249 23

ATTI

DELLA

COMMISSIONE DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Costituita a norma degli articoli 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260

CHIAMATA A DARE IL PROPRIO PARERE
SUL PROGETTO DEL CODICE CIVILE

LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI

e alcune parti del Libro V: " Della tutela dei diritti „

ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DEL DOTT. G. BARDI
1940 XVIII

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

Roma, 15 ottobre 1940–XVIII.

Eccellenza il Presidente del Senato del Regno

Eccellenza il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Roma

La Commissione delle Assemblee legislative, costituita a norma degli articoli 2 della legge 30 dicembre 1923–II, n. 2814 e 3 della legge 24 dicembre 1925–IV, n. 2260, ha corrisposto con ogni sollecitudine all'invito di dare il proprio parere sul progetto del Codice civile, Libro delle Obbligazioni, nonchè su alcune parti del Libro V, Della tutela dei diritti.

La Commissione ha tenuto trentaquattro riunioni, durante le quali ha proceduto a un particolareggiato esame del progetto. Delle discussioni svoltesi è dato conto nei verbali delle riunioni e nel testo delle proposte e tali atti ho l'onore di presentare alle Eccellenze Vostre con la preghiera di volerli trasmettere all'Eccellenza il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Presidente
D'Amelio.

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Roma, 1 maggio 1940-XVIII.

All'Eccellenza il Presidente del Senato del Regno

Roma

OGGETTO: **Progetto del Libro del Codice civile sulle obbligazioni e sui contratti.**

Eccellenza,

Con riferimento a precedente corrispondenza mi onoro di trasmetterVi il progetto del libro del Codice civile sulle obbligazioni e sui contratti perchè vogliate compiacerVi, di intesa con l'Eccellenza il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, di sottoporlo all'esame della Commissione delle Assemblee legislative per il parere prescritto dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

In pari data ho rimesso il progetto suddetto anche alla Eccellenza il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Il Ministro
GRANDI.

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE PER I CODICI CIVILE, DI PROCEDURA CIVILE, DI COMMERCIO E PER LA MARINA MERCANTILE

[Articoli 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814 (1), e 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260 (2)].

Presidente: D'AMELIO Ecc. dott Mariano
Vice Presidenti: SARROCCHI avv. Gino
ASQUINI avv. prof. Alberto (3)
Commissari: Senatori ANSELMI avv. Giorgio
BARCELLONA Ecc. dott. Pietro
BERIO Ecc. dott. Adolfo
COGLIOLO avv. prof. Pietro
DI MARZO dott. prof. Salvatore.
FABRI avv. Carlo
FACCHINETTI Ecc. conte dott. Giuseppe

---

(1) Articolo 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814: « I progetti dei decreti contenenti il Codice civile emendato, il nuovo Codice di procedura civile ed i nuovi Codici di commercio e per la marina mercantile, saranno sottoposti all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, distinte in tre Sottocommissioni ».

(2) Articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260:

Art. 2. « I progetti dei decreti che approvano i nuovi testi del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario emendati saranno sottoposti all'esame e al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, insieme riunite, che si suddivideranno in tre Sottocommissioni.

« I Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati provvederanno alla sostituzione dei senatori e dei deputati membri delle Commissioni, che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte. Tuttavia i deputati, che abbiano cessato di appartenere al Parlamento rimarranno in carica fino all'espletamento del mandato ».

Art. 3. « Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al Codice civile altre modificazioni ed aggiunte, oltre quelle indicate nell'articolo 1, n. 1, della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, conservando immutati i fondamentali principî degli istituti.

« È autorizzato altresì a coordinare le disposizioni con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi, incorporandole, ove occorra, nel Codice ed occorrendo modificandole, sempre a scopo di coordinamento.

« Potranno pubblicarsi separatamente singoli libri o titoli del Codice civile emendato.

« Ai fini dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, per la Camera dei deputati sarà nominata una Commissione composta di 18 deputati scelti dal Presidente.

« A questa Commissione, come a quella già eletta dal Senato agli stessi fini, si applicano le norme dell'articolo 2 della presente legge ».

(3) La Commissione parlamentare si era costituita la prima volta nella riunione del 29 maggio 1933-XI, in occasione dell'esame del progetto di riforma delle disposizioni del Codice di commercio sulla cambiale, nominando presidente il senatore VITTORIO SCIALOJA e vice presidenti il senatore D'AMELIO e il deputato ARCANGELI. In seguito alla morte del senatore SCIALOJA la Commissione, nella riunione dell'11 dicembre 1933-XII, nominò suo presidente il vice presidente senatore D'AMELIO e vice presidente, in sostituzione del senatore D'AMELIO, il senatore PERLA. In sostituzione, poi, del deputato ARCANGELI, deca-

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO Ecc. avv. prof. Adolfo
MORESCO prof. Mattia
NUCCI Ecc. dott. Achille
PIOLA CASELLI Ecc. nobile dott. Eduardo
ROMANO dott. avv. prof. Michele
ROMANO Ecc. avv. prof. Santi
SCADUTO avv. prof. Francesco
SCIALOJA avv. prof. Antonio
TACCONI avv. Antonio (1).

— *Consiglieri nazionali* ANDRIANI avv. Francesco
BACCI avv. Iti
BALZARINI prof. avv. Renato
BIAGI avv. prof. Bruno
BIGGINI dott. prof. Carlo Alberto
CENSI avv. Odoardo
CHIARELLI avv. prof. Giuseppe
COSTAMAGNA dott. prof. Carlo
DI GIACOMO avv. Giacomo
LEVA avv. Domenico
MACARINI CARMIGNANI avv. Renato
PANUNZIO avv. prof. Sergio
PETTINI avv. Domenico

---

duto all'inizio della Legislatura XXIX, la Commissione, nella riunione del 16 novembre 1936–XV, nominò vice presidente il deputato MARAVIGLIA e, in seguito alla morte del vice presidente senatore PERLA, nella riunione del 9 gennaio 1937–XV, nominò vice presidente il senatore SARROCCHI. Essendo, quindi, il deputato MARAVIGLIA decaduto all'inizio della Legislatura XXX, 1ª della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, conformemente alla designazione del Presidente di detta Camera (22 aprile 1939–XVII) la costituzione della Commissione fu completata come sopra.

(1) La Commissione Senatoria speciale, che, nominata dal Presidente del Senato, per mandato dell'Assemblea (13 giugno 1923–I), esaminò il disegno di legge di delega, era composta dei senatori: BOSELLI, *presidente e relatore*, TACCONI e VENZI *segretari*; CALISSE, DEL GIUDICE, DI STEFANO, FABRI, GAROFALO, INDRI, LUZZATTI, MORTARA, PERSICO, POLACCO, ROLANDI RICCI, SANTUCCI, SCIALOJA VITTORIO, SPIRITO e SUPINO. Successivamente, in seguito alla morte dei senatori DEL GIUDICE e PERSICO, il Presidente del Senato, valendosi delle facoltà di cui al predetto articolo 2 della legge 30 dicembre 1923–II, n. 2814, e 3 della legge 24 dicembre 1925–IV, n. 2260, chiamò a far parte della Commissione rispettivamente i senatori PAOLO EMILIO BENSA e D'AMELIO (18 gennaio 1926–IV); in seguito alla morte dei senatori BENSA, LUZZATTI e POLACCO i senatori MAZZOCCOLO, PERLA e RAIMONDI (6 giugno 1931–IX); in seguito alla morte del senatore BOSELLI il senatore FACCHINETTI PULAZZINI (6 aprile 1932–X); in seguito alla morte del senatore SANTUCCI il senatore SALVATORE GATTI (14 dicembre 1932–XI); in seguito alla morte del senatore DI STEFANO il senatore BRUGI (20 maggio 1933–XI); in seguito alla morte del senatore VITTORIO SCIALOJA il senatore BERIO (4 dicembre 1933–XI); in seguito alla morte dei senatori GAROFALO e SPIRITO i senatori COGLIOLO e ROCCO (5 maggio 1934–XII); in seguito alla morte del senatore BRUGI il senatore NUCCI (25 maggio 1934–XII); in seguito alla morte dei senatori VENZI e ROCCO i senatori PIOLA CASELLI e SANTI ROMANO (5 novembre 1935–XIV); in seguito alla morte del senatore PERLA e alle dimissioni del senatore INDRI i senatori SARROCCHI e BARCELLONA (16 dicembre 1936–XV); in seguito alla morte del senatore MORTARA il senatore SCADUTO (13 gennaio 1937–XV); in seguito alle dimissioni dei senatori CALISSE, GATTI, ROLANDI RICCI e SUPINO i senatori ANSELMI, DI MARZO, MORESCO e MICHELE ROMANO (20 febbraio 1937–XV); in seguito alle dimissioni del senatore RAIMONDI il senatore ANTONIO SCIALOJA (12 febbraio 1938–XVI); in seguito alla morte del senatore MAZZOCCOLO il senatore GIAQUINTO (24 ottobre 1939–XVII).

Biblioteca centrale giuridica

PIERANTONI avv. Gino
ROSSI avv. Amilcare
ROTIGLIANO avv. Edoardo
TUMEDEI avv. prof. Cesare (1).

---

(1) La Commissione speciale della Camera dei Deputati, che, nominata dal Presidente per mandato dell'Assemblea (10 febbraio 1923-I), esaminò il disegno di legge di delega, era composta dei deputati: MEDA, *presidente e relatore*, RICCIO, *vice presidente*; SUVICH, *segretario*; BARTOLOMEI, BELOTTI BORTOLO, COCCO ORTU, DEGNI, FERRI ENRICO, JANFOLLA, LA LOGGIA, LUCCI, MAJOLO, MARRACINO, ROSADI, ROSSI LUIGI, SACCHI, STANGER e VICINI. Successivamente, in base all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, il Presidente della Camera dei Deputati, il 5 febbraio 1926-IV, chiamò a far parte della Commissione i deputati: CARADOONA, CARNAZZA GABRIELLO, COLUCCI, CRISTINI, FERA, FRIGNANI, GASPAROTTO, GEREMICCA, MARAVIGLIA, MAJORANA, MARTIRE, RE DAVID, RICCIO, ROTIGLIANO, SCIALOJA ANTONIO, SOLERI, SUVICH e TUMEDEI. In seguito alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1147, in sostituzione dei predetti Commissari decaduti, il Presidente della Camera dei Deputati, il 18 luglio 1929-VII, chiamò poi a far parte della Commissione i deputati: ARCANGELI, ASQUINI, BRUCHI, CARADONNA, CRISTINI, DE FRANCISCI, FRIGNANI, GEREMICCA, MAGRINI, MARAVIGLIA, MARTIRE, MESSINA, MILANI, RE DAVID, RIGHETTI, ROTIGSIANO, SUVICH, TUMEDEI. Successivamente, in sostituzione dei deputati DE FRANCISCI, ASQUINI, SUVICH e MAGRINI, il primo nominato Ministro, il secondo e il terzo nominati Sottosegretari di Stato e il quarto dimissionario, il Presidente stesso, valendosi del predetto articolo 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, chiamò a far parte della Commissione, rispettivamente, i deputati AMILCARE ROSSI, GIUSEPPE MORELLI, BIANCHINI e PIERANTONI (18 maggio 1933-XI). Decaduti i predetti Commissari all'inizio della Legislatura XXIX, i Presidente della Camera dei Deputati, il 6 giugno 1934-XII, chiamò a sostituirli i deputati: ANDRIANI, BACCI, BIANCHINI, BRUCHI, CRISTINI, FRIGNANI, JANNELLI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, MARTIRE, MILANI, MORELLI GIUSEPPE, PIERANTONI, POTZOLU, REDENTI, ROSSI AMILCARE, ROTIGLIANO, TUMEDEI. Successivamente, in sostituzione dei deputati BIANCHINI, JANNELLI e TUMEDEI nominati Sottosegretari di Stato, il Presidente stesso, valendosi del predetto articolo 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, chiamò a far parte della Commissione, rispettivamente, i deputati ARCANGELI, BONO e GENOVESI (4 marzo 1935-XIII); in seguito alla morte del deputato ARCANGELI il deputato ALBERTINI (10 dicembre 1935-XIV); in seguito alle dimissioni dei deputati BRUCHI e MILANI i deputati ASQUINI e COSTAMAGNA (5 aprile 1937-XV); in seguito alle dimissioni del deputato FRIGNANI il deputato BIGGINI (13 aprile 1937-XV); in seguito alle dimissioni del deputato MORELLI il deputato PANUNZIO (17 gennaio 1938-XVI); in seguito alla morte del deputato REDENTI il deputato DI GIACOMO (9 novembre 1938-XVII); in seguito alle dimissioni del deputato MARTIRE il deputato SUPPIEJ (28 novembre 1938-XVII). Decaduti i predetti Commissari all'inizio della Legislatura XXX, 1ª della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Presidente di detta Camera, il 22 aprile 1939-XVIII, chiamò a far parte della Commissione i consiglieri nazionali ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, CRISTINI, DI GIACOMO, LEVA, MACARINI CARMIGNANI, MALCANGI, PANUNZIO, PEVERELLI CARLO, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI AMILCARE, ROTIGLIANO, SUPPIEJ e TUMEDEI. Successivamente, in sostituzione del commissario MALCANGI cessato dalla carica di consigliere nazionale, il Presidente stesso chiamò a far parte della Commissione il consigliere nazionale GIUSEPPE CHIARELLI (18 novembre 1939-XVIII), in sostituzione del commissario SUPPIEJ, cessato dalla carica di consigliere nazionale, il consigliere nazionale BRUNO BIAGI (28 dicembre 1939-XVIII); in sostituzione del commissario CRISTINI, cessato dalla carica di consigliere nazionale, il consigliere nazionale PETTINI (19 gennaio 1940-XVIII); in sostituzione del commissario PUTZOLU, nominato Sottosegretario di Stato per la giustizia, il consigliere nazionale GIUSEPPE ORLANDO (12 marzo 1940-XVIII); in sostituzione del commissario PEVERELLI dimissionario, il consigliere nazionale CENSI (4 maggio 1940-XVIII); in sostituzione del commissario Giuseppe ORLANDO, decaduto da consigliere nazionale, il consigliere nazionale BALZARINI (18 agosto 1940-XVIII).

Biblioteca centrale giuridica

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Prof. avv. Renato CERCIELLO, Direttore dell'Ufficio Alta Corte di Giustizia e Studi legislativi del Senato – Capo della Segreteria.
Avv. Ubaldo COSENTINO, Direttore Generale dei Resoconti e Studi legislativi alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
Avv. Giovanni ROMANELLI, Primo Revisore alla Camera.
Avv. Camillo LA MESA, Capo Stenografo alla Camera.
Dott. Mario CARONI, Primo Stenografo al Senato.
Dott. Marcello SPADA, Segretario Stenografo al Senato.

Hanno anche collaborato: il dott. Antonio MICHELA ZUCCO, Capo Stenografo al Senato, il dott. Lallo FIORAVANTI, Primo Stenografo al Senato e il dott. Vittorio Emanuele GIUNTELLA, Alunno Stenografo al Senato.

Biblioteca centrale giuridica

AVVERTENZA

Delle discussioni svoltesi in seno alla Commissione è dato conto particolareggiato nei verbali, che riferiscono tutte le opinioni manifestate dai Commissari e le deliberazioni adottate.

In questo volume sono pubblicati i verbali medesimi, nonchè tutti gli articoli del progetto ministeriale, a fianco dei quali sono riportati i voti formulati dalla Commissione.

Anche per questo Libro del Codice, data l'estrema brevità del tempo assegnato, non è stato possibile compilare l'esposizione riassuntiva delle discussioni; d'altra parte il contenuto delle stesse può desumersi sia dai verbali che dall'indicazione, a fianco degli articoli del progetto, delle proposte approvate dalla Commissione.

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

VERBALI DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 1 (1)

Riunione del 30 maggio 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI, GIAQUINTO, NUCCI, ROMANO SANTI, SCADUTO e SCIALOJA; consiglieri nazionali ASQUINI, BACCI, BIAGI, BIGGINI, CENSI, COSTAMAGNA, LEVA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PETTINI, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, CARONI e SPADA.

La riunione comincia alle ore 16,30.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. – Esame degli articoli da 1 a 24 (Titolo I: «Delle obbligazioni in generale»).

PRESIDENTE. Comunica che, in conformità al mandato ricevuto dalla Commissione nella riunione del 25 ultimo scorso, il Presidente ha proceduto alla nomina dei relatori sulle singole parti del Libro delle obbligazioni, del quale oggi si inizia l'esame.

LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I. – Delle obbligazioni in generale.

PRESIDENTE. Invita il senatore Giaquinto a riferire sul Capo I.

CAPO I. – Dell'obbligazione e delle sue fonti.

GIAQUINTO, *relatore*. Dichiara di passare subito all'esame dei cinque articoli che formano il Capo I i quali sono di carattere generale, senza occuparsi di alcuni problemi di carattere preliminare enunciati nella relazione ministeriale, nella quale si esamina in primo luogo la questione della mancata unificazione legislativa del diritto

(1) In allegato al presente verbale sono riprodotte le dichiarazioni fatte dal Ministro Guardasigilli alla Commissione in merito al Libro delle obbligazioni (riunione del 25 maggio 1940-XVIII, verbale n. 41 del volume sui diritti reali).

Biblioteca centrale giuridica

di obbligazioni, tenute presenti le relazioni tra il Libro delle obbligazioni e il Codice di commercio. Egli non crede di doversi occupare di tali problemi il cui esame lo porterebbe lontano dall'incarico conferitogli.

Art. 1.

GIAQUINTO, *relatore*. L'articolo non fa che definire il concetto di obbligazione, quale esso è contenuto e disciplinato in questo Libro. Questa definizione non ha un puro valore teorico, nel qual caso potrebbe essere soppressa, ma ha invece un valore pratico sotto un duplice aspetto. In primo luogo è a ricordare che la parola « obbligazione » ha un significato variabile a seconda che varia il punto di vista dal quale si parte. Essa, intesa in senso ampio, comprende pure le obbligazioni che derivano da convenienze, da doveri morali e quelle che nascono da norme giuridiche di carattere pubblicistico; ora tutte queste forme di obbligazioni esulano dalla disciplina contenuta in questo Libro; di qui l'utilità della definizione, che chiarisce questo contenuto ristretto. Sotto un secondo aspetto poi si giustifica la formulazione della norma stessa. In effetto con la norma cennata intendesi prendere partito fra due tendenze opposte e stabilire, in modo chiaro ed esplicito, che l'obbligazione crea un vincolo alla libertà di operare del debitore, nel senso che lo costringe a quella determinata prestazione e che solo dove questa non sia volontariamente adempiuta e dove non riesca possibile ottenere coattivamente la esecuzione specifica corrispondente, subentri il diritto a rivalsa.

La relazione ministeriale chiarisce appunto ognuno di questi elementi. Comincia col dire che ha voluto accogliere il concetto quasi prevalente e cioè che l'obbligazione non sia un vincolo fra patrimoni, ma un vincolo fra persone. È vero che l'obbligazione si traduce nel suo stadio esecutivo anche in una aggressione al patrimonio del debitore, ma il lato essenziale che deve essere messo in evidenza è che ci sia un vincolo fra persona e persona, fra debitore e creditore. La relazione ha voluto pure mettere in rilievo che l'obbligazione costituisce, come ha già accennato, un obbligo verso il creditore, ma non sempre a favore del creditore, perchè l'obbligazione può essere anche a favore di un terzo.

Questi concetti, dei quali si è tenuto conto nella formulazione dell'articolo, gli sembrano rispondenti alle tendenze dottrinali quasi pacificamente ammesse e non crede che possano meritare critiche.

Art. 2.

GIAQUINTO, *relatore*. Questo articolo mette in evidenza il concetto già espresso innanzi che il debitore risponde col proprio patrimonio dell'inadempimento dell'obbligazione, in quanto il suo patrimonio serve a garantirne l'adempimento. Questo concetto è già contenuto nel Codice vigente, però in questo non assume una formulazione così esplicita come nel progetto in esame e solo trovasi indirettamente ribadito nell'articolo 1948 del Codice vigente.

Ritiene giustificata la collocazione della norma in questa sede. Da molti scrittori si è sostenuto la teoria che l'obbligazione non è che un vincolo del patrimonio verso un altro patrimonio, tendendo così a mettere in rilievo il lato esecutivo dell'obbligazione. Questo elemento della responsabilità è strettamente connesso con quello del vincolo; appunto perchè il vincolo in una fase successiva, cioè in quella esecutiva, si traduce in una aggressione del patrimonio del debitore, cioè nell'esercizio di un potere che il creditore ha sul patrimonio del debitore. Ecco perchè l'averlo messo in evidenza gli sembra un completamento sistematico ed armonico del concetto contenuto nell'articolo 1.

Biblioteca centrale giuridica

Quanto al capoverso, osserva la relazione che con esso si è inteso stabilire il principio che non è consentito disintegrare il patrimonio per modo che una parte debba servire a garantire i debiti di un certo gruppo ed un'altra i debiti di un altro gruppo. Si è all'uopo opportunamente rilevato che questa disintegrazione del patrimonio in più parti, non essendo accompagnata da un sistema accurato ed organico di pubblicità, finirebbe col distruggere il credito.

PRESIDENTE. Nel primo comma, più che di « inadempimento » gli sembrerebbe corretto parlare di « adempimento ».

SCADUTO. Egli direbbe invece « per l'adempimento »; infatti non si risponde dell'adempimento, ma per l'adempimento.

GIAQUINTO, *relatore*. Il patrimonio è il mezzo, ma lo scopo pratico della responsabilità è l'adempimento.

BERIO. Si potrebbe dire: « Per l'adempimento dell'obbligazione il debitore risponde con tutti i suoi beni ».

ASQUINI. Nota che questi due articoli sono fondati sulla distinzione tra debito e responsabilità. Quando il debitore non adempie all'obbligazione, allora essa si converte: egli col suo patrimonio deve dare l'equivalente pecuniario del valore che rappresentava la sua prestazione. Quindi si deve dire « il debitore risponde per l'inadempimento ».

GIAQUINTO, *relatore*. Non gli sembra che si tratti di due elementi così nettamente scindibili; debito e responsabilità sono due elementi strettamente congiunti e solo concettualmente si possono separare. Che siano elementi strettamente uniti lo prova il fatto che alcuni riducono l'obbligazione precisamente al secondo elemento e non al primo.

MACARINI CARMIGNANI. Non trova preciso nessuno dei due modi perchè l'oggetto dell'obbligazione è il fare o il non fare; quindi prima di tutto si deve essere obbligati a fare o a non fare. Nel vecchio Codice infatti c'è un articolo che dice che il creditore ha due facoltà: quella di costringere il debitore all'adempimento o di chiedere l'equivalente. Quindi prima di tutto bisogna dire che ci deve essere la facoltà di costringere all'adempimento specifico dell'obbligazione e che soltanto quando non si possa ottenere l'adempimento dell'obbligazione si deve domandare l'equivalente.

BERIO. Concorda con il consigliere nazionale Asquini. Qui si è voluto enunciare un principio generale: si è voluto dire che tutti i beni del debitore garantiscono le sue obbligazioni. Gli sembra quindi che l'articolo possa essere approvato com'è.

PRESIDENTE. Il concetto espresso dal consigliere nazionale Macarini Carmignani si terrà presente quando si esaminerà un articolo riguardante l'obbligo dell'adempimento diretto dell'obbligazione.

ROMANO SANTI. È favorevole all'articolo nel testo del progetto.

GIAQUINTO, *relatore*. Ritiene che se si vuole mettere in evidenza che il patrimonio del debitore costituisce una garanzia per l'adempimento dell'obbligazione nei casi in cui essa non può essere adempiuta in forma diretta e specifica, allora bisognerebbe sostituire la parola « adempimento » all'altra « inadempimento ».

Se invece si vuole mettere in evidenza il concetto che questa responsabilità subentra in caso di inadempimento, allora bisogna dire « per l'inadempimento ».

Pensa che, tutto sommato, l'articolo possa anche essere approvato nel testo proposto.

ROTIGLIANO. Fa presente alla Commissione la opportunità di attenersi, nella discussione, ai principii generali, con particolare riferimento a quelli che possono essere i riflessi politici delle innovazioni proposte.

La Commissione è un organo essenzialmente politico, non un organo tecnico, e non può, anche per il numero eccessivo dei suoi componenti, attardarsi nella formulazione degli articoli.

Biblioteca centrale giuridica

A suo avviso, converrebbe limitare la discussione ai concetti che hanno ispirato il progetto, quali si trovano esposti nella relazione ministeriale, all'effetto soprattutto di vedere se sia da approvare il tentativo di tradurre questi concetti, anche se giusti in grandissima parte, in altrettante norme giuridiche; oppure se non sia più conveniente escludere dal Codice, per lasciarla nel campo dottrinale, la risoluzione di questioni che hanno carattere prevalentemente teorico. Soltanto in questo modo sarà possibile finire l'esame del progetto, come il Ministro desidera, entro il mese di giugno.

GIAQUINTO, *relatore*. In ordine agli articoli sui quali deve riferire, ripete di non dover fare osservazioni fondamentali giacchè in essi non si enunciano soluzioni puramente astratte e dottrinali, ma si adottano principî, fecondi di applicazioni pratiche. Così come innanzi è detto, non può sostenersi che sia puramente dottrinale il principio che il debitore è tenuto ad eseguire l'obbligo assunto, nella forma specificamente e concretamente convenuta, donde deriva l'importante illazione che la rivalsa subentra sol quando quell'adempimento specifico non sia attuato a cura del debitore, nè attuabile diversamente.

Non è neanche principio teorico il divieto di stabilire distinte responsabilità rispetto a distinte parti del patrimonio del debitore.

ASQUINI. Ritiene che la Commissione debba dire la sua opinione su questo punto: oggi è noto che per arrivare ad eludere il principio che non si può limitare la responsabilità sul proprio patrimonio si ricorre a forme indirette, fra cui quella della società con un solo socio. In materia di Codice di commercio si vorrebbe proibire questa forma, ma sarebbe utile sapere se la Commissione è d'accordo.

GIAQUINTO, *relatore*. Questo articolo non è che la enunciazione di un principio già in vigore. La società può esistere anche con un solo socio e costituisce una persona giuridica distinta. Quindi tal fatto non è punto esempio di disintegrazione del patrimonio ai fini della responsabilità.

Art. 3.

GIAQUINTO, *relatore*. L'articolo non fa che riaffermare il concetto che la prestazione deve essere economicamente valutabile e deve corrispondere ad un interesse dei creditori. Questo può essere di natura varia; è necessario però che un interesse vi sia e, se non c'è, viene a mancare un elemento essenziale per la perfezione del vincolo. Questa norma era pure contenuta in modo indiretto (art. 1228) nel Codice vigente, ma nel progetto viene ad assumere una enunciazione ampia, fondamentale, perspicua. Potrà essere ritenuta inutile perchè può essere desunta dal complesso della legislazione, ma se si ritiene che alcune norme debbano essere enunciate in modo specifico, questa disposizione può rientrare tra esse.

Art. 4.

GIAQUINTO, *relatore*. Il progetto ha preso una posizione netta e precisa circa un argomento sul quale la dottrina si è dilungata con illustrazioni che hanno una estensione superiore all'importanza pratica dell'argomento: ossia sulle obbligazioni naturali, sulla loro ampiezza, sui loro effetti giuridici.

Su questo punto il progetto ha portato una duplice innovazione. Da una parte ha ristretto gli effetti delle così dette obbligazioni naturali, dall'altra ne ha ampliata la sfera comprendendo tra esse non soltanto quelle che storicamente sono considerate tali, ma anche tutti quegli obblighi che rientrano nella frase generica *natura deberi*.

Sulle obbligazioni naturali vi erano opinioni diverse. Alcuni ritenevano che da esse discendesse non soltanto l'effetto della irripetibilità del pagamento, ma anche altri effetti giuridici: ad esempio, che esse potessero essere considerate novate, ratifi-

Biblioteca centrale giuridica

cate, ecc. Invece il progetto esclude tutti questi altri effetti: ed in modo categorico afferma che ogni dovere che non discende da norme giuridiche precise e perfette non ha effetto obbligatorio. Tutto ciò peraltro non toglie che se volontariamente qualche cosa si paga e il pagamento è giustificato da regole di convenienza, da norme di morale o da consuetudini, in questi casi quello che si è volontariamente pagato non si può ripetere. Quindi l'unico effetto giuridico che si mantiene a questi obblighi di carattere non giuridico è l'irripetibilità del pagato e detto effetto giustifica per la volontarietà dell'eseguito pagamento postochè detto pagamento si è fatto senza alcuna costrizione giuridica.

Questo articolo si connette con l'articolo 759 nel quale, modificando la formula del Codice vigente che parlava di « pagamento volontario », si usa invece l'espressione « pagamento spontaneo ». Come è noto, si discuteva quale fosse il contenuto della parola « volontario » se cioè essa dovesse significare il pagamento eseguito consapevolmente, sapendo di non dover pagare, o il pagamento eseguito liberamente. Si è detto che la parola deve significare unicamente libertà di pagare, non assenza di errore, non vizio di cognizione; perciò anche se per avventura una persona paga credendo erroneamente di essere tenuta a pagare, ma paga volontariamente, non può ripetere quello che ha pagato.

Non c'è dunque che questa unica innovazione; si chiarisce cioè un problema che oggi si dibatteva. Quindi l'opportunità della norma gli sembra evidente; come pure opportuno trova anche l'aver sostituito la parola « spontaneamente » con l'altra « volontariamente » nell'articolo 759.

ROTIGLIANO. Rileva che qui non si tratta di vedere se la Commissione è d'accordo sul concetto ispiratore della disposizione in esame, ma se sia necessario includere nel Codice questo articolo. Ricorda quanto il Ministro Guardasigilli ha in proposito dichiarato alla Commissione: « Vedrete se pur conservandosi quanto ha specifico contenuto normativo, la formulazione della legge possa ulteriormente sveltirsi, abbandonando definizioni e formulazioni teoriche e rinunziando all'esposizione di nozioni che, per essere ormai consolidate nella scienza giuridica, possono senza inconvenienti essere presupposte nella formulazione del precetto ».

Ora nell'articolo 4, e forse anche nell'articolo 3, ci si trova di fronte a principî puramente teorici che è inutile enunciare in articoli di Codice. Ritiene quindi che la Commissione, pur convenendo nella giustezza dei principî, dovrebbe eliminare dal progetto gli articoli in esame.

SCADUTO. Crede che l'articolo sia utile. Non è esatto il presupposto che quanto è detto nell'articolo sia universalmente accolto. Come ha osservato il relatore, in esso c'è una innovazione non solo al diritto vigente, ma anche alla dottrina e alla giurisprudenza attuale, perchè qui si comprendono non solo le obbligazioni naturali storiche, ma, per esempio, anche i così detti doveri di coscienza. Quindi non c'è una ripetizione inutile, ma si codifica una innovazione che egli ritiene da approvare.

GIAQUINTO, *relatore*. Si tratta di una innovazione utile.

BIAGI. Si associa alle osservazioni del camerata Rotigliano in rapporto alla necessità di togliere dal progetto quanto non sia necessario. Aggiunge che il senatore Giaquinto, illustrando l'articolo 4, ha illustrato anche l'articolo 759, sul quale egli dovrebbe riferire; ed ha fatto bene, perchè l'unica norma che ha contenuto giuridico è appunto quella, mentre l'enunciazione dell'articolo in esame è esclusivamente di carattere teorico-dottrinale.

PRESIDENTE. Gli sembra che acquisti valore pratico appunto perchè per esso si applica il principio dell'articolo 759 ad un campo più vasto.

BIAGI. Qui si dice che i doveri di coscienza, quelli derivanti da convenienze sociali, non producono effetto giuridico; ma quando si è già detto nell'articolo 1 che l'obbligazione è un vincolo in virtù del quale il debitore è tenuto ad una presta-

Biblioteca centrale giuridica

zione, si è fatta una affermazione che toglie la possibilità che diventino un vincolo i doveri di coscienza e le convenienze sociali.

GIAQUINTO, *relatore*. L'innovazione sta in ciò: vi sono alcune obbligazioni naturali alle quali in modo non pacifico si attribuiscono altri effetti giuridici oltre quello della irripetibilità del pagamento; così si dice che alcune obbligazioni naturali possono essere novate, convalidate, ecc. Ora invece il progetto tronca questo dubbio ed afferma che tutte queste obbligazioni che non sono fondate su norma giuridica non hanno azione, non sono perfette e non producono obblighi giuridici di sorta; quindi non c'è neanche la possibilità della novazione, convalidazione, ecc. L'irripetibilità del pagamento si mantiene per queste obbligazioni ma per altro motivo, ossia la volontarietà del pagamento effettuato, così come si mantiene per gli obblighi morali.

Art. 5.

GIAQUINTO, *relatore*. Rileva che l'articolo ha un carattere puramente teorico e perciò si potrebbe anche sopprimere. Tra l'altro è formulato in maniera non del tutto felice in quanto usa l'espressione « atto illecito » mentre sarebbe preferibile parlare di « fatto illecito ».

ASQUINI. Si dichiara per il mantenimento dell'articolo che c'è già anche nel Codice vigente.

BERIO. Propone di modificarlo nel senso di dire che le obbligazioni derivano dal contratto, dalla legge o da fatto illecito.

GIAQUINTO, *relatore*. Tale formulazione non sarebbe comprensiva di taluni fatti che pure possono far sorgere obbligazioni, come i quasi contratti.

PRESIDENTE. Propone di mantenere l'articolo com'è.

COSTAMAGNA. Sostiene che nell'elencazione delle fonti di obbligazioni si dovrebbero anche considerare in modo specifico le norme corporative.

PRESIDENTE. Ricorda le parole della relazione: « Si era proposto di contemplare in modo specifico anche le norme concernenti la disciplina corporativa dei rapporti collettivi, ma in realtà, qualunque sia la loro natura, esse sono indubbiamente comprese nell'ampia enunciazione dell'articolo 5 ».

COSTAMAGNA. Trova che la dizione è troppo generica. Ricorda che nel progetto di Codice di commercio sono già prese in considerazione tali norme. Non c'è ragione perchè quello che si fa nel Codice di Commercio non si faccia anche nel Codice civile che è il Codice dei Codici.

ASQUINI. Obietta che in quel progetto se ne parla tra le disposizioni preliminari relative alla gerarchia tra le fonti.

PRESIDENTE. Crede che la Commissione, pur condividendo l'opinione del camerata Costamagna, possa ritenersi soddisfatta delle parole della relazione.

Ringrazia quindi il senatore Giaquinto della sua perspicua relazione ed invita il senatore Facchinetti a riferire sulle prime quattro Sezioni del Capo II.

Capo II. – **Del contenuto delle obbligazioni.**

Sezione I. — Delle specie delle prestazioni.

FACCHINETTI, *relatore*. Premette che la relazione rileva che non si è creduto di riprodurre la classifica delle prestazioni in relazione ai diversi doveri del debitore (dare o fare), per evitare enunciazioni dogmatiche dalle quali la legge deve, quando può, rifuggire. Gli sembra che questo sia un ottimo proposito, ma dubita che sia stato sempre attuato.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 6.

FACCHINETTI, *relatore*. Osserva che l'articolo in esame contiene una disposizione che non ha riscontro nè nel Codice vigente, nè nel progetto del 1936. Si tratta di norme che non sono puramente teoriche ma hanno anche effetti pratici in quanto, se le prestazioni istantanee o continuate dànno luogo ad una pluralità di obbligazioni, il termine iniziale e il decorso della prescrizione saranno diversi e distinti per ogni obbligazione, e gli effetti dell'inadempimento e del caso fortuito si limiteranno ad una sola rata o ad un solo periodo e non incideranno sull'intiero contratto.

Sull'esattezza di questi concetti giuridici gli sembra che non possa sorgere dubbio; resta soltanto da vedere se sia opportuno mantenere l'enunciazione dell'articolo oppure lasciarla alla elaborazione dottrinale e alla giurisprudenza.

PRESIDENTE. Crede che sia meglio sopprimere l'articolo.

BERIO. In merito all'inadempimento per caso fortuito osserva che si tratta di una questione già risolta pacificamente dalla giurisprudenza.

ASQUINI. Nota che la distinzione tra prestazioni istantanee e continuate è questione di una certa importanza ma non è materia legislativa; non si tratta che di una definizione. D'altra parte è anche poco felice la forma allorchè si dice che la prestazione è istantanea quando è frazionata in diverse rate.

Ritiene che il concetto di prestazione istantanea o continuata possa esser definito dalla dottrina o dalla giurisprudenza e che l'articolo non sia necessario.

BARCELLONA. Lo scopo della distinzione tra prestazioni istantanee e continuate sta, secondo il progetto, nel determinare quando, pur essendo unico il titolo, le singole prestazioni da esso dipendenti debbano considerarsi come obbligazioni distinte. Esaminando però il testo dell'articolo 6, si rileva che la prestazione detta istantanea si scinde in distinte obbligazioni, non tutte le volte che sia ratizzata, ma solo quando la rateazione è essenziale per la natura della prestazione e per il titolo da cui deriva. E similmente, nel caso di prestazione continuata, la rateazione non è sempre sufficiente a far considerare le prestazioni come obbligazioni distinte, poichè nell'ultimo comma dell'articolo si dice che tale effetto si verifica soltanto se in relazione al titolo la durata dev'essere computata a periodi determinati di tempo. Poichè dunque, tanto nelle prestazioni istantanee, quanto nelle continuate, possono secondo i casi considerarsi o non considerarsi, le rate e i periodi come singole obbligazioni, sembra chiaro che gli effetti a cui tende la legge non dipendano in realtà dalla classificazione formulata dall'articolo 6 di prestazioni istantanee o continuate, e questa classificazione quindi si risolve in una semplice definizione dottrinale. Inoltre non è facilmente comprensibile come possa definirsi istantanea una prestazione di fatto ratizzata ed anche quella, la cui rateazione sia *essenziale* per la natura della prestazione medesima o per il titolo che la costituisce (secondo comma dell'articolo). Nè infine sembra che i criteri stabiliti per l'accertamento dell'autonomia delle singole prestazioni consecutive riuscirebbero abbastanza chiari nella pratica. È opportuna perciò la soppressione dell'articolo, lasciando alla giurisprudenza di esaminare, come finora ha fatto, in quali casi e per quali effetti le varie prestazioni dipendenti da unico titolo debbano trattarsi come obbligazioni distinte.

La Commissione approva la soppressione dell'articolo 6.

Art. 7.

FACCHINETTI, *relatore*. Osserva che gli articoli 7, 8 e 9 riguardano le prestazioni generiche, delle quali nè il Codice vigente nè il progetto del 1936 contengono una trattazione organica, ma ne trattano indirettamente a proposito del pagamento

Biblioteca centrale giuridica

e della vendita. Gli pare però che sia da approvarsi il sistema adottato dal progetto di raggruppare tali disposizioni.

L'articolo 7 riguarda la prestazione di genere e non contiene altro che una variante di forma rispetto all'articolo corrispondente del Codice vigente e del progetto del 1936 in quanto che, mentre in quelli si diceva che il « debitore non è tenuto a dare la migliore qualità, ma non può dare nemmeno la peggiore » nel progetto si dice « è tenuto a prestare cose di qualità e di valore medi ». Si è poi usata la parola « prestare » invece dell'altra « dare » rendendosi così più chiaro che la norma si riferisce a qualsiasi prestazione e non soltanto a quelle di dare in senso tecnico.

Art. 8.

FACCHINETTI, *relatore*. Segnala che tale articolo concerne la prestazione di una intera e determinata massa. Il Codice vigente trattava questa materia soltanto in rapporto alla perfezione del contratto di vendita (articolo 1451) e il progetto del 1936 vi si riferiva in rapporto al rischio, al *periculum rei* (articolo 325). Il progetto invece la trasferisce nella parte generale con questa norma che sembra meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Crede che la disposizione sia richiamata anche nella parte speciale.

FACCHINETTI, *relatore*. Ad ogni modo è bene che se ne sia fatta una disposizione generale.

Art. 9.

FACCHINETTI, *relatore*. Tale articolo riproduce il 1219 del Codice vigente migliorandone la formulazione e integrandola col sostituire il « consegnare e restituire » al semplice « dare ».

PRESIDENTE. Rileva che mentre in principio dell'articolo si parla di obbligazione « di consegnare o di restituire » in fine si accenna soltanto alla consegna. Bisognerebbe aggiungere quindi anche le parole « o restituzione ».

La Commissione approva.

DI MARZO. Osserva che sarebbe anche opportuno accennare all'ipotesi di mora del creditore. Si potrebbe quindi richiamare l'articolo che la prevede aggiungendo le parole: « salvo il disposto dell'articolo 103 », ovvero: « salvo il caso di mora del creditore ».

Così rimane stabilito.

Sezione II. — Dei debiti pecuniari.

FACCHINETTI, *relatore*. Nota che questa Sezione regola una materia di particolare importanza in tempi di turbata situazione valutaria internazionale.

Art. 10.

Non dà luogo ad osservazioni.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 11 e 12.

FACCHINETTI, *relatore*. Rileva che nell'articolo 11 è riprodotto il principio di cui all'articolo 24 capoverso del progetto del 1936, soltanto sostituendosi al corso del cambio nel giorno della scadenza – come è nell'articolo 39 del Codice di commercio – quello del giorno del pagamento. Non si è aggiunta la norma che nel caso di mora il debitore deve sopportare la differenza di cambio, perchè l'articolo 122 del progetto assicura al creditore il diritto al risarcimento del danno in ogni caso di mora nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

ASQUINI. Osserva che l'articolo 11 rispecchia un problema politico e un problema tecnico.

Fino a qualche tempo fa nessuno aveva messo in discussione la giustezza di questo principio, fino a quando cioè una sentenza della Corte di cassazione, relativa ai debiti espressi con la clausola oro valore, non ha dichiarato la nullità di tale clausola e di conseguenza anche della clausola valuta estera valore. Il problema politico è appunto questo: se cioè, in regime di autarchia monetaria, di mercato chiuso, di prezzi controllati dallo Stato, si possa ammettere, nei rapporti tra i cittadini, la liceità di una clausola per cui la prestazione viene commisurata in base ad un metro che non ha niente a che fare con il metro sulla base del quale è stabilito il livello dei prezzi interni, e cioè la valuta estera o l'oro.

La nostra giurisprudenza e la nostra dottrina in questa materia sono sempre state conservatrici. Mentre in quasi tutti i Paesi d'Europa da alcuni anni, con legislazioni speciali, si è dichiarato che la clausola oro valore è nulla nei rapporti interni e si è mantenuta la sua validità solamente nei rapporti internazionali e, in molte legislazioni, con la riserva della reciprocità, in Italia fino ad un paio di mesi fa si era rimasti fedeli, come se niente fosse avvenuto, al vecchio principio e si continuava a sostenere la validità dei patti con questa clausola. Indubbiamente tale principio oggi non è giusto. Fintanto che l'economia era liberale si poteva ragionare in tal modo, ma da quando il mercato è chiuso e tutto il livello dei valori interni si è staccato dai valori internazionali, è assurdo continuare a ragionare coi medesimi principî di mercato aperto. In un regime economico come l'attuale la clausola oro valore o valuta valore non dovrebbe essere ammessa come valida nei rapporti interni. Potrebbe solo continuare a mantenere la sua validità nei pagamenti con l'estero, a condizione di reciprocità.

COSTAMAGNA. Il principio da affermare sarebbe che nelle contrattazioni all'interno l'unica misura di valore è la moneta nazionale.

ASQUINI. Osserva che questo non è indispensabile. Si potrebbe anche stabilire come metro un numero indice interno (per esempio in molti contratti agrari c'è il riferimento ai prezzi dei prodotti); ma quello che è poco logico è il riferimento ad un metro che è fuori della nostra economia.

Concludendo ritiene che, oggi come oggi, si potrebbe dichiarare la invalidità delle clausole che si riferiscono ad un metro monetario che sia diverso da quello che vale all'interno dello Stato, salvo che per i rapporti di pagamento internazionali.

BARCELLONA. È di parere contrario. Fa osservare anzitutto che la giurisprudenza in tanto ha ritenuto la nullità della clausola oro, in quanto ci sono delle leggi speciali, il che è fatto salvo anche dal progetto il quale nell'articolo 14 stabilisce appunto che le norme precedenti si applicano in quanto non siano in contrasto con quelle di leggi speciali. Ora le leggi speciali sogliono avere durata temporanea, cambiano da un momento all'altro a seconda delle esigenze dell'economia pubblica.

Quindi, a suo parere, bene fa il progetto stabilendo una regola normale che prescinde da queste necessità specifiche e contingenti dei cambi. Non vede perchè si dovrebbe vietare di contrattare con una moneta non avente corso legale nel territorio

Biblioteca centrale giuridica

dello Stato. La moneta è una merce come un'altra e non c'è ragione di apporre questo divieto. Vuol dire che, quando l'economia del Paese non lo consente, intervengono le leggi speciali le quali, contrariamente alle norme del Codice, che debbono avere un carattere di fissità, sono suscettibili di frequenti cambiamenti.

ASQUINI. Ricorda che l'accennata sentenza della Cassazione non riguarda materia di affitti bensì un contratto di mutuo. Anzi le leggi speciali in materia di affitti sembrerebbero ammettere la validità della clausola oro perchè dicono press'a poco: « fino al 1940 è sospesa l'efficacia della clausola oro » il che fa pensare che normalmente è ammessa la validità di tale clausola. La ragione, dunque, per cui la Cassazione è andata in contrario avviso, non è questa. È stato dal complesso di tutta la legislazione relativa alla disciplina dei prezzi e dei cambi che la Corte di Cassazione, seguendo una corrente che è stata sostenuta fuori del campo della magistratura, è stata indotta a ritenere che, in un regime di prezzi controllati, non si possa ammettere la validità della clausola oro valore la quale tende ad eludere lo scopo politico che lo Stato si propone attraverso il controllo dei prezzi.

COSTAMAGNA. Si associa.

GIAQUINTO. Concorda col senatore Barcellona.

BARCELLONA. Ripete che non si rende conto del perchè si debba impedire alle parti di riferirsi ad un indice monetario liberamente scelto. Comprende che vi possano essere sistemi temporanei consigliati da esigenze particolari per cui questa libertà deve essere soppressa. Ma in questo caso intervengono una o più leggi speciali delle quali può desumersi un indirizzo contrario, come accade attualmente. Non è però il caso di sopprimere in via sistematica ed assoluta la libertà contrattuale.

PANUNZIO. Osserva che il problema politico prospettato dal camerata Asquini è fuori discussione, e su di esso sono tutti d'accordo. Non c'è però motivo di vincolare il Codice a quello che è un criterio non soltanto di leggi speciali, ma di politica generale economica dello Stato. Non bisogna confondere il diritto con l'economia politica, anzi meglio con la politica economica. Tutti sanno benissimo che la libertà delle parti è sempre nel nostro Stato vincolata, ma non è il caso di parlarne nel Codice a proposito del problema sollevato dal camerata Asquini. Sono tutti criteri che si possono affermare e fissare meglio con leggi speciali o con qualunque altro mezzo giuridico, senza investirne il Codice.

BACCI. È d'accordo coi camerati Barcellona e Panunzio.

BERIO. Rileva che le dichiarazioni del senatore Barcellona sarebbero ineccepibili se oggi ci si trovasse in una situazione anormale transitoria, ma siccome sembra lontano il ritorno alla normalità, egli affermerebbe il principio, modificando l'articolo 11, che nei contratti interni il pagamento non si possa effettuare altro che con moneta che abbia corso legale, in quanto non è ammissibile il sistema di riferirsi ad una moneta estera. Il prendere come base una moneta estera stabile (e oggi di stabile non c'è più che il dollaro) serve al solo scopo di garantirsi contro eventuali svalutazioni della moneta, e turba tutta l'economia come turba l'uguaglianza delle parti.

ASQUINI. Nota che l'articolo 11 potrebbe anche essere mantenuto, ma con la premessa che si applica soltanto ai pagamenti internazionali.

COSTAMAGNA. Condivide l'opinione dei camerati Berio ed Asquini. Si è oggi di fronte ad un nuovo principio nell'economia nazionale, principio totalitario, organico che investe tutto il sistema del diritto. È inutile fare discussioni sul criterio normale della libertà delle parti; oggi si è ripudiata la concezione della libertà contrattuale individuale per affermare un nuovo principio, che cioè la base dell'economia è nazionale e per conseguenza non si può ammettere che i cittadini all'interno dello Stato facciano contrattazioni altrimenti che con moneta dello Stato. Per di più anche dal punto di vista morale è riprovevole il fatto che un cittadino si riferisca alla moneta estera in quanto, così facendo, mostra di avere sfiducia nella moneta nazionale.

Biblioteca centrale giuridica

ASQUINI. Riafferma che in tutte, o quasi tutte, le Nazioni è proibita la clausola oro valore nei rapporti interni. Noi saremmo gli unici a mantenerla.

GIAQUINTO. Sarà proibita anche da noi ma dalle leggi speciali, non dal Codice.

ASQUINI. Propone la seguente dizione: « Nei rapporti interni ogni clausola la quale determini le obbligazioni pecuniarie con riferimento all'oro o ad una valuta estera, è nulla ».

BACCI. Torna a dichiararsi contrario. Si tratta di materia di leggi speciali e non c'è alcuna ragione di introdurla nel Codice.

FACCHINETTI, *relatore*. Pensa che si potrebbe, con una disposizione di carattere generale, stabilire che, in tutti i casi in cui il debito sia indicato in moneta non avente corso legale, oppure con la clausola oro, si provvede con legge speciale.

GIAQUINTO. Obietta che le leggi speciali potrebbero anche non esistere. Bisogna perciò stabilire una norma che imperi anche in assenza di leggi speciali.

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che finora la Commissione ha considerato l'articolo 11 sotto un solo aspetto: quello cioè che si tratti di contratti tra cittadini italiani fatti al giorno d'oggi. Gli sembra però che l'articolo 11 voglia anche riguardare i contratti che sono stati fatti negli anni e nei secoli scorsi, indicando il modo di pagamento per tutte le prestazioni livellari fatte in crazie, scudi toscani, scudi lucchesi, paoli ecc.

ASQUINI. Obietta che quella è una questione che può risolversi in sede transitoria.

PRESIDENTE. Pone ai voti la formulazione dell'articolo proposta dal camerata Asquini: « Nei rapporti interni ogni clausola la quale determini le obbligazioni pecuniarie con riferimento all'oro o ad una valuta estera è nulla ».

Rispondono *sì* i Commissari: senatore Berio; consiglieri nazionali Asquini, Biggini, Costamagna e Pettini.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Di Marzo, Facchinetti, Giaquinto, Sarrocchi e Scaduto; consiglieri nazionali Bacci, Censi, Macarini Carmignani, Panunzio e Pierantoni.

La Commissione non approva.

FACCHINETTI, *relatore*. Propone la seguente dizione: « I casi nei quali per il pagamento sia comunque indicata una somma di moneta non avente corso legale nello Stato, sono regolati da leggi speciali ».

GIAQUINTO. È contrario a tale formula che parte dal presupposto che ci siano sempre le leggi speciali quando potrebbero anche non esserci.

FACCHINETTI, *relatore*. L'obiezione non inficia la sua proposta perchè se le leggi speciali non ci sono, si potranno sempre fare in seguito.

COSTAMAGNA. Ritiene che si tratti di una questione di principio che non può essere lasciata alle leggi speciali.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del relatore.

Rispondono *sì* i Commissari: senatore Facchinetti; consiglieri nazionali Bacci, Censi, Macarini Carmignani e Panunzio.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, Di Marzo, Giaquinto, Sarrocchi e Scaduto; consiglieri nazionali Biggini, Costamagna e Pettini.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. Poichè le due proposte non sono state approvate l'articolo resta immutato.

ASQUINI. Quanto all'articolo 12 fa presente che non avrebbe più ragione di esistere perchè la clausola « effettivo » non si usa più; prevede anzi un caso che oggi è considerato come reato. Ad ogni modo dal momento che si è mantenuto l'articolo 11 prescindendo da quello che è il sistema valutario attuale, si può mantenere anche l'articolo 12.

Biblioteca centrale giuridica

BACCI. Tiene a precisare che la Commissione non ha inteso affatto di prescindere dall'attuale indirizzo dell'economia nazionale. Come ha già affermato il camerata Panunzio, sulla questione politica tutti sono d'accordo. Si è mantenuto l'articolo 11 unicamente in quanto è materia che va disciplinata dalle leggi speciali.

ASQUINI. Rileva che, come ha detto in principio, in merito all'articolo 11 c'è anche un problema di carattere tecnico. Si dice infatti: « Il cambio nel giorno e nel luogo in cui è fatto il pagamento ». Dicendo così è implicito che il debitore in mora deve la differenza di cambio, fra il giorno della scadenza e quello del pagamento. Però non si capisce bene, in relazione all'articolo 122, se oltre alla differenza di cambio in questo caso il debitore debba anche gli interessi moratori; in altri termini se la differenza di cambio si somma con gli interessi o li assorba. Come pure non è detto come tali interessi dovranno valutarsi.

GIAQUINTO. Pensa che quella degli interessi è questione che sarà regolate da altre norme. A suo parere gli interessi debbono essere commisurati al valore della moneta nel momento della scadenza mentre il cambio è quello del giorno del pagamento. Comunque questo sarà stabilito in altra sede poichè si tratta di questione diversa da quella considerata nell'articolo.

Art. 13 e 14.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Sezione III. — Della prestazione di interessi.

Art. 15.

FACCHINETTI, *relatore*. Rileva che di fronte a questa materia sorgevano due problemi: 1° si doveva determinare il tasso degli interessi legali in una norma del Codice? 2° si doveva mantenere la differenza fra la materia civile e la commerciale, ovvero unificare tale tasso?

Il progetto risolve il primo problema in senso affermativo introducendo nel primo comma dell'articolo in esame la norma che determina il tasso degli interessi legali. Si potrebbe dubitare dell'opportunità di tale determinazione, avuto riguardo alla mutabilità delle condizioni economiche generali, ovvero, ad imitazione di alcune legislazioni straniere, si poteva preferire ad una norma fissa una norma flessibile che ragguagliasse l'interesse al tasso legale di sconto. Ma la relazione osserva che le variazioni nel campo dell'economia generale non esigono sempre, come insegna l'esperienza, un corrispondente mutamento del tasso degli interessi, tanto è vero che quello oggi in vigore rimonta alla legge 22 giugno 1905.

Risolve poi il secondo problema unificando, nel secondo comma, la materia civile e la commerciale per quanto riguarda gli interessi legali e quelli convenzionali, se le parti non ne hanno determinata la misura, facendo solo eccezione (3° comma), nei riguardi della forma con la quale debbono essere determinati gli interessi convenzionali superiori alla misura legale e prescrivendo in materia civile la forma scritta.

Art. 16.

FACCHINETTI, *relatore*. Non ha alcuna osservazione da fare in merito a tale articolo, che riproduce la norma dell'articolo 1830 del Codice vigente trasferendola, coerentemente al sistema adottato, dal mutuo alle disposizioni generali ed aggiungendovi il requisito della spontaneità richiesto dalla giurisprudenza e dall'articolo 632 del progetto del 1936.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 17.

FACCHINETTI, *relatore*. Nota che l'articolo merita particolare rilievo perchè vi si riscontrano varie innovazioni. L'articolo 1231 del Codice vigente stabiliva che nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi sono dovuti dal giorno della mora del debitore, ma per le rendite, fitti, pigioni ecc. ne stabiliva la decorrenza dalla domanda giudiziale (articolo 1233), mentre l'articolo 41 del Codice di commercio dichiara dovuti di pieno diritto gli interessi per tutti indistintamente i debiti commerciali pecuniari liquidi ed esigibili. Il progetto estende la norma dell'articolo 41 del Codice di commercio anche in materia civile unificando la decorrenza degli interessi, salva convenzione contraria delle parti, o contraria disposizione della legge. Quest'ultima salvezza gli sembra necessaria per i casi in cui la legge stabilisce una decorrenza speciale, come nel caso del mandato civile o commerciale (articolo 1750 del Codice civile, articoli 355 e 358 del Codice di commercio e articolo 4 della legge cambiaria).

Per giustificare la norma generale dell'unificazione la relazione invoca il principio della così detta « fecondità del denaro » che – dato l'attuale sviluppo economico – si estende anche fuori della sfera commerciale.

È stato poi soppresso, agli effetti della decorrenza degli interessi, il requisito della liquidità in nome dello stesso principio che vale, secondo la relazione, anche per gli interessi sul risarcimento del danno derivante da atto illecito. Nota infine che la norma del capoverso dell'articolo ha un contenuto prevalentemente etico, quello cioè di evitare l'indebito arricchimento.

In sostanza gli sembra che la disposizione sia da approvare.

BERIO. Rileva che la questione è di una certa gravità: può infatti accadere che un debitore per dimenticanza non paghi e, se il creditore non reclama, gli interessi decorrono.

Ad ogni modo, considerato che nella maggior parte dei casi già si applicava la norma del Codice di commercio, l'estensione del principio anche in materia civile non può preoccupare.

Art. 18.

FACCHINETTI, *relatore*. Rileva che l'articolo in esame, che prevede l'anatocismo, riproduce in sostanza, ma con una formulazione migliore, la disposizione dell'articolo 1232 del Codice vigente, accogliendo però la norma dell'articolo 103 del progetto del 1936 che consente la capitalizzazione semestrale anzichè annuale degli interessi. Sono però fatte salve le disposizioni di altre leggi e gli usi del commercio.

Potrebbe sorgere il quesito se, riducendo il termine per la capitalizzazione da un anno a sei mesi, non si vada incontro al pericolo di favorire l'usura. Ma la relazione lo nega osservando che: « il valore odierno della moneta consente di ritenere che con l'importo di un semestre di interessi si può costituire una somma rilevante che il creditore potrebbe utilizzare come capitale ».

Ha qualche dubbio sulla opportunità della riduzione del termine per la capitalizzazione, ma comunque gli sembra che la giustificazione della relazione sia convincente.

Sezione IV. — Del risarcimento del danno.

FACCHINETTI, *relatore*. Rileva che le disposizioni degli articoli 19, 20, 21 e 22 non hanno alcun riscontro nel Codice vigente, e si potrebbe forse osservare che contengono, almeno in parte, talune di quelle enunciazioni dogmatiche che nella relazione si dice di voler evitare.

Biblioteca centrale giuridica

Ma prescindendo da questo rilievo, esse si ispirano a principî prevalenti quasi senza contrasto nella dottrina e nella giurisprudenza e a criteri di equità che non si possono disconoscere.

Art. 19.

FACCHINETTI, *relatore*. In tale articolo, mentre nel primo comma si precisa il contenuto della prestazione di risarcimento, sia per la colpa contrattuale, come per quella extra contrattuale – nella doppia figura del danno emergente e del lucro cessante – nel secondo comma viene limitata la valutazione del lucro cessante in quanto sia conseguenza necessaria del fatto lesivo, nel fine di evitare certe esagerazioni verificatesi nella pratica.

In sostanza gli sembra che il principio affermato sia giusto; può soltanto dubitarsi della necessità di introdurlo nel Codice.

BARCELLONA. Non approva il presupposto del rapporto di necessità fra il fatto lesivo e le conseguenze dannose, perchè non comprende i fatti che creano soltanto un pericolo, ma senza i quali il danno non si sarebbe verificato.

PIERANTONI. Si associa.

BERIO. Fa presente che nel Codice vigente si stabilisce che i danni indiretti non sono risarcibili, salvo il caso del dolo. Nell'articolo in esame invece si parla di reintegrazione nella situazione patrimoniale arrivando così fino a comprendere anche il danno indiretto. Non gli sembra giusto. A suo parere si dovrebbe mantenere il principio attuale che i danni indiretti non sono risarcibili. Considerato che gli articoli successivi provvedono sufficientemente, propone di sopprimere quello in discussione, lasciando al magistrato di giudicare.

GIAQUINTO. Trova giuste le osservazioni del senatore Berio tanto più che con la formula dell'articolo anche l'ipotesi del dolo darebbe luogo al risarcimento.

PRESIDENTE. Propone di sostituire alle parole: « conseguenze necessarie » le altre: « conseguenze immediate e dirette ».

La Commissione approva.

Art. 20.

FACCHINETTI, *relatore*. L'articolo in esame riguarda la risarcibilità e la misura del risarcimento del danno arrecato nello stato di necessità, che viene definito riproducendo testualmente la formula dell'articolo 54 del Codice penale. Su tale risarcibilità, demandata all'equo apprezzamento del giudice, sorgeva la questione se l'autore del danno arrecato in istato di necessità sia in ogni caso tenuto all'indennizzo verso il danneggiato e si è risolta tale questione non prescrivendo alcun confine alla discrezionalità.

Nota che la relazione sostiene che l'articolo 77 capoverso del progetto del 1936 non comprendeva la possibilità dell'esonero dall'obbligo di risarcimento; ma ciò gli sembra dubbio perchè dicendo che l'autore del danno cagionato in istato di necessità, « non è tenuto al risarcimento se non nella misura che il giudice riterrà equa » in sostanza non gli si vietava di giudicare che non gli sembrava equo il risarcimento del danno in nessuna misura.

GIAQUINTO. È del parere che sia eccessivo dare al giudice una così ampia potestà consentendogli perfino di escludere del tutto il risarcimento del danno. Il giudice deve poter limitare l'indennizzo ma non arrivare fino ad escluderlo completamente.

PRESIDENTE. Bisognerebbe prevedere il caso che il danneggiato sia l'autore della violenza, sempre che con l'articolo si intenda riferirsi anche al caso della legittima difesa.

Biblioteca centrale giuridica

BARCELLONA. È anch'egli del parere che si possa escludere il risarcimento nel caso di legittima difesa.

FACCHINETTI, *relatore*. Opina che, essendosi adottata tale e quale la formula del Codice penale per lo stato di necessità, non si possa ritenere la norma comprensiva anche del caso di legittima difesa.

GIAQUINTO. Non crede giusto che se uno riversa il danno che lo avrebbe colpito su di un terzo, quest'ultimo debba essere il solo colpito. Comprenderebbe un'attenuazione di responsabilità ma non addirittura la liberazione.

BERIO. Si dichiara per il mantenimento della norma.

PRESIDENTE. Rileva che i dubbi sollevati sono risolti dall'articolo 767 il quale dimostra che la legittima difesa non è compresa nell'articolo in esame.

SCADUTO. Preferirebbe stabilire la risarcibilità del danno in ogni caso, rimettendo al giudice la misura di esso, sopprimendo le prime parole: « La risarcibilità e ».

DI MARZO. Si associa.

FACCHINETTI, *relatore*. Obietta che ci potrebbe essere qualche caso in cui sarebbe opportuno escludere del tutto la risarcibilità.

PIERANTONI. Condivide l'opinione del senatore Facchinetti.

GIAQUINTO. È contrario a che si mantenga una norma unicamente per dei casi che si prevedono rarissimi concedendo con questa una così ampia facoltà al giudice.

La Commissione approva la proposta di sopprimere le parole: « La risarcibilità e ».

Art. 21.

BERIO. Propone che si stabilisca che la reintegrazione del danneggiato *deve* avvenire e non che *può* avvenire in forma specifica. Non è infatti il caso di concedere questa alternativa al debitore.

FACCHINETTI, *relatore*. Non è d'accordo. Potrebbe il danneggiato stesso chiedere il risarcimento in denaro.

PIERANTONI. Gli sembra poco appropriata la dizione del secondo comma « eccessivamente onerosa ». Sarebbe meglio lasciare una formula più vaga perchè ritiene che non ci sia ragione di preoccuparsi tanto della sorte di colui che deve reintegrare il danneggiato quando è proprio colui che è in difetto. A queste parole si potrebbero sostituire le altre: « risulti di difficile attuazione pel debitore » oppure « risulti pel debitore non proporzionata al danno arrecato ».

GIAQUINTO. Preferisce la formula « eccessivamente onerosa » che è comprensiva anche del caso accennato.

BARCELLONA. Si associa.

PIERANTONI. Con le parole « eccessivamente onerosa » gli sembra che si voglia significare che il debitore deve spendere una somma troppo forte e questa non è una buona ragione.

BARCELLONA. Nota piuttosto che la disposizione del capoverso farà nascere una quantità di liti.

GIAQUINTO. Si potrebbe sopprimere. Si applicano i principî generali: se la reintegrazione può avvenire in forma specifica, bene, altrimenti si ricorre ad una forma equipollente.

BARCELLONA. Sopprimerebbe l'intiero articolo che in fondo è inutile.

BERIO. Preferisce che si affermi il principio che l'obbligazione deve essere adempiuta in forma specifica, il che non è detto nel Codice vigente.

BARCELLONA. Obietta che l'articolo non riguarda l'adempimento dell'obbligazione ma soltanto il risarcimento del danno e rende obbligatoria la forma specifica anche se le parti non la richiedano.

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Insiste sulla soppressione dell'articolo pensando che ne possano sorgere più questioni di quante se ne eliminano.

FACCHINETTI, *relatore*. È del parere che vada mantenuto anche perchè nel Codice vigente non c'è un'analoga disposizione.

BERIO. Propone per il primo comma la seguente formula: « La reintegrazione del danneggiato, qualora non possa avvenire in tutto o in parte in forma specifica, è fatta per equivalente mediante il pagamento di una somma di danaro ».

La Commissione approva.

Art. 22.

FACCHINETTI, *relatore*. Osserva che si tratta di una disposizione nuova che d'altronde è pacifica.

BARCELLONA. Aggiunge che è giustificata dall'orientamento della giurisprudenza.

Art. 23.

FACCHINETTI, *relatore*. Nota che il principio sancito in tale articolo, che limita il risarcimento quando il danneggiato ha concorso a cagionare il danno o avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, impedirne l'aggravamento, è incontrastato.

È stato soppresso l'accenno al concorso di colpa dei commessi del danneggiato che si trovava nell'articolo 78 del progetto del 1936, provvedendo all'uopo l'articolo 123 del progetto, per il quale ciascuno risponde della colpa dei suoi ausiliari come di un fatto proprio, ed è stata sostituita alla locuzione « fatto del danneggiato » quella di « colpa del danneggiato » per escludere il fatto non colposo.

Art. 24.

FACCHINETTI, *relatore*. Osserva che tale articolo risolve l'antico dibattito sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Facchinetti per la sua chiara relazione.

La riunione termina alle ore 18,50.

Il Vice Presidente
SARROCCHI.

Biblioteca centrale giuridica

ALLEGATO AL VERBALE N. 1

DICHIARAZIONI DEL MINISTRO GUARDASIGILLI SUL LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI (1).

GRANDI, Ministro di grazia e giustizia. *Desidero innanzi tutto ringraziare il Presidente e i camerati della Commissione per l'esame approfondito del progetto del Codice civile sulla proprietà e diritti reali, esame che la Commissione sta per esaurire.*

Il 16 ottobre 1939-XVII, annunciando alla Commissione il ritiro del progetto preliminare del Libro sulle obbligazioni e sui contratti, predisposto dalla Commissione Reale, dissi che un nuovo testo era già in corso di elaborazione.

Di esso ho trasmesso fin dal 30 aprile scorso lo schema delle norme concernenti la parte generale delle obbligazioni, la parte generale dei contratti e le fonti di obbligazioni diverse dal contratto: ad esso seguirà il testo relativo ai contratti speciali. Ho ritenuto opportuno di fare conoscere subito alla Commissione l'indirizzo generale seguito nella preparazione di questo importante libro del Codice civile.

Prima ancora di iniziare la rielaborazione del progetto della Commissione Reale mi preoccupai di determinare i rapporti tra il Libro delle obbligazioni e il Codice di commercio; il che rappresenta una premessa necessaria di fronte alla questione sempre viva dell'unificazione del diritto delle obbligazioni civili e commerciali.

Il problema non è, evidentemente, soltanto un problema di collocazione di norme in unica o in separate sedi, ma importa lo stabilire se tra i rapporti di obbligazione vi sia un gruppo di rapporti derivanti dall'attività commerciale, i quali richiedano una disciplina giuridica speciale, diversa in gran parte, se non in tutto, da quella degli altri rapporti obbligatori.

È noto che coloro i quali hanno propugnato l'unificazione del diritto delle obbligazioni si sono soprattutto basati sul rilievo che il diritto commerciale non regola più soltanto il fenomeno sociale del commercio, ma regola un complesso di rapporti i quali sono effettivamente propri della vita civile. In questa osservazione è una parte di vero; non è infatti possibile contestare che, per effetto della forza espansiva del diritto commerciale, alcuni principî che furono propri del commercio hanno trovato un'applicazione generale ai rapporti civili di obbligazione. Ma, se di ciò devesi tener conto in sede di riforma legislativa, non può neppure trascurarsi che esiste tuttora un'ampia categoria di rapporti che, per la loro stessa struttura economica, hanno particolari esigenze nella disciplina giuridica. Basta pensare ai rapporti inerenti alla organizzazione della produzione e della circolazione; alla influenza che in questo campo direttamente determina il nuovo sistema corporativo, per rendersi conto della necessità di mantenere distinti il Codice di commercio e la legge civile delle obbligazioni.

Attraverso una tale distinzione sarà, quindi, più facile far risentire alla materia commerciale l'effetto dell'evoluzione continua della pratica e della politica produttiva, e sarà possibile garantire l'inserzione in essa, permanente e immediata, di ogni direttiva capace di potenziare l'economia generale e di tradursi in precise norme giuridiche.

Il sistema corporativo indubbiamente vivifica tutta la materia delle obbligazioni, ma solo in date zone, e specialmente per quel che riguarda i contratti agrari e il con

(1) Dal verbale n. 41 del volume sui diritti reali.

Biblioteca centrale giuridica

tratto di lavoro, esso esercita una influenza diretta e precisa. Nella organizzazione della produzione la influenza del sistema corporativo si esplica in modo necessario e costante, sì che tutta la materia commerciale ne è intimamente compenetrata. Questa situazione rende manifesti i motivi che mi convinsero a mantenere distinti il Codice di commercio dal Libro del Codice civile delle obbligazioni e dà ragione dei criteri seguiti nella distribuzione della materia.

L'evoluzione della nostra economia dalla fase agricola a quella industriale ha generalizzato il bisogno di alcuni principî propri del Codice di commercio; da ciò desunsi la necessità di sostituire alcuni principî tradizionali della materia civile con quelli diversi e più moderni posti nella legge commerciale. Varie lacune del Codice civile sono state colmate dalla scienza e dalla pratica attraverso il rilievo della portata espansiva di talune norme del Codice di commercio; questa considerazione comportava un trasferimento di disposizioni al Codice civile per mantenere ad esso il carattere di legge generale dei rapporti di diritto privato. Viceversa, constatai che il progetto del 1936 aveva assorbito il regolamento di alcuni rapporti, come il contratto di albergo, che hanno carattere speculativo, o di alcuni atti, come l'emissione dei titoli di credito civile, che non hanno un interesse così rilevante come quello che vi pone la vita del commercio; si prospettò, quindi, la necessità di rinviare al Codice di commercio tale disciplina.

Si è avuto riguardo, come linea direttiva, nella distribuzione della materia, alla struttura economica dei rapporti regolati; ma tale direttiva non poteva essere considerata come assoluta. Ragioni organiche mi consigliarono, anzi, di includere nel Libro delle Obbligazioni alcune disposizioni che ponevano deviazioni, limitatamente ai rapporti commerciali, dalle corrispondenti norme di diritto civile.

Come apparirà attraverso l'esame che la Commissione porterà al progetto elaborato dal Comitato ministeriale, la materia delle Obbligazioni è stata sistemata con criteri diversi da quelli seguiti dalla Commissione Reale.

Dalla parte generale delle Obbligazioni ho distaccato la parte generale dei contratti e il regolamento delle fonti di obbligazioni diverse dalla fonte contrattuale. In tal modo l'unico titolo del progetto del 1936 si è suddiviso in tre titoli con propri caratteri organici; nell'orbita dei quali la materia è stata collocata in un ordine preferito dalla nostra scienza giuridica.

Voi vedrete se, pur conservandosi quanto ha specifico contenuto normativo, la formulazione della legge possa ulteriormente sveltirsi, abbandonando definizioni e formulazioni teoriche e rinunciando alla esposizione di nozioni che, per essere ormai consolidate nella scienza giuridica, possono senza inconveniente essere presupposte nella formulazione del precetto.

Ho raggruppato tutte le norme concernenti il contenuto delle obbligazioni, e nel capo a questo intestato ho esposto le regole concernenti le obbligazioni alternative; ho separato da esse e da quelle riguardanti le obbligazioni con condizione, con termine e con clausola penale, la disciplina delle obbligazioni con pluralità di soggetti (solidali e indivisibili); ho trattato il termine a proposito dell'adempimento a cui strettamente aderisce, e la condizione e la clausola penale nel titolo dei contratti, nei quali prevalentemente funzionano; ho isolato l'adempimento delle obbligazioni dal capo dei modi di estinzione ove lo pone il Codice vigente e lo aveva mantenuto la Commissione Reale, ho ordinato in un capo a sè stante tutte le norme relative all'inadempimento; ho preferito scindere le azioni di annullamento dai modi di estinzione dell'obbligazione, tra i quali la Commissione Reale le aveva collocate; alla enunciazione dei principî sulla cessione dei crediti ho fatto seguire la determinazione delle norme riferentisi all'assunzione del debito, che ho ritenuto di predisporre per completare lo schema proposto dalla Commissione Reale.

Nella parte generale dei contratti appaiono per la prima volta regolati i contratti per persona da nominare, i contratti per adesione e i contratti plurilaterali. Ho integrato, infine, le disposizioni sulla simulazione progettate dalla Commissione Reale, disponendole in un capo a sè stante.

Biblioteca centrale giuridica

La Commissione rileverà che nel progetto non sono state comprese le norme relative alle prove e alla prescrizione estintiva le quali erano invece comprese nel progetto della Commissione Reale. Come ho già avuto occasione di fare presente alla Commssione sono d'avviso che questi istituti debbano essere regolati in un Libro V del Codice nel quale potranno trovare posto diversi istituti, che hanno una portata generale e possono ricondursi al criterio sostanzialmente unitario di istituti volti alla difesa dei diritti e alla realizzazione dei medesimi, come la trascrizione e le norme sulla pubblicità dei diritti, la prova, la esecuzione forzata sui beni, i privilegi, il pegno, le ipoteche, la prescrizione.

La Commissione rileverà che ho apportato al progetto del 1936 mutamenti sostanziali, che rappresentano corollari della dottrina politica ed economica fascista. Questa è infatti fondamentalmente interessata nella disciplina delle obbligazioni, perchè dà contenuto e limite alla tutela dei rapporti patrimoniali fra consociati, e perchè le obbligazioni si collegano strettamente con la vita economica generale, attraverso la fonte del contratto. Quest'ultimo è lo strumento per lo scambio dei servizi e dei beni su cui si basa la produzione, è il mezzo giuridico per la concessione del credito necessario all'incremento della produzione, ed è l'espressione dell'iniziativa privata da cui comincia e si svolge la vita dell'economia.

È stata rilevata nel progetto del 1936 la diffusione persistente di un concetto di solidarietà e di socialità; esso è stato tuttavia da me inteso, secondo la regola fascista del prudente coordinamento di ogni interesse individuale e di una giusta preminenza dell'interesse generale, entro limiti precisi. Ho ripudiato l'estensione anche all'illecito civile dell'obbligo di risarcire il danno morale e mi sono opposto alla introduzione di un principio generale (reclamato da qualche scrittore, ma, in verità, non accolto dalla Commissione Reale) secondo cui l'autore del danno, quando non sia responsabile, può essere ugualmente tenuto alla prestazione di una indennità in vista della situazione economica del danneggiato. Mi sono spinto, poi, fino alla formulazione di una norma che rende possibile la esclusione del risarcimento in alcuni casi di danno prodotto in stato di necessità, e di un'altra norma che rinvia alla discrezione del giudice la determinazione del lucro cessante nella liquidazione del danno. Aderisce a questo indirizzo di proporzione la regola secondo cui, in determinate situazioni, il contratto deve essere interpretato nel senso di contemperare gl'interessi di tutti i contraenti: ma dico subito che questa norma non si deve intendere come principio atto a raffigurare il negozio contrattuale come produttivo di una comunione di interessi tra le parti. Il pensiero fascista continua a considerare nel contratto il risultato della volontaria composizione di opposti interessi; ma appunto perchè esso realizza tale conciliazione, non lo si può intendere nel senso più favorevole ad una sola delle parti, come è previsto nell'articolo 1137 del Codice civile.

Non sono stato contrario a mantenere una ingerenza discrezionale del giudice nell'ambito del rapporto obbligatorio. Questa ingerenza non fu giudicata favorevolmente da coloro che presero in esame il progetto del 1936, ma è invece a volte necessaria per regolare situazioni pratiche non suscettibili di una precisazione legislativa generale ed astratta; e può raffigurarsi in altri casi come un intervento dello Stato nel campo riservato all'autonomia della volontà quando le parti non hanno creduto di usarla, o non l'hanno usata utilmente o hanno creato un risultato non corrispondente ai fini per cui essa fu consentita. Non avrei però, potuto accogliere un generale principio di ingerenza: avrei distrutto le basi stesse della libertà di determinazione, che il Fascismo nega solo quando contrasta con l'interesse collettivo o quando si attua con abuso dell'iniziativa; donde la eccezionalità dell'intervento del giudice nei rapporti privati, ed anzi la specificazione legislativa dei casi in cui tale intervento può essere attuato.

A mio avviso soddisfa pure alle direttive fasciste un'agevolazione della circolazione dei crediti e un rafforzamento della tutela del credito. Per attuare il primo scopo ho ripristinato il principio dell'articolo 1543 del Codice civile che stabiliva il limite di un anno

Biblioteca centrale giuridica

alla garanzia della solvibilità del debitore ceduto ed ho soppresso, anche in civile, il retratto litigioso; per conseguire il secondo fine ho stabilito la presunzione di solidarietà fra condebitori, ho riaffermato l'inammissibilità delle dilazioni di grazia, ho esteso alla materia civile il procedimento della esecuzione per autorità del creditore ex-articolo 68 del Codice di commercio, ho adottato per la soluzione del conflitto tra la dichiarazione e la volontà il principio della prevalenza del significato obiettivo della dichiarazione sull'intento non riconoscibile: la tutela data ai terzi di buona fede, e della quale ho già accennato, si può rapportare anche ad una esigenza di garantire le indeclinabili necessità del credito.

È chiaro che la salvaguardia di queste necessità opera, assieme al principio della ingerenza del giudice, una restrizione all'efficacia del dogma della volontà; ma il carattere della dottrina giuridica fascista deve riposare su una più armonica disciplina dell'autonomia privata, senza di che la solidarietà dei diritti individuali per i fini superiori della produzione non può assolutamente attuarsi. Ho fissato questo principio in uno dei primi articoli della parte che ho presentato al vostro esame, e in esso ho dichiarato, in coerenza, che le obbligazioni derivano da contratto o da atto illecito o da ogni altro fatto od atto idoneo a produrle in virtù della legge. Siffatta regola esclude ogni valore normativo alla volontà del singolo; limiti ulteriori all'autonomia della volontà medesima appariranno meglio quando sarà nota la disciplina data ai singoli contratti, nei quali i principî generali posti nei primi due titoli del Libro delle Obbligazioni dovranno trovare pratica applicazione. La ricerca di tali limiti ha richiamato particolarmente la mia attenzione in tema di determinazione del contenuto dei contratti agrari e del contratto di lavoro: gli uni e l'altro costituiranno, infatti, nel titolo dei contratti speciali, la parte più decisamente permeata dalle concezioni sociali e politiche della Rivoluzione Fascista. Essi risentono molto direttamente l'influenza normativa delle fonti di diritto corporativo; ma non sono i soli rapporti che ricevono tale influsso, per modo che si giustifica il perchè ho affermato in apposita norma che le fonti predette possono, anche in via generale, essere normative del contratto individuale. In correlazione a ciò ho escluso che il contratto possa dirsi nullo ogni qualvolta la legge dispone che una norma si sostituisca di diritto alla clausola convenuta. L'importanza di quest'ultima regola consiste nel divieto fatto all'interprete di indagare, quando nel contratto si inserisce automaticamente una norma contraria alla previsione delle parti, se la clausola sostituita appartiene all'essenza del contratto e se le parti avrebbero ugualmente contrattato senza il patto al quale la norma si sostituisce: è chiaro che i contraenti, in tal caso, restano vincolati dal contratto per la sola volontà della legge. Ho così considerato un nuovo aspetto di un principio già sancito dalla legge sindacale; ed io penso che questo profilo deve porsi legislativamente in evidenza per evitare deviazioni da parte di interpreti ancora solleciti di garantire il dominio incontrastato ed assoluto della volontà privata.

Al centro di tutte queste innovazioni c'è però uno spirito nuovo che pervade e di cui vive tutto il progetto che ho avuto l'onore di trasmettere al vostro esame. Questo spirito, per manifestarsi, non sempre richiede di essere consacrato in formule nuove. Quando gli istituti tradizionali hanno in sè la possibilità di adeguarsi agli influssi, alle necessità e alle espressioni del nostro tempo fascista, non soltanto sono e debbono essere mantenuti, ma altresì rafforzati e rinsaldati. Da ciò il mantenimento di alcuni principî fondamentali del Libro IV dell'antico Codice. Intendo parlare delle nozioni di causa, di ordine pubblico, di diligenza del buon padre di famiglia, che hanno potuto mantenersi nel nuovo sistema elaborato, plasmandosi con una sostanza mutata, senza subire trasformazioni esterne.

Già da qualche decennio la dottrina giuridica italiana, nelle sue manifestazioni più autorevoli, identifica nella causa quel requisito obiettivo del contratto in cui si riassume la condizione della tutela giuridica della volontà. Alla stregua di questa concezione la causa è lo scopo intrinseco socialmente apprezzabile del contratto; perciò, per

Biblioteca centrale giuridica

sancire l'esigenza di un interesse sociale che giustifichi la tutela della volontà dei contraenti, bastava ribadire che il contratto deve avere una causa e che la mancanza di causa lo rende nullo.

La nozione di ordine pubblico è uno di quei concetti flessibili che la tradizione giuridica ha saputo adeguare all'evoluzione costante del nostro sistema giuridico e della nostra coscienza nazionale. È uno di quei concetti la cui vitalità dimostra come tradizione e Rivoluzione possono trovare il giusto punto di equilibrio; esso permette, a mio avviso, di poter resistere senza sforzo a quelle volontà contrattuali che urtino contro l'orientamento sociale, politico ed economico del Fascismo o che tentino comunque violarlo.

Infine la figura del bonus pater familias, *tipica creazione dello spirito etico-giuridico romano, si ravviva al contatto della vita pratica ed è capace di rispondere ad ogni esigenza sociale: essa conduce l'interprete a considerare le condizioni di ambiente in cui opera il singolo, descrive il tipo dell'uomo di una determinata società in un suo determinato momento storico.*

Ho tenuto conto, nel resto del progetto, dei risultati raggiunti dalla nostra scuola giuridica, che segna all'Italia Fascista una posizione di primato tra tutte le scuole del diritto. E così il progetto rispecchia per intero un carattere inconfondibilmente italiano; esso si riallaccia, attraverso la tradizione, alla forza insopprimibile e insostituibile della sapienza giuridica romana, che è base essenziale di civiltà, ed è la fonte prima per ogni costruzione di ordinamenti i quali vogliano trovare salde radici nel campo del diritto.

Nella relazione che accompagna il progetto, ho esposto i motivi che mi hanno consigliato a deviare, in alcuni casi, dalle soluzioni accolte nello schema della Commissione Reale; il Vostro illuminato giudizio mi darà gli estremi per un apprezzamento definitivo delle norme proposte e costituirà una guida autorevole e preziosa per la redazione definitiva del testo legislativo di questo libro di così vitale importanza, col quale si compirà la riforma del nostro Codice civile. (Vivissimi applausi).

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 2

Riunione antimeridiana del 31 maggio 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI, GIAQUINTO, ROMANO SANTI e SCADUTO; consiglieri nazionali BACCI, BIAGI, BIGGINI, CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PETTINI, PIERANTONI e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, CARONI e SPADA.

La riunione comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. – Discussione generale del Capo III: « Delle obbligazioni con pluralità di soggetti » del Titolo I: « Delle obbligazioni in generale » ed esame dei relativi articoli 32 a 70. – Discussione generale sul Titolo I predetto ed esame degli articoli 25 a 31 (Capo II: « Del contenuto delle obbligazioni », Titolo predetto). – Riesame degli articoli 19 e 20.

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri nazionali Andriani e Rotigliano.

TITOLO I. – Delle obbligazioni in generale.

PRESIDENTE. Invita il senatore Di Marzo a riferire sul Capo III.

CAPO III. – Delle obbligazioni con pluralità di soggetti.

DI MARZO, *relatore*. Comincia con l'augurarsi che le altre parti del progetto siano compilate altrettanto bene come questa sulla quale è stato incaricato di riferire.

Nota poi che mentre nel Codice vigente le disposizioni relative alle obbligazioni con pluralità di soggetti, meno un nucleo che fa parte della Sezione IV, sono sparse qua e là, nel progetto invece, tanto quelle relative alle obbligazioni in solido che quelle relative alle divisibili e indivisibili, sono raggruppate molto opportunamente sotto questo Capo. Dal punto di vista sistematico quindi gli sembra che il progetto segni un progresso.

Biblioteca centrale giuridica

Per quanto attiene al punto di vista dogmatico il progetto stesso non si perde nella ricerca del fondamento delle obbligazioni solidali, ricerca che ha dato luogo a tanta disparità di pareri. Esso accetta senz'altro il criterio della pluralità di vincoli, pur senza applicarlo poi con esagerazione dogmatica: aderisce al concetto che si tratta di un'unica obbligazione in quanto unica è la prestazione e nei singoli articoli lo applica in maniera da non dar luogo ad equivoci.

Sezione I. — Delle obbligazioni in solido.

§ 1. – *Disposizioni generali.*

Art. 32.

DI MARZO, *relatore*. Rileva che l'articolo fonde, con criterio molto opportuno, le definizioni degli articoli 1184 e 1186 del Codice civile, che rispettivamente definivano le obbligazioni solidali attive e quelle passive. L'articolo 32 muove infatti dal presupposto di definire il concetto di solidarietà come tale, per cui non c'è ragione di distinguere tra obbligazione attiva e passiva.

PRESIDENTE. Approva l'innovazione di riunire le solidarietà attive e passive nell'unico concetto di solidarietà.

COSTAMAGNA. Osserva che nella definizione si confondono gli effetti della solidarietà con le condizioni di essa. In altri termini il concetto di solidarietà è definito in base agli effetti.

DI MARZO, *relatore*. Non si poteva fare diversamente.

BERIO. L'osservazione sarebbe giusta se nell'articolo in esame si desse la definizione dell'obbligazione solidale contrattuale, ma siccome si definisce la solidarietà in genere, necessariamente si doveva adoperare una formula molto ampia che comprendesse tanto la solidarietà derivante dal contratto quanto quella che deriva dalla legge o dal fatto dell'uomo.

Art. 33.

DI MARZO, *relatore*. Osserva che l'articolo riproduce in gran parte l'articolo corrispondente del Codice vigente ma ne semplifica la formulazione parlando in genere di modalità diverse.

Art. 34.

DI MARZO, *relatore*. Nota che l'articolo non fa che riprodurre il 1193 del Codice vigente senza mutarne la sostanza. Si intende che può il debitore in solido opporre le eccezioni personali proprie. La disposizione, che dimostra come si applica il criterio della pluralità del vincolo, non si presta ad obiezioni.

Art. 35.

DI MARZO, *relatore*. Avverte che l'articolo in esame considera i rapporti interni affermando il principio che l'obbligazione si divide tra i diversi debitori e creditori salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi.

Il capoverso poi contiene un principio che è stato applicato fin dai tempi di Giustiniano e che è già in tutte le legislazioni.

Biblioteca centrale giuridica

§ 2. – *Dell'obbligazione in solido fra i debitori.*

DI MARZO, *relatore*. Mette in luce l'importanza del paragrafo in esame in quanto taluni sostengono che l'obbligazione solidale attiva non ha più ragione di esistere.

Art. 36.

DI MARZO, *relatore*. Tale articolo rappresenta una innovazione nei confronti del Codice civile; applica cioè anche nei rapporti civili la disposizione dell'articolo 40 del Codice di commercio. A suo parere l'introduzione nel Codice civile di questa disposizione è molto opportuna perchè la molteplicità dei debitori e la unicità della prestazione gli sembra siano elementi dai quali debba necessariamente scaturire la presunzione, che l'obbligazione è fatta in solido. Così il notaio non sarà più tenuto a scrivere, ogni volta, che le parti si obbligano in solido. Pensa d'altronde che la disposizione non possa dar luogo ad inconvenienti in quanto è possibile il patto contrario.

BERIO. Nota che così diventa superflua anche la disposizione sulla solidarietà imperfetta derivante da delitto.

GIAQUINTO. È favorevole all'estensione ai rapporti civili di questa norma del Codice di commercio che non ha prodotto inconvenienti ed ha un larghissimo campo di applicazione.

COSTAMAGNA. L'articolo 36, innovando sul sistema del Codice vigente eleva a regola generale per le obbligazioni con più debitori il principio della solidarietà sancito dall'articolo 40 del Codice di commercio per la materia commerciale. La relazione dice che la innovazione sarebbe in rapporto al concetto di un rafforzamento del credito e alla considerazione che nelle circostanze di più condebitori si può conoscere un interesse comune (articolo 1756 del Codice di commercio). Nel quadro dell'ordinamento corporativo la presunzione di solidarietà si giustifica per un concetto diverso e cioè *l'interesse della produzione nazionale* che determina l'assoggettamento del rapporto al regolamento corporativo. La solidarietà in tali materie deve essere anzi sancita con presunzione *juris et de jure*, non ostante qualunque fatto contrario. Il medesimo va detto per l'ipotesi degli eredi (articolo 37). Numerose controversie giudiziarie hanno già cercato di far valer la solidarietà fra gli *eredi di un'azienda*, ricorrendo al principio della *indivisibilità*. Occorre risolvere la questione con la esplicita dichiarazione che la solidarietà investe anche gli eredi di una « obbligazione corporativa ».

Art. 37.

DI MARZO, *relatore*. Ritiene che la disposizione dell'articolo in esame sia intuitiva e non possa dar luogo ad obiezioni.

PRESIDENTE. Nota che nel titoletto si è incorsi in un errore materiale: alla parola « creditore » va sostituita l'altra « debitore ».

Art. 38.

DI MARZO, *relatore*. Avverte che l'articolo non contempla il caso della costituzione in mora che pure era previsto dall'articolo 1191 del Codice civile, in quanto provvede al riguardo l'articolo 41. È del parere che giustamente si sono scisse le due ipotesi.

Biblioteca centrale giuridica

BERIO. Rileva che nell'articolo corrispondente del Codice civile si parla di « colpa » mentre nell'articolo in esame si parla di « fatto ». Il fatto potrebbe anche non essere colposo.

DI MARZO, *relatore*. Chiarisce che si è usata questa dizione appunto per dare una maggiore ampiezza alla norma.

PRESIDENTE. Osserva che in luogo di « debitore » si dovrebbe dire « condebitore » tutte le volte che la parola ricorre nel testo dell'articolo.

Così rimane stabilito.

Art. 39.

GIAQUINTO. Domanda perchè la sospensione non ha gli stessi effetti della interruzione che opera in confronto di tutti i debitori.

BERIO. Chiarisce che la sospensione è una condizione personale, mentre l'interruzione potrebbe essere stata fatta nell'interesse di tutti.

BARCELLONA. Nota che nella seconda parte dell'articolo si potrebbero togliere le parole « verso il creditore » poichè una volta che si dice « liberati » è intuitivo che lo si è verso il creditore.

GIAQUINTO. Quelle parole vogliono sottolineare che la liberazione verificatasi in seguito a prescrizione non ha effetto nei rapporti interni ma lo ha unicamente nei rapporti col creditore. Pertanto le manterrebbe.

PRESIDENTE. Conviene sull'opportunità di mantenere le parole « verso il creditore ».

Art. 40.

DI MARZO, *relatore*. L'articolo in esame riproduce press'a poco l'articolo 2130 del Codice civile. La sostanza è la stessa, ma la formula del progetto è più completa e più semplice.

Art. 41.

DI MARZO, *relatore*. Tale articolo si riferisce alla mora e completa – come ha già accennato – la disposizione dell'articolo 38. Come il precedente, trova riscontro nel Codice civile vigente.

Art. 42.

DI MARZO, *relatore*. Nota che l'espressione usata nel capoverso: « ha inteso limitare la novazione » è poco opportuna e pericolosa in quanto porterebbe ad una ricerca della volontà interna. Non basta l'intendimento; ci vuole una dichiarazione espressa da parte del creditore.

Proporrebbe pertanto la dizione: « ha dichiarato di limitare la novazione ».

GIAQUINTO. Si associa.

PRESIDENTE. Proporrebbe di dire soltanto « ha limitato la novazione ».

BARCELLONA. Ha l'impressione che dicendo « ha limitato » non si eviterebbero le conseguenze temute. È preferibile la locuzione: « ha dichiarato di limitare ».

La Commissione approva.

Art. 43.

Non dà luogo ad osservazioni.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 44.

DI MARZO, *relatore*. Per le ragioni già accennate nella discussione sull'articolo 42 propone che anche in questo articolo alle parole: « non ha inteso estinguere » si sostituiscano le altre: « non ha dichiarato di volere estinguere ».

(*La Commissione approva*).

In merito all'ultimo capoverso osserva che contiene un'espressione poco felice: « il debitore non è liberato dal regresso dei condebitori ».

PRESIDENTE. Propone la dizione: « il debitore non è liberato dall'azione di regresso dei condebitori ».

La Commissione approva.

Art. 45.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 46.

SCADUTO. Domanda se la presunzione di rinuncia *è juris tantum* oppure *juris et de jure*.

GIAQUINTO. Ritiene che si tratti di una presunzione invincibile in quanto per vincerla bisognerebbe fare la riserva; se questa non si fa è estintiva.

Art. 47.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 48.

GIAQUINTO. Rileva che nell'articolo corrispondente del Codice civile si esclude che la transazione fatta da uno dei debitori possa mai essere invocata dagli altri, mentre l'articolo in esame lascia ai debitori la scelta di profittarne o meno. Gli sembra da approvare la norma del progetto.

Art. 49.

BERIO. Nota che l'articolo in esame riguarda il giuramento decisorio in merito al quale la Commissione aveva, in sede di discussione del progetto di Codice di procedura civile, fatto voti al Ministro affinchè esaminasse la convenienza di eliminarlo dal sistema delle prove.

GIAQUINTO. Obietta che la Commissione non conosce ancora la decisione del Ministro; non si sa quindi se il giuramento decisorio sarà soppresso o meno come mezzo probatorio. Non resta che da esaminare l'articolo, che, se poi sarà soppresso, si provvederà in sede di coordinamento.

DI MARZO, *relatore*. Nota che nell'articolo in esame si è migliorata la dizione dell'articolo 1373 del Codice vigente poichè mentre in quello si diceva « deferito sul debito e non sul fatto della obbligazione in solido e della fideiussione » in questo si dice « deferito sul debito e non sul vincolo solidale ».

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Allora l'articolo è approvato, richiamandosi il voto già fatto dalla Commissione a proposito della eliminazione del giuramento decisorio dal sistema delle prove.

Art. 50.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 51.

DI MARZO, *relatore*. In tale articolo viene regolato il rapporto interno come già nel Codice vigente.

TUMEDEI. Domanda che cosa voglia esattamente significare l'ultimo capoverso con le parole « nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata contratta ». Ricorda che l'utilità finale del rapporto solidale non entra mai in gioco giuridicamente; non interessa che uno abbia dato garanzia solidale ad un altro nel suo interesse o nell'interesse di un terzo chiunque.

DI MARZO, *relatore*. Chiarisce che ci sono dei casi in cui l'obbligazione in solido è fatta nell'interesse di una persona e non di tutti i condebitori. C'è un debitore principale e dei fideiussori. Non vede perchè non si dovrebbe considerare questa ipotesi. Fa presente poi che la disposizione è in relazione con quella dell'articolo 35.

TUMEDEI. Obietta che l'articolo 1201 del Codice civile dava un'indicazione positiva in quanto diceva che la divisione del debito, nei rapporti interni non si verifica rispetto a colui nel cui interesse esclusivo è stata fatta l'obbligazione: in altri termini se uno è l'unico interessato ed ha ottenuto che altri gli abbiano dato garanzia solidale, non può invocare la divisione del debito nei loro riguardi.

DI MARZO, *relatore*. Chiarisce che nell'articolo in esame ci si preoccupa del caso che sia insolvente uno dei condebitori. Quanto alla norma positiva, c'è già, come ha fatto or ora presente, nell'articolo 35.

Art. 52.

Non dà luogo ad osservazioni.

§ 3. – *Delle obbligazioni in solido fra creditori.*

DI MARZO, *relatore*. Avverte che tale paragrafo riguarda il regolamento delle obbligazioni solidali attive che sono le meno importanti. C'è anche chi sostiene che non dovrebbero nemmeno essere considerate, ma il progetto ha creduto bene di prenderle in esame per un criterio di armonia. Taluni articoli introducono delle disposizioni nuove, ma nessuna si presta a particolari obiezioni.

Art. 53 a 62.

Non dànno luogo ad osservazioni. Per l'articolo 61 (Giuramento) si richiama il coordinamento con il Codice di procedura civile.

TUMEDEI. Fa notare che nel Codice civile c'è una lacuna: quella cioè che mancano disposizioni generali sul caso di confusione di rapporti obbligatori; ci sono soltanto alcune norme specifiche in talune materie anche relative a diritti reali,

Biblioteca centrale giuridica

come l'usufrutto ecc. Però questa lacuna aveva la sua giustificazione nel fatto che la confusione si può presentare in diverse fattispecie e può dar luogo a problemi complicati soprattutto quando incide sui diritti di terzi.

Prende da questo lo spunto per esprimere i suoi dubbi sull'opportunità delle norme di carattere generale contenute in questi primi articoli del progetto. Per esempio, si accenna ad un lineamento solo della disciplina della confusione nei rapporti obbligatori, mentre la dottrina degli effetti della confusione è fra le più complicate e difficili e si presta ad una quantità di discussioni anche se in parte scolastiche. Basta leggere il libro che ha scritto su questa materia il professore Cicu per farsene un'idea.

DI MARZO, *relatore*. Obietta che ci sarà poi una parte che tratterà della confusione in particolare e che sarà in armonia con questa disposizione generale.

TUMEDEI. Richiama l'attenzione dei camerati su questo pregiudiziale problema di indole generale. Nel progetto fino all'articolo 178 si tratta di principî generalissimi. Ora dal punto di vista teorico si può dire che l'obbligazione va riguardata in sè, come istituto astratto di diritto, prescindendo dalle sue fonti. E così si spiega teoricamente perchè ci sia una specie di prefazione generale sulle obbligazioni e soltanto dopo di questa prefazione si cominci a parlare delle fonti delle obbligazioni. Anzi nella relazione si dice che questo è un progresso della tecnica perchè uno dei difetti del vecchio Codice era appunto quello di cominciare senz'altro col parlare delle obbligazioni contrattuali. A suo parere teoricamente questo è giustificabile ma praticamente è pericoloso. Il Codice vigente si ispira al concetto pratico che in realtà il 99 per cento delle obbligazioni sono contrattuali e i quasi contratti e i quasi delitti appartengono come ad eccezioni. Ora il primo compito della Commissione sarebbe appunto quello di discutere i problemi generali preoccupandosi dell'indirizzo da dare alla trattazione.

Ci sono due indirizzi in materia di codificazione: c'è l'indirizzo puramente pratico che si cura poco delle esigenze sistematiche, e l'indirizzo teleologico. Il nostro Codice, per una lunga tradizione, seguiva un indirizzo eminentemente pratico, e se ne ritrova la conferma appunto nella trattazione delle obbligazioni ove si comincia a parlare senz'altro dei contratti e soltanto in seguito vengono poche norme relative alle fonti extra-contrattuali di obbligazioni (quasi contratti, delitti, quasi delitti, legge). Questo sistema non sarà teoricamente perfetto, perchè dal punto di vista astratto il *genus* deve comprendere le singole specie ma a suo avviso è prezioso in quanto costituisce una transazione fra le esigenze della teoria, che sono in continua evoluzione e non possono essere cristallizzate in norme giuridiche, e le norme concrete che debbono determinare i singoli rapporti. In questo modo nel Codice vigente quando si doveva risalire al principio generale era libero il campo al lavorio giurisprudenziale che a poco a poco eliminava gli inconvenienti. Nel progetto invece ci sono i primi 178 articoli che sono generali e teorici e soltanto dopo di questi si passa alle obbligazioni contrattuali. Crede che quasi tutte queste disposizioni, per valutarne meglio l'esatta portata giuridica, dovrebbero essere concepite così come lo erano prima; si dovrebbero cioè riferire alle obbligazioni contrattuali salvo aggiungere poche norme per le altre fonti di obbligazioni.

Questa tendenza all'astrazione non è stata seguita integralmente nemmeno dal Codice civile germanico, che è l'opera principe di codificazione, sia perchè ha richiesto 20 anni di lavoro unicamente per la parte generale e sia perchè è stato compilato da giuristi di eccezione. E le poche norme teoriche del Codice civile tedesco sono quelle che più hanno dato luogo a difficoltà pratiche nonostante che fossero state studiate per 20 anni.

Crede che tutti si rendano conto di quanto sia pericoloso emanare norme astratte. La nostra riforma della codificazione, poi, si sta facendo con ritmo accelerato e con tali strettoie di tempo sarebbe stato molto più opportuno tenersi su di una

Biblioteca centrale giuridica

linea pratica. Non si può pretendere di fare in sei mesi una sistemazione teorica in sede legislativa della materia delle obbligazioni.

DI MARZO, *relatore*. Fa osservare che il progetto in esame è in fondo un adattamento di un progetto che era già stato preparato, quindi non si può dire che sia stato fatto in sei mesi. Difatti nella relazione del Ministro ci si riferisce sempre al progetto della Commissione Reale del 1936.

BERIO. Si rende conto dell'importanza delle osservazioni del camerata Tumedei. Rileva d'altronde che è uno sforzo veramente meritevole quello che ha fatto il Ministro affrontando il progetto e che la questione di carattere generale sollevata dal camerata non è tempestiva.

PRESIDENTE. Poichè le osservazioni del camerata Tumedei non possono concretarsi in precise proposte di modifiche, lo invita a formulare il suo concetto in un voto di carattere generale che potrebbe essere comunicato al Ministro.

GIAQUINTO. Se si vuole codificare il testo presentato non vi sarà tempo di procedere a profonde modificazioni; è molto più agevole esaminare sommariamente gli articoli così come sono anzichè scompaginare il progetto.

PANUNZIO. Crede che il camerata Tumedei abbia giustamente posto la questione, del resto già sollevata nella passata riunione dal camerata Rotigliano, il quale voleva che si esaminassero soltanto le questioni generali. Bisogna decidere se il Codice debba avere un carattere teorico e sistematico o un carattere pratico. Evidentemente il camerata Tumedei per le ragioni che ha svolto esige che il Codice, per quanto concerne le obbligazioni, abbia un carattere pratico. La Commissione deve ora votare questo principio; il Ministro poi si regolerà come crederà meglio.

Per suo conto dichiara di essere d'accordo col consigliere nazionale Tumedei nel ritenere che il Codice debba avere un carattere pratico.

BERIO. Fa notare che se questo principio fosse approvato, si dovrebbero necessariamente sospendere i lavori e rimandare il progetto al Ministro.

TUMEDEI. Non lo crede, nè è questa la sua intenzione. Si può, senza sospendere i lavori, emettere un voto del quale si potrebbe tener conto nella redazione definitiva del progetto per dare a questa parte del Codice un'altra struttura.

PIERANTONI. Ritiene che se si vuole fare qualche cosa di veramente pratico si dovrà discutere e eventualmente procedere a modificazioni articolo per articolo; ma siccome in questo momento non vi è la possibilità di fare un esame particolareggiato del progetto, non resta che emettere un voto nel quale siano riassunti i concetti espressi dal camerata Tumedei.

BERIO. È d'accordo nell'idea di fare un voto perchè venga sfrondato e semplificato il progetto, ma non perchè sia seguito un ordine completamente diverso nella trattazione della materia.

PRESIDENTE. Crede che si debba esaminare il progetto come è compilato e leggere tutti gli articoli per soffermarsi solo sulle questioni importanti. Ciò non toglie per altro che un voto di carattere generale possa essere formulato perchè il Ministro ne tenga il dovuto conto.

TUMEDEI. Per non perdere di vista il contenuto generale delle sue osservazioni, più che discutere articolo per articolo, consiglia la Commissione di soffermarsi ad esaminare l'indice del progetto che mostra chiaramente come è concepito il Codice. Il Titolo primo che consta di ben 178 articoli parla « Delle obbligazioni in generale » e contiene norme che, pur essendo concepite come norme generali, hanno un riferimento quasi esclusivamente contrattuale. Vi sono poi altri 127 articoli sui contratti in generale e 29 articoli sulle altre fonti di obbligazione, senza contare il Titolo dei contratti speciali ancora in corso di elaborazione. Desidererebbe che le due prime parti fossero unificate con un contenuto prevalentemente pratico avendo presente il diritto contrattuale e aggiungendo poi qualche norma sulle altre fonti extra contrattuali. Rileva, ad esempio, che nel Titolo I, sezione V del capo secondo, è regolato l'ob-

Biblioteca centrale giuridica

bligazione alternativa che non è possibile concepire se non come una obbligazione contrattuale; è anche disciplinato nel capo V l'adempimento delle obbligazioni nel quale è considerato il divieto di adempimento parziale, il termine, ecc., tutta materia questa meramente contrattuale, come pure quella contenuta nella sezione III dello stesso capo che considera la mora del creditore. E potrebbe continuare nelle esemplificazioni.

Propone perciò il seguente voto da far presente al Ministro:

« La Commissione fa voto che il contenuto del Libro delle obbligazioni sia ispirato a criteri prevalentemente pratici anzichè a criteri di sistemazione tecnico-scientifica e che, correlativamente, la trattazione venga dedicata alle obbligazioni contrattuali, salvo ad aggiungere le norme particolari relative alle altre fonti di obbligazioni ».

BACCI. Ritiene che le odierne osservazioni del camerata Tumedei e quelle fatte ieri dal camerata Rotigliano si integrino, perchè il consigliere nazionale Rotigliano in sostanza ricordava il desiderio del Ministro, vale a dire che più che scendere all'esame minuto e particolareggiato della formulazione degli articoli, la Commissione dovrebbe fermare la sua attenzione sulle questioni di carattere generale ed evidentemente anche su quelle che attengono alla sistemazione della materia sopratutto quando questa sistemazione vuole obbedire ai fini che il Codice deve conseguire.

Il camerata Tumedei ha rilevato che c'è una serie di disposizioni le quali dal punto di vista della loro formulazione sono impeccabili ed obbediscono ai criteri scientifici più moderni; ma che però, dal punto di vista pratico, rappresentano una enorme confusione, perchè con essa non si tiene conto del fatto che le obbligazioni sorgenti da contratto rappresentano il 90 per cento della massa totale. Ci si deve dunque preoccupare sopratutto di dare disposizioni che aderiscano a questa realtà sostanziale. Quindi crede che si possa esprimere un voto di carattere generale, circa l'opportunità che nella sistemazione del Codice delle obbligazioni si tenga conto di tale criterio pratico e cioè: occuparsi e preoccuparsi prevalentemente delle obbligazioni che sorgono da contratto e poi emanare una serie di disposizioni integrative, sia pure di carattere generale o derogative a quelle di carattere generale che disciplinino quegli altri rapporti ed obbligazioni che rappresentano la parte minore e meno importante, obbedendo così a quel senso pratico che rispecchia la realtà contingente.

DI MARZO, *relatore*. Ripete che il progetto segna un progresso sul Codice attuale. Non è detto che la parte che riguarda le obbligazioni in generale sia poco pratica e debba essere perciò soppressa. Nota che gli articoli esaminati hanno tutti un contenuto pratico.

D'altra parte si domanda come si potrebbe parlare, ad esempio, di obbligazioni solidali, divisibili ed indivisibili, nella parte che riguarda i contratti senza stabilire alcuna norma al riguardo nella parte che riguarda le obbligazioni in generale.

Non comprende questa distinzione netta fra dottrina e pratica poichè la dottrina, solo quando è aberrante, non è pratica; ma finchè non lo è, è sempre bene accolta e proficua.

PRESIDENTE. Si domanda se non sia il caso di ritornare sull'argomento contenuto nel voto proposto dal consigliere nazionale Tumedei quando la Commissione avrà proceduto più oltre nei suoi lavori.

GIAQUINTO. Concorda col Presidente. Aggiunge che il voto si compone di due parti distinte, delle quali la prima ha un carattere molto generico e la seconda un contenuto specifico sul quale ci può essere dissenso.

TUMEDEI. Non ha nulla in contrario ad accettare la proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che la Commissione si riserva di riprendere in esame tale questione.

Biblioteca centrale giuridica

Sezione II. — Delle obbligazioni divisibili ed indivisibili.

Art. 63.

DI MARZO, *relatore*. La dizione di questo articolo corrisponde a quella dell'articolo 1204 del Codice vigente; gli sembra che la formulazione usata dal progetto sia migliore e quindi ne propone l'approvazione.

FACCHINETTI. Più che « domandare il credito » direbbe meglio « domandare il pagamento del credito ».

PRESIDENTE. Concorda col senatore Facchinetti.

La Commissione approva.

Art. 64.

DI MARZO, *relatore*. Rileva che questo articolo riproduce in sostanza l'articolo 1205 del Codice vigente.

TUMEDEI. Fa notare che l'articolo 1205 del Codice vigente dice « in forza del titolo ». Senza tale precisazione la dizione è peggiorata.

« In forza del titolo » vuol dire che se, ad esempio, c'è un testamento il quale dice chi deve pagare l'intero, costui deve pagare l'intero.

PRESIDENTE. Quando si è detto « che sia stato incaricato della esecuzione della prestazione » si esprime lo stesso concetto del Codice attuale.

TUMEDEI. L'articolo 1205 nella parte finale dove dice « o che è solo incaricato del debito » è chiarito dal n. 2 dell'articolo medesimo, nel quale è detto « in forza del titolo ».

GIAQUINTO. Crede sia meglio aggiungere la locuzione « in forza del titolo », contenuta nel Codice vigente.

CHIARELLI. Dal punto di vista linguistico direbbe più propriamente « in base al titolo ».

PRESIDENTE. Concorda. Propone si dica « . . . che sia stato incaricato in base al titolo della esecuzione della prestazione . . . ».

La Commissione approva.

Art. 65.

TUMEDEI. Segnala anche a proposito di questo articolo il danno di voler generalizzare all'eccesso una formula che, riferita invece alle obbligazioni contrattuali, ha il suo significato.

Rilegge il n. 3 dell'articolo 1205 del Codice vigente nel quale è detto che la divisibilità non è ammessa « quando risulti o dalla natura della obbligazione o dalla cosa che ne forma l'oggetto o dal fine che si è avuto di mira nel contratto . . . »; la dizione è chiara, perchè ci può essere una indivisibilità convenzionale che non può avvenire altro che per contratto.

Qui invece si è voluto adottare una forma astratta generale perchè non si può parlare di volontà delle parti se non pensando al contratto.

È per lui evidente lo studio di sopprimere la parola « contratto » nei primi 178 articoli per fare una teoria generale anche a costo di dar luogo poi a difficoltà.

GIAQUINTO. Concorda nel ritenere che questa norma non ha applicazione, quando si parla di volontà delle parti, se non in forma di contratto.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Osserva che bisogna tener conto di quanto ha dichiarato il Ministro alla Commissione: « In merito alla parte generale delle obbligazioni – cui seguirà prestissimo il Titolo dei contratti speciali – ho già dato istruzioni al Comitato Ministeriale circa le modificazioni e i miglioramenti che dovranno essere apportati al progetto, semplificandolo. Esso infatti risente, forse, troppo della preoccupazione di dare al Codice una veste scientifica ».

BACCI. Ciò significa a suo parere che è giusta l'osservazione del camerata Tumedei ed è quanto mai opportuno ed intonato il voto che la Commissione potrebbe esprimere al riguardo, perchè rafforza il concetto espresso dal Ministro.

DI MARZO, *relatore*. Osserva che se si fa rientrare tutto nelle obbligazioni contrattuali, non si saprebbe dove parlare della obbligazione indivisibile per sua natura. Non trova nulla di male che ci sia una parte generale nella quale si parli della indivisibilità delle obbligazioni sia per loro natura che per contratto.

GIAQUINTO. Osserva che alcune norme che oggi nel Codice vigente sono formulate in materia contrattuale, quando si generalizzano e si portano in sede generale per tutte le obbligazioni assumono un diverso contenuto e carattere e divengono pericolose. Pensa del resto che anche qui sia questione di limiti perchè crede che delle norme generali anche per tutte le obbligazioni ci debbono essere, ma queste non possono risultare dalla generalizzazione di quelle che, solo in tema contrattuale, trovano applicazione effettiva ed utile. Si potrebbe ripetere l'articolo 1202 del Codice vigente, il quale parla di volontà dei contraenti, ed usare la stessa locuzione anche in questo articolo.

TUMEDEI. Nel progetto è detto, secondo il suo parere con una frase poco felice, che l'obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione. Il Codice vigente distingue la non divisibilità intrinseca per la natura della obbligazione dalla indivisibilità convenzionale: la cosa cioè può anche essere divisibile materialmente ma cessa di essere tale per volontà delle parti.

GIAQUINTO. Legge l'articolo 1202 del Codice vigente e conclude col ritenere che la formula del Codice del 1865 è più precisa.

DI MARZO, *relatore*. Non avrebbe nulla in contrario al ripristino nel progetto del corrispondente articolo del Codice vigente.

PRESIDENTE. Propone la sostituzione consigliata dal senatore Giaquinto.

La Commissione approva..

Art. 66.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 67.

DI MARZO, *relatore*. Rileva che la dizione non è troppo felice.

TUMEDEI. Più che poco felice egli la ritiene superflua.

GIAQUINTO. Concorda col consigliere nazionale Tumedei; aggiunge che tale disposizione non era compresa nel Codice del 1865. Propone la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Concorda.

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 68.

GIAQUINTO. Osserva che il Codice vigente, al corrispondente articolo 1208, aggiunge l'espressione « il quale in tal caso può essere egli solo condannato ». Non crede però che tale omissione possa avere notevole importanza.

Art. 69.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 70.

PRESIDENTE. Nel titoletto dell'articolo invece di « estinzione per parte della obbligazione indivisibile » direbbe più propriamente « estinzione parziale dell'obbligazione indivisibile ».

Così rimane stabilito.

DI MARZO, *relatore*. La novità rispetto al Codice vigente è nell'ultimo comma che sancisce un principio generale senza ripetere la disposizione nei singoli casi di transazione, novazione, compensanzione o confusione.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Di Marzo per la sua chiara relazione.

Data la necessità che i lavori della Commissione procedano celermente ritiene opportuno esaminare subito la sezione V « Delle obbligazioni alternative », sulla quale era stato incaricato di riferire il senatore Romano Michele, in atto assente da Roma.

Capo II. – **Del contenuto delle obbligazioni.**

Sezione V. — Delle obbligazioni alternative.

Art. 25 a 31.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 19 e 20.

MACARINI CARMIGNANI. Torna su una parte del progetto già esaminato dalla Commissione e che gli sembra mal congegnata: allude alla Sezione IV concernente il risarcimento del danno.

Ritiene che non ci sia nulla di più pericoloso del fatto di dare disposizioni generali e poi incastrare fra esse una disposizione particolare tralasciando tutte le altre. Ciò può produrre conseguenze gravissime. Nel primo articolo della Sezione, la materia del risarcimento del danno è considerata da un punto di vista generale; l'articolo 19 infatti parla di che cosa si debba risarcire. Gli inconvenienti cominciano all'articolo 20 che ha voluto considerare un caso particolare, prevedùto nel Codice penale, vale a dire il danno che si causa quando si è costretti ad agire da uno stato di necessità.

Biblioteca centrale giuridica

Trova ragionevole che per questo caso si sia fissata una liquidazione particolare dal danno; quello che non si spiega è la ragione per cui il progetto non ha considerato anche gli altri casi di necessità, in primo luogo la legittima difesa.

PIERANTONI. Nota che per la legittima difesa c'è la disposizione dell'articolo 767.

MACARINI CARMIGNANI. L'articolo 767, a suo parere, non risolve la questione. Ricorda i casi di eccesso di legittima difesa su cui le opinioni non sono concordi, e il caso della legittima difesa putativa, in cui talvolta manca il fondamento della non risarcibilità.

PRESIDENTE. Li esamineremo quando si tratterà della legittima difesa.

GIAQUINTO. Osserva che provvedono i principî generali.

MACARINI CARMIGNANI. Se si fa un Codice, si deve regolare tutta la materia. Anche la questione del danno incolpevole rimane insoluta.

GIAQUINTO. Siccome l'articolo 20 presuppone la colpa, tale ipotesi è stata esclusa. Di regola è esclusa la risarcibilità, salvo nei casi in cui la legge espressamente l'ammette. Ripete che non si devono prevedere tanti casi, altrimenti si finirà col creare una serie di discipline ingombranti.

PRESIDENTE. Concorda col senatore Giaquinto: tanti dettagli non possono essere regolati.

Ad ogni modo le osservazioni del camerata Macarini Carmignani restano consacrate in verbale.

TUMEDEI. Accenna ad un'altra questione concernente l'articolo 19.

Non c'è giudice il quale non abbia dovuto occuparsi dei limiti del risarcimento dei danni. La distinzione della legislazione positiva fra norme specifiche in materia contrattuale (articolo 1228 e 1229 del Codice vigente) e norme in materia extra contrattuale, pur tenendo conto dell'opera di livellamento fatto dalla giurisprudenza, non meritava forse di essere completamente abbandonata. Egli trova, ad ogni modo, che l'articolo 19 non ha tenuto conto di tutti i criteri contenuti nell'articolo 1229 del Codice vigente: ad esempio di quello della prevedibilità.

PRESIDENTE. Ricorda al camerata Tumedei che quando la Commissione ha esaminato tale articolo ha deciso di introdurre l'espressione usata dal Codice vigente « immediata e diretta ». Non si è per altro accennato al criterio della prevedibilità.

TUMEDEI. Osserva che nel campo contrattuale il criterio della prevedibilità poteva essere un limite opportuno. Molte volte per vero questo criterio è supplito dal dovere giuridico che ha il creditore di eliminare o ridurre il danno con il suo contegno attivo. Ad esempio, se un meccanico si è obbligato a consegnare una macchina per un determinato giorno, la mancata consegna può causare un danno enorme molto superiore alla entità della fornitura. Spesso il creditore potrà eliminare questo danno rifornendosi altrimenti: ma tuttavia qualche volta, nonostante la solerzia, può mancare al creditore la possibilità di ovviare al danno. Il criterio della prevedibilità era un limite saggio; prega quindi la Commissione di riflettere prima di sopprimerlo.

GIAQUINTO. Non è stato soppresso; in materia di norme generali non poteva essere considerato, si potrà vedere in sede di contratti, se sia il caso di ripristinare questa norma.

TUMEDEI. Teme che la soppressione di questa norma sia stata fatta a ragion veduta in relazione al principio di voler stabilire una teoria generale per tutte le obbligazioni nei riguardi della prestazione del risarcimento. Siccome le ipotesi di prestazione di risarcimento del danno sono per il 90 per cento di natura contrattuale, si domanda se in riferimento ai contratti non possa essere mantenuta la norma relativa alla prevedibilità, che è di stimolo alla loro conclusione e quindi opportuna nella pratica degli affari. Essa costituisce una remora, tanto più che nell'articolo 1228 del Codice vigente il criterio della prevedibilità subisce eccezione per il caso del dolo; non sarebbe cioè giusto che fosse applicata in materia di delitto o quasi delitto.

Biblioteca centrale giuridica

FACCHINETTI. Ritiene che la soppressione di questo criterio sia dipesa più che altro dal desiderio di unificazione dei due casi.

TUMEDEI. Vorrebbe ad ogni modo che fosse sempre distinto il caso del dolo da quello della colpa e che la distinzione sortisse il suo effetto pratico in relazione al criterio della prevedibilità.

PRESIDENTE. Propone che la Commissione faccia riserva di riesaminare la questione della prevedibilità. Prega quindi il senatore Facchinetti, che ha riferito sull'articolo 19, e il consigliere nazionale Tumedei di esaminare di accordo il quesito e di redigere il testo definitivo dell'articolo stesso.

Così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 11,50.

Il Vice Presidente
SARROCCHI.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 3

Riunione pomeridiana del 31 maggio 1940 – Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BERIO, FACCHINETTI, NUCCI, PIOLA CASELLI, SCADUTO e SCIALOJA; consiglieri nazionali ASQUINI, BIAGI, CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, LEVA, MACARINI CARMIGNANI, ORLANDO, PIERANTONI e ROSSI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e LA MESA.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Esame degli articoli 102 a 124 (Titolo I: « Delle obbligazioni in generale ») con un voto a proposito dell'articolo 122 e ripresa in esame dell'articolo 23 (Titolo predetto). – Esame degli articoli 125 a 130 (Titolo predetto).

Si riprende l'esame del progetto.

BERIO. Richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il progetto considera le obbligazioni condizionali, solo in materia di contratti. Ora le obbligazioni condizionali, oltre a costituire un istituto classico, tradizionale, sorgono anche dal testamento e dalla legge.

Pensa quindi che potrebbe essere opportuno far voti affinchè fra le varie specie di obbligazioni sia ripristinato il tipo della obbligazione condizionale.

PIOLA CASELLI. Si potrebbe forse giustificare la non inclusione delle obbligazioni condizionali in questo senso: che mentre per le altre obbligazioni, come per quelle indivisibili, la indivisibilità attiene allo stesso contenuto del contratto, ed è un elemento costitutivo, invece nelle obbligazioni condizionali si fa riferimento piuttosto alla esecuzione.

PRESIDENTE. Invita il commissario Leva a riferire sulla Sezione III: « Della mora del creditore ».

TITOLO I. – Delle obbligazioni in generale.

CAPO V. – Dell'adempimento delle obbligazioni.

Sezione III. — DELLA MORA DEL CREDITORE.

Art. 102.

LEVA, *relatore*. Questo articolo contiene la definizione della mora del creditore e quanto ai modi del pagamento fa riferimento agli articoli seguenti.

Biblioteca centrale giuridica

Nella seconda parte si dice: « o trascura di compiere gli atti che sono necessari perchè il creditore possa adempiere l'obbligazione ». Bisognerebbe suggerire di indicare questi atti, altrimenti sembra inutile accennarvi.

Resta così stabilito.

Art. 103.

LEVA, *relatore*. L'articolo riguarda gli effetti della mora del creditore. A quelli previsti dall'articolo 1259 del Codice vigente, si aggiunge il risarcimento dei danni e le spese della custodia della cosa dovuta. Ritiene che questa aggiunta sia superflua perchè le spese di custodia per il mantenimento della cosa rientrano nel risarcimento dei danni e nel principio che chiunque col fatto proprio produce danni ad altri è tenuto al risarcimento.

PIOLA CASELLI. Manterrebbe la norma perchè essa impone una obbligazione diretta di sostenere le spese, e non già di risarcire i danni che è un'altra cosa.

Art. 104.

LEVA, *relatore*. L'articolo è identico al 1260 Codice civile. Le ragioni addotte dalla relazione per giustificare l'esclusione del luogo di adempimento convenzionale come luogo dell'offerta, non convincono.

Ripristinerebbe la facoltà alle parti di scegliere per l'offerta altro luogo oltre quello del domicilio del creditore.

BERIO. Osserva che, siccome vi è una inadempienza non si applica più il luogo convenzionale. Qui si presuppone che sia intervenuta la mora del debitore.

PIOLA CASELLI. Rileva che il luogo del contratto può essere stato scelto anche nell'interesse del debitore; quindi si potrebbe mantenere la possibilità che il debitore possa fare l'offerta nel luogo stabilito.

ANSELMI. Nota che la consegna potrebbe essere consentita tanto in un luogo che nell'altro.

PRESIDENTE. Propone che si aggiunga la dizione: « o nel luogo scelto per l'esecuzione dell'obbligazione ».

ANSELMI. Propone invece: « nel luogo convenzionalmente designato ».

PIOLA CASELLI. Direbbe: « nel luogo dell'adempimento dell'obbligazione ».

LEVA, *relatore*. Ovvero: « nel luogo indicato per l'esecuzione dell'obbligazione ».

SCIALOJA. Con maggior precisione direbbe: « nel luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita ».

LEVA, *relatore*. Accetta questa dizione.

PRESIDENTE. Osserva che con tale dizione si dà la preferenza al domicilio del debitore; quindi occorre far cenno del domicilio convenzionale. La dizione dovrebbe essere la seguente: « nel luogo convenzionalmente destinato per l'esecuzione della obbligazione ».

Così resta stabilito.

Art. 105.

LEVA, *relatore*. Nota come si distingua l'offerta reale da quella per intimazione. Questa è un'innovazione rispetto al Codice attuale che va accolta favorevolmente.

Art. 106.

Non dà luogo a osservazioni.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 107.

LEVA, *relatore*. Ridurrebbe la norma al solo caso della facile deperibilità della cosa da conservarsi. Toglierebbe la parte che riguarda le spese eccessive perchè importa un criterio di valutazione che non si sa a chi spetti e può essere ragione di molte liti.

SCIALOJA. È contrario. Le questioni possono essere eliminate dal giudice che dà l'autorizzazione.

LEVA, *relatore*. Osserva che nel capoverso si dice che il giudice « può » autorizzare la vendita al prezzo di borsa o di mercato corrente.

Occorrerebbe invece dire che il giudice « deve » autorizzare.

PRESIDENTE. Propone di dire: « ne ordina ».

BERIO. Osserva che, appunto perchè si deve applicare il criterio circa la facile deperibilità della cosa, si è usata l'espressione : «può ».

PIOLA CASELLI. L'articolo parla nel primo comma di un previo avviso che deve esser dato al creditore prima della vendita. Direbbe invece « previo avviso al creditore del giorno e del luogo della vendita ».

BERIO. Concorda con la proposta Piola Caselli e insiste perchè sia lasciata l'espressione: « può », relativa all'autorizzazione del giudice: è il giudice che deve decidere se convenga vendere o lasciare in deposito.

ORLANDO. Ritiene opportuno prevedere un termine di tre giorni per dare avviso al creditore della vendita.

SCADUTO. È favorevole al mantenimento dell'espressione: « può »; la vendita a mezzo di ufficiale giudiziario importa una spesa, e può avvenire in un luogo dove non esiste la borsa; può inoltre trattarsi di merce di valore mutevole, secondo la qualità, e può esservi necessità di trasportare la merce sul posto, il che importa altre spese. Trattasi di una facoltà da adottare con molta discrezione.

PIOLA CASELLI. Completerebbe la dizione dell'articolo in questo modo: « previo avviso al creditore del giorno e del luogo della vendita, da darsi tre giorni prima ».

Resta così stabilito.

Art. 108.

Non dà luogo a osservazioni.

Art. 109.

LEVA, *relatore*. Quest'articolo riassume e chiarisce le disposizioni contenute negli articoli 1263, 1264, 1265 del vigente Codice.

Art. 110.

Non dà luogo a osservazioni.

Art. 111.

LEVA, *relatore*. Quest'articolo è nuovo e la disposizione sembra utile ed opportuna. Bisognerà soltanto che per la definizione di « immobile per destinazione » ci si riferisca a quanto fu stabilito con le norme relative alle pertinenze.

PRESIDENTE. Segnalerà la necessità di un coordinamento.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 112.

Non dà luogo ad osservazioni.

CAPO VI. – **Dell'inadempimento delle obbligazioni.**

Art. 113 e 114.

LEVA, *relatore*. La relazione afferma di avere enunciato, al principio di questo capo, il principio generale della responsabilità per danni da parte del debitore inadempiente. Invece questo principio è contenuto in un articolo successivo. Sarebbe quindi utile trasferirlo dall'articolo 117 al 113.

Gli articoli 113 e 114 vogliono affermare il diritto del creditore all'esecuzione in forma specifica per le obbligazioni di dare, ed estendono, generalizzandola, la norma dell'articolo 68 Codice di commercio, alla materia civile.

L'articolo 113 potrebbe sembrare superfluo. Quanto all'articolo 114, si chiede in qual modo si potrà comprare la cosa a spese del debitore, se questi è inadempiente. Pare che il progetto voglia dire che il creditore possa, con l'autorizzazione del giudice, comprare la cosa a spese sue, salvo a richiedere al debitore non più la cosa, ma il suo prezzo. In tal senso, la norma sembrerebbe utile.

PIOLA CASELLI. Nell'articolo 113 la dizione: « prestazione non eseguita » non pare molto propria; non è la prestazione non eseguita, che consiste nella consegna.

Dovrebbe dirsi: « se la prestazione da eseguire consiste nella consegna ecc. ».

CENSI. Basterebbe togliere, all'articolo 113, le parole: « non eseguita » ed aggiungere dopo le parole: « il creditore », le altre: « in caso di inadempimento ».

All'articolo 114 basterebbe dire: « se la prestazione consiste », togliendo la parola: « dovuta ».

Resta così stabilito.

LEVA, *relatore*. Sull'articolo 114 osserva, per ragioni di forma, che andrebbe mutata la dizione: « a spese del debitore ». Si intende che le spese le deve anticipare il creditore; ed allora bisognerebbe dire: « a carico ».

PIOLA CASELLI. L'espressione: « a carico » ha altro significato. Si potrebbe dire: « per conto e a spese ».

Resta così stabilito.

BERIO. Esprime un dubbio: si dice che per applicare questa disposizione occorra una costituzione in mora; ma per l'articolo 114 sembrerebbe che, scaduto il termine e non eseguita la obbligazione, il creditore possa andare a comperare, ad esempio, il grano che avrebbe dovuto ricevere dal debitore.

Il progetto ha soppresso la mora quando vi è il termine, agli effetti degli interessi. Ma quanto alla esecuzione di ufficio che fa il creditore, senza intervento del giudice, per lo meno ci vorrebbe una diffida.

PRESIDENTE. Rileva che all'articolo 118, n. 3 è detto che quando il termine è scaduto non occorre costituzione in mora.

Art. 115.

LEVA, *relatore*. Va fatta, riguardo alla dizione: « a spese del debitore », la stessa modifica dell'articolo precedente.

Resta così stabilito.

Biblioteca centrale giuridica

CHIARELLI. Si chiede se non sia una complicazione chiedere l'autorizzazione al giudice per l'obbligazione di fare.

LEVA, *relatore*. Risponde che il giudizio del creditore non deve essere decisivo in questa materia.

CHIARELLI. Vi è sempre la possibilità di una azione per danni. Ricorda che l'articolo 1220 non ha dato luogo a complicazioni.

LEVA, *relatore*. Ma anche per il 1220 ci vuole la autorizzazione del giudice.

Art. 116.

LEVA, *relatore*. Tratta la stessa materia dell'articolo 1222 del Codice civile il quale però si riferisce al solo caso della distruzione di ciò che sia stato fatto in contravvenzione all'obbligazione di non fare: e pertanto va preferito a quello in esame, il quale generalizza il singolo caso preveduto dal vecchio Codice.

Peraltro anche l'articolo in esame si riferisce al solo caso della distruzione di ciò che sia stato fatto in dispregio di una obbligazione di non fare. Ripristinerebbe l'articolo 1222, tale e quale; possono infatti esservi danni ulteriori.

PIOLA CASELLI. Trova più esatta la dizione dell'articolo 1222, e propone di adottare detto articolo.

Resta così stabilito.

Art. 117.

LEVA, *relatore*. Questa norma generale dovrebbe essere premessa a tutto il Capo; trova che la formulazione è migliore di quella contenuta all'articolo 1218 del Codice vigente. Propone che, fondendo l'articolo 1218 con l'articolo 1225 si adotti questa formula: « Chi ha contratto una obbligazione è tenuto ad adempierla esattamente e senza ritardo ».

PIOLA CASELLI. Dopo le parole: « e senza ritardo », aggiungerebbe: « e, in mancanza, è tenuto al risarcimento dei danni ».

LEVA, *relatore*. Aderisce.

Resta così stabilito.

Art. 118.

LEVA, *relatore*. Dire che la costituzione in mora non è necessaria, quando il debito derivi da atto illecito, è inutile. Sarà il giudice a vedere se l'obbligazione derivi o no da atto illecito.

PIOLA CASELLI. Osserva che gli effetti della costituzione in mora decorrono dal giorno del delitto, non dal giorno dell'intimazione. Il criterio differenziale posto dall'articolo 118 è che per atti contrattuali occorre la costituzione in mora, per atti delittuosi non occorrerà mora.

NUCCI. Osserva che l'articolo 118, nella prima parte, manterrebbe l'equivoco che c'è per il Codice attuale, a proposito delle obbligazioni che sono eseguibili al domicilio del debitore. Si dice che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Ma, è costituito veramente in mora il debitore che deve eseguire al suo domicilio la prestazione? Anche le intimazioni scritte, in tal caso, non possono equivalere a costituzione in mora.

Se l'obbligazione deve essere eseguita al domicilio del debitore, è necessario che il creditore si presenti per chiederne l'esecuzione.

Biblioteca centrale giuridica

BERIO. La disposizione dell'articolo 118 presupporrebbe che il creditore si è presentato, e non è stato pagato.

LEVA, *relatore*. Ritiene difficile fare una elencazione di tutte le ipotesi.

NUCCI. È d'avviso che sia questa la sede per togliere i dubbi cui ha accennato. Non intende fare una proposta ma solo indicare la opportunità di risolvere il dubbio.

PRESIDENTE. Osserva che la parola « richiesta » è troppo generica.

NUCCI. La richiesta si può fare con una lettera raccomandata. Ora quando il debitore è tenuto ad eseguire l'obbligazione al domicilio suo, finchè il creditore non si presenta, non può essere costituito in mora.

LEVA, *relatore*. La relazione dice che è stata usata questa dizione per eliminare tutte le questioni che sorgevano dalla frase usata nell'articolo 1223 del Codice vigente: cioè, con altro atto equivalente.

NUCCI. Non si tratta della forma dell'atto; per la questione che è stata sollevata si tratta di sostanza. Se si dice che il debitore è messo in mora solo che riceva la richiesta, allora egli perde il beneficio della esecuzione a domicilio. Dunque questa intimazione non basta.

BERIO. Bisognerebe aggiungere un capoverso : « Quando l'esecuzione della obbligazione deve avvenire al domicilio del debitore, non si può procedere se non consti che .... ecc. ».

LEVA, *relatore*. Direbbe più chiaramente: « Il debitore, presso il domicilio del quale deve essere eseguita l'obbligazione, non è in mora se il creditore non si è presentato al domicilio per l'esecuzione della prestazione ».

PRESIDENTE. Trova troppo generica anche questa formula.

PIOLA CASELLI. Propone la seguente dizione: « Trattandosi di obbligazione da eseguirsi al domicilio del debitore, la costituzione in mora è fatta mediante richiesta di esecuzione al domicilio stesso ».

Resta così stabilito.

NUCCI. Gli sorge un dubbio sull'ultimo comma dell'articolo 105, ove si dice, che se si tratta di cose mobili che devono essere consegnate in luogo diverso, l'offerta consiste nella intimazione al creditore di riceverle. Trova che non basta l'intimazione. Occorre che vi sia la presenza personale del debitore. La intimazione dovrebbe contenere il giorno e l'ora in cui si presenterà il debitore per far la consegna.

LEVA, *relatore*. Si distinguono due forme di offerta: l'offerta reale e l'offerta per intimazione. Evidentemente l'offerta per intimazione non è una offerta reale.

NUCCI. Non trova l'opportunità di tale distinzione.

PRESIDENTE. Osserva che vi possono essere dei casi in cui vi sia obbligo di portare una cosa mobile in un determinato luogo. Se il creditore non la ricevesse, il debitore sarebbe costretto a riportarla via. Ecco perchè il progetto prevede una offerta per intimazione.

NUCCI. Non vede la ragione di questa differenza; abolirebbe perciò il capoverso dell'articolo 105.

BERIO. È contrario.

LEVA, *relatore*. Osserva che si incontrano minori inconvenienti mantenendo il secondo comma dell'articolo 105 di quelli cui si andrebbe incontro togliendolo. La distinzione fra l'offerta reale e la offerta per intimazione appare utile.

Art. 119.

LEVA, *relatore*. Trova che la norma è pericolosa e ne propone l'abolizione.

COSTAMAGNA. Si associa, dato il richiamo che l'articolo contiene agli usi.

Biblioteca centrale giuridica

BERIO. Concorda nella proposta di soppressione.

La Commissione approva.

Art. 120 e 121

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 122.

LEVA, *relatore*. Quest'articolo dovrebbe essere posto subito dopo la norma generale, relativa al risarcimento dei danni in caso di inadempienza o ritardo.

Richiama l'attenzione della Commissione sulla non chiara dizione dell'ultimo capoverso, specialmente sul valore della parola: « ulteriore ».

Va intesa nel senso che il danno debba essere risarcito quando superi la misura dell'interesse legale soltanto e non quando l'interesse pattuito superi la misura legale, o in entrambi i casi ?

Perchè si dice: il giudice può, e non deve ? I danni ulteriori o ci sono o non ci sono; se ci sono debbono essere risarciti.

COSTAMAGNA. Il concetto dell'articolo è che il risarcimento ulteriore ha luogo se il creditore dimostri di aver subìto un maggior danno.

BERIO. È una norma intermedia tra il Codice civile ed il Codice di commercio: il Codice di commercio ammette il risarcimento degli ulteriori danni; quindi si dà questa facoltà al giudice; si tratta di un apprezzamento.

PRESIDENTE. È una facoltà data in relazione agli interessi legali. Gli interessi convenzionali non c'entrano.

LEVA, *relatore*. Bisognerebbe dirlo ben chiaro.

SCADUTO. Crede sia giusto che il giudice possa attribuire un risarcimento ulteriore di danni anche quando si tratti di interessi convenzionali. Chi ha concesso un mutuo avrebbe potuto collocare le somme ricavandone un maggior lucro se il debitore alla scadenza eseguisse l'obbligazione.

ASQUINI. La portata dell'articolo è grave. Oggi questo non avviene neppure in materia commerciale. Esiste solo per alcuni rapporti, quale il mandato, la società.

Qui si generalizza, in modo che in tutti i debiti pecuniari il creditore può provare di avere un maggior danno. Ciò è veramente eccessivo e contrario a tutta la nostra economia.

Il maggior danno per certi rapporti ci può essere; ma non come principio generale.

COSTAMAGNA. Vi sono obbligazioni derivanti da contratti collettivi o da accordi economici, che sono garantite da sanzioni penali. Ora se non si mettesse alcuna disposizione che riguardi queste obbligazioni, si lascerebbe una lacuna.

LEVA, *relatore*. Si associa, ma la questione non va risolta in questa sede.

PRESIDENTE. Si può segnalare l'opportunità di eliminare la formula generica del terzo comma e stabilire che si faccia richiamo ai casi specifici nei quali può esser dovuto un risarcimento maggiore, compresi quelli derivanti da norme corporative.

Resta così stabilito.

Art. 123.

LEVA, *relatore*. L'articolo richiama in parte le norme di cui agli articoli 1247, 1588, 1644 del Codice vigente. Ritiene che la disposizione sia superflua perchè rientra nella norma generale della responsabilità per *culpa in eligendo*.

La Commissione approva la soppressione.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 124.

LEVA, *relatore*. Anche di questo articolo propone la soppressione.

COSTAMAGNA. La disposizione deriva da un principio generale. È però da osservare che nei rapporti collettivi bisogna rendere invalida non solo la clausola preventiva, ma anche quella successiva.

CENSI. Perciò occorrerebbe che l'articolo rimanesse.

PRESIDENTE. Ritiene che la Commissione possa approvare la soppressione dell'articolo, aderendo alla raccomandazione del commissario Costamagna per quanto riguarda le norme corporative.

(*Resta così stabilito*).

Ringrazia il Relatore per la sua chiara esposizione.

Art. 23.

FACCHINETTI. Ricorda di avere riferito ieri sulle disposizioni degli articoli 19 a 24. All'articolo 23 era prevista questa ipotesi: « Se il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, l'obbligazione di risarcirlo è diminuita secondo la gravità della sua colpa ».

Fu proposto di aggiungere: « dal fatto del danneggiato o dei suoi commessi ». La Commissione deliberò che l'articolo rimanesse immutato, nella considerazione che l'articolo 123, che riguarda la responsabilità per gli ausiliari, provvedesse al caso.

Ora, poichè la Commissione ha deliberato di sopprimere l'articolo 123 crede che sia opportuno di completare l'articolo 23.

PRESIDENTE. Si potrà aggiungere al primo comma dell'articolo 23 le parole: « o della colpa delle persone per le quali deve rispondere ».

Resta così stabilito.

CAPO VII. – **Dell'azione surrogatoria e dell'azione revocatoria.**

PRESIDENTE. Invita il senatore Nucci a riferire.

Sezione I. — DELL'AZIONE SURROGATORIA.

Art. 125.

NUCCI, *relatore*. Si tratta di un Istituto tradizionale per il quale non vi sono da fare rilievi d'ordine generale o di politica legislativa. Il progetto evidentemente vuole rafforzare ed anche completare la portata del contenuto tanto dell'azione surrogatoria quanto di quella revocatoria secondo le risultanze più accettate della giurisprudenza. La formula dell'articolo 125 è diversa da quella del 1234 Codice civile, ed anche dall'articolo 106 come fu progettato dalla Commissione Reale. In effetti la legge con questa nuova formulazione ha voluto assicurare al creditore il soddisfacimento e la conservazione delle proprie ragioni. È bene vedere gli effetti pratici di questa diversa formulazione: mentre nell'articolo 1234 del Codice civile si dice che si possono esercitare tutte le azioni del creditore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore, nell'articolo in esame si è apportata una modificazione in questi termini: « Sempre che non si tratti di diritti o di azioni che,

Biblioteca centrale giuridica

per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare ».

Questo importa che il creditore deve anzitutto dimostrare in un modo qualunque che è creditore.

Non occorre che sia munito di titolo esecutivo; non è nemmeno necessario che sia provvisto di un titolo di credito esigibile e liquido. Egli può anche agire in linea di principio. A questo proposito fa un rilievo: quando il creditore che esercita le ragioni del suo debitore non è provvisto di titolo esigibile e liquido, può egli agire contro il debitore del debitore ? Egli potrebbe agire soltanto per avere delle misure conservative, ma non certamente per ottenere che gli si paghi un debito che non è ancora liquido ed esigibile. Potrebbe dunque agire contro il debitore del debitore per misura cautelativa, la quale poi si verrebbe a confondere un po' col sequestro.

Effettivamente l'attuale accezione è alquanto larga, ma non è diversa da quella precedente.

BERIO. In fondo viene riprodotta la disposizione attuale che ha avuto in dottrina ed in giurisprudenza applicazione larghissima.

NUCCI, *relatore*. In effetti il principio della norma è che di fronte all'inerzia del debitore, basta una ragione qualsiasi di credito, anche se il credito non è esigibile e liquido, perchè si possa agire contro il debitore del debitore. Altra difficoltà che può sorgere da una formula così ampia è di stabilire a carico di chi vadano le spese di questa azione surrogatoria.

PRESIDENTE. È del parere che il presupposto della norma in esame sia una condizione di pericolo. Il creditore di persona solvibilissima, se chiama in giudizio con azione surrogatoria il debitore del debitore, probabilmente finirà col pagare i danni.

NUCCI, *relatore*. Parrebbe che l'articolo non consenta in tal caso l'azione.

BERIO. Nemmeno a norma del Codice vigente occorre la negligenza.

NUCCI, *relatore*. È stata la giurisprudenza a dire che occorre una certa negligenza del debitore.

PRESIDENTE. La disposizione può diventare pericolosa. Forse occorrerebbe dire che si risponde dei danni.

NUCCI, *relatore*. Sarà bene che risulti dal verbale questa opinione della Commissione, la quale servirebbe un poco di contrappeso all'eccessivo laconismo della relazione.

PIOLA CASELLI. Per l'esatta comprensione dell'articolo occorre tener conto delle parole: « per assicurare il soddisfacimento o la conservazione delle proprie ragioni ». La interpretazione esatta è che ci vuole un certo interesse.

NUCCI, *relatore*. Il progetto dice che non solamente il creditore può agire in via giudiziaria per l'accertamento, la sicurezza e la realizzazione delle sue ragioni, ma che può anche agire quando il debitore non le tutela in modo adeguato. Si ammette dunque non solo una azione in via giudiziaria ma anche una azione di tutela che può non essere in via giudiziaria, come, ad esempio, per effettuare una interruzione di prescrizione, per la quale non vi è bisogno di azione giudiziale. Si ammette che il creditore, invece del debitore possa interrompere con una intimazione la prescrizione, con uno dei modi con cui si interrompe la prescrizione, senza convenire in giudizio.

Si ammette che possa fare iscrivere una ipoteca che sia stata consentita a garanzia del debitore, e che il debitore non abbia fatto iscrivere. Lo stesso dicasi nel caso di una sentenza che condanni ad una somma se l'ipoteca giudiziale non viene iscritta. Il creditore può sostituirsi per effettuare tale iscrizione.

Biblioteca centrale giuridica

Sezione II. — Dell'azione revocatoria.

Art. 126.

NUCCI, *relatore*. Anche qui il progetto non fa che consacrare tutti i risultati cui è giunta la giurisprudenza. Si è cercato di unificare la disposizione del Codice civile con quella del Codice penale. La relazione precisa inoltre che si può soltanto impugnare un atto di disposizione. Ma al concetto di impugnativa si è sostituita una formula che dichiara la inefficacia dell'atto nei rapporti del creditore. L'impugnativa sarebbe dunque un mezzo che porta alla inefficacia, non alla nullità dell'atto. In fondo è la stessa cosa salvo differenza di parole. Spiega ancora la relazione come il *consilium fraudis* debba essere interpretato non già come intenzione di frode, ma come consapevolezza, che non occorre un credito liquido ed esigibile, come diceva il progetto della Commissione reale, ma qualsiasi specie di credito.

Quanto ai terzi ci vuole anche la consapevolezza del pregiudizio che si arrechi.

A proposito della fideiussione la relazione dice che essa si intende data a titolo oneroso quando è contestuale alla formazione del debito. Si fa distinzione tra atti a titolo oneroso ed atti a titolo gratuito. Per gli atti a titolo oneroso è necessaria la consapevolezza dei terzi; per quelli a titolo gratuito no.

BERIO. Mentre nell'articolo attuale del Codice si dice che si revocano questi atti, nel progetto si dice che si dichiarano inefficaci. Che cosa importa questa inefficacia?

NUCCI, *relatore*. La inefficacia opera nei riguardi personali del creditore.

BERIO. Se l'atto è a titolo gratuito, non occorre frode. In tal caso se il giudice riconosce che vi sono gli estremi revoca l'atto e si effettua un ritorno nel patrimonio del debitore.

Ma quando si dice che si è dichiarato inefficace un atto, che cosa si vuol dire? Il bene rimane o no all'acquirente?

NUCCI, *relatore*. Non rimane all'acquirente. Il creditore che ha agito ha diritto di soddisfarsi per primo; ed il terzo potrà concorrere con lui.

BERIO. Allora non si tratta più di un'azione revocatoria.

PIOLA CASELLI. È revocatoria, limitatamente; come se i beni non fossero usciti dal patrimonio del debitore.

NUCCI, *relatore*. Si viene ad estromettere il terzo che ha comprato. Il progetto ammette la revocatoria per atti che siano posteriori al sorgere del credito con dichiarazione di inefficacia, ovvero, trattandosi di atti anteriori al sorgere del credito, che questi siano preordinati al fine di pregiudicare.

La relazione spiega questa innovazione col dire che si è voluto coordinare questa norma con quella del Codice penale, il quale dice che sono annullati anche atti che siano anteriori al reato, quando tali atti siano fatti in frode.

Non crede che si possa trasferire lo stesso principio in sede civile. Nel Codice penale è detto che per tutto quanto riguarda i terzi si applica il Codice civile sicchè questo concedere la inefficacia per atti anteriori al sorgere del credito metterebbe in forse la facilità e la libertà degli scambi, poichè chiunque prima di contrattare si preoccuperebbe di una tale possibilità.

PRESIDENTE. Bisogna tener presente anche il caso di costituzione dolosa di uno stato di insolvenza. Un atto che miri a tale scopo può essere colpito in ordine ad una obbligazione.

NUCCI, *relatore*. Osserva che l'acquirente che fa un atto d'acquisto anteriore al credito si troverà in grave preoccupazione se si ammette che l'atto possa essere dichiarato inefficace.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Ma occorre anche la condizione del n. 2: che il terzo abbia consapevolezza della frode.

NUCCI, *relatore*. Il terzo come può saperlo ? È difficilissimo.

PRESIDENTE. Se si fa un atto di donazione per rendersi insolvente, non vi è bisogno della consapevolezza dell'altra parte; ma se si tratta di atto a titolo oneroso, è necessaria questa scienza.

MACARINI CARMIGNANI. C'è una inversione di prova completa, perchè la prova dovrebbe darla il debitore, cioè colui che vende.

Bisogna che chi acquista sappia che gli atti sono preordinati; cioè prevedere un'azione che non è ancora nata !

PRESIDENTE. Può avvenire che un tale venda tutto il suo patrimonio per costituirsi in istato di insolvenza; se il compratore è d'accordo in questo proposito, deve rispondere anche lui !

BERIO. Osserva che in generale la disposizione del progetto ha molto ampliato l'istituto della revocatoria: il che non gli sembra lodevole nè giovevole alla stabilità dei rapporti giuridici. Il Codice attuale richiede il dolo; qui si sostituisce la conoscenza, che è cosa diversa. Altro è coscienza del pregiudizio, altro è volere cotesto pregiudizio. Ecco perchè il Codice attuale vuole che sia fatto in frode; qui non c'è più questo concetto.

PRESIDENTE. La giurisprudenza si contenta della condizione che colui che ha comprato sappia che il venditore si mette in stato di insolvenza.

PIOLA CASELLI. La questione può sorgere per l'altra ipotesi: che si tratti di atto preordinato al fine di pregiudicare le ragioni dei creditori. Si tratta dunque di aggiungere il requisito del dolo. Allora la disposizione rimarrebbe limitata e non tanto pericolosa.

MACARINI CARMIGNANI. Bisogna pensare alle conseguenze pratiche: non si comprende che si voglia proteggere un rapporto che non è ancora nato, di fronte a quello che è regolarmente nato, in tempo anteriore.

PIOLA CASELLI. Desidera risulti dal verbale che a suo avviso basterebbe aggiungere, dopo le parole: « fossero preordinati », le altre parole: « fossero dolosamente preordinati al fine di » ecc.

NUCCI, *relatore*. Propone la soppressione della seconda parte del n. 1, dalle parole « o trattandosi » in poi.

Così rimane stabilito.

Art. 127.

NUCCI, *relatore*. La norma protegge il terzo mediato di buona fede; non già il partecipe all'atto impugnato. Deve il terzo essere di buona fede; se è di mala fede non pare sia preso in considerazione.

PIOLA CASELLI. Ritiene che l'articolo si possa interpretare nel senso che la inefficacia si estende ai terzi di buona fede posteriormente alla trascrizione della domanda. Vale a dire che la trascrizione porti ad una presunzione di mala fede del terzo, quantunque questo terzo non sia consapevole del pregiudizio arrecato.

Domanda se effettivamente l'articolo 127 esclude l'applicazione della norma generale contenuta nell'articolo 126 n. 2.

NUCCI, *relatore*. Crede che la escluda.

BERIO. Il Codice attuale vuole che il terzo non sia partecipe. Per il progetto basta che egli non ne sappia niente.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 128.

NUCCI, *relatore*. Ritiene che l'articolo sia opportuno: esso equipara la posizione del terzo acquirente partecipe al terzo possessore soltanto agli effetti procedurali.

Nel capovero si ammette la prelazione nei riguardi del creditore.

Art. 129.

NUCCI, *relatore*. Ritiene troppo breve la prescrizione di cinque anni dalla data dell'atto per l'azione revocatoria.

Molte volte non si riesce per anni ed anni a conoscere l'atto in frode; e cinque anni passano presto.

Porterebbe il termine a dieci anni.

PIOLA CASELLI. Ritiene che bastino cinque anni.

Art. 130.

Non dà luogo ad osservazioni.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Nucci per la pregevole relazione.

La riunione termina alle ore 18,30.

Il Vice Presidente
SARROCCHI.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 4

Riunione del 1° giugno 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI, SCADUTO e SCIALOJA; consiglieri nazionali BACCI, BIAGI, BIGGINI, CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, LEVA, MACARINI CARMIGNANI, ORLANDO, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e ROMANELLI.

La riunione comincia alle ore 9,45.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 131 a 143 del Titolo I: « Delle obbligazioni in generale », con aggiunta di articoli.

PRESIDENTE. Comunica che ha giustificato l'assenza il consigliere nazionale Andriani.

TITOLO I. - Delle obbligazioni in generale.

PRESIDENTE. Invita il Commissario Tumedei a riferire sui Capi VIII e IX.

CAPO VIII. - Della cessione dei crediti.

TUMEDEI, *relatore*. Avverte che sia la cessione dei crediti che l'assunzione del debito sono stati collocati nella parte generale delle obbligazioni anzichè nei contratti per una ragione puramente teorica. Si considera che nei due istituti l'obbligo originario sussista, ma muti l'elemento subiettivo rispettivamente per il creditore o il debitore.

Art. 131.

TUMEDEI, *relatore*. Sopprimerebbe il primo comma, in quanto si tratta di un'affermazione puramente teorica limitata del resto alla cessione volontaria, mentre è da tener presente anche la cessione legale (articoli 933, 1149, 1851 del Codice vigente). Ad ogni modo alla formula: « non sia vietato per disposizione di legge » sostituirebbe l'altra: « non sia vietato dalla legge ».

BERIO. Pur riconoscendo che nel Codice siano da evitare le definizioni accetterebbe il primo comma, perchè serve a chiarire le disposizioni successive.

Biblioteca centrale giuridica

TUMEDEI, *relatore*. Avverte che lo stesso Codice tedesco non distingue quali crediti possono essere ceduti e quali no. Nel progetto della Commissione Reale all'articolo 260 si dice solamente: « la cessione del credito si opera tra il cedente e il cessionario mediante semplice consenso ».

È inoltre da considerare che il rapporto di non cedibilità può derivare non solo dal carattere personale dell'obbligazione, ma anche dalla sua natura.

PIOLA CASELLI. Osserva che non si tratta di una definizione, ma di una norma.

TUMEDEI, *relatore*. A suo avviso i primi 178 articoli del progetto sono costituiti per metà da definizioni le quali avranno come conseguenza di trasformare le definizioni dottrinarie in dispute esegetiche. Ripete che è contrario a questo sistema.

COSTAMAGNA. È d'avviso che si prospetti al Guardasigilli l'opportunità che dal progetto siano eliminate tutte le definizioni puramente scolastiche.

PRESIDENTE. Ricorda che si è già fatta riserva di esaminare il voto in tal senso proposto dal camerata Tumedei.

TUMEDEI, *relatore*. Propone che sia soppresso il primo comma dell'articolo 131.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta.

Votano *sì* i Commissari: senatori Anselmi e Giaquinto; i consiglieri nazionali Bacci, Biagi, Macarini Carmignani, Orlando, Panunzio, Pierantoni e Tumedei.

Votano *no* i Commissari: senatori Berio, Di Marzo, Facchinetti, Nucci, Piola Caselli, Romano Santi, Sarrocchi, Scaduto e Scialoja; consigliere nazionale Chiarelli.

La soppressione non è approvata.

TUMEDEI, *relatore*. Stima necessario, ad ogni modo, che sia segnalata al Ministro l'opportunità di non definire con una formula legislativa quali sono i crediti cedibili e quali i non cedibili

Quanto al secondo comma si ammette la incedibilità convenzionale del credito, che la dottrina prevalente ritiene antigiuridica, in quanto costituisce un divieto di alienare.

A questa disposizione, di carattere più che altro teorico, si connette la questione pratica relativa alla tutela della buona fede del terzo. Si dice infatti nello stesso comma: « ma il patto che vieta la cessione non può essere opposto al cessionario se non risulta dal documento originale del credito, o se altrimenti non si prova che il cessionario ne conosceva l'esistenza al momento della cessione ». Parrebbe che la dichiarazione di incedibilità inserita nel documento originale del credito costituisca una presunzione *juris et de jure* di conoscenza della non cedibilità da parte del terzo. Ora non è detto - come avviene per la proprietà nel sistema tavolare – che il documento originale ci sia sempre e che venga sempre consegnato contestualmente alla cessione, tanto è vero che nell'articolo 133 si dispone che il trasferimento avviene per effetto del semplice consenso.

GIAQUINTO. Osserva che chi acquista un credito si preoccupa anzitutto di conoscere il titolo costitutivo del credito stesso.

BERIO. Ritiene opportuno che il Codice risolva una questione che, allo stato attuale, è controversa. Nè vale il dire che si limita la disponibilità delle parti, perchè si tratta di un credito che si esaurisce. Si potrebbero, se mai, sopprimere le parole: « o se altrimenti non si prova che il cessionario ne conosceva l'esistenza al momento della cessione ».

BIAGI. È favorevole alla incedibilità solo quando il credito abbia carattere direttamente personale, osservando che con la disposizione si viene a limitare la circolazione dei beni.

Art. 132.

TUMEDEI, *relatore*. Osserva che l'articolo è qui fuori posto, perchè riguarda casi particolari che ricorrono anche in altre parti del progetto.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 133 e 136.

TUMEDEI, *relatore*. Rileva che i due articoli disciplinano i rapporti fra cedente e cessionario e le conseguenze della cessione rispetto ai terzi.

All'articolo 133 sostituirebbe la formula dell'articolo 260 del progetto della Commissione Reale: « La cessione del credito si opera tra il cedente e il cessionario mediante semplice consenso ».

BERIO. È d'accordo.

Così rimane stabilito.

TUMEDEI, *relatore*. Quanto all'articolo 136 la relazione avverte che si sono unificati gli articoli 263 e 264 del progetto della Commissione Reale e aggiunge: « All'equivoco e generico richiamo dei " terzi " si è sostituita la specificazione dei diversi soggetti che devono considerarsi terzi; tra essi si comprendono i creditori pignoranti e sequestranti, i quali meritano di essere tutelati contro ogni frode così come lo meritano i terzi acquirenti dal medesimo autore ».

Si verrebbe così a limitare la categoria dei terzi, che non può essere circoscritta. Inoltre con l'ultimo comma si distingue inutilmente la situazione dei terzi da quella del debitore e, in ordine a quest'ultimo, si considera soltanto il caso di pagamento, mentre la questione è più ampia.

Proporrebbe, in conclusione, che si ripristinassero gli articoli 263 e 264 del progetto della Commissione Reale.

PIOLA CASELLI. Nota che la materia, certamente complessa, dovrebbe essere coordinata col sistema della trascrizione, perchè ci sono crediti – come quelli per anticipazione di fitti – che rientrano nella trascrizione. Con questa riserva aderisce alla proposta del relatore.

Si approva il ripristino degli articoli 263 e 264 della Commissione Reale.

Art. 134.

TUMEDEI, *relatore*. Aggiungerebbe il secondo comma dell'articolo 261 della Commissione Reale: « Se fu ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti, salvo al cessionario il diritto all'esibizione degli originali ai termini dell'articolo 86 ».

La relazione ministeriale dice che questo comma non è stato mantenuto perchè « se il documento del credito è un atto pubblico, il diritto del cessionario ad averne copia può essere esercitato in modo indipendente da una cooperazione del cedente; se, invece, il documento probatorio è una scrittura privata, l'ipotesi rimane regolata dal principio generale del primo comma dell'articolo 134 ».

Si riproduce il secondo comma dell'articolo 261 della Commissione Reale.

Art. 135.

TUMEDEI, *relatore*. Aggiungerebbe alla fine del primo comma: « In caso di dissenso il cedente rimane custode del pegno a garanzia del cessionario ».

Così rimane stabilito.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 136.

Non dà luogo ad osservazioni.

TUMEDEI, *relatore.* Prima di passare all'esame degli articoli 137 e seguenti, che riguardano norme speciali, propone che sia ripristinato l'articolo 265 del progetto della Commissione Reale, così formulato:

« Il debitore è obbligato verso il cessionario nel modo stesso che verso il cedente.

« Egli può opporre al cessionario le eccezioni e difese che gli spettavano contro il cedente in forza di una causa anteriore alla notificazione o all'accettazione, salvo quanto è disposto nell'articolo 220 ».

Si afferma nella relazione che l'articolo non è stato riprodotto perchè « il principio è ovvio e discende dal fatto che la cessione è considerata come una figura di successione a titolo particolare ».

Non crede che per una nozione puramente teorica sia opportuno sopprimere una norma di diritto generale.

Si ripristina, come articolo 136-bis, l'articolo 265 del progetto della Commissione Reale.

Art. 137.

TUMEDEI, *relatore.* Avverte che il secondo comma dell'articolo 267 del progetto della Commissione Reale era così formulato: « Se la cessione è a titolo gratuito, il cedente non è tenuto neppure a garantire l'esistenza del credito ». Il progetto ministeriale dice che, in questo caso, « la garanzia è dovuta soltanto nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione ».

Ora, in genere, l'evizione non ha luogo nella donazione. È poi da ricordare che, oltre la donazione, vi sono altri atti a titolo gratuito: ad esempio, la rinunzia fatta senza corrispettivo.

Proporrebbe pertanto di sostituire il secondo comma con il secondo comma dell'articolo 267 del progetto della Commissione Reale, aggiungendo le parole: « salvo disposizioni speciali per i singoli istituti ».

Così rimane stabilito.

Art. 138.

TUMEDEI, *relatore.* Al primo comma, in luogo della formula: « La obbligazione specifica » direbbe « l'obbligo ».

Al secondo comma sopprimerebbe le parole: « nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore ».

(*Così rimane stabilito*).

Quanto al terzo comma esprime il voto che sia formulato in modo da rendere ben chiaro che se le contestazioni si prolungano oltre l'anno, la responsabilità cessa soltanto in caso di inerzia del cessionario.

Art. 139.

Non dà luogo ad osservazioni.

TUMEDEI, *relatore.* Avverte che il progetto ha soppresso – a suo avviso giustamente – il retratto litigioso, di cui agli articoli 1546 e 1547 del Codice vigente. A questo proposito la relazione osserva: « In realtà il retratto rende incerta e riso-

Biblioteca centrale giuridica

lubile la cessione, paralizza la libera disponibilità dei crediti e rallenta le operazioni del commercio giuridico: queste ragioni, che hanno giustificato l'articolo 43 Codice commerciale, legittimano l'estensione del divieto alla materia civile, che esige pure l'eliminazione di ogni impaccio alla circolazione dei beni, e non può temere l'usura data l'esistenza dell'azione generale di lesione ».

Si è, infatti, introdotta questa azione con l'articolo 210, il quale così dispone:

« Si può annullare il contratto quando gli oneri che ne derivano per uno dei contraenti sono gravemente sproporzionati alla prestazione dell'altro, in guisa da superare di oltre il doppio il corrispettivo adeguato di questa ».

L'innovazione è radicale poichè, secondo il Codice vigente, la sproporzione fra la prestazione dei contraenti non dà luogo all'annullamento del contratto, salvo casi speciali, come la lesione *ultra dimidium* nella vendita immobiliare ed a favore del solo venditore. La dottrina cercava di estendere questo concetto a tutti i contratti corrispettivi, basandosi però sul rapporto obiettivo e prescindendo da condizioni subiettive di buona o mala fede dei contraenti. Si viene ora, tirando in ballo anche coteste condizioni subbiettive, a sconvolgere tutto il diritto contrattuale, per modo che sarà possibile, alla stregua di concetti elastici, giungere bene spesso all'annullamento dei contratti.

BACCI. Ravvisa la necessità che la Commissione esprima un giudizio di massima sui criteri informatori del progetto ministeriale.

ROTIGLIANO e PANUNZIO. Si associano.

TUMEDEI, *relatore*. Torna ad esprimere l'avviso che la Commissione debba far voti che il contenuto del Libro delle obbligazioni sia ispirato a criteri prevalentemente pratici anzichè a criteri di sistemazione tecnico-scientifica e che correlativamente la trattazione venga dedicata alle obbligazioni contrattuali, salvo ad aggiungere le norme particolari relative alle altre fonti di obbligazioni.

DI MARZO. Dichiara di essere nettamente contrario all'indirizzo sostenuto dal camerata Tumedei e afferma la necessità che, per ragioni di carattere scientifico, il Libro delle obbligazioni abbia una parte generale.

COSTAMAGNA. Propone la seguente mozione:

« La Commissione fa voti che sia elaborata in modo più organico la disciplina generale delle obbligazioni regolate dall'ordinamento corporativo al fine del coordinamento tra il sistema del Codice e quello dell'ordinamento medesimo ».

PRESIDENTE. Metterà in discussione le due mozioni in una delle prossime riunioni.

Così rimane stabilito.

Capo IX. – **Dell'assunzione del debito.**

Art. 140.

TUMEDEI, *relatore*. Osserva, in via preliminare, che nella realtà non si ha mai o quasi mai una cessione di credito distinta dall'assunzione di debiti. Si considerino, ad esempio, la cessione di un'azienda, la vendita in blocco dell'eredità, la donazione universale, la cessione del contratto: in tutti questi casi si hanno rapporti attivi e passivi. Dubita, pertanto, che sia utile una formula come quella dell'articolo 140, nella quale si comprendono, sotto la stessa nozione teorica, le tre figure distinte della espromissione, dell'accollo e dell'accordo triangolare fra terzo, creditore e debitore. Ad ogni modo queste tre figure dovrebbero essere, a suo avviso, disciplinate separatamente.

MACARINI CARMIGNANI. Nota che la norma costituisce un peggioramento dell'articolo 1271 del Codice vigente. Non si sono, poi, riprodotte le disposizioni contenute nell'articolo 1278 dello stesso Codice.

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Disciplinerebbe separatamente, come ha osservato il relatore, le tre ipotesi considerate nell'articolo 140.

BACCI. Si associa.

TUMEDEI, *relatore*. Propone che le tre figure distinte della espromissione, dell'accollo e dell'accordo triangolare tra terzo, creditore e debitore, che possono essere scientificamente ricondotte al principio dell'assunzione del debito, siano disciplinate legislativamente in modo separato.

La Commissione concorda.

Art. 141.

TUMEDEI, *relatore*. È favorevole alla disposizione. Osserva soltanto, in ordine alle parole: « con o senza delegazione del debitore » che ci può essere un accordo fra terzo, creditore e debitore. Distinguerebbe anche qui le tre ipotesi dell'espromissione, dell'accollo e dell'accordo triangolare. La disposizione è necessaria, a suo avviso, nel patto a due, rispetto alla posizione del terzo. Per l'accordo triangolare basterà interpretare il contratto.

GIAQUINTO. Nota che l'articolo non differisce sostanzialmente dal 1278 del Codice vigente e che l'inciso: « con o senza delegazione del debitore » costituisce un chiarimento.

TUMEDEI, *relatore*. Si può mantenere l'articolo tenendo conto del rilievo fatto a proposito dell'articolo 140, soprattutto in relazione all'inciso: « con o senza delegazione del debitore ».

La Commissione concorda.

Art. 142.

TUMEDEI, *relatore*. Distinguerebbe gli accordi fra il debitore e il terzo, che significano offerta di contratto a favore del creditore, da quelli che non hanno questo contenuto. Terrebbe inoltre conto della possibilità o meno di revocare il contratto in relazione alla possibilità di adesione del terzo o del creditore.

Art. 143.

TUMEDEI, *relatore*. Avverte che la disposizione risolve una questione, dibattuta in dottrina, se trattisi o meno di accollo novativo. Si è sostenuto, infatti, che l'obbligazione può rimanere la stessa, con la sola differenza che al posto di un debitore succede un altro.

L'articolo fissa il principio che ci sia novazione; ma ciò potrebbe importare la conseguenza che scompaiano le garanzie e i privilegi. Nella relazione si dice, però, che è possibile la riserva dei privilegi e delle ipoteche che assistevano il credito novato.

Concludendo, esprime l'avviso che tutta la parte relativa all'assunzione del debito sia tolta dalla teoria generale e portata nella teoria dei contratti.

PRESIDENTE. Ringrazia il camerata Tumedei per la collaborazione data.

La riunione termina alle ore 12.

Il Vice Presidente
SARROCCHI.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 5

Riunione del 6 giugno 1940 - XVIII

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI, SCADUTO e SCIALOJA; consiglieri nazionali ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIAGI, BIGGINI, CENSI, COSTAMAGNA, DI GIACOMO, LEVA, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, CARONI e SPADA.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Approvazione di un voto del consigliere nazionale Costamagna e rinvio dell'esame di un voto del consigliere nazionale Tumedei. – Discussione generale del Capo IV: « Della prova delle obbligazioni » (Titolo I: « Delle obbligazioni in generale ») ed esame dei relativi articoli 71 e 72. – Rinvio dell'esame dell'articolo 72 a quando sarà esaminato l'articolo 214. – Esame degli articoli 73 a 101 (Titolo predetto, Capo V: « Dell'adempimento delle obbligazioni »). – Comunicazioni del Presidente in merito alle proposte del consigliere nazionale Leva per la disciplina di singole forme di proprietà.

PRESIDENTE. Dà lettura di due voti presentati il primo dal consigliere nazionale Costamagna, e il secondo dal consigliere nazionale Tumedei.

« La Commissione constata con vivo compiacimento che il progetto sancisce l'unità sistematica dell'ordinamento corporativo e del diritto delle obbligazioni e fa voti che la relativa disciplina sia elaborata in modo più ampio al fine di un maggiore coordinamento degli istituti rispettivi ».

« La Commissione fa voti che il contenuto del Libro delle obbligazioni sia ispirato a criteri prevalentemente pratici anzichè a criteri di sistemazione tecnico-scientifica e che, correlativamente, la trattazione venga dedicata alle obbligazioni contrattuali, salvo ad aggiungere le norme particolari relative alle altre fonti di obbligazioni ».

COSTAMAGNA. Illustra il voto presentato, compiacendosi che il progetto del Libro delle obbligazioni abbia finalmente riconosciuto, in ossequio all'impulso del Ministro Grandi, le necessità di tener conto dell'esistenza di un ordinamento corporativo che esprime la caratteristica del nuovo sistema del diritto privato. Un richiamo organico – per quanto non felice – all'ordinamento corporativo è infatti contenuto nell'articolo 180 del progetto. Altri accenni si ritrovano in altri punti della teoria generale delle obbligazioni.

Il problema merita il più attento riesame. Anzitutto vi è l'eterno argomento delle fonti. L'articolo 5 del progetto, come al solito, elide ed elude ogni esigenza tecnica. Che si intende per *legge* ? Nella relazione è detto che « accennando alla legge si accenna a tutto l'ordinamento giuridico » e si aggiunge che « le norme concernenti la disci-

Biblioteca centrale giuridica

plina corporativa dei rapporti collettivi . . . in realtà, *qualunque sia la loro natura* . . . sono comprese idubbiamente nell'ampia enunciazione dell'articolo 5 ». Ciò implicherebbe il riconoscimento per tali fonti della natura di norme giuridiche. Ma non perciò viene meno la necessità di una specificazione. La natura delle fonti corporative deve essere definita positivamente ed è indispensabile che esse solo ad alcuni effetti potranno essere equiparate alla legge, nel senso proprio della parola, cioè alla legge generale ordinaria. Non sarà mai abbastanza ripetuto che le norme corporative hanno carattere di specialità. Valgono cioè per le « categorie » cui sono dirette, non per la generalità dei cittadini. E la specificazione deve essere disciplinata nel testo del Codice civile. Sembra che il progetto del Codice di commercio contenga un elenco delle fonti in cui le norme corporative sono distinte dal Codice e quindi dalla legge. Tale elenco con sano criterio deve essere trasferito nel Codice civile che è la *lex legum*; tanto più che le norme corporative non vivificano soltanto il diritto commerciale, come si esprime la relazione al N. 2. Esse interessano anche quello che si continua a chiamare il « diritto civile », poichè si applicano ad ogni attività di carattere professionale e quindi a tutte quelle di natura agricola e alle professioni libere ed alle arti alla medesima stregua che ai rapporti fra commercianti.

Questa osservazione è stata già fatta nella sede di un primo esame dell'articolo 5. Qui conviene confermare l'indispensabilità del riesame e di un congruo sviluppo del coordinamento tra il sistema dei Codici ed il sistema corporativo. Volta per volta, trattandosi dei singoli istituti per la parte generale (ad esempio, articolo 36, articolo 37, articolo 71, articolo 74, articolo 123, articolo 124, articolo 144 e seguenti e, in specie, articolo 165, articolo 180, articolo 221, articolo 230, articolo 238, articolo 257, articolo 265, articolo 294) si prospetteranno le regole necessarie alla disciplina delle obbligazioni considerate dalle norme corporative. Rispetto alle quali obbligazioni vale il concetto che esse hanno per origine il contratto individuale in aderenza al principio dell'iniziativa privata dell'economia, ma sono nel loro contenuto e nel loro andamento disciplinate in modo più o meno ampio di autorità, attraverso i contratti collettivi di lavoro, gli accordi economici collettivi, le norme corporative propriamente dette. Infatti quella che può chiamarsi « obbligazione corporativa » presenta la speciale natura che, essendo volontaria nella sua origine, diventa necessaria nella sua esecuzione (*quod prius libertatis deinde autoritatis*) e ciò per essere riconosciuta essenziale all'ordine nazionale della produzione. La circostanza del suo regolamento corporativo dimostra ed attesta tale essenzialità. Tale è l'originalità rivoluzionaria del nuovo sistema del diritto privato. Il progetto del Libro delle obbligazioni nella sua parte generale non rispecchia sempre fedelmente siffatta constatazione. Donde il voto espresso col presente ordine del giorno a ciò che il Codice civile del Fascismo non resti troppo al di sotto di quanto reclama una trattazione scientifica dei suoi nuovi presupposti.

PRESIDENTE. Domanda alla Commissione se accoglie il voto espresso dal camerata Costamagna.

La Commissione è favorevole all'accoglimento.

GIAQUINTO. Circa il voto formulato dal consigliere nazionale Tumedei, ripete l'osservazione già da lui fatta e cioè che si può essere d'accordo sul principio, ma bisognerà vedere in che modo esso si applica.

DI MARZO. Si limita a dichiarare che un Codice compilato nell'anno 1940 Anno XVIII dell'Era Fascista, seguendo il criterio a cui si ispira la seconda parte dell'ordine del giorno Tumedei, sarebbe un anacronismo.

GIAQUINTO. Crede opportuno rinviare l'esame del voto formulato dal consigliere nazionale Tumedei.

La Commissione esprime il parere di rinviare l'esame.

Si riprende l'esame del progetto.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Invita il consigliere nazionale Rotigliano a riferire sul Capo IV e sulle prime due Sezioni del Capo V del Titolo I.

Capo IV. – **Della prova delle obbligazioni.**

ROTIGLIANO, *relatore*. Premette che egli deve riferire su 31 articoli dei quali due costituiscono da soli il Capo IV « Della prova delle obbligazioni », mentre gli altri 29 compongono le prime due sezioni del Capo V « Dell'adempimento delle obbligazioni ». Nessuno di questi articoli implica, a suo modo di vedere, gravi questioni giuridiche e nemmeno può dar luogo a discussioni di carattere politico-legislativo. Quindi egli potrà non attardarsi nell'esame dei singoli articoli e soprattutto della loro formulazione, ma viceversa dovrà sottoporre al giudizio della Commissione alcune questioni di carattere sistematico che gli sembrano meritevoli di particolare interesse.

A proposito del Capo IV la prima questione da risolvere è se la prova delle obbligazioni debba essere disciplinata nel Codice di diritto sostanziale o se sia più opportuno rimandarla al Codice di procedura civile.

A suo avviso, gli argomenti della Commissione Reale e quelli svolti nella relazione che accompagna l'attuale progetto per giustificare il mantenimento del sistema vigente attualmente, non sono di carattere decisivo. Infatti l'affermazione della Commissione Reale che quando la legge richiede una determinata forma probatoria, la mancanza di questa forma rende il diritto praticamente inefficace, è vera soltanto per i casi in cui la forma è richiesta *ad substantiam* ed è meno vera, o non è vera affatto, per la categoria assai più numerosa di quei diritti la cui esistenza può essere dimostrata con ogni mezzo di prova.

La stessa obbiezione vale per confutare le osservazioni della relazione che accompagna il progetto attuale. Per attribuire carattere sostanziale ai principî concernenti l'ammissibilità delle prove, non basta osservare, come fa detta relazione, che quando la legge determina i limiti entro cui un mezzo probatorio può servire per l'accertamento di un'obbligazione, si indirizza, prima che al giudice, alle parti, le quali, in questo modo, vengono spinte a far resultare il rapporto in quelle sole forme che potranno eventualmente servire a formare il convincimento del giudice. La prova anche se richiesta in una determinata forma *ad substantiam*, è sempre cosa diversa dalla sostanza del diritto. Comunque anche questa osservazione non vale per tutti i casi in cui non sono prescritte determinate forme o si tratta di forme richieste soltanto *ad probationem*.

A suo avviso, non c'è ragione quindi perchè debbano continuare, per esempio, ad essere disciplinati nel Codice civile l'interrogatorio, il giuramento e la prova testimoniale che non possono certamente ricondursi a principii di carattere sostanziale.

Deve per altro aggiungere che il Codice di procedura civile, di prossima pubblicazione, ha ormai adottato il sistema in vigore attualmente, limitandosi a disciplinare il modo con cui le prove debbono essere assunte, nel presupposto che i principî generali che regolano queste prove debbano continuare a trovar posto nel Codice civile.

La questione, quindi, può ritenersi ormai risoluta, ma egli aveva ugualmente il dovere di sottoporla al giudizio della Commissione.

GIAQUINTO. Se la questione è già praticamente risoluta nel nuovo Codice di rito, ritiene inutile discutere.

Quanto alle forme *ad substantiam*, nessuno contesta che le norme che le riguardano debbano trovar posto nel Codice civile perchè qui si tratta di elementi costitutivi del diritto. Parimenti quei mezzi, che sono stabiliti per dare certezza di esistenza al diritto (ad esempio: atti pubblici, scritture ecc.) anche al di fuori di ogni giudizio e rispetto a tutti, non possono aver utile collocazione che nel Codice civile.

Biblioteca centrale giuridica

Perciò la questione può solo porsi per quei mezzi che sono unicamente diretti a dare al giudice elementi di convinzione (testimoni ecc.), ma anche qui non bisogna dimenticare che la disciplina dei modi, mercè cui si può dimostrare un diritto, quando venga contestato, si collega inscindibilmente alla vita del diritto stesso, e perciò la sede dovrebbe essere la stessa, dove il diritto è enunciato e regolato.

Si dovrebbero distinguere due aspetti: in che modo un diritto si può provare e in che modo la prova si attua; quello dovrebbe rientrare nel Codice civile, questo nel Codice di procedura. Nel tempo e nello spazio opera diversamente la norma che disciplina l'ammissibilità di un mezzo di prova e quella che disciplina l'esecuzione di un mezzo di prova.

BERIO. Il diritto è inattuabile, se manca il mezzo di provarlo.

ROTIGLIANO, *relatore*. Con questo principio, tutto quello che attiene all'esercizio dell'azione, ossia tre quarti del Codice di procedura civile si potrebbero trasportare nel Codice civile perchè non è concepibile che esista un diritto senza un'azione che lo tuteli.

Domanda comunque alla Commissione se è di opinione di lasciare le cose come stanno, specialmente di fronte al sistema ormai adottato dal Codice di procedura civile.

LEVA. È d'opinione che la parte formale debba essere passata completamente al Codice di procedura civile.

Ricorda che la Commissione espresse già un voto contrario ad ammettere il giuramento come prova. Proporrebbe che questo voto fosse ripetuto ora.

PRESIDENTE. La Commissione si occuperà di questo argomento quando saranno esaminate le singole prove. Intanto si può lasciare inalterata la formula del progetto.

Così rimane stabilito.

ROTIGLIANO, *relatore*. Prospetta una seconda questione: tuttociò che si riferisce alla disciplina delle prove è stato tolto dal Libro delle obbligazioni per trasferirlo nel futuro V Libro, di cui è stato sottoposto all'esame della Commissione il solo indice; però nel Libro delle obbligazioni sono rimasti due articoli il 71 e il 72 che riguardano il primo l'onere della prova e il secondo la prova della causa nella promessa di pagamento o nella ricognizione di debito. Si domanda se sia opportuno includere anche questi due articoli nel Libro V, o se convenga trasferirli nel Codice di procedura civile.

BERIO. È di avviso di rimandarli al Libro V quando si tratterà di tutta la materia delle prove; qui non si risolve che la questione della promessa di pagamento.

GIAQUINTO. Effettivamente non gli sembra che sia il caso di considerare in questa sede isolatamente questi due articoli; ma scarta assolutamente l'ipotesi di includerli nel Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Crede che sia opportuno esaminare prima gli articoli.

Art. 71.

ROTIGLIANO, *relatore*. La prima parte di questo articolo è la riproduzione, a suo avviso, peggiorata del corrispondente articolo 1312 del Codice vigente. Dichiara l'articolo in esame che chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione deve provare il fatto da cui la medesima deriva e chi pretende di esserne liberato deve provare il fatto che ne ha prodotto l'estinzione. Osserva che questo riferimento non all'obbligazione, ma al fatto da cui l'obbligazione deriva, si ricollega con la definizione contenuta nell'articolo 5 del progetto concernente le fonti delle obbligazioni. L'articolo 5 è già stato approvato, ma pensa che, come la Commissione altre volte ha fatto,

Biblioteca centrale giuridica

non sarebbe male riprenderlo in esame perchè gli sembra lapalissiano fare un articolo di Codice per dire che le obbligazioni derivano da qualunque atto idoneo a produrle.

GIAQUINTO. Come relatore sull'articolo 5 ne aveva proposto la soppressione ritenendolo inutile; gli si obbiettò però che era bene determinare le varie fonti della obbligazione per ragioni di sistema.

ROTIGLIANO, *relatore*. In questo caso le soluzioni sono tre: o lasciare l'articolo immutato, e questa è, a suo parere, la soluzione meno felice;, o, come aveva proposto il relatore Giaquinto, sopprimere l'articolo; oppure, terza soluzione, ricondurre la lezione dell'articolo 5 a quella che è la disposizione attualmente vigente in materia di obbligazioni, dicendó che esse derivano da contratto o quasi contratto, da delitto o quasi delitto. Quello che, a suo giudizio, è da evitare, è il riferimento non alla obbligazione, ma al fatto da cui l'obbligazione deriva.

GIAQUINTO. Gli sembra che la terza soluzione non sia da approvare perchè richiama norme che hanno un significato puramente storico e non scientificamente preciso. Non gli sembra questo il momento opportuno per richiamare la nozione del delitto o quasi delitto che ha dato luogo a tanti dissensi e che è molto discutibile.

La questione, a suo parere, si riduce al mantenimento o alla soppressione della disposizione.

COSTAMAGNA. Si riporta a quanto ha già detto illustrando il voto da lui presentato, per concludere che ai fini dell'indispensabile coordinamento tra diritto civile e diritto corporativo sia necessario riesaminare l'articolo 5.

GIAQUINTO. L'articolo 5 fu esaminato; la Commissione discusse e decise di conservarlo. Non crede quindi sia opportuno ritornarvi sopra.

BACCI. Propone si ponga ai voti il ritorno o meno all'esame dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Indice la votazione sulla proposta di tornare ad esaminare l'articolo 5.

Rispondono *sì* i Commissari: senatore Scialoja; consiglieri nazionali Bacci, Biggini, Censi, Costamagna, Di Giacomo, Leva, Panunzio, Pierantoni e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, Di Marzo, Fabri, Facchinetti, Giaquinto, Nucci, Romano Santi, Sarrocchi e Scaduto.

Si astiene il Commissario senatore Piola Caselli.

La proposta non è approvata.

ROTIGLIANO, *relatore*. Il fatto che la Commissione si sia pronunciata favorevolmente al mantenimento dell'articolo 5 non implica che si debbano ricollegare al concetto contenuto in quell'articolo una quantità di disposizioni che potrebbero anche non avere con esso alcun riferimento. Così non c'è alcun motivo di ripetere nell'articolo 71 la formula « fatto da cui deriva l'obbligazione » unicamente perchè si è avuto il torto di adottarla nell'articolo 5.

A suo avviso pertanto sarebbe preferibile ritornare nell'articolo 71 al concetto del Codice attuale dichiarando che chi domanda l'esecuzione di una obbligazione deve provarla e chi pretende di esserne liberato deve provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione.

PRESIDENTE. Osserva che la seconda parte dell'articolo del Codice vigente è simile a quella del progetto.

ROTIGLIANO, *relatore*. Mentre è d'accordo che colui il quale chiede l'estinzione deve provare il fatto da cui l'estinzione deriva, trova oscuro il concetto del fatto che produce l'obbligazione.

Propone quindi alla Commissione l'abolizione dell'inciso « il fatto da cui la medesima deriva », osservando che questa abolizione trova giustificazione anche in rilievi che si faranno a proposito dell'articolo 72.

GIAQUINTO. Pensa che sia preferibile la formulazione del progetto tenuto presente l'aspetto giuridico delle obbligazioni. Vedere quali siano gli effetti giuridici

Biblioteca centrale giuridica

non deve formare oggetto di una prova della parte; è il giudice che lo dice: ma come si deve provare il fatto del perimento, così si deve provare anche quello della pattuizione.

PRESIDENTE. Propone di votare la prima parte dell'articolo 71 nella formula del progetto. Si intende che chi non l'approva desidera tornare alla formula del Codice vigente.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Di Marzo, Fabri, Facchinetti, Giaquinto, Nucci, Romano Santi, Scaduto e Scialoja; consiglieri nazionali: Biggini e Di Giacomo.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Berio, Piola Caselli e Sarrocchi; consiglieri nazionali Bacci, Censi, Costamagna, Leva, Panunzio, Pierantoni e Rotigliano.

La Commissione approva la formula del progetto.

ROTIGLIANO, *relatore*. Quanto al capoverso dell'articolo, rileva che esso è giustificato nella relazione dalle seguenti parole: « Ho creduto di escludere la validità di queste convenzioni preventive perchè esse concernerebbero l'attività processuale delle parti, che deve invece essere regolata soltanto dalla legge, con esclusione di ogni libertà contrattuale, se vuole rispondere in concreto allo spirito del processo civile desumibile dai suoi nuovi lineamenti ».

Fa osservare che il nuovo Codice di procedura non esclude affatto, nello svolgimento del processo civile, ogni potere di disposizione delle parti; non vede quindi perchè debba ritenersi illecita la libertà contrattuale nei riguardi dell'onere della prova. Secondo il suo parere, questa libertà non contrasta con i nuovi lineamenti a cui si ispira la riforma, la quale regola e limita l'iniziativa delle parti contendenti soltanto quando questa iniziativa verrebbe a contrastare con le finalità di carattere pubblico che deve avere il nuovo processo civile. Ma questo non è il caso dell'onere della prova che le parti, senza contraddire a quei principî, possono benissimo stabilire preventivamente a chi debba far carico. Propone quindi l'abolizione del capoverso dell'articolo 71.

BERIO. Domanda che cosa significhi l'espressione « modificare l'onere ».

COSTAMAGNA. La regola sancita dal capoverso dell'articolo 71, si connette al nuovo spirito del processo civile; dal momento che diciamo che il processo civile è un processo in cui prevale l'interesse pubblico sul privato, il problema della prova diventa di interesse pubblico. Il capoverso dell'articolo 71 non riguarda le fonti della prova, i titoli della prova, ma semplicemente il principio dell'onere della prova.

Nota che in questo capoverso si consacra una regola di vero e proprio carattere costituzionale: l'onere della prova deve essere stabilito dalla legge ed è nullo qualunque patto privato diretto ad invertirlo o modificarlo. La regola dovrebbe essere però precisata nel sistema delle pluralità delle fonti che è proprio del nostro ordinamento. Sarà valida la « norma corporativa » che altera l'onere della prova stabilito per legge ? Se si parte dalla dichiarazione fatta nella relazione al progetto e per cui legge vorrebbe dire « ordinamento giuridico », la risposta dovrebbe essere affermativa. Invece considerazioni evidenti di unità del diritto e di tutela del singolo convincono che la questione si dovrebbe risolvere escludendo la possibilità che i contratti collettivi, gli accordi economici e le norme corporative possano invertire l'onere della prova. Invoca all'uopo una disposizione esplicita complementare.

BARCELLONA. È favorevole alla disposizione che dichiara nullo il patto diretto ad invertire l'onere della prova; ma non comprende il significato dell'espressione « modificare l'onere legale ».

PRESIDENTE. La modificazione può riguardare il mezzo per dare la prova.

BARCELLONA. Non crede che l'espressione abbia questo significato, ma se questo fosse, lo ritiene eccessivo perchè non c'è nulla di male a stabilire, ad esempio, che un fatto si debba provare per iscritto.

Biblioteca centrale giuridica

ROTIGLIANO, *relatore*. Continua a ritenere che si potrebbe benissimo, senza contraddire ai principî richiamati dal camerata Costamagna, stabilire il concetto che è legittimo per le parti invertire l'onere della prova. Viceversa le parti non potrebbero modificare l'onere legale della prova dichiarando, ad esempio, che un determinato rapporto può essere provato per testimoni anche se la cifra dell'obbligazione supera quella fissata dalla legge come massimo per l'ammissione della prova testimoniale.

GIAQUINTO. I mezzi con cui si dà la prova non hanno nulla a che fare col vedere chi ha l'onere della prova.

ANDRIANI. In analogia all'articolo 1312, la prova liberatoria spetta al convenuto; se invece l'attore si assume di provare lui, in questo caso ci si trova di fronte ad una forma di assunzione dell'onere della prova, per cui se questo fallisce, fallisce contro l'attore.

PRESIDENTE. In questo caso c'è il consenso delle due parti circa l'onere della prova.

ANDRIANI. Domanda se è vietata questa inversione volontaria dell'onere della prova.

PRESIDENTE. Non è vietata. Ritiene opportuno che la Commissione manifesti il suo avviso separatamente sulle due parti che compongono il comma. Domanda se la Commissione è favorevole all'accoglimento della prima parte.

La Commissione concorda sulla prima parte.

SCADUTO. Quanto alla seconda parte « o a modificare l'onere legale » sarebbe opportuno spiegare prima di votare che cosa si intende con tale espressione.

ROTIGLIANO, *relatore*. Secondo il suo parere, essa vuol dire ammettere modifiche alle norme prescritte dalla legge in materia di prove.

GIAQUINTO. Ha per avviso di vedere se si debba provare il fatto con testimoni o per iscritto. Ad ogni modo ritiene che l'espressione non sia nè felice nè precisa.

LEVA. Propone di togliere questa locuzione.

COSTAMAGNA. L'inciso « modificare l'onere legale della prova » a suo parere significa variare i mezzi di prova stabiliti dalla legge: e questo vale anche per i contratti collettivi, economici, ecc.

ANDRIANI. Vale esclusivamente per quelli.

SCADUTO. Non è d'accordo col camerata Costamagna.

ROTIGLIANO, *relatore*. La questione che il camerata Costamagna solleva per l'ennesima volta, è già stata risolta avendo la Commissione ritenuto che quando si parla di legge, si intende riferirsi genericamente a tutto l'ordinamento giuridico.

COSTAMAGNA. Richiama quanto più volte ha detto sulla necessità di specificare la norma giuridica corporativa di fronte alla norma giuridica legale. Non crede che si possa trovare una regola che valga in tutti i casi, perchè non sempre potrà esservi un'equiparazione fra contratti collettivi e legge. Per esempio, quando si dice che i privilegi sono creati dalla legge, non si dovrà intendere che il privilegio può essere creato anche da contratti collettivi.

SCADUTO. È d'accordo col camerata Costamagna nella conclusione: cioè che questo articolo è applicabile anche ai contratti collettivi. Fa notare che qui si è in materia di obbligazioni le quali non nascono semplicemente dalla legge ma anche dai contratti e quindi anche da quelli collettivi. È perciò naturale che non si possa invertire l'onere della prova neppure nei contratti collettivi.

COSTAMAGNA. Ma allora bisogna dirlo in modo espresso!

La Commissione approva la soppressione delle parole « o a modificare ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 72.

ROTIGLIANO, *relatore*. Rileva a proposito di questo articolo che la relazione comincia col richiamare il principio della così detta astrazione processuale della causa e dopo aver criticato la sistemazione del Codice attuale per le interminabili discussioni a cui ha dato luogo sul problema della causa, cerca di giustificare, con considerazioni di carattere dottrinario, la diversa soluzione adottata nel progetto.

In sostanza, il progetto riafferma nell'articolo 214 il principio che la causa è elemento essenziale del contratto e formula un articolo 72 per limitare alla promessa di pagamento e alla ricognizione di debito le disposizioni contenute negli articoli 1120 e 1121 del Codice vigente, secondo le quali il contratto è valido anche se non esprime la causa.

Ritiene che tale limitazione non sia da approvare perchè non è esatto, a suo avviso, che ogni contratto esprima necessariamente, come dice la relazione, nella sua realtà oggettiva, l'elemento della causa, potendo esservi accanto alla promessa di pagamento anche obbligazioni di fare assunte senza indicazione della causa che le ha determinate e senza che tale causa risulti in altro modo dal contratto.

BERIO. È d'accordo col relatore. Questo articolo enuncia un principio giusto, nel senso che per un'obbligazione, mancante di causa apparente, la causa è presunta; però lo limita ad una sola ipotesi, mentre questo concetto può riferirsi a tanti altri contratti. Egli pensa che si potrebbe rinviare la questione a quando si parlerà dei contratti. Di regola la causa dei contratti sta nell'oggetto o nel consenso. La questione nasce, come per un'obbligazione di dare una somma di denaro, quando la causa non risulta dagli elementi obbiettivi del contratto.

In questo caso è presunta, salvo prova in contrario. Si potrebbe dire ad esempio: « La causa, quando non risulti dagli elementi obbiettivi del contratto, è presunta ».

GIAQUINTO. Concorda col senatore Berio.

ROTIGLIANO, *relatore*. La relazione parte dal concetto che una promessa di debito non sia un contratto, il che non è giusto.

PRESIDENTE. È d'accordo per rinviare l'esame della questione.

ANSELMI. Osserva che la relazione, esaminando la causa nei contratti dice che è rinviata al Capo IV la materia di tali articoli, dando così un carattere generale alla norma, che invece viene ora applicata a casi speciali. Perciò è opportuno rimettere alla trattazione generale sulla causa l'esame dei precetti di cui agli articoli 1120 e 1121 del Codice civile vigente.

La Commissione approva il rinvio dell'esame della disposizione contenuta nell'articolo 72 all'articolo 214.

GIAQUINTO. Osserva che non si può rinviare al tema dei contratti la norma che concerne la ricognizione; ciò si potrebbe consentire al più quando si tratti di ricognizione consensuale, ma non quando si tratta di ricognizione unilaterale, che dovrebbe essere considerata in sede di atti interruttivi della prescrizione.

Capo V. – **Dell'adempimento delle obbligazioni.**

Art. 73.

ROTIGLIANO, *relatore*. Solleva innanzitutto una questione sistematica. Non vede l'opportunità di trattare in un separato apposito Capo l'adempimento delle obbligazioni, visto che quando si vuol definire l'adempimento delle obbligazioni si ricade inevitabilmente nel concetto del Codice vigente riconoscendo che l'adempimento non

Biblioteca centrale giuridica

è altro che uno dei modi di estinzione delle obbligazioni. Infatti l'articolo 73 comincia con queste parole: « Quando il debitore esegue la prestazione dovuta, l'obbligazione si estingue », il che, detto in questa forma, può anche apparire superfluo. Sarebbe stato molto più semplice includere, come fa il Codice vigente, l'adempimento, ossia il pagamento, fra i modi di estinzione delle obbligazioni. Si aggiunga poi che questo voler trattare in un Capo a sè l'adempimento delle obbligazioni rende inevitabile dedicare un altro Capo all'inadempimento delle obbligazioni e raggruppare, infine, in un terzo Capo i modi di estinzione delle obbligazioni senza adempimento; il che corrisponderà forse, da un punto di vista dottrinale e scientifico, ad una costruzione più logica ed armonica, ma non costituisce certo, dal punto di vista pratico, la più razionale distribuzione della materia.

Ritiene quindi che la Commissione dovrebbe esaminare anzitutto se sia bene fare un Capo apposito intitolato « Dell'adempimento delle obbligazioni ».

BACCI. Questo rientra, a suo parere, nella questione di carattere generale sollevata dal camerata Tumedei, che la Commissione ha rinviato.

PANUNZIO. Propone che l'osservazione del camerata Rotigliano sia abbinata alla questione sollevata dal camerata Tumedei.

ROTIGLIANO, *relatore*. Concorda.

Quanto al capoverso dell'articolo 73, osserva che il concetto della buona fede viene espresso, a proposito dei contratti, nell'articolo 238: « I contratti devono essere eseguiti in buona fede e obbligano le parti . . . ». Qui si è voluto ripeterlo – secondo lui inutilmente – per estendere la norma a tutte le obbligazioni.

Ad ogni modo mentre l'articolo 238 del progetto, come il 1124 del Codice attuale, stabilisce genericamente l'obbligo della buona fede per tutte le parti, tanto per il debitore che è tenuto alla prestazione, quanto per il creditore che ha diritto di esigerla, il capoverso dell'articolo 73 pone tale dovere solo a carico del debitore, il che costituisce per lo meno una disarmonia che dovrebbe essere eliminata.

GIAQUINTO. Riconosce che la norma del Codice vigente è ammissibile in quanto ha un carattere generale, investendo tutto il comportamento delle parti nella obbligazione, mentre quella corrispondente del progetto non è da approvarsi essendo limitata all'adempimento della obbligazione. Propone pertanto la soppressione del capoverso.

BERIO. Si associa.

La Commissione approva.

Art. 74.

COSTAMAGNA. Riallacciandosi alla questione che ha già sollevato, nota che in questo articolo si ripresenta l'opportunità o meglio la necessità, di fare un altro richiamo al coordinamento con le norme corporative in materia di obbligazioni derivanti da norme su rapporti collettivi. Le obbligazioni regolate da norme corporative devono essere adempiute col massimo grado di diligenza, come quelle che interessano prevalentemente l'ordine pubblico e la produzione, e sono accompagnate da sanzioni penali.

Proporrebbe pertanto nell'articolo in esame di stabilire che la regola deve sempre applicarsi con maggior rigore nelle obbligazioni regolate dalle norme dell'ordinamento corporativo, dato che hanno un regime ed un andamento tutto particolare.

GIAQUINTO. È invece del parere che la seconda parte dell'articolo da « questa regola », in poi, si possa sopprimere come inutile.

ROTIGLIANO, *relatore*. Ricorda che la norma di cui si chiede la soppressione è già contenuta nell'articolo 1224 del Codice civile.

GIAQUINTO. Ciò non toglie che la seconda parte dell'articolo sia superflua. Si stabilisce infatti una norma generale e poi si soggiunge che tale norma ha una

Biblioteca centrale giuridica

applicazione diversa se il Codice in taluni punti dispone diversamente, il che è una cosa ovvia.

BERIO. Rileva che nel Codice civile ci si riferiva soltanto ai contratti e la norma era meno giustificata ma qui, ove ci si riferisce a tutte le forme di obbligazione, può essere opportuna. È quindi contrario alla soppressione.

COSTAMAGNA. Insiste sulla sua proposta di aggiungere all'articolo 74 le parole: « e deve sempre applicarsi con maggiore rigore nelle obbligazioni regolate da norme dell'ordinamento corporativo ».

GIAQUINTO. Si dichiara contrario a tale aggiunta. Evidentemente quando si parla soltanto di norme contenute nel Codice civile si dice una cosa incompleta, perchè bisognerebbe estendere la riserva a tutto l'ordinamento giuridico. Come il Codice civile può temperare queste norme generali, così le possono temperare anche altre norme all'infuori del Codice civile, come potrebbero essere le norme corporative, leggi speciali ecc.

Quindi nell'articolo in esame tutte le norme debbono essere tenute presenti e non soltanto quelle del Codice civile e dell'ordinamento corporativo. Si dovrebbe perciò stabilire che la norma generale è applicabile salvo diverse disposizioni speciali.

COSTAMAGNA. Non condivide. Le norme corporative per sè stesse non possono aggravare i criteri di graduazione delle responsabilità, ciò che è argomento di ordine pubblico. È il Codice che deve farlo anche per le materie corporative.

BERIO. In merito alla proposta Costamagna osserva che, come principio, sarebbe da approvarsi, ma i contratti collettivi possono avere natura diversa e obietto diverso e quindi, a seconda della natura del contratto, si applicherebbe la regola del buon padre di famiglia con maggiore o minore vigore.

COSTAMAGNA. La sua proposta mira appunto ad escludere questa possibilità.

ROTIGLIANO, *relatore*. Senza fare riferimento nè al Codice civile, nè all'ordinamento giuridico, direbbe semplicemente: « secondo le norme che debbono essere applicate ».

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta Costamagna consistente nell'aggiunta delle parole: « e deve sempre applicarsi con maggiore rigore nelle obbligazioni regolate da norme dell'ordinamento corporativo ».

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Berio e Scialoja; consiglieri nazionali Andriani, Biagi, Biggini, Censi, Costamagna, Di Giacomo, Leva, Panunzio, Pierantoni e Rossi.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Di Marzo, Fabri, Facchinetti, Giaquinto, Nucci, Romano Santi, Sarrocchi e Scaduto; consigliere nazionale Rotigliano.

Si astiene il consigliere nazionale Bacci.

La Commissione approva.

Art. 75.

ROTIGLIANO, *relatore*. Osserva che il primo comma dell'articolo in esame non è che la ripetizione degli articoli 1238 e 1239 del Codice civile, salvo che in questo ultimo si parla soltanto della obbligazione di fare e si stabilisce che non può questa obbligazione adempiersi da un terzo contro la volontà del creditore ove questi abbia interesse che sia adempiuta personalmente dal debitore. Nell'articolo in esame si estende la norma dando al creditore il diritto di rifiutare l'adempimento, qualunque sia l'obbligazione, tutte le volte che l'adempimento provenga da una terza persona, e il debitore gli abbia fatto conoscere la sua opposizione.

Si dichiara contrario a questa estensione. Il diritto del creditore di rifiutare l'adempimento è giustificato per le obbligazioni di fare, ma per quelle di dare non

Biblioteca centrale giuridica

troverebbe giustificazione, dato il carattere fungibile che ha la prestazione rispetto alla persona che deve adempierla.

ANDRIANI. Obietta che ci possono anche essere delle ragioni morali per cui il creditore pretenda che il debito sia pagato da una persona piuttosto che da una altra. Evidentemente col termine « interesse » ci si vuole riferire anche agli interessi puramente morali.

GIAQUINTO. Se il debito è pacifico e deve essere adempiuto, non vede quale interesse legittimo il creditore può avere a pretendere il pagamento da Tizio piuttosto che da Caio.

LEVA. Avverte che l'interesse può essere anche del debitore a che non si sostituisca altri a lui nel pagamento, per ragioni morali.

GIAQUINTO. Se il terzo paga senza assumersi alcun diritto nè surrogarsi al creditore soddisfatto – così come si stabilisce nel Codice civile – non c'è alcuna ragione di ammettere il rifiuto dell'adempimento dell'obbligazione da parte sua.

LEVA. Ripete che ci può essere una ragione morale per cui uno non desideri che i propri debiti siano pagati da altri.

BARCELLONA. Richiama l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 1238, capoverso, ove si stabilisce che le obbligazioni « possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi ha interesse, purchè questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, e, ove agisca in nome proprio, non venga a sottentrare nei diritti del creditore ». Tale disposizione è giusta, perchè altrimenti uno potrebbe acquistare il credito senza la volontà del creditore e del debitore, con inconvenienti anche di carattere morale.

GIAQUINTO. È perfettamente d'accordo Se il terzo che paga venisse ad acquistare diritti, sarebbe giusto l'interesse ad opporsi, ma quando il terzo non acquista nessun diritto, perchè non subentra nelle ragioni del creditore soddisfatto, non crede che vi possa essere alcun interesse morale degno di protezione giuridica ad impedire ciò.

ANDRIANI. Sostiene invece che ci può essere un interesse morale a ricevere da Tizio piuttosto che da Caio.

ROTIGLIANO, *relatore*. Propone di sostituire le disposizioni degli articoli 1238 e 1239 del Codice civile all'articolo in esame.

La Commissione approva.

Art. 76.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 77.

ROTIGLIANO, *relatore*. Sul primo e secondo comma dell'articolo in esame non trova niente da rilevare. Osserva invece che l'ultimo comma rovescia la regola dell'articolo 1249 del Codice vigente, che cioè il pagamento deve essere fatto al domicilio del debitore, stabilendo che il pagamento, quando l'obbligazione ha per oggetto una somma di danaro – cioè vero e proprio pagamento – deve essere fatto al domicilio del creditore.

Questo capovolgimento del criterio attualmente in vigore è giustificato secondo la relazione dalla generalizzazione convenzionale del patto di pagamento al domicilio del creditore, il che effettivamente risponde a verità; e dalla considerazione che, con i mezzi di trasmissione del danaro oggi a disposizione di tutti, diviene più agevole al debitore l'adempimento al domicilio del creditore, che non a questi di ottenere il pagamento al domicilio del debitore. La relazione aggiunge poi

Biblioteca centrale giuridica

che così si « vuole rafforzare la situazione creditoria pur senza rifiutare tutela al debitore ».

L'articolo introduce poi una limitazione per il caso che il pagamento sia divenuto, in seguito a trasferimento del creditore, eccessivamente oneroso pel debitore, il quale in tal caso ha il diritto di provvedere al pagamento presso il proprio domicilio dandone però comunicazione al creditore. Fa considerare a questo proposito che tale comunicazione presuppone che il debitore conosca il nuovo domicilio del creditore, mentre la maggiore difficoltà derivante dal trasferimento del creditore potrebbe il più delle volte essere costituita dal fatto che non si conosca il suo nuovo domicilio, in quanto se lo si conosce si può sempre provvedere al pagamento a mezzo di vaglia.

S'intende infine che la regola dell'articolo in esame si applica soltanto quando le parti non abbiano stabilito diverse modalità di pagamento. Nonostante ciò e pur riconoscendo non destituite di fondamento le ragioni addotte nella relazione, è preferibile, a suo parere, il sistema usato dal Codice vigente.

TUMEDEI. Prescindendo dalla questione di principio, se cioè convenga che il pagamento sia effettuato al domicilio del creditore o a quello del debitore, osserva che andrebbero soppresse, nell'ultima parte dell' articolo le parole: « e ciò rende molto più gravoso l'adempimento » che potrebbero far sorgere la solita questione: a chi spetta di giudicare se l'adempimento è gravoso o no. D'altra parte la distinzione tra il caso che il domicilio sia quello solito e il caso che sia stato cambiato, non gli pare opportuna.

SCADUTO. A proposito dell'accenno alla maggiore facilità dei mezzi di pagamento odierni ricorda che c'è un mezzo, il più semplice di tutti, e che non comporta nessuna spesa: il conto corrente postale.

GIAQUINTO. Obietta che non tutti hanno tale conto corrente.

ROTIGLIANO, *relatore*. Insiste sull'opportunità di tornare al sistema del Codice vigente.

PRESIDENTE. Si associa.

ANDRIANI. Aggiunge che il pagamento al domicilio del creditore comporta sempre un rischio a carico del debitore (la raccomandata potrebbe perdersi) e si aggraverebbe così la posizione del debitore, il che non è giusto.

GIAQUINTO. Concorda. Non c'è ragione perchè il debitore debba subire questo onere.

La Commissione approva il ritorno all'articolo 1249 del Codice civile.

Art. 78.

ROTIGLIANO, *relatore*. Avverte che l'articolo in esame non è che la riproduzione dell'articolo 1173 del Codice vigente, con la sola variante che l'intervento del giudice, per fissare la data dell'adempimento quando non è determinata nel contratto, è ammesso anche quando questa data è rimessa alla volontà del creditore, mentre attualmente è ammesso soltanto nel caso che sia rimessa alla volontà del debitore.

Art. 79.

ROTIGLIANO, *relatore*. Fa presente che la relazione per giustificare la disposizione di tale articolo dichiara che « la presunzione dell'articolo 1175 del Codice civile è stata riprodotta con formula più larga di quella contenuta nell'articolo 119 del progetto della Commissione Reale, dove si parla di termine stipulato o risultante

Biblioteca centrale giuridica

da contratto, mentre il collocamento dell'articolo nella parte generale delle obbligazioni imponeva che la disposizione avesse un più largo ambito ».

Osserva che questo è un altro caso in cui il progetto cerca, con eccessivo astrattismo, di trasferire in una specie di teoria generale delle obbligazioni norme che trovano applicazione soltanto in rapporti contrattuali. Tanto che nell'articolo in esame si usano le parole: « se per l'adempimento è stato fissato un termine », le quali evidentemente presuppongono l'esistenza di un contratto.

La sostanza dell'articolo è però da approvare.

Art. 80 e 81.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 82.

ROTIGLIANO, *relatore*. Questo articolo contiene una nuova norma che non gli sembra necessaria. È fuori discussione che se c'è un termine che va considerato essenziale, la prestazione non può essere pretesa nè prima nè dopo.

La disposizione del capoverso poi gli sembra equivoca. Propone pertanto la soppressione dell'articolo.

La Commissione approva.

TUMEDEI. Conviene sull'opportunità di sopprimere l'articolo, ma osserva che quella del termine essenziale è una questione grave che si è presentata spesso in giurisprudenza.

ROTIGLIANO, *relatore*. Obietta che la questione che si presenta spesso in giurisprudenza è vedere se il termine è essenziale o no. Ma la disposizione in esame prescinde completamente da tale questione, perchè, come avverte la relazione, non si è voluto dare una descrizione, che sarebbe apparsa troppo dommatica della nozione di essenzialità, ma soltanto disciplinare le conseguenze che possono derivarne, il che è cosa del tutto diversa.

Art. 83.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 84.

ROTIGLIANO, *relatore*. Rileva che l'articolo in esame contiene alcune innovazioni rispetto al creditore apparente perchè mentre l'articolo 1242 del Codice vigente parla di pagamento fatto in buona fede a chi si trova in possesso del credito, il progetto vuole che il pagamento sia fatto a chi, in base a circostanze obiettive, apparisca creditore.

Un'altra innovazione è costituita dal fatto che, per l'articolo 1242, il pagamento fatto al creditore apparente è riconosciuto valido soltanto se si prova la buona fede, mentre per la disposizione del progetto il debitore è liberato se provi che non versava in mala fede o in colpa.

ANDRIANI. Gli sembra superflua l'espressione: « in base a circostanze obiettive apparisca creditore » quando poi si equipara alla buona fede la mancanza di colpa.

Biblioteca centrale giuridica

TUMEDEI. Non approva l'espressione « se prova che non versava in mala fede o colpa », che fa pensare quasi che ci sia una presunzione di mala fede fino a prova contraria e che si voglia mettere l'onere della prova a carico del debitore.

ROTIGLIANO, *relatore*. Ricorda che nell'articolo 1242 del Codice vigente si usa la formula positiva: « il pagamento fatto in buona fede » che è preferibile.

BARCELLONA. Consiglia di tornare a questa dizione per la quale la buona fede è presunta.

PRESIDENTE. Propone la formula: « il debitore che esegua in buona fede e senza colpa il pagamento a chi, in base a circostanze obiettive, apparisca creditore, è liberato dal debito ».

La Commissione approva.

ROTIGLIANO, *relatore*. Osserva che la norma del capoverso è superflua e ne propone perciò la soppressione.

La Commissione approva.

Art. 85.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 86.

ROTIGLIANO, *relatore*. Rileva che l'articolo in esame aggiunge alle ipotesi di pignoramento e di sequestro, già previste nell'articolo corrispondente del Codice civile, anche quella dell'opposizione, specificando però che deve essere proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge, per evitare che con una semplice diffida si possa fermare il pagamento.

Art. 87.

ROTIGLIANO, *relatore*. Nota che la disposizione del capoverso è nuova. Ritiene che sia giusto che nelle obbligazioni alternative il debitore incapace che ha eseguito una prestazione a lui svantaggiosa possa ripetere il pagamento sostenendo di avere sbagliato.

ANDRIANI e TUMEDEI. Dichiarano di non comprendere la disposizione nel caso di obbligazioni generiche.

ROTIGLIANO, *relatore*. Nelle obbligazioni di genere la prestazione potrebbe essere stata eseguita con la qualità migliore invece che con la media.

TUMEDEI. Obietta che anche il principio generale contenuto nell'articolo è discutibile. Il pagamento ha infatti la funzione di estinguere l'obbligazione ed è certamente un atto giuridico. Si potrebbe dunque obiettare che, come tale, dovrebbe essere sottoposto alle regole di nullità concernenti i negozi conclusi da incapaci.

ROTIGLIANO, *relatore*. Fa presente che lo stesso principio esiste già nel capoverso dell'articolo 1240 del Codice civile.

TUMEDEI. In quell'articolo si usava però una formula molto più concreta perchè si diceva che non si può ripetere il pagamento di una somma di denaro o di cosa che si consuma con l'uso, dal creditore che l'ha consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era proprietario o non ne aveva la capacità di alienarla. Mirava cioè a tutelare la situazione di fatto che si produce

Biblioteca centrale giuridica

quando è stata data in pagamento una cosa che si è consumata, ed aveva un contenuto più ristretto.

Dal momento che l'incapace può annullare un'obbligazione non vede perchè non potrebbe annullare un pagamento. Nell'articolo 1242 questa possibilità era riconosciuta e l'unica deroga ammessa era che si fosse trattato di una cosa consumata mentre nel progetto si introduce una deroga generale.

ROTIGLIANO, *relatore*. Nota che i pagamenti nella maggior parte dei casi sono fatti in danaro e quindi la disposizione non ha una importanza eccessiva.

ANDRIANI. Domanda che cosa si voglia intendere con le parole « prestazione valida ».

ROTIGLIANO, *relatore*. Chiarisce che deve trattarsi di prestazione valida ad estinguere l'obbligazione, offerta in modo valido, efficace. La validità è in relazione al soggetto che dà la prestazione.

BARCELLONA. La prima prestazione non era valida per l'incapacità del debitore e si richiede che la seconda lo sia perchè non si ripeta lo stesso inconveniente.

TUMEDEI. Non si rende conto perchè soltanto nel caso di obbligazioni alternative e generiche si debba concedere tale facoltà.

ROTIGLIANO, *relatore*. Chiarisce che quando c'è l'obbligo di pagare una determinata somma di danaro e l'incapace la paga, la prestazione è ritenuta valida; se invece l'incapace aveva facoltà di pagare una somma di danaro oppure di fornire una diversa prestazione, potendo essersi ingannato per la sua incapacità, gli si riconosce giustamente il diritto di annullare la scelta.

TUMEDEI. Riafferma i suoi dubbi sull'opportunità di allargare la norma fuori dei casi preveduti dall'articolo 1240 del Codice vigente.

Art. 88 a 92.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 93.

ROTIGLIANO, *relatore*. Fa presente che l'articolo in esame si allontana come formulazione dal corrispondente articolo 1245 del Codice civile che pure riguardava indirettamente la dazione. La relazione giustifica questo allontanamento con le seguenti parole: « Si è fatto coincidere il perfezionamento con la consegna, per distinguere la dazione dalla novazione; la prima è un negozio che vuole operare immediatamente una modifica nella sfera patrimoniale dei contraenti ed ha perciò un contenuto necessariamente reale, mentre la novazione importa, come carattere tipico, assunzione di un obbligo nuovo ». È vero che altro è la dazione e altro la novazione, ma, a suo avviso, con la seconda parte del primo comma dell'articolo 93 in fondo non si fa altro che disciplinare una novazione. Il nuovo contratto infatti avrebbe per oggetto o la dazione della cosa promessa, oppure l'adempimento dell'obbligazione originaria.

PRESIDENTE. A suo parere rimane sospeso l'adempimento dell'obbligazione, ma resta ferma l'obbligazione originale finchè il debitore non avrà consegnato la cosa. Perciò la novazione è da escludere.

ANDRIANI. Ipotizza il caso di un individuo che abbia un credito di una somma di danaro; se concede al debitore, nel giorno che dovrebbe pagarlo, di promettergli la dazione di una cosa determinata, e questi poi al momento di mantenere la promessa non esegue la consegna, il creditore non ha azione per chiedere la cosa determinata ma ha azione per chiedere la somma di danaro.

Biblioteca centrale giuridica

ROTIGLIANO, *relatore*. Ritiene che si abbia novazione non soltanto quando si annulla una precedente obbligazione per sostituirne un'altra radicalmente diversa, ma anche quando il debitore promette invece del pagamento di una somma di danaro una determinata cosa. La circostanza che il creditore se non ottiene la cosa promessa abbia azione per l'adempimento della prima obbligazione, non esclude che vi sia stato un obbligo nuovo e quindi un nuovo contratto.

TUMEDEI. Gli sembra che tra le due ipotesi ci sia una differenza sostanziale. Quando d'è la novazione si vuole mantenere in vita un rapporto obbligatorio sostituendone l'oggetto, mentre nella dazione in pagamento il creditore in tanto si rassegna ad avere una cosa diversa da quella dovutagli, in quanto venga pagato. L'accordo è in *solutione* e non in *obbligatione*; non è un accordo per perpetuare un rapporto ma un accordo solamente per risolverlo.

Ad ogni modo crede che questo non interessi eccessivamente. Trova piuttosto che nell'articolo si fa – come ha già lamentato in altre occasioni – troppa teoria. Non può poi essere d'accordo sul concetto della norma che è suscettibile di una osservazione specifica. L'articolo 1245, che si richiama, fissava un principio giusto: diceva cioè che non si può dare una cosa diversa da quella che è dovuta anche se il valore sia uguale o maggiore ed indubbiamente questo è bene che sia detto. Invece l'articolo in esame dice ben altro: dice cioè che l'obbligazione si estingue se il creditore accetta al momento dell'adempimento una prestazione diversa da quella dovuta. In quanto il creditore consenta non potrebbero sussistere dubbi sull'estinzione della obbligazione ma resta da vedere in che senso accetta, se come dazione in pagamento oppure no.

C'è poi un'altra questione da fare. Tutti sanno la grande importanza che ha nella cessione dei debiti la distinzione tra cessione *pro soluto* e cessione *pro solvendo*. Nel secondo comma dell'articolo in esame si introduce il principio che, fino a prova contraria, la dazione di crediti è sempre *pro solvendo* e non *pro soluto*.

SCIALOJA. È quello che avviene nella normalità dei casi; d'altronde le parti sono sempre libere di fare un patto in contrario.

ANDRIANI. Desidera sapere se, tenendosi ferma questa disposizione, colui il quale ha concesso al debitore di pagare in altro modo – il che costituirebbe una novazione obiettiva, secondo il Codice civile – ha il diritto di chiedere al debitore la cosa che forma oggetto del contratto novante ovvero ha il diritto di chiedergli il contenuto della prima obbligazione.

PRESIDENTE. Chiarisce che, se accetta la promessa, perde la facoltà di esigere il primo pagamento e la perde se ed in quanto il debitore esegua la seconda prestazione; perchè se non la esegue il creditore può chiedere la prima prestazione.

ROTIGLIANO, *relatore*. In altri termini il creditore è obbligato a prendere la seconda prestazione se il debitore glie la dà, in caso contrario ha il diritto di esigere soltanto la prima.

Art. 94.

ROTIGLIANO, *relatore*. Osserva che tale articolo è formulato in maniera equivoca ed oscura tanto che non se ne comprende bene la portata.

TUMEDEI. Si associa. Tra le altre cose lascia il dubbio se si possa contemporaneamente far valere i vizi della dazione in pagamento per farla annullare o dichiarare inefficace e agire in garanzia per l'evizione o per i difetti della cosa.

La Commissione approva la soppressione.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 95.

ROTIGLIANO, *relatore*. Avverte che il primo comma dell'articolo è formulato in modo diverso da quello corrispondente del Codice civile ma la sostanza è la stessa. La disposizione del capoverso, che invece è nuova, è da approvare.

Art. 96.

ROTIGLIANO, *relatore*. Fa presente che la relazione giustifica dal punto di vista della politica legislativa la disposizione in esame facendo notare che « si porrebbe il debitore in migliore situazione giuridica di quella in cui è posto il creditore, quando lo si ammettesse ad una libertà probatoria rispetto all'estinzione, mentre il creditore non è sempre libero di usare la prova testimoniale per l'accertamento della costituzione dell'obbligazione ». Trova giuste tali argomentazioni. Se ci sono limitazioni nella prova dell'obbligazione, ci debbono essere analoghe limitazioni anche nella prova del pagamento.

PRESIDENTE. Chiede se la norma va interpretata nel senso che, come per taluni contratti, sia necessario anche per la prova del relativo adempimento un atto pubblico.

TUMEDEI. Trova che il principio è giusto, ma la forma dell'articolo non è felice. Ben diverso sarebbe dire che la limitazione della prova testimoniale vale anche rispetto al pagamento, il che è ammissibile. Se non si chiarisce ciò, può logicamente sorgere il dubbio accennato dal Presidente.

Osserva inoltre che ci possono essere dei pagamenti molto frazionati. In questo caso non si capisce se sia necessaria – ma crede che non lo sia – la prova scritta anche per il pagamento dell'ultimo residuo. A suo parere poi, nei pagamenti a mezzo di *chèques*, dovrebbe essere sufficiente come mezzo di prova la matrice e la testimonianza della banca.

ROTIGLIANO, *relatore*. Trova giuste le parole della relazione quando sostiene che questo indirizzo « non pregiudica in alcun senso le varie tesi sulla natura del pagamento; esso vuole evitare soltanto gli effetti pratici, gravi e pericolosi della libertà di prova, che scardina la sicurezza contrattuale, ponendo il debitore nella libertà di usare un mezzo infido, per esonerarsi dalle conseguenze di un vincolo che non vuole adempiere ».

BARCELLONA. Ricorda che ormai in giurisprudenza la questione non è più discussa per quel che riguarda la prova testimoniale.

ANDRIANI. Propone di modificare l'articolo nel senso di dire che « le limitazioni stabilite per la prova testimoniale relativamente ai contratti valgono anche per la prova del pagamento ».

La Commissione approva.

Sezione II. — Del pagamento con surrogazione.

Art. 97.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 98.

ROTIGLIANO, *relatore*. Nota che non è felice la formulazione del n. 3, con il quale si stabilisce che la surrogazione ha effetto quando « nella quietanza, su richie-

Biblioteca centrale giuridica

sta del debitore, il creditore dia atto della provenienza della somma impiegata nel pagamento ». La relazione dichiara in proposito che si è disposto che « la dichiarazione della provenienza della somma pagata deve essere fatta su richiesta del debitore, per affermare che il creditore non può rifiutarsi di dare atto della dichiarazione del debitore ». Gli sembra giusto il concetto che il creditore non possa rifiutarsi di dare atto della dichiarazione del debitore ma quest'obbligo non è stato espresso in modo sufficientemente chiaro. Il debitore surrogante può, per esempio, chiedere al creditore che gli dia atto che la somma proviene da un determinato mutuo, ma se poi il creditore rifiuta di includere nella quietanza questa dichiarazione del debitore, non si sa che cosa accade.

SCIALOJA. Secondo l'articolo la surrogazione non avrebbe effetto in questo caso.

ROTIGLIANO, *relatore*. Osserva che, stando alle parole della relazione, il creditore non ha il diritto di rifiutare di dare atto della dichiarazione del debitore ma ha l'obbligo di farlo. È necessario pertanto che al n. 3° questo concetto sia espresso più chiaramente, o quanto meno, si aggiunga che il creditore richiesto di tale dichiarazione non può rifiutarla.

PRESIDENTE. Propone la seguente formulazione: « 3° che nella quietanza il debitore richieda che il creditore dia atto della provenienza della somma impiegata nel pagamento ».

La Commissione approva.

Art. 99 a 101.

Non dànno luogo ad osservazioni.

PRESIDENTE. Ringrazia il camerata Rotigliano per la chiara ed esauriente illustrazione.

Avverte che il camerata Leva gli ha fatto tenere alcune osservazioni in merito alle proposte della Sottocommissione per la disciplina di singole forme di proprietà. Le trasmetterà al Ministro.

La riunione termina alle ore 18,30.

Il Vice Presidente
SARROCCHI.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 6

Riunione antimeridiana del 7 giugno 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, GIAQUINTO, NUCCI, ROMANO SANTI, SCADUTO e SCIALOJA; consiglieri nazionali ANDRIANI, BACCI, BIAGI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, LEVA, MACARINI CARMIGNANI, ORLANDO, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e ROMANELLI.

La riunione comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. – Discussione generale del Capo X: « Dei modi di estinzione delle obbligazioni senza adempimento » del Titolo I: « Delle obbligazioni in generale » ed esame dei relativi articoli 144 a 171. – Aggiunta di un articolo 143-*bis*. – Discussione generale del Capo III: « Dei contratti condizionali » del Titolo II: « Dei contratti in generale » con un voto del consigliere nazionale Tumedei ed esame dei relativi articoli 220 a 222.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Facchinetti ha giustificato l'assenza.

TITOLO I. – Delle obbligazioni in generale.

PRESIDENTE. Invita il senatore Scaduto a riferire sul Capo X.

CAPO X. – Dei modi di estinzione delle obbligazioni senza adempimento.

SCADUTO, *relatore*. Avverte che tanto il progetto della Commissione Reale che quello Ministeriale hanno soppresso il Capo IV – Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni – Articolo 1236 del Codice vigente. Nota, in proposito, la relazione della Commissione Reale che si è ritenuto opportuno sopprimere l'articolo 1236 « perchè da un lato superfluo, dall'altro incompleto (vi sono obbligazioni che si estinguono con la morte del debitore o del creditore, col venir meno del diritto reale a cui sono congiunte) o inesatto (il verificarsi della condizione risolutiva non è estinzione dell'obbligazione) ».

È da notare che il progetto della Commissione Reale, pur sopprimendo l'elencazione dei modi di estinzione, nella trattazione dei singoli modi comincia col pagamento, e non distingue tra estinzione per adempimento ed estinzione senza adempi-

Biblioteca centrale giuridica

mento, mentre il progetto ministeriale, pur sopprimendo anche esso l'elencazione suddetta, del pagamento, ossia della estinzione per adempimento della obbligazione, parla nel Capo V, articolo 93 e seguenti, intitolato: « Dell'adempimento delle obbligazioni »; sicchè si ha l'impressione che il modo di estinzione mercè il pagamento non esista.

Inoltre la rubricazione: « Dei modi di estinzione delle obbligazioni » si trova nell'indice, ma nel corpo del progetto vi è l'aggiunta: « senza adempimento ». A parte questa incompletezza, la rubricazione: « Dei modi di estinzione delle obbligazioni senza adempimento » ne lascerebbe presupporre un'altra « con adempimento », mentre si trova poi il « Capo V – Dell'adempimento delle obbligazioni ».

In conclusione proporrebbe la seguente intitolazione del Capo X: « Dei modi di estinzione delle obbligazioni ». Inoltre il Capo stesso dovrebbe cominciare con una Sezione, dal titolo: « Disposizione generale », consistente in un articolo, 143-*bis*, così concepito:

« Le obbligazioni si estinguono: coll'adempimento; colla novazione; colla remissione del debito; colla compensazione; colla confusione, colla impossibilità della prestazione; colla prescrizione ».

Di conseguenza si dovrebbe spostare la numerazione delle successive Sezioni.

La proposta è approvata.

Sezione I. — Della novazione.

Art. 144.

COSTAMAGNA. Dubita che il principio della estinzione senza adempimento possa applicarsi, senza apposite modificazioni, alle obbligazioni corporative. Queste hanno per loro natura l'essenza dell'adempimento. L'ordine nazionale dell'economia è un « quid » concreto e la disciplina di esso è garantita da sanzioni penali che colpiscono l'inadempienza. Non può ammettere che obbligazioni di scambio dei servizi e delle prestazioni siano eluse col semplice espediente, ad esempio, di una cambiale. Propone pertanto che si adotti un criterio per cui la compensazione o la novazione nei rapporti corporativi non sono ammissibili se non per obbligazioni di natura ugualmente corporativa.

GIAQUINTO. Nota che si verrebbe a vietare la novazione e la compensazione nei rapporti corporativi. Ora questo divieto, anche se circoscritto e condizionato, non ha una seria giustificazione. Le ragioni creditorie nascenti da rapporti corporativi possono bensì non essere suscettive di rinunzia o transazione preventiva, appunto perchè di regola ispirate a ragioni di interesse inderogabile: ma quando sono divenute liquide ed esigibili diventano crediti compensabili, transigibili e rinunziabili.

Art. 145 a 153.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Sezione II. — Della remissione.

Art. 154 a 158.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Biblioteca centrale giuridica

Sezione III. – DELLA COMPENSAZIONE.

Art. 159 a 164.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 165.

SCADUTO, *relatore*. Osserva che la relazione affida alla prudente discrezione del giudice di precisare i limiti in cui salari e stipendi siano necessari per il mantenimento del lavoratore e della sua famiglia. Si potrebbe, forse, per analogia, adottare il criterio che si segue per gli assegni familiari.

ROMANO SANTI. Nota che il giudice dovrà tener presente anche la composizione della famiglia.

BIAGI. Ritiene che il criterio della non compensazione si estenda all'assegno familiare, il quale è una integrazione del salario e a tutte le indennità che il datore di lavoro è tenuto a pagare – (per richiamo alle armi, congedo matrimoniale, ferie, cassa malattie, ricovero in case di cura, pensione per infortuni, invalidità o vecchiaia). Adotterebbe pertanto la formula più comprensiva: « Non è ammessa la compensazione per tutto ciò che è dovuto in dipendenza del lavoro ».

BERIO. È anche egli d'avviso che la norma dovrebbe comprendere tutte le retribuzioni di lavoro.

SCADUTO, *relatore*. Concorda nel concetto che la norma sia applicabile a tutto ciò che spetta al lavoratore; ma osserva che si deve trattare di rapporti diretti tra datore di lavoro e lavoratore, perchè, in caso contrario, non vi è compensazione. Gli assegni familiari, ad esempio, non sono pagati direttamente dal datore di lavoro al lavoratore.

BIAGI. È d'avviso che la norma dovrebbe comprendere tutto ciò che da parte del datore di lavoro è dovuto al lavoratore in modo diretto o indiretto per rapporti di lavoro e di impiego.

BACCI. Conviene che per gli assegni familiari non si possa parlare di compensazione, perchè i soggetti sono diversi.

PRESIDENTE. Non crede che si debba escludere la compensazione per anticipi fatti ai lavoratori – soprattutto nelle campagne – dei mezzi di sussistenza in natura o anche in contanti.

BERIO. Nota che, in sostanza, la norma tende a dare una garanzia al lavoratore, senza precisare chi sia il creditore.

SCADUTO, *relatore*. Ripete che si deve trattare di rapporti diretti tra il datore di lavoro e il lavoratore, altrimenti non si può parlare di compensazione.

PANUNZIO. È d'accordo con il camerata Biagi che si debba adottare una formula più ampia, che possa essere applicata con equità dal giudice, anche in rapporto alla disciplina sindacale. Vi è una ragione politica e sociale che consiglia di riferirsi a tutte le retribuzioni di lavoro. Si deve mettere in evidenza il principio della unità del lavoro, per cui non si deve fare distinzione fra lavoro manuale e intellettuale. Perciò non è da usarsi il termine « salario », che è improprio e ricorda il superato concetto della lotta di classe.

BACCI. Non escluderebbe dalla compensazione, come ha rilevato il Presidente, le anticipazioni che, in genere, i datori di lavoro fanno sotto forma di generi alimentari.

GIAQUINTO. Adotterebbe una formula generica, lasciando funzionare l'istituto della compensazione con i criteri che normalmente lo disciplinano.

Biblioteca centrale giuridica

BIAGI. Propone il seguente voto: « la Commissione ritiene che l'articolo debba essere formulato in modo da rendere non compensabili i debiti consistenti in retribuzioni di lavoro, nei limiti in cui siano necessari per il mantenimento del lavoratore e della sua famiglia, a meno che si tratti di compensazione per crediti derivanti da anticipazioni, in contanti od in natura, sulle stesse retribuzioni ».

GIAQUINTO. Rileva che la norma relativa alle anticipazione è superflua, perchè non si tratta qui di compensazione, ma di parziale estinzione anticipata di debiti.

ROTIGLIANO. È dello stesso avviso. Prospetta poi l'ipotesi di danni prodotti, per dolo o per colpa grave, dal lavoratore e ritiene che debbano essere compensabili con i crediti del lavoratore stesso.

PANUNZIO. Non ammetterebbe l'ipotesi di danni prodotti per dolo o per colpa. Questa ipotesi si riferisce ad una fase superata, dopo l'avvento del sindacalismo fascista, del movimento operaio e dei suoi metodi e mezzi di lotta. Il Fascismo concepisce i lavoratori come collaboratori e corresponsabili della produzione nazionale.

COSTAMAGNA. Vorrebbe affermare il principio che la compensazione è ammissibile soltanto in rapporto a crediti che abbiano la medesima origine dei debiti.

PRESIDENTE. È d'avviso che l'ipotesi dei danni prodotti dal lavoratore debba essere ammessa entro determinati limiti.

BACCI. Contempleterebbe l'ipotesi dei danni prodotti per colpa, ma non per dolo.

BIAGI. Fa presente che la compensazione deve essere contenuta nei limiti delle necessità familiari del lavoratore.

Ora, pur ammettendo che si debbano compensare i crediti per danni derivanti da dolo o colpa grave, bisogna tener conto che non si può negare al lavoratore il minimo strettamente necessario ai bisogni alimentari suoi e della famiglia. Il datore di lavoro sarebbe il primo a rendersi conto di queste esigenze, per non uccidere le possibilità di lavoro del prestatore d'opera.

COSTAMAGNA. Osserva che la questione presenta un aspetto generale, che riguarda la teoria delle obbligazioni corporative per cui – come ha già rilevato – si ammette la compensazione solo fra crediti e debiti della stessa natura; e un aspetto particolare che riguarda i rapporti di lavoro, rispetto ai quali la compensazione trova un limite nel carattere alimentare del salario.

ROTIGLIANO. Insiste perchè siano ritenuti compensabili i debiti derivanti da dolo o colpa grave del lavoratore.

MACARINI CARMIGNANI. In ordine ai debiti derivanti da dolo o colpa grave avverte che lo stesso principio si è ammesso per l'indennità di licenziamento, che trova una limitazione nella giusta causa del licenziamento.

BIAGI. Aggiunge alla mozione da lui proposta le parole: « o che dipendano da fatto doloso o da colpa grave del lavoratore ».

PRESIDENTE. Pone ai voti la prima parte della mozione:

« La Commissione ritiene che l'articolo debba essere formulato in modo da rendere non compensabili i debiti consistenti in retribuzioni di lavoro, nei limiti in cui siano necessari per il mantenimento del lavoratore e della sua famiglia ».

(*La Commissione approva.*)

Pone ai voti la seconda parte: « a meno che si tratti di compensazione per crediti derivanti da anticipazione, in contanti od in natura, sulle stesse retribuzioni ».

ROMANO SANTI. Più che di « anticipazioni » parlerebbe di « sovvenzioni » giacchè la vera e propria « anticipazione » dà luogo all'estinzione totale o parziale del debito per pagamento, non per compensazione.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « derivanti da sovvenzioni, in contanti od in natura, connesse al rapporto di lavoro ».

(*La Commissione approva*).

Biblioteca centrale giuridica

Pone ai voti l'ultima parte: « o che dipendano da fatto doloso o da colpa grave del lavoratore ».

Votano *sì* i Commissari: senatori Giaquinto, Nucci, Romano Santi, Sarrocchi, Scaduto e Scialoja; consiglieri nazionali Andriani, Bacci, Biagi, Costamagna, Leva, Macarini Carmignani, Orlando, Pierantoni, Rossi e Rotigliano.

Votano *no* i Commissari: senatore Barcellona e consigliere nazionale Panunzio.

La Commissione approva.

Art. 166 a 171.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Sezione. IV. — Della confusione.

Art. 172 a 174.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Sezione V. — Della impossibilità della prestazione.

Art. 175 a 178.

Non dànno luogo ad osservazioni.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Scaduto per la sua collaborazione ed invita il consigliere nazionale Andriani a riferire sul Capo III del Titolo II.

Titolo II. – Dei contratti in generale.

Capo III. – Dei contratti condizionali.

ANDRIANI, *relatore*. Dissente – e il rilievo ha valore per tutta la materia trattata in questo Capo – sia dalla intitolazione data al Capo III, sia dalla attuata limitazione degli *accidentalia negotii* ai soli contratti.

L'aver posto la disciplina delle condizioni nel Titolo II, dedicato ai « contratti in generale », non involge soltanto un problema di sistemazione topografica della materia, ma impegna una questione di carattere sostanziale.

La condizione è apponibile a tutti i negozi giuridici, siano essi unilaterali o bilaterali, eccettuati quelli che, come il riconoscimento dei figli naturali o il matrimonio, non tollerano, per disposizione di legge o per la loro stessa materia, l'apposizione della condizione.

Nè limitare la disciplina della condizione ai soli negozi giuridici bilaterali e tra questi ai soli contratti, può sembrare giustificato dal fatto, rilevato dal Ministro Guardasigilli a pag. 4 della sua relazione, che la condizione « funzioni prevalentemente nei contratti ».

Il criterio che deve informare il legislatore non è un criterio di quantità, meramente statistico, ma un criterio di qualità, nel senso che dovendosi prevedere, e quindi regolare, con l'istessa norma la maggior parte dei casi che sotto la disciplina

Biblioteca centrale giuridica

di quella norma possono ricadere, l'ordinamento giuridico deve sforzarsi di astrarre dal numero dei casi previsti gli elementi fondamentali, e perciò qualitativi, del fatto che si vuole disciplinare.

Criterio questo la cui osservanza appare necessaria, specie ove si tenga presente che il Ministro Guardasigilli ha dichiarato (vedi pag. 59 della relazione) – a parte l'efficacia cogente della «dichiarazione» – di aver voluto con la definizione usata per i contratti (articolo 179), « evitare che le norme sui contratti possano ritenersi integralmente estese a qualsiasi tipo di negozio giuridico bilaterale ».

È opportuno pertanto che tutta la parte relativa alla « condizione » sia trattata sotto il Titolo I « Delle obbligazioni in generale » e che ogni qualvolta la disposizione di legge usa il termine « contratto » ad esso sia sostituito quello di « obbligazione », più generico e comprensivo.

PRESIDENTE. Queste osservazioni del relatore saranno tenute presenti quando si esaminerà l'articolo 179.

BARCELLONA. Ricorda che il camerata Tumedei ha, a tale proposito, proposto un voto che potrebbe essere approvato in questa sede.

ROTIGLIANO. Rileva che il camerata Di Marzo, oggi non presente, manifestò il suo dissenso dalla mozione Tumedei.

Il concetto del camerata Di Marzo era che, per la stessa dignità scientifica del Codice, sia necessaria una parte generale.

TUMEDEI. Osserva che il Codice non deve essere un'opera scientifica, ma una serie di regole sulle quali la dottrina elaborerà la teoria generale.

PRESIDENTE. Il voto formulato dal camerata Tumedei è il seguente:

« La Commissione fa voti che il contenuto del Libro delle obbligazioni sia ispirato a criteri prevalentemente pratici anzichè a criteri di sistemazione tecnico-scientifica e che correlativamente la trattazione venga dedicata alle obbligazioni contrattuali, salvo ad aggiungere le norme particolari relative alle altre fonti di obbligazioni ».

Lo mette ai voti.

La Commissione approva.

Art. 220.

ANDRIANI, *relatore*. Non accetterebbe la dizione: « La condizione è un avvenimento ecc. » È da preferirsi, a suo avviso, l'articolo 1157 del Codice vigente oppure l'articolo 108 del progetto della Commissione Reale.

ROTIGLIANO. Tornerebbe agli articoli 1157 e 1158 del Codice vigente.

GIAQUINTO. Si associa.

TUMEDEI. Osserva che la condizione deve essere un avvenimento futuro e incerto che non incide sugli estremi essenziali del negozio. La parola « efficacia » usata nell'articolo è imprecisa.

Quanto al secondo comma dell'articolo 220 riconosce che la formula usata dall'articolo 1158 del Codice vigente in ordine alla condizione risolutiva non è esatta, perchè molte volte l'efficacia retroattiva di quella condizione non è perfetta, soprattutto per ciò che riguarda gli atti di amministrazione; ma la dizione adottata dal progetto ha peggiorato, a suo parere, la situazione.

Si associa alla proposta di ripristinare gli articoli 1157 e 1158 del Codice vigente.

Così rimane stabilito.

Art. 221.

ANDRIANI, *relatore*. Nota che sul primo comma, potrebbe dissentirsi dalla specificazione: « legge, ordine pubblico, buon costume », per quanto la espressione sia stata accolta anche all'articolo 180 del Libro delle successioni.

Biblioteca centrale giuridica

In regime fascista, la legge non può esser considerata un minimo etico, ma un massimo, comprensivo e disciplinatore di ogni settore della vita e dell'etica sociale.

Occorre poi distinguere l'impossibilità materiale o il divieto di legge sussistente all'epoca del contratto dall'impossibilità materiale o dal divieto di legge sopravvenuti dopo la formazione del contratto.

TUMEDEI. Osserva che se la condizione risolutiva è contraria alla legge o al buon costume, ossia è impossibile giuridicamente, il contratto è nullo. È pertanto da chiedersi per quale ragione se la condizione risolutiva è impossibile materialmente, si considera come non apposta e il contratto è valido.

GIAQUINTO. Osserva che l'impossibilità giuridica è un vizio intrinseco del contratto, che diventa per conseguenza nullo.

Se si ammettesse che una condizione materialmente possibile, ma che è vietata dalla legge, non produce invalidità del contratto, si avrebbe un incitamento a porre queste condizioni contrarie alla legge.

TUMEDEI. Nota che se si vuole tutelare l'autonomia della volontà del disponente, bisogna dichiarare nullo anche il contratto cui è apposta una condizione risolutiva impossibile; invece par che subentrino criteri di opportunità pratica e si consideri come non apposta tale condizione risolutiva e così si dichiara valido il contratto. Questo procedimento, a suo avviso, è arbitrario. Lo stesso principio, del resto, dovrebbe valere, se mai, anche per la condizione risolutiva contraria alla legge o al buon costume.

È poi da rilevare che, nella pratica, le condizioni risolutive sono quasi sempre giuridicamente impossibili e non materialmente impossibili.

ANDRIANI, *relatore*. Avverte che per gli atti *mortis causa* si considerano come non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi, all'ordine pubblico o al buon costume (articolo 180 del Libro delle successioni e 849 del Codice vigente).

TUMEDEI. In questo caso le condizioni materialmente e quelle giuridicamente impossibili sono messe sullo stesso piano: e la soluzione di ritenerle come non apposte è suggerita dalla speciale natura giuridica degli atti *mortis causa*.

ANDRIANI, *relatore*. Osserva che il contratto cui è apposta una condizione risolutiva contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume è essenzialmente immorale e ripugna che possa, anche in parte, raggiungere il suo effetto.

MACARINI CARMIGNANI. Dichiarerebbe nulla la condizione risolutiva contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, mantenendo valido il contratto, analogamente a quanto avviene per il testamento.

GIAQUINTO. Non crede che possano equipararsi, agli effetti della validità del contratto, l'impossibilità giuridica e l'impossibilità materiale. Quando si subordina la cessazione di un vincolo a un evento materialmente impossibile, si fa una subordinazione apparente, perchè nella sostanza, dato che l'evento non si può verificare, si è sin da principio certi che la risoluzione prevista non è realizzabile. D'altronde qui, mantenendo fermo il vincolo, nonostante la impossibilità materiale della condizione risolutiva, si rispetta pienamente la volontà vera dei contraenti e non si offende punto la legge. Quando invece si subordina la cessazione del vincolo a un evento materialmente possibile, ma che è vietato dalla legge, si viene a porre in essere un vincolo che intrinsecamente sin dal suo inizio offende l'ordine giuridico. In questo caso e per detto motivo, ragionevolmente, il legislatore adotta una sanzione più grave e lo dichiara nullo.

COSTAMAGNA. Si associa ai rilievi del camerata Tumedei. Se per una ragione d'ordine morale si dichiara nullo il contratto cui è apposta una condizione risolutiva contraria alla legge o al buon costume, per una ragione d'ordine morale, cioè la mancanza di serietà, si dovrebbe dichiarare nullo il contratto cui è apposta una condizione risolutiva materialmente impossibile.

Biblioteca centrale giuridica

TUMEDEI. Adotterebbe una soluzione positiva per entrambi i casi, basata sul rispetto della volontà delle parti: dichiarare non valido il contratto.

BACCI. È dello stesso avviso.

COSTAMAGNA. Osserva che la soluzione è giustificata anche da ragioni generali di convenienza economica ed è stata adottata per i contratti collettivi, nei quali le condizioni impossibili sono sostituite da quella degli accordi economici.

SCADUTO. Spiega la diversa disciplina adottata dal legislatore, in questa materia, rispetto agli atti tra vivi e al testamento col fatto che mentre nei primi il disponente può ritornare sulla sua manifestazione di volontà, nei testamenti questa manifestazione è definitiva.

ANDRIANI, *relatore*. Osserva che una condizione risolutiva contraria al buon costume è di solito un evento che si concreta in un fatto di per sè lecito: Tizio fa una donazione a Caio sotto la condizione risolutiva che non modifichi una situazione di fatto immorale: per esempio, non faccia recedere il figlio dalla mala vita. In sostanza, se la condizione risolutiva tende a impedire un fatto lecito, è evidente che il contratto sorge in una situazione illecita. Si comprende, pertanto, perchè il legislatore neghi efficacia a questo contratto.

TUMEDEI. Nota che l'evento futuro dal quale dipende la risoluzione del negozio può essere tanto lecito che illecito.

ANDRIANI, *relatore*. Esatto. Ma in ogni caso la situazione in cui sorge il contratto è illecita, perche la condizione o volge a conservare uno stato illecito o volge a provocarlo.

CHIARELLI. Rileva che, in ordine alla condizione risolutiva impossibile, che porta all'annullamento parziale del contratto, occorre tener presente la norma stabilita nel secondo comma dell'articolo 294 del progetto: « La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non avrebbero voluto il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità ». Con tale norma si salva tanto il principio del rispetto della volontà delle parti, che quello del favore del contratto.

TUMEDEI. Crede che l'interpretazione da darsi all'articolo 221 nei confronti del 294 sia diversa. Secondo il sistema adottato dal progetto solo quando, per effetto dell'articolo 221, la pattuizione condizionale cade, nasce il problema se devono cadere anche tutte le altre clausole del contratto.

CHIARELLI. Si potrebbe stabilire nell'articolo 221 il principio adottato nell'articolo 294.

BARCELLONA. Nota che la condizione materialmente impossibile – sia lecita che illecita – non è considerata dalla legge come cosa seria e quindi tale da annullare la volontà del negozio. Di qui la differenza fra la condizione impossibile sospensiva, per cui si vuole solo apparentemente il contratto, che, di conseguenza, è nullo, e la condizione impossibile risolutiva che, in sostanza, non vuole la risoluzione del contratto, il quale resta valido.

TUMEDEI. Ripete che trova illogico differenziare la condizione risolutiva materialmente impossibile da quella contraria alla legge o al buon costume rispetto alla validità del contratto.

BACCI. È dello stesso avviso.

ANDRIANI, *relatore*. Per le considerazioni in precedenza esposte ritiene che il sistema adottato dal progetto possa rimanere.

PRESIDENTE. Del resto dei diversi pareri manifestati nella discussione il Guardasigilli potrà sempre tenere il debito conto.

TUMEDEI. Ritiene superfluo l'ultimo comma dell'articolo 221.

La Commissione decide di mantenerlo.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 222.

ANDRIANI, *relatore*. Nota che la dizione usata sembra voler limitare la nullità « *a parte creditoris* » alle sole alienazioni di diritto. La norma risente del vizio fondamentale che si annida nell'articolo 179, laddove si è voluto restringere la materia dei contratti ai soli rapporti patrimoniali.

TUMEDEI. Ricorda che razionalmente può sostenersi la validità di un'obbligazione sottoposta a un atto di mera volontà futura dell'obbligato, in quanto la volontà futura può dipendere da un complesso di circostanze. Mentre è razionalmente inconcepibile pattuire « ti do 100 se voglio », non lo è il pattuire « ti darò 100 se il tal giorno vorrò ». Ad ogni modo, l'articolo 1162 del Codice vigente è stato sempre interpretato come riferibile alla condizione sospensiva, non a quella risolutiva.

Nell'articolo 222 del progetto si parla, invece, di « condizione sospensiva o risolutiva ». Si risolve, in questo modo, una questione grave che ha un'importanza pratica, in quanto le condizioni di recesso sono molto spesso apposte nei contratti a prestazione continuata, che hanno un effetto giuridico immediato.

ANDRIANI, *relatore*. Osserva che si tratta, in questo caso, di un'obbligazione a termine.

TUMEDEI. Nota che il termine può mancare. Prospetta l'ipotesi che Tizio lochi una casa a Caio, riservandosi la facoltà di risolvere quando voglia la locazione. Se la condizione è sospensiva, non si ha nessun effetto giuridico; ma se è risolutiva, l'effetto si produce.

GIAQUINTO. Rileva che se la condizione risolutiva dipendente dalla mera volontà dell'obbligato può operare fin dal primo momento, l'obbligazione non ha nessuna consistenza seria.

TUMEDEI. Dichiara di essere contrario a estendere gli effetti dell'articolo 1162 del Codice vigente, riprodotto nell'articolo 222, alla condizione risolutiva, perchè la condizione risolutiva meramente potestativa si identifica, in gran parte, col recesso che, in molti contratti, risponde a necessità pratiche e giuridiche. Nè si dica che nel caso di recesso permangono sempre, fino al momento della dichiarazione di volontà, gli effetti del negozio, perchè anche nel negozio condizionato la retroattività della condizione, sia sospensiva che risolutiva, può essere esclusa con apposita manifestazione delle parti.

ANDRIANI, *relatore*. Pensa che tutte le volte che ci sia un termine manchi la mera volontà dell'alienante o del debitore, in quanto che la volontà non può spaziare in tutta libertà, ma deve manifestarsi entro quel termine, che è già un limite alla volontà stessa.

PRESIDENTE. Rinvia l'esame dei successivi articoli del Capo alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 12,15.

Il Vice Presidente
SARROCCHI.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 7

Riunione pomeridiana del 7 giugno 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BERIO, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI, GIAQUINTO, PIOLA CASELLI, SCADUTO e SCIALOJA; consiglieri nazionali ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIAGI, BIGGINI, CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, LEVA, MACARINI CARMIGNANI, ORLANDO, PANUNZIO, PIERANTONI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e LA MESA.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Seguito dell'esame del Capo III: « Dei contratti condizionali » del Titolo II: « Dei contratti in generale » (articoli 223 a 229). - Esame del Capo IV: « Dell'interpretazione dei contratti » dello stesso Titolo (articoli 230 a 237).

TITOLO II. - Dei contratti in generale.

CAPO III. - Dei contratti condizionali.

Art. 223.

ANDRIANI, *relatore*. Non pare chiara la disposizione di questo articolo in quanto vi si confonde quello che è il concetto comunemente chiamato di opzione con la condizione meramente potestativa. Nella prima parte si dice che se la efficacia dell'intero contratto si fa dipendere dalla mera volontà di una delle parti, il contratto si perfeziona soltanto con la dichiarazione definitiva di questa. Sembra un po' oscuro il riferimento. Di quale parte si tratta?

L'ultima parte sembra poi riferirsi alla offerta irrevocabile, e non alla accettazione, cui va invece riferita.

I concetti dovrebbero susseguirsi in questo ordine:

a) la dichiarazione dell'offerente di voler preferire la persona cui l'offerta è stata fatta, produce gli effetti di una offerta irrevocabile;

b) il contratto si perfeziona nel momento in cui il preferito dichiara di volersi giovare della offerta;

c) se per la dichiarazione del preferito non è fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

LEVA. Con il richiamo all'articolo 186 la dizione dell'articolo si chiarisce.

Biblioteca centrale giuridica

BERIO. Trova anch'egli che l'articolo non è molto chiaro.

PRESIDENTE. Si prevede una contrattazione fra persone assenti e lontane.

TUMEDEI. Chi ha scritto questa norma non ha ricordato che il consenso delle parti non è condizione potestativa, ma è un estremo essenziale del contratto; mentre la condizione non può essere che un elemento accidentale.

La norma in altre parole confonde la condizione con la volontà delle parti. Così come è scritta è al di fuori del tema della condizione e rientra nella disciplina generale della proposta di contratto e della relativa accettazione.

Bisogna invece ricordarsi dei contratti con patto di assaggio o di figure analoghe in cui il consenso c'è, ma è condizionato ad un gradimento ulteriore di uno dei contraenti. Per questi contratti occorre una disciplina speciale, come nell'articolo 1452 e seguenti del Codice civile.

ANDRIANI, *relatore*. Fa notare un'altra improprietà di forma: si dice: « Soltanto con la dichiarazione definitiva si perfeziona il contratto ». Si ha così la sensazione che vi possano essere anche dichiarazioni non definitive, cioè dichiarazioni pure e semplici, che abbiano diverso effetto.

PIOLA CASELLI. Chiede si dia lettura della relazione.

ANDRIANI, *relatore*. La relazione dice: « Si è poi disciplinata la c. d. opzione (articolo 223) che, per quanto sia più frequente nella pratica della compra vendita, non è rara negli altri contratti. In base al relativo patto si riserva ad una delle parti, e per un certo periodo di tempo, un diritto di preferenza avente un contenuto determinato. È chiaro che la clausola fa dipendere dalla mera volontà di una parte l'intera efficacia del contratto; ma non si è di fronte alla condizione meramente potestativa, che rende nulla l'obbligazione, perchè è tale solo quella che fa dipendere l'efficacia di una delle attribuzioni patrimoniali (assunzione di un obbligo, alienazione di un diritto) dalla mera volontà dell'obbligato o dell'alienante.

La riserva di opzione si è raffigurata, invece, come produttiva degli stessi effetti dell'offerta ferma. E in realtà, la parte che si è obbligata alla preferenza è vincolata da questo obbligo per tutta la scadenza del periodo riservato; in modo che la revoca della promessa di opzione non impedirà che il contratto venga ad avere efficacia quando l'optante fa la dichiarazione di opzione. Ad evitare che la mancanza di un termine possa lasciare indefinitamente incerta la situazione delle parti, si è previsto che il giudice può fissare il tempo entro cui il diritto di opzione può essere esercitato ».

PIOLA CASELLI. Osserva che si potrebbe allora modificare la rubrica e dire: Contratto di opzione. Così si porterebbe un po' di luce sull'intendimento dell'articolo.

ANDRIANI, *relatore*. Osserva che nel testo dell'articolo vi è un vero e proprio errore linguistico, perchè, allorquando all'ultima parte si dice: « se per tale dichiarazione non è stato fissato un termine » col pronome « tale » sembra volersi far riferimento alla dichiarazione di cui l'articolo fa parola subito prima, che è quella « pura e semplice dell'altra parte che produce gli effetti dell'offerta irrevocabile » contenuta nella seconda parte dell'articolo. Ma non è questa la dichiarazione cui può essere prefisso un termine bensì quella di cui alla prima parte dell'articolo che è la dichiarazione di accettazione. L'uso del pronome « tale » è pertanto errato e induce confusione.

TUMEDEI. Quanto al consenso c'è già l'ultimo comma dell'articolo 186, che dice: « Se il proponente si è obbligato a mantenere l'offerta per un certo tempo, la revoca anteriore alla scadenza del termine non impedisce che il contratto possa concludersi ».

L'ipotesi della cosidetta opzione non si riporta alla dottrina della condizione; essa invece fa parte della disciplina della offerta e della accettazione, e questa disciplina è già in gran parte contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 186. Propone perciò la soppressione dell'articolo 223.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Constata che la maggioranza aderisce alla soppressione. Si fa tuttavia riserva di ritornare sull'argomento in tema di vendita.

Resta così stabilito.

Art. 224.

ANDRIANI, *relatore*. In definitiva sono gli stessi principii degli articoli 1164 e 1171: in caso di condizione sospensiva il contratto non ha efficacia fino a quando non si verifichi la condizione; in caso di condizione risolutiva ha efficacia fino a quando si verifichi la condizione. Nota che mentre nell'articolo 224 si parla di « esercitare il diritto » in un secondo momento, all'articolo 225 si dice: « disporre del diritto ».

TUMEDEI. Pare che si voglia risolvere in sede legislativa il problema, se in pendenza della condizione sospensiva c'è una semplice aspettativa o un diritto. Il testo dice: « non può esercitare il diritto », mentre finora si sosteneva che non vi è un diritto, ma una semplice aspettativa.

Art. 225.

ANDRIANI, *relatore*. Se per « disposizione » di un diritto si intende « esercizio » di esso, la norma è pleonastica per quanto attiene all'acquirente sotto condizione risolutiva, poichè la facoltà è già riconosciuta nell'articolo 224 ultimo comma; è contraddittoria per quanto riguarda l'acquirente sotto condizione sospensiva, poichè l'articolo 224, prima parte, vieta siffatta facoltà.

Se invece si volesse introdurre una distinzione tra esercizio di un diritto e disposizione di esso, occorrerebbe rilevare che la distinzione apparirebbe tecnicamente e giuridicamente inesatta (disporre di un diritto implica la facoltà del suo esercizio e viceversa).

L'articolo 1976 dell'attuale Codice civile esattamente restringe l'ipotesi della disposizione del diritto sottoposto a condizione sospensiva alla sola ipoteca.

TUMEDEI. Chiede per quale ragione la riserva che fa l'articolo 1976 per i diritti dei terzi sia scomparsa.

BERIO. Se in un contratto di vendita si pattuisce che se l'altra parte non adempie al contratto, il contratto è risoluto, questo è opponibile anche ai terzi.

GIAQUINTO. Qui si affermano varî principii: il primo è che chi ha un diritto sottoposto a condizione può disporne in pendenza di condizione. Ritiene che questo principio non possa dar luogo ad obbiezioni. Secondo principio: che gli effetti di questo diritto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione. Anche questo principio sembra ovvio. Dal momento che il diritto che è causa dell'atto di disposizione ha quella vita limitata e condizionata, è logico che i diritti che ne sono derivati non possono avere una certezza ed una vita maggiore od indipendente.

È quindi del parere che se si vuole fare una riserva si possa solo dire: « salvo che la legge disponga altrimenti ».

Resta così stabilito.

Art. 226.

ANDRIANI, *relatore*. La norma ha più l'apparenza di un precetto che di una disposizione giuridica, perchè non vi è sanzione.

Conviene sulla opportunità di rinunciare alla casistica fissata dall'articolo 1163 dell'attuale Codice civile, il quale tra l'altro la limitava alla sola condizione sospensiva, ma sembra meglio dire: « Colui che si è obbligato ecc. . . . è tenuto al risar-

Biblioteca centrale giuridica

cimento dei danni se per fatto proprio esso non ha conservato integre le ragioni dell'altra parte ».

LEVA. Nota che è più pratico questo articolo anziché il 1163.

TUMEDEI. Trova che il principio come è affermato costituisce una massima astratta.

ANDRIANI, *relatore*. Propone di dargli veste più positiva con la formula che ha proposto.

GIAQUINTO. Il principio che è posto in questo articolo è la conseguenza che si verifica normalmente nel caso che un dovere giuridico non sia adempiuto. Interessante è di stabilire quali doveri ha la parte; le conseguenze sono stabilite dai principii di diritto. È del parere che l'articolo 1163, che contiene norme specifiche, concrete, sia preferibile a questa norma così ampia.

ANDRIANI, *relatore*. Vorrebbe si formulasse il concetto in generale, purchè sia esattamente stabilito, ed allora riesce più facile adattare ai singoli patti specifici la regola del principio. Ha l'impressione che la parola « deve » che si legge nell'articolo sia l'espressione di un dovere lasciato inerte. Si dovrebbe dire che colui che manca a questo dovere è tenuto al risarcimento dei danni.

PIOLA CASELLI. Ha l'impressione che l'articolo 226 riproduca solo in parte il 1163 che contiene delle altre regole. Perchè abbandonare questa norma tradizionale che nella pratica è utile in tanti casi ?

Si potrebbe quindi mantenere l'articolo 1163 ed aggiungere il concetto espresso nell'articolo 226, della buona fede nelle obbligazioni, buona fede anche nel comportarsi per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

Così resta stabilito.

Art. 227.

ANDRIANI, *relatore*. L'articolo usa la parola: « adempimento della condizione » direbbe più propriamente: « avveramento ». Nella seconda parte, dovrebbe dirsi: « Si considera mancata quando l'avveramento sia provocato in mala fede dalla parte che aveva interesse al suo verificarsi ».

TUMEDEI. Vi è un problema di sostanza che dovrebbe esser risoluto in sede legislativa: si è discusso in giurisprudenza ed in dottrina se l'articolo 1169 riguardi anche le condizioni potestative (si intende non le meramente potestative). Da una parte si è detto: trattandosi di condizione potestativa, è una facoltà di farla o non farla verificare, di dare o di non dar luogo al negozio giuridico; dall'altra parte si è risposto (ed egli è per questa seconda teoria) che vi può essere un contegno diretto a frustrare in mala fede, il verificarsi del negozio diretto a non fare avvenire il contratto.

Crede che una disposizione speciale che contempli la condizione potestativa e consideri la mala fede sia opportuna.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe ripristinare l'articolo 1169.

TUMEDEI. Sì, ma aggiungendo: « La stessa norma si applica anche nelle condizioni potestative quando l'obbligato sotto condizione ne impedisca in mala fede l'adempimento ».

ANDRIANI, *relatore*. È di parere che nell'articolo si voglia avere riguardo a contratti a condizioni meramente potestative.

TUMEDEI. Potestative, sì; non meramente potestative.

GIAQUINTO. Il capoverso si riferisce alla ipotesi in cui la condizione si sarebbe materialmente avverata.

In altri termini l'evento che è dedotto a condizione si avvera; se non che l'avveramento è effetto di un comportamento in mala fede della persona che ne trae van-

Biblioteca centrale giuridica

taggio. Allora il legislatore dice: se l'avveramento è effetto di un comportamento di mala fede, si equipara a mancato avveramento; or questa norma è indubbiamente razionale ed equa.

ANDRIANI, *relatore*. Ritiene che « in mala fede » abbia il significato di « dolosamente ».

TUMEDEI. Accanto al « mancamento doloso » della condizione ci può essere una specie di « avveramento doloso ».

Egli ha ben presente il caso di mancamento doloso: non così il caso dell'avveramento doloso. Non esclude che nella svariata congerie di casi possa qualche volta verificarsi un avveramento doloso. Ma crede ci si possa contentare dell'articolo 1169 e coprire la ipotesi normale della condizione che sia fatta mancare ad arte.

ANDRIANI, *relatore*. Quando si dice che la condizione si considera mancata, se l'adempimento sia provocato in mala fede, si ha riguardo a quell'evento che, secondo la comune volontà delle parti, avrebbe dovuto verificarsi spontaneamente senza che alcuno intervenisse a produrla. Se ciò nonostante una parte ne provoca essa l'avveramento, vien meno quel carattere d'incertezza che costituiva il fondamento della condizione.

TUMEDEI. Il fatto di far verificare una condizione non è dolo.

ANDRIANI, *relatore*. Si può operare tanto con mezzi leciti che con mezzi illeciti. Pensiamo all'ipotesi in cui vi sia violenza.

TUMEDEI. Ma allora il contratto è annullabile per violenza. Insiste nel proporre che si ritorni al Codice vigente.

PRESIDENTE. Si potrebbe ripristinare l'articolo 1166, nonchè l'articolo 1169 con l'aggiunta proposta dal consigliere nazionale Tumedei.

Così resta stabilito.

Art. 228.

ANDRIANI, *relatore*. Nella seconda parte, per evitare il dubbio che la presunzione sia *juris et de jure*, porrebbe l'inciso: « salvo patto in contrario ».

Così resta stabilito.

TUMEDEI. A suo avviso la formulazione giuridica da darsi all'articolo è questa: « la condizione ha efficacia retroattiva salvo che sia diversamente disposto ».

GIAQUINTO. Osserva che non basta prevedere solamente come limite la volontà delle parti: anche indipendentemente da questa ci sono alcune situazioni che quando sono create non è possibile si distruggano.

TUMEDEI. Rileva che nel capoverso si stabilisce che la condizione risolutiva non produce effetto riguardo ad una obbligazione già intieramente eseguita. Anche questa espressione non è esatta: ci possono essere obbligazioni maturate e scadute in cui il ritardo della esecuzione sia colposo e si domanda quale sarà in questo caso l'effetto del capoverso.

ANDRIANI, *relatore*. L'articolo tratta di esecuzioni continuate o periodiche; quindi non si può dire che è una obbligazione interamente eseguita; lo è interamente rispetto ad un certo periodo.

PRESIDENTE. Pare che si voglia stabilire il concetto che la norma non si applica al passato.

GIAQUINTO. Non sempre: così, nell'ipotesi di un tale che abbia goduto di una cosa, il godimento passato non si distrugge.

ANDRIANI, *relatore*. L'avverbio « interamente » dà luogo ad equivoci; si potrebbe sopprimere.

Così resta stabilito.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 229.

ANDRIANI, *relatore*. Vorrebbe si togliesse la espressione: « in ogni caso ». Essa è superflua e può essere fonte di equivoci potendosi ritenere che l'obbligo del rendiconto incomba anche per quegli atti di amministrazione compiuti prima del momento cui le parti, per loro volontà, come previsto dall'articolo 228, possono avere concordemente limitata l'efficacia del contenuto o gli effetti della risoluzione.

PIOLA CASELLI. Concorda perchè si sopprima la espressione: « in ogni caso ».

TUMEDEI. Osserva che vi sono due questioni connesse: una, che riguarda l'atto di amministrazione; l'altra, che riguarda i frutti e la utilità economica. Le due cose meritano di esser tenute distinte.

Per gli atti di amministrazione si può ammettere che colui al quale spetta l'esercizio del diritto possa compierli. Resterà a vedere quale è la cerchia degli atti di ordinaria amministrazione (locazioni fino a nove anni o più in là).

Si potrebbe anche ammettere che se un atto di amministrazione abbia recato danno si debba rispondere dei danni verso la parte che risulta pregiudicata da tale atto di amministrazione. Non sa se questo sia il concetto del legislatore allorquando usa la frase: « ma obbligano questa ultima a renderne conto all'altra parte ».

Oltre questa prima questione ne sorge altra molto grave, sopratutto per i diritti reali: a chi spettano i frutti pendente condizione ?

È un problema che assume diversa importanza a seconda che si tratti di condizione risolutiva o di condizione sospensiva.

ANDRIANI, *relatore*. Ritiene che i frutti spettino a chi eserciti il diritto.

GIAQUINTO. Sostiene che tale diritto spetti al titolare del diritto; non a chi eserciti il diritto medesimo.

TUMEDEI. Osserva che sono molte le questioni che sono nate: ad esempio, in materia di successione, un tale fa un legato a favore di un nascituro da una certa persona, subordinandolo a condizione che non si potrà verificare se non al ventesimo anno. L'erede è amministratore del legato. Se la condizione si verifica dopo venti o trenta anni, si domanda: i frutti, pendente condizione, spettano al legatario, ovvero all'erede ? Si è cercato di risolvere la questione discostandosi dal principio della retroattività della condizione.

Si è detto: nonostante il principio generale della retroattività questa non opera a favore di coloro che hanno un diritto sospensivamente condizionato ed a danno di coloro che lo hanno risolutivamente condizionato. È un tema su cui si è discusso molto in campo ereditario. Ciò dimostra che il principio della retroattività della condizione, che a prima vista è seducente, non va applicato con estremo vigore ed è spesso temperato dal diritto.

GIAQUINTO. Crede bastino i principii generali per risolvere queste questioni.

TUMEDEI. Non condivide tale parere giacchè a fare risolvere la questione in senso contrario, potrebbero valere le parole contenute in fondo all'articolo 229: « ma obbligano questa ultima a renderne conto all'altra parte ».

Capo IV. – **Dell'interpretazione dei contratti.**

Art. 230.

ANDRIANI, *relatore*. Come osservazione di carattere generale osserva che nelle varie disposizioni si parla talvolta solo di contratti, talvolta solo di clausole, talvolta degli uni e delle altre assieme. Occorrerebbe o non fare distinzioni fra contratti e singole clausole ovvero conservare sempre tale distinzione.

Biblioteca centrale giuridica

ASQUINI. Osserva, come risulta dalla relazione, che il progetto sposta il concetto in materia di interpretazione dei contratti. La interpretazione ha lo scopo di indagare la volontà; secondo il progetto, bisogna dare importanza alla dichiarazione, alla manifestazione. È un concetto più moderno e più sociale.

Però, adottando questo concetto che è espresso nel capoverso dell'articolo 230, si dovrebbe spostare al secondo capoverso l'ultimo inciso del primo capoverso: « e non stare al senso letterale delle parole ».

ANDRIANI, *relatore*. Non è di questo parere in quanto l'articolo va preso nel suo complesso. Ora, la norma è data dalla prima parte dell'articolo: nella interpretazione si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti.

ASQUINI. Ma si deve tener conto che il primo comma dell'articolo continua col dire: « e non stare al senso letterale delle parole ». Questo completamento o va soppresso, o dovrebbe andare in fine all'articolo.

ANDRIANI, *relatore*. In concreto l'articolo dice che per attuare questa interpretazione bisogna valutare il complesso comportamento dei contraenti, e dare il significato che l'altro dei contraenti poteva in buona fede attribuire. Qui vi è una innovazione, perchè non si dà la prevalenza alla intenzione dell'una parte quanto alla ragionevole percezione dell'altra parte.

PRESIDENTE. L'ultima parte sembra discutibile specialmente dove dice che bisogna dare alle dichiarazione di ciascuno dei contraenti il significato che l'altro poteva in buona fede attribuirvi. È del parere che non si possa dare la prevalenza ad una interpretazione erronea.

BERIO. Propone di sopprimere il capoverso.

GIAQUINTO. Concorda, anche perchè con esso si conferisce al giudice un potere arbitrario.

ASQUINI. Manterrebbe il capoverso purchè siano tolte le parole: « e non stare al senso letterale delle parole ».

TUMEDEI. Dissente su tale proposta in quanto il principio che bisogna tener conto del significato delle parole è nelle disposizioni preliminari tanto del nuovo Codice, quanto del vecchio rispetto alle leggi. Le parole possono essere sbagliate, poco felici, possono dire apparentemente una cosa, mentre la volontà è un'altra. Compito del giudice è di apprezzare il significato della volontà. Quindi nessun dubbio che l'espressione: « e non stare al senso letterale delle parole » deve rimanere.

Il senso letterale costituirà sempre un indice per la ricerca della comune intenzione, ma non vincola. Quanto alla seconda parte dell'articolo rileva che se una delle parti abbia usate parole che l'altra doveva intendere in certo senso, in buona fede, è a tale senso che bisogna dare importanza. Nei contratti vale la volontà manifestata all'altra parte; se è manifestata in termini imprecisi, ma con modi tali che il destinatario della dichiarazione debba intendere una certa cosa, allora vi è la prova della comune intenzione. Non avrebbe nulla in contrario che si dicesse: « per valutare la comune intenzione delle parti si deve valutare il complesso comportamento di esse ».

PRESIDENTE. Proporrebbe di sopprimere l'ultima parte dell'articolo.

ASQUINI. Tutta la teorica della disciplina data ai contratti in questo progetto pone l'accento sulla dichiarazione di volontà. Si potrà dire che sia un concetto eccessivo; certo è che da un secolo se ne discute, ed il progetto ha voluto orientarsi prevalentemente sulla dichiarazione di volontà. Se si venisse ad abolire l'ultima parte, bisognerebbe rivedere tutto il resto del progetto.

PRESIDENTE. Si potrebbe inserire il concetto seguente: « e non trascurare il significato che in buona fede l'altra parte poteva attribuire alla sua dichiarazione ».

ASQUINI. Si potrebbe dire: « Nella interpretazione dei contratti si deve indagare quale sia la comune intenzione delle parti contraenti.

Biblioteca centrale giuridica

« Per determinare la comune intenzione della parti contraenti non si deve stare al senso letterale delle parole, ma si deve dare alle parole il significato che in buona fede i contraenti possono attribuirgli ».

TUMEDEI. Crede che sia opportuno indicare esattamente che sia la intenzione quella che deve prevalere al testo letterale.

PANUNZIO. Pensa che la proposta Asquini esprima proprio questo concetto.

TUMEDEI. La formula Asquini sposta il principio perchè l'articolo 3 delle pre-leggi dice, ponendole sullo stesso piano: senso letterale e intenzione del legislatore; ora nei contratti tutti sono d'accordo che, data la possibilità di una minore perfezione del linguaggio, bisogna adottare altro criterio; cioè: le parole contano poco o niente, quello che conta di più è la intenzione del contraente.

DI MARZO. Si deve indagare quale sia stata l'intenzione delle parti contraenti; quale sia stata la loro comune intenzione. Tale concetto sta perfettamente d'accordo con l'ultima parte dell'articolo, cioè che alle dichiarazioni di ciascuno dei contraenti si deve dare il significato che l'altro poteva in buona fede attribuirvi.

BACCI. Tenendo conto della relazione praticamente si viene a confermare quanto diceva il commissario Asquini: si vuol dare prevalenza nella interpretazione del contratto alle dichiarazioni delle parti.

PRESIDENTE. Mette ai voti la prima parte della proposta Asquini.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Giaquinto e Sarrocchi; consiglieri nazionali: Asquini, Biagi, Censi e Panunzio.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, Berio, Di Marzo, Fabbri, Facchinetti, Scaduto e Scialoia; consiglieri nazionali Andriani, Bacci, Biggini, Chiarelli, Costamagna, Rotigliano e Tumedei.

La proposta non è approvata.

PRESIDENTE. Allora la prima parte dell'articolo rimane come è nel testo del progetto.

COSTAMAGNA. Osserva che l'elemento della volontà nei contratti corporativi ha funzioni diverse, che non sono quelle ordinarie. Nelle obbligazioni corporative la volontà serve soltanto a chiarire il negozio giuridico, ma la disciplina di questo negozio dipende della norma corporativa. Ricorda che fu già fatto il rilievo fondamentale che occorresse trovare opportuna disciplina anche per la interpretazione delle obbligazioni corporative. Simile invito fatto dalla Confederazione degli Agricoltori dovrebbe essere accolto. Occorre dettare delle regole che si adattino alle figure delle obbligazioni corporative perchè esse, solo in parte, si sostengono sulla volontà dei contraenti.

PRESIDENTE. Ricorda che è stata già votata una mozione in tali sensi.

Art. 231 a 233.

Non dànno luogo a osservazioni.

Art. 234.

ANDRIANI, *relatore*. Ripete l'osservazione già fatta in linea generale a proposito dell'espressione: « il contratto o la singola clausola ». Occorrerebbe o non fare distinzione fra contratti e singole clausole ovvero conservare sempre tale distinzione.

È opportuno precisare che le clausole devono essere interpretate, sì, nel senso che abbiano un qualche effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne avrebbero alcuno; ma tale interpretazione deve essere condotta sempre in modo che le clausole

Biblioteca centrale giuridica

non esorbitino dalla natura e dai limiti del contratto che le parti hanno voluto porre in essere.

CENSI. Se una clausola è fuori della materia del contratto, non ha effetto.

ANDRIANI, *relatore*. Dal raffronto dell'articolo 234 con l'articolo 236, si rileva un contrasto evidente: non sa rendersi ragione perchè quando vi sono più sensi si debba intendere la materia più conveniente alla natura del contratto, ed invece quando non vi è alcun senso o ve ne è uno solo, si debba possibilmente andare anche fuori del contratto.

TUMEDEI. Ritiene che le ipotesi si riducano a due: vi è un solo senso possibile; allora piuttosto che non dare alcun significato alla clausola se ne dà uno; seconda ipotesi: di contenuti ce ne possono essere diversi; allora si sceglie quello che è più consono alla materia del contratto.

PRESIDENTE. Trova che l'articolo 234 si riferisce al contratto o alla singola clausola, mentre il 236 si riferisce soltanto ad espressioni che possono avere più sensi. È del parere che si tratti di ipotesi diverse.

Art. 235.

ASQUINI. Osserva che nell'articolo si fa riferimento a ciò che si pratica generalmente nel luogo ove il contratto fu concluso; cioè all'uso interpretativo.

Siccome anche agli articoli 237 e 238 si parla degli effetti contrattuali secondo l'uso e l'equità e della equità si parla anche nell'articolo 237, trova che il progetto non ha superato il problema della coordinazione fra le norme. Probabilmente questo articolo si potrebbe ritenere assorbito dagli articoli 237 e 238.

In relazione poi all'uso interpretativo, rileva che il luogo del contratto può essere puramente casuale, e può dipendere da chi per primo fa la proposta. Nei contratti che fanno centro ad una impresa si dovrebbe tener conto e dar maggiore importanza al luogo dove ha sede l'impresa.

ANDRIANI, *relatore*. Osserva che l'articolo 235 riguarda solo l'ipotesi di clausole ambigue.

ASQUINI. Vorrebbe che per l'interpretazione delle clausole ambigue si ricorresse a ciò che si pratica generalmente nel luogo dove ha sede l'impresa organizzatrice.

Propone perciò di dire: « Nel luogo dove il contratto deve essere eseguito ».

TUMEDEI. È contrario a questa proposta, perchè il commissario Asquini pensa ad un contratto fra assenti; ma la maggior parte dei contratti si fa fra presenti. Ora se vi sono molti contratti tra presenti che si eseguono sul posto, ve ne sono anche fra presenti che si eseguono in altro posto.

Art. 236.

Non dà luogo a osservazioni.

Art. 237.

ANDRIANI, *relatore*. Approva l'innovazione relativa all'equo contemperamento degli interessi delle parti, concetto prettamente fascista che si sostituisce al criterio demo-liberale della preferenza degli interessi del debitore.

COSTAMAGNA. Vorrebbe si tenesse presente, nel richiamo specifico a speciali criteri di interpretazione dei negozi giuridici in materia corporativa, non solo l'equo contemperamento degli interessi delle parti, ma anche l'interesse superiore della produzione.

Biblioteca centrale giuridica

TUMEDEI. Si crede di fare un progresso con il richiamarsi all'equo contemperamento delle parti contraenti. Ma per contemperare equamente gli interessi delle parti bisognerebbe conoscere quale è stato il contratto.

Mentre prima, con l'attuale Codice, si aveva un criterio preciso, con la formula del progetto si dà facoltà al giudice di fare a modo suo, cioè di riconoscere il contratto per metà, per un terzo ecc.

ASQUINI. Trova che questo articolo sviluppa il principio già contenuto nello articolo 1124 del Codice attuale: in esso è detto che i contratti obbligano a tutte le conseguenze che secondo la legge, l'uso e l'equità ne derivano. Ora l'equità è precisamente il contemperamento degli interessi delle parti, fatto dal giudice.

TUMEDEI. Il giudice deve applicare i contratti; ma con la facoltà che oggi gli si dà, egli finirà col diventare un amichevole compositore.

Propone che si ritorni alla formula dell'articolo 1137 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Tumedei.

Votano *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Giaquinto, Sarrocchi; consiglieri nazionali Biggini, Censi, Chiarelli, Costamagna, Panunzio, Rotigliano, Tumedei.

Votano *no* i Commissari: senatori Di Marzo, Facchinetti, Scaduto; consiglieri nazionali Andriani, Asquini.

La proposta è approvata.

COSTAMAGNA. Insiste perchè sia dato atto in verbale della sua proposta, e cioè: « nelle obbligazioni corporative, quando non sia possibile interpretare il contratto secondo le norme precedenti, esso deve essere inteso nel senso che risulta dall'equo contemperamento degli interessi delle parti in subordine all'interesse superiore della produzione ».

PRESIDENTE. Ringrazia il camerata Andriani, al quale rivolge il più affettuoso augurio della Commissione nel momento in cui egli si allontana per adempiere a sacri doveri.

La riunione termina alle ore 18,15.

Il Vice Presidente
SARROCCHI.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 8

Riunione dell'8 giugno 1940 - XVIII.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, FABRI, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI, SCADUTO e SCIALOJA; consiglieri nazionali ASQUINI, BACCI, BIGGINI, CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, LEVA, ORLANDO, PANUNZIO, PIERANTONI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, LA MESA e SPADA.

La riunione comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. – Esame degli articoli 179 a 190 del Titolo II: « Dei contratti in generale ».

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza il senatore Moresco e il consigliere nazionale Andriani.

TITOLO II. – Dei contratti in generale.

PRESIDENTE. Invita il consigliere nazionale Asquini a riferire sul Capo I e su parte del Capo II.

CAPO I. – Disposizioni preliminari.

Art. 179.

ASQUINI, *relatore*. Fa presente che l'articolo in esame contiene una definizione del contratto, che è press'a poco identica a quella del Codice attuale e che – come del resto tutte le definizioni – non è certamente perfetta. C'è da domandarsi se valga la pena di dare nel Codice la definizione stessa; i Codici più recenti non dànno una definizione considerandola come un dato scientifico e non come un dato legislativo.

Comunque per fedeltà alla tradizione il progetto ha voluto definire il contratto attenendosi alla definizione attuale salvo qualche piccolo miglioramento. Uno di questi consiste nel fatto che mentre nel codice attuale all'articolo 1098 si dice che « il contratto è l'accordo di due o più persone », nel progetto invece si è usata la formula: « il contratto è l'accordo di due o più parti ». Si potrebbe obiettare che

Biblioteca centrale giuridica

« parti » è un concetto processuale ma è fuor di dubbio che è più plastico di « persone », ed anche più giusto in quanto prevede il caso che nel rapporto entrino sia da una parte che dall'altra più persone.

BACCI. È contrario al termine « parti ». In definitiva si tratta sempre di persone.

ASQUINI, *relatore*. Indubbiamente si tratta sempre di persone ma, sia da una parte che dall'altra, potrebbero essere più di una. Poichè la nostra lingua non ha un'altra parola per esprimere questo concetto, non trova niente di male che si dica « parte ».

COSTAMAGNA. Non approva il termine « parte » con il quale si vuole indicare qualche cosa che non gli sembra essenziale alla costituzione del contratto; si vuole cioè indicare l'eventualità che vi siano più soggetti i quali assumono la medesima posizione di interessi nel contratto. Ma questo gli sembra irrilevante: vuol dire che saranno più soggetti nella medesima parte, ma sono pur sempre persone. Il contratto nasce sempre dall'accordo delle volontà e queste per essere tali debbono essere attributo di persone e non di parti. Ha l'impressione che in questa parola ci sia un influsso di concezioni processualistiche che invadono il campo del Codice civile, mentre trova che non c'è alcuna ragione tecnica per adoperare tale termine.

ASQUINI, *relatore*. Ribatte che col termine « parte » si vogliono indicare le persone che assumono nel contratto una determinata posizione come nel processo sono le persone che assumono una determinata posizione.

Un secondo miglioramento del progetto nei confronti del Codice vigente è costituito dal fatto che si sono sostituite alle parole « un vincolo giuridico » le altre: « un rapporto giuridico patrimoniale ». Per quanto il Titolo dei contratti sia compreso nel Libro delle obbligazioni, i contratti oltre ai rapporti obbligatori creano anche dei rapporti reali; perciò la dizione di « rapporto giuridico patrimoniale » è più conforme alla verità. Tra l'altro il termine « patrimoniale » mira anche a distinguere i contratti di cui si parla da quelle altre figure di negozi giuridici bilaterali, simili ai contratti ma che non sono veri e propri contratti, che ricorrono nel campo del diritto pubblico e familiare. Crede concludendo che la nuova formula sia da approvare.

PRESIDENTE. Ricorda che la questione del mantenere o meno la parola « patrimoniale » fu già affacciata nella riunione precedente e ne fu riservata la decisione.

BACCI. Obietta che in fondo anche qui i negozi giuridici a cui accennava il camerata Asquini sono sempre contratti. Nell'articolo in esame si dà la definizione del contratto in generale e non soltanto di quei tali contratti ai quali prevalentemente ci si riferisce idealmente.

COSTAMAGNA. Riconosce che l'espressione usata tende effettivamente a distinguere tra contratti veri e propri e negozi giuridici.

ASQUINI, *relatore*. Il contratto è un negozio giuridico, ma ci sono dei negozi giuridici contrattuali, che non sono retti da queste norme. Propone quindi di mantenere la nomenclatura usata nell'articolo del progetto tanto per quel che riguarda il termine « parti » che per quel che riguarda l'espressione « rapporto giuridico patrimoniale ».

Rileva piuttosto che si è ripetuta la dizione dell'articolo 1098 « costituire, regolare o estinguere fra loro . . . », tornando ad usare le parole « tra loro » per distinguere il contratto che regola i rapporti reciproci tra le parti dall'atto complesso, dove c'è anche un accordo di volontà, ma che non è destinato a regolare i rapporti tra le parti, bensì i rapporti verso gli altri. Trova però che dal concetto di « parte » già risulta che il rapporto interviene *tra di loro*; mentre non bisogna dimenticare che vi sono anche i contratti a favore di terzi.

GIAQUINTO. Si associa. Le parole « fra loro » sono inutili se si accoglie il concetto di « parte ».

ASQUINI, *relatore*. Concludendo approverebbe la formula del progetto con la sola soppressione delle parole: « tra loro ».

Biblioteca centrale giuridica

BACCI. Si dichiara contrario alla sostituzione del termine: « parti » all'altro: « persone » per le ragioni già accennate dal camerata Costamagna; viceversa non ha difficoltà ad accettare la sostituzione del termine « vincolo » all'altro « rapporto » mentre non approva l'aggiunta della parola « patrimoniale » che non figura nell'articolo 1098 e non ha alcuna ragione di essere perchè dal momento che si parla di contratti in genere non c'è alcuna ragione di specificare quei particolari contratti che hanno un contenuto patrimoniale.

ROMANO SANTI. Quanto alla questione fatta a proposito delle parole « fra loro » nota che in fondo in tutti i contratti si creano sempre dei rapporti fra le parti. A suo avviso dunque si potrebbero mantenere.

PRESIDENTE. Pone ai voti il mantenimento del termine « parti » invece dell'altro « persone ».

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, Fabri, Giaquinto, Nucci, Piola Caselli, Romano Santi, Sarrocchi e Scaduto; consigliere nazionale Asquini.

Rispondono *no* i Commissari: consiglieri nazionali Bacci, Biggini, Censi, Chiarelli, Costamagna, Leva, Orlando e Pierantoni.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Pone ai voti il mantenimento della parola « patrimoniale ».

Rispondono *si* i Commissari: senatori Barcellona, Fabri, Giaquinto, Nucci, Romano Santi e Scaduto; consiglieri nazionali Asquini, Costamagna e Leva.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Piola Caselli e Sarrocchi; consiglieri nazionali Bacci, Biggini, Censi, Chiarelli, Orlando e Pierantoni.

La Commissione approva.

ASQUINI, *relatore*. Non insiste sulla proposta di soppressione delle parole « fra loro ».

Art. 180.

ASQUINI, *relatore*. Avverte che tale articolo consta di due parti, la prima delle quali riproduce la norma dell'articolo 1103 del Codice civile usando però una formula diversa ed, a suo parere, migliore. Difatti mentre nel Codice vigente si dice: « i contratti, abbiano o non abbiano una particolare denominazione propria. . . » nel progetto si usa l'espressione: « tutti i contratti anche se non hanno una disciplina speciale . . . » in quanto ci sono i contratti nominati e i non nominati, i contratti tipici e gli atipici, i contratti che hanno una disciplina speciale nel Codice e quelli che non l'hanno. E si stabilisce che tutti questi, tanto se hanno una disciplina speciale come se non l'hanno, sono sottoposti alle norme generali dei contratti.

PRESIDENTE. Ritiene che sarebbe più logico dire: « anche se hanno una disciplina speciale », sopprimendo il « non ».

ASQUINI, *relatore*. Obietta che se c'è la norma speciale che deroga alla norma generale, la preferenza è data alla norma speciale, mentre ove non c'è una disciplina speciale si applicano le norme generali. Trova perciò più giusta la dizione del progetto.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo in esame gli sembra inutile soprattutto perchè non elimina il dubbio se la disciplina speciale esoneri dall'osservare le norme generali.

ASQUINI, *relatore*. Non esonera certamente, dove la norma speciale non dispone.

GIAQUINTO. Propone la dizione: « salvo disposizioni speciali tutti i contratti sono sottoposti alle norme generali contenute in questo Titolo ».

ASQUINI, *relatore*. Rileva che questo è il concetto della norma, ma ciò non toglie che si possa mantenere la formulazione del progetto. Comunque, la formula proposta dal camerata Giaquinto è più semplice.

Biblioteca centrale giuridica

LEVA. Preferisce la dizione usata nel progetto.

GIAQUINTO. Obietta che la stilizzazione dell'articolo del progetto è stata consigliata unicamente da un ricordo storico, per rammentare che anche i contratti atipici e i non nominati rientrano nella disciplina del presente Titolo.

BACCI. Propone di tornare al testo dell'articolo 1103 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Preferisce la formula proposta dal camerata Giaquinto.

CHIARELLI. Obietta che non si tratta soltanto di disposizioni speciali, ma di una disciplina speciale. La locuzione « disposizioni speciali » è molto più limitativa dell'altra. Per esempio, non sarebbe giusto dire « le disposizioni che regolano la compra-vendita » bensì: « la disciplina che regola la compra-vendita ».

PRESIDENTE. Insiste nel sostenere che, comunque, il « non » andrebbe soppresso.

BACCI. Rileva che il concetto espresso nel Codice civile e che si vorrebbe ripristinare è diverso, perchè stabilisce che tutti i contratti, abbiano o non abbiano una particolare denominazione propria, sono sottoposti alla disciplina generale.

COSTAMAGNA. Nota che dall'interpretazione letterale di questo articolo parrebbe che anche la disciplina speciale di taluni contratti non possa derogare alle norme generali, il che crede che non sia nell'intenzione del legislatore.

ASQUINI, *relatore*. È per il mantenimento della formula del progetto.

GIAQUINTO. Vorrebbe tornare – qualora non si voglia accettare la sua proposta – alla formula del Codice civile, che gli sembra più esatta. Importante è stabilire che anche quei contratti i quali non sono specialmente previsti, sono sottoposti alle regole generali del Titolo. È poi naturale che se, invece, hanno una disciplina speciale, allora le norme generali in tanto intervengono in quanto questa disciplina speciale non dispone diversamente.

PRESIDENTE. Trova che effettivamente la locuzione usata dal Codice « abbiano o non abbiano una particolare denominazione propria », è più chiara e sarebbe opportuno ripristinarla.

COSTAMAGNA. Osserva che il Codice civile allude a tutti i contratti che hanno una particolare denominazione e non una particolare disciplina.

GIAQUINTO. Obietta che la denominazione non ha importanza, o meglio l'ha solo in questo senso: che se un contratto ha una denominazione speciale vuol dire che è stato disciplinato in modo speciale dal Codice.

PIOLA CASELLI. Non approva la dizione dell'articolo del progetto. Rileva che ci possono essere dei contratti che hanno una disciplina speciale non completa e che deve essere completata dalle disposizioni generali.

Può poi sorgere il dubbio – come è già stato accennato – se la disciplina speciale sia derogativa anche delle norme generali. Molte volte chi non conosce l'indole intima degli istituti potrebbe credere che un contratto dal momento che ha una disciplina speciale, debba essere sottratto alle regole generali. Se tale dubbio non sussiste per i membri della Commissione, che sono dei giuristi, può sussistere per altri. Pensa quindi che la ragione storica che ha consigliato l'articolo 1103 non sia venuta meno e che sarebbe consigliabile tornare a tale articolo.

ASQUINI, *relatore*. Fa notare che la Commissione sta discutendo su di una cosa su cui non c'è dissenso dal punto di vista sostanziale, poichè non è materia opinabile. Tutti infatti sono d'accordo nel ritenere che la disposizione del primo comma dell'articolo 180 si possa sopprimere senza pericolo di inconvenienti, perchè c'è il principio generale che dove la legge speciale non dispone si applica la norma generale.

PIOLA CASELLI. Obietta che il termine « speciale » ha un carattere molto elastico e non si può mai sapere fino a qual punto una norma è speciale.

ASQUINI, *relatore*. Torna a dichiararsi contrario all'articolo 1103 che con il suo riferimento alla denominazione è veramente antiquato. Il nome intanto ha im-

Biblioteca centrale giuridica

portanza in quanto è segno di una disciplina. È preferibile l'articolo del progetto con la sua formula più moderna.

PRESIDENTE. Pone ai voti il ripristino del testo dell'articolo 1103 del Codice civile, primo comma.

Rispondono *si* i Commissari: senatori Fabri, Giaquinto, Piola Caselli, Sarrocchi e Scaduto; consiglieri nazionali Bacci, Biggini, Censi, Costamagna, Orlando, Panunzio, Pierantoni e Tumedei.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona, Nucci e Romano Santi; consiglieri nazionali Asquini, Chiarelli e Leva.

La Commissione approva.

LEVA. Desidera risulti a verbale che a suo parere la norma dell'articolo 1103, che la Commissione ha creduto di ripristinare, andrebbe così modificata: « i contratti abbiano o non abbiano una particolare disciplina propria, ecc. ».

ASQUINI, *relatore*. Rileva che nella formula del primo comma del progetto restava assorbita anche la disposizione del capoverso dell'art. 1103. Ora che la Commissione ha deciso il ritorno al primo comma di tale articolo va necessariamente ripristinato anche il capoverso.

GIAQUINTO. Si associa.

Così rimane stabilito.

ASQUINI, *relatore*. Venendo alla disposizione del capoverso dell'articolo 180 nota non essere esatto che il contratto collettivo, o comunque la norma corporativa, regoli il contratto individuale. Il contratto collettivo ove esiste è una fonte diretta regolatrice. Il concetto che bisogna affermare – e resta da vedere se sarà opportuno affermarlo in questa sede o altrove – è che il contratto individuale non può derogare alla norma collettiva, se questa ha carattere cogente.

Inoltre le norme collettive possono avere una efficacia anche maggiore di quella che hanno le norme di ordine pubblico. La norma d'ordine pubblico di solito produce solamente l'effetto di rendere nulla la clausola contrattuale contraria, mentre il contratto collettivo non solo rende nulla la disposizione contraria, ma si sostituisce automaticamente alla medesima. Il principio è contenuto oggi nella legge sui contratti collettivi di lavoro; la legge del 1930 sugli accordi economici collettivi è invece meno chiara.

Da ciò l'opportunità di una precisa soluzione legislativa che però non saprebbe se vada introdotta nel Codice civile o altrove.

COSTAMAGNA. Si dichiara in gran parte d'accordo col camerata Asquini. Il capoverso dell'articolo in esame sebbene sia preannunciato dalla relazione in modo piuttosto pomposo, dicendo che finalmente si inserisce definitivamente tra le fonti normative dei vincoli contrattuali, individuali, così i contratti collettivi come gli accordi economici collettivi e qualsiasi norma di natura corporativa, in realtà è vago, nebuloso e pericoloso. Crede che il problema che – come diceva il commissario Asquini, reclama una soluzione – potrebbe essere risolto dal Codice civile, che è il Codice fondamentale, ma non in questo articolo. Il capoverso è dunque incomprensibile a meno che non si dia al primo comma una interpretazione diversa da quella che la Commissione ha ritenuto di dargli. Effettivamente se si interpreta il primo comma alla lettera si arriva alla conclusione che le norme generali date sui contratti nel presente titolo non sono derogabili, vale a dire che non c'è alcuna disciplina particolare che possa derogare alle norme generali stabilite sui contratti nel titolo in esame.

Del resto logicamente le regole che riguardano il dolo, la violenza, l'errore non si può ammettere che possano essere derogate dai contratti individuali. Sono norme con carattere cogente alle quali non possono derogare le disposizioni particolari a

Biblioteca centrale giuridica

meno che espressamente non dichiarino di volerle derogare. Ora se si dà al primo comma dell'articolo 180 il significato suddetto, si può capire anche il capoverso, in quanto la sua portata verrebbe ad essere questa: che le norme corporative non potranno mai derogare a quelle che sono le disposizioni generali date dal Codice circa i requisiti, gli elementi e gli effetti dei contratti. Questo però non si capisce bene se si è voluto dire o se si deve escludere che si sia voluto dire. È certo comunque che è una cosa che andrebbe detta, e che andrebbe disciplinato in una parte del Codice civile questo problema della gerarchia delle fonti per quel che attiene alle regole generali sui contratti.

Concludendo ritiene che si potrebbe mantenere il capoverso adattandolo però a questo concetto, che le regole generali stabilite dal Codice sui requisiti, gli elementi e gli effetti dei contratti non possono mai essere derogate dagli accordi economici, dai contratti collettivi e dalle norme corporative in generale.

LEVA. Rileva che qui il legislatore ha voluto dire un'altra cosa: che cioè le norme dei contratti collettivi non sono derogabili dai contratti delle parti.

ASQUINI, *relatore*. Rileva che quello sollevato dal camerata Costamagna è un problema che esula dall'attuale campo di esame; è il problema del coordinamento delle fonti regolatrici, mentre il problema che qui interessa è di vedere se e in quanto il contratto individuale può derogare al contratto collettivo.

PRESIDENTE. Ricorda che il Guardasigilli ha assicurato che questa materia si sta elaborando.

COSTAMAGNA. Sostiene che tale elaborazione deve essere fatta in questa sede, poichè altrimenti si continua a girare attorno al problema della gerarchia delle fonti, senza risolverlo mai.

Il problema è senza dubbio complesso perchè la norma corporativa è una norma giuridica *sui generis* la quale in parte penetra nel contenuto economico del contratto creando delle vere e proprie obbligazioni e modificando quella che è la portata effettiva economica del contratto stesso. Quanto ai rapporti tra le regole generali sui contratti e le norme corporative ritiene che le prime non possono essere modificate dalle norme corporative le quali, a parte tutto, sono norme di specialità che presumono il riconoscimento di quello statuto generale dei cittadini che soltanto la legge può determinare. Questo crede sia un punto da fissare in modo energico e categorico.

GIAQUINTO e ASQUINI, *relatore*. Obiettano che il problema da risolvere è un altro.

LEVA. È anch'egli del parere che il problema sollevato dal camerata Costamagna sia completamente diverso da quello che fa sorgere il capoverso dell'articolo 180, il quale, come giustamente ha rilevato il camerata Asquini, effettivamente non è chiaro. Fa formale proposta che sia modificato in maniera da suonare presso a poco così: « Essi (i contratti) non possono derogare alle norme regolatrici dei rapporti collettivi ».

COSTAMAGNA. Conviene col camerata Asquini che il problema abbia un duplice aspetto: 1° rapporti tra contratti collettivi e legge generale; 2° rapporti tra contratti collettivi e contratti individuali. Crede che per il momento si dovrebbe parlare soltanto del primo problema che è quello che appunto prende di mira il capoverso dell'articolo in esame.

ASQUINI, *relatore*. Ribadisce che il primo dei due problemi in questa sede non interessa.

COSTAMAGNA. Sostiene invece che il capoverso affronta proprio il primo problema ma lo risolve malamente, in quanto chè fa ritenere che i contratti collettivi possono stabilire per i rapporti individuali delle norme generali diverse da quelle stabilite dal Codice. Questa è l'interpretazione che può darsi al capoverso e contro questa allarmante interpretazione insorge pregando di modificarlo nel senso di dire che

Biblioteca centrale giuridica

« in nessun caso le norme regolatrici dei rapporti collettivi possono derogare alle norme generali sulla disciplina dei contratti contenute nel presente Titolo ».

ASQUINI, *relatore*. Insiste perchè la Commissione decida quale dei due problemi va discusso, se quello dei rapporti tra legge generale e legge collettiva o quello dei rapporti tra contratti collettivi e contratti individuali. Se non si chiarisce prima il tema della discussione si finisce per parlare di cose diverse.

Qualora la Commissione fosse d'accordo – come crede che lo sia – che il contratto collettivo non può derogare alle norme di ordine pubblico e ritenesse che i principî fondamentali sui contratti sono norme di ordine pubblico, la norma che vorrebbe il camerata Costamagna è già implicita e non ha bisogno nemmeno di enunciazione.

COSTAMAGNA. Obietta che il capoverso dell'articolo 180 potrebbe autorizzare a pensare il contrario.

PRESIDENTE. È del parere che si dovrebbe fare una segnalazione al Ministro della interessante discussione svoltasi in seno alla Commissione senza fare proposte concrete poichè è impossibile improvvisare la disciplina dei rapporti tra legge corporativa e legge generale.

GIAQUINTO. Nota che il problema della funzione, del contenuto e dei limiti del contratto collettivo rispetto alla legge è di carattere generale, poichè non soltanto le norme contrattuali ma anche le altre norme del Codice civile non possono sempre essere derogate dalle norme regolatrici dei rapporti collettivi e sia nella sfera delle prime come delle seconde è necessario distinguere, nel senso che mentre alcune sono derogabili altre non lo sono. Ora la fissazione di questo criterio distintivo non può essere risultato di un esame particolare del problema, ma di uno studio pieno ed organico.

PANUNZIO. Fa considerare che il problema prospettato – e dichiara subito di condividere perfettamente il punto di vista del camerata Costamagna – ricorre continuamente. Giova perciò richiamare un'osservazione molto calzante, fatta nella riunione precedente dal camerata Rotigliano, che cioè qualunque siano le determinazioni della Commissione, è bene, da un punto di vista logico e di coerenza, mettersi finalmente d'accordo poichè la questione non si presenta soltanto in sede di contratti, ma si è già presentata in sede di discussione del progetto di Codice di procedura civile e si ripresenterà ancora. Il Presidente ha assicurato che di questa materia si sta occupando il Ministro. È certo che il problema dei rapporti tra leggi generali, norme corporative e altre norme giuridiche è il problema politico fondamentale di cui la Commissione, appunto per la sua veste politica, si dovrebbe principalmente occupare.

PRESIDENTE. Opina che la questione possa essere riservata ad ulteriore esame.

PIOLA CASELLI. Osserva che questo titolo non contiene soltanto dei principî di ordine generale, ma contiene norme di carattere particolare. Ora ci sono norme che devono assolutamente essere coordinate col diritto corporativo.

GIAQUINTO. Ripete che la questione si debba rinviare per altre considerazioni: il coordinamento tra norme generali per le obbligazioni e norme corporative è un problema che va risoluto organicamente, con criteri di ordine generale per stabilire i rapporti fra le fonti corporative e le norme di legge.

Quindi in quella sede si stabiliranno i criteri fondamentali, salvo a vedere se tali criteri fondamentali in alcune sedi speciali debbano essere completate con criteri particolari.

PRESIDENTE. Esprime il parere che il seguito di questa discussione si debba rimandare almeno fino al prossimo ritorno del Presidente D'Amelio.

Resta così stabilito.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO II. – **Requisiti dei contratti.**

Art. 181 e 182.

ASQUINI, *relatore*. Il progetto raccoglie principî ormai pacifici nella dottrina e nella giurisprudenza. Si distinguono i requisiti di esistenza del contratto da quelli che sono requisiti di validità; quelli il cui difetto porta la nullità del contratto da quelli il cui difetto porta semplicemente l'annullabilità e che possono essere fatti valere da colui che ha interesse alla invalidità.

Ritiene tuttavia che l'articolo 182 possa essere sostituito da un semplice richiamo all'articolo 295 perchè in realtà le cause di annullabilità dei contratti non sono soltanto la incapacità delle parti e la invalidità del consenso, ma, come dice l'articolo 295: « La incapacità delle parti, la inosservanza delle formalità prescritte a tutela degli incapaci, i vizi del consenso, la violazione di norme dettate nell'interesse di uno dei contraenti » e poi tutti i casi di invalidità stabiliti dalla legge.

Quindi, fissati quelli che sono i requisiti per la esistenza, ed il cui difetto porta la nullità del contratto, metterebbe, invece dell'articolo 182, una norma che si richiami all'articolo 295: « sono salvi i casi di annullabilità del contratto indicati nell'articolo 295 ».

Osserva che l'articolo 182 non è coordinato col 295 perchè i casi di invalidità non sono soltanto quelli indicati al numero 1 e 2 di questo articolo 182; ce ne sono altri. Limita la sua proposta a chiedere un maggiore coordinamento.

TUMEDEI. Conviene nell'abbandono della formula dell'articolo 1104 che non distingueva le ragioni di inesistenza dalle ragioni di annullabilità dei contratti.

Fatta questa premessa osserva che nell'articolo 181 si parla di inesistenza e nel 182 di invalidità dei contratti menzionandosi il vizio di consenso e la incapacità delle parti. Si domanda se così è fatto chiaramente capire che quando il consenso c'è, ma da parte di persona non perfettamente capace o viziato da dolo, violenza od errore il contratto esiste, ed è solo questione di annullabilità.

Vorrebbe che questi concetti generali fossero precisati.

ASQUINI, *relatore*. Osserva che il problema che sorge è quello di un coordinamento tra il 182 ed il 295.

BACCI. Ritiene più pratico di portare il contenuto dell'articolo 295 nell'articolo 182 perchè crede più logico che si dettino criteri generali in tema di esistenza del contratto o di annullabilità del contratto allorquando sono enunciate le cause rispettive.

ASQUINI, *relatore*. In effetto l'articolo 182 e l'articolo 295 regolano lo stesso problema, ed hanno uno stesso contenuto.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta di coordinare i due articoli.

La Commissione approva.

Sezione I. — DELLA CAPACITÀ DELLE PARTI.

Art. 183.

ASQUINI, *relatore*. Trova che questo articolo potrebbe essere soppresso perchè non aggiunge nulla a quanto risulta dal primo Libro del Codice civile.

Esso non contiene alcuna disposizione normativa, quindi si potrebbe solo lasciarlo a titolo di memoria.

TUMEDEI. Ricorda che l'articolo 422 del Libro I rinnova l'equivoco tra l'esistenza di consenso da parte di persone incapaci, e la mancanza di consenso; cioè tra l'infermità mentale che sopprime il consenso e l'infermità mentale che vizia il consenso. Questo non è chiarito nè nell'articolo 422, nè nel presente articolo.

Biblioteca centrale giuridica

La giurisprudenza fece sforzi per separare questi due casi, giovandosi dell'articolo 763, n. 3, in materia di testamenti, che diceva esservi inesistenza di testamento fatto da persona non sana di mente; ora l'infermità si scinde in due ipotesi: se si è in presenza di un pazzo, è escluso il consenso, e non si può parlare di incapacità sotto forma di invalidità; se vi è una infermità di mente legale che tuttavia ammette dei lucidi intervalli, allora nasce il problema della capacità delle parti. Quando si è formulato il libro del Codice sulla famiglia si son tenuti distinti i casi di inesistenza del consenso, cioè il caso di incapacità naturale dal caso di incapacità legale. Tale distinzione è tanto più necessaria dopo che nell'articolo 181 a primo requisito è posto il consenso e nel 182 la capacità delle parti.

Quando si tratta di annullare un contratto fatto da un interdetto, il criterio generale è che bisogna ci sia la mala fede del contraente.

Ora l'articolo 336 del Codice vigente recava una formula felice perchè dava una nozione precisa col richiedere una gravità di pregiudizio tale da far ritenere la mala fede del contraente. Si trattava di un giudizio soggettivo che il legislatore aveva sottolineato con la parola « grave ».

Ritiene perciò che si debba ritornare alla formula del « grave pregiudizio ».

PRESIDENTE. Rileva che l'articolo 422 del Libro I non può esser modificato in questa sede.

Sezione II. — Del consenso.

§ 1. - *Della formazione del contratto.*

Art. 184.

ASQUINI, *relatore*. In questa materia il progetto è fedele alla tradizione italiana, per quanto la grande maggioranza dei Paesi oggi adotti il principio della « dichiarazione », secondo cui il contratto è perfetto nel luogo e nel tempo in cui colui che deve accettare la proposta dichiari di accettarla. Con ciò il rischio del ritardo ed eventualmente del disguido della risposta è posto a carico del proponente. Chi propone il contratto deve subire il rischio se la risposta regolarmente spedita arriva più tardi o se anche non arriva.

Il nostro sistema invece mette questo rischio a carico dell'accettante.

Questo nostro sistema si fonda sul costume; vi è una certa forza d'inerzia per le idee che si sono seguite da 50 anni e che si ritiene di dover conservare.

ROTIGLIANO. Il sistema non ha dato luogo ad inconvenienti.

BACCI. Tutt'altro !

ASQUINI, *relatore*. Il problema ha anche aspetti interessanti di ordine internazionale. L'Italia, infatti ha più interessi come accettante che come proponente di contratti.

Quindi, la teoria della dichiarazione sarebbe per noi più conveniente, perchè porrebbe il rischio del ritardo o del disguido dell'accettazione a carico di chi ci vende le materie prime.

Per questa considerazione, in sede internazionale, noi avevamo aderito, dopo aver sentito gli ambienti commerciali e industriali, al sistema della dichiarazione.

GIAQUINTO. Crede meglio che il rischio vada a carico del proponente.

TUMEDEI. Richiama l'attenzione sul fatto che se si dà valore alla dichiarazione si apre la via a tutte le frodi.

ASQUINI, *relatore*. Osserva che l'adozione del principio della cognizione è difesa sul terreno psicologico con questo argomento: non basta che ci sia la coesistenza della volontà, ma la consapevolezza della coesistenza.

Biblioteca centrale giuridica

Però portando all'estremo questa argomentazione il contratto non sarebbe mai perfetto.

A parte ciò non trova che il problema della revoca sia essenzialmente legato a tale principio: le leggi più recenti in materia di conclusione di contratto distinguono il problema della conclusione del contratto in relazione ai diversi effetti: legge applicabile, revoca, ecc.

Questo sistema del progetto rappresenta una correzione del sistema del Codice attuale, perchè l'articolo 187 avvicina il sistema della cognizione a quello della ricezione.

Si stabilisce cioè la presunzione che l'accettazione arrivata sia anche conosciuta dal proponente. Cioè si viene ad invertire l'ordine della prova. E questo è giusto.

ROTIGLIANO. Secondo l'articolo 36, si diceva: « finchè non giunga la notizia »; ora, invece, basterebbe la conoscenza dell'accettazione, ciò che è cosa molto diversa perchè la conoscenza di un determinato fatto si può avere anche indirettamente. La modificazione può dar luogo ad infinite contestazioni e ritiene quindi preferibile che il contratto si perfezioni solamente quando si sia avuta notizia diretta dell'accettazione.

ASQUINI, *relatore*. L'accettazione bisogna che provenga dal destinatario.

ROTIGLIANO. Bisognerebbe aggiungere questa spiegazione perchè la sua osservazione riguarda appunto la formula imprecisa usata dall'articolo.

SCIALOJA. Aggiungerebbe alla parola: « conoscenza », l'aggettivo: « diretta ».

TUMEDEI. Direbbe: « Quando la dichiarazione di accettazione giunge a conoscenza del proponente ».

ROTIGLIANO. Concorda.

Resta così stabilito.

ASQUINI, *relatore*. Rileva che la determinazione del luogo è essenziale nei contratti internazionali per poter sapere quale è la legge cui vanno soggetti.

TUMEDEI. Per i contratti internazionali è ben difficile lo stabilirlo se c'è conflitto tra le due leggi. Qui invece si è in tema di Codice civile interno.

ASQUINI, *relatore*. Oggi, quantunque il Codice non lo dica, nessuno ha mai dubitato che il contratto si perfezioni dove arriva l'accettazione. Il contratto nasce in quel luogo; non ci sarebbe bisogno di dirlo perchè è sottinteso. Però dato che si formula un Codice non vede perchè debba essere sottinteso; il problema del « quando » è tanto importante come quello del « luogo ».

PRESIDENTE. Osserva che sul concetto di « tempo », indicato nella parola: « quando » tutti sono concordi; per il « luogo » vi è dissenso.

SCIALOJA. Direbbe: « Quando e dove ».

ASQUINI, *relatore*. Nella parola: « quando » c'è anche compreso il luogo. Basterà risulti dal verbale.

Art. 185.

ASQUINI, *relatore*. Fa notare che qui il luogo è indicato. Quindi bisognerebbe concludere che anche nel precedente articolo la indicazione del luogo è implicita; altrimenti vi sarebbe una disarmonia fra i due articoli. L'articolo dice che l'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione. Ma si domanda: se non c'è l'avviso, quale sarà la conseguenza ?

L'ipotesi dell'ultimo capoverso dell'articolo 36 del Codice di commercio – contratto unilaterale – è poi dimenticata, senza plausibile ragione. Propone di ristabilirla, rettificando la formula, nel senso che il contratto unilaterale è perfetto nel momento in cui la proposta arriva a conoscenza del dichiaratario.

Così resta stabilito.

Biblioteca centrale giuridica

TUMEDEI. Rileva che bisognerebbe forse distinguere secondo che si tratti di contratti a titolo oneroso o a titolo gratuito, sinallagmatici o non: questa è una prima difficoltà dinanzi a cui ci si trova se si vuol mantenere l'ultimo capoverso dell'articolo in esame il quale, in fondo, ha lo scopo di limitare la possibilità di revoca.

Si domanda se tale capoverso è necessario.

Ad ogni modo chiede che risulti dal verbale che a suo avviso nella formula dell'articolo 36 del Codice di commercio attuale la perfezione del contratto prima della accettazione, e prima della cognizione dell'accettazione, è ammissibile solo quando vi sia necessità che l'esecuzione preceda la risposta, e che egli riterrebbe più logico si ritornasse alla formula del Codice vigente chiarendo per altro che esso contempla ipotesi disgiuntive e non cumulative.

PRESIDENTE. Di questa dichiarazione del commissario Tumedei si darà atto in verbale.

Art. 186.

ASQUINI, *relatore*. Crede che ci sia un errore nella prima parte dell'espressione, là dove si dice: « La proposta può essere revocata finchè il proponente non ha avuto conoscenza dell'accettazione ».

Bisogna dire invece: « La proposta può essere revocata finchè il contratto non è perfetto » attesochè ci sono i casi in cui il contratto si perfeziona presso il dichiaratario della proposta, con una accettazione espressa *re*, anzichè *verbis*.

SCIALOJA. Concorda.

Così resta stabilito.

ASQUINI, *relatore*. Nota poi che resta non risolto il problema della morte e della incapacità sopravvenuta del proponente o dell'accettante prima della conclusione del contratto, problema affrontato e risolto nelle leggi straniere. Ci sono due sistemi: quello della legge francese e inglese per il quale la morte vale revoca, e quindi la morte che intervenga prima della perfezione del contratto, fa decadere la proposta o l'accettazione.

L'altro sistema, invece, che era stato accolto dai progetti di questi ultimi anni, importava che malgrado la morte o la incapacità sopravvenuta di una parte o dell'altra, il contratto si perfeziona lo stesso. La dichiarazione di volontà sopravviverebbe, allorquando il contratto non abbia natura personale e non sia fondato sull'elemento di fiducia personale.

Tra queste due opinioni il progetto non ha affrontato la questione.

TUMEDEI. Ci sono, ad esempio, contratti che riguardano la compra di merci per aziende commerciali e troverebbe naturale che chi subentrasse nell'azienda prendesse l'eredità anche riguardo ai contratti di cui qui si tratta. In tale materia la successione anche per le proposte di contratto pare conforme alla logica delle cose. Non esclude che in sede di legislazione commerciale si possa riprendere questo tema; dichiara di essere contrario a porre questa massima come massima generale per tutti i contratti, non solo per una ragione sistematica, cioè per avere adottato il principio che l'accordo si verifica al momento della cognizione della dichiarazione di accettazione, ma anche perchè la dichiarazione ha effetto in quanto l'altra parte la percepisce. Il principio della dichiarazione importa che i contratti si perfezionano soltanto nel momento in cui venga a conoscenza l'accettazione.

ROTIGLIANO. Se questi argomenti sono validi per i contratti commerciali bisognerebbe tenerne conto anche per i rapporti civili.

PRESIDENTE. Delle osservazioni fatte sarà dato atto in verbale.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 187 e 188.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 189.

ASQUINI, *relatore*. Trova che la formula che riguarda la responsabilità precontrattuale è imperfetta ed involuta.

TUMEDEI. Qui si unificano due ipotesi: quella della *culpa in contrahendo* e la ipotesi di colui che tace intorno alla esistenza di una causa di invalidità del contratto (ad esempio, il minore che si fa considerare maggiore di età).

Ma vi è un'altra ipotesi: quella della responsabilità nel caso di revoca della proposta. Fino a poco tempo fa si diceva che si era nel pieno diritto di revocare una proposta sulla quale non si fosse ancora concluso l'accordo.

Viceversa il problema è stato esaminato di recente anche in sede giurisprudenziale sotto altro aspetto. Si è detto: quando le parti hanno iniziato trattative, hanno fatto spese, sono, ad esempio, andate dal notaio per predisporre l'atto, se una di esse revoca la proposta è giusto che l'altra parte che ha risentito un danno sia risarcita, per lo meno per le spese che ha sopportato per le trattative contrattuali.

Egli ritiene che questa teoria sia pericolosa: spesso il contratto non si conclude per ragioni obiettive. Si potrebbe fare una sola eccezione per il caso della mala fede nelle trattative preliminari. Se, per esempio, uno spiantato si facesse credere un gran signore per iniziare trattative per l'acquisto d'una villa, con l'intenzione preordinata di non concludere, c'è mala fede e allora una responsabilità vi dev'essere, perchè c'è un contegno diretto a recar danno attraverso trattative che si sa *a priori* non arriveranno a buon fine.

ASQUINI, *relatore*. Basterebbe limitarsi ai criterî di correttezza commerciale media. Bisogna vedere in qual momento, pur non essendo ancora concluso il contratto, le parti abbiano obbligo di rimborso delle spese.

D'altronde, anche se si sopprimesse l'articolo 189, opererebbe sempre il principio della colpa extra contrattuale.

TUMEDEI. Se c'è dolo o mala fede, sì. Ma nella revoca di una trattativa contrattuale si esercita un diritto; e ciò non importa colpa.

Proporrebbe di adottare questa formula:

« Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo le regole della buona fede.

«La revoca della proposta o dell'accettazione prima della conclusione del contratto, fatta in buona fede, non dà luogo in nessun caso ad alcuna responsabilità a carico del revocante ».

PRESIDENTE. Constata che la Commissione approva il principio contenuto nella seconda parte dell'articolo 189, salvo a migliorarne la formula.

Art. 190.

ASQUINI, *relatore*. Secondo i principî generali si dovrebbe dire che quando il contratto preliminare non è eseguito c'è azione di danni. Osserva che i progetti precedenti stabilivano formule moderate nel senso che in caso di inadempimento il

Biblioteca centrale giuridica

giudice dovrebbe anzitutto dare un termine alle parti per concludere il contratto. Quando un tale termine non fosse osservato si sarebbe arrivati alla sentenza costitutiva.

Trova giusta la maggior moderazione dei precedenti progetti.

TUMEDEI. Chiede che la discussione sia rimandata.

Così resta stabilito.

La riunione termina alle ore 12,30.

Il Vice Presidente
SARROCCHI.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 9.

Riunione del 13 giugno 1940-XVIII.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BERIO, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SCADUTO e SCIALOJA; consiglieri nazionali ASQUINI, BACCI, BIAGI, BIGGINI, CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, LEVA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, CARONI e SPADA.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. – Riesame degli articoli 180 e 190 e seguito dell'esame del Capo II: « Requisiti dei contratti » del Titolo II: « Dei contratti in generale » (articoli 191 a 194).

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Barcellona e Facchinetti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 180

COSTAMAGNA. A proposito del capoverso dell'articolo 180, rimasto in sospeso, formula la seguente proposta.

« Le norme corporative possono altresì dare disposizioni generali sui contratti « nei rapporti tra le diverse categorie professionali, cogli effetti di cui all'articolo 294 « del presente Codice.

« In nessun caso le disposizioni contenute nelle norme corporative possono dero- « gare alle disposizioni generali contenute nel presente Codice quanto ai requisiti e « alla interpretazione dei contratti, nè, per ciò che attiene agli effetti dei contratti « stessi, alle disposizioni imperative di legge circa i contratti speciali ».

Non domanda che tale proposta sia messa ai voti; ritiene sufficiente che siano messe a verbale queste sue osservazioni.

Si è a torto richiesto da qualcuno la soppressione del capoverso dell'articolo 180 adducendo che esso è vago e vuoto, oppure la necessità di una definizione nella sede separata di una legge costituzionale.

Senonchè il problema costituzionale, in quanto problema generale delle fonti dell'ordinamento giuridico, e già risolto nel nostro diritto positivo per ciò che attiene

Biblioteca centrale giuridica

alla efficacia dei contratti collettivi, degli accordi economici intersindacali e delle norme corporative propriamente dette (ordinanze della corporazione). Precisamente con la legge 3 aprile 1926 n. 560 e col Regio Decreto Legislativo 1° luglio del medesimo anno, n. 1130, l'istituto del contratto collettivo è stato già disciplinato nei suoi requisiti di forma e nella sua efficacia. La Carta del Lavoro al paragr. 4° ha dichiarato la funzione normativa del contratto collettivo di lavoro secondo il concetto di attuare la solidarietà tra i vari fattori della produzione mediante la conciliazione degli opposti interessi e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione. Analogamente il paragr. 7 del medesimo atto ha dichiarato la funzione delle norme corporative in quella di coordinare la produzione. Di poi la Legge 20 marzo 1930 n. 266 sulla riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni ha meglio tratteggiato la figura degli accordi economici intersindacali e delle norme coordinative della corporazione, e ne ha determinato l'efficacia, richiamandosi alle disposizioni date dalla Legge 3 aprile 1926 e dal Decreto Legislativo 1° luglio susseguente. Vi può essere il problema del coordinamento di queste disposizioni, che è augurabile sia definito appunto nella sede di una legge costituzionale. Qui agli effetti del Codice civile però viene in rilievo soltanto il problema degli effetti delle norme corporative in rapporto ai contratti e soltanto a titolo di un problema tecnico sulla base dei principî già definiti dalla legislazione vigente nel duplice rapporto delle norme corporative con le norme della legislazione generale e delle norme corporative coi contratti. Il difetto del capoverso dell'articolo 180 del progetto del Codice non è dunque quello di non aver compreso la necessità di una più precisa determinazione di questi principî quale argomento specifico ed appropriato del Codice civile. Bensì è di non aver saputo risolvere il problema e di essersi limitato a una enunciativa priva di qualsiasi consistenza.

Si tratta di riparare a tale difetto mediante il testo proposto, il quale considera più propriamente il primo lato del problema che è quello del rapporto tra le norme corporative e il Codice civile. Più tardi, esaminando l'articolo 294 del progetto, si avviserà a una più soddisfacente disciplina dell'altro aspetto del problema il quale concerne il rapporto tra la norma corporativa e il contratto.

Precisamente mediante il testo proposto si vuole stabilire che le norme corporative, pur costituendo una fonte disciplinatrice dei contratti, cogli effetti da specificarsi all'articolo 294, non possono derogare alle disposizioni del Codice le quali concernono l'esistenza e la validità dei contratti e l'interpretazione degli stessi, comechè tali norme interessino l'ordine giuridico generale che è presupposto e non oggetto della funzione propria delle norme corporative. In altre parole è il concetto che le disposizioni delle norme corporative non possono derogare alle disposizioni di legge di carattere cogente e in sostanza non possono valere se non per quei medesimi risultati per i quali il sistema generale del diritto ammette l'autonomia individuale e quindi in rapporto alle sole norme di legge avente carattere dispositivo. Peraltro il concetto vuole essere precisato a scanso di incertezze e dubbi sul carattere dispositivo cogente delle norme di legge generali. Punto questo centrale, dacchè la funzione giustificatrice delle norme corporative è precisamente quella di sostituire nei rapporti di categoria l'autonomia individuale che, nel sistema della codificazione liberale, aveva un àmbito per così dire illimitato e invece viene a essere notevolmente ridotta nel sistema di una codificazione corporativa, secondo le esigenze della nuova idea di una attuazione unitaria della economia nazionale.

In concreto siffatto compito di adeguamento degli interessi individuali ai fini superiori della produzione, secondo la duplice direttiva della autarchia nazionale e della solidarietà sociale nella nazione, viene adempiuto dalle norme corporative col disciplinare di autorità, sovrapponendosi al contratto individuale, il contenuto economico e gli effetti giuridici delle obbligazioni tra i singoli appartenenti alle categorie professionali. Donde la necessità di affermare in modo espresso l'indipendenza

Biblioteca centrale giuridica

della fonte corporativa di fronte alla fonte legislativa generale rispetto a siffatti argomenti secondo quanto esprime il capoverso del nuovo testo proposto. La riserva poi che nemmeno per la parte concernente gli effetti del contratto le norme corporative possono derogare alle disposizioni contenute nella legge generale circa i contratti speciali in quanto queste abbiano carattere cogente, è reclamata dalla considerazione che, ai fini della giustizia sociale, la figura del contratto di lavoro subordinato, ed eventualmente anche quella della mezzadria e della colonia parziaria, verosimilmente conterranno disposizioni che saranno rese inderogabili anche da parte dei contratti collettivi e degli accordi economici nonchè delle ordinanze corporative in tali materie.

Il problema del coordinamento fra il sistema dei codici e il sistema della legislazione corporativa, giova ripetere che è un problema squisitamente tecnico e di non poca difficoltà. Le incertezze, le perplessità, le imprecisioni che si riscontrano purtroppo nell'opinione comune sono dovute al fatto che i civilisti sogliono trascurare lo studio dei problemi posti dall'ordinamento corporativo, talvolta anche con la riserva mentale che si possa trattare di una legislazione transitoria e non già di una organica trasformazione dell'ordinamento giuridico. Donde la necessità di insistere per la maggiore chiarificazione degli argomenti, ancorchè affiori sempre la tendenza a rinviarli all'infinito col manifesto proposito di evitarne la soluzione.

PRESIDENTE. Di queste osservazioni sarà dato atto in verbale.

Invita il consigliere nazionale Asquini a proseguire nella sua relazione.

Titolo II. – Dei contratti in generale.

Capo II. – Requisiti dei contratti.

Sezione II. — Del consenso.

§ 1. – Della formazione del contratto.

Articoli 190 e 191.

ASQUINI, *relatore*. Questi due articoli riguardano il contratto preliminare.

Ritiene superfluo l'articolo 190 ed osserva che, se si volesse dare una definizione, si dovrebbe distinguere fra contratti preliminari che creano una obbligazione unilaterale e quelli che ne creano una bilaterale. Propone quindi la soppressione dell'articolo.

GIAQUINTO. Concorda.

La Commissione approva.

ROTIGLIANO. Osserva che si potrebbe modificare la formula dell'articolo 191 in modo da comprendere in esso anche quanto dispone l'articolo precedente e dire: « Se una delle parti, dopo essersi obbligata a concludere un determinato contratto, rifiuta di adempiere questa obbligazione, l'altra parte ecc. ».

ASQUINI, *relatore*. È favorevole alla formula proposta dal camerata Rotigliano. Osserva che l'articolo 191 dà un'azione, rivolta ad ottenere dal giudice sia il risarcimento dei danni, sia una pronuncia costitutiva che tenga luogo del contratto che la parte si rifiuta di adempiere. Ciò evidentemente è possibile soltanto quando il contenuto del contratto definitivo sia suscettibile di esecuzione in via coattiva. Si dovrebbe perciò aggiungere « in quanto sia giuridicamente possibile ».

ROTIGLIANO. Tale aggiunta non gli sembra opportuna perchè in tutti i casi è possibile che il giudice sostituisca la sua volontà, che è quanto dire l'impero della

Biblioteca centrale giuridica

legge, a quella che avrebbe dovuto essere la volontà della parte inadempiente. La sentenza, in questi casi, tiene il posto del contratto ed è suscettibile di esecuzione in via coattiva, quante volte sarebbe stato suscettibile di questa esecuzione anche il contratto definitivo.

Ritiene quindi opportuno che l'articolo rimanga formulato in modo da poter essere applicato a tutti i casi nei quali alla volontà delle parti si può sostituire con identica efficacia la volontà del giudice.

SCIALOJA. Crede sia meglio non aggiungere nulla.

ASQUINI, *relatore*. La cosa ha importanza in quei contratti traslativi di un diritto reale il cui effetto si verifica per effetto del consenso, in modo che, sostituito il consenso, si ha il trasferimento automatico della proprietà.

Il capoverso dell'articolo 191 dice che quando c'è una controprestazione, la sentenza del giudice deve essere subordinata all'offerta di questa controprestazione. Se si dovesse essere precisi e non si volesse mettere una disposizione superflua, si dovrebbe dire che questa facoltà di ottenere la sentenza costitutiva deve essere data in relazione ai contratti preliminari che hanno un effetto reale, in quanto cioè tendono a trasferire un diritto reale ed il consenso opera un determinato effetto pratico.

Si limiterebbe quindi a segnalare, dato che l'importanza di questo articolo si manifesta soprattutto per quei contratti rivolti a trasferire la proprietà od un altro diritto reale, che la formulazione dell'articolo dovrebbe essere adeguata a questi scopi pratici.

COSTAMAGNA. Segnala un problema che riguarda la base giuridica dell'articolo medesimo. È questo un istituto nuovo per il quale la promessa di contratto, che fino ad oggi era stata ritenuta una cosa distinta dal contratto vero e proprio, dà diritto alla parte di chiedere al giudice che dichiari come realmente esistente un negozio giuridico che le parti non hanno ancora messo in essere. Questa è la novità.

A parte le giuste osservazioni circa le conseguenze pratiche, qualora si tratti o meno di un negozio traslativo di diritti reali, è il principio che dovrebbe essere esaminato; vedere cioè se si possa ammettere come canone generale che la parte titolare di una semplice promessa di contratto possa addirittura ottenere dal giudice l'esecuzione del contratto. Egli non crede che in ogni caso si possa coartare in tal modo la volontà delle parti; potrebbe ammettere ciò qualora si trattasse di un interesse pubblico quando, ad esempio, si trattasse di obbligazioni che interessano direttamente la produzione nazionale. Nei casi invece in cui c'è un semplice interesse personale in gioco, non si rende conto di questa violazione fatta ai principî generali della libertà dei contratti.

PRESIDENTE. Non è facile figurare un caso di applicazione.

COSTAMAGNA. Fa l'esempio di un contratto di compravendita di bietole; se c'è una disciplina corporativa per la vendita di bietole, è nell'interesse generale che tale vendita si esegua. La vendita da parte del produttore all'industriale presuppone che la bietola sia effettivamente consegnata perchè il piano della produzione nazionale possa raggiungere i suoi obiettivi. Quando le parti hanno fatto una promessa e non un vero e proprio contratto di vendita, la parte può adire il giudice perchè dichiari costitutivo questo patto e gli dia esecuzione piena, perchè è nell'interesse superiore della produzione che questo contratto sia eseguito. Ma nei casi ordinari di contratti che interessano soltanto la sfera personale e non hanno nulla a che vedere con l'interesse generale della produzione, non vede quale interesse si verrebbe a tutelare.

ROTIGLIANO. Lo stesso interesse che giustifica in tutti gli altri casi di inadempienza contrattuale l'intervento del giudice e la condanna ai danni.

GIAQUINTO. Quando si assume una obbligazione giuridica e la parte che lo assume non vi adempie, il giudice, per la sua naturale funzione, è abilitato a sostituirsi alla parte inadempiente e a porre in luogo di questa tutto ciò che serve per realizzare quest'obbligo. Il limite consiste in ciò: che quando si tratta di fatti nei

Biblioteca centrale giuridica

quali non è possibile la sostituzione del giudice alla parte, la sostituzione non si verifica; appunto perciò anche nei contratti reali non può oggi una promessa di vendita convertirsi senz'altro in una sentenza costitutiva di vendita. La norma proposta serve ad eliminare questi limiti ed a stabilire che anche quando dovrebbe intervenire normalmente il consenso della persona obbligata, consenso di sua natura insostituibile, il giudice interviene e si sostituisce. Perciò la norma del progetto estende anche in questo campo la norma generale che disciplina tutta la funzione giurisdizionale. Non crede sia da combattere questa norma che è sostenuta anche in parte dalla dottrina.

ASQUINI, *relatore*. Nessuno discute il contratto preliminare. Bisogna vedere se la sanzione è il risarcimento del danno o l'adempimento forzoso del contratto attraverso la sentenza.

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che nell'articolo 191 vi è una serie di contratti per i quali sono richieste determinate formalità *ad substantiam*, in quanto la richiesta di esecuzione non è valida se non si sono osservate alcune formalità. La legge ha voluto garantire certi atti con delle determinate formule: se si dà la facoltà al giudice di rendere esecutiva la semplice promessa, si vengono ad annullare tutte quelle disposizioni e garanzie fissate per la validità dell'atto; senza contare le conseguenze che ne derivano di fronte ai terzi.

Gli sembra che in questa forma l'articolo non possa essere accettato.

NUCCI. Pur aborrendo dalle definizioni, gli sembra che la legge dovrebbe dire in quali limiti e quale oggetto ammette l'esistenza di un contratto preliminare: « contratto preliminare » è termine elastico che può avere una massima ed una minima estensione. Ci può essere un contratto preliminare semplicemente per la costituzione di rapporti puramente consensuali; ci può essere un'obbligazione che già determina tutti gli elementi essenziali del contratto; ce ne può essere un'altra che determina semplicemente alcuni degli elementi essenziali e gli altri li rimanda alla definizione della stipulazione. Le conseguenze sono diverse, e perciò – a suo parere – questo articolo non rispecchia tutta la concezione del contratto preliminare.

Crede che la Commissione dovrebbe precisare in che senso essa ritiene che sia ammissibile il contratto preliminare. Se un contratto preliminare contiene in sè tutti gli elementi del contratto definitivo, allora ben vanga la sentenza del giudice; ma siccome la sentenza non può creare quello che ancora non c'è, se il contratto contiene semplicemente alcuni elementi e non tutti, la conseguenza sarà che non ci potrà essere un contratto definitivo. È una questione che non crede si possa risolvere così semplicemente: o si respinge il concetto, o si dice che il contratto preliminare è valido quando ha tutti gli elementi del contratto definitivo.

Così pure ritiene debba esprimersi che la semplice violazione del patto di contrarre una stipulazione possa implicare risarcimento di danno.

ROTIGLIANO. Per parte sua non ne dubita. Comunque tutte le volte che questa violazione può dar luogo a risarcimento di danni deve poter intervenire una sentenza costitutiva.

NUCCI. La sentenza costitutiva può aver luogo soltanto quando ci sono tutti gli elementi, altrimenti si tratterà solo di danno risarcibile.

GIAQUINTO. Se la promessa è incompleta non produce alcun effetto. L'incompiutezza vizia tutti i contratti ed anche i contratti preliminari.

PIOLA CASELLI. Desidera ricordare che la legislazione francese era orientata nel senso che quando in materia di vendita le trattative sono talmente complete che racchiudono tutti gli elementi del contratto si deve ritenere che il contratto può essere considerato dal giudice come definitivo. Di qui la famosa frase: « promesse de vente vaut vente ».

La nostra tradizione invece si è discostata da questo indirizzo ed ha creduto di dover tenere nettamente distinta quella che è una semplice promessa da quella che è

Biblioteca centrale giuridica

effettivamente la conclusione del contratto. Quello che particolarmente impressiona delle osservazioni del camerata Nucci è che nella pratica le trattative lasciano sempre qualche cosa di incompleto ed incerto. La determinazione della volontà nelle trattative non è mai completamente esatta e compiuta; c'è sempre qualche riserva, qualche incertezza, che in seguito può assumere una importanza particolare e indurre la parte che si è obbligata, a non addivenire all'atto definitivo anche a costo di pagare i danni che possono derivare da questo suo cambiamento di volontà.

Gli sembra che non sia prudente affidare al Magistrato questo potere della sentenza costitutiva. La nostra giurisprudenza ha sempre cercato di distinguere l'impegno transattivo dalla espressione determinata e precisa di volontà che si manifesta nel contratto definitivo. Ci sono molte ragioni a favore, ma anche molte contro questa innovazione.

Aggiunge un'ultima osservazione: non gli sembra che si possa restringere il nuovo principio solo ai contratti reali; ci può essere una quantità di contratti personali che possono implicare la possibilità di una sentenza costitutiva. Per esempio, le parti stabiliscono che la merce debba essere stimata nella sua qualità mediante una certa procedura arbitrale. Se si ammette il principio non c'è ragione di non ammetterlo anche in questa materia. Noi veniamo a sostituire anche alla volontà delle parti, rispetto alla determinazione della qualità dell'oggetto, la volontà del giudice; e questo egli ritiene molto pericoloso.

GIAQUINTO. Quando una promessa è incompleta nei suoi elementi essenziali, non può dare adito neanche al risarcimento dei danni.

ASQUINI, *relatore*. Nota che può sorgere questione, soprattutto riguardo ai contratti reali, circa il momento in cui avviene il trasferimento di proprietà, perchè se si considera la promessa uguale alla vendita, i rischi si trasferiscono fin dal momento della promessa. Quindi, non è vero che anche se il contratto definitivo ha lo stesso contenuto del contratto preliminare, i due contratti si identificano necessariamente, perchè c'è sempre un problema che li distingue in relazione al momento in cui si trasferisce la proprietà. In questo caso la sentenza del giudice può risolvere la questione.

Il progetto della Commissione Reale per circoscrivere il problema in questi termini diceva con una formula più vicina alla pratica e, secondo il suo parere, più precisa e più prudente, che il giudice, quando esistano tutte le condizioni richieste per la validità del contratto, assegna su domanda dell'altra parte un termine per l'esecuzione delle sue obbligazioni, trascorso il quale la sentenza del giudice terrà luogo della stipulazione del contratto.

Desidera che la Commissione dichiari se preferisce la formula del progetto attuale o quella del progetto della Commissione Reale.

PRESIDENTE. La Commissione dovrà manifestare la propria opinione circa il principio che il contratto preliminare possa avere lo stesso effetto giuridico della formazione di una sentenza costitutiva.

PANUNZIO. Dichiara di non essere favorevole, perchè non si è reso conto del fondamento di questo nuovo istituto.

PRESIDENTE. Mette ai voti il concetto espresso nella prima parte dell'articolo 191 che cioè l'altra parte può ottenere dal giudice pronuncia costitutiva degli effetti che avrebbe prodotto la conclusione del contratto definitivo.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Giaquinto, Nucci, Romano Santi, Scaduto e Scialoja; consiglieri nazionali Asquini, Biagi, Biggini, Censi, Rotigliano e Tumedei.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Piola Caselli e Sarrocchi; consiglieri nazionali Bacci, Macarini Carmignani, Panunzio, Pierantoni e Rossi

Si astiene il Commissario consigliere nazionale Costamagna.

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

ASQUINI, *relatore*. Legge la formula del progetto della Commissione Reale: « Se alcuno, avendo promesso di concludere un contratto, rifiuta di adempiere la promessa, il giudice può, quando esistano tutte le condizioni richieste per la validità del contratto, assegnargli, su domanda dell'altra parte, un termine per l'esecuzione della sua obbligazione, trascorso il quale la sentenza del giudice terrà luogo della stipulazione del contratto.

« Fuori di questa ipotesi, l'inadempimento dell'obbligazione di concludere un contratto darà diritto soltanto al risarcimento dei danni ».

Riconosce che la formula non è perfetta, ma la ritiene migliore di quella del progetto.

PRESIDENTE. Il camerata Asquini propone di sostituire la dizione del progetto con quella corrispondente del progetto preliminare.

Mette in votazione tale sostituzione.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Giaquinto, Nucci, Piola Caselli, Romano Santi, Sarrocchi e Scaduto; consiglieri nazionali Asquini, Biagi e Rotigliano.

Si astengono i Commissari: senatore Scialoja e consiglieri nazionali Bacci, Biggini, Censi, Costamagna, Macarini Carmignani, Panunzio, Pierantoni, Rossi e Tumedei.

PRESIDENTE. Non essendosi raggiunta la maggioranza, la proposta non è approvata.

Mette in votazione l'articolo 191 nel testo del progetto.

Risponde *sì* il Commissario consigliere nazionale Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Piola Caselli, Romano Santi e Sarrocchi; consiglieri nazionali Asquini, Bacci e Biagi.

Si astengono i Commissari: senatori Anselmi, Giaquinto, Nucci, Scaduto e Scialoja; consiglieri nazionali Biggini, Censi, Costamagna, Macarini Carmignani, Panunzio, Pierantoni, Rossi e Tumedei.

(*La Commissione non approva*).

Il Ministro terrà conto dei pareri espressi nella discussione. In concreto la Commissione ha approvato il principio della pronuncia costitutiva; se poi l'articolo sarà mantenuto, si dovrà tener conto della modifica suggerita dal camerata Rotigliano, su cui la Commissione consente.

Art. 192.

ASQUINI, *relatore*. Sarebbe giusto che il codice affermasse qualche principio generale nel senso che tutte le imprese che godono di un monopolio di diritto hanno l'obbligo legale di contrattare con parità di trattamento.

L'articolo, così come è espresso, gli sembra fuori della realtà. Tutte le leggi che si occupano di questa materia provvedono come sanzione il risarcimento di danni e crede che ciò dovrebbe essere più che sufficiente.

Quindi propone di suggerire al Ministro l'opportunità di introdurre un principio di carattere generale il quale dica che tutti coloro che godono di un monopolio di diritto hanno l'obbligo legale a contrarre, osservando il principio della parità di trattamento.

In primo luogo però conviene sopprimere la prima parte dell'articolo.

Le proposte sono approvate.

§ 2. – *Dei contratti per adesione.*

Art. 193.

ASQUINI, *relatore*. Osserva che il paragrafo investe un problema di notevole importanza che è merito del progetto di aver affrontato, ma che è stato risolto con

Biblioteca centrale giuridica

formule in un certo senso insufficienti e in un altro senso eccessive. La materia dei contratti per adesione si ricollega alla disciplina dei contratti tipo stipulati in base alle norme corporative, e crede che qui sarebbe il caso di introdurre una norma di collegamento con la legislazione corporativa, che la Commissione ha caldeggiato in un ordine del giorno recentemente approvato.

Per quanto riguarda il merito della disposizione sorge un primo problema circa il modo come si deve manifestare l'adesione da parte dell'altro contraente. A questo proposito il progetto introduce una norma estremamente rigorosa nel capoverso. Il prescrivere un'adesione scritta per ogni singola clausola va contro la pratica. Il problema è un altro: stabilire cioè mediante norme di carattere generale quali sono i limiti entro i quali le parti possono disporre in questa materia.

Concludendo osserva che la migliore soluzione è quella di non dettare norme generali ma di stabilire, a proposito dei singoli contratti, quali sono i limiti entro i quali la volontà delle parti può disporre e quali le norme a cui la volontà delle parti non può derogare.

COSTAMAGNA. Rileva che l'argomento dei contratti di adesione investe in pieno il coordinamento tra il sistema del codice civile e il diritto corporativo. È l'argomento che nella pratica sindacale delle confederazioni dei datori di lavoro ha dato luogo all'elaborazione dei così detti «contratti tipo» raccomandati dalle confederazioni medesime ai loro soci, senza che al riguardo sia intervenuta una qualsiasi disposizione di legge, ed anzi contro l'espresso divieto sancito dall'articolo 38 del Regio Decreto Legge 2 luglio 1926, n. 1130, che proibisce alle associazioni sindacali ogni intervento nella gestione economica delle aziende. L'argomento vuol essere trattato e risolto in modo organico. Il progetto ha avuto il proposito di definire l'istituto che nel sistema del Codice vigente non era considerato da una particolare disciplina. Lo scopo del progetto è quello di raggiungere una garanzia minima per la buona fede contrattuale in questa materia la quale ha dato luogo a tanti inconvenienti. Si sa che la pratica dei contratti di adesione, determinata dalla necessità di attenuare gli inconvenienti di quel principio assoluto della autonomia contrattuale, che ispirava la legislazione dell'epoca individualista, si è tradotta nella manifestazione di una forza economica prevalente, generando le situazioni tipiche che la dottrina ha individuato sotto la specie dell'abuso del diritto. Nel quadro del nuovo diritto privato fascista bisogna peraltro tener conto del compito specifico che in questa materia della repressione dell'abuso del potere economico viene attribuito agli organi dell'ordinamento corporativo.

Bisognerebbe all'effetto distinguere tra il contratto di adesione nei rapporti tra singoli appartenenti a categorie professionali e il contratto di adesione nei rapporti tra il soggetto di una attività professionale ed i consumatori. Ancora sotto questo riguardo converrebbe differenziare il caso che si tratti di una attività professionale svolta in condizioni di concorrenza, da quello in cui si tratti di una attività professionale svolta in condizioni di monopolio o di privilegio.

Precisamente al primo riguardo la determinazione degli effetti dei contratti nei rapporti tra le categorie professionali, come si è già esposto in merito all'articolo 180 del progetto, è compito del contratto collettivo, dell'accordo economico o dell'ordinanza corporativa. A rigore bisognerebbe sancire il principio dell'assoluto divieto dei contratti di adesione in quanto vengano a limitare la responsabilità normale dei contraenti o sanciscono decadenze, preferenze e restrizioni alla libertà contrattuale dei contraenti stessi, sempre che si tratti di soggetti appartenenti a categorie professionali, per le quali sono riconosciute associazioni sindacali. In senso analogo l'articolo 47 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 ha dichiarato: « i contratti collettivi di lavoro non stipulati da associazioni sindacali legalmente riconosciute sono nulli ». Effettivamente, nel sistema di un diritto privato retto, come di dovere, sul concetto corporativo, la limitazione della libertà contrattuale non può essere prerogativa di

Biblioteca centrale giuridica

una forza privata; ma deve essere esclusiva attribuzione di una istituzione pubblica preordinata al compito costituzionale di conciliare gli opposti interessi dei singoli in subordine all'interesse superiore della produzione.

Quanto poi alla validità dei moduli o formulari, per i quali si esplicano i cosidetti contratti di adesione nei rapporti fra il soggetto di un'attività professionale (azienda) e i consumatori (pubblico), vi è un accenno nel presente ordinamento corporativo anche a una funzione in tale senso. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e le funzioni delle corporazioni ha, infatti, considerato tra le competenze degli organi corporativi anche la determinazione dei prezzi e delle tariffe « per le prestazioni e i beni offerti al pubblico in condizioni di privilegio ». Si tratterebbe, in sede di riforma costituzionale, di svolgere tale attribuzione fino a quella di approvare anche le condizioni e le clausole dei contratti di adesione rivolti ai consumatori. In tal modo si verrebbe a migliorare il criterio amministrativo, già entrato nel sistema del diritto, per cui, ad esempio, le condizioni di polizza delle assicurazioni sono sottoposte alla approvazione di una autorità amministrativa.

Comunque, in attesa di siffatto perfezionamento della legge organica sulle fonti del diritto, nei termini propri al sistema del nuovo diritto privato converrebbe sancire una norma generale restrittiva, da sostituirsi al capoverso dell'articolo 193, nel senso che tutte le condizioni e stipulazioni considerate da tale capoverso non possano avere efficacia *non solo se non sono espressamente e distintamente approvate per iscritto, ma se non corrispondono all'uso comune dei contratti nelle rispettive materie.*

Si è fatta dal camerata Asquini la proposta di rinviare la disciplina restrittiva considerata dal capoverso dell'articolo in esame, la quale dovrebbe essere aggravata, secondo la presente proposta, ai singoli istituti anzichè riassumerla in una formula generale. Senonchè per raggiungere questo scopo occorrerebbe prendere in esame tutti i diversi articoli di leggi che riguardano gli effetti dei contratti, nonchè quelli che per la materia di diritto processuale concernono la competenza e il compromesso, ciò che darebbe luogo a una inutile ripetizione di norme che possono benissimo essere unificate in un solo precetto, col vantaggio che così ne risulta più evidente la funzione ordinatrice.

Non merita di essere confutata l'altra tesi, pure affacciata da qualcuno nella presente discussione, che non sia luogo a un trattamento più rigoroso dei contratti per adesione di quello che viene fatto, in materia di rinunzie e di decadenze per i contratti normali. E per vero la ragione del distinguere, come ben ha voluto distinguere il progetto, sta nella circostanza che i contratti normali possono ritenersi conclusi a parità di condizioni economiche, salvo il caso della lesione enorme pure considerato dal progetto, mentre i contratti di adesione devono sempre presumersi imposti dalla condizione di preminenza in cui una parte si trova di fronte all'altra.

PANUNZIO. Crede che la Commissione dovrebbe dare qualche indirizzo, per quanto il momento non sia idoneo per risolvere un problema così importante. Il relatore in sostanza propone il rinvio a quando si riesaminerà l'istituto in sede di diritto commerciale, perchè il contratto per adesione trova la sua origine proprio nell'àmbito commerciale. Egli ritiene necessario precisare, a proposito dell'accennato collegamento con l'ordinamento corporativo, se per ordinamento corporativo si deve intendere soltanto il complesso di norme attinenti ai problemi corporativi o anche il complesso degli enti e degli organi corporativi. Poichè se in questa disciplina interviene l'organo sindacale il contraente isolato e debole potrebbe anche trovare la giusta tutela dei suoi diritti ed interessi. Questi moduli o formulari infatti generalmente sono predisposti da potenti gruppi organizzati, ed è facile immaginare in quale situazione si trova chi li deve sottoscrivere non avendo al suo attivo di bilancio la potenza di gruppo economico. Non si ha più una adesione ma un vero e proprio schiacciamento ed è certo che se l'adesione è un fenomeno giuridico, lo schiacciamento è evidentemente un fenomeno antigiuridico. Se dunque parlando di collegamento

Biblioteca centrale giuridica

ci si intende riferire non soltanto al complesso delle norme corporative, ma anche al complesso degli enti, allora avremo un ordinamento di enti (organizzazioni sindacali), che dovrebbero essi intervenire nella disciplina giuridica del fenomeno, in quanto tali.

PRESIDENTE. È convinto che i compilatori non hanno voluto prevedere un istituto speciale del diritto corporativo ma hanno fatto il caso generale del contratto per adesione prescindendo dal diritto corporativo. Per conseguenza bisogna vedere se, indipendentemente dalle osservazioni del camerata Costamagna, l'articolo 193 debba rimanere. Crede infatti che non esista in materia corporativa un esempio di contratto nel quale ci sia l'adesione dei singoli.

BERIO. A prescindere dal diritto corporativo, l'istituto del contratto per adesione ha la sua importanza e deve essere disciplinato in materia commerciale ma non in materia civile.

ASQUINI, *relatore*. Trova interessanti le osservazioni del camerata Costamagna. Il problema che egli ha indicato esiste ed è certo che sotto il nome di contratti per adesione vanno per il mondo norme che hanno l'apparenza di struttura contrattuale, mentre in realtà sono norme unilaterali perchè imposte dal più forte. Precipuamente per ovviare a questo inconveniente si è messo in moto l'ordinamento corporativo provvedendo, sia attraverso la norma corporativa, sia attraverso lo strumento dell'accordo collettivo tra le due categorie organizzate. Dove interviene l'ordinamento corporativo cessa la norma di carattere contrattuale e subentra la norma obiettiva, la norma giuridica, la legge. In pratica però è avvenuto che, per quanto dalla legge del '30 a oggi questi strumenti sono stati messi a disposizione di tutti, l'uso che se ne è fatto è stato estremamente limitato. È stato relativamente facile l'accordo economico collettivo tra due categorie specialmente quando una terza categoria ne ha dovuto fare le spese! Non resta che da augurarsi che la materia possa essere equamente regolata in sede corporativa. Ma dove non esiste la norma corporativa non è da escludere la possibilità che ci sia il contratto per adesione che, seppure è un contratto in cui il consenso si forma in un modo particolare, è sempre un contratto. Comunque un frammento dell'articolo 193 si dovrebbe mantenere ed è la prima parte.

GIAQUINTO. Obietta che è una norma imperativa.

BIAGI. Rileva che le disposizioni degli articoli 193 e 194 partono da un presupposto che è estraneo all'ordinamento corporativo nel senso che lo ignora. A suo parere mettere nel codice la norma dell'articolo 193 vuol dire ignorare che attraverso alla regolamentazione collettiva questo tipo di contratto individuale per adesione, su moduli o formulari predisposti dai singoli, si va sempre più riducendo di pratica importanza ed efficacia. Ad ogni modo pur non essendo necessario sopprimere l'articolo 193, si dovrebbe, prima di disciplinare questa forma di contrattazione, tener conto della contrattazione individuale fatta in base ad una regolamentazione collettiva contenuta nelle fonti corporative

PRESIDENTE. Approva il voto del camerata Biagi, soltanto che invece di « prima di disciplinare » direbbe « oltre a disciplinare » poichè ritiene che si tratti di un altro campo.

BIAGI. Obietta che indubbiamente è da preferire che la disciplina di questi rapporti sia fatta attraverso ad un contratto collettivo. Per esempio, ci si lamenta continuamente che nelle polizze di assicurazione ci siano tre o quattro pagine di condizioni contrattuali che nessuno legge e che sono predisposte dalle singole compagnie. Se la Corporazione della previdenza e del credito esaminasse una polizza di assicurazione per i vari tipi, con le condizioni aventi un carattere obbligatorio per tutte le compagnie, questa disciplina sarebbe indubbiamente preferibile. È per questa preminenza che insiste sul « prima ».

Formula la sua versione nel seguente modo: « La Commissione ritiene che prima di disciplinare i contratti conclusi mediante moduli o formulari, predisposti dalla

Biblioteca centrale giuridica

parte nei rapporti coi terzi, si debba disciplinare la materia dei contratti individuali, in osservanza delle condizioni predisposte dagli organi sindacali e corporativi, mediante una regolamentazione collettiva ».

PRESIDENTE. Ripete che per parte sua è favorevole al voto salvo sostituire alle parole « prima di » le altre « oltre a ».

SCIALOJA. È d'accordo sul principio, ma rileva che il voto pone il problema ma non lo risolve.

BIAGI. Obietta che la Commissione non è tenuta a dire come si può risolvere il problema; non deve fare altro che invitare il Ministro a studiarlo.

GIAQUINTO. È del parere di mettere a verbale le dichiarazioni del camerata Biagi senza metterle a votazione.

ASQUINI, *relatore*. Rileva che il voto del camerata Biagi si aggancia all'ordine del giorno Costamagna approvato in tema di discussione dell'articolo 180, e che quindi troverebbe piuttosto la sua sede nel capoverso dell'articolo 180, la cui decisione si è riservata nella considerazione che una speciale Commissione lavora a questo coordinamento. D'altra parte sulla sostanza di esso crede che tutti siano d'accordo.

PRESIDENTE. In tal caso si potrebbe fondere con l'ordine del giorno presentato dal consigliere nazionale Costamagna.

BIAGI. Desidera che il suo ordine del giorno non sia soltanto messo a verbale ma votato per essere trasmesso al Ministro.

GIAQUINTO. Osserva che qualcuno potrebbe dare voto contrario unicamente ritenendo che la sede nella quale questo problema deve essere esaminato non è questa bensì quella, del problema organico generale dei rapporti tra legge e norma corporativa.

BACCI. Obietta che la Commissione sta discutendo della riforma del Codice civile ed è invitata dal Ministro di grazia e giustizia ad indicare quelli che sono i suoi punti di vista in ordine alle questioni di principio. Evidentemente questione di principio è anche quella contenuta nella mozione Biagi ed è perciò necessario votarla.

PANUNZIO. Non vede la ragione di votare il problema solo per metà, dal momento che tutta la materia di cui è parte l'ordine del giorno del camerata Biagi dovrà subire un riesame complessivo.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta di riesaminare la mozione Biagi e quella Costamagna.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Berio, Giaquinto, Nucci, Romano Michele, Sarrocchi, Scaduto e Scialoja; consigliere nazionale Panunzio.

Rispondono *no* i Commissari: senatore Anselmi; consiglieri nazionali Asquini, Bacci, Biagi, Biggini, Censi, Chiarelli, Costamagna, Leva, Macarini Carmignani, Pierantoni, Rossi e Rotigliano.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. Pone ai voti la mozione Biagi che è pregiudiziale all'esame dell'articolo 193, dichiarando che voterà *no*, non perchè disapprovi il concetto, ma perchè ritiene che il tema a cui si riferisce l'ordine del giorno non ha niente a che fare con i contratti per adesione.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Berio e Scialoja; consiglieri nazionali Asquini, Bacci, Biagi, Biggini, Censi, Chiarelli, Costamagna, Leva, Macarini Carmignani, Panunzio, Pierantoni, Rossi e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Giaquinto, Nucci, Romano Michele, Sarrocchi e Scaduto.

La Commissione approva la mozione Biagi.

PRESIDENTE. Porrà ai voti l'articolo 193 per divisione. Pone a partito la prima parte.

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

ASQUINI, *relatore*. Propone la soppressione del secondo comma.

BIAGI. Nota che c'è una tendenza, apparsa nell'elaborazione del Codice di procedura civile, di non consentire deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, attraverso contratti collettivi e norme corporative. A maggior ragione non possono essere ammesse deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria attraverso un contratto individuale perchè evidentemente lo Stato non può consentire che le parti si sottraggano ad essa. Quindi sarebbe favorevole al mantenimento di questo secondo comma, ma coordinandolo con la disciplina generale.

PANUNZIO. Si associa.

COSTAMAGNA. Chiede che sia affermato il principio che mai le clausole di adesione possono diminuire o annullare la responsabilità e la capacità delle parti contraenti, cominciando il capoverso con queste parole: « In nessun caso sono valide le pattuizioni contenute in moduli o formulari predisposti ecc. ».

ROTIGLIANO. Dichiara di essere per il mantenimento del secondo comma. Sono noti gli inconvenienti a cui dànno luogo oggi i contratti per adesione che si concludono con la sottoscrizione di lunghissimi moduli stampati che spesso il cliente non legge o legge affrettatamente senza avvertire la gravità di clausole accortamente predisposte per sorprendere la sua buona fede. Appare giusta pertanto la disposizione del capoverso che impone che le clausole che hanno particolare importanza debbono essere esplicitamente approvate per iscritto.

L'osservazione poi del camerata Costamagna che vorrebbe introdurre il principio che non si possa nei contratti per adesione fare quello che è lecito negli altri contratti, non gli sembra giusta. Non vede, per esempio, perchè le parti che sono sempre libere di limitare la loro responsabilità non dovrebbero poterlo fare in un contratto per adesione.

PRESIDENTE. Pone ai voti la soppressione del secondo comma dell'articolo 193.

La Commissione approva.

Art. 194.

Non dà luogo ad osservazioni.

PRESIDENTE. Nel ringraziarlo per la sua lucida relazione, fa i migliori auguri al camerata Asquini che va a raggiungere il suo posto di combattente.

La riunione termina alle ore 18,15.

Il Vice Presidente
SARROCCHI.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 10

Riunione antimeridiana del 14 giugno 1940-XVIII.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI

Sono presenti i Commisari: senatori ANSELMI, BERIO, GIAQUINTO, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, e SCADUTO; consiglieri nazionali CHIARELLI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PETTINI, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, CARONI e SPADA.

La riunione comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Seguito dell'esame del Capo II: « Requisiti dei contratti » del Titolo II: « Dei contratti in generale » (articoli 195 a 219). – Aggiunta di un articolo 214-*bis*.

TITOLO II. – Dei contratti in generale.

CAPO II. – Requisiti dei contratti.

PRESIDENTE. Invita il senatore Anselmi a riferire sulla seconda parte del Capo II.

Sezione II. — DEL CONSENSO.

§ 3. – *Dei vizi della dichiarazione e dei vizi della volontà.*

ANSELMI, *relatore*. Premette alcune osservazioni di indole generale sul paragrafo. Nota che occorre anzitutto osservare che i concetti posti a base del progetto in merito alla teoria dell'errore ed alle sue applicazioni pratiche, sono quelli della prevalenza della dichiarazione sulla volontà e della riconoscibilità dell'errore.

Per la prevalenza della dichiarazione si invoca il concetto fascista che la libertà del volere è regolata dalle esigenze del complesso sociale, con la conseguente tutela dei diritti dei terzi.

Sta però a vedersi se tale invocazione sia opportuna nella forma in cui è posta, non trattandosi di limitazione da imporsi alla libertà del volere ma di errore della volontà che si esplica nei limiti legali.

A parte la considerazione che esula dalle dichiarazioni della relazione un esplicito riferimento al requisito della scusabilità dell'errore (che era richiesto nel progetto italo-francese delle obbligazioni), occorre però osservare che il concetto aprioristico

Biblioteca centrale giuridica

della prevalenza della dichiarazione trova attenuanti nella relazione stessa, ove praticamente si riafferma il concetto della necessità del consenso, per cui l'efficacia di tale teoria riesce a manifestarsi precipuamente quale argomento a favore della tesi della riconoscibilità dell'errore per parte dell'altro contraente posta all'articolo 196 quale nuovo elemento indispensabile per l'annullamento del contratto.

Per tale elemento, che finora era lasciato all'apprezzamento del magistrato, e che si vorrebbe introdurre esplicitamente nel codice si invocano, come ha già detto, i principî posti a base del dogma della dichiarazione e l'argomento tratto dall'articolo 422 del primo Libro del nuovo codice civile per cui l'incapacità naturale di un contraente può essere elemento di annullamento se riconosciuta dalla controparte. È però da vedersi se questa disposizione in cui entra precipuamente in giuoco la mala fede, possa pel suo carattere eccezionale invocarsi per estenderla ai casi normali.

Richiama quindi l'attenzione della Commissione sopra il principio stesso, a cui contrastano, nell'attuale diritto, pronuncie della Suprema Corte ed argomentazioni di giuristi, che ritengono che l'errore, a differenza del dolo e della violenza, è vizio che riguarda solo il contegno del soggetto agente, e che il negare efficacia all'errore unilaterale porterebbe ad escludere, nella maggior parte dei casi, l'efficacia dell'errore.

PRESIDENTE. Propone di vedere come il concetto aprioristico della prevalenza della dichiarazione si applichi nelle singole disposizioni, passando all'esame degli articoli.

Art. 195.

ANSELMI, *relatore*. Avverte che, a parte le disposizioni speciali in tema di testamento, transazione, matrimonio, contratti di assicurazione ecc., negli articoli da 195 a 201 sono contenute le norme sull'errore. L'articolo in esame riporta essenzialmente i principî dell'articolo 1108 del codice vigente senza alcuna sostanziale differenza.

MACARINI CARMIGNANI. Accenna ad una questione di notevole importanza, quella cioè dell'esclusione dalla disposizione in esame dei contratti riferentisi alle opere d'arte.

Il problema ha avuto ed ha ripercussioni enormi per i danni che la assenza di una tale esclusione importa a tutto il mercato antiquario e quindi alla conservazione delle opere d'arte. Infatti l'antiquario compera centinaia di quadri nella fiducia di trovarne uno di valore e se poi i quadri sono tutti scadenti egli perde tutto, se viceversa trova un quadro di valore lo deve restituire perchè il contratto è nullo per errore sulla cosa che ne ha formato oggetto.

Per di più c'è una diversità di trattamento nei riguardi di tutti gli altri contratti perchè, per esempio, nel caso di immobili è soltanto entro due anni che si può chiedere la rescissione della vendita per lesione *ultra dimidium*, mentre per i contratti relativi ad opera d'arte resta la prescrizione ordinaria. Senza pensare poi che si entra nel campo delle perizie dal quale non si esce facilmente.

ANSELMI, *relatore*. Obietta che la sede non è opportuna per regolare la materia perchè qui sono considerati i contratti impugnabili per errore, mentre quello accennato sarebbe un caso di contratto aleatorio.

PRESIDENTE. Osserva che è difficile formulare un principio giuridico particolare per le opere d'arte.

MACARINI CARMIGNANI. Crede che la materia debba essere regolata da disposizioni speciali fissando se non altro una prescrizione uguale a quella per gli immobili e non maggiore. Nell'articolo in esame si potrebbe dire che quanto è disposto non si applica alla vendita delle opere d'arte e si potrebbero riprendere in esame le disposizioni per la vendita con lesione ove si potrebbe includere lo stesso principio.

PRESIDENTE. Propone di accantonare la questione per riprenderla nella sede più opportuna.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 196.

ANSELMI, *relatore*. Nota che in questo articolo si applica il criterio, di cui ha già parlato, della riconoscibilità da parte dell'altro contraente; criterio al quale è contrario trovando eccessivo l'ammettere l'indagine su quanto avrebbe potuto rilevare la controparte. Non si rende conto come si possa arrivare praticamente a questa sfumatura della prova della controparte e crede che invece sarebbe opportuno lasciare una maggiore discrezionalità al magistrato.

BERIO. Osserva che, caso mai, si dovrebbe dire: « riconoscibile da una persona di normale diligenza » oppure « obiettivamente riconoscibile » ma non « riconoscibile dall'altro contraente ».

ANSELMI, *relatore*. Fa rilevare che l'errore obiettivamente riconoscibile è preso in considerazione all'art. 199.

PRESIDENTE. Propone di dire soltanto: « quando è essenziale ed è riconoscibile » sopprimendo le parole: « dall'altro contraente ». Così l'errore rimane riconoscibile ai sensi dell'articolo 199.

ANSELMI, *relatore*. Teme che possa sorgere un altro inconveniente. Dicendosi che è riconoscibile senza aggiungere « dall'altro contraente » si può interpretare nel senso che deve essere riconoscibile dalla stessa persona che lo commette. Dovrà quindi essere chiaramente inteso che la modifica riflette l'errore obbiettivamente riconoscibile.

BERIO. Insiste nella sua proposta di riguardare solo il fatto obiettivo della riconoscibilità.

La Commissione approva la soppressione delle parole « dall'altro contraente ».

Art. 197.

ANSELMI, *relatore*. Avverte che si sono riunite in un'unica norma le disposizioni relative all'errore di diritto, all'errore di fatto e all'errore di persona pel quale ultimo si fanno opportune precisazioni. Nella relazione poi è dichiarato che l'elencazione non è tassativa, il che si evince d'altronde dalle disposizioni speciali che si trovano in altre parti del codice.

PRESIDENTE. Ritiene che il n. 3 richieda qualche precisazione. Per esempio l'errore sulle qualità dell'altro coniuge (che dopo il matrimonio potrebbe, per esempio, risultare un pregiudicato) non consente l'annullamento del vincolo, considerandosi come elemento non essenziale.

Propone perciò che al n. 3 invece di « sulla identità e sulle qualità » si dica « sulla identità o sulle qualità » e ugualmente in seguito invece di « l'una e le altre » si dica « l'una o le altre ». Con questa sostituzione di una « o » alla « e » si prenderebbe in considerazione anche la qualità di una persona indipendentemente dalla sua identità.

BERIO. Ricorda che per il matrimonio ci sono norme speciali.

ANSELMI, *relatore*. Dal momento che la relazione dice che l'elencazione non è tassativa, si capisce che si applicano tutte le disposizioni speciali per l'errore in materia di transazione, di matrimonio, di testamento, di contratti di assicurazione ecc.

La Commissione approva la sostituzione della « o » alla « e » in ambedue i casi accennati.

SCADUTO. Ricorda che la questione dell'essenzialità o meno dell'errore sulla qualità della persona nel matrimonio è stata molto dibattuta e c'è una ragione politica che nessuno ignora per cui si è stabilito che l'errore sopra le qualità della persona non può produrre l'annullamento.

Biblioteca centrale giuridica

PIOLA CASELLI. Aggiunge che all'articolo 120 del Libro primo sono state mosse critiche perchè non è sembrato perfettamente conforme ai dettami del diritto canonico, il quale andava un po' più in là, ammettendo che in certi casi l'errore sulla qualità della persona possa inficiare il consenso matrimoniale.

PRESIDENTE. Potrebbe essere necessario un coordinamento dell'articolo in esame col 120 del Libro primo.

Art. 198.

ANSELMI, *relatore*. Rileva che l'articolo in esame estende a tutti i contratti il principio applicato nel codice vigente per l'errore di calcolo in tema di transazione, ove non dà luogo ad annullamento ma ad una rettifica del contratto.

Art. 199.

ANSELMI, *relatore*. Riferendosi alla precedente discussione, ritiene che la disposizione dell'articolo debba essere attenuata.

BERIO. Propone di fondere l'articolo in esame col 196 e di sostituire alla parola « dovuto » l'altra « potuto ».

PRESIDENTE. Si associa nella proposta di sostituzione del termine « potuto » all'altro « dovuto » e propone inoltre di sostituire anche in questo articolo una « o » alla « e » tutte e due le volte che ricorre.

PIERANTONI. Osserva che il termine « dovuto » rende più rigida la norma. L'errore infatti deve essere così facilmente riconoscibile che una persona di normale diligenza avrebbe dovuto senz'altro rilevarli.

PIOLA CASELLI. Gli sembra evidente l'opportunità della sostituzione della « o » alla « e » perchè tutti gli elementi citati possono avere una importanza essenziale.

La Commissione approva le proposte del Presidente.

Art. 200.

ANSELMI, *relatore*. Rileva che l'articolo è nuovo e fa una ragionevole ortopedia al contratto viziato. Del resto non si presta ad obiezioni.

Art. 201.

ANSELMI, *relatore*. Nota che tale articolo ammette la correzione o l'annullamento nel caso di errori di trasmissione della dichiarazione. Quantunque la disposizione sia intuitiva gli sembra opportuno aggiungere, per maggior chiarezza, la parola « anche » dopo le altre « si applicano ».

La Commissione approva.

Art. 202.

ANSELMI, *relatore*. Osserva che il capoverso dell'articolo in esame introduce una innovazione nei confronti del codice vigente, ammettendo l'impugnativa in caso di violenza esercitata da un terzo solo nell'ipotesi che l'altro contraente non fosse in buona fede.

Biblioteca centrale giuridica

Contrastano al riguardo due considerazioni, o meglio, due teorie: quella nota dell'affidamento, a cui dà la prevalenza la relazione e che è stata accennata dal senatore Berio poc'anzi, e quella della pericolosità sociale del fatto, indipendentemente dalla conoscenza o meno dell'altra parte, a cui dava la prevalenza il codice vigente e per la quale sarebbe personalmente più favorevole.

Richiama al riguardo l'attenzione della Commissione osservando che l'onere della prova della mala fede, che naturalmente incombe al *coactus* ed in questo caso è particolarmente difficile, deve far riflettere sulla gravità della innovazione nei riguardi dei principî dell'articolo 1111 del codice vigente al quale preferirebbe tornare.

La disposizione si basa sul concetto della parificazione della violenza al dolo, mettendole tutte e due sullo stesso piano. Personalmente però è contrario a tale concetto.

PRESIDENTE. È del parere che, anche nel caso che l'altro contraente non sia partecipe della violenza del terzo, deve essere ammesso l'annullamento essendo mancato il consenso del violentato.

PETTINI. Si associa.

MACARINI CARMIGNANI. Se il consenso di una persona è stato estorto con la violenza è evidente che manca. Propone pertanto di sopprimere il capoverso.

SCADUTO. Obietta che non lo si può sopprimere completamente perchè, se lo si facesse, si verrebbe ad escludere l'annullamento del contratto quando la violenza sia esercitata da un terzo. Si dovrebbe dunque sopprimere soltanto l'ultima parte del capoverso dove si dice che ci deve essere la mala fede dell'altro contraente, affermando così che in ogni caso anche la violenza esercitata da un terzo produce la nullità del contratto.

PETTINI. L'ipotesi che la violenza provenga da un terzo si può aggiungere al primo comma e di conseguenza sopprimere il capoverso.

BERIO. Propone il ritorno all'articolo 1111 del codice vigente ove si diceva: «la violenza esercitata contro colui ecc.» senza specificare da quale parte proveniva.

PIOLA CASELLI. Si associa. Tradizionalmente si è sempre ritenuto che la violenza escluda in ogni caso il consenso.

La Commissione approva il ripristino dell'articolo 1111 del codice vigente.

Art. 203.

ANSELMI, *relatore*. Riporta le norme dell'articolo 1112 con un'unica innovazione consistente nell'aggiunta del requisito dell'ingiustizia del male, il che colma una lacuna lamentata nei così detti codici latini.

PRESIDENTE. Chiede alla Commissione se intende mantenere o meno la parola «ingiusto». In caso affermativo ritiene che bisognerebbe distinguere l'ipotesi che la violenza sia stata esercitata dall'altro contraente, da quella di violenza esercitata da un terzo. A suo parere nel caso di violenza esercitata da un terzo non è più opportuna la parola «ingiusto».

PIOLA CASELLI. Ricorda che il principio che il male deve essere ingiusto, oltre che notevole, è generalmente ammesso dalla dottrina per escludere il caso di danno arrecato nell'esercizio di un diritto. Il fatto poi che il male sia ingiusto nei confronti del terzo o dell'altro contraente non ha rilevanza.

Art. 204.

ANSELMI, *relatore*. Avverte che tale articolo non innova sull'articolo 1113 del Codice civile. C'è soltanto da considerare se, in omaggio al concetto del rafforzamento della famiglia e data anche l'ampia disposizione dell'articolo 209, che parla del con-

Biblioteca centrale giuridica

tratto concluso in istato di pericolo alla propria persona o ad altri, la disposizione del primo comma non sia da estendersi a tutti i parenti in secondo grado, cioè anche ai fratelli e sorelle del contraente, esonerando così da inevitabili indagini.

ROMANO MICHELE. Nota che la disposizione del capoverso consente tale estensione rimettendola alla prudenza del magistrato che giudica a seconda delle circostanze.

PETTINI. È del parere di segnalare al Ministro la proposta di estensione al secondo grado.

PIOLA CASELLI. È di parere contrario. I fratelli e le sorelle spesso non sono più legati da un vincolo di affetto tale da giustificare l'estensione della disposizione. Lascerebbe perciò all'apprezzamento del giudice senza allargare eccessivamente la norma.

ANSELMI, *relatore*. Rileva che il secondo grado è un grado di parentela molto stretto. Inoltre all'articolo 209 si parla addirittura di salvare « altri » dal pericolo di un danno. Insiste quindi per la segnalazione proposta al Ministro.

PETTINI. Insiste anch'egli sulla opportunità dell'estensione. Il presupposto della norma è che si sia verificata l'efficacia della violenza; se si è verificata attraverso il fratello o la sorella vuol dire che i vincoli di affetto si mantengono ancora vivi, ed è giusto farne un caso di presunzione per l'annullamento.

È da escludere il caso che i legami di affetto si siano allentati, altrimenti non ci sarebbe più nesso di causalità tra la violenza esercitata e il fatto della conclusione del contratto.

ROTIGLIANO. La valutazione, in fondo, è sempre rimessa al giudice il quale la farà con maggiore o minor rigore a seconda che la violenza è stata diretta contro la stessa persona del contraente o contro una persona a lui legata da un vincolo di affetto.

Art. 205.

ANSELMI, *relatore*. Rileva che l'articolo contiene una lieve modifica rispetto al codice vigente in quanto sopprime la superflua frase « senza che sia intervenuta violenza ».

Art. 206.

ANSELMI, *relatore*. Avverte che l'articolo ha accolto i principî applicati dalla giurisprudenza nel caso in cui il minacciante ottenga vantaggi che eccedono la realizzazione del diritto. Gli sembra però che la norma sia affermata in modo troppo assoluto, e sia più opportuno pretermetterla.

Ad ogni modo senza giungere alle conclusioni di quella dottrina che con l'Oertmann afferma che « l'ottenere qualcosa a cui non si ha anteriormente diritto avviene sempre nei negozi, e che ogni parte, facendo un contratto spera sempre di ottenere un vantaggio sull'altro contraente », e senza risalire al concetto di causa, come propone il Trabucchi, gli parrebbe per lo meno opportuno accennare a vantaggi che eccedono in modo notevole la realizzazione del diritto. Per quanto sia chiaro che l'eccesso è già di per sè un superamento notevole, pur tuttavia la specificazione non gli parrebbe superflua. Nè si dica che con ciò si dà adito ad apprezzamenti indeterminati, poichè lo stesso concetto della rilevanza notevole è normale nel progetto in esame, come, ad esempio, nel precedente articolo 202 (male ingiusto e notevole).

Concludendo, nel caso che si ritenga di conservare l'articolo, proporrebbe di aggiungervi le parole « in modo notevole ».

Biblioteca centrale giuridica

MACARINI CARMIGNANI. È contrario a tale aggiunta, che porterebbe ad una vera equiparazione col diritto penale in quanto chè si arriverebbe nè più nè meno che al delitto di estorsione. Non si ha il reato di estorsione quando si minaccia di far valere un diritto giusto nei limiti della giustizia; ma, se si aggiunge questa eccedenza notevole sulla realizzazione del diritto, si arriva effettivamente al reato di estorsione. Si verificherebbe così l'assurdo di un reato che non può costituire la causa di annullamento di un contratto. Meglio lasciare alla valutazione del magistrato.

BERIO. Propone la soppressione dell'articolo in quanto la giurisprudenza, applicando i principî del codice sulla violenza in genere, arriverà alle stesse conclusioni.

PIOLA CASELLI. Si associa.

La Commissione approva la soppressione dell'articolo.

Art. 207.

ANSELMI, *relatore*. Nel capoverso dell'articolo in esame si aggiunge ai principî stabiliti nell'articolo 1115 del codice vigente per l'annullabilità del contratto, quello dell'annullabilità nella ipotesi di raggiro compiuto da un terzo in caso di mala fede dell'altro contraente, applicandosi il concetto del dolo negativo, cioè della coscienza dell'inganno in cui l'altra parte è caduta, ed applicandosi la tendenza della dottrina che chiedeva in *jure condendo* la parificazione del dolo alla violenza. Ricorda che la differenza è mantenuta in quasi tutte le legislazioni e nel progetto italo francese delle obbligazioni (art. 21). Però in tema di dolo la norma del capoverso non si ritiene contrastabile.

Osserva che il progetto non risolve la nota questione del dolo bilaterale in cui ciascuna delle parti sia ad un tempo *deceptor* e *deceptus*, e cioè se tale dolo renda il contratto annullabile da entrambe le parti oppure se si applichi il principio che « *invicem de dolo malo non agentur* ». Trattasi però di caso speciale, la cui soluzione si può lasciare al magistrato, secondo le circostanze, tenuto conto degli eventuali diritti dei terzi.

PIOLA CASELLI. Crede sia meglio lasciare al magistrato di risolvere la questione.

PIERANTONI. È del parere che il capoverso dell'articolo in esame debba essere armonizzato col secondo comma dell'articolo 202, ove si ipotizza la violenza fatta da un terzo, e con le decisioni prese al riguardo dalla Commissione.

ANSELMI, *relatore*. Ripete che il caso di dolo è diverso da quello di violenza ed era già diversamente considerato anche nel codice vigente.

ROMANO MICHELE. Ritiene anche egli che l'articolo in esame vada armonizzato col 202; a suo avviso il dolo, tanto se usato da una parte contraente che da un terzo, dovrebbe produrre gli stessi effetti.

ANSELMI, *relatore*. Chiarisce che il dolo va differenziato dalla violenza perchè manca quel concetto d'ordine pubblico costituito dalla pericolosità sociale del fatto, che c'è invece in quella.

PRESIDENTE. È d'accordo col relatore.

PIOLA CASELLI. Fa presente che la differenza di trattamento tra violenza e dolo è tradizionale. La tradizione vuole infatti che quando c'è la violenza il consenso manchi in modo assoluto, invece in caso di dolo o errore il consenso esiste quantunque sia viziato. Di qui la diversità del trattamento. Il nostro codice – e così il progetto – seguendo la tradizione ha stabilito che la violenza toglie assolutamente la validità al contratto, da qualunque persona provenga, mentre il dolo per produrre gli stessi effetti deve provenire dall'altra parte contraente, perchè se proviene da un terzo l'altra parte non può essere responsabile del fatto che un terzo ha usato un raggiro che ha portato alla conclusione del contratto.

A suo avviso la disposizione da un punto di vista morale, oltre che giuridico, è giustificata.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 208.

ANSELMI, *relatore*. In questo articolo si applica il principio del risarcimento dei danni per il caso di dolo incidentale, che non sia cioè la causa unica e principale del negozio; la relazione osserva che il concetto della responsabilità per danni si applica nel solo caso di dolo e non già pei vizi incidentali di errore e di violenza.

§ 4. – *Dello stato di pericolo e della lesione.*

Art. 209.

ANSELMI, *relatore*. In questo articolo si contempla il caso del contratto fatto in presenza di un pericolo: è il *Rettungsvertrag* del diritto germanico, che viene applicato nel nostro diritto civile. L'invalidità del contratto necessitato viene sancita secondo le norme della legge 14 giugno 1925 che sostituisce, in applicazione della Convenzione di Brusselle del 1911, le norme del Codice marittimo. L'opportunità della disposizione si ispira, più che altro, ad un concetto politico nei rapporti con gli altri Stati.

Osserva però che nella disposizione in esame non si ha riguardo alla parentela come nel primo comma dell'articolo 204, ma si contempla la necessità di salvare sè od altri da un grave danno alla persona. Si tratta di vedere se si ritenga opportuno di inserire questa ipotesi nel nuovo Codice o di rimandare la questione a leggi speciali. Egli crede che non sia male inserirla nel Codice, per quanto la mutabilità del diritto internazionale sia da tutti conosciuta.

PRESIDENTE. Praticamente non è facile intendere la possibilità che l'iniquità delle condizioni determini il pericolo di un danno alla persona.

ANSELMI, *relatore*. Fa l'esempio di un alpinista caduto in un crepaccio; un montanaro che accorre gli dice: se mi date una forte somma vi salvo, altrimenti vi lascio dove state. È valido questo contratto o no? Bisogna pensare che la guida si espone a dei rischi, il che può escludere l'ipotesi di responsabilità penali.

La stessa situazione si può verificare in caso di naufragio. Un marinaio, fra più naufraghi, salva colui che gli offre un maggior compenso.

PRESIDENTE. Non gli sembra sia il caso di regolare questa norma. La legge del 1925 non ha fatto altro che trascrivere quanto dice la convenzione di Brusselle.

PETTINI. Questa norma troverà rara applicazione, ma non gli pare che sia da sopprimere.

Art. 210.

ANSELMI, *relatore*. Questo articolo può essere considerato farraginoso in quanto riunisce in sè elementi soggettivi ed oggettivi. Oltre alle particolari disposizioni che contemplavano la lesione nei casi di vendita, di società, di soccida, di divisione, di usura, ecc., ora si introduce con questo articolo un rimedio generale alla sproporzione eccessiva fra la prestazione e la controprestazione in un negozio commutativo. Per quanto le norme corporative suppliscano già in molti casi agli inconvenienti della deficienza della norma generale, ritiene, con opportune limitazioni, provvida la disposizione specialmente nel caso di abuso dello stato di bisogno. Ci sono alcuni i quali sostengono che non sia il caso di specificare il «doppio del corrispettivo» che è una cifra rigida e assoluta e desiderebbero lasciarne la fissazione al prudente arbitrio del giudice. Altri invece dicono che *jus est certum* e che è necessario ci sia una norma

Biblioteca centrale giuridica

fissa per evitare l'alea del giudizio. Tutti e due i concetti hanno in sè qualche cosa di giusto. Bisogna vedere quale si debba preferire. A suo parere sarebbe preferibile il concetto tradizionale della cifra stabilita perchè almeno si sa *a priori* se si deve o no fare una causa.

PIOLA CASELLI. La questione è grave in questo senso: che ci sono cose di cui il prezzo corrente esiste o può essere accertato ed allora è facile stabilirne il doppio. Ma c'è una quantità di cose per le quali non esiste il prezzo corrente e l'estimazione del valore dipende da una quantità di circostanze che possono essere subiettive, occasionali, temporanee. Gli sembra che questa disposizione possa dar luogo a grande incertezza nelle contrattazioni ed al pericolo di metterne in dubbio la validità; ritiene perciò che essa sia pericolosa in quanto infirma il principio della difesa della certezza delle contrattazioni. Se le contrattazioni possono essere messe in discussione per una ragione che non è obbiettivamente valutabile, tutti i traffici ne risentono danno, mentre se c'è un criterio obiettivo, dato dal prezzo corrente, allora vi è una base sicura.

Egli ammetterebbe la disposizione solo per le cose che hanno sul mercato un prezzo corrente.

ANSELMI, *relatore*. Qui ci sono due limitazioni alla portata della disposizione: l'abuso dello stato di bisogno e la grave inesperienza dall'altra parte.

L'abuso dello stato di bisogno con le norme corporative viene in gran parte eliminato con disposizioni tassative. Ma ad ogni modo vi possono essere casi marginali o non contemplati.

Per quanto riflette il concetto dell'inesperienza, si può osservare che esso è molto vago e che potrebbe dar luogo a pericoli e che elevare questo concetto a ragione speciale di invalidità contrattuale vuol dire compromettere seriamente la stabilità dei contratti, perchè il concetto dell'inesperienza è tanto elastico che sarebbe facile poterlo spesso invocare. Però se si considera che non solo essa deve essere grave e per di più conosciuta dalla controparte, ma ancora che la misura della sproporzione richiesta per l'annullamento deve superare il doppio dell'adeguato ed accertabile corrispettivo, è a ritenersi che cadano gli inconvenienti prospettati *in jure condendo*.

La relazione giustifica il potere dato al giudice di modificare il contratto anche in caso di richiesta di annullamento, in relazione all'interesse generale dei contraenti; il fondamento della norma, se nessuna delle parti invoca l'esecuzione o la modificazione, pare invece sia a ricercarsi nell'interesse generale della stabilità dei contratti, il che non pare sufficiente per mantenere la disposizione.

PIOLA CASELLI. Osserva che anche lo stato di bisogno è un criterio assolutamente incerto e del tutto relativo. Si rientra completamente nella teoria pericolosa dell'abuso di diritto che la Commissione ha escluso nei principî generali del Libro I.

SCADUTO. Nota che non sempre chi vende ha bisogno di vendere; si può anche vendere per speculazione.

MACARINI CARMIGNANI. Gli sembra che in questo articolo 210 rientri anche la questione delle opere d'arte che egli ha già sollevato, perchè se qui si parla di inesperienza dell'altra parte, evidentemente il caso di un quadro acquistato da uno che non ne capiva nulla, rientra nel criterio dell'inesperienza. Gli sembra che il termine di un anno fissato per la proposizione dell'azione sia molto breve e che bisognerebbe riportarlo a due, come era nel Codice vigente, perchè è difficile che in un anno la inesperienza si tramuti in esperienza. Con un termine troppo breve si viene praticamente ad annullare la disposizione.

ROMANO MICHELE. Gli sembra che la prima parte dell'articolo ripeta la norma vigente finora che ha dato buoni risultati. Accetterebbe la limitazione proposta dal senatore Piola Caselli riguardo al doppio che dovrebbe essere commisurato al prezzo corrente della cosa. Ritiene poi che il primo capoverso vada eliminato perchè introduce un elemento soggettivo, una prova difficilissima a farsi, che viene in sostanza ad annullare il concetto fissato nel primo comma.

Biblioteca centrale giuridica

PIOLA CASELLI. La norma del Codice vigente non considerava l'azione di lesione per tutti i contratti, ma esclusivamente per quelli di vendita.

PRESIDENTE. Pur non dissimulandosi le difficoltà, crede sarebbe il caso di introdurre il concetto della valutabilità della cosa in modo da dimostrare che non si tratta di una qualunque valutazione.

SCADUTO. La valutabilità in pratica è molto difficile. D'altra parte il criterio suggerito dal senatore Piola Caselli di limitare l'impugnativa al caso in cui ci sia il prezzo corrente, significherebbe limitare l'applicabilità della disposizione ad un decimo dei casi a cui questo articolo è rivolto. Il prezzo corrente può andare per il grano, il riso, il vino; ma quando si tratta di un fondo rustico od urbano il prezzo corrente non esiste più.

PRESIDENTE. La proposta fatta dal senatore Romano Michele di sopprimere il capoverso gli sembra opportuna.

PIERANTONI. Non è d'accordo, poichè il capoverso rappresenta una remora.

PIOLA CASELLI. Osserva che con la proposta del senatore Romano Michele si allarga la portata di questa disposizione rendendola ancora più pericolosa.

PRESIDENTE. Approverebbe la proposta di soppressione del capoverso nel senso di ridurre la portata della prima parte, introducendovi il criterio della valutabilità.

CHIARELLI. Il prezzo corrente ha riguardo solo per le compravendite: se si estende a tutti i contratti non si può più parlare di prezzo corrente. Qui si parla genericamente di oneri e si dice che tutte le volte in cui c'è sproporzione fra l'onere ed il corrispettivo si ha l'annullabilità del contratto. O si allarga la portata della disposizione, o si riferisce il prezzo corrente ai singoli istituti.

SCADUTO. Nota che l'oggetto di qualunque specie di contratto è sempre valutabile; la questione sta nel vedere se è valutabile *prima facie* o in un altro modo.

PIERANTONI. Per prezzo corrente si intende non il prezzo che risulta da una borsa ufficiale, ma quello che si può stabilire con l'intervento degli organi ufficiali. Il prezzo degli immobili si può stabilire in un determinato luogo come prezzo corrente, in base ad attestati da parte dei Consigli provinciali delle corporazioni. Tutte le volte in cui può intervenire la pubblica autorità per stabilire un dato prezzo usuale e morale, in quella data epoca, allora si può ammettere senza troppi rischi questa disposizione. Ma quando ci troviamo in caso in cui non è possibile stabilire il valore della controprestazione, salvo che ricorrendo al perito, che è sempre un aiuto estremamente pericoloso, la disposizione può dar luogo a difficoltà.

PRESIDENTE. Il concetto del senatore Piola Caselli è esatto quando si riferisce a terreni di pianura nei quali c'è un prezzo unitario; in collina è assolutamente impossibile avere una valutazione del prezzo del fondo. Non crede si debba escludere il criterio della valutabilità da parte del perito. Si tratta di mettere qui una disposizione nel senso di rendere applicabile la norma a tutti quei casi nei quali può essere valutabile l'oggetto e ne può derivare una sproporzione fra gli oneri di una parte e dell'altra.

PIERANTONI. Non è d'accordo col senatore Piola Caselli il quale per prezzo del mercato ha voluto intendere quello che viene formato sulla base dell'attestato rilasciato dagli organi speciali, e ciò tenuto conto del fatto che oggi i fondi urbani sono arrivati a prezzi iperbolici. La valutazione è quella che fa il perito, ed è cosa diversa dal prezzo del mercato.

PRESIDENTE. Bisogna limitare il concetto espresso con la parola « oneri ». Tutti gli oneri valutati con criteri non soggetti ad estimo sono esclusi; la portata dell'articolo va invece limitata ai casi di oggetti valutabili ed allora si può estenderne l'applicazione anche ad altri contratti oltre a quello di compravendita. Si potrebbe perciò sopprimere il capoverso.

PIOLA CASELLI. A suo parere, sarebbe grave sopprimere il capoverso.

Biblioteca centrale giuridica

ANSELMI, *relatore*. Si potrebbe dire « siano suscettibili di valutazione obbiettiva e risultino per uno dei contraenti » . . .

PRESIDENTE. Domanda se la Commissione è del parere di modificare la prima parte dell'articolo 210 accennando al concetto che gli oneri derivanti per uno dei contraenti dall'essere sproporzionati alla prestazione, siano suscettibili di una sicura valutazione oggettiva.

(*La Commissione approva*).

Non sarebbe ora inopportuno sopprimere il capoverso, dal momento che la prima parte dell'articolo è limitata dal concetto di una valutazione oggettiva.

PIOLA CASELLI. Osserva che la Commissione è orientata nel senso di escludere quello che è il motivo della disposizione: lo stato di bisogno. Si potrebbe fare una speciale limitazione alla materia degli immobili; ma volendo estendere la disposizione a qualunque contratto commutativo, bisogna giustificarla con lo stato di dolo in cui si trova la parte che vuole abusare dello stato di bisogno. Questa è la giustificazione logica che non consiste solo nella differenza del prezzo, ma nell'elemento soggettivo della conoscenza dell'abuso che si commette. Se non c'è questo elemento soggettivo manca l'abuso.

PRESIDENTE. Rileva che nella prima parte dell'articolo non si parla affatto dello stato di bisogno, bensì della lesione la quale è valutabile e sanzionabile, indipendentemente dal bisogno e dalla conoscenza di questo stato da parte dell'altro contraente.

PIOLA CASELLI. Osserva che nello spirito della legge si considera l'abuso dello stato di bisogno: ma volendo estendere la disposizione si finirà per non poter comperare più nulla, perchè nello spazio di un anno o due vi si verrà a chiedere l'annullamento del contratto perchè vi si potrà dimostrare che la cosa aveva un valore più del doppio. Anche chi ha comperato in buona fede si vedrà annullato il contratto.

PRESIDENTE. Riconosce il valore di questa osservazione. Si potrebbe tenerne conto dicendo che l'annullamento dei contratti relativi a cose mobili è subordinato alla prova.

ANSELMI, *relatore*. Fa il caso della locazione. Io ho affittato un alloggio che vale 10 e lo pago 20; poi ne ho abbastanza ed invoco questa disposizione per sciogliermi dal contratto. Poichè si tratta di un immobile, il proprietario, che poteva affittarlo ad altri, non può più fare nulla perchè c'è la valutazione ed il contratto si annulla. Egli è d'altronde del parere del senatore Piola Caselli.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire nel capoverso che l'annullamento dei contratti relativi a cose mobili è subordinato alla prova; non così nei contratti relativi a cose immobili.

MACARINI CARMIGNANI. Ritorna sulla questione delle opere d'arte per osservare che gli sembra si cada in un altro equivoco, quello di confondere l'articolo 210 con il 197, cioè lo stato di bisogno e di inesperienza con l'errore sull'oggetto. Questo porta alla conseguenza che invece dell'azione di annullamento, che si prescrive entro uno o due anni, si andrebbe alla prescrizione ordinaria trentennale, trattandosi di errore sull'essenza stessa della cosa. Trova però che il progetto, a differenza del Codice vigente, rende assolutamente impossibile che le opere d'arte possano essere rivendicate perchè l'errore rende annullabile il contratto solo ad una determinata condizione: che fosse riconoscibile dall'altro contraente.

PIOLA CASELLI. Vorrebbe che per le vendite di immobili fossero esclusi i due elementi dello stato di bisogno e della inesperienza; per tutti gli altri casi ritiene che dovrebbe esserci la prova dell'abuso dello stato di bisogno.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di modificare il capoverso in questi termini: « L'annullamento dei contratti che non si riferiscono a vendite di immobili è subordinato alla prova ».

La Commissione approva.

SCADUTO. Circa il terzo comma, ritiene che la domanda debba essere accolta o respinta se la lesione non perdura quando la domanda è presentata e non quando il giudice pronuncia su di essa: il mercato varia e può essere che in seguito l'abuso non ci sia più.

PIOLA CASELLI. Osserva che la regola normale è di riferirsi al momento della domanda.

PRESIDENTE. Circa il quarto comma c'è la proposta del consigliere nazionale Macarini Carmignani di estendere a due anni dalla conclusione del contratto il termine per la proposizione dell'azione di annullamento.

PIERANTONI. Ritiene troppo lungo il termine di due anni.

PRESIDENTE. Per gli immobili non lo crede. Si potrebbe dire « . . . entro un anno dalla conclusione se si tratta di contratti relativi a cose mobili ed entro due anni se si tratta di immobili ».

PIOLA CASELLI. Porterebbe il termine a sei mesi per le cose mobili e a due anni per gli immobili.

PRESIDENTE. Propone si dica: « . . . entro sei mesi dalla conclusione del contratto ed entro due anni se si tratta di contratti relativi a immobili ».

La Commissione approva.

ANSELMI, *relatore*. Riguardo all'ultimo comma, la relazione dice che il potere dato al giudice deve essere esercitato solo nei casi in cui si riscontri un interesse delle parti alla conservazione del contratto. Osserva che l'intervento del giudice dovrebbe, se mai, essere nell'interesse generale e sociale; non pare logico dire « nell'interesse dei contraenti » perchè può darsi che nè l'uno nè l'altro desiderino la sua soluzione.

CHIARELLI. Rileva la delicata funzione che verrebbe ad avere il giudice in quanto potrebbe obbligare le parti a modificare le condizioni del contratto.

PIOLA CASELLI. Sopprimerebbe questa disposizione che dà un potere arbitrario al giudice.

PANUNZIO. Concorda col relatore nel ritenere che il giudice deve interpretare l'interesse sociale.

La Commissione approva la soppressione dell'ultimo comma.

Sezione III. — Dell'oggetto.

Art. 211.

ANSELMI, *relatore*. Il legislatore propone la sostituzione del concetto della possibilità e della liceità a quello della commerciabilità che era nel Codice vigente. È questo un concetto che viene ad armonizzarsi con quello della causa del contratto contenuto nell'articolo 214 che parla della causa illecita. L'innovazione dà maggior chiarezza alla disposizione perchè il possibile implica tutti i concetti delle disposizioni sociali. Si sono poi aggiunte le norme per la determinazione dell'oggetto rimessa ad un terzo, delle modalità delle quali la Commissione si è già occupata.

PIOLA CASELLI. Nota che la disposizione del terzo capoverso che regola la funzione dell'arbitratore dovrebbe essere coordinata con le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato, affinchè non vi siano discordanze.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 212.

ANSELMI, *relatore*. È invariata la disposizione del Codice vigente ad eccezione di quella concernente i patti successori che è stata soppressa; ad essa provvede la disposizione dell'articolo 3 del Libro delle successioni.

Art. 213.

ANSELMI, *relatore*. Questa disposizione è una logica deroga al divieto posto nel primo comma dell'articolo 211 pel caso in cui l'oggetto divenga possibile prima della scadenza della condizione sospensiva o del termine.

Sezione IV. — Della causa.

Art. 214.

ANSELMI, *relatore*. Si ripetono le disposizioni del Codice vigente, sostituendosi all'obbligazione il contratto. Osserva però che nel seguente articolo 215 si torna a parlare di obbligazione. Nella relazione si spiega che, dichiarandosi illecita la causa se contraria alla legge e all'ordine pubblico, si ritiene insito il riferimento all'ordine corporativo, all'interesse economico della produzione e all'ordine politico nazionale.

Quando in una passata riunione la Commissione ha discusso, a proposito dell'articolo 72, la questione degli articoli 1120 e 1121, si disse di rinviarli a questo punto; bisogna ora vedere se sia il caso di considerarli qui o no; egli sarebbe del parere di farlo.

PANUNZIO. In ordine all'osservazione del relatore sul riferimento fatto dalla relazione al nuovo concetto di ordine pubblico, crede sarebbe bene chiarire e sviluppare in sede giurisprudenziale questo punto aggiungendo a « ordine pubblico » anche « ordine nazionale ».

PRESIDENTE. Si domanda se sia il caso di integrare l'articolo 214 con l'articolo 72.

ANSELMI, *relatore*. È del parere di aggiungere, come articolo 214 *bis*, non l'articolo 72 del progetto, ma i corrispondenti articoli 1120 e 1121 del Codice vigente riuniti.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Art. 215.

ANSELMI, *relatore*. In questo articolo si accenna ad obbligazione e non a contratto, estendendosi così la portata della disposizione oltre i limiti del Capo secondo. La disposizione si ritiene approvabile data la corresponsabilità di chi ha eseguito l'obbligazione.

Art. 216.

ANSELMI, *relatore*. Questa disposizione, per quanto non sia strettamente necessaria, non nuoce.

Biblioteca centrale giuridica

Sezione V. — Della forma dei contratti.

Art. 217.

ANSELMI, *relatore*. I contratti che richiedono l'atto scritto *ad substantiam* sono contemplati per la forma legale nell'articolo 217 e per quella convenzionale nell'articolo 219.

Nell'articolo 217 si è esteso l'obbligo dello scritto alla materia commerciale; si sono aggiunti i contratti di anticresi e gli atti di divisione di immobili per i quali è obbligatoria la trascrizione a sensi dell'articolo 17 del Testo Unico del 30 dicembre 1923, n. 3272 per le tasse ipotecarie; si è specificato che i contratti di società soggetti all'obbligo dello scritto sono quelli che conferiscono diritti personali di godimento ultranovennale od indeterminato e si è mantenuto l'obbligo dello scritto per la transazione, nonostante i noti disformi pareri.

Le innovazioni e le conferme si ritengono giustificate.

Art. 218.

ANSELMI, *relatore*. Questa disposizione è stabilita per evitare una facile elusione alle disposizioni dell'articolo precedente. Essa rientra nella nota discussa questione dei contratti preliminari.

Art. 219.

ANSELMI, *relatore*. La presunzione dell'articolo 219 che stabilisce lo scritto sostanziale convenzionale si vuole applicata nei soli casi di dubbio. È a vedersi se essa sia opportuna.

PIOLA CASELLI. Chiede la ragione della differenza tra la forma convenzionale e la forma legale, per quale ragione cioè si attribuisce alle condizioni messe nel contratto, un valore diverso da quello che è stabilito nel caso di una forma legale. La differenza tra condizioni di esistenza e condizioni di validità è chiara; vi sono casi in cui all'invalidità si può rimediare; mentre invece non si può rimediare all'inesistenza.

Propone di adottare la stessa formula per entrambi i casi.

ANSELMI, *relatore*. Concorda.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Anselmi per la sua chiara relazione.

La riunione termina alle ore 12,15.

Il Vice Presidente
Sarrocchi.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 11

Riunione pomeridiana del 14 giugno 1940 – Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BERIO, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, SCADUTO e SCIALOJA; consiglieri nazionali BIAGI, CENSI, COSTAMAGNA, DI GIACOMO, LEVA, PANUNZIO, PETTINI, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e ROMANELLI.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Esame del Capo V: «Degli effetti dei contratti» del Titolo II: «Dei contratti in generale» (articoli 238 a 256).

TITOLO II. – Dei contratti in generale.

PRESIDENTE. Invita il consigliere nazionale Pierantoni a riferire sul capo V.

CAPO V. – Degli effetti dei contratti.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 238 a 240.

PIERANTONI, *relatore*. Osserva che meritano speciale rilievo le disposizioni relative al recesso unilaterale, autorizzato per contratto (articolo 240) e il conflitto fra più diritti personali di godimento relativi alla stessa cosa.

Per quanto si attiene al recesso unilaterale contemplato nel contratto, si stabilisce che può essere esercitato solo se il contratto non ha ancora avuto principio di esecuzione, ma si fa salvo il patto contrario. Se il contratto è ad esecuzione continuata e periodica, la facoltà può essere esercitata anche ad esecuzione iniziata, ma non ha effetto per le prestazioni eseguite o in corso di esecuzione, salvo patto contrario.

Con l'ultimo comma dell'articolo 240 si stabilisce che qualora sia stato stipulato un corrispettivo per il recesso, questo non ha effetto se il recedente non ha contemporaneamente eseguito la prestazione promessa. La dizione non appare chiara. Si vuol dire, in sostanza, che se il corrispettivo non è pagato, il recesso non sussiste.

PIOLA CASELLI. Osserva, in via di massima, che il principio della libertà contrattuale domina, come nel Codice vigente, la materia in esame. Si deve pertanto ritenere che tutte le norme siano di carattere dispositivo o interpretativo, salvo quelle che o per espressa disposizione, o per loro natura hanno un carattere cogente. È però da rilevare che in molti articoli, relativi a materie diverse, si usa la dizione: « salvo patto contrario », per modo che si può essere indotti a considerare la norma, ove tale dizione manchi, come cogente.

Biblioteca centrale giuridica

Formulerebbe il voto che si riveda il sistema adottato, stabilendo chiaramente quanto la disposizione è cogente e quando, per renderla tale, sia necessario usare la formula: « salvo patto contrario ».

PRESIDENTE. Nel primo comma dell'articolo 240 stabilirebbe un termine per esercitare la facoltà di recesso.

PIERANTONI, *relatore*. Per quanto si attiene al recesso unilaterale sarebbe opportuno prefiggere un termine, altrimenti l'altra parte rimane sempre sotto l'incubo della possibilità del recesso.

PIOLA CASELLI. Aggiungerebbe una norma in base alla quale la parte ha sempre il diritto di intimare all'altro contraente la fissazione di un termine per l'esercizio del diritto di recesso.

PIERANTONI, *relatore*. Ritiene che il contraente abbia sempre il diritto di fare tale intimazione.

PIOLA CASELLI. Tale tesi può essere discutibile e quindi la norma appare opportuna.

PIERANTONI, *relatore*. Prospetta l'ipotesi che l'altro contraente obietti che non ha l'intenzione di recedere.

PRESIDENTE. Nota che in questo modo si può portare all'infinito il contratto. Si deve rendere possibile la fissazione di un termine per l'esercizio del recesso.

La Commissione approva la proposta del senatore Piola Caselli.

Art. 241.

BERIO. Ricorda che in materia di diritti reali, si è stabilito che, oltre al consenso delle parti, sia necessaria la trascrizione per trasferire la proprietà degli immobili.

PIOLA CASELLI. Avverte che la Commissione affermò il principio che la trascrizione costituisce una forma di pubblicità necessaria per la validità del contratto, ma non per la sua costituzione. Conseguentemente la data del contratto è stabilita dal negozio giuridico e non dalla trascrizione. Il contratto, in sostanza, è perfetto, ma la sua validità è sospesa dalla condizione di pubblicità della trascrizione.

La norma in esame può, a suo avviso, essere mantenuta aggiungendo in fine le parole: « e quelle in materia di trascrizione ».

Così rimane stabilito.

Art. 242.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 243.

PIERANTONI, *relatore*. Osserva che per quanto si attiene al conflitto che può sorgere quando una persona concede a più contraenti il godimento della stessa cosa, l'articolo 243 stabilisce che tale godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

Per altro il godimento della cosa può essere conseguito da un contraente posteriore solo se il suo contratto ha data certa anteriore alla domanda giudiziale del primo contraente, salvo che non provi di aver contrattato in buona fede.

Teme che la prova della buona fede possa dar luogo a controversie.

TUMEDEI. Non estenderebbe, in termini così generali, il principio vigente per le cose mobili: possesso vale titolo. Non si rende poi conto della portata della espressione: « diritto personale di godimento ».

SCIALOJA. Nota che, in un certo senso, le obbligazioni sono un diritto personale.

Biblioteca centrale giuridica

PIOLA CASELLI. Osserva che si viene a introdurre nel Codice, in forma astratta, un diritto di priorità nel possesso in materia di rapporti obbligatori. Inoltre si sconvolgono gli effetti della data certa. Tizio, ad esempio, prende in affitto da Caio un appartamento e fa registrare il contratto, che acquista data certa. Caio, proprietario, affitta posteriormente il suo appartamento anche a Sempronio, il quale entra in possesso e registra il contratto. In base alla norma il secondo contratto, per quanto posteriore come data certa al primo, dovrebbe aver valore, perchè la sua data certa è anteriore alla domanda giudiziale che Tizio, primo affittuario, fa per mandar via Sempronio.

TUMEDEI. Nota che nel secondo comma dell'articolo si suppone che il contraente posteriore abbia il godimento della cosa, mentre esiste un contraente anteriore che è senza godimento. Nel conflitto tra i due la norma tutela il contraente posteriore purchè il suo contratto abbia data certa anteriore alla domanda giudiziale del primo contraente, oppure provi di aver contrattato in buona fede.

Ora poichè si chiede la data certa, che presuppone la forma scritta, si viene indirettamente ad esigere il contratto scritto, mentre vi sono contratti che possono esser fatti verbalmente.

Inoltre, richiedendosi la prova della buona fede, si distrugge la norma che la buona fede è sempre presunta.

BERIO. A suo avviso nel primo comma dell'articolo si fa l'ipotesi che non esista atto scritto e data certa e si presceglie chi ha il godimento della cosa. Nel secondo comma si fa, invece, l'ipotesi che esistano due contratti di data certa. In questo caso ritiene che debba essere preferito chi prima ha contrattato.

Manterrebbe soltanto il primo comma.

TUMEDEI. Propone la soppressione dell'articolo.

La Commissione approva.

Art. 244.

Non dà luogo ad osservazioni.

Sezione II. — DELLA CLAUSOLA PENALE E DELLA CAPARRA.

Art. 245.

BERIO. Osserva che non si chiarisce se la penale sia una liquidazione di danno oppure no.

Art. 246.

SCADUTO. Prospetta il quesito se in caso di inadempimento o di ritardo che non abbiano prodotto alcun danno si debba osservare o no la clausola penale.

BERIO. Osserva che talvolta il ritardo non solo non ha danneggiato, ma ha giovato, eppure si è sempre affermato che la penale è dovuta ugualmente. Quanto all'inadempimento ritiene eccessivo che la penale rappresenti in ogni caso il risarcimento del danno. Si può pattuire una modesta penale mentre il danno è enorme.

È d'avviso che la prestazione dedotta nella clausola penale per il ritardo non rappresenti il risarcimento del danno, salvo che sia pattuita espressamente con liquidazione anticipata di danno.

PIERANTONI, *relatore*. Ritiene che la clausola penale stabilita debba valere.

BERIO. Nota che si potrebbe parlare di risarcimento per inadempimento e non per il ritardo. Sopprimerebbe pertanto le parole: « o per il ritardo » secondo

Biblioteca centrale giuridica

quanto è stabilito nel Codice vigente e in armonia con la prassi costante delle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Osserva che, accogliendo la proposta del senatore Berio, verrebbe a mancare nel Codice una disposizione che preveda il caso della penale stabilita per il ritardo.

PIOLA CASELLI. Ripristinerebbe l'articolo 1212 del Codice vigente.

La Commissione concorda.

Art. 247.

PIERANTONI, *relatore*. Con questo articolo si riconosce al giudice la facoltà di diminuire convenientemente la penale quando sia manifestamente eccessiva. Ritiene la dizione troppo vaga.

TUMEDEI. È favorevole alla disposizione. Molte volte le parti accettano penali senza valutare esattamente la loro entità. In questo caso bisognerebbe prescindere dal rispetto formale della volontà delle parti.

Occorre poi considerare che la clausola penale non è altro che la liquidazione convenzionale del danno.

PIOLA CASELLI. Nota che nella giurisprudenza si è manifestata la tendenza di riferire la penale ad una liquidazione dei danni.

BERIO. Riconosce che, specie rispetto all'Amministrazione dello Stato, le penali salgono talvolta a cifre così ingenti che non è possibile pagarle. Approva quindi la norma che concede al giudice una potestà equitativa.

ROTIGLIANO. Lascerebbe in questa materia completa libertà alle parti; ma qualora si ammetta la facoltà del giudice di diminuire la penale, bisognerebbe disciplinare anche l'ipotesi che la penale risulti inadeguata al danno prodotto.

PIERANTONI, *relatore*. Si associa.

TUMEDEI. Avverte che tutti i Codici moderni hanno un temperamento del genere.

Art. 248.

PIERANTONI, *relatore*. Nota che, secondo il primo comma, la caparra si intende data a garanzia del risarcimento dei danni per inadempimento. L'articolo 1217 del Codice vigente riconosceva una diversa volontà dei contraenti.

Art. 249.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 250.

PIERANTONI, *relatore*. Sopprimerebbe le parole: « o dagli usi » in quanto possono costituire un precedente pericoloso.

PANUNZIO. È di contrario avviso.

PRESIDENTE. Nota che gli usi non possono porsi in contrasto con la volontà delle parti.

PIOLA CASELLI. Osserva che gli usi possono suggerire l'interpretazione da darsi alla somma data.

ROMANO MICHELE. Sopprimerebbe l'articolo perchè in quanto si riferisce alla volontà delle parti, rientra nella norma generale; in quanto si riferisce agli usi, è superfluo perchè nel sistema del diritto civile essi hanno valore.

PRESIDENTE. Adotterebbe la formula: « o, in mancanza della volontà delle parti, degli usi » per chiarire che la volontà delle parti deve prevalere sugli usi.

Biblioteca centrale giuridica

TUMEDEI. È favorevole alla soppressione dell'articolo perchè i due concetti a cui può essere ricondotta la caparra, garanzia e *jus poenitendi*, sono già definiti negli articoli 248 e 249. Non si deve confondere la caparra impropria con il prezzo anticipato, se trattasi di vendita, e con il canone anticipato, se trattasi di cauzione.

COSTAMAGNA. Si associa.

PIERANTONI, *relatore*. Non è convinto delle ragioni addotte dal camerata Tumedei. L'articolo, in sostanza, dice che non si applicano le precedenti disposizioni sulla caparra quando le parti convengono che la somma pagata costituisca l'adempimento anticipato, totale o parziale, della prestazione. Qualora manchi la manifestazione della volontà delle parti valgono gli usi.

PIOLA CASELLI. Osserva che la disposizione in esame sarebbe stata necessaria se si fosse mantenuto il primo comma dell'articolo 1117 del Codice vigente così formulato: « Quando non risulta una diversa volontà dei contraenti, ciò che si dà anticipatamente nella conclusione del contratto, si considera come una cautela per il risarcimento dei danni in caso d'inadempimento della convenzione, e si dice caparra ».

Il progetto ha soppresso tale disposizione esigendo invece che la qualifica della destinazione della somma sia espressa nell'atto della prestazione.

L'articolo rimane, quindi, senza effetto e dovrebbe essere soppresso.

La Commissione approva la soppressione dell'articolo.

Sezione III. — Dell'inadempimento e dell'impossibilità nei contratti con prestazioni corrispettive.

PIERANTONI, *relatore*. Nota che il progetto tende ad una più razionale disciplina della materia, coordinata, in quanto possibile, con le disposizioni contenute nel Libro delle successioni e donazioni e con alcune del Codice di commercio.

Art. 251.

PIERANTONI, *relatore*. Osserva che, a differenza dell'articolo 1165 del Codice vigente, non si dichiara esplicitamente che tanto la richiesta di adempimento del contratto, quanto quella di risoluzione dànno diritto al risarcimento dei danni.

Nella relazione è detto che non è necessario chiedere al giudice la risoluzione del contratto, essendovi disposto che con la scadenza del termine fissato, senza che l'obbligazione sia stata adempiuta, il contraente può intimare all'altra parte la risoluzione qualora l'obbligazione non sia stata eseguita in un termine che non può essere inferiore ai 30 giorni, salva diversa pattuizione fra le parti. Se l'altro contraente non fa nulla, ad onta della diffida, il contratto si intende risoluto. Ecco perchè la relazione dichiara che la risoluzione può compiersi anche senza una pronuncia del giudice. Si nota che la risoluzione che avviene in base alla intimazione del creditore, si verifica per la passività del debitore, ma l'intervento del giudice è inevitabile, in quanto sarà questi che dovrà pronunciare un risarcimento di danni e quindi dovrà esaminare anche se la risoluzione si è verificata nei modi di legge.

TUMEDEI. A suo avviso il primo comma non significa che, qualora non si preferisca chiedere l'adempimento, non si possa ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Si è sempre disputato in dottrina se, scelta una via, si possa poi seguire l'altra. In generale la giurisprudenza ha ritenuto che, pur dopo aver chiesto la manutenzione, si possa chiedere la risoluzione del contratto.

In fondo l'articolo risolve, in una maniera pratica, una questione controversa e merita approvazione.

Biblioteca centrale giuridica

Richiama l'attenzione sull'ultimo comma che consente al giudice di accordare una dilazione – (termine di garanzia) – in caso di ritardo nell'adempimento, mentre l'articolo 1165 del Codice vigente ammette una dilazione secondo le circostanze sia in caso di inadempimento parziale, che di ritardo. Sopprimerebbe le parole: « in caso di ritardo nell'adempimento ».

LEVA. Manterrebbe immutato l'articolo, perchè è necessario che esista una ragione che induca il giudice a concedere il termine di grazia.

PIERANTONI, *relatore*. Userebbe la formula: « Tuttavia ove concorrano seri motivi ».

TUMEDEI. Aggiungerebbe le parole: « e salva la volontà contraria delle parti ».

Così rimane stabilito.

Art. 252.

TUMEDEI. Non approva la formulazione dell'articolo, perchè poco chiara e imprecisa e propone il seguente testo:

« Non può essere dichiarata la risoluzione del contratto se non per inadempienza sostanziale ».

La Commissione approva.

Art. 253 e 254.

PIERANTONI, *relatore*. Dubita che si possa ammettere che, qualora la parte inadempiente dopo l'intimazione non agisca, si intenda risoluto il contratto per mezzo di un semplice atto di ufficiale giudiziario. Sorge poi la questione se, nel caso che la parte inadempiente sia citata per il risarcimento dei danni, il giudice debba considerare se la risoluzione del contratto è avvenuta nelle debite forme.

TUMEDEI. Ritiene eccessivo che si dia alla parte il diritto di chiedere la risoluzione del contratto anche se l'inadempienza non è sostanziale.

PRESIDENTE. Non ammetterebbe che la parte abbia il diritto di fissare un termine per l'adempimento del contratto.

ROMANO MICHELE. Nota che si verrebbe a far dipendere da un atto unilaterale la risoluzione del contratto. Sopprimerebbe l'articolo.

TUMEDEI. Propone di sopprimere gli articoli 253 e 254 e di aggiungere all'articolo 251 il seguente comma:

« Parimenti il giudice non avrà facoltà di accordare una dilazione se la parte in danno della quale il contratto è inadempiuto abbia intimato all'inadempiente con atto di ufficiale giudiziario di provvedere all'adempimento entro un congruo termine con dichiarazione che, decorso il termine stesso, il contratto si intenderà risoluto ».

Così resta stabilito.

Art. 255.

TUMEDEI. Sopprimerebbe, al primo comma, la parola « espressamente » in quanto superflua. Nota che nel secondo comma si introduce il principio che occorra una dichiarazione della parte interessata di valersi del patto commissorio. Senza questa manifestazione di volontà il contratto non sarebbe risoluto di diritto.

Propone pertanto la soppressione di tale comma.

BERJO. Osserva che la parola « espressamente » è usata a garanzia dei terzi, rispetto ai quali è opponibile la risoluzione del contratto convenuto fra i contraenti. Ritiene opportuno mantenere il secondo comma.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Aggiungerebbe in fine del primo comma le parole: « In questo caso la risoluzione opera di diritto ». E sopprimerebbe il secondo comma.

PIERANTONI, *relatore*. È d'avviso che il secondo comma debba essere mantenuto.

Nella relazione si avverte che potendo il creditore avere interesse alla esecuzione del contratto anche dopo l'inadempimento considerato nel patto commissorio espresso, questo inadempimento non deve produrre di per sè la risoluzione. Perciò si è previsto che la parte, la quale voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa, deve dichiararlo all'altra.

PIOLA CASELLI. Richiama l'attenzione sul rilievo fatto dal senatore Berio in ordine agli effetti della condizione risolutiva rispetto ai terzi.

TUMEDEI. Avverte che secondo l'articolo 1511 del Codice vigente – riprodotto nel progetto – la condizione risolutiva, espressa o tacita, che si verifica per l'inadempimento degli obblighi del compratore, non pregiudica i terzi. È anche da tener presente l'articolo 225, che riproduce l'articolo 1976 del Codice vigente, in base al quale gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla condizione sospensiva o risolutiva alla quale l'atto stesso è sottoposto.

PRESIDENTE. Il secondo comma potrebbe essere così formulato: « In questo caso la risoluzione opera di diritto, con gli effetti di cui all'articolo 225 ».

Così rimane stabilito.

Art. 256.

TUMEDEI. Sopprimerebbe la disposizione, che verrebbe a mettere in condizioni svantaggiose la parte a favore della quale il termine è stato stabilito, perchè dovrebbe entro dieci giorni decidere per lo adempimento o per la risoluzione del contratto.

PIOLA CASELLI. Si potrebbe eliminare il termine di dieci giorni.

PIERANTONI, *relatore*. È di contrario avviso. Se mai, stabilirebbe un termine più lungo.

TUMEDEI. Ricorda che rispetto alla condizione risolutiva tacita si è ammesso che la risoluzione può essere domandata anche quando è stato promosso il giudizio per ottenere l'adempimento. Quando si tratta di termine essenziale si dovrebbe invece, entro dieci giorni, decidere per l'adempimento o per la risoluzione.

È inoltre da rilevare che si verrebbe a complicare la materia contrattuale, perchè si discuterebbe tra le parti se il termine sia o no essenziale. Insiste per la soppressione.

PIOLA CASELLI. Osserva che si vuole affermare il concetto che, nell'interesse generale, i rapporti contrattuali non rimangano sospesi e incerti.

PRESIDENTE. Crede opportuno rinviare il seguito della discussione.

La riunione termina alle ore 18,30.

Il Vice Presidente
SARROCCHI.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 12

Riunione del 15 giugno 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI e SCIALOJA; consiglieri nazionali CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, LEVA, PETTINI, PIERANTONI e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, LA MESA e CARONI.

La riunione comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Ripresa in esame dell'articolo 256 del Capo V: «Degli effetti dei contratti» del Titolo II: «Dei contratti in generale». - Esame degli articoli 257 a 265 (Titolo e Capo predetti). - Esame del Capo X: «Della annullabilità e della rescissione dei contratti», Titolo predetto (articoli 294 a 305). - Discussione generale sul Capo V: «Degli atti illeciti» del Titolo IV: «Delle altre fonti di obbligazioni» ed esame dei relativi articoli 766 a 777.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Barcellona è stato colpito da un gravissimo lutto per la perdita di una figliola. Sicuro di interpretare i sentimenti di cordoglio della Commissione, gli ha inviato a nome della Commissione un telegramma di condoglianza. (*Segni unanimi di assenso*).

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 256.

PIERANTONI, *relatore*. Ricorda la divergenza sorta in seno alla Commissione nei riguardi dell'articolo 256. Il consigliere nazionale Tumedei desiderava che non si fosse data in alcun modo notizia all'altra parte, poco preoccupandosi dei termini; il senatore Piola Caselli invece aveva proposto di darne notizia prima della scadenza del termine.

PIOLA CASELLI. Dichiara di rinunciare alla sua proposta. La sostanza delle osservazioni del consigliere nazionale Tumedei è questa: egli ritiene che qualunque regolamento di questo punto possa essere di ostacolo all'interesse delle parti. Gli sembra che questa obiezione tocchi la questione generale, sollevata giorni or sono, della necessità di distinguere nettamente le disposizioni di carattere cogente da quelle di carattere dispositivo. In altre parole occorre di stabilire se la regola è dettata dall'interesse pubblico, cioè, che questi rapporti giuridici non rimangano in sospeso; ci possono essere degli interessi privati diretti in senso contrario, mentre se non si dicesse nulla, la disposizione potrebbe essere interpretata dai tribunali come una disposizione cogente.

Per le considerazioni esposte dal consigliere nazionale Tumedei, ritiene che questa disposizione non abbia carattere cogente; proporrebbe perciò di introdurre

Biblioteca centrale giuridica

nel primo comma la espressione seguente: « salvo patto contrario ». In tal modo si mantiene la regola nel senso che se le parti non dispongono in altro modo, si applica questa disposizione.

PIERANTONI, *relatore*. Domanda se la Commissione crede di lasciare il termine di 10 giorni o di rendere tale termine più lungo.

PIOLA CASELLI. Ricorda che, circa il termine, il collega Berio aveva proposto un'altra formula: quella di « 10 giorni dalla scadenza predetta ».

Invece di 10 giorni si potrebbe dare un termine più lungo, per esempio, un mese.

GIAQUINTO. Un mese gli sembra troppo perchè, data l'essenzialità del termine, è da presumere che, quando esso sia scaduto, l'adempimento non si chiede più; è necessario che l'altra parte sia soltanto avvertita. Si potrebbe, se mai, portare il termine a 15 giorni.

PIERANTONI, *relatore*. Gli sembra, tutto sommato, che sia meglio lasciare il termine di 10 giorni, dal momento che una differenza di 5 giorni non può avere grande importanza.

PRESIDENTE. Pensa che si possa accogliere la proposta fatta dal senatore Piola Caselli.

La Commissione approva.

Art. 257.

PIERANTONI, *relatore*. Osserva che questo articolo fa richiamo al secondo capoverso dell'articolo 340 del Libro delle successioni e donazioni che suona così: « Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato anche durante la vita del donante stesso ». Fa richiamo altresì agli articoli 1511 (la cui disposizione è trasfusa nel capoverso dell'articolo 257), 1553 (concernente la permuta) e 1787 del Codice vigente, tutti intesi a salvaguardare i diritti dei terzi.

Crede che l'articolo possa essere approvato nel testo proposto.

Art. 258.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 259.

PIERANTONI, *relatore*. In questo articolo è consacrato il principio generale che è tratto dalle disposizioni contenute negli articoli 1469, 1510 e 1786 del Codice civile.

PRESIDENTE. Non trova linguisticamente esatta l'espressione « può ritenerla ».

PIOLA CASELLI. Direbbe più propriamente « può sospenderne l'esecuzione ».

PRESIDENTE. Concorda.

La Commissione approva.

Art. 260.

PIOLA CASELLI. Osserva che l'articolo si riferisce a quella clausola, che si cerca di inserire nei contratti di locazione, del *solve et repete*. Su di essa c'è stata un po' d'incertezza nella giurisprudenza. Sembra che l'articolo voglia ammettere in genere la liceità di questa clausola, ma limitandone la portata alle eccezioni di inadempimento dell'altra parte.

La questione si presenta, per esempio, così: l'inquilino dice che non paga perchè il padrone non ha fatto le riparazioni necessarie; il padrone, per premunirsi contro

Biblioteca centrale giuridica

questa eccezione, introduce nel contratto la clausola del *solve et repete*. Questa norma ha effetto solo per le eccezioni fondate sull'inadempimento dell'altra parte.

Per chiarire meglio il concetto si potrebbe dire: « sull'inadempimento da parte di colui che chiede la prestazione ».

PIERANTONI, *relatore*. Richiama l'attenzione della Commissione su quanto è detto nella relazione: « L'articolo 260, del resto, reca nel suo capoverso notevoli limitazioni all'opponibilità del patto. Esso non deve applicarsi dal giudice quando la parte, avvalendosene, offende il principio della buona fede e della lealtà che deve dominare la condotta di entrambi i contraenti nella esecuzione dei contratti: così non deve ammetterne l'effetto nè quando si chiede la prestazione in stato di insolvenza, nè se l'inadempimento della parte che lo invoca è stato dimostrato. Ancora una volta si potenziano i poteri del giudice, chiamandolo a fare una ricerca penetrante, per ristabilire la lealtà contrattuale turbata dall'azione di una delle parti ».

GIAQUINTO. La formulazione di questa norma, ragionevole in sè, è fatta in modo così poco chiaro che egli riterrebbe necessaria una raccomandazione al Ministro perchè provvedesse a formularla un po' meglio. La stessa raccomandazione vale anche per il capoverso.

PIERANTONI, *relatore*. Concorda col senatore Giaquinto. Una volta approvato il concetto, crede sia più opportuno non proporre un nuovo testo, ma raccomandare semplicemente al Ministro una maggiore chiarezza nella formulazione.

Sezione IV. — Dell'impossibilità e della eccessiva onerosità nei contratti con prestazioni corrispettive.

Art. 261.

PIERANTONI, *relatore*. L'articolo sancisce la responsabilità del debitore per il caso fortuito, disponendo che non deve esserci altra conseguenza oltre la liberazione, perchè sarebbe iniquo costringere il creditore alla sua controprestazione, malgrado sia mancata la prestazione corrispettiva.

Art. 262.

PIERANTONI, *relatore*. Conseguentemente al principio stabilito che basta il consenso per il trasferimento della cosa, l'articolo fissa che il perimento della cosa non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la sua controprestazione.

PIOLA CASELLI. A proposito di questo articolo è da ricordare il regolamento del *periculum rei*.

Il primo comma gli sembra chiaro.

La disposizione del secondo comma invece fa nascere qualche dubbio in tema di trascrizione, quando è l'altra parte che non si presta a fornire il documento necessario perchè la trascrizione si faccia. Direbbe più chiaramente: « . . . l'adempimento di una forma di pubblicità che non sia a carico dell'altra parte ».

PIERANTONI, *relatore*. Ricorda quanto in proposito dice la relazione. « Nei contratti diretti al trasferimento di una cosa o alla costituzione di diritti reali e, in ogni caso in cui il caso del trasferimento della proprietà o la costituzione dei diritti reali dipenda dal sopraggiungere di un termine o dall'adempimento di una forma di pubblicità, la impossibilità sopravvenuta per il perimento della cosa non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, per quanto la cosa non gli sia stata ancora consegnata. La regola così posta non è affatto una eccezione al principio accolto in termini generali per i contratti obbligatori. In effetti va considerato che, nei contratti traslativi aventi per oggetto cose certe e determinate,

Biblioteca centrale giuridica

il debitore della cosa (alienante), una volta prestato il suo consenso, non ha alcun obbligo da adempiere perchè il trasferimento si attui».

PIOLA CASELLI. Rileva che non basta aver messo a disposizione la cosa; bisogna compiere le formalità perchè questo trasferimento abbia efficacia reale. La disposizione del secondo comma è molto confusa e, a suo parere, è necessario chiarirla riferendola al principio che il perimento è a carico della persona quando il trasferimento non è avvenuto per un fatto di cui essa deve rispondere. È questo il principio generale a cui deve uniformarsi questa disposizione; mentre rispetto alla forma di pubblicità bisogna sapere a carico di chi l'adempimento della forma di pubblicità incombe.

PIERANTONI, *relatore*. Senza proporre una diversa formulazione del testo, si potrebbe far voti perchè il Ministro tenga conto di quanto ha dichiarato il senatore Piola Caselli, che cioè si proceda ad una formulazione più esatta del principio che il *periculum rei* è a carico della persona cui incombe l'adempimento di una data prestazione, è a carico della parte che è in mora l'adempimento di quella prestazione che è necessaria affinchè il trasferimento avvenga.

NUCCI. L'obiezione del collega Piola Caselli non gli sembra di assoluta importanza perchè il capoverso vuol dire questo: se l'obbligazione, già consentita, di trasferire è sottoposta ad un termine, l'applicazione del termine non modifica l'obbligo del trapasso e quindi il pericolo della consegna.

In secondo luogo l'inciso «o dall'adempimento di una forma di pubblicità» è stato necessario per fissare la retroattività degli effetti; il trasferimento avviene con pubblicità, però gli effetti retroagiscono dal momento della pubblicità.

GIAQUINTO. Invece di fare queste specificazioni di ipotesi che non comprendono tutti i casi e possono essere pericolose, preferirebbe fermare in modo chiaro un principio generale il quale sia di guida al giudice nella risoluzione dei vari casi. Ritiene preferibile stabilire un principio generale perchè tutti questi vari aspetti, considerati dal progetto, non esauriscono il problema. Aggiunge che la formulazione di ciascuno di questi casi crea effettivamente una serie di controversie e invece di avere un vantaggio ne deriva un danno.

NUCCI. Crede che, tutto sommato, sarebbe meglio sopprimere il primo capoverso.

GIAQUINTO. O sopprimerlo o, come ha già detto, formulare un principio generale per cui il perimento della cosa libera dall'obbligazione, salvo quando il perimento metta capo ad un comportamento colposo della persona.

PIOLA CASELLI. Ripete che la formulazione del capoverso è inesatta. Qui si tratta di una cosa non consegnata, come dice il primo comma. Il proprietario della cosa non consegnata non ha adempiuto alle formalità necessarie perchè l'altra parte possa far valere il contratto con la trascrizione; perchè solo con la trascrizione il contratto diventa valido. La retroattività non c'entra; la cosa è perita nelle mani di colui che non l'ha consegnata e che ha impedito che il contratto diventasse perfetto perchè non ha fatto quello che era necessario. La responsabilità è a carico di colui che non ha fatto quello che doveva perchè il contratto fosse perfetto.

Aderisce alla proposta del senatore Giaquinto di formulare un principio generale e di lasciare al giudice l'applicazione di tale principio.

PIERANTONI, *relatore*. Ritiene che la proposta del senatore Giaquinto superi tutte le eccezioni prospettate, perchè in effetti tra i senatori Nucci e Piola Caselli c'è una divergenza nell'apprezzamento di quelle che possono essere le conseguenze del secondo comma. Il senatore Giaquinto dice: l'articolo, così com'è formulato, non risolve tutti i casi che possono eventualmente presentarsi, ed allora sarà bene limitarsi a fare un voto in cui sia specificato questo criterio generale che possa informare tutte le disposizioni e dare al giudice la possibilità di applicarlo.

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Quando la cosa è perita, la parte è liberata, salvo che sia in colpa.

PIOLA CASELLI. Il primo comma è chiaro e stabilisce il principio in modo esatto. L'applicazione del secondo comma lascia invece incertezza. Crede, tutto sommato, che si potrebbero sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Concorda col senatore Piola Caselli.

La Commissione approva.

Art. 263.

PIERANTONI, *relatore*. Questo articolo, a differenza del corrispondente 1461 del Codice vigente, contempla solo il caso della impossibilità parziale di una determinata prestazione e dispone o la riduzione della obbligazione, o il recesso dal contratto quando l'adempimento parziale diminuisca il valore apprezzabile dell' obbligazione.

Art. 264.

PIERANTONI, *relatore*. Osserva che l'articolo precisa la riduzione della prestazione ad una delle parti per il caso di eventi straordinari e imprevedibili o la risoluzione del contratto. Nel contratto nel quale una sola parte è obbligata, questa può chiedere o una riduzione o una modificazione delle modalità di esecuzione.

Sezione V. — Dei contratti plurilaterali.

Art. 265.

PIERANTONI, *relatore*. Nell'articolo è disciplinata la risoluzione dei contratti plurilaterali nel senso che l'inadempimento o l'impossibilità di una singola parte non libera le altre, a meno che la mancata prestazione di una delle parti sia essenziale alla natura del contratto.

PRESIDENTE. Ringrazia il consigliere nazionale Pierantoni per la sua perspicua relazione.

Invita il consigliere nazionale Chiarelli a riferire sul Capo X del medesimo Titolo.

Capo X. - **Della annullabilità e della rescissione dei contratti.**

CHIARELLI, *relatore*. Osserva che il Capo in esame rappresenta una novità rispetto al Codice vigente e al progetto della Commissione Reale, e ricorda che il primo parla sempre di nullità, mentre qui si introduce la distinzione, già fatta chiaramente in dottrina, tra nullità e annullabilità. Nel Capo in esame sono insieme raccolte alcune disposizioni che nel Codice del 1865 si trovavano divise tra gli articoli che si riferivano ai requisiti essenziali per la validità dei contratti (articolo 1104) e quelli che si riferivano alle azioni di nullità e di rescissione (articoli 1300 e segg.).

Rileva che il carattere prevalente di questo Capo è sistematico, ed alcuni articoli possono apparire superflui, perchè il loro contenuto discende dai principî, ma egli ritiene opportuna l'introduzione nel Codice di questo nuovo Capo, perchè dà disciplina unitaria alla materia.

Titolo del Capo è: « Della annullabilità e della rescissione dei contratti »; osserva però che in esso si parla anche della nullità. Per essere precisi quindi bisognerebbe dire: « Della nullità, annullabilità e rescissione dei contratti » o comprensivamente unire questi tre concetti sotto un unico termine e intitolare il Capo: « Della invalidità » o « Della inefficacia dei contratti ».

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. In tal caso non si comprenderebbe la rescissione.

CHIARELLI, *relatore*. Alla rescissione si riferiscono gli ultimi due articoli del Capo. In realtà negli articoli del progetto che si riferiscono all'azione di lesione, e che la Commissione ha esaminato, relatore il senatore Anselmi, si è visto che la rescissione è considerata come un caso di annullabilità (articolo 210). Quella che era azione di rescissione viene cioè considerata come azione di annullabilità. Nota però che la dottrina era divisa sul concetto di distinguere l'azione di annullabilità dall'azione di rescissione. Comunque se si deve accedere al concetto, ammesso quando si è regolata l'azione per lesione, che la rescissione non è altro che un caso di annullabilità, è inutile considerare separatamente la rescissione dall'annullamento, e negli ultimi due articoli (304 e 305) si dovrebbe parlare di annullabilità.

GIAQUINTO. Anche ammesso che possa ricondursi a questo concetto, la rescissione ha efficacia limitata nei riguardi dei terzi, mentre l'annullamento opera nei riguardi dei terzi senza limiti. Crede quindi che sarebbe meglio mantenere distinti questi concetti.

CHIARELLI, *relatore*. Se si accede all'idea sostenuta dal senatore Giaquinto sarebbe opportuno, negli articoli già esaminati, a proposito dell'azione di lesione, invece di annullabilità e annullamento parlare di rescissione. In quegli articoli il legislatore prende posizione per la dottrina che considera la rescissione come annullabilità: quindi, se si è di avviso contrario e se in questo Capo si continua a parlare di rescissione, all'articolo 210 invece di « si può annullare il contratto », si dovrebbe dire: « si può rescindere il contratto »; aggiunge però che è questione di parole perchè la sostanza rimane inalterata.

In conclusione, si può segnalare al Ministro l'opportunità di coordinare questi articoli con l'articolo 210.

Art. 294.

CHIARELLI, *relatore*. Quanto sancisce l'articolo è pacifico; trova però superflua la parola « proibitive » contenuta nel primo comma. La norma è o imperativa nel senso di cogente, o dispositiva; la norma proibitiva è sempre cogente e quindi ritiene superflua tale specificazione.

GIAQUINTO. La parola « proibitive » rende più evidente il carattere cogente di quanto non appaia dalla formula « norme imperative »; soltanto alcune norme hanno carattere dispositivo, altre no.

TUMEDEI. Direbbe « norme inderogabili ». Riconosce che anche a questa formula si possono fare delle obiezioni perchè ci sono norme inderogabili senza che la loro violazione produca la conseguenza massima della nullità, mentre ce ne sono altre che, pur essendo inderogabili, producono la conseguenza della nullità del contratto.

GIAQUINTO. La derogabilità può produrre altri effetti che non la nullità. La norma sulla responsabilità è inderogabile, ma la sua violazione non rende nullo il contratto.

NUCCI. Rileva che l'ultima parte chiarisce questi concetti.

PRESIDENTE. « Imperativo » significa che deve fare, « proibitivo » che non deve fare.

GIAQUINTO. Dire « imperativo » non significa dire tutto ciò. Non tutti i doveri che si impongono, quando siano trasgrediti, producono quegli effetti.

CHIARELLI, *relatore*. Nota che l'articolo 21 delle disposizioni preliminari del primo Libro del Codice civile specifica questo concetto; esso dice che « in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente o le private disposizioni possono avere effetto nel Regno, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume ».

Biblioteca centrale giuridica

È questo il concetto al quale qui si deve fare riferimento nel senso che il contratto sarà nullo quando sarà contrario a una norma di ordine pubblico.

TUMEDEI. Un contratto contrario all'ordine pubblico non avrà nè un oggetto valido, nè una causa valida.

Quando all'articolo 181 è detto che i requisiti essenziali dei contratti sono il consenso, l'oggetto che possa essere materia di contratto, la causa lecita, la forma, e basta; non ritiene opportuno un nuovo legame.

GIAQUINTO. Il fatto che si richiami l'articolo 21 delle pre-leggi vuol dire che si richiama lo stesso concetto; non comprende quindi perchè il medesimo concetto debba essere espresso in una forma diversa.

CHIARELLI, *relatore*. Questa è una materia oramai pacifica nella dottrina, di cui il progetto ha accolto i risultati.

SCIALOJA. Gli sembra che la disposizione sia innocua.

La Commissione approva il primo comma nel testo del progetto.

CHIARELLI, *relatore*. Nel primo capoverso si fa il caso della nullità parziale del contratto e della nullità di singole clausole. Esempio di clausola nulla è la donazione di beni presenti e futuri, che vale per i presenti e non per i futuri. Nel caso di nullità parziale invece egli crede si comprenda l'invalidità di un elemento accessorio del contratto, cioè la nullità della condizione, del termine o del modo. Quando cioè è nullo un elemento accessorio, si tratta di un caso di nullità parziale.

TUMEDEI. Se si dà una cosa sotto una condizione impossibile, tutto il contratto è investito.

CHIARELLI, *relatore*. Siccome per le condizioni c'è una disciplina diversa sarebbe il caso di aggiungere qui « salvo che la legge non disponga altrimenti ».

SCIALOJA. Crede che questa aggiunta si possa fare perchè anch'essa è innocua.

CHIARELLI, *relatore*. Ricorda che all'articolo 221 si è fatto il caso delle condizioni illecite o impossibili. Se il caso di contratto condizionato sottoposto a tali condizioni si dovesse considerare come un caso di nullità parziale, ci sarebbe contrasto fra l'articolo 294 e l'articolo 221.

SCIALOJA. Fa l'esempio di un contratto di trasporto in materia marittima, nel quale sia inserita una clausola che limita illegalmente la responsabilità; il contratto resta valido, malgrado che la clausola sia parte integrante del contratto, e venga ritenuta nulla.

CHIARELLI, *relatore*. In questo caso si tratta di nullità di singole clausole, non di nullità parziale. Nell'articolo si specifica e si distingue la nullità parziale da quella di singole clausole. La nullità parziale non può quindi riferirsi che agli elementi accessori, dato che la mancanza di un elemento essenziale è caso di nullità totale. Poichè per le condizioni, che sono un elemento accessorio, c'è una disciplina diversa nell'articolo 221, sarebbe opportuno aggiungere: « salvo che la legge non disponga altrimenti ».

TUMEDEI. Crede che l'articolo potrebbe andare se ci si limitasse a dire: « la nullità delle singole clausole »: invece qui si distingue fra nullità parziale e nullità di singole clausole.

PRESIDENTE. Allora si può aggiungere « salvo che la legge disponga altrimenti » alla fine del secondo comma.

Così rimane stabilito.

CHIARELLI, *relatore*. Quanto al terzo comma, osserva che il contratto non cade se si sostituisce la norma imperativa alla norma convenzionale.

TUMEDEI. È questo un punto discutibile; non sa se sia opportuno metterlo qui come teoria generale. Il risultato è di trasformare radicalmente il contratto quale è voluto dalle parti. Se un datore di lavoro fa un contratto con un dipendente e gli

Biblioteca centrale giuridica

dà in alcune clausole molto di più ed in altre meno di quanto stabilisce il contratto collettivo, questa persona ha l'idea di fare una compensazione; se però sopravviene una norma di legge la quale dice che meno di una certa somma non si deve dare ai propri dipendenti, il datore di lavoro troverebbe equo dire che resterà sempre da vedere se non sia nullo tutto il contratto nel senso che queste clausole che egli voleva e che invece non può più volere, non fossero una parte essenziale del contratto.

A suo parere dovrebbe sempre restar fermo questo concetto principale: che se una parte in buona fede vende una cosa che si può vendere ed una che non si può vendere, si dovrà indagare la volontà del contraente ai fini di annullare tutto il contratto; non si dovrebbe trasformare il contratto.

SCIALOJA. Basterebbe togliere l'ultimo comma.

COSTAMAGNA. L'articolo 294 del progetto vorrebbe risolvere il problema degli effetti della norma corporativa rispetto ai contratti, il che è a quanto dire integrare e completare l'articolo 180, mediante un unico trattamento per il quale la norma corporativa viene equiparata alla norma legislativa. Nel testo dell'articolo 294 la parola « legge » sarebbe comprensiva di ogni norma giuridica, la quale viene esaminata sia sotto il tipo di norma imperativa, sia sotto il tipo di norma proibitiva.

Peraltro l'equiparazione così fissata non è sostenibile. Bisogna distinguere il trattamento nelle due ipotesi.

L'articolo 51 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, il quale ha ormai valore generale per tutte le norme corporative (contratti collettivi, accordi economici, ordinanze corporative), disciplinando l'argomento aveva fissato due concetti: l'uno, che i contratti individuali si devono uniformare alle norme stabilite nel contratto collettivo; l'altro, che le clausole disformi nei contratti individuali sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo il caso che siano più favorevoli al lavoratore.

Il testo dell'articolo 294 si limita invece a sancire la distinzione fra norme giuridiche (di legge) imperative e proibitive, quanto alle prime confermando il concetto della sostituzione automatica, quanto alle seconde invece ammettendo la nullità del contratto intero quando risulti che i contraenti « non avrebbero voluto il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità ».

Per l'appunto il secondo concetto non può essere applicabile per le materie disciplinate dalle norme corporative, rispetto alle quali deve valere il principio della validità integrale del negozio nell'interesse superiore della produzione, sempre che la nullità non incida su un elemento essenziale del contratto. E per vero nelle materie corporative il dominio della volontà è più ristretto di quello che lo è nelle materie ordinarie. Spesso si limita appena alla costituzione del negozio senza esercitare alcuna influenza sui particolari del contenuto, i quali vengono stabiliti di autorità. Una *quaestio volontatis*, quale viene autorizzata dal primo capoverso dell'articolo 294, provocherebbe l'incertezza su tutto il sistema pratico dei contratti che regolano la produzione e darebbe modo di ottenere la liberazione dal vincolo contrattuale proprio quando le ragioni generali dell'economia inducono a modificarne il contenuto anche contro la volontà dei contraenti. Il rispetto all'autonomia dei singoli passa in seconda linea di fronte alla necessità dell'ordine economico nazionale. Il principio *vitiantur sed non vitiant* deve ricevere la sua applicazione assoluta.

Il contratto nelle materie corporative non può essere annullato per difformità alle norme proibitive se non nel caso in cui manchi di un elemento essenziale e la sua illiceità risulti dall'oggetto e dalla causa.

Quanto poi alle disposizioni di carattere imperativo occorrerebbe nella sede dei Codici riportare integralmente l'articolo 51 del Regio decreto n. 1130 del 1926 in ordine alla sostituzione automatica delle clausole e risolvere la questione sulla derogabilità delle condizioni più favorevoli ai lavoratori. Ancorchè consideri soltanto alcune

Biblioteca centrale giuridica

categorie di rapporti, la norma ha tuttavia un carattere generale che vuol essere affermato in questa sede, per non ripeterlo per i singoli istituti del contratto di lavoro subordinato di colonia, di mezzadria, di compartecipazione agraria.

L'interpretazione letterale dell'articolo 51 del Regio decreto dianzi citato avrebbe portato a ritenere che in nessun caso le norme corporative che regolano un rapporto di lavoro subordinato avrebbero potuto derogare a norme corporative più favorevoli al lavoratore preesistenti in materia. Però così interpretando si sarebbe venuto a sanzionare quel metodo della *renchère* che era coltivato dalla demagogia dell'epoca socialdemocratica e si sarebbe ferito irrimediabilmente la funzione organizzativa delle norme corporative. Queste devono adeguare le condizioni di vita per le varie categorie del lavoro subordinato alle esigenze generali della produzione, come è dichiarato formalmente dal paragrafo IV della Carta del Lavoro. Perciò la dottrina prevalente e la giurisprudenza costante della Corte di cassazione hanno riconosciuto che la regola della inderogabilità delle condizioni più favorevoli al lavoratore può valere soltanto quando si tratti di condizioni ispirate dalla particolare considerazione del singolo lavoratore e quindi giammai in confronto alla obbiettiva disciplina data da norme corporative preesistenti. Siffatta interpretazione esige di essere fissata nel testo del nuovo Codice.

Si potrebbe pertanto aggiungere un articolo 294 *bis* del tenore seguente:

« Nelle materie regolate da norme corporative il contratto è nullo solo quando manchi di un elemento essenziale della sua esistenza. Le clausole disformi dalle disposizioni protettive contenute in una legge generale o in una norma corporativa si hanno per non apposte.

« Nelle materie stesse, attinenti ai rapporti di lavoro subordinato di compartecipazione agraria, di mezzadria, di colonia parziaria e di piccola affittanza, le disposizioni imperative stabilite da norme corporative non possono derogare alle condizioni più favorevoli al lavoratore stabilite nei contratti nella particolare considerazione del lavoratore medesimo ».

Bisognerà poi considerare a parte, per i contratti commutativi, l'ipotesi che la sostituzione delle norme corporative alle clausole contrattuali renda più o meno gravosa per l'una delle parti la prestazione, variando il contenuto economico del contratto. Al riguardo si riserva proposta concreta quando si tratterà della locazione di fondi rustici per la quale il progetto adombra simile eventualità. Tutti questi rilievi dimostrano la necessità di riesaminare a fondo l'argomento della saldatura fra il sistema dei Codici e il sistema corporativo, argomento tanto trascurato dai giuristi della scuola ancora fissi sui presupposti « civilisti », cioè individualisti, i quali non conoscono altre fonti di diritto che la legge o il contratto.

GIAQUINTO. Se la sostituzione avviene indipendentemente da una norma di legge speciale che la disponga, gli sembra che la norma sia pericolosa perchè sopprime l'indagine sulla volontà delle parti, mentre caso per caso il giudice deve vedere se, nonostante la nullità di quella clausola, abbiano le parti voluto mantenere in vita il contratto o meno.

CENSI. Nota che l'equilibrio economico cui tendono le assicurazioni sindacali, assicura ai dipendenti benefici superiori. È contro direttive delle organizzazioni sindacali che ci sia un contratto collettivo intorno al quale vivono contratti individuali, i quali apparentemente possono avere un contenuto economico più favorevole per i dipendenti, ma che in realtà corrono l'alea dei contratti individuali. Anche se nel contratto scritto sembra che la condizione sia favorevole, in pratica il lavoratore percepisce di meno; quindi la necessità assoluta che i contratti individuali aderiscano completamente al contratto collettivo. Sotto questo profilo bisogna che rimanga ben preciso e fermo il principio che il contratto collettivo è inderogabile e non può essere sostituito dalla volontà individuale anche se eventualmente il datore di lavoro può fare condizioni più favorevoli.

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Direbbe: «salvo che la legge non disponga la sostituzione di diritto di altre norme».

CENSI. In materia di mezzadria sarebbe, ad esempio, facilissimo per un concedente dimostrare che senza quelle determinate clausole non avrebbe stipulato tutto il contratto di mezzadria. Il primo capoverso infirmerebbe tutto il contratto di mezzadria se non fosse applicata questa determinata clausola.

Aggiungerebbe quindi al primo capoverso alle parole già aggiunte: «salvo che la legge disponga altrimenti» le parole: «e salvo che la legge stabilisca la sostituzione di una norma imperativa alla clausola nulla».

La Commissione approva tale aggiunta alla fine del primo capoverso ed inoltre la soppressione del terzo comma.

Art. 295.

CHIARELLI, *relatore*. Si fanno i casi di annullabilità; ma non sono contemplati i casi di quei contratti, stipulati da persone giuridiche, che siano annullabili per inosservanza delle forme prescritte per la formazione della volontà delle persone giuridiche stesse in materia di contratti.

SCIALOJA. Tali contratti sono nulli senz'altro. Non si tratta di nullità relativa, cioè di annullabilità, ma di vera nullità, perchè manca una volontà valida. Quando manca una approvazione successiva, allora il contratto esiste come negozio giuridico, ma non produce effetti.

CHIARELLI, *relatore*. Ricorda essersi affermato che la nullità si ha quando manchi un elemento essenziale e quando il contratto sia contro l'ordine pubblico. L'approvazione ed il visto ritiene non siano essenziali.

GIAQUINTO. È per l'essenza del funzionamento della pubblica amministrazione che il contratto deve ottenere l'approvazione; quando questa manchi è leso l'ordine pubblico.

TUMEDEI. Osserva che se manca il visto prefettizio ad un contratto del Comune, tale mancanza può soltanto essere rilevata dall'Ente, ma non dal privato. Se poi l'articolo in esame volesse costruire una teoria sistematica sull'annullabilità, si incontrerebbero difficoltà gravissime.

Osserva inoltre che al n. 2 si parla di inosservanza delle formalità prescritte a tutela degli incapaci. Questa è una formula che dà luogo ad una infinità di questioni: qualche volta è una inosservanza da parte del tribunale o del giudice tutelare, ma si tratta di formalità puramente materiali; quindi non si può parlare di nullità. Viceversa c'è, ad esempio, il problema delle decadenze e delle formalità che importano decadenze.

CHIARELLI, *relatore*. Si potrebbe rivedere tutto il Capo, e lasciare le sole norme che sono di carattere imperativo.

GIAQUINTO. Sarebbe meglio; si renderebbe meno ingombrante il Codice.

PETTINI. Si potrebbe esprimere un voto sull'intero Capo dicendo che la Commissione dubita dell'opportunità di codificare i concetti dottrinari di nullità e di annullabilità; perciò propone la soppressione degli articoli 294 e 295.

Resta così stabilito.

Art. 296.

CHIARELLI, *relatore*. Propone la soppressione dell'articolo, dato che i concetti in esso contenuti possono trovar posto nell'articolo 265.

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 297.

TUMEDEI. Osserva che l'articolo 1107 del Codice civile contiene una norma più chiara; qui, invece, la prima parte dell'articolo diventa una formula generale: essa può dar luogo ad anfibologia, perchè vi può essere annullamento in senso di azione, ed anche in senso di azione giudiziale per far consacrare la inesistenza del contratto.

CHIARELLI, *relatore*. Formulerebbe un voto in questi termini: « Che il concetto contenuto nell'articolo 296 sia portato sotto la disciplina della capacità delle parti contraenti, possibilmente ritornando alla formula dell'articolo 1107 Codice civile ».

GIAQUINTO. La formula è più ampia di quella che potrebbe esser data in tema di incapacità; si può riferire ad ogni forma di annullabilità nell'interesse di una delle parti.

Nell'ipotesi, poi, che l'annullamento sia disposto nell'interesse di una parte sola, in modo che questa soltanto lo possa dedurre, si richiede una formulazione più ampia ancora.

CHIARELLI, *relatore*. Crede che questa azione si possa esercitare da chi ha un interesse all'annullamento.

GIAQUINTO. È di parere contrario; solo la parte nell'interesse della quale è stata stabilita la sanzione della annullabilità può esercitare l'azione.

Ma il principio non è limitato alla incapacità.

ANSELMI. L'articolo 422 del Libro primo parla di quest'incapacità ai fini dell'annullamento e si riferisce alla esistenza o meno della buona fede dello altro contraente.

TUMEDEI. Ricorda che l'articolo 422 fu una specie di compromesso, in seguito alle discussioni sorte in seno alla Commissione, perchè si riferiva all'incapacità delle persone naturalmente incapaci ed anche alle persone non sane di mente.

Si diceva: possono essere annullati su istanza della persona medesima, o dei suoi eredi o aventi causa, gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata non sana di mente, al momento in cui gli atti sono stati compiuti.

Si aggiungeva che l'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando risulti la mala fede dell'altro contraente. Con queste parole anodine fu voluta lasciare impregiudicata la questione della nullità del consenso.

Non si è voluto dire che ci sia una incapacità naturale diversa da quella legale.

GIAQUINTO. Manterrebbe l'articolo 297 perchè contiene un principio che chiarisce il contenuto di alcune nullità. Solo vorrebbe che si coordinassero le disposizioni da parte del Comitato ministeriale.

CHIARELLI, *relatore*. Osserva che se si toglie tutto il Capo, questa norma non può restare.

GIAQUINTO. Può darsi che il Comitato ministeriale mantenga questa norma.

TUMEDEI. Bisogna dire che l'annullamento può essere domandato dalla parte nel cui interesse esclusivo è stabilito. Propone perciò di aggiungere a « interesse » la parola « esclusivo ».

Così resta stabilito.

Art. 298.

CHIARELLI, *relatore*. Chiede se il termine di cinque anni non sia eccessivo, anzitutto per la certezza del rapporto, poi perchè può essere una insidia per i terzi, infine perchè nel caso di lesione si è stabilito il termine di due anni.

GIAQUINTO. Stabilirebbe il termine di tre anni.

Così resta stabilito.

Biblioteca centrale giuridica

NUCCI. Si tratta solo dell'azione di annullamento ? E per la rescissione ?

CHIARELLI, *relatore*. Si tratta dell'azione di annullamento. Per la rescissione il termine è di due anni.

TUMEDEI. Chiede qual significato abbia l'espressione: « Il compimento della prescrizione ordinaria assorbe quella stabilita nel presente articolo ».

SCIALOJA. Si vuol intendere che la prescrizione ha un decorso diverso; che si può compiere prima di quella ordinaria.

TUMEDEI. In qual senso? Se la prescrizione ordinaria viene portata da 10 anni a 20 anni, si deve ammettere che anche se siano decorsi 10 o 15 anni, in materia commerciale abbia azione di nullità chi sia diventato maggiorenne.

Non si dubita che il maggiorenne abbia diritto all'annullamento da 21 anni in su.

Invece le parole adoperate nell'articolo in esame: « il compimento della prescrizione ordinaria assorbe, ecc. » potrebbero essere interpretate in modo da portare a conseguenze diverse, ed anche fuori della volontà del legislatore.

GIAQUINTO. Bisogna porre mente a quello che è il contenuto. Non crede si sia mai pensato diversamente.

TUMEDEI. Osserva che vi sono una quantità di norme delle quali non si capisce chiaramente lo scopo, e che possono essere utilizzate per sollevare le tesi più strane.

CHIARELLI, *relatore*. Si potrebbe sopprimere il quarto comma in discussione.

Resta così stabilito.

Art. 299.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 300.

CHIARELLI, *relatore*. Rileva che la formulazione è meno chiara di quella del corrispondente articolo 1307 del Codice vigente.

Si pone il principio che bisogna ricorrere all'*actio de in rem verso* per la prestazione che l'incapace deve restituire.

Domanda alla Commissione se vuol prender posizione di fronte a questo problema.

TUMEDEI. Rileva la gravità della questione, osservando che si è voluto fare di un principio scientifico, una norma generale.

L'articolo 1307 supponeva il pagamento d'una somma, e diceva che nessuno poteva chiedere il rimborso se non provasse che la somma era andata a favore del minore. Invece, nell'articolo in esame si parla di prestazione, e se ne fa una norma generale; il che dà luogo al sorgere di questioni.

GIAQUINTO. Trova opportuno che vi sia una norma generale.

SCIALOJA. Bisogna stabilire a qual momento si deve fare la valutazione.

GIAQUINTO. Ritiene necessario guardare al momento in cui si esercita l'azione.

Se a quel momento si dimostra che c'è stato un arricchimento di cento, si è tenuti a restituire cento.

TUMEDEI. Non si tratta d'indebito arricchimento: se c'è una prestazione in forza d'un contratto che venga annullato, allora la prestazione è stata senza titolo.

L'altro contraente, che avrebbe l'obbligo di restituire quello che gli è stato dato senza titolo, può dire: non è stato rivolto a mio vantaggio ! Non è quindi un'azione di arricchimento indebito.

GIAQUINTO. Se vantaggio non vi è stato in un primo momento, ma si è verificato in un momento successivo, perchè negare l'azione ?

SCIALOJA. Insiste nel quesito: a qual momento si deve avere riguardo ?

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Si può segnalare l'opportunità di stabilire a quale momento debba aversi riguardo ai fini della valutazione.

Così rimane stabilito.

Art. 301.

CHIARELLI, *relatore*. Osserva che non sono indicati gli effetti della convalida del contratto come lo sono nel capoverso dell'articolo 1309. Ciò ha importanza per i terzi.

GIAQUINTO. Crede che la salvezza per il diritto dei terzi non si sia voluta escludere.

CHIARELLI, *relatore*. Trova utile che lo si dica espressamente, perchè il fatto che la norma c'era nel Codice vigente e la si toglie nel nuovo, può dar luogo a controversie.

Sposterebbe il secondo capoverso dell'articolo 1309, che si riferisce alla salvezza dei diritti dei terzi, in fondo all'articolo 301.

Così rimane stabilito.

TUMEDEI. Osserva che l'articolo 301 come il 1309 contempla due forme di convalida: quella espressa, e quella tacita; la prima al comma primo, la seconda al capoverso. La dottrina e la giurisprudenza han discusso molto sulle parole « maggior parte » perchè da esse si risale alla volontà.

La volontà può essere tanto *verbis* quanto *re*. Anche attraverso alla esecuzione di una parte prevalente può essere egualmente manifestata la volontà di convalida; quindi il concetto di « maggior parte » desta obbiezioni. Nel caso dell'articolo 1752, di contratto senza rappresentanza, del quale avviene la ratifica, che dà piena validità al contratto annullabile, si ha un istituto diverso, ma affine; ed in esso non si parla della « maggior parte »; si dice: « in tutto, o in parte ».

È da domandarsi per qual ragione nell'articolo 1752, pur ammettendosi ratifica tacita, non vi sia la limitazione che è implicita nel concetto di « maggior parte ».

La Commissione approva la sostituzione, al secondo comma, della espressione: « in parte » all'altra: « nella maggior parte ».

Art. 302.

GIAQUINTO. Nota che in materia di successione e di donazioni la possibilità di convalida è più ampia, perchè vizi più gravi possono essere sanati con l'esecuzione.

TUMEDEI. Ricorda che l'articolo 1310 Codice civile è stato molto discusso nella sua portata, e le discussioni permangono tuttora.

Che cosa significa che non si possono sanare con verun atto confermativo i vizi di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità ? Che bisogna fare un nuovo contratto ? Occorrerebbe dirlo.

GIAQUINTO. Certamente; sono nullità radicali.

TUMEDEI. Il concetto dell'articolo 1310 è più preciso perchè si riferisce a difetto di forma; chi abbia violato le formalità non potrà pretendere di sanare il difetto di forma, che è richiesto *ad essentiam*, attraverso ad un atto di conferma. Nota che nell'articolo in esame è stato tolto il concetto di « atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità », e si è fatta una norma più generale.

Si domanda se sia opportuno estendere così una disposizione con carattere più generale.

GIAQUINTO. La norma dell'attuale Codice si riferiva a nullità dipendenti da difetto di formalità.

Però la stessa norma deve applicarsi quando si tratti di nullità assolute dipendenti da altre cause.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 303.

CHIARELLI, *relatore*. Nella relazione è detto che, al primo comma, si fa applicazione del principio dell'affidamento, e che, dicendo annullamento che non dipende da incapacità legale si vuol mettere in luce il carattere reale del vizio di incapacità. Lo spirito delle norme è di salvare la buona fede dei terzi.

Art. 304 e 305.

TUMEDEI. Osserva che questi articoli dànno luogo a molte discussioni.

CHIARELLI, *relatore*. Si può far voto che questi articoli vengano spostati sotto il titolo delle azioni per lesione, coordinandoli.

TUMEDEI. Trova occasione per ritornare sull'articolo 210. L'articolo 1529 del Codice vigente pone il principio che per la lesione immobiliare si può sempre esercitare l'azione anche se siasi fatta rinunzia inserita nel contratto di compravendita. È sorta discussione sulla efficacia di una rinunzia posteriore al contratto di compravendita, o sotto forma di compensazione, o di transazione, od anche con atto unilaterale.

Queste rinunzie non possono essere dichiarate senz'altro nulle, nè valide *a priori*: bisogna vedere se c'è una causa. Se vi è rinunzia mediante compenso, se vi è transazione, non è già che non si rispetti l'azione di rescissione per lesione.

Ma, però, la questione si aggrava se si tien conto dell'articolo 304, del progetto tanto più quando si pensi che non si versa più nel solo campo della lesione immobiliare, ma nel *mare magnum* di tutte le lesioni. Or che cosa significa che il contratto rescindibile per causa di lesione non può esser convalidato ? Deve intendersi nel senso che non si può rinunziare all'azione ?

Ritiene sia enorme l'impedire che si faccia una transazione, che è una forma di convalida, e non vorrebbe fosse posta una norma in termini generali.

PRESIDENTE. Osserva che, sorta una questione, la si può sempre transigere.

CHIARELLI, *relatore*. Ma non è più un atto di convalida.

GIAQUINTO. Si rende conto che se si pattuisce la rinunzia all'azione di lesione, il patto è affetto da un vizio; ma è del parere che dopo, quando non esiste la condizione di cose che menomi la libertà, si possa rinunziare ad un diritto patrimoniale.

CHIARELLI, *relatore*. Osserva non trattarsi di vizio di consenso; l'azione di lesione è considerata in riferimento ad una situazione obbiettiva, non a vizio di volontà.

TUMEDEI. L'osservazione del relatore può esser vera con l'articolo 1529, non è più vera con l'articolo 210: nel 210 sono mescolati insieme il lato obbiettivo con quello subbiettivo della conoscenza del bisogno. Crede non si esca più da tale groviglio.

In conclusione è favorevole a che si dichiari nulla la rinunzia nel momento del contratto.

PRESIDENTE. Ma se la rinunzia avviene dopo un mese dal contratto, è lo stesso.

TUMEDEI. No; perchè allora è disposizione di un diritto patrimoniale, e vi può essere anche un compenso.

GIAQUINTO. Si può richiamare l'attenzione del Ministro sul criterio che non esistono serie ragioni per negare la possibilità di una convenzione contraria.

TUMEDEI. Bisogna che l'articolo sia congegnato meglio. In generale la convalida, a rigore, è un atto posteriore, e quindi l'articolo vorrebbe dire che nemmeno con un atto posteriore si possa operare convalida.

Per renderlo intelligibile, occorrerebbe dire che non si può convalidare con atto posteriore finchè il termine per sperimentare l'azione non è decorso.

Aggiunge, però, che egli è contrario alla sostanza della norma così intesa.

Biblioteca centrale giuridica

LEVA. Trova accettabile la forma dell'articolo secondo la formula Tumedei.

TUMEDEI. Desidera eliminare un possibile equivoco; anche chi ammette che si possa rinunziare all'azione di lesione in un tempo posteriore, non contestualmente, riconosce che la rinunzia posteriore deve avere gli estremi della validità dei contratti, cioè non essere strappata con violenza, con dolo, ecc.

Ammettere la possibilità d'un contratto successivo non significa che questo non possa essere impugnato.

Con l'articolo 210 si introduce, invece, uno stato di quarantena per tutti i negozi giuridici, perchè si estende l'azione di lesione in generale.

Non comprende per quale ragione, se un tale vuol fare rinunzia a tale azione, si debba costringerlo come in una camicia di Nesso, determinando una incertezza che non si sa quanto potrà durare.

NUCCI. Il concetto da stabilire è che non si possa rinunziare prima che sia decorso il termine per la prescrizione.

PRESIDENTE. Il quesito, da porre in votazione, è il seguente: se prima della scadenza del termine fissato per l'azione di rescissione si possa rinunziare all'azione di lesione.

Pone ai voti la proposta. Se sarà approvata, si dovrà sopprimere l'articolo 304.

Votano *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Giaquinto e Scialoja; consiglieri nazionali Leva, Rossi e Tumedei.

Votano *no* i Commissari: senatori Nucci, Piola Caselli e Sarrocchi; consigliere nazionale Chiarelli.

Si astiene il Commissario consigliere nazionale Panunzio.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Ringrazia vivamente il Commissario Chiarelli per la sua chiara relazione e invita a riferire il consigliere nazionale Pettini sul Capo V, del Titolo IV.

Titolo IV. – Delle altre fonti di obbligazioni.

Capo V. – Degli atti illeciti.

PETTINI, *relatore*. La sistemazione generale di questo capo non si distacca, con grandi innovazioni, ma completa ed integra il sistema attuale.

È del parere che il progetto sia più completo che non il Codice attuale e che sulle singole norme non vi saranno da fare osservazioni sostanziali. Si fa cenno della legittima difesa, in quanto si è voluto dare un regolamento più completo di quello normale. Vi è da fare una riserva per questa esplicita menzione della legittima difesa in quanto essa non sembra necessaria, e potrebbe essere utile sopprimere l'accenno. Evidentemente quando si tratta della legittima difesa non si può parlare nè di colpa, nè di dolo; tutto ciò discende dai principî sistematici. La ragione per cui sembra preferibile non parlare di legittima difesa è che, parlandone, il sistema diventerebbe inorganico ed incompleto.

Della legittima difesa si parla in tema di stato di necessità all'articolo 20, dove è detto che la risarcibilità e la misura del risarcimento per danno è demandata all'equo apprezzamento del giudice, quando colui che ha compiuto il fatto lesivo vi sia stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato nè altrimenti evitabile. Veramente, se si venisse alla conclusione di lasciare l'articolo che riguarda la legittima difesa occorrerebbe vedere meglio l'articolo 20, per trasportarlo nella sede degli atti illeciti.

Biblioteca centrale giuridica

Ad ogni modo, oltre questi casi, dello stato di necessità e della legittima difesa, vi sono altre ipotesi che restano fuori del sistema; per esempio, non si fa cenno dello eccesso di difesa.

Ritiene che gli articoli 20 e 23 andrebbero meglio collocati sotto il titolo degli atti illeciti che non fra i criteri oggettivi della liquidazione del risarcimento. Comunque sarebbe poco male se non si parlasse dell'eccesso di difesa, poichè esso implica sempre una colpa, e si può pensare che, per questa parte, ne discenda la responsabilità dallo stato di colpa.

PRESIDENTE. Inserirebbe il concetto nei seguenti termini: « se si eccede dai limiti della necessità ».

PETTINI, *relatore*. Se si farà cenno della legittima difesa bisognerebbe sistemare tutta la materia e completarla. Siccome non vede alcun inconveniente per la soppressione dell'articolo 767 sarebbe piuttosto propenso per la eliminazione della norma.

PIOLA CASELLI. È per la soppressione.

TUMEDEI. Accetta la proposta Pettini, perchè trova illogico il dire che non si deve rispondere per legittima difesa; evidentemente non si e nè in colpa nè in dolo, e ciò rientra nei principî generali.

Trova assurdo che la legittima difesa possa riguardare un terzo; la legittima difesa dovrebbe consistere nel fatto di allontanare da sè un pericolo; quando si tratta di un terzo, si crea una complicazione. Non occorre copiare la nozione dal diritto penale, perchè vi potrebbero essere atti illeciti che non costituiscono reato, ma che tuttavia possono dar luogo allo stato di legittima difesa.

Si può concepire uno stato di legittima difesa in materia puramente civile, diverso da quella penale; è cosa molto difficile, ma ci può essere. Vero è che parlando di legittima difesa novantanove casi su cento si fa riferimento ad un concetto di diritto penale.

Certo se vi è colpa, vi è responsabilità; se vi è legittima difesa, non vi è colpa e non vi è responsabilità.

Domanda poi come si fa a coordinare l'articolo 20 con le disposizioni, sullo stato di necessità.

PETTINI, *relatore*. Poichè l'articolo 20 dice che la risarcibilità e la misura del risarcimento del danno è demandata all'apprezzamento del giudice, è il giudice che esamina le condizioni di fatto.

TUMEDEI. Una volta che si adotta il criterio generale del dolo o della colpa in senso lato per esservi luogo al risarcimento dei danni, non vede come si possa coordinare con l'articolo 20. L'articolo 20 ha questo di grave: che il giudice può fare quello che vuole e può dichiarare la risarcibilità o no.

PETTINI *relatore*. Ricorda che la Commissione all'articolo 20 ha proposto di togliere la parola « risarcibilità ».

TUMEDEI. Vorrebbe ritornare sul concetto se la necessità di salvare sè od altri da un pericolo imminente può togliere la colpa o il dolo.

LEVA. Vi deve essere la possibilità, da parte del giudice, di vedere se vi è stato un eccesso di difesa.

TUMEDEI. Ma all'articolo 20 si parla di legittima difesa.

SCIALOIA. Crede opportuno che si segnali al Guardasigilli la necessità di un coordinamento.

Art. 766.

PETTINI, *relatore*. Su questo articolo non avrebbe osservazioni da fare; esso riassume gli articoli 1151 e 1152 del Codice attuale, e fa riferimento espresso al dolo, con una sintesi riassuntiva dei vari gradi di colpa. In sostanza non vi è che una diversità di formulazione mentre il concetto basilare resta fermo.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 767.

PETTINI, *relatore*. Insiste nella proposta di soppressione dell'articolo per le ragioni svolte nelle osservazioni generali.

È approvata.

Art. 768.

PETTINI, *relatore*. L'articolo 768 corrisponde al 1306 del Codice attuale: in sostanza parifica il minore al maggiore di età, perchè non può chiedersi la stessa imputabilità piena che è necessaria per i contratti.

In sostanza si è voluto fare un semplice coordinamento tra le norme del progetto ed il nuovo Codice penale riferendosi anzichè alla coscienza e alla volontà, alla capacità di intendere e di volere.

Poi si è svincolata la imputabilità del minore, ai fini civili, dalla varia età cui invece è ancorata ai fini penali .

Anche il minore al di sotto dei quattordici anni sarà responsabile civilmente se ed in quanto egli abbia la capacità di intendere e di volere. E siccome il vecchio Codice diceva che il minore è pareggiato al maggiore di età ai fini della responsabilità, la conclusione era che anche per il minore, come per il maggiore di età, qualunque fosse la età bisognava vedere se era o no in colpa. Quindi la colpa c'era o non c'era, secondo che avesse la capacità di intendere o di volere, ovvero, secondo la vecchia formula, se avesse la coscienza e la volontà.

Forse una diversità sostanziale non vi è, e la conseguenza pratica e giuridica rimane immutata.

PIOLA CASELLI. Trova pericolosa la norma.

SCIALOIA. Osserva che vi è una differenza col Codice vigente minore di quello che può sembrare.

TUMEDEI. Anche quando venga assolutamente meno la capacità di volere vi può essere una responsabilità se questa è stata provocata dalla propria colpa: esempio: chi prende della cocaina per ridursi in uno stato di incoscienza.

Si potrà dire che l'individuo in quel momento non capiva niente, ma c'è una colpa preliminare.

Se si volesse codificare questo principio non avrebbe niente in contrario, perchè crede che questo sia uno degli scopi dell'articolo, tanto è vero che vi si dice: « a meno che lo stato di incapacità deriva da sua colpa ». Darebbe a questa espressione una forma positiva: « se lo stato di incapacità deriva da sua colpa ». Vi è poi una seconda parte: crede che occorra riaffermare un altro criterio, che anche se uno è incapace (si confondono i due termini di incapacità naturale e di incapacità legale) è responsabile.

Questo si era detto all'articolo 1306 del Codice attuale, con solo riferimento al minore di età, che la dottrina estendeva anche al maggiore di età; ma questo ora bisognerebbe dirlo.

In sostanza bisognerebbe codificare due cose: che l'incapace legalmente è responsabile del fatto illecito purchè capace naturalmente; secondo: configurare i casi di incapacità naturale provocati da sè stesso.

Sono concetti che vanno sviluppati. Che cosa si intende per incapacità legale e per responsabilità ?

PETTINI *relatore*. Quando vi è capacità naturale penalmente, vi è responsabilità; civilmente è diverso.

TUMEDEI. Chi è capace naturalmente di intendere e di volere è sempre responsabile del fatto illecito, anche se in istato di incapacità legale.

Biblioteca centrale giuridica

Anche colui che è incapace di intendere e di volere è responsabile del fatto illecito commesso se il fatto della incapacità dipende da sua colpa.

PETTINI, *relatore*. Osserva che questo concetto è già consacrato all'articolo 768; ma pare che il senatore Piola Caselli sia contrario.

PIOLA CASELLI. Dichiara di preferire la formula del Codice attuale e di ritenere che la nuova formula sia pericolosa.

PRESIDENTE. Si potrà sostituire all'articolo 768 l'articolo 1306.

PETTINI, *relatore*. Completandolo però con la seconda parte.

PIOLA CASELLI. Questa sarebbe una disposizione a parte; si potrebbe fare un altro articolo perchè è un concetto assolutamente diverso.

PRESIDENTE. Propone di adottare l'articolo 1306 aggiungendo il concetto che è espresso nell'ultima parte dell'articolo 768: « a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa ».

Resta così stabilito.

Art. 769.

PETTINI, *relatore*. La prima parte dell'articolo conferma che non vi è responsabilità oggettiva, e ciò contro quello che una parte della dottrina aveva affermato.

Ma la seconda parte è una concessione a questa tendenza verso una responsabilità puramente oggettiva, perchè dice: « in ogni caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento ecc. ».

« In ogni caso », quindi anche in caso di prova di assenza di colpa dell'obbligato alla sorveglianza, caso evidentemente di responsabilità obbiettiva. È una concessione a questa teorica limitata al caso particolare in cui si riscontri che sia equo che una certa indennità sia corrisposta a chi ha ricevuto un danno da un irresponsabile. Tale concessione avrebbe uno sfondo morale, ma vulnera indubbiamente il sistema.

È il giudice che deve accertare il fatto e liquidare una certa indennità.

PANUNZIO. Osserva che allorquando il giudice, in certi casi, per decidere, può tener conto delle circostanze obbiettive, agisce quasi da legislatore. Dichiara di esser contrario all'idea del giudice legislatore, ma in questi casi effettivamente il giudice deve regolare dei rapporti e non decidere soltanto; ed è bene che sia così.

TUMEDEI. Per inquadrare la questione occorre fare due osservazioni. Si intende parlare della responsabilità del tutore o del genitore: ora vi è una distinzione da fare: se il tutore o il genitore esercita la tutela rispetto ad un minore capace di intendere e di volere, non siamo più nei termini dell'articolo 769, ma in quelli del 770, perchè il 769 comprende la incapacità di intendere e di volere. Quindi se si tratta di un bambino di cinque anni, si tratta di persona incapace naturalmente di volere; ma se ha tredici anni può essere capace.

Quando invece vi è solamente la incapacità legale, ma vi è la capacità naturale, siamo nel campo dell'articolo 770. Questo articolo riguarda il caso di figli che sono capaci di intendere e di volere, e che non rientrano nel 769.

Seconda osservazione: riguarda i sostenitori della teoria cosidetta sociale. Non vi è nemmeno codificato un principio generale per poter riconoscere in via di equità un risarcimento di danno obbiettivo.

Se si vuole accettare il principio sociale bisognerebbe modificare l'articolo 768 e dire che chi è responsabile risponde anche nei limiti delle sue condizioni economiche, secondo crederà il giudice.

ROSSI. Se si vuole sancire questo principio occorrerà adottare una formula più vasta.

TUMEDEI. Nell'articolo 769 si dice: « in ogni caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, ecc. ».

Biblioteca centrale giuridica

Questa norma può significare che prima si deve esercitare l'azione contro chi è tenuto alla sorveglianza ?

Non è detto niente in proposito.

PIOLA CASELLI. Bisogna, prima, esercitare l'azione.

TUMEDEI. Domanda, allora, se valga la pena di configurare questo articolo.

PETTINI, *relatore*. Dichiara di essere per il mantenimento del secondo comma dell'articolo 769.

PIOLA CASELLI. Osserva che esso ha un contenuto morale e di portata pratica.

PRESIDENTE. Allora si lascerà immutato l'articolo.

Art. 770.

PETTINI *relatore*. La sola novità in questo articolo è la coobbligazione del padre e della madre, anzichè quella della madre in assenza del padre. La disposizione è inspirata a giustizia oltre che a rafforzare i vincoli familiari.

Art. 771.

PETTINI, *relatore*. Osserva come la relazione noti che per i padroni la responsabilità resta ferma per la *culpa in vigilando* ove dovesse venir meno per quella *in eligendo* (collocamento).

Art. 772 a 774.

PETTINI, *relatore*. I danni da cose sono regolati in maniera diversa dei danni da animali: per le cose vi è il regime normale della colpa del danneggiato, per gli animali vi è la presunzione *juris et de jure*, da cui ci si libera solo con la prova della rottura del nesso (fortuito – forza maggiore – fatto del danneggiato o del terzo).

Nel sistema attuale si parificano i due casi perchè tanto nell'articolo 772 quanto nel 774 si fa cenno del fortuito.

La parificazione tuttavia non è completa. Se si ammette che chi produce danno con cose si possa liberare con la prova di non aver potuto impedire il fatto, cioè con la prova della rottura del nesso causale, allora occorre che i due articoli contengano una norma identica.

Propone che: o si tolga il riferimento al fatto del terzo, all'articolo 774; o che si aggiunga tale riferimento all'articolo 772, e si faccia riferimento al fatto del danneggiato ed alla forza maggiore tanto all'articolo 772 quanto all'articolo 774.

SCIALOJA. Ritiene che nell'articolo 774 si sia voluto prevedere il caso che lo animale fosse istigato da terza persona che lo abbia sollecitato contro il danneggiato. Vi è il riferimento ad un caso specifico di diritto romano. Questo principio discende dalla legge delle dodici tavole.

PETTINI, *relatore*. Tale norma può sempre rimanere, perchè ha una ragione storica: ma, di fronte al sistema, dato che i due casi si sono voluti parificare, secondo quanto dice la relazione, trova logico che il fatto del terzo venga anche indicato all'articolo 772.

TUMEDEI. Sarà bene dichiarare che il caso fortuito comprende la forza maggiore: i due concetti sono unificati.

PIOLA CASELLI. Questo rilievo occorre sia confermato a verbale.

La Commissione decide di sopprimere l'inciso: « da fatto di un terzo » e di collocare l'articolo subito dopo il 772.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 775.

PETTINI, *relatore*. Sulla opportunità di inserire questo articolo niente ha da dire, perchè la circolazione dei veicoli ha gran importanza; la prima e la seconda parte dell'articolo corrispondono alla prima e alla terza parte dell'articolo 120 della legge speciale del Codice stradale. La sostanza è identica, salvo la differenza per le rotaie.

PIOLA CASELLI. Il riferimento alla guida di rotaie è una novità.

PETTINI, *relatore*. La giurisprudenza ha interpretato la prima parte dell'articolo 120 come non applicabile ai veicoli circolanti su rotaie.

PIOLA CASELLI. La guida su rotaie comporta una responsabilità diversa, che in parte è minore, perchè chi conduce ha diritti particolari quando ci sono le rotaie.

Con ciò non si esclude per altro che si possa giustificare anche in tal caso la inversione della prova della responsabilità.

PETTINI, *relatore*. All'articolo 120 della legge speciale non si parla di rotaie; quindi sembra che la disposizione riguardi i mezzi automobili.

TUMEDEI. Osserva che qui si è trasportata tale e quale la formula dell'articolo 120 della legge speciale: « Se non prova che da parte sua si è avuta ogni cura per evitare che il danno si verificasse ». Finchè questa formula è in una legge speciale, niente da osservare; ma in un Codice diventa una formula un po' infelice. Il concetto è: « salvo che non si provi che il danno è avvenuto indipendentemente dal suo fatto ».

Ora bisogna valutare se il contegno del conducente abbia avuto effetto di causa sul fatto dannoso. Quindi stabilirebbe il criterio con questa altra formula: « Se non provi che il danno si è verificato indipendentemente dal suo contegno ».

PETTINI, *relatore*. La giurisprudenza ha stabilito una presunzione di colpa, e nello scontro di veicoli la presunzione è a carico di entrambi. Sta poi a costoro di provare prima di tutto la osservanza di tutte le norme della circolazione, e poi di aver fatto tutto il possibile che la macchina, il meccanismo, o l'animale consentivano che si facesse.

TUMEDEI. Sta bene che la legge abbia posto una presunzione di colpa. Ma si domanda : che prova si deve dare per liberarsi dalla presunzione ? Che la causa determinante dell'evento dannoso è nell'altro. Ma non si può dire che per vincere la presunzione si debba dimostrare che si è avuta ogni cura, che, ad esempio, i fanali avessero la potenzialità prescritta, ecc. Tutti questi particolari non c'entrano.

SCIALOJA. Con la prova che da parte del conducente si è avuta ogni cura per evitare che il danno si verificasse si è voluta rafforzare la presunzione a suo carico.

TUMEDEI. Questo sembra troppo grave, perchè in pratica non vi è causa in cui non si tragga pretesto per dire: il tale non ha osservato tutte le norme per la circolazione stradale.

Se vi è un nesso, sta bene; ma se è la colpa dell'altra parte che ha prodotto il sinistro, che cosa importa che l'uno non avesse osservato tutte le norme della circolazione stradale ?

PRESIDENTE. Bisogna distinguere il caso della colpa del danneggiato da quello della ripartizione della responsabilità fra i conducenti di due veicoli che si urtino. La presunzione di colpa starebbe solo a favore del danneggiato nei rapporti del danneggiante se non è provato il contrario.

Nei rapporti degli altri due, se risultano in colpa, le responsabilità si dividono.

TUMEDEI. Vorrebbe che fosse chiaramente posto il principio che la presunzione può essere esclusa con la prova della irresponsabilità, e non già col fatto che si sia avuta ogni cura per evitare che il danno si verificasse.

Biblioteca centrale giuridica

PETTINI, *relatore*. Pensa che si tratti di chiarire il concetto già consacrato dalla legge speciale facendo voti nel senso che vada esente da responsabilità chi provi di non aver colpa.

(*Così resta stabilito*).

Il secondo comma dell'articolo 775 dice: « Il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, salvo sempre il disposto dell'articolo 771 ».

Questo coincide col terzo comma dell'articolo 120.

TUMEDEI. Questo comma, però, fa sempre salvo il disposto dell'articolo 771 che riguarda la responsabilità dei padroni e dei committenti. Per maggiore chiarezza crede opportuno che, in luogo di: « salvo sempre il disposto dell'articolo 771 » si dicesse: « in ogni caso esso risponde dei danni arrecati dal suo domestico ».

PETTINI, *relatore*. Non trova chiara questa formula; se si tratta dell'autista, va bene; ma se si tratta di altro domestico non è giusto che il proprietario debba risponderne.

TUMEDEI. Con maggiore precisione si potrebbe dire: « Tuttavia questa prova non è ammessa nei casi dell'articolo 771 ».

PETTINI, *relatore*. Accetta questa formula.

PRESIDENTE. Constata che la Commissione accoglie la ultima proposta Tumedei.

PETTINI, *relatore*. Il terzo comma dell'articolo pare inopportuno nella sua attuale formulazione, che non corrisponde al secondo comma dell'articolo 120 della legge speciale. Ammette che il proprietario debba sempre rispondere dei danni, perchè qui non si è nel caso di forza maggiore; ma quanto al conducente bisogna distinguere secondo i casi.

PRESIDENTE. Osserva che il conducente prima di assumere la responsabilità della guida di una automobile, deve aver cura di esaminarla.

PIOLA CASELLI. Il termine « conducente » è troppo ampio. Chi prende in affitto è responsabile; ma circa al semplice conducente è da dubitarsi di una responsabilità generale, in tutti i casi.

TUMEDEI. Si tratta non tanto di determinare i rapporti interni fra proprietario e conducente, ma di tutelare il danneggiato o l'investito. Se il conducente può dire che non conosceva il difetto della macchina, ciò non toglie che, rispetto al terzo, egli possa essere solidalmente tenuto al risarcimento dei danni insieme al proprietario. È giusto che il terzo investito possa chiamare entrambi, e che non si possa opporre a lui la irresponsabilità del conducente.

PETTINI, *relatore*. Ciò può dipendere dalla prova.

PRESIDENTE. In fatto di costruzione e di manutenzione del veicolo il conducente dovrebbe saperne più del proprietario.

PETTINI, *relatore*. Proporrebbe di invertire l'ordine della responsabilità quale è configurata nel primo e nel secondo comma dell'articolo, e cioè di stabilire la responsabilità diretta del proprietario e la responsabilità solidale del conducente, se ed in quanto egli fosse in grado di conoscere i difetti di costruzione e di manutenzione del veicolo.

TUMEDEI. Osserva che ciò si presterebbe ad una quantità di speculazioni: molta gente mette la macchina in testa a persona impossidente. Invece la responsabilità solidale del conducente e del proprietario rappresenta una maggiore tutela per l'investito in quanto ci sono due responsabili. Se poi, nei rapporti interni fra conducente e proprietario potrà esservi un riversamento di responsabilità, non si esclude.

Ma rispetto all'investito o al danneggiato non vorrebbe fosse tolto il vincolo solidale.

Biblioteca centrale giuridica

PIOLA CASELLI. Vede che il testo definitivo dell'articolo non distingue, e pone a carico del conducente la stessa responsabilità che è a carico del proprietario per difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo che siano causa di danno.

Art. 776 e 777.

TUMEDEI. Vorrebbe sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 776: « nel dubbio le singole colpe si presumono uguali ».

Resta così stabilito.

PETTINI, *relatore*. Per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, di cui al secondo comma dell'articolo 777, l'azione si prescrive in tre anni. Essa si applica anche ai veicoli con rotaie.

TUMEDEI. Trova lungo il periodo di tre anni, dato che, in materia commerciale, si hanno prescrizioni di un anno e di sei mesi. Proporrebbe il termine di un anno.

PIOLA CASELLI. Rileva che spesso vi è l'intervento delle società di assicurazioni che possono portare alle lunghe gli accertamenti. Proporrebbe il termine di due anni.

PRESIDENTE. La Commissione accetta il termine di due anni.

Ringrazia il Relatore Pettini per la sua lucida relazione.

ROSSI. Crede doveroso esprimere i sensi di ammirazione dei Camerati tutti al Vice presidente Sarrocchi per la sapiente opera esplicata nella direzione dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazia il consigliere nazionale Rossi e l'intera Commissione, lietissimo che l'illustre Presidente D'Amelio possa riprendere nella riunione successiva il suo posto.

La riunione termina alle ore 12,30.

Il Vice Presidente
SARROCCHI.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 13

Riunione del 20 giugno 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i commissari: senatori ANSELMI, BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI e SCIALOJA; consiglieri nazionali BACCI, BIAGI, BIGGINI, CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, DI GIACOMO, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e ROMANELLI.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. – Esame del Capo VIII: «Dei contratti per persona da nominare» del Titolo II: «Dei contratti in generale» (articoli 283 a 288). – Discussione generale sul Capo IX: «Della simulazione dei contratti», Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 289 a 293. – Discussione generale sul Capo VI: «Dei contratti a favore di terzi», Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 266 a 269.

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza i commissari: senatori Moresco e Sarrocchi.

Informa che il camerata Barcellona, al quale aveva espresso il rammarico della Commissione per la morte della figlia, ha ringraziato.

TITOLO II. – Dei contratti in generale.

PRESIDENTE. Invita il senatore Giaquinto a riferire sui Capi VIII e IX di questo Titolo.

CAPO VIII. – Dei contratti per persona da nominare.

Art. 283 a 288.

GIAQUINTO, *relatore*. Avverte che qui si prevede l'ipotesi che uno dei contraenti, al momento della conclusione del negozio, dichiari di agire per conto di un'altra persona e si riservi di farne il nome. Nè il Codice vigente, nè il progetto della Commissione Reale contemplano una simile ipotesi. Il Codice di procedura civile bensì stabilisce che nelle aste una persona possa presentarsi in luogo di un'altra che si riserva di designare, ed anche la legge del registro prevede questo caso. Infine la legge sulla contabilità dello Stato ammette la riserva nei pubblici incanti, ma non nelle licitazioni a trattativa privata. Senonchè in tutte queste ipotesi particolarmente previste esistono manifeste ragioni per la speciale disciplina. Così nelle aste, la legge stabilisce quali persone possono parteciparvi, quindi pone un diritto autonomo a favore di questo o quello e ne pone le modalità altresì; era quindi neces-

Biblioteca centrale giuridica

sario dire in modo esplicito se fosse ammesso l'intervento, in nome di altri, da designare in tempo successivo.

Nel secondo caso, era necessario prevedere e regolare il fatto per impedire che, sotto forme di riserva, si dissimulassero trasferimenti successivi.

Infine nel terzo conveniva stabilire, nell'interesse dell'Amministrazione, norme per regolare la partecipazione a nome di persone da indicare.

All'infuori di detti casi, una disciplina organica della riserva di nomina non risponde ad alcuna esigenza giuridica o pratica. È fuori dubbio che con l'articolo 283 non si concede al contraente un diritto autonomo di agire senza il consenso della persona che si riserva di nominare. La facoltà di cui, secondo la norma, egli può avvalersi, esiste solo in quanto l'altro contraente acconsente, giacchè come ognuno è libero o meno di stipulare un rapporto contrattuale, è libero del pari di farlo con l'una e non con altra persona, specie non indicata. E allora non si fa altro che disciplinare ciò che può formare oggetto di accordo fra le parti; è pertanto inutile questo Capo ed è preferibile sopprimerlo.

BERIO. Nota che con le parole: « nel momento della conclusione del contratto » è dubbio se si intenda dire nel contratto o dopo.

PIOLA CASELLI. Crede che si voglia dire: nel momento della stipulazione del contratto.

GIAQUINTO, *relatore*. Osserva che essa non può avvenire che al momento dell'accordo delle parti e non dopo, giacchè fra le varie circostanze su cui l'accordo deve cadere vi è quella relativa alla riserva di nominare il contraente.

PRESIDENTE. Rileva che in genere la parola stipulazione si riferisce alla forma scritta dell'atto.

DI MARZO. Avverte che nell'articolo 284 si usa il termine « stipulazione » che appare più esatto.

PRESIDENTE. Osserva che, forse, secondo la formulazione dell'articolo, si vuole attribuire ad una delle parti la facoltà autonoma di nominare il vero contraente; ma ciò non è, a suo avviso, ammissibile perchè la persona è uno degli elementi essenziali del contratto. La norma potrebbe, inoltre, dar luogo a speculazioni in materia, ad esempio, di locazioni di appartamenti.

GIAQUINTO, *relatore*. Rileva che la disposizione potrebbe avere l'unico effetto limitato di eliminare il dubbio che in materia di contratti sottoposti a determinate forme di pubblicità – per esempio, vendita immobiliare – sia efficace il consenso delle parti qualora una di esse si sia riservata la facoltà di nominare il contraente. Questo non giustifica, per altro, la formulazione di una serie di norme di carattere generale.

PIOLA CASELLI. Nota che la dizione: « nel momento della conclusione del contratto » può essere interpretata nel senso che, quando il contratto ha acquistato un valore obbligatorio, una delle parti può aggiungere la clausola per cui si riserva di nominare il contraente. Ciò, evidentemente, è inammissibile ; ma allora si prospettano due ipotesi: o si vuol dare ad una delle parti il diritto di indicare un'altra persona dopo che il contratto ha acquistato valore obbligatorio, e questo è, a suo parere, molto grave e pericoloso; o si considera la clausola come uno degli elementi della volontà contrattuale, e appare inutile, perchè nessuna disposizione attinente alla moralità o all'ordine pubblico la vieta.

Concorda, in conclusione, nell'opportunità di sopprimere il capo.

NUCCI. È dello stesso avviso, pur non respingendo l'ipotesi prevista nel capo in esame, la quale, in pratica, si verifica per facilitare i contratti. Il legislatore ha forse tenuto conto dei compromessi e delle opzioni. È preferibile lasciare la disciplina della materia alla volontà delle parti.

BERIO. Si rende conto delle ragioni addotte, ma riterrebbe opportuno prevedere, con le dovute cautele, l'ipotesi di cui all'articolo 283.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Constata che la Commissione è concorde nel riconoscere inutile e pericoloso il Capo VIII per le interpretazioni cui può dar luogo. Propone perciò di sopprimerlo, negando, in ogni caso, che si possa ammettere il principio della autonomia di volontà di una delle parti nel senso che possa concludere senza il consenso dell'altra.

Capo IX. – Della simulazione dei contratti.

GIAQUINTO, *relatore*. Osserva che il progetto ha disciplinato la materia relativa alla simulazione dei contratti in una forma ampia e completa, seguendo gli ultimi sviluppi della dottrina e della giurisprudenza.

Art. 289.

GIAQUINTO, *relatore*. Nota che l'articolo regola la simulazione nei rapporti fra le parti contraenti e accoglie il principio che qui la verità deve prevalere sull'apparenza. La sola innovazione, rispetto al Codice vigente e al progetto della Commissione Reale, è che il contratto dissimulato ha valore solo in quanto abbia i requisiti di forma e di sostanza che si richiedono per il contratto vero. Or questo è palesemente esatto. Si aggiunge che la disposizione si applica anche alle dichiarazioni unilaterali che sono effetto di un accordo intervenuto fra il dichiarante e la persona che si avvantaggia.

PRESIDENTE. Rileva che non si possono chiamare « recettizi » gli atti unilaterali simulati per accordo intervenuto fra le parti.

GIAQUINTO, *relatore*. Con l'espressione: « atti recettizi » si vogliono intendere le dichiarazioni unilaterali dirette sostanzialmente all'altra parte per conferire a questa un diritto.

SCIALOJA. Nota che si è usata la parola « recettizi » perchè si escludono i testamenti.

NUCCI. Avverte che si tratta di atti unilaterali che attribuiscono un beneficio a un'altra persona, che non interviene negli atti stessi.

PRESIDENTE. Occorre però l'accordo tra il dichiarante e il destinatario della dichiarazione.

GIAQUINTO, *relatore*. Osserva che l'atto palese è unilaterale, mentre l'accordo si riferisce all'atto simulato.

PRESIDENTE. Sopprimerebbe la parola: « recettizi ».

La Commissione concorda.

Art. 290.

GIAQUINTO, *relatore*. Nota che il principio posto a base della norma che disciplina la simulazione rispetto ai terzi è quello della responsabilità. La parte che ha fatto una dichiarazione di volontà apparente deve subire tutti gli obblighi giuridici che ne derivano e non può sottrarsi opponendo ai terzi la falsità della dichiarazione stessa.

È da rilevare che sono tutelati non solo coloro che hanno acquistato diritti, ma anche coloro che si sono liberati da obblighi. Ora può apparire che l'espressione: « hanno acquistato diritti » non abbracci l'intera portata della disposizione.

PRESIDENTE. Non ritiene esatta l'espressione: « domanda di simulazione ». Si dovrebbe, se mai, dire: « domanda per l'accertamento della dichiarazione di simulazione ».

Biblioteca centrale giuridica

PIOLA CASELLI. In ordine alla trascrizione segnala che la norma dovrebbe essere contenuta nel Libro V. Bisognerebbe fare, in tal senso, una riserva, per far salve le disposizioni in materia di trascrizione.

GIAQUINTO, *relatore*. Concorda che la norma si debba rinviare al Libro V.

PRESIDENTE. Sostituirebbe alla seconda parte del primo comma la seguente formula: «salvo quanto è disposto circa gli effetti degli atti soggetti a trascrizione».

Ritiene poi superfluo il secondo comma e lo sopprimerebbe.

La Commissione approva.

Art. 291.

GIAQUINTO, *relatore*. Osserva che, nel conflitto fra terzi acquirenti, il progetto accoglie il principio che l'accordo occulto non possa invalidare un accordo palese e pertanto non meriti protezione giuridica. Si fa eccezione soltanto per l'acquirente in buona fede a titolo oneroso o a titolo gratuito dal titolare apparente.

PIOLA CASELLI. Stabilirebbe il principio generale che, salva l'applicazione delle norme particolari relative alla trascrizione e agli effetti del possesso di buona fede in materia mobiliare, è sempre preferito chi abbia acquistato in buona fede e dal titolare apparente.

GIAQUINTO, *relatore*. In materia di possesso di buona fede è decisivo, a suo avviso, il fatto del possesso; mentre in materia di immobili vale la trascrizione.

PRESIDENTE. Manterrebbe la parte relativa al possesso di buona fede e rinvierebbe il resto alla materia della trascrizione.

PIOLA CASELLI. Nota che il criterio tradizionale di preferire l'acquirente in buona fede a titolo oneroso rispetto a quello a titolo gratuito lascia molto perplessi, perchè vi sono donazioni giustificate quanto un atto a titolo oneroso.

Rileva inoltre che la norma è oltremodo complessa e potrebbe essere divisa in una serie di disposizioni.

PRESIDENTE. Si associa ai rilievi del senatore Piola Caselli.

TUMEDEI. È anch'egli del parere di scindere l'articolo. Rileva poi che il progetto non prevede il caso che la simulazione riguardi una sola delle parti contraenti. Tizio, d'accordo con un terzo, del quale è prestanome, acquista da Caio, che ignora l'intesa esistente fra i primi due. Si ha, in questa ipotesi, che è molto frequente nella realtà, la così detta interposizione soggettiva, che ha dato luogo a molte discussioni. La giurisprudenza ha sempre ammesso che, nell'ipotesi predetta, l'effetto del trapasso di proprietà si verifica nella persona interposta, che diventa proprietaria fiduciaria, per conto di un'altra, ma non proprietaria apparente.

GIAQUINTO, *relatore*. Ammette che non si possa, con una sola norma, disciplinare ipotesi che nella pratica sono svariatissime.

PRESIDENTE. Si dovrebbe o sopprimere l'articolo, o scinderlo in più disposizioni, tenendo conto delle questioni relative al possesso e dell'acquisto a titolo gratuito oppure oneroso in concorso con la buona fede.

GIAQUINTO, *relatore*. Riprodurrebbe l'articolo 49 del progetto della Commissione Reale che contiene i principii generali intorno alla simulazione in forma però semplice ed adattabile ai vari casi.

PIOLA CASELLI. Farebbe salvi, in ogni caso, gli effetti del possesso di buona fede e quelli della trascrizione.

PRESIDENTE. Si potrebbero riprodurre i primi tre commi dell'articolo 49 del progetto della Commissione Reale, così formulati:

«Nel caso di simulazione, il contratto apparente non produce effetti tra le parti.

«Se sotto forma di un dato contratto le parti ne hanno occultato un altro, vale il contratto occultato purchè si siano avverate tutte le condizioni di sostanza richieste per la sua validità.

Biblioteca centrale giuridica

« I creditori dei contraenti e i terzi di buona fede possono invocare a loro favore il contratto apparente; essi possono pure provare la simulazione fatta a loro danno ».

Aggiungerebbe poi il seguente comma:

« Restano impregiudicati gli effetti del possesso di buona fede e quelli della trascrizione ».

Così rimane stabilito.

Art. 292.

GIAQUINTO, *relatore*. Nota che si richiede la buona fede nel momento iniziale degli atti di esecuzione. Può sorgere il dubbio se invece non debba considerarsi, a tale effetto, il momento nel quale sorge il credito di cui è garanzia il patrimonio del debitore.

PIOLA CASELLI. Giudica pericolosa la norma perchè potrebbe dar luogo all'annullamento di tutta la procedura esecutoria, che può essere giunta fino alla vendita.

PRESIDENTE. Osserva che, essendosi riprodotto il terzo comma dell'articolo 49 del progetto della Commissione Reale, si potrebbe sopprimere l'articolo 292.

Così rimane stabilito.

Art. 293.

GIAQUINTO, *relatore*. Rileva che il concetto contenuto nell'articolo – in verità non molto chiaro nella forma – è il seguente: coloro che sono estranei alla simulazione possono provare con ogni mezzo di prova; le parti che hanno partecipato all'atto simulato sono vincolate da alcuni limiti, ma non da quello della solennità dell'atto. Se, ad esempio, Tizio fa una donazione apparente, può impugnarla senza bisogno di porre a base del proprio assunto un atto pubblico. Or questo principio, nel suo contenuto sostanziale, è da approvarsi.

Vi è poi una innovazione, conforme alla giurisprudenza e quindi – a suo avviso – da accettarsi: che i creditori siano considerati come i terzi. Il fatto che i creditori possano esperire la surrogatoria, non toglie che essi, non essendo intervenuti all'atto simulato, siano da considerarsi terzi, rispetto a questo e come tale possono avvalersi delle difese, che spettano ai secondi.

PRESIDENTE. Toglierebbe, al primo comma, l'inciso: « anche quando il contratto simulato sia formale ».

NUCCI. Si associa.

GIAQUINTO, *relatore*. Ricorda che il progetto della Commissione Reale all'ultimo comma dell'articolo 49, così diceva:

« La simulazione può essere provata con tutti i mezzi, quando la domanda è fatta da un terzo, o, se è fatta da uno dei contraenti, quando vi sia stata frode ».

La relazione al progetto ministeriale afferma che i due concetti si identificano; ma avrebbe qualche dubbio in proposito, perchè il contraente può non essere stato in frode verso l'altra parte e ciò non ostante aver nascosto un contratto illecito.

In sostanza, la illiceità oggettiva può non coincidere con la frode, che è comportamento soggettivo. Crede, quindi, che si debbano considerare le due ipotesi della frode e del negozio dissimulato illecito.

PRESIDENTE. Si potrebbe sopprimere, al primo comma, l'inciso: « anchequando il contratto simulato sia formale » e formulare il secondo comma nel seguente modo:

« La simulazione si può provare con ogni mezzo quando l'impugnativa provenga dai creditori o dai terzi, nonchè da una delle parti se l'atto sia impugnato per frode o per illiceità ».

(*La Commissione approva*).

Ringrazia il senatore Giaquinto per l'efficace collaborazione.

Invita il senatore Piola Caselli a riferire sui Capi VI e VII del Titolo II.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO VI. – Dei contratti a favore di terzi.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Osserva che le disposizioni concernenti i contratti a favore dei terzi sono poste nel Codice vigente e nel progetto della Commissione Reale sotto il capo relativo agli effetti dei contratti. Infatti non si tratta di un vero e proprio istituto giuridico, ma di norme intese a stabilire a che punto si deroga al principio che il contratto vale unicamente fra le parti contraenti.

Propone pertanto che le disposizioni in esame siano poste dopo l'articolo 244.

La Commissione concorda.

Art. 266.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 267.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Nota che con l'articolo 267 si allarga la possibilità di stipulare a favore di un terzo, stabilendo la sola condizione che lo stipulante vi abbia interesse, mentre l'articolo 1128 del Codice vigente dispone: « ciascuno può stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per sè stesso, o di una donazione che fa ad altri ». L'innovazione, già contenuta nel progetto della Commissione Reale, risponde a un voto generale della dottrina.

Si fissa con precisione il momento in cui il contratto sorge, che è quello della stipulazione, salvo a diventare il contratto stesso definitivo con l'accettazione del terzo e si disciplina la revoca, che può avvenire fino a quando il terzo non abbia manifestato, anche in confronto del debitore, di voler profittare del contratto.

In proposito è da rilevare che si concede agli eredi dello stipulante la facoltà di revocare o modificare il contratto finchè il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare.

La norma è nuova rispetto al Codice vigente, che ha invece una disposizione fondamentale nell'articolo 1127, riprodotto dal progetto della Commissione Reale: « Si presume che ciascuno abbia contrattato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto ».

Non si indicano nella relazione al progetto ministeriale le ragioni che hanno sconsigliato di riprodurre tale articolo, con la conseguenza gravissima che quando si voglia che una stipulazione possa essere revocata dagli eredi o dagli aventi causa, occorre una indicazione specifica.

Proporrebbe il ripristino dell'articolo 1127, dopo l'articolo 266, e la soppressione al secondo comma dell'articolo 267 delle parole: « o dai suoi eredi ».

Aggiunge che, secondo la tradizione, si ritiene che le stipulazioni a favore di terzi abbiano un carattere obbligatorio. Nell'articolo 45 del progetto della Commissione Reale si parla, infatti, di « adempimento dell'obbligazione ».

Nel progetto ministeriale non vi è traccia, e giustamente – a suo parere – di questo contenuto di carattere personale e obbligatorio, perchè non è da escludersi che in certi casi la stipulazione a favore di un terzo possa creare un rapporto di carattere reale: ad esempio, un diritto di servitù.

ROTIGLIANO. Non riterrebbe necessario il ripristino dell'articolo 1127 del Codice vigente, purchè sia chiaro che l'averlo soppresso non vuol dire ammettere un principio contrario.

Biblioteca centrale giuridica

PIOLA CASELLI, *relatore*. Può, per esperienza, affermare che la norma ha una grande utilità pratica. Basta ricordare le questioni sorte in materia di diritto di autore sull'applicabilità o meno di talune disposizioni agli aventi causa.

GIAQUINTO. Giudica utile il ripristino dell'articolo 1127, che, in sostanza, contiene una presunzione *juris tantum*, la quale può essere vinta o quando vi è una espressa manifestazione di volontà contraria, oppure quando ciò risulti dalla stessa natura del contratto.

La Commissione decide di ripristinare l'articolo 1127 del Codice vigente dopo l'articolo 266.

TUMEDEI. Rileva che l'espressione: « qualora vi abbia interesse » contenuta nel primo comma dell'articolo 267 è molto elastica e darà luogo a infinite discussioni.

L'articolo 45 del progetto della Commissione Reale parla di « interesse personale, sia materiale sia morale ». Nella relazione al progetto ministeriale si dice che il concetto giuridico dell'interesse risulta dalle disposizioni generali del Codice.

Ha qualche dubbio in proposito, ma, in ogni caso, non troverebbe conveniente adottare la parola « morale », che, a stretto rigore, dovrebbe riferirsi alle regole del foro interno e non dovrebbe avere nessun valore giuridico. Accanto agli interessi d'ordine puramente etico esistono, però, interessi che non hanno carattere patrimoniale, come quelli politici e sociali. Questo concetto è stato adottato dal Codice penale; ma nella impossibilità di definire gli interessi non patrimoniali, si è lasciato alla dottrina il compito di precisarli.

Ora, nel caso in esame, per evitare che si potesse restringere il significato della parola « interesse » a quello puramente patrimoniale, aggiungerebbe l'espressione: « anche non patrimoniale ».

GIAQUINTO. Avverte che la parola « interesse » è usata anche nell'articolo 3 del progetto ministeriale e che la relazione chiarisce trattarsi di interesse anche di carattere non economico. Si potrebbe, pertanto, fare anche a meno dell'aggiunta proposta, perchè qualunque interesse è meritevole della tutela della legge.

DI MARZO. Nota che il concetto di interesse è tradizionale e deriva dal diritto romano.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Si associa alla proposta del camerata Tumedei, in quanto la stessa soluzione è stata adottata in materia penale.

PRESIDENTE. È dello stesso avviso. Prospetta l'ipotesi che una persona, per un interesse politico, faccia una stipulazione a favore di un giornale.

Si potrebbe obbiettare che si tratta di un interesse puramente formale non tutelabile.

La Commissione decide di aggiungere, in fine del comma primo, le parole: « anche non patrimoniale ».

TUMEDEI. Terrebbe presente, agli effetti di far cessare la possibilità di revoca, la dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione nei confronti del solo stipulante senza contemplare – come fa il progetto – anche la dichiarazione nei confronti del debitore.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Si vuole evitare che il debitore, ignorando che la stipulazione è stata accettata, paghi allo stipulante. Siccome il pagamento è fatto in buona fede, è valido. La disposizione tende ad assicurare la certezza del rapporto giuridico.

TUMEDEI. Osserva che il debitore non deve mai pagare allo stipulante dopo concluso il contratto a favore del terzo, almeno fino a che non gli sia comunicata la revoca. Se paga al terzo ignorando la revoca, paga bene.

PRESIDENTE. Nota che il debitore sa, in ogni caso, che il terzo vuole profittare della stipulazione e quindi il negozio è perfetto.

Biblioteca centrale giuridica

PIOLA CASELLI, *relatore*. Sopprimerebbe le parole: « o dai suoi eredi ».

Così rimane stabilito.

TUMEDEI. In ordine al terzo comma osserva che la presunzione più logica è che il contratto cada. Non ammetterebbe, quindi, il principio generico della conversione del contratto contenuto nella formula: « salvo che il contrario non risulti dalla volontà dei contraenti o dalla natura del contratto ».

COSTAMAGNA. Nota che la conversione non sarebbe possibile perchè il contratto sarebbe senza causa.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Avverte che si tratta di una norma a carattere dispositivo. Non ritiene, per altro, che il contratto debba in ogni caso cadere.

GIAQUINTO. Sopprimerebbe il terzo comma, lasciando alla giurisprudenza di decidere caso per caso se il contratto debba cadere o debba considerarsi a favore dello stipulante.

Art. 268.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Non ha nulla da osservare sulla sostanza della disposizione che regola la materia dell'assicurazione sulla vita. Sembra però discutibile l'opportunità di inserire nel Codice civile una norma finora contenuta nel Codice di commercio.

TUMEDEI. Dichiara di essere contrario ad una disposizione di portata così generale, che può, se mai, ammettersi soltanto rispetto al contratto di assicurazione.

PRESIDENTE. Rileva la gravità della norma che verrebbe a privare di un beneficio, all'ultimo momento, il terzo, quantunque abbia dichiarato di volerne profittare.

TUMEDEI. Dubita che sia valida la stipulazione con cui si rinunzia alla facoltà di revocare il contratto di assicurazione.

PRESIDENTE. Nota che quando il terzo ha dichiarato allo stipulante la sua accettazione e ne ha avvertito il debitore il contratto è perfetto. Non ammetterebbe che lo stipulante possa annullare questo vincolo giuridico solo perchè la prestazione deve essere fatta dopo la sua morte.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Osserva che si potrebbe cadere nel divieto dei patti successori. Ad ogni modo giudica opportuno sopprimere l'articolo, dovendo la materia essere coordinata con le norme del Codice di commercio relative all'assicurazione sulla vita.

GIAQUINTO. Si associa.

Così rimane stabilito.

Art. 269.

Non dà luogo ad osservazioni.

La riunione termina alle ore 18,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 14

Riunione antimeridiana del 21 giugno 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, FACCHINETTI, GIAQUINTO, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, SARROCCHI e SCIALOJA; consiglieri nazionali BACCI, BIAGI, BIGGINI, CENSI, CHIARELLI, PANUNZIO, PIERANTONI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e ROMANELLI.

La riunione comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Discussione generale sul Capo VII: « Della rappresentanza nei contratti » del Titolo II: « Dei contratti in generale » ed esame dei relativi articoli 270 a 282.

PRESIDENTE. Comunica che il consigliere nazionale Macarini Carmignani ha giustificato la sua assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

TITOLO II. - Dei contratti in generale.

CAPO VII. - Della rappresentanza nei contratti.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Osserva che la disciplina della rappresentanza nei contratti è una innovazione rispetto al Codice vigente, che ne tratta in relazione al mandato, in quanto si riteneva che la rappresentanza fosse un elemento naturale del mandato.

In realtà la rappresentanza è un rapporto a sè che può sorgere in relazione ad una quantità di negozi giuridici diversi e può derivare non soltanto dal contratto, ma anche dalla legge. Di qui la ragione di fare un Capo distinto nella parte generale dei contratti. Tale sistema era stato seguìto già dalla Commissione Reale e corrisponde a quello adottato da varie legislazioni estere, fra le quali la germanica e la svizzera.

Art. 270.

PIOLA CASELLI, *relatore*. È d'avviso che, nella formulazione dell'articolo, si sia oltrepassato il concetto che giustifica il Capo in esame, come se si trattasse di un istituto giuridico autonomo, il che non è esatto nell'epoca moderna, in cui il diritto ha perduto il suo carattere formale. Non direbbe, pertanto: « Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge » ma: « deriva dalla legge ».

Biblioteca centrale giuridica

L'articolo aggiunge: « o, mediante procura, dalla volontà dell'interessato ».

In realtà l'atto che conferisce la rappresentanza può non avere nessun carattere formale. Il contratto in base al quale è assunto un commesso di negozio è un contratto di lavoro; ma il commesso, secondo la giurisprudenza, nel momento in cui sta dietro il banco, rappresenta il proprietario del negozio, pur senza alcuna procura.

Sopprimerebbe, in conclusione, le parole: « mediante procura ».

PRESIDENTE. Distinguerebbe la procura, che crea la rappresentanza, dal mandato, che non la crea, com'è in diritto tedesco.

PIOLA CASELLI, *relatore*. In materia di mandato si potrà distinguere il mandato con o senza rappresentanza.

GIAQUINTO. Osserva che la fonte della rappresentanza è la legge o la volontà. La procura è la forma che qualche volta si adotta.

PRESIDENTE. Obietta che la volontà è anche nel mandato; eppure il mandato non dà la rappresentanza. Occorre quindi una volontà espressa mediante un atto formale.

TUMEDEI. Si associa al rilievo del senatore Piola Caselli, osservando che il conferimento della rappresentanza per atto di volontà può esplicarsi tanto preventivamente, mediante la procura od altro atto equivalente di conferimento della rappresentanza, quanto successivamente, mediante la ratifica.

Quanto all'osservazione del Presidente nota che può aversi mandato senza rappresentanza e rappresentanza senza mandato. Spesse volte accanto al mandato c'è la rappresentanza; ma questo non significa che non siano due cose distinte.

PRESIDENTE. Crede che nel progetto si sia voluto precisare che non tutti i mandati dànno rappresentanza.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Proporrebbe la seguente formula dell'articolo 270: « Il potere di rappresentanza deriva dalla legge o dalla volontà delle parti ».

(*La Commissione approva*).

Connessa all'articolo in esame ravvisa la questione della rappresentanza sindacale che si riserva di proporre quando la Commissione crederà opportuno di esaminarla.

La questione ha grande importanza perchè, a suo parere, tutto il diritto corporativo ha una base contrattualistica e non consensualistica.

Art. 271.

PIOLA CASELLI, *relatore*. In luogo di: « I contratti conclusi » direbbe: « gli atti compiuti » in quanto spesso la rappresentanza ha per oggetto un atto giuridico.

Così rimane stabilito.

Art. 272.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Ricorda che nelle legislazioni tedesca e svizzera la capacità del rappresentante è disciplinata in materia di mandato. Dubita che si possa formulare una norma così generale in tema di rappresentanza. Preferirebbe che fosse inserita nella parte relativa al mandato.

PRESIDENTE. Osserva che la « capacità di intendere e di volere » che, secondo la norma, dovrebbe avere il rappresentante, è una specie di capacità tecnica che, nei contratti molto complessi, potrebbe mancare al rappresentante stesso.

GIAQUINTO. Si tratta, a suo parere, di una capacità specifica in ordine alla rappresentanza ossia con particolare riguardo a questa attività.

Biblioteca centrale giuridica

TUMEDEI. Sembra che la relazione al progetto voglia riferirsi non alla capacità legale generica, ma ad una capacità naturale rispetto all'atto compiuto dal rappresentante.

PRESIDENTE. Si potrebbe sopprimere l'articolo segnalando l'opportunità che la materia sia disciplinata in sede di mandato.

Così rimane stabilito.

Art. 273.

PIOLA CASELLI, *relatore*. È d'avviso che la formulazione del primo comma ingeneri una certa confusione tra la figura del rappresentante e quella del *nuncius*, il quale formalmente agisce come il rappresentante, ma senza una propria volontà. È semplicemente il portavoce di un'altra persona. Sembra dall'espressione che si usa: « purchè il vizio non cada su elementi predeterminati dal rappresentato » che si tratti di persona la quale erri, ma rappresenti effettivamente la volontà del rappresentato.

Aggiunge che tutta la disposizione appare intricata. Sarebbe da preferire, in quanto più chiaro, l'articolo 31 del progetto della Commissione Reale:

« Non è necessario che il rappresentante abbia la capacità di obbligarsi; basta che egli abbia la capacità di rappresentare altri in conformità della legge e che l'atto che egli compie non sia vietato al rappresentato.

« Se la volontà del rappresentante è viziata, l'atto è annullabile nell'interesse del rappresentato.

« Se la volontà del rappresentato è viziata, l'atto è annullabile in quanto il rappresentante non abbia fatto che esprimere la volontà del rappresentato ».

Dal secondo comma si rileva che è il rappresentato il quale può far valere i vizi della volontà del rappresentante. Inoltre è perfettamente logico che « se la volontà del rappresentato è viziata, l'atto è annullabile » perchè l'atto deve essere concepito in relazione alla volontà del rappresentato. Si potrebbero sopprimere le parole: « in quanto il rappresentante non abbia fatto che esprimere la volontà del rappresentato » perchè si suppone che si rimanga nell'orbita del mandato.

SARROCCHI. Manterrebbe la disposizione del progetto, sopprimendo la seconda parte del primo comma, dalle parole: « purchè il vizio » alla fine.

PRESIDENTE. Riprodurrebbe l'articolo 31 del progetto della Commissione Reale, sopprimendo l'ultima parte del terzo comma: « in quanto il rappresentante non abbia fatto che esprimere la volontà del rappresentato ».

Così rimane stabilito.

TUMEDEI. In ordine al secondo comma dell'articolo 273 ricorda che tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza si è dubitato se la mala fede del rappresentante possa nuocere al rappresentato che la ignora. La questione è sorta soprattutto rispetto ai minori. La dottrina prevalente è per la negativa, osservando che la rappresentanza non si estende agli atti illeciti. La sua opinione è in senso contrario: è ben vero che la rappresentanza è un istituto a favore dei minori, degli incapaci o di chi volontariamente se ne avvale, ma è altrettanto vero che essa non può non importare i suoi pericoli ed i suoi inconvenienti. Siccome il rappresentante sostituisce la volontà del rappresentato, la conseguenza logica è che quest'ultimo deve subire tutte le conseguenze di tale volontà.

Ora lo stato di buona o di mala fede non determina soltanto l'annullamento dei contratti, e quindi non limiterebbe la disposizione al solo effetto della annullabilità: si pensi, ad esempio, alla pauliana. Il principio da affermare è, a suo parere, che lo stato di buona o di mala fede del rappresentante produce effetti rispettivamente a favore o a danno del rappresentato.

Biblioteca centrale giuridica

PIOLA CASELLI, *relatore*. Manterrebbe soltanto la seconda parte del comma in esame: « il rappresentato che sia in mala fede non può giovarsi dello stato di ignoranza o di buona fede del rappresentante ».

TUMEDEI. Non si farebbe così l'ipotesi che il rappresentante sia in mala fede, nel qual caso la malafede agisce in danno del rappresentato.

BACCI. Si preoccupa delle conseguenze che si avrebbero rispetto ai minori e incapaci i quali, nella maggior parte dei casi, hanno rappresentanti non scelti da loro.

TUMEDEI. Osserva che esistono due esigenze in conflitto: quella che la rappresentanza giovi al rappresentato e quella di dare una certa sicurezza ai contratti: occorre all'uopo che la mala fede del rappresentante abbia effetto in danno del rappresentato.

PRESIDENTE. Nota che occorre tutelare anche i terzi. Il rappresentante legale integra la capacità del minore. Se egli agisce in mala fede compie un atto annullabile anche in danno del minore.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Rileva che se in tutti i casi il rappresentante può giovarsi di uno stato di ignoranza del rappresentato, per la validità del contratto bisognerà che l'altra parte sia sicura dello stato di buona o mala fede, di scienza o ignoranza non solo del rappresentato, ma anche del rappresentante.

TUMEDEI. A suo avviso il principio da affermare è che lo stato di buona o mala fede del rappresentante, quando sia giuridicamente rilevante, spiega effetto nei riguardi del rappresentato.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Se la Commissione è concorde si potrebbe dire che lo stato di buona o mala fede, di scienza o di ignoranza del rappresentante rispettivamente giova o nuoce al rappresentato.

TUMEDEI. Distinguerebbe, quanto allo stato di buona o mala fede del rappresentato, la rappresentanza volontaria da quella legale.

In caso di rappresentanza volontaria la mala fede del rappresentato indubbiamente nuoce; ma rispetto a un minore si è stabilito, in materia di incapacità, che il semplice stato di mala fede non è operativo.

PRESIDENTE. Osserva che se la mala fede del minorenne non agisce è perchè egli non entra nel negozio giuridico.

GIAQUINTO. Avverte che la questione è controversa in dottrina e in giurisprudenza e non può essere risolta con una formula che debba indistintamente adattarsi alle varie esigenze.

Proporrebbe pertanto la soppressione del secondo comma.

La Commissione approva.

Art. 274.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Nota che la norma corrisponde ai principii accolti nella giurisprudenza.

Art. 275.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Invece dell'espressione: « in ogni tempo » direbbe « sempre ».

ROMANO MICHELE. Sopprimerebbe la seconda parte dell'articolo relativa all'obbligo da parte del rappresentante di dare una copia dell'atto che gli concede la rappresentanza, firmata da lui, poichè il rappresentante può giustificare nelle forme più diverse i suoi poteri.

PRESIDENTE. Si tratta di una garanzia che può esigere chi tratta col rappresentante. Piuttosto eliminerebbe le parole: « da lui firmata ».

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Si vuole evitare che il rappresentante debba ricorrere sempre al notaio. Egli si rende garante della copia con la propria firma.

PRESIDENTE. Accetterebbe la proposta del relatore di sostituire alle parole: « in ogni tempo » la parola: « sempre ».

Così rimane stabilito.

Art. 276.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Osserva che la disposizione può dar luogo a molte incertezze e controversie, perchè il terzo, che è estraneo al rapporto fra rappresentato e rappresentante, non ha modo di accertare con sicurezza il conflitto di interessi che si viene a creare o l'abuso dei poteri conferiti al rappresentante.

TUMEDEI. Dato che il presupposto logico della rappresentanza è che non vi siano interessi antagonistici fra rappresentato e rappresentante, ritiene logico che si debba annullare il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato, qualora il terzo contraente sia o debba essere a conoscenza di tale conflitto.

PRESIDENTE. Piuttosto che di mala fede del terzo crede debba parlarsi di conoscenza del conflitto di interessi.

SARROCCHI. Si limiterebbe a prevedere l'ipotesi che dal contratto stesso risulti il conflitto di interessi.

GIAQUINTO. L'ipotesi sarebbe troppo limitata. Bisognerebbe stabilire che il conflitto di interessi sia noto al terzo.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Manterrebbe in ogni caso il concetto della mala fede, che va oltre quello di conoscenza perchè il fatto che ci sia conflitto di interessi, non importa sempre la conoscenza che la rappresentanza debba cessare. Il rappresentato, infatti, che sia in conflitto di interessi col rappresentante potrebbe non revocare il mandato conferitogli. Non crede, pertanto, che basti la conoscenza del conflitto da parte del terzo perchè il contratto debba annullarsi.

PRESIDENTE. Rileva che il conflitto di interessi annulla la rappresentanza.

TUMEDEI. Nota che nella pratica sono frequentissimi i conflitti di interessi fra rappresentato e rappresentante.

SARROCCHI. È d'avviso che se il conflitto di interessi è evidente il contratto è nullo.

GIAQUINTO. Il conflitto deve essere conosciuto dal terzo.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Crede che non debba trattarsi di un conflitto di interessi generico, ma specifico rispetto al contratto e che sia noto al terzo.

TUMEDEI. Sopprimerebbe l'ipotesi generica dell'abuso dei poteri da parte del rappresentante, in quanto può rientrare nel conflitto di interessi.

PRESIDENTE. Si associa, osservando che la formula: « abuso dei poteri » è molto incerta e può dar luogo a infinite controversie.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Propone di riprodurre la prima parte dell'articolo 1742 del Codice vigente: « Il rappresentante non può fare cosa alcuna oltre i limiti della rappresentanza ».

Aggiungerebbe poi l'articolo 276 del progetto così modificato:

« Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato rispetto al contratto medesimo, il quale conflitto sia noto al terzo, può essere annullato su istanza del rappresentato ».

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 277.

TUMEDEI. Avverte che talora una norma così generica solleverà infinite controversie. La dottrina ha tratto elementi dalla disposizione del Codice di commercio relativa al commissionario per sostenere la possibilità del contratto del rappresentante con se stesso. Il progetto, ammettendo l'annullabilità del contratto, lo riconosce valido e unifica le due ipotesi di chi pretende agire ad un tempo in proprio e come rappresentante della doppia rappresentanza.

Dichiara di essere contrario alla disposizione.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Propone di riportare l'articolo 37 del progetto della Commissione Reale, così formulato:

« Nessuno può, salvo le disposizioni contrarie della legge e le norme relative al commercio, contrattare con se stesso in nome del suo rappresentato, nè per proprio conto nè per conto d'altri, senza l'autorizzazione o la ratifica del rappresentato ».

La Commissione approva.

Art. 278.

PRESIDENTE. L'articolo vuole, in sostanza, che il rappresentante presenti la procura e faccia noti ai terzi i limiti delle sue facoltà. Viceversa, a suo parere, è il terzo che ha il diritto e il dovere di rendersi conto dei poteri del rappresentante.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Giudica preferibile l'articolo 34 del progetto della Commissione Reale:

« Il rappresentato che abbia limitato o revocato le facoltà da lui conferite al rappresentante non può opporre questa limitazione o revoca ai terzi, che non ne abbiano avuto conoscenza al tempo della conclusione dell'atto ».

TUMEDEI. Ritiene eccessiva tale formula. L'essenziale è che il rappresentante abbia dato pubblicità, con mezzi idonei, alla revoca.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Nota che ciò sarebbe possibile se si dovessero registrare tutte le procure, come avviene in alcune legislazioni.

GIAQUINTO. Osserva che il terzo non deve andare indagando per sapere se c'è stata la revoca.

TUMEDEI. Avverte che le procure sono, in genere, rilasciate senza limitazione di tempo e possono costituire un pericolo permanente per il rappresentato.

GIAQUINTO. A suo avviso il terzo deve essere tutelato a preferenza del rappresentato.

TUMEDEI. Osserva che il Codice vigente all'articolo 1762 prevede l'ipotesi della morte del mandante e, perchè l'atto sia valido, richiede la doppia condizione che il mandatario ignori la morte di lui e il terzo sia in buona fede.

Nell'articolo in esame non si fa parola del primo requisito.

PRESIDENTE. Si potrebbe riprodurre l'articolo 34 del progetto della Commissione Reale, coordinandolo con la corrispondente norma in materia di mandato.

Così rimane stabilito.

Art. 279.

GIAQUINTO. Ritiene superflua e ingiusta la disposizione per cui il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri quando questi siano cessati.

PRESIDENTE. Si associa.

La Commissione è del parere di sopprimere l'articolo.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 280 e 281.

SARROCCHI. Sopprimerebbe all'art. 280 le parole: « se non era in buona fede ».

PRESIDENTE. Osserva che la buona fede eliminerebbe la responsabilità.

GIAQUINTO. Rileva che la norma contenuta nell'articolo 280 potrebbe avere importanza se effettivamente escludesse la responsabilità; ma sarebbe, da un altro punto di vista, censurabile, perchè lo stato soggettivo di ignoranza esimerebbe dalla responsabilità di un atto che si è compiuto, ma che non si doveva compiere.

TUMEDEI. Nota che l'articolo 280 dovrebbe essere posto dopo il 281, che disciplina la ratifica del contratto. L'articolo 280, infatti, presuppone che il rappresentato non ratifichi il contratto e concede al terzo un'azione di danni verso il rappresentante senza potere.

GIAQUINTO. Avverte che tale azione spetta sempre al terzo in base ai principii generali.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Ricorda che il progetto della Commissione Reale non conteneva le disposizioni di cui agli articoli 280 e 281, che non sembrano specifiche per la materia della rappresentanza. Il principio generale della responsabilità di chi ha trattato senza rappresentanza era disciplinato nell'articolo 36, così formulato:

« Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne la qualità, è responsabile del danno che il terzo contraente di buona fede abbia sofferto per la mancata formazione del contratto ».

TUMEDEI. Osserva che la rappresentanza può essere conferita tanto prima del contratto con la procura, quanto dopo con la ratifica. L'ipotesi prevista nell'articolo 281 è pertanto fondamentale, tanto è vero che era contenuta nell'articolo 1752 del Codice vigente.

Giustamente, a suo avviso, si dispone che il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un congruo termine.

PRESIDENTE. Nota che la norma potrebbe essere applicata solo in caso di rappresentanza volontaria. La ratifica è l'integrazione di un contratto che per se stesso ha certi elementi di vitalità.

GIAQUINTO. Avverte che la norma contenuta nell'articolo 281 è specifica del mandato e a tale sede dovrebbe essere rinviata.

PRESIDENTE. Si potrebbe sostituire l'articolo 280 con l'articolo 36 del progetto della Commissione Reale, rinviando la norma di cui all'articolo 281 alla materia del mandato, dovendosi la disposizione considerare ristretta alla sola rappresentanza volontaria.

Così rimane stabilito.

Art. 282.

SCIALOJA. Propone la soppressione dell'articolo in quanto ovvio.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Ringrazia il relatore Piola Caselli per l'efficace collaborazione.

La riunione termina alle ore 11,45.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 15

Riunione pomeridiana del 21 giugno 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BERIO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, SARROCCHI e SCIALOJA; consiglieri nazionali BIAGI, COSTAMAGNA, PANUNZIO, PIERANTONI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, CARONI e SPADA.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. – Esame del Capo I: « Della promessa al pubblico » del Titolo IV: « Delle altre fonti di obbligazioni » (articoli 749 a 751). – Discussione generale sul Capo II: « Della gestione di affari », Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 752 a 756. – Esame del Capo III: « Del pagamento dell'indebito », Titolo predetto (articoli 757 a 763). – Esame del Capo IV: « Dell'arricchimento senza causa », Titolo predetto (articoli 764 e 765).

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatore Barcellona e consigliere nazionale Bacci hanno giustificato la loro assenza.

TITOLO IV. – Delle altre fonti di obbligazioni.

PRESIDENTE. Invita il consigliere nazionale Biagi a riferire sui primi quattro Capi del Titolo.

CAPO I. – Della promessa al pubblico.

Art. 749 e 750.

BIAGI, *relatore*. Il primo Capo di questo Titolo tratta di un istituto giuridico nuovo. Il Codice attualmente in vigore (parla del Codice di commercio, perchè il Codice civile non aveva alcuna norma in proposito) dice soltanto, nei riguardi dei contratti unilaterali, che « le promesse sono obbligatorie appena giungono a notizia della parte cui sono fatte »; contempla cioè un istituto che non è stato considerato nel progetto definitivo e che era stato invece contemplato nel progetto della Commissione Reale: la promessa unilaterale.

Il Ministro, nella sua relazione, giustifica l'abbandono della disposizione contemplata nell'articolo 60 del progetto della Commissione Reale (promessa unilaterale) e spiega le ragioni che hanno invece indotto a conservare la promessa al pubblico che era stata contemplata all'articolo 4 del progetto medesimo. La promessa al pubblico non è l'offerta contrattuale al pubblico con carattere di corrispettività,

Biblioteca centrale giuridica

della quale offerta già parla il progetto in esame all'articolo 188; la formulazione di questo articolo (« L'offerta al pubblico di cose o di opere, quando determini gli elementi essenziali del contratto, alla cui conclusione è diretta, vale come proposta ai sensi dell'articolo 184, salvo che non risulti una diversa volontà. La revoca dell'offerta è valida, anche di fronte a chi non ne abbia notizia, se fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente ») tende a stabilire un consenso e quindi un contratto; nell'articolo 749 invece si ha l'offerta di colui che si rivolge al pubblico promettendo una prestazione a favore di chi si trova in una determinata situazione di fatto o compia una prestazione che non abbia carattere di corrispettività di fronte al promittente. Colui che fa questa promessa è da essa vincolato non appena questa sia resa pubblica.

Disposizione analoga è quella dell'articolo 4 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Chi ha diretto al pubblico la promessa di remunerare una prestazione o un fatto, non può più revocarla quando la prestazione o il fatto siano stati eseguiti.

« La revoca può essere fatta prima, purchè sia fondata su una giusta causa e sia resa pubblica nella stessa forma della promessa, o in forma equivalente.

« In questo caso il revocante è tenuto a rimborsare le spese fatte da coloro che in buona fede, e prima della pubblicazione della revoca, avessero cominciato l'esecuzione della prestazione o del fatto; ma la somma totale di questi rimborsi non può mai superare l'ammontare della remunerazione promessa.

« L'azione pel rimborso delle spese si prescrive nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della revoca ».

Nel capoverso dell'articolo 749 si considera, prima di tutto, la durata dell'obbligo di mantenere ferma la promessa, termine che può essere espresso nella promessa stessa o stabilito in forma implicita o con disposizione legale per un anno. Se entro questo termine non sia stata data comunicazione al promittente che si sia avverata quella determinata situazione di fatto o compiuta quella determinata prestazione che non ha carattere di corrispettività, allora la promessa cessa di avere efficacia.

La relazione al progetto, prendendo in esame questa disposizione dice: « Non ho, nell'articolo 749, disciplinato la promessa a cui deve seguire una dichiarazione di altri che concordi con la dichiarazione del promittente; ho, invece, regolato la promessa che si fa a chi si trovi in una determinata situazione anche preesistente ma ignota al promittente, o a chi compia una prestazione che non sia interdipendente dalla prestazione che è oggetto della promessa: mi sono, in sostanza, riferito, nell'articolo 749, alla promessa che non prepara uno scambio di prestazioni in posizione di reciprocità di doveri, per quanto possa implicare ricompensa per una prestazione altrui ».

Conclude prospettando alla Commissione due problemi: 1° abbandono della promessa unilaterale che era completata nel progetto della Commissione Reale che trova nell'articolo 36, quarto comma, del Codice di commercio una sia pure semplice embrionale determinazione; 2° obbligatorietà della promessa al pubblico che permane per la durata di un anno se non sia espressamente stabilita una durata diversa o se non sia fatta una comunicazione entro l'anno dell'avveramento della situazione di fatto o del compimento della prestazione prevista nella promessa, chiarendo che qui si tratta di una ipotesi diversa da quella della promessa unilaterale destinata a stabilire un vincolo contrattuale, perchè qui siamo in materia non di vincolo contrattuale, ma di quasi contratto che è un istituto giuridico del tutto diverso da quello contemplato nell'articolo 188.

PRESIDENTE. Riconosce l'interesse che suscita questa materia, per la sua lunga elaborazione dottrinale, dalla *pollicitatio* alla teoria della « perfezione etica del diritto », ma nota che essa non trova frequente applicazione. Distingue l'ipotesi di cui all'articolo 188, che tratta non dell'offerta di una cosa, ma di una of-

Biblioteca centrale giuridica

ferta di contratto, dalla ipotesi dell'articolo 749, per cui una persona si impegna a fare una cosa a favore di chi si trova in una determinata condizione. Questa duplice ipotesi mette però da parte quella più semplice della promessa unilaterale: e non sa quanto ciò sia giustificato.

PIOLA CASELLI. Domanda quale è il bisogno giuridico che tende a soddisfare questo regolamento delle promesse al pubblico. Gli sembra che queste promesse al pubblico abbiano un'importanza particolare soltanto in materia commerciale come una forma di pubblicità. Di queste si hanno esempi continui; ma all'infuori di ciò non vede nei comuni rapporti civili quale sia il bisogno giuridico a cui queste disposizioni tendono.

SCIALOJA. Rileva che l'esempio classico a cui la disposizione si può applicare è quello del compenso che si promette a chi riporta un oggetto smarrito.

Pensa però che dal momento che finora si è fatto a meno di una norma simile, si possa continuare a farne a meno anche per il futuro.

A suo parere non ha fondamento l'idea di distinguere la promessa dall'offerta al pubblico; è la stessa cosa.

BERIO. Osserva che la disposizione può essere opportuna e rispondere ad esigenze pratiche in quanto si crea un vincolo contrattuale fuori delle ipotesi normali.

Anche egli sarebbe del parere di mantenere la disposizione: però non ha ben capito che cosa significhi l'espressione « che non abbia carattere di corrispettività ».

BIAGI, *relatore*. Osserva che l'articolo 4 del progetto della Commissione Reale ha una dizione indubbiamente più precisa e più esatta che non quella del progetto sottoposto all'esame della Commissione ed evita confusioni ed interferenze più di quanto non faccia l'articolo 188, perchè contiene anche qualche elemento sfuggito nella redazione dei due articoli 749 e 750. Soltanto il contenuto dell'articolo 751, che contempla il caso di cooperazioni di più persone, non è stato considerato nell'articolo 4 del progetto della Commissione Reale.

Fa presente però che questa dell'articolo 749 è una disposizione che certamente non nuoce e che anzi può avere valore in quanto afferma l'obbligatorietà di una promessa al pubblico. Si potrebbe discutere se sia meglio collocare tale disposizione nel Codice civile o in quello commerciale, ma poichè vi possono essere anche casi di promessa al pubblico non diretta ad atti obiettivamente o subiettivamente commerciali, gli sembra che la disposizione potrebbe essere lasciata nel Codice civile, secondo la formula dell'articolo 4 del progetto della Commissione Reale, conservando però la disposizione dell'articolo 751.

PIOLA CASELLI. Sarebbe favorevole a quanto ha proposto il relatore, ma nel senso che si attui una soluzione, che contempli un caso diverso. La disposizione della Commissione Reale vale a risolvere la questione giuridica che occorra un incontro di consensi per un vincolo obbligatorio.

Invece questa promessa al pubblico, come è stata considerata, o riflette qualche artificio di pubblicità, la cui liceità deve essere abbandonata al Codice di commercio o a leggi amministrative, oppure non è ammissibile in una forma così complessa che non si comprende a quale caso miri, dal momento che esclude il caso più interessante cioè che ci sia una corrispettività di prestazioni fra colui che promette e colui che soddisfa all'obbligazione che corrisponde all'offerta.

PRESIDENTE. Ritiene che la Commissione sia d'accordo nel sopprimere gli articoli 749 e 750 e sostituirli con l'articolo 4 del progetto della Commissione Reale.

BIAGI, *relatore*. Avverte che questo articolo 4 ha tenuto presente anche la ipotesi che la revoca avvenga dopo che era stata iniziata l'esecuzione della prestazione o del fatto; esso stabilisce in tal caso il rimborso delle spese nel limite massimo dell'ammontare della rimunerazione stessa. Osserva inoltre che l'ultimo comma dell'articolo 4 assegna anche un termine per l'azione di rimborso delle spese.

Biblioteca centrale giuridica

Nota poi incidentalmente che la relazione non si richiama a questo articolo 1; ma dà l'impressione che si sia considerato soltanto l'articolo 60 del progetto della stessa Commissione Reale.

BERIO. Nota che, secondo il progetto della Commissione Reale, il vincolo nasce quando la prestazione o il fatto è eseguito; qui invece nasce quando la promessa è stata pubblicata.

PRESIDENTE. Anche se pubblicata, la promessa si può sempre revocare; non si può revocare se non in un determinato caso: quando cioè si è già avuta dalla controparte la prestazione.

Nota poi che ci sono delle prestazioni per le quali è impossibile dare un termine di un solo anno. Ecco perchè ritiene savio il suggerimento del relatore di tornare all'articolo 4 del progetto della Commissione Reale, conservando però l'articolo 751.

La Commissione approva la sostituzione degli articoli 749 e 750 con l'articolo 4 del progetto della Commissione Reale.

Art. 751.

BIAGI, *relatore*. Questo articolo contempla il caso che più persone abbiano intrapreso l'esecuzione della prestazione o del fatto; l'obbligo del promettente sussiste soltanto nei confronti di colui che per primo abbia dato comunicazione al promettente del fatto o della prestazione. Osserva poi che più che di « prestazione promessa » si dovrebbe parlare di « remunerazione promessa ».

SARROCCHI. Gli sembra che il criterio di premiare soltanto chi dà comunicazione per primo sia un criterio fortuito e che si possa prestare al trionfo dell'astuzia rispetto al merito. Bisognerebbe poi prevedere anche il caso del concorso di più persone.

PRESIDENTE. Se due persone si presentano contemporaneamente bisognerà dividere la remunerazione in parti eguali. Si potrebbe dire: « In caso di contemporanea comunicazione da parte di più persone che abbiano compiuto la prestazione o il fatto, la rimunerazione è divisa in parti eguali ».

SARROCCHI. In questa contemporaneità egli vede un pericolo.

BIAGI, *relatore*. Osserva che una volta stabilito il concetto che si attribuisce la remunerazione a chi dà per primo comunicazione del fatto o della prestazione considerata, se vi è una contemporaneità di comunicazione e la remunerazione è divisibile, sembra che derivi da un principio elementare il dividere tale remunerazione. Nota però che potrebbe darsi il caso che la remunerazione sia indivisibile: ad esempio, un'automobile; ma anche in tal caso si risolve con le regole generali: si vende l'automobile e si divide il prezzo.

Lascerebbe quindi la disposizione così com'è, senza alcuna aggiunta concernente la contemporaneità della prestazione.

PRESIDENTE. Ciò è giusto, ma ci si potrebbe obiettare che si è lasciato insoluto il caso della contemporaneità.

SARROCCHI. Non gli pare da approvarsi il privilegio della priorità. Fa proposta concreta che il premio sia assegnato a chi lo merita di più, indipendentemente dal fatto che altri abbiano dato prima o dopo comunicazione al promittente del compimento della prestazione o del fatto. Entro i sei mesi, fra tutti coloro che provano di aver adempiuto alla promessa, il premio spetterà a colui che ha merito maggiore.

PRESIDENTE. Rileva che il collega Sarrocchi esclude la priorità a vantaggio del merito: in tal modo ogni volta si renderà necessario un esame tecnico e probabilmente ogni volta sorgerà una questione.

Non gli sembra opportuno poi che si debba aspettare la scadenza del termine per avere il premio promesso.

Biblioteca centrale giuridica

BIAGI, *relatore*. Fa notare che la proposta del senatore Sarrocchi esula dalla questione trattata in questo articolo. Qui non si parla di merito, nè è contemplata l'ipotesi di revoca, bensì l'ipotesi di compimento della prestazione o del fatto.

L'ipotesi della revoca è contemplata dall'articolo 4, terzo comma del progetto della Commissione Reale. Ritiene che la proposta del senatore Sarrocchi farebbe sorgere anche la questione del rimborso delle spese. È stabilito che coloro i quali hanno iniziato l'esecuzione ed hanno avuto delle spese che, sommate, vengono a rappresentare una cifra superiore alla remunerazione non possono pretendere dal promittente una somma superiore a quella messa in palio; come si farebbe a stabilire il concorso nell'ipotesi dell'adempimento, cioè di prestazione o di fatto compiuto da parte di parecchie persone ?

SARROCCHI. In quel caso dovrebbe essere escluso che la somma dei rimborsi dovuti dal promittente a quelli che non hanno eseguito la prestazione, ma hanno iniziato i lavori, debba essere uguale al premio promesso.

BIAGI, *relatore*. Questo no. Colui che ha promesso, se a un certo momento revoca la promessa, deve pagare al più quanto ha promesso.

PRESIDENTE. Nell'articolo 751, a suo parere, si deve dare un diritto di priorità a chi primo arriva e presenta la prestazione o il fatto compiuto.

Si dovrebbe anche prevedere l'ipotesi di più persone le quali contemporaneamente presentano il fatto o la prestazione e stabilire che la remunerazione va divisa fra queste persone.

BIAGI, *relatore*. Si può far voti perchè nel testo definitivo sia contemplato il caso della contemporaneità.

La Commissione concorda.

SARROCCHI. Abbandonando il criterio del merito, mantiene il suo dissenso sul principio della priorità della denunzia.

Il suo concetto è che non possa essere la priorità della denunzia a stabilire il diritto al premio; esso va fissato in relazione alla dimostrazione pratica della priorità dell'adempimento.

PRESIDENTE. Accogliendo un suggerimento del relatore l'articolo 751 potrebbe essere così formulato: « Se la prestazione o il fatto è stato compiuto da più persone separatamente, la remunerazione promessa, quando sia unica, spetta a colui che per primo adempia la prestazione o il fatto ».

La Commissione approva.

Capo II. – Della gestione d'affari.

BIAGI, *relatore*. Osserva che la materia era regolata dal Codice civile vigente, il quale però aveva all'articolo 1140 la definizione del quasi contratto che qui non è stata riprodotta. Crede che non convenga insistere perchè sia in questa sede ripetuta.

Art. 752.

BIAGI, *relatore*. In questo articolo si parla dell'obbligo del gestore, richiamandosi alle disposizioni contenute nell'articolo 1141 del Codice vigente.

Nota una utile modificazione formale: invece di « assume un affare altrui » qui si dice meglio « assume la gestione di un affare altrui ».

In secondo luogo invece dell'avverbio « volontariamente » si usa l'altro « scientemente » che meglio specifica l'*animus negotia aliena gerendi*.

Quanto alle ultime parole del comma « egli è soggetto a tutte le obbligazioni che deriverebbero da un mandato conferitogli dall'interessato », qui è tolto l'agget-

Biblioteca centrale giuridica

tivo « espresso » che era aggiunto a « mandato » nell'articolo 61 del progetto della Commissione Reale.

Osserva poi che la disposizione del primo capoverso è nuova e di essa dà ragione la relazione.

È stata aggiunta infine la disposizione del terzo comma la quale sancisce che il gestore degli affari altrui deve avere la capacità di obbligarsi.

Nota la possibilità di un richiamo all'articolo 764 che tratta dell'arricchimento e che circoscrive la responsabilità del gestore soltanto nei limiti dell'arricchimento.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la parola « scientemente » nota che essa non rappresenta nulla di nuovo; non è questione di avere la scienza, ma di avere la volontà di trattare un affare altrui e di assumerne l'impegno; tanto vero che qui per prima cosa si parla degli obblighi del gestore, non di quelli del gestito. Si potrebbe perciò dire semplicemente che « assume la gestione » senza nessun avverbio.

Nota del resto che l'ipotesi prospettata nel primo comma è un caso un po' difficile a verificarsi: a un certo punto il gestore che ha cominciato un affare, avverte la persona a favore della quale agisce che la ritiene in condizione di continuare l'affare da sola.

BIAGI, *relatore*. Fa osservare che la formula « finchè l'interessato non sia in grado di provvedervi da sè stesso » è già contenuta nell'articolo 61 del progetto della Commissione Reale e nell'articolo 1141 del Codice vigente.

PRESIDENTE. L'espressione non è esatta, ma dal momento che non si è ritenuto opportuno di cambiarla pel suo significato tradizionale, può essere mantenuta.

BIAGI, *relatore*. Quanto al secondo comma, ripete che il Guardasigilli ha creduto di contemplare tale disposizione per limitare l'oggetto della gestione, per evitare cioè che si vengano a gestire affari che eccedano l'ordinaria amministrazione.

Il concetto della gestione di affari deve essere quello del buon padre di famiglia che compie un fatto non eccezionale, ma ordinario: ad esempio, il fatto della compera del grano per la semina, se il proprietario è assente; e non quello di fare incetta di grano sapendo che in seguito salirà di prezzo.

PRESIDENTE. A suo parere la gestione può essere ordinaria e straordinaria. Se il gestito trae vantaggio anche da quella straordinaria, non vede perchè debba rifiutare tale assistenza e non riconoscere questi impegni. Il buon padre di famiglia non è soltanto quello che compera il grano per la semina, ma anche colui che provvede per un avvenire più lontano, anche colui che sta attento ed intuisce e previene determinati fenomeni economici.

PIOLA CASELLI. Ritiene che se la Commissione è del parere di eliminare la parola « scientemente », sia opportuno ritornare all'altra « volontariamente », a significare che non si può essere obbligati alla gestione.

Quanto a far rientrare in questo istituto atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, condivide i dubbi del relatore. Gli sembra che si tratti di un istituto di ordine eccezionale, perchè di regola ciascuno deve essere padrone di governare la roba propria. Ammettere il contrario, lo si può solo nei casi in cui veramente questo intervento di un altro può essere giustificato; ma quando si oltrepassano i casi di ordinaria amministrazione, lo ritiene eccessivo.

PRESIDENTE. Ritiene che in tal modo si corre il rischio di mutilare questo quasi contratto, di restringerlo e di togliergli vigore: fino a oggi questa limitazione non c'è stata. Vi è una forma di solidarietà umana insita nella gestione: c'è il concetto di soccorso, di collaborazione per venire in aiuto di persone che non possono in un dato momento provvedere da sole. Se questa buona volontà di occuparsi dei beni del prossimo deve essere limitata solo ai piccoli fatti e alle piccole gestioni, significa che la Commissione intende limitare l'applicazione dell'istituto.

SARROCCHI. A sostegno di quanto ha detto il Presidente, fa osservare che le ultime parole del capoverso « salvo che essi siano compiuti per l'urgenza di evitare

Biblioteca centrale giuridica

perdite gravi all'interessato » riflettono una condizione oggettiva; per applicare questa eccezione è necessario che si dimostri che si è evitata una perdita.

PRESIDENTE. Personalmente sarebbe favorevole a mantenere la disposizione anche nei casi di gestione eccezionale; crede però che la Commissione non sia, in massima, del medesimo parere.

NUCCI, PIOLA CASELLI e BIAGI, *relatore*. Sono per la limitazione alla gestione ordinaria.

La maggioranza della Commissione è favorevole al mantenimento della limitazione alla gestione ordinaria.

BIAGI, *relatore*. Quanto alla questione se sia più opportuno dire « volontariamente » o « scientemente », fa rilevare che era già stata nel progetto della Commissione Reale operata questa sostituzione; nella relazione è detto che « alla Commissione è sembrato necessario modificare la formula di questi articoli sostituendo alla equivoca parola « volontariamente » la formula « colui che, senza esservi obbligato, assume scientemente l'affare altrui » facendo così un espresso richiamo all'*animus negotia aliena gerendi*.

PIOLA CASELLI. Questa argomentazione della relazione non regge perchè la parola *animus* significa volontà.

PRESIDENTE. Concorda; crede opportuno ripristinare il termine « volontariamente ».

NUCCI. Fa notare che dicendo « colui che, senza esservi obbligato assume volontariamente la gestione... » si crea una ripetizione. Dicendo « volontariamente » riterrebbe opportuno sopprimere l'inciso « senza esservi obbligato ».

BIAGI, *relatore*. Crede che sarebbe opportuno ritornare alla formula dell'articolo 1141 del Codice vigente: « Quegli che volontariamente assume un affare altrui... »; tale dizione dovrebbe subire una sola modificazione, sostituire cioè alle parole: « un affare » le altre: « la gestione di un affare altrui ».

SARROCCHI. Concorda col senatore Nucci nel ritenere pleonastiche le parole « senza esservi obbligato».

PRESIDENTE. Propone di modificare il principio dell'articolo 309 nel modo seguente: « Colui che si assume volontariamente la gestione di un affare altrui è tenuto a continuare . . . »

La Commissione approva.

Art. 753.

BIAGI, *relatore*. Questo articolo riproduce, con qualche modificazione di forma, la norma dell'articolo 1142 del Codice civile vigente.

Art. 754.

BIAGI, *relatore*. Osserva che nel capoverso si è voluta operare una sostituzione formale usando l'espressione « moderare il risarcimento dei danni » anzichè l'altra « moderare la valutazione dei danni », usata nel Codice vigente. Egli ritiene sia più logica la frase usata dal Codice vigente perchè non si modera il risarcimento dei danni, ma la valutazione del risarcimento.

La Commissione approva il ritorno alla dizione del Codice vigente.

Art. 755.

BIAGI, *relatore*. In questo articolo si considerano gli obblighi dell'interessato nei confronti del gestore.

Biblioteca centrale giuridica

Dal punto di vista formale osserva che, analogamente a quanto si è deciso per l'articolo 752, invece di « Se l'affare fu utilmente intrapreso » si dovrebbe dire più correttamente .« Se la gestione dell'affare fu utilmente intrapresa ».

PRESIDENTE. Concorda.

BIAGI, *relatore*. Osserva che qui si ripetono le disposizioni dell'articolo 64 del progetto della Commissione Reale. In detto articolo non si parlava «di affare utilmente intrapreso » ma di « affare bene amministrato ». Qui si è voluta invece limitare l'utilità non all'amministrare, ma all'intraprendere la gestione dell'affare. « Poichè è sicuro nella dottrina e nella giurisprudenza – dice il Guardasigilli nella relazione – il concetto che presupposto della gestione è la sua utilità iniziale, ho preferito nel'articolo 755 precisare che l'affare deve essere utilmente intrapreso: contro le conseguenze della cattiva amministrazione l'interessato è protetto dall'articolo 754 la cui esistenza non si sarebbe mai giustificata se l'*utiliter coeptum* potesse considerarsi con riguardo al momento finale della gestione ».

PRESIDENTE. Osserva che la norma del primo comma dell'articolo 755 era contenuta nel vecchio Codice; si è invece aggiunta la disposizione del secondo comma, disposizione che era compresa nell'articolo 64 del progetto della Commissione Reale, ma non diceva « eccetto che tale divieto sia illecito », bensì « eccetto che tale divieto sia contrario alla legge. all'ordine pubblico o al buon costume ».

Si domanda se questa disposizione sia necessaria.

ROMANO MICHELE. Non crede vi sia bisogno di affermare qui il principio della proibizione.

TUMEDEI. Poichè si è nell'ambito patrimoniale, domanda quale è l'ipotesi di divieto illecito qui formulata.

BIAGI, *relatore*. Nè nella relazione della Commissione Reale, nè in quella del Guardasigilli vi è alcuna dimostrazione di questa possibile ipotesi. L'unico risultato pratico è di stabilire che vi può essere gestione di affari se il divieto del *dominus* sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

PRESIDENTE. Ipotizza il caso di un padre che vieti di aiutare il proprio figlio in qualsiasi circostanza perchè è un pessimo soggetto e viceversa un individuo pietoso operi nel suo interesse.

TUMEDEI. Crede che anche in questo caso non si verifichi la gestione di affari. Chiunque è libero di aiutare il figlio, di cui all'esempio fatto dal Presidente, ma non può aiutarlo come gestore di affari se il padre lo ha proibito.

PRESIDENTE. Ritiene che la norma si potrebbe mantenere tanto più che è già anche nel Codice vigente. Resta tuttavia da vedere se nel capoverso è preferibile dire « eccetto che tale divieto sia contrario al buon costume o alla morale » invece di « eccetto che tale divieto sia illecito ».

PIOLA CASELLI. Esprime i suoi dubbi sull'opportunità della sostituzione dell'espressione « se l'affare fu bene amministrato » già usata dal Codice vigente con la altra « se l'affare fu utilmente intrapreso ». Teme che così si possa esporre il gestito a sopportare conseguenze che potrebbero essere molto gravose, dalle quali la formula in vigore lo protegge.

La relazione dice in proposito che « è sicuro nella dottrina e nella giurisprudenza il concetto che presupposto della gestione è la sua utilità iniziale ». Trova che questo può servire a giustificare l'inizio della gestione, ma non deve esonerare dall'esigere anche la buona amministrazione in genere. Si è osservato che l'obbligo di gestire con la diligenza del buon padre di famiglia previsto all'articolo 754 è sufficiente; a questo egli obietta che il concetto contenuto nella espressione « bene amministrato » è diverso e si riferisce piuttosto ai risultati della gestione. La questione è controversa e controvertibile ma tra le due soluzioni gli sembra più prudente attenersi a quella che vuole che l'affare sia effettivamente arrivato ad una conseguenza utile, attiva a favore del gestito.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Lo spirito di solidarietà è ammissibile quando c'è il vantaggio del gestito. La solidarietà infatti consiste nel fare del bene. Pensa che se mai all'espressione usata dal progetto si dovrebbe sostituire l'altra: « se fu utilmente gestito » oppure « compiuto ». Forse non è molto esatto neppure dire: « bene amministrato ». L'essenziale, a suo avviso, è che sia portato a compimento con vantaggio del gestito, per il criterio dell'*utiliter coeptum*.

BIAGI, *relatore*. Osserva che vari sono gli elementi di cui si può tener conto. L'affare fra l'altro potrebbe essere bene amministrato pur senza utilità.

È del parere che occorra fare riferimento alla situazione iniziale e che quindi sia più opportuna l'espressione: « utilmente intrapreso ».

La condizione che deve verificarsi dopo che l'affare si è utilmente intrapreso è detta nell'articolo precedente e cioè il gestore deve usare nella gestione la diligenza del buon padre di famiglia; ma non è detto che, pur agendo da buon padre di famiglia, abbia sempre fortuna e ottenga sempre un risultato utile.

Fa il caso di un individuo che compra delle sementi ma il raccolto va perduto in seguito alla grandine. Egli ha bene amministrato, ha utilmente intrapreso la gestione d'affari, però l'utilità finale è venuta a mancare. In questo caso il gestito deve o non deve pagare la semente che ha comperato il gestore ?

ROMANO MICHELE e SCIALOJA. Ritengono di sì.

PRESIDENTE. Osserva che è da considerare anche un'altra ipotesi: uno può intraprendere un affare che inizialmente si presenta come cattivo ma poi, per avvenimenti sopravvenuti, diventa eccellente sì che il gestito ne trae un forte vantaggio. Il gestito potrebbe poi non tenerlo indenne delle spese sostenendo che l'affare allo inizio non era buono.

BIAGI, *relatore*. In tal caso si rientra nell'ipotesi dell'arricchimento.

PRESIDENTE. La maggiore o minore bontà dell'affare è un concetto soggettivo. Insiste perchè si adotti la dizione: « l'affare fu utilmente compiuto ».

ROTIGLIANO. È contrario.

BIAGI, *relatore*. È anch'egli contrario. O si dice « utilmente intrapreso » come nel progetto oppure: « bene amministrato », come diceva il Codice vigente, nel qual caso però non si fa che ripetere quanto è già considerato dall'articolo 754. L'espressione « utilmente compiuto » porterebbe a questo risultato, che la gestione di un affare altrui iniziato con piena rispondenza alle condizioni essenziali della gestione di affari potrebbe finire col diventar cattivo nonostante la miglior diligenza usata dal gestito e quindi questi sarebbe costretto a sopportare tutto il danno.

TUMEDEI. Rileva che la gestione di affari si ispira al noto principio sociale, che ci sono qualche volta degli affari in sospeso, perchè l'interessato non può occuparsene, che è ben continuare. Quindi ci può essere una utilità iniziale nel proseguire un affare, indipendentemente dall'utilità finale che può venir meno per circostanze sopravvenute. Se c'è stata l'utilità iniziale c'è la ragione della gestione di affari. Il camerata Biagi citava un caso che può bene verificarsi nella pratica: un terreno abbandonato che il gestore semina e del quale la grandine fa perdere il raccolto. Ma l'*utiliter coeptum* ci sarebbe ugualmente perchè vi sarebbe stata l'utilità iniziale.

SARROCCHI. Non comprende il concetto di utilità iniziale. A suo avviso di utilità si può parlare unicamente in relazione al risultato finale. Tornerebbe quindi alla formula del Codice vigente « bene amministrato ».

BIAGI, *relatore*. Ripete che il concetto di « bene amministrato » è già nell'articolo precedente ove si parla della gestione con la diligenza di un buon padre di famiglia. L'articolo in esame invece ha voluto prendere in considerazione l'utilità iniziale e del resto la relazione del Guardasigilli è molto chiara in proposito.

TUMEDEI. Rileva che in fondo si tratta di una innovazione soltanto apparente, perchè nell'articolo 1144 del Codice civile si parlava di « affare bene amministrato » ma si intendeva così l'*utiliter coeptum* l'utilità iniziale e non la cura della ge-

Biblioteca centrale giuridica

stione; difatti già l'articolo precedente 1143 parlava di gestione del buon padre di famiglia.

PRESIDENTE. Bisogna tener presente anche l'ipotesi di un affare che al principio si presenta come cattivo ma finisce per produrre dei vantaggi.

TUMEDEI. Se l'affare è stato intrapreso male e tuttavia è riuscito bene per caso, allora in pratica si potranno avere due soluzioni: o l'interessato, visto il risultato finale, si avvale del principio della rappresentanza senza poteri e ratifica l'operato del gestore – ed allora il negozio diventa suo perchè egli se lo appropria e non perchè era un negozio di gestione – oppure, se l'interessato, nonostante il vantaggio che gliene può derivare, non ne vuole sapere, entra in gioco l'arricchimento indebito se l'effetto si è già prodotto a suo favore; ovvero infine il gestore si tiene lui l'affare. Comunque, certamente non si è più nel campo della gestione di affari.

PRESIDENTE. È del parere che l'*utiliter coeptum* vada concepito in una formula concreta, come esecuzione di un affare dal quale viene un vantaggio al gestito, il quale solo in questo caso è tenuto a pagare le spese. Comunque non si dovrebbe mai risalire all'origine della gestione, perchè la valutazione della bontà dell'affare è soggettiva.

TUMEDEI. Ripete che la gestione di affari normalmente non consiste tanto nell'iniziare affari per conto del gestito quanto nella continuazione di affari pendenti. L'articolo 752 limita il campo di applicazione dell'istituto disponendo che la gestione di regola non può avere per oggetto affari che eccedono l'ordinaria amministrazione. Per esempio, se ci sono dei generi che deperiscono è giusto che altri nell'assenza dell'interessato li venda, mentre un impiego di capitali in titoli di borsa non sarebbe mai una gestione di affari.

Trova pericolosa la teoria del Presidente, che vuole prescindere dall'utilità iniziale. La gestione di affari è concepita come un ausilio per le persone che non possono provvedere all'amministrazione ma non deve diventare un pericolo per loro. Col criterio che può anche mancare l'utilità iniziale purchè l'affare si concluda vantaggiosamente, tutti potrebbero intraprendere affari sbagliati trovando poi la giustificazione nel fatto che speravano si trattasse di affari soltanto apparentemente non vantaggiosi.

PRESIDENTE. Fa presente che anche gli autori degli ultimi lavori sulla materia sostengono che bisogna badare al fatto concreto e non al fatto astratto.

PIOLA CASELLI. Rileva che il Codice vigente impone la diligenza del buon padre di famiglia nell'articolo 1143 e poi nel successivo adopera l'espressione « affari bene amministrati », che non ferma l'attenzione del magistrato unicamente sul momento iniziale ma valuta la gestione in tutto il suo complesso. Pertanto crede che sia più prudente mantenere la formula del Codice vigente che può essere, a seconda delle circostanze, interpretata in certi casi più a favore dell'idea dell'*utiliter coeptum* e in altri anche considerando il comportamento nel corso dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Concorda e propone di tornare alla dizione dell'articolo 1144.

BIAGI, *relatore*. Tiene sia ben chiaro che il concetto dell'espressione: « bene amministrato » non è quello dell'altra: « utilmente amministrato » ma è, quanto mai, il concetto congiunto dell'utilità iniziale e della diligenza del buon padre di famiglia nella gestione.

PIOLA CASELLI. Conviene in questa interpretazione.

BERIO. È favorevole al mantenimento del termine « utilmente » e conviene con il camerata Biagi che non è necessario che sia utile il risultato finale. A suo parere il termine « utilmente » sta a indicare che il gestore ultimente è intervenuto in quanto ha supplito la negligenza dell'interessato e che, a prescindere dal risultato finale, senza il suo intervento l'affare sarebbe andato a male.

SARROCCHI. Propone la dizione: « se l'affare fu prudentemente iniziato e bene amministrato ».

Biblioteca centrale giuridica

BIAGI, *relatore*. Obietta che non è il caso di sostituire all'*utiliter*, che è la tipica espressione di questo istituto giuridico, un'altra espressione meno indicata. L'innovazione che apporta l'articolo in esame con l'adozione dell'espressione « utilmente intrapreso » ha una giustificazione logica e un'impronta giuridica esatta.

La Commissione approva la sostituzione nel primo comma dell'articolo 755 della espressione « bene amministrato » all'altra « utilmente intrapreso ».

Art. 756.

BIAGI, *relatore*. Nota che nel caso in esame non si tratta di gestione di affari per la quale elemento essenziale è la scienza di gestire un affare altrui. Gli sembra per altro che la disposizione, per quanto ovvia, non rechi nocumento.

TUMEDEI. Crede invece che possa far male in quanto introduce una confusione di concetti. Nel caso di chi gestisce un affare in nome altrui può aversi o una gestione di affari, o una rappresentanza senza poteri, ma se si gestisce un affare in nome proprio, la cosa è diversa; perchè potranno intervenire poi il principio dell'apparenza del diritto, quello dell'indebito arricchimento e altri principi ancora, ma è certo che non si può parlare di gestione e nemmeno di ratifica.

Quando il gestore fa il contratto in nome proprio potrà poi parlarsi di cessione o di trasmissione ma non di ratifica dell'interessato.

SARROCCHI. Trova che comunque la disposizione può eliminare in certi casi le discussioni sull'utilità della gestione e sui risultati di essa.

PRESIDENTE. Conviene che effettivamente si tratta di un negozio giuridico nuovo che non ha niente a che fare con la gestione d'affari.

ROMANO MICHELE. Osserva che comunque la disposizione non può essere pericolosa.

Capo III. – **Del pagamento dell'indebito.**

Art. 757 e 758.

BIAGI, *relatore*. Nota che l'articolo 1237 del Codice civile cominciava con la espressione: « ogni pagamento presuppone un debito », che è stata soppressa nell'articolo 757 del progetto. Osserva inoltre che l'articolo 1147 del Codice vigente parlava anche di frutti oltre che di interessi, mentre nel 757 del progetto si parla soltanto di interessi. Infine è nuova ma anche giusta l'aggiunta con cui si limita l'obbligo del pagamento degli interessi, in caso di buona fede, soltanto dal giorno della domanda.

Quanto all'articolo 758 nota che alla parola « era » andrebbe sostituita l'altra « fosse ». Rileva inoltre che nell'articolo in esame si parla anche della restituzione dei frutti oltre che degli interessi. Quando poi alla formazione dell'articolo trova più propria quella del corrispondente articolo del Codice vigente.

TUMEDEI. Rileva che c'è una differenza sostanziale fra la disposizione dell'articolo 758 e quella dell'articolo 1146 del Codice vigente. Perchè quella in esame limita il diritto al caso che l'errore fosse riconoscibile da parte del creditore, mentre invece questa riserva non c'era nell'articolo 1146, nel quale l'unica eccezione era che il creditore, in conseguenza di questo suo pagamento, avesse perduto l'azione verso il debitore essendosi privato in buona fede del titolo e delle cautele relative al credito. È giusto che in tal caso cada il diritto di conseguire la ripetizione, e non vede perchè si sia allargata la disposizione fino a far cessare il diritto alla ripetizione in tutti i casi di errore non riconoscibile da parte del creditore.

PRESIDENTE. Obietta che il creditore nel caso di errore non riconoscibile ha potuto ritenere che sia stato pagato il debito ed avere annullato il titolo. In tal caso è giusto che non si possa ripetere.

BIAGI, *relatore*. Propone di tornare per ambedue gli articoli alla formula degli articoli corrispondenti del Codice civile, salvo regolare poi gli interessi in un'unica disposizione, sia per il caso di indebito obiettivo che di indebito subiettivo.

La Commissione approva.

Art. 759.

BIAGI, *relatore*. Osserva che nell'articolo in esame si fa riferimento all'articolo 4 il quale prevede come obbligazioni naturali i semplici doveri di coscienza e quelli derivanti da convenienze sociali. Non crede che si possano così identificare tutte le obbligazioni naturali e trova migliore la formula dell'articolo 66 del progetto della Commissione Reale che diceva così: « La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che siano state spontaneamente soddisfatte ».

PIOLA CASELLI. Obietta che con quell'articolo non si risolveva la questione.

TUMEDEI. Osserva che la norma in esame va riferita esclusivamente all'indebito obiettivo, perchè soltanto rispetto ad esso si può dire che giuridicamente non era dovuto ma era dovuto moralmente, e non c'è quindi diritto alla ripetizione.

Nel caso di indebito subiettivo, quando cioè una persona per errore si è ritenuta obbligata, mentre obbligata era un altra, si può sempre ripetere.

Art. 760.

BIAGI, *relatore*. Osserva che il capoverso dell'articolo in esame fa sorgere un dubbio. Infatti nel primo periodo di esso si precisa: « chi l'ha ricevuta in mala fede ecc. » e nel secondo periodo si abolisce tale precisazione che certamente si vuole sottintendere. Per quanto sia evidente che riguardi solo l'ipotesi di mala fede è opportuno anche in questo caso precisarlo e a tale scopo può essere sufficiente riunire i due periodi del secondo comma in un unico sostituendo al punto dopo la parola « domanda » un punto e virgola.

SCIALOJA. Chi ha avuto in buona fede non deve niente in nessun caso. Comunque si può precisare.

PRESIDENTE. Trova che non sia propria l'espressione: « colui che l'ha data » che ricorre nella seconda parte del capoverso. Chi ha dato la cosa potrebbe anche non esserne il proprietario. Pertanto oltre al cambiamento di punteggiatura che ha già consigliato il relatore propone di modificare così la seconda parte del capoverso: « se la cosa è soltanto deteriorata può essere obbligato alla restituzione della medesima oltre al pagamento di una indennità per la diminuzione di valore ».

La Commissione approva.

Art. 761.

BIAGI, *relatore*. Non gli sembra propria l'espressione: « nel caso di alienazione a titolo gratuito ». Si dovrebbe dire: « cessione » o « trasferimento a titolo gratuito ».

TUMEDEI. Rileva che nell'articolo in esame si distrugge il principio generale che il possesso della cosa mobile vale titolo e la proprietà si acquista con la buona fede. Infatti l'acquirente a titolo gratuito viene obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito. Viceversa secondo i principi generali se uno ha ricevuto, essendo in buona fede, una donazione di cosa che non era del donante, ma di un terzo, egli la acquista.

Inoltre con le parole « colui che ha pagato l'indebito » non si capisce bene nemmeno a chi ci si voglia riferire. Trova che l'articolo è equivoco.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Evidentemente ci si vuole riferire al vero proprietario della cosa, ma certo la frase è oscura.

TUMEDEI. Quello che sopratutto non può approvare è che si sancisca un obbligo diretto di chi ha beneficato della donazione in buona fede verso colui che ha pagato l'indebito.

BIAGI, *relatore*. Obietta che anche nel caso che la cosa sia ricevuta per donazione senza nessuna frode o consapevolezza, c'è un arricchimento.

TUMEDEI. È del parere che, per lo meno nel caso che sia solvente, dovrebbe pagare colui che ha fatto la donazione e non chi l'ha ricevuta in buona fede; ed invece solo nell'ultima parte dell'articolo e non anche nel primo capoverso trova una norma nel detto senso.

BIAGI, *relatore*. Propone di risolvere la questione introducendo anche nel primo comma l'inciso che già figura nel secondo comma « quando l'alienante sia stato inutilmente escusso » dopo la parola «arricchimento ». Altrimenti si determina nel caso di donazione ricevuta in buona fede una situazione peggiore di quella del caso di cosa ricevuta in mala fede, ai danni del donatario, il che appare ingiusto.

PIOLA CASELLI. Si associa. I due casi debbono essere trattati alla stessa stregua.

La Commissione approva.

TUMEDEI. Propone inoltre di sostituire nel primo comma all'espressione: « colui che aveva indebitamente pagato » l'espressione: « colui a cui apparteneva la cosa »,

Di conseguenza nel capoverso all'espressione « colui che ha pagato l'indebito ». occorre, sostituire « colui a cui apparteneva la cosa ».

(*La Commissione approva*).

Infine non vede poi quale differenza ci sia tra colui che ha ricevuto la cosa in mala fede e colui che l'ha alienata dopo di aver conosciuto l'obbligo di restituirla. Gli sembra che in ambedue i casi si tratti di mala fede.

BIAGI, *relatore*. Il secondo caso prevede la *mala fides superveniens*.

Art. 762.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 763.

TUMEDEI. Ricorda che la Commissione ha discusso a lungo in merito ai miglioramenti modificando la norma relativa del progetto dei diritti reali. Perciò sarà necessario provvedere ad un coordinamento tra l'articolo in esame e le norme relative ai diritti reali.

Capo IV. - **Dell'arricchimento senza causa.**

BIAGI, *relatore*. Avverte che il Capo in esame disciplina un'azione generale di arricchimento di cui non si aveva traccia nel Codice vigente.

Art. 764.

BIAGI, *relatore*. Il primo comma dell'articolo è identico all'articolo 73 del progetto della Commissione Reale, mentre il capoverso è nuovo e contempla una ipotesi di natura diversa: cioè non si tratta più di un quasi contratto ma di un patto doloso e colposo.

Biblioteca centrale giuridica

PIOLA CASELLI. Trova che la frase del secondo comma: « salvo che esso sia venuto meno per effetto della sua mala fede » non è molto felice. Preferirebbe dire: « salvo il caso di perdita . . . » o qualcosa di simile.

BIAGI, *relatore*. Propone la formula: « salvo che esso più non sussista o sia ridotto per effetto della sua mala fede ».

La Commissione approva.

PIOLA CASELLI. Esprime i suoi dubbi sull'opportunità dell'espressione del primo comma: « senza causa legittima » che può dar luogo ad interpretazioni incerte. Non si rende conto che cosa si voglia con tale espressione intendere.

PRESIDENTE. Osserva che nella gestione cambiaria ci sono dei casi in cui per decadenza, inattività o altro non c'è più azione contro il debitore e allora soppersce l'azione per indebito arricchimento.

PIOLA CASELLI. Richiama l'attenzione della Commissione sull'ipotesi citata dal Presidente che è opportuno sia confermata a verbale. Si interpreta cioè la frase « senza causa legittima » come riferimento ad ipotesi che possono più o meno essere assimilate al caso dell'indebito arricchimento in materia cambiaria. Quando, per esempio, si verifica un arricchimento di una parte senza causa in seguito all'intervento di decadenze, di prescrizione ecc. per le quali l'avente diritto viene a perdere un dato bene patrimoniale. In tal caso per altro è da vedere se si tratta di causa illegittima o di ingiusta causa nell'acquisto.

PRESIDENTE. Una parte si arricchisce senza una causa legittima, senza una giusta ragione. Non c'è una causa legittima per cui doveva il suo patrimonio essere aumentato.

PIOLA CASELLI. Ma se c'è una ragione giuridica c'è una causa legittima. Se la parola « legittima » si riferisce alla legge, una causa dal punto di vista della legge esiste; c'è una causa legale, che è una disposizione di legge, che sancisce la decadenza e da questa disposizione di legge deriva l'arricchimento. In questo caso quindi ci sarebbe un arricchimento che si potrebbe considerare non giusto ma legale.

PRESIDENTE. Nell'articolo in esame la causa legittima è in rapporto all'arricchimento e non al fatto per cui uno si è arricchito.

BIAGI, *relatore*. Crede che, dal momento che si è in tema di indebita locupletazione, sarebbe più esatto dire « chi si è indebitamente arricchito ».

PRESIDENTE. Propone di modificare così la prima parte dell'articolo: « Chi senza causa si è arricchito a danno di un'altra persona ecc. ».

La Commissione approva.

Art. 765.

PRESIDENTE. Fa presente che quello dell'articolo in esame è un concetto sostenuto recentemente dal Rotondi, che cioè l'azione di arricchimento deve essere concessa come una *extrema ratio* quando non c'è più niente da sperimentare.

TUMEDEI. Non sa però quale valore pratico la norma possa avere, dato che non ci sono più azioni sacramentali nel nostro codice e dato che la *causa petendi* può essere sempre mutata.

BIAGI, *relatore*. Trova che anzichè fare un articolo a parte si poteva introdurre la disposizione nell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Ringrazia il camerata Biagi per la sua lucida relazione.

La riunione termina alle ore 18,45.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 16.

Riunione del 22 giugno 1940-Anno XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BERIO, DI MARZO, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE e ROMANO SANTI: consiglieri nazionali BACCI, BIAGI, CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, PANUNZIO, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, CARONI e SPADA.

La riunione comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Discussione generale sul Capo I: «Della vendita» del Titolo III: «Dei contratti in ispecie» ed esame dei relativi articoli 306 a 334.

TITOLO III. – Dei contratti in specie.

PRESIDENTE. Invita il senatore Berio a riferire sui Capi I e II del Titolo.

CAPO I. - Della vendita.

BERIO, *relatore*. Avverte che l'istituto della vendita è regolato nel progetto con norme che in gran parte riproducono quelle del Codice vigente; non vi sono molte sostanziali modifiche, ma solo varianti più che altro di forma e di sistematica.

La principale innovazione sostanziale consiste nel fatto che il contratto di vendita è considerato sotto due aspetti: il contratto di vendita classico, quello che porta immediatamente il trasferimento della proprietà e che crea il diritto reale dell'acquirente con il consenso; il contratto di vendita che crea obbligazioni personali tra le parti, senza creare subito il diritto reale, il quale nasce in un secondo momento.

Trattandosi di un obbligo a trasferire la proprietà, in questa prima fase si applicano le disposizioni generali per le obbligazioni e per il risarcimento dei danni. Il diritto reale sorge soltanto quando avviene il trasferimento.

Questa innovazione, che risulta già dai primi articoli, non è però in fondo tanto sostanziale come può sembrare di primo acchito, perchè il Codice vigente si avvicina a questo concetto. Infatti stabilisce il principio fondamentale che la proprietà passa con il consenso, ma prevede poi qualche eccezione nelle condizioni sospensive ammettendo che si possa fare un contratto, con cui ci si impegni a trasferire la proprietà di una cosa. A suo avviso le disposizioni nuove del progetto rispondono meglio alla realtà pratica.

Prima di passare all'esame dei singoli articoli richiama l'attenzione della Commissione sopra un punto che ha fatto sorgere in lui un dubbio: quali sono le regole del *periculum rei* nel nuovo sistema?

Biblioteca centrale giuridica

Nel Codice vigente (articolo 1125) è sancito il principio che col passaggio della proprietà passa il rischio. Secondo il progetto invece questo istituto della vendita non si occupa più del rischio, che è trattato nella parte generale.

In questa parte generale è fissato il concetto che, quando si tratta di vendita di cosa certa e determinata, il rischio passa in ogni caso all'acquirente: il che significa che anche nella vendita della prima specie il rischio passa all'acquirente, ancorchè non sia ancora avvenuto il trasferimento della proprietà; e si avverta che per gli immobili il trasferimento della proprietà non avviene col semplice consenso, ma per effetto della trascrizione. Richiama l'attenzione della Commissione sulle gravi conseguenze di questo principio, per cui l'acquirente risponde del rischio anche quando non è ancora proprietario, nè ha ricevuto la consegna della cosa.

GIAQUINTO. Si è stabilito che il contratto, in quanto produce effetti reali, diventa efficace soltanto dopo che è stato trascritto.

PIOLA CASELLI. Chiarisce che la trascrizione vale agli effetti della validità del contratto. Ma si è anche stabilito che essa ha effetto retroattivo, di modo che il passaggio della proprietà si effettua dal momento della conclusione del contratto.

BERIO, *relatore*. Ipotizza il caso di un individuo che con una scrittura privata acquista un immobile il quale in seguito ad incendio vada distrutto prima che il contratto sia trascritto. In tal modo il compratore, che non ha nemmeno vista la casa, dovrebbe subire la perdita ed è costretto a pagare il prezzo.

Riconosce del resto che la questione, più che la vendita, riguarda la trascrizione.

PRESIDENTE. Nota che in materia di trascrizione la Commissione ha accolto criteri dai quali in questo istituto il progetto si allontana.

Il caso sollevato dal relatore è senza dubbio interessantissimo, ma ci sono altre cose più importanti del rischio che bisogna esaminare nell'istituto della vendita. A questo scopo propone di passare all'esame dei singoli articoli.

BERIO, *relatore*. Prende atto, e conferma il suo dubbio.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Art. 306.

BERIO, *relatore*. Ricorda le questioni cui ha dato luogo la definizione contenuta nel Codice vigente, il quale considera la vendita come un'obbligazione, mentre nel progetto è considerata come un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà.

PRESIDENTE. Rileva che l'articolo in esame accenna all'obbligo del compratore di pagare il prezzo della cosa ma non parla dell'obbligo di dare dell'altro contraente. Gli sembra perciò più esatta la definizione dell'articolo 1447 del Codice vigente che propone di ripristinare.

SANTI ROMANO. Si associa.

La Commissione approva.

Art. 307.

BERIO, *relatore*. Nota che l'articolo in esame considera l'altro tipo di vendita del quale ha già accennato, che non comporta l'immediato trasferimento della cosa, definendola come « promessa bilaterale di vendita ».

PRESIDENTE. Rileva che questa promessa di vendita con contratto preliminare è usata larghissimamente nella pratica e si può dire che precede il più delle volte la vendita immobiliare. Trova piuttosto che la formulazione dell'articolo non

Biblioteca centrale giuridica

sia molto propria sopratutto nella sua prima parte ove l'espressione: « si sono limitate » è superflua.

L'istituto inoltre ha un'importanza pratica anche sotto un altro punto di vista, poichè la legge sul registro considera la promessa di vendita come vendita effettiva nonostante che contro questa interpretazione abbia sempre reagito la giurisprudenza obiettando che se si può considerare tale ai fini fiscali, non lo si può ai fini giuridici. L'articolo in esame quindi opportunamente precisa che non si tratta di una vendita, ma di una promessa bilaterale di vendita.

Concludendo propone, per migliorare la forma, di modificare così la prima parte dell'articolo: « Si ha promessa bilaterale di vendita quando le parti, essendosi accordate sulla cosa e sul prezzo, assumono reciprocamente l'obbligazione ecc. ».

La Commissione approva.

Art. 308.

BERIO, *relatore*. L'articolo in esame affronta una grossa questione mantenendo il principio classico, già contenuto nel nostro diritto vigente, secondo il quale, quando la vendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa certa e determinata, la proprietà passa al compratore col consenso delle parti, mentre viceversa quando la cosa è determinata soltanto nel genere, la proprietà passa con l'individuazione che ne sia fatta d'accordo tra le parti. Trova che il progetto opportunamente sostituisce alla tradizionale formula del Codice vigente: « finchè le cose non sono pesate, numerate o misurate. . . » l'altra « con l'individuazione che ne sia fatta d'accordo tra le parti. . . » che implica una forma di consenso.

PRESIDENTE. Osserva che qualche preoccupazione può destare il primo comma, in quantochè non distingue tra vendita mobiliare ed immobiliare.

BERIO, *relatore*. Ricorda inoltre che resta da risolvere la questione che è già stata ventilata, discutendosi la parte generale, della trascrizione nella vendita immobiliare per quanto forse potrebbe ritenersi già risolta dalla disposizione dell'ultimo capoverso. Giova rammentare che anche nelle precedenti riunioni la Commissione l a introdotto in qualche articolo una simile riserva, facendo salve le disposizioni per la trascrizione.

PRESIDENTE. Rileva che la deroga per gli effetti della trascrizione è talmente essenziale da sconvolgere tutto il principio contenuto nel primo comma dell'articolo in esame.

PIOLA CASELLI. Pone in risalto la particolare gravità della questione. Rammenta che è stata costituita recentemente una Commissione speciale al Ministero delle finanze per creare il catasto obbligatorio, la cui creazione implica la necessità di un sistema che renda assolutamente necessaria la trascrizione per tutti i contratti e quindi anche per i rapporti tra le parti. Ricorda di aver già prospettato la questione fin dalle prime riunioni della Commissione. All'opinione manifestata da parecchi colleghi, i quali sostenevano che con ciò si sarebbe portata tutta una rivoluzione nel nostro sistema delle obbligazioni, basate sul principio del trapasso in base al consenso, rispose in quell'occasione che la questione consiste nel vedere se la trascrizione debba considerarsi come un elemento costitutivo o se invece possa considerarsi come una semplice condizione di pubblicità. Avvertì altresì allora come il principio che la trascrizione è un elemento costitutivo del contratto è proprio di un solo sistema di trascrizione: di quello tedesco, mentre tutti gli altri sistemi di registri fondiari che sono stati in seguito elaborati hanno girato attorno alla difficoltà e, senza ammettere quel principio assoluto, l'hanno considerata come una condizione di pubblicità. Propose allora, e la Commissione adottò il suo modo di vedere nell'interesse di questa grande riforma, che è di così grande utilità politica e che altrimenti non si può realizzare, di ammettere il principio della necessità della trascri-

Biblioteca centrale giuridica

zione per tutti i contratti (quindi con effetti anche *inter partes*) considerandola come una condizione sospensiva. Cioè che in linea di principio il trasferimento della proprietà avviene col contratto ma, per una esigenza di interesse pubblico, l'efficacia di esso è subordinata all'adempimento della condizione di pubblicità; quando questa condizione si è verificata esercita un effetto retroattivo e il contratto ottiene la sua piena efficacia dal momento in cui è stato stipulato, dal momento del consenso.

Il principio per cui il verificarsi di questa condizione produce un effetto retroattivo, la Commissione l'ha già approvato, entrando così in un ordine di idee che permette, a suo avviso, di conciliare perfettamente questo obbligo stabilito nell'interesse pubblico (che del resto già esiste praticamente perchè tutti i contratti debbono essere trascritti, in forza di quelle disposizioni del diritto fiscale che retroagiscono sugli effetti civili dei contratti stessi), con quello che la proprietà passa col consenso.

Pertanto desidera vivamente, nell'interesse di questa grande riforma, che ci si mantenga su questa linea di condotta, conciliando le disposizioni in esame con quelle sulla trascrizione già approvate, il che si può ottenere aggiungendo semplicemente in tutti gli articoli dove sarà necessario, le parole: « sotto riserva degli effetti della trascrizione », come del resto già si è fatto in altri casi. Poi, in ultima analisi, il Ministro della giustizia, sentito il Ministro delle finanze – perchè non si tratta di una questione che riguarda esclusivamente il Ministro della giustizia – deciderà sul da farsi.

BERIO, *relatore*. Opina che la soluzione più pratica sarebbe quella di considerare la trascrizione come elemento essenziale di consenso, come l'atto scritto. Così si supererebbero tutte le difficoltà.

PRESIDENTE. Obietta che questo sarebbe esagerato. La Commissione già si è fermata su taluni concetti, che sono quelli ricordati dal collega Piola Caselli, e li ha approvati in sede di discussione dell'istituto della trascrizione; concetti che poi ha riaffermato anche in sede di principî generali. Pertanto l'articolo in esame non deve discostarsi dai criteri già accolti. Il richiedere la trascrizione è un progresso dell'attuale riforma. La proprietà immobiliare in Italia è in uno stato di grande confusione ed è bene non aggravare tale situazione e provvedere ad una chiarificazione della proprietà immobiliare, sopratutto ai fini sociali ai quali si è già detto che la proprietà deve obbedire e ai fini del sistema fiscale e fondiario, perchè senza una precisazione della pertinenza della proprietà è impossibile poter proporzionare gli oneri.

Ciò premesso, rileva che se anche si vuole mantenere l'articolo nella formula un po' vaga del progetto, bisogna aggiungervi la riserva che ha proposto il senatore Piola Caselli.

ROTIGLIANO. Coerentemente con la tesi che ha già sostenuto, quando la questione fu sollevata in tema di trascrizione, dichiara di essere contrario all'aggiunta.

BERIO, *relatore*. Non gli sembra che il progetto voglia modificare gli effetti della trascrizione.

PRESIDENTE. Assicura che su questo non può sussistere dubbio perchè è stato detto apertamente. Propone pertanto di modificare l'ultimo comma come segue: « Sono salve per le vendite di immobili le disposizioni relative alla trascrizione e le altre disposizioni della legge o del contratto ».

La Commissione approva.

Art. 309.

BERIO, *relatore*. L'articolo disciplina la vendita di cose future. Si tratta in sostanza di una disposizione che già era nel Codice vigente ma che è stata dal progetto ampliata. Si risolve così una grossa questione tanto dibattuta nella dottrina, quella dell'*emptio spei*. Giusta trova anche la disposizione del capoverso.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Non gli sembra esatta la dizione della prima parte del primo comma; non è ben chiaro che cosa s'intende con l'espressione: « quando la cosa viene ad esistenza ».

La cosa futura non è soltanto la cosa che ancora non esiste, ma è anche la cosa che uno intende di acquistare.

PIOLA CASELLI. Osserva che la redazione dell'articolo non è molto felice, ma il progettista ha voluto risolvere una vecchissima questione riguardo alla portata dell'*emptio rei speratae*. Se cioè l'*emptio rei speratae* porta un trasferimento immediato della proprietà oppure se il trasferimento si verifica soltanto quando la cosa viene a trovarsi in una determinata condizione. Resta però a vedere quale deve essere questa determinata condizione e se la cosa futura è la cosa che non è ancora in esistenza oppure è la cosa che, pur essendo in esistenza, non è ancora entrata nella cerchia delle cose patrimoniali e delle cose in commercio. Per esempio, rispetto alla vendita della pesca, i pesci naturalmente esistono, non sarebbero una cosa futura, eppure lo sono in quanto non sono stati ancora presi. Ora qui sembra che si voglia aderire al concetto che per cosa futura s'intende soltanto la cosa che non è ancora venuta in esistenza, e quindi non ancora caduta nel possesso di nessuno e si fa soltanto eccezione rispetto al taglio degli alberi e ai frutti di un fondo in cui si intende che il trapasso della proprietà non si verifica finchè non sono stati tagliati o separati dal suolo.

PRESIDENTE. Osserva che allora nel caso di acquisto, per esempio, della produzione di tre annate del fondo seminato a grano, stando alla lettera del primo comma, l'acquisto della proprietà si verifica quando la cosa viene ad esistenza e quindi anno per anno quando è spuntato il grano, e non nel momento del consenso delle parti.

GIAQUINTO. Obietta che si deve distinguere il momento della perfezione del contratto, dagli effetti dell'acquisto. Il contratto si intende fatto e perfezionato nel momento in cui è stato concluso, però da questo contratto non deriva l'effetto acquisitivo se non quando la cosa viene ad esistenza.

NUCCI. Allora in un primo tempo si ha un patto obbligatorio e non una vendita.

GIAQUINTO. No. È una vendita che produce i suoi effetti soltanto in seguito quando cioè la cosa venduta acquisti realtà. Altro è il contratto e altro è l'acquisto.

PIOLA CASELLI. Dichiara di condividere i dubbi del Presidente. Quando si rinvia il trapasso della proprietà ad epoca posteriore si corre il rischio che altri contratti successivi intervengano a renderlo impossibile.

GIAQUINTO. Ribatte che se uno ha venduto i frutti dell'albero ad una persona, l'acquisto si verifica quando questi nascono, e se nel frattempo fa un altro contratto risponderà dei danni per aver violati gli obblighi assunti con il primo contratto.

PIOLA CASELLI. Ricorda che ci sono stati anche recentemente dei civilisti – e tra gli altri il De Ruggiero – i quali hanno sostenuto che il trapasso della proprietà si verifica al momento del contratto anche per la cosa futura.

SCIALOJA. Non approva questo criterio per cui il venditore rimarrebbe custode fino al momento della consegna.

BERIO, *relatore*. Riconosce che si tratta di un contratto in cui non c'è passaggio di proprietà, ma un obbligo; la proprietà passa solo quando la cosa viene ad esistenza giuridica o materiale. Fa presente che con la disposizione si sono volute risolvere tutte le questioni sorte in merito ai diritti del creditore, al pignoramento, sequestro ecc.

PRESIDENTE. Propone di sostituire l'espressione « quando la cosa viene ad esistenza » con l'altra « quando la cosa entra nella disponibilità del venditore ».

Resta così stabilito.

Art. 310.

BERIO, *relatore*. Avverte che l'articolo in esame risolve la questione della vendita con riserva di dominio di cui crede superfluo ricordare i precedenti. Accenna solo al

Biblioteca centrale giuridica

fatto che la dottrina e la giurisprudenza originariamente erano contrari a questo istituto, perchè lo ritenevano una contraddizione in termini. In seguito però si sono arrese alla realtà ed hanno finito per riconoscerlo valido. Il nuovo progetto disciplina espressamente l'istituto, come del resto faceva anche il progetto della Commissione Reale ammettendo la validità della vendita con riservato dominio.

Richiama l'attenzione della Commissione sopra un suo dubbio: se cioè sia necessario oggi questo istituto. Il Codice vigente stabilisce in tema di vendita che la condizione risolutiva tacita od espressa non pregiudica i diritti dei terzi ossia non è opponibile ai terzi; per cui se uno chiede la risoluzione di un contratto per inadempienza e nel frattempo l'altra parte ha venduto la cosa, non ha azione verso il terzo il quale deve essere garantito, coperto nella sua buona fede. Il sistema del progetto invece è un po' diverso in quanto non ammette più la condizione risolutiva tacita come tale, ma introduce il principio generale per cui nei contratti bilaterali si può chiedere la risoluzione quando ci sia l'inadempimento e poi – e in ciò sta l'innovazione – disciplina separatamente il patto commissorio.

Dato il sistema del progetto, ove il patto commissorio è completamente separato, seguendo le sorti di tutte le condizioni, e quindi è opponibile ai terzi, gli sembra che raggiunga lo stesso scopo col patto commissorio.

GIAQUINTO. Rileva che l'istituto va assumendo sempre maggiore importanza pratica e non è davvero il caso di sopprimerlo. Potrà essere forse il caso di completare e perfezionare la disposizione ma non di sopprimerla.

PRESIDENTE. Non trova esatta l'interpretazione del camerata Berio. Per esempio il terzo in buona fede che ha acquistato una macchina da un Tizio qualsiasi, non è affatto tenuto a sapere se la cosa era stata comperata col patto commissorio. Il patto commissorio non è dunque opponibile ai terzi.

BERIO, *relatore*. Gli sembrava che la Commissione avesse invece sostenuto che può essere opposto ai terzi.

GIAQUINTO. A questo scopo sarebbe necessario che fosse reso pubblico.

PRESIDENTE. Ricorda di aver già sostenuto il sistema della pubblicità anche in questo caso, ma di essersi arreso di fronte alle difficoltà per la pratica applicazione di esso che avrebbe richiesto un registro in cui tutti i contratti che si fanno con « riservato dominio » venissero trascritti come pure tutti i contratti con patto commissorio. Il chè è impossibile tanto più che uno non potrebbe sapere in quale città la cosa è stata comprata.

BERIO, *relatore*. Non insiste.

PRESIDENTE. Richiama l'attenzione della Commissione sul primo comma il quale rappresenta un vero progresso con le sue ultime parole « pur trasferendo al compratore il possesso ed i rischi della cosa stessa ». Infatti oggi in materia automobilistica si ha un'infinità di controversie per decidere se essendo la proprietà in caso di vendita rateale restata ancora al venditore, sia egli responsabile di tutti i disastri prodotti dall'automobile. Viceversa qui è detto chiaramente che con il possesso si trasferiscono anche i rischi.

ROTIGLIANO. Si dichiara contrario alla norma del terzo comma. L'ingerenza del giudice per modificare gli effetti di un rapporto contrattuale legalmente costituito, ove decisiva deve rimanere la volontà delle parti, non è affatto giustificata.

PRESIDENTE. Pur avendo molto rispetto per la volontà delle parti ritiene che ci sono dei casi gravissimi in cui bisogna dare simili facoltà al giudice. Ipotizza il caso che su trenta rate da pagare se ne siano pagate ventotto. In tale ipotesi crede sia giusto consentire al giudice di ridurre la indennità convenuta.

ROTIGLIANO. Obietta che disposizioni di questo genere, che si ispirano soltanto a ragioni di equità, e non certamente a principî giuridici e tanto meno a considerazioni di carattere economico, vengono a sovvertire istituti che hanno viceversa un contenuto essenzialmente economico. Quando il venditore accetta il paga-

Biblioteca centrale giuridica

mento rateale lo fa in base ad un suo calcolo personale, che deve fondarsi su elementi sicuri che si riflettono sull'andamento economico dell'intera azienda e nei quali rientra anche il vantaggio delle vendite risolute per morosità dei compratori col conseguente incameramento della parte di prezzo pagata. Se lo si priva di questo vantaggio e, peggio ancora, se si subordina la sua realizzazione al beneplacito di una terza persona anche se questa è il magistrato, i suoi calcoli rimangono sovvertiti ed egli nelle vendite rateali dovrà praticare un prezzo diverso.

GIAQUINTO. Rileva che c'è un adempimento parziale ed il giudice deve poter avere un potere moderatore. Del resto anche il Codice vigente ha una norma analoga.

SCIALOJA. Osserva inoltre che il venditore fa il calcolo sulla massa, ma i singoli possono rimanere danneggiati.

BERIO, *relatore*. Aggiunge che la restituzione della cosa oggetto del contratto è come una penale, ed il Codice vigente ammette che il giudice possa ridurre la penale in caso di adempimento parziale.

PRESIDENTE. Nota che la disposizione più originale è quella dell'ultimo comma. Evidentemente si tratta di un contratto simulato.

SCIALOJA. Oggi si chiama contratto indiretto in quanto ha l'aspetto della simulazione ma non è nullo per l'elemento di frode che c'è nella simulazione.

ROTIGLIANO. Osserva che, nel caso previsto dall'ultimo comma, il giudice per esercitare la facoltà già discussa dovrebbe fare un calcolo assai complicato per il quale possono anche mancargli gli elementi necessari.

GIAQUINTO. Quello che si paga non è a titolo di godimento ma è in conto prezzo.

BERIO, *relatore*. L'ultimo comma gli sembra inutile. In fondo anche con il Codice vigente di questi contratti se ne potevano fare a volontà.

Ne propone la soppressione.

SCIALOJA. Nota che in definitiva è un contratto di riservato dominio; soltanto la forma è diversa.

PRESIDENTE. Rileva che l'ultimo comma non si può sopprimere. Se si vuole che l'ipotesi considerata abbia gli stessi effetti del riservato dominio, è necessario prevederlo.

SCIALOJA. È d'accordo. Nell'assenza della norma si potrebbe discutere della liceità di una simile ipotesi.

NUCCI. Non si rende conto perchè si faccia soltanto l'ipotesi della locazione, escludendo tutte le altre forme di simulazione possibili (anticresi, deposito commerciale o altro).

PRESIDENTE. Obietta che praticamente l'unica forma è quella considerata, e eventualmente in altri casi si potrà procedere per analogia.

Art. 311.

BERIO, *relatore*. L'articolo in esame semplifica la norma dell'articolo corrispondente del Codice civile con l'unica differenza che si è soppressa l'ipotesi di acquisto da parte del genitore di beni dei figli soggetti alla sua podestà, che è prevista nella parte generale.

GIAQUINTO. Rileva che nei primi due numeri c'è la violazione di un dovere d'ufficio e perciò la sanzione è più grave.

SCIALOJA. Nota a proposito dell'ultimo capoverso che non è esatto dire che l'acquisto è nullo. È il negozio, il contratto che sarà nullo.

PRESIDENTE. Concorda e propone di sostituire nell'ultimo capoverso alla parola « l'acquisto » le altre « il contratto ».

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 312.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 313.

BERIO, *relatore*. Nota che si tratta in sostanza di una norma che già esiste e che è stata precisata ed ampliata. Nel primo comma gli sembra pericolosa l'espressione « al prezzo normalmente praticato dal venditore » la cui portata non è ben chiara. Pertanto ne propone la soppressione.

GIAQUINTO. Crede invece che possa rimanere e che contenga un criterio concreto.

BACCI. Osserva che la norma può andare per le cose mobili ma non per le immobili.

PRESIDENTE. Chiarisce che l'articolo si riferisce esclusivamente ai mobili, tanto è vero che adopera il termine « smercia » che evidentemente non si può riferire agli immobili.

Art. 314.

Non dà luogo ad osservazioni.

Sezione II. — Delle obbligazioni del venditore.

Art. 315.

BERIO, *relatore*. Fa presente che la disposizione corrisponde a quella dell'articolo 1462 del Codice civile con un'aggiunta che è in relazione al nuovo sistema instaurato, cioè quella del n. 2.

Art. 316.

BERIO, *relatore*. Avverte che l'articolo in esame contiene disposizioni sulla consegna in generale e fa salve le disposizioni speciali che si esamineranno successivamente per le cose mobili e per le immobili.

SCIALOJA. Nota che al primo comma sarebbe preferibile sostituire all'espressione « i frutti dal giorno della vendita » l'altra « i frutti dal momento del passaggio della proprietà » sempre in considerazione del fatto che il momento della vendita può essere diverso da quello del passaggio della proprietà della cosa.

PRESIDENTE. Ricorda che la trascrizione – se a questo voleva alludere il senatore Scialoja – retroagisce anche per i frutti.

SCIALOJA. Dichiara di avere dubbi in proposito.

NUCCI. Osserva che se il compratore ha il diritto di ottenere prima della trascrizione il possesso della cosa i frutti vanno computati dal giorno del contratto, se invece non ha questo diritto allora evidentemente i frutti non possono decorrere che dal momento in cui ha il possesso.

GIAQUINTO. Siccome la trascrizione è una condizione di efficacia che retroagisce fino al momento della vendita, i frutti che si sono nel tempo intermedio raccolti, debbono passare al compratore.

PIOLA CASELLI. Aderisce a questo concetto.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 317 e 318.

BERIO, *relatore*. Avverte che la disposizione dell'articolo 317 è nuova in materia civile essendo presa dal Codice di commercio. In fondo però anche oggi si fanno contratti in questa forma.

PRESIDENTE. Crede sia opportuno precisare la norma perchè nell'articolo 59 del Codice di commercio è detto che la vendita della cosa altrui è valida, il che invece non risulta dall'articolo in esame. L'articolo in esame inoltre non dice altro che il venditore è obbligato a fare quanto è in lui per procurare la proprietà della cosa al compratore, e non dice che in difetto è tenuto ai danni. È opportuno quindi precisare in che cosa consista questa vendita. La vendita di cose altrui non dovrebbe esistere ma si verifica in commercio per semplice speculazione, perchè chi vende la cosa altrui specula sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.

Ora si dà luogo ad un vero negozio economico; di quella che era una semplice speculazione si fa un contratto positivo, ed è bene che la disposizione sia più chiara.

BERIO, *relatore*. Circa la prima osservazione del Presidente, che cioè la disposizione in esame è alquanto diversa da quella corrispondente del Codice di commercio, osserva che questo si può giustificare per il fatto che il Codice di commercio si riferisce ad ipotesi diverse da quelle che si hanno in materia civile. Quanto poi al risarcimento dei danni nota che anche il Codice civile lo ammette all'articolo 1459, se il compratore ignorava che la cosa era altrui. Ritiene quindi che si debba coordinare l'articolo 317 col successivo, il quale prevede che il compratore possa chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

BACCI. Si associa. Se in un caso si mette l'obbligo al risarcimento e nell'altro non lo si mette può sorgere l'interrogativo che il Presidente si è già posto.

CHIARELLI. Nel secondo caso si dice che se il compratore ignorava la cosa, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

BERIO, *relatore*. Manifesta il dubbio che nel primo caso, quando cioè il compratore non ignorava che la cosa era di proprietà del venditore, vi possa essere diritto al risarcimento, se il venditore dimostri che non ha potuto adempiere l'obbligazione senza sua colpa.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo 317 traduce in contratto positivo quello che era un semplice contratto di speculazione. Il venditore, che non era proprietario della cosa venduta, ha l'obbligo di fare quanto è in suo potere per procurarla al compratore. Questi, a sua volta, se sapeva che la cosa non era del venditore, potrà agire contro di lui e chiedere il risarcimento dei danni solo nel caso che il venditore non si sia adoperato per procurargli la cosa o mediante l'acquisto, o mediante la ratifica del contratto da parte del titolare della cosa stessa. L'articolo andrebbe completato in tal senso, aggiungendo, cioè « salvo il risarcimento dei danni ».

ROTIGLIANO. È contrario alla disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 318, secondo il quale se il compratore ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, quando accerti che era di altri, può chiedere la risoluzione del contratto.

Evidentemente, poichè al principio stabilito nell'articolo 1459 del Codice vigente si sostituisce il principio contrario della validità della vendita della cosa altrui, non si può attribuire al compratore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto e i danni anche nei casi in cui il venditore può mettersi in condizione di dare esecuzione alla vendita. La disposizione in esame appare anche più ingiustificata se si considera quanto tali vendite sieno frequenti in commercio; in generale il commerciante vende proprio la cosa altrui.

Una volta ammesso il principio della validità della vendita della cosa altrui, bisogna piuttosto metter bene in evidenza che il risarcimento del danno è dovuto

Biblioteca centrale giuridica

in tutti i casi, e non soltanto nell'ipotesi preveduta nell'articolo 318 di un compratore che ignorava che la cosa venduta apparteneva ad altri.

PRESIDENTE. Osserva che nell'articolo 317 bisognerebbe chiarire che il venditore è tenuto al risarcimento dei danni quando non compie tutto ciò che è necessario per procurarsi la cosa: si specificherà poi nell'articolo 318 che il compratore, se ignorava che la cosa era del venditore e se questi non gliel'offra o non sia in grado di offrirgliela, può chiedere la risoluzione del contratto.

Bisogna differenziare i casi di ignoranza o meno del compratore che la cosa appartenesse al venditore. Se non l'ignorava, si ha un'obbligazione specifica del venditore a svolgere un'attività procacciatrice del bene; altrimenti – e ciò vorrebbe fosse precisato nell'articolo 317 – il compratore ha diritto al risarcimento dei danni.

Quando viceversa il compratore ignorava che questa cosa non era sua, la questione è più grave: in questo caso non basta che il venditore abbia fatto tutto il possibile per procurarsi la cosa, deve offrirla perchè, se non la presenta, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il pagamento dei danni e degli interessi.

BACCI. Distingue le due ipotesi in rapporto alle sanzioni che ne conseguono. La prima ipotesi è che il compratore non avesse la consapevolezza che la cosa venduta non era di proprietà del venditore ed allora si può capire che le conseguenze siano limitate al risarcimento dei danni al quale è tenuto il venditore dopo aver dimostrato di aver fatto tutto il possibile per procurare la cosa non sua che ha venduto all'acquirente. La seconda ipotesi è che il compratore ignorasse che la cosa venduta non era di proprietà del venditore; in questo caso il venditore ha l'obbligo di procurargli ad ogni costo la cosa e, se non lo fa, va incontro al risarcimento dei danni o alla risoluzione del contratto.

GIAQUINTO. Osserva che dalla relazione non pare che il contenuto delle due norme sia differente. La differenza è in ciò che nel caso dell'articolo 317 la risoluzione del contratto richiede gli estremi della scadenza del termine per l'acquisto della cosa da parte del debitore e la sua costituzione in mora; invece nel caso dell'articolo 318 la risoluzione spetta immediatamente al venditore, ma nell'uno e nell'altro caso c'è un contratto obbligatorio che richiede l'adempimento specifico del trasferimento della cosa.

NUCCI. A suo parere l'articolo 317 contempla il caso in cui il compratore, sapendo che la cosa non è del venditore, obbliga il venditore semplicemente a fare quanto può per averla; se il venditore dimostra questo, non è tenuto al risarcimento dei danni.

ROTIGLIANO. Ritiene arbitraria questa interpretazione. Qui si dice che il venditore è obbligato a procurare la proprietà della cosa al compratore. Questo obbligo lo assolve, non quando ha fatto quanto è possibile per procurargliela, ma quando gliel'ha effettivamente procurata; è un obbligo di dare, non di fare.

GIAQUINTO. L'obbligo del venditore sta nell'acquisto. Tu mi hai venduto una cosa non tua, io ho il diritto di avere la cosa, devi procurarmela.

NUCCI. Data questa interpretazione, non era il caso di mantenere la distinzione fra compratore che sa e quello che non sa. Siccome questa distinzione è stata fatta, si può ritenere evidentemente che il legislatore è partito da un concetto diverso.

BACCI. Desidererebbe che si facesse una distinzione fra il compratore consapevole e quello inconsapevole. Quando è consapevole sa che affronta il rischio che il venditore potrà anche non procurargli la cosa.

ROTIGLIANO. Non sa come queste distinzioni potrebbero essere applicate alla vendita commerciale. Nel commercio all'ingrosso tutti i commercianti vendono allo scoperto.

GIAQUINTO. Bisognerebbe estendere nel campo civile quello che si applica nel campo commerciale. Pensa che sarebbe preferibile rielaborare le norme degli articoli 317 e 318 in modo da stabilire in termini precisi i criteri che si intendono adottare.

Biblioteca centrale giuridica

Ritiene che si debba accogliere il concetto che, sappia o no il compratore se la cosa apparteneva al suo venditore, quando c'è un contratto di vendita, il venditore deve sempre procurare la cosa.

PRESIDENTE. Nota che questo si può ottenere sopprimendo la prima parte dell'articolo 318.

ROMANO MICHELE. Osserva che nell'articolo 317 c'è il caso della vendita della cosa altrui; chi vende e chi compra sanno che si tratta di cosa altrui non disponibile.

Nell'articolo 318 c'è un venditore che vende come cosa propria una cosa altrui, mentre il compratore crede di acquistare cosa che è nella proprietà del venditore, di modo che mentre si può regolare con le norme dell'articolo 317 il caso della vendita di cosa altrui, conosciuta per tale dal venditore e dal compratore, nel caso in cui gli si vende una cosa che colui che vende lascia intendere che è sua, il compratore è un evitto.

PRESIDENTE. Il senatore Romano ha ragione; ma qui è detto che il compratore, appena sa che la cosa non è del venditore, non attende che il venditore gli offra la cosa, ma dichiara di non volerla più, senza aspettare che il venditore vada a comprargliela e gliela offra.

È preoccupato però dell'osservazione del Consigliere nazionale Rotigliano per gli inconvenienti che potrebbero nascere, dato il numero enorme di contratti che si fanno senza avere la proprietà della cosa. Data questa situazione crede sia miglior partito di sopprimere la prima parte dell'articolo 318. Aggiungerebbe poi all'articolo 317 le parole: « salvo il risarcimento dei danni ».

BERIO, *relatore*. In tal caso il capoverso dell'articolo 318 si potrebbe fondere con l'articolo 317.

PRESIDENTE. Crede sia opportuno formare un solo articolo dell'articolo 317 e dei due capoversi dell'articolo 318. Quanto alla formulazione dell'articolo 317 sarà la seguente: « Se la cosa venduta non era in tutto o in parte di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurare al compratore la proprietà dal titolare di essa e, in mancanza, è tenuto ai danni ».

La Commissione approva.

Art. 319.

BERIO, *relatore*. Crede che nell'ipotesi considerata in questo articolo non si debba ammettere che il compratore possa chiedere la risoluzione del contratto, almeno quando la parte di proprietà altrui non è essenziale e prevalente.

PRESIDENTE. Osserva che questo articolo fissa una norma equa che praticamente si verifica nella vendita dei fondi: quando i confini sono incerti succede spesso che si venda un fondo per una estensione maggiore di quella effettiva. In seguito, accertato l'errore, si vede, ad esempio, che un ettaro non apparteneva al venditore e che quindi deve essere restituito; se però la porzione da restituirsi comprende la parte più importante del fondo (ad esempio, quella su cui è edificata la casa) in modo da far perdere valore economico alla cosa, si risolve il contratto; altrimenti il compratore può domandare soltanto la riduzione del prezzo.

ROTIGLIANO. Ma tutto questo sempre nell'ipotesi che il venditore non possa mettersi in condizione di vendere la cosa anche per la parte che non gli apparteneva; la norma, insomma, va coordinata con quella dell'articolo precedente in quanto il risarcimento anche in questi casi deve essere conseguenza dell'impossibilità da parte del venditore di procurarsi la proprietà dell'intero fondo.

Riterrebbe inoltre opportuno chiarire che la disposizione si riferisce alla vendita parziale di cosa altrui avvenuta per errore.

PRESIDENTE. Il consigliere nazionale Rotigliano domanda se non sia il caso di aggiungere: « sempre quando non offra la parte non sua »; ma questo pare sottinteso.

Biblioteca centrale giuridica

Quando il compratore dice: badate che avete venduto un fondo di 100 ettari dei quali 10 non sono vostri, il venditore può comperarli e darglieli e tutto finisce lì. Se viceversa non c'è nulla da fare, il compratore ha l'alternativa: o di rinunziare a questi 10 ettari e chiedere la riduzione del prezzo, oppure dimostrare che voleva il fondo per intero, e, non avendolo avuto, dichiarare che desidera sciogliere il contratto.

CHIARELLI. Il compratore può obbligare il venditore a comperare la parte che non è sua, solo nel caso che possa ritenersi che egli non avrebbe fatto il contratto se avesse saputo che quella parte non era compresa nel fondo comperato; di ciò non deve dare alcuna prova.

ROTIGLIANO. Ritiene che di queste disposizioni si potrebbe fare anche a meno, perchè il principio rimane sempre quello che in tutti i casi in cui il venditore vende la cosa altrui, e così anche nei casi in cui la cosa appartiene ad altri solo in parte, è obbligato a procurare e consegnare l'intera cosa venduta. È opportuno invece disciplinare il diritto, che ha il compratore al risarcimento dei danni, stabilendo che se egli trattiene la cosa può pretendere i danni soltanto limitatamente, come è naturale, alla parte che non gli è stata data; e riconoscendo che può, indipendentemente dalla dimostrazione che egli non avrebbe comperato la cosa senza la parte che non era del venditore, restituire la parte consegnatagli e pretendere l'intero risarcimento dei danni.

PRESIDENTE. Concorda anche perchè in principio tutta la teoria della evizione è fondata su questo concetto.

GIAQUINTO. Osserva che in ambedue le ipotesi c'è sempre il diritto del compratore al risarcimento del danno. Quando si tratta di una parte non preminente il compratore ha la facoltà di ottenere una riduzione del prezzo, ma oltre questo diritto ha l'altro di pretendere il risarcimento del danno per la parte che non è stata adempiuta.

Se poi la parte che non gli si si consegna è preminente, c'è pure il risarcimento del danno oltre alla facoltà di risolvere il contratto.

PRESIDENTE. Crede che, tutto sommato, la disposizione non sia da respingere; si può però far risultare dal verbale che la Commissione ha creduto opportuno di accogliere la disposizione, sebbene non la ritenesse indispensabile.

Art. 320 a 322.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 323.

BERIO. *relatore.* Osserva che la prima parte dell'articolo in esame riproduce con una piccola variante di forma il concetto sostanzialmente contenuto nel Codice vigente.

PRESIDENTE. Non è perfettamente convinto dell'utilità del capoverso, secondo il quale il compratore, anche se l'evizione è palese, è costretto a fare una causa per non perdere il diritto alla garanzia.

BERIO, *relatore.* Crede che, tutto considerato, sia più opportuno mantenere che sopprimere la disposizione.

La Commissione approva.

Art. 324.

Non dà luogo ad osservazioni.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 325 a 327.

PRESIDENTE. Molte critiche sono state fatte alla disposizione contenuta nell'articolo 325 perchè si è ritenuto che sia un patto senza causa.

BERIO, *relatore*. Ritiene che la norma sia attenuata da quanto dispone l'articolo 326 e il primo comma dell'articolo 327. Con queste limitazioni crede che la disposizione dell'articolo 325 si possa ammettere.

Art. 328.

PRESIDENTE. Rileva in questo articolo una novità che ha molta importanza. In esso si parla, tra l'altro, di diritti « personali », che riguardano tutte le cosiddette clausole di concorrenza, l'impegno cioè di non aprire negozi di un dato genere per rispettare gli interessi di un negozio simile che sta 100 metri distante. Si domanda se questo diritto personale passi ai terzi.

Osserva in proposito che la giurisprudenza ritiene che questo obbligo non si trasferisce, a meno che non ne sia fatta esplicita menzione nel contratto o che questa clausola sia trascritta. Qui viceversa sembra che quest'obbligo passi ai terzi.

ROMANO MICHELE. Logicamente ritiene che tale obbligo non dovrebbe passare; eliminerebbe quindi la disposizione.

ROTIGLIANO. Osserva che non si tratta di un vero onere personale, perchè se in definitiva ne è gravata la cosa, l'onere finisce con avere carattere reale. Pensa che questa norma contrasta con la concezione che si ha dei diritti reali.

BERIO, *relatore*. Aveva notato questa novità nell'articolo; ritiene però che gli oneri personali passino all'acquirente. Il Codice infatti dice che si presume che una persona abbia contratto per sè, per gli eredi ed aventi causa. Chi acquista un fondo l'acquista con gli oneri e le obbligazioni personali; tanto vero che l'onere della locazione passa all'acquirente. Ma perchè il terzo che ha comperato non si trovi gravato senza saperlo ha la garanzia di domandare la risoluzione del contratto.

ROTIGLIANO. Osserva che la ragione per la quale nel contratto di vendita si trasferisce l'obbligo della locazione è semplice; è la legge che lo stabilisce. Ora si tratta di vedere se la legge deve stabilire che anche qualunque altra obbligazione personale che abbia il venditore si trasferisce con la cosa.

BERIO, *relatore*. Ripete che, secondo il Codice, e quindi da un punto di vista rigorosamente giuridico, quando si stipula un contratto, questi oneri anche personali passano nell'acquirente. Del resto la garanzia data al compratore elimina tutti gli inconvenienti.

BACCI. È contrario a questa innovazione che contrasta con la giurisprudenza ormai consolidata. Questo trasferimento degli obblighi personali che nessuno conosce e che non si sa che carattere abbiano non lo convince.

BERIO, *relatore*. Gli sembra invece che la disposizione sia utile. Ad ogni modo domanda se la Commissione sia del parere di non accogliere il concetto di diritti personali e quindi di sopprimere le parole « o personali ».

SARROCCHI e ROTIGLIANO. Concordano nella soppressione.

PRESIDENTE. È anch'egli di questo parere. Si deve però intendere che la soppressione si riferisce in special modo alle cosiddette clausole di concorrenza che commercialmente sono importantissime.

La Commissione approva la soppressione delle parole: « *o personali* ».

Art. 329 e 330.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 331.

PRESIDENTE. Ritiene alquanto grave la disposizione di questo articolo che – a suo parere – costituisce un eccesso da parte dell'autorità pubblica perchè il giudice, nonostante che il compratore abbia domandato la risoluzione del contratto, può ridurre il prezzo di vendita se la risoluzione non sia giustificata dalle circostanze.

ROMANO MICHELE. Concorda col Presidente nel ritenere eccessiva la disposizione del secondo periodo del primo comma. Sopprimerebbe tale disposizione.

La Commissione approva la soppressione del secondo periodo del primo comma.

Art. 332 e 333.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 334.

BERIO, *relatore*. Circa il terzo comma, osserva che la relazione spiega come si sia trasformato in termine prescrizionale il termine utile per l'esperimento della redibitoria, salvo l'azione trentennale per il risarcimento dei danni. Il compilatore del progetto ha voluto eliminare la distinzione che fa il Codice vigente a seconda dell'oggetto venduto e stabilire che in ogni caso l'azione si prescrive in un anno, salvo che il compratore possa far valere sempre la garanzia in via di eccezione se nell'anno ha scoperto e denunziato il vizio della cosa.

ANSELMI. Circa il primo comma, osserva che un termine di cinque giorni è troppo breve; crederebbe più opportuno elevarlo a 10 giorni, sia per evitare azioni avventate, sia perchè molte volte occorrono constatazioni tecniche.

PRESIDENTE. Domanda se la Commissione è del parere di aumentare tale termine.

(*La Commissione approva l'aumento del termine da 5 a 10 giorni*).

Quanto all'ultimo comma, esso può essere interpretato nel senso che la denunzia del vizio può avvenire entro l'anno. Cita, ad esempio, la compravendita di un gioiello; se questo gioiello ha dei vizi, vi sono 10 giorni per denunziarli. Viceversa se il venditore ha avuto fiducia nel compratore ed ha consentito di essere pagato con dilazione, il compratore aspetta un anno e poi dichiara che il gioiello era viziato. Allora colui che viene a chiedere il pagamento si sente opporre un vizio redibitorio che invece era da denunciarsi entro 10 giorni.

BERIO, *relatore*. Interpreterebbe la disposizione nel senso che nell'anno bisogna che sia stato scoperto il vizio, ma la scoperta deve essere denunziata nei 10 giorni. La parola « tempestivamente », a suo parere, vuol dire nei 10 giorni dalla scoperta.

PRESIDENTE. Allora si deve modificare l'ultima parte dell'articolo nel modo seguente : . . . « se nell'anno ha scoperto e denunziato il vizio della cosa nel termine indicato dalla prima parte del presente articolo ».

La Commissione approva.

La riunione termina alle ore 12,10.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 17

Riunione del 27 giugno 1940-Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BERIO, DI MARZO, FABRI, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI e SCIALOJA; consiglieri nazionali BIAGI, CHIARELLI, DI GIACOMO, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: ROMANELLI, CARONI e SPADA.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Seguito dell'esame del Capo I: «Della vendita» del Titolo III: «Dei contratti in ispecie» (articoli 335 a 373). - Discussione generale sul Capo II: «Della permuta», Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 374 a 377.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari: consiglieri nazionali Biggini, Censi e Pettini gli hanno scritto per parteciparli il loro richiamo alle armi e scusare le assenze.

A tutti i camerati richiamati alle armi invia l'augurio che possano quanto prima far ritorno in seno alla Commissione, conseguita la vittoria che è nel desiderio di tutti di veder raggiunta al più presto. (*Segni unanimi di assenso*).

Comunica inoltre che i Commissari senatore Moresco e consigliere nazionale Costamagna hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 335.

BERIO, *relatore*. Per quanto riguarda i vizi della cosa, il Codice attuale stabilisce (articolo 1505) che per gli immobili l'azione redibitoria sia da proporre entro un anno dalla consegna; se si tratta di animali deve proporsi fra i 40 giorni, e se di altri effetti mobili fra tre mesi dalla consegna, salvo che da usi particolari siano stabiliti maggiori o minori termini. L'azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali.

Il progetto modifica il Codice attuale in quanto aggiunge che nella vendita di animali la garanzia dei vizi è regolata «dalle leggi speciali». In altri termini il progetto stabilisce che se ci sono leggi speciali bisogna far richiamo in primo luogo ad esse, se ci sono gli usi si applicano gli usi; dà insomma una direttiva nel senso di applicare le norme proprie per i vizi occulti.

L'unico dubbio che può sorgere è quello se convenga, anche per gli animali, mantenere la prescrizione di un anno dalla consegna o se non sia il caso, come fa il

Biblioteca centrale giuridica

Codice vigente, di stabilire una prescrizione più breve; in questo caso si potrebbe mantenere l'articolo com'è aggiungendo in fine: « salvo per quanto riguarda i termini della prescrizione che sono ridotti a . . . ».

PRESIDENTE. Ricorda che in questa materia si aspetta da molti anni una legge speciale della quale sono stati fatti 5 o 6 progetti, all'ultimo dei quali, compilato dal Simoncelli, si ispira anche ora la giurisprudenza, come quello più accuratamente studiato.

L'azione redibitoria può subire modificazioni a seconda del tipo di bestiame e di malattie che porta alla manifestazione più o meno sollecita del vizio. Si tratta di una tecnica minuta che consiglia di non specificare maggiormente e di limitarsi a fare un voto perchè questa legge, che da tanti anni si attende, tenga presente tutte queste situazioni particolari.

BERIO. *relatore*. Crede che una legge speciale possa stabilire una prescrizione speciale, ma non l'uso.

PRESIDENTE. Si, perchè l'uso stabilisce il termine entro il quale si deve fare la denuncia del vizio.

Propone alla Commissione che si faccia un voto perchè questa legge, che si attende da tanti anni, venga presto alla luce.

La Commissione approva.

Art. 336.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 337.

BERIO, *relatore*. Si tratta di un articolo nuovo, non considerato nel Codice attuale. Secondo il suo parere, sarebbe sufficiente il richiamo alle regole generali perchè si tratta di un inadempimento; invece il legislatore ha creduto opportuno per questa ipotesi speciale di qualità non conformi a cose contrattuali di stabilire una decadenza dell'azione; questa è la ragione della disposizione. Domanda alla Commissione se sia il caso di mantenerla o di sopprimerla.

PRESIDENTE. Ritiene che questa disposizione costituisca un progresso rispetto al diritto attuale ed una conquista della giurisprudenza. Ci possono essere speciali condizioni di qualità nell'acquisto della merce che hanno determinato il consenso; se la qualità è diversa non è l'azione redibitoria che si esercita, ma una azione contrattuale, cioè si annulla il consenso in quanto esso era stato prestato per una certa qualità essenziale ed indispensabile. I termini non sono quelli brevi dell'azione redibitoria, ma quelli ordinari della prescrizione per inadempienza.

PIOLA CASELLI. Osserva che nel capoverso dell'articolo 337 si fa riferimento all'articolo 30; crede che ciò sia erroneo e che, se mai, si sarebbe dovuto fare riferimento all'articolo 29. Questa disposizione modifica in modo notevole lo stato della giurisprudenza attuale; sopprimendo qualunque distinzione si sottopongono anche questi casi di risoluzione ai termini del regolamento dei vizi redibitori. È una modifica grave specialmente nei riguardi dei termini minimi accordati.

PRESIDENTE. Concorda col senatore Piola Caselli nel ritenere che il riferimento all'articolo 30 non sia esatto, ma crede che il riferimento non debba nemmeno essere fatto all'articolo 29 poichè in tal caso sarebbe meglio sopprimere il capoverso.

PIOLA CASELLI. Ricorda che la tradizione romana è stata nel senso di creare un regime speciale dettato da ragioni di urgenza per i vizi redibitori. Questa nostra tradizione romana viene completamente distrutta da tale disposizione che sopprime ogni distinzione tra vizi redibitori e inadempienza del contratto.

PRESIDENTE. Il male sta nel capoverso. O si deve ritenere che è sbagliato il riferimento all'articolo 30, o il capoverso non ha ragion d'essere, perchè distrugge

Biblioteca centrale giuridica

la prima parte dell'articolo. L'azione ex-contratto non si può trattare come l'azione redibitoria e quello che oggi la giurisprudenza ha già affermato e che molti Codici moderni hanno accolto non può essere annullato con il capoverso dell'articolo in esame.

BERIO, *relatore*. Dichiara che questa disposizione non l'ha trovata nel progetto della Commissione Reale ed aveva pensato che fosse superflua. Si tratta di interpretare la volontà contrattuale. La relazione al progetto dice: « Resta peraltro chiaro che lo speciale regime sui termini di proporzione dell'azione contrattuale previsto nell'articolo 32 riguarda l'inadempimento per difetto di qualità specifiche, e non può estendersi a quei casi di difformità, in cui la cosa consegnata sia di un genere diverso da quello pattuito ».

Ad ogni modo se la Commissione crede opportuno chiarire che in questo caso non si tratta di vizi occulti, ma di inadempimento, si può mantenere la disposizione del primo comma e sopprimere il capoverso.

La commissione approva la proposta del relatore.

Sezione III. — Delle obbligazioni del compratore.

Art. 338.

BERIO, *relatore*. Questa sezione consta di un solo articolo. L'unica innovazione rispetto al Codice attuale è che il pagamento invece di farsi al domicilio del compratore si fa a quello del venditore. Ciò in relazione all'articolo 77 il quale stabilisce che il pagamento si fa al domicilio del debitore. È questo un principio generale che la Commissione ha già approvato quando tale articolo fu esaminato.

Sorgono ora osservazioni di una certa importanza. Il Codice attuale parla di obbligazioni del compratore nel Capo V che consta di parecchi articoli.

A proposito dell'articolo 1509 del Codice vigente, osserva che i famosi interessi compensativi sono stati nel progetto giustamente soppressi. Siccome oggi si è tolta l'interpellazione, gli interessi decorrono come in materia commerciale e quindi è superfluo parlarne; mentre se le parti nel contratto hanno voluto stabilire una dilazione, in questo caso non decorrono interessi.

Osserva poi come altri articoli contenuti nel Codice vigente sotto lo stesso Capo V, come le disposizioni degli articoli 1512 e 1513, siano stati rinviati perchè il progetto in esame considera in due sezioni speciali le cose mobili e quelle immobili.

Richiama invece l'attenzione della Commissione sull'articolo 1511 del Codice vigente, che riguarda un punto fondamentale, già dibattuto in seno alla Commissione, ma sul quale gli sembra non si siano prese decisioni precise. Questo articolo contiene un principio noto: nelle vendite di immobili la condizione risolutiva tacita non pregiudica i terzi. Una persona ha venduto un immobile e non ha pagato il prezzo; se questo immobile è stato poi venduto ad un terzo, questo è a posto purchè la vendita sia anteriore alla trascrizione della domanda di risoluzione. Ma il Codice ha avuto cura di specificare che questo effetto negativo si verifica anche se la condizione è espressa, in conformità di una disposizione contenuta nel Libro delle donazioni per la quale la revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non opera di fronte ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda (articolo 1080). Domanda se sia il caso o meno di mantenere questo principio.

Nel progetto è stato cambiato sistema perchè la condizione risolutiva tacita è scomparsa ed è stata sostituita da un'azione di risoluzione nel caso di inadempimento,

Biblioteca centrale giuridica

il che sostanzialmente è lo stesso. Viceversa un articolo del progetto contempla il patto commissorio espresso, ossia la condizione risolutiva espressa per il caso di inadempimento. Egli pensa che nel nuovo sistema il patto commissorio sia opponibile anche ai terzi, cosa che oggi non è; quando nel contratto si è stabilito il patto commissorio, il compratore e tutti gli aventi causa hanno veduto il contratto e quindi questo patto pregiudica anche le loro ragioni, è, cioè, opponibile anche ai terzi.

Se viceversa si volesse mantenere il principio del Codice attuale, bisognerebbe chiarirlo e dire che il patto commissorio non pregiudica i diritti dei terzi, non è, cioè, opponibile ai terzi.

Ricorda che la Commissione si occupò già di ciò e gli sembra che si sia venuti nella determinazione che il patto commissorio ha la stessa funzione di tutte le condizioni risolutive e che quindi è opponibile ai terzi. Osserva che col silenzio si viene a tale conclusione; se viceversa si crede di decidere diversamente lo si deve dire con chiarezza.

PRESIDENTE. Gli sembra che il patto commissorio sia in questo caso fuori discussione. Qui si tratta di inadempimento; c'è la clausola risolutiva espressa o tacita la quale determina l'annullamento del contratto preesistente. Nel caso in cui il bene è già stato trasferito ad un terzo e la domanda di risoluzione del contratto è posteriore alla trascrizione eseguita dal terzo che acquista questo bene, essa oggi non agisce contro il terzo acquirente.

Questa disposizione non è riprodotta nel progetto; domanda se non sia invece stata considerata in materia di trascrizione o nella parte generale della trascrizione che è stata esaminata in sua assenza.

BERIO, *relatore*. Gli sembra che di ciò la Commissione abbia parlato a proposito del patto commissorio (articolo 255). Non ricorda se allora la Commissione aggiunse qualche disposizione. Egli pone ora la questione ed esprime il desiderio che sia chiarito questo punto, perchè è fondamentale.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo che interessa è il 257, concernente gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento; in esso è considerato quanto si è già detto. Da tale articolo si deduce che la domanda di risoluzione non può pregiudicare i terzi che hanno già trascritto il loro contratto di acquisto, anche se la condizione è espressa. Dall'azione di vendita tale concetto è stato spostato nei principi generali delle obbligazioni.

BERIO, *relatore*. Resta perciò chiarito che la condizione risolutiva espressa ha la stessa efficacia e lo stesso trattamento di quella tacita.

PRESIDENTE. Il principio è che il terzo che ha trascritto prima della domanda di risoluzione mantiene integri i suoi diritti.

PIOLA CASELLI. A proposito della questione degli interessi, gli sembra che le ragioni addotte dal Ministero nella relazione non siano sufficienti per spiegare la soppressione dell'articolo 1509 del Codice vigente. Questo articolo dice che in genere quando la cosa è consegnata, allorchè si deve pagare il prezzo, si devono pagare anche gli interessi compensativi dal giorno della consegna, perchè questi corrispondono ai frutti che si suppone siano stati ricavati dal fondo. La relazione dice: delle due cose l'una: o è stabilito il giorno in cui si deve pagare il prezzo ed allora, senza bisogno di costituzione in mora, gli interessi sono dovuti in osservanza dei principi generali; o è stata stabilita una dilazione al pagamento del prezzo ed allora si suppone che, dando la dilazione, essa sia giustificata da ragioni particolari; ma non si distrugge l'idea che bisogna pagare il prezzo in compenso dei frutti. L'articolo 1509 ha una portata più ampia; esso riguarda il caso in cui nulla si dica, cioè che non si stabilisca quando il prezzo deve essere pagato; e questo è un caso abbastanza comune. Quando non è stato stabilito il momento in cui il prezzo deve essere pagato, se esso viene pagato dopo, si devono pagare gli interessi; questo dice l'articolo 1509. È un principio generale che viene applicato.

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Il compratore ha avuto la cosa, ne gode i frutti e non paga nè il prezzo, nè gli interessi. Ciò costituisce un arricchimento. In tal modo esso avrebbe i frutti della cosa e i frutti del denaro.

ROMANO MICHELE. Ritiene che la questione sia risoluta implicitamente nello stesso articolo perchè il capoverso dell'articolo 338 dice: « Se nulla è stipulato al riguardo, il pagamento deve avvenire nel momento della consegna ». Evidentemente, non avvenendo in quel momento, si è in mora e corrono gli interessi. In questo modo trova spiegazione il giusto rilievo del senatore Piola Caselli.

BERIO, *relatore*. L'articolo 17 contenuto nel Titolo I « Delle obbligazioni in generale », fissa il principio del diritto commerciale; siccome il pagamento, se non c'è patto diverso, deve essere fatto al momento della consegna, evidentemente da quel momento decorrono gli interessi in base all'articolo 17. Ecco perchè il compilatore del progetto ha soppresso l'articolo 1509.

PRESIDENTE. Concorda col relatore; anch'egli crede che l'articolo 17 risolva il problema.

PIOLA CASELLI. Precisa che quelli di cui parla l'articolo 17 sono interessi moratori, mentre qui si tratta di interessi compensativi. È insomma l'applicazione di un principio generale ad una quantità di altri rapporti. Del resto anche il Codice vigente all'articolo 1508 dice che quando nel contratto non sia stabilito nulla in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.

Sezione IV. — Del riscatto convenzionale.

Art. 339 e 340.

BERIO, *relatore*. Il riscatto è disciplinato secondo le norme attualmente in vigore; si è però disciplinata separatamente la prescrizione. L'esercizio di tale diritto per gli immobili è rimasto fissato in cinque anni, per i mobili è stato ridotto a due anni.

Il Codice attuale non dice quando deve essere pattuito il riscatto e parrebbe che questo diritto si potesse esercitare anche separatamente; il progetto invece dice « al momento della vendita ». Questa locuzione, già usata in altri casi, è stata modificata dalla Commissione; sarebbe forse opportuno modificarla anche qui; più che « al momento della vendita » sarebbe opportuno dire « all'atto della vendita ».

Rileva poi che l'articolo 343 del progetto stabilisce che il patto di riscatto è opponibile ai terzi, naturalmente quando è trascritto. Se il patto di riscatto si deve inserire nello stesso contratto di vendita, tanto più che i 5 anni decorrono dalla vendita, allora è opponibile ai terzi perchè sta nel contratto.

La sua proposta è di dire: « Il riscatto convenzionale è un patto per cui il venditore, nell'atto della vendita, si riserva di riprendere la cosa venduta » ecc. e di sopprimere quindi nell'articolo 343 la frase « sempre che il patto sia ad essi opponibile ».

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 1520 del Codice vigente dice che: « il venditore che ha pattuito il riscatto, può promuoverne l'azione contro i terzi acquirenti, quantunque nei rispettivi contratti non sia stato denunziato il riscatto convenuto ».

Il concetto del momento della vendita significa questo: che nell'atto di acquisto di compravendita si riserva il diritto di riscatto. Un esame di carattere generale si potrebbe fare per vedere se si debba mantenere o no questo istituto contro il quale sussiste da tempo il malumore di economisti ed anche di moralisti.

Domanda al relatore se tale istituto sia stato accolto nel progetto della Commissione Reale in seno alla quale – ricorda – trovò una vivissima opposizione.

BERIO, *relatore*. Nota che la portata di questo istituto è stata nel progetto un po' ristretta rispetto al Codice vigente; si è messa la prescrizione di due anni per i

Biblioteca centrale giuridica

mobili e si è aggiunto che per l'esercizio del riscatto bisogna pagare subito e non averne soltanto l'intenzione.

Aggiunge che il progetto della Commissione Reale considera l'istituto agli articoli 382 e seguenti.

Cita poi gli articoli 350 e 364 del progetto in esame concernenti la vendita di mobili e di immobili.

PRESIDENTE. Domanda se non sia il caso di inserire nell'articolo un richiamo nel quale si specifichi in conformità di quali articoli sono dalla legge fissati i termini per non obbligare chi cerca una disposizione a sfogliare tutto il Codice.

ROTIGLIANO. Invece di richiamare gli articoli, crede sarebbe meglio trascrivere qui i termini.

BERIO, *relatore*. Dubita che sia opportuno fare ciò dal momento che i mobili e gli immobili sono considerati separatamente. Se però la Commissione lo ritenesse opportuno, si potrebbe nell'articolo 340 invece di dire « i termini fissati dalla legge » usare la seguente espressione « i termini fissati negli articoli 350 e 354 per il riscatto non possono essere superati per convenzione ».

PRESIDENTE. Concorda.

La Commissione approva.

BERIO, *relatore*. Domanda se la Commissione è del parere di lasciare nell'articolo 339 la locuzione « al momento della vendita » o di dire, come gli sembra si sia deciso giorni or sono, « all'atto della stipulazione ».

PRESIDENTE. Invece di « al momento della vendita » si potrebbe dire « nell'atto di vendita ».

BERIO, *relatore*. Concorda.

La Commissione approva.

Art. 341.

BERIO, *relatore*. Nota che il diritto di ritenzione è giusto; esso è ammesso nella dottrina e nella giurisprudenza.

Art. 342.

BERIO, *relatore*. Osserva che, secondo il Codice attuale, poteva sembrare che per non decadere dal diritto di riscatto bastasse la dichiarazione di volere esercitare tale diritto, purchè fatta nei termini stabiliti. Qui invece il progetto vuole che debba esercitarsi o versando le somme per il rimborso del prezzo e delle spese, o facendo l'offerta reale di tali rimborsi, in modo che il pagamento non sia soltanto verbale, ma effettivo.

Art. 343 a 345.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Sezione V. — Regole particolari alla vendita dei mobili.

Art. 346.

BERIO, *relatore*. Il presente progetto stabilisce all'articolo 308 che, per le cose determinate soltanto nel genere, il passaggio di proprietà e quindi dei rischi avviene quando sono state individuate d'accordo. In questo articolo si specifica meglio che per l'individuazione di tali cose basta la consegna che il venditore ne faccia al vettore

Biblioteca centrale giuridica

o spedizioniere. Questa disposizione sembra necessaria perchè altrimenti la responsabilità per i rischi sarebbe a carico del venditore anche durante il viaggio.

PRESIDENTE. Crede che questo sia conforme alla dottrina commercialista. La disposizione è perciò giusta.

Art. 347 e 348.

BERIO, *relatore*. Fa presente che questi articoli sono conformi a quelli del Codice attuale relativi alla vendita con riserva di gradimento e alla vendita in prova.

ROTIGLIANO. Osserva che l'articolo 1452 del Codice vigente parla di « assaggio » e stabilisce il diritto di rifiutare la merce quando non è riconosciuta della qualità pattuita. Secondo l'articolo 347 del progetto il compratore, invece, anche nel caso di una merce riconosciuta della qualità pattuita, potrebbe rifiutarla perchè non gli piace. Del gradimento si parla in questo articolo senza riferimento alla qualità pattuita; invece l'assaggio nel Codice vigente è diretto a constatare la corrispondenza con la qualità dedotta in contratto.

PRESIDENTE. Nota che qui si è voluto forse facilitare l'accordo dicendo che se anche la merce non corrisponde alle qualità che si erano pattuite, ma al compratore piace, questi può prenderla; si è voluto cioè aggiungere il gradimento alle qualità pattuite.

Ma, come osserva il camerata Rotigliano, occorrerebbe mettere prima le qualità pattuite e dire poi che, anche se queste non corrispondessero, il compratore può esprimere il gradimento e tenersi la merce.

ROMANO MICHELE. Crede che in questo ordine di idee si possa essere d'accordo.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Circa il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 347 per l'esame della merce, pensa che non sia giusto affidare la facoltà di fissare un congruo termine entro il quale il compratore deve esprimere il suo parere ad una sola parte; pensa che sarebbe forse più opportuno farlo fissare dal pretore.

BERIO, *relatore*. Con tale locuzione si intende dire che trascorso quel termine non c'è più contratto.

SCIALOJA. Il venditore è liberato dal suo impegno di vendita. Quando si fa una offerta contrattuale si può sempre fissare il termine entro il quale si aspetta l'accettazione. Questa è la regola; se l'accettazione non giunge entro il termine, il contratto non si perfeziona.

PRESIDENTE. Non si perfeziona per colpa di una parte; ma l'altra parte ha diritto ai danni e alle spese.

Crede che in questo caso sia bene precisare; altrimenti ci crea uno stato confusionario dal quale è difficile uscire. Bisognerebbe dire quindi che in questo caso invece si annulla il contratto. Perciò alla fine del secondo comma, dopo le parole « trascorso il quale » sostituirebbe all'espressione « egli è liberato » l'altra: « il contratto si intende non perfezionato ».

La Commissione approva.

NUCCI. A proposito della triplice distinzione: vendita ad assaggio, vendita a prova, vendita su campione, ritiene non sarebbe male dal punto di vista pratico determinare che differenza passa tra la vendita ad assaggio e la vendita a prova.

Secondo il progetto pare che nella vendita ad assaggio i danni non ci siano mai, mentre in quella a prova ci sarebbero. Bisognerebbe quindi precisare bene la differenza che passa tra queste due vendite.

SCIALOJA. La differenza è in relazione alla qualità della merce: una macchina si prova, un commestibile si assaggia.

Biblioteca centrale giuridica

BERIO, *relatore*. Osserva che anche oggi ci sono due ipotesi diverse: nell'articolo 1452 non c'è il contratto, nell'articolo 1453 c'è il contratto sottoposto ad una condizione sospensiva.

PRESIDENTE. Fa presente che, come chiarisce anche la relazione, la vendita a prova è considerata come una vendita perfetta sospensivamente condizionata; la prova è un elemento essenziale del contratto stesso e se uno rifiuta la merce dopo la prova il contratto si annulla. Nel caso, per esempio, che uno comperi una macchina che deve sviluppare un dato numero di cavalli di forza e dopo di averla messa alla prova dimostri che non risponde a quelle determinate condizioni, il contratto cade non essendosi verificata la condizione sospensiva. Viceversa nel caso di vendita ad assaggio, l'assaggio stesso deve essere fatto in un determinato modo e il rifiuto del gradimento deve essere giustificato.

Tuttavia si ammette che anche se la merce non è corrispondente alla qualità voluta, il compratore l'accetti egualmente.

Art. 349.

BERIO, *relatore*. Avverte che si tratta di una disposizione nuova e di grande importanza. In sostanza nel caso in esame è il giudice che decide.

PRESIDENTE. Nota che qui trova applicazione pratica la dottrina del Tartufari il quale l'ha sostenuta per tanti anni e l'ha fatta prevalere con moltissimo vantaggio della moralità e della economia del commercio.

Si compiace che si sia introdotta nel progetto questa norma.

SCIALOJA. L'istituto è consacrato dagli usi commerciali.

Art. 350.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 351.

BERIO, *relatore*. Fa presente che la disposizione in esame è press'a poco identica a quella dell'articolo corrispondente del Codice civile.

PRESIDENTE. Ritiene che il nuovo Codice di commercio dovrebbe considerare anche qualche altro tipo di vendita.

NUCCI. C'è in più soltanto la vendita con patto di riservato dominio che è diversa da quella presa in esame recentemente dalla Commissione.

SCIALOJA. Ed anche un'applicazione di quel principio, per la vendita « cif », vendita contro documenti.

PRESIDENTE. Nota che allora tutto quello che rappresenta il progresso giuridico odierno in materia di compra vendita mobiliare non trova riscontro nè nel progetto in esame, nè in quello di Codice di commercio. Adesso, per esempio, in tutte le legislazioni del mondo si è affermato il principiio che l'inesecuzione da parte del venditore non porta danni, se non quelli che il venditore subisce inevitabilmente col fatto che deve comprare la merce sul posto.

Recentemente l'Istituto per l'unificazione del diritto privato ha approntato un progetto di convenzione per la vendita mobiliare e, per facilitare le vendite fra piazza e piazza, ha fissato leggi uniformi; tale progetto è stato universalmente accolto da tutti gli Stati presenti. Non crede quindi che si possa ora mettere da parte tutto il progresso legislativo rappresentato da questi accorgimenti che permettono di facilitare i contratti di vendita da una piazza all'altra e di raggiungere un'equa soluzione di tutti i conflitti, anche tra Paesi diversi.

Evidentemente il compilatore del progetto – che personalmente si è mostrato entusiasta di questo complesso di norme – e gli altri che hanno lavorato al progetto

Biblioteca centrale giuridica

in esame hanno ritenuto che le succitate disposizioni trovassero la loro sede nel Codice di commercio.

BERIO, *relatore*. È anch'egli del parere che si tratti piuttosto di materia da Codice di commercio, che da Codice civile.

SCIALOJA. Propone di fare un voto al Ministro perchè ne tenga conto nell'attuale riforma.

PRESIDENTE. Riconosce che in genere tra piazza e piazza si hanno sempre contratti commerciali, ma nel progetto in esame si disciplinano anche unitariamente contratti commerciali.

Ad ogni modo, pensa che la Commissione possa riservarsi di tornare sulla questione in sede di esame del progetto di Codice di commercio.

Art. 352.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 353.

BERIO, *relatore*. Osserva che la prima parte non può dar luogo a dubbi. Quanto al capoverso pensa che la facoltà che si concede al giudice di far avere al compratore un'altra cosa, oppure la stessa ma riparata, prima di risolvere il contratto, è stata consigliata dal diritto pubblico ed è conforme alla pratica commerciale. Nelle forniture per lo Stato molte volte l'appaltatore o l'assuntore ha presentato una merce che in fondo aveva anche delle qualità, ma non aveva tutte le precise qualità previste dal contratto ed è nata la questione se si poteva ridurre il prezzo, oppure dare un termine al venditore per la sostituzione o riparazione della cosa. L'amministrazione dello Stato – sopratutto quella militare – molte volte si è irrigidita ed ha preteso che la cosa avesse tutte le qualità previste dal contratto considerando il venditore, in caso contrario, inadempiente. Ora il capoverso invece dà questo potere discrezionale al giudice che gli sembra opportuno.

NUCCI. Rileva che si tratta di un principio già ammesso dalla giurisprudenza in qualunque vendita.

ANSELMI. Nota che bisogna coordinare l'articolo in esame con l'articolo 334, come risulta dopo la modifica voluta dalla Commissione, portando il termine da 5 a 10 giorni.

La Commissione approva.

Art. 354.

BERIO, *relatore*. La disposizione dell'articolo in esame è nuova in materia civile essendo stata presa dal Codice di commercio.

SCIALOJA. Assicura che in materia commerciale la norma funziona benissimo.

Art. 355.

BERIO, *relatore*. Si tratta di una disposizione già contenuta nel Codice vigente ove però è posta tra le obbligazioni del compratore. È una di quelle disposizioni che, come ha già detto, sono state trasportate nella parte speciale.

Una modificazione nei confronti del Codice vigente consiste in questo: che mentre nell'articolo 1512 l'*exceptio* è ammessa soltanto nell'interesse del venditore ove il compratore, prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa, non si sia presentato per riceverla o non ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, nell'articolo in esame è ammessa anche nell'interesse del compratore.

Questa estensione della norma gli sembra giusta.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 356.

BERIO, *relatore*. Anche questo articolo trova riscontro nel Codice vigente. C'è un'unica variante di forma in quantochè all'espressione « rivendicare le cose mobili vendute » si è sostituita l'altra « riprendere il possesso delle cose mobili vendute ». Tra le due formule però gli sembra preferibile la prima e perciò non approva la modifica.

PRESIDENTE. È parimenti contrario alla nuova dizione. Per « rivendicare » s'intende esercitare un'azione giudiziaria mentre « riprendere il possesso » può significare esercitare una pura azione materiale.

SCIALOJA. Osserva però che in seguito si dice che la domanda deve essere proposta entro 15 giorni, il che non lascia equivoci sulla necessità di adire il magistrato.

PRESIDENTE. Comunque ritiene preferibile tornare all'espressione dell'articolo 1513: « rivendicare le cose mobili vendute ».

La Commissione approva.

Sezione VI. — Regole particolari alla vendita degli immobili.

Art. 357.

PRESIDENTE. Nota, a proposito del secondo comma, che l'articolo 1473 del Codice civile ricorreva ad una espressione più propria dal punto di vista della forma, dicendo che « . . . il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo ». Propone quindi di modificare il capoverso come segue: « Quando ciò non sia possibile o il compratore non lo esiga, il prezzo deve essere proporzionalmente ridotto ».

La Commissione approva.

Art. 358 a 361.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 362.

BERIO, *relatore*. Propone di modificare le ultime parole dell'articolo, per proprietà di linguaggio, come segue: « la diminuzione del prezzo ha luogo in conformità delle regole sopra stabilite ».

La Commissione approva.

Art. 363.

ROMANO MICHELE. Gli sembra eccessivo il termine di un anno, dal giorno della consegna dell'immobile, per la proponibilità dell'azione.

BERIO, *relatore*. Obietta che anche nel Codice vigente si prevede lo stesso periodo e che, oltre al fatto che si tratta di immobili, spesso possono essere interessati enti pubblici i quali debbono eseguire perizie, fare indagini ecc. con tutte quelle formalità che sono proprie della pubblica amministrazione.

Art. 364.

Non dà luogo ad osservazioni.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 365.

ROMANO MICHELE. Ha l'impressione che l'articolo in esame possa essere fomite di liti.

BERIO, *relatore*. Trova preferibile la formula dell'articolo 389 del progetto della Commissione Reale il quale dice: « In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di un immobile, il compratore, quando i comproprietari provochino contro di lui la divisione e il relativo incanto, deve darne avviso al venditore affinchè possa esercitare il riscatto. Il venditore che non lo esercita decade da tale facoltà, anche se lo stesso compratore sia divenuto aggiudicatario ».

PRESIDENTE. A proposito del capoverso nota che non è ben chiaro che cosa voglia disporre. In sostanza gli sembra che si stabilisca che se è stata venduta con patto di riscatto una quota della proprietà e la proprietà stessa, non essendo comodamente divisibile, è messa all'asta, allora il venditore che vuole riscattare la sua quota deve depositare il prezzo di riscatto prima che si faccia l'aggiudicazione. Ma quando poi ha luogo l'aggiudicazione, se non è lui l'aggiudicatario, può fare il riscatto della quota di fronte al compratore?

SCIALOJA. No. Decade dal diritto di esercitare il riscatto.

PRESIDENTE. Obietta che questo è discutibile stando alla lettera dell'articolo. Se non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione indubbiamente decade dal suo diritto, ma se ha fatto il deposito e la domanda di riscatto e l'immobile che non è divisibile è comperato da un terzo, come eserciterà il suo diritto per la quota che gli spetta?

Può riscattarla presso l'aggiudicatario? Va tenuto presente che per l'esercizio del riscatto basta il deposito. Se dunque ha fatto la domanda di riscatto ed ha depositato il prezzo ha il diritto di esercitare il riscatto, ma come lo eserciterà di fronte al compratore all'asta dato che l'immobile non è divisibile? Anche la relazione è oscura e non dà alcun lume al riguardo; sembra anzi che quanto essa dice sia contrario a quello che dispone l'articolo.

Se l'immobile non è divisibile il venditore non può riscattare la sua quota e anche quando è passato ad un terzo aggiudicatario l'indivisibilità sussiste.

Gli sembra pertanto che in tal caso non sia ammissibile il riscatto e che l'ipotesi rappresentata dal capoverso sia praticamente irrealizzabile.

BERIO, *relatore*. Nota che il Codice vigente era molto più chiaro in proposito perchè stabiliva (articolo 1522) che il venditore che voglia far uso del patto sia tenuto a redimere tutto il fondo se il compratore ne è divenuto aggiudicatario.

PRESIDENTE. Trova che effettivamente la disposizione del Codice vigente era più giusta, ma la relazione dice che ha dato luogo a molti dubbi – non essendo concepibile un incanto fra condividenti senza il consenso di tutti gli interessati – che nel progetto si sono voluti eliminare.

Ma se la disposizione del primo comma dell'articolo in esame è chiara, non lo è quella del secondo comma.

BERIO, *relatore*. Crede che anche il capoverso si potrebbe mantenere, modificandolo nel senso che se l'immobile non è comodamente divisibile e si fa luogo agli incanti, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione deve redimere l'intero fondo se vuole fare uso del patto.

PRESIDENTE. Ma ad ogni modo non quando si è fatta la vendità. Come ha proposto il senatore Berio, senza cioè l'inciso « anteriormente all'aggiudicazione » il capoverso forse potrebbe andare.

BERIO, *relatore*. Osserva che altrimenti, dal momento che c'è un disfavore verso il riscatto, si potrebbe senz'altro stabilire che decade dal diritto di riscatto se il fondo non è comodamente divisibile, salvo, s'intende, a divenirne aggiudicatario.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Obietta che allora tanto varrebbe stabilire il principio generale che una quota di riscatto su un bene indivisibile non è ammessa, e nell'articolo in esame stabilire che se l'immobile non è comodamente divisibile il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione, può esercitarlo soltanto se l'aggiudicatario sia lo stesso compratore e per l'intero fondo.

DI MARZO. Ritiene che il caso previsto dal capoverso sia analogo a quello previsto dal primo comma che ammette il patto di riscatto per una parte indivisa. Il caso che la cosa non sia divisibile è analogo a quello della parte indivisa. Il patto di riscatto o si ammette o non si ammette.

PRESIDENTE. Conviene che la norma del capoverso è oscura e la relazione non ne chiarisce la portata.

BERIO, *relatore*. Propone, o di mantenere la formula del Codice vigente, oppure stabilire senz'altro che se l'immobile non è divisibile il venditore decade dalla facoltà di esercitare il riscatto.

PRESIDENTE. Crede che il primo comma possa essere mantenuto. Quanto al secondo comma propone di tornare al principio del Codice vigente nel senso di stabilire che, se l'immobile non è comodamente divisibile, colui che esercita il riscatto può farlo soltanto in quanto redima tutto il fondo.

La Commissione approva.

Art. 366.

PRESIDENTE. Fa notare che nell'articolo in esame si riafferma il principio che la Commissione ha testè accolto con la modifica del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 367.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 368.

PRESIDENTE. Rileva che l'articolo in esame è identico a quello corrispondente del Codice civile e sta a dimostrare, una volta di più, come questo istituto della vendita con patto di riscatto non faccia che portare confusione e complicare la vendita. L'istituto ha sempre incontrato viva opposizione, perchè oltre a trattarsi di un patto spesso usurario o con scopi obliqui, fa derivare la conseguenza che il fondo resta immobilizzato per cinque anni, perchè di fronte all'ipotesi del riscatto nessuno acquista il bene.

BERIO, *relatore*. Fortunatamente si tratta di ipotesi che difficilmente si verificheranno.

ROMANO MICHELE. Vorrebbe addirittura consigliare alla Commissione di formulare il voto che si elimini l'istituto della vendita con patto di riscatto.

Sezione VII. — DELLA VENDITA DI EREDITÀ.

Art. 369.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 370.

BERIO, *relatore*. Richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che nell'articolo in esame si stabilisce che per la vendita di eredità è necessario l'atto scritto,

Biblioteca centrale giuridica

mentre questo non si è detto per la vendita in generale, pur trattandosi di elemento essenziale, non *ad probandum* ma *ad substantiam*.

PRESIDENTE. Chiarisce che all'articolo 217 della parte generale si è precisato quali contratti debbono farsi per iscritto o per atto pubblico, sotto pena di nullità.

Art. 371.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 372.

PRESIDENTE. Non si rende ben conto di che cosa si voglia intendere con la espressione: « corrispondergli quanto gli sarebbe spettato verso la medesima ».

ROTIGLIANO. Chiarisce che si allude ai crediti personali che uno può avere verso l'eredità e giustamente si dispone che il compratore è tenuto a rimborsarli.

PRESIDENTE. Comunque l'espressione è poco chiara come del resto lo era anche quella dell'articolo 1545 del Codice civile: « e tenergli conto di quanto sia dovuto sulla medesima ».

ROMANO MICHELE. Ritiene però preferibile la formula del Codice vigente

PRESIDENTE. Propone di sostituire all'espressione « e corrispondergli quanto gli sarebbe spettato verso la medesima » l'altra: « e tenergli conto delle sue ragioni creditorie verso l'eredità ».

La Commissione approva.

Art. 373.

Non dà luogo ad osservazioni.

BERIO, *relatore*. Fa presente che non si è prevista l'ipotesi della rescissione della vendita per causa di lesione, che il Codice civile prevedeva agli articoli 1529 e seguenti, in quanto è stata considerata nella parte generale.

CAPO II. - **Della permuta.**

BERIO, *relatore*. Fa presente che le disposizioni relative alla permuta si sono nel progetto ridotte, limitandole a poche norme. Non si è, per esempio, riprodotto l'articolo 1550 del Codice civile che disponeva che la permuta si effettua mediante il solo consenso, come la vendita, perchè si provvede nella parte generale; per la stessa ragione non è stata riprodotta nemmeno la norma dell'articolo 1553 – che a suo parere era anche alquanto sibillina – la quale faceva salvi nei casi di risoluzione i diritti acquisiti dai terzi prima della trascrizione della domanda di risoluzione; nè l'articolo 1554 che prevedeva la rescissione per lesione.

Art. 374.

BERIO, *relatore*. L'articolo in esame definisce l'istituto ricorrendo ad una formula analoga a quella usata per la vendita, mentre il Codice vigente, all'articolo 1549, stabiliva invece che « la permuta è un contratto con cui ciascuna delle parti si obbliga di dare una cosa per averne un'altra ».

Art. 375 e 376.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 377.

BERIO, *relatore*. Richiama l'attenzione sull'importanza di questo articolo.

PRESIDENTE. Trova che l'inciso: « per quanto è possibile » è molto pericoloso e può dar luogo ad una infinità di difficoltà. Per esempio, non si capisce se il patto di riscatto è ammissibile o non è ammissibile nella permuta. Il Codice vigente non aveva questa riserva e stabiliva senz'altro che le regole stabilite pel contratto di vendita si applicano anche alla permuta.

Ne propone dunque la soppressione.

BERIO, *relatore*. Si associa.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Berio per le ampie delucidazioni che ha fornito con la sua relazione sull'importante materia.

La riunione termina alle ore 18,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 18

Riunione del 28 giugno 1940 – Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BERIO, DI MARZO, FABRI, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SARROCCHI e SCIALOJA; consiglieri nazionali BIAGI, CHIARELLI, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: ROMANELLI e CARONI.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Discussione generale sul Capo VII: « Del contratto di appalto » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » ed esame dei relativi articoli 531 a 550

TITOLO III. – Dei contratti in ispecie.

PRESIDENTE. Invita il senatore Romano Santi a riferire sul contratto di appalto.

CAPO VII. – Contratto di appalto.

ROMANO SANTI, *relatore*. Ricorda che il Codice vigente, all'articolo 1627, fra le tre principali specie di locazione d'opere e d'industria, annovera quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo. Secondo il Codice vigente il contratto di appalto è, dunque, una *locatio operis*.

Il progetto della Commissione Reale aveva, invece, escluso dalla locazione d'opera il contratto di appalto e lo aveva disciplinato in modo distinto.

Il progetto ministeriale non attribuisce direttamente, ma neppure toglie al contratto di appalto, la figura di locazione d'opera, perchè, dopo aver parlato in diversi capi di varie specie di locazione, dedica ad esso un Capo a sè: il Capo VII. Anzi, l'articolo 550, ultimo del Capo VII, parla di rapporti innominati di locazione d'opera, ciò che farebbe supporre che il contratto d'appalto è considerato come un rapporto di locazione d'opera nominata.

Dichiara di essere pienamente favorevole al sistema adottato dal progetto in esame, giacchè non conviene, a suo avviso, togliere al contratto di appalto la figura tradizionale, che ha sempre avuto fino dal diritto romano, di *locatio operis*.

Art. 531.

ROMANO SANTI, *relatore*. Osserva che la disposizione prevede soltanto il compimento di un'opera, mentre esistono varie specie di contratti di appalto, specie nel campo del diritto pubblico, che hanno per oggetto la prestazione di un servizio.

Biblioteca centrale giuridica

La formula del progetto ministeriale si può, peraltro, giustificare, anzitutto perchè la parola « opera », può essere interpretata in senso molto largo e, in secondo luogo, perchè la prestazione di un servizio potrebbe rientrare nell'articolo 550 che regola i rapporti innominati di locazione d'opera.

Nell'articolo in esame si parla, a suo avviso giustamente, di « gestione a proprio rischio », mentre l'articolo 507 del progetto della Commissione Reale usava l'espressione: « sotto la propria direzione ».

PIOLA CASELLI. Preferirebbe la parola « direzione » che ha un significato più elevato, tenuto anche conto che l'appaltatore è responsabile dell'opera. La gestione, in sostanza, implica il concetto di amministrazione.

In ordine al termine « rischio » osserva che, in senso giuridico, si riferisce al perimento della cosa che è a carico della persona. Nella disposizione si vuole intendere che la gestione è fatta per conto di uno dei contraenti. Userebbe, pertanto, l'espressione: « per proprio conto ».

ROTIGLIANO. Manterrebbe il termine « gestione » che comprende, a suo parere, il concetto di direzione, e che consente all'appaltatore di affidare a un suo dipendente la direzione dell'opera.

Non crede che nella formula: « compimento di un'opera » possa comprendersi la prestazione di un servizio.

Preferirebbe, quindi, la formula del progetto della Commissione Reale: « compimento di un'opera o di un lavoro ».

ROMANO SANTI, *relatore*. Avverte che non si è usata la parola: « lavoro » perchè si è voluto distinguere il contratto di appalto da quello di lavoro.

BERIO. Manterrebbe la parola: « gestione » che implica anche la responsabilità finanziaria, ma adotterebbe la formula: « per proprio conto ».

PANUNZIO. Nota che i termini « gestione » e « direzione » si riferiscono rispettivamente alla parte commerciale e tecnica dell'appalto. Userebbe la parola « organizzazione » che comprende l'insieme dei fattori produttivi.

ROMANO SANTI, *relatore*. Rileva che l'organizzazione vera e propria può mancare in appalti molto semplici.

PIERANTONI. È d'avviso che si debba dire: « gestione » in quanto si vuole porre in evidenza il carattere amministrativo dell'appalto, la cui direzione può o meno essere affidata dall'appaltatore ad altra persona.

GIAQUINTO. Conviene che non è essenziale all'appalto che l'appaltatore ne abbia la direzione, la quale può essere affidata ad altri. La parola « gestione » ha più un contenuto amministrativo che costruttivo e quindi non è del tutto esatta.

È poi vero che di regola nell'appalto esiste una organizzazione degli elementi di lavoro e di capitale; ma non crede che la parola « organizzazione » abbia un significato tecnicamente preciso.

Si potrebbe, in mancanza di un termine adatto, sopprimere le parole: « con gestione ».

Ritiene, infine, che nel concetto di appalto rientri anche la prestazione di un servizio e quindi aggiungerebbe la parola: « lavoro ».

MACARINI CARMIGNANI. Pensa che la formula adottata dal progetto, eccessivamente sintetica, dia luogo a gravi inconvenienti, in quanto comprende nel contratto di appalto solo l'impresa a carattere industriale, senza tener conto dell'impresa che ha come elemento principale l'abilità di chi compie, ad esempio, una opera di scultura o di architettura.

Il Codice vigente distingue le due ipotesi e parla, a tal fine, di « artefice » e di « imprenditore ».

ROMANO SANTI, *relatore*. Avverte che l'articolo 550 vuole distinguere i rapporti di locazione d'opera dai rapporti di lavoro, adoperando la formula: « attività esercitata a rischio del debitore e senza vincoli di subordinazione verso il creditore ».

Biblioteca centrale giuridica

NUCCI. A suo avviso il carattere distintivo del contratto di appalto è che l'appaltatore si obbliga di prestare il risultato dell'opera, a proprio rischio; la perdita è a carico dell'appaltatore. Nel contratto di lavoro il rischio è, invece, soltanto di natura economica, e nei soli riguardi del datore di lavoro.

PRESIDENTE. Adotterebbe l'espressione: « il compimento di un'opera o la prestazione di un servizio ».

ROMANO SANTI, *relatore*. Dubita che, adoperando tale espressione, non si distinguerebbe più in modo netto il contratto di appalto dal contratto di lavoro.

PRESIDENTE. Osserva che nel contratto di appalto esiste il rischio.

ROTIGLIANO. Preferirebbe la formula dell'articolo 507 della Commissione Reale, sostituendo alla parola « direzione » l'altra: « gestione ».

GIAQUINTO. Nota che verrebbe a mancare l'elemento del rischio.

PRESIDENTE. Si potrebbe mantenere la parola: « gestione » aggiungendo dopo l'espressione: « il compimento di un'opera » l'altra: « o la prestazione di un servizio ».

La Commissione approva.

Art. 532.

ROTIGLIANO. Ritiene superflua la prima parte.

ROMANO SANTI, *relatore*. Nota che nel progetto della Commissione Reale si usava la formula: « compiere o far compiere » e quindi una simile disposizione sarebbe stata superflua, ma non così nel progetto in esame.

PRESIDENTE. Avverte che alla fine del primo comma si dovrebbe aggiungere le parole: « o del servizio ».

Così rimane stabilito.

ROTIGLIANO. Osserva che in base al secondo comma sarebbe vietato il subappalto anche di parte dell'opera. Ora negli appalti di qualche complessità l'appaltatore di solito affida ad altri l'esecuzione di lavori parziali e soprattutto delle opere complementari.

ROMANO SANTI, *relatore*. Rileva che la norma non permette il sub-appalto, se non è stato autorizzato dal committente, ma concede sempre all'appaltatore la facoltà di far eseguire da altri l'opera.

SCIALOJA. Nota che il committente ignora il subappaltatore.

PRESIDENTE. A suo avviso i due commi dell'articolo hanno conseguenze giuridiche diverse. Col primo si dà la facoltà all'appaltatore di far eseguire l'opera a suo rischio; col secondo gli si offre il modo, con l'autorizzazione del committente, di riversare la sua responsabilità sulla persona del subappaltatore.

GIAQUINTO. Dalla relazione al progetto si rileva che non si è voluto ammettere, senza una specifica autorizzazione, « che l'appaltatore si liberi anche dal compito di organizzazione, di direzione e di gestione, riversandolo sui subappaltatori ».

ROTIGLIANO. Anche in questi casi, a suo parere, l'appaltatore, salvo pattuizione contraria, rimane responsabile verso il committente.

ROMANO MICHELE. È d'avviso che, precisata la responsabilità dell'appaltatore, gli si debba lasciare la possibilità di agire come crede per l'esecuzione del lavoro.

PRESIDENTE. Avverte che l'appaltatore può dare il lavoro in subappalto a suo rischio; ma quando, con il consenso del committente, affida ad altri l'esecuzione di tutta o di parte dell'opera, egli non è più responsabile.

ROMANO SANTI, *relatore*. Ritiene che l'appaltatore sia sempre responsabile verso il committente. Ciò si deduce anche dall'articolo 543 secondo il quale, in caso

Biblioteca centrale giuridica

di denunzia del committente per rovina dell'opera, « l'appaltatore per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori deve, sotto pena di decadenza, comunicare la denunzia ricevuta entro 60 giorni ».

GIAQUINTO. Pensa che con il secondo comma non si sia voluto eliminare la responsabilità dell'appaltatore, ma piuttosto stabilire che quest'ultimo non può, senza una speciale autorizzazione, sottrarsi alla fiducia che in lui personalmente ha riposto il committente, dato che l'appalto è un rapporto a carattere fiduciario.

ROTIGLIANO. Ad eliminare ogni dubbio bisognerebbe dire: « cessione » invece che « subappalto ».

ROMANO SANTI, *relatore*. Adotterebbe la formula: « La cessione dell'appalto non è ammissibile se non è stata autorizzata dal committente ».

PRESIDENTE. Se si vuole dare alla disposizione tale significato, basterebbe, a suo giudizio, sopprimere al secondo comma le parole: « di tutta o di parte ».

Così rimane stabilito.

Art. 533.

ROMANO SANTI, *relatore*. Avverte che la disposizione è nuova rispetto al Codice vigente e al progetto della Commissione Reale e non è necessaria.

ROTIGLIANO. La ritiene inutile.

GIAQUINTO. Si associa.

NUCCI. Osserva che il contratto sarebbe nullo per mancanza del prezzo, che è un elemento essenziale.

GIAQUINTO. Nota che quando il prezzo è determinabile, il contratto non è nullo.

PRESIDENTE. Si tratta di un'ipotesi che nella pratica si verifica difficilmente e pertanto l'articolo potrebbe sopprimersi.

MACARINI CARMIGNANI. Rileva che la disposizione potrebbe essere utile qualora, nella esecuzione dell'opera, si siano fatti lavori aggiunti senza stabilire il corrispettivo.

PRESIDENTE. In tal caso si applicano le tariffe, se esistono, o gli usi e, in mancanza, si fa ricorso al giudice.

PANUNZIO. È d'avviso che, in ogni caso, la determinazione del corrispettivo non dovrebbe essere applicata dal giudice, ma dalle associazioni sindacali.

La Commissione è del parere di sopprimere l'articolo.

Art. 534.

ROMANO SANTI, *relatore*. Quanto al primo comma dell'articolo ricorda che il Codice vigente ha, nell'articolo 1634, una disposizione generica che lascia alle parti di pattuire che si somministri soltanto l'opera ovvero anche la materia.

SARROCCHI. Nota che il progetto non prevede chiaramente l'appalto della sola mano d'opera, che è una forma abbastanza comune.

ROMANO SANTI, *relatore*. Gli sembra, invece, che l'appalto dell'opera con la materia fornita dal committente, sia previsto in modo abbastanza chiaro e preciso.

PANUNZIO. Rileva che la disposizione secondo la quale l'appaltatore deve, normalmente, fornire la materia, corrisponde a un tipo di economia superata, in quanto l'elemento essenziale dell'appalto è che egli si impegni a dare l'organizzazione dell'impresa.

ROTIGLIANO. Nota che anche oggi è soltanto in casi eccezionali che l'appaltatore non fornisce la materia necessaria al compimento dell'opera.

PRESIDENTE. L'articolo dispone che la materia non la deve dare il committente.

Biblioteca centrale giuridica

SARROCCHI. Preferirebbe la formula dell'articolo 1634 del Codice vigente che considera le due diverse ipotesi.

ROTIGLIANO. Pone in rilievo l'utilità pratica della disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo in esame.

ROMANO SANTI, *relatore*. Quanto al secondo comma dell'articolo 534 dubita della opportunità di parificare alla vendita il contratto avente per oggetto l'esecuzione di un'opera con materia fornita dall'artefice. Si tratta di una vecchia questione che non può, a suo parere, essere risolta riducendo esclusivamente alla figura della vendita un contratto per sua natura misto: è questo un problema che ricorda quello della quadratura del circolo e non si può così risolvere. Sopprimerebbe pertanto il comma.

Così rimane stabilito.

Art. 535.

ROMANO SANTI, *relatore*. Avverte che si estende a qualsiasi opera il divieto di variare le modalità convenute, a differenza dell'articolo 1640 del vigente Codice che lo limitava all'edifizio e richiedeva la forma scritta per qualsiasi convenzione contraria.

PANUNZIO. È d'avviso che l'invariabilità delle condizioni non debba costituire un elemento essenziale del contratto.

MACARINI CARMIGNANI. In base al secondo comma l'appaltatore, anche quando le modificazioni siano state autorizzate, non avrebbe alcun compenso, ciò che non sarebbe, a suo avviso, giusto.

ROMANO SANTI, *relatore*. Nota che, solo quando per le variazioni o aggiunte non si è concordato il prezzo, questo rimane nella misura inizialmente stabilita.

Art. 536.

PRESIDENTE. Prospetta l'ipotesi che le variazioni non siano richieste dall'appaltore o dal committente, ma siano imposte dall'autorità per la mancanza, ad esempio, di una determinata materia.

ROTIGLIANO. Osserva che praticamente c'è sempre la richiesta dell'appaltatore o del committente.

ROMANO SANTI, *relatore*. Sopprimerebbe la prima parte del secondo comma: « Se le variazioni sono state richieste dall'appaltatore » e la prima parte del terzo comma: « Se le variazioni sono state richieste dal committente » e unificherebbe i due commi.

Così rimane stabilito.

Art. 537 a 539.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 540.

ROMANO SANTI, *relatore*. Collocherebbe il terzo comma, che disciplina l'azione di responsabilità contro l'appaltatore, alla fine dell'articolo 541, che regola le conseguenze delle difformità o dei vizi dell'opera.

SARROCCHI. Giudica troppo breve il termine di un anno dal giorno della consegna dell'opera per la prescrizione dell'azione di responsabilità contro l'appaltatore.

PRESIDENTE. Proporrebbe di trasferire alla materia della prescrizione la

Biblioteca centrale giuridica

norma di cui al terzo comma, considerando anche se il termine di un anno non sia troppo breve.

La Commissione concorda.

Art. 541.

PRESIDENTE. Teme che l'espressione del primo comma: «inadatta all'uso cui è destinata» dia luogo a infinite controversie, perchè involge un criterio troppo soggettivo.

ROMANO SANTI, *relatore*. Direbbe: «inadatta alla sua destinazione» e sopprimerebbe la parola: «però».

Così rimane stabilito.

Art. 542.

ROMANO SANTI, *relatore*. Ritiene superflue al primo comma le parole: «o dei suoi aventi causa».

Sono soppresse.

PRESIDENTE. Non crede che si debba far cenno dei «gravi difetti», in quanto rientrano negli articoli 540 e 541. Si potrebbero, quindi, sopprimere le parole: «o infine si manifestano gravi difetti».

Così rimane stabilito.

SARROCCHI. Qualora l'appaltatore esegua l'opera su progetto fornito dal committente non dovrebbe rispondere della rovina se questa è determinata da vizi non palesi del progetto.

ROTIGLIANO. A suo avviso è sempre responsabile l'appaltatore, il quale può fare esaminare il progetto dai suoi tecnici.

SARROCCHI. Prospetta, a modo di esempio, l'ipotesi che l'appaltatore costruisca una diga di grande importanza tecnica e che le rocce, su cui questa poggia, cedano.

PRESIDENTE. È responsabile l'appaltatore che deve accertare la solidità delle rocce.

Art. 543.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 544.

PANUNZIO. Non lascerebbe in facoltà del committente di far cessare l'esecuzione di un'opera, in base a considerazioni di interesse privato. Quando dei capitali sono impiegati, l'opera acquista una ragione economica per sè stante, e deve essere utilizzata secondo la sua destinazione obiettiva, nel quadro della ricchezza generale della Nazione. Il contratto di appalto, come è regolato nel progetto, è troppo obbediente alla vecchia concezione dei rapporti individualistici tra il committente e l'appaltatore e prescinde dal sistema dell'economia corporativa. In molti casi si può avere l'armonica coincidenza fra l'interesse privato e il pubblico; ma quando essa non sia possibile, non si può lasciare all'arbitrio delle parti contraenti la distruzione di ricchezza nazionale.

ROTIGLIANO. Nella quasi totalità dei casi l'interesse privato coincide con quello generale.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Di solito si verifica sempre l'intervento di una pubblica autorità per la sistemazione dell'opera interrotta.

DI MARZO. Osserva che il committente può essere anche lo Stato. Può darsi anche che l'autorità ordini la cessazione dei lavori, ad esempio, per vincolo panoramico.

PIERANTONI. Nota che per le opere pubbliche v'è la risoluzione in danno. In genere, qualora un'opera sia sospesa, interviene l'Autorità competente che ordina la demolizione o la prosecuzione dei lavori.

PANUNZIO. Si potrebbe fare una norma di rinvio ai poteri dell'autorità podestarile in materia.

ROMANO SANTI, *relatore*. Il principio da affermare nel Codice è che il committente ha facoltà di non far proseguire i lavori, pagando le spese e i danni.

Art. 545.

SARROCCHI. Potrebbe darsi che per il committente non vi sia una parte utile dell'opera già compiuta.

ROMANO SANTI, *relatore*. Il concetto è che il danno sia sopportato dal committente e dall'appaltatore.

Art. 546.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 547.

ROMANO SANTI, *relatore*. Ritiene più precisa la formula adottata nell'articolo 516 del progetto della Commissione Reale: « Il contratto di appalto si scioglie con la morte dell'appaltatore, se sia stato fatto con particolare considerazione della persona di lui. In caso contrario il contratto si scioglie soltanto se i successori dell'appaltatore non danno sufficienti garanzie per la buona esecuzione dell'opera ».

SCIALOJA. Avverte che lo stesso principio è stato accolto nel Codice della navigazione per la costruzione delle navi.

La Commissione decide di adottare l'articolo 516 del progetto della Commissione Reale.

Art. 548.

ROMANO SANTI, *relatore*. Al secondo comma sopprimerebbe le parole: « a sua volta ».

Così rimane stabilito.

PIERANTONI. Fra i « materiali preparati » di cui parla il secondo comma possono comprendersi i cantieri, che hanno una complessa organizzazione.

Ritiene grave la norma.

PRESIDENTE. In luogo della espressione: « la proprietà artistica e letteraria » direbbe: « le opere dell'ingegno ».

GIAQUINTO. Osserva che le opere dell'ingegno possono appartenere a persona diversa dall'appaltatore e il committente non ha il diritto di utilizzarle.

La Commissione approva la sostituzione dell'espressione: « le opere dell'ingegno » all'altre: « la proprietà artistica e letteraria ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 549.

PRESIDENTE. Avverte che si è ritenuto di dare un'azione diretta agli operai verso il committente.

SCIALOJA. A suo avviso chi ha fornito i materiali dovrebbe avere lo stesso diritto.

ROTIGLIANO. Ricorda che l'articolo 1645 del Codice vigente limitava l'azione ai muratori, fabbri ed altri artefici impiegati alla costruzione dell'opera.

PRESIDENTE. Per ragioni di carattere sociale si è estesa a tutti gli operai.

Propone che si dica: « I muratori, i fabbri e in genere coloro che hanno prestato ecc. ».

Così rimane stabilito.

Art. 550.

ROMANO SANTI, *relatore*. Dopo le parole: « sono regolati » direbbe: « oltre che dalle norme generali che formano oggetto del primo e secondo titolo di questo libro, dalle norme stabilite per quelli di natura analoga che hanno una particolare disciplina, in quanto applicabili ».

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Romano Santi per la sua efficace collaborazione.

La riunione termina alle ore 18,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 19

Riunione del 29 giugno 1940 – Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, DI MARZO, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SARROCCHI, SCIALOJA e TACCONI; consiglieri nazionali CHIARELLI, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, FIORAVANTI e GIUNTELLA.

La riunione comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. – Discussione generale sul Capo IV: « Della mezzadria » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » ed esame dei relativi articoli 449 a 460.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Facchinetti ha giustificato la sua assenza.

TITOLO III. – Dei contratti in ispecie.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sarrocchi a riferire sul Capo: « Della mezzadria ».

CAPO IV. – Della mezzadria.

SARROCCHI, *relatore*. Per riferire sul progetto nella parte relativa al contratto di mezzadria gli sembrano opportune alcune premesse:

1° In occasione dell'esame del disegno di legge intitolato: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza », l'Ufficio centrale del Senato, dopo un lungo studio della cui serietà fa fede la relazione del senatore Raineri, propose una importante modificazione del disegno di legge che era già stato approvato dalla Camera dei Deputati il 2 maggio 1930. E la modificazione fu la conseguenza di un'accurata disamina dei rapporti fra l'istituto della mezzadria e la nuova disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.

È opportuno premettere che con questo disegno di legge, proposto dal Ministro delle corporazioni, di concerto col Ministro della giustizia e col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si volle dare esecuzione al voto del Gran Consiglio del Fascismo, il quale nella riunione del 16 novembre 1927 affermava la necessità: « che i rapporti di mezzadria, di colonia e di piccola affittanza a coltivatori diretti, siano disciplinati da capitolati generali con forza obbligatoria, da stipularsi fra le due associazioni interessate con particolare riguardo alle tradizioni, alle consuetudini ed alle economie delle varie regioni ».

Biblioteca centrale giuridica

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati contemplava appunto: « l'estensione della disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro a tutti i capitolati, convenzioni, patti ed accordi, comunque denominati, che dalle competenti associazioni sindacali vengono stipulati per regolare il rapporto di compartecipazione nel ramo di produzione agricola (colonia parziale, mezzadria, partitanza ecc.) », limitandosi a prescrivere genericamente che nella formazione del contratto collettivo fossero adottate le particolari limitazioni e gli adattamenti dipendenti dalla natura del rapporto, secondo le disposizioni dell'articolo 8, primo capoverso del decreto 6 maggio 1928, n. 1251.

Il risultato della più precisa elaborazione a cui il disegno di legge fu sottoposto innanzi al Senato, portò all'approvazione di quel testo di legge che porta la data del 3 aprile 1933, n. 437, e che fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio dello stesso anno.

In questa legge è da notarsi il capoverso dell'articolo 1, nel quale alla formula troppo generica del testo approvato dalla Camera dei Deputati (col semplice richiamo alle disposizioni dell'articolo 8, primo capoverso, del decreto 6 maggio 1928 e alle conseguenti particolari limitazioni e adattamenti che dipendevano dalla natura del rapporto), fu sostituita la formula seguente di cui non occorre mettere in rilievo la maggiore precisione: « Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini e condizioni locali e non debbono contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova ed altre previste nel contratto di lavoro le quali contrastino con la natura del rapporto ».

In armonia con queste precisazioni furono approvate nella seduta del 13 maggio 1932 dalla Sezione di agricoltura del Consiglio nazionale delle Corporazioni quelle « Norme generali per la disciplina del contratto di mezzadria » che nei richiami dei singoli articoli del progetto in esame sono ricordate col nome di « Carta della mezzadria ».

Crede che questa premessa sia sufficiente per dimostrare che alle norme del diritto corporativo si è fatta, in questa materia, la debita parte e che non sarebbe nè possibile, nè sotto qualsiasi aspetto opportuno, rielaborare il delicato argomento e porre nuovamente in discussione quel caposaldo della disciplina legislativa della mezzadria che è rappresentato dal capoverso sopra citato dell'articolo 1 della legge. A conferma di queste considerazioni gli piace di ricordare che la lunga discussione svoltasi su questo tema nelle sedute pubbliche del Senato dei 5, 6, 7 e 8 dicembre 1931-XI, fu fatta sulla base del progetto dell'Ufficio centrale e che questo avvenne per volontà e a richiesta del Capo del Governo. Il che dimostra che le modificazioni introdotte nel testo approvato dalla Camera dei Deputati non furono una improvvisazione dell'Ufficio centrale, ma furono il prodotto di un lungo dibattito, al quale non rimasero estranei gli organi di consultazione del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

2° Il progetto attuale, a differenza da quello del 1936, si è svincolato dal sistema del Codice del 1865 che aveva attribuito al contratto di mezzadria un carattere preminentemente locatizio e precisamente di locazione di cose. Le norme relative al contratto di colonìa parziaria e di mezzadria costituivano il Capo II del Titolo IV del Libro delle obbligazioni, cioè del titolo della locazione: e la mezzadria era definita: « il contratto per il quale il locatore dà a coltivare un fondo al colono col patto di dividerne i frutti ».

Nel progetto attuale fin dall'articolo 1° si mette in rilievo il carattere specifico del rapporto fra concedente e mezzadro, che si considerano come « associati per la coltivazione di un fondo al fine di dividerne i frutti ». E questo concetto giuridico corrisponde esattamente a quello a cui si ispirano le su ricordate « Norme generali », nelle quali, all'articolo 2, è detto che il rapporto di mezzadria che si determina fra i singoli mediante la « scritta » colonica, sulla base e in conformità dei patti generali

Biblioteca centrale giuridica

(regionali, provinciali e di zona), è « uno speciale contratto di carattere associativo basato sulla reciproca fiducia, tipicamente atto a garantire la solidarietà e la collaborazione fra i contraenti ».

A dimostrazione del carattere, a suo giudizio definitivo, di questa concezione giuridica della mezzadria, conviene ricordare che la Corporazione dell' agricoltura, nella seduta del 4 marzo 1931, nel prendere atto della disposizione che affida all'organismo corporativo la compilazione di una Carta della mezzadria, volle affermare che « la Carta medesima, come il Patto collettivo di mezzadria, non debba che rafforzare l'istituto mezzadrile conservandone l'essenza di speciale contratto di società, che implica una differenziazione e un adattamento alle varie condizioni dell'ambiente agricolo italiano ».

Non pare adunque che si possa seriamente ed utilmente rimettere in discussione questo carattere giuridico della mezzadria e pensa pertanto che debba approvarsi il concetto a cui si ispira l'articolo 1° della Sezione I del progetto (disposizioni generali), nel quale, come egli ha già detto, la mezzadria è definita come un « contratto col quale il concedente e il mezzadro si associano per la coltivazione di un fondo al fine di dividerne i frutti ».

Aggiunge che questo concetto fu sostenuto dalla maggioranza degli oratori che presero parte alla discussione del progetto proposto dall'Ufficio centrale del Senato.

3° Fissati questi precedenti dell'attuale riforma legislativa si dovrebbe passare senz'altro alla discussione degli articoli se non fosse opportuno rilevare (per porre alla Commissione un quesito di tecnica legislativa sulla convenienza di una modificazione forse più formale che sostanziale del progetto), che il Capo della mezzadria è diviso in due sezioni, la prima delle quali è intitolata « disposizioni generali » e consta di 19 articoli, mentre una seconda sezione costituita da 4 soli articoli, si si riferisce al caso, separatamente esaminato, « Della mezzadria con comunione familiare colonica ».

Ne deriva la conseguenza che la più completa disciplina del rapporto di mezzadria è compresa nella sezione 1ª nella quale si prende come base una configurazione giuridica che nella pratica non è affatto comune e non si presta a mettere in luce tutti gli elementi del rapporto: quelli cioè di un rapporto fra due persone fisiche una delle quali sia il concedente e l'altra il mezzadro, col quale soltanto si costituisce il rapporto sociale.

Tutti coloro che hanno pratica della vita agricola nei luoghi nei quali per antichissima millenaria tradizione la conduzione dei fondi è tenuta col sistema della mezzadria, sanno che quasi sempre i soggetti del rapporto sono da una parte il concedente, dall'altra la famiglia colonica rappresentata dal suo capo.

È questo il tipo di contratto che è preso in esame dalle « Norme generali » o, come suol dirsi, dalla « Carta della mezzadria ». Infatti, nell'articolo 3, si legge che le parti contraenti sono il concedente e il mezzadro o colono e che per « mezzadro » si intende il « capo » (reggitore) di una intera convivenza familiare da lui dipendente.

E l'articolo così continua: « esso (il capo) la rappresenta come esclusivo diretto contraente e come unico tacito ed irrevocabile mandatario generale, sia in giudizio che fuori, per tutto quanto riguarda l'azienda agricola ed i rapporti con il concedente ed il suo rappresentante ».

Ed ancora: « l'unità familiare mezzadrile si compone del capo (reggitore), del coniuge, degli ascendenti, discendenti, collaterali, affini, e di tutti coloro che coabitano nella casa come addetti stabilmente al lavoro del podere e che sono elencati nella scritta colonica ».

L'articolo finalmente aggiunge (e l'aggiunta è caratteristicamente significativa) che: « qualunque modificazione volontaria della famiglia mezzadrile in aumento o in diminuzione, purchè non dipendente dal matrimonio, nonchè qualunque sostitu-

Biblioteca centrale giuridica

zione di persona, deve effettuarsi con il consenso del concedente e in relazione alle necessità del podere ».

Appare quindi non normale che il caso della mezzadria con comunione familiare colonica sia considerato nel progetto quasi come una eccezione alla regola e che si contempli, invece, ai fini di un completo regolamento del rapporto, una configurazione non rispondente alla più comune realtà della vita agricola, quale è quella del contratto che vincola da un lato il concedente e dall'altro la sola persona fisica di un mezzadro.

Crede che tenuti fermi questi concetti, e valutate in un senso o nell'altro queste sue considerazioni, possa la Commissione passare alla discussione degli articoli che offriranno l'occasione per decidere i seguenti punti di possibile contestazione:

1° Si deve mantenere al contratto di mezzadria il carattere di società?

Egli nella sua qualità di relatore propone (e ne ha già dette le ragioni) la soluzione affermativa.

2° Si deve mantenere nei richiami dei vari articoli il nome di « Carta della mezzadria » o è più opportuno, come a lui sembra, adottare quella stessa denominazione, con la quale nella *Gazzetta Ufficiale* è stata pubblicata la deliberazione presa il 13 maggio 1933 dalla sezione agricoltura del Consiglio nazionale delle Corporazioni, dopo essere stata comunicata all'Assemblea generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 20 marzo 1930, n. 206?

A lui sembra che sia più opportuno, anche per ragioni di coordinamento, riprodurre la formula « Norme generali per la disciplina del contratto di mezzadria ».

Ricorda che nella relazione del senatore Raineri la questione del nome formò oggetto di esame nel paragrafo IX nel quale sono indicate le ragioni per le quali non sarebbe da approvarsi che si parli di una « Carta della mezzadria », quasi contrapponendola alla « Carta del Lavoro » o affiancandola a questa, piuttosto che di « Norme per regolare i rapporti derivanti dal contratto di mezzadria ». Osservò giustamente il relatore dell'Ufficio centrale del Senato che la « Carta del lavoro » è unica e sola nel dettare le norme generali che regolano le svariate forme del lavoro, mentre la formazione di norme per la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro è una funzione affidata alle Corporazioni dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, che va sotto il nome di « Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni ». Sicchè anche l'origine non giustifica l'equiparazione di queste norme alla « Carta del Lavoro ».

3° È opportuno distinguere il caso del contratto di mezzadria con la persona fisica di un solo mezzadro, dal caso più comune, più tipico e quasi costante, del contratto tra concedente e famiglia mezzadrile rappresentata dal suo capo?

4° In caso affermativo è logico che si dia la precedenza, per la trattazione organica e completa del rapporto giuridico, al caso meno comune di un contratto tra due persone fisiche, relegando in una seconda sezione, costituita dai quattro articoli, il caso più comune del contratto tra concedente e famiglia mezzadrile?

Osserva che il regolamento degli obblighi che le persone della famiglia colonica affermano di fronte al concedente, costituisce una parte essenziale del rapporto e forma oggetto di precise disposizioni nella cosidetta « Carta della mezzadria ».

5° Si deve stabilire espressamente, qualora si ritenga di dover mantenere la distinzione ora accennata e l'ordine delle due trattazioni, che tutti i membri della famiglia mezzadrile hanno obblighi di lavoro e di residenza eguali a quelli che gravano sul capo della famiglia stessa e sono al pari di lui (tolto il caso di un espresso consenso del concedente), sottoposti al divieto di locare l'opera propria fuori del podere e a vantaggio di terzi?

Questi i punti principali da esaminare e da decidere. L'esame degli articoli, che non darà luogo a notevoli rilievi, dimostrerà che in tutto il resto il progetto si

Biblioteca centrale giuridica

uniforma alle « norme generali » del contratto di mezzadria ed è quindi inspirato al più assoluto rispetto delle regole del diritto corporativo.

PANUNZIO. Ha ascoltato l'interessante relazione del camerata Sarrocchi, che ha richiamato tutti i punti storici del problema.

Effettivamente se c'è un argomento che in sede di riforma del Codice deve interessare ed anche preoccupare è quello della mezzadria, perchè il Fascismo lo ha messo tra uno dei problemi sociali più importanti della Nazione.

Per evitare le forme concentrative dell'economia e della proprietà, bisogna differenziarsi dalle vecchie concezioni, specialmente per quello che riguarda le forme di convivenza tra le categorie dei lavoratori e quelle dei proprietari: forme che possono andar sotto il nome generale di economia mista.

Dichiara che tratterà brevemente di tre questioni: il posto sistematico che la disciplina della mezzadria deve avere nel progetto; il valore delle fonti giuridiche di questo istituto; la definizione della mezzadria. Riguardo alla prima questione se si considera l'importanza che l'istituto della mezzadria ha, viene fatto di domandarsi: si può seppellire questo istituto in uno dei tanti articoli rituali che disciplinano i contratti speciali ?

Molte volte si è parlato di un Codice speciale del lavoro per dare il giusto posto ai contratti di lavoro del nostro sistema sociale e politico: ci dovrebbe essere, secondo alcune tendenze, un Codice del Lavoro come c'è un Codice di commercio e un Codice marittimo. Egli però non è di questo avviso perchè gli sembra sia meglio « socializzare » il Codice civile facendovi entrare quelle discipline che riguardano il lavoro; si dovrebbe per lo meno concepire la necessità di destinare un libro speciale del Codice civile a tutta la disciplina del lavoro, e, sempre partendo dal concetto del lavoro, anche il contratto di mezzadria dovrebbe rientrare in questo Libro, salvo che non si pensi, per ragioni di carattere tecnico, di inserire la disciplina della mezzadria in quella legge agraria generale di cui si è parlato parecchie volte.

La questione pregiudiziale sulla quale vorrebbe sentire il parere della Commissione è questa: se cioè la mezzadria debba ancora rimanere accantonata nella sede dei contratti speciali, o debba trovare il suo posto naturale, fra gli altri contratti di lavoro nel Libro dedicato alla disciplina del rapporto di lavoro.

Venendo a considerare poi il secondo argomento cioè la questione delle fonti, ricorda che quando il compianto camerata Razza, nel 1932, come Presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, lo invitò a collaborare alla preparazione della « Carta della mezzadria », a proposito della regolamentazione dell'istituto in esame, notò subito che vi era una pluralità di fonti: il diritto civile, le norme corporative e i contratti collettivi di lavoro. Ora effettivamente questa pluralità delle fonti e delle norme che regolano questo istituto, permane nel progetto in esame.

Ora se si considera l'istituto della mezzadria, che è così vario nella sua disciplina, anche attraverso il meccanismo delle differenze regionali, ci si deve domandare: saranno i contratti collettivi, le convenzioni, gli usi locali, oppure le disposizioni del Codice quelle che avranno maggior valore per la disciplina di questo istituto?

Domanda che la Commissione esprima il suo parere per stabilire qual'è la norma che deve avere nella materia un valore gerarchico superiore. Certo in questa sede non si può discutere il delicatissimo problema del rapporto tra le fonti giuridiche in genere, perchè la questione va esaminata in sede di riforma costituzionale.

Qui la questione è più circoscritta: si tratta di stabilire il rapporto tra le disposizioni del Codice e le norme corporative e i contratti collettivi, gli usi e le convenzioni. Occorre esaminare questo problema e risolverlo dicendo cioè se le norme relative alla mezzadria che si devono inserire nel Codice debbano avere un valore tipico e normale rispetto al quale le norme corporative, i contratti collettivi, le norme

Biblioteca centrale giuridica

consuetudinarie e quelle derivanti da convenzioni, non possano avere che valore subordinato.

Osserva però che se si facesse assumere un valore paradigmatico alle norme del Codice si potrebbero creare delle difficoltà di applicazione, mentre bisogna considerare anche che, secondo lo spirito della relazione ministeriale, la Commissione si dovrebbe limitare a dare esclusivamente la definizione dell'istituto della mezzadria. Fissata questa, non si dovrebbe entrare in un'eccessiva particolarizzazione normativa della materia, perchè appunto per queste particolari norme si dovrebbe poi far rinvio alle altre norme indicate, agli usi e alle convenzioni. I Codici, come è pacifico, devono limitarsi ai punti generali stabili e permanenti; devono, invece, le leggi speciali e, in modo particolare, tutte le varie e classiche fonti dell'ordinamento corporativo, provvedere alla disciplina particolareggiata ed analitica dei fenomeni e dei rapporti sociali ed economici.

Considerando poi la definizione della mezzadria, rileva che questo è un punto essenziale che merita di essere studiato attentamente.

Concorda innanzi tutto con il relatore sulla inopportunità di una trattazione a parte della mezzadria con comunione familiare colonica e della mezzadria in genere. Evidentemente, non si comprende perchè il caso più comune, che è quello della mezzadria familiare, sia trattato come un'eccezione.

Anche circa la denominazione di « Carta della mezzadria » contenuta nei richiami dei vari articoli del progetto, concorda con il relatore nel trovare più giusta la denominazione: « Norme generali per la disciplina del contratto di mezzadria ».

Ricorda che quando si discusse in seno alla Commissione di studio della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura sulla « Carta della mezzadria », egli sostenne che non era il caso di moltiplicare queste carte all'infinito. Miglior partito è quello di adoperare espressoni più modeste, come: « Norme per la disciplina della mezzadria ».

Osserva che la definizione, così come è formulata nel progetto, viene a sminuire il valore della mezzadria, riducendola al tipo di un qualsiasi contratto speciale.

Si dice che la mezzadria è « il contratto col quale il concedente e il mezzadro si associano per la coltivazione di un fondo al fine di dividerne i frutti ».

Intanto, rileva che invece di « concedente » si potrebbe dire meglio « proprietario ». Qui si tratta di stabilire proprio un rapporto tra proprietario e lavoratore. Non bisogna avere paura delle parole « proprietà » e « proprietari ». Il Fascismo è indiscutibilmente per i due concetti della proprietà e del lavoro.

SARROCCHI, *relatore*. Fa osservare che molte volte il concedente non è proprietario, ma affittuario.

PANUNZIO. Il camerata Sarrocchi ha detto che le norme del progetto si ispirano ai principî contenuti nella « Carta della mezzadria ».

Egli rileva che invece la definizione contenuta nel progetto si ispira a un criterio, puramente distribuzionistico, di socialistica memoria, quando mantiene in vita la « divisione dei frutti ». Il nostro sistema non deve avere come fine la pura distribuzione della ricchezza, ma la produzione della medesima. La mezzadria è appunto una forma che assicura la maggiore e migliore produzione in vista dell'interesse nazionale. La mezzadria, nella sua essenza economica e giuridica, non potendosi più concepire come un contratto di locazione, è un contratto di « associazione produttiva ».

Del resto, la stessa « Carta della mezzadria » all'articolo 2, quando dà la definizione della mezzadria, non parla di divisione di frutti, ma dice che il rapporto di mezzadria è uno speciale contratto di carattere associativo basato « sulla reciproca fiducia, tipicamente atto a garantire la solidarietà e la collaborazione tra i contraenti ».

Come fascista egli, se deve fare buon viso alla mezzadria, lo fa non perchè essa assicura la divisione dei frutti, ma perchè assicura la maggiore e migliore produzione agricola.

Biblioteca centrale giuridica

Concludendo, propone che la definizione di mezzadria venga formulata in questi termini: « La mezzadria è un contratto di associazione produttiva, col quale il concedente e il mezzadro si uniscono per la coltivazione di un fondo ».

Se non si inserisce questo concetto veramente corporativo e fascista dell'associazione produttiva, mantenendo invece quello della divisione dei frutti, si conserva un principio socialistico ormai tramontato.

PRESIDENTE. Rileva che, tenendo conto delle osservazioni del camerata Panunzio, si prospetta innanzi tutto all'esame della Commissione una questione pregiudiziale: se cioè di questo contratto della mezzadria si debba parlare nel Libro del progetto in esame, oppure in un Libro a parte. In questo Libro dovrebbe allora figurare anche la locazione dei fondi rustici, le piccole affittanze, ecc. e così si verrebbe a delineare il profilo di un Libro su tutto il diritto agrario.

ROTIGLIANO. Qualunque ne sia il contenuto, la mezzadria è innanzi tutto un contratto e deve quindi esser disciplinato insieme con gli altri contratti, sia che si voglia assimilare alla locazione d'opera, sia che si riconosca, come egli crede si debba fare, il carattere associativo della mezzadria. Non si può pensare di relegare la mezzadria in un altro Libro, che non si sa nemmeno poi quale sarebbe, quando lo stesso contratto di lavoro è compreso in questo Libro.

PANUNZIO. Che la mezzadria sia un contratto come tutti gli altri, è giusto e indiscutibile tecnicamente. Egli però non fa una questione di ordine tecnico, ma di ordine squisitamente politico e sistematico che riguarda tutti i rapporti di lavoro. Questi dovrebbero essere disciplinati in un Codice speciale o, se non in un Codice, almeno in un Libro speciale.

PRESIDENTE. È d'avviso che la Commissione possa prendere in esame i singoli istituti; esaurito l'esame si potrà vedere se non sia il caso di procedere ad una sistemazione più organica di essi.

Per quanto riguarda la questione delle fonti, ritiene che la Commissione se ne potrà occupare, esaminando i singoli articoli del progetto in esame.

Il camerata Panunzio ha sollevato la questione se queste disposizioni del Codice sieno normative in modo tale che le altre leggi speciali si devono uniformare ad esse, oppure possano ammettere deroga da parte di altre disposizioni di carattere corporativo, oppure da parte delle convenzioni e degli usi.

Crede che in questo, come in altri casi, si debba seguire il concetto a cui ha più volte accennato il Ministro, che cioè si debbano in questa sede stabilire i capisaldi e le norme essenziali di questi contratti, che poi saranno presi in considerazione e sviluppati dalle leggi speciali anche di carattere corporativo, e completate dagli usi e dalle convenzioni.

SARROCCHI, *relatore*. Fa osservare che, dove il progetto non dispone, è fatta sempre la riserva che siano valide le disposizioni delle norme collettive, o, in mancanza, quelle della convenzione o dell'uso locale.

PANUNZIO. Osserva però che non è detto se abbiano validità maggiore le disposizioni del Codice o le altre.

SARROCCHI, *relatore*. Fa osservare che quando si dice: « salvo diverse disposizioni delle norme collettive o, in mancanza, della convenzione o dell'uso locale » si dice già che queste ultime hanno validità maggiore delle disposizioni del Codice.

PRESIDENTE. Si associa all'interpretazione data dal relatore: dove il Codice rinvia alle diverse norme e convenzioni, si intende che queste ultime debbano avere maggiore validità, dove non c'è questo rinvio, le disposizioni del Codice prevalgono.

PANUNZIO. Se ci si limitasse, come egli è d'avviso, a dare soltanto la definizione della mezzadria, si capisce che poi nessun contratto collettivo, uso o convenzione potrebbe essere in contrasto con la definizione. Se si lascia invece che questi rapporti siano disciplinati, in qualunque momento da queste diverse fonti,

Biblioteca centrale giuridica

allora può sorgere la questione della maggiore o minore validità delle norme del Codice.

Vi è poi una considerazione di sostanza e che cioè le disposizioni attuali del progetto vengono dopo che le associazioni sindacali hanno stabilito i rapporti e dopo che è stata approvata la « Carta della mezzadria ». Le disposizioni del Codice hanno quindi un valore relativo ed è perciò opportuno limitarsi alla definizione e ai punti essenziali lasciando carta bianca alle associazioni sindacali di stabilire altre norme specifiche regolanti la materia.

PRESIDENTE. Se esaminando gli articoli si troverà che qualcheduno di essi ha un contenuto troppo specifico si potrà sopprimerlo.

SARROCCHI, *relatore*. Osserva che bisogna distinguere gli elementi giuridici da quelli derivanti dall'essere la mezzadria anche un contratto di lavoro.

Dove non c'è interferenza è proprio dove si tratta di rapporti di lavoro.

PRESIDENTE. Concludendo gli sembra che la Commissione sia d'accordo su questo punto: si può iniziare senz'altro l'esame dei singoli articoli dell'istituto. Se nel corso di questo esame, si troverà che qualcuno di essi ha un contenuto troppo specifico se ne potrà proporre la soppressione.

Circa poi la distinzione che il progetto fa della mezzadria in genere e della mezzadria con comunione colonica, rileva, associandosi alle osservazioni del relatore e del camerata Panunzio, che quest'ultima non è una formula speciale, ma comune dell'organizzazione della mezzadria e pertanto non va trattata separatamente.

Per quanto riguarda poi le osservazioni del relatore e del camerata Panunzio circa l'opportunità di sostituire il richiamo alla « Carta della mezzadria » nei singoli articoli del progetto, con quello più appropriato delle: « Norme generali per la disciplina dei contratti di mezzadria », osserva che la questione non ha alcuna rilevanza e non può far sorgere preoccupazioni di sorta, in quanto che i richiami agli articoli corrispondenti di disposizioni vigenti, saranno soppressi nel progetto definitivo.

Poichè è stata superata la questione pregiudiziale, la Commissione può senz'altro passare all'esame degli articoli.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Art. 449.

SARROCCHI, *relatore*. Come ha già rilevato precedentemente, il progetto attuale, a differenza di quello del 1936, si è svincolato dal sistema del Codice del 1865, che aveva attribuito al contratto di mezzadria un carattere preminentemente locatizio e precisamente di locazione di cose, e definisce la mezzadria un contratto « con il quale il concedente e il mezzadro si associano per la coltivazione di un fondo al fine di dividerne i frutti ».

CHIARELLI. Crede che la frase: « il concedente e il mezzadro si associano », dia modo al Codice di prendere posizione nella questione sulla natura del contratto di mezzadria, attribuendo a questa unione del concedente e del mezzadro la forma di una società.

Ritiene che non si possano integralmente applicare i principî della società all'istituto della mezzadria.

Nella stessa « Carta della mezzadria » c'è una frase più tenue perchè si dice che essa è « uno speciale contratto di carattere associativo », ma non si dice che il concedente e il mezzadro « si associano ».

Se si dà il carattere di società all'istituto della mezzadria, o comunque si pone qualche elemento che permetta l'agganciamento all'istituto della società, ne verrà

Biblioteca centrale giuridica

di conseguenza, che tutte le volte che nel Codice non c'è una norma specifica, si potrà fare riferimento alle norme della società.

Considera anche che se si desse il carattere di società alla mezzadria, da una parte si verrebbe ad escludere che il colono sia un lavoratore e quindi ci sarebbe il pericolo di togliere al mezzadro quelle provvidenze che sono proprie dei lavoratori; dall'altra, si aprirebbe la via a eventuali negazioni del diritto di proprietà del concedente, considerato non più come tale, ma come socio del mezzadro.

Pertanto egli proporrebbe di adottare nella definizione una frase che comprometta di meno, cioè che non possa dar in nessun modo il pretesto di dire che il Codice ha voluto prendere posizione, nei confronti dell'istituto della mezzadria, per la teoria della società.

PRESIDENTE. Se alle parole « si associano » si vuol dare un significato giuridico allora si potrebbe dire invece di « si associano », « si uniscono », oppure « collaborano insieme ».

Se invece alle parole « si associano » si dà il significato comune, non giuridico, allora le parole « si associano » possono rimanere.

SARROCCHI, *relatore*. Proporrebbe di accettare la formula espressa dal Presidente, integrata dalla formula contenuta nella « Carta della mezzadria » e cioè: « La mezzadria è un contratto di carattere associativo col quale il concedente e il mezzadro si uniscono per la coltivazione di un fondo, al fine di dividerne i frutti ».

CHIARELLI. Aderirebbe alla formula proposta dal camerata Sarrocchi, togliendo però quell'inciso: « di carattere associativo ». Così si eliminerebbe la possibilità che l'unione tra il concedente e il mezzadro sia interpretata come una forma di società.

ROTIGLIANO. Non gli sembrano del tutto fondati i timori espressi dal camerata Chiarelli. Con le parole « si associano » non si vuole significare che il concedente e il mezzadro si uniscono per fare una società, ma che si uniscono puramente e semplicemente per la coltivazione di un fondo.

SARROCCHI, *relatore*. Non si aspettava di dover proprio lui difendere qui la « Carta della mezzadria ». Questa Carta fu deliberata quattro o cinque giorni dopo la promulgazione della legge approvata dal Senato; legge che fu ispirata proprio ai criteri fissati nella relazione del senatore Raineri e ai quali poi fu ispirata a sua volta la Carta: che cioè, la mezzadria è un contratto speciale « di carattere associativo ». Non vede pertanto la necessità di togliere dalla definizione l'inciso « di carattere associativo ».

PANUNZIO. Rileva che il camerata Chiarelli ha fatto una questione di puro tecnicismo giuridico.

Ora il problema non è tecnico. Non ha eccessiva importanza stabilire se la definizione della mezzadria può dar luogo ad interpretazioni diverse: cioè se il contratto di mezzadria sia un contratto di associazione oppur no.

Premessa la natura associativa del contratto di mezzadria, sul quale ritiene non ci possa essere discussione, domanda piuttosto se si debba mantenere in vita il concetto tipicamente socialistico della divisione dei frutti.

Il concetto corporativo è contrario alla divisione dei frutti.

Con l'istituto della mezzadria si deve mirare non alla divisione dei frutti, ma ad assicurare la migliore e maggiore produzione nell'interesse generale del Paese.

Insiste pertanto nella sua proposta di modificare la definizione della mezzadria nel modo seguente: « La mezzadria è un contratto di associazione produttiva, col quale il concedente e il mezzadro, si uniscono per la coltivazione del fondo ».

GIAQUINTO. Gli sembra che le parole « si associano » siano bene appropriate. Non si può contestare che nella mezzadria c'è un elemento associativo che ha importanza essenziale. Nè con ciò si deve temere che questo contratto divenga contratto di società, perchè pur essendovi questo elemento associativo, c'è una finalità specifica

Biblioteca centrale giuridica

differenziale completamente diversa dalla società. Nella società vi è normalmente uno scopo di guadagno; qui vi è uno scopo di coltivazione di fondo, scopo eminentemente produttivo. Quindi contratto con elemento associativo, ma con funzione economica speciale.

Non vede la ragione di sopprimere questo elemento del carattere associativo.

CHIARELLI. Per eliminare la questione, che è in fondo dottrinaria, si potrebbe dire: « La mezzadria è un contratto che ha per oggetto la coltivazione di un fondo, al fine di dividerne i frutti ».

PRESIDENTE. Pone intanto in votazione la proposta del camerata Panunzio di modificare l'articolo 449 nel modo seguente: « La mezzadria è un contratto di associazione produttiva, col quale il concedente e il mezzadro si associano per la coltivazione di un fondo ».

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Sarrocchi, Scialoja e Tacconi; consiglieri nazionali Chiarelli, Macarini Carmignani, Panunzio e Pierantoni.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, D'Amelio, Di Marzo, Giaquinto, Romano Michele e Romano Santi; consigliere nazionale Rotigliano.

Si astiene il Commissario senatore Piola Caselli.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. Allora s'intende approvata la formula del progetto con la sola sostituzione delle parole: « si uniscono » alle parole: « si associano ». Quanto all'inciso « di carattere associativo » esso sembra inutile, dato che la natura stessa dell'istituto risente di questo carattere associativo.

Art. 450.

ROTIGLIANO. Osserva che è discutibile l'opportunità di dare la precedenza, nella sistemazione della materia, al caso meno frequente del contratto stipulato con la persona di un solo mezzadro, lasciando in seconda linea il caso più tipico e comune del contratto fatto con un'intera famiglia mezzadrile.

SARROCCHI, *relatore*. Osserva che questo articolo vale per tutti e due i casi accennati. Piuttosto sopprimerebbe le parole: « e in ogni caso non più tardi di sei mesi prima della scadenza ». Di regola la durata normale del rapporto è di un anno, perchè in un anno si conchiude il ciclo delle coltivazioni.

PRESIDENTE. Osserva che ci possono essere delle coltivazioni il cui ciclo sia di durata più lunga dell'anno.

SARROCCHI, *relatore*. Ricorda che in un anno la quasi totalità delle coltivazioni agrarie, propriamente dette, compiono il loro ciclo. Nell'industria boschiva ci può essere, anzi vi è, per i tagli dei cedui, una rotazione molto più lunga di un anno; ma il taglio del bosco di regola non interessa il mezzadro, il quale si serve del bosco soltanto per il pascolo del bestiame.

GIAQUINTO. Fa notare che l'articolo 1664 del Codice civile stabilisce come termine normale un anno.

SARROCCHI, *relatore*. Ricorda che anche nelle « Norme per regolare i rapporti derivanti dal contratto di mezzadria » è stabilito il termine di un anno. Si potrebbe sopprimere questo termine di sei mesi per la disdetta del contratto. La fissazione di termini siffatti è materia da lasciarsi alle consuetudini o agli usi o anche ai contratti collettivi.

PRESIDENTE. Osserva che invece delle parole « in ogni caso » si potrebbe dire: « in mancanza, non più tardi di sei mesi ».

SARROCCHI, *relatore*. Fa notare che in tutti i contratti di lavoro la prima cosa che si fissa è la durata; è quindi poco probabile che tale termine non risulti dalla convenzione.

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Osserva che veramente è un'ipotesi strana il silenzio assoluto in questa materia del contratto o della convenzione o di un uso locale.

PRESIDENTE. Ricorda che ci sono alcune zone in cui la mezzadria si va estendendo solo ora. In queste zone non vi è quella tradizione giuridica del rapporto che è propria di quelle regioni dove la mezzadria ha consuetudini e sviluppo secolari. Propone la dizione: « ove questi non provvedano » in sostituzione dell'altra: « in ogni caso ».

La Commissione approva.

PANUNZIO. Osserva che l'espressione: « norme collettive » è impropria ed ha bisogno di una precisazione: o nell'articolo si dovrebbe dire: « norme corporative e norme intersindacali », oppure nel verbale si dica che l'espressione « norme collettive » comprende « norme corporative e norme intersindacali ». Le norme intersindacali sarebbero date dai contratti collettivi di lavoro.

SARROCCHI, *relatore*. Ricorda che la « Carta della mezzadria » è una disposizione di carattere generale di cui poi i contratti collettivi sono il frutto, l'espressione ultima.

PANUNZIO. Ci possono essere anche le norme delle corporazioni.

SARROCCHI, *relatore*. Ma non possono essere in contrasto coi contratti di lavoro.

CHIARELLI. Se c'è un contrasto la norma posteriore deroga a quella anteriore.

PANUNZIO. Chiede sia detto in verbale che per « norme collettive » si deve intendere « norme corporative e norme intersindacali », cioè contratti collettivi di lavoro.

Art. 451.

SARROCCHI, *relatore*. Propone di sostituire la seguente formula: « La mezzadria fatta per un tempo determinato non cessa se non è stata notificata disdetta a norma dell'articolo precedente. In caso diverso si ha per rinnovata per un termine corrispondente alla mezzadria, fatta senza determinazione di tempo ».

PRESIDENTE. Concorda.

Resta così stabilito.

Art. 452.

PRESIDENTE. Osserva che l'ultima disposizione: « In ogni caso devono osservarsi le norme della buona tecnica agraria » è un po' strana.

SARROCCHI, *relatore*. È però utile, perchè al contadino, che può trovarsi sottoposto ad un regime non illuminato, deve essere concessa una facoltà di appello agli organi sindacali nei casi in cui l'ordine avuto dal padrone sia contrario alle norme della buona tecnica agraria. Si impone, in altre parole, al concedente quest'obbligo: nel dirigere l'azienda mezzadrile, egli per primo deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

ROTIGLIANO e ROMANO MICHELE. Sono del parere che sia opportuno sopprimere le parole: « In ogni caso devono osservarsi le norme della buona tecnica agraria ».

SARROCCHI, *relatore*. Ricorda che, come si prevede nell'articolo, si possono avere due casi: o il proprietario esercita direttamente la direzione dell'azienda mezzadrile o la esercita a mezzo dei suoi incaricati che lo rappresentano. Ad ogni modo spetta sempre al contadino il diritto di opporsi legalmente a un ordine che non giovi ai fini della produzione.

La questione della direzione è stata materia di discussione ampia in sede sindacale corporativa; e non è opportuno sconvolgere il sistema così stabito.

PRESIDENTE. Osserva che qualche volta può accadere che il proprietario ne sappia meno del contadino.

Biblioteca centrale giuridica

SARROCCHI, *relatore*. La definizione in esame sta appunto a correggere un potere che potrebbe diventare troppo ampio e assoluto.

ROTIGLIANO. Per ammettere questa disposizione bisognerebbe partire dal concetto che le norme della buona tecnica agraria formino oggetto di una scienza assoluta e sicura. È noto invece che in agricoltura norme così assolute e precise non ci possono essere.

PRESIDENTE. Domanda se non sarebbe opportuno attenuare il diritto che ha il proprietario alla direzione dell'azienda.

SARROCCHI, *relatore*. Ripete che non lo crede opportuno.

PRESIDENTE. Obietta che potrebbe darsi il caso che il proprietario non si occupi della direzione o non se ne intenda.

SARROCCHI, *relatore*. Si deve fare rappresentare. Altrimenti, se non se ne intende e trascura le coltivazioni o se esercita male il potere direttivo, danneggiando l'economia agricola, può anche essere inviato al confino. Del resto, se il concedente non si cura della direzione del lavoro dei campi, è sostituito di fatto dal mezzadro.

GIAQUINTO. Domanda se si richiede in ogni caso che il proprietario sia un tecnico o che più semplicemente abbia attitudine a dirigere.

SARROCCHI, *relatore*. Osserva che molto spesso il concedente non è un tecnico specializzato, ma è un pratico che dirige ottimamente l'azienda mezzadrile.

PRESIDENTE. Ricorda le grandi simpatie di cui è ~~circondato l'istituto della~~ mezzadria. Effettivamente è un istituto idealmente perfetto, collaudato da una secolare esperienza, ma mentre in alcune regioni esso è esercitato bene, dando luogo ad una vera e propria collaborazione tra concedente e mezzadro, in altre va in realtà assumendo carattere di fitto.

SARROCCHI, *relatore*. Osserva che abolendo l'ultima parte dell'articolo 4 si andrebbe contro le « Norme generali per la disciplina del contratto di mezzadria ». L'articolo 7 di dette « Norme» dice infatti: « La direzione dell'azienda mezzadrile spetta al concedente, il quale può esercitarla personalmente od a mezzo dei suoi incaricati, sempre però uniformandosi alle norme della buona tecnica agraria ed in piena armonia con i doveri che lo Stato corporativo fascista impone ai produttori ».

L'alterazione di questo principio potrebbe far nascere dei seri inconvenienti.

GIAQUINTO. Domanda se la direzione dell'azienda mezzadrile sia per il proprietario un obbligo o un diritto. Se è un diritto vi può rinunciare, se è un obbligo no. È opportuno allora a suo modo di vedere di sancire il concetto che si tratta di un diritto.

ROTIGLIANO. Certo è un diritto.

SARROCCHI, *relatore*. Sotto l'aspetto giuridico può essere un diritto, sotto l'aspetto sociale è un obbligo.

CHIARELLI. Ritiene che sia un diritto, e che il concedente non sarà mai obbligato a dirigere dal mezzadro, il quale sarà felicissimo se il concedente non dirigerà personalmente. Ricorda che, ad ogni modo, anche nel caso che il concedente diriga personalmente, spetta al mezzadro, anche ai sensi dell'articolo 6 del progetto, « l'organizzazione delle attività lavorative ».

PANUNZIO. Non intende insistere sulla modificazione formale dell'articolo, ma desidera che dai verbali risulti l'obbligo del mezzadro di organizzare la produzione. Domanda al relatore come questi due concetti, che non sono concetti gemelli, direzione del concedente e organizzazione del mezzadro, si possano unificare. Il concetto d'organizzazione che spetta al mezzadro non è fatto puramente materiale, ma suppone anche un principio di direzione.

SARROCCHI, *relatore*. Osserva che la direzione di cui si parla è direzione tecnica. Il resto è organizzazione delle forze lavorative: per esempio, mandare una persona dalla famiglia colonica a potare, un'altra a vangare, un'altra a lavorare coll'aratro tirato dai bovi, ecc.

Biblioteca centrale giuridica

PANUNZIO. Osserva che intesa in questo senso anche nella organizzazione delle forze lavorative vi può essere un principio di direzione. Se no, non c'è organizzazione.

Non discute il potere di direzione. Vorrebbe però che il relatore gli dicesse se questo potere del proprietario è un'emanazione della potestà dominicale del proprietario stesso o è un'emanazione della sua potestà tecnica. A suo modo di vedere non si deve parlare di emanazione della potestà dominicale ma di quella tecnica. Ricorda a questo proposito la definizione da lui data della proprietà nella quale unì il concetto di proprietà con quello di impresa. Ne deriva che spetta al proprietario-imprenditore l'organizzazione e la migliore concezione della produzione.

Nel nostro clima non c'è posto per il concetto di proprietario fannullone, ma per il concetto di proprietario tecnico, che abbia cioè una tale capacità da poter dirigere direttamente. Gli pare che sia opportuno che nel verbale risulti che il potere direttivo del concedente deriva dalla sua capacità tecnica.

SARROCCHI, *relatore*. Se il proprietario non lo sa esercitare si deve far assistere o rappresentare anche per il proprio interesse: ma il diritto spetta a lui quale concedente.

PRESIDENTE. Nota che, poichè si dice nel testo « in ogni caso *devono* osservarsi le norme della buona tecnica agraria », la competenza a risolvere eventuali controversie dovrebbe spettare all'autorità giudiziaria.

SARROCCHI, *relatore*. No. All'autorità sindacale.

SCIALOJA. La questione è regolata nella « Carta della mezzadria ».

PRESIDENTE. Sta bene, però nel testo non è detto.

SARROCCHI, *relatore*. Le controversie tra concedente e mezzadro, in materia, sono risolte dalle due Federazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Occorrerebbe dirlo espressamente, perchè quando non c'è nel Codice disposizione in contrario si deve far ricorso all'autorità giudiziaria.

ROMANO MICHELE. Propone la seguente dizione: « Può esercitarla personalmente o a mezzo di rappresentanti suoi incaricati o anche a mezzo del mezzadro ».

ROTIGLIANO. Osserva che nella parola: « spetta » di cui al capoverso è insito il concetto di diritto.

PRESIDENTE. Propone di non modificare il testo. Soltanto si potrebbe specicare che se sorge un conflitto non deve essere sottoposto all'autorità giudiziaria ma all'autorità sindacale.

ROTIGLIANO. Gli sembra che ci sia contraddizione tra la prima parte del capoverso e la frase: « In ogni caso devono osservarsi le norme della buona tecnica agraria ». In pratica possono sorgere conflitti perchè il proprietario può avere una visione più ampia, in contrasto della visione più particolaristica e legata ad interessi contingenti del colono. Nell'articolo in esame mentre si riconosce al concedente il diritto alla direzione dell'azienda mezzadrile, si dà in sostanza al mezzadro la facoltà di opporsi a queste direttive.

Si dovrebbe quindi abolire l'ultimo periodo del capoverso.

SARROCCHI, *relatore*. Non è del parere che si debba mutare il testo dell'articolo.

Ad ogni modo se il colono si oppone a torto ai progetti di miglioramento fondiario, si ricorre al Sindacato che risolve la questione. È pericolosa la tendenza a voler legiferare su tutto e prevedere ogni ipotesi.

E poi il mezzadro è sempre in facoltà di andarsene alla fine dell'anno, come è in facoltà del concedente di dare la disdetta. Così nella peggiore delle ipotesi con la fine dell'anno può essere risolta praticamente, in questo senso, ogni divergenza.

ROTIGLIANO. Insiste nella sua proposta.

GIAQUINTO. Si associa alla proposta di soppressione, poichè la frase in questione non aggiunge nulla, ma può creare una interpretazione pericolosa.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di soppressione della frase: « In ogni caso devono osservarsi le norme della buona tecnica agraria ».

La Commissione approva.

Art. 453.

PANUNZIO. Vorrebbe togliere la dizione « la stima non produce la perdita della proprietà », in quanto pleonastica.

PRESIDENTE. Fa notare l'importanza del concetto della proporzione espresso nella prima parte dell'articolo.

Art. 454.

PANUNZIO. L'articolo dice che il mezzadro è tenuto a seguire nella coltivazione del fondo le direttive del concedente; ora le direttive sono consigli, suggerimenti, non sono però la « direzione », in quanto potere quasi assoluto. C'è dunque – a suo modo di vedere – una incompatibilità con l'articolo 4. Quale significato poi dovrà attribuirsi al concetto che il mezzadro è responsabile di fronte al concedente dell'organizzazione delle attività lavorative ?

SARROCCHI, *relatore*. Spetta al mezzadro l'organizzazione pratica del lavoro nell'interesse della buona produzione.

PANUNZIO. Nel nostro Paese il mezzadro non è un semplice oggetto di lavoro: è una persona che in quanto coltiva e organizza, è anche egli responsabile. L'articolo parla infatti dell'obbligo di indirizzare la produzione secondo le direttive del concedente, direttive che, in questo caso, vogliono significare consigli o suggerimenti.

SARROCCHI, *relatore*. Osserva che si può rendere più chiaro il concetto con un esempio. Le viti e gli olivi devono essere potati a regola d'arte. È in potestà del concedente di obbligare il mezzadro ad osservare le norme della buona tecnica agraria circa la potatura e di dare opportune direttive. La ripartizione pratica del lavoro e i vari incarichi da distribuire sono, invece, lasciati alla decisione del mezzadro. In questa decisione si riscontrano appunto gli estremi dell'organizzazione delle attività lavorative.

PANUNZIO. Allora sarebbe opportuno togliere la parola « organizzazione » che è una parola inadeguata. Esprime anche il timore che si possano avere in pratica pericolose e nocive interferenze tra la direzione del proprietario e l'organizzazione del mezzadro.

PRESIDENTE. Propone di sostituire alle parole: « dell'organizzazione » le altre: « dell'impiego ».

La Commissione approva.

Art. 455.

SARROCCHI, *relatore*. Ritiene che sarebbe più esatto invece delle parole: « dare il fondo in mezzadria » dire: « cedere l'esercizio della mezzadria ».

La Commissione approva.

Art. 456.

SARROCCHI, *relatore*. Crederebbe opportuno inserire un capoverso così concepito: « Dal canto suo il concedente può utilizzare la mano d'opera disponibile della famiglia colonica nei periodi di minore intensità dei lavori agricoli per i lavori di

Biblioteca centrale giuridica

miglioramento da eseguirsi nel podere o in altri poderi della tenuta ». Si potrebbe però aggiungere che « questa disposizione non si applica se nella zona vi è disoccupazione per il bracciantato agricolo ». Sarebbe questa la codificazione di un sistema ormai stabilito nella pratica sindacale.

PRESIDENTE. Ritiene che tale proposta servirebbe ad avvalorare quello che tutti lamentano: si condannano i contadini che per rapporto di reciprocità vanno a lavorare nel fondo del vicino, durante la stagione di riposo, mentre vi sono operai disoccupati sulla piazza. È contrario alla tradizione e alla solidarietà lavoratrice che il colono che si trova disoccupato non possa prestare aiuto al suo vicino che ne ha bisogno. È questa una cosa che dovrebbe essere ammessa.

In conseguenza il disgraziato contadino deve rimanere inoperoso e la vita agraria diventa più cara, mentre meno tecnica è l'opera che può fornire il bracciante disoccupato. Va perduta quella collaborazione che era una bella caratteristica della vita contadinesca. Ricorda la campagna fatta dal consigliere nazionale Putzolu, ora al Governo, contro questo increscioso stato di cose.

ROMANO MICHELE. È una cosa gravissima nelle provincie meridionali.

SARROCCHI, *relatore*. Questo scambio di opere tra famiglie coloniche deve essere consentito in casi speciali come, ad esempio, per i lavori della trebbiatura, che richiedono la presenza di molte persone. D'altronde in questo caso di regola non vi è retribuzione: e non è il proprietario o concedente che dispone della mano d'opera della famiglia colonica per l'aiuto alle famiglie coloniche vicine. E quindi il caso stesso non rientra nella previsione dell'articolo in esame. Ma il divieto, per il colono, di lavorare fuori del podere senza il consenso del proprietario, è essenziale. Osserva che praticamente avviene che l'ufficio di collocamento del lavoro concede sempre l'autorizzazione quando non c'è disoccupazione: e questo è di grande vantaggio per il miglioramento dell'azienda e per il bilancio della famiglia colonica.

PRESIDENTE. Domanda al relatore se intende insistere sulla sua proposta.

SARROCCHI, *relatore*. Non insiste. Piuttosto propone di sostituire nel capoverso, alle parole : « egli non può » le altre : « il capo e le persone della convivenza familiare non possono ».

Resta così stabilito.

Art. 457.

PRESIDENTE. Non gli sembra felice l'espressione: « per l'esercizio delle industrie accessorie ». Può dar luogo a seri inconvenienti ed a interpretazioni non giuste.

ROMANO MICHELE. C'è il secondo comma che rende meno grave l'applicazione della norma.

SARROCCHI, *relatore*. Si tratta di un obbligo di anticipazione per le spese dei concimi chimici, degli anticrittogamici, ecc.

PRESIDENTE. Osserva che oggi quell'obbligo incombe tutto al proprietario.

SARROCCHI, *relatore*. No. In Toscana si addebitano per metà al mezzadro.

PRESIDENTE. Osserva che la mezzadria toscana è una mezzadria esemplare e che ha secoli di tradizione. In altre regioni le consuetudini sono più recenti e non uguali alle toscane.

Art. 458.

PRESIDENTE. Domanda al relatore se non ritiene opportuno, quando si sia esaurito l'esame degli articoli, di ridurre in un solo articolo tutte le disposizioni che stabiliscono che le norme dei vari articoli hanno vigore « salvo che sia diversamente disposto dalle norme collettive dal contratto o dagli usi ».

Biblioteca centrale giuridica

SARROCCHI, *relatore*. Concorda purchè non si tratti, come non può trattarsi, delle disposizioni di carattere essenziale per la vita del rapporto.

PANUNZIO. Nota che il problema del rapporto tra le norme giuridiche e le norme corporative non è stato ancora affrontato e risolto. Le norme consuetudinarie e quelle così dette collettive avrebbero la prevalenza rispetto al Codice ?

PRESIDENTE. È un motivo di più per addivenire ad una norma comune.

CHIARELLI. A suo parere non si può fare una norma comune. Dove c'è il rinvio si intende dire che quella norma è puramente dispositiva e non imperativa, dove non c'è vuol dire che la norma è imperativa.

SCIALOJA. Nota la difficoltà nella quale si verrebbe a cadere in casi come quello dell'articolo 458 dove una sola parte richiama le norme collettive di contratto, ecc., l'altra no.

PANUNZIO. Nota che la distinzione tra norme imperative e norme non imperative è un po' teorica. Quando è citato il rinvio la norma è dispositiva, quando non è citato, è imperativa. Ma da dove risulta la distinzione ? Mentre le parti stanno stipulando, una parte si può irrigidire dicendo: « Il Codice dice così ». Da dove risulta la parte del Codice inderogabile e quella derogabile ?

Possono sorgere fra le associazioni sindacali stipulanti delle discussioni nelle quali è necessario sapere con precisione quando le norme siano dispositive e quando siano imperative.

PRESIDENTE. In genere quando le norme sono imperative o risulta dalla loro finalità, dalla loro natura o da una disposizione esplicita. Qui si è voluto far conoscere che queste disposizioni sono tutte subordinate agli accordi e alle norme collettive.

PANUNZIO. Secondo il camerata Chiarelli quando non è fatto il rinvio a norme, ecc., le disposizioni sono imperative.

CHIARELLI. Risponde che in tutti i casi in cui c'è il rinvio alle norme collettive, si tratta di norme derogabili; ma riconosce che ciò non vuol dire che le altre siano tutte imperative. Per esse sarà il magistrato a riconoscerne volta per volta il valore a seconda della loro natura, e a definire se sono di ordine imperativo o no.

In realtà il rinvio alle norme collettive può sembrare superfluo, perchè quando la norma è dichiarativa può essere derogata tanto dalle parti che dalle norme collettive o contrattuali.

PANUNZIO. Osserva che è diversa la situazione a seconda che si tratti di accordi collettivi di parti sindacali o di norme corporative. È strano che i deliberati di un sindacato possano andare in contrasto con le norme del Codice, se non è espressamente detto che si tratta soltanto di norme dispositive. Se la norma ha valore imperativo non si può ammettere che le parti possano derogarla. Come si fa a definire quando la norma ha valore imperativo e quando ha valore di disposizione ?

CHIARELLI. Questo problema non è limitato alla sola mezzadria.

PRESIDENTE. Osserva che lo si ritrova spesso. Quando c'è una norma collettiva quella non si può derogare, quando non c'è una norma collettiva e non c'è un rinvio specifico, bisogna esaminare la natura della disposizione. Quindi è decisivo l'esame della natura della norma.

Art. 459.

SARROCCHI, *relatore*. Osserva che la norma riguardante la preferenza attribuita al concedente, nell'acquisto della parte mezzadrile dei prodotti che possono essere conservati, appare utile.

PANUNZIO. Domanda se tale norma sia derogabile o inderogabile per la sua natura. Non vede come si possa decidere a seconda della natura del rapporto.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. La disposizione è dettata nell'interesse della produzione. Quindi è inderogabile.

PANUNZIO. Crede che sia molto difficile esaminare sempre la natura del rapporto.

PRESIDENTE. Fa notare che nel caso in esame è l'interesse dell'agricoltura che decide l'inderogabilità.

CHIARELLI. Osserva che il diritto di prelazione a favore del concedente sancito dall'ultimo capoverso dell'articolo può portare ad una iniquità a danno del mezzadro. Se non c'è un interesse economico a vendere ad altri, l'offerta del concedente deve avere la preferenza; ma se il mezzadro trova un acquirente che gli offre di più del prezzo del mercato ?

SARROCCHI, *relatore*. In questo caso la maggiore offerta diviene il prezzo del mercato, che può anche essere costituito dal prezzo offerto al contadino da un solo acquirente.

PANUNZIO. Nota che quello enunciato è il concetto teorico del prezzo. Nella determinazione del prezzo oggi hanno importanza, pressochè prevalente se non esclusiva, i fattori politici.

ROTIGLIANO. È d'accordo con quanto ha dichiarato il camerata Sarrocchi. Il prezzo del mercato è quello che il mezzadro può realizzare anche da un solo acquirente. In altri termini si vuol stabilire che a parità di condizioni il mezzadro deve dare la preferenza al concedente.

CHIARELLI. Dichiara che con questo chiarimento la norma è giusta. Il prezzo del mercato non può considerarsi inferiore a quello che rappresenta l' offerta che al contadino è stata fatta anche da un solo acquirente.

Art. 460.

SARROCCHI, *relatore*. Osserva che nel capoverso primo dell'articolo si sconfina, senza avvedersene, dal campo della colonia mezzadrile nel campo della mezzadria con comunione familiare. Dopo le parole: « nella famiglia di lui o tra gli eredi che con lui coabitano » propone di aggiungere: « e che partecipavano alla coltivazione del fondo ».

(*La Commissione approva*).

Nel secondo capoverso dalle parole: « Se la morte è avvenuta negli ultimi sei mesi dell'anno . . . » possono nascere erronee interpretazioni ed anche gravi complicazioni.

ROTIGLIANO. Osserva che detta norma si trova nell'articolo 1653 del Codice vigente.

SARROCCHI, *relatore*. Fa notare che le consuetudini stabilivano diversamente. Può accadere che il colono muoia quando il concedente ha già dato la disdetta. Se i membri superstiti della famiglia o gli eredi hanno ed esercitano il diritto di poter continuare a coltivare e ad abitare il fondo, il concedente non saprà dove mettere la famiglia colonica con la quale ha già contrattato per sostituire il mezzadro disdettato. Possono nascere dei dissensi e dei conflitti di difficilissima soluzione.

ROTIGLIANO. Osserva che se il colono era già stato disdettato, la disdetta deve continuare ad avere valore. Si potrebbero aggiungere le parole: « salvo l'effetto della disdetta ».

SARROCCHI, *relatore*. Nota che si potrebbe allora modificare l'articolo aggiungendo dopo le parole: « negli ultimi mesi dell'anno » le altre: « e prima della disdetta ».

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Osserva che l'ultimo capoverso può dar luogo a seri inconvenienti. Si possono infatti trovare di fronte da una parte i figli o eredi del mezzadro che sono rimasti sul fondo ed hanno chiesto di continuare nella mezzadria, e dall'altra dei braccianti inviati dal concedente per ovviare alla loro scarsa diligenza. Potrebbe succedere anche che tra i due gruppi sorgessero dei seri conflitti.

SARROCCHI, *relatore*. È un caso che si verifica molto di rado. D'altra parte se l'inerzia delle persone che hanno sostituito il mezzadro arrivi al punto da minacciare seriamente il raccolto di qualche prodotto, non v'ha dubbio che il concedente abbia il diritto di mandare sul fondo delle persone che possono condurre a termine con maggiore diligenza tali lavori.

ROMANO MICHELE. Ricorda che l'articolo 1653 del Codice civile ultimo capoverso dice: « nel caso in cui gli eredi o la vedova nella coltivazione del fondo non seguissero le norme di un buon padre di famiglia, sia nel restante tempo dell'anno agrario in corso, sia nell'anno susseguente, può il locatore far coltivare il fondo a proprie spese, prelevandone poscia l'importare sulla porzione dei frutti a cui esse avrebbero diritto ».

PRESIDENTE. La ricordata disposizione o non si è applicata o ha dato luogo a conflitti.

SARROCCHI, *relatore*. Entro certi limiti si è applicata. Se un contadino trascura la coltivazione del fondo che ha avuto in mezzadria rovinando il raccolto, il concedente ha anche la facoltà di risolvere il contratto.

PRESIDENTE. Osserva che cotesta è la norma comune, e in questo caso si può domandare la risoluzione del contratto. Qui, viceversa, non può il concedente domandare la risoluzione del contratto; ha soltanto diritto di mandare persone estranee a lavorare il fondo a proprie spese salvo il diritto alla rifusione prelevando le spese sull'importo dei frutti.

PANUNZIO. Osserva che la mezzadria non è che nella forma un istituto contrattuale, ma in fondo se ne dovrebbe mettere in luce la rilevanza demografica e familiare. La regola dovrebbe essere la continuità della famiglia colonica, che si sostituisce al suo capo che è morto, a meno che non sussistano condizioni per cui non convenga più al concedente di mantenere il rapporto. L'individuo muore ma la famiglia rimane; la legge quando disciplina la mezzadria tiene appunto conto della sua importanza familiare e demografica, quindi, avvenuta la morte, se le condizioni per continuare il rapporto di mezzadria sussistono, non si scioglie o non si dovrebbe sciogliere la famiglia colonica. Se si distrugge questo principio della mezzadria si viene a colpire gravemente un istituto che ha nell'unità della famiglia colonica le sue salde radici e la sua giustificazione.

SARROCCHI, *relatore*. Osserva che la morte del capoccia può avere grande importanza facendo venir meno la garanzia della regolare attività della famiglia colonica.

PANUNZIO. C'è, per esempio, il figlio maggiore che rimane e allora sussistendo la famiglia e permanendo le condizioni di prima, il contratto rimane in vita.

SARROCCHI, *relatore*. Questo è stabilito.

PANUNZIO. A suo modo di vedere non risulta chiaro. Propone quindi la soppressione dell'ultimo capoverso.

SARROCCHI, *relatore*. Obietta che l'ultimo capoverso dà soltanto il diritto al proprietario di mandare dei braccianti a fare lavori che gli altri trascurano.

ROMANO MICHELE. Nota che nel capoverso precedente si dice: « Se la morte è avvenuta negli ultimi sei mesi dell'anno spetta tuttavia ai membri superstiti della famiglia o agli eredi » la facoltà di continuare la mezzadria nell'anno seguente. Purchè però provvedano ad assicurare la buona coltivazione del fondo. Questo è sufficiente.

Biblioteca centrale giuridica

SARROCCHI, *relatore*. Se non provvedono ad assicurare questa buona coltivazione e mandano in malora il raccolto per l'anno in corso e spesso, per certe coltivazioni, anche per gli anni seguenti, il concedente ha diritto di mandare dei lavoratori al posto loro. Conviene lasciare le cose come sono tanto più che tale disposizione c'è già nel Codice vigente.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell'esame del Capo alla prossima riunione.

La riunione ha termine alle ore 12,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 20

Riunione del 4 luglio 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, DI MARZO, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SARROCCHI, SCIALOJA e TACCONI; consiglieri nazionali BACCI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, DI GIACOMO, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, FIORAVANTI e GIUNTELLA.

La riunione ha inizio alle ore 16,10.

Sommario.

Discussione generale sul Capo XVII: « Del pegno » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » ed esame dei relativi articoli 679 a 703. – Discussione generale sul Capo XVIII: « Dell'anticresi », Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 704 a 710. – Seguito dell'esame del Capo IV: « Della mezzadria », Titolo predetto (articoli 461 a 471).

TITOLO III. – Dei contratti in ispecie.

PRESIDENTE. Invita il senatore Romano Michele a riferire sui Capi XVII « Del pegno » e XVIII « Dell'anticresi ».

CAPO XVII. - Del pegno.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Osserva che dal punto di vista generale, nel progetto, l'istituto del pegno resta in sostanza con le linee fondamentali che ha nel Codice vigente; solo che tutta la materia è stata riesaminata, riordinata ed in qualche punto chiarita ed integrata da qualche nuova disposizione. Non crede ci siano questioni preliminari da discutere e passa quindi senz'altro all'esame dei singoli articoli.

Art. 679.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Fa notare che l'articolo definisce il pegno migliorando la definizione del Codice vigente. Infatti si specifica che la cosa mobile può essere corporale ed incorporale, e nello stesso tempo che il pegno può essere direttamente costituito da un debitore o da un terzo. Queste specificazioni non si riscontrano nell'articolo 1878 del Codice vigente; la definizione ne risulta migliorata e va quindi accettata.

PRESIDENTE. Domanda quale sia l'esatto significato della parola «incorporale».

ROMANO MICHELE, *relatore*. Osserva che le cose « incorporali » possono essere costituite, per esempio, da diritti di autore, diritti di credito, ecc. Anche i

Biblioteca centrale giuridica

crediti sono considerati cose incorporali, come diritti che si concretano, secondo il legislatore, nella cosa, ma che non sono meno incorporali come diritto.

PRESIDENTE. Crede che gli unici a rientrare nella definizione di cose incorporali ai fini del pegno possano essere i diritti di autore.

PIOLA CASELLI. Nota che è una questione delicata e pericolosa quella della possibilità del pegno di diritti di autore. Finora non si è saputo come esercitare il pegno su diritti di autore. Oggi che questo diritto è un diritto misto che contiene una parte economica e una parte assolutamente personale, così detto diritto morale, il pegno di diritti di autore è assolutamente inammissibile, perchè i diritti di persona non possono essere oggetto di pegnazione. Solo il diritto di utilizzazione può essere oggetto di pegno; ma in che forma può essere esercitato ? È indicata una procedura qualunque ? Il disegno di legge testè approvato dal Consiglio dei Ministri, suppone che il pegno non esista fra i contratti di cui il diritto di autore può essere oggetto. Nel Codice dovrebbe quindi essere indicata un forma con la quale si possa esercitare l'*apprehensio* del diritto di autore.

ROMANO MICHELE, *relatore*. La Sezione III del progetto regola appunto la questione del pegno di crediti e di altri diritti, riferendosi, quindi, ai diritti incorporali.

PIOLA CASELLI. Chiede al relatore in quale forma si eserciti l'*apprehensio* nel caso specifico e per i diritti in genere.

SCIALOJA. Fa osservare che l'articolo 696 e seguenti stabiliscono in materia.

PRESIDENTE. Ma occorre sempre che ci sia una carta di credito.

PIOLA CASELLI. Rimane, quindi, l'ipotesi che questo diritto « incorporale » sia realizzato da un istromento che lo rappresenti.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Fa notare che nel capoverso dell'articolo 696 si parla soltanto del pegno di crediti nominativi o all'ordine.

PRESIDENTE. Il pegno comune di crediti è frequente; in tali casi però si dà il titolo. Questo titolo è sempre una materializzazione del credito, che viene incorporato in un documento. In questo caso il documento che si dà al creditore pignoratizio rappresenta quell'*apprehensio* che è necessaria per il pegno.

Propone, quindi, che dall'articolo 679 siano tolte le parole « corporale od incorporale ».

La Commissione approva.

Art. 680.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Osserva che questo articolo sostanzialmente non è che la riproduzione dell'articolo 1890 del Codice civile vigente. È stato soltanto spostato. Mentre nel Codice vigente questo articolo è posto alla fine, qui è situato come secondo articolo.

Sezione II. — DEL PEGNO DELLE COSE CORPORALI.

Art. 681.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Osserva che il progetto ha voluto dedicare al modo di costituzione del pegno un apposito articolo.

È stabilito nell'articolo in esame che il pegno si costituisce o con la consegna al creditore, o con la consegna ad un terzo, o con il deposito nella custodia comune. Il modo di costituzione di pegno mediante deposito della cosa, in una custodia comune è nuovo ma è accettabile.

PRESIDENTE. Richiama l'attenzione della Commissione su di una particolare questione oggetto di recenti studi da parte di molti scrittori: la pluralità

Biblioteca centrale giuridica

di pegni sulla stessa cosa. Un proprietario che abbia un oggetto di grandissimo valore può sullo stesso pegno costituirne uno successivo a favore di un altro creditore: si ha, quindi, la pluralità dei pegni sulla stessa cosa. È un caso che merita di essere esaminato anche perchè importante è precisare chi detiene la cosa, come si realizzano i vari crediti, se hanno scadenze diverse, ecc. Nella pratica o le parti si mettono d'accordo, o si può nominare un terzo e cioè una banca, un amministratore, e gli si affida la cosa perchè la detenga a nome di tutti.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Se c'è nella pratica questa prassi sarebbe opportuno regolarla.

PRESIDENTE. L'articolo 681 stabilisce appunto che la cosa può essere anche consegnata ad un terzo.

ROMANO MICHELE, *relatore*. E può essere posta nella custodia comune. Le parti possono quindi stabilire di tenere la cosa in custodia secondo un accordo.

PRESIDENTE. Propone di lasciare invariato il testo dell'articolo richiamando l'attenzione del Ministro sulla opportunità di dedicare qualche disposizione a regolare la pluralità di pegni sulla stessa cosa.

La Commissione concorda.

Art. 682.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Osserva che in questo articolo riecheggiano diversi articoli del Codice vigente, in parte fusi e in parte no.

Osserva poi che la disposizione del secondo comma dovrebbe essere integrata aggiungendo dopo le parole: « o del terzo designato dalle parti » le altre: « o nella custodia comune ». Nel terzo comma la somma limite è stata portata da lire 500 a lire 5.000. Va notato inoltre il fatto che in questo progetto il valore del pegno viene dal legislatore ricavato non dal valore della cosa ma dal valore del credito.

Art. 683.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Nota che è stato riportato in questo articolo il concetto già espresso nel Codice civile vigente col quale si dà al creditore il diritto di rivendicare la cosa esercitando direttamente le azioni relative spettanti al costituente.

Art. 684.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Rileva che nel Codice vigente è stabilito che il creditore è responsabile della perdita e del deterioramento della cosa avuta in pegno, quando la perdita o il deterioramento sia avvenuto per sua negligenza. Non crede opportuna la soppressione di questa specificazione. Ci può essere un deterioramento dovuto alla mancata custodia o alla poca diligenza, ma ci può essere un deterioramento che nasce senza colpa.

NUCCI. Osserva che proprio per ciò il progetto dice « risponde secondo le regole generali ».

PRESIDENTE. Osserva che sarebbe opportuno indicare quale è il grado di diligenza che deve usare un creditore nella custodia della cosa ricevuta in pegno. Si potrebbe ad esempio specificare che deve custodire la cosa da buon padre di famiglia.

ROTIGLIANO. Poichè si afferma il concetto che si debba rispondere non solo della perdita ma anche del deterioramento, sarà pensiero del creditore di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

PRESIDENTE. Se non si specifica il grado di diligenza, un creditore potrebbe obiettare di aver custodito la cosa con la diligenza con cui custodisce le

Biblioteca centrale giuridica

sue cose e il debitore potrebbe obiettare che la cosa andava custodita con quella diligenza che gli altri uomini normali usano.

ROTIGLIANO. Osserva che questo ricorso al grado di diligenza si fa, normalmente, per determinare i limiti della responsabilità, ma qui è specificato che il creditore risponde « secondo le regole generali » della perdita e del deterioramento della cosa.

PRESIDENTE. Obietta che bisogna sapere quale è la regola generale da applicare.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Il Codice vigente all'articolo 1885 dice: « Il creditore è responsabile, secondo le regole stabilite nel titolo delle obbligazioni e dei contratti in genere, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza ». Forse sarebbe stato opportuno conservare questa dizione.

PRESIDENTE. Osserva che il Codice vigente parla proprio della diligenza del buon padre di famiglia. L'articolo 1885, infatti, fa riferimento proprio alle regole stabilite nel titolo delle obbligazioni e dei contratti in genere. All'articolo 1224 il Codice vigente dice: « la diligenza che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione . . . è sempre quella di un buon padre di famiglia ». Richiama l'attenzione sui recenti lavori del Balbi « L' obbligazione di custodire » pubblicati nella Rivista di diritto civile del corrente anno.

CHIARELLI. Nel progetto del Codice si è detto: « secondo le regole generali ».

PRESIDENTE. Rimane del parere che sia opportuno specificare il grado di diligenza dicendo: « da buon padre di famiglia ».

GIAQUINTO. Osserva che il concetto del buon padre di famiglia è richiamato già nel rinvio alle regole generali e quindi non è del tutto necessaria la specificazione del grado di diligenza.

La Commissione concorda col Presidente.

Art. 685.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Osserva che questa disposizione era stabilita specificamente per i crediti. Ma vi possono essere cose che non siano diritto di credito, ma che pure diano frutti. La norma è di carattere integrativo e va accolta.

Art. 686.

NUCCI. Osserva che vi è differenza tra il Codice vigente e l'articolo in esame, il quale autorizza il creditore a disporre del pegno, senza altra formalità che il consenso del costituente.

PRESIDENTE. Rileva che, evidentemente, l'articolo si vuol riferire al caso che il creditore pignoratizio adoperi la cosa.

NUCCI. Allora bisogna levare la parola: « disporre ».

ROMANO MICHELE, *relatore*. « Disporre » significa in senso improprio « adoperare ».

NUCCI. Propone che invece della parola « disporre » si usi l'altra « avvalersi » o « servirsi ».

La Commissione approva.

Art. 687.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Osserva che questo articolo corrisponde, con qualche variante di forma, al testo dell'articolo 1887 del Codice vigente.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 688.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Fa notare che in questo articolo si ripete la sostanza dell'articolo 1888 del Codice civile. Ma c'è una variante che non è di sola forma. Nell'ultima parte dell'articolo 1888 del Codice vigente pareva che il privilegio si estendesse anche a vantaggio del secondo credito, mentre nel nuovo articolo si chiarisce che la garanzia pel secondo credito è limitata allo *jus ritentionis*.

NUCCI. A suo parere questo diritto di ritenzione è un arbitrio.

PRESIDENTE. Certo non è equo; ma si accorge che la maggioranza è favorevole al progetto.

Art. 689.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Rileva che il primo comma dell'articolo è ispirato a criteri esattissimi. Nel secondo comma è molto giustamente stabilito che, essendo la prima garanzia una garanzia reale, il costituente possa evitare la vendita e farsi restituire il pegno soltanto con l'offerta di un'altra garanzia reale. Però alle parole: « offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea » avrebbe aggiunto: « ove le parti non siano d'accordo », poichè le parti potrebbero accordarsi anche per una garanzia che non sia reale.

NUCCI. Osserva che se c'è un accordo delle parti si presume che non ci sia bisogno di ricorrere al giudice.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Fa notare che è molto opportuna la disposizione del terzo comma con la quale il diritto di chiedere l'autorizzazione di vendere la cosa costituita in pegno oppure la sua restituzione dietro offerta di un'altra garanzia reale viene riconosciuto anche al costituente nel caso di deterioramento o diminuzione di valore della cosa data in pegno. È anche del pari opportuno che, nel quarto comma, sia data al costituente la facoltà di chiedere al giudice l'autorizzazione di vendere la cosa data in pegno nel caso si presentino occasioni favorevolissime di vendita.

SCIALOJA. Bisognerebbe specificare che il prezzo ricavato dalla vendita viene attribuito al creditore fino alla concorrenza del credito.

PRESIDENTE. Sembrerebbe che il costituente mantenga un diritto di pegno sul danaro.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Se il prezzo sostituisce la cosa, su quel prezzo si mantiene il pegno.

GIAQUINTO. Ma se il prezzo ricavato dalla vendita è inferiore, c'è un danno.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Osserva che appunto per questo è prevista la circostanza di una occasione favorevole. Il legislatore ha previsto il caso che la cosa data in pegno, per certe particolari circostanze, possa essere posta in vendita ad un prezzo superiore.

PRESIDENTE. Non vede a che titolo sia disposto il deposito del prezzo. Esso diventa una garanzia, una cauzione, ma non è più pegno. Si potrebbe inoltre verificare l'ipotesi che il prezzo ricavato sia molto superiore al credito. In questo caso perchè deve essere depositato ?

GIAQUINTO. Deve rimanere depositato finchè non scada il credito garantito.

PRESIDENTE. Secondo i concetti generali non c'è pegno sul danaro liquido. Inoltre rimane sempre il caso che il prezzo sia superiore al credito.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Si dovrebbe depositare perchè c'è il concetto che se la cosa produce frutti questi vanno imputati.

PRESIDENTE. I frutti sono regolati con opportuni criteri, ma qui si tratta di denaro. Non è specificato nemmeno se il deposito sia fruttifero o no.

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Se la somma è superiore potrebbe essere ordinata la restituzione del di più. Il deposito è fatto a garanzia del credito. Vuol dire che in questo caso la somma che si deposita può essere ristretta a quella che serve per garanzia.

PRESIDENTE. Propone che alla dizione: « se si presenta un'occasione favorevole » si sostituisca l'altra: « se si ravvisa vantaggioso ».

La Commissione approva.

ROMANO SANTI. Ha qualche dubbio sulla prima parte dell'articolo dove è stabilito che il creditore può far vendere la cosa data in pegno quando essa si deteriora o diminuisca di valore. Nel caso di deterioramento va bene, ma non lo stesso nel caso di diminuzione di valore. Il costituente può aver dato in pegno un gioiello di famiglia, ad esempio, un anello, al quale oltre il valore intrinseco si aggiunge un valore di affezione. Se si verifica una diminuzione di prezzo nei diamanti il creditore può far vendere il gioiello senza tener conto del valore di affezione. Può darsi il caso che siano stati dati in pegno dei titoli di credito. Il creditore potrebbe farli vendere in un momento di diminuzione senza aspettare che in un successivo momento più favorevole i titoli stessi possano aumentare di quotazione.

Questo diritto di vendita l'attribuirebbe soltanto al debitore.

SCIALOJA. È d'accordo che la cosa data in pegno, può avere un interesse, oltre che materiale, di affezione.

La vendita sarebbe sempre possibile in caso si trattasse di cosa fungibile. Bisognerebbe sopprimere le due prime parti.

ROMANO SANTI. O per lo meno limitare il diritto di vendita al caso di deterioramento, poichè questo diritto è più comprensibile.

PRESIDENTE. Propone che nel primo comma siano soppresse le parole: « o diminuisce di valore »; che nell'ultimo capoverso dopo le parole: « ed il deposito » si aggiunga la parola « fruttifero » e dopo la parola « del prezzo » siano aggiunte le parole: « fino alla concorrenza del credito e degli accessori ».

La Commissione approva.

Art. 690 e 691.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Data l'intima connessione tra gli articoli 690 e 691 osserva che è opportuno discuterli insieme. Il sistema di vendita è stato reso più rapido e meno dispendioso eliminando il ricorso al magistrato.

Nell'articolo 691 sono state inoltre fuse molte norme sparse.

Ha una sola osservazione da fare: avendo l'articolo 690 stabilito come regola che il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto « deve » far vendere la cosa secondo le forme stabilite nell'articolo seguente, nel primo capoverso dell'articolo 691 il creditore prima di procedere alla vendita non è che « può », ma « deve » intimare al debitore il pagamento del debito ecc.

Propone quindi che nel primo comma la parola « può » venga sostituita dall'altra « deve ».

La Commissione approva.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Osserva che l'ultimo capoverso presenta qualche difficoltà. Il legislatore del progetto ha creduto di evitare il patto commissorio eventuale dicendo: « purchè a giusto prezzo ». Non è detto però come questo giusto prezzo possa essere stabilito per evitare che il debitore non sia jugulato. O bisogna accettare la dizione così come è, o bisogna togliere la seconda parte dell'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Nota che la relazione dice che con questa norma si soddisfa alle esigenze della pratica che, specie nella sfera bancaria, vuole evitare un ecces-

Biblioteca centrale giuridica

sivo aggravio di spese. Osserva inoltre che il giusto prezzo può essere ricavato dall'accordo delle parti.

GIAQUINTO. No, deve essere stabilito in modo preciso e concreto, con riferimento al momento della vendita, altrimenti si ha un patto commissorio.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Si potrebbe specificare: « purchè a giusto prezzo che sia tale in seguito a stima di un perito ». Il patto commissorio vietato è quello col quale al momento del contratto si stabilisce che la cosa può diventare di proprietà del creditore in caso di mancato pagamento.

BARCELLONA. Il divieto esiste quando si determina il prezzo al momento del contratto di costituzione del pegno, non quando si stabilisce di determinare il giusto prezzo al momento in cui il creditore diverrà proprietario. La differenza tra il patto vietato e quello valido sta proprio nel momento della determinazione del giusto prezzo.

GIAQUINTO. Osserva che la questione è di decidere se questo giusto prezzo dovrà essere determinato in base a perizia oppure no. Ci possono essere dei casi in cui il giusto prezzo si può determinare anche senza perizia.

PRESIDENTE. Propone che alle parole « purchè a giusto prezzo » siano aggiunte le altre: « da determinarsi al momento della vendita ».

La Commissione approva.

Art. 692.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 693.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Fa notare come non solo sia nullo il patto commissorio contestuale ma anche quello posteriore.

SCIALOJA. Propone che siano invertiti gli articoli mutando l'articolo 693 in articolo 692 e l' articolo 692 in articolo 693 e ciò allo scopo di mettere prima il divieto del patto commissorio e poi l'eccezione.

La Commissione approva.

Art. 694.

ROMANO MICHELE, *relatore*. In questo articolo è sintetizzata la disposizione dell'articolo 1889 del Codice civile vigente. Con questa formula più breve e più sintetica sono risoluti anche i casi che nel Codice vigente sono specificatamente elencati.

PRESIDENTE. Propone che invece della dizione « il pegno è indivisibile » sia citata l'altra « Il diritto di pegno è indivisibile ».

La Commissione approva.

Art. 695.

Non dà luogo ad osservazioni.

Sezione III. — DEL PEGNO DI CREDITI E DI ALTRI DIRITTI.

Art. 696 a 698.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 699.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Osserva che questo articolo è sostanzialmente nuovo.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 700.

PRESIDENTE. Propone che all'ultimo capoverso siano aggiunte le parole: « e ritenere quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni, restituendo il residuo al costituente ».

La Commissione approva.

Art. 701.

PRESIDENTE. Osserva che si è specificato che non si può opporre la compensazione anteriore, quindi le altre eccezioni sono ammesse.

Art. 702 e 703.

Non dànno luogo ad osservazioni.

CAPO XVIII. – **Dell' anticresi.**

ROMANO MICHELE, *relatore*. Rileva in linea generale che, poichè questo istituto ha una funzione veramente antieconomica, sarebbe il caso di non ammetterlo nel nuovo Codice.

PRESIDENTE. Concorda con il relatore, tanto più che in pratica non è comune l'uso di questo contratto.

Nell'ipotesi che si voglia mantenere questo istituto la Commissione può passare all'esame di esso, raccomandando però, in linea pregiudiziale, al Ministro di esaminare se dal punto di vista economico e sociale convenga mantenere un contratto che ha avuto tante censure e tante obiezioni.

Così resta stabilito.

Art. 704.

Non dà luogo a osservazioni.

Art. 705.

GIAQUINTO. Osserva che mentre questo istituto ha dato luogo a molte censure, nel progetto poi si nota, specie in questo articolo, un rafforzamento di esso. Infatti il contratto di anticresi, se è trascritto, diventa efficace anche contro i terzi.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Appunto perchè la Commissione Reale si è accorta della labilità di questo istituto, ha cercato di rafforzarlo.

GIAQUINTO. Rileva che se un istituto non merita la protezione della legge, non deve avere questo rafforzamento.

PRESIDENTE. Se l'istituto dovrà essere mantenuto, è bene che le disposizioni che lo regolano siano complete e precise.

Art. 706.

PRESIDENTE. È d'avviso, per rendere questo contratto di anticresi più normale, che sarebbe il caso di mettere tra gli obblighi del creditore anche quello che deve coltivare onestamente il fondo. Questo potrebbe dare all'istituto un senso di moralità e rettitudine economica, altrimenti il creditore non avrebbe altri obblighi

Biblioteca centrale giuridica

che quello di prendere i frutti senza il corrispondente dovere di tutelare la buona coltivazione del fondo.

Propone perciò di aggiungere un capoverso del seguente tenore: « Il creditore ha il dovere di amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia ».

In conseguenza l'articolo 706 suonerebbe così:

« Il creditore ha il dovere di amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese di manutenzione e riparazione necessarie all'immobile sono prelevate dai frutti.

« Il creditore, se non fu convenuto diversamente, è tenuto a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile che ha in anticresi.

« Egli, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l' immobile al debitore, sempre che non abbia rinunziato a tale facoltà ».

La Commissione approva.

Art. 707 a 710.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Capo IV. — **Della mezzadria.**

Sezione I. — Disposizioni generali.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'esame dei rimanenti articoli dell'istituto della mezzadria, ricorda che nella precedente riunione, la Commissione fu concorde nel ritenere che si dovesse sopprimere la distinzione in due Sezioni del capo V, cioè della mezzadria in generale e della mezzadria con comunione familiare colonica, dato che quest'ultima non è una forma speciale, ma comunissima dell'organizzazione della mezzadria e pertanto non va trattata separatamente.

Propone pertanto di sopprimere la distinzione tra le Sezioni I e II del Capo IV del progetto.

La Commissione approva.

SARROCCHI, *relatore*. Data la soppressione della distinzione in due Sezioni del Capo della mezzadria, egli ritiene necessario, per ragioni di coordinamento, avuto anche riguardo ai principi contenuti nella Carta della mezzadria, di modificare gli articoli 449 e 454 nel modo seguente:

« Art. 449. — La mezzadria è il contratto col quale il concedente e il mezzadro si uniscono per la coltivazione di un fondo al fine di dividerne i frutti.

« Per mezzadro si intende sia la persona fisica che assume da sola l'esercizio della colonia, sia il capo (reggitore) di una intera convivenza familiare da lui dipendente. In questo caso il capo rappresenta la convivenza familiare come esclusivo diretto contraente e come unico, tacito ed irrevocabile mandatario generale, sia in giudizio che fuori, per tutto quanto riguarda l'azienda agricola ed i rapporti con il concedente o suo rappresentante ».

Art. 454. — Dopo le parole: « Col lavoro prevalentemente proprio », aggiungere le altre: « e, ove esistano con quello, delle persone della convivenza familiare ».

PRESIDENTE. Domanda alla Commissione se approva le proposte di modifica del relatore.

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 461.

PRESIDENTE. Trova che l'articolo 1652 del Codice vigente, riprodotto in parte dall'articolo in esame, è più equo, nel punto dove si parla di risoluzione del contratto per malattia del mezzadro.

Il progetto dice che il concedente può chiedere la risoluzione del contratto, oltre che per inadempimento anche nel caso che, per « grave malattia » del mezzadro o per altri fatti sia compromessa la regolare coltivazione del fondo. Nel Codice vigente invece di « grave malattia » si parla di « malattia abituale ». Questa ultima espressione gli sembra molto più appropriata in quanto esprime meglio il concetto di una malattia lunga e insanabile, che appunto impedisca al mezzadro di poter coltivare regolarmente il fondo.

Riterrebbe più adatta l'espressione: « malattia abituale » oppure « malattia cronica ».

SCIALOJA. Osserva che per quanto riguarda la durata della malattia, si deve tener conto che il contratto di mezzadria ha la durata di un anno e quindi anche una malattia non abituale, ma grave, può impedire al mezzadro di portare a termine la regolare coltivazione del fondo.

DI MARZO. Trova che sia più appropriata la parola « infermità » in luogo di « malattia ».

GIAQUINTO. Ritiene inutile soffermarsi sul concetto della continuità o meno della malattia, oppure della sua gravità. L'articolo dice espressamente che l'infermità deve esser tale da « compromettere la normale coltivazione del fondo ».

PRESIDENTE. Associandosi alla proposta del senatore Di Marzo propone di sostituire alla parola: « malattia », l'altra: « infermità ».

La Commissione approva.

SARROCCHI, *relatore*. Ritiene sia meglio specificare nel primo comma dell'articolo, la specie dell'inadempimento e pertanto proporrebbe di aggiungere le parole « volontario o colposo ».

PRESIDENTE. Concorda con il relatore e pertanto propone di aggiungere nell'articolo 461, primo comma, dopo le parole: « per inadempimento », le altre: « volontario o colposo ».

La Commissione approva.

Art. 462.

CHIARELLI. Osserva che in questo articolo non è contemplato il caso della mezzadria senza determinazione di tempo: cioè si dice solamente che la mezzadria, se viene meno nel concedente la disponibilità del godimento del fondo, non si risolve ma continua fino alla scadenza dell'anno agrario presupponendo che il contratto scada con l'anno agrario.

Ipotizza il caso di una mezzadria non annuale ma ultrannuale. Il concedente ha concesso a mezzadria questo fondo per 9 anni, ad esempio; esso muore dopo il secondo anno, quindi il fondo passa in altre mani. Col passaggio della disponibilità in altre mani colui che subentra nel fondo può dare la disdetta al mezzadro per la fine dell'anno agrario o deve aspettare i 9 anni?

SARROCCHI, *relatore*. Dall'articolo in esame risulta che rispetto al nuovo proprietario la mezzadria diventa annuale perchè è detto che, venendo a mancare al concedente la disponibilità del fondo, colui che subentra può dare la disdetta per la fine dell'anno agrario.

CHIARELLI. Osserva che questa è una soluzione, ma nell'articolo non è detto.

SARROCCHI, *relatore*. Non trova illogica la disposizione dell'articolo, perchè

Biblioteca centrale giuridica

se colui che subentra come concedente trova che la famiglia colonica è insufficiente, può avere il legittimo interesse di sostituirla con un altro colono e quindi può dare la disdetta per la fine dell'anno agrario.

PRESIDENTE. Non gli sembra equo che se il mezzadro aveva un contratto per 9 anni, alla fine dell'anno poi possa essere mandato via.

SCIALOJA. Ritiene sia necessario decidere questo caso perchè la legge non lo risolve.

PRESIDENTE. Se si considera il caso di una mezzadria pluriannuale, poichè nell'articolo questa non è contemplata, sarebbe opportuno aggiungere un capoverso in cui si dica che, se la mezzadria dura più di un anno, il concedente subentrante deve osservare il termine del contratto, oppure si dica che non lo deve osservare. Qui c'è la divergenza: se il concedente cede la proprietà del fondo ad un altro, questo altro, nei confronti del mezzadro che aveva il contratto per 3 o 4 anni, ad esempio, ha il diritto, finito l'anno colonico, di mandar via il mezzadro, oppure deve osservare il contratto e non lo può mandar via? Il relatore sostiene che colui che subentra può mandar via il mezzadro alla fine dell'anno, perchè il proprietario può aver fatto la cessione appunto perchè aveva fatto un cattivo contratto di mezzadria e perciò non si dovrebbe fare, a chi subentra, il cattivo servizio di lasciargli un cattivo colono.

Altri osservano che in questa maniera il povero mezzadro è danneggiato, perchè il contratto che per lui doveva durare 4 o 5 anni, per esempio, si risolve alla fine del primo anno.

GIAQUINTO. Nota che qui si tratta di una cessazione di disponibilità non per fatto di vendita volontaria ma per altri fatti; per esempio, perchè cessa l'usufrutto. La legge si riferisce solamente all'ipotesi di cessazione della disponibilità ma che non dipenda da un fatto volontario.

PRESIDENTE. Osserva che se si trattasse di una espropriazione, oppure come ha accennato il senatore Giaquinto, di cesssazione di usufrutto, allora la cosa si può dire che si moralizza e pertanto si potrebbe dire che nel caso si perda la disponibilità per ragioni indipendenti dalla volontà del concedente, alla fine dell' anno il contratto si può risolvere.

GIAQUINTO. Rileva che se invece il concedente vende il fondo ad un altro (fatto volontario) in questo caso il contratto di mezzadria deve durare normalmente. Infatti se dura normalmente un altro contratto di locazione non vede perchè il contratto di mezzadria debba cessare.

SARROCCHI, *relatore*. Si associa all'osservazione del senatore Giaquinto. Ricorda poi che l'articolo 6 della Carta della mezzadria dice espressamente nel secondo comma: « Il contratto può risolversi prima del termine per gravi inadempienze contrattuali o per fatti tali che siano incompatibili con la continuazione dei rapporti fra le parti ».

È chiaro che se il colono non è in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere ad una regolare coltivazione del fondo, il nuovo concedente possa chiedere la risoluzione del contratto anche prima del termine in esso stabilito dal precedente proprietario.

CHIARELLI. Rileva che la Carta della mezzadria contempla solo il caso di una mezzadria a contratto annuale e non ipotizza il caso di una mezzadria pluriannuale.

GIAQUINTO. Nota che in questo articolo si disciplina la mezzadria annuale, solo se non ci sia un'altra disposizione che stabilisca un contratto per un periodo maggiore. Quando il termine non è stabilito si intende che esso sia di un anno.

PRESIDENTE. Se il contratto è annuale allora non si verifica grave danno o pericolo per il mezzadro.

Concludendo, poichè si devono in questa sede codificare le disposizioni che riguardano il contratto di mezzadria, e dal momento che nell' articolo in esame non

Biblioteca centrale giuridica

si considera il caso della mezzadria pluriannuale, propone alla Commissione di aggiungere all'articolo 462 il seguente capoverso:

« Se la mezzadria ha la durata di due o più anni e viene meno nel concedente la disponibilità del godimento del fondo, per cause dipendenti dalla sua volontà, colui che gli è subentrato ha l'obbligo di rispettare il contratto per la durata stabilita ».

La Commissione approva.

SCIALOJA. Osserva che nel secondo comma dell'articolo si parla di trasferimento della proprietà del fondo e si dice che i crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro, derivanti dal contratto, trapassano di diritto nell'acquirente, sempre che risultino dal libretto colonico.

Nel caso del deposito che il colono fa presso il padrone, di una somma, non compresa in quel conteggio che risulta dal libretto, questa somma si può considerare come un credito derivante dal contratto oppur no?

Non gli sembra che questa somma si possa far rientrare nei crediti derivanti dal contratto.

SARROCCHI, *relatore*. Gli sembra che questa somma invece rientri nei crediti derivanti dal contratto, specialmente se deriva dal saldo del conto colonico degli anni precedenti.

Art. 463.

PRESIDENTE. Osserva che nell'articolo in esame, all'ultimo comma è detto che: « Non presentandosi dal concedente o dal mezzadro il proprio libretto, perchè andò smarrito o non se ne ebbe cura, si attribuisce piena prova a quello presentato ».

L'espressione: « o non se ne ebbe cura », non è felice e non ha un significato chiaro. Si potrebbe dire meglio: « o non fu tenuto regolarmente ».

Propone di sostituire nell'ultimo comma dell'articolo 463 alle parole: « o non se ne ebbe cura », le altre: « o non fu tenuto regolarmente ».

La Commissione approva.

Art. 464.

SARROCCHI, *relatore*. Rileva che nell'articolo non si contempla il caso in cui per esempio il mezzadro non sappia scrivere e invece della firma appone il « crocesegno », caso molto comune nella pratica.

PRESIDENTE. Non trova, per ovvie ragioni, sia opportuno far risultare in un Codice moderno questa forma di sottoscrizione. Piuttosto questo caso potrebbe venir contemplato nella parte generale della sottoscrizione degli atti, cioè nelle forme di sottoscrizione speciale.

Art. 465 e 466.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 467.

SARROCCHI, *relatore*. Riferendosi alla proposta già approvata dalla Commissione, di soppressione delle due Sezioni del Capo IV che riguarda la mezzadria, propone di spostare questo articolo, collocandolo in fondo a tutte le disposizioni.

PRESIDENTE. Concorda.

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

Sezione II. — DELLA MEZZADRIA CON COMUNIONE FAMIGLIARE COLONICA.

Art. 468.

SARROCCHI, *relatore*. Questo articolo, sempre per ragioni di coordinamento con l'avvenuta fusione delle due Sezioni del Capo IV, andrebbe soppresso.

PRESIDENTE. Concorda.

La Commissione approva.

Art. 469.

SARROCCHI, *relatore*. Osserva che è comune il caso di un fondo in cui, per ragioni di convenienza economica, non ci sia possibilità di costruire una casa colonica; e pertanto, poichè l'articolo dice che il concedente ha l'obbligo di dotare il fondo di un'adeguata casa di abitazione, proporrebbe di dire che il concedente ha quest'obbligo, salvo speciali circostanze, oppure salvo convenzione contraria.

Ci sono dei paesi nei quali i coloni vanno a lavorare un fondo, ma la sera tornano a casa, cioè nel paese, anche perchè il fondo può non essere di tale entità da consentire o da richiedere l'abitazione continuativa del colono sul fondo stesso.

GIAQUINTO. Rileva che poichè non si può affermare in modo preciso questo obbligo di dotare il fondo di un'adeguata casa di abitazione, sarebbe meglio sopprimere la relativa norma.

PRESIDENTE. Concorda con il senatore Giaquinto. Questo articolo contiene una disposizione, che ha un carattere di ordine pubblico e quindi non può essere derogata. In questa sede si deve considerare la questione dal punto di vista giuridico.

SARROCCHI, *relatore*. Osserva che la norma ha carattere di ordine pubblico quando si tratta di un podere che per la sua estensione assorbe tutta l'attività della famiglia colonica, ma non quando si tratta di pochi ettari di terreno.

PRESIDENTE. Ritiene che questa norma si potrebbe ammettere soltanto come un eccezione, ma non come norma generale. Se si mette una disposizione in cui si dice che il concedente ha l'obbligo di dotare il fondo di un'adeguata casa colonica, questa disposizione ha carattere imperativo, assoluto e non può essere derogata. Ciò gli sembra eccessivo.

Ritiene pertanto sia più giusto eliminare questa disposizione e pertanto propone la soppressione dell'articolo 469.

La Commissione approva.

Art. 470.

SARROCCHI, *relatore*. Ritiene che questo articolo, per analogia a quanto si è stabilito dopo la fusione delle due Sezioni nel Capo IV, debba essere sostituito dal seguente:

« Quando il mezzadro contrae il rapporto come capo di una convivenza familiare, questa ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere in quanto esista un'adeguata casa di abitazione ».

PRESIDENTE. Concorda.

La Commissione approva.

Art. 471.

Non dà luogo a osservazioni.

La riunione termina alle ore 18,20.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 21

Riunione antimeridiana del 5 luglio 1940 – Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, DI MARZO, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, SARROCCHI e TACCONI; consiglieri nazionali COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, CARONI e SPADA.

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. – Discussione generale sul Capo V: « Della soccida » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » ed esame dei relativi articoli 472 a 487. – Riesame dell'articolo 449. – Discussione generale sul Capo XIX: « Della fideiussione », Titolo predetto; esame dei relativi articoli 711 a 733 ed aggiunta di un articolo 732-bis. – Discussione generale sul Capo XV: « Della rendita vitalizia », Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 666 a 675. – Esame del Capo XVI: « Del gioco e della scommessa », Titolo predetto (articoli 676 a 678).

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Moresco ha giustificato la sua assenza.

TITOLO III. – Dei contratti in ispecie.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sarrocchi a riferire sul Capo V: « Della soccida ».

CAPO V. – Della soccida.

SARROCCHI, *relatore*. Rileva che l'unica innovazione di carattere generale del progetto nei confronti del Codice vigente consiste nel fatto che è stata eliminata la questione relativa alla soccida data dal locatore al suo affittuario o al mezzaiuolo e ci si è limitati a disciplinare le due figure principali di soccida semplice e di soccida parziaria.

Non ha alcuna osservazione preliminare da fare sull'istituto e propone perciò di passare all'esame dei singoli articoli.

Art. 472.

PRESIDENTE. Nota una contraddizione nel primo comma in quanto in principio si dice che « la soccida è un contratto per cui un concedente ecc. » e di seguito si soggiunge: « una certa quantità di bestiame da uno di essi o da entrambi conferita ». Perciò mentre prima si dice che il concedente è uno solo, poi si prevede il caso che il conferimento del bestiame sia fatto da tutte e due le parti.

Biblioteca centrale giuridica

PIOLA CASELLI. Osserva che si è usato il termine « entrambi » per prevedere il caso di soccida in cui anche l'allevatore dia la sua parte. Conviene comunque che il comma contiene una contraddizione.

SARROCCHI, *relatore*. Si ricorre all'espressione: « o da entrambi conferita » perchè la disposizione si applica anche al caso di soccida parziaria. Comunque per proprietà di linguaggio pensa che si potrebbe dire che la soccida è un contratto per cui due persone si associano per l'allevamento ecc., parlando così in generale dell'associazione di due persone senza più fare distinzione tra il soccio maggiore (concedente) e il soccio minore (allevatore).

PRESIDENTE. Propone la dizione: « La soccida è un contratto per cui due parti si uniscono per l'allevamento e la riproduzione di una certa quantità di bestiame da una di esse o da entrambi ecc. ».

(*La Commissione approva*).

Quanto al capoverso osserva che non è proprio parlare di « soccio minore » dal momento che tutte e due le parti possono aver conferito la stessa quantità di bestiame.

Propone pertanto di dire: « la parte ».

Così rimane stabilito.

COSTAMAGNA. Desidera fare un'osservazione che si ricollega anche all'articolo 449, già esaminato, relativo alla mezzadria.

Le definizioni della mezzadria e della soccida date dal progetto hanno provocato un certo allarme nelle sfere confederali in quanto è sembrato che venisse svisato il carattere speciale di rapporto di lavoro che hanno questi contratti. In modo particolare queste preoccupazioni si sono appuntate sull'espressione « si associano », che la Commissione ha già soppresso nelle due definizioni. Crede che sarebbe opportuno mettere bene in chiaro che, tanto la soccida che la mezzadria, sono contratti di lavoro e che il contratto di lavoro disciplinato nel Capo VI è il contratto di lavoro subordinato, cioè una specie della categoria dei contratti di lavoro. Del resto la definizione della mezzadria e della soccida, come contratti di lavoro, è già entrata nel diritto positivo con la legge del 1935 sulla estensione dei contratti collettivi alla materia agraria, la quale ha dichiarato in modo espresso che il contratto collettivo si applica anche ai rapporti di mezzadria o di colonia parziaria e della soccida.

SARROCCHI, *relatore*. Però con precise limitazioni.

COSTAMAGNA. Aggiunge che in sede di esame del progetto di Codice di procedura civile la Commissione ha deciso di accogliere tra le controversie del lavoro anche quelle che derivano dalla soccida e dalla mezzadria.

Quindi specificando sia nella mezzadria che nella soccida, che si tratta di contratti di lavoro, non si farà – ripete – che attenersi allo spirito e alla lettera della legge del 1935.

Il medesimo concetto poi dovrebbe indurre a trattare come un istituto a sè stante quello della cosidetta piccola affittanza di fondi rustici. Anche per questa, le riforme legislative hanno già affermato il carattere di rapporto di lavoro e non si può continuare a seguire il criterio di considerarla come una locazione di cosa. Ci si trova invece di fronte al fenomeno sociale del lavoro, che assume in Regime fascista un rilievo particolare, dal quale non si può prescindere.

Concludendo, fa proposta formale di modificare gli articoli 472 e 449, nel senso di introdurvi il principio che si tratta di contratti di lavoro, di istituire inoltre una speciale Sezione o uno speciale Capo, relativo alla piccola affittanza fatta a colui che lavora, secondo la definizione data dall'articolo 2 della legge 1935; e infine di modificare il titolo del Capo VI in questo senso: « Del contratto di lavoro subordinato ».

SARROCCHI, *relatore*. Obietta che la questione è stata già discussa e risolta nel senso che il rapporto deve essere disciplinato secondo le norme del contratto

Biblioteca centrale giuridica

collettivo, ma che solo una parte di quelle norme si può innestare nel contratto di mezzadria. Ritiene che le osservazioni del camerata Costamagna possano essere consacrate a verbale, ma che non sia il caso di ritornare sulla questione.

PRESIDENTE. Pensa che la questione sia connessa alla disciplina del contratto di lavoro e che si potrà riesaminare quando si discuterà il Capo relativo al contratto di lavoro. Quando questo esame sarà esaurito si potrà infatti vedere se sia il caso di collocare il Capo in esame, e quello relativo alla mezzadria, di seguito a quello sul contratto di lavoro.

Art. 473 e 474.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 475.

PIOLA CASELLI. Propone di sostituire alla espressione « soccida per metà » l'altra « soccida parziaria ».

La Commissione approva.

Sezione I. — Della soccida semplice.

Art. 476.

PRESIDENTE. Nel primo comma propone di sostituire l'espressione « dal solo soccio maggiore » con l'altra « da una sola delle parti che si chiama soccio maggiore », e di conseguenza nel secondo comma alle parole « al soccio minore cui il bestiame è affidato » occorrerà sostituire le altre: « alla parte cui il bestiame è affidato, che si chiama soccio minore ».

La Commissione approva.

PIOLA CASELLI. A proposito della stima trova più logica la formula del Codice vigente la quale trattava prima degli effetti della stima e in seguito delle modalità per la stima stessa. Propone pertanto di spostare l'ultimo periodo del terzo comma al secondo comma, modificandone così le prime parole: « Essa vale a determinare ecc. ».

La Commissione approva.

SARROCCHI, *relatore*. Nota che nel terzo comma l'espressione: « ed al valore delle bestie » è un pleonasmo perchè il valore risulta da tutti gli altri elementi: numero, razza ecc. Ne consiglia la soppressione anche per mantenere la disposizione in esame in armonia con quella dell'articolo 482.

PRESIDENTE. Probabilmente con quelle parole ci si vuole riferire al mercato del momento, cioè al valore corrente. Propone pertanto di sostituire alle parole « ed al valore delle bestie » le altre: « ed al prezzo corrente delle bestie ».

La Commissione approva.

Art. 477 e 478.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 479.

SARROCCHI, *relatore*. Fa presente che, evidentemente per errore materiale, nel titoletto dell'articolo in esame è stata omessa la congiunzione «e» dopo le parole «dei prodotti».

PIOLA CASELLI. Nota che l'espressione «valore intrinseco» è di dubbia interpretazione.

SARROCCHI, *relatore*. Si potrebbe anche in questo caso parlare di valore corrente come si è già fatto nell'articolo 476.

ROMANO MICHELE. Sopprimerebbe la parola «intrinseco».

PRESIDENTE. Non si rende conto di che cosa si voglia intendere con l'espressione «dopo che il soccio maggiore ha reintegrato il suo capitale», che ricorre nel capoverso.

SARROCCHI, *relatore*. Pensa che si sia voluto significare che il soccio maggiore deve riprendere il suo capitale.

PRESIDENTE. È d'accordo in questa interpretazione, ma nota che la maniera di esprimersi dell'articolo fa invece pensare che debba reintegrare verso la società ciò che aveva dato originariamente. Sarebbe quindi preferibile dire: «dopo che il soccio maggiore ha ripreso il bestiame conferito».

SARROCCHI, *relatore*. Osserva che l'articolo disciplina il momento in cui la soccida finisce.

PRESIDENTE. Crede invece che disciplini il momento in cui si dividono i prodotti e l'accrescimento anche senza che la soccida finisca.

PIOLA CASELLI. Ha l'impressione che nella redazione dell'articolo si sia incorsi in un errore linguistico nel senso che si è voluto dire: «dopo che il soccio maggiore è stato reintegrato nel suo capitale». Difatti questo disponeva il Codice vigente e questo fa pensare anche la relazione ministeriale.

MACARINI CARMIGNANI. Consiglia di tornare alla formula del vigente Codice modificando l'inciso in parola, in questa guisa: «dopo che il soccio maggiore ha prelevato il bestiame conferito».

PRESIDENTE. Obietta che qui non si tratta soltanto di prelevare il bestiame conferito, bensì di prelevare in certi casi il valore di esso, poichè si prevede anche il caso di semplice accrescimento di valore.

SARROCCHI, *relatore*. Se si tratta della fine della soccida si preleva anche il bestiame tenendo conto della stima fattane al momento del conferimento.

PIOLA CASELLI. Nota che le soluzioni possibili sono due. Se c'è una mancanza nel numero dei capi del bestiame da prelevare si può stabilire che il soccio maggiore ha il diritto di fare il prelievo sugli accrescimenti, per reintegrare il suo capitale, oppure che ha il diritto soltanto di prelevare il valore del bestiame che manca. Secondo il Codice vigente egli aveva il diritto di prelevare in natura, mentre nel progetto si è introdotta questa frase di dubbio significato. Gli sembra pertanto che sia preferibile tornare alla formula del Codice vigente oppure a quella dell'articolo 501 del progetto della Commissione Reale, il quale è molto più esplicito disponendo che: «Nonostante la stima fatta al momento della consegna il locatore, al termine della soccida o al tempo dello scioglimento del contratto, può prelevare dalla mandra animali di ciascuna specie in modo da ottenere un capitale di bestiame corrispondente a quello che ha consegnato, specialmente per il numero, la razza e la qualità delle bestie; il di più si divide».

PRESIDENTE. Osserva che nel caso che l'accrescimento consista nel maggiore valore, la divisione non si può fare prendendo il bestiame, essendo rimasto invariato, e non aumentato per parti, il numero dei capi. La questione può sorgere per il valore diverso che hanno i capi nei confronti del momento in cui è cominciata

Biblioteca centrale giuridica

la soccida. In tal caso è del parere – e crede che questo l'articolo voglia dire – che il soccio maggiore deve prima prelevare il valore del bestiame quale risulta dalla stima fatta all'inizio della soccida, e la differenza fra questo e il prezzo corrente costituirà l'accrescimento.

SARROCCHI, *relatore*. Condivide l'opinione del camerata Macarini Carmignani che sia cioè opportuno ripristinare il termine « prelevato » invece dell'altro « reintegrato ». Propone inoltre di far precedere il capoverso dalle parole: « al termine della soccida o alla liquidazione annuale » perchè potrebbe darsi il caso che il contratto duri, ad esempio, tre anni e che quindi questa liquidazione si faccia ogni anno.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora usare la dizione: « dopo che il soccio maggiore ha prelevato il valore del bestiame conferito ».

PIOLA CASELLI. Obietta che l'articolo disciplina due diverse ipotesi che non si possono risolvere con una formula unica. Il progetto della Commissione Reale era più chiaro in proposito.

PRESIDENTE. Conviene sulla opportunità di esaminare separatamente i due casi diversi: cioè l'accrescimento del numero dei capi e l'accrescimento del valore. Per il caso di accrescimento del numero delle bestie si potrebbe applicare la disposizione dell'articolo 501 del progetto della Commissione Reale; pel caso invece di semplice accrescimento del valore si potrebbe aggiungere una norma che suoni press'a poco così: « l' accrescimento del valore del bestiame alla fine del contratto è pure diviso a metà dopo che il soccio maggiore ha prelevato il suo capitale ».

SARROCCHI, *relatore*. Nota che il progetto della Commissione Reale all'articolo 501 dice: « al termine della soccida o al tempo dello scioglimento del contratto »; il che sta a conforto della proposta che ha già fatto di far precedere il capoverso dalle parole: « al termine della soccida o alla liquidazione annuale ».

PIOLA CASELLI. Obietta che nell'articolo in esame si prevede un'operazione che si fa durante il contratto e non alla fine del contratto, e così si spiega la parola « reintegrato ». Si suppone cioè che durante il contratto si cominci a fare una liquidazione parziale e a questo scopo si obbliga il concedente a reintegrare il capitale perchè il contratto possa continuare. Infatti della fine del contratto si parla poi all'articolo 486.

SARROCCHI, *relatore*. Non è d'accordo. Non comprende che cosa si dovrebbe allora dividere. Nota inoltre che il capoverso parla esplicitamente di «fine di contratto ».

A suo parere si tratta di una liquidazione di esercizio. Dal momento che si parla di divisione vuol dire che si presuppone che quello che ha prelevato il soccio maggiore sia meno di quello che c'è in complesso e quindi che non ci sono perdite. Se a questa liquidazione, sia definitiva che annuale, si presenta una qualche cosa da dividere è evidente che questa qualche cosa da dividere c'è in quanto il soccio maggiore abbia ripreso il suo capitale. Ritiene che non vi possa essere dubbio che con l'espressione in discussione si vuole significare: « dopo che il soccio maggiore ha prelevato il suo capitale ».

PRESIDENTE e PIOLA CASELLI. Pensano invece che si preveda il caso di liquidazione parziale intendendosi che il contratto deve continuare.

SARROCCHI, *relatore*. Osserva che la questione pregiudiziale da risolvere è la seguente: si vuole disciplinare il caso che la soccida continui o che non continui?

ROMANO MICHELE. Propone di sopprimere le parole: « alla fine del contratto ».

PRESIDENTE. Meglio sopprimere tutto il capoverso.

SARROCCHI, *relatore*. È del parere invece che il capoverso si debba mantenere sostituendo al termine « reintegrato » l'altro « prelevato ».

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Obietta che accogliendo la proposta del senatore Romano Michele o quella del senatore Sarrocchi si può correre il rischio di svisare completamente il concetto che il legislatore ha voluto affermare, anche ammettendo che ne derivi una disposizione più chiara e più equa.

Propone dunque di sopprimere il capoverso dell'articolo 479, considerato che provvedono sufficientemente gli articoli successivi.

Così rimane stabilito.

Art. 480 e 481.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 482.

SARROCCHI, *relatore*. Propone di sostituire le parole del secondo comma: « il più si divide secondo le norme contenute nell'articolo 479 » con le altre « il più si divide a metà ». Si evita così di richiamare l'articolo 479 che è stato modificato. Occorre poi sopprimere la parola « intrinseco ».

La Commissione approva.

Art. 483.

SARROCCHI, *relatore*. Nota che la persona del soccio minore – e non quella del soccio maggiore – è la figura essenziale del contratto poichè ad essa si affida il bestiame per la fiducia che ispira.

PRESIDENTE. Obietta che in molte regioni è proprio la famiglia che si occupa del bestiame e non il capoccia.

SARROCCHI, *relatore*. In caso di mezzadria è giusto che il contratto continui anche dopo la morte del colono se questo ha famiglia, ma in caso di soccida no, perchè il contratto è fatto proprio *intuitu personae*.

Sezione II. — Della soccida per metà o parziale.

Art. 484.

SARROCCHI, *relatore*. In armonia a quanto si è deciso per l'articolo 475 propone di sostituire le parole « nella soccida per metà » con le altre « nella soccida parziaria ». Lo stesso nel titolo della sezione.

La Commissione approva.

Art. 485.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 486.

PRESIDENTE. Nota che anche in questo articolo occorre sopprimere la parola « intrinseco » dopo l'altra « valore ».

Così rimane stabilito.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 487.

PRESIDENTE. Propone di modificare l'articolo in esame come segue: « In tutto quanto non è disposto nella presente Sezione si osservano le regole dettate per la soccida semplice ».

(*Così rimane stabilito*).

Ringrazia il senatore Sarrocchi per la sua relazione fatta con tanto grande competenza.

Invita il consigliere nazionale Macarini Carmignani a riferire sull'istituto della fideiussione.

CAPO XIX. - **Della fideiussione.**

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Rileva che il capo in esame non presenta grandi differenze nei confronti delle disposizioni corrispondenti del Codice vigente. L'unica differenza sostanziale è data da questo: che mentre la fideiussione nel Codice vigente era considerata come un'obbligazione sussidiaria, nel progetto viene invece considerata come un'obbligazione, accessoria sì, ma non sussidiaria. È questo l'unico radicale cambiamento del nuovo sistema il quale naturalmente porta le sue conseguenze, in quanto ne deriva una solidarietà negli obblighi.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 711.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Fa notare che il nuovo concetto, a cui ha accennato, si ritrova subito in questo articolo.

PRESIDENTE. Chiede quali sarebbero gli effetti pratici di questo mutamento di criterio. Egli sa che uno scrittore (prof. Bo) ha sostenuto recentemente che il creditore acquista il diritto di chiedere il pagamento così al debitore come al fideiussore, a partire dal momento, in cui il credito è esigibile, ma nota che cotesta dottrina ha trovato critici non pochi e che più recentemente si è affermato che l'obbligazione fideiussoria sorge pura e semplice, ma la legge concede al fideiussore il diritto di renderla condizionale o eventuale.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Gli effetti pratici sono dati dal fatto che mentre finora si doveva escutere prima il debitore principale e poi il fideiussore, ora invece c'è tra di essi un rapporto di solidarietà, come in materia commerciale, che risulta dall'avverbio « personalmente ». In fondo non si ha che una estensione della disposizione dell'articolo 40 del Codice di commercio. Per parte sua crede che il nuovo sistema sia consigliabile e sia una conseguenza logica dei nuovi criteri seguiti dal progetto.

Art. 712.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. La disposizione in esame è nuova ma in fondo era già implicita nelle disposizioni del Codice vigente. Comunque non dà luogo a dubbi. Se la fideiussione può essere sottoposta a condizione, non c'è ragione perchè non possa esserlo anche l'obbligazione principale. La dottrina aveva già adottato questo criterio che gli sembra senz'altro da accettare.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 713.

PRESIDENTE. Nota che nell'articolo in esame affiora di nuovo il concetto della sussidiarietà.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. La disposizione fa nascere qualche dubbio. Mentre l'articolo 700 del progetto della Commissione Reale disponeva che la fideiussione prestata per la persona legalmente incapace è valida se è prestata da chi ne conosceva l'incapacità, viceversa l'articolo in esame cambia completamente questo criterio e rende valida la fideiussione per persona legalmente incapace in tutti i casi prescindendo dalla conoscenza dell'incapacità. Almeno questo è il concetto che è espresso nella relazione, seppure c'è da dubitare che sia stato poi tradotto con chiarezza nella lettera dell'articolo. Per parte sua non può essere favorevole a questo concetto perchè pensa che ci sono dei casi in cui può essere giusto che si risponda, ma ce ne possono essere di quelli in cui non sarebbe più giusto. Il creditore e l'incapace potrebbero mettersi d'accordo per frodare un terzo, che ignora l'incapacità, facendogli garantire l'obbligazione. È del parere quindi di distinguere le due ipotesi e disciplinarle separatamente disponendo che la mancanza di conoscenza dell'incapacità libera il fideiussore soltanto quando il creditore ne fosse a conoscenza.

COSTAMAGNA. Conviene che effettivamente l'articolo dovrebbe essere chiarito. A suo parere però andrebbe chiarito nel senso di dire in modo espresso che la mancata conoscenza della incapacità non libera. Egli trova infatti che tale principio è logico e in consentaneità col nuovo sistema per cui l'obbligazione del fideiussore diventa una obbligazione principale. Prima ci poteva essere un interesse a disporre diversamente in quanto che si ammetteva il *beneficium excussionis*, ma oggi che questo non c'è più, manca l'interesse a conoscere se l'obbligato sia o meno incapace.

BARCELLONA. Fa anzitutto una riserva in merito alla osservazione del camerata Macarini Carmignani, che cioè la fideiussione non rivesta il carattere di accessorietà. Nota poi che la disposizione in discussione corrisponde al sistema del Codice vigente il quale vietava al fideiussore di sollevare le eccezioni personali all'obbligato e l'eccezione di incapacità è appunto una eccezione personale. La norma, a suo avviso, è giusta. Chi presta fideiussione deve essere diligente ed informarsi della condizione della persona che garantisce.

PRESIDENTE. È d'accordo. Non è ammissibile che uno dia garanzia per una persona senza prima informarsi se sia o no capace.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Secondo il suo parere, sarebbe opportuno far conoscere l'incapacità della persona per la quale si presta la fideiussione.

PRESIDENTE. Non è d'accordo: quando si va ad una banca e ci si presenta allo sportello per chiedere una somma accompagnati da un fideiussore rispettabile, la banca la concede senza domandare se chi chiede la somma sia interdetto o no.

Fa poi osservare come, a prima vista, sembri ci sia contraddizione tra la prima e la seconda parte dell'articolo.

BARCELLONA. Il capoverso non è che una eccezione alla regola posta nel primo comma.

PRESIDENTE. Il Codice vigente è più chiaro perchè nel capoverso dell'articolo 1899 dice che: « ciò non ostante può prestarsi la fideiussione per una obbligazione la quale possa essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all'obbligato, siccome nel caso della minore età ».

ROTIGLIANO. Gli sembra che la dizione sia chiara tanto nel Codice vigente quanto nel progetto, il quale invece delle parole « ciò non ostante », usa l'altra « tuttavia ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 714.

PRESIDENTE. Osserva che tanto in questo articolo quanto in quello corrispondente del Codice vigente è usata la frase: « ciascuno può costituirsi fideiussore senza ordine », ciò che può dare l'impressione di un obbligo a prestare la fideiussione. Nota che tale espressione corrisponde alla formula tradizionale tradotta dal francese: direbbe più propriamente « ciascuno può costituirsi fideiussore senza richiesta ».

La Commissione approva.

Art. 715.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 716.

PRESIDENTE. Alla fine dell'articolo invece di « al fideiussore ed alle successive », direbbe più propriamente « al fideiussore e a quelle successive ».

La Commissione approva.

Art. 717.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Nota che questo articolo è il risultato della fusione degli articoli 1904, 1905 e 1906 del Codice vigente; ritiene opportuna tale fusione dal momento che questi tre articoli riguardano tutti la fideiussione giudiziaria e non quella volontaria. Anche dal punto di vista sostanziale il contenuto dell'articolo corrisponde a quello degli articoli del Codice vigente.

Rileva soltanto due innovazioni alle quali dichiara subito di essere favorevole.

Nel primo comma è detto che il fideiussore deve avere od eleggere il suo domicilio nella giurisdizione della Corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare, mentre il Codice vigente nel corrispondente articolo 1904 dice soltanto che questa persona deve avere il domicilio nella giurisdizione della Corte di Appello.

Nel secondo comma è detto che i beni capaci di ipoteca devono essere situati « nel territorio del Regno » contrariamente a quanto dispone il Codice vigente che parla di beni che non siano « situati a tale distanza da rendere troppo difficili gli atti esecutivi ».

Infine sempre nel secondo comma invece della parola « solvibilità » userebbe più propriamente l'altra « solvenza ».

PRESIDENTE. Nota che la disposizione del secondo comma è un po' arcaica e rispecchia il modo di ragionare dell'epoca in cui si dava importanza esclusivamente agli immobili. Oggi invece si può essere molto ricchi anche possedendo esclusivamente cose mobili. Secondo questo articolo, se si avesse una quantità enorme di titoli di rendita, ma non si possedessero beni immobili, presentandosi per fideiussori ad una banca, si potrebbe essere rifiutati.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Ritiene che la disposizione possa avere uno scopo pratico. Contro una persona molto ricca che possiede solo beni mobili può darsi che non si trovi un mezzo rapido di intentare una azione esecutiva; se invece si sa che questa persona ha degli immobili ci si può subito rivalere contro di lei. Nota del resto che la maggior parte delle fideiussioni si prestano su richiesta di uffici i quali naturalmente si attengono al criterio determinato dalla legge.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Osserva che l'esecuzione immobiliare è lunghissima; e che se invece il fideiussore è una persona ricca o avente nome illustre o molto in vista nel mondo industriale, questa persona non si fa protestare un effetto e paga subito.

D'altra parte il fideiussore che possedesse terre, le quali fossero ricoperte di ipoteche che ne assorbissero il valore, non darebbe alcuna garanzia.

Crede che aggiungendo l'avverbio « principalmente » dopo le parole « si misura » si, mitigherebbe la portata della disposizione.

È poi favorevole a sostituire, come ha proposto il relatore, la parola « solvibilità » con l'altra « solvenza ».

La Commissione approva.

Art. 718.

Non dà luogo ad osservazioni.

Sezione II. — Dei rapporti tra creditore e fideiussore.

Art. 719.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Osserva che in questo articolo c'è una importante novità già richiamata nella definizione data all'articolo 711. C'è una inversione completa di quanto dispone l'articolo 1907 del Codice vigente.

PRESIDENTE. In altre parole l'articolo 40 del Codice di commercio diventa la norma comune.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. È favorevole, come ha già detto, ad adottare questa trasformazione.

Non è però d'accordo sull'ultima parte dell'articolo che riporta soltanto una parte dell'articolo 1907 del Codice vigente e non tiene conto nè della seconda parte di detto articolo, nè di alcune disposizioni degli articoli 1909 e 1910.

La relazione dice in proposito che siccome ora la disposizione generale è quella della solidarietà, e la non solidarietà è l'eccezione, il beneficio di escussione non è più legale, ma convenzionale e sarà quindi regolato dalle parti. Queste ragioni non sono convincenti perchè si può convenire soltanto convenzionalmente che prima debba essere escusso il debitore principale, senza trattare tutte le altre modalità; e per queste la legge non provvede in nessun modo. Egli è quindi favorevole al ripristino della seconda parte del primo comma dell'articolo 1909 e del 1910. Se non si dice che il fideiussore deve anticipare le spese occorrenti per l'escussione gli si costituirebbe un vantaggio in confronto di quanto dispone il Codice vigente poichè, secondo il progetto, non le dovrebbe più anticipare.

PRESIDENTE. Ciò è una conseguenza della solidarietà.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Legge quanto in proposito dice la relazione. « Non si sono riprodotte invece le disposizioni del Codice (articolo 1909 e 1910) e del progetto del 1936 (articolo 711 e 712) relative all'obbligazione del fideiussore di anticipare le spese per la escussione, di indicare beni del debitore situati nella circoscrizione della Corte di Appello in cui si deve fare il pagamento, che non siano litigiosi o ipotecati, nonchè quelle sulla responsabilità del creditore fino a concorrenza dei beni designati, per l'eventuale insolvibilità del debitore derivante da ritardo o negligenza nell'escussione. Poichè infatti il beneficio di escussione non è più legale, ma convenzionale, e cioè presuppone l'esistenza di un apposito fatto, esso sarà regolato dal patto medesimo, al quale la legge non avrebbe ragione di stabilire delle deroghe ».

Biblioteca centrale giuridica

Ripete che queste ragioni addotte dalla relazione non lo persuadono della opportunità della soppressione della seconda parte del primo comma dell'articolo 1909 e dell'articolo 1910.

PRESIDENTE. Non si è mai domandato al fideiussore di dire quali sono i beni del debitore. Si dovrebbe prima far causa al fideiussore per obbligarlo a fare il deposito delle somme necessarie e poi si dovrebbe cominciare a fare il giudizio a carico del debitore principale.

BARCELLONA. Quando il beneficio della escussione derivava dalla legge, la legge lo regolava; ora invece quando le parti hanno pattuito che ci sarà l'escussione, non hanno pattuito che il fideiussore deve anticipare le spese, vale a dire non hanno voluto che questo anticipo ci sia.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Osserva che non si tratta soltanto dell'anticipo delle spese, ma di tutta un'altra serie di norme contenute negli articoli 1910 e seguenti del Codice vigente.

PRESIDENTE. Richiama l'attenzione della Commissione sulla innovazione sostanziale per cui il fideiussore è obbligato solidalmente col debitore. Questa disposizione va oltre l'articolo 40 del Codice di commercio, il quale dice che « nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido se non vi è convenzione contraria ». In questo progetto la solidarietà è proprio *juris et de jure*; nel Codice di commercio invece si presume.

ROMANO MICHELE. Sarebbe favorevole a introdurre anche nel progetto il principio della presunzione.

BARCELLONA. Crede che, tutto sommato, la disposizione del progetto sia da accogliere com'è.

Art. 720.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Osserva che tale articolo è conforme al corrispondente articolo del Codice vigente; è stata soltanto fatta l'eccezione della incapacità.

Art. 721.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Anche in questo articolo c'è l'inversione circa la divisione; come si è fatto per la solidarietà, così in questo articolo si fa per la divisione.

Art. 722.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 723.

ROTIGLIANO. Osserva che mentre il semplice fideiussore era obbligato subito verso il creditore indipendentemente dalla condizione del debitore principale, per il fideiussore del fideiussore si adotta un concetto diverso. Ora la fideiussione, sia nei riguardi del debitore principale, sia nei riguardi di un altro fideiussore ha sempre la stessa natura; si crea quindi una disarmonia. Non vede la ragione per cui il fideiussore che garantisce il debitore principale debba esser trattato diversamente da quello che garantisce un altro fideiussore.

PRESIDENTE. Il pensiero del consigliere nazionale Rotigliano è dunque che, dato che la fideiussione produce un obbligo solidale, tanto il primo quanto il secondo fideiussore sono solidali e pertanto, data la solidarietà, il creditore si rivolge a chi vuole.

Biblioteca centrale giuridica

BARCELLONA. La disposizione dell'articolo che riproduce quella dell'articolo 1914 del Codice civile, si giustifica anche nel nuovo sistema del progetto, che stabilisce come regola la solidarietà del fideiussore con il debitore principale. Infatti il fideiussore del fideiussore non garantisce il debitore principale e non può quindi essere obbligato in solido con lui. Se non si consentisse al fideiussore del fideiussore di pretendere di non essere escusso se prima il fideiussore del debitore non sia insolvente, si toglierebbe ogni differenza tra il caso di più fideiussori e quello del fideiussore del fideiussore che è ben diverso e nel quale la garanzia non si estende alla solvibilità del debitore.

ROTIGLIANO. Ripete che nei rapporti fra secondo fideiussore e primo fideiussore si viene a creare un regime diverso da quello esistente fra il primo fideiussore e il debitore. Anche ammesso che il secondo fideiussore garantisca soltanto il primo e non gli obblighi del debitore principale, perchè si vuole regolato con una disposizione diversa il rapporto fra il secondo fideiussore e il primo che è poi dello stesso genere di quello che intercorre fra il primo e il debitore principale? Il primo fideiussore sta al secondo come il debitore principale sta al primo.

BARCELLONA. Questo secondo fideiussore diventerebbe obbligato in solido col debitore principale; e questo non è.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Ritiene che se si adottasse il criterio esposto dal consigliere nazionale Rotigliano, che è apparentemente giusto, ~~non si~~ avrebbe più il fideiussore del fideiussore, ma si avrebbero due fideiussori del debitore principale.

PRESIDENTE. Osserva che questo è giusto col sistema del vigente Codice, ma non secondo il nuovo criterio della garanzia solidale. Praticamente non c'è alcuna differenza fra l'articolo 721 e l'articolo 723.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Se la Commissione crede, pensa che la disposizione possa anche essere soppressa senza notevoli inconvenienti.

PRESIDENTE. Sembrando sufficiente la norma dell'articolo 721, concorda.

La Commissione approva la soppressione dell'articolo.

Sezione III. — Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale.

Art. 724.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 725.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Una innovazione si ha nel secondo capoverso nel quale è detto che gli interessi legali sulle somme pagate decorrono dal giorno del pagamento, mentre nel Codice vigente al corrispondente articolo 1915, ultimo comma, è detto che gli interessi decorrono dal giorno in cui si sarà notificato il pagamento. Trova opportuna l'innovazione; domanda però se non convenga fissare un breve termine per la notifica perchè potrebbe darsi il caso che, non avendo avuto subito luogo la notifica, il debitore si trovi a dover pagare interessi che non sapeva di dover pagare.

PRESIDENTE. Non ritiene opportuna una modificazione in tal senso. Non ponendosi alcun termine, si intende che si deve fare subito la notifica altrimenti non decorrono gli interessi. Il secondo comma dice infatti che « il regresso ha luogo per il capitale . . . » quindi il fideiussore ha interesse di fare al più presto possibile la notifica al debitore.

Biblioteca centrale giuridica

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Un'altra osservazione deve fare circa l'obbligo del debitore di risarcire i danni; è detto nella relazione che è stato soppresso tale principio perchè rientra nella disposizione generale dell'articolo 122, prima parte.

Art. 726 e 727.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 728.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Osserva che il contenuto di questo articolo corrisponde a quello dell'articolo 1919 del Codice vigente con la sola differenza che al n. 5 il limite di dieci anni fissato nel Codice vigente è stato opportunamente ridotto a cinque anni.

Sezione IV. — Dei rapporti tra più fideiussori.

Art. 729.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Osserva che il progetto ha tralasciato di riportare il capoverso dell'articolo 1920 che dice che « il regresso non ha luogo che quando il fideiussore abbia pagato in uno dei casi espressi nell'articolo precedente ». Tale capoverso è stato soppresso perchè ritenuto superfluo.

Sezione V. — Della estinzione della fideiussione.

Art. 730.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Osserva che la relazione spiega come la norma dell'articolo 1926 sulla confusione non sia stata riprodotta perchè è stata trasferita nell'articolo 173 prima parte.

Art. 731.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Nota che questa disposizione è nuova, ma corrisponde ad un criterio già accolto nella giurisprudenza, criterio così evidente che gli sembra si debba accettare senz'altro.

PRESIDENTE. Osserva che questo articolo darà luogo a molte controversie, ma lo ritiene giusto dal punto di vista morale.

Art. 732.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 733.

MACARINI CARMIGNANI, *relatore*. Questo articolo lo lascia in dubbio. L'articolo 1930 del Codice civile, che è stato soppresso, aveva un suo ufficio. Esso diceva che « la semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale non libera il fideiussore, il quale tuttavia può in tal caso agire contro il debi-

Biblioteca centrale giuridica

tore per costringerlo al pagamento »; si dava perciò a questo fideiussore una qualche facoltà. Tolta questa disposizione, si viene a far dipendere tutto dalla volontà del creditore che concede una proroga; e per di più si estende da due a sei mesi l'inizio dell'azione.

Gli pare questo un termine troppo elevato e sarebbe favorevole a riportarlo a due mesi. La relazione dice solo di avere elevato il termine da due a sei mesi per non costringere il creditore a promuovere troppo precipitosamente l'azione.

PRESIDENTE. Riconosce che l'articolo 1930 aveva la sua importanza e che la sua soppressione è stata inopportuna. La garanzia della fideiussione entro un periodo di tempo molto maggiore espone il fideiussore ad un rischio più grande; sarebbe quindi favorevole al ripristino dell'articolo 1930 che potrebbe trovar posto prima dell'articolo in esame come articolo 732-*bis*.

La Commissione approva il ripristino dell'articolo 1930 del Codice vigente come articolo 732-bis.

PRESIDENTE. Ringrazia il consigliere nazionale Macarini Carmignani per la sua relazione.

Invita il consigliere nazionale Pierantoni a riferire sui Capi XV e XVI del Titolo III.

Capo XV. - **Della rendita vitalizia.**

PRESIDENTE. Osserva che di questo istituto non è data la definizione, contrariamente a quanto il progetto usa fare per gli altri. Riterrebbe opportuno richiamare su ciò l'attenzione del Ministro facendo notare che, per l'uniformità del sistema, sarebbe desiderabile che anche questo istituto fosse definito.

La Commissione concorda.

Art. 666.

PIERANTONI, *relatore*. Nota la diversità della dizione del corrispondente articolo 1789 del Codice vigente il quale dice che la rendita può essere costituita « mediante una somma di denaro od altra cosa mobile o mediante un immobile » e quella del progetto che dice « mediante alienazione di una cosa mobile o immobile o mediante cessione di un capitale ».

PRESIDENTE. Ritiene migliore la locuzione del progetto.

Art. 667.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 668.

PRESIDENTE. Non si spiega il significato dell'inciso « nel dubbio »; lo sostituirebbe con l'altro « salvo disposizione contraria ».

La Commissione approva.

Art. 669.

PRESIDENTE. Domanda il significato della frase « può costituirsi a favore di un terzo ». Ricorda che l'articolo 667 dice che « la rendita vitalizia può costi-

Biblioteca centrale giuridica

tuirsi tanto per la durata della vita di colui che ha il diritto di goderne quanto per la durata di quella di altra persona ». Gli sembra quindi che il terzo sia già considerato all'articolo 667 e che quindi la disposizione del primo comma dell'articolo in esame sia una ripetizione. Si potrebbe formulare l'articolo nel modo seguente: « La rendita vitalizia, costituita a favore di un terzo, quantunque abbia per il terzo carattere di liberalità, non richiede le formalità stabilite per le donazioni ».

BARCELLONA. Osserva che l'articolo 667 non intende dire la stessa cosa dell'articolo in esame. Esso parla della durata di una rendita, mentre qui si dice che la rendita può costituirsi a favore di un terzo.

Art. 670 e 671.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 672.

PRESIDENTE. Domanda perchè il creditore non può domandare la risoluzione del contratto.

PIERANTONI, *relatore*. Osserva che la relazione non dice nulla in proposito, perchè il progetto non fa altro che riprodurre nella sostanza la disposizione dell'articolo 1797 del Codice vigente.

Art. 673 e 674.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 675.

PRESIDENTE. Domanda perchè la rendita vitalizia non può, per convenzione, essere soggetta a pignoramento o sequestro da parte dei creditori; vale a dire che con un atto di volontà si sottrae questo bene al sequestro.

BARCELLONA. Nota come in materia di rendita vitalizia ci siano regole eccezionali sotto vari aspetti. Forse questa disposizione è per favorire atti di liberalità che altrimenti non si farebbero.

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che si può costituire una rendita perchè una persona faccia una determinata cosa; venendo a mancare la rendita in seguito a sequestro, quella persona non farebbe più quella tale cosa che colui che ha costituito la rendita desiderava. È la volontà del disponente che deve essere rispettata.

PRESIDENTE. Cita l'esempio di una donazione ad un parente e si domanda perchè questo bene non debba essere sequestrabile dai creditori. È questo un caso in cui la volontà del costituente sottrae il bene all'azione dei terzi, il che non è detto nei principii generali. La disposizione esiste anche nel Codice vigente, ma non se la spiega. Ritiene che per lo meno dovrebbe darsi pubblicità alla disposizione, per evitare che i terzi possano essere danneggiati.

Capo XVI. - **Del giuoco e della scommessa.**

Art. 676.

PIERANTONI, *relatore*. Il progetto ha soppresso l'ultima parte dell'articolo 1804 del Codice vigente che diceva: « purchè il perdente non sia minore di età, interdetto o inabilitato ».

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Ritiene grave questa omissione perchè essa costituisce una remora di meno per i ragazzi che sono attirati dal giuoco. Nell'interesse della morale crederebbe opportuno ripristinare la locuzione soppressa.

La Commissione approva il ripristino dell'ultima parte dell'articolo 1804 del Codice vigente.

Art. 677.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 678.

PIERANTONI, *relatore*. Nota l'importanza di questo articolo che concede azione giudiziale in caso di lotterie legalmente autorizzate. Non gli sembra però che sia il caso di introdurre una norma specifica per dire ciò, perchè se la lotteria è stata legalmente autorizzata, si deve presumere che lo Stato abbia usato quelle garanzie che sono necessarie ad assicurare all'eventuale vincitore la corresponsione del premio. Dubita della opportunità di accogliere questa norma.

ROMANO MICHELE. Osserva che può darsi il caso di lotteria che, invece di essere autorizzata anche nel modo di esecuzione e di attuazione, sia genericamente autorizzata. L'autorizzazione stabilisce le condizioni alle quali si deve pagare; se queste condizioni sono violate, si ha azione in giudizio perchè le condizioni siano rispettate. Crede opportuna tale norma.

MACARINI CARMIGNANI. Rileva che alcune piccole lotterie ed anche le riffe sono autorizzate soltanto dalla questura; così quelle piccole tombole di poche centinaia di lire che si fanno nei paesi; e la disposizione si riferisce anche a queste.

PRESIDENTE. Osserva che qui si sono volute colpire le lotterie che la Finanza non permette. Crede inoltre che sarebbe opportuno far rilevare dal verbale che non si sa se nel Codice di commercio si parlerà dei contratti differenziali a termine, altrimenti bisognerebbe fare qui un richiamo alle leggi speciali per quanto concerne questi contratti differenziali.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Ringrazia il consigliere nazionale Pierantoni per la sua relazione.

La riunione termina alle ore 12,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 22

Riunione pomeridiana del 5 luglio 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SCIALOJA e TACCONI; consiglieri nazionali CHIARELLI, COSTAMAGNA, DI GIACOMO, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e ROMANELLI.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Esame del Capo IX: « Del mandato » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » (articoli 588 a 614).

TITOLO III. - Dei contratti in ispecie.

PRESIDENTE. Invita il senatore Giaquinto a riferire sul Capo: « Del mandato ».

CAPO IX. - Del mandato.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 588.

GIAQUINTO, *relatore*. Avverte che tanto il codice vigente, quanto il progetto della Commissione Reale e quello ministeriale danno al mandato il contenuto di un'attività che si svolge da parte di una persona per conto di un'altra, dalla quale ha ricevuto l'incarico. Vi è però una nota differenziale nel carattere di quest'attività. Nel progetto in esame infatti l'attività del mandatario ha un carattere giuridico e si concreta nel compimento di uno o più atti giuridici; nel codice vigente essa ha pure carattere giuridico e si concreta nel compimento di un affare, cioè di un atto negoziale (articolo 1737); però, secondo una pacifica interpretazione, si può estendere anche ad atti giuridici. Infine nel progetto della Commissione Reale l'attività ha anche un contenuto materiale, in quanto nell'articolo 556 si parla dell'incarico « di gerire uno o più affari o di compiere uno o più atti o fatti ». Or è necessario precisare qual debba essere il carattere dell'attività, che il mandatario svolge, precisamente perchè questo elemento serve a distinguere il mandato dal contratto di lavoro o da quello di appalto. La Commissione Reale, a detto fine, sentiva il bisogno di invocare un altro elemento distintivo e perciò proponeva che vi fosse contratto di lavoro o di appalto e non di mandato qualora fosse stato promesso un compenso.

Biblioteca centrale giuridica

Giudica preferibile la formula adottata dal progetto in esame, perchè è vero che alla parola « affare » del codice vigente si attribuisce un significato ampio, ma essa indica più specificamente una dichiarazione di volontà di carattere negoziale piuttosto che, a rigore, una dichiarazione di scienza: ora se si vuole, come pare, comprendere anche questo, la espressione « atti giuridici » è più precisa.

PIOLA CASELLI. Manterrebbe la parola « affare » che ha un significato più chiaro e più ampio. Vi possono essere, infatti, affari che non rappresentano atti giuridici.

GIAQUINTO, *relatore*. Nota che, allargando il concetto di mandato, sorge il problema se si rientri in quello di contratto di lavoro o di locazione d'opera.

PIOLA CASELLI. È d'avviso che il problema sorge anche se si parla di atti giuridici, con l'inconveniente che si lasciano in ombra rapporti che, secondo la tradizione, sono di mandato.

MACARINI CARMIGNANI. Non restringerebbe il concetto di mandato ai soli atti giuridici. Gli amministratori commerciali, ad esempio, la cui responsabilità è ritenuta attinente al mandato, esplicano la loro attività anche al di fuori degli atti giuridici veri e propri.

PRESIDENTE. Preferirebbe la parola tradizionale « affare ».

ROMANO SANTI. È dello stesso avviso.

GIAQUINTO, *relatore*. Si tratta, in sostanza, di vedere se il mandato debba considerarsi come la esplicazione di un'attività di carattere giuridico e se si voglia ampliarne il contenuto, oppure mantenerlo ristretto come è attualmente.

ROMANO SANTI. Manterrebbe il mandato nei limiti del Codice vigente, conservando la parola « affare ». Molte volte l'atto giuridico rappresenta l'ultimo momento della conclusione di un affare, del quale il mandatario è incaricato.

La Commissione decide di sostituire alle parole: « atti giuridici » la parola: « affari ».

Art. 589.

GIAQUINTO, *relatore*. Si accoglie, come nel Codice vigente e nel progetto della Commissione Reale, il concetto che la rappresentanza non è un elemento essenziale del mandato. Mentre però nel progetto della Commissione Reale la rappresentanza diventa un elemento naturale nel senso che si presume sempre, salvo che non risulti il contrario, secondo il progetto ministeriale è un elemento accidentale, per cui occorre che risulti da un esplicito conferimento di poteri.

È peraltro da rilevare che la persona che affida un mandato normalmente vuole che il mandatario operi in suo nome, e ciò perchè altrimenti occorrerà tutto un'ulteriore serie di atti giuridici per far entrare nel patrimonio del mandante i risultati utili del mandato.

PIOLA CASELLI. Ricorda che la questione fu risolta dalla Commissione in materia di rappresentanza. Il progetto ministeriale tendeva a dare un carattere formale al conferimento della rappresentanza fatto dalla legge o da un atto di procura. Si osservò che nella realtà la rappresentanza deriva, indipendentemente da qualunque forma di conferimento, dalla legge o dalla volontà delle parti, e si adottò una formula in tal senso.

COSTAMAGNA. Giudica pericolosa la disposizione che si richiama al concetto della rappresentanza formale, non accolto dalla Commissione. Si verrebbe a escludere il mandato tacito, mettendo le parti in una posizione difficile, perchè sorgerà sempre la questione se il mandato tacito è sufficiente o no per la gestione di un affare per conto altrui, mentre nella realtà è implicito in questo caso il mandato. Trova preferibile il sistema del Codice vigente.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Nota che l'articolo si basa sul concetto dottrinale di separare la rappresentanza dal mandato.

GIAQUINTO, *relatore*. Riprodurrebbe l'articolo 558 del progetto della Commissione Reale, nel quale si considera il potere di rappresentanza come un elemento naturale del mandato, salvo che non risulti il contrario, mentre secondo il Codice vigente bisogna indagare se vi sia stato o no mandato tacito.

Avverte, in proposito, che il progetto in esame non si occupa del mandato tacito, che, peraltro, può aversi sempre, anche se non sia espressamente contemplato.

La Commissione decide di riprodurre l'articolo 558 del progetto della Commissione Reale.

Art. 590.

GIAQUINTO, *relatore*. Nota che tra il primo e il secondo comma vi è antinomia e propone il ritorno all'articolo 1744 del Codice vigente, in base al quale quando il mandatario agisce in proprio nome è direttamente obbligato verso il terzo.

PIOLA CASELLI. Occorre tener conto della figura speciale del commissionario.

NUCCI. Osserva che il secondo comma risponde ad esigenze pratiche, in quanto il mandante non può agire direttamente contro il terzo.

GIAQUINTO, *relatore*. Nota che il mandante ha la possibilità di rivolgersi al terzo, ma questi non ha la stessa possibilità di rivolgersi contro il primo: ora le due situazioni dovrebbero essere ugualmente regolate.

PIOLA CASELLI. Qualora si dovesse ammettere la doppia azione bisognerebbe regolarne il concorso.

PRESIDENTE. Sarebbe necessario accettare il principio che il terzo abbia conosciuto la qualità di mandante.

NUCCI. Vorrebbe evitare che il mandante fosse obbligato ad agire contro il mandatario, mentre potrebbe agire contro il terzo.

PRESIDENTE. Si potrebbe mantenere il primo comma dell'articolo 590, sopprimendo il secondo con l'avvertenza che sarà necessario tener conto del commissionario in sede di Codice di commercio.

Rimane così stabilito.

Art. 591.

PRESIDENTE. Vorrebbe evitare il doppio trasferimento, che importa il pagamento di due tasse di registro.

GIAQUINTO, *relatore*. Nota che formalmente la cosa si ritrasferisce, giacchè occorre compiere due atti traslativi, l'uno a favore del mandatario e l'altro da questo al terzo. Non crede sia possibile evitare il doppio trasferimento.

PRESIDENTE. Per lo meno nei riguardi dei beni mobili è possibile.

NUCCI. Non limiterebbe la disposizione al solo acquisto di cose. Vi può essere, ad esempio, la costituzione di diritti reali da parte del mandatario.

GIAQUINTO, *relatore*. Avverte che nel Codice vigente non esiste una norma corrispondente all'articolo in esame, perchè è evidente che il mandatario deve trasferire al mandante gli effetti degli atti compiuti in esecuzione del mandato. La disposizione, d'altra parte, è incompleta, perchè bisognerebbe dire che il mandatario deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, ed è pure superflua perchè compresa nell'ampio disposto dell'articolo 598.

Proporrebbe, in definitiva, la soppressione dell'articolo, ritenendo sufficiente le norme successive di cui all'articolo 598.

CHIARELLI. Osserva che si potrebbe modificare l'articolo 590 nel senso che il mandatario acquista in nome del mandante.

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO, *relatore*. Nota che l'ipotesi è diversa. Secondo l'articolo 590 il mandatario acquista in nome proprio, ma per conto del mandante.

CHIARELLI. Rileva che nell'articolo 590 si dice che il mandatario « acquista personalmente i diritti e gli obblighi ».

PRESIDENTE. Il mandatario acquista di fronte al terzo, ma non di fronte al mandante. Ora se si tratta di beni immobili, che richiedono la forma scritta, egli deve fare due atti; se si tratta di beni mobili, passano senz'altro al mandante.

PIOLA CASELLI. Avverte che all'articolo 598 si stabilisce che il mandatario deve « rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato ».

NUCCI. Osserva che tale articolo si riferisce all'obbligo del rendiconto, per cui il mandatario deve rimettere tutto l'attivo e il passivo del suo operato.

GIAQUINTO, *relatore*. Insiste per la soppressione dell'articolo 591.

Così rimane stabilito.

Art. 592.

GIAQUINTO, *relatore*. Si fa l'ipotesi che il mandatario abbia acquistato in proprio nome. In questo caso si stabilisce:

1° che i creditori chirografari del mandatario, divenuto proprietario apparente, non possono far valere le loro ragioni ereditarie su tali beni purchè il mandato risulti da scrittura avente data certa;

2° se un terzo ha acquistato in buona fede sui beni un diritto reale esso non è pregiudicato, in quanto si può far cadere l'acquisto opponendo che è stato fatto dal mandatario in nome proprio.

A suo avviso il primo comma dell'articolo è in disarmonia con la norma approvata in tema di simulazione. Si disse, in quella sede, che i creditori chirografari sono considerati nelle stesse condizioni giuridiche dei terzi e possono invocare tutte le garanzie stabilite a favore di questi; di modo che se un creditore chirografario inizia in buona fede gli atti esecutivi sopra beni che figurano del proprio debitore, non gli si può opporre che questi siano di altri, cui spettino in virtù di un accordo esistente fra questo e quello.

Ed in quella sede si disse irrilevante il fatto che lo accordo fosse risultante da atti precostituiti ma non a notizia del creditore.

Qui invece si segue sistema diverso e sol in parte giacchè si distinguono i creditori, dai terzi che hanno acquistato diritti reali.

Certo non è identica la ipotesi della simulazione e quella prevista nel presente articolo – però vi è analogia – nell'uno come nell'altro vi è un'apparenza contraria alla realtà – apparenza che mette capo a fatti volontari (mandatario che acquista in nome proprio e non del mandante, giusta accordo con questi) cui il creditore non appartenga.

PRESIDENTE. Non crede che, nell'ipotesi in esame, si possa parlare di contratto simulato.

GIAQUINTO, *relatore*. Si tratta di un'apparenza diversa dalla realtà.

PRESIDENTE. Avverte che l'apparenza è transitoria e cesserà quando i beni saranno trasferiti al mandante.

GIAQUINTO, *relatore*. A suo parere nella simulazione vi è l'apparenza illecita; nel caso di acquisto da parte del mandatario vi è l'apparenza che ha il carattere intrinseco di liceità. Al secondo comma, dopo l'espressione: « l'acquisto » aggiungerebbe: « o la costituzione di ipoteca ».

PRESIDENTE. Direbbe: « od ogni altro diritto suscettibile di trascrizione ».

PIOLA CASELLI. Reputa necessario fare la riserva che la disposizione sia coordinata col piano generale che sarà contenuto nel Libro V circa gli effetti della trascrizione.

Biblioteca centrale giuridica

ROTIGLIANO. Al secondo comma non direbbe: « ritrasferimento », ma « trasferimento ».

MACARINI CARMIGNANI. Toglierebbe al primo comma la parola « chirografari » perchè, a suo parere, qualunque creditore non può agire sui beni acquistati dal mandatario. Lasciando la specificazione « chirografari » si potrebbe, ad esempio, pensare che il creditore il quale abbia un'ipoteca su altri beni del mandatario non sufficienti a coprire il suo credito possa far valere le sue ragioni anche sui beni acquistati in esecuzione del mandato.

GIAQUINTO, *relatore*. Osserva che al secondo comma non vi è prevista l'ipoteca e quindi la parola « chirografari » ha la sua ragion d'essere.

PRESIDENTE. È contrario alla soppressione perchè se si comprende l'ipoteca nel primo comma non ha più senso il secondo comma.

Resta, dunque, inteso che al primo comma dopo l'espressione: « l'acquisto » si aggiunge: « od ogni altro diritto suscettibile di trascrizione » facendo la riserva che la norma sia coordinata col sistema generale della trascrizione.

La Commissione concorda.

Art. 593.

GIAQUINTO, *relatore*. Si dichiara contrario alla dizione imperativa: « deve contenere » perchè non è punto esatto che il mandato debba essere specifico. Riprodurebbe gli articoli 1740 e 1741 del Codice vigente.

ROTIGLIANO. Si potrebbe dire: « Il mandato, quando non è generale, deve contenere la specifica designazione ecc. ».

PRESIDENTE. È favorevole alla riproduzione degli articoli 1740 e 1741 unificandoli e migliorandone la dizione.

Così rimane stabilito.

Art. 594.

GIAQUINTO, *relatore*. Il compenso non è essenziale per il mandato; può esserci, anzi normalmente c'è; ma non è comunque da presumersi nella materia civile. Quindi la norma formulata merita approvazione.

PRESIDENTE. È d'accordo che tale concetto non corrisponda più alla realtà.

PANUNZIO. Si associa, rilevando che bisognerebbe in proposito sopprimere la differenza fra la materia civile e la commerciale.

SCIALOJA. Avverte che se non si presume gratuito il mandato, verrebbe sempre preteso un compenso.

Sezione II. — Delle obbligazioni del mandatario.

Art. 595.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 596.

GIAQUINTO, *relatore*. Trova che l'innovazione di attribuire al mandatario il potere di discostarsi dalle istruzioni ricevute sia pericoloso, perchè l'ampiezza dei poteri del mandatario finisce col dipender da un apprezzamento soggettivo di questo, e può pertanto costituire grave pericolo per il mandante.

NUCCI. Osserva che la norma è conforme alla giurisprudenza.

PRESIDENTE. È d'avviso che il mandatario non solo possa, ma debba discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora le circostanze lo consiglino.

Biblioteca centrale giuridica

SCIALOJA. Osserva che il mandatario è l'interprete intelligente della volontà del mandante e perciò trova giusta la norma.

Occorre poi considerare che esiste la gestione di affari.

GIAQUINTO, *relatore*. Nota che la gestione di affari importa effetti diversi.

ROTIGLIANO. Si associa alle considerazioni del relatore, osservando che mantenendo la norma verrebbe meno il limite fra mandato e gestione di affari. Sarebbe estremamente pericoloso che il mandatario, in materia, ad esempio, di operazioni di borsa, potesse allontanarsi dalle istruzioni ricevute.

PANUNZIO. Si associa.

PRESIDENTE. Pone ai voti il mantenimento dell'articolo 596.

Votano *sì* i Commissari: senatori D'Amelio, Nucci, Romano Michele, Romano Santi, Scialoja e Tacconi; consiglieri nazionali Di Giacomo, Macarini Carmignani e Pierantoni.

Votano *no* i Commissari: senatore Giaquinto; consiglieri nazionali Chiarelli, Panunzio e Rotigliano.

L'articolo è mantenuto.

Art. 597 e 598.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 599.

MACARINI CARMIGNANI. Non vorrebbe che il secondo comma ingenerasse il dubbio che si tratti di una deroga al reato di appropriazione indebita.

GIAQUINTO, *relatore*. Osserva che sono sempre salve le sanzioni penali.

PRESIDENTE. Limiterebbe la disposizione alla sola responsabilità civile adottando al secondo comma la seguente formula: « Se il mandatario ha usato delle somme medesime in modo diverso da quello prescritto, è tenuto, oltre che agli interessi, al risarcimento dei maggiori danni ».

Così rimane stabilito.

Art. 600.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 601.

GIAQUINTO, *relatore*. Si dispone al secondo comma – a suo avviso giustamente – che il mandato debba essere accettato da tutti, mentre secondo il Codice vigente basta l'accettazione della maggioranza.

Art. 602.

Non dà luogo ad osservazioni.

Sezione III. — DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE.

Art. 603.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 604.

GIAQUINTO, *relatore*. Ricorda che il Codice vigente richiede che non sia imputabile alcuna colpa al mandatario e reputa sufficiente un elemento di occasionalità. Il progetto ritiene giustamente che occorra un nesso di causalità fra l'esecuzione del

Biblioteca centrale giuridica

mandato e i danni del mandatario. La menzione dell'assenza di colpa di questo è omessa; ma evidentemente è implicito il concetto che questo ultimo non debba versare in colpa.

PRESIDENTE. In luogo della parola: « subìto » direbbe: « sofferto ».

Così rimane stabilito.

Art. 605.

GIAQUINTO, *relatore*. Si afferma il diritto di pegno, in conformità a quanto stabilisce il Codice di commercio.

Sezione IV. — Dell'estinzione del mandato.

Art. 606.

PRESIDENTE. In ordine al fallimento osserva che si è contestato che il mandato conferito in un campo del tutto diverso dall'attività commerciale del fallito si estingua. In realtà il fallito dovrebbe essere considerato un incapace soltanto relativamente alla materia per cui è fallito.

SCIALOJA. Nota che il fallito è un minorato giuridico. Egli è diventato insolvente e non può praticamente rispondere dei danni da lui cagionati.

GIAQUINTO, *relatore*. Avverte che se il mandante non vuole che il mandato si estingua per fallimento del mandatario lo fa risultare dal contratto, trattandosi di eventi prevedibili. In difetto devesi ritenere l'influenza estintiva giacchè il fallimento comunque rende difficile la sollecita e corretta esecuzione del mandato.

Art. 607.

GIAQUINTO, *relatore*. Nota che la seconda parte è una innovazione, che ritiene opportuna.

Art. 608.

GIAQUINTO, *relatore*. Si tratta di una innovazione. Il principio è che quando il mandato è conferito anche nell'interesse del mandatario non si estingue per revoca, morte, fallimento o incapacità del mandante.

PRESIDENTE. Prospetta l'ipotesi, abbastanza frequente che il mandato sia conferito anche nell'interesse di un terzo. I creditori, ad esempio, di una persona in cattive condizioni economiche, invece di provocare il fallimento, chiedono che dia il mandato ad un Tizio di loro fiducia, perchè liquidi i beni, ripartendo in misura equa il ricavato fra i creditori stessi. Ora la Cassazione ha ritenuto che, in questo caso, il mandante non può revocare il mandato.

GIAQUINTO, *relatore*. Si associa all'osservazione del Presidente e propone di aggiungere, dopo la parola: « mandatario » le altre: « o di un terzo ».

Così rimane stabilito.

Art. 609.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 610.

GIAQUINTO, *relatore*. La disposizione costituisce un opportuno temperamento ai due precedenti articoli.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 611.

GIAQUINTO, *relatore*. Sopprimerebbe le parole: « se è fatta intempestivamente » poichè ritiene che basti la giusta causa, come prescrive l'articolo 366 del Codice di commercio.

SCIALOJA. Osserva che praticamente non si hanno danni se la revoca è fatta tempestivamente. Ci sarà, se mai, il mancato guadagno.

PRESIDENTE. Nota che la disposizione del Codice di commercio è apparsa troppo rigorosa. Piuttosto direbbe: « a meno che non concorra una giusta causa o sia fatta tempestivamente ».

GIAQUINTO, *relatore*. Sorgeranno discussioni intorno alla portata della parola: « tempestivamente ».

DI GIACOMO. Manterrebbe immutato l'articolo.

SCIALOJA. È dello stesso avviso. « Tempestivamente » significa prima che il mandato sia espletato.

Art. 612.

GIAQUINTO, *relatore*. Giudica molto utile la disposizione contenuta nel secondo comma.

Art. 613.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 614.

GIAQUINTO, *relatore*. Introdurrebbe la limitazione che la norma in tanto è applicabile, in quanto ci sia la buona fede dei terzi, come dispone l'articolo 1762 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Avverte che nel Codice vigente si fa una questione di validità obiettiva dell'opera del mandatario per cui si fa salva la buona fede dei terzi. Nel progetto, invece, la questione è considerata soltanto nei confronti degli eredi.

GIAQUINTO, *relatore*. Osserva che la norma si applica tanto se il mandatario ha agito in suo nome, quanto in nome altrui. Se ha agito in nome del mandante e i terzi sono in mala fede, gli atti non sono validi nei loro confronti.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere il seguente comma: « L'estinzione del mandato non può essere opposta ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza al tempo della conclusione dell'atto ».

La Commissione approva.

MACARINI CARMIGNANI. Alle parole: « la causa di » sostituirebbe le altre: « l'avvenuta ».

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Giaquinto della efficace collaborazione.

La riunione termina alle ore 18.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 23

Riunione del 6 luglio 1940 – Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, DI MARZO, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SCIALOJA e TACCONI; consiglieri nazionali CHIARELLI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, CARONI e SPADA.

La riunione comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Discussione generale sul Capo XX: «Del mandato di credito» del Titolo III: «Dei contratti in ispecie» ed esame dei relativi articoli 734 e 735. – Esame del Capo XXI: «Della transazione», Titolo predetto (articoli 736 a 748) ed aggiunta di un articolo 739-*bis*. – Discussione generale sul Capo VI: «Del contratto di lavoro», Titolo predetto.

TITOLO III. – Dei contratti in ispecie.

PRESIDENTE. Invita il senatore Barcellona a riferire sui Capi XX e XXI.

CAPO XX. – Del mandato di credito.

BARCELLONA, *relatore*. In questo Capo si contempla il contratto, al quale suol darsi il nome di mandato di credito o mandato qualificato, che non trova disciplina speciale nel Codice del 1865. È il contratto con cui una persona incarica un'altra di far credito ad una terza persona. Il progetto della Commissione Reale lo aveva già contemplato negli articoli 698 e 699 sotto il titolo della fideiussione. L'attuale progetto, pur adottando la denominazione di mandato di credito, non lo considera nè come mandato, nè come fideiussione, ma ne fa un contratto a sè stante. Questo sistema sembra il più opportuno. Non trattasi invero di un mandato come gli altri, perchè in questo caso colui che riceve l'incarico deve compiere il negozio come il terzo in nome proprio e per conto proprio. Si distingue poi dalla fideiussione perchè, sebbene il cosiddetto mandante risponda verso il mandatario nello stesso modo del fideiussore, egli pur non di meno risponde in virtù di un'obbligazione principale, non di una obbligazione accessoria sussidiaria qual'è la fideiussione.

Art. 734.

BARCELLONA, *relatore*. Osserva che il primo comma dell'articolo è sostanzialmente identico alla prima parte dell'articolo 698 del progetto della Commissione Reale.

Biblioteca centrale giuridica

Il secondo comma differisce. Il progetto della Commissione Reale stabiliva che l'incarico, una volta accettato, fosse irrevocabile e non rinunciabile; mentre invece il progetto ministeriale stabilisce che chi ha accettato l'incarico non può rinunciarvi, ma chi lo ha conferito può revocarlo salvo a risarcire i danni all'altra parte. Questa soluzione sembra migliore; il contratto non si crea a profitto dell'incaricato e questi non ha per conseguenza interesse giuridico sufficiente ad impedire la revoca se gli si risarcisce quel danno che eventualmente essa potrebbe produrgli.

PRESIDENTE. Nota che ciò accade comunemente: una persona dà incarico ad una banca di fare credito a un Tizio fino ad un limite di lire 10.000; se però questa persona sa che Tizio sperpera i denari, ad un certo punto può ordinare alla banca di sospendergli i pagamenti revocando il mandato di credito. Si può revocare il mandato, ma per la parte che è stata eseguita si è sempre fideiussori.

GIAQUINTO. Ricorda che in tema di mandato si è introdotto un emendamento nel senso che i mandati nell'interesse di un terzo non possono essere revocati. Questo è un mandato nell'interesse di un terzo perchè è un terzo che riceve; pensa che per lo meno bisognerebbe coordinare le due disposizioni poichè si tratta di ipotesi bensì differenti, ma aventi un fondamento comune.

BARCELLONA, *relatore*. Non crede si tratti di questo. L'articolo in esame riguarda il rapporto fra colui che ha richiesto il credito e colui che ha promesso di accordarlo e in questo rapporto la revocabilità non è in discussione. Infatti l'articolo dice che chi ha conferito l'incarico può revocarlo risarcendo i danni all'altra parte, perchè se questa avesse subìto danni le devono essere risarciti. Il rapporto di cui parla il senatore Giaquinto è un'altra cosa e non entra in questo articolo.

GIAQUINTO. Insiste nel ritenere che anche nei rapporti fra mandante e mandatario viene considerata una ipotesi perfettamente identica a quella di cui qui si tratta.

PRESIDENTE. Ha ragione il senatore Giaquinto; ma, data la natura speciale di questo mandato, non si può ammettere che esso sia revocabile.

BARCELLONA, *relatore*. Il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. Colui che fa credito, fa credito in nome proprio e per conto proprio; questo delinea la natura speciale dell'istituto.

PRESIDENTE. Pur concordando nelle osservazioni fatte dal senatore Giaquinto, data la speciale natura di questo mandato, proporrebbe di formulare il capoverso dell'articolo nel modo seguente: « Colui che ha accettato l'incarico non può rinunciarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo se non è stato ancora eseguito o per la parte in cui non è stato ancora eseguito, risarcendo i danni ».

MACARINI CARMIGNANI. Accoglierebbe la formula del progetto perchè si tratta di un risarcimento speciale di danni che può consistere, ad esempio, nel rimborsare al creditore gli interessi della somma ritirata da una banca perchè aveva assunto l'incarico di metterla a disposizione di un Tizio, somma che poi, per la revoca del mandato, non occorre più. Il mandato è revocabile e può essere anche ritirato inizialmente e non soltanto quando sia stato eseguito in parte.

PRESIDENTE. La formula da lui proposta risponde appunto a questi concetti.

GIAQUINTO. Dubita che sia esatto dire nel capoverso « rinunziarvi » perchè qui si tratta di un obbligo e non di un diritto. Quando si è accettato l'incarico, si è assunto l'obbligo ed egli crede che non si possa rinunziare ad un obbligo.

PRESIDENTE. Concorda, invece di « rinunziarvi » si potrà dire « liberarsi ».

La Commissione approva il capoverso dell'articolo nella formula proposta dal Presidente con la modificazione suggerita dal senatore Giaquinto.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 735.

BARCELLONA, *relatore*. Osserva che l'articolo riguarda il caso in cui le condizioni economiche del terzo, al quale deve farsi il prestito, subiscano notevole deterioramento; in tal caso si dispone che chi ha accettato l'incarico non sia più tenuto ad eseguirlo. Si dispone anzi – mediante un richiamo all'articolo 731 del progetto – che in tal caso il mandante è liberato se il mandatario, pur conoscendo questo fatto o potendolo conoscere, abbia ciò non di meno fatto credito al terzo.

Capo XXI. – **Della transazione.**

Art. 736.

BARCELLONA, *relatore*. Nota che il concetto della transazione è identico sostanzialmente a quello espresso dai corrispondenti articoli 1764 del Codice vigente e 578 del progetto della Commissione Reale. Il progetto in esame, però, invece di usare l'espressione « dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa », usa una espressione più sintetica « facendosi reciproche concessioni ».

Il progetto aggiunge poi il capoverso che egli ritiene non soltanto inutile, ma anche dannoso perchè potrebbe dare origine ad equivoci facendo credere che alcuni rapporti creati dalla transazione possano mutare interamente la loro natura individuale.

PRESIDENTE. Non crede che se il capoverso è mantenuto possano nascere inconvenienti. Esso risponde ad una realtà pratica e potrebbe servire a fini fiscali.

Art. 737.

BARCELLONA, *relatore*. Osserva che l'articolo 1765 del Codice vigente dice che per fare transazioni è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi in essa. L'articolo 579 del progetto della Commissione Reale ripeteva tale disposizione; ma nel successivo 580 aggiungeva che non si può transigere sullo stato delle persone, nè sugli alimenti futuri dovuti per legge. L'articolo in esame usa una formula nella quale si comprendono tanto l'incapacità soggettiva quanto l'incapacità oggettiva che dipende dalla indisponibilità del diritto e che si esprime in forma generale. Così rimane assorbito l'articolo 580 del progetto della Commissione Reale. Nulla ha da osservare in contrario.

PRESIDENTE. Ritiene però che fosse più logico il sistema seguito dalla Commissione Reale; con la dizione usata in quel progetto una controversia per gli alimenti già scaduti veniva implicitamente risolta.

Art. 738 e 739.

BARCELLONA, *relatore*. Nota che l'articolo 738 introduce nel Codice civile una disposizione, che è un allargamento di quella contenuta nell'articolo 316 del Codice di procedura civile del 1865. L'articolo 316 dice che « le transazioni nei giudizi di falso in via civile non possono eseguirsi se non siano omologate in giudizio, sentito il Ministero pubblico ».

Questa disposizione si riferisce al caso in cui sia pendente un giudizio civile di falso. Ora l'articolo 738 sottopone all'autorizzazione preventiva del Tribunale, sentito il pubblico ministero, qualsiasi transazione concernente una controversia di

Biblioteca centrale giuridica

falsità di documenti, anche se non sia pendente il giudizio di falso civile, e la norma ha lo scopo di impedire che si eluda (così dice la relazione) un eventuale procedimento di falso.

È da osservarsi che il progetto del nuovo Codice di procedura civile, già esaminato dalla Commissione, non contiene una disposizione corrispondente a quella dell'articolo 316 del Codice del 1865. Esso richiede soltanto l'autorizzazione del pubblico ministero per il ritiro del documento, che sia stato depositato in cancelleria, ed accorda la facoltà al pubblico ministero di promuovere l'esecuzione della sentenza che dichiara il falso (articoli 216 e 221). In sostanza il progetto del nuovo Codice di procedura civile abbandonava il sistema dell'omologazione della transazione sul falso, mentre l'attuale progetto spinge oltre quel sistema.

Egli pensa che, quando vi è stata l'impugnazione di falso ed è stato depositato il documento, è naturale che si prendano disposizioni perchè questo non esca dalle mani della giustizia e sia assicurata la repressione del falso per opera del pubblico ministero; ma non gli sembra opportuno che le parti siano obbligate ad iniziare o proseguire il giudizio di falso e quindi nemmeno che le transazioni riguardanti l'interesse civile delle parti siano sottoposte ad autorizzazione o ad omologazione.

Anche per il falso dovrebbe bastare, come per gli altri reati, la norma dell'articolo 3 del Codice di procedura penale e dovrebbe applicarsi la disposizione dell'articolo 739 del progetto in esame che ammette la transazione su azioni civili derivanti da reato.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo presuppone una impugnativa di falso; questa deve essere fatta in giudizio e allora, essendo già processualmente iniziato questo rapporto, si può transigere.

BARCELLONA, *relatore*. Fa presente che l'articolo 739 è identico alla prima parte dell'articolo 1766 Codice civile e dell'articolo 581 del progetto della Commissione Reale e dice che è valida la transazione sopra un'azione civile che deriva da reato.

Il falso è un reato come tutti gli altri. L'articolo 3 del Codice di procedura penale contiene le norme che si applicano nelle relazioni fra procedimenti penali e civili. Non si spiega perchè per il falso ci debba essere una norma diversa. Si potrebbe, tutt'al più, riprendere l'articolo 316 del Codice di procedura civile.

GIAQUINTO. Quando si è iniziato il giudizio di falso manterebbe la necessità dell'intervento del pubblico ministero.

NUCCI. Siccome la transazione riguarda anche una lite che può sorgere, crede sarebbe preferibile una formula generica.

ROMANO MICHELE. Ritiene che o bisogna togliere tutto l'articolo, oppure mantenerlo limitatamente alla portata del Codice di procedura civile.

MACARINI CARMIGNANI. Gli sembra che i due articoli 738 e 739 siano male congegnati.

L'articolo 739 è male redatto dal punto di vista formale. Non è l'azione civile che si transige perchè l'azione non si può transigere, ma si transige soltanto sull'ammontare del danno. Bisogna dire: « È valida la transazione sull'ammontare del danno derivante dal reato ».

Sull'articolo 738 osserva poi che non si possono fare transazioni su quella che è l'essenza del reato, sulla materia delittuosa, mentre si possono fare sempre transazioni sull'ammontare dei danni causati dal reato. Quindi l'articolo 738, quando dice che non si può fare transazione solo per il reato di falso, dice cosa non esatta e materialmente impossibile perchè il procuratore del Re può impedire che con la transazione il reato di falso non vada avanti la sezione penale, ma non potrà mai impedire di fare transazione sulle conseguenze di questo falso.

GIAQUINTO. Non si può transigere senza l'autorizzazione del Tribunale, sentito il pubblico ministero.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Circa l'articolo 738 crede che la maggioranza della Commissione sia favorevole al ripristino dell'articolo 316 del Codice di procedura civile.

(*La Commissione approva*).

Quanto all'articolo 739 crede che in massima sia da approvarsi. Se in sede penale non si è chiesto il risarcimento dei danni, non si deve impedire che su tale risarcimento dei danni ci si metta d'accordo senza lite. È l'azione che si transige, perchè è l'azione nascente dal reato che poteva dar luogo ad un giudizio civile, che si elimina con la transazione.

Fa poi notare che l'articolo 1766 del Codice civile dice nel capoverso che la transazione non è d'ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero. Tale disposizione era divenuta inutile quando l'articolo 738 era redatto nella formula del progetto; ma, essendo stato tale articolo sostituito dal corrispondente articolo 316 del Codice di procedura civile, la disposizione del capoverso dell'articolo 1766 è di nuovo necessaria. Si potrebbe quindi aggiungere alla disposizione dell'articolo 739 del progetto il capoverso dell'articolo 1766 del Codice civile.

La Commissione approva.

BARCELLONA, *relatore*. Osserva che il progetto non riproduce le disposizioni contenute negli articoli da 1767 a 1771 del Codice civile. Anche la Commissione Reale aveva soppresso queste disposizioni come oziose. Certo i casi regolati dagli anzidetti articoli possono essere convenientemente risoluti secondo le norme comuni stabilite per i contratti.

PIOLA CASELLI. Gli sembra che non tutte queste soppressioni siano utili. Gli articoli 1768 e 1769, ad esempio, imprimono alla transazione un carattere assolutamente restrittivo. La ragione del rinvio alle norme generali in materia di contratti non gli sembra esatta perchè le regole generali di interpretazione del contratto tendono piuttosto ad estenderne la portata in relazione ad una presunta volontà delle parti. Invece in materia di transazione è stato da tempo fissato il principio che la transazione deve essere interpretata in un modo assolutamente restrittivo e che quindi non possono rientrare nella transazione tutte quelle questioni che si possono riferire ad un altro rapporto giuridico che non è quello che è stato oggetto della controversia. Non vede quindi la ragione perchè quelle disposizioni tradizionali debbano essere eliminate.

BARCELLONA, *relatore*. A suo parere, la Commissione Reale, ha fatto bene a sopprimere le disposizioni degli articoli 1768 e 1769 del Codice civile e il progetto a non riprodurle.

PRESIDENTE. Concorda col senatore Piola Caselli nel ritenere di notevole interesse la disposizione contenuta nell'articolo 1769, che limita alle controversie indicate l'effetto della transazione.

GIAQUINTO. Rileva che l'articolo 1769 vuole la indicazione espressa delle controversie transatte; le formule generali non valgono. Ritiene utile la norma in esso contenuta.

PIOLA CASELLI. È d'opinione che anche l'articolo 1768 debba essere mantenuto.

PRESIDENTE. L'articolo 1769 abbraccia anche il 1768.

PIOLA CASELLI. Desidera risulti allora dal verbale che la Commissione ritiene che l'articolo 1769 assorba anche il 1768.

PRESIDENTE. Dato ciò, si può ripristinare l'articolo 1769 che sarà inserito dopo l'articolo 739 come 739-*bis*.

Così rimane stabilito.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 740 e 741.

BARCELLONA, *relatore*. Nota anzitutto che non viene riprodotta la prima parte dell'articolo 1772 del Codice vigente dove è detto che le transazioni hanno tra le parti l'autorità della cosa giudicata. La dottrina aveva già rilevato l'inesattezza di tale dichiarazione e il progetto della Commissione Reale l'aveva eliminata.

Nel secondo comma l'articolo 1772 dice che le transazioni non possono impugnarsi per causa di errore di diritto nè per causa di lesioni, ma deve essere corretto l'errore di calcolo.

Sul primo punto, errore di diritto, l'articolo 740 chiarisce che l'errore per il quale non è ammessa l'impugnazione della transazione è quello relativo alle controversie giuridiche che erano oggetto di controversia tra le parti. E ciò sembra giusto.

Sul secondo punto, lesione, il progetto contiene un articolo separato, il 1741, che ripete la disposizione del Codice vigente.

Sul terzo punto, errore di calcolo, la disposizione relativa è qui omessa perchè non costituisce una norma speciale per le transazioni, ma è sancita per tutti i contratti (articolo 198 del progetto).

NUCCI. Non gli sembra propria la formula dell'articolo 740; riterrebbe preferibile quella usata dal Codice vigente.

BARCELLONA, *relatore*. Quando si dice che la transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo a questioni giuridiche ecc., si stabilisce qual'è l'errore di diritto per il quale non è ammessa la transazione. Ma se ci fosse un errore di diritto di carattere generale che non fosse stato oggetto di transazione e ricadesse nel caso per cui nelle norme generali l'errore di diritto inficia il contratto, allora la transazione è perfetta.

PRESIDENTE. Bisognerebbe togliere nella locuzione « questioni giuridiche » la parola « giuridiche ».

La Commissione approva.

BARCELLONA, *relatore*. Osserva come non si riproduca nel progetto la disposizione dell'articolo 1773 del Codice vigente la quale dichiara ammissibile l'azione di nullità nei casi di dolo, violenza od errore sulla persona o l'oggetto della controversia. Anche questa è materia che può senza danno rinviarsi ai principii generali.

Art. 742.

BARCELLONA, *relatore*. Questo articolo contiene una disposizione nuova: se una delle parti sia consapevole dell'infondatezza della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione.

La relazione spiega che questo si considera come un caso di errore, poichè si presume che una parte ignori la consapevolezza dell'altra.

Spiega pure che con questa disposizione si è voluto risolvere il problema della *res dubia*, stabilendo che, all'infuori del caso della lite temeraria, basta l'esistenza del conflitto per legittimare la transazione e non è lecito indagare sullo stato psicologico delle parti per annullare la transazione sotto il pretesto della mancanza della *res dubia*.

Sembra però che anche questa indagine della consapevolezza che una parte abbia avuto del proprio torto sia un'indagine di risultato non sicuro, e perciò pericolosa. Ogni qualvolta vi sia stata una deduzione di persone contrastanti vi è la possibilità di giudicati in diverso senso e deve perciò ritenersi l'esisteuza della *res dubia*.

Biblioteca centrale giuridica

Sarebbe favorevole alla soppressione dell'articolo.

ROMANO MICHELE. È ach'egli di questa opinione.

PRESIDENTE. Concorda.

La Commissione approva.

Art. 743.

BARCELLONA, *relatore*. Rileva che l'articolo 1774 del Codice vigente dichiara annullabile la transazione fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano trattato espressamente della nullità. Eguale disposizione formulava il progetto della Commissione Reale.

L'articolo in esame comincia, nella prima parte, ad escludere che tale regola possa applicarsi quando la transazione sia stata fatta sulla base di un contratto illecito. In questo caso la transazione è nulla, anche se le parti abbiano trattato della nullità, perchè le parti non hanno il potere di dare effetto ad un atto illecito, sia pure considerandolo come base di una transazione. In tutti gli altri casi di nullità dell'atto base, la transazione è annullabile ad istanza soltanto di chi ognorava codesta nullità (seconda parte dell'articolo).

ROMANO MICHELE. Osserva che il Codice vigente all'articolo 1774 dice che « si può ugualmente impugnare una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità. Nel progetto alla locuzione « titolo nullo » si è sostituita l'altra « contratto illecito ».

BARCELLONA, *relatore*. Spiega che non si tratta di sostituzioni. L'articolo 743 dice la stessa cosa dell'articolo 1774 del Codice civile, ma vuole dare maggior risalto alla nullità che deriva dalla illiceità del contratto e quindi comincia con la seconda parte dell'articolo del Codice vigente, il quale poteva comprendere nella sua parola anche questo caso del contratto illecito.

Quanto al capoverso l'espressione « negli altri casi » sottintende le parole « di nullità ». La transazione fatta sulla base di un atto nullo è impugnabile, ma solo da quello che non conosceva la causa della nullità. Nella lettera del Codice questo non era detto.

GIAQUINTO. Rileva che il caso della illiceità è ben chiarito; ma ritiene che nel caso di altra annullabilità bisogna mantenere la regola che quando le parti hanno discusso della questione e l'hanno voluta risolvere, non si può più impugnare la transazione.

COSTAMAGNA. Concorda.

BARCELLONA, *relatore*. È d'accordo col senatore Giaquinto. Ma il caso in cui il capoverso ammette l'azione presuppone necessariamente che le parti non abbiano discusso della nullità perchè è detto: « Negli altri casi solo colui ecc. ». L'articolo presuppone che non si sia discusso, perchè altrimenti non ci potrebbe essere uno che ha ignorato.

PRESIDENTE. Osserva che la causa della nullità può essere diversa. Annullata la transazione per un atto nullo per errore, si può ricominciare da capo dichiarando di aver saputo che il consenso era viziato per violenza e che quindi si tratta di un'altra causa.

Il Codice diceva che, purchè si fosse discussa la nullità, qualunque ne fosse la causa, non si può impugnare la transazione. Gli sembra che la disposizione sia più risolutiva.

ROMANO MICHELE. Crede che si sarebbe formata una disposizione più organica se si fosse mantenuta la formula del Codice vigente, con l'aggiunta di un capoverso che si riferisse alla illiceità.

PRESIDENTE. Si potrebbe mantenere la prima parte e poi sostituire al capoverso il seguente: « Negli altri casi si può impugnare una transazione che sia stata

Biblioteca centrale giuridica

fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità ».

La Commissione approva.

Art. 744.

BARCELLONA, *relatore*. Fa presente che l'articolo in esame riproduce il 1775 del Codice civile il quale dichiara nulla la transazione fatta in base a documenti riconosciuti in appresso falsi. L'unica innovazione consiste nel fatto che si sostituisce – come già aveva fatto la Commissione Reale all'articolo 584 del suo progetto – alla parola « nulla » l'altra più propria « annullabile ».

Art. 745.

BARCELLONA, *relatore*. Riproduce l'articolo 1776 relativo alla lite già decisa con sentenza passata in giudicato sostituendo anche qui alla parola « nulla » la parola « annullabile ».

Art. 746.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 747.

BARCELLONA, *relatore*. Avverte che l'articolo intende risolvere la questione della risoluzione della transazione per inadempimento. Su questa questione vi sono state contestazioni ma prevale, anzi può dirsi ormai accettata generalmente dalla giurisprudenza, l'idea che la transazione sia risolubile per inadempimento come qualsiasi altro contratto sinallagmatico. Il progetto ciò ammette in massima ma esclude la risoluzione quando il rapporto preesistente sia stato estinto per novazione, sempre che il diritto alla risoluzione non sia stato stipulato.

Gli sembra che l'articolo, anzichè chiarire, possa dar luogo a dubbi.

Se il rapporto preesistente, quello cioè che diede luogo alla controversia è stato novato, esso è stato estinto dalla novazione e i rapporti novati non possono mai risorgere. La risoluzione per inadempimento non può più colpire l'antico rapporto, ma può colpire il nuovo.

Non sono nemmeno opportune, nè sufficientemente esatte, le considerazioni della relazione in quanto riguardano il carattere dichiarativo della transazione.

Proporrebbe pertanto o di sopprimere l'articolo o di stabilire che la transazione non possa risolversi per inadempimento.

GIAQUINTO. Obietta che la novazione potrebbe anche essere condizionata. Nel caso in esame si tratterebbe appunto di una condizione risolutiva. Causa della novazione è la transazione e se cade la transazione dovrebbe risorgere il rapporto precedente.

COSTAMAGNA. Si associa alla proposta di soppressione. L'articolo crea preoccupazioni in quanto intorbida quello che la dottrina e la giurisprudenza hanno già ammesso.

PRESIDENTE. Non sarebbe contrario all'articolo – che però ha bisogno di essere chiarito – il quale stabilisce che quando si annulla la transazione non risorgono le obbligazioni originarie a meno che le parti non lo abbiano espressamente stipulato. Nel caso, per esempio, di uno che pretendeva un milione dal debitore e abbia transatto accordandosi per avere mezzo milione, se l'obbligato non esegue la

Biblioteca centrale giuridica

transazione ci sono due tesi diverse: secondo una egli può domandare l'annullamento della transazione stessa per inesecuzione facendo risorgere il rapporto originario, secondo l'altra non può domandare che le 500 mila lire. Ora la disposizione in esame introduce una via di mezzo, stabilendo che le parti nella transazione possono aver previsto che nella ipotesi di inesecuzione risorgono le antiche controversie; ma se questo non è stato stipulato non c'è che da domandare la esecuzione della transazione e il creditore può chiedere la condanna soltanto per quella cifra per la quale aveva transatto. È questa la portata della nuova disposizione che a suo parere è giusta.

BARCELLONA, *relatore*. Ripete che non trova la norma comprensibile perchè la novazione estingue il rapporto preesistente.

PRESIDENTE. Si potrebbero togliere le parole: « se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione » perchè potrebbe, per esempio, in caso di rapporto complesso, essere stato estinto per novazione uno solo dei rapporti originari e non tutti.

BARCELLONA, *relatore*. Trova che sia una buona soluzione sopprimere quella espressione disponendo semplicemente che la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta a meno che il diritto alla risoluzione non fosse stato espressamente stipulato, ma fa notare che così facendo si stabilisce ben altro e non già quello che il legislatore ha voluto.

NUCCI. È d'accordo. Accogliendo quella proposta lo spirito della disposizione si cambierebbe completamente. Il concetto dell'articolo è in fondo una soluzione di compromesso appunto in quanto la transazione è proprio un compromesso. Secondo il principio generale, l'obbligazione novata non esisterebbe più ma trattandosi di transazione la legge fa eccezione ammettendo che in questo caso particolare si possa prevedere espressamente il diritto alla risoluzione, e quindi la reviviscenza dell'antica obbligazione.

PRESIDENTE. Obietta che è inutile parlare di rapporto preesistente perchè si sa che per i principii generali la novazione estingue l'obbligazione originaria.

GIAQUINTO. A suo parere se uno ha transatto assicurandosi un dato bene, il suo diritto è di avere questo e se l'obbligato non adempie egli potrà chiedere soltanto il conseguimento coattivo di quel bene, ma non può far risorgere la situazione litigiosa che si era risolta con la transazione.

ROTIGLIANO. Domanda per quale motivo mentre di tutti i contratti si può chiedere la risoluzione, non si possa domandare per la transazione. A suo parere la transazione è un contratto come un altro.

PRESIDENTE. Chiarisce che la ragione di questo diverso trattamento è già indicata dall'articolo in esame. In quasi tutte le transazioni c'è una novazione e una volta intervenuta questa si può considerare estinta l'antica obbligazione. Ora il fatto che il contratto sia nullo per un'altra ragione, cioè per inesecuzione, non fa risorgere le obbligazioni estinte per novazione. Con la transazione sorge un rapporto nuovo e soltanto di quello si può chiedere l'esecuzione.

SCIALOJA. Si possono chiedere i danni ma non fare risorgere i rapporti estinti.

ROTIGLIANO. Contesta che il più delle volte nella transazione ci sia una novazione.

PRESIDENTE. Se uno, per esempio, chiede la restituzione di un immobile i fitti scaduti e i danni che gli sono stati cagionati, e transige col debitore, il quale si obbliga a pagargli una somma in danaro, si ha un caso tipico di novazione, perchè è cambiato l'oggetto, i termini della controversia e potrebbe eventualmente essere cambiata anche la persona del debitore. In questo caso annullandosi la transazione, risorgono o no le vecchie controversie? L'articolo stabilisce che non risorgono normalmente, ma possono risorgere se questo è espressamente stipulato.

COSTAMAGNA. Fa presente che se si vuole affermare il concetto che, per ragioni di ordine pubblico, è bene che la transazione seppellisca definitivamente il

Biblioteca centrale giuridica

passato, è opportuno dirlo con una formula categorica nel senso di stabilire che l'inadempimento della transazione non riapre il rapporto originario. Ma se si afferma questo, in considerazione di un criterio di ordine pubblico, è assurdo poi rimettere alla volontà delle parti di stipulare diversamente.

ROTIGLIANO. Pensa che l'ordine pubblico non c'entri affatto con la questione in discussione.

GIAQUINTO. Osserva che, o si considera la transazione un contratto come tutti gli altri – ed allora bisogna ammetterne la risoluzione sia espressa che tacita – o lo si considera come un contratto speciale che serve ad eliminare queste situazioni litigiose – ed allora non resta che stabilire che essa ha un carattere definitivo e non risolubile.

PRESIDENTE. Ricorda che il Codice vigente stabiliva che la transazione vale come una sentenza irrevocabile, mentre il progetto ha soppresso questa espressione.

ROTIGLIANO. Insiste nell'opinione che non ci sia motivo di creare per la transazione una situazione diversa da quella degli altri contratti.

PANUNZIO. Il punto fondamentale è che la transazione non è un contratto come tutti gli altri perchè mira a risolvere una situazione controversa. Per questo non vede di buon occhio la soppressione – sia pure in omaggio a tendenze dottrinali – della equiparazione degli effetti della transazione, alla cosa giudicata, ciò che rinforzava nella convinzione che essa ha un carattere definitivo. Quanto poi all'esserci, o meno, un interesse pubblico nella transazione, nota che se aveva questo scopo nel Codice civile e quindi in regime liberale, *a fortiori* lo deve avere nel regime corporativo, che mira appunto alla pacificazione ed alla collaborazione sociale. Affermandosi il principio puramente contrattualistico, ne verrebbe la conseguenza della risolvibilità della transazione e appunto per oppugnare tale tendenza sarebbe bene ripristinare la norma che la transazione ha effetto di cosa giudicata.

BARCELLONA, *relatore*. Fa presente al commissario Panunzio che praticamente la giurisprudenza non ha mai ritenuto la inammissibilità della risoluzione della transazione.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di soppressione dell'articolo.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, Giaquinto e Scialoja; consiglieri nazionali Chiarelli, Costamagna, Panunzio, Pierantoni e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori D'Amelio, Di Marzo, Romano Michele e Romano Santi.

La Commissione approva.

Art. 748.

BARCELLONA, *relatore*. Osserva che la disposione è nuova. Il titoletto parla di « conversione della transazione nulla »; ma la relazione dice che si è voluto in via incidentale dare una sommaria disciplina al contratto di accertamento. Perciò è stato fatto il capoverso il quale stabilisce che l'accertamento non può essere impugnato per la sola non corrispondenza tra il rapporto accertato e quello preesistente. La relazione giustifica questa disposizione dicendo che: « lo scopo che le parti vogliono raggiungere con l'accertamento è quello di rendere sicuro il rapporto, non di renderlo quale era precedentemente, quindi per l'impugnativa dell'accertamento non basta la divergenza tra il rapporto accertato e quello preesistente, ma è necessario che ci sia l'errore di fatto ».

Gli sembra che, in tanto ci può essere un contratto di accertamento, in quanto le parti abbiano avuto la volontà di accertare uno stato di cose quale effettivamente è, non di modificare la situazione anteriore, nel quale caso è evidente che non si tratti più di semplice accertamento. Così essendo, l'accertamento deve ritenersi inficiato da errore quando si dimostri che non corrisponde alla realtà; l'atto di accer-

Biblioteca centrale giuridica

tamento fa prova fino a dimostrazione contraria. Vi è incompatibilità logica tra il qualificare un negozio giuridico come contratto di accertamento, e ritenere che la prova della divergenza dal vero non basti a dimostrare l'errore.

Ciò premesso propone la soppressione dell'articolo. Non occorre infatti una disposizione di legge per dire che in un contratto di transazione nullo possano trovarsi elementi (non inficiati dalla nullità) dai quali risulti un accertamento dello stato di cose anteriore. Il capoverso dell'articolo poi dà una disciplina inesatta al contratto di accertamento.

ROMANO SANTI. Riconosce che effettivamente la disposizione può essere dannosa.

COSTAMAGNA. Ritiene che tutto l'istituto della transazione sia trattato meglio nel Codice vigente.

La Commissione approva la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Barcellona per la sua esauriente relazione ed invita il consigliere nazionale Costamagna a riferire sul contratto di lavoro.

Capo VI. – **Del contratto di lavoro.**

COSTAMAGNA, *relatore*. Crede superfluo mettere in evidenza l'importanza di questo istituto che è indiscutibile nel quadro di uno Stato che vuole avere come sua ragion d'essere un nuovo sistema stabilito sul presupposto della funzione preminente del lavoro nella vita sociale.

Nota anzitutto che merita plauso il progetto per aver vinto la pregiudiziale tradizionalista che avrebbe voluto eliminare dal sistema del Codice l'istituto in esame come quello che avrebbe una delle fonti del proprio regolamento, nell'ordinamento corporativo. A questa stregua tutti i rapporti di obbligazione dovrebbero essere eliminati dal Codice civile, in quanto che essi, nel sistema integrale italiano, possono essere sempre oggetto di una normazione corporativa per accordo economico intersindacale (vendita, mutuo, locazione ecc.). Ancora una volta crede necessario insistere sul concetto che le fonti corporative sono ormai inseparabili dalle fonti legislative nella disciplina dei rapporti patrimoniali, sicchè non è possibile pensare una sistemazione attualista del diritto privato che prescinda da esse. Per quanto attiene al diritto del lavoro giova tener presente, meglio di quanto non risulti dalla relazione allegata al progetto, che le fonti corporative sono rappresentate non soltanto dal contratto collettivo di lavoro, disciplinato dalla legge 3 aprile 1926, n. 560 e dal Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, ma anche dalle cosidette ordinanze corporative sulle condizioni generali del lavoro, secondo quanto ha disposto la legge 20 marzo 1930, n. 266, all'articolo 12, n. 2. Il plauso reso alla precisa volontà innovatrice del progetto implica l'obbligo per il legislatore di organizzare in pieno il coordinamento degli effetti delle fonti nel testo stesso del Codice così per i diritti reali come per i diritti di obbligazione, secondo quanto la Commissione ha già affermato con una sua votazione. Non è solo nel campo del diritto del lavoro che operano le fonti corporative, come i tradizionalisti mostrano indulgentemente di ammettere. Diversamente quella dei Codici sarà una battaglia perduta per la rivoluzione proprio quando essa si affaccia al suo successo mondiale.

Osserva quindi che il progetto ha svolto in numerosi articoli un istituto che il Codice civile italiano del 1865, sul modello della codificazione francese del 1804, aveva abbandonato completamente al contratto individuale limitandosi ad un solo precetto, il divieto della locazione delle opere in perpetuo (articolo 1628). Inoltre il Codice italiano del '65 aveva incluso il contratto di lavoro nella figura generale della locazione, alla quale il progetto in esame vorrebbe continuare ad assegnare

Biblioteca centrale giuridica

altri istituti che, secondo un più organico punto di vista, alla stregua delle nuove posizioni dottrinarie, devono essere invece equiparati al contratto di lavoro. Conviene perciò che al contratto di lavoro debba sempre riferirsi il carattere di un rapporto di obbligazioni, sebbene non manchino correnti che, a imitazione della dottrina tedesca, vorrebbero trasferire l'istituto nella sfera del diritto pubblico.

È pure dell'avviso che si debba rivedere la sistemazione proposta per i contratti di mezzadria e di colonìa parziaria e fare della piccola affittanza o locazione a lavoro un istituto autonomo per conglobarli tutti insieme al contratto di lavoro propriamente detto in un apposito titolo: « Dei contratti di lavoro » precisando nelle rispettive definizioni (articolo 449 ecc.) che essi hanno il carattere di « rapporti di lavoro » ancorchè non di « lavoro subordinato ». All'istituto disciplinato dalla Sezione I del Capo VI del progetto deve invece essere riferito il titolo: « Del contratto di lavoro subordinato » di cui una sottospecie, il « contratto di lavoro a domicilio » (di cui il progetto non si sa perchè non si è occupato) e le due figure di lavoro di apprendistato o di tirocinio e del contratto di lavoro personale e domestico devono essere trattate in modo autonomo nella medesima grande categoria del contratto di lavoro. Con la qualificazione di « lavoro subordinato » si viene a mettere in rilievo il contenuto gerarchico del rapporto per cui si differenzia dalle altre specie di contratti di lavoro in cui prevale l'elemento associativo (mezzadria, colonìa) o quello della benevolenza (lavoro domestico).

Ritiene che l'argomento ora accennato quanto alla piccola affittanza, alla mezzadria e alla colonìa parziaria meriti la massima attenzione della Commissione e del Ministro. A termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, oggetto del contratto collettivo avrebbe dovuto essere soltanto la *locatio operarum* inerente all'esercizio dell'attività professionale di un altro soggetto, perchè ne erano esclusi i « rapporti di lavoro di carattere personale o domestico ». In altre parole il contratto di lavoro considerato ai fini dell'ordinamento corporativo avrebbe dovuto essere in modo tipico il rapporto di lavoro nelle aziende, sia pure dando a questa parola il suo più ampio significato. Se non che, con la legge 3 aprile 1933, n. 437, la disciplina giuridica del contratto collettivo di lavoro è stata estesa ai contratti di piccola affittanza dei fondi rustici, di compartecipazione agraria, di colonia parziaria e di mezzadria. Sia pure con la riserva che la normazione corporativa in siffatte materie debba uniformarsi agli usi e alle sonsuetudini locali e non possa contraddire alle esigenze proprie alla natura particolare del rapporto. Giova ricordare che nel progetto di Codice di procedura civile i rapporti di piccola affittanza, di colonia, di mezzadria, sono considerati tra le controversie corporative di lavoro.

Da ciò consegue che l'equiparazione o assimilazione dei contratti dianzi indicati al contratto di lavoro, sia pure con elementi di altro ordine, è un dato acquisito del nostro sistema legislativo al quale la codificazione non può certamente contraddire. Consegue poi anche che a tali contratti, noti col nome di « contratti agrari », deve essere tolto il carattere prevalente di società o di locazione di cose e in ispecie che la piccola affittanza, che può denominarsi, « affittanza di fondi rustici a scopo di lavoro » deve essere organizzata in modo autonomo e non già rimanere compresa, come la comprende tuttavia il progetto, nella figura della locazione dei fondi rustici. A tal uopo occorre predisporre per tale istituto qualche norme specifica.

Se non si sente l'importanza che l'elemento del lavoro, considerato in tutte le sue diverse forme, ha assunto nella vita giuridica nazionale, si viene a tradire lo spirito della Carta del Lavoro, mentre se si conferma il carattere veramente locativo di tutti questi rapporti, nei quali entra il lavoro quale fattore caratteristico, si ricade nella concezione del « lavoro merce ». E si nega la dichiarazione VII della Carta del Lavoro.

In particolare per ciò che attiene all'istituto della piccola affittanza giova far presente che il criterio di identificazione di questa figura è già fissato nell'articolo 2

Biblioteca centrale giuridica

della citata legge 3 aprile 1933, n. 437. I preconcetti di una scuola giuridica che si è formata intorno alla considerazione del diritto civile unicamente in quanto diritto del proprietario non possono valere per l'assetto di un Codice civile di una Nazione totalitaria ed è proprio sul tema del lavoro e del rapporto del lavoro che conviene affermare un nuovo concetto costruttivo in corrispondenza a quello ormai accolto e sanzionato dell'ordinamento stesso delle associazioni sindacali legalmente riconosciute per il loro inquadramento nelle Confederazioni rispettive.

Riepilogando sarebbe dell'avviso di creare un titolo apposito: « Dei contratti di lavoro » comprendente: la piccola affittanza (per cui occorrerebbe apprestare le norme particolari), la colonìa, la mezzadria, la compartecipazione agraria, l'istituto in esame che dovrebbe assumere il titolo: « Contratti di lavoro subordinato » nonchè le due figure del contratto di apprendistato o tirocinio e del contratto di lavoro personale e domestico.

Su questo si permette di chiedere un voto della Commissione.

PANUNZIO. Gli sembra che, come ha notato anche il camerata Costamagna, il primo problema da porsi sia proprio quello sistematico. Trova giusto quanto sostiene il relatore che bisogna cioè fare buon viso alla tendenza la quale mira a dare un contenuto sociale al Codice civile non estraniandolo dal problema del lavoro, il quale non è tanto un problema particolare nel nostro regime ma rappresenta in sintesi tutti i principii del nostro Regime, tanto è vero che la nostra carta fondamentale, a integrazione dello Statuto del Regno, si chiama proprio Carta del Lavoro. È perfettamente convinto dell'opportunità che il Codice parli del problema del lavoro.

Ma ciò premesso pensa che la collocazione non possa essere, come ha già detto in altra occasione, quella accolta dal progetto e neppure ritiene sufficiente un solo titolo. A suo avviso occorrerebbe addirittura un libro speciale dedicato a tutta la materia del lavoro.

C'è stata perfino una tendenza – che oggi crede sia giustamente superata – la quale sosteneva che bisogna fare un Codice del lavoro. Questo crede che sia superfluo dal momento che in materia c'è qualche cosa di più di un Codice; la Carta del Lavoro. Mentre non è il caso di parlare di un Codice del lavoro trova invece necessario dedicare alla materia un Libro. Solo allora si potrà venire alla conclusione che il nostro Codice è veramente aggiornato e ispirato ai criteri fondamentali del nostro Regime i quali sono: la proprietà e il lavoro. E giova ricordare che tra i due concetti non c'è antitesi perchè la proprietà nel nostro sistema è anche essa lavoro.

A proposito della mezzadria ha già fatto una considerazione di carattere generale che intende richiamare. Nel 1936 in un articolo intitolato: « Problemi dei Codici e limiti della codificazione » egli sostenne che i concetti generali debbono entrare nel Codice ma la disciplina degli istituti debba piuttosto appartenere ad altre fonti giuridiche (leggi speciali, contratti collettivi, norme corporative). Per questa ragione propose, in tema di mezzadria, di dar nel Codice solo il concetto generale, appunto per non estraniare il Codice da questo istituto fondamentale, ma di rinviare la disciplina particolare, più elasticamente, ai contratti intersindacali e alle norme corporative. La stessa questione si ripresenta ora. Infatti il progetto mentre molto opportunamente inserisce il lavoro nel Codice, vi fonde poi una buona parte del nostro diritto corporativo e del diritto del lavoro. Ma ciò facendo pecca in eccesso e in difetto. In eccesso perchè vi introduce tanta materia che non è oggetto di Codice ma oggetto specifico di quelle fonti normative di cui ha parlato (definire il contratto di mezzadria e il contratto di lavoro in tutti i suoi intimi particolari nel Codice civile gli sembra un assurdo e gli sembra andar contro i principii cardinali del nostro sistema giuridico generale); e in difetto perchè allora bisognava introdurvi tutta la legislazione del lavoro (infortuni, malattie, assicurazioni ecc.) e non fermarsi a metà. Trova quindi che il sistema sia assolutamente condannabile e che nel progetto non dovrebbe

Biblioteca centrale giuridica

rimanere che la definizione dei concetti fondamentali, rimandando le norme particolari alle leggi speciali, alle norme corporative, ai contratti collettivi.

Ciò premesso, si propone di entrare nel merito e cioè di esaminare se i concetti espressi dal progetto circa il contratto di lavoro sono conformi allo spirito del nostro Regime.

PRESIDENTE. Obietta che questo lo si vedrà dopo. Per ora ci sono delle questioni pregiudiziali da risolvere. Riassumendo rileva che ci sono due proposte: una del camerata Costamagna consistente in una semplice questione di ubicazione allo scopo di raggruppare in un unico titolo tutti i contratti, che ha ricordato, in quanto hanno predominante l'elemento del lavoro e una del camerata Panunzio, il quale vorrebbe addirittura un Libro a se stante per la materia del lavoro. Tale libro però teme che dovrebbe essere di molto modeste proporzioni, contenendo soltanto i caratteri essenziali dei vari istituti in quanto la regolamentazione ne andrebbe rimandata alle leggi speciali.

PIERANTONI. Osserva che tutti convengono sulla importanza della materia della quale la Commissione si sta occupando, importanza che da sola giustifica tutto il lavoro di riforma dei Codici. Gli sembra tuttavia che la proposta fatta dal camerata Costamagna possa essere presa in considerazione soltanto come un voto da esprimersi al Ministro e che frattanto si dovrebbe esaminare gli articoli del Capo in esame. Non crede poi che sia il caso di fare addirittura un Libro a se stante della materia del lavoro come ha proposto il camerata Panunzio.

ROTIGLIANO. Ritiene che la questione della sistemazione della materia in un Titolo o Libro a parte dovrebbe essere affrontata dopo aver esaminato il contenuto dei singoli istituti. La Commissione potrebbe, per avventura, ridurre a proporzioni talmente modeste la materia da far ritenere superfluo anche un Titolo. Potrebbe, per esempio, ritenere che la mezzadria o la piccola affittanza non dovrebbero rientrarvi.

COSTAMAGNA, *relatore*. Ricorda che la legge del 1935 ha già stabilito la estensione del contratto collettivo alle figure in discussione (mezzadria, colonìa, piccola affittanza, compartecipazione agraria ecc.).

ROTIGLIANO. La Commissione si trova di fronte al progetto di un intero Codice sul quale deve dare liberamente il suo parere; se il Codice nella sua forma definitiva non concorderà con leggi anteriori, vuol dire che esse risulteranno modificate. Ripete che prima bisogna definire la natura e la disciplina da dare ai vari istituti e poi, a seconda del materiale che ne risulterà, si potrà vedere se è il caso di farne un Titolo, o anche un Libro.

COSTAMAGNA, *relatore*. Insiste perchè la Commissione si pronunci su questo: se cioè gli istituti della piccola affittanza, della mezzadria, della colonìa, nonchè il rapporto di lavoro subordinato e i rapporti di lavoro domestico e artigianale ecc. non debbano essere riuniti in un solo Titolo sotto il nome: « Dei contratti di lavoro ».

PRESIDENTE. Trova che questo concetto è molto chiaro, ma trova anche giusto quello che propone il commissario Rotigliano, di esaminare prima i vari istituti. Per esempio, anche la locazione dei fondi rustici, che ancora non è stata esaminata, contiene precipuo l'elemento del lavoro e potrebbe rientrare tra i contratti del lavoro.

COSTAMAGNA, *relatore*. È la piccola affittanza, cioè la locazione fatta al lavoratore, che è contratto di lavoro ed è considerata dall'articolo 2 della legge del 1935, negli altri casi è locazione di cosa.

PRESIDENTE. A suo avviso tutte le locazioni di fondi rustici hanno precipuo l'elemento del lavoro. Perciò la proposta del camerata Rotigliano ha importanza sotto questo punto di vista: che bisognerebbe, cioè, prima esaminare quali altri contratti potrebbero far parte di questo Titolo. Per esempio, la soccida potrebbe farne parte e forse perfino l'enfiteusi, che è anch'essa impregnata dei principii del con-

Biblioteca centrale giuridica

tratto di lavoro, tanto è vero che c'è l'obbligo di trasformare e migliorare il fondo. Quindi, pur accettando in massima la proposizione del camerata Costamagna, ci si dovrebbe riservare di integrarla con tutte le nozioni possibili.

ROTIGLIANO. Per parte sua, non è affatto convinto che la piccola affittanza debba essere considerata come un contratto di lavoro. È bene quindi fare un esame preliminare perchè la materia potrebbe anche venire a mancare.

COSTAMAGNA, *relatore*. La ragione di carattere formale per cui chiede che vi sia inclusa anche la piccola affittanza è che la legge del 1935 estende i contratti di lavoro anche ai rapporti di piccola affittanza.

PRESIDENTE. Obietta che allora ai fini della materia da includere nel nuovo Titolo bisognerebbe partire da un altro punto di vista e dire che non vi dovrebbero rientrare tutti i contratti dove il lavoro è elemento precipuo, ma tutti i contratti per i quali è ammesso un contratto collettivo. In tal caso l'affittanza di fondi rustici non vi rientrerebbe, perchè non è soggetta a contratto collettivo, mentre vi rientrerebbe la piccola affittanza.

ROTIGLIANO. Pensa che l'argomento addotto dal camerata Costamagna non ha alcun valore, tanto che lui stesso lo definisce come una ragione di carattere formale. Che una legge speciale abbia, per ragioni di carattere sociale, esteso ai rapporti di piccola affittanza la disciplina dei contratti collettivi, non può essere motivo sufficiente per introdurre la piccola affittanza tra i contratti di lavoro. D'altra parte le ragioni di carattere generale che si è tentato di addurre non sono specifiche della piccola affittanza, ma sono comuni a tutte le affittanze, anche a quelle grandissime, perchè tanto il piccolo agricoltore, che prende in affitto pochi ettari di terreno e se li coltiva col lavoro delle proprie braccia, quanto il grande agricoltore che prende in affitto centinaia di ettari e li coltiva col lavoro non delle sue mani, ma del suo cervello organizzativo, sono lavoratori.

Sostenere che la piccola affittanza va disciplinata tra i contratti di lavoro perchè uno dei contraenti è un lavoratore, è una ragione che, dal punto di vista logico e giuridico, non ha alcun valore. Con questo criterio anche il contratto con cui l'artigiano prende in affitto la bottega dove esercitare il proprio mestiere, dovrebbe considerarsi contratto di lavoro.

Chiede perciò che si chiariscano meglio i motivi per cui si vuole introdurre un contratto che è semplicemente di locazione nel Titolo dei contratti di lavoro.

PRESIDENTE. Il motivo è che un contratto collettivo potrebbe riunire tutti questi istituti, che sono fonti davvero imponenti di organizzazione del lavoro.

COSTAMAGNA, *relatore*. Ha l'impressione che il camerata Rotigliano sia incorso in un equivoco. Sono due i concetti di « lavoratore » anche nella « Carta del lavoro », di cui uno in senso lato, per cui qualunque soggetto il quale assume una iniziativa economica è un lavoratore, ma questo non è il lavoratore dal punto di vista sociale, che viene considerato agli effetti di una disciplina del rapporto di lavoro. Per lavoratore in questo senso s'intende colui il quale col proprio lavoro personale, che non ha carattere puramente direttivo ma ha carattere esecutivo, viene ad assolvere il suo compito.

È questa la ragione della tutela specifica che si dà ai contratti di lavoro.

ROMANO MICHELE. Crede che nella materia di cui ci si sta occupando la sostanza debba avere la prevalenza sulla forma e sulla sistemazione.

La Commissione ha quindi anzitutto l'obbligo di esaminare le norme concrete del progetto, e poi se ci sarà da proporre una sistemazione diversa da quella del progetto lo si potrà fare con maggiore aderenza alla realtà.

PIERANTONI e ROTIGLIANO. Concordano.

COSTAMAGNA, *relatore*. Obietta che le norme che si dovrebbero esaminare adesso sono relative ad un solo istituto, quello cioè del lavoro subordinato. Questo però non è che un aspetto del problema. Essenziale è decidere se si debbono consi-

Biblioteca centrale giuridica

derare come rapporti di lavoro ai fini sistematici soltanto i rapporti di lavoro subordinati o anche gli altri rapporti surricordati.

PANUNZIO. Fa presente che se non venisse accettata la sua proposta appoggerebbe quella del camerata Costamagna nel senso che si faccia almeno un titolo a sè della materia.

PRESIDENTE. Pensa che la lunga discussione si potrebbe concludere mettendo ai voti la proposta del camerata Costamagna. Ma, considerata l'importanza della decisione che merita di essere presa da un numero di Commissari maggiore dei presenti, rinvia la votazione alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 24

Riunione dell'11 luglio 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, DI MARZO, FACCHINETTI, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SARROCCHI, SCIALOJA e TACCONI; consiglieri nazionali ASQUINI, BACCI, BIAGI, BIGGINI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, DI GIACOMO, LEVA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e ROMANELLI.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Seguito della discussione generale sul Capo VI: «Del contratto di lavoro», Titolo III: «Dei contratti in ispecie», ed esame dei relativi articoli 488 e 489.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Moresco ha giustificato la sua assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione è chiamata a pronunziarsi sulla proposta fatta dal camerata Panunzio nella precedente riunione che il contratto di lavoro ed i contratti affini siano, per maggiore organicità, disciplinati in un Libro speciale del Codice civile, mentre il relatore camerata Costamagna faceva la proposta più limitata di dedicare un Titolo del Libro in esame al contratto di lavoro e ai contratti affini suscettibili di contratto collettivo.

PANUNZIO. Rileva che ha proposto di inserire nel Codice civile un Libro speciale dedicato alla disciplina del contratto di lavoro in genere e di tutte le sue forme non per ragioni tecniche, ma squisitamente politiche, che consigliano, in un Regime che ha posto a base della sua politica sociale la Carta del Lavoro, di dare al lavoro il maggior risalto nel sistema del Codice civile, sullo stesso piano della proprietà, dei diritti reali, delle obbligazioni e delle successioni.

Pur apprezzando il progetto ministeriale che ha inserito, in un Capo a parte, la disciplina del contratto di lavoro, non ritiene che ciò sia sufficiente. Nè si dica che verrebbe a mancare la materia per la compilazione di un intero libro. L'argomento non regge perchè si tratta di norme di grande importanza politica, sociale e morale; in secondo luogo perchè sono un seme destinato sicuramente a svilupparsi. Peraltro, l'inclusione in questo Libro della disciplina di tutti i non pochi contratti speciali di lavoro, le dimensioni materiali di esso Libro - a parte sempre le dimensioni ideali, che sarebbero grandissime - non sarebbero nemmeno, come si teme e si obbietta, irrilevanti. Quanto alla proposta del camerata Costamagna di raggruppare la materia attinente al lavoro in un Titolo speciale del Libro delle obbligazioni,

Biblioteca centrale giuridica

osserva che dal punto di vista politico, morale e sociale non è da accettarsi, in base ad un concetto sistematico, data la grande diversità delle due materie.

Il Libro che si propone di inserire nel Codice civile potrebbe avere per titolo: « Del lavoro e dei relativi contratti ». Il Libro, dopo la disciplina del contratto di lavoro in generale, dovrebbe comprendere la disciplina dei seguenti contratti speciali: il contratto di appalto; il contratto di impiego; il contratto di mandato commerciale; il contratto di mezzadria; il contratto di soccida; il contratto di piccola affittanza agraria; il contratto di arruolamento marittimo; il contratto di lavoro domestico; il contratto di tirocinio. Mentre qui si discute, il mondo è tutto in trasformazione, e la trasformazione sociale del mondo ha per centro il lavoro. Tutti, specialmente fuori, stanno a vedere quello che fa l'Italia. S'impone che il nuovo Codice civile fascista di Mussolini metta in piena luce il lavoro e la sua disciplina, dedicando ad esso un intero libro autonomo.

COSTAMAGNA, *relatore*. L'opposizione del camerata Panunzio lo ha persuaso della necessità di approfondire anche di più la questione sistematica. Osserva che non si vogliono discutere le diverse tesi relative alla opportunità di una codificazione di un diritto privato, secondo il modello della codificazione francese del 1804 e in genere delle codificazioni generali del diritto privato invalse durante il secolo XIX, nel quadro di una rivoluzione politica e sociale così profonda come quella che viene svolgendosi in tutto il continente europeo e ha avuto il suo punto di partenza dalla Rivoluzione Fascista in Italia. Si accetta come dato di fatto che questa codificazione ci debba essere, peraltro secondo il concetto direttivo affermato dal Ministro Grandi, che essenziale sia al nuovo tipo del diritto « il coordinamento tra il sistema del Codice e il sistema dell'ordinamento corporativo » peculiare caratteristica del nuovo diritto italiano.

Si tratta di vedere se e come nel testo di un Codice civile, corrispondente a siffatto programma, debba essere trattato e sistemato l'argomento del « lavoro », che i codici del periodo liberale avevano ridotto all'unica disposizione relativa al divieto della locazione delle opere in perpetuo. Al riguardo occorre ricordare la parola del Duce che il Fascismo « procede a una nuova sintesi la quale è fondata sull'elemento del lavoro ». Donde l'importanza che l'argomento del lavoro di necessità assume nel testo di un Codice civile, così da aver provocato da parte di alcuni la proposta di dedicare un'apposito Libro e da altri quanto meno un apposito Titolo per la materia del lavoro.

Al riguardo giova premettere che quando si parla del « lavoro » ai fini di una sistemazione legislativa si assume il concetto nel solo significato « sociale » della parola. In senso lato, e quindi economico e filosofico, il concetto di lavoro esprime qualunque manifestazione attiva della personalità. Pertanto rientrerebbe in esso anche l'argomento dell'iniziativa economica, come vi rientra nella proclamazione della Carta del Lavoro: « Il lavoro sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale ». Però da siffatta premessa risulta la conseguenza generale di una valutazione dinamica del diritto che dovrebbe tradursi in tutti gli istituti del diritto privato e non soltanto in alcuni, i quali si vogliono dedicare all'argomento del « lavoro », inteso nel senso più specifico e cioè in quanto lavoro personale, con diretta applicazione della propria energia umana sulla materia.

Tale posizione è ristretta, da una opinione assai diffusa, a certe manifestazioni di lavoro reso alle dipendenze di altri, se non addirittura alle pure prestazioni del lavoro manuale. Per troppi ancora la figura del lavoratore non è altro che quella dell'operaio. Invece nella dottrina del Fascismo in senso lato il lavoratore sarebbe anche il proprietario il quale svolge a vantaggio dell'economia nazionale le utilità dei suoi beni; lavoratore sarebbe colui che assume il rischio della impresa economica come lo è colui che esercita una libera professione od un'arte. Ed anche ammesso in

Biblioteca centrale giuridica

senso più proprio, e in antitesi alla figura del cosidetto imprenditore, che si voglia parlare agli effetti della codificazione di lavoratore propriamente di colui che trae il suo sostentamento dall'opera personale, deve affermarsi che il concetto di lavoro ha per il diritto fascista pur sempre un ambito molto più vasto di quello che non lo avesse per il diritto della civiltà liberale democratica.

Si è proposto di assegnare al « lavoro », inteso in questa più vasta accezione, un apposito Libro del Codice civile. La proposta non può essere secondata perchè dal punto di vista giuridico il fenomeno del lavoro non può costituire un *tertium genus* tra i diritti reali e i diritti di obbligazione. Il problema si riduce a quello se la materia del lavoro come sopra intesa debba o meno fare argomento di un Titolo a sè stante nel Libro dei diritti di obbligazione e subordinatamente a quello della definizione che si deve dare a quello speciale Titolo del rapporto di lavoro che corrisponde al lavoro subordinato.

Quanto alla proposta avanzata da qualche parte, cui aveva acceduto il progetto della Commissione italo-francese, di rinviare la materia del lavoro ad altra sede, fuori del Codice civile, non è chi non senta la contraddizione tra il programma fascista di una sintesi fondata sul lavoro e l'assenza dell'argomento del lavoro in quello che, quale Codice civile, vorrebbe essere il libro della nuova civiltà. Se si adducesse che la separazione si giustifica per il fatto che la materia del lavoro è dominata dalla normazione corporativa, sarebbe necessario considerare che la normazione corporativa investe tanto i rapporti di lavoro, quanto i rapporti economici; sicchè il problema si risolve in un altro, quello della compatibilità di una codificazione generale del diritto civile nel quadro di uno Stato corporativo, unitario e totalitario, problema risolto colla superiore decisione adottata di fare i Codici.

Ciò stante, dal sistema di un Codice di diritto privato, non si può stralciare la materia del lavoro se non si vuole attribuire ad essa il carattere di una materia amministrativa sul tipo dell'ordinamento nazional-socialista del lavoro. Ma caratteristica della concezione italiana è quella di confermare l'indole privatista delle istituzioni economiche e sociali in via di massima, e ciò in ossequio al principio della iniziativa individuale. La proposta di un Titolo apposito è quella che appaga tutte queste esigenze ideologiche e sistematiche.

Appena si può avvertire che sarebbe forse più consentaneo al tenore del diritto privato in un sistema corporativo far più largo richiamo nel Codice civile, di quello che non abbia fatto il progetto, alle leggi speciali, i cui concetti informatori potrebbero essere utilmente confermati nel testo del Codice per i singoli istituti che esse concernono. Tra l'altro, in materia di lavoro subordinato, non sarebbe inopportuno consacrare quei doveri sociali di assistenza previdenza, assicurazione che sono ormai inseparabili dal rapporto. L'eccesso di civilismo tecnico di cui pecca tutto il progetto del Codice civile, risulta più evidente quando si affronta l'argomento del diritto del lavoro.

Senza formulare emendamenti si reputa opportuno sottoporre nell'attenzione del Ministro Guardasigilli la necessità di imprimere un indirizzo più completo alla trattazione di tutti gli istituti così della proprietà come del lavoro, che sono ormai in parte prevalente disciplinati da leggi speciali d'ordine pubblico. Si richiama quanto si è esposto in merito alla definizione della proprietà.

Vi è un concetto organico di carattere economico sociale alla base della proposta di raggruppare diverse figure, tradizionalmente estraniate dal contratto di lavoro e dai rapporti di lavoro, insieme a quelle tipicamente ritenute tali, in un apposito, Titolo che, ponendosi prima dell'attuale Titolo IV « Delle altre fonti di obbligazioni » nel sistema del progetto dovrebbe assumere il numero di ordine IV. È il concetto stesso che ha persuaso il legislatore fascista a estendere il contratto collettivo di lavoro anche ai cosidetti « contratti agrari » quale risulta dalla relazione del Capo del Governo alla legge 3 aprile 1933, n. 437. Tra l'altro in tale relazione si è detto

Biblioteca centrale giuridica

che il disegno di legge è « un altro passo nell'attuazione del principio corporativo » e risponde « a un desiderio già in molti luoghi tradotto in realtà dal buon volere delle associazioni sindacali degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, che tendeva a regolare, per mezzo di patti collettivi scritti, le forme contrattuali consuetudinarie, spesso oralmente tramandatesi con incertezza sui particolari e con conseguente contrarietà di controversie ». Si aggiungeva che « il disegno rispecchia la corrente accentuatasi negli ultimi tempi nella dottrina che vede, nei contratti di mezzadria, colonia e piccola affittanza a coltivatore diretto, prevalere sulle apparenze formali di altre figure giuridiche la sostanza economica del rapporto di lavoro ». Si concludeva che « la disciplina di ordine pubblico del mezzadro, del colono e del piccolo affittuario risponde alle esigenze di una feconda economia agraria, nella quale il proprietario del suolo abbia la coscienza della propria funzione sociale di proprietario della terra ».

È dunque la considerazione che anche i cosidetti « contratti agrari », pur avendo elementi diversi da quelli del contratto di lavoro subordinato e del contratto di lavoro domestico, sono il mezzo giuridico per cui trovano il loro sostentamento numerose categorie di persone tra la nostra popolazione agricola, le quali meritano la particolare tutela che nel sistema del diritto corporativo è accordata al alcune posizioni sociali sotto il profilo della « giustizia sociale della nazione ». In tal modo si assurge ad un concetto del rapporto di lavoro assai più ampio di quello desumibile dalla figura del lavoro subordinato che è poi praticamente particolare alla organizzazione della industria. Una delle obbiezioni più fondate alla legge 3 aprile 1926, n. 563, è quella di essersi ispirata troppo rigidamente ai tipi del lavoro industriale, e di aver trascurato le forme della vita del lavoro agricolo che pure ha importanza prevalente nella economia italiana. È della essenza della concezione integrale fascista correggere questo inconveniente e affermare nel nuovo Codice una nozione più vasta e compiuta del rapporto di lavoro, in corrispondenza all'estensione che già ne è stata fatta con la sopracitata legge del 1933, di cui è evidente l'importanza costituzionale, e che, a tale titolo, dovrà essere coordinata nel testo della auspicata legge sulle fonti del diritto nello stato totalitario.

Per quanto però riguarda il sistema del Codice civile, dal punto di vista tecnico giuridico, occorre precisare che vi sono elementi comuni a diversi contratti i quali possono autorizzare la considerazione unitaria di essi sotto il tipo « dei contratti di lavoro », pur riconoscendo che le diverse figure presentano una particolare fisonomia in rapporto ad una loro diversa natura. In altre parole vi sono tre regole che debbono rendersi comuni a certi contratti definibili quali contratti di lavoro e in particolare così ai contratti di lavoro subordinato, come ai cosidetti contratti agrari in ossequio alla loro qualifica comune di « materie corporative di lavoro ». Si tratta delle tre regole seguenti:

1° L'assoggettabilità dei corrispondenti rapporti alla disciplina delle fonti corporative di un medesimo tipo e cioè al contratto collettivo di lavoro.

2° L'inderogabilità per le rispettive materie delle clausole personali più favorevoli al lavoratore, in applicazione al criterio della giustizia sociale della nazione (articolo 54 del Regio decreto-legge n. 1930 del 1926).

3° L'invalidità delle transazioni e delle rinuncie in materia senza l'autorizzazione della competente organizzazione sindacale, pur in ossequio al medesimo criterio.

È prevedibile che nello svolgimento del sistema previdenziale anche per i contratti agrari si farà luogo a un'assimilazione ancora più stretta agli altri tipi dei contratti di lavoro.

Il Titolo IV da introdursi nel Codice dovrebbe essere denominato « Dei contratti di lavoro » e per contratto di lavoro si dovrebbe intendere il contratto per cui una delle parti contraenti obbliga soltanto o prevalentemente la propria attività

Biblioteca centrale giuridica

personale di lavoro applicata direttamente alla produzione. La caratteristica di siffatti contratti di lavoro sarebbe dunque quella di essere « contratti di attività personale ». In taluni di essi prevarrebbe lo spirito associativo in regime di relativa autonomia, mentre in altri, e precisamente nei contratti di lavoro subordinato, si arriverebbe invece ad una vera e propria dipendenza gerarchica. In modo lato il carattere associativo sarebbe confermato per tutti questi contratti diretti alla produzione dal senso della collaborazione. E quindi anche per il contratto di lavoro subordinato, eliminando le tesi che ancora insistono per far valere rispetto ad esso il carattere della « locazione ». Siffatte tesi sono incompatibili colla dichiarazione contenuta nel paragrafo VII della Carta del Lavoro che si ispira al concetto della « collaborazione delle forze produttive » per dedurne « la reciprocità dei diritti e dei doveri ». È noto del resto che la tesi della locazione anche rispetto alla locazione delle « opere » traeva origine dalla considerazione romanistica dell'elemento reale e materiale implicito alla *locatio-conductio* del lavoro servile. Tale considerazione è insostenibile nel quadro di una nuova concezione della vita per cui assume la prevalenza il fatto dell'attività personale direttamente applicata alla produzione. Una considerazione distinta deve farsi dei contratti di lavoro personale e domestico, non rivolti alla produzione e sorretti dal senso della benevolenza.

Nessun dubbio che le osservazioni ora esposte valgono anche a proposito della « piccola affittanza » che occorre estrinsecare dall'istituto della locazione dei fondi rustici, in cui la mantiene confusa il progetto del Codice. Già nella figura della locazione dei fondi rustici è essenziale l'obbligo dell'affittuario di attendere alla coltivazione del fondo e di non destinarlo ad uso diverso da quello cui era destinato. Quindi l'elemento del *facere* è prevalente. Nella piccola affittanza però questo *facere* diventa addirittura un *facere* personale, nei termini fissati dall'articolo 2 della legge del 1933, la quale definisce i rapporti di piccola affittanza, denominandoli « rapporti di affittanza a lavoro », come quelli che « riguardano affittuari che coltivano direttamente il fondo col lavoro prevalentemente proprio e di persone della propria famiglia ». È per questa nota del *facere* personale che il contratto di piccola affittanza entra nella grande categoria dei contratti di lavoro.

I quali possono essere indicati come quei « contratti nei quali l'elemento giuridico specifico alla obbligazione di una delle parti è l'impiego continuativo della propria attività personale direttamente applicata alla materia, concorrano o meno con essa altre obbligazioni di carattere patrimoniale ». Mercè siffatta specificazione si elimina l'ipotesi della impresa e si escludono quelle figure che come l'entiteusi e la locazione ad affitto dei fondi rustici (grande o media) non hanno per contenuto essenziale una attività personale di lavoro direttamente applicata alla produzione. L'ambito più ampio del concetto del rapporto di lavoro è determinato in modo soddisfacente anche per le esigenze tecniche della scienza del diritto. Nel quadro della nuova sistemazione dovrà dunque disciplinarsi con apposite norme l'istituto della « affittanza a lavoro di fondi rustici » e per esso e per i contratti di mezzadria e colonia parziaria dovrà essere messo convenientemente in rilievo il contenuto lavorativo, sia pure nei termini di una associazione collaborativa escludente l'analogia con una Società civile. Il primo capo del nuovo Titolo IV dovrebbe essere pertanto dedicato al « contratto di lavoro e alle sue fonti », secondo l'unito progetto e a tale scopo dovrebbe seguire un capo riferito all'*affittanza a lavoro*, un terzo « alla mezzadria », un altro assegnato al « contratto di lavoro subordinato » e un ultimo attribuito al « contratto *di lavoro per servizi di carattere personale e domestico* ».

Dei rapporti di « compartecipazione agraria » si parlerà a proposito dell'argomento della retribuzione nel capo del lavoro subordinato.

PRESIDENTE. Dopo l'ampia discussione avutasi, non resta che porre ai voti la seguente mozione del camerata Panunzio:

« La Commissione, prescindendo da ogni questione tecnica;

Biblioteca centrale giuridica

premesso che la Carta del Lavoro è documento fondamentale e testo costituzionale del Regime;

considerato che sono ormai superate le tendenze verso la formazione di un Codice del lavoro;

movendo da ragioni di puro carattere politico, esprime il voto che si inserisca nel nuovo Codice civile un Libro speciale dedicato alla disciplina del contratto di lavoro in generale, e in tutte le sue forme e tipi, compresi quei contratti che, pur avendo una natura mista, presentino il lavoro come loro elemento caratteristico e prevalente ».

Votano *sì* i Commissari: senatori Piola Caselli e Scialoja; consiglieri nazionali Bacci, Biagi, Biggini, Chiarelli, Leva, Macarini Carmignani, Panunzio, Pierantoni e Rossi.

Votano *no* i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti, Nucci, Romano Michele, Romano Santi e Tacconi; consiglieri nazionali Asquini e Rotigliano.

Si astiene il consigliere nazionale Costamagna a causa della richiesta fatta di un Libro anzichè di un semplice Titolo.

La proposta è approvata.

Sezione I. — Del contratto di lavoro in generale.

Art. 488.

COSTAMAGNA, *relatore*. Dopo quanto si è detto a proposito di una sistemazione più organica della materia del lavoro, secondo un concetto più vasto del rapporto di lavoro, risulterebbe necessario modificare pure l'intitolazione del Capo VI del progetto (« Del contratto di lavoro ») e della Sezione I (« Del contratto di lavoro in generale »). In vero la figura che è disciplinata dalle relative disposizioni è quella del « contratto di lavoro subordinato », di cui è una sottospecie il contratto di « tirocinio, al quale è dedicata la Sezione II.

Andamento suo proprio, come vedremo, ha la figura del lavoro domestico, esaminata dalla Sezione III del progetto. La partizione del contratto di lavoro in contratto di lavoro industriale, commerciale, agricolo da una parte e in contratto di lavoro domestico, o a destinazione personale, dall'altra, è quella che presenta ed ha sempre presentato la maggiore rilevanza per la dottrina italiana e straniera. Nell'ordinamento corporativo essa ha la sua ragione costituzionale di essere nelle disposizioni che concernono i requisiti delle associazioni professionali e in quella dell'articolo 52 del Regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1130: « non vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi rispetto ai contratti di lavoro concernenti servizi di carattere personale o domestico ». Si vedrà poi che la definizione di lavoro domestico vuole essere appunto integrata con quella del lavoro « personale », cioè dedicato ad esigenze peculiari alle utilità delle persone senza interesse diretto per la produzione economica, in rapporto alla quale soltanto si giustifica la disciplina corporativa. Anche nel sistema delle previdenze sociali a tali rapporti è assegnato un trattamento diverso da quello che per i rapporti di lavoro industriale, commerciale, agricolo.

A rigore, un altro tipo di contratto di lavoro in senso stretto sarebbe ravvisabile nel cosidetto « contratto di lavoro familiare » che non può confondersi col « lavoro domestico »; ma è molto incerta la posizione relativa che spesso si confonde con quella di una comunione familiare.

Quanto alla definizione di cui all'articolo 488 il progetto si richiama all'articolo del Regio decreto 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato all'effetto

Biblioteca centrale giuridica

della definizione, così come in altri punti della sua disciplina. Il richiamo non è opportuno perchè detta legge, la quale non fu se non la integrazione del decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 112, fu anteriore all'adozione dell'ordinamento corporativo ed era ispirata esclusivamente al motivo della difesa del debole, prevalente in quel clima della politica sociale e non riproducibile nel quadro di un ordinamento corporativo ispirato al concetto politico della tutela dell'ordine nazionale della produzione. Comunque la definizione del progetto è riuscita ancora meno felice di quella stessa contenuta nella legge n. 1825 del 1924. Nel concetto di lavoro dovrebbero entrare così le prestazioni di carattere impiegatizio come quelle di carattere operaio. Invece la formula proposta parla genericamente di lavoratore, secondando il preconcetto ancora vivo che vede nel lavoratore soltanto il lavoratore manuale. Parimenti asseconda il preconcetto individualistico che vede nel rapporto del lavoro la locazione delle opere nell'interesse personale di un altro soggetto, anzichè la collaborazione tra due soggetti in una funzione sociale di produzione. In questo senso era preferibile l'articolo 1 della legge n. 1825 del 1924, il quale poneva i termini di un riferimento del lavoro ad una attività aziendale. Se è conveniente mantenere al rapporto di lavoro subordinato il carattere di una obbligazione, evitando di trasferirlo nel campo di una istituzione di diritto pubblico, secondo le tendenze della dottrina nazionalsocialistica, è tuttavia inconfutabile che il carattere della locazione deve cedere a quello della associazione collaborativa e che le podestà gerarchiche, proprie al datore di lavoro nel rapporto di lavoro subordinato, hanno il loro titolo nell'adempimento della funzione direttiva a questi spettante nell'interesse superiore della produzione, e non già in quello di un suo diritto personale ed egoistico allo sfruttamento dell'energie di lavoro.

Pertanto si propone che il 1° comma dell'articolo 488 sia così modificato: « Il contratto di lavoro subordinato è quello per cui un impiegato o un operaio si obbliga a prestare mediante retribuzione il suo lavoro sotto la direzione di un altro soggetto per lo svolgimento di una iniziativa economica da questo assunta ».

Rimane così precisata la distinzione tra i rapporti di carattere professionale propriamente detti, oggetto del sistema corporativo, e i rapporti di carattere personale domestico e da questo sono esclusi in considerazione del loro diverso contenuto psicologico e sociale.

Da qualcuno si vorrebbe fissare pure il criterio che serve a distinguere la figura dell'impiegato da quella del prestatore di opera manuale che il progetto non rileva affatto. Ma tale definizione sembra opportuno lasciarla alle fonti corporative, posto che ormai essa non avrebbe più lo scopo di tracciare i limiti d'applicazione della legge speciale, come l'aveva nel 1919 e nel 1924. È noto del resto che la definizione di impiegato contenuta in queste leggi, per la sua genericità, ha dato luogo a interpretazioni aberranti, con grande pregiudizio dell'ordine economico delle aziende.

ROTIGLIANO. Come ha già dichiarato nella precedente riunione, non ritiene che i contratti di mezzadria o di piccola affittanza debbano essere compresi nella disciplina del contratto di lavoro. Dopo aver riconosciuto che la mezzadria è una forma associativa di lavoro, non si può retrocederla facendo rientrare il mezzadro, che oggi si è elevato sul piano stesso del proprietario di cui è considerato socio, nella categoria dei braccianti.

Per quanto riguarda la piccola affittanza reputa un assurdo giuridico volerla considerare come contratto di lavoro.

Desidera che la Commissione esprima il suo parere in proposito.

PANUNZIO. Osserva che, secondo alcune tendenze, si vuol mettere in evidenza il concetto di rapporto di lavoro rispetto all'altro di contratto di lavoro. Si tratta di una questione puramente dottrinale.

In quanto all'osservazione del camerata Rotigliano ricorda che, discutendosi della mezzadria, fu proprio egli a proporre la formula del contratto di « associazione produttiva ». Ma questa, tutt'altro che escluderlo, fa perno sul concetto di lavoro.

Biblioteca centrale giuridica

Basti riflettere a tutto il vasto movimento attuale dei lavoratori dell'agricoltura verso le compartecipazioni. La realtà è che la vita economica è molto più complessa dei concetti dogmatici puri che si vogliono fissare in una definizione. Vi sono contratti che hanno una natura mista, come quelli di mezzadria e di piccola affittanza, che hanno in sè gli elementi del lavoro, tanto è vero che vi sono contratti collettivi dei mezzadri e dei piccoli affittuari, i quali appartengono alla organizzazione dei lavoratori dell'agricoltura.

Non vi è pertanto, a suo parere, nessuna ragione che si opponga a comprendere nella disciplina del contratto di lavoro la mezzadria e la piccola affittanza. La pratica sociale vale qui più del formalismo giuridico astratto, e, del resto, a realtà nuova, dogmatica nuova, e la nuova realtà sociale è molto complessa e multiforme.

COSTAMAGNA, *relatore*. Nota che il camerata Rotigliano, nei suoi rilievi, si è limitato a concepire l'esplicazione dell'attività di lavoro soltanto in riferimento al contratto di lavoro subordinato. Ora, secondo la dottrina corporativa, lavoratore non è soltanto chi organizza un'impresa, ma, in senso giuridico e sociale, chiunque applica direttamente la propria attività personale sulla materia, in contrapposto all'imprenditore. Quindi tutti i contratti in cui c'è un soggetto che trae la sua vita dall'applicazione della propria energia di lavoro, sono contratti di lavoro.

Per quanto concerne la piccola affittanza, che si vorrebbe ricondurre alla locazione di cose avente un contenuto puramente patrimoniale, ripete che anche per la locazione dei fondi rustici grandi e medi il Codice considera l'obbligo da parte dell'affittuario di coltivare i fondi stessi. Tale obbligo diventa categorico nella piccola affittanza al coltivatore diretto, per cui si può ritenere che il datore di lavoro ha il diritto di esigere la coltivazione del fondo da parte del lavoratore.

ROSSI. Non concorda con il camerata Rotigliano nel rilievo che il passaggio dalla condizione di locatario a quella di lavoratore significhi regredire in Regime Fascista, perchè la protezione che il Regime accorda al lavoratore è di gran lunga superiore a quella attuata in materia di locazione.

SARROCCHI. Intende ricordare che i rapporti fra mezzadria e contratto di lavoro sono stati disciplinati dalla legge del 1933, per cui la mezzadria è un contratto nel quale prevale il concetto di associazione, sebbene comprenda anche un rapporto di lavoro, che deve essere disciplinato separatamente.

LEVA. È d'avviso che prima di decidere sulla proposta Rotigliano si debba esaminare che cosa si intende per contratto di lavoro in senso generale.

PRESIDENTE. Avverte che il Relatore camerata Costamagna ha proposto di disciplinare nel Codice il solo contratto di lavoro subordinato.

ASQUINI. Nota che la limitazione suggerita dal camerata Costamagna è necessariamente sottintesa, perchè altrimenti nel concetto di contratto di lavoro entrerebbero l'appalto, il mandato, il deposito, che sono contratti di lavoro in senso ampio. Bisogna, dunque, riferirsi al contratto di lavoro subordinato, al quale possono avvicinarsi i rapporti di mezzadria e di piccola affittanza, soggetti al regime del contratto collettivo, come il rapporto di lavoro.

Si dovrebbe, in sostanza, fare un Libro che raggruppasse i contratti che sono obbligatoriamente soggetti a disciplina collettiva.

BIAGI. Osserva che la proposta del camerata Panunzio, approvata dalla Commissione, si giustifica non solo per l'importanza che hanno i rapporti di lavoro, ma anche per evitare l'anomalia di far rientrare nell'ambito ristretto delle obbligazioni dei rapporti di lavoro che tendono a uscirne.

Quanto alla questione posta dal camerata Rotigliano è da rilevare che la mezzadria, la piccola affittanza, la colonia parziaria, sono contratti distinti da quello del lavoro, ma rientrano nel concetto generale del lavoro che, come dice l'articolo 488, è una attività lavorativa che si esplica in varie forme per creare il benessere e la ricchezza del Paese.

Biblioteca centrale giuridica

Qualora si tenga presente questo concetto, la mezzadria e la piccola affittanza devono essere compresi fra i contratti di lavoro.

PRESIDENTE. Avverte che, in sostanza, si vorrebbero riunire in un Libro speciale quei contratti di lavoro o quelle forme di attività contrattuale per cui la legge stabilisce la possibilità del contratto collettivo, fondendo le proposte Panunzio e Costamagna.

BACCI. Si potrebbero disciplinare in titoli diversi il contratto di lavoro subordinato e gli altri contratti di lavoro che non hanno il carattere specifico di subordinazione.

PRESIDENTE. Osserva che il contratto collettivo è un istituto estraneo al Codice. Qualora si voglia introdurlo nel nuovo Libro dedicato alla disciplina dei contratti di lavoro, bisognerebbe preparare un nuovo progetto, che racchiuda in gran parte la legge del 1926.

PANUNZIO. Nota che la sua mozione è dominata da un concetto politico e che nulla impedisce di esaminare quali contratti debbano essere disciplinati nel nuovo Libro.

ROTIGLIANO. È d'accordo che non si può introdurre nel Codice civile la nozione assolutamente estranea di contratto collettivo di lavoro, e tanto meno si può farlo per raggruppare tutti quei rapporti che hanno in comune l'elemento accidentale di poter esser disciplinati da contratti collettivi.

Insiste nella proposta di non comprendere nel contratto di lavoro nè la mezzadria, nè la piccola affittanza.

LEVA. Data la differenza che esiste tra la mezzadria e la piccola affittanza, chiede che la Commissione si pronunci separatamente sulla proposta del camerata Rotigliano.

PRESIDENTE. Per potere andare avanti è bene risolvere prima le questioni particolari. Pone ai voti se si debba o no comprendere nel contratto di lavoro la mezzadria.

Votano *sì* i Commissari: senatore Piola Caselli; consiglieri nazionali Biagi, Biggini, Costamagna, Leva, Macarini Carmignani, Panunzio, Pierantoni e Rossi.

Votano *no* i Commissari: senatori Barcellona, Di Marzo, Facchinetti, Giaquinto, Nucci, Romano Michele, Romano Santi, Sarrocchi e Tacconi; consigliere nazionale Rotigliano

Si astengono i Commissari: senatori D'Amelio e Scialoja; consiglieri nazionali Asquini Bacci, Chiarelli e Di Giacomo.

La Commissione è del parere che la mezzadria non debba risultare compresa nel contratto di lavoro.

PRESIDENTE. Pone ai voti se si debba o no comprendere nel contratto di lavoro la piccola affittanza.

Votano *sì* i Commissari: senatore Piola Caselli; consiglieri nazionali Biagi, Biggini, Chiarelli, Costamagna, Macarini Carmignani, Panunzio, Pierantoni e Rossi.

Votano *no* i Commissari: senatori Barcellona, Di Marzo, Facchinetti, Giaquinto, Nucci, Romano Michele, Romano Santi, Sarrocchi e Tacconi; consiglieri nazionali Leva e Rotigliano.

Si astengono i Commissari: senatori D'Amelio e Scialoja; consiglieri nazionali Asquini, Bacci e Di Giacomo.

La Commissione è del parere che la piccola affittanza non debba risultare compresa nel contratto di lavoro.

PRESIDENTE. Le votazioni avvenute facilitano l'esame della definizione del contratto di lavoro. Il relatore camerata Costamagna ha proposto che nel Capo in esame si parli di contratto di lavoro subordinato.

PANUNZIO. Esprime l'avviso che l'articolo 488 debba fare specifico riferimento alla Carta del Lavoro come fonte fondamentale per la disciplina dei rapporti di lavoro.

Biblioteca centrale giuridica

La Carta del Lavoro non parla di lavoro subordinato, ma considera il lavoratore come un collaboratore dell'impresa, sotto la direzione dell'imprenditore. Tale concezione del lavoro fu ribadita dal Duce, il quale affermò che il lavoro non è oggetto, ma soggetto dell'economia.

È da rilevare che in questa materia il diritto è connesso con l'economia, tanto che si parla anche di un « diritto economico ». Ora la definizione del contratto di lavoro non deve essere legata al tipo di economia capitalistica, ma a quello dell'economia corporativa, quale risulta dalla Carta del Lavoro.

Secondo il vecchio schematismo si considerano nel contratto di lavoro il datore e il prestatore d'opera, anzi si parla anche di creditore e debitore di lavoro. Ora questa terminologia deve essere bandita perchè sotto il manto di una costruzione tecnica si nasconde una realtà sociale e politica che è in pieno contrasto con la realtà dello Stato fascista corporativo. La stessa legge del 1924, che regola l'impiego privato, è basata sul rapporto di collaborazione nell'impresa, rapporto che è il fondamento di tutto il sistema politico e sociale corporativo. Ora l'impresa, ossia l'ente produttivo, qualunque sia la forma della economia, esiste sempre e nella sua trascendenza è superiore sia al lavoratore, che all'imprenditore; e collaborare nell'impresa vuol dire sottoporsi gerarchicamente dal lato tecnico, non economico, al potere dell'imprenditore.

Nell'articolo 488 non si deve dunque parlare di « attività lavorativa in favore e alle dipendenze dell'altro contraente », ma a favore dell'impresa, sotto la gerarchia dell'imprenditore; altrimenti si avrebbe un concetto di dipendenza personale del lavoratore, che si identificherebbe col vecchio concetto capitalistico e socialistico insieme del salariato.

In conclusione, dichiara di essere contrario al concetto di lavoro subordinato che è un non senso nella economia fascista, mentre esso è una pura concezione o meglio una espressione didascalica e giurisprudenziale che serve solo a differenziare questa figura, la *locatio operarum* dal lavoro autonomo. Ma questa distinzione scolastica, che risponde alla situazione del lavoro nel vecchio regime, non porta che si possa dar luogo a concepire, in armonia al Regime fascista, il lavoro subordinato come ente a sè. Qualora poi si voglia mantenere nell'articolo 488 la parola « attività » presa non nel significato di energia fisica, ma nel suo significato etico, bisognerebbe sopprimere l'aggettivo « lavorativa ». Con le parole « attività lavorativa » il lavoro verrebbe inteso in puro senso capitalistico borghese come entità ed energia fisica e biologica, vendibile o fittabile ossia come merce, mentre il lavoro nella concezione fascista, è attività spirituale essenzialmente personale.

COSTAMAGNA, *relatore*. Pur condividendo i rilievi del camerata Panunzio in ordine alla definizione del contratto di lavoro, non può associarsi alle critiche da lui fatte alla qualifica di « lavoro subordinato ». È necessario chiarire che tutte le disposizioni del progetto riguardano uno dei tanti tipi di contratti di lavoro, e precisamente quello di lavoro subordinato, che è contrapposto alla mezzadria, alla piccola affittanza e ad altre forme. Bisogna trovare una formula unica che possa definire tutti i rapporti di lavoro.

LEVA. A suo avviso sarebbe necessario premettere all'articolo 488 una definizione generale del contratto di lavoro, facendola seguire dalla discriminazione: « Il contratto di lavoro si distingue in contratto di lavoro associativo; contratto di lavoro subordinato; contratto di lavoro domestico ».

GIAQUINTO. Osserva che essendosi escluse la mezzadria e la piccola affittanza dal contratto di lavoro, non è possibile approvare la proposta Leva.

COSTAMAGNA, *relatore*. Si potrebbero comprendere il contratto di lavoro subordinato e quello di lavoro domestico.

DI MARZO, Bisognerebbe, a suo parere, limitarsi al solo contratto di lavoro domestico.

Biblioteca centrale giuridica

PANUNZIO. Insiste perchè si definisca nella sua essenza il contratto di lavoro, in base ai principii fondamentali della Carta del Lavoro e propone la seguente formula: « Il contratto di lavoro è quello per il quale il lavoratore si obbliga mediante retribuzione a prestare la sua opera collaborando con l'impresa e subordinandosi alle gerarchie della stessa ». Bisogna tener presente che la definizione proposta risponde, non solo nello spirito ma anche nella lettera, alla Dichiarazione VII della Carta del Lavoro in quella parte di essa in cui è detto testualmente che « il prestatore d'opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica ». La definizione del proponente che fa centro sul concetto di impresa è onnicomprensiva ed universalmente valevole, nel senso che si estende ad ogni forma concreta di impresa, ossia di azienda (dato che l'azienda non è altro che l'impresa stessa nel suo momento statico strutturale od organizzativo) all'impresa privata e pubblica, industriale, agricola, commerciale ed anche domestica. Aggiungi che essa risolve il problema di capitale importanza sociale della dipendenza dei lavoratori dalle cooperative, forma di impresa destinata sempre più a svilupparsi con il crescente affermarsi del sindacalismo dei lavoratori e dei produttori, in quanto che nella cooperativa si distingue sempre logicamente ed autonomamente l'impresa o l'ente produttivo, da cui i lavoratori soci e comproprietari della cooperativa dipendono. E come può più parlarsi di lavoro subordinato a proposito del lavoro nell'impresa cooperativa ed a proposito dei cosidetti lavoratori-cooperatori? Anche per questa ragione insiste nella sua definizione. Il Fascismo respinge la concezione del lavoro subordinato perchè sulla sua bandiera è scritto che il lavoro è libero.

COSTAMAGNA, *relatore*. Rileva che la definizione è angusta e che riesce impossibile, in base ad essa, organizzare nonchè un Libro, un Titolo del Codice.

ASQUINI. Osserva che bisognerebbe sintetizzare questa nozione in una formula più precisa.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del camerata Panunzio.

BIAGI. Dichiara di astenersi dal voto perchè si tratta di materia che abbisogna di un esame attento e ponderato.

MACARINI CARMIGNANI. Si associa.

Votano *sì* i Commissari: consiglieri nazionali Biggini, Chiarelli, Di Giacomo, Leva, Panunzio, Pierantoni e Rossi.

Votano *no* i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti, Giaquinto, Nucci, Romano Michele, Romano Santi, Sarrocchi, Scialoja e Tacconi; consiglieri nazionali Asquini, Bacci e Rotigliano.

Si astengono i Commissari: consiglieri nazionali Biagi, Costamagna e Macarini Carmignani.

La proposta non è approvata.

ASQUINI. Osserva che il concetto di subordinazione è stato ed è usato per distinguere il contratto di lavoro nell'impresa da quello autonomo. Non si è trovato finora un termine diverso.

COSTAMAGNA, *relatore*. Nota che si deve eliminare in modo esplicito il riferimento all'interesse privato delle parti.

PRESIDENTE. Crede che la Commissione possa accettare il principio che nella definizione del contratto di lavoro si dia risalto all'elemento « azienda ».

BACCI. È d'avviso che si facciano voti perchè, nella disciplina del contratto di lavoro, siano affermati i principii fondamentali sui quali la Commissione è concorde, demandando la definizione al Comitato ministeriale.

PANUNZIO. Pensa che la definizione debba invece essere redatta dalla Commissione.

LEVA. Osserva che le teorie liberali-democratiche pongono il lavoro in un piano inferiore al capitale fino a ritenerlo una merce: e cioè pongono il lavoro in funzione

Biblioteca centrale giuridica

del capitale. Il bolscevismo, espressione ultima delle teorie socialiste, ha veduto e tiene conto, nel campo economico, soltanto del lavoro: per tal modo ha soppresso la dinamica della vita sociale che si svolge sempre tra due poli.

Il Fascismo (Carta del Lavoro, sindacati, corporazioni, contratti collettivi ecc.) ha posto il lavoro sullo stesso piano del capitale: uguale necessità di entrambi gli elementi e uguali, sebbene diversi, diritti e doveri, onde la dialettica della vita economica è perfettamente equilibrata.

Ciò premesso, propone la seguente definizione del contratto di lavoro in generale:

« Il contratto di lavoro è l'incontro nel campo sociale del capitale con il lavoro e il loro reciproco obbligarsi per il raggiungimento di un fine economico. Il contratto di lavoro si distingue in contratto di lavoro associativo; contratto di lavoro subordinato; contratto di lavoro domestico ».

PRESIDENTE. Dà incarico ai camerati Asquini, Biagi, Costamagna, Leva e Panunzio di concordare una definizione del contratto di lavoro. Si può, intanto, procedere all'esame degli articoli successivi.

Art. 489.

COSTAMAGNA, *relatore*. Nota che, come si è già accennato, la disciplina dovrebbe rientrare nella teoria generale delle obbligazioni e per i suoi particolari adattamenti, espressi dagli articoli 489 e 491 del progetto, nelle disposizioni generali sul contratto di lavoro in senso lato, come dianzi si è avvertito, salvo quanto attiene alle gerarchie delle fonti.

Il progetto si rifà alla formula dell'articolo 17 del Regio decreto n. 1825 del 1924 sul noto problema della inderogabilità delle condizioni più favorevoli al lavoratore col sancire la derogabilità della stessa legge cogente da parte delle disposizioni più favorevoli al lavoratore quali risultano dagli usi, dalle condizioni private, dalle norme corporative, e ciò secondo il criterio di una valutazione in complesso del trattamento, anzichè clausola per clausola. Già la dottrina e la giurisprudenza avevano segnalato il pericolo insito al principio della prevalenza assoluta delle clausole più favorevoli al lavoratore sanzionata dall'articolo 17 della legge n. 1825 del 1924, e la incompatibilità di esso con un sistema corporativo che ha per ragione di essere l'adeguamento delle condizioni del lavoro alle esigenze della produzione nazionale, senza preoccupazione per la clausola più favorevole o meno favorevole al lavoratore. Il principio della prevalenza assoluta delle condizioni più favorevoli al lavoratore è proprio al metodo della *renchère*, caratteristico della demagogia social-democratica. Solo è ammissibile il rispetto delle clausole più favorevoli addotte *intuitu personae* perchè queste non possono pregiudicare le condizioni generali dell'economia. Non si può, per altro, consentire nel precetto che le norme corporative abbiano valore derogativo alla stessa norma cogente della legge a condizione che dispongano in favore del lavoratore. Così si sovvertono i criteri della gerarchia delle fonti.

Il concetto poi di autorizzare una valutazione in complesso del trattamento esprime un correttivo insufficiente e inapplicabile, perchè il trattamento del lavoratore dipende da disposizioni di carattere diverso (morale, economico, amministrativo, tecnico) che si sottraggono a un apprezzamento di insieme.

Non solo superflua, ma sconveniente è la parificazione della norma corporativa agli usi e alle private convenzioni agli effetti previsti dall'articolo 489 e pericoloso è il richiamo agli « usi » quale fonte autonoma della disciplina dei rapporti di lavoro che il progetto fa nella presente disposizione e in parecchi altri casi. Bisogna rendersi conto che se il richiamo legislativo agli usi era indispensabile in un sistema di legislazione generale, rigido, quale era quello imperniato sulla legge formale, invece in un sistema corporativo di fonti scritte, specializzate, mobili e flessibili, la funzione degli usi, fonte primitiva, incerta e scarsamente mobile del diritto, deve scomparire ed essere

Biblioteca centrale giuridica

PANUNZIO. Insiste perchè si definisca nella sua essenza il contratto di lavoro, in base ai principii fondamentali della Carta del Lavoro e propone la seguente formula: « Il contratto di lavoro è quello per il quale il lavoratore si obbliga mediante retribuzione a prestare la sua opera collaborando con l'impresa e subordinandosi alle gerarchie della stessa ». Bisogna tener presente che la definizione proposta risponde, non solo nello spirito ma anche nella lettera, alla Dichiarazione VII della Carta del Lavoro in quella parte di essa in cui è detto testualmente che « il prestatore d'opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica ». La definizione del proponente che fa centro sul concetto di impresa è onnicomprensiva ed universalmente valevole, nel senso che si estende ad ogni forma concreta di impresa, ossia di azienda (dato che l'azienda non è altro che l'impresa stessa nel suo momento statico strutturale od organizzativo) all'impresa privata e pubblica, industriale, agricola, commerciale ed anche domestica. Aggiungi che essa risolve il problema di capitale importanza sociale della dipendenza dei lavoratori dalle cooperative, forma di impresa destinata sempre più a svilupparsi con il crescente affermarsi del sindacalismo dei lavoratori e dei produttori, in quanto che nella cooperativa si distingue sempre logicamente ed autonomamente l'impresa o l'ente produttivo, da cui i lavoratori soci e comproprietari della cooperativa dipendono. E come può più parlarsi di lavoro subordinato a proposito del lavoro nell'impresa cooperativa ed a proposito dei cosidetti lavoratori-cooperatori? Anche per questa ragione insiste nella sua definizione. Il Fascismo respinge la concezione del lavoro subordinato perchè sulla sua bandiera è scritto che il lavoro è libero.

COSTAMAGNA, *relatore*. Rileva che la definizione è angusta e che riesce impossibile, in base ad essa, organizzare nonchè un Libro, un Titolo del Codice.

ASQUINI. Osserva che bisognerebbe sintetizzare questa nozione in una formula più precisa.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del camerata Panunzio.

BIAGI. Dichiara di astenersi dal voto perchè si tratta di materia che abbisogna di un esame attento e ponderato.

MACARINI CARMIGNANI. Si associa.

Votano *sì* i Commissari: consiglieri nazionali Biggini, Chiarelli, Di Giacomo, Leva, Panunzio, Pierantoni e Rossi.

Votano *no* i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti, Giaquinto, Nucci, Romano Michele, Romano Santi, Sarrocchi, Scialoja e Tacconi; consiglieri nazionali Asquini, Bacci e Rotigliano.

Si astengono i Commissari: consiglieri nazionali Biagi, Costamagna e Macarini Carmignani.

La proposta non è approvata.

ASQUINI. Osserva che il concetto di subordinazione è stato ed è usato per distinguere il contratto di lavoro nell'impresa da quello autonomo. Non si è trovato finora un termine diverso.

COSTAMAGNA, *relatore*. Nota che si deve eliminare in modo esplicito il riferimento all'interesse privato delle parti.

PRESIDENTE. Crede che la Commissione possa accettare il principio che nella definizione del contratto di lavoro si dia risalto all'elemento « azienda ».

BACCI. È d'avviso che si facciano voti perchè, nella disciplina del contratto di lavoro, siano affermati i principii fondamentali sui quali la Commissione è concorde, demandando la definizione al Comitato ministeriale.

PANUNZIO. Pensa che la definizione debba invece essere redatta dalla Commissione.

LEVA. Osserva che le teorie liberali-democratiche pongono il lavoro in un piano inferiore al capitale fino a ritenerlo una merce: e cioè pongono il lavoro in funzione

Biblioteca centrale giuridica

del capitale. Il bolscevismo, espressione ultima delle teorie socialiste, ha veduto e tiene conto, nel campo economico, soltanto del lavoro: per tal modo ha soppresso la dinamica della vita sociale che si svolge sempre tra due poli.

Il Fascismo (Carta del Lavoro, sindacati, corporazioni, contratti collettivi ecc.) ha posto il lavoro sullo stesso piano del capitale: uguale necessità di entrambi gli elementi e uguali, sebbene diversi, diritti e doveri, onde la dialettica della vita economica è perfettamente equilibrata.

Ciò premesso, propone la seguente definizione del contratto di lavoro in generale:

« Il contratto di lavoro è l'incontro nel campo sociale del capitale con il lavoro e il loro reciproco obbligarsi per il raggiungimento di un fine economico. Il contratto di lavoro si distingue in contratto di lavoro associativo; contratto di lavoro subordinato; contratto di lavoro domestico ».

PRESIDENTE. Dà incarico ai camerati Asquini, Biagi, Costamagna, Leva e Panunzio di concordare una definizione del contratto di lavoro. Si può, intanto, procedere all'esame degli articoli successivi.

Art. 489.

COSTAMAGNA, *relatore*. Nota che, come si è già accennato, la disciplina dovrebbe rientrare nella teoria generale delle obbligazioni e per i suoi particolari adattamenti, espressi dagli articoli 489 e 491 del progetto, nelle disposizioni generali sul contratto di lavoro in senso lato, come dianzi si è avvertito, salvo quanto attiene alle gerarchie delle fonti.

Il progetto si rifà alla formula dell'articolo 17 del Regio decreto n. 1825 del 1924 sul noto problema della inderogabilità delle condizioni più favorevoli al lavoratore col sancire la derogabilità della stessa legge cogente da parte delle disposizioni più favorevoli al lavoratore quali risultano dagli usi, dalle condizioni private, dalle norme corporative, e ciò secondo il criterio di una valutazione in complesso del trattamento, anzichè clausola per clausola. Già la dottrina e la giurisprudenza avevano segnalato il pericolo insito al principio della prevalenza assoluta delle clausole più favorevoli al lavoratore sanzionata dall'articolo 17 della legge n. 1825 del 1924, e la incompatibilità di esso con un sistema corporativo che ha per ragione di essere l'adeguamento delle condizioni del lavoro alle esigenze della produzione nazionale, senza preoccupazione per la clausola più favorevole o meno favorevole al lavoratore. Il principio della prevalenza assoluta delle condizioni più favorevoli al lavoratore è proprio al metodo della *renchère*, caratteristico della demagogia social-democratica. Solo è ammissibile il rispetto delle clausole più favorevoli addotte *intuitu personae* perchè queste non possono pregiudicare le condizioni generali dell'economia. Non si può, per altro, consentire nel precetto che le norme corporative abbiano valore derogativo alla stessa norma cogente della legge a condizione che dispongano in favore del lavoratore. Così si sovvertono i criteri della gerarchia delle fonti.

Il concetto poi di autorizzare una valutazione in complesso del trattamento esprime un correttivo insufficiente e inapplicabile, perchè il trattamento del lavoratore dipende da disposizioni di carattere diverso (morale, economico, amministrativo, tecnico) che si sottraggono a un apprezzamento di insieme.

Non solo superflua, ma sconveniente è la parificazione della norma corporativa agli usi e alle private convenzioni agli effetti previsti dall'articolo 489 e pericoloso è il richiamo agli « usi » quale fonte autonoma della disciplina dei rapporti di lavoro che il progetto fa nella presente disposizione e in parecchi altri casi. Bisogna rendersi conto che se il richiamo legislativo agli usi era indispensabile in un sistema di legislazione generale, rigido, quale era quello imperniato sulla legge formale, invece in un sistema corporativo di fonti scritte, specializzate, mobili e flessibili, la funzione degli usi, fonte primitiva, incerta e scarsamente mobile del diritto, deve scomparire ed essere

Biblioteca centrale giuridica

assorbita, se non si vuole esautorare il sistema corporativo, come per l'appunto avviene quando all'uso si dà un valore derogatorio alla norma corporativa o anche soltanto se si ammette l'uso con un valore sostituente, in difetto della norma corporativa e non semplicemente nel caso di rinvio da parte di questa. A termini della Carta del Lavoro le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare i rapporti di lavoro dei singoli che ad essa appartengono e, in difetto, la regola del rapporto dovrà desumersi soltanto dalla legge generale o dai principii generali del diritto. Non si può legiferare partendo dal presupposto che le leggi non sono osservate. Del resto l'eventualità di lacune corporative è del tutto fantastica, dopo che si è ammesso il principio della prorogabilità automatica dei contratti di lavoro scaduti.

Per concludere propone la soppressione dell'articolo 489 e il rinvio del problema alla sistemazione costituzionale delle fonti, avvertendo l'opportunità di non intralciare con eccessive norme imperative di legge la funzione degli organi corporativi.

PRESIDENTE. Dichiara di essere favorevole al principio che se esistono negli usi e nelle convenzioni private disposizioni più favorevoli a una categoria di lavoratori debbano essere osservate. Non vorrebbe però restringere la portata della norma considerandola *intuitu personae*. Molte volte contratti collettivi, appunto perchè si sa che sono rispettate le condizioni più favorevoli ai lavoratori, non le considerano.

Si associa ai rilievi del relatore quanto alla espressione: « nel loro complesso » che sopprimerebbe. Si tratta, a suo avviso, di un criterio arbitrario. Ogni singola condizione deve essere valutata per sè stessa.

Quanto agli usi è da considerare che è proprio la legge, che, nel caso in esame, vuole che siano rispettati. Nulla vieta quindi che possano essere mantenuti.

COSTAMAGNA, *relatore*. Ripete che il richiamo agli usi è, a suo parere, molto pericoloso. Si scardina il sistema delle fonti. In tema di diritto sociale deve prevalere la concezione pubblicistica per cui, al di sopra degli interessi individuali, è l'interesse della produzione. Quindi le fonti corporative devono essere sovrane nel determinare, senza alcun vincolo precostituito, le condizioni effettive di lavoro.

BIAGI. Chiarito il concetto che l'espressione « nel loro complesso » andrebbe soppressa, non crede vi sia ragione di escludere l'applicazione degli usi più favorevoli al lavoratore delle norme contenute nel contratto collettivo di lavoro o nella legge. Piuttosto è da osservare che, secondo l'articolo 489, si pongono sullo stesso piano le norme corporative e i contratti collettivi che hanno carattere inderogabile e gli usi e le private convenzioni. Ritiene che ciò sia in contrasto con la gerarchia delle fonti, che occorre affermare anche nell'articolo 489.

CHIARELLI. Osserva che nella norma non si dice che gli usi o le private convenzioni possono derogare al contratto collettivo; si dice che la norma può essere derogata o dal contratto collettivo, o dagli usi o dalle private convenzioni. I rapporti fra i contratti collettivi e le private convenzioni sono regolati dalla legge sui contratti collettivi.

PRESIDENTE. Nota che negli stessi contratti collettivi si dice che qualora vi siano usi e private convenzioni più favorevoli al lavoratore, devono prevalere.

BIAGI. Propone la seguente formula: « Quando le disposizioni del presente Capo non sono dichiarate derogabili o quando non dispongono i contratti collettivi e le norme corporative, gli usi o le private convenzioni si osservano solo se siano più favorevoli al lavoratore ».

CHIARELLI. Quello che importa stabilire è che neanche le associazioni sindacali possono, con contratti collettivi, modificare le norme inderogabili stabilite in questo codice. Con la proposta del camerata Biagi si verrebbero a porre sullo stesso piano i contratti collettivi e le norme inderogabili del codice.

BIAGI. Si preoccupa di non mettere i contratti collettivi e le norme corporative sullo stesso piano degli usi e delle private convenzioni, per modo che si possa fare una equiparazione di maggiore o minor favore al lavoratore. Il contratto collettivo non ha

Biblioteca centrale giuridica

la stessa natura della privata convenzione; ha una natura di carattere pubblicistico, di interesse collettivo, per cui la norma meno favorevole non deve essere derogata da una più favorevole.

GIAQUINTO. Rileva che, secondo l'articolo in esame, quando la disposizione è inderogabile, si applicano le norme, gli usi o le private convenzioni più favorevoli al lavoratore: quando invece è derogabile, si applicano le norme, gli usi e le private convenzioni più favorevoli e anche meno favorevoli.

ROTIGLIANO. In luogo dell'espressione: « non sono dichiarate derogabili » direbbe: « sono dichiarate inderogabili ».

PANUNZIO. Si associa alle considerazioni di indole generale fatte dal relatore camerata Costamagna a proposito dell'articolo 489. La questione è di sapere se l'etica fascista debba fare omaggio al principio demagogico che il lavoratore ha sempre ragione.

Ora, mentre egli si è dichiarato favorevole a introdurre nel codice la disciplina dei contratti di lavoro, non crede che sia opportuno scendere a particolari eccessivi di questa materia. Il progetto non fa altro che riprodurre norme di contratti collettivi o di leggi speciali, mentre si dovrebbe limitare alla disciplina degli elementi essenziali del contratto di lavoro, lasciando alle associazione sindacali di determinare le condizioni da farsi ai lavoratori.

CHIARELLI. Pensa che assicurare un minimo di garanzia ai lavoratori non sia demagogia, ma semplice tutela dei lavoratori stessi.

ROTIGLIANO. Dichiara di essere favorevole al principio affermato dall'articolo 489.

PRESIDENTE. Tutto considerato si può accettare l'articolo; ma propone che siano soppresse le parole: « nel loro complesso ».

La Commissione approva.

La riunione termina alle ore 18,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 25

Riunione antimeridiana del 12 luglio 1940 – Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D' AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, DI MARZO, FACCHINETTI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SCIALOJA e TACCONI; consiglieri nazionali BIAGI, BIGGINI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, LEVA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e CARONI.

La riunione comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. – Seguito dell'esame del Capo VI: «Del contratto di lavoro» del Titolo III: «Dei contratti in ispecie» (articoli 490 a 500). – Osservazione sull'articolo 549.

PRESIDENTE. Comunica che il Commissario senatore Sarrocchi ha giustificato l'assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

COSTAMAGNA, *relatore*. Circa l'articolo 489, già esaminato nell'ultima riunione, tiene a dichiarare che egli sarebbe d'avviso di sopprimerlo, perchè il problema va risolto in occasione della sistemazione delle fonti.

PRESIDENTE. Osserva al relatore che la Commissione ha già deliberato di mantenere l'articolo con modificazioni.

Art. 490.

COSTAMAGNA, *relatore*. Rileva che l'argomento dei regolamenti aziendali dalla relazione al progetto si vuol far rientrare in quello dei contratti di adesione, considerato nell'articolo 193 del progetto del nuovo Codice, il quale deve essere modificato, come già si è esposto a suo luogo, tenuto conto del coordinamento necessario tra il sistema delle obbligazioni e il sistema corporativo. Ma è improprio parlare di contratti di adesione a proposito dei regolamenti aziendali, l'importanza dei quali è nella pratica oggi assai minore che nel passato, grazie appunto alla collaborazione frequente dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali nella compilazione dei regolamenti stessi. Rimane l'esigenza che il lavoratore abbia conveniente notizia delle regole tecniche e amministrative del lavoro. Il principio potrebbe essere tradotto così:

«I regolamenti aziendali hanno efficacia in quanto siano conformi alle leggi e alle norme corporative e siano affissi in modo visibile nel luogo del lavoro, nel

Biblioteca centrale giuridica

quale pure dovranno essere esposti per copia gli estratti delle norme corporative che interessano quel determinato ramo di attività ».

L'ultima disposizione è desunta dalla legge del 1937 ed ha particolare rilievo per l'ipotesi dei contratti collettivi aziendali prevista dal Titolo IV del Regio decreto n. 1130 del 1926. Il principio della subordinazione del regolamento di azienda alla norma corporativa è sancito dal secondo capoverso dell'articolo 54 del testo medesimo.

PANUNZIO. Dichiara di non essere favorevole al mantenimento di questo istituto del regolamento aziendale, che è un puro ricordo storico, di quando cioè non esisteva l'ordinamento sindacale. Oggi che il Regime è corporativo, tutta questa materia va compresa nei contratti collettivi di lavoro, ed è inutile mantenere in vita questo istituto. Crede anzi che sia un controsenso parlarne oggi che si sono istituiti i fiduciari di azienda i quali completano tutto il sistema. È quindi favorevole alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. I regolamenti aziendali contengono alle volte disposizioni di ordine interno, modalità che non possono essere comprese nelle norme corporative (per esempio, l'obbligo del silenzio durante il lavoro) od anche portano norme di carattere amministrativo. Se tali disposizioni sono arbitrariamente stabilite, sono intollerabili, ma se sono fatte razionalmente possono essere approvate. Se questi regolamenti aziendali, per l'intervento dell'autorità corporativa o dei fiduciari, possono essere soggetti a sindacato, meritano una maggiore fiducia che non una volta in cui effettivamente erano produzione unilaterale della gestione dell'azienda. Dubita che sia da accettare la proposta di soppressione dell'articolo.

COSTAMAGNA, *relatore*. Il problema non è quello della formulazione del regolamento di azienda, bensì quello della conoscenza del regolamento da parte degli operai.

CHIARELLI. Concorda col camerata Panunzio anche per un'altra ragione. L'articolo in esame si richiama all'articolo 3 della legge sull'impiego privato, di cui però ha alterato il contenuto. Tale legge infatti, stabilendo l'obbligo del datore di lavoro di tenere affisso nell'azienda il regolamento di fabbrica, creava una garanzia per il lavoratore e si riferiva al regolamento di fabbrica che contiene le modalità di esecuzione del lavoro, e non le essenziali condizioni contrattuali del rapporto. Con la nuova formulazione dell'articolo si fa invece del regolamento di azienda un sistema di contrattazione per adesione, sopprimendo però le garanzie necessarie del contratto di adesione. Implicitamente si ammette infatti che il contratto possa essere stipulato in un luogo diverso da quello in cui è affisso il regolamento, e che il lavoratore possa impegnarsi ignorando le condizioni di lavoro.

Coglie occasione per richiamarsi alla questione della legge sull'impiego privato sulla quale la Commissione dovrebbe pronunciarsi. La relazione ministeriale dice a questo riguardo che forse sarà opportuno che la legge sull'impiego privato sia mantenuta in vita finchè tutte le categorie non avranno i loro contratti collettivi. Nel progetto infatti si sono riportati alcuni principii della legge sull'impiego privato, mentre essa contiene precisazioni che sono ancora indispensabili. Se dunque è necessario mantenerla, cade la ragione di inserire qui questo articolo che trasforma la natura dell'istituto del regolamento aziendale. Propone quindi o di sopprimere l'articolo, affermando però che rimane in vita l'articolo 3 della legge sull'impiego privato ed in genere tutta la legge per quanto non sarà disposto nel presente Codice; oppure di mantenere l'articolo in esame, uniformandolo però a quanto dispone l'articolo 3 della legge sull'impiego privato.

BIAGI. È favorevole alla soppressione dell'articolo 490. Concorda con il camerata Chiarelli nel ritenere che tutte le norme della legge 13 novembre 1924, che non siano esplicitamente o implicitamente abrogate dalle norme del Codice, devono ritenersi ancora in vigore.

Biblioteca centrale giuridica

Un'altra considerazione rende poi opportuna non soltanto la soppressione di questo articolo, ma anche di molti altri ed è che nel Codice civile deve darsi una disciplina molto generica del contratto di lavoro, senza scendere a norme minute e particolari che possono essere facilmente superate dalla continua evoluzione giuridica che deriva dai contratti collettivi e dalle norme corporative.

CHIARELLI. Rileva nuovamente la opportunità che la Commissione si pronunci sulla questione della legge sull'impiego privato, dato che di ciò si parla anche nella relazione.

COSTAMAGNA, *relatore*. Dichiara di essere ostile al concetto di mantenere in vigore la legge sull'impiego privato in cui si vuol vedere una tutela del debole, sotto il pretesto che la norma corporativa è lacunare. Crede che tutte le categorie debbono avere un contratto collettivo; prevedere nella legge l'inosservanza degli istituti sindacali ai loro doveri istituzionali gli sembra poco corretto e conveniente.

BIAGI. Oppone che oggi non tutte le categorie hanno il contratto collettivo per modo che il giorno in cui entrasse in vigore il nuovo Codice o si dovrebbe far riferimento alle norme della legge sull'impiego privato, con l'inconveniente di avere norme minute e particolari e spesso modificate e successivamente trasformate quali sono quelle della legge sull'impiego privato; oppure si avrebbe che queste categorie non provviste di contratto collettivo si troverebbero prive di ogni disciplina del loro rapporto di impiego.

Osserva poi che se anche si trasferissero nelle norme di attuazione le norme della legge sull'impiego privato ci sarà sempre un periodo in cui detta legge dovrà aver vigore; e quindi anche in questo caso si dovrebbe disporre.

Tornando al punto fondamentale, ripete che un Codice elaborato secondo principii tecnici non può contenere se non disposizioni generali che abbiano un carattere ormai consolidato e di relativa stabilità, e non disposizioni di leggi particolari o dei contratti collettivi.

Nota inoltre che la legge del 20 marzo 1930 sul Consiglio nazionale delle corporazioni contempla la possibilità di testi unici di coordinazione fra i vari contratti collettivi; e crede preferibile ricorrere a queste forme che hanno un carattere più aderente alla realtà anzichè fissare norme di carattere minutissimo, dettagliate, particolari in un Codice, il che rappresenterebbe un ostacolo alla evoluzione di questo rapporto secondo le necessità economiche e sociali.

PANUNZIO. Pensa che dal punto di vista pratico le considerazioni del camerata Chiarelli sono esatte e che la Commissione potrebbe esprimere il voto che il Ministro della giustizia, in sede di politica legislativa, constatato che certe categorie non hanno i contratti collettivi, ecciti il Ministro delle corporazioni e le Confederazioni a fare questi contratti e mantenga nell'attesa le disposizioni della legge sull'impiego privato le quali rappresentano sempre una garanzia. Osserva che la Commissione non deve perdere di vista il principio direttivo che il Codice deve trattare solo i punti generali e che nel Regime attuale la regolazione normale tipica dei rapporti di lavoro sta nel contratto collettivo intersindacale e, quando manchi, in norme equiparate. Se si perdono di vista questi due punti fondamentali si mescoleranno nel Codice una quantità di materie estranee ad esse.

COSTAMAGNA, *relatore*. Ripete che la preoccupazione di mantenere in vita la legge sull'impiego privato, la quale dovrebbe colmare questa insufficienza funzionale degli organi corporativi, non è giustificata anche perchè la legge sull'impiego privato si occupa degli impiegati e le categorie più numerose, che sono quelle degli operai, rimarrebbero senza regolamento. Non è attraverso questo rimedio empirico che si può ottenere qualche risultato, bensì agendo in sede politica in modo che vengano effettuati i contratti collettivi anche per le categorie che ne sono sprovviste.

PRESIDENTE. Ritiene che i regolamenti aziendali non debbano considerarsi come base di contratto, ma che, per la loro importanza, se ne debba nel Codice

Biblioteca centrale giuridica

dire qualche cosa. Se poi si volesse riportare qui quanto dispone l'articolo 3 della legge sull'impiego privato, si potrebbe sostituire alla parola: « obblighi » l'altra: « modalità ».

COSTAMAGNA, *relatore*. Gli sembra che i concetti accennati dalla Commissione trovino il loro riferimento nella formula già da lui proposta.

CHIARELLI. Crede che, tutto sommato, la formula proposta dal relatore sia accettabile.

BIAGI. È anch'egli d'accordo, pur dubitando sulla opportunità di dire ciò nel Codice.

La Commissione approva la formula proposta dal relatore.

Art. 491.

COSTAMAGNA, *relatore*. Ritiene che la disposizione proposta possa adottarsi con l'avvertenza però che essa dovrebbe rendersi generale a tutti i rapporti di lavoro in senso lato e quindi anche ai rapporti di mezzadria, di colonia ecc., e che il suo fondamento concettuale non sia, come assume la relazione al progetto, nel principio della difesa del debole o di un presunto stato di incapacità per coazione in cui verserebbe il lavoratore, ma nell'interesse dell'ordine nazionale della produzione, per cui i diritti che scaturiscono dal rapporto di lavoro hanno carattere indisponibile. L'intervento delle associazioni sindacali non ha carattere integrativo della capacità del lavoratore, ma funzione di controllo nel pubblico interesse in adempimento della loro specifica missione istituzionale. Ne consegue però che le rinuncie e le transazioni non autorizzate devono ritenersi nulle, non soltanto annullabili.

CHIARELLI. Concorda col relatore nel ritenere che alla parola: « annullabili » si debba sostituire l'altra: « nulle », perchè si tratta di rinuncie a un diritto indisponibile.

PRESIDENTE. Gli sembra che non sia esatto dire che si tratti di un diritto indisponibile, perchè il più delle volte si tratta di risarcimento di danni. La questione è sul vizio di consenso perchè l'operaio è alle dipendenze del prestatore di lavoro e, se non accetta quelle condizioni, sarebbe mandato via. Crede quindi che si debba parlare di annullabilità e non di nullità, come del resto si è detto in giurisprudenza. Tutte le transazioni fatte dagli operai sono annullabili durante il rapporto di lavoro; finito questo rapporto, gli operai possono fare quello che vogliono, altrimenti diverrebbero degli incapaci o dei minorati dal punto di vista giuridico.

ROTIGLIANO. Crede anche lui che non sia possibile perpetuare la tutela dell'operaio al di là del rapporto di lavoro. Una volta risoluto questo rapporto, l'operaio deve poter fare quello che vuole.

COSTAMAGNA, *relatore*. Osserva che le controversie più importanti sorgono una volta finito il rapporto di lavoro.

PRESIDENTE. Sorgono però per fatti avvenuti durante il rapporto.

COSTAMAGNA, *relatore*. Osserva che il bisogno finirà sempre per piegare il lavoratore il quale accetterà una transazione qualsiasi. La ragione della tutela, se di tutela si vuole parlare, c'è tanto durante che dopo il rapporto di lavoro.

ROTIGLIANO. Osserva che, nonostante l'assistenza delle associazioni di categoria, se il datore di lavoro vuole approfittare delle condizioni di bisogno in cui l'operaio si trova, lo potrà sempre fare perchè in una contestazione di carattere giudiziario l'intervento dell'associazione sindacale non può che essere limitato alla tutela e alla assistenza dell'operaio, durante la causa.

Viceversa è, a suo parere, decisiva l'osservazione del Presidente per cui non si può mantenere l'operaio in una condizione di minorità perpetua. Finchè dura il rapporto di dipendenza si capisce che la transazione può essere dichiarata nulla perchè

Biblioteca centrale giuridica

si presume fatta sotto la coazione del bisogno o per timore di perdere il posto; ma, finito il rapporto, viene meno la ragione dell'assistenza.

PIERANTONI. Crede si possa discutere sulla opportunità di mantenere questa annullabilità, quantunque a suo parere questo rientri nella disciplina sindacale per la quale l'operaio dovrebbe sentire il dovere di non compiere atti del genere senza essere assistito dalla associazione.

BIGGINI. Osserva che questo è un ordinamento pubblicistico: ciò significa che l'operaio, anche quando ha cessato quel rapporto di lavoro, non cessa la sua appartenenza ad una determinata categoria che lo deve anche allora tutelare. La ragione è nella natura stessa dell'ordinamento sindacale.

PANUNZIO. Concorda con il camerata Chiarelli che si debba parlare non di annullabilità, ma di nullità; e concorda anche con i camerati Pierantoni e Biggini. L'argomento è estremamente delicato e si deve fare attenzione a non manomettere i principii fondamentali dell'ordinamento sindacale e corporativo. Crede che sia proprio questo un punto da sancire nel Codice.

Il sistema fascista, essendo equilibrato, ammette la collettività e l'individuo, non minorato, bensì integrato dalla collettività. È proprio col sindacato che il lavoratore diventa come l'intende lo Stato Fascista; la sua azione è integrata e non minorata dalla collettività. Di qui il concetto della nullità dell'operazione giuridica che esso compie senza l'assistenza dell'organizzazione sindacale.

Crede che sia la prima volta che si dà un riconoscimento della esistenza dell'ordinamento sindacale nei Codici. Ma poichè può darsi che esistano dei lavoratori i quali non hanno associazione sindacale, si deve fare un'aggiunta all'articolo nel senso che, quando il lavoratore non sia in grado di essere assistito dell'associazione in sede di rinuncia e di transazione, sia garantito e tutelato da enti che suppliscano all'inesistenza dell'associazione sindacale, sia pure provvisoriamente.

Ricorda che quando si trattò di fare i contratti collettivi per quelle categorie, le quali non avevano associazioni sindacali, si pensò alla nomina di procuratori speciali. Ora nell'ipotesi che l'operaio non sia assistito attualmente da una organizzazione sindacale, ci si potrà riferire o agli ispettorati corporativi o a quegli organi dell'ordinamento sindacale dei lavoratori che assistono gli operai in sede giuridica. Quindi, per completare il sistema del Codice, si dovrebbe aggiungere che l'assistenza dei lavoratori, che non hanno associazioni sindacali, deve essere assunta o dagli ispettorati o dal Patronato di assistenza sociale per i lavoratori. In tal senso fa proposta concreta.

MACARINI CARMIGNANI. È contrario a questo articolo. Ha ascoltato le molte ragioni esposte da vari Camerati, ma osserva che altra cosa è fare della teoria e costruire sistemi architettonici, altra cosa vivere a contatto col popolo. Quando l'operaio interrompe per una qualsiasi ragione il rapporto di lavoro, si sa tutelare molto bene da sè; infatti egli chiede in genere molto di più di quanto gli spetta e si rivolge alle organizzazioni sindacali per farsi proteggere. Lo stabilire per legge che la transazione debba essere fatta attraverso l'associazione professionale non crede sia opportuno anche per evitare delle spese.

Crede poi che si debba distinguere fra quando è in vita il contratto di lavoro e quando non lo è più. Quando è in vita, l'operaio deve tacere perchè teme il licenziamento, ma quando invece il rapporto è finito si capovolge la situazione completamente e l'operaio, che non è un minorenne, si sa ben proteggere da sè.

PRESIDENTE. Ricorda il caso caratteristico di un operaio che, terminato il rapporto di lavoro, si rivolse all'associazione professionale per impugnare una transazione intervenuta durante il rapporto di lavoro. Egli domandò una somma molto maggiore di quella fissatagli dall'associazione. Il tribunale del lavoro gli diede torto. Venuta la causa in Cassazione, l'associazione professionale si costituì per attaccare la domanda dell'operaio e per dire che era ingiusta. La Cassazione ritenne che l'ope-

Biblioteca centrale giuridica

raio aveva diritto di discutere malgrado l'impugnativa dell'associazione, per la quale poteva sembrare che l'operaio non avesse più veste per stare in giudizio.

ROTIGLIANO. Aderisce all'opinione del Presidente. Ripete che per le controversie che nascono durante il contratto è naturale che l'operaio debba essere assistito dall'organizzazione sindacale; ma, chiuso il rapporto di lavoro, l'operaio riacquista autonomia di volontà e di decisione, e l'autorizzazione e l'assistenza del segretario del sindacato non gli sembrano necessarie.

Quanto all'utilità di questa assistenza, è noto che in molti casi le transazioni sono rese impossibili per l'intervento del sindacato. Per la natura della sua funzione, il segretario del sindacato è incline a far sempre questioni di principio e ad anteporre il futuro, talvolta discutibile, interesse della categoria, all'interesse attuale ed effettivo del lavoratore che sarebbe ben lieto di evitare il rischio di non realizzare attraverso alla causa quello che il datore di lavoro in via di transazione sarebbe disposto a concedergli. Anche a prescindere dalle altre ragioni, ritiene quindi che questa disposizione si riveli nella maggior parte dei casi in contrasto con l'interesse del prestatore d'opera.

BIAGI. Ha l'impressione che non si imposti esattamente la questione. Il rapporto di lavoro ha una sua disciplina di ordine pubblico per la quale interviene e deve intervenire obbligatoriamente il sindacato che ha l'obbligo di stabilire il contratto collettivo non solo, ma di vigilare anche alla sua osservanza e che è responsabile della sua inosservanza.

La legge 3 aprile 1926 stabilisce una responsabilità civile della associazione professionale quando il contratto collettivo non sia osservato dal datore di lavoro o dal lavoratore; e vi è anche un fondo tratto dai contributi sindacali allo scopo di rispondere di questa responsabilità. Per la stessa ragione una causa non può essere promossa se l'inadempienza non sia stata denunciata all'associazione professionale. Ci si trova di fronte ad un interesse che non è esclusivamente del datore di lavoro o del lavoratore, ma che è di costoro e dell'associazione professionale.

Ma egli va più oltre. Qui si dice che le rinuncie e le transazioni sono annullabili se sono state fatte dal lavoratore senza l'assistenza della propria associazione professionale; egli ritiene che l'assistenza, di cui qui si parla, debba stabilirsi tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro. Qui c'è un interesse pubblico, che è demandato alla associazione professionale tanto del datore di lavoro che del lavoratore, di tutelare, e quindi la dizione dell'articolo dovrebbe essere modificata togliendo l'inciso: « dal lavoratore» perchè l'assistenza deve essere di tutte e due le associazioni per un interesse che deriva dall'obbligo del rispetto dei contratti collettivi e dalla responsabilità civile che è attribuita alle associazioni sindacali.

PIERANTONI. Rileva che con la casistica non si possono risolvere questioni di questo genere; e non è d'accordo col camerata Rotigliano nel ritenere che quando cessa il rapporto di lavoro l'operaio esce dalla tutela.

Gli sembra però che la proposta del camerata Biagi possa accontentare tutte le tendenze perchè toglie l'impressione antipatica che soltanto gli operai debbano essere soggetti a questa tutela, quasi che solo dall'altra parte si possa usare una angheria.

PRESIDENTE. Si dichiara anche egli favorevole alla proposta formulata dal camerata Biagi. Solleva soltanto dei dubbi circa le parole: « anche se intervengono posteriormente alla cessazione del rapporto », dubbi condivisi anche dal camerata Rotigliano.

CHIARELLI. Le ragioni con le quali si giustifica l'annullamento o l'annullabilità sono due: o perchè si considera il diritto che è oggetto della transazione come un diritto indisponibile; o perchè si ritiene che il lavoratore, per la sua posizione economica di bisogno, non abbia la piena libertà di consenso. Se si accoglie la prima ragione, si deve anche ammettere che il diritto è sempre indisponibile, tanto durante

Biblioteca centrale giuridica

che dopo il rapporto; se si accoglie l'altra ragione, quella della minore capacità del lavoratore, in dipendenza del suo stato di bisogno, si osserva che in genere questo stato di bisogno esiste tanto durante che alla fine del rapporto di lavoro, quando il lavoratore, trovandosi disoccupato, è obbligato ad accettare quello che con la transazione gli viene offerto. Questo inciso quindi si giustifica sia dal punto di vista logico che da quello pratico.

BIAGI. Fermo il concetto che l'associazione non assiste soltanto il lavoratore ma anche il datore di lavoro, formulerebbe così la seconda parte dell'articolo « . . . sono annullabili se sono state fatte dalle parti senza l'intervento delle rispettive associazioni professionali ».

PRESIDENTE. Concorda.

La Commissione approva.

PANUNZIO. Ricorda il voto da lui dianzi formulato; domanda che se ne dia atto in verbale.

PRESIDENTE. Si dirà nel verbale che si è esaminato l'interessante quesito prospettato dal consigliere Panunzio e che si prega il Ministro di volerlo prendere in considerazione.

Così rimane stabilito.

Art. 492.

COSTAMAGNA, *relatore*. Nota che il progetto vorrebbe introdurre una figura di « assunzione a titolo provvisorio » che non ha riscontro nella pratica ed è suscettibile dei più gravi abusi. Si dice che si intende riparare alle eventualità in cui versano le aziende di dover sostituire l'opera di lavoratori da esse dipendenti durante la sospensione legale del rapporto di lavoro in ispecie per richiamo alle armi. Non si avverte però che in questi casi si versa, rispetto al nuovo assunto, nell'ipotesi di una assunzione « a tempo determinato », cioè subordinata alla fine della sospensione che è sempre un avvenimento certo, come nell'ipotesi dell'assunzione del lavoratore per una impresa a obiettivo determinato. Viceversa, se si ammettesse la figura della assunzione a titolo provvisorio, si verrebbe a dare alle aziende la possibilità di sottrarsi alla prova del termine secondo le disposizioni che valgono al riguardo. Propone la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Dubita sull'opportunità della soppressione di questo articolo tanto più ove si consideri che l'ultima parte è favorevole all'operaio.

Per dare al contratto questo carattere di lavoro avventizio, bisognerebbe però che l'assunzione non fosse capricciosa, ma giustificata.

COSTAMAGNA, *relatore*. Aggiunge che la disposizione parte da un presupposto errato, perchè il lavoratore è assunto a tempo indeterminato.

Quanto alle norme relative al licenziamento, ricorda che il lavoratore, secondo la Carta del lavoro, dopo un anno di servizio, ha diritto all'indennità di licenziamento.

PIOLA CASELLI. Ritiene utile la disposizione.

CHIARELLI. È contrario al mantenimento dell'articolo. Se, come si afferma ripetutamente nella relazione, con le norme in esame è il lavoro che va tutelato, non c'è nessuna ragione perchè in alcuni casi questa tutela venga ridotta, per una particolare esigenza dell'azienda, quando invece il contenuto dell'attività lavorativa è il medesimo che in ogni altro rapporto di lavoro, e medesime sono le esigenze sociali connesse.

Rileva inoltre che, escludendo l'avventiziato, non è che, nei casi di temporaneo bisogno di personale, si grava di esso l'azienda in via definitiva: il datore di lavoro potrà sempre recedere dal rapporto, quando il bisogno di quel personale sia venuto meno. Soltanto che in tal caso dovrà corrispondere ai lavoratori licenziati quelle in-

Biblioteca centrale giuridica

dennità che maturano con l'esecuzione di ogni comune rapporto di lavoro e dovrà riconoscere loro tutti i diritti relativi. Concorda quindi col relatore nel ritenere che il fenomeno dell'avventiziato in realtà non ha una rilevanza tale da richiedere una particolare disciplina nel Codice. Rileva infine che non può essere imitato l'avventiziato delle Pubbliche Amministrazioni, perchè nel pubblico impiego c'è uno stato giuridico che non esiste nel comune rapporto di lavoro, ciò a prescindere dalla considerazione che la prova fatta dall'avventiziato nelle Pubbliche Amministrazioni non pare sia tale da giustificare un allargamento del fenomeno.

Ritiene in ogni caso la formula troppo ampia: invece di « corrispondere ad una reale esigenza del datore di lavoro » direbbe: « corrispondere ad una esigenza eccezionale e transitoria dell'impresa ».

LEVA. Vorrebbe che si dicesse qualche cosa per indicare la temporaneità e la ragione della temporaneità dell'avventiziato. L'avventiziato è cosa diversa dal contratto a termine. Molte volte le ragioni che inducono il datore di lavoro a prendere un avventizio sono diverse da quelle che lo inducono ad assumerlo con un contratto a termine. Crede opportuno che nel Codice si contempli questa forma di contratto di avventiziato, ma concorda col consigliere nazionale Chiarelli nel ritenere troppo ampia la formula dell'articolo.

PRESIDENTE. La difesa dell'operaio consiste in questo: che non si può assumere un avventizio per lavori stabili. Si potrebbe dire: « . . . ad una reale, straordinaria esigenza di lavoro ».

La Commissione approva l'articolo con la modificazione proposta dal Presidente.

Art. 493 e 494.

COSTAMAGNA, *relatore*. Quanto alla assunzione con patto di prova è inesplicabile perchè il progetto abbia invertito il principio affermato dal paragrafo XX della Carta del lavoro e per cui si presume che la prima assunzione sia sempre fatta a titolo di prova. La dottrina non ha mancato di rilevare il carattere corporativo di siffatto principio, che merita quindi di essere confermato nella sede della codificazione, a prescindere se si tratta di un principio costituzionale inderogabile da una semplice legge ordinaria, quale risulta il Codice civile nel nuovo sistema delle fonti. Soltanto basterebbe stabilire la durata massima del periodo di prova e, riferendosi più fedelmente alla Carta del lavoro, la disposizione potrebbe essere così concepita: « Il lavoratore di nuova assunzione, in mancanza di norme corporative contrarie, si intende assunto in periodo di prova, la durata del quale è stabilita dalle norme corporative e in ogni modo non potrà eccedere i sei mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza preavviso. Il lavoratore ha in ogni modo diritto alla retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato ».

In tal modo si fonderebbero in un unico articolo le disposizioni dei due articoli in esame.

PRESIDENTE. Trova ragionevole la disposizione dell'articolo 493, in quanto il principio della Carta del lavoro è ormai superato. Ci sono operai espertissimi, conosciuti in tutta Italia, i quali non hanno bisogno di essere provati. Il concetto contenuto in questo articolo è più vicino alla realtà che non la Carta del lavoro. Dubita soltanto sulla opportunità che debba l'assunzione risultare « per iscritto ».

COSTAMAGNA, *relatore*. Se la maggioranza della Commissione lo ritiene opportuno, non si oppone all'approvazione dell'articolo nel testo del progetto. Trova però strano che si contraddica la Carta del Lavoro, capovolgendo il principio in essa contenuto.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « L'assunzione dell'operaio si presume definitiva salvo . . . ».

Biblioteca centrale giuridica

CHIARELLI. Crede che, tutto sommato, sia meglio sopprimere l'articolo perchè le disposizioni in esso contenute trovano posto nei contratti collettivi.

PANUNZIO. Concorda col camerata Chiarelli.

PRESIDENTE. È anch'egli del medesimo parere.

La Commissione approva la soppressione dell'articolo 493.

CHIARELLI. Quanto all'articolo 494, osserva che non è giusto che il lavoratore abbia diritto soltanto alla retribuzione, il che è ovvio, ma ha diritto anche alle ferie, alla assicurazione, ecc. Sopprimerebbe la parola: « solo ».

PRESIDENTE. Concorda.

La Commissione approva.

Art. 495.

COSTAMAGNA, *relatore*. Osserva che la relazione al progetto vorrebbe presentare la norma relativa come una sanzione contro una delle tante frodi al contratto di lavoro. Sembra più conveniente abbandonare questo concetto di diffidenza e considerare l'argomento nel quadro dei diritti del lavoratore di cui si parlerà in seguito.

Così rimane stabilito.

Art. 496.

COSTAMAGNA, *relatore*. Il testo considera le due ipotesi di contratto « a tempo determinato » e « a tempo indeterminato » con una disposizione unitaria, la quale riproduce gli articoli 1 e 4 del Regio decreto n. 1825 del 1924, secondo il medesimo concetto per cui il contratto a tempo indeterminato si ravvisa più favorevole al lavoratore. Nessuna osservazione occorre al riguardo, anche se la presunzione ora indicata è in molti casi discutibile, posto che la distinzione fra i due tipi di contratto è ormai entrata nella pratica delle aziende.

CHIARELLI. Invece delle parole: « ed appare » nel primo comma direbbe più propriamente: « o sia ».

PRESIDENTE. Concorda.

La Commissione approva.

Art. 497 e 498.

COSTAMAGNA, *relatore*. Osserva che la retribuzione è un elemento essenziale nel contratto di lavoro subordinato e la misura di essa dal nostro sistema legislativo è attribuita alle norme corporative e in modo specifico a quei tipi di queste che si indicano col nome di « accordi intersindacali salariali ». Non può pertanto approvarsi il richiamo che l'articolo 497 del progetto fa agli usi, per l'eventualità – praticamente assai rara – che la retribuzione non risulti nè dal contratto nè dalle norme corporative. In tal modo gli usi vengono assunti a funzione legislativa, in pieno contrasto a tutto il sistema del nostro diritto privato e con pregiudizio dell'autorità necessaria all'ordinamento corporativo. Non si vede del resto quale consistenza possano avere gli usi salariali in un ambiente dominato dalla normazione corporativa ed è chiaro che, autorizzando le parti a rifarsi agli usi, si dispensano dalla necessità di ricorrere alla funzione normativa degli istituti corporativi. Valgono al riguardo le osservazioni esposte al n. 2 del paragrafo XI, della Carta del lavoro. Soltanto per l'ipotesi del lavoro di carattere personale o domestico può ammettersi il richiamo agli usi e l'attribuzione al giudice di un potere costitutivo discrezionale quanto alla determinazione del compenso.

Biblioteca centrale giuridica

Viceversa non si comprende perchè il progetto, pur disciplinando così minutamente l'argomento, abbia trascurato i principi relativi al cottimo, quali sono stati proclamati dalla Carta del lavoro e che consistono nella misura superiore a quella della paga per il lavoro in economia e della garanzia per un'equa maggiorazione a favore del cottimista.

La questione se il contenuto della Carta del Lavoro debba essere trasferito nel Codice civile o mantenuto nella sfera delle norme costituzionali è una questione che il compilatore del progetto non si è proposta. Comunque, qualora volesse decidersi nel primo senso, è manifesto che gli articoli del Codice dovrebbero limitarsi a ripetere fedelmente le enunciative della Carta sui punti di principio.

Se qualche specificazione si vuole introdurre, essa potrebbe utilmente adottarsi per considerare la figura delle cosiddette « compartecipazioni agrarie » sui prodotti del fondo, le quali costituiscono una forma caratteristica nella retribuzione del lavoratore agricolo e che non sono considerate dalle norme sul regolamento dei rapporti collettivi del lavoro, in quanto queste si ispirano alle forme del lavoro industriale. Precisamente, mediante l'aggiunta di una disposizione o di un accenno sulle compartecipazioni agrarie, si verrebbe a completare la trattazione del contratto di lavoro subordinato in adeguamento al concetto più completo del contratto stesso che giova rivendicare nella sede di una codificazione.

PRESIDENTE. Pensa che l'articolo 497 possa formularsi in modo più generico; se ci sono altre possibilità di fare intervenire gli organi corporativi sarebbe opportuno dirlo.

COSTAMAGNA, *relatore*. Si potrebbe dire, in dannata ipotesi, « se questa non risulti da norme corporative ... il giudice determinerà la retribuzione, sentito l'avviso dell'ispettorato corporativo ».

PANUNZIO. Pur facendo omaggio alla funzione del giudice, non riterrebbe opportuno il suo intervento in cose che non lo riguardano. Qui l'ipotesi è che manchi la determinazione della retribuzione. L'organo competente a colmare questa lacuna non è l'organo giudiziario, ma quello corporativo. Le parti devono invocare l'intervento degli organi corporativi, ma non devono mettere di mezzo il giudice.

COSTAMAGNA, *relatore*. Ripete che vorrebbe limitare l'ipotesi dell'intervento del giudice al caso del lavoro personale domestico, per il quale non esiste applicazione di contratto collettivo.

PRESIDENTE. Osserva che questo è uno dei casi in cui la disposizione si deve giustamente applicare. Riguardo a quanto ha detto il consigliere nazionale Panunzio, rileva che l'organo corporativo è competente a stabilire una determinata somma ma non fa una sentenza. Se l'operaio si contenta di quella somma non c'è controversia; ma qui l'ipotesi è che il datore di lavoro e il lavoratore non siano d'accordo e che sorga una controversia. In questo caso siccome l'organo corporativo non può dare un titolo esecutivo all'operaio, questi col parere dell'organo sindacale va dal giudice, il quale tenta prima la conciliazione e, se non riesce, giudicherà sul merito.

Si potrebbe quindi aggiungere alla fine del primo comma « o, in mancanza, a quella che sarà determinata dal giudice, sentito, se occorre, l'ispettorato corporativo ».

COSTAMAGNA, *relatore*. Vorrebbe trascrivere qui i due principi affermati in materia di cottimo.

PRESIDENTE. Osserva che per i cottimi non c'è più la questione della retribuzione perchè non si tratta più della produzione subiettiva dell'operaio, ma è questione di prezzo globale e di valutazione della produzione.

CHIARELLI. Prospetta l'opportunità di aggiungere un richiamo alla Dichiarazione XII della Carta del Lavoro, affinchè anche il giudice ne tenga conto nelle sue decisioni.

Biblioteca centrale giuridica

PANUNZIO. Ripete che l'intervento del giudice nella determinazione della retribuzione che è competenza specifica delle organizzazioni sindacali non gli sembra opportuno; e ritiene quindi inutile la locuzione « sentito il parere dell'ispettorato corporativo ».

PRESIDENTE. Se si mette nell'articolo una norma di carattere obbligatorio si trasforma un organo amministrativo in un organo regolatore di diritto subiettivo.

Direbbe: « o, in mancanza, a quella che sarà determinata dal giudice, sentito, se occorre, l'Ispettorato corporativo ».

Quanto al capoverso lo conserverebbe immutato.

La Commissione approva le proposte del Presidente.

COSTAMAGNA, *relatore*. Circa l'articolo 498 propone o di sopprimerlo o di disciplinare anche le compartecipazioni agrarie.

SCIALOJA. Non crede necessario disciplinare questa materia nel Codice.

LEVA. Dissente dal relatore nella proposta di soppressione. Ci sono casi in cui il datore di lavoro paga i suoi operai con la compartecipazione agli utili; anzi una grandissima corrente oggi tende precisamente a far sì che il lavoratore sia pagato con la partecipazione agli utili. Se mai si potrebbe abolire il capoverso, ma non tutto l'articolo.

PANUNZIO. Ritiene che il Codice non si debba occupare della compartecipazione; si tratta di bellissime iniziative, ma è materia di contratti collettivi.

PRESIDENTE. Rileva che è una grande aspirazione quella che i lavoratori divengano partecipi dell'azienda; il che si deve raggiungere non nelle forme rivoluzionarie dell'anteguerra, ma col diritto e con la legalità. Un accenno nel Codice sarebbe bene metterlo. Osserva però che la prima parte dell'articolo non parla di questo. Sarebbe forse opportuno trasformare la prima e la seconda parte in modo da fare un accenno sia alle provvigioni, sia alla partecipazione agli utili.

Bisognerebbe inserire una norma con la quale si stabilisse che il lavoratore può essere retribuito tanto con provvigioni, quanto con partecipazioni agli utili.

COSTAMAGNA, *relatore*. Crede sarebbe meglio dire che, in luogo di salari o retribuzioni fisse, il lavoratore può essere retribuito sia con compartecipazione, sia con provvigioni, sia coi frutti del fondo.

LEVA. Nella partecipazione agli utili rientrano anche i frutti del fondo.

COSTAMAGNA, *relatore*. La compartecipazione agraria è considerata anche dalla legge del 1983 e riguarda situazioni di lavoro subordinate in cui la paga consiste in una partecipazione agli utili. Si dovrebbe affermare che il salario e la paga mensile possono essere costituite almeno in parte da una compartecipazione che può essere sugli affari, sugli utili e sui prodotti.

LEVA. Si dovrebbe dire: « la retribuzione » e non « il salario ».

CHIARELLI. Direbbe: « Il lavoratore può essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o a provvigione. Nel caso di retribuzione a provvigione, questa è dovuta sugli affari da lui trattati e conclusi nella misura determinata dalle norme collettive ».

PRESIDENTE. Formulerebbe così l'articolo: « Il lavoratore può essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti o con provvigione sugli affari. Nel caso di retribuzione a provvigione, questa è dovuta sugli affari dal lavoratore trattati e conclusi nella misura stabilita dai contratti collettivi e norme equiparate e, in mancanza, dagli usi per il corrispondente ramo d'affari ».

PANUNZIO. Fa omaggio a questo principio, ma da un punto di vista tecnico aggiunge che avendo messo « partecipazione agli affari e provvigioni », si è implicitamente ammesso che nella disciplina generale dei contratti di lavoro entra anche il contratto di mandato.

La Commissione approva l'articolo nella formula proposta dal Presidente.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 499.

COSTAMAGNA. *relatore.* Del tutto superflua, anche di fronte alle regole generali sugli effetti dei contratti (articolo 1124 del Codice vigente), appare la norma contenuta nell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Concorda col relatore. Questa disposizione rientra nei principî generali.

La Commissione approva la soppressione dell'articolo.

COSTAMAGNA, *relatore.* Osserva che sarebbe razionale trasferire in questa sede il contenuto dell'articolo 549 del progetto che concerne « i diritti verso il committente di un appalto degli ausiliari dell'appaltatore », perchè tale norma va restituita al suo significato originario, quale emerge dal testo dell'articolo 1645 del Codice vigente. Secondo la dottrina e la giurisprudenza per tale articolo, che era stato riprodotto letteralmente dal Codice francese per cui rappresentava forse l'unico concetto sociale del tempo, si era voluto creare una specie di privilegio quanto al diritto alla paga del lavoratore manuale dipendente dall'appaltatore. Così desumevasi dalla dizione « muratori, fabbri e altri artefici impiegati alla costruzione di un edificio o di altra opera data in appalto » in analogia al concetto francese dell'*ouvrier*. Dal beneficio restavano pertanto esclusi i fornitori, nonchè i lavoratori con carattere impiegatizio. Nel testo del progetto in esame (articolo 549) invece il privilegio sarebbe accordato « a tutti coloro che hanno prestato la loro attività per l'esecuzione dell'opera data in appalto ». Si tratta di una formula troppo vaga e molto ampia per il riferimento che essa fa al concetto generale di attività, che implica anche il fatto della organizzazione, cioè dell'impresa. Essa si presta quindi ad essere invocata dai fornitori e dagli stessi subappaltatori con manifesto pregiudizio del personale dipendente dall'appaltatore che in origine si era voluto tutelare, sia pure sotto il profilo ristretto del lavoratore manuale. Nulla vieta che oggi l'impiegato sia equiparato all'operaio agli effetti di tale beneficio, ma importa escludere la concorrenza delle pretese dei fornitori e dei subappaltatori qualora si voglia conservare l'istituto. Propone quindi che in sede di coordinamento generale l'articolo 549 diventi l'articolo 498 *bis* del progetto, e che sia così formulato: « Gli impiegati e gli operai che hanno prestato il loro lavoro alle dipendenze dell'appaltatore nella esecuzione di una opera data in appalto » ecc.

Art. 500.

COSTAMAGNA, *relatore.* Crede che sarebbe desiderabile che l'argomento delle obbligazioni bilaterali dei due soggetti del rapporto di lavoro fosse presentato in modo più organico ed anche più solenne.

Non si capisce perchè il Codice civile non debba contenere alcun richiamo a quegli obblighi di concorso nella assistenza e nella previdenza sociale che risultano da altre leggi speciali, ma che si devono ormai considerare intrinseci alla natura del contratto di lavoro subordinato, rispetto al quale, giova ripeterlo, non è più sostenibile la semplice figura della locazione delle opere. Vi è ormai nella coscienza civile il senso che il contratto di lavoro ingenera una vera e propria comunità di vita e non sarebbe male che un Codice civile moderno si rendesse interprete di questa coscienza; il che del resto non comprometterebbe per nulla il tecnicismo delle formule cui tanto tengono i tradizionalisti. Se si accogliesse siffatto concetto la materia dovrebbe venire convenientemente rimaneggiata a tutto vantaggio del valore etico ed estetico del Codice. Quanto meno il concetto dovrebbe essere espresso in una più completa definizione.

Biblioteca centrale giuridica

Comunque, limitandoci all'argomento particolare degli obblighi del datore di lavoro quanto alla salute del lavoratore, si può dire che la prima parte dell'articolo 500 è commendevole, perchè rispecchia bene il fondamento giuridico della relativa obbligazione, ravvisabile nell'articolo 1124 del Codice civile. Per la precisione del linguaggio, a proposito di questo articolo e di altri, si propone di sostituire la formula: « norme che disciplinano i rapporti collettivi del lavoro », con quella di: « norme corporative ». Il capoverso dell'articolo 500 sembra superfluo. Peraltro è necessario affermare l'obbligo del datore di lavoro ad assicurare anche la moralità dell'ambiente di lavoro, secondo le misure già adottate dalle leggi speciali (articolo 20 della legge 26 aprile 1934).

PRESIDENTE. Osserva che a questo obbligo della assistenza del datore di lavoro circa la salute e l'incolumità del lavoratore, la Carta del lavoro dedica parecchie disposizioni.

PANUNZIO. Fa una questione sistematica. In nessun articolo più di questo si presenta la connessione di rapporti fra Codice civile e legislazione del lavoro.

Se il contratto di lavoro che si disciplina nel Codice civile è di diritto privato esso deve stabilire rapporti contrattuali fra il lavoratore e l'impresa; ma quella parte che riguarda la protezione giuridica del lavoratore e gli obblighi che l'imprenditore ha verso lo Stato per la salute dei suoi dipendenti, è materia non di Codice civile, ma di legislazione del lavoro.

Ricorda la distinzione fra legislazione e diritto del lavoro. Il diritto del lavoro è quel ramo del diritto privato, sia pure pubblicamente rilevante, costituito dal complesso delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro; la legislazione sociale, ramo in senso stretto del diritto pubblico, è costituita dal complesso delle norme tutelatrici e protettrici del lavoro dei lavoratori. Conclude che per una ragione generale e sistematica si deve togliere dalla parte del Codice civile non solo questa materia degli obblighi di rispettare l'igiene, ma tutto quanto appartiene alla legislazione del lavoro. È una questione sistematica generale che, del resto, non va riferita soltanto alla questione in esame.

PRESIDENTE. Osserva che la questione è già risolta con l'articolo 489 quando si è parlato di disposizioni che non sono dichiarate derogabili: le non derogabili sono certamente quelle di diritto pubblico. Questo articolo è un misto di diritto pubblico e di diritto privato: ma certamente non basta questo articolo per stabilire quali sono gli obblighi dell'assistenza per la salute e l'incolumità del lavoratore. Si è detto che nel Codice ci devono essere i principi fondamentali: è quindi opportuno porre questo principio generale che appartiene sotto un altro aspetto al diritto privato, perchè quando il datore di lavoro non abbia assicurato la salute e l'incolumità del lavoratore, paga i danni e gli interessi oltre la sanzione penale posta nelle leggi speciali.

MACARINI CARMIGNANI. Rileva che questo articolo contiene alla fine del primo comma una norma gravissima. La disposizione per cui nel caso di mestieri insalubri il datore di lavoro deve procedere all'accertamento iniziale e periodico delle condizioni di salute del lavoratore, è giustissima ed opportuna. Essa però è gravissima se si considera il modo come viene attuata. Ricorda infatti che questi accertamenti e specialmente quello iniziale, costituiscono un attentato al pudore, perchè consistono nel far spogliare anche delle ragazze di 14 o 16 anni avanti ad uomini; il che contribuisce certamente a cancellare quel senso di pudore che è bene ogni donna conservi.

Propone di dire che questi accertamenti sanitari debbono essere fatti in modo da non offendere il pudore del lavoratore; che quando si tratti di donne non possano essere eseguiti se non da una dottoressa o almeno con l'assistenza continua di una infermiera o di una delegata.

COSTAMAGNA, *relatore*. Crede che dell'argomento interessantissimo, prospettato dal camerata Macarini Carmignani, dovrebbe parlarsi all'articolo 504 capo

Biblioteca centrale giuridica

verso dove si dice che il datore di lavoro deve rispettare la personalità del lavoratore.

LEVA. Riconosce la giustezza degli argomenti addotti dal consigliere Macarini Carmignani, ma pensa che non possa mettersi nel Codice una disposizione di questo genere. Se mai si potrebbe ripetere qui quanto dispone il Codice di procedura penale al riguardo.

PRESIDENTE. È anch'egli del parere che non sia il caso di mettere nel Codice una disposizione come questa. Si potrebbe, se mai, aggiungere alla fine del primo comma la seguente disposizione: « L'accertamento deve essere fatto in modo da salvaguardare il decoro e il pudore delle persone soggette ».

La Commissione approva.

COSTAMAGNA, *relatore*. Propone che l'articolo 500 si inizi con un comma così formulato: « Dal contratto di lavoro sorge una comunione di vita per cui il datore di lavoro è tenuto a concorrere all'assistenza e alla previdenza a favore del lavoratore nei modi e nella misura stabiliti dalle leggi speciali e dalle norme corporative ».

PRESIDENTE. Invece di: « una comunione di vita » direbbe: « un sistema di rapporti morali e sociali ».

CHIARELLI. Toglierebbe la parola « morali » perchè si tratta di rapporti giuridici.

PRESIDENTE. Si tratta di rapporti morali e sociali che si trasformano in giuridici.

COSTAMAGNA, *relatore*. Al comma da lui già accennato, che dovrebbe costituire il primo comma dell'articolo 500, farebbe seguire questa disposizione: « Il datore di lavoro è obbligato ad assicurare la moralità dell'ambiente di lavoro ».

PRESIDENTE. Domanda in che cosa consista questa moralità.

COSTAMAGNA, *relatore*. Ripete che ciò corrisponde alla dizione dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1934.

PRESIDENTE. Gli sembra che la norma proposta dal consigliere nazionale Macarini Carmignani sia comprensiva anche di questo.

COSTAMAGNA, *relatore*. Sarebbe poi del parere di sopprimere il capoverso che ritiene superfluo.

PRESIDENTE. L'articolo risulterebbe dunque così formulato:

« Dal contratto di lavoro sorge un sistema di rapporti morali e sociali per cui il datore di lavoro è tenuto a concorrere all'assistenza e alla previdenza a favore del lavoratore nei modi e nella misura stabiliti dalle leggi speciali e dalle norme corporative.

« Il datore di lavoro è obbligato ad assicurare la moralità dell'ambiente di lavoro.

« Il datore di lavoro, oltre a quanto è prescritto dalle leggi speciali e dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, è tenuto ad adottare le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, si ravvisano necessarie a garanzia dell'incolumità e della salute del lavoratore. Nel caso di mestieri insalubri deve procedere all'accertamento iniziale e periodico delle condizioni di salute del lavoratore. L'accertamento deve essere fatto in modo da salvaguardare il decoro e il pudore delle persone soggette ».

Il capoverso rimane soppresso.

La Commissone approva.

La riunione termina alle ore 12,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 26

Riunione pomeridiana del 12 luglio 1940 – Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, SARROCCHI, SCIALOJA e TACCONI; consiglieri nazionali ASQUINI, BACCI, BIAGI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, CARONI e SPADA.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Esame del Capo X: «Del mutuo» del Titolo III: «Dei contratti in ispecie» (articoli 615 a 624). – Esame del Capo XI: «Del comodato», Titolo predetto (articoli 625 a 634). – Discussione generale sul Capo VIII: «Del contratto di società», Titolo predetto. – Discussione generale sul Capo III: «Della locazione di cose», Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 378 a 397. – Seguito dell'esame del Capo VI: «Del contratto di lavoro», Titolo predetto (articolo 488).

TITOLO III. – Dei contratti in ispecie.

PRESIDENTE. Invita il consigliere nazionale Bacci a riferire sui Capi X e XI.

CAPO X. – Del mutuo.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 615.

BACCI, *relatore*. Fa presente che l'istituto del mutuo nel progetto ministeriale non contiene sostanziali innovazioni rispetto a quelle che sono le norme del Codice vigente e rispetto al progetto della Commissione Reale.

L'innovazione sostanziale e più importante è quella concernente la definizione che ne dà l'articolo 615 del progetto e che ha modificato quella che aveva dato la Commissione Reale, non essendosi accolto il criterio al quale la Commissione Reale aveva creduto di uniformarsi.

Il progetto del 1936, nel dare la definizione del contratto di mutuo, aveva unificato, sotto la specie del mutuo, non soltanto la figura tradizionale a carattere reale, ma anche quella semplicemente obbligatoria della promessa di mutuo che la pratica moderna considera essa stessa mutuo.

Il progetto ministeriale non ha creduto di accettare il criterio adottato dalla Commissione Reale pel timore che potesse sorgere il dubbio che si volesse dare alla promessa di contratto la medesima efficacia del contratto.

Biblioteca centrale giuridica

Sicchè nel testo ministeriale il mutuo è definito come contratto meramente obbligatorio, in modo da lasciare esclusa ogni possibilità di riferimento legislativo ad una promessa di mutuo.

Nella definizione dell'articolo 615 è stata soppressa la espressione di reminiscenza scolastica: « prestito di consumazione », di cui all'articolo 1819 del Codice vigente, ed alla locuzione « cose consumabili » è stata sostituita quella di « cose fungibili » più propria ad indicare l'oggetto del mutuo.

Propone al testo dell'articolo alcune lievi modificazioni, in base alle quali l'articolo risulterebbe così formulato: « Il mutuo è un contratto in forza del quale una delle parti si obbliga di consegnare all'altra una certa quantità di denaro o di altre cose fungibili, con l'obbligo per questa ultima di restituirle nella stessa specie, qualità e quantità ».

PRESIDENTE. Si domanda perchè il progetto si sia voluto discostare dal sistema seguito dal Codice vigente, che non ha mai dato luogo a dubbiezza. È molto più chiara l'espressione del Codice vigente: « una delle parti consegna all'altra ».

BACCI, *relatore*. Concorda col Presidente. Si potrebbe dire: « Il mutuo è un contratto col quale una delle parti consegna all'altra una certa quantità di denaro o di altre cose fungibili, che quest'ultima si obbliga di restituire nella stessa specie, qualità e quantità ».

PRESIDENTE. Concorda.

La Commissione approva.

Art. 616.

BACCI, *relatore*. In deroga al principio che regola i contratti di alienazione si afferma in questo articolo che nel mutuo il momento del trasferimento della proprietà delle cose mutuate coincide con quello della loro consegna e ciò in considerazione che la causa specifica di tale trasferimento non costituisce attribuzione definitiva di proprietà.

Su questo punto – dice la relazione ministeriale – era necessario un chiarimento esplicito che svolgesse la formula dell'articolo 627 del progetto del 1936, dalla quale forti dubbi avrebbero potuto sorgere, tanto più a seguito della trasformazione del mutuo sotto la specie del contratto consensuale.

Il progetto ministeriale ha inoltre ritenuto superfluo regolare il problema del rischio relativo alle cose mutuate, dissentendo in ciò dal progetto del 1936 che aveva seguito le orme del Codice civile vigente (articolo 1820). In realtà – dice la relazione – non vi è alcuna situazione specifica che non possa essere ricomposta sotto le regole della parte generale dei contratti; mentre se si fosse adottato la formulazione del progetto del 1936 si sarebbe riferito il rischio al passaggio di proprietà, concetto che incorpora un errore dogmatico.

In sostanza si dice nella relazione che qui non vi è un vero e proprio trasferimento di proprietà; quindi il voler accogliere il concetto espresso nella formulazione che dell'articolo ne aveva dato il progetto della Commissione Reale poteva ingenerare un equivoco che sorgeva da questo errore dogmatico del voler attribuire all'istituto del mutuo tale trasferimento. Di qui la formulazione diversa che il progetto ministeriale ha dato.

PRESIDENTE. Fa il caso di un mutuo di cose fungibili e che il mutuario ritardi ad andare a prendere la consegna della cosa.

BACCI, *relatore*. La relazione dice che questo caso si può riportare sotto le regole generali; vi sarà una inadempienza che determinerà un'azione di risarcimento da parte del mutuante nei confronti del mutuatario per non aver egli adempiuto all'obbligo di ritirare la cosa, con tutte le conseguenze che potranno derivare dal fatto

Biblioteca centrale giuridica

che le cose o vengano a perire, o a deteriorarsi, o a subire alterazioni per le quali avrebbe dovuto rispondere il mutuatario.

PRESIDENTE. Crede che ciò potrà dar luogo a controversie.

Dicendo che si diventa proprietario solo al momento della consegna, ci sarà un'azione di responsabilità; quindi, se non si effettua la consegna, il mutuo non dovrebbe sorgere perchè prima di questa consegna il mutuo non c'è. Crede quindi preferibile il sistema del Codice vigente.

BACCI, *relatore*. Concorda; tanto più che, avendo cambiato la formulazione dell'articolo 615 per riportarsi alla dizione attuale, evidentemente si deve tornare ora anche alla formulazione dell'articolo 1820 per quanto riflette le conseguenze che derivano dalla mancata consegna da parte del mutuante al mutuatario.

CHIARELLI. Sopprimerebbe le ultime parole dell'articolo « nel momento in cui questi ne riceve la consegna »; se mai, si potrebbe aggiungere una espressione analoga a quella del 1820: « e nel caso che venga in qualunque modo a perire, perisce per conto del medesimo ».

PRESIDENTE. Direbbe: « Le cose mutuate passano in proprietà del mutuatario e, in qualunque modo venendo a perire, periscono per conto di lui ».

La Commissione approva.

PIOLA CASELLI. Questa modificazione non risolve la questione perchè si ritiene che se, in mora, non riceve la consegna, non sorge il mutuo, ma rimane la responsabilità.

Desidera che risulti dal verbale che il passaggio della proprietà avviene con la consegna e quindi a quel momento il mutuo si realizza, ma che ciò non pregiudica la questione della responsabilità del mutuatario in mora della consegna rispetto al perimento della cosa.

Art. 617.

BACCI, *relatore*. Questo articolo è nuovo: in esso è stato trasfuso l'articolo 631 del progetto del 1936 adattandolo ai concetti generali dell'articolo 259.

La Commissione Reale aveva esteso la regola del primo comma anche al caso della insolvenza anteriore alla stipulazione del contratto, ma conosciuta soltanto dopo dal mutuante.

Il progetto ministeriale non ha creduto di accogliere questa ipotesi perchè contrastante col principio generale secondo cui ogni contraente ha il dovere di rendersi conto esatto delle condizioni patrimoniali della persona con la quale contrae.

PRESIDENTE. Ritiene che l'articolo debba essere soppresso sia perchè contrario al concetto della realtà, sia perchè i principi generali sono sufficienti.

BACCI, *relatore*. Ripete che ci si riporta ai principi generali contenuti nell'articolo 259.

PRESIDENTE. Una volta detto che il mutuo si effettua con la consegna non c'è altro da dire. Propone che l'articolo sia soppresso.

La Commissione approva.

Art. 618.

BACCI, *relatore*. Si è ritenuto inutile dettare norme circa il luogo e il tempo in cui il mutuatario deve restituire le cose mutuate (articolo 628, primo comma, progetto 1936) perchè all'uopo valgono le regole generali dettate dagli articoli 77 e 78.

Prospetta ad ogni modo l'opportunità di invertire la dizione del primo comma dicendo: « Se non è stabilito termine per la restituzione delle cose mutuate, il giudice, avuto riguardo alle circostanze, può concedere al mutuatario una dilazione ».

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Osserva che il Codice configura due ipotesi: quella nella quale non è prefisso termine per la restituzione e quella nella quale è prefisso un termine con la formula che il mutuatario paga quando potrà e vorrà. Sarebbe bene non unificare queste due ipotesi in un'unica disposizione giacchè evidentemente diverso ne è il contenuto. Nella prima, mancando un termine, l'effetto risultante è l'obbligo del mutuatario di restituire, a richiesta del mutuante, donde l'opportunità della dilazione; nella seconda un termine vi è, però rimesso al debitore; di qui l'opportunità di conferire al giudice il potere di moderare l'arbitrio.

BACCI, *relatore*. Crede che questa della unificazione non sia una questione importante; si tratta di due ipotesi riferentisi ad un mutuo senza termine.

SCIALOJA. C'è un riferimento alla condizione economica.

BACCI, *relatore*. Non crede necessario formulare un articolo a parte per queste ipotesi. È un termine rimesso ad una circostanza che si potrà verificare.

PRESIDENTE. Crede che la formula proposta dal relatore sia da accettare.

PIOLA CASELLI. Ritiene impropria la parola: « dilazione »; direbbe: « un termine ».

BACCI, *relatore*. Concorda col senatore Piola Caselli. La dilazione era riferita al presupposto che ci fosse stata richiesta da parte del mutuante; non essendoci termine e non potendosi considerare termine quello che viene stabilito di sua volontà dal mutuante, crede sia preferibile dire: « fissa un termine ».

La Commissione approva la formula proposta dal relatore, con la sostituzione suggerita dal senatore Piola Caselli.

PRESIDENTE. Quanto al capoverso aggiungerebbe l'avverbio « ugualmente » dopo le parole: « il pagamento sarà ».

La Commissione approva.

Art. 619.

BACCI, *relatore*. Rileva che in questo articolo oltre all'ipotesi della impossibilità è contemplata anche quella della notevole difficoltà non imputabile al debitore.

La relazione osserva che è stata nel progetto abolita la parte del Codice vigente considerata negli articoli 1821, 1822 e 1823, facendo riferimento alle disposizioni generali dell'articolo 10 e seguenti del progetto. Circa la forma di pagamento, quando si tratti di pagamento pecuniario, il progetto non ha creduto di riprodurre quella parte dell'articolo 1828 in cui trovavano disciplina le norme regolate oggi negli articoli 10 e seguenti del progetto.

Quanto alla formulazione dell'articolo invece di « per fatto di cui non debba rispondere il debitore » direbbe: « per fatto non imputabile al debitore »; e alla fine dell'articolo invece di « la restituzione si doveva eseguire » direbbe: « la restituzione doveva essere eseguita ».

PRESIDENTE. Invece di: « debitore » direbbe: « mutuatario ».

La Commissione approva le proposte del relatore e del Presidente.

Art. 620.

BACCI, *relatore*. Su questo articolo la relazione rileva l'opportunità della innovazione perchè, a parte le conseguenze che potrebbero discendere, a norma dei principi generali, dal fatto dell'inadempimento al pagamento delle rate, è sembrato al compilatore del progetto che non si possa contestare al mutuante il diritto di ottenere la restituzione di quello che è stato mutuato le quante volte vi sia questa inadempienza agli obblighi, salvo l'azione di risarcimento per i maggiori danni derivati al mutuante dall'inadempimento del mutuatario.

Biblioteca centrale giuridica

PIOLA CASELLI. Questa disposizione risolve una questione che si faceva riguardo alla decadenza dal beneficio del termine.

Art. 621.

Non dà luogo ad osservazioni.

Sezione II. — Del mutuo ad interessi.

Art. 622.

BACCI, *relatore*. Nota che valgono qui, per quello che non è riportato dagli articoli 1829 e 1830 del Codice vigente, le regole generali di cui agli articoli 15 e 95 del progetto, oltre che all'articolo 16, che è richiamato nel testo dell'articolo 622.

Art. 623.

BACCI, *relatore*. Osserva che questo articolo stabilisce una disposizione che non era nel Codice vigente.

Art. 624.

PRESIDENTE. Rileva che questo articolo ha un contenuto analogo a quello dell'articolo 620; in esso si parlava di obbligo di pagamento rateale, qui si applica la stessa regola per il mancato pagamento degli interessi.

SCIALOJA. È da osservare che il progetto ha voluto sopprimere l'articolo 1832 del Codice vigente che ha reso in un certo periodo della nostra storia economica notevoli servizi, quando le società di commercio poterono restituire anticipatamente le obbligazioni contratte all'estero con interessi fortissimi, prima del termine di 40 o 50 anni previsto nell'operazione di emissione dei titoli. Nelle obbligazioni di prestiti o di mutui fatte da società con scadenze a lungo termine, il valore della moneta e il tasso possono durante questo periodo notevolmente cambiare sì che il mutuo diventi oneroso; dopo un ristretto numero di anni, la legge ammetteva che il mutuante, trovandosi gravato, potesse anticipare il rimborso.

PIOLA CASELLI. La ragione di tale soppressione è nell'articolo 623, nel quale è stabilito in modo assoluto che nel mutuo ad interessi il termine per la restituzione si presume stipulato in favore di ambedue le parti, salvo prova contraria.

SCIALOJA. Non vede perchè la disposizione dell'articolo 1832 debba essere eliminata.

PRESIDENTE. Se si introduce nel progetto l'articolo 1832 del Codice vigente bisogna ripristinare anche la prima parte dell'articolo 1833. Si potrebbe inserire come articolo a sè stante, che potrà prendere il n. 623 *bis*, l'articolo 1832 al quale si potrà aggiungere come capoverso la prima parte dell'articolo 1833.

La Commissione approva.

Capo XI. – **Del comodato.**

Art. 625.

BACCI, *relatore*. Nota che il progetto ministeriale non apporta modificazioni sostanziali a quanto dispone il Codice vigente; ha voluto mantenere all'istituto il carattere reale che aveva nel diritto romano, nonostante la corrente dottrinaria favorevole ad una disciplina sotto il titolo del contratto consensuale.

Biblioteca centrale giuridica

Nella definizione del comodato viene abolita l'espressione « prestito ad uso » perchè ritenuta di reminiscenza scolastica; e vengono aggiunte alla parola « cosa » le altre: « mobile od immobile ». Nessun'altra modificazione degna di nota.

Art. 626.

BACCI, *relatore*. L'innovazione di questo articolo è costituita dal secondo comma, per il quale il comodatario non può dare la cosa in comodato ad un terzo, senza il consenso del comodante. Si è voluto introdurre questa innovazione, atteso il carattere particolarmente personale che si riferisce al rapporto di comodato. Gli sembra che tale innovazione sia da accettare.

PRESIDENTE. Il senso giuridico popolare comune è che quando c'è il consenso, il primo comodato si scioglie.

BACCI, *relatore*. Qui si può verificare l'ipotesi che il comodante consenta che il comodatario dia la cosa ad un terzo, ma fissi un periodo di tempo diverso da quello del termine di scadenza del comodato principale.

PRESIDENTE. Concorda.

Art. 627 a 634.

Non dànno luogo ad osservazioni.

PRESIDENTE. Ringrazia il consigliere nazionale Biagi per la sua relazione. Invita il senatore Piola Caselli a riferire sul Capo VIII.

Capo VIII. – **Del contratto di società.**

PIOLA CASELLI, *relatore*. Desidera far presente alla Commissione una questione generale, per avere dalla Commissione stessa una direttiva per il suo lavoro. In questi ultimi giorni è stato trasmesso alla Commissione il nuovo progetto del Codice di commercio. Questa pubblicazione incide su una questione fondamentale in materia di società civili. Il progetto della Commissione Reale intendeva dare alle società civili in genere la personalità giuridica se la società civile avesse ottemperato a determinate forme di pubblicità e si fosse costituita regolarmente. La Commissione ministeriale invece ha respinto questa proposta adducendo delle ragioni che, a dire il vero, non persuadono. Essa dice che occorreva mantenere alle società civili un particolare carattere e quindi non si dovesse concedere loro una personalità giuridica per distinguerle dalle società commerciali. Non gli sembra questa che sia una ragione conclusiva, perchè allora si potrebbe domandare qual'è la ragione per cui si deve mantenere su questo punto una differenza tra la società civile e quella commerciale.

Un secondo motivo consisteva nel fatto che nelle società civili non esiste sempre un patrimonio autonomo. Anche questo non gli sembra un valido argomento perchè se si tratta di una società civile di tale importanza da spingere i soci a costituirla regolarmente, ciò significa che esiste un patrimonio da amministrare.

Ma la questione viene risolta nella sua importanza pratica del progetto del Codice di commercio che crea accanto alle società commerciali le società reputate commerciali. Esso dice che: « sono commerciali le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'impresa commerciale » il che corrisponde alla teoria tradizionale; e poi soggiunge, nel capoverso del medesimo articolo 113 del progetto del Codice di commercio: « Sono altresì considerate commerciali le società che si costituiscono

Biblioteca centrale giuridica

legalmente secondo una delle specie previste dall'articolo 114, anche se non abbiano per oggetto l'esercizio di una impresa commerciale ».

Ora tra le società previste all'articolo 114, c'è una società che apparentemente ha caratteri che si possono riscontrare nelle società civili e anzi si riscontrano facilmente nelle società civili, cioè la società in nome collettivo nella quale ciascun socio, oltre ad essere obbligato al conferimento, risponde, in via sussidiaria, illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

In questa condizione di cose, posto che una gran parte delle società civili divengono o possono diventare società reputate commerciali, ci si trova di fronte alla necessità di coordinare le numerose nuove disposizioni introdotte per regolare le società civili con le disposizioni delle società commerciali; perchè la differenza fra le due società, non dipendendo più da una differenza sostanziale ma da un elemento di forma, da un elemento di organizzazione e di pubblicazione, viene a mancare molte volte la ragione di adottare per le società civili una soluzione diversa da quella di queste nuove società reputate commerciali.

Seguendo questo ragionamento, si dovrebbero esaminare singolarmente le soluzioni contenute nel progetto del Codice civile per confrontarle con quelle adottate nel Codice di commercio, perchè ritiene che si dovrebbe venire all'adozione di una norma comune.

Domanda su ciò il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore parte dal concetto che le società civili non abbiano personalità giuridica; difatti erano società civili con personalità giuridica soltanto quelle costituite con la forma delle società commerciali. Ora queste società civili rientrano nelle società, che sono reputate commerciali, e che sono regolate dalle norme del Codice di commercio.

GIAQUINTO. L'unica innovazione che gli sembra sia introdotta è questa: col Codice in vigore la società civile assume una disciplina commerciale quando riveste le forme della società per azioni; col nuovo Codice basta che assuma qualunque altra forma di società commerciale e non solo quella di società per azioni.

PRESIDENTE. Fa l'ipotesi che una società civile si costituisca regolarmente cioè con atto pubblico, ma per uno scopo puramente civile, per esempio, per opere di educazione, per opere artistiche, ecc., che non hanno nulla di speculativo; avrà anche lo statuto pubblicato e approvato per atto pubblico, trascritto, se è necessario, nella cancelleria del tribunale. Si domanda se in questo caso sorga una società con personalità giuridica o una società puramente associativa senza personalità giuridica. Secondo il progetto della Commissione Reale si potrebbe avere una personalità giuridica anche se si tratta di una società puramente civile e se la forma non è quella della società commerciale. Nel Codice di commercio invece, con un concetto più limitato, è la forma che prevale. Si tratta dunque di vedere se è possibile creare una personalità giuridica della società civile senza le forme commerciali.

GIAQUINTO. Rileva che si tratta di società che nella sostanza sarebbero civili, ma appunto perchè assumono le forme di società commerciali, sono reputate commerciali.

PRESIDENTE. Il progetto della Commissione Reale, come diversi Codici stranieri, ammette che ci possano essere società civili che non si sono costituite anonime, ma come società civili con uno statuto regolare. Se questo è ammissibile, bisognerebbe non guardare troppo al Codice di commercio, ma dare autonomia alla legislazione civile per creare anche le persone giuridiche nelle società.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Spiega meglio il suo pensiero. Il vigente Codice di commercio dichiara che le società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio; quindi la società deve avere per oggetto il commercio. Invece, secondo il nuovo Codice di commercio, non occorre che la società abbia per oggetto atti di commercio; anche le società che hanno per oggetto atti che non sono di commercio

Biblioteca centrale giuridica

sono sottoposte alla legge commerciale e si organizzano con le forme stabilite dalle società di commercio.

La conseguenza è questa: che siamo obbligati a dare in genere alle società un trattamento uniforme, poichè quelle differenze che possono derivare dalla qualità dell'atto di commercio più non esistono. Quindi se adottiamo, per un certo caso che riguarda non un atto di commercio ma un atto civile, una regola diversa secondo che si tratta di una società organizzata con le forme previste dal Codice di commercio o con le forme da esso non previste, veniamo a trovarci in una contraddizione logica, dal momento che il caso è lo stesso e si tratta di una sola differenza di forma: la questione dovrebbe essere risolta nello stesso modo. E questo dice specialmente per le società in nome collettivo. Gli pare che le medesime regole che valgono per le società di commercio debbano valere per le società civili. Così, ad esempio, nelle società commerciali il recesso è regolato in maniera che esso non porta lo scioglimento della società; invece nelle società civili il recesso di regola porta lo scioglimento della società. Non trova ragione perchè sia mantenuta questa distinzione.

PRESIDENTE. Senza entrare nell'esame di casi particolari ritiene che il problema è se una società civile possa avere persona giuridica senza ricorrere alle forme della società commerciale. Se una società civile, raccolto un capitale, redatto lo statuto, l'atto costitutivo e depositato nella cancelleria del tribunale per cui diventa pubblica la costituzione, può invocare la sua personalità giuridica, pur non avendo assunto la complicata forma della società commerciale per azioni?

Secondo il suo ricordo, il concetto del progetto della Commissione Reale era questo; ed è sicuro che il diritto francese segue lo stesso principio.

GIAQUINTO. Crede che nulla possa impedire che una società civile, la quale normalmente non ha personalità giuridica, possa averla quando così vogliono gli associati e quando si osservano le forme stabilite.

Ci sarebbero così società civili senza personalità giuridica, società civili con personalità giuridica, società civili con forma commerciale.

PRESIDENTE. Nota che la costituzione di società civili con forma commerciale è stata una necessità perchè, non essendo possibile che una società civile adotti la personalità giuridica, la società civile ha dovuto prendere la forma di società commerciale. Così queste società civili ingannano il pubblico e agiscono come società commerciali, mentre non lo sono.

PIOLA CASELLI, *relatore*. La questione si ridurrebbe alle forme. L'articolo 555 del progetto della Commissione Reale indicava queste forme in maniera che egli veramente non potrebbe approvare perchè diceva semplicemente: « Le società civili sono considerate persone giuridiche a condizione che si siano assoggettate a una forma di pubblicità tale da portare a conoscenza del pubblico la loro costituzione, mediante l'iscrizione nel registro di commercio o con l'adempimento di qualsiasi altra formalità prescritta dalla legge ».

Le forme, in quanto si tratta di forme di pubblicità, dovrebbero essere uniche tanto per le società commerciali quanto per quelle civili. Una distinzione di formalità porterebbe inevitabilmente delle difficoltà.

PRESIDENTE. Le formalità debbono essere uguali.

BACCI e SCIALOJA. Concordano.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Dubita che stabilendo un'eguaglianza di forma di pubblicità si vada a cadere in una forma di società che il nuovo Codice di commercio dichiara società commerciale.

PRESIDENTE. Le forme di pubblicità sono le stesse, ma le forme costituzionali sono diverse.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Cercherà di approfondire questo punto.

Ad ogni modo rimane accettata la conclusione che bisogna cercare di armonizzare le norme dei due Codici; ma siccome è perfettamente inutile armonizzare quando

Biblioteca centrale giuridica

le regole sono le stesse, si potrebbe in molti casi fare semplicemente un rinvio, come del resto anche l'attuale Codice di commercio faceva; soltanto che il Codice di commercio faceva il rinvio al Codice civile rispetto alle forme di organizzazione, mentre qui invece si dovrebbe fare un rinvio in senso inverso cioè dal Codice civile a quello commerciale.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Piola Caselli esaurite le sue osservazioni di carattere generale sul contratto di società, riferirà egli stesso sul Capo concernente la locazione di cose.

Capo III. – Della locazione di cose.

PRESIDENTE, *relatore*. Avverte che il progetto, nel disciplinare il contratto in esame, non si allontana gran che dal Codice vigente nè dal progetto della Commissione Reale. La sola notevole modificazione che si è apportata – risultante già dal primo articolo, ma che poi non ha alcuno sviluppo, come del resto non lo aveva neanche nel progetto della Commissione Reale – è che col nuovo sistema la locazione non concerne soltanto le cose immobili ma anche le mobili. Per il resto la struttura è identica a quella del Codice vigente e non c'è nulla che modifichi sostanzialmente i concetti finora tradizionalmente adottati. Anche dal punto di vista sistematico si sono seguiti i criteri del Codice vigente.

Premesse queste dichiarazioni, passa, se non ci sono obiezioni, all'esame dei singoli articoli.

Sezione I. — Della locazione di cose in generale.

Art. 378.

PRESIDENTE, *relatore*. Nota che l'articolo corrisponde al 1569 del Codice vigente nei confronti del quale innova solo in quanto prevede anche la locazione mobiliare. D'altra parte non si poteva fare a meno di prevederla perchè in alcune regioni d'Italia ha avuto una grande importanza. Per esempio, si affittano della case vuote e chi le va ad abitare non porta con sè i mobili perchè i trasporti sono gravosi e per altre ragioni, ma li prende in affitto da un negoziante di mobili. Si tratta dunque di un contratto che ha una notevole diffusione e da una recente statistica risulta che vi si impiegano capitali ingentissimi.

SCIALOJA. Ricorda che anche le locazioni di macchine sono molto frequenti.

Art. 379.

PRESIDENTE, *relatore*. Contiene una innovazione nei riguardi dell'articolo 1572 del Codice vigente in quanto che in quest'ultimo si parlava di locazioni eccedenti i 9 anni, mentre tale termine è stato ridotto a tre anni. La relazione giustifica questa riduzione sostenendo che un impegno ultratriennale è già di per sè di importanza economica rilevante. C'è infatti da considerare che oggi i fitti sono molto alti ed è tale la loro mobilità che prevedere un periodo tanto lungo rappresenta un'alea troppo considerevole.

PIOLA CASELLI. Gli sembra che la differenza tra il termine che fissava il Codice civile e quello del progetto sia troppo forte e possa portare dei gravi incagli nell'amministrazione degli incapaci, obbligando continuamente a ricorrere a formalità particolari.

GIAQUINTO. Propone di portare il termine massimo a 5 anni.

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

PIOLA CASELLI. Quanto al capoverso, non approva l'espressione « per durata superiore a quella ammessa dagli usi locali ». Ritiene che non ci siano usi locali in materia di anticipazione dei fitti o quanto meno che ci siano soltanto per gli affitti di immobili rustici.

GIAQUINTO. Si associa. Stando alla disposizione del capoverso se uno anticipa tre mesi di fitto, mentre gli usi locali ne prevedono due, compie un atto eccedente l'ordinaria amministrazione e ciò è manifestamente eccessivo e dannoso.

ROMANO MICHELE. È del parere che la disposizione sia opportuna; altrimenti si potrebbe andare troppo oltre.

BACCI. Propone di mettere anche in questo caso un limite anzichè riferirsi agli usi locali. Si potrebbe per esempio dire: « per durata superiore ad un anno ».

SCIALOJA. Si associa.

PIOLA CASELLI. Crede che quello di un anno sia un termine troppo breve. Gli sembra grave che si debba ricorrere al tribunale per fare un contratto se il proprietario chiede una anticipazione di due anni. Potrebbe trattarsi di un fitto basso e la persona che prende in affitto il locale non offre garanzie sufficienti. Propone di portare il termine ad almeno due anni.

La Commissione approva la sostituzione delle parole: « *a quella ammessa dagli usi locali* » *con le altre*: « *a due anni* ».

Art. 380.

PRESIDENTE, *relatore*. Rileva che la Commissione Reale, all'articolo 417 del suo progetto, proponeva che la locazione di immobili non potesse stipularsi per un tempo eccedente i 99 anni. Il progetto Ministeriale, però, ha preferito mantenere il termine di 30 anni, già previsto dal Codice vigente, non accogliendo il sistema proposto dalla Commissione Reale che risente di quello inglese, poichè gli inglesi hanno l'abitudine che dopo 99 anni abbattono la casa per ricostruire.

MACARINI CARMIGNANI. Pensa che sarebbe opportuno prevedere anche le due ipotesi di cui ai capoversi 1° e 2° dell'articolo 1571 del Codice vigente che nell'articolo in esame sono state omesse.

PRESIDENTE, *relatore*. Chiarisce che tali ipotesi sono disciplinate in articoli successivi e saranno esaminate in seguito.

PIOLA CASELLI. Nota che si potrebbero allora richiamare gli articoli che fanno eccezione alla disposizione in esame aggiungendo un capoverso che suoni presso a poco così: « restano salve le disposizioni degli articoli ecc. ».

BACCI. Non lo ritiene necessario dal momento che si è in tema di locazione di cose in generale, e si intende che dopo verranno le norme speciali.

PRESIDENTE, *relatore*. Propone di integrare come segue le prime parole dell'articolo: « salva diversa disposizione di legge e particolarmente quelle degli articoli 419 e 427, la locazione non può stipularsi ecc. ».

La Commissione approva.

Art. 381.

PRESIDENTE, *relatore*. Osserva che si sono riunite in un'unica disposizione le norme contenute negli articoli 1607, 1608 e 1622 del Codice civile; la relazione rileva in proposito che si è così migliorato il sistema del Codice vigente il quale faceva rinvio a questo tipo di locazione in modo frammentario e talvolta senza le necessarie precisazioni. Quanto alla sostanza, la disposizione non differisce da quella corrispondente del Codice civile.

PIOLA CASELLI. Non approva l'espressione che ricorre nel n. 3°: « cui è commisurata la pigione ». Molte volte la pigione è di un tanto all'anno e si paga a rate

Biblioteca centrale giuridica

mensili. Con quell'espressione può sorgere il dubbio: per quale durata di tempo deve ritenersi convenuta la locazione?

GIAQUINTO. Chiarisce che non è il modo di pagare la pigione che ha importanza; si tratta di vedere se è stabilita una pigione annua o mensile.

Art. 382.

BACCI. Propone di abolire le parole: « per la natura del contratto » lasciando soltanto: « il locatore è tenuto . . . ».

SCIALOJA. Si associa. Quell'espressione poteva avere una ragion d'essere nel Codice vigente ove si aggiungeva: « e senza bisogno di speciale stipulazione » ma non nel progetto.

PRESIDENTE, *relatore*. Ha l'impressione che con quelle parole si sia voluto dire: « secondo la natura del contratto ». Comunque è favorevole alla loro soppressione.

La Commissione approva la soppressione delle parole: « per la natura del contratto ».

Art. 383.

ROTIGLIANO. Anche nel Codice vigente si usava la stessa dizione ma è fuor di dubbio che non è propria. Meglio sarebbe dire: « in buono stato di conservazione ».

BACCI. Si associa. Si dovrebbe parlare o di stato di conservazione o di stato di manutenzione.

GIAQUINTO. Ricorda che comunemente si dice: « in buono stato locativo » ma forse nell'articolo in esame non è il caso di usare tale locuzione.

PRESIDENTE, *relatore*. Osserva che non si può parlare di stato di manutenzione perchè in seguito si specifica: « eccettuate quelle di piccola manutenzione ». Propone pertanto di sostituire alle parole: « in buono stato di riparazioni di ogni specie » le altre: « in buono stato di conservazione ».

Così rimane stabilito.

Art. 384.

GIAQUINTO. Osserva che il capoverso può essere fonte di abusi.

PRESIDENTE, *relatore*. D'altra parte non se ne può fare a meno perchè può darsi il caso, per esempio, che il tetto sia cadente o che una tubatura sia scoppiata mentre il locatore è assente.

Art. 385.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 386.

PRESIDENTE, *relatore*. Nota che si tratta di una disposizione nuova che però, almeno per la sua seconda parte, non può dar luogo a dubbi, cioè per il caso che i vizi siano tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

BACCI. Quanto alla prima ipotesi crede che sia superflua; è diritto comune c'è esplicita la nozione del dolo.

SCIALOJA. Comunque non guasta e si può mantenere.

PRESIDENTE, *relatore*. Trova che l'espressione: « fraudolentemente dissimulati » è eccessivamente grave.

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Si associa. È sufficiente che i vizi della cosa siano stati dissimulati, si ha già un fatto volontario con l'occultamento e non è il caso di prevedere anche il dolo.

PRESIDENTE, *relatore*. Propone di sostituire le parole suaccennate con le altre: « maliziosamente occultati ».

La Commissione approva.

Art. 387.

PRESIDENTE, *relatore*. Avverte che si tratta di una disposizione nuova che risolve la dibattuta questione della umidità nelle case costruite da poco o della poca igienicità di una casa. Esiste infatti una licenza di abitazione che rilascia l'amministrazione municipale, ottenuta la quale il proprietario può affittare la casa, ma sorge la questione se lo liberi da ogni responsabilità nel caso che l'inquilino ricorra perchè l'umidità gli ha rovinato la salute, o perchè mancava la cubatura d'aria necessaria. Il problema è stato molto discusso e la giurisprudenza ha deciso nel senso che, malgrado la licenza d'abitazione, ci sia sempre la responsabilità del locatore. Ora poi con l'articolo in esame resta fissato questo principio perchè non c'è la difesa liberatoria della licenza di abitazione.

Art. 388 e 389.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 390.

PIOLA CASELLI. Trova equivoca l'espressione « o se il locatore debba compiere senza dilazione altri lavori » che non trova riscontro nemmeno nel Codice vigente, ove si parlava esclusivamente di riparazioni urgenti. Gli sembra che la formula possa dar luogo a notevoli abusi.

PRESIDENTE, *relatore*. Propone di sopprimere l'inciso in parola.

La Commissione approva.

Art. 391.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 392.

PIOLA CASELLI. Domanda che cosa si intende con l'espressione: « se la locazione ha per oggetto la gestione produttiva della cosa ».

PRESIDENTE, *relatore*. Si prevede il caso che uno affitti la casa per sfruttarla; è il caso degli affittacamere in genere e delle pensioni.

PIOLA CASELLI. Obietta che in ogni modo non è la locazione in sè che ha per oggetto una gestione produttiva della cosa ma è la cosa locata che ha per oggetto una gestione produttiva.

PRESIDENTE, *relatore*. Tenendo conto delle argomentazioni del senatore Piola Caselli, propone la dizione: « se la locazione concerne un bene destinato alla gestione produttiva ».

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 393.

PRESIDENTE, *relatore*. L'articolo in esame riproduce le disposizioni degli articoli 1581 e 1587 del Codice vigente con delle precisazioni che servono opportunamente ad eliminare le difficoltà cui le succitate disposizioni avranno dato luogo.

Art. 394 e 395.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 396.

PRESIDENTE, *relatore*. Nota che coerentemente alla modifica apportata all'articolo 392, il n. 2 dell'articolo in esame andrebbe modificato come segue: « 2° deve, nella locazione che concerne un bene destinato alla gestione produttiva della cosa . . . ».

Così rimane stabilito.

Art. 397 e 398.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 399.

PRESIDENTE, *relatore*. Osserva che nella disciplina della responsabilità per l'incendio della cosa locata si è introdotto nell'articolo 399 una innovazione che trova opportuna.

PIOLA CASELLI. Si associa. Si evita così l'indebito arricchimento che si avrebbe nel caso che uno si facesse pagare due volte.

PRESIDENTE, *relatore*. In sostanza si è codificato quello che finora la giurisprudenza aveva sempre sostenuto e che anche la Commissione Reale aveva accettato. Trattandosi di un principio già collaudato dalla pratica, crede che possa senz'altro approvarsi.

Nota inoltre che nell'articolo 1589 del Codice vigente si prevedeva anche il caso che l'incendio si fosse comunicato ad un fondo vicino. Le società assicuratrici però erano contrarie a tale disposizione perchè non intendevano di ritenersi responsabili sostenendo di aver assicurata una determinata persona e non anche il vicino. Trovando giusto il loro punto di vista, il progetto ha soppresso l'ipotesi.

PIOLA CASELLI. Nota che in fondo la disposizione del progetto è più favorevole al locatore di quel che non fosse quella corrispondente del Codice civile, stabilendo che si tratta di fatti di cui non deve rispondere ed esonerandolo dalla necessità di dare la dimostrazione precisa che richiedeva il Codice vigente.

PRESIDENTE, *relatore*. Conviene che sotto questo punto di vista la disposizione del progetto è più equa.

Propone di sospendere l'esame del Capo III per riprendere in esame la definizione del contratto di lavoro che i camerati Asquini, Biagi, Costamagna, Panunzio e Leva sono stati incaricati in una precedente riunione di redigere.

Biblioteca centrale giuridica

Capo VI. – **Del contratto di lavoro.**

Sezione I. — Del contratto di lavoro in generale.

Art. 488.

PRESIDENTE. Fa presente che per l'articolo in esame sono state proposte due diverse formulazioni di cui una è del camerata Asquini e suona così: « Il contratto di lavoro è quello per il quale il lavoratore si obbliga verso retribuzione a col laborare in un'azienda agricola, industriale, commerciale o domestica subordinandosi alle direttive del titolare dell'azienda ».

Il secondo testo, proposto dal camerata Leva, è del seguente tenore: « Il contratto di lavoro è il rapporto nel campo sociale dell'imprenditore (o datore di lavoro) col lavoratore e il loro reciproco obbligarsi per un raggiungimento di un fine economico.

« Il contratto di lavoro si distingue in contratto di lavoro associativo, in contratto di lavoro subordinato e in contratto di lavoro domestico ».

COSTAMAGNA, *relatore*. Dichiara di accettare la formula Asquini.

LEVA. Obietta alla proposta Asquini che il corrispettivo che è dovuto al lavoratore non è soltanto il salario ma ci sono anche altre forme di cui si è già parlato. Inoltre quella definizione gli sembra che sia particolarmente propria al contratto di lavoro subordinato e non al contratto di lavoro generico. Poichè ritiene che non si debba definire soltanto il contratto di lavoro subordinato ma piuttosto il contratto di lavoro vero e proprio, comprensivo di tutte le forme particolari di contratto di lavoro, non può aderire alla formula Asquini.

ASQUINI. Fa presente che tra i camerati incaricati con lui di redigere la definizione ci si è proposti di conciliare il concetto di dipendenza, già contenuto nella formula del progetto, con l'elemento della collaborazione che ispira oggi la legislazione sociale del lavoro.

ROMANO MICHELE. Nota che in fondo si tratta di parole diverse ma sostanzialmente non c'è nulla di mutato.

GIAQUINTO. Pensa che non sia sufficiente parlare di direttive in senso astratto e limitato, poichè può esserci qualche cosa di più, e che sia poco propria la dizione « verso retribuzione ». Meglio sarebbe dire: « contro corrispettivo ».

PRESIDENTE. Trova anche poco felice l'espressione: « subordinandosi alle direttive ».

ROTIGLIANO. Osserva che si parla di collaborazione in un'azienda, mentre potrebbe darsi che il datore di lavoro fosse un individuo e non una azienda. Inoltre che non si metta in risalto il concetto della dipendenza non gli sembra opportuno. È bene accennare alla collaborazione, ma non si può tralasciare il criterio della dipendenza. Una cosa è la direttiva e un'altra la dipendenza: quest'ultima è in fondo un rapporto di subordinazione che si attua, per esempio, quando il datore di lavoro ordina al lavoratore di presentarsi puntualmente al lavoro, gli proibisce di fumare mentre lavora, ecc., tutte cose che riguardano la disciplina e che non hanno niente a che vedere con le direttive del lavoro. Non c'è ragione di vergognarsi di questo concetto di subordinazione, specie in Regime fascista.

GIAQUINTO. Si associa pienamente alle osservazioni del camerata Rotigliano sopratutto per quel che riguarda la parola « azienda ».

PRESIDENTE. In merito all'obiezione che si fa al termine « azienda » nota che in fondo non ha ragion d'essere dal momento che a tale parola si aggiungono le altre « agricola, industriale, commerciale e domestica » con le quali si prevede anche il caso che si tratti soltanto di una famiglia.

Biblioteca centrale giuridica

ASQUINI. Fa presente che il camerata Panunzio avrebbe voluto usare il termine « impresa » nel senso in cui ne parla la Carta del Lavoro. « Impresa » implica però una forma di organizzazione di una certa dimensione, mentre il termine di « azienda » è più generale ed è usato in senso generalissimo anche nel Libro I del Codice civile.

ROTIGLIANO. Insiste nel sostenere che, nel linguaggio comune, « azienda » significa qualche cosa di diverso dalla persona. Non rientrerebbe, per esempio, nella norma il rapporto di lavoro dell'impiegato di un professionista privato.

ASQUINI. Ritiene che anche lo studio professionale possa considerarsi una azienda.

LEVA. Propone di usare le parole: « datore di lavoro ».

PANUNZIO. Insiste sulla opportunità di usare la parola: « impresa ».

GIAQUINTO. È di parere contrario. Se sembra troppo specifico il termine « azienda », *a fortiori* deve sembrarlo quello di « impresa ».

ROTIGLIANO. Si potrebbe parlare di « contraenti ».

COSTAMAGNA, *relatore*. Obietta che non è l'interesse puramente individuale che viene preso in considerazione dall'istituto; non si disciplina questo rapporto soltanto in quanto c'è un interesse individuale in gioco.

ROTIGLIANO. Si può disciplinare un rapporto puramente individuale anche in vista di ragioni che abbiano natura politica o sociale.

COSTAMAGNA, *relatore*. Conviene che in fondo nulla vieta di usare il termine « contraenti » e pertanto propone la seguente formula: « Il contratto di lavoro è quello per il quale uno dei contraenti impiegato od operaio si obbliga a collaborare, con la prestazione del suo lavoro, mediante retribuzione, alle dipendenze dell'altro contraente per lo svolgimento di un'iniziativa economica da lui assunta ».

PANUNZIO. Desidera chiarire la propria posizione personale.

Ricorda di avere già sostenuto nella riunione precedente che la questione è sommamente importante e non è tanto tecnica quanto politica. Per questa ragione egli dovrebbe insistere sulla definizione del contratto di lavoro, da lui data nella precedente riunione. Tuttavia, per ragioni di opportunità pratica, egli, pur di far valere il suo concetto essenziale e fondamentale della « collaborazione » come centro del contratto di lavoro, dichiara di aderire, in linea transattiva, alla definizione del camerata Asquini, che ha appunto per caposaldo il concetto di collaborazione, sul quale in sede di formulazione della definizione, si è trovato in pieno accordo col predetto Camerata. Desidera però che a verbale risulti integralmente la formula che propose nella riunione precedente.

Si è poi discusso se mettere il termine « impresa » o l'altro « azienda ». Basandosi sulla Dichiarazione VII della Carta del lavoro, ha insistito sul concetto di « impresa », ma dal momento che il camerata Asquini ha fatto presente che nel Libro I del Codice civile si parla di « azienda », egli può anche accedere alla sua tesi.

Quanto al rapporto di subordinazione che il camerata Rotigliano vorrebbe affermare, fa presente che, condividendo la sua opinione, dando però al concetto di subordinazione solo un significato tecnico, non sociale, aveva proposto al camerata Asquini di usare la frase « subordinazione alle gerarchie dell'azienda ». Il concetto di gerarchia è il concetto fondamentale del pensiero fascista, ma non si tratta di subordinazione personale e tanto meno economica. Ad ogni modo si dichiara disposto ad accettare anche l'espressione: « subordinandosi alle direttive del titolare dell'azienda ».

LEVA. Insiste nel sostenere che la definizione è ottima nei riguardi del contratto di lavoro subordinato, ma non definisce gli altri tipi di contratto di lavoro.

PRESIDENTE. Concludendo ritiene che il termine « azienda » possa restare, tenuto conto che vi si aggiunge « agricola, industriale, commerciale o domestica ». Inoltre alle parole: « subordinandosi alle direttive » sostituirebbe le altre: « alla dipendenza del titolare dell'azienda ». Ha tuttavia anche qualche dubbio se sia il caso di

Biblioteca centrale giuridica

parlare di azienda agricola dal momento che con una votazione nella riunione precedente si è deciso di escludere la mezzadria e gli altri contratti di lavoro agricolo.

ASQUINI. Osserva che tenendo conto delle osservazioni del camerata Rotigliano, si potrebbe aggiungere anche la parola « professionale ».

PRESIDENTE. Tutto considerato propone il seguente testo: « Il contratto di lavoro è quello per il quale il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare in un'azienda, anche domestica, alla dipendenza del titolare della stessa ».

PANUNZIO. Ritiene che, una volta accettata questa formula, in via di coordinamento, in tutti gli articoli che si sono già esaminati o che si debbono ancora esaminare, bisogna adeguare la nomenclatura poichè essendosi introdotto il concetto di azienda, si è superato quello di datore di lavoro, accogliendo quello di imprenditore. Quindi tutte le volte che è necessario si dovrebbe parlare di « imprenditore » e non di « datore di lavoro ».

PRESIDENTE. È di parere contrario. Comunque assicura che dei pareri dissenzienti di taluni Commissari sarà dato atto in verbale.

La Commissione, a maggioranza, approva per l'articolo 488 il testo definitivo proposto dal Presidente.

La riunione termina alle ore 18,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 27

Riunione del 13 luglio 1940 – Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, DI MARZO, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, SCIALOJA e TACCONI; consiglieri nazionali BIAGI, BIGGINI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e SPADA.

La riunione comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Seguito dell'esame del Capo VI. « Del contratto di lavoro » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » (articoli 501 a 521). – Ripresa in esame dell'articolo 495.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 495, 501 e 502.

COSTAMAGNA, *relatore*. Prima di riprendere la sua relazione con l'argomento del periodo di riposo e del luogo del lavoro, disciplinato dagli articoli 501 e 502, desidera fare alcune osservazioni.

Nota anzitutto che bisognerebbe affermare il principio che il lavoratore ha diritto di essere ammesso alla effettiva prestazione della propria opera secondo la qualifica che gli è stata attribuita nel contratto di lavoro all'atto della sua assunzione o nelle successive modificazioni del rapporto. Si tratta di un principio che probabilmente non potrà avere applicazioni pratiche molto rilevanti ma che ha un grande valore spirituale e che si ricollega all'ipotesi disciplinata dall'articolo 495, che cioè il lavoratore sia assegnato ad un lavoro diverso da quello che effettivamente gli compete in base alla sua qualifica e ai suoi documenti di lavoro. Il progettista muovendo da un curioso spirito di persecuzione delle frodi del lavoro ha voluto considerare l'eventualità che il lavoratore sia adibito ad un lavoro diverso da quello pattuito, come una frode. Per parte sua però non crede che sia il caso di arrivare a questo estremo: può darsi benissimo che nell'economia di un'azienda un lavoratore sia invitato a fare un altro lavoro e che egli stesso accetti di farlo. In tal caso *quid iuris* se tale lavoro dà diritto ad una retribuzione maggiore di quella stipulata? Ecco la questione di principio da risolvere.

Propone pertanto che si approvi una disposizione che suoni così: « Il datore di lavoro ha l'obbligo di ammettere il lavoratore all'effettiva prestazione di lavoro per cui è stato assunto. Nel caso in cui il lavoratore sia addetto a mensioni diverse da quelle indicate dal contratto o dai documenti del lavoro, o risultanti, in difetto dell'uno e degli altri, dalla abituale applicazione di lui, gli è dovuto il trattamento

Biblioteca centrale giuridica

corrispondente all'attività effettivanente svolta quando questo risulti a lui più vantaggioso ».

PRESIDENTE. È del parere che il principio si possa accettare.

DI MARZO. Gli sembra che la disposizione proposta non faccia altro che ripetere quella dell'articolo 495.

COSTAMAGNA, *relatore*. Chiarisce, che c'è in più unicamente la premessa che il datore di lavoro ha l'obbligo di ammettere il lavoratore all'effettiva prestazione del lavoro per cui è stato assunto.

NUCCI. Obietta che questo si desume dalla sostanza stessa del rapporto e non è necessario precisarlo.

PRESIDENTE. Aderendo al concetto del camerata Costamagna propone di fare precedere l'articolo 495 dalle parole: « Il datore di lavoro ha l'obbligo di ammettere il lavoratore all'effettiva prestazione del lavoro per cui è stato assunto ».

La Commissione approva.

COSTAMAGNA, *relatore*. Passando poi ad altro argomento rileva che il progetto ha dimenticato di occuparsi dell'argomento dell'orario del lavoro che è causa di tanti malcontenti e di tante controversie nella vita delle aziende. La maggiore difficoltà in cui versa oggi il lavoratore è quella di dare la prova, in caso di contestazione, della quantità di lavoro da lui effettivamente prestata, perchè all'effetto egli non può ricorrere di regola se non a prove testimoniali di dubbia sincerità. Si può aggiungere che, reciprocamente, vi è anche un interesse del datore di lavoro a sottrarsi alle conseguenze di compiacenti deposizioni dei suoi antichi dipendenti, spesso coalizzati col lavoratore in contesa. Donde la necessità, in difetto di più precise norme corporative, di prescrivere una qualche modalità cautelativa, quale potrebbe risultare dall'uso di fogli paga settimanali o mensili in duplice copia, con annotazione delle ore di lavoro normali e straordinarie compiute da ciascun lavoratore e dell'importo della retribuzione percepita. In difetto si potrebbe autorizzare la presunzione che il datore di lavoro sia tenuto alla paga per la durata massima del periodo di lavoro consentito dalla legge o dalle norme corporative, sempre quando il lavoratore abbia provato che a lui era stato richiesto di lavorare ed effettivamente aveva lavorato oltre l'orario normale di lavoro.

PRESIDENTE. Obietta che il sistema proposto comporterebbe nuovi oneri, un nuovo adempimento per il datore di lavoro e la necessità di assumere altri impiegati.

COSTAMAGNA, *relatore*. Osserva che il datore di lavoro deve già preparare giorno per giorno il foglio paga segnandovi tutti i salari pagati agli effetti della legge sugli infortuni; il dover anche tener nota delle ore di lavoro normali e straordinarie non gli sarebbe di gran peso.

PRESIDENTE. Ricorda quanto già gli operai hanno protestato per l'orologio marcatore.

CHIARELLI. Osserva che è stato già approvato l'articolo che stabilisce la nullità delle quietanze a saldo. Se si ammette che il documento, che vorrebbe il camerata Costamagna, fa piena prova, esso viene a equivalere a una quietanza a saldo.

PIOLA CASELLI. Eventualmente si potrebbe limitare la formalità alle medie e grandi aziende.

GIAQUINTO. Sorgerebbe poi la questione della distinzione tra le grandi e le medie e le piccole.

COSTAMAGNA, *relatore*. La distinzione è acquisita al nuovo sistema corporativo.

NUCCI. Preferisce che la materia sia lasciata ai regolamenti aziendali.

PRESIDENTE. Gli sembra eccessivo imporre al rapporto di lavoro anche questa disciplina. Si dovrebbe lasciare al lavoratore il diritto di controllarne l'ade-

Biblioteca centrale giuridica

renza alla realtà ed allora tutte le volte che il datore di lavoro gli presenta lo statino settimanale egli potrebbe cominciare a discutere sostenendo di aver prestato un maggior numero di ore di lavoro e ne verrebbe una controversia ogni settimana.

COSTAMAGNA, *relatore*. C'è l'associazione sindacale che può intervenire. La sua proposta è particolarmente obiettiva, nell'interesse di ambedue le parti, comunque non intende insistere e se la Commissione crede ci si può limitare a fare una semplice raccomandazione al Ministro di prendere in esame la questione.

La Commissione concorda.

COSTAMAGNA, *relatore*. Nota infine che nel progetto non si parla del lavoro a domicilio per il quale basterebbe fare un cenno affermando il principio sancito dalla Carta del lavoro che le disposizioni delle norme corporative e quindi anche quelle del codice, in materia di lavoro subordinato si estendono al lavoro a domicilio a meno che non esistano particolari disposizioni al riguardo.

PRESIDENTE. Ricorda che un tempo si era affermata la tendenza a sopprimere il lavoro a domicilio che era considerato come un vero e proprio sfruttamento sopratutto dei ragazzi e delle donne..

COSTAMAGNA, *relatore*. Propone di aggiungere alla fine del Capo VI un articolo così concepito: « Le norme del presente Capo e le norme corporative si estendono anche al lavoro a domicilio per quanto è possibile ».

Così rimane stabilito.

COSTAMAGNA, *relatore*. L'articolo 501 considera genericamente la questione dei riposi annuali e settimanali ma ha dimenticato il riposo festivo. Pertanto dopo la parola « settimanale » aggiungerebbe le altre « o festivo » poichè anche nelle festività civili è obbligatorio il riposo e la retribuzione.

(*La Commissione approva*).

Nota inoltre che nel secondo comma c'è un richiamo agli usi che non andrebbe fatto, dal momento che si richiama anche la norma corporativa.

CHIARELLI. Obietta che esistono effettivamente degli usi circa i modi e la durata del periodo di riposo.

PANUNZIO. È anche egli contrario ad una avversità aprioristica agli usi, come fonte di diritto.

COSTAMAGNA, *relatore*. Rileva che l'articolo 502 in esame contiene un principio che egli non può accettare, quello cioè che il datore di lavoro può trasferire il lavoratore in una sede diversa da quella in cui presta la sua attività normale, anche senza il suo consenso. Gli sembra che, avuto riguardo all'importanza che ha la residenza nella economia domestica del lavoratore, il concetto andrebbe invertito nel senso di ammettere tale facoltà quando il lavoratore non vi consenta solo nel caso che sia giustificata da ragioni disciplinari. Naturalmente ciò vale in quanto il lavoratore non è un impiegato pubblico. Si capisce che per l'impiegato pubblico la questione è diversa: egli accetta una carriera che gli concede un vero e proprio stato giuridico ed è giusto che possa essere trasferito ove allo Stato interessi di trasferirlo. Viceversa il lavoratore privato quando accetta un determinato lavoro con una determinata retribuzione, valuta anche il fatto che può adempierlo nella sua normale residenza. Propone quindi di dire: « Se non esistono disposizioni o patti contrari e salvo il caso di provvedimento disciplinare, il datore di lavoro non può, senza il consenso di lui, trasferire il lavoratore in una sede fuori del Comune in cui egli è stato assunto al lavoro ».

DI MARZO. Pensa che una tale disposizione sarebbe grave. Ci possono essere delle esigenze pubbliche e particolarmente esigenze belliche per cui è necessario trasferire un'impresa da un luogo ad un altro.

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Bisognerebbe, quanto mai, riguardare esclusivamente l'ipotesi in cui l'impresa non si trasferisce.

COSTAMAGNA, *relatore*. Anche nel caso che l'impresa si trasferisca l'impiegato non può essere obbligato a seguirla.

DI MARZO. Ma per l'articolo 511 egli può sempre recedere.

CHIARELLI. Obietta che è proprio il semplice diritto al recesso che si vuole escludere perchè il lavoratore perderebbe le indennità. Si dovrebbe consentire il diritto al recesso con le indennità.

MACARINI CARMIGNANI. Conviene che è pericoloso ammettere che l'operaio possa essere trasferito senza il suo consenso anche nel caso che si trasferisca l'impresa. Con questa facoltà le aziende potrebbero finire col licenziare gli operai a piacere risparmiando le indennità. È contrario anche al trasferimento come punizione disciplinare.

CHIARELLI. Si associa anche per quel che riguarda il trasferimento per sanzione disciplinare.

COSTAMAGNA, *relatore*. Insiste. Tanto l'operaio come il piccolo impiegato può avere accettato un dato posto perchè nella stessa città ha la sua famiglia, il figlio che lavora o che studia, la sua casa.

CHIARELLI. Osserva che la materia è già regolata nei contratti collettivi nel senso che si è detto, che cioè il trasferimento è ammesso soltanto se è contemplato nel contratto individuale. Ci sono anzi dei contratti che danno le massime garanzie in proposito, come per esempio il contratto per i dipendenti dei consorzi agrari, il quale stabilisce che qualsiasi trasferimento non deve portare un peggioramento nelle condizioni economiche del lavoratore. Trattandosi di materia già regolata dai contratti collettivi l'articolo in esame potrebbe anche essere soppresso.

GIAQUINTO. Osserva che però la questione è diversa per l'impiegato.

CHIARELLI. Obietta che il progetto non ha ritenuto di fare distinzione tra operai ed impiegati. Poichè questo non si vuole è meglio sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. Il nuovo ordinamento giudiziario stabilisce che i magistrati possono essere trasferiti da una sede all'altra, salvo il parere, esclusivamente consultivo, del Consiglio superiore.

Riconosce che gli operai debbono avere un trattamento diverso e non possono essere, per esempio, mandati senza il loro consenso, in Albania o nell'Impero, ma ritiene eccessivo stabilire addirittura l'inamovibilità. Bisognerebbe trovare una soluzione intermedia, per esempio, come l'affermare che non possono essere trasferiti senza il loro consenso.

CHIARELLI. Bisogna però vedere se il consenso implica la facoltà di recedere poichè la questione è tutta connessa con quella delle indennità in caso di recesso.

BIAGI. Nei rapporti di lavoro uno degli elementi impliciti è quello di prestare il proprio lavoro nel luogo dove si viene assunti. Nel caso dell'impiegato statale ci si trova di fronte ad una situazione diversa. Egli ha una stabilità, una carriera, un organico, un trattamento di quiescenza e tutto un complesso di previdenze per cui è implicito il diritto dello Stato di trasferirlo e quindi la inamovibilità di norma non sussiste. Qui invece il rapporto è diverso. La stabilità nel caso dell'operaio consiste unicamente nel diritto di avere una determinata indennità in caso di licenziamento.

Il concetto dunque che deve affermarsi è: o di sopprimere l'articolo in discussione – e questa potrebbe essere una soluzione dal momento che provvedono i contratti collettivi ed individuali – oppure, se si vuole che il Codice affermi un principio, questo non può essere altro che quello della inamovibilità del lavoratore, a meno che non sia stato previsto diversamente nel contratto individuale o che all'atto del trasferimento il lavoratore stesso dia la sua adesione. Bisogna aver presente

Biblioteca centrale giuridica

anche il diritto della famiglia che non può essere messo al di sotto del diritto del datore di lavoro.

COSTAMAGNA, *relatore*. Insiste nella formula proposta.

ROSSI. Obietta che anche la formula del camerata Costamagna è pericolosa perchè fa cadere nell'inconveniente opposto. Può darsi benissimo che un'impresa che ha assunto un operaio a Roma ha bisogno di esplicare la sua attività a poca distanza da Roma. Con quella formula si potrebbero avere abusi da parte del lavoratore; meglio sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. Interpretando il pensiero della maggioranza dei Commissari propone di sopprimere l'articolo giustificando tale decisione col fatto che al riguardo debbono provvedere i contratti collettivi.

La Commissione approva.

Art. 503.

COSTAMAGNA, *relatore*. Nota anzitutto che nel primo comma dell'articolo in esame si ricorre ad una formula poco felice quando si dice: « e delle cognizioni tecniche richieste dal lavoro »; era sufficiente dire: « avuto riguardo al suo grado di istruzione ». Si dovrebbe inoltre aggiungere: « il lavoratore è responsabile delle materie prime e degli attrezzi di lavoro che gli sono affidati », mentre il capoverso che è mal redatto e pleonastico potrebbe essere soppresso.

Così rimane stabilito.

Art. 504.

COSTAMAGNA, *relatore*. Fa presente che gli obblighi gerarchici del lavoratore risultano dall'articolo 511 relativo alle sanzioni disciplinari.

PANUNZIO. A proposito della questione che intende risolvere il capoverso, che è di estrema delicatezza, si permette di fare alcune considerazioni. Dopo lunghe discussioni si è finito per considerare il rapporto di lavoro come un contratto, ma non ci si è pronunciati sulla natura di esso. A suo avviso, andrebbe considerato come un contratto, se così potesse dirsi, istituzionale. Anche il Presidente in una riunione precedente ha sostenuto, a proposito del contratto di lavoro, che si sarebbe in presenza di un sistema di rapporti morali. Ma sistema di rapporti morali non vuol dire che istituzione. Ora gli sembra invece che tutta la struttura del contratto di lavoro nel progetto obbedisca non solo ad una logica contrattuale – il che sarebbe giusto – ma ad una logica contrattualistica dando al rapporto il carattere di pura sinallagmaticità, partendo da una specie di concezione dualistica e quasi di contrasto tra datore di lavoro e lavoratore. In altri termini si demarcano con una logica matematica quelli che sono gli obblighi da una parte e dall'altra stabilendo perfino che il datore di lavoro deve rispettare, niente meno !, che la personalità del lavoratore, in quanto a sua volta il lavoratore ha l'obbligo della lealtà ed altri obblighi ancora verso il datore di lavoro. Ora tutta questa logica prettamente sinallagmatica gli sembra che in clima fascista sia poco opportuna. Il Fascismo porta scritto sulla sua bandiera che il lavoro è libero, nè può ammettersi che l'imprenditore sia da considerare un negriero ed un nemico del lavoratore, che possa pensare di toccare e di offendere la sua personalità. Oggi non è più il caso di considerare il datore di lavoro come colui che possa anche non rispettare la personalità del lavoratore; è invece presupposto che tutte e due cooperino ad una opera comune.

Sono due termini di uno stesso rapporto, di uno stesso contratto istituzionale, e non vanno più considerati come contrapposti. Non si può più pensare che il datore di lavoro non rispetti la personalità del lavoratore, si può se mai stabilire che deve provvedere a che sia rispettata.

Biblioteca centrale giuridica

Propone pertanto di sopprimere la disposizione.

PRESIDENTE. Obietta che purtroppo nella vita capita spesso di imbattersi in individui che non sentono bene questi doveri in imprenditori, che non rispondono al saluto degli operai e dànno loro del tu mentre vogliono essere trattati col voi. In questi casi bisogna pure dare al lavoratore il diritto di difendere la sua personalità.

COSTAMAGNA, *relatore*. Ricorda che in un recente processo un datore di lavoro, che aveva ferito il suo dipendente, è stato condannato per abuso di mezzi di correzione, implicitamente riconoscendosi che quello di mettere le mani addosso al proprio dipendente è un diritto che deriva da questo rapporto che il camerata Panunzio giustamente vuole chiamare istituzionale. Questo dimostra come la norma del capoverso non sia superflua neppure oggi. È bene affermare questo principio di rispetto alla personalità del lavoratore per dargli una veste più giuridica. Si potrebbe tutto al più modificare così il capoverso: « il datore di lavoro deve, a sua volta, rispettare la personalità del lavoratore, senza pregiudizio delle di lui potestà disciplinari ai termini degli articoli . . . ».

PRESIDENTE e CHIARELLI. Ritengono preferibile lasciare il capoverso immutato.

Così resta stabilito.

Art. 505.

PANUNZIO. Non gli sembra bene appropriato il termine « fedeltà ». Si tratta di un termine che ci viene dal sistema del nazionalsocialismo, nel quale, com'è noto, il lavoro ha un'altra disciplina, e riposa su altri principi, ma che nel nostro sistema è fuori posto e dovrebbe essere sostituito dall'altro « lealtà ». Il vocabolario infatti definisce la lealtà come « fede piena e completa ».

CHIARELLI. Ritiene che la proposta modifica del titoletto possa non essere opportuna in quanto lo stesso termine ricorre successivamente anche nel testo di un articolo. Qui poi il termine « fedeltà » si riferisce a un concetto tecnico poichè sta a significare sopratutto: obbligo di non fare concorrenza.

PANUNZIO. Anche nel caso di concorrenza si parla di « concorrenza sleale ».

La Commissione approva la sostituzione della parola « fedeltà » con l'altra « lealtà ».

Art. 506.

COSTAMAGNA, *relatore*. A proposito della indicazione delle sanzioni disciplinari contenuta nel capoverso nota che è incompleta. Anzitutto sarebbe necessario aggiungervi il licenziamento in tronco, che è la sanzione disciplinare tipica. Il progettista non l'ha previsto considerandolo come un modo di estinzione del rapporto di lavoro, ma in realtà esso è l'una cosa e l'altra; in alcuni casi è soltanto un modo di estinzione del rapporto, in altri, in quanto implica la perdita del diritto alla indennità, è un vero e proprio provvedimento disciplinare.

In secondo luogo non si considera un'altra sanzione che è la più frequente: cioè la censura verbale o scritta. Nell'assenza di una norma al riguardo, con il concetto dell'obbligo di rispettare la personalità del lavoratore, si potrebbe arrivare all'eccesso che il datore di lavoro non possa fare nemmeno la minima rimostranza al lavoratore.

BIAGI. Prospetta se non sia il caso di sopprimere il capoverso perchè tutta la materia disciplinare è, e deve, essere disciplinata nei contratti collettivi di lavoro. Del resto poi anche nel primo comma si dice: « In conformità delle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro ».

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Pensa che il Codice voglia stabilire tassativamente la natura delle pene disciplinari in maniera che i contratti collettivi non possano stabilirne altre.

CHIARELLI. Condivide l'opinione del camerata Biagi sopratutto perchè si tratta di una classificazione che non dice nulla non stabilendo – come invece fanno i contratti collettivi – i limiti di ciascuna sanzione. Inoltre nell'articolo in esame, mentre non si prevede il licenziamento in tronco, si prevede il trasferimento che non è compreso come sanzione disciplinare in nessun contratto collettivo. E la questione è grave trattandosi di una pena tipicamente aberrante in quanto si riversa sulla famiglia del lavoratore. Per parte sua riterrebbe che tale sanzione andrebbe abolita.

COSTAMAGNA, *relatore*. Nel caso che si sopprima il capoverso, se poi il contratto collettivo non dispone per le sanzioni disciplinari, *quid iuris* ?

BIAGI. Obietta che la materia deve essere disciplinata dai contratti collettivi e che comunque quella dell'articolo in esame è una disciplina per modo di dire, non fissando i limiti. Non c'è che un valore che si potrebbe dare al capoverso, quello cioè di disporre in modo inderogabile la natura delle sanzioni. Ma non crede che sia realmente necessaria questa fissazione generica.

PRESIDENTE. Rileva che è anche discutibile – e taluni la pensano in senso contrario – se il licenziamento può essere considerato come una sanzione disciplinare.

CHIARELLI. A proposito del licenziamento, nota che l'articolo 511 al n. 3 dice: « le infrazioni del lavoratore specificatamente previste come giusto motivo di risoluzione dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro ». Quindi se nell'articolo in esame il licenziamento non è posto tra le sanzioni è perchè è contemplato tra i giusti motivi di risoluzione del contratto da parte del datore di lavoro.

PRESIDENTE. Ma allora ci sarebbe una contraddizione tra l'articolo 511 e quello in esame.

PANUNZIO. Se il camerata Chiarelli si preoccupa giustamente di non colpire troppo gravemente l'operaio col trasferimento, a maggior ragione ci si deve preoccupare del licenziamento che lo farebbe morire di fame. A suo parere sarebbe cosa gravissima ammettere il licenziamento nel sistema disciplinare del lavoro. Mentre se è considerato come giusta causa di risoluzione del rapporto, entra nella materia contrattuale e non disciplinare.

È perciò contrario a che si includa anche il licenziamento nella elencazione delle sanzioni contenuta nell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Propone di sopprimere il capoverso.

La Commissione approva.

BIAGI. Ritiene che si dovrebbe anche sopprimere nel primo comma il riferimento ai regolamenti aziendali.

COSTAMAGNA, *relatore*. Ricorda che la Commissione ha ammesso la validità dei contratti aziendali in quanto siano conformi ai contratti collettivi. Perciò non c'è ragione di preoccuparsi per quel richiamo.

BIAGI. Se debbono essere conformi ai contratti collettivi sono inutili.

La Commissione a maggioranza approva la soppressione delle parole « dei regolamenti aziendali ».

CHIARELLI. Propone per ragioni di forma di modificare l'articolo come segue: « Per le infrazioni commesse dai lavoratori dell'azienda, il datore di lavoro può applicare sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni stesse, in conformità delle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro o dei contratti individuali ».

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 507.

COSTAMAGNA, *relatore*. Nota che il capoverso risolve la questione: se, soltanto quanto si ha diritto di percepire per atti di previdenza volontaria del datore di lavoro, o anche quanto si ha diritto di percepire per atti di previdenza obbligatoria, debba essere dedotto. La giurisprudenza è oggi nel senso che tutto ciò che fosse dovuto per atti di previdenza, sia volontari che obbligatori (cioè risultanti o da leggi, o da norme corporative o da contratti individuali) deve essere dedotto. Questa giurisprudenza non è bene ispirata e si giustifica pertanto la norma proposta. Sarebbe per altro opportuno chiarire che la detrazione è ammessa solo per quanto il lavoratore effettivamente risulta avvantaggiato da atti di liberalità del datore di lavoro relativi alla ipotesi di malattia.

CHIARELLI. Rileva che l'articolo in esame vorrebbe essere, ma non è, conforme alla legge sull'impiego privato che pure parla di sospensione. In realtà non è il rapporto di lavoro che è sospeso, bensì l'esecuzione del rapporto stesso, e l'articolo in esame, parlando di sospensione del contratto di lavoro, cade in un errore giuridico. Tanto più che la legge sull'impiego privato stabilisce che il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto mentre questo (che pure era necessario dire) non risulta dall'articolo in esame.

Dal momento che si deve continuare a dare la retribuzione, che il posto deve essere conservato, che l'anzianità di servizio continua a decorrere, il concetto è che il rapporto di lavoro non è sospeso affatto.

COSTAMAGNA, *relatore*. Obietta che è difficile trovare una formula migliore.

PRESIDENTE. Propone di dire nel primo comma: « L'esecuzione del contratto di lavoro rimane sospesa ecc. ».

(*La Commissione approva*).

E inoltre di aggiungere un comma, tra il primo e il secondo, il quale suoni così: « La sospensione non pregiudica in alcun modo la conservazione del posto e i diritti del lavoratore ».

La Commissione approva.

Art. 508.

COSTAMAGNA, *relatore*. Osserva che nel secondo comma si dovrebbe aggiungere, per analogia col primo, le parole: « di diritto » dopo l'altra: « parimenti ». Gli sembra inoltre che non sia giusto che il lavoratore abbia diritto alla indennità di omesso preavviso oltre che alla indennità di anzianità. Infatti l'indennità di preavviso è quella che viene corrisposta in caso che non sia stato osservato il termine di disdetta, è quindi una sanzione per l'inadempimento di un obbligo. Però nell'ipotesi in esame non ricorre l'obbligo di dare la disdetta e perciò non è giusto che sia corrisposta anche l'indennità per il mancato preavviso, ma solo quella per anzianità che ha un carattere previdenziale.

Propone dunque di sopprimere il richiamo all'articolo 509.

PRESIDENTE. È del parere che anche quella potrebbe essere corrisposta per motivi di umanità trattandosi di gente infortunata, ammalata o gestante.

ROTIGLIANO. È invece d'accordo col camerata Costamagna. Le ragioni addotte dal Presidente potrebbero giustificare un aumento della indennità di licenziamento, ma non giustificano la concessione di una indennità di mancato preavviso.

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Osserva che si dice: « ha tuttavia diritto » il che significa che sostanzialmente non è un'indennità di preavviso, ma si tratta di un indennizzo, che si corrisponde per diverso motivo ed al quale si dà quella forma non propria.

La Commissione approva la soppressione del richiamo all'articolo 509.

MACARINI CARMIGNANI. Rileva che nell'articolo 507 si prevede la sospensione in determinati casi, tra cui quello di gravidanza e di puerperio, e poi all'articolo 508 si stabilisce che il contratto di lavoro cessa di diritto quando perdura la causa che ha dato luogo alla sospensione, dando così l'impressione che si disciplini anche il caso di gravidanze che durano al di là dei nove mesi.

CHIARELLI. Obietta che non è detto che il rapporto di lavoro sia sospeso per tutti e nove i mesi della gestazione. In caso di gravidanza la durata della sospensione dal lavoro è regolata dagli usi e potrà essere di uno o due mesi.

PRESIDENTE. Conviene in questa interpretazione. Una lavoratrice potrebbe chiedere la sospensione del lavoro per l'ultimo mese e viceversa il parto può ritardare. Inoltre ci sono donne che hanno la possibilità di lavorare fino agli ultimi mesi mentre altre sopportano male la gravidanza ed hanno bisogno di cessare prima il lavoro.

Art. 509.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 510 e 511.

COSTAMAGNA, *relatore*. Propone che l'articolo 510 sia fuso col successivo, trattando lo stesso argomento.

(*Così rimane stabilito*).

Ricorda che anche nell'articolo 511, in armonia a quanto deciso in sede di discussione dell'articolo 505, al n. 2° deve sostituirsi la parola « fedeltà » con l'altra lealtà ».

(*Così rimane stabilito*).

Fa presente inoltre che si va affermando una tendenza a rivedere il trattamento delle indennità di anzianità in caso di recesso, nel senso di fare delle condizioni più benevole verso il lavoratore.

A suo parere, che in tutti i casi in cui c'è la risoluzione del contratto per colpa del lavoratore o per volontà del lavoratore, quindi anche nel caso di dimissioni egli debba perdere ogni diritto all'indennità di anzianità, gli sembra eccessivo. Quando il lavoratore si dimette non incorre in nessuna sanzione disciplinare e dovrebbe conservare questo diritto. Anche l'indennità di anzianità non è altro che una forma di previdenza.

LEVA. Obietta che ci sono le altre forme di previdenza e che non si deve gravare troppo sul datore di lavoro.

PRESIDENTE. Opina che non sia possibile provvedere diversamente nel caso di dimissioni.

ROSSI. Nota che la giurisprudenza si è orientata nel senso accennato dal relatore prima che si stabilissero le forme di previdenza obbligatorie per il datore di lavoro.

COSTAMAGNA, *relatore*. Propone di sostituire le parole: « dall'ingiustificato comportamento » con le altre: « dal malizioso comportamento », considerato che si vuole alludere a tutte quelle angherie e vessazioni che senza costituire vere e pro-

Biblioteca centrale giuridica

prie violazioni degli obblighi del datore di lavoro mettono però il lavoratore nella condizione di dover cambiare padrone.

DI MARZO e GIAQUINTO. Non trovano che ci sia grande differenza tra comportamento « malizioso » e « ingiustificato ». Anche nel caso di malizia si ha un comportamento non giustificato, solo ne è maggiore la gravità, e questo maggior grado non è giustificato.

SCIALOJA. Ritiene anzi che si restringerebbe il concetto della disposizione adottando la parola « malizioso ».

ROTIGLIANO. Fa piuttosto osservare che mentre nell'articolo 510 si prevede la facoltà di entrambe le parti di recedere dal contratto senza preavviso se concorrono giusti motivi, nell'articolo 511, dopo una elencazione assai dettagliata dei giusti motivi fatta per limitare il diritto di recesso per il datore di lavoro, si stabilisce al penultimo comma, che il lavoratore può recedere dal contratto senza preavviso semplicemente per l'ingiustificato comportamento del datore di lavoro.

Questa disparità di trattamento, a tutto favore del lavoratore, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non è in alcun modo giustificata. Difatti il datore di lavoro potrebbe licenziare il lavoratore soltanto nel caso che ricorrano giusti motivi di risoluzione, mentre il lavoratore potrebbe senz'altro recedere unicamente perchè il datore di lavoro gli ha fatto delle osservazioni che non erano giustificate.

PANUNZIO. È d'accordo.

CHIARELLI. Nota che la disposizione è stata tratta dalla legge sull'impiego privato e mira alla tutela del lavoratore.

ROTIGLIANO. Obietta che nella legge sull'impiego privato, al terzo comma dell'articolo 9, si dispone che: « Non è dovuta disdetta nè indennità nel caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ». Il che significa che per tutte e due le parti si esige lo stesso comportamento per avere il diritto al recesso.

COSTAMAGNA, *relatore*. Fa osservare che nell'articolo in esame si dice che « il lavoratore può recedere . . . *quando vi è costretto* dall'ingiustificato comportamento del datore di lavoro » il che significa che non può facoltizzarlo una qualsiasi mancanza od osservazione da parte del datore di lavoro. In definitiva quindi il trattamento è uguale per tutte e due le parti.

ROTIGLIANO. Se si sono adoperate due espressioni diverse vuol dire che hanno un significato diverso e che si vuole fare un diverso trattamento.

GIAQUINTO. Conviene sull'opportunità di usare nelle due ipotesi una medesima espressione per non far supporre che il comportamento non sia identico.

CHIARELLI. Osserva che anche la legge sull'impiego privato parla di una delle due parti ma, in quanto stabilisce che non c'è obbligo di pagare l'indennità, è evidente che si riferisce ad una sola delle due parti.

COSTAMAGNA, *relatore*. Obietta che può essere tenuto al pagamento della indennità per il mancato preavviso anche il lavoratore.

PRESIDENTE. Ritiene che sia da accettare il criterio della parità di trattamento per ambedue le parti e propone perciò di sostituire il n. 4° e il comma successivo col terzo comma dell'articolo 9 della legge sull'impiego privato di cui già è stata data lettura dal camerata Rotigliano.

La Commissione approva.

Art. 512.

COSTAMAGNA, *relatore*. Pone il quesito se la cessione dell'azienda non possa essere considerata agli effetti della risoluzione del contratto, come un giusto motivo quando è fatta ad un cessionario il quale sia insolvente o minacci di diventarlo. Altri-

Biblioteca centrale giuridica

menti si vengono a pregiudicare i diritti del lavoratore che perderebbe la garanzia dei suoi crediti.

PRESIDENTE. Obietta che una disposizione nel senso accennato sarebbe troppo grave e distruggerebbe le aziende.

CHIARELLI. Osserva che la questione sollevata dal camerata Costamagna si è già presentata e la Cassazione l'ha risolta affermando il principio che nel caso di cessione di azienda i crediti e i debiti dell'azienda stessa passano al cessionario ma, qualora egli non sia solvibile, ci si può rivolgere al cedente. Questa gli sembra la soluzione più equa.

PRESIDENTE. Normalmente prima della cessione si dà la disdetta di modo che restano fermi i diritti che avevano gli operai di fronte alla ditta cedente. Anche questo però non gli sembra giusto perchè poi il nuovo imprenditore li riassume sì, ma con l'anzianità di un solo giorno.

ROTIGLIANO. Obietta che dal momento che vengono liquidati dal cedente non perdono nulla perchè l'indennità è calcolata proporzionalmente al tempo passato dal prestatore d'opera alle dipendenze dell'azienda e non è in progressione aritmetica.

PRESIDENTE. Gli sembra che la legge sull'impiego privato preveda trattamenti diversi a seconda che si sia raggiunto o meno un determinato numero di anni di servizio e più di una volta ha avuto l'occasione di sentire lamentare questo inconveniente.

COSTAMAGNA, *relatore*. A suo avviso il problema più importante non è tanto questo quanto quello che ha accennato.

Se il cedente non liquida i suoi dipendenti l'obbligo ricade sul cessionario, quindi il lavoratore continua a prestare la sua opera al cessionario con l'anzianità che aveva al momento della cessione. *Quid facti* nel caso in cui il cessionario è una persona che notoriamente minacci l' insolvibilità ? Il lavoratore deve perdere la garanzia del suo credito ?

MACARINI CARMIGNANI. Ha il privilegio.

COSTAMAGNA, *relatore*. Potrebbe verificarsi un fallimento disastroso e non esserci niente da dividere. A suo avviso la cessione dell'azienda dovrebbe essere considerata come una giusta causa di recesso del lavoratore, il quale così può abbandonare il lavoro prendendo però tutte le indennità che gli spettano dal proprietario cedente.

CHIARELLI. Bisognerebbe distinguere tra accollo cumulativo e accollo semplice.

PANUNZIO. Ritiene che anche in materia di cessione dovrebbero intervenire le associazioni sindacali a tutelare gli interessi dei lavoratori.

COSTAMAGNA, *relatore*. Obietta che non potrebbero intervenire trattandosi non di diritto ma di fatto. La cosa grave è che non si concede al lavoratore il diritto, all'atto della cessione, di farsi liquidare dal cedente il quale ha i mezzi per farlo.

PIERANTONI. Osserva che non si può concedere al lavoratore il diritto di abbandonare il suo posto, facendosi liquidare perchè spesso il cessionario in tanto si fa acquirente, in quanto ci sono nell'azienda delle determinate maestranze.

ROTIGLIANO. Pensa che bisognerebbe codificare quanto ha già ammesso la giurisprudenza che cioè il prestatore d'opera ha diritto di rivolgersi tanto al cessionario quanto al cedente, ma non ha diritto di farsi liquidare, altrimenti molte cessioni diventerebbero impossibili e la vita di molte aziende ne soffrirebbe: nel caso, per esempio, della maggior parte delle aziende giornalistiche, se il cedente dovesse cominciare col liquidare tutti i dipendenti, finirebbe col non poter più cedere l'azienda.

Nota ancora che la preoccupazione del camerata Costamagna è giustificata soltanto per le aziende personali, o per quelle costituite come società in nome col-

Biblioteca centrale giuridica

lettivo, dove è responsabile il titolare, ma non sussiste per tutte le altre e particolarmente per le anonime.

COSTAMAGNA, *relatore*. Conviene col camerata Rotigliano e propone di disporre che, nel caso in cui il cedente non dia la disdetta, il lavoratore conserva i diritti derivanti dalla sua anzianità verso il cedente ed il cessionario in solido.

PRESIDENTE. Gli sembra che questo sia implicito.

PIERANTONI. Vorrebbe che fosse riconosciuto al lavoratore anche il diritto a farsi liquidare fino al giorno in cui l'azienda passa da un proprietario ad un altro, cioè il diritto al recesso. In quasi tutte le aziende sane ci deve essere un fondo per le liquidazioni e quindi il pericolo che l'azienda si trovi in condizioni da non poter far fronte ai suoi obblighi verso i dipendenti non ci dovrebbe essere.

MACARINI CARMIGNANI. Approva la proposta del camerata Costamagna di stabilire una solidarietà del cedente e del cessionario ma osserva che tale solidarietà deve essere limitata ad un certo periodo, poichè altrimenti la responsabilità in solido del cedente durerebbe all'infinito. Si potrebbe dunque stabilire che il cedente è responsabile in solido per la durata di 5 anni dalla cessione dell'azienda.

COSTAMAGNA, *relatore*. Ritiene sia migliore soluzione l'ammettere il diritto di recesso.

PRESIDENTE. Obietta che il diritto di recesso è anti-economico perchè soffocherebbe molte aziende.

Propone dunque di stabilire che, se non ha avuto luogo la disdetta, il lavoratore conserva per 5 anni verso il cedente e il cessionario in solido i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla cessione.

CHIARELLI. Si associa.

DI MARZO. Nota che a tale scopo basterebbe aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « Per gli stessi debiti il cedente è obbligato per 5 anni dalla data della cessione ».

Così rimane stabilito.

Art. 513.

COSTAMAGNA, *relatore*. Propone di premettere all'articolo, per mantenersi fedeli alla Carta del Lavoro, le parole: « Dopo un anno di ininterrotto servizio ».

MACARINI CARMIGNANI. Fa osservare che una tale aggiunta sarebbe contraria agli interessi dello Stato perchè è proprio lo Stato che fa dei contratti provvisori che durano per 10 anni.

Così, per esempio, nelle manifatture dei tabacchi il 50 per cento degli operai è preso col sistema della provvisorietà.

COSTAMAGNA, *relatore*. Obietta che la disposizione non si applicherebbe ai dipendenti statali.

BIGGINI. Quei prestatori d'opera non sono nemmeno sindacati.

PRESIDENTE. Rileva che dal momento che si dice che è dovuta al lavoratore una indennità proporzionale agli anni di servizio prestato, si intende che deve aver prestato almeno un anno di servizio. Non c'è pericolo di equivoci.

COSTAMAGNA, *relatore*. L'istituto dell'indennità di anzianità per l'ipotesi della risoluzione del contratto di lavoro è ormai acquisito al nostro sistema legislativo, ancorchè non sia pacifica la dottrina sul fondamento di esso. In sostanza il progetto conferma l'istituto nel suo principio e al riguardo *nulla quaestio*. Non si giustifica però il rinvio che il testo del progetto fa quanto alla misura dell'indennità agli « usi ». Al riguardo si denuncia di nuovo l'improprietà di simile frode, la quale verrebbe a svalutare l'autorità o l'efficienza dell'ordinamento corporativo. Ma una particolare avvertenza va fatta a proposito del secondo capoverso dell'articolo, relativo alla « deduzione delle previdenze » compiute dal datore di lavoro per cui

Biblioteca centrale giuridica

in parte si deve ripetere quanto già accennato a proposito dell'articolo 507. L'argomento della detrazione degli atti di liberalità compiuti dal datore di lavoro per la previdenza a favore del lavoratore nel nostro diritto positivo è risolto dalla legge 29 marzo 1928, n. 748, la quale non è stata abbastanza tenuta presente dal progetto, così come è stata svisata dalla giurisprudenza. A termini di quanto prevede il progetto, la detrazione sarebbe da ammettersi per *qualunque* atto di previdenza compiuto dal datore di lavoro in favore del lavoratore e per la misura di quanto egli abbia erogato al riguardo. Invece nei termini della legge n. 748 del 1928 la deduzione è ammessa « per quanto l'impiegato abbia diritto di percepire, in conseguenza del licenziamento, per gli atti di previdenza compiuti ». E siffatti criteri sono senza dubbio assai più giusti. Non ha ragione la deduzione di previdenza relativa all'assicurazione vecchiaia e malattia quando si versi nell'ipotesi del licenziamento; e non è ammissibile che il datore di lavoro possa dedurre fino a concorrenza delle erogazioni da lui effettuate e non già del vantaggio che ne ha risentito il lavoratore. Soltanto, come si è già rilevato per l'articolo 507, deve approvarsi la chiarificazione che si tratti di « previdenze volontarie » contro la giurisprudenza formatasi inesplicabilmente nel senso che siano deducibili anche le previdenze obbligatorie, quasi che esse non costituiscano veri e propri diritti del lavoratore! Si propone pertanto che l'articolo 513 sia approvato, modificando però il secondo capoverso come segue: « Salva disposizione o convenzione contraria il datore di lavoro ha facoltà di dedurre quanto il lavoratore abbia diritto di percepire in conseguenza della cessazione del contratto per atti di previdenza volontaria da lui compiuti a favore di quello ».

Così resta stabilito.

Art. 514.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 515.

COSTAMAGNA, *relatore*. Osserva che nell'articolo in esame manca il coordinamento con la legge 10 gennaio 1935, n. 112, la quale impone il libretto di lavoro per talune categorie. Il certificato di servizio diviene quindi un duplicato inutile perchè basta il primo per attestare il tempo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del datore di lavoro e la natura del lavoro prestato. Tale certificato potrebbe avere una ragion d'essere soltanto nell'ipotesi considerata dal capoverso, quando cioè il lavoratore stesso richieda un documento che attesti la condotta tenuta e le attitudini dimostrate durante il periodo contrattuale.

Nota poi, a proposito del capoverso, che esso fa sorgere un'altra delicata questione; se cioè il datore di lavoro al quale è stato richiesto l'attestato in parola è tenuto a dire la verità. Poichè in caso affermativo non dovrebbe essere soggetto a responsabilità per le sue dichiarazioni e questo dovrebbe essere dichiarato espressamente.

PRESIDENTE. Riconosce l'importanza della questione che si presenta anche per le donne di servizio.

SCIALOJA. Osserva che se alla donna di servizio non si vuol fare il certificato favorevole, lo si può negare, mentre qui si stabilisce che è obbligatorio.

PRESIDENTE. La preoccupazione sussiste non tanto per la responsabilità che dovrebbe esserci di fronte ai terzi quanto per la responsabilità di fronte al lavoratore, il quale non deve avere alcun diritto di recriminare per un giudizio sfavorevole che ha ottenuto.

Biblioteca centrale giuridica

COSTAMAGNA, *relatore*. Concludendo propone di sopprimere il primo comma dell'articolo in quanto provvede la legge sul libretto di lavoro e di specificare nel capoverso che, per le dichiarazioni rese, il datore di lavoro non è tenuto a rispondere se non nel caso di dolo.

PRESIDENTE. È dell'avviso di mantenere il primo comma poichè non tutte le categorie, per esempio le domestiche, hanno il libretto di lavoro, e quello previsto dall'articolo in esame è un attestato che può servire in modo più esplicito. Nel capoverso poi aggiungerebbe le parole: «il certificante non assume responsabilità di fronte al lavoratore per le dichiarazioni che rende».

COSTAMAGNA, *relatore*. Insiste perchè sia fatto salvo il caso di dolo.

PANUNZIO. Opina che l'imprenditore quando rilascia il certificato eserciti una pubblica funzione. Occorre perciò eliminare una disparità con quanto avviene nell'Amministrazione statale, ove nel giudizio che il capo ufficio dà degli impiegati c'è una parte riservata che viene comunicata all'autorità gerarchica superiore, ma non si comunica all'interessato. Non vede per quale ragione l'imprenditore dovrebbe comunicare al lavoratore anche questa parte riservata trovandosi così in una situazione di evidente imbarazzo.

COSTAMAGNA, *relatore*. Obietta che il parallelo con la pubblica amministrazione non regge. Le note informative sul contegno dei dipendenti statali non hanno niente a che vedere con l'ipotesi in esame.

BIGGINI. Osserva che la legislazione vigente non concede al lavoratore il diritto di chiedere un documento che attesti la condotta tenuta e le attitudini dimostrate. Il libretto di lavoro deve dar notizia di altre cose, non di questo.

COSTAMAGNA, *relatore*. Fa considerare che la disposizione è importante soprattutto per gli impiegati.

PANUNZIO. Insiste sul suo concetto. Poichè il collocamento degli operai avviene sempre attraverso le associazioni sindacali si potrebbe stabilire che la parte riservata del suo giudizio l'imprenditore la comunica all'associazione sindacale e solo il resto al lavoratore personalmente. Il sindacato così potrà anche regolarsi sulle informazioni che avrà dal datore di lavoro. Come è noto, l'ufficio più delicato che spetta al Sindacato è quello disciplinare e morale.

MACARINI CARMIGNANI. Obietta che questo sistema permetterebbe delle grandi ingiustizie.

PRESIDENTE. Importante è stabilire i limiti entro i quali il certificante non può essere molestato. Perciò propone di aggiungere al primo capoverso le seguenti parole: «Il datore di lavoro non è resposabile di fronte al lavoratore per le dichiarazioni che egli rende, salvo che cadano sotto le sanzioni della legge penale».

La Commissione approva.

Art. 516.

COSTAMAGNA, *relatore*. Gli sembra che l'articolo in esame sia superfluo poichè in proposito c'è ormai tutta la dottrina.

PRESIDENTE. Ritiene preferibile mantenerlo.

Si tratta di una norma comune e giusta.

Così resta stabilito.

Art. 517.

COSTAMAGNA, *relatore*. Osserva che nel primo comma si disciplina il caso di coniuge del lavoratore che non sia separato legalmente per colpa propria, ma non si sa come ci si deve regolare nel caso che sia separato con diritto agli alimenti.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Il debitore degli alimenti è liberato e quindi è cessato anche il diritto a conseguirli.

Piuttosto crede che sarebbe il caso di sopprimere il primo capoverso che contiene delle norme successorie *sui generis* diverse da quelle contenute nel libro delle successioni. Tali disposizioni non trovano nemmeno riscontro nell'articolo 10 della legge sull'impiego privato.

BARCELLONA. Si associa.

PANUNZIO. Nota che il capoverso dispone che in mancanza d'accordo decide il giudice. A suo avviso invece, se c'è già controversia *nulla quaestio*; ma in caso contrario dovrebbe intervenire a comporre la questione l'associazione sindacale, dato che in materia di infortuni già c'è oggi nel nostro diritto positivo la procedura amministrativa prima che si dia luogo alla procedura giudiziaria vera e propria. Se poi non si vuole ammettere questo principio e si preferisce l'intervento del giudice, si deve quanto meno stabilire che egli interviene in sede di Camera di Consiglio e non in sede contenziosa.

COSTAMAGNA, *relatore*. Conviene che il provvedimento dovrebbe essere preso in Camera di Consiglio.

PRESIDENTE. Pensa sia consigliabile sopprimere il capoverso.

COSTAMAGNA, *relatore*. Si associa. Quanto poi al primo comma propone di sostituirlo con l'articolo 13 della legge del 1924 in maniera da stabilire che: « In caso di morte dell'impiegato, spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il quarto grado che vivono a suo carico l'indennità di licenziamento, di cui agli articoli 509 e 513, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto a percepire da Casse pensioni e da Società di assicurazioni per atti di previdenza compiuti dal principale ».

La Commissione approva le due proposte.

Art. 518.

COSTAMAGNA, *relatore*. Fa presente che la disposizione in esame si riallaccia al problema dei diritti del lavoratore sui prodotti dell'ingegno, per la cui disciplina ha pregato il senatore Piola Caselli di preparare un articolo.

PIOLA CASELLI. Avverte che per il momento non si tratta tanto di elaborare un articolo quanto di risolvere una questione pregiudiziale.

Una soluzione del problema è ormai acquisita dalla nostra legislazione, dopo un lungo periodo di discussione, ed è stata prima inserita nel decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi e poi nel decreto 29 giugno 1939, n. 127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, che ha parzialmente rimpiazzato il decreto del 1934.

Se tale soluzione possa adottarsi anche in materia di contratti di lavoro è questione del maggiore interesse poichè si rende perfettamente conto dell'utilità che ne deriverebbe dalla codificazione dei principi già accolti dalla legislazione.

Si può dire che oggi i tre quinti delle invenzioni sono invenzioni di fabbrica, fatte da operai, o impiegati, nei laboratori delle grandi fabbriche per cui è sorta da noi, come in tutti gli altri Paesi, la grossa questione: quali sono i diritti del padrone della fabbrica nei riguardi di tali invenzioni ? Il problema che ha dato luogo a dibattiti lunghissimi e si è affacciato anche nei Congressi internazionali ed è stato risolto da noi, dopo lunghe discussioni nelle quali è intervenuto personalmente il Capo del Governo, con delle norme le quali paiono abbastanza soddisfacenti e che anche all'estero sono state accolte con benevolenza. In tali disposizioni l'oratore è riuscito, dal punto di vista non economico ma del diritto di paternità intellettuale, grazie anche all'appoggio del camerata Asquini, che allora era Sottosegretario di Stato alle Corporazioni, a far riconoscere il diritto di paternità intellettuale dell'inventore

Biblioteca centrale giuridica

impiegato. Oggi poi questa norma è divenuta internazionale perchè si è riusciti a farla entrare nella convenzione di Londra. Il lavoratore ha dunque sempre il diritto, se è inventore, a che il suo nome figuri nel brevetto.

Per quel che riguarda poi la parte economica, la legislazione italiana introduce una distinzione che sommariamente è la seguente: se l'attività inventiva è stata preveduta nel contratto e come tale retribuita (cioè se l'impiegato è stato assunto proprio per fare quelle tali scoperte) allora tutto – anche il brevetto – appartiene al datore di lavoro: se invece l'attività inventiva non è stata preveduta nel contratto e come tale retribuita, allora il datore di lavoro ha diritto al brevetto, se l'invenzione è stata fatta nel corso del lavoro e dell'impiego, ma deve pagare una indennità all'inventore; infine se l'invenzione è stata fatta dal lavoratore mentre era impiegato nella fabbrica, ma non nel corso dell'impiego e del lavoro, bensì in occasione di questo, c'è solo un diritto di prelazione a favore del padrone della fabbrica per poter rivendicare il brevetto.

Quindi è tutto un complesso di disposizioni che rappresentano veramente una soluzione molto elaborata del problema e furono attentamente esaminate anche da parte delle Confederazioni interessate prima di entrare nel decreto del 1934. Accolte poi in tale decreto e successivamente in quello che lo ha abrogato, non hanno incontrato alcuna critica.

Però pensa che tali norme potrebbero essere molto utilmente codificate e si riserva di sottoporle all'attenzione della Commissione nella prossima riunione.

COSTAMAGNA, *relatore*. Quanto all'articolo 518 osserva che bisogna tener presente il coordinamento con le norme corporative e che pertanto dopo le parole « concorrenza sleale » bisognerebbe aggiungere le altre: « salve le disposizioni contenute nelle norme corporative ».

La Commissione approva.

Art. 519.

Non dà luogo a discussione.

Art. 520.

COSTAMAGNA, *relatore*. Richiama l'attenzione della Commissione sul capoverso dell'articolo in esame che risolve una dibattuta questione. Ci sono norme che restringono la durata del lavoro e che impongono dei giorni di riposo le quali sono state emanate non tanto nell'interesse del lavoratore quanto nell'interesse della sanità della stirpe. Ora *quid iuris* se il lavoratore trasgredisce tali norme e lavora anche quando non dovrebbe ? Ha diritto a ripetere la paga per il lavoro che ha fatto o, applicandosi i principi generali sul consenso all'illecito, deve scontare il fio della sua strasgressione alla legge ?

Gli sembra che il principio che viene sancito dal capoverso vada contro a tutte le leggi sociali sul riposo e sulla sanità della stirpe. Proporrebbe pertanto di sostituirlo con una disposizione un po' nuova nel senso di stabilire che il datore di lavoro è obbligato a versare l'importo del lavoro, così indebitamente lucrato, alla Cassa di previdenza o al fondo di assistenza del sindacato.

CHIARELLI. Obietta che la proposta è bella teoricamente, ma praticamente non si può violare il principio che chi lavora deve essere retribuito.

ROTIGLIANO. Si associa. Non bisogna nemmeno in questa materia spingersi troppo oltre. Ci sono molti lavoratori che, per arrotondare le proprie entrate, approfittano dei giorni festivi andando a prestare altrove la loro opera.

COSTAMAGNA, *relatore*. Insiste sostenendo che il camerata Rotigliano parte da un punto di vista individualistico e il camerata Chiarelli da un punto di vista

Biblioteca centrale giuridica

laburistico. Non possono così travisarsi tutte le leggi sociali in materia di lavoro e di salario.

ROTIGLIANO. Obietta che è inammissibile che con delle leggi, sia pure miranti alla sanità della stirpe, si possa costringere un individuo, che ha voglia di lavorare, e sopratutto che può aver bisogno di farlo, a non lavorare oltre certi limiti.

CHIARELLI. Aggiunge che ci sono tante norme proibitive le quali implicano una sanzione ma non la nullità del contratto. Arrivare all'annullamento del contratto è eccessivo, è la massima delle sanzioni.

PANUNZIO. Si associa invece al camerata Costamagna. Le leggi in discussione sono *plus quam perfectae* perchè sono leggi di diritto pubblico e debbono essere osservate ad ogni costo.

PRESIDENTE. Bisogna pensare alla condizione dell'operaio che per mandare avanti la famiglia si sacrifica a lavorare anche nei momenti di riposo.

PANUNZIO. Se si parte da questo principio è allora meglio tacere piuttosto che dettare una norma contraria ai principi di diritto cogente.

ROTIGLIANO. Il lavoratore, che presta la sua opera a due diversi datori di lavoro, non viola la legge e non commette nulla di così grave da dover perdere il diritto alla retribuzione.

PRESIDENTE. Ricorda che anche per gli impiegati dello Stato c'è una legge che sancisce press'a poco lo stesso principio, eppure molti si adattano la sera a fare un lavoro straordinario senza che nessuno abbia pensato che questo lavoro non debba essere retribuito.

COSTAMAGNA, *relatore*. La tolleranza per gli impiegati pubblici non gli pare commendevole. Comunque propone la soppressione del capoverso, se non si vuole accettare la proposta di invertire la disposizione stabilendo che il lavoratore non ha diritto della retribuzione nell'ipotesi esaminata.

PRESIDENTE. Pone ai voti la soppressione del capoverso.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Piola Caselli e Tacconi; consiglieri nazionali Costamagna, Macarini Carmignani e Panunzio.

Rispondono *no* i Commissari: senatore D'Amelio e consiglieri nazionali Biggini, Chiarelli e Rotigliano.

La Commissione approva la soppressione.

Art. 521.

Non dà luogo ad osservazioni.

La riunione termina alle ore 12,25

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 28

Riunione del 18 luglio 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, DI MARZO, GIACQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SARROCCHI e SCIALOJA; consiglieri nazionali ASQUINI, BACCI, BIAGI, BIGGINI, CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, DI GIACOMO, LEVA, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e SPADA.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. – Seguito e fine dell'esame del Capo VI: «Del contratto di lavoro» del Titolo III: «Dei contratti in ispecie» (articoli 522 a 530). – Aggiunta degli articoli 518-*bis*, 518-*ter*, 518-*quater* e 518-*quinquies*. – Discussione generale sul Capo XII: «Del deposito», Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 635 a 649. – Discussione generale sul Capo XIII: «Del sequestro convenzionale», Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 650 a 654. – Seguito dell'esame del Capo III: «Della locazione di cose», Titolo predetto (articoli 400 a 418).

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Moresco ha giustificato la sua assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

TITOLO III. – Dei contratti in ispecie.

Sezione II. — DEL CONTRATTO DI TIROCINIO.

COSTAMAGNA, *relatore*. Rileva che mentre il contratto di lavoro personale e domestico ha una sua fisonomia distinta dal contratto di lavoro subordinato e trova la sua applicazione in un campo autonomo, invece il contratto di tirocinio e di apprendistato non è che un particolare aspetto di questo e appartiene alla disciplina delle medesime attività. Si giustifica pertanto il collocamento in una semplice sezione della materia relativa.

La pratica conosce parecchie figure che stanno ai margini dell'apprendistato o tirocinio, come quelle del *garzone*, del *praticante*, del *volontario*, dello *scolaro*. Saggiamente ha fatto il progetto a non volere spingersi alla definizione di queste, lasciandole così alla funzione normativa degli organi corporativi. Un particolare riguardo valeva invece per il tirocinio o apprendistato perchè è un istituto influente sulla qualità e anche sulla quantità della produzione e si collega agli istituti della pubblica istruzione professionale dei lavoratori. Qualificante del tirocinio è lo scopo per il tirocinante di imparare il mestiere o la professione. Essenziale è, per fondare il contratto di tirocinio, che tale scopo sia stato portato a conoscenza del datore

Biblioteca centrale giuridica

di lavoro e che questi vi abbia aderito obbligandosi a impartire l'insegnamento, pur non potendosi ritenere che tale obbligo sia incompatibile col proposito di avvalersi in una certa misura dell'opera dell'apprendista; così come per costui il fine del guadagno può concorrere con quello di imparare il mestiere.

A termini del Regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1130 (articolo 44) le Corporazioni avrebbero la facoltà di emanare « norme generali » sul tirocinio. Peraltro, col Regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, sono state fissate, mediante un atto legislativo, le regole fondamentali alla materia, regole che vengono oggi trasferite nel Codice civile. Nessun dubbio che nel quadro di questa legge, e pertanto del Codice civile, i contratti collettivi di lavoro possano provvedere al tirocinio, come al garzonato e alle altre figure similari.

Art. 522.

COSTAMAGNA, *relatore*. Fa presente che l'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, definisce così l'apprendista: « l'apprendista è chiunque sia occupato in una azienda allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare lavoratore qualificato, mediante un addestramento pratico e la frequenza, ove siano istituiti, dei corsi per la formazione professionale dei lavoratori di cui al Regio decreto 21 giugno 1938, n. 1380 ». Nella definizione proposta dell'articolo 522 del progetto sarebbe opportuno dopo la parola « assume » introdurre le parole « con o senza retribuzione » per fissare meglio le caratteristiche del contratto.

PANUNZIO. Nota che il contratto in esame è nuovo nel nostro ordinamento giuridico, perchè soltanto ora ne cominciano a parlare i contratti collettivi, e non è ben chiara la sua natura. Per esempio, la dottrina francese sostiene che sia un contratto che riguarda solo l'insegnamento ed è un obbligo per il datore di lavoro l'istruzione dell'apprendista. Quindi se considerato sotto questo punto di vista non sarebbe più un contratto di lavoro. La tendenza della nostra dottrina è invece quella di adottare un criterio intermedio tra il contratto di insegnamento e quello di lavoro. Senonchè nella definizione del progetto risulta proprio il contratto di insegnamento e solo come un elemento sovrapposto, accidentale, quello del lavoro.

Ora poichè l'istituto è stato compreso tra i contratti di lavoro, a suo parere si dovrebbe, anche in omaggio alla tendenza dottrinale italiana che afferma questa teoria intermedia, fare risultare di più il concetto di contratto di lavoro. Non bisogna parlare quindi di un obbligo del datore di lavoro il quale diventerebbe così debitore di fronte al giovane operaio di impartirgli l'insegnamento.

PRESIDENTE. Obietta che si ricade sotto la figura di contratto di lavoro per la disposizione del capoverso.

Nota piuttosto che nel primo comma si dice: « assume un apprendista » mentre a suo parere andrebbe detto: « assume un lavoratore »; perchè dicendo « apprendista » è già una definizione che si dà; diventerà tale solo in seguito ma non lo è già all'atto della stipulazione del contratto.

La Commissione approva.

PANUNZIO. Insiste sull'opportunità che l'articolo, per le ragioni anzidette, cominci con lo stabilire l'obbligo da parte del lavoratore di prestare la propria opera.

PRESIDENTE. Fa presente che il tirocinio è generalmente considerato in Italia come un contratto di lavoro e che inoltre l'apprendista è tenuto a produrre a favore del datore di lavoro e se non produce è licenziato.

COSTAMAGNA, *relatore*. Aggiunge che l'articolo 525 stabilisce che l'apprendista deve essere destinato solo ai lavori che sono attinenti all'arte o al mestiere cui si riferisce il tirocinio.

Biblioteca centrale giuridica

CHIARELLI. Si dichiara contrario all'aggiunta delle parole « con o senza retribuzione » poichè è implicito che ci sia una retribuzione. Praticamente in tutti i contratti collettivi per « apprendistato » si intendono i primi mesi di lavoro.

COSTAMAGNA, *relatore*. Obietta che spesso l'apprendista più che essere un lavoratore utile è un disutile e talvolta anzi dovrebbe perfino ricompensare lui il datore di lavoro.

PANUNZIO. Se si prevede anche la possibilità che non ci sia retribuzione si finisce proprio con l'escludere che si tratti di un contratto di lavoro.

SCIALOJA. È implicito il diritto alla retribuzione anche nell'articolo 524 ove si stabilisce che però non può assumere la forma del salario a cottimo.

Art. 523 a 526.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Sezione III. — Del contratto di lavoro domestico.

Art. 527.

COSTAMAGNA, *relatore*. Nota che tutte le incertezze emerse nella Commissione a proposito della sistemazione delle materie del lavoro nel Codice reclamano una maggiore chiarificazione dei concetti. Questa può muovere per l'appunto dall'esame della figura indicata nel progetto col nome di « lavoro domestico ». Coloro che sono legati al preconcetto di un carattere locativo dei rapporti di lavoro non vedono altro tipo che « il contratto di lavoro subordinato » e si sforzano a far rientrare in questo anche i cosidetti contratti di lavoro personale e domestico, mentre escludono da esso tutti quei rapporti nei quali le parti versano in un sistema di maggiore autonomia collaborativa, come la mezzadria e l'affittanza al lavoro. La definizione proposta dal camerata Asquini e accolta dalla Commissione confonde il lavoro domestico col lavoro subordinato. Essa si richiama al concetto di un rapporto tra il lavoratore e l'azienda e parla di una « azienda familiare ». Peraltro tace degli « studi o uffici dei professionisti », che ormai hanno acquistato la considerazione di aziende, perchè dànno luogo a contratti collettivi. Mentre poi il concetto di « azienda familiare » è vago, improprio e riferisce alla famiglia un carattere professionale che non le conviene affatto e che non è ammesso dal nostro sistema corporativo, il quale non riconosce alla famiglia il titolo ad un inquadramento sindacale. Anzi dimentica la ragione essenziale del distinguere, la quale sta nel fatto che i rapporti di carattere domestico, a termini dell'articolo 52 del Regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130, non possono in alcun caso formare oggetto di contratti collettivi. Recita tale articolo: « neppure vi è luogo a stipulazione di contratto collettivo rispetto ai rapporti di lavoro concernenti servizi di carattere personale, domestico ». E aggiunge l'articolo stesso: « i contratti collettivi stipulati in onta a questi divieti sono nulli ».

Non manca nella letteratura una tendenza diretta a modificare la legge e ad assoggettare alla normazione corporativa anche i contratti di lavoro personale e domestico. Ma, a prescindere che il Codice deve basarsi sul diritto positivo vigente, bisogna dichiarare che siffatta tendenza non è in alcun modo approvevole. L'interesse pubblico che impone e giustifica l'ordinamento corporativo per tutte le attività connesse alla produzione di beni o di servizi economici, impone e giustifica invece il rispetto dell'autonomia individuale nei rapporti che non hanno tale carattere. Si tratta di rapporti sostenuti dal senso della benevolenza, della fiducia personale nei termini più delicati, donde deriva che non semplici rapporti di lavoro, ma veri e propri

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
ROMA
BIBLIOTECA CENTRALE

rapporti di famiglia si debbono considerare i servizi domestici. Si tenga conto ancora della impossibilità o dell'estrema difficoltà di inquadrare i soggetti in una associazione professionale e di tracciare una disciplina generale per queste forme di lavoro.

Evidente è la necessità di trattare del contratto di lavoro domestico come di una figura a sè tra i contratti di lavoro e non semplicemente come di una sottospecie del contratto di lavoro subordinato. Non quindi l'istituto può venire sistemato in una semplice Sezione del contratto di lavoro subordinato; ma deve essere collocato in un apposito capitolo, poichè esso costituisce una delle tante forme originarie caratteristiche dei rapporti di lavoro.

La prima censura che si può muovere al progetto, dopo questa della collocazione, è di avere dimenticato di considerare nel titolo e nella disciplina, accanto al contratto di lavoro domestico, anche il contratto di « lavoro personale », secondo la indicazione fissata nell'articolo 52 del Regio decreto, n. 1130 del 1926. Si tratta per l'appunto del contratto di lavoro per cui una persona è assunta al compimento di prestazioni le quali non hanno il carattere tipicamente manuale del contratto di lavoro domestico, ma possono avere il vero e proprio contenuto di mansioni impiegatizie; salvo che esse sarebbero devolute non all'attività di una azienda, ma appena alle utilità di una persona, senza alcun rapporto con l'attività professionale da questa esercitata. Il segretario particolare di chi non è un imprenditore o un professionista, la direttrice di casa, la dama di compagnia, il precettore privato ecc. non possono essere considerati alla medesima stregua dei camerieri o delle altre persone di fatica che sono impiegate da una famiglia o da una persona. Giova ricordare, per quanto può utilizzarsi a fini di sistemazione giuridica, che con la legge 14 settembre 1931, n. 1175 (articolo 150) sulla finanza locale si è considerata la figura dei domestici e sono stati esclusi da tale categoria gli inservienti e i custodi, i portinai, le persone addette al servizio esclusivo degli ammalati. Tutto ciò convince della necessità di tenere presente insieme al lavoro domestico anche il lavoro prestato per le utilità meramente personali di un soggetto, opportunamente modificando il titolo e la definizione. Il primo dovrà essere così indicato: « Del contratto di lavoro personale e domestico ».

La definizione poi dovrà essere stabilita previa rettifica della definizione Asquini per il contratto di lavoro subordinato. In questa definizione potrà rimanere, convenientemente, il riferimento al rapporto con l'azienda industriale, commerciale, agricola, aggiungendosi « e con gli studi o uffici di coloro che esercitano una libera professione o un'arte ». Il richiamo alla « azienda familiare » deve essere soppresso e il contratto ora in esame presentato come quello per il quale si assume alle proprie dipendenze un lavoratore « in modo continuativo per determinati servizi inerenti alla persona o alle esigenze della vita domestica ».

La relazione al progetto accenna al proposito che nel rapporto di lavoro domestico si debba ritenere inclusa anche quello col giardiniere o col portiere. Ma l'accenno sembra insufficiente alla stregua delle osservazioni suesposte. La definizione proposta ha un ambito più vasto e più qualificato; così come occorre aggiungere la formula « in modo continuativo » precisamente per differenziare, come pure avverte la relazione, le prestazioni occasionali, le quali cadono sotto il concetto della *locatio operis*.

Sempre in coerenza alle osservazioni espresse dalla relazione converrebbe aggiungere dopo la prima parte dell'articolo 527: « Si considerano datori di lavoro agli effetti del presente istituto anche le convivenze familiari che non esplicano una attività professionale ». Infatti l'educazione e l'istruzione che si impartiscono nei collegi e nei convitti possono benissimo assumere la forma di una impresa e in tal caso possono dar luogo ad un inquadramento sindacale, per cui i rapporti di servizio relativi diventano regolabili dal contratto collettivo di lavoro.

Il capoverso dell'articolo 527 contiene, nell'ordinamento delle fonti, un richiamo alla disciplina generale del contratto di lavoro per cui verrebbe autorizzata la

Biblioteca centrale giuridica

analogia col contratto collettivo di lavoro. Tale analogia è pericolosa. Si propone la soppressione del richiamo.

BACCI. Non vede la netta demarcazione che accenna il relatore tra il lavoro domestico e il lavoro personale. A suo avviso in tutti e due i casi si tratta di lavoro domestico anche se non è domestico colui che lo presta; è lavoro domestico in quanto prestato nella *domus*.

SARROCCHI. Quanto alla proposta di aggiungere all'articolo 527 l'ipotesi di convivenze familiari, che funzionino come datori di lavoro, nota che bisognerebbe scegliere un'altra dizione, perchè l'espressione « convivenze familiari » è tipica dei contratti di mezzadria.

COSTAMAGNA, *relatore*. Obietta che l'espressione è ormai acquisita dalla nostra legislazione sociale e osserva al camerata Bacci che il significato di « domestico » è specifico nella lingua italiana.

PRESIDENTE. Non approva la distinzione fra lavoro domestico e personale.

COSTAMAGNA, *relatore*. Insiste sul fatto che anche la legge del 1926 parla di rapporti di lavoro personale e domestico stabilendo però che per entrambi non vi è luogo a stipulazione di contratto collettivo, per cui sarebbe opportuna una disciplina della materia nel Codice.

BACCI. Torna a dichiararsi contrario a questa distinzione che poi varrebbe solo agli effetti della definizione, ma non importerebbe disciplina diversa.

PRESIDENTE. Aggiunge che, per esempio, quella del precettore è una prestazione d'opera e non rientra nel lavoro domestico.

ROMANO MICHELE. Ha l'impressione che la modifica della definizione proposta dal relatore, in analogia alla legge del 1926, potrebbe in avvenire far nascere una quantità di liti.

COSTAMAGNA, *relatore*. Obietta che la legge del 1926, contenente la duplice indicazione di lavoro personale e di lavoro domestico, ha quattordici anni di vita e non ha provocato mai delle controversie.

PANUNZIO. Pensa che l'argomento meriti una certa attenzione. Dal momento che la legge sindacale richiamata dal relatore non ammette i contratti collettivi per i servizi domestici bisogna plaudire al coraggio che ha avuto il progettista nel disciplinare tale materia. Altrimenti tutta questa povera gente continuava ad essere considerata come merce di lavoro senza avere alcuna disciplina. C'è dunque da meravigliarsi che mentre il progetto in modo chiaro e con criteri moderni pone la disciplina del contratto di lavoro domestico – e comincia con l'abolire la definizione « contratto di servizio » sostituendola con l'altra molto più apprezzabile « contratto di lavoro domestico » – il mondo sindacale non si sia ancora deciso a disciplinare la materia. E sorge quindi il quesito: è mai possibile un ordinamento del rapporto di lavoro, qualunque esso sia, indipendentemente dall'ordinamento sindacale? e se quest'ultimo non funziona? Ritiene che mancando la relativa disciplina sindacale non si sa come potrà funzionare il Codice civile per quel che attiene al regolamento del contratto di lavoro domestico, e perciò la Commissione dovrebbe formulare un voto perchè le competenti Gerarchie studino e concretino i provvedimenti per l'inserzione del lavoro domestico, con i rispettivi Sindacati di categoria, nell'ordinamento sindacale.

PRESIDENTE. Obietta che la Commissione non è competente per questo che è compito del Ministro delle corporazioni. Essa non può che tener presente che non esiste contratto collettivo in materia.

PANUNZIO. Osserva ancora, in merito all'opinione del relatore, che la definizione in esame non aderisce a quella generale del contratto di lavoro che è stata approvata, mentre il contratto di lavoro domestico vi rientra perfettamente perchè in quella definizione si è parlato di collaborazione in un'azienda « anche domestica ».

Biblioteca centrale giuridica

Quanto poi alla necessità di accennare al lavoro personale nota che sarebbe più opportuno parlare come già fa la dottrina, di lavoro familiare. Ha avuto infatti occasione di vedere anche in un recente trattato di diritto del lavoro che si differenzia il lavoro domestico, che ha un carattere piuttosto materiale, dal lavoro di carattere superiore, che è dato appunto da quelle persone che indicava il relatore, e che è chiamato « familiare ».

Osserva infine che se si pone l'ordinamento del lavoro domestico nel Codice si dovrebbe anche salvare il principio fondamentale che il lavoro da parte della donna di servizio maritata può essere prestato soltanto col consenso del marito, perchè i doveri di prestazione di lavoro della donna di servizio maritata si possono e debbono anche contemperare con l'esercizio da parte sua dei doveri verso la propria famiglia.

PRESIDENTE. Per concludere avverte che il camerata Costamagna propone di modificare in armonia alla legge del 1926 il principio dell'articolo 527 come segue: « Il contratto di lavoro per servizi personali e domestici ».

Mette ai voti tale proposta.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Piola Caselli, Romano Santi, e Scialoja; consiglieri nazionali Biggini, Censi, Chiarelli, Costamagna, Panunzio, Pierantoni, Rossi e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Di Marzo, Giaquinto, Nucci e Sarrocchi; consigliere nazionale Bacci.

La proposta è approvata.

ROTIGLIANO. Ha votato a favore della proposta del camerata Costamagna perchè se nel Codice si deve parlare di un contratto di lavoro per servizi domestici, è giusto che si parli anche di un contratto di lavoro per servizi personali; ma a suo parere sarebbe preferibile sopprimere l'intera Sezione che è perfettamente inutile. Dopo una definizione del contratto di lavoro domestico, della quale nel Codice si potrebbe anche fare a meno, l'articolo 527 dispone nel capoverso che tale contratto è regolato dalle norme della presente Sezione, dagli usi del luogo ove i lavori si svolgono e, in mancanza, dalle norme relative al contratto di lavoro in quanto compatibili con la specialità del rapporto. Ma le « norme della presente Sezione » non sono altro che rinvii agli usi o la riproduzione di usi vigenti. Il richiamo poi alle « norme relative al contratto di lavoro in quanto compatibili con la specialità del rapporto » lascia perplessi perchè non si sa bene a quali norme si alluda, e in che senso debbano intendersi compatibili o meno con la specialità del rapporto.

In sostanza dunque si tratta di quattro articoli assolutamente inutili che possono venire soppressi.

PRESIDENTE. Pone ai voti la soppressione della Sezione III.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Romano Santi, Sarrocchi e Scialoja: consiglieri nazionali Bacci, Censi, Chiarelli e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori D'Amelio, Nucci e Piola Caselli; consiglieri nazionali Biagi, Biggini, Costamagna, Panunzio, Pierantoni e Rossi.

Si astengono i Commissari: senatori Barcellona, Di Marzo, Giaquinto e Romano Michele.

La proposta non è approvata.

COSTAMAGNA, *relatore*. A proposito del capoverso dell' articolo 527 osserva che il richiamo agli usi in questo caso non è pleonastico come ritiene il camerata Rotigliano, perchè nel sistema del Codice, l'uso non prevale sul contratto individuale, mentre in questo caso si tratta di farlo prevalere. Il giudice non potendo trovare la norma per regolare il rapporto nell'ordinamento corporativo – perchè da questo è escluso il contratto di lavoro domestico – la deve trovare negli usi che in questo

Biblioteca centrale giuridica

caso debbono prevalere anche sul contratto individuale applicando anzi il principio di far prevalere gli usi più favorevoli al lavoratore.

SCIALOJA. Non è ammissibile che si possano creare degli usi inderogabili.

BIAGI. Non capisce che cosa vogliano dire le ultime parole: « e, in mancanza dalle norme relative del contratto di lavoro in quanto compatibili con la specialità del rapporto ». A suo parere questa frase può dar luogo soltanto a degli equivoci; non può essere altro che ragione di contrasto. Per cui ne propone la soppressione.

COSTAMAGNA, *relatore*. Si associa perchè non vi è analogia tra il contratto di lavoro subordinato nelle aziende e il contratto di lavoro personale e domestico, come egli ha già dimostrato; e la legge vieta l'estensione del contratto collettivo a tali rapporti.

SCIALOJA. Obietta che con quella espressione, che forse non è molto chiara, si vogliono richiamare le norme del progetto in esame relative al contratto di lavoro.

COSTAMAGNA, *relatore*. In fondo è la stessa cosa, perchè poi queste a lor volta richiamano le norme corporative. Propone pertanto la seguente formulazione del capoverso: « Tale contratto è regolato dalle norme della presente sezione e dagli usi del luogo ove il lavoro si svolge, anche se contrari al contratto individuale ».

PRESIDENTE. Obietta che così si verrebbe a stabilire una inderogabilità degli usi che ritiene non sia il caso di affermare.

BIAGI. Se si vuole dare all'istituto una disciplina completa bisogna ~~che sia ben~~ precisato quali norme si debbono applicare, poichè un richiamo così generico provocherebbe incertezze sulle fonti.

PRESIDENTE. Propone di sopprimere le ultime parole: « e in mancanza ecc. » rimanendo inteso che il contratto individuale è quello che deve prevalere; ove questo non dispone, prevalgono le norme della presente Sezione e gli usi del luogo.

ROMANO SANTI. Si associa. È inutile dire che in difetto si applicano le disposizioni del contratto di lavoro, perchè questo è presupposto. Ogni contratto ha delle clausole speciali che regolano determinati rapporti; se lo si dicesse in questo caso bisognerebbe poi dire lo stesso in molti altri istituti (locazione, vendita, ecc.).

COSTAMAGNA, *relatore*. A suo parere si dovrebbe stabilire che l'uso prevale sul contratto individuale.

ROMANO SANTI. Obietta che questo non si può affermare tassativamente e assolutamente. Bisogna infatti considerare la natura dell'uso, la norma consacrata da esso.

La Commissione approva la proposta del Presidente di sopprimere le ultime parole del capoverso: « e in mancanza ecc. ».

Art. 528.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 529.

COSTAMAGNA, *relatore*. Ritiene che la presunzione dell'obbligo di fornire il vitto e alloggio al lavoratore dovrebbe essere ristretta alla figura del lavoro domestico.

PRESIDENTE. Ha dubbi sull'equità della disposizione del capoverso, che gli sembra poco umana. Il lavoratore potrebbe essersi rotta una gamba salendo su di una scala malsicura e il datore di lavoro – in quanto lo considera in colpa – non essere tenuto a provvedere alla assistenza. La questione poi potrebbe sorgere anche nel caso che la donna di servizio diventi madre. Propone perciò di modificare come

Biblioteca centrale giuridica

segue il capoverso: « egli deve provvedere alla cura e all'assistenza medica del lavoratore per le infermità di breve durata o provvedere al ricovero in ospedale ».

La Commissione approva.

Art. 530.

Non dà luogo ad osservazioni.

COSTAMAGNA, *relatore*. Il progetto non accenna al diritto del lavoratore personale e domestico a ottenere il cosidetto « ben servito », che è l'equivalemte del certificato di lavoro subordinato. Al riguardo è da tenere presente che a termine della legge 10 gennaio 1935, n. 112 (articolo 5) l'obbligo sul libretto di lavoro è fatta eccezione « per il personale addetto a lavori domestici inerenti alla vita della famiglia ». Ragione per cui occorrerebbe provvedere per sancire un'apposita regola al riguardo, nei termini seguenti: « Alla fine del contratto o ad ogni fine di anno il lavoratore addetto a servizi di carattere personale e domestico ha diritto di ottenere un ben servito attestante la specie e la durata del servizio prestato e la condotta tenuta ».

PRESIDENTE. Obietta che in materia ci sono gli usi i quali impongono questo genere di certificato e la norma proposta non è necessaria.

COSTAMAGNA, *relatore*. Osserva, a titolo di conclusione generale sull'argomento del « contratto di lavoro », che la relazione al progetto accenna alla riserva di studiare in via di coordinamento una norma « per cui siano mantenute le disposizioni della legge sull'impiego privato per i lavoratori che possono ritenersi impiegati secondo la nozione fissata da detta legge, mentre, per i lavoratori manuali potrebbero essere osservati gli usi » (c. f. r. 427). La riserva non può assolutamente approvarsi. Mantenere ancora in vigore « la legge sull'impiego privato » varrebbe quanto mantenere aperta una causa di perturbazione, quale appunto l'ha riconosciuta la giurisprudenza per la sua astratta rigidità incompatibile con la specialità della vita del lavoro. Mantenere gli « usi » vorrebbe dire distogliere dalla adozione della norma corporativa specifica le categorie interessate, abilitandole ad avvalersi obliquamente dei benefici elargiti dalle norme corporative per le categorie analoghe, senza assoggettarsi agli obblighi di una positiva integrale disciplina quale deve emergere dal complesso della norma corporativa. Del resto il problema delle lacune nel sistema corporativo è un problema politico, non è un problema di tecnica giuridica. Poichè le associazioni sindacali, a termini del paragrafo XI della Carta del Lavoro, « hanno l'obbligo di regolare, mediante i contratti collettivi, i rapporti di lavoro tra le categorie di datori di lavoro e lavoratori che rappresentano » e poichè oggi esiste un inquadramento generale totalitario di tutte le categorie professionali, la lacuna non potrebbe essere se non il risultato della inosservanza di un dovere istituzionale che il legislatore non deve assolutamente considerare fra le sue ipotesi e che lo statista deve reprimere richiamando gli organi pubblici allo adempimento del loro dovere.

PRESIDENTE. Invita il consigliere nazionale Costamagna a formulare in questo senso un voto e crede che la Commissione sarà disposta ad accettarlo.

(*Così rimane stabilito*).

Ricorda che c'è ancora da risolvere la questione, che era rimasta in sospeso, della introduzione o meno nel contratto di lavoro di qualche disposizione che disciplini il diritto al brevetto per le invenzioni fatte da lavoratori nelle fabbriche.

Al riguardo crede che si possano far voti perchè gli articoli 23, 24, 25 e 26 del Regio decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, contenente disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, siano considerati in sede di disciplina

Biblioteca centrale giuridica

del contratto di lavoro dopo l'articolo 518, allo scopo di ottenere una maggiore unitarietà.

(*La Commissione approva*) (1).

Ringrazia il Commissario Costamagna per la sua esauriente e competente relazione su così interessante materia.

Invita il senatore Romano Michele a riferire sul contratto di deposito.

Capo XII. - **Del deposito.**

ROMANO MICHELE, *relatore*. Dal punto di vista generale osserva che il progetto ha eliminato la distinzione che faceva il Codice vigente fra deposito volontario e deposito necessario abolendo del tutto quest'ultimo. Questo del resto era stato anche il pensiero della Commissione Reale la quale però provvedeva poi al riguardo con delle disposizioni speciali per i contratti di trasporto e d'albergo.

Nel progetto in esame, dunque, le norme circa il deposito necessario scompariscono completamente sì che ritiene che dovrebbe rivivere il decreto del 1919 – che tra l'altro disponeva anche insufficientemente – in quantochè non si può non disciplinare nel Codice il deposito necessario che riguarda una serie di rapporti comunissimi, oppure si dovrebbe ripristinare il Titolo del progetto della Commissione Reale relativo al contratto di trasporto e d'albergo.

ASQUINI. Fa presente che tale disciplina è passata nel nuovo Codice di commercio che contiene un titolo sul contratto d'albergo.

PRESIDENTE. La Commissione può dunque prendere atto delle tranquillanti dichiarazioni del consigliere nazionale Asquini.

Art. 635.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Nota che si riuniscono in un unico articolo con una formula più chiara le disposizioni degli articoli 1835 e 1837 del Codice vigente. Si sono soltanto aggiunte, per maggiore organicità, le parole: « o salvo che si tratta di deposito commerciale ».

PRESIDENTE. Trova che l'articolo segue un criterio arcaico perchè ormai il caso di deposito senza compenso è rarissimo. La maggior parte dei depositi si fa dietro compenso e il caso di deposito amichevole, fatto gratuitamente, è una vera eccezione.

Proporrebbe pertanto di invertire la norma nel senso di dire che il depositario ha diritto a compenso per la custodia, salvo che ci sia patto in contrario, oppure per la natura stessa del deposito non risulti il contrario.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Per parte sua non trova nulla da eccepire.

GIAQUINTO. Si dichiara contrario. Osserva che c'è una serie di depositi in materia civile che sono per loro natura gratuiti e per questo è pregiudizievole stabilite una presunzione di onerosità.

PRESIDENTE. Conviene che non si può negare il deposito familiare. Ma in tal caso la gratuità risulta dalla natura stessa del contratto.

GIAQUINTO. Un'inversione della norma potrebbe far nascere equivoco. Se si lascia in deposito una valigia da un amico questi potrebbe poi pretendere il compenso.

Inoltre poi c'è sempre la responsabilità del depositario anche nei depositi familiari.

---

(1) Il testo degli articoli è allegato al presente verbale (pag. 389).

Biblioteca centrale giuridica

BARCELLONA e BACCI. Dichiarano di preferire la formula del progetto che è la tradizionale formula del diritto romano.

Art. 636.

ROMANO MICHELE, *relatore*. L'articolo in esame affronta il problema della diligenza da usare nella custodia. Ricorda che il Codice vigente stabilisce la diligenza in concreto, cioè la diligenza che si userebbe per le cose proprie, salvo l'applicazione più rigorosa per alcuni casi espressamente previsti, mentre la Commissione Reale aveva abbandonato questo concetto accogliendo quello della diligenza in astratto, cioè del buon padre di famiglia, e ritornando però pel deposito gratuito alla diligenza in concreto. Il progetto in esame invece prescrive la diligenza in astratto tanto nell'un caso che nell'altro, richiedendo soltanto per il caso di deposito gratuito, una valutazione meno rigorosa. Crede che questo concetto sia preferibile avendo la giurisprudenza incontrato qualche difficoltà nella valutazione della diligenza in concreto.

PRESIDENTE. Non si rende conto della portata della disposizione contenuta nella seconda parte dell'ultimo comma. Non ritiene che sia il caso di dettare questa particolare disciplina unicamente per il caso in cui il depositario sia incapace e propone la soppressione di tale comma perchè, nel caso che il depositario sia incapace, si applicano i principî generali.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Osserva che l'articolo 1842 del Codice vigente conteneva una disposizione analoga, e che la relazione ministeriale fa presente che si è integrata la norma dell'articolo 1842 nel senso di stabilire che il depositario incapace risponde della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per atti illeciti, il che vuol essere richiamo anche dell'articolo 769 del presente progetto che dà facoltà al giudice di condannare l'incapace ad una equa indennità quando il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza.

PRESIDENTE. Ripete che la norma non è affatto necessaria e insiste nella sua proposta di soppressione.

DI MARZO e SANTI ROMANO. Si associano.

La Commissione approva la soppressione del terzo comma.

Art. 637.

ROMANO MICHELE, *relatore*. L'articolo in esame corrisponde al 1846 del Codice civile con in più qualche innovazione come, per esempio, il divieto di deposito presso altri senza il consenso del depositante, che si giustifica con la considerazione che il depositante deve essere garantito che la cosa sia custodita dalla persona nella quale ha riposto la sua fiducia, e l'aggiunta dell'ipotesi dell'esercizio mutato della custodia, introdotta nell'interesse del depositante, per il caso di pericolo per la cosa o di altra urgente contingenza.

Art. 638.

PRESIDENTE. Ritiene giusto nel caso che si tratti di deposito gratuito ma inammissibile, in caso diverso, questo criterio per cui il depositario deve restituire la cosa a richiesta del depositante.

Il depositario potrebbe, per esempio, aver preso in affitto una rimessa per ripararvi l'automobile che gli è stata lasciata in deposito e poi, in forza di questa norma, essere costretto alla restituzione in un qualsiasi momento pur avendo sopportato delle spese.

Biblioteca centrale giuridica

ROMANO MICHELE, *relatore*. Obietta che ci sono in seguito degli articoli che regolano la questione delle spese. Del resto l'articolo corrispondente del Codice vigente era ancora più rigoroso di quello in esame, il quale lascia maggiore larghezza all'intervento del magistrato in caso di controversia.

PRESIDENTE. Crede che comunque sarebbe il caso di aggiungere in fine dell'articolo le parole: « salvo il disposto degli articoli 647 e 648 ».

Così rimane stabilito.

Art. 639.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Avverte che l'articolo in esame disciplina il caso di pluralità di depositari e di depositanti. Per quanto regoli casi eccezionali la norma, a suo avviso, può essere accolta. Si dovrebbe tuttavia precisare che qualora manchi l'accordo delle parti è ammesso il ricorso alla magistratura, per quanto possa ritenersi implicito.

PRESIDENTE. È d'accordo. Propone di aggiungere un capoverso che suoni così: « Ove le parti non si mettono d'accordo, disporrà l'autorità giudiziaria ».

La Commissione approva.

Art. 640 e 641.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 642.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Fa presente che l'articolo innova nei confronti dell'articolo 1851 del Codice civile stabilendo la surroga legale del depositante, nei diritti dell'alienante, in caso di alienazione di buona fede da parte dell'erede del depositario.

Art. 643.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Ritiene che la disposizione del primo comma sia da approvare in quanto il progetto ha ammesso che il deposito possa essere fatto anche da chi non è proprietario.

La disposizione del secondo comma poi è in armonia coi principî generali e coi principî dell'equità.

Art. 644.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Non trova nulla da obiettare all'articolo in esame che è analogo a quello corrispondente del Codice civile, salvo qualche variante di forma.

PRESIDENTE. Non approva la norma del capoverso.

Se uno sa che una cosa che gli è stata lasciata in deposito è stata rubata e ne conosce il proprietario, lo avverte di promuovere l'azione per ricuperarla e se questi non se ne occupa, sarebbe tenuto – stando a quando qui si dispone – a restituirla al depositante che potrebbe essere il ladro. Trova che questo non è giusto, dato che il furto è reato d'azione pubblica. Il depositario non deve restituire la cosa al depositante, bensì consegnarla all'autorità giudiziaria.

GIAQUINTO. È di parere contrario, dato che l'azione penale non è stata promossa.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Obietta che il derubato potrebbe anche essere assente e non aver ricevuto la denuncia.

LEVA. È d'accordo col Presidente e propone di stabilire semplicemente che il depositario abbia l'obbligo di denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e di avvertire contemporaneamente il proprietario della cosa.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Non è d'accordo. Egli di fronte al ladro è depositario e deve restituire la cosa.

GIAQUINTO. Si associa. Non c'è ragione perchè la legge civile imponga al depositario degli obblighi che debbono trovare la loro sede nella legge penale.

PRESIDENTE. Insiste. A suo avviso è assurdo concedere al depositario, che sa che la cosa è stata derubata, questo potere di restituirla al depositante, se il proprietario non si dà la pena di promuovere l'azione.

ROMANO SANTI. Bisogna tener presente che non è detto che il depositante sia il ladro. Potrebbe anche trattarsi di una cosa che era stata già rubata da altri.

ROTIGLIANO. Ritiene che la soluzione del progetto sia esatta. Se il proprietario della cosa rubata non la reclama, è giusto che il depositario la restituisca a chi gliel'ha data.

PRESIDENTE. Potrebbe essere giusto se il furto fosse reato di azione privata, ma trattandosi di reato di azione pubblica il depositario è tenuto a promuovere l'azione.

GIAQUINTO. Obietta che se il derubato non si preoccupa di denunciare il furto non c'è ragione perchè debba farlo il depositario.

LEVA. Nota che la legge di pubblica sicurezza e il Codice penale prevedono il caso che si venga in possesso di cosa rubata, stabilendo che qualora se ne conosca la provenienza illecita non la si può trattenere se non si vuole commettere un reato. È dunque necessario che il Codice civile dia una norma che aderisca a quello che dispone il Codice penale, il quale, tra l'altro, prevede perfino la contravvenzione per l'incauto acquisto.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Fa rilevare che l'articolo in esame fa anche salve le disposizioni del Codice penale.

ROTIGLIANO. Ripete che una volta prevenuto il derubato, se quello non si affretta a promuovere l'azione, non si può nel Codice civile porre altri obblighi a carico del depositario.

PRESIDENTE. Insiste ancora una volta sul rilievo che si tratta di reato di azione pubblica.

LEVA. Fa presente che l'articolo 709 del Codice penale parla di omessa denunzia di cose provenienti da delitto, comminando la pena dell'arresto. Quindi si deve anche qui sancire l'obbligo di denunziare il furto all'autorità.

SCIALOJA. Sarebbe d'accordo che si stabilisse l'obbligo del depositario di fare la denunzia e di depositare la cosa presso l'autorità di pubblica sicurezza.

CHIARELLI. Trova che il rinvio all'articolo 709 del Codice penale è inutile, come è inutile l'articolo, dal momento che provvede già il Codice penale. Tale articolo potrebbe essere utile unicamente se stabilisse che oltre al proprietario dovrebbe essere avvertito anche il depositante, in quanto potrebbe non essere il ladro.

PRESIDENTE. Propone di modificare l'articolo 644 come segue: « Il depositario se scopre che la cosa è stata rubata e a chi è stata sottratta deve denunziare a questo e al depositante il deposito fatto presso di sè, osservate le disposizioni dell'articolo 709 del Codice penale ».

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 645.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Per quanto l'articolo sia inutile ritiene che si possa conservare in ossequio alla tradizione.

PRESIDENTE. Osserva che veramente nel caso considerato il contratto di deposito non esisterebbe.

Art. 646 e 647.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 648.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Avverte che nella redazione di questo articolo si è incorsi in un errore materiale, dicendo: « gli è stato dovuto ». L'espressione va così corretta: « gli è dovuto ».

Così rimane stabilito.

Art. 649.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Avverte che nella relazione si fa presente che il progetto della Commissione Reale aveva stabilito che se il depositario aveva ricevuto danaro o altra cosa fungibile, con facoltà di servirsene, il contratto è considerato mutuo. Viceversa si è ritenuto che per quanto dal deposito irregolare sorgano effetti generalmente uguali a quelli del mutuo, la configurazione giuridica e la funzione economica del contratto è sempre diversa; nel deposito anche irregolare, la cosa è data in custodia con diritto di ripeterla, normalmente, in ogni momento, mentre nel mutuo si intende far credito al mutuatario e la cosa gli è data di regola nel suo interesse. Si è perciò preferito indicare gli effetti propri del deposito irregolare e stabilire che si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo; con ciò si è esclusa una identificazione dei due contratti.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo corrispondente del Codice civile è molto più preciso, in quanto stabilisce che trattandosi di danaro, il deposito deve restituirsi nella medesima specie in cui fu fatto, nel caso tanto d'aumento quanto di diminuzione del loro valore.

Nel progetto in esame invece si dice che è tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità. Sarebbe forse opportuno aggiungere: « senza tener conto dell'aumento o della diminuzione del loro valore ».

La Commissione approva.

Capo XIII. – **Del sequestro convenzionale.**

ROMANO MICHELE, *relatore*. In merito al sequestro convenzionale fa osservare che mentre il Codice vigente distingue tra sequestro volontario e giudiziario, il progetto ha soppresso quest'ultimo opportunamente considerando che il sequestro giudiziario non è proprio un contratto, bensì un istituto prettamente processuale che trova la sua integrale disciplina nel Codice di rito e che non può assumere carattere sostanziale per il solo fatto che, in ipotesi, implica diritti e doveri uguali a quelli spettanti al sequestratario convenzionale. La Commissione Reale invece aveva voluto mantenerlo, per un omaggio alla tradizione; ma l'argomento non è sufficiente a giustificarne la conservazione.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 650.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Osserva che nell'articolo in esame si sono omesse per errore materiale, le parole « mobili o » prima dell'altra « immobili ».

(*La Commisione approva tale aggiunta*).

Le innovazioni del progetto consistono nell'aggiunta delle parole: « o un'azienda o altra universalità di beni » che chiariscono la portata dell'articolo, e nello stabilire che la restituzione può avvenire oltre che a controversia definita giudizialmente, anche quando la controversia è stata definita per accordo intervenuto tra le parti.

Art. 651.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 652.

ROMANO MICHELE, *relatore*. Fa notare che anche in questo articolo si prevede la diligenza in astratto, cioè del buon padre di famiglia.

Art. 653 e 654.

Non dànno luogo ad osservazioni.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Romano Michele che con sobria chiarezza ha riferito su questi due istituti.

Propone di riprendere in discussione il Capo III: « Della locazione di cose » il cui esame era stato sospeso.

Capo III. – **Della locazione di cose.**

Sezione I. — Della locazione di cose in generale.

Art. 400.

PRESIDENTE, *relatore*. Nota che in sostanza l'articolo contiene delle disposizioni che sono già contenute nel Codice vigente con delle piccole modificazioni di forma. Nel primo comma si dovrebbe far precedere la parola « deterioramento » dall'articolo « il »

Così rimane stabilito.

Art. 401.

PRESIDENTE, *relatore*. Si tratta di una disposizione nuova ma che non presenta alcuna difficoltà. Contiene una presunzione – che poi si osserva comunemente dalla giurisprudenza – facendo salvo il caso che il locatore non dimostri di aver avuto un danno maggiore dalla ritardata consegna della cosa. Se egli dimostra che avrebbe potuto affittare la cosa ad un prezzo maggiore, allora ha diritto non soltanto ai mesi di pigione arretrati, ma anche al risarcimento dei danni. A suo avviso è opportuna questa codificazione di quanto già è accolto dalla giurisprudenza.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 402.

PRESIDENTE, *relatore*. Avverte che si tratta di una disposizione analoga a quella che si è già adottata per il caso di migliorie in altra parte del Codice.

Art. 403.

PRESIDENTE, *relatore*. L'articolo in esame fa una duplice distinzione: se l'addizione è stata fatta col consenso del proprietario, allora la soluzione è semplice e questi è tenuto a pagarne il valore al momento della riconsegna e non quello che è costata. Se viceversa non c'è stato consenso del locatore, allora il conduttore che ha fatto questa addizione, alla fine della locazione deve portarla via e mettere la cosa nel pristino stato, ma il proprietario può avvalersi della utilità che è stata prodotta e chiedere che sia lasciata l'addizione, previo rimborso del prezzo che il locatore potrebbe ricavare dai materiali in seguito alla separazione.

ROTIGLIANO. Ritiene che il principio potrebbe ritenersi giusto se fosse più chiaro il significato della parola « addizione ».

PRESIDENTE, *relatore*. Chiarisce che generalmente per addizione si intende una aggiunzione all'oggetto in modo da completarlo con elementi diversi da quella che aveva fino allora. Così, per esempio, nel caso che si faccia una nuova scala. Viceversa se la casa si trasforma, la si fa più elegante, con delle decorazioni, ecc. si fanno dei miglioramenti e sono regolati dall'articolo precedente. « Miglioramento » è dunque un perfezionamento della cosa; « addizione » è un ingrandimento.

ROTIGLIANO. Allora se si mette l'ascensore in una casa si fa un'addizione ed il proprietario può limitarsi ad offrire quello che il conduttore ricaverebbe dal materiale, nel caso che l'impianto sia stato fatto senza il suo consenso.

CHIARELLI. Non gli sembra che questo sia giusto in quanto si impedisce al conduttore di portarselo via.

PRESIDENTE, *relatore*. Fa presente che in sostanza non c'è alcun danno del conduttore, poichè il proprietario gli dà quello che potrebbe ricavare dalla vendita del materiale.

Art. 404.

PRESIDENTE, *relatore*. Nota che il primo capoverso è nuovo perchè contiene un'ipotesi che non era prevista dal Codice vigente quella cioè di sub–locazione di cosa mobile. Nuova è anche la disposizione dell'ultimo comma con cui, se è stata esclusa una delle due facoltà (sub–locazione o cessione di affitto), si presume esclusa anche l'altra, dato che i risultati sono gli stessi tanto nel caso di sub–locazione che in quello di cessione di affitto.

Art. 405.

PRESIDENTE, *relatore*. L'articolo fa sorgere il quesito, dal momento che si prevede anche l'ipotesi di cessione di fitto, se i rapporti tra il locatore e il suo conduttore siano identici a quelli tra il locatore e il cessionario. Crede che lo siano e, per togliere qualsiasi dubbio, propone di dirlo esplicitamente, aggiungendo dopo la parola: « subconduttore » le altre: « o il cessionario ».

La Commissione approva.

Art. 406.

Non dà luogo ad osservazioni.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 407.

PRESIDENTE, *relatore.* Nota a proposito delle ultime parole «salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto» che si intende che questa volontà deve essere posteriore alla intimata licenza. Propone pertanto di modificare così le ultime parole: «salvo che consti la volontà del locatore, posteriore alla licenza, di rinnovare il contratto».

La Commissione approva.

Art. 408 a 418.

Non dànno luogo ad osservazioni.

La riunione termina alle ore 18,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

ALLEGATO

Regio Decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127. *Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.*

. . . . . .

Art. 23.

(Art. 22 del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione.

Art. 24.

(Art. 23, comma primo, secondo e terzo, del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Qualora non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonchè per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.

Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.

I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

Art. 25.

(Art. 23, gomma quarto, del Regio decreto 13 settembre 1934. n. 1602).

Nei casi previsti negli articoli precedenti, se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un Collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni.

Biblioteca centrale giuridica

Se l'inventore è un dipendente di Amministrazione statale, in luogo del Collegio di arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo, e le rispettive modalità, con deliberazione insindacabile, il Ministro preposto all'Amministrazione stessa.

Art. 26.

(Art. 24 del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Agli effetti degli articoli precedenti, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego, l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l' Amministrazione pubblica, nel cui campo di attività l' invenzione stessa rientra.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 29

Riunione antimeridiana del 19 luglio 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, DI MARZO, GIAQUINTO, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE e ROMANO SANTI; consiglieri nazionali ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIAGI, BIGGINI, CENSI, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e CARONI.

La riunione comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Seguito dell'esame del Capo III: «Della locazione di cose» del Titolo III: «Dei contratti in ispecie» (articoli 419 a 426). - Discussione generale sul Capo VIII: «Del contratto di società», Titolo predetto; esame dei relativi articoli 551 a 569 ed aggiunta di alcuni articoli.

TITOLO III. - Dei contratti in ispecie.

CAPO III. - Della locazione di cose.

Sezione II. — DELLA LOCAZIONE DI FONDI URBANI.

Art. 419 a 422.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 423.

PRESIDENTE, *relatore*. Richiama l'attenzione della Commissione su questo articolo che non riterrebbe opportuno di approvare nella forma proposta.

Il corrispondente articolo del Codice vigente 1590 stabilisce che se l'inquilino prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di un altro inquilino, non è obbligato in solido, ma soltanto è obbligato l'inquilino presso cui l'incendio è cominciato; e si dice nel secondo capoverso che può uno degli inquilini dimostrare che l'incendio non ha potuto cominciare dalla sua abitazione, nel qual caso questi non è responsabile.

La Commissione Reale ha creduto che l'articolo non fosse necessario perchè ha ritenuto che la questione fosse regolata dai principii generali secondo i quali chi ha colpa deve sopportarne le conseguenze; perciò ha soppresso l'articolo.

Il Ministro ha invece creduto opportuno di riprodurre le norme nell'articolo 423, rilevandone l'importanza e stabilendo un regolamento di questi rapporti caratteristici quali quelli della solidarietà di tutti gli inquilini in caso d'incendio. Egli però dice di non riprodurre i due capoversi dell'articolo 1590 non trovandoli necessari, perchè conformi ai principii generali.

Biblioteca centrale giuridica

Osserva che si potrebbe rimandare ai principii generali il regolamento di tutta la materia, ma dal momento che si vuol riconoscere esplicitamente questa solidarietà tra gli inquilini bisognerebbe riprodurre anche i due capoversi.

Propone quindi di riprodurre nel progetto anche i due capoversi dell'articolo 1590, magari in una forma più adatta. Si potrebbe dire: « La norma non si applica se uno degli inquilini prova che l'incendio è cominciato nella abitazione di uno di essi, nel qual caso questi solo deve esserne responsabile, ovvero alcuno di essi prova che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è responsabile ».

La Commissione approva l'aggiunta all'articolo dei due commi proposti dal Presidente.

Art. 424.

PRESIDENTE, *relatore*. Ricorda una questione sorta in giurisprudenza: se il locatore che ha mandato via l'inquilino perchè doveva andare ad abitare nel suo appartamento, non ci va più, è tenuto ai danni. Qui ciò non è detto; ma si può ritenere, secondo i principî generali, che se l'inquilino è stato mandato via maliziosamente, il locatore è tenuto ai danni.

Art. 425.

PRESIDENTE, *relatore*. Osserva che questo articolo è nuovo, ma corrisponde a quanto già dispone la pratica.

Nel capoverso invece della parola « mercè » userebbe l'altra « mediante ».

BIAGI. Circa l'espressione « di altri enti pubblici » osserva che questo termine è molto generico e può dar luogo ad interpretazioni estensive. Oggi enti pubblici sono non solo i comuni, le provincie, le opere pie, ma anche, per esempio, enti come l'A. G. I. P., l'A. M. M. I., l'I. R. I. ecc.; crede che sarebbe opportuno usare un termine più restrittivo, nel senso cioè che deve ritenersi trattarsi di enti investiti di pubbliche funzioni.

BACCI. Sarebbe del parere di omettere la menzione del Partito Nazionale Fascista che è l'ente pubblico per eccellenza.

PRESIDENTE, *relatore*. Nota che per esprimere il concetto di « enti pubblici » si dovrebbe usare il termine « parastatali », ma dubita dell'opportunità di introdurre questa locuzione nel Codice. Si può dire nel verbale che per enti pubblici si intendono quelli che esercitano funzioni attinenti alla pubblica amministrazione. D'altra parte osserva che se si tratta di enti i quali hanno la facoltà di dislocare i loro impiegati in ogni parte d'Italia e che non possono rifiutarsi, essi si trovano tutti nella medesima condizione degli impiegati militari e civili dello Stato.

Quanto alla proposta del consigliere nazionale Bacci, se la Commissione lo ritiene opportuno, crede che l'espressione « Partito Nazionale Fascista » potrebbe essere soppressa, intendendosi compresa nella espressione: « enti pubblici ».

Propone perciò di dire: « dello Stato e di enti pubblici ».

La Commissione approva.

BACCI. Concordando col Presidente, è favorevole a dare alla disposizione un carattere estensivo perchè non c'è ragione di far distinzione tra la pubblica amministrazione vera e propria e quegli altri enti che, anche indirettamente, sono sotto l'amministrazione dello Stato.

PIOLA CASELLI. Rileva che il locatore dovrà consultare un avvocato per sapere se l'ente a cui appartiene l'inquilino impiegato è un ente pubblico, il che può dar luogo a molte controversie.

Biblioteca centrale giuridica

ROMANO MICHELE. Nota che questa norma si risolve a danno degli impiegati perchè i proprietari di case preferiranno avere altri inquilini anzichè loro. D'altra parte, l'impiegato quando stipula il contratto di locazione, se è accorto, vi farà iscrivere il patto che nel caso di trasferimento potrà recedere dal contratto. Propone la soppressione dell'articolo.

PIERANTONI. Vorrebbe dare a questo articolo una interpretazione estensiva perchè non vede per quale ragione si deve determinare una diversità di trattamento tra gli impiegati, ad esempio, della Banca Commerciale e quelli della Banca d'Italia o gli agenti diplomatici. Sarebbe del parere di lasciare l'articolo così come è stato redatto, salvo alla giurisprudenza di applicare questo criterio seguendo la interpretazione più adeguata.

ANDRIANI. Si potrebbe dire: « . . . possono, nel caso di ordine di trasferimento, recedere dal contratto » per dare l'idea che il trasferimento è coatto e non richiesto dall'impiegato.

PRESIDENTE, *relatore*. Trova che ciò renderà ancor più difficili le indagini perchè si dovrà interrogare la pubblica amministrazione da cui l'impiegato dipende per sapere se egli ha fatto la domanda di trasferimento.

BIAGI. Osserva che se si intende dare un privilegio all'impiegato in quanto è impiegato, non c'è alcuna ragione di non mettere sullo stesso livello l'impiegato dello Stato, quello di un ente pubblico e quello di un ente privato. Se invece si vuole giustificare la disposizione non in rapporto all'impiegato, ma in rapporto all'ente pubblico, allora bisogna che si tratti di un ente pubblico che abbia diritto per le sue stesse funzioni ad un trattamento di favore; e questo ente pubblico non può essere che lo Stato o un ente che emani direttamente dallo Stato e non che abbia una funzione di carattere economico.

ROMANO SANTI. Crede che, tutto sommato, data l'impossibilità di trovare una formula che rispecchi esattamente questo punto di vista, sia meglio mantenere il progetto com'è.

PRESIDENTE, *relatore*. Si può lasciare l'articolo come è, e far risultare dal verbale che la Commissione intende per ente pubblico quello che esercita una funzione attinente alla pubblica amministrazione.

Così rimane stabilito.

Art. 426.

PRESIDENTE, *relatore*. Osserva che la Commissione Reale rilevò che in molti casi la morte del conduttore può produrre tale un mutamento nella condizione economica della famiglia che gli eredi non si trovano in condizione di continuare la locazione. La Commissione Reale fu d'avviso che in questi casi, gli eredi avessero il diritto di risolvere il contratto entro tre mesi. Il Ministro accoglie questo concetto, al quale plaude perchè lo ritiene equo ed umano; però non richiede la prova della eccessiva onerosità nei confronti degli eredi perchè la ritiene difficile e stabilisce in questo articolo che in tutti i casi, quando è morto il conduttore, gli eredi abbiano facoltà di potere, con un preavviso di tre mesi, recedere dal contratto.

PIERANTONI. Ritiene che l'ultimo comma sia inutile, perchè si tratta di un accordo tra le parti.

PRESIDENTE, *relatore*. Non si tratta di un accordo. Soltanto se gli eredi domandano la soluzione perchè nel contratto non c'è permesso di sub-locazione, e il conduttore può accordare questo permesso, in tal caso gli eredi non possono più recedere.

La Commissione Reale aveva ritenuto che la norma fosse giusta, ma che non a tutti gli eredi si dovesse dare questa facoltà, bensì solo a quelli che dimostrassero l'eccessiva onerosità del contratto di fronte alle condizioni in cui si fossero venuti a trovare per la morte del padre.

Biblioteca centrale giuridica

TUMEDEI. Ha qualche dubbio anche sulla equità di questa disposizione, la quale si riferisce unicamente al caso della locazione ultra annuale. Distingue i diversi scopi a cui si mira nello stipulare un contratto di locazione di maggiore o minore durata; rileva che il lungo termine della locazione funziona bene spesso più a danno del locatario e meno a danno del conduttore; mentre la stabilità dei contratti è una delle basi essenziali degli investimenti immobiliari.

Vorrebbe limitata la facoltà di recesso ai casi più gravi per gli eredi. Si potrebbe, se mai, stabilire che nel caso di morte del conduttore è derogata la facoltà di sub-locazione, a meno che il locatore non voglia rinunziare al contratto.

PRESIDENTE, *relatore*. Ripete che anche la Commissione Reale aveva proposto che si accertasse l'eccessiva onerosità della locazione nei confronti delle condizioni in cui si vengono a trovare gli eredi.

Questo principio di deroga al concetto generale che la locazione continua anche con la morte del conduttore si può ammettere quando c'è una ragione di equità molto seria, nel caso cioè in cui il padre di famiglia è la sola sorgente economica della famiglia.

BACCI. Trova che un temperamento potrebbe essere dato dalla possibilità di deroga al divieto della sublocazione che è ricordato nell'articolo. Ritiene però cosa difficile dimostrare la eccessiva onerosità del contratto per gli eredi.

PRESIDENTE, *relatore*. Ricorda la formula usata dalla Commissione Reale all'articolo 440. Osserva poi al consigliere nazionale Bacci che non ritiene notevole la difficoltà per dimostrare l'eccessiva onerosità del contratto.

GIAQUINTO. Gli sembra che il locatore possa evitare il danno autorizzando la sub-locazione.

ROMANO MICHELE. Pensa che, tutto sommato, l'articolo possa essere approvato nel testo del progetto.

Così resta stabilito.

PRESIDENTE. Invita il senatore Piola Caselli a riprendere la sua relazione sul Capo VIII.

Capo VIII. – **Del contratto di società.**

PIOLA CASELLI, *relatore*. Premette, come osservazione generale, che vi è nel progetto un certo numero di novità le quali, in massima, si possono approvare. Le innovazioni, del resto, non sono in numero eccessivo perchè, malgrado le aggiunte, il contratto rimane nella sua forma tradizionale. Alcune di queste modificazioni sono ricavate dal Codice tedesco, cosa del resto che è avvenuta per molte altre parti di questo Libro delle obbligazioni; e da ciò deriva il carattere qualche volta alquanto esotico della redazione.

Aggiunge poi di aver notato anche nella sistemazione della materia un certo scompigliamento che si potrà utilmente correggere.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Art. 551.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Nota che questo articolo contiene la definizione della società, modificata rispetto a quella del Codice attuale, che è generalmente considerata come insufficiente in quanto non pone un reciso carattere distintivo tra società e comunione.

Fa un rapporto tra le definizioni date dal Codice vigente (articolo 1697), dal progetto della Commissione Reale (articolo 521), e dal progetto in esame ed osserva

Biblioteca centrale giuridica

come la Commissione Reale abbia cercato di mettere più in vista il carattere dinamico della società, cioè il fine sociale da raggiungere.

Circa il progetto in esame nota che la frase « si obbligano reciprocamente a perseguire » dal momento che si tratta di un contratto, può essere sostituita dalla formula comune « convengono di perseguire ».

Quanto poi all'espressione « un determinato scopo economico » sopprimerebbe la parola « determinato », perchè la società può avere fini molto generali senza avere un carattere assolutamente determinato; parlerebbe quindi soltanto di un « fine economico ».

Proporrebbe poi di aggiungere l'elemento del conferimento dei mezzi in modo più evidente, come è nel progetto della Commissione Reale, perchè qui parlando di « perseguire uno scopo economico nell'interesse comune, contribuendo ciascuno ai mezzi necessari per realizzarlo », ci si avvicina un po' troppo a quello che più che società, è sindacato, lega, consorzio, associazione in genere regolati dal Titolo II del Libro I del Codice civile, mentre invece tradizionalmente la società esige che ci sia un conferimento e ci siano i beni comuni.

Perciò proporrebbe che, riprendendo la frase del progetto della Commissione Reale, si dicesse: « contribuendo ciascuno ai mezzi necessari per realizzarlo con la proprietà o con l'uso di cose messe in comune o con l'industria personale ».

Una formula più semplice è quella del Codice svizzero che dice soltanto: « contribuendo con denaro, cose, crediti o lavoro ».

Formulerebbe l'articolo così: « Il contratto di società è quello col quale due o più persone convengono di perseguire uno scopo economico nell'interesse comune, contribuendo ciascuna ai mezzi necessari per realizzarlo con la proprietà o con l'uso di cose messe in comune o con l'industria personale ».

DI MARZO. Osserva che la parola « convengono » sopprime il concetto dell'obbligo reciproco, perchè « si obbligano reciprocamente » fa intendere che i soci hanno reciproci doveri. Quando si dice « convengono » si ripete il concetto di « contratto », ma questo concetto non è lo stesso di quello contenuto nella espressione: « si obbligano reciprocamente ».

PIOLA CASELLI, *relatore*. Il patto bilaterale risulta dalla frase « contribuendo ciascuno ai mezzi necessari ».

TUMEDEI. Trova che l'espressione « scopo economico » è inadatta per sottolineare la distinzione della società dal sindacato; e forse per questo il compilatore del progetto ha aggiunto la parola: « determinato » che è stata ritenuta non molto opportuna dal relatore.

Nella società l'elemento caratteristico è l'impresa, cioè quella specie di attività comune volta a scopo economico specifico; vale a dire che i mezzi comuni sono destinati a scopi produttivi e vengono organizzati ad uso dell'impresa per raggiungere un certo risultato economico. Ritiene troppo vaghe le parole: « determinato scopo economico » le quali non risolvono il problema.

ANDRIANI. Sarebbe opportuno stabilire nella definizione che occorre che vi sia partecipazione non soltanto negli utili, ma anche nelle perdite.

PIOLA CASELLI, *relatore* È difficile definire in un solo articolo tutto l'organismo della società.

L'elemento del guadagno che è accennato nel Codice vigente, risulta dalla frase « scopo economico ». Ritiene del resto che non si possa esigere da una definizione più di quanto normalmente può contenere, perchè tra l'altro bisogna considerare che la società civile ha una grande estensione ed abbraccia anche forme piuttosto povere ed elementari.

PRESIDENTE È favorevole alla formula proposta dal relatore.

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 552.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Si domanda quale scopo ed utilità abbia la disposizione in esame. La differenza tra la comunione e la società risulta dalle rispettive definizioni e dal rispettivo regolamento, e non gli sembra utile ripeterla anche qui.

TUMEDEI. Nota che la necessità di ripeterla deriva forse dalla larghezza della definizione data nell'articolo 551, che potrebbe far comprendere nella società anche la comunione.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Ha voluto esprimere soltanto il dubbio che sia superfluo l'articolo e di quel genere di superfluità che, invece di aiutare, può creare complicazioni.

PRESIDENTE. Crede sia meglio lasciare la disposizione dell'articolo 552.

Così rimane stabilito.

Art. 553.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Ritiene superfluo anche questo articolo perchè nulla aggiunge a quanto è detto all'articolo 217, n. 6.

TUMEDEI. Osserva che questa norma ha un contenuto positivo maggiore di quanto possa apparire a prima vista. Qui c'è il concetto di una specie di equiparazione automatica del conferimento al trasferimento di proprietà. Il n. 6 dell'articolo 217 riguarda il conferimento di diritti personali di godimento di beni immobili per un dato tempo. Non precisa quali sono le conseguenze della mancata osservanza di tali norme; si può però dedurre che la società è nulla se il conferimento non è stato fatto per atto scritto. Il campo delle società civili è molto delicato: esse si costituiscono in un ambiente familiare e prescrivere la forma scritta per tutti i conferimenti, gli sembrerebbe cosa grave.

PIOLA CASELLI, *relatore*. L'articolo 217 dice che i contratti di società devono farsi per atto pubblico a pena di nullità anche in materia commerciale, limitatamente al caso di cui al n. 6. Qui non si dice che il contratto di società sia nullo, ma che il conferimento che si deve fare, quando ha per oggetto un trasferimento di proprietà o di diritti reali, deve essere assoggettato a quelle forme prescritte per questo trasferimento, il che è cosa diversa e che conferma quello che ha già detto circa l'inutilità di questa norma.

TUMEDEI. Il conferimento nella società civile non è trasferimento perchè la società civile non ha personalità giuridica. Ora il portato di questa norma è di stabilire che non vi sia un trasferimento in senso specifico, ma che vi sia una equiparazione al trasferimento nel senso di richiederne la forma.

ASQUINI. Ritiene che se nel sistema del Codice non si richiede l'atto scritto per la costituzione della comunione convenzionale, non si dovrebbe richiedere nemmeno per la società civile.

TUMEDEI. Nota che le società civili molte volte non hanno un atto costitutivo; aggiunge che il passaggio dalla comunione convenzionale alla società è insensibile e che l'elemento differenziatore della comunione dalla società non è sempre facilmente accertabile.

ASQUINI. Non sembra logico che si chieda la forma scritta per il trasferimento e non per la creazione della comunione; anche con la creazione della comunione si ha la creazione di nuovi titolari del diritto. Chi porta un bene in comunione, ne resta proprietario, ma diventa propretario anche l'altro.

TUMEDEI. Se non c'è atto pubblico, no: la comunione quando non c'è un atto di trasferimento è analoga alla proprietà fiduciaria.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Propone che questo articolo sia lasciato in sospeso: esso sarà definitivamente approvato quando sarà risolto il problema circa la personalità giuridica della società.

GIAQUINTO. Crede che si potrebbe risolvere la questione indipendentemente dal problema della personalità giuridica. Egli pensa che questa norma sia inutile. O per effetto della società si crea un godimento comune del bene immobile, ed allora è l'ipotesi prevista dall'articolo 217; ovvero per effetto del conferimento si produce un trasferimento, non in testa alla società ma ai singoli soci, ed allora è evidente che si applicano le norme concernenti il trasferimento di proprietà. Anche se non c'è una personalità giuridica della società il problema rimane lo stesso; solo che in questo secondo caso il trasferimento avviene in testa ai soci. Se vi è il trasferimento e muta l'intestarario del bene si deve osservare la forma.

Se allo scopo di perseguire l'attività sociale i vari soci esigono un trasferimento da parte del proprietario esclusivo in testa a tutti, evidentemente già c'è un trasferimento. Questa è l'ipotesi che non solleva alcun dubbio perchè anche se non ci fosse lo scopo sociale produttivo, Tizio trasferisce quello che è sua proprietà esclusiva *pro quota* ad altri e in tal caso c'è il trasferimento. Il dubbio sorge quando si vuole fare la società senza mutare lo stato di diritto, senza fare un atto di trasferimento *pro quota*; il bene rimane intestato ad uno dei soci, però questi lo pone a disposizione della società. Ma siccome la società non ha personalità giuridica e siccome i soci non vogliono ricorrere all'espediente di intestare il bene a tutti, lo lasciano intestato ad uno solo; nei rapporti con l'esterno il bene è intestato a uno, nei rapporti della società è bene sociale.

PRESIDENTE. Propone che la questione sia ripresa in esame quando si sarà risolto il problema circa la personalità giuridica della società.

Così rimane stabilito.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Prima di passare alla Sezione II sottopone alla Commissione il quesito se si debba sopprimere un Capo del Codice vigente, che era riprodotto nel progetto della Commissione Reale, riguardante le diverse specie di società. Il Codice civile vigente al Capo II del Titolo X considera le diverse specie di società in due sezioni concernenti le società universali e le società particolari.

La relazione dice che non vi sono società universali, ma vi è soltanto la comunione familiare e quindi non vale la pena di parlare particolarmente di società universali.

Dubita che non ci possano essere nella pratica anche altri casi di società universali civili oltre alla comunione familiare e non vede la ragione e l'opportunità per cui questa distinzione organica che c'è in tutti i Codici, come c'era nel Codice vigente, e che è stata riproposta dalla Commissione Reale agli articoli 523 a 528, debba essere soppressa.

ASQUINI. Nota che tale distinzione si era concepita quando non c'erano le società commerciali.

BARCELLONA. Concorda col relatore perchè si tratta di casi sempre possibili.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Ricorda che le disposizioni di questo Capo II del progetto della Commissione Reale sono sanzionate da un diritto tradizionale; si distinguono i casi, in cui questa società deve essere considerata come universale oppure no. Ritiene che queste norme sarebbero utili anche per la comunione familiare che la Commissione ha accettato con molte riserve dubitando che possa avere un regolamento pratico.

Una società universale è quella, ad esempio, che si costituisce in materia di diritti d'autore nella quale è frequente il caso di due scrittori che lavorano in società tutta la loro vita e dividono i guadagni. Perfino la società coniugale può rientrare in questa categoria. Di qui la necessità di mantenere queste regole.

Biblioteca centrale giuridica

È tutto un sistema confortato da una secolare tradizione e non è possibile affermare che queste regole non hanno alcun valore.

ASQUINI. Osserva che nelle società di guadagno non si mette in comune qualche cosa, ma con la nuova definizione che prescinde dal fondo comune, la società di guadagno è senz'altro possibile.

PRESIDENTE. Dato che queste società universali esistono, il relatore domanda se non sia il caso di darne un regolamento nel Codice.

Se la Commissione lo ritiene opportuno si può inserire nel progetto, prima della Sezione II, tutto il Capo II del Titolo VI del progetto della Commissione Reale e cioè gli articoli dal 523 al 528 compreso. Tali articoli corrispondono nella sostanza a quanto dispone il Codice vigente, ma sono formulati in modo migliore.

La Commissione approva.

Sezione II. — Dei rapporti fra i soci.

Art. 554.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Trova strano che tale sezione cominci con un articolo il quale dispone senz'altro che « i soci non sono tenuti ad aumentare i conferimenti ecc. ».

Vi sono delle soppressioni di disposizioni contenute nel Codice vigente che non gli sembrano abbastanza giustificate. Desidererebbe intanto che fosse mantenuta la norma contenuta nell'articolo 1707 così formulato: « La società comincia nell'istante medesimo del contratto, se non è fissato un altro tempo ». Lo stabilire che normalmente il contratto di società, quantunque sia un contratto che ha di mira un'impresa che potrà cominciare in un tempo posteriore, tuttavia, salvo regola contraria, produce i suoi effetti dal giorno del contratto e quindi da quel giorno cominciano a nascere diversi obblighi da parte dei soci, è una disposizione che ha un'utilità evidente e non comprende perchè debba essere soppressa. Aggiunge che nella relazione non c'è alcuna giustificazione di ciò.

C'è poi l'articolo 1709 che stabilisce la base dell'obbligo del conferimento; almeno formalmente, per poter comprendere lo sviluppo delle diverse regole, questa norma è utile e sarebbe bene accoglierla nel progetto.

Un'altra questione molto interessante riguarda la quantità del conferimento. Gli pare che sarebbe utile introdurre la presunzione che i conferimenti dei singoli soci debbono essere uguali se il contratto non determina una diversa contribuzione fra i medesimi. Una volta sancito tutto questo, che cioè la società comincia a produrre i suoi effetti dal giorno del contratto, che i soci sono obbligati al conferimento, che, salvo patto contrario, i conferimenti sono uguali, si potrebbe arrivare all'articolo 554 del progetto. Nel capoverso di questo articolo si prevede l'ipotesi non considerata nel Codice vigente che la società abbia di mira un affare e non siano determinati i conferimenti dei soci, e allora si stabilisce che quello che ciascuno dovrebbe conferire può essere anche richiesto successivamente, poichè l'affare che si aveva di mira o l'industria che si voleva esercitare può comportare la necessità di ulteriori conferimenti.

ASQUINI. Rileva che il concetto del contratto di società secondo il progetto sembra diverso da quello del Codice attuale, e si avvicina alla società semplice del Codice svizzero. Esso ha una portata molto vasta e quindi il conferimento di un bene non è più un elemento essenziale. Di qui la ragione di talune novità rispetto al Codice vigente, appunto per coordinare le disposizioni con la nuova più larga nozione di società che prescinde dall'obbligo del conferimento.

Biblioteca centrale giuridica

L'obbligo sociale potrebbe consistere anche in non fare; ad esempio, l'obbligo degli associati in un consorzio a non vendere al di sotto di un determinato prezzo.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Nota che nel sistema del progetto si parla del conferimento come di un elemento essenziale. Se non si vuole una società tradizionale con dei beni comuni, se si vuole cioè una società che comprenda consorzi, leghe, sindacati e altre forme di associazione senza patrimonio comune, come previste nel Titolo II del Libro I del Codice civile, si deve effettuare un rifacimento di tutta questa materia.

ANDRIANI. Il fatto che l'obbligo economico possa interpretarsi anche in una convenzione di non fare verrebbe escluso dall'ultima parte dell'articolo 551 in cui si dice che ciascuno deve contribuire ai mezzi necessari per realizzare lo scopo della società; occorre quindi una condotta positiva e non meramente omissiva.

TUMEDEI. Concorda col camerata Asquini nel ritenere che la formula proposta nell'articolo 554 è troppo larga.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Ricorda che l'articolo 554 è stato approvato in una altra formula.

TUMEDEI. È contrario anche per una ragione pratica: perchè conosce molte limitazioni consensuali fra produttori alla rispettiva attività che vanno a detrimento del pubblico e dell'economia, ed a vantaggio dei singoli produttori. Ad esempio, tutte le società elettriche sono vincolate tra loro da obblighi di mutuo rispetto. Ora tutta questa attività la vorrebbe tenere distinta dalle forme sociali, anche perchè ne è molto discutibile la conformità al diritto.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Ricorda che il testo dell'articolo 551 approvato dalla Commissione non fa distinzione tra atti di commercio e atti di non commercio.

ANDRIANI. Circa il primo comma dell'articolo 554 del progetto, fa il caso che l'oggetto di un conferimento a un dato momento si deteriori e questo deterioramento possa essere riparato. Domanda se può ritenersi obbligato il socio contraente a riparare la cosa se il deterioramento avviene nel periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui il socio si assume l'obbligazione di conferire e il momento in cui effettivamente comincia la società; oppure se l'obbligo dell'integrazione è a carico della società fin dal momento in cui il socio si obbliga di conferire.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Rileva che questa dell'articolo 554 è una norma di carattere generale e stabilisce che non c'è un obbligo di reintegrare: si tratta di una disposizione che è tratta testualmente dal paragrafo 707 del Codice tedesco come principio di ordine generale.

Per quanto riguarda tutti gli obblighi di coloro che conferiscono, vi è una serie di altre disposizioni.

PRESIDENTE. Appena fatto il contratto comincia la società. Questo significa che, appena fatto il contratto, l'obbligo dell'integrazione spetta alla società.

ANDRIANI. Nel lasso di tempo fra l'assunzione dell'obbligo e il conferimento, il deterioramento dovrebbe intendersi a carico del conferente.

DI MARZO. A proposito della proposta introduzione dell'articolo 1709, osserva che la norma del capoverso di detto articolo è già compresa nel 555. Quindi soltanto il primo comma deve essere introdotto nel progetto.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Le modificazioni proposte dovrebbero avvenire in questo modo: all'articolo 553 seguirebbe l'articolo 553-*bis* riproducente l'articolo 1707 del Codice vigente. Verrebbe poi l'articolo 554 che costituirebbe l'articolo introduttivo della Sezione. Esso verrebbe così formulato: « Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi » (articolo 1709, 1° comma del Codice vigente). Come capoverso porrebbe qui la questione della presunzione di cui all'ultimo periodo dell'attuale articolo 554, poichè anche la relazione la considera come una questione di carattere generale, e direbbe: « Si presume che i conferimenti

Biblioteca centrale giuridica

dei singoli soci debbano essere uguali se il contratto non determina una diversa proporzione fra i medesimi ».

Quindi verrebbe l'articolo 554 attuale che prenderebbe il n. 554-*bis* e rispetto al quale non fa alcuna proposta di modificazione, salvo come si è detto lo spostamento dell'ultimo periodo.

TUMEDEI. Concorda nella opportunità di spostare l'ultima parte perchè la presunzione ha portata più generale.

Osserva però di avere molti dubbi circa l'opportunità della inclusione nel capoverso dell'articolo 554*b-is* delle parole: « o l'esercizio di una determinata industria ». È contrario a tale locuzione per due ragioni: sia perchè il caso normale dell'esercizio di una industria rientra nella società commerciale, sia perchè questa norma diventerebbe gravissima perchè bisognerebbe pur ammettere la possibilità di un recesso quando che sia. Crede sia molto utile rispetto alla società civile enunciare soltanto l'ipotesi del « compimento di un determinato affare ».

PIOLA CASELLI, *relatore*. Non si oppone a tale proposta perchè ritiene anche egli che questa disposizione sia pericolosa per la sua larghezza. Egli pensava però che l'interpetrazione giurisprudenziale potesse correggerne l'applicazione.

PRESIDENTE. È anch'egli favorevole alla soppressione.

La Commissione approva gli articoli 553-bis, 554 e 554-bis con la soppressione nel capoverso di quest'ultimo delle parole « o l'esercizio di una determinata industria » e « o per l'esercizio della industria ».

Art. 555.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Crede che la formulazione di questo articolo abbia bisogno di un'operazione anatomica per ordinare le molte disposizioni mescolate insieme. Una prima disposizione di carattere sostanziale che « le cose che i soci conferiscono, in mancanza di patto contrario, si presumono conferite in proprietà ». Questa disposizione è tratta dall'articolo 82 del Codice di commercio e sarebbe opportuno metterla a sè, perchè di notevole importanza.

Segue poi una disposizione che corrisponde a quella del 1709 del Codice vigente rispetto alla proprietà ed ai rischi. È una disposizione generica che fa semplicemente un rinvio alle norme della vendita.

Si potrebbero fare di queste due disposizioni due commi di un medesimo articolo.

Gli sembra poi che si dovrebbe andare ad un altro articolo per l'altra ipotesi in cui non si trasferisca la proprietà ma il godimento; farebbe quindi un articolo 555-*bis* così formulato: « Appartengono al patrimonio sociale i frutti delle cose di cui sia stato conferito il godimento ».

Confessa che non è arrivato a comprendere il senso della frase « tutti gli utili e gli acquisti che siano conseguiti mediante l'attività dei soci a norma del contratto ». Se si riferisce al conferimento della industria si potrebbe accogliere l'articolo 1711 del Codice civile che regola il conferimento della industria; altrimenti non comprende che cosa questa frase significhi. Quindi egli terminerebbe la formulazione alla parola « godimento ».

Come capoverso si potrebbe poi mettere l'ultimo comma dell'articolo 555.

PRESIDENTE. Spiega che, dopo fondata la società, se uno dà l'industria e l'altro i capitali, i prodotti che si ricavano vanno ad aumentare il patrimonio; è un concetto integratore del principio affermato nella prima frase.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Considera particolarmente le tre ipotesi del conferimento di cose in comune, del conferimento di cose, del conferimento della industria (articolo 1711). Egli ritiene che questo articolo del Codice vigente dovrebbe essere riprodotto perchè si tratta di una disposizione utile.

Biblioteca centrale giuridica

Quanto alla frase di cui ha proposto la soppressione, ritiene, che non si riferisca soltanto al caso di godimento della cosa; è una disposizione di carattere generale che è inutile mettere; ad ogni modo bisognerebbe portarla in un articolo a parte.

PRESIDENTE. Ritiene che il concetto sia buono: si potrebbe aggiungere come ultimo capoverso. In altre parole il secondo comma dell'articolo 555 del progetto si dividerà in due parti.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Concorda.

La Commissione approva.

TUMEDEI. Dubita molto della opportunità di tradurre in formule generali questo doppio richiamo alle norme della vendita e della locazione; perchè qui si dice che «il trasferimento della proprietà e dei rischi è regolato dal contratto di vendita» e poi che «la garanzia per il godimento è regolata dalle norme della locazione».

Ad esempio, nella locazione le norme che riguardano la responsabilità del locatore per il godimento della cosa sono collegate all'uso che esso ne fa. Non sa se questo richiamo generico all'istituto della locazione che è cosa del tutto diversa, sia opportuno. Osserva che la ipotesi più frequente è quella del mancato godimento parziale della cosa locata; in tal caso si scioglie il contratto di locazione. Ammettere ciò anche nel contratto di società porterebbe a conseguenze completamente diverse.

PRESIDENTE. Domanda se sia il caso di introdurre questa riserva aggiungendo alla fine dell'articolo le parole « in quanto siano applicabili ».

La Commissione approva.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Osserva che è stato soppresso l'articolo 1710 riguardante gli interessi dicendo che dal momento che vi è regola generale che stabilisce che tutti i debiti liquidi esigibili producono interessi, è inutile mettere a carico del socio l'obbligo del pagamento degli interessi. Se la Commissione crede di accettare questa ragione non ha nulla da dire; altrimenti sarebbe più propenso a ripetere la disposizione chiara e precisa dell'articolo 1710 prima parte.

PRESIDENTE. Crede che questa disposizione si possa omettere.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Non insiste. Insiste invece nei riguardi dell'articolo 1711 del Codice vigente che gli sembra contenga una norma molto utile la quale limita l'obbligo del conferimento dell'industria a quelle industrie che rientrano nell'oggetto della società.

PRESIDENTE. Concorda col relatore. Si potrà riprodurre nel progetto la dizione dell'articolo 1711 del Codice vigente come articolo 555-*ter*.

Così rimane stabilito.

Art. 556 e 557.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 558.

TUMEDEI. Osserva che l'articolo 112 del Codice di commercio, che ha dato lo spunto a questa norma, aveva tutt'altro contenuto perchè vietava ai soci di esercitare lo stesso genere di attività, senza preoccuparsi se tale esercizio procurava o meno danno alla società. Ora egli comprende che l'articolo 112 non possa essere riprodotto tale e quale perchè esso si riferisce agli atti di commercio, ma si domanda se, usando un linguaggio cauto per differenziare il trattamento della società civile da quella commerciale non si possa dire: « . . .alcun atto che possa fare concorrenza alla società » oppure « che possa rientrare nell'attività della società ».

Biblioteca centrale giuridica

ROTIGLIANO. Osserva che la parola « concorrenza » è già troppo.

TUMEDEI. Desidererebbe insomma che in luogo della formula troppo vaga usata dal progetto se ne adottasse un'altra che vietasse tutti gli atti che rientrano nello stesso genere di attività della società.

ROTIGLIANO. Osserva che la disposizione caratterizza come illecito qualunque atto che possa recar danno.

BACCI. Il concetto della concorenza è implicito nella frase « che possa recar danno »

GIAQUINTO. Nota che mentre di ordinario è limitato il divieto agli atti, illeciti, in questo caso qualunque atto, soltanto perchè produce danno, non deve essere compiuto. In questo senso la disposizione gli sembra eccessiva.

PRESIDENTE. Per conciliare le varie tendenze si potrebbe dire « . . . alcuna attività che sia conforme a quella esercitata dalla società ».

ROTIGLIANO. Non crede si possa sostituire a questa disposizione che caratterizza con l'elemento « danno » l'atto illecito, un'altra che si riferisca ad una attività similare. Nella pratica della vita avviene frequentemente che più persone si associano per la coltivazione di una determinata tenuta o per l'acquisto di determinate aree fabbricabili senza con questo volersi reciprocamente precludere la possibilità di fare per proprio conto altri affari dello stesso genere.

TUMEDEI. Rileva che molti degli esempi addotti dal camerata Rotigliano sono esempi di società di commercio e per essi varrebbe il disposto dell'articolo 112. In questa materia vorrebbe il massimo rigore, perchè quando una persona si associa ad altre per esercitare un certo genere di attività, salvo patti in contrario, non può esercitare la stessa attività per suo conto. Desidererebbe quindi una norma precisa.

ASQUINI. È necessario che ci siano il danno e l'*iniuria*.

ROTIGLIANO. È favorevole alla disposizione del progetto ed è contrario ad eliminare l'estremo del danno o a sostituire tale disposizione con altra che parli soltanto di attività genericamente.

GIAQUINTO. Trova più pericolosa la disposizione del progetto perchè per il semplice fatto che una attività possa riescire dannosa si sopprime ogni indagine diretta a vedere se questa attività abbia procurato danno.

TUMEDEI. È d'accordo con il senatore Giaquinto per opposti motivi. Avviene talora in pratica che quando un socio vede un affare buono cerca di farlo in proprio e molte volte non c'è modo di provare il danno che da ciò deriva alla società. Ci dovrebbe essere la regola che se una persona fa parte di società non può fare in proprio atti concernenti la medesima attività. Naturalmente quando nel contratto sociale c'è un'attività specifica riferita, ad esempio, ad una certa tenuta, l'attività riferita ad un'altra tenuta non avrebbe nulla a che fare. Perciò egli ritiene che il socio non possa esercitare attività che rientrino nel contratto sociale.

GIAQUINTO. Completerebbe l'articolo aggiungendo l'elemento del danno. Vorrebbe anche egli che la norma fosse formulata in modo preciso.

TUMEDEI. Non considererebbe il danno; il danno si presume e crede sia meglio non nominarlo.

Osserva che nell'articolo 112 è detto che i soci non possono prendere interesse in altre società aventi lo stesso oggetto. La Cassazione ha sempre detto che il danno è presunto ma che ci potrebbe essere anche un caso in cui il danno non esiste.

La formula che egli propone potrebbe essere la seguente: « . . . non può fare alcun atto che rientri nell'oggetto del contratto sociale ».

PIOLA CASELLI, *relatore*. Gli sembra troppo ampia; crede esagerato dire ciò in materia di società civile.

BARCELLONA. Dichiara di ritenere necessario l'elemento della possibilità del danno senza di che nessuna concorrenza è illecita.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Propone di sostituire alla seconda parte dell'articolo la seguente: « . . . alcun atto che incida sull'attività sociale e possa recar danno ».

La Commissione approva.

Art. 559.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 560.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Osserva che questo articolo regola la questione generale dell'Amministrazione delle società civili senza atto costitutivo, per le quali il Codice civile adotta una regola che risale al diritto romano e che è completamente opposta a quella adottata dal diritto tedesco: la regola cioè che quando nulla è stabilito, si suppone che i soci si siano dati reciprocamente il mandato di amministrazione; ciascuno dei soci può amministrare e c'è da parte degli altri soci lo *jus prohibendi* col quale possono arrestare il compimento delle operazioni fatte da un solo socio. Sostanzialmente il progetto ripete la stessa norma, ma al relatore sembra che le norme del Codice civile siano più chiare, più precise e non vede quindi la ragione per cui si sia abbandonata la dizione tradizionale dell'articolo 1723 riprodotta negli articoli 541 e seguenti della Commissione Reale.

Preferirebbe quindi tornare alla dizione del Codice vigente il quale all'articolo 1723 dà tutte norme chiaramente espresse e utili che gli sembra meriterebbero di essere conservate. Aggiungerebbe la disposizione, che ritiene equa, contenuta nella seconda parte del capoverso dell'articolo 560: « se l'opposizione nel momento in cui è fatta è manifestamente ingiustificata, il socio opponente è tenuto a rispondere dei danni derivanti dal mancato compimento dell'operazione ».

Quindi la sua proposta sarebbe di ripristinare l'articolo 1723, corrispondente al 541 della Commissione Reale, aggiungendo al n. 1 la frase testè citata.

La Commissione approva.

Art. 561.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Dichiara che il primo comma non lo soddisfa. Quando c'è una convenzione circa l'amministrazione qualche regola si stabilisce in proposito; se nessuna regola si stabilisce, la disposizione più ovvia è che si proceda per maggioranza o minoranza come avviene in qualunque amministrazione sociale. La disposizione del progetto è stata tratta dal sistema tedesco per il quale la solidarietà completa si richiede sempre in tutti gli atti. Stabilire che se i soci hanno convenuto di amministrare congiuntamente è sempre necessario il consenso di tutti, gli pare una norma di carattere troppo assoluto.

Il nostro Codice si limita a stabilire che quando si debba procedere a maggioranza di voti, si debba aver riguardo alla maggioranza di numero e non di quote sociali; il che è conforme al carattere della società civile. Crederebbe pertanto opportuno invece di dire che « è sempre necessario » si dicesse « s'intende che sia necessario » in modo che sia chiaramente espresso che si tratta di una semplice presunzione.

In via principale proporrebbe la soppressione del primo comma dell'articolo; in via subordinata vorrebbe che invece di dire « è sempre necessario » si dica « si intende che sia necessario ».

PRESIDENTE. Si può dire: « si intende che sia necessario ».

La Commissione approva.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 562 a 565.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 566.

PIOLA CASELLI, *relatore.* Questo articolo cambia la nostra tradizione, ma la cambia in modo che crede possa essere accettato. La vecchia tradizione nostra, che è contraria al principio del diritto romano, dice che i guadagni sono commisurati all'entità dei conferimenti. Qui invece è stabilito che se non risulta una diversa volontà i guadagni devono essere considerati come uguali. Si stabilisce però che se il conferimento è costituito da una somma di danaro oppure dal conferimento di una cosa che sia stata stimata, si deve presumere che il guadagno sia proporzionato al conferimento; di modo che si ritorna al principio tradizionale quando c'è effettivamente la maniera di poter valutare la proporzione dei guadagni.

Difatti l'obiezione che si fa comunemente al concetto che i guadagni devono essere proporzionati al conferimento è questa: se il conferimento non è stimato o è di difficile estimazione, si dà luogo ad una quantità di questioni.

In complesso è favorevole alla disposizione dell'articolo 566.

Art. 567 a 569.

Non dànno luogo ad osservazioni.

La riunione ha termine alle ore 12,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 30

Riunione pomeridiana del 19 luglio 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE e SCIALOJA; consiglieri nazionali ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIAGI, CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, LEVA, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la segreteria: COSENTINO e ROMANELLI.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Seguito dell'esame del Capo VIII: «Del contratto di società», Titolo III: «Dei contratti in ispecie» (articoli 570 a 587) ed esame, in quella sede, dei rapporti tra Codice civile e Codice di commercio in ordine alle società. – Esame del Capo XIV: «Della rendita perpetua», Titolo predetto (articoli 655 a 665).

CAPO VIII. – **Del contratto di società.**

PIOLA CASELLI, *relatore*. Sulla questione della personalità giuridica delle società civili deve premettere una dichiarazione personale.

La questione non avrebbe dovuto presentarsi, a suo avviso, perchè egli personalmente ritiene che un Codice di commercio regolante separatamente la materia dei contratti e delle obbligazioni è oggi un anacronismo storico.

Tutta questa materia avrebbe dovuto formare oggetto, come ne ha dato esempio il Codice svizzero, di un libro unico delle obbligazioni e dei contratti.

Le istituzioni particolari alle industrie ed ai commerci avrebbero dovuto essere regolate da un Codice dell'industria o aziendale, seguito da un Codice del diritto del lavoro e del diritto corporativo.

Quindi tutte le società, oggi distinte in società civili e società commerciali, avrebbero dovuto avere un solo regolamento.

Tuttavia, ammessa l'esistenza di separate società commerciali, regolate dal nuovo Codice di commercio, egli era sino a stamane della opinione che il bisogno giuridico cui mira la proposta di accordare la personalità giuridica alla società civile, poteva essere soddisfatto senza bisogno di inserire nel Codice civile delle disposizioni al riguardo, perchè gli sembrava risultasse dal progetto del Codice di commercio che le società civili potessero diventare commerciali col semplice adempimento delle forme prescritte dal Codice di commercio.

Di vero il progetto del Codice di commercio abolisce la distinzione tra atti civili ed atti di commercio e allarga la competenza dell'attuale Codice di commercio, sostanzialmente, ad ogni attività organizzata ad impresa (articolo 1).

Biblioteca centrale giuridica

Inoltre considera, all'articolo 1113, come commerciali le società che si costituiscono legalmente secondo una delle specie previste nell'articolo 114, modificando il Codice di commercio vigente che riconosce come società commerciali, nell'articolo 76, soltanto quelle società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio.

Ma dalle discussioni di stamani gli è sembrato comprendere che si dubita di questa possibilità che le società civili, costituite a termini delle disposizioni del Codice civile, possano acquistare la personalità giuridica trasformandosi, con un semplice adempimento di formalità, in società reputate commerciali a termini del citato articolo 113 del progetto del Codice di commercio.

Dato questo dubbio proporrebbe che fosse introdotta nel presente Capo una disposizione che riconosce alle società civili la personalità giuridica, come era stato proposto dalla Commissione Reale, adempiendo a delle formalità, che potrebbero essere anche le medesime disposte dal progetto del Codice di commercio per le società commerciali.

Rileva che il riconoscimento della personalità civile appare giustificato sia nell'interesse privato dei soci che dei terzi, perchè l'attività della società ne rimane rinforzata e meglio disciplinata, mentre nell'interesse pubblico il controllo delle società da parte della pubblica autorità rimane agevolato.

ASQUINI. In ordine alla premessa fatta dal relatore senatore Piola Caselli crede opportuno ricordare quanto si legge nella relazione al progetto ministeriale del Codice di commercio:

« Le ragioni che mi hanno indotto a mantenere l'autonomia del Codice di commercio sono in parte già accennate nella relazione al libro del Codice civile sulle obbligazioni. Tengo qui a confermare il contenuto politico di tali ragioni.

Anzitutto il sistema del diritto commerciale è espressione originale della civiltà italiana, risalente ad uno dei periodi più creativi ed espansivi della nostra storia: è l'Italia che ha mutuato il diritto commerciale moderno all'Europa continentale e poi anche a una parte delle Americhe. La fedeltà all'autonomia legislativa del diritto commerciale è pertanto anzitutto la difesa di un primato italiano.

In secondo luogo il sistema corporativo della civiltà fascista fa rinverdire l'originaria impronta corporativa del diritto commerciale: impronta, che neppure la livellatrice codificazione napoleonica riuscì del tutto a sommergere. Nessun clima è pertanto più idoneo del nostro per ravvivare gli istituti commerciali quali ci sono stati tramandati da una millenaria tradizione, ponendoli a contatto con le fonti odierne del nostro ordinamento corporativo.

L'autonomia del Codice di commercio risponde infine ad esigenze sostanziali ed attuali. Oltre il significato letterale delle parole — le quali anche nella designazione dei Codici hanno un significato convenzionale — il Codice di commercio disciplina i settori fondamentali della moderna economia organizzata a base mobiliare: quelli che nel linguaggio corrente si dicono i settori della produzione industriale e degli scambi. Si tratta di settori che si distaccano da quelli dell'economia agraria, per i metodi di organizzazione economica, per lo sviluppo dei cicli di produzione, per i tipi di contrattazione, per il diverso funzionamento del credito, ecc. È quindi politicamente ed economicamente giustificato che tali fondamentali settori dell'economia nazionale restino governati, oltre che dalla legge civile comune, da un corpo di norme speciali, a cui il Codice di commercio dà precisamente ordine e sistema. »

Passando alle società, osserva che anche se la loro disciplina trovasse posto in un solo Codice, resterebbe ugualmente da esaminare se vi siano società che abbiano bisogno di una organizzazione più completa, per le quali è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, e società che, avendo un'organizzazione meno completa, non hanno bisogno della personalità giuridica. Del resto una distinzione analoga è già contenuta nel Libro primo del Codice civile in tema di associazioni, che possono o non avere personalità giuridica. Si dispone infatti che quelle che hanno personalità

Biblioteca centrale giuridica

giuridica devono nascere in una forma solenne ed essere iscritte in un registro, mentre le associazioni non riconosciute e non registrate hanno una limitata autonomia patrimoniale, ma non hanno personalità giuridica. Così nel campo delle società commerciali ed industriali, è giusto che vi siano società regolari, organizzate legalmente come persone giuridiche, e società irregolari che hanno una organizzazione minore. È da rilevare che, nel sistema del Codice vigente, non si è avuta chiara l'idea della personalità giuridica e i commentatori sono giunti con la giurisprudenza a ritenere che tanto le società regolari, quanto le irregolari, avessero la personalità giuridica. Nella elaborazione del nuovo Codice si è ritenuto che l'organizzazione di grado superiore, legata alla personalità giuridica, resti riservata alle società regolari, e che per le irregolari non ci sia bisogno di attribuire loro la personalità giuridica pure riconoscendo loro una sufficiente autonomia patrimoniale.

Quale è il grado di organizzazione che si deve richiedere per le società irregolari; quali garanzie si devono dare ai terzi sul patrimonio della società rispetto ai creditori dei soci; quale diritto si deve dare ai singoli soci quando la società è irregolare: sono questioni che debbono essere risolte con criterio pratico, senza essere necessariamente legati al sistema della personalità giuridica.

È noto, in proposito, che il diritto germanico ha la comunione semplice, la comunione a mani riunite con una certa autonomia patrimoniale, ed infine la società con personalità giuridica.

È d'avviso che il primo Libro del Codice, il Libro delle obbligazioni e il Codice di commercio devrebbero seguire, nella materia in esame, la maggiore uniformità di concetto.

Quanto all'osservazione del senatore Piola Caselli relativa alla possibilità che le società civili acquistino, in relazione alla loro forma, la qualifica di società commerciali, osserva che il movimento di riforma dei Codici degli ultimi venti anni ha preso le mosse dall'articolo 229 del vigente Codice di commercio, che dice: « Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni: in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente Codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza ».

Il progetto di Codice di commercio precedente aveva esteso questo criterio anche alle società civili che assumono le forme di società in nome collettivo e in accomandita. Il progetto attuale fa un passo più innanzi e dispone che le società civili, che assumono la forma di società commerciali, acquistano la qualità di società commerciali, e quindi di commercianti, con tutte le conseguenze relative, compresa la sanzione del fallimento.

Il progetto, cioè, per le società ha adottato il criterio che la forma prevale sulla sostanza; mentre per le persone fisiche la iscrizione nel registro di commercio crea solo una presunzione della qualità di commerciante.

In relazione a ciò, il Codice civile non ha ragione di occuparsi delle società civili che assumono la forma delle società commerciali.

Restano disciplinate dal Codice civile tutte le altre società civili. Esse dovrebbero avere un regime analogo a quello delle società commerciali di fatto e delle associazioni non riconosciute dal Codice civile.

PRESIDENTE. Osserva che si tratta unicamente di vedere se le società civili possono o no acquistare personalità giuridica. Per lunga esperienza può affermare che si costituiscono ben poche società civili nel senso vero della parola, perchè il loro ordinamento attuale non corrisponde alle esigenze pratiche. Per fortuna, il Codice di commercio dà loro la scappatoia di assumere le forme delle società per azioni. In questo modo però le società civili, che desideravano acquistare la personalità giuridica, dovevano assumere forme non consentanee alla loro vita. Esse sono società di persone, non hanno le finalità delle società commerciali e debbono vivere sotto mentite spoglie.

Biblioteca centrale giuridica

Ora, se alle società civili si rende possibile di raggiungere la personalità giuridica in quanto abbiano adempiuto a determinate formalità, si offre loro il modo di avere una capacità più sicura, degli organi di amministrazione più perfetti e più responsabili, si permette un efficace sindacato dell'autorità politica ed infine si soddisfa una delle esigenze della dottrina che è orientata in questo senso.

Crede che, ciò facendo, si conseguirebbe un progresso legislativo, creando una opportuna rispondenza tra società commerciali: come queste sono regolari o irregolari, le società civili, le quali sarebbero regolari, se avessero la personalità giuridica e irregolari, se non l'avessero. Si intende che le società civili avrebbero la personalità, giuridica senza avere le responsabilità commerciali. La cosa è tanto più necessaria oggi in quanto, col nuovo Codice di commercio, le società civili costituite con le forme delle società commerciali, sono soggette al fallimento, e viene quindi a mancare quella scappatoia che il Codice di commercio offriva.

Aderisce pertanto alla proposta del relatore camerata Piola Caselli, salvo ad esaminare in quale modo le società civili possono acquistare la personalità giuridica.

COSTAMAGNA. Dichiara di essere in massima nell'ordine di idee del Presidente. Quanto al problema dei rapporti fra Codice di commercio e Codice civile è d'avviso che vi siano ragioni di carattere organico che consiglierebbero l'unione.

In ordine alla società osserva che il progetto considera l'acquisto della personalità giuridica come problema di mero interesse individuale, il che ferisce, a suo parere, il principio del coordinamento fra Codici e ordinamento corporativo.

La personalità giuridica e un « modus » per cui si realizza da una parte un certo interesse della società, la quale viene a godere alcuni vantaggi; dall'altra un maggiore controllo dell'autorità pubblica sulla vita della società. Questo secondo aspetto, che è preminente, dovrebbe indurre a non fare dell'acquisto della personalità giuridica una facoltà. Comprende che sia facoltativa da parte del singolo eleggere o no la qualità di commerciante; ma quando si verte, come per le persone giuridiche, in un problema di organizzazione, si investe il punto di vista della disciplina, in base al quale non vi è ragione di distinguere la società civile e la società commerciale, in quanto l'una e l'altra riguardano un'impresa.

Se il principio dell'interesse superiore della produzione vale per tutti i settori, sia agricolo che commerciale e industriale, non si dovrebbe distinguere la società civile dalla società commerciale, ai fini della disciplina giuridica. Ogni società regolarmente costituita dovrebbe *ipso iure* acquistare la forma di persona giuridica.

ASQUINI. Dato il sistema del primo Libro del Codice civile, per cui la persona giuridica sorge con un atto solenne, bisognerebbe pensare a creare un'adeguata organizzazione di forma per riconoscere alla società civile la personalità giuridica. Non è che non sia possibile congegnare un registro delle società civili, ma si tratta di vedere se valga la pena di creare un'organizzazione simile per le società civili.

PRESIDENTE. Nota che presso tutti i tribunali dovrebbe esserci un registro delle società civili che hanno personalità giuridica. Non si tratta di un meccanismo complicato e ad ogni modo si lascia alle società la facoltà di decidere.

ASQUINI. Osserva che, secondo il progetto del Codice di commercio, il problema sarebbe risolto più economicamente, perchè si stabilisce che le società civili, le quali vogliono la personalità giuridica, si possono servire del registro di commercio.

PRESIDENTE. Rileva che le sonseguenze sono molto gravi per le società civili, non solo perchè sono sottoposte al fallimento, ma per tutto l'insieme delle responsabilità che assumono.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Avverte che nel progetto in esame sono incluse due disposizioni molto importanti, che non esistono nel Codice vigente; quelle degli articoli 571 e 572, che sono tratti dal Codice di commercio, e che quindi sinora riguardano le società le quali acquistano la personalità giuridica.

Biblioteca centrale giuridica

ASQUINI. Approva dette norme, conformi a quelle che valgono per le società commerciali irregolari e per le associazioni civili non riconosciute del primo Libro del Codice civile.

PIOLA CASELLI, *relatore*. L'articolo 571 pone a carico dei soci una solidarietà che non esiste nel Codice vigente; anzi, è da notare che gli articoli 1726 e 1727 del Codice vigente dispongono il contrario. Vi è dunque, sotto questo aspetto, un regime più severo. L'articolo 572 stabilisce all'incontro condizioni assolutamente di favore, perchè i creditori non possono far valere i loro diritti sul fondo comune, se prima non agiscono sugli utili. Ora le due disposizioni sarebbero giustificate se alle società si riconoscesse la personalità giuridica; ma se così non fosse, è dubbio che possano essere mantenute.

ASQUINI. Osserva che le disposizioni citate sono importanti perchè riconoscono alle società civili un'autonomia patrimoniale che si avvicina alla personalità giuridica.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Insiste nel dichiarare che la sua osservazione si basa sulla supposizione che la società civile non possa trasformarsi di diritto in società di commercio adottando le forme prevedute negli articoli 113 e 114 del progetto del Codice di commercio.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta di riconoscere alle società civili la possibilità di acquistare la personalità giuridica adempiendo a determinate formalità.

Votano *sì* i Commissari: senatori Anselmi, D'Amelio, Nucci, Piola Caselli e Romano Michele; consiglieri nazionali Andriani, Censi e Costamagna.

Votano *no* i Commissari: senatore Scialoja; consiglieri nazionali Asquini, Bacci, Biagi, Chiarelli, Leva, Pierantoni, Rossi, Rotigliano e Tumedei.

Si astiene il Commissario consigliere nazionale Panunzio.

La proposta non è approvata.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Desidera che resti acquisito al verbale che, secondo l'opinione del consigliere nazionale Asquini, le società civili possono acquistare la qualità di società commerciali.

ASQUINI. La sua opinione è quella del progetto ministeriale, soggetto naturalmente ancora ad ampia revisione.

PRESIDENTE. Osserva che se le società civili si costituiscono in forma commerciale non sono più società civili.

ROTIGLIANO. La forma è commerciale, ma la sostanza è civile. Piuttosto è da osservare che il progetto del Codice di commercio richiede, oltre la forma, il requisito della iscrizione nel registro delle società commerciali, che rende manifesta la volontà degli associati di essere commercianti. Potrebbe darsi che le società non adempissero a questo secondo requisito.

ASQUINI. In tal caso la forma non sarebbe perfetta e la società non acquisterebbe la personalità giuridica.

Sezione III. — Dei rapporti coi terzi.

Art. 570.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Direbbe: « la rappresentanza degli altri soci nei rapporti coi terzi ».

Così rimane stabilito.

Art. 571.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Torna a rilevare che le disposizioni vigenti del Codice civile (articolo 1726) hanno adottato il principio opposto che nelle società, escluse

Biblioteca centrale giuridica

quelle di commercio, i soci non sono obbligati in solido pei debiti sociali. Se si vuole mantenere la separazione fra le società civili e le società commerciali a responsabilità solidale e illimitata (articolo 114, n. 1 del progetto del Codice di commercio) bisogna ritornare alla disposizione del Codice vigente.

Questa disposizione si riannoda quindi alla questione già discussa sulla personalità giuridica delle società civili.

Dichiara, poi, di essere favorevole al riconoscimento della responsabilità personale degli amministratori o di chi agisce in nome o per conto di altri soci. Non vi è ragione che questo principio, sancito generalmente per ogni forma di associazione dell'articolo 36 del Libro primo del Codice civile, non sia applicato alle società civili. Se si esclude la personalità giuridica delle società civili questa responsabilità personale è di una palese necessità.

ASQUINI. È d'avviso che la norma sia andata non solo oltre il progetto del Codice di commercio, ma anche oltre le disposizioni del primo Libro del Codice civile. Per le società irregolari il progetto del Codice di commercio prevede che rispondono personalmente e solidalmente i soci che agiscono in nome e per conto della società; gli altri soci rispondono nei limiti del contratto, ma non possono opporre ai terzi le limitazioni di responsabilità se non provano che i terzi le conoscevano.

PRESIDENTE. Osserva che il criterio seguito nel primo Libro del Codice Civile risponde alla mancanza di personalità dell'associazione, mentre l'articolo 751 risponde alla norma dell'articolo 114 del progetto del Codice di commercio relativa alla società commerciale irregolare.

TUMEDEI. Nota che bisogna distinguere fra associazioni, società civile e società commerciale.

Quanto all'associazione è esatto che vi è una responsabilità solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa, secondo l'articolo 36 del primo Libro del Codice civile; ma all'articolo 39 si aggiunge: «i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le oblazioni promesse».

In ordine alla società commerciale ricorda tutti gli sforzi che ha dovuto fare la giurisprudenza per correggere la disposizione dell' articolo 98 del Codice di commercio, che sancisce la responsabilità illimitata e in solido di tutti i soci delle società di fatto irregolari. La giurisprudenza, con fecondo lavoro, ha ammesso che il presupposto della responsabilità dei soci è l'agire in nome della società. Ora con l'articolo 364 del progetto del Codice di commercio, relativo alle società di fatto, si dispone che rispondono illimitatamente e solidalmente i soci e gli amministratori che hanno preso parte in nome sociale alle operazioni sociali; gli altri soci «rispondono in via sussidiaria illimitatamente e solidalmente a meno che non provino di avere assunto col contratto sociale una responsabilità limitata e che questa limitazione era nota ai terzi nel momento in cui è sorta l'obbligazione per la quale agiscono».

Ora, non è facile che i terzi conoscano le eventuali limitazioni di responsabilità di taluni soci stabilite nel contratto sociale. Il risultato pratico dell'articolo 364 è, in sostanza, di estendere la responsabilità illimitata a tutti i soci non gestori, sia pure in via sussidiaria.

Tanto più dichiara di essere contrario ad ammettere la responsabilità in solido dei soci verso i terzi per la società civile, che molto probabilmente non ha nemmeno un atto costitutivo.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Ricorda che il secondo comma dell'articolo 113 del progetto di Codice di commercio dice: «Sono altresì considerate commerciali le società che si costituiscono legalmente secondo una delle specie previste dall'articolo 114, anche se non abbiano per oggetto l'esercizio di un'impresa commerciale». Questa norma, riferita alle società civili, può riguardare l'ipotesi prevista nel numero 1 dell'articolo 114, relativa alle società in nome collettivo; ma se la Commissione non intende accettare l'articolo 571 del progetto in esame, si cadrebbe nel numero 5 del citato

Biblioteca centrale giuridica

articolo 114 relativo alle società a responsabilità limitata, nelle quali l'obbligo di ciascun socio è limitato al conferimento delle quote di partecipazione.

ASQUINI. Se una società civile si costituisse colle forme della società commerciale « in nome collettivo », tutti i soci risponderebbero illimitatamente.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Sarebbe necessario, in tal caso, inserire nel Codice civile una disposizione che dicesse: « i soci non rispondono solidalmente a meno che non abbiano dichiarato di costituirsi come società in nome collettivo ».

PRESIDENTE. Avverte che nel Codice civile bisogna precisare quale responsabilità hanno i soci delle società civili che non hanno nessuna forma commerciale. Crede che debbano rispondere illimitatamente e solidalmente soltanto gli amministratori e i soci che abbiano agito in nome e per conto della società.

ASQUINI. Prospetta l'ipotesi che si costituisca una società civile sotto forma di accomandita. Si ha un contratto dal quale risulta che alcuni soci intendono agire e obbligarsi illimitatamente ed altri vogliono conferire solo le quote.

PRESIDENTE. Si tratta di una società civile che ha assunto la forma commerciale e va quindi disciplinata nel Codice di commercio.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Non vede la difficoltà che possa essere accolta l'opinione del consigliere nazionale Asquini che la società civile, pur rimanendo tale, possa assumere nella sua organizzazione forme corrispondenti alle società commerciali; nel qual caso essa potrebbe passare nel registro delle società commerciali ed assumere la personalità giuridica. In pratica si sono avuti casi simili. Questa possibilità giuridica è necessaria se si vuole ammettere che, nei confronti del Codice civile e quello commerciale, la società civile possa passare nel novero delle società commerciali.

PRESIDENTE. Osserva che il rilievo del senatore Piola Caselli è fuori discussione. La questione che si sta esaminando in ordine all'articolo 571 riguarda la responsabilità che assumono i soci di una società puramente civile. Ripete che, a suo parere, i soci che hanno agito in nome e per conto della società, devono rispondere illimitatamente e solidalmente; gli altri dovrebbero assumere responsabilità limitate alla loro contribuzione nel patrimonio sociale.

BIAGI. Rileva che, secondo il progetto del Codice di commercio, si darebbe la possibilità ad una società civile di diventare commerciale, pur non avendo nessun obietto di carattere commerciale, soltanto attraverso un atto volontario e formale dei soci.

PRESIDENTE. La questione è da porsi in sede di Codice di commercio, per vedere cioè se la forma è così sostanziale da trasformare lo scopo della società civile.

ANDRIANI. Bisognerebbe adottare norme precise per il passaggio delle società civili tra le commerciali. Potrebbe darsi che alcuni soci abbiano l'intenzione di porre in essere una società civile e che successivamente gli amministratori, con atto unico e personale, all'insaputa degli altri soci iscrivano la società nel registro di commercio.

PRESIDENTE. Potrebbe occorrere la deliberazione di tutti i soci, e, in ogni caso, vi sarebbe l'azione di recesso. Ad ogni modo la questione non è da porsi in sede di Codice civile.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Proporrebbe di sostituire l'articolo 571 con l'articolo 1726 del Codice vigente, che esclude nella società civile la responsabilità solidale dei soci. Aggiungerebbe, poi, una disposizione riguardante gli amministratori e coloro che agiscono in nome della società, i quali assumono una responsabilità solidale. Infine rinvierebbe la questione se una società civile possa e a quali condizioni iscriversi nel registro delle società di commercio al coordinamento tra il Codice civile e il Codice di commercio.

TUMEDEI. Non ammetterebbe per la società civile la responsabilità solidale dei gestori. Nel campo del diritto commerciale tale responsabilità è giustificata dal fatto che si gestisce una società irregolare.

Biblioteca centrale giuridica

ASQUINI. Nota che il problema più delicato riguarda i soci non gestori, se debbano essere presunti debitori solo per la loro quota o responsabili illimitatamente.

TUMEDEI. Ogni socio risponde per la propria quota, come dispone l'articolo 1727 del Codice vigente. Questo, del resto, avviene per le comunioni.

ASQUINI. Osserva che la comunione è statica.

ANDRIANI. Nota che se si rende responsabile illimitatamente il gestore, anche se agisce nei limiti delle sue attribuzioni, non vi sarà chi voglia assumere un tale incarico.

COSTAMAGNA. Rileva che non si deve ammettere una iniziativa anomina.

ASQUINI. Avverte che la questione è già risolta nell'articolo 36 del primo Libro del Codice civile.

PRESIDENTE. Rileva che nel Codice civile si è affermato il principio della solidarietà. Pertanto il rilievo del camerata Tumedei, che appare giusto secondo il Codice vigente, non si può ammettere nel sistema del nuovo Codice.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Ricorda che la questione fu a lungo dibattuta nell'esame del primo Libro del Codice civile. Si è riconosciuta la necessità di stabilire, per enti che non hanno la personalità giuridica, per lo meno la responsabilità di coloro che agiscono in nome degli altri soci.

L'articolo 571 introduce una norma molto grave, in quanto ammette la responsabilità solidale dei soci verso i terzi. Si ritiene che sia eccessiva e non rispondente alla natura della società civile; ma, a garanzia di questa società, bisogna almeno stabilire la responsabilità di chi agisce per conto degli altri.

La Commissione decide di sostituire all'articolo 571 le norme degli articoli 1726 e 1727 del Codice vigente e di rinviare al coordinamento con il Codice di commercio la questione se una società cicile può divenire commerciale.

Art. 572.

PIOLA CASELLI, *relatore*. È d'avviso che la disposizione debba essere soppressa. Essa è tratta dal Codice di commercio e presuppone tutta la organizzazione regolata dal Codice di commercio per le società commerciali, considerate come persone giuridiche.

ASQUINI. Osserva che i principî contenuti nell'articolo 572 potrebbero ritenersi impliciti, in quanto corrispondono a quelli adottati per le associazioni non riconosciute dal primo Libro del Codice civile.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Si potrebbe sostituire l'articolo 572 con la prima parte dell'articolo 36 del primo Libro del Codice civile.

TUMEDEI. Rileva che l'articolo 36 del primo Libro prevede il caso dei terzi che hanno contrattato con la società. Nell'articolo in esame si fa invece l'ipotesi di creditori particolari dei soci.

PRESIDENTE. È d'avviso che l'articolo possa sopprimersi.

Così rimane stabilito.

Art. 573.

Non dà luogo ad osservazioni.

Sezione IV. — Delle cause di scioglimento della società.

Art. 574.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Proporrebbe alcune modificazioni di forma. Il progetto, ispirandosi un po' troppo alle disposizioni del Codice tedesco, ha introdotto una ragione di scioglimento della società chiamata « disdetta », nella quale si riuniscono insieme

Biblioteca centrale giuridica

i casi di scioglimento della società contratta a tempo indeterminato, i casi di scioglimento per gravi motivi e il recesso. Si tratta, a suo parere, di casi completamente distinti. Proporrebbe pertanto di sostituire al numero 5, alla espressione: « per disdetta da parte di un socio, » l'altra: « per volontà di uno o più soci ».

Farebbe della seconda parte del numero 5, dalle parole: « ovvero quando sussistano gravi motivi ecc. » il numero 6 dello stesso articolo.

Così rimane stabilito.

TUMEDEI. In ordine al numero 5 dell'articolo 574 osserva che, mentre finora il Codice ha considerato l'ipotesi della disdetta quando la società sia stata contratta a tempo indeterminato, nel progetto si è aggiunta l'espressione: « o per tutta la vita di alcuno dei soci. »

PIOLA CASELLI, *relatore*. Rileva che la dottrina si è pronunziata nel senso che siccome la durata della vita è per se indeterminata, il caso deve essere assimilato alla società contratta a tempo indeterminato.

TUMEDEI. Non aderisce a tale opinione, soprattutto se si tiene conto che all'articolo 576 si ammette che la società possa continuare anche in caso di morte di uno dei soci.

PRESIDENTE. Sopprimerebbe le parole: « o per tutta la vita di alcuno dei soci » lasciando alla giurisprudenza di decidere.

Così rimane stabilito.

Art. 575 e 576.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 577.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Alla parola « disdetta » del titolo sostituirebbe l'altra « scioglimento ».

All'espressione: « disdetta di un socio » sostituirebbe le altre: «la dichiarazione di volontà di sciogliere la società di uno o più soci ».

Così rimane stabilito.

Art. 578.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Al primo comma sostituirebbe le parole: « costituiscono in ogni caso gravi motivi per la disdetta della società » con le altre: « possono costituire gravi motivi di scioglimento della società ».

Così rimane stabilito.

Sezione V. — Degli effetti dello scioglimento della società.

Art. 579.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Al secondo comma, invece della espressione: « sono tuttavia validi, » direbbe: « rimangono validi ».

Così rimane stabilito.

Art. 580 a 582.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Biblioteca centrale giuridica

Sezione VI.

DELLO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO.

Art. 583.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 584.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Avverte che la parola, «disdetta» deve essere sostituita dall'altra: « scioglimento ».

TUMEDEI. Osserva che il recesso di un socio non è contemplato direttamente dalla giurisprudenza, salvo che per le società anomine. Finora si applicava il principio della esclusione, col risultato che la liquidazione avveniva in denaro e non in natura. Forse tale principio non può essere applicato alle società civili. Nell'articolo 584 il recesso è equiparato alla disdetta, che contraddice all'istituto del recesso, per il quale la società può continuare.

Art. 585.

PIOLA CASELLI, *relatore*. In ordine all'esclusione si stabilisce la norma che possa essere chiesta soltanto da tutti gli altri soci congiuntamente, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 586.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Si stabilisce che in tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, i soci stessi hanno diritto di riprendere i beni in natura. Ciò, a suo avviso, sarebbe un danno. Propone pertanto di sopprimere al primo comma le parole: « secondo i criteri indicati nell'articolo 581 ».

Così rimane stabilito.

Art. 587.

Non dà luogo ad osservazioni.

PIOLA CASELLI, *relatore*. Rileva che da tutta la discussione risulta la necessità di coordinare le disposizioni dei due Codici civili e di commercio in tema di società. Si tratta di materie che, come ha già osservato, avrebbero dovuto, a suo avviso, formare oggetto di un regolamento unico. Per lo meno si faccia in maniera che non sussistano fra i due regolamenti delle antinomie contrarie alla logica, alle necessità della vita economica ed ai principî di giustizia.

PRESIDENTE. Ringrazia il camerata Piola Caselli per l'apprezzato e valido contributo portato nell'esame di una materia così importante.

Avverte che il consigliere nazionale Di Giacomo, relatore sulla rendita perpetua, gli ha fatto pervenire le sue osservazioni, di cui dà lettura.

CAPO XIV. – **Della rendita perpetua.**

Art. 655.

L'articolo mette in maggiore evidenza gli elementi del contratto, a seconda che la rendita sia costituita a titolo oneroso o gratuito, specificando che nel primo caso l'obbligazione è il corrispettivo dell'alienazione del mobile o della cessione del capitale, nel secondo è l'onere della donazione.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 656.

L'articolo è simile al 1781 del Codice vigente con trasposizione, in quanto si indicano così prima le forme e poi gli effetti del trasferimento.

Art. 657 e 658.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 659.

Il progetto ha soppresso la dichiarazione circa il carattere essenziale della redimibilità della rendita perchè, dice la relazione, ridondante. Sarebbe invece opportuno mantenere la dichiarazione, perchè non sembra che la essenzialità della redimibilità in questo caso possa trarsi dai principî generali e dalle norme che regolano l'istituto.

Riguardo al secondo comma sono forse troppo ampi i termini indicati.

Art. 660.

Nella prima parte l'articolo semplifica l'articolo 1774 del Codice vigente formulando una regola generale e rimettendosi alle leggi speciali per le modalità del riscatto.

Art. 661.

Il progetto elimina la preventiva interpellanza affermando che è non è utile, una volta che nel sistema generale la scadenza del termine costituisce senz'altro la messa in mora. Ma ciò può non essere esatto e pratico. Non esatto se nel progetto la scadenza del termine mette meccanicamente in mora il debitore; non pratico, perchè tolto l'obbligo dell'interpellanza, possono sorgere contestazioni in merito alla mora che è bene evitare.

Sarebbe anche bene, per chiarezza e praticità, mantenere la indicazione della continuità dell'inadempienza decennale.

Siccome nell'articolo 656 si richiama l'applicazione delle norme della vendita per la rendita fondiaria a titolo oneroso, è implicitamente inutile accennare al rimedio generale della risoluzione per inadempimento.

Art. 662 a 664.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 665.

Sembra preferibile la seguente formula: « Le rendite emesse dallo Stato sono regolate dalle leggi speciali e dai decreti che le costituiscono ».

Così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 18.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 31

Riunione del 20 luglio 1940 – Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI e SCIALOJA; consiglieri nazionali: ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIAGI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, LEVA, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la segreteria: COSENTINO, ROMANELLI e SPADA.

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sommario.

Discussione generale sul Titolo: « Dei mezzi di prova » del Libro V: « Della tutela dei diritti » ed esame dei relativi articoli 1 a 39.

PRESIDENTE. Invita il senatore Nucci a riferire sul Titolo: « Dei mezzi di prova » del Libro V: « Della tutela dei diritti ».

LIBRO V. – Della tutela dei diritti.

DEI MEZZI DI PROVA.

CAPO I. – Dell'atto pubblico.

NUCCI, *relatore*. Avverte che il titolo in esame si potrebbe considerare come uno stralcio della materia che nel Codice civile va attualmente sotto il titolo: « Della prova delle obbligazioni e di quella della loro estinzione ». Il progetto non parla più dell'estinzione poichè parecchie norme sono state trasportate in altri titoli del Codice civile, e parecchie trasferite nel Codice di rito.

Quanto all'atto pubblico sono stati mantenuti alcuni principi che non danno luogo a nessuna dubbiezza.

Art. 1.

NUCCI, *relatore*. L'articolo in esame contiene una definizione che risponde quasi integralmente a quella dell'articolo 1315 del Codice vigente.

Art. 2.

NUCCI, *relatore*. Osserva che l'articolo contiene qualche modifica tecnica nel senso che si è voluto disporre che l'atto pubblico fa fede semplicemente di quanto si è dichiarato o si è eseguito dalle parti, avanti al pubblico ufficiale e non già delle

Biblioteca centrale giuridica

convenzioni. La relazione spiega che questo risponde ad un principio elementare di dottrina giuridica in quanto che le convenzioni potrebbero anche essere simulate, e che si è soppresso il capoverso dell' articolo 1317 del Codice civile, che riguarda la reazione della querela di falso nell'esecutorietà dell'atto pubblico, perchè la materia è meramente processuale.

PIOLA CASELLI. Domanda se questo sistema probatorio vale tanto per la materia civile che per la materia commerciale.

NUCCI, *relatore*. Chiarisce che non è soltanto limitato alla materia civile ma ci sono norme che contemplano esplicitamente la materia commerciale e ci sono salvezze di tutte le altre norme che, pur non richiamate, esistono nel diritto commerciale.

PIOLA CASELLI. Rileva che questo è importante dal momento che la materia commerciale subisce oggi col nuovo progetto quella grande estensione e quella trasformazione, di cui si è già parlato e non è più materia qualificata per la natura dell'oggetto del contratto, ma è qualificata in un senso più largo di modo che tutti i rinvii alla materia commerciale hanno una portata molto più vasta che nel sistema attuale.

NUCCI, *relatore*. Ha creduto di dispensarsi dal fare nella discussione generale del Titolo una premessa teorica, nel senso cioè di chiedere se non fosse il caso di togliere addirittura i mezzi di prova dal Codice civile per farne materia di Codice processuale, ritenendo consigliabile mantenerla nel Codice civile. A suo avviso questo sistema misto, consistente nel dare nel Codice civile i principii generali organici degli istituti probatori e rinviare per il resto al Codice di rito è da approvare.

PRESIDENTE. Si associa. C'è soltanto da tener presente che la disciplina in esame non riguarda più esclusivamente il Libro delle obbligazioni, ma anche gli altri.

Art. 3.

NUCCI, *relatore*. Avverte che la disposizione trova riscontro nel Codice vigente e crede che non dia luogo alla minima difficoltà.

PRESIDENTE. Domanda perchè sia stata esclusa l'ipotesi di contro-dichiarazione che il Codice vigente disciplinava all'articolo 1319.

NUCCI, *relatore*. Chiarisce che si tratta di una di quelle norme che sono state trasferite in altre parti del nuovo progetto il quale ha creato un Capo a parte (Capo IX, Titolo II) per la simulazione dei contratti.

PRESIDENTE. Nota che è stata anche soppressa la disposizione dell'articolo 1318 del Codice vigente.

NUCCI, *relatore*. Si tratta delle enunciative contenute negli atti pubblici. La relazione avverte che si è ritenuto che l'articolo fosse superfluo, se riguardava l'efficacia probatoria delle premesse enunciative, poichè queste non sono che dichiarazioni delle parti il cui effetto è regolato dai principii della confessione. Se invece voleva disciplinare l'efficacia obbligatoria delle enunciative, esso conteneva principii non approvabili perchè non v'è ragione di attenuare tale effetto per il solo fatto che le dichiarazioni non hanno relazione immediata con la convenzione. In altri termini, aderendo al concetto predominante, si è ritenuto che se queste enunciative hanno l'effetto di confessioni debbono essere regolate implicitamente dal sistema delle confessioni e non già dalle norme relative all'atto pubblico. Trattandosi di dichiarazioni che materialmente sono fatte innanzi al pubblico ufficiale, della loro materialità fa fede l'atto pubblico, ma del loro contenuto invece non può far fede l'atto pubblico, ed è giusto che siano regolate come confessioni.

PRESIDENTE. Ritiene preferibile l'articolo 1318 il quale disponeva che fanno prova tra le parti anche quelle cose che sono state espresse in modo enunciativo.

Biblioteca centrale giuridica

Così, se le parti hanno fatto una dichiarazione, non possono poi più negare di averla fatta.

NUCCI, *relatore*. Ripete che o queste enunciative rientrano tra le dichiarazioni ed allora sono coperte di pubblica fede, oppure debbono considerarsi come confessioni ed allora sono regolate dai principii della confessione. A suo avviso, giustamente non si è ritenuto di dare un regime speciale alle enunciazioni, come faceva il Codice vigente.

Capo II. – **Della scrittura privata.**

Art. 4.

BERIO. Trova giusta la modificazione che apporta l'articolo in esame, nei confronti di quello corrispondente nel Codice civile, stabilendo che la scrittura privata fa fede come l'atto pubblico cioè fino a querela di falso, mentre l'articolo 1320 disponeva che essa fa fede soltanto tra le parti ed i loro eredi ed aventi causa e non anche di fronte ai terzi.

PRESIDENTE. Ritiene che l'articolo possa ingenerare confusione in quanto stabilisce che la scrittura privata fa fede come l'atto pubblico e quindi fino a querela di falso.

NUCCI, *relatore*. Fa presente che la relazione avverte che si è soppressa la limitazione, o inesatta o ingiustificabile, dell'efficacia della scrittura privata alle parti o ai loro eredi od aventi causa e, data la possibilità che la scrittura privata sia sottoscritta soltanto da una delle parti, si è parlato di riconoscimento da parte di colui contro il quale si produce.

GIAQUINTO. Non approva l'equiparazione della scrittura privata all'atto pubblico.

NUCCI, *relatore*. Obietta che fino ad ora non si è mai dubitato che la scrittura privata, sottoscritta e riconosciuta, o legalmente considerata come riconosciuta, potesse essere impugnata soltanto con la querela di falso. La questione era semplicemente sulla sua efficacia, se cioè questa forza probante della scrittura privata si dovesse limitare agli eredi ed aventi causa o riconoscersi anche di fronte ai terzi.

PRESIDENTE. Su questo è d'accordo, ma ripete che può generare confusione l'inciso: « fa fede come l'atto pubblico ». L'articolo è mal redatto. Si dovrebbe, caso mai, dire che fa prova, oltre che contro le parti, anche di fronte ai terzi.

NUCCI, *relatore*. Riconosce che la formula: « fa fede come l'atto pubblico » è equivoca ma è usata per significare che va considerata come una prova definitiva.

PIOLA CASELLI. Trova più esatta la dizione del Codice vigente. A suo avviso la scrittura privata fa prova soltanto tra le parti e non anche di fronte ai terzi. Afferma pertanto che la limitazione che la relazione dichiara inesatta o ingiustificabile, a suo avviso, è perfettamente giusta e il non considerarla tale è un errore giuridico. La scrittura privata non può avere effetto che tra le parti; perchè lo possa avere anche di fronte ai terzi occorre che intervenga l'atto pubblico.

PRESIDENTE. Fa rilevare che il concetto che l'articolo vuole affermare con questa formula indubbiamente equivoca, è il seguente: se la scrittura è riconosciuta da una delle parti nei confronti dell'altra parte nella causa attuale e domani un altro interessato la vuole invocare, la parte che l'ha già riconosciuta non può più negare di riconoscerla anche di fronte a questo terzo.

PIOLA CASELLI. Obietta che quello che le parti dichiarano di convenire tra di loro, risulta soltanto tra di loro e i terzi non ne sanno niente, mentre invece quando interviene l'atto pubblico, c'è il pubblico notaio il quale certifica che effettivamente quelle persone si sono trovate in quel determinato giorno, in quella determinata

Biblioteca centrale giuridica

località ed hanno fatto quelle determinate dichiarazioni. Pertanto l'equiparazione della scrittura privata all'atto pubblico è assolutamente inesatta.

PRESIDENTE. Ripete che quello che si vuole affermare con l'articolo in esame è che quando uno ha fatto una determinata dichiarazione non può poi dire di fronte al terzo di non riconoscerla più. E ritiene giusto stabilire che non si possa disconoscere il documento di fronte a un terzo. Mentre col Codice vigente uno che ha riconosciuto tra le parti una determinata dichiarazione può sempre poi sostenere di non riconoscerla più nei riguardi del terzo. Ma la morale processuale non può consentire questo.

GIAQUINTO. Gli sembra invece che l'articolo 4 contenga una completa equiparazione tra l'atto pubblico e la scrittura privata.

PRESIDENTE. Questa è l'impressione che si ricava dalla lettura dell'articolo, ma sicuramente lo spirito della disposizione è quello che ha detto. È sempre la parte che non può disconoscerla e non già il terzo che sia tenuto a riconoscerla. È opportuno quindi migliorarne e precisarne la redazione.

ROTIGLIANO. Si associa. Il riconoscimento di fronte a una persona è un riconoscimento *erga omnes*.

PIOLA CASELLI. Allora si dovrebbe dire che la parte che ha riconosciuta la scrittura privata non può più impugnarla di fronte ai terzi. E su questo potrebbe essere d'accordo.

PRESIDENTE. Propone di sostituire le parole: « la fede come l'atto pubblico » con le altre: « non può essere più impugnata dalla parte anche nei confronti dei terzi ».

GIAQUINTO. In altri termini si stabilirebbe che i terzi possono impugnare la scrittura con tutti i mezzi mentre invece le parti soltanto con querela di falso. In questa interpretazione è d'accordo.

La Commissione approva la formula proposta dal Presidente.

Art. 5.

NUCCI, *relatore*. Fa presente che l'articolo corrisponde al 1323 del Codice civile il quale in più conteneva anche le formalità, che il progetto ha invece ritenuto spetti alla legge notarile di determinare.

Art. 6.

NUCCI, *relatore*. Nota che il progetto passa immediatamente a regolare la questione della data certa delle scritture private ed elimina quella parte che riguarda la forma del riconoscimento, che era compresa negli articoli 1321 e 1322 del Codice civile, considerandola come materia più propriamente processuale.

PIOLA CASELLI. Nota che la disposizione dell'articolo 6 ha una grande importanza perchè talvolta l'istituto è equiparato alla trascrizione in materia immobiliare. Resta però da vedere quale è la materia commerciale a cui si riferisce il terzo comma. È la materia commerciale ristretta e limitata, come è nel Codice di commercio vigente, oppure no ? Il nuovo Codice di commercio ha infatti una grandissima estensione avendo adottato un criterio che non dipende più dalla natura obiettiva ma piuttosto dalla natura soggettiva; applicando la legge commerciale in base al carattere particolare, organizzato dall'ente che compie un determinatto atto. Parlando dunque di materia commerciale ci si vuole riferire alla materia sottoposta alla legge commerciale, oppure alla materia che ha un carattere intrinsecamente commerciale ?

NUCCI, *relatore*. Si allude alla materia regolata dal Codice di commercio.

PIOLA CASELLI. In tal caso oppone che si dà a questa eccezione tale larghezza da divenire prevalente sopra la regola principale. Vale a dire che pochi saranno gli atti ai quali si applicherà il criterio indicato nel primo comma dell'articolo.

Biblioteca centrale giuridica

NUCCI, *relatore*. Osserva che l'articolo 55 del vigente Codice di commercio contiene una norma analoga.

PIOLA CASELLI. Chiede che in questo caso come in tutti gli altri in cui si fa riferimento alla materia commerciale, le disposizioni del progetto siano coordinate col nuovo Codice di commercio.

NUCCI, *relatore*. Obietta che non è esatto che il nuovo Codice di commercio dia questa importanza quasi esclusiva al fatto subiettivo. Esso dichiara commerciale l'impresa di commercio.

ROTIGLIANO. L'innovazione del nuovo progetto consiste nell'avere abolito l'atto di commercio.

GIAQUINTO. Non è che lo abolisca, ma lo riconduce sotto tre categorie. Chiarisce che i criteri del progetto di Codice commerciale sono i seguenti. Anzitutto introduce l'atto di compra per rivendita e poi allarga il concetto di impresa. Però anche l'impresa in tanto rientra nella materia commerciale, in quanto abbia per oggetto il compimento di atti di interposizione oppure atti bancari. Insomma gli atti di commercio sono gli stessi e il mutamento è più formale che sostanziale.

Il lato subiettivo prevale fino a un certo punto. La materia commerciale è data da queste categorie: le imprese, che sono organizzazioni economiche in materia commerciale, gli atti obiettivi di commercio, ed in più si sono introdotti gli atti di piccolo commercio.

In queste tre categorie si fanno rientrare quasi tutti gli atti di commercio elencati nell'articolo 3 del vigente Codice di commercio e non crede che ci sia un grande allargamento della materia regolata dalla legge commerciale. C'è una diversa configurazione e un relativo ampliamento, in quanto alcuni atti che per l'articolo 6 del Codice vigente erano commerciali per una sola delle parti, lo diventano per tutte e due.

PRESIDENTE. Crede che sia degna di considerazione l'osservazione del senatore Piola Caselli e che pertanto sarebbe bene di sostituire al terzo comma alle parole: « in materia di commercio » le altre: « nelle materie regolate dalle leggi commerciali ». Così si saprà meglio qual'è la materia che è disciplinata.

GIAQUINTO. Non lo ritiene necessario in quanto il nuovo progetto di Codice di commercio nell'articolo primo precisa quale è la materia commerciale.

La Commissione a maggioranza approva la modificazione proposta dal Presidente.

NUCCI, *relatore*. Fa presente che nel progetto della Commissione Reale c'era l'articolo 275 il quale disponeva, sulle tracce del Codice francese, l'invalidità delle scritture private che importano obbligazioni bilaterali, ove non siano redatte in tanti originali quanto sono le parti aventi un interesse distinto. Il progetto in esame non ha riprodotto questa disposizione ritenendola inutile – oltre ad importare obblighi di natura fiscale – in quanto è preferibile lasciare che le parti stesse, nella loro oculatezza, provvedano alla tutela dei propri interessi.

GIAQUINTO. Trova che bene ha fatto il progetto a sopprimere tale norma perchè non gli sembra giusto, per esempio, che nel caso che le parti siano sette e sono state fatte soltanto sei copie dell'atto, questo debba considerarsi nullo.

PRESIDENTE. Quella disposizione era utile per la maggior sicurezza dei diritti e serviva a garantire la buona fede.

GIAQUINTO. Ripete che farne derivare la nullità è un effetto troppo grave.

ROTIGLIANO. Si associa. Non si rende conto perchè si dovrebbe comminare la nullità se una parte non ha avuto copia della scrittura.

PRESIDENTE. Fa presente che la norma trovava la sua utilità sopratutto per i fitti. A suo avviso sarebbe logico stabilire che in tutti i casi si deve lasciare una prova alla controparte.

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Osserva che c'è anche una negligenza della parte che non si preoccupa di ottenere copia dell'atto e poi avvalendosi di questo pretende di annullarlo.

NUCCI, *relatore*. Riterrebbe opportuno ripristinare la disposizione. Essa è consigliata anche da un criterio etico e politico perchè vuole garantire la disparità di condizione del debole di fronte al forte. Per esempio, in alcuni paesi avviene che il ricco signore fa la scrittura in un'unica copia per sè lasciandone sprovvisto il debitore, mentre è giusto che colui che è tenuto ad adempiere l'obbligazione sappia con precisione quello che deve adempiere per poter muovere tutte le eccezioni che crede. Questa garanzia che rappresentava la norma per i deboli gli sembra che consiglierebbe di riprodurla nel progetto in esame.

ROTIGLIANO. Ribatte che può anche trattarsi di debiti che hanno una grande rilevanza soltanto per una parte la quale acquista un credito, per esempio, verso 50 contraenti ognuno dei quali sarebbe obbligato per un cinquantesimo. In tal caso crede che non ci sarebbe niente di male se l'atto fosse fatto in un unico esemplare e sottoscritto da tutti.

NUCCI, *relatore*. Insiste ricordando che, specialmente nelle campagne, si hanno spesso dei conflitti per affitti, somministrazioni, ecc.

ROTIGLIANO. Chi vuole copia dell'atto può sempre richiederla. Inoltre il rapporto si può provare anche in altri modi.

PRESIDENTE. Obietta che così viene a mancare la prova della scrittura privata. Il criterio della disposizione era quello della tutela dei debitori perchè normalmente i creditori hanno la scrittura e i debitori non l'hanno.

BARCELLONA. Si dichiara contrario all'introduzione di una simile norma.

Art. 7.

NUCCI, *relatore*. Rileva che nell'articolo in esame si richiede la sottoscrizione del mittente escludendo quanto ammetteva l'articolo 45 del Codice di commercio, che cioè possa produrre effetto di scrittura privata anche il telegramma riguardo a cui si provi che fu consegnato o fatto consegnare da chi figura sottoscrittore seppure non contenga la firma di lui. La relazione chiarisce che di questo si potrà tener conto, caso mai come di un indizio, di una presunzione, ma l'esigenza di una sottoscrizione è requisito fondamentale della scrittura privata e non è possibile venirvi meno rispetto al telegramma.

Del resto c'è un regolamento speciale per i telegrammi; tutta una serie di disposizioni che sono state promulgate l'anno scorso, alle quali il progettista evidentemente si è attenuto.

Art. 8.

NUCCI, *relatore*. Rileva che l'articolo in esame è un po' troppo complesso. La disposizione del primo comma e quella del secondo meriterebbero di essere sdoppiate. Quanto alla colpa, a suo avviso dovrebbe essere maggiormente garantito il destinatario il quale, se ha ricevuto un telegramma concepito in un certo senso, che gli ingiunge o lo invita a fare qualche cosa, e gli ha dato esecuzione, non potrà mai chiamarsi in colpa, se poi il testo ne dovesse risultare sbagliato.

ROTIGLIANO. È del parere che il primo comma dell'articolo sia ammissibile, mentre il secondo è perfettamente inutile. Se uno fa collazionare il telegramma e lo fa raccomandare, è naturale che si debba presumere esente da colpa senza che sia necessario dirlo in un articolo del Codice.

GIAQUINTO. Si associa. Non ci può essere maggiore diligenza di questa.

DI MARZO. Fa presente che la disposizione è presa dal Codice di commercio (articolo 46).

Biblioteca centrale giuridica

BACCI. Condivide le apprensioni del relatore per il fatto che non si accenna alla posizione del destinatario che pure è completamente in regola, se ha eseguito quello che il telegramma pervenutogli gli ingiungeva.

PRESIDENTE. È d'accordo, ma allora il risarcimento andrebbe chiesto all'amministrazione e non al mittente che è anche lui perfettamente in regola avendo adottato tutte le cautele possibili.

GIAQUINTO. In questo caso c'è anche una norma speciale che prevede la responsabilità dell'amministrazione.

BACCI. Osserva che, del resto, altro è la responsabilità per danni e altro la efficacia probatoria agli effetti della formazione del consenso.

NUCCI. *relatore*. Indubbiamente però, a parte la colpa, resta la questione se il mittente è tenuto agli obblighi che per lui ha contratto il destinatario.

PRESIDENTE. Obietta che questo non è risolto dall'articolo 8 ma non è nemmeno la sede per farlo.

Qui si è in tema di prova e si stabilisce che quando il mittente ha preso quelle determinate precauzioni, se poi il telegramma arriva sbagliato, non ha colpa. Questa norma potrà essere superflua ed esserne consigliabile la soppressione perchè fuori posto, ma non deve risolvere la questione accennata.

ASQUINI. Fa presente che si tratta di una norma messa qui per occasione dato che non c'è nessun'altra norma nel Codice relativa al telegramma.

ROMANO MICHELE. A suo avviso l'articolo è inutile.

BACCI. Insiste sul fatto che esso ignora completamente la posizione, agli effetti della efficacia probatoria, del destinatario che ha ricevuto un determinato telegramma.

NUCCI, *relatore*. Fa presente che l'articolo in esame sostituisce il 46 del Codice di commercio che rimanda ai principii generali intorno alla colpa.

PRESIDENTE. Obietta che l'articolo 46 fa parte di un titolo che tratta anche della colpa e allora si capiva la disposizione, mentre qui si è in materia di mezzi di prova e la disposizione del capoverso è fuori posto.

ASQUINI. Nota che a rigore la norma andrebbe trasportata ove si parla della conclusione dei contratti e si dovrebbe stabilire se ci sia una *culpa in contrahendo* in chi si serve del telegramma.

ROTIGLIANO. Osserva che la disposizione è particolarmente grave nel caso di operazioni di borsa, nelle quali possono trovarsi in gioco dei milioni, e qui non si risolve la questione: di chi è la colpa?

TUMEDEI. A suo parere, se oggi si presentasse una questione di questo genere (dispaccio del cliente all'agente di cambio giunto deformato a quest'ultimo, in modo che l'agente fa operazioni diverse da quelle volute dal mittente e che si risolvono in grosse perdite) pagherebbe certamente l'agente di cambio e non il mittente perchè non c'è niente di illecito nel servirsi, a questi effetti, del telegramma. L'agente di cambio sa benissimo che deve accertarsi della sua esattezza. Per lui è dunque un rischio del mestiere contro il quale si può anche assicurare.

DI MARZO. Crede che alla disciplina degli effetti sostanziali provvede già l'articolo 201 del Libro delle obbligazioni.

ASQUINI. Ricorda che la questione è vecchia e sono ormai passati molti anni da quando il Serafini cominciò a trattarne. Il testo in esame è stato redatto sulla base del progetto del 1925 del Codice di commercio, ma contiene una codificazione soltanto parziale del problema che ha diversi aspetti: la questione della perfezione del consenso, la questione se, dove si richiede la scrittura privata per la validità del contratto, il telegramma possa valere come scrittura privata (questa questione non ha riguardo alla prova e non è risolta in nessuna parte di questo Codice), la questione della responsabilità per chi usa del telegramma (ed anche questa non è risolta se non in parte con la presunzione di esenzione di colpa).

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. D'altra parte anche il destinatario che lo esegue sa gli inconvenienti che possono capitare e deve accertarsi della sua corrispondenza all'originale.

PRESIDENTE. Propone di sopprimere il capoverso che è fuori posto.

La Commissione approva.

Art. 9 e 10.

Non dànno luogo ad osservazioni.

CAPO III. – **Delle taglie o tacche di contrassegno.**

Art. 11.

Non dà luogo ad osservazioni.

CAPO IV. – **Delle copie degli atti.**

Art. 12 a 17.

Non dànno luogo ad osservazioni.

CAPO V. – **Atti di ricognizione o di rinnovazione.**

Art. 18.

NUCCI, *relatore*. Avverte che si è soppresso il secondo comma del corrispondente articolo 1340 del vigente Codice: « Tra più atti di ricognizione prevale posteriore di data ».

PRESIDENTE. Crede sia utile ripristinarlo.

Così rimane stabilito.

CAPO VI. – **Della prova testimoniale.**

Art. 19.

NUCCI, *relatore*. Osserva che al primo comma si è elevato forse troppo il limite del valore dei contratti, per cui non è ammessa la prova testimoniale, da lire 2 mila a lire 5 mila.

PRESIDENTE. Avverte che si è tenuto conto delle mutate condizioni economiche generali e della tendenza a favorire la prova testimoniale.

TUMEDEI. Si tratta di tener conto di necessità della vita quotidiana.

NUCCI, *relatore*. Nota che al secondo comma si riproduce sostanzialmente l'articolo 1341 del Codice vigente; ma la relazione avverte che si è meglio specificato, in conformità della dottrina e della giurisprudenza, che non è ammessa la prova testimoniale di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento anteriore o posteriore al contratto.

Le disposizioni degli ultimi due commi si uniformano alla giurisprudenza della Cassazione.

Art. 20.

NUCCI, *relatore*. Si è soppresso il cumulo previsto dal codice vigente, quando titoli delle obbligazioni sono distinti, anche perchè il creditore potrebbe instaurare tanti giudizi separati.

ASQUINI. Ritiene che sia meglio facilitare la prova.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 21.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 22.

NUCCI, *relatore*. Ha qualche dubbio sulla soverchia genericità della parola « rappresentante ». Occorre distinguere tra rappresentante convezionale, che ha un mandato della parte, e rappresentante *ope legis*. Si può ammettere che uno scrittore qualsiasi del rappresentante costituisca un principio di prova per iscritto contro la sostanza del diritto del rappresentato? In materia di giuramento si dice espressamente che il rappresentante può deferire o riferire giuramento solo nel caso che possa disporre di tale diritto.

PRESIDENTE. Nota che si agisce fuori dei limiti della rappresentanza.

BARCELLONA. Si tratta soltanto di un principio di prova.

Art. 23.

NUCCI, *relatore*. Rileva che si sono un po' allargati i casi di ammissibilità di prova testimoniale nei confronti del codice vigente. Gli sembra però eccessiva la formula: « senza alcuna limitazione ».

Al n. 1 si fa l'ipotesi che il creditore sia stato nella impossibilità materiale o morale di procurarsi una prova scritta. Vorrebbe che si aggiungesse dopo le parole: « impossibilità materiale o morale » le altre: « da valutarsi secondo le circostanze ».

ASQUINI. È d'avviso che ciò sia implicito.

NUCCI, *relatore*. Desidera che questa interpretazione risulti dal verbale.

Al n. 2 si ammette la prova testimoniale senza alcuna limitazione « quando per i contratti del genere di quello che si deve provare non si usa precostituire prova scritta ». Si tratta di una innovazione molto larga, che la relazione giustifica per « le esigenze degli agricoltori che sono soliti contrattare senza alcuna forma anche per rapporti aventi un valore superiore alle 5 mila lire ».

ASQUINI. Osserva che col nuovo processo le limitazioni della prova testimoniale non sono molto conseguenti. Ci dovrebbe essere il principio della libera ammissibilità delle prove.

PRESIDENTE. Conviene che in genere tale è la tendenza. Ricorda l'opinione del Chiovenda che è in favore della prova testimoniale.

NUCCI, *relatore*. Dichiara di aver poca fiducia nelle affermazioni dei testimoni.

TUMEDEI. Avverte che la disposizione è grave e potrà essere invocata in una infinità di casi. Si acquistano, ad esempio, dei gioielli, magari di gran valore, e in genere non si fa l'atto scritto.

ANDRIANI. Dovrebbe trattarsi di un uso locale.

GIAQUINTO. Nota che gli usi dovrebbero essere considerati in prevalenza.

ASQUINI. Avverte che la disposizione riguarda sopratutto la materia agraria.

TUMEDEI. Vorrebbe che si inserisse l'espressione « per uso generale e costante ».

NUCCI, *relatore*. Raccomanderebbe di temperare in qualche modo la soverchia vaghezza della disposizione.

PRESIDENTE. Propone di sopprimere la parola: « precostituire ».

Così rimane stabilito.

ANDRIANI. In ordine al n. 4 osserva che il creditore deve fornire la prova di aver perduto il documento senza sua colpa, prova che in certi casi potrebbe essere negativa e perciò d'impossibile attuazione.

Biblioteca centrale giuridica

GIAQUINTO. Quanto al n. 5 ricorda che anche in tema di simulazione non vi sono limiti di prova.

TUMEDEI. Si preoccupa del significato generico della parola: « illiceità ».

GIAQUINTO. Si potrebbe dire: « contratto vietato dalla legge per ragioni di ordine pubblico ».

TUMEDEI. Osserva che la norma si riferisce a tutto il contratto, mentre la prova si dovrebbe limitare alla clausola illecita.

GIAQUINTO. Crede che si debba aver riguardo alla clausola illecita.

Art. 24.

TUMEDEI. Ricorda che l'articolo 44 del Codice di commercio è stato in vario senso interpretato dalla giurisprudenza e segnala quali gravi conseguenze possono derivare dall'attribuire al giudice un potere discrezionale in materia di prove. Dichiara di essere, in via di massima, contrario alla tendenza seguita dal progetto di allargare il campo discrezionale del giudice, ciò che porterà indubbiamente ad una diminuzione di fiducia nel giudice stesso.

ASQUINI. Nota che tutto il processo civile è fondato sui poteri attribuiti al giudice.

NUCCI, *relatore*. Condivide, in via di massima, i rilievi del camerata Tumedei, ma trova che, nell'articolo in esame, si restringe il potere del giudice. Data l'interpretazione larga dell'articolo 44 del Codice di commercio da parte della giurisprudenza, il progetto ha voluto disciplinare la discrezionalità del giudice stabilendo che deve tener conto « della natura della convenzione, della qualità delle parti contraenti e di ogni altra circostanza. »

PRESIDENTE. Nota che secondo le vigenti disposizioni la prova testimoniale è ammessa sempre, eccetto che in due casi: smentita in atti e impossibilità assoluta del fatto da provare. Si tratta di un criterio equo, che viene sostituito nel progetto dal puro arbitrio del giudice. In sostanza attualmente le parti sanno che, in materia commerciale, possono provare con qualsiasi mezzo di prova e fanno assistere qualche persona all'affare; in base al progetto esse dovranno ricorrere alla prova scritta, perchè non sanno che cosa ne potrà pensare il giudice.

NUCCI, *relatore*. Osserva che allo stato attuale della giurisprudenza in materia di prova civile l'inverosimiglianza non è motivo di inammissibilità; in materia commerciale il giudice a sua discrezione può o non ammettere la prova. L'articolo 24 limita questo potere discrezionale.

GIAQUINTO. Si potrebbe sopprimere il potere di esame che si vuole attribuire al giudice.

ANDRIANI. Propone di sostituire il primo comma dell'articolo 24 con la formula seguente:

« In materia commerciale la prova per testimoni è ammessa anche oltre i limiti stabiliti per la materia civile ».

NUCCI, *relatore*. Rileva che la formula è troppo ampia e che in materia commerciale la prova sarebbe sempre ammessa. Si dovrebbero aggiungere per lo meno le parole: « quando il giudice lo consenta ».

È convinto che la maggiore facilità nella ammissione delle prove forse potrà, col nuovo Codice, eliminare gli inconvenienti dilatori dell'attuale giudizio, ma aumenterà il pericolo della menzogna.

La Commissione approva la proposta Andriani.

TUMEDEI. Non ritiene precisa la formula del secondo comma. Occorre contemplare i due casi: che la forma scritta sia richiesta *ad substantiam* o che lo sia solo *ad probationem*. Per i contratti di assicurazione, ad esempio, è giurisprudenza costante che la forma scritta sia richiesta *ad probationem*.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 25.

TUMEDEI. Vorrebbe estendere alla prova testimoniale il principio contenuto nell'articolo 1364 del Codice vigente, in materia di giuramento decisorio, che la prova testimoniale deve vertere sempre su un fatto lecito. Molte volte si deduce la prova testimoniale su una irregolarità (ad esempio, su contratti non registrati) e si mette colui al quale è dedotta la prova in una posizione difficilissima.

NUCCI, *relatore*. Non crede che si possano invocare per analogia i principii che regolano il giuramento decisorio.

TUMEDEI. Osserva che sono le parti che vengono a subire le conseguenze.

ANDRIANI. Se ne avvantaggia però l'interesse pubblico.

ROMANO MICHELE. Osserva che se i contraenti hanno convenuto per iscritto di escludere la prova testimoniale, evidentemente hanno costituito una prova scritta.

TUMEDEI. Può darsi che ci sia stato un patto aggiuntivo.

NUCCI, *relatore*. Nota che la prova può riguardare non solo l'esistenza del contratto, ma anche l'esecuzione.

LEVA. Vorrebbe risolvere il vecchio problema dell'ammissibilità della prova relativa ad un contratto civile in sede penale; cioè se si possa provare in materia penale ciò che è impedito di provare in materia civile e commerciale.

NUCCI, *relatore*. È ammessa la deroga completa.

LEVA. Ritiene la deroga pericolosa perchè induce le parti a passare dal campo civile e commerciale a quello penale.

ANDRIANI. Bisognerebbe chiarire la questione se una prova assunta in un giudizio penale possa essere utilizzata in un giudizio civile, anche nel caso in cui non sarebbe ammissibile secondo la legge civile.

PRESIDENTE. Osserva che secondo la giurisprudenza può servire de semplice indizio.

NUCCI, *relatore*. Rileva che in prima istruttoria è un indizio, ma in dibattimento è una prova legale, tranne che per le nuove circostanze.

ANDRIANI. Si tratta appunto di vedere se il giudice civile può utilizzare, indipendentemente dalla sua attendibilità, una prova testimoniale assunta in un dibattimento penale relativamente a un fatto per cui non sia consentito in sede civile la prova, quando manchi la sentenza penale, ad esempio, per estinzione del reato intervenuta nel corso del processo.

PRESIDENTE. A suo avviso la prova non può essere presa in considerazione dal giudice civile.

NUCCI, *relatore*. Si deve rifare il giudizio, anche se la prova è ammissibile.

Capo VII. – **Delle presunzioni.**

Art. 26.

NUCCI, *relatore*. Rileva che è stata tolta dal novero delle presunzioni la cosa giudicata. In proposito la relazione al progetto dice: « La scienza ha dimostrato che è irrazionale fondare sulla teoria della presunzione legale l'autorità della cosa giudicata: questa autorità sorge invece dall'esigenza sociale di non perpetuare le liti e di rendere stabili e certi i diritti riconosciuti dallo Stato ».

TUMEDEI. Nota che la cosa giudicata, più che una presunzione, è una verità legale.

PRESIDENTE. Non discute se la cosa giudicata debba essere considerata come una presunzione o no; ma afferma che il concetto della cosa giudicata debba essere mantenuto nel Codice.

Biblioteca centrale giuridica

La Commissione potrebbe esprimere l'avviso che in altra sede del Codice tale concetto sia riprodotto.

La Commissione concorda.

Art. 27.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 28.

TUMEDEI. Rileva che nella disposizione esiste una lacuna circa l'ammissibilità o meno della prova contro la presunzione legale atta a far dichiarare l'esistenza di un diritto. Ora il capoverso dell'articolo 28 si riferisce all'ipotesi che si dichiarino nulli certi atti o non si ammetta l'azione in giudizio, ma non all'ipotesi che la presunzione venga invocata per far riconoscere l'esistenza di un diritto.

BARCELLONA. Nota che secondo l'articolo 28 in tutti i casi non compresi nel capoverso la prova contraria è ammessa. La prima parte dell'articolo stabilisce a carico di chi è l'onere della prova, il che implicitamente dimostra che è ammessa la prova contraria. Colui che può invocare la presunzione è dispensato dall'onere della prova; l'altra parte potrà fare la prova contraria.

Ritiene fondate le osservazioni del camerata Tumedei, ma osserva che l'articolo 28 è sufficiente.

TUMEDEI. Ha qualche dubbio sul principio generale affermato dal senatore Barcellona. Vi sono alcune presunzioni legali in cui è espressamente detto che si ammette la prova contraria (muro comune, siepe, ecc.); in altre invece ciò non si dice. In questi casi dubita che sia sempre ammissibile la prova contraria.

PRESIDENTE. Osserva che la disposizione era in rapporto con la cosa giudicata. Poichè questa è stata tolta, i rilievi del camerata Tumedei hanno ragione d'essere.

TUMEDEI. Nota, a mò d'esempio, che una presunzione legale, la quale non ammette alcuna prova contraria, è quella contenuta nell'articolo 773 del Codice vigente relativa alla disposizione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci.

LEVA. Aggiunge che un caso simile è quello contemplato dall'articolo 1053 del Codice vigente in materia di donazione.

PRESIDENTE. Avverte che si tratta di divieti, non di presunzioni. Vi era soltanto la cosa giudicata, che è stata tolta.

ANDRIANI. Propone di sostituire al secondo comma dell'articolo 28 l'articolo 1353 del Codice civile vigente.

La proposta è approvata.

Art. 29.

NUCCI, *relatore*. È conforme all'articolo 1354 del Codice vigente, con l'aggiunta che ritiene giusta, delle parole: « quando siano più ».

CAPO VIII. – **Della confessione.**

Art. 30.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 31.

NUCCI, *relatore*. In ordine alla indivisibilità della confessione la relazione osserva che, chiarendo il senso dell'articolo 1360 del Codice vigente e in omaggio alla giuri-

Biblioteca centrale giuridica

sprudenza, si è ritenuta indivisibile la confessione se contiene « aggiunte che si riferiscono al sorgere del rapporto »; divisibile quando le aggiunte « si riferiscono a fatti successivi con effetto modificativo o estintivo del rapporto ».

Si è ritenuto inutile riprodurre l'articolo 1356 del Codice vigente per cui la confessione giudiziale resta efficace anche se resa davanti ad un giudice incompetente.

TUMEDEI. Nota che al primo comma si usa l'espressione « o dal suo rappresentante » mentre l'articolo 1356 del Codice vigente parla di procuratore speciale. Si tratta di un punto molto delicato, perchè molte volte è attraverso la preparazione scritta ed orale del processo che si accertano i fatti, e maggiormente ciò avverrà nel rito nuovo se il giudice istruttore farà dei verbali successivi. Per rappresentante si dovrebbe, dunque, intendere anche il rappresentante legale.

LEVA. Bisognerebbe riprodurre la formula: « procuratore speciale ».

BARCELLONA. Rileva che si tratta del caso in cui il rappresentante è capace di obbligarsi.

NUCCI, *relatore*. Avverte che il concetto limite della espressione: « dal suo rappresentante » è dato dal secondo comma.

PRESIDENTE. Adotterebbe la formula: « procuratore speciale ».

TUMEDEI. Quanto al terzo comma osserva che la tendenza è di ammettere l'indivisibilità della confessione.

BARCELLONA. Teme che la disposizione abbia per effetto di costringere le parti a non dire la verità.

TUMEDEI. Osserva che la confessione giudiziale serve per semplificare le liti ed eliminare discussioni. Qualora si ammettesse la divisibilità non si avrebbero più confessioni.

PRESIDENTE. Nota che praticamente la cosa non ha importanza eccessiva, perchè chi ha dichiarato di avere un debito e di averlo estinto, in sede di prova che fosse inscindibile, non può cambiare avviso.

TUMEDEI. La disposizione darà luogo a questioni infinite circa il perfezionamento del rapporto e i fatti successivi con effetto modificativo o estintivo.

ANDRIANI. È favorevole alla scindibilità della confessione intesa non come facoltà, ma come obbligo. Pertanto alla formula: « se ne possano scindere » sostituirebbe l'altra: « vanno scisse ». Sempre che, naturalmente, i fatti confessati siano due o più, dei quali ognuno abbia esistenza logica autonoma.

PRESIDENTE. Osserva che la facoltà è della controparte e non del giudice.

Pone ai voti l'articolo 31.

Votano *sì* i Commissari: senatori Nucci e Romano Michele; consigliere nazionale Andriani.

Votano *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona e D'Amelio; consiglieri nazionali Leva, Panunzio e Tumedei.

L'articolo non è approvato.

La Commissione decide di ripristinare gli articoli 1356 e 1360 del Codice civile.

Art. 32 a 34.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO IX. - **Del giuramento.**

Art. 35.

LEVA. Ricorda il voto della Commissione di sopprimere il giuramento decisorio in sede di procedura civile.

PRESIDENTE. Sopprimerebbe al numero 2 la parola « tuttavia ».

Così rimane stabilito.

Art. 36.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 37.

NUCCI, *relatore*. Fa qualche riserva sulla espressione « civilmente delittuoso ».

ANDRIANI. È una formula che lascia perplessi.

TUMEDEI. Il Codice vigente, all'articolo 1364 parla di « fatto delittuoso » ma si è discusso se la frase dovesse intendersi riferita solo al diritto penale.

PRESIDENTE. Si tratta dell'atto di simulazione.

Art. 38 e 39.

Non dànno luogo ad osservazioni.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Nucci per la sua efficace collaborazione.

La riunione termina alle ore 12,30.

Il Presidente

D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 32

Riunione del 25 luglio 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI, GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI e SCIALOJA; consiglieri nazionali ANDRIANI, ASQUINI, BIAGI, BIGGINI, CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, LEVA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la segreteria: COSENTINO, ROMANELLI e CARONI.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Discussione generale sul Titolo: «Della prescrizione estintiva» del Libro V: «Della tutela dei diritti» ed esame dei relativi articoli 1 a 24. - Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatore Fabri e consiglieri nazionali Bacci e Di Giacomo hanno giustificato la loro assenza.

Comunica anche che il senatore Moresco, il quale non può intervenire alle riunioni perchè indisposto, ha inviato al Presidente del Senato una lettera in cui rassegna le dimissioni da Commissario.

È sicuro di interpretare il pensiero della Commissione facendo presente al camerata Moresco e all'Eccellenza il Presidente del Senato, che la Commissione desidera non privarsi della sua opera alla ripresa autunnale.

LIBRO V. - Della tutela dei diritti.

DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA.

PRESIDENTE. Invita il senatore Berio a riferire.

BERIO, *relatore*. Ricorda che la Commissione, esaminando la prescrizione estintiva nel Libro dei diritti reali, fece il voto che la materia della prescrizione fosse riunita in un Titolo solo. Sembra che il Guardasigilli abbia accolto tale voto e voglia disciplinare nel Libro V la prescrizione nel suo complesso.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO I. - **Disposizioni generali.**

Art. 1.

BERIO, *relatore*. Pensa che, nella sistemazione definitiva della materia, occorra precisare le caratteristiche della prescrizione acquisitiva ed estintiva.

Al secondo comma si dice che: « non sono soggetti a prescrizione i diritti inalienabili ». Forse si intende alludere ai beni demaniali. Si spiegherebbe così il fatto che non si accenna in alcun modo al Demanio.

PIOLA CASELLI. Pone il quesito se le norme relative alla prescrizione estintiva si applicano anche alle azioni o ai diritti derivanti da atti commerciali, poichè non si sa se il nuovo Codice di commercio conterrà, come quello vigente, un regolamento della prescrizione.

ASQUINI. Avverte che il nuovo Codice di commercio non conterrà una parte generale nè sulle obbligazioni, nè sulla prescrizione.

PIOLA CASELLI. Si deve quindi dedurre che le disposizioni generali contenute in materia di prescrizione sono applicabili anche agli atti di natura commerciale.

BERIO, *relatore*. Per quanto riflette i criteri generali contenuti nel progetto in esame, essi evidentemente si applicano tanto alla materia civile che alla commerciale. Ma per quest'ultima esistono nel progetto del Codice di commercio disposizioni speciali circa i termini.

PIOLA CASELLI. Osserva che sarebbe stato necessario un regolamento generale comune agli atti civili ed a quelli di commercio. In questo senso bisognerebbe chiarire che le disposizioni in esame si applicano anche agli atti di commercio, salvo le particolari posizioni relative ai diversi istituti commerciali.

ASQUINI. Nota che è un principio generale che dove non dispongono le norme commerciali, si applica la legge civile.

PIOLA CASELLI. Non è chiara, a suo avviso, l'espressione: « i diritti inalienabili » usata al secondo comma dell'articolo uno. In Diritto Romano si aveva la distinzione tra cose che sono e che non sono in commercio. L'articolo 2113 del vigente Codice dispone che la prescrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono in commercio. Manterrebbe questa dizione.

ROMANO SANTI. Si potrebbe dire: « diritti relativi a cose fuori di commercio ».

BERIO, *relatore*. Si associa.

NUCCI. Osserva che l'espressione è incompleta, perchè non comprende i diritti potestativi, che non sono colpiti da prescrizione estintiva.

BERIO, *relatore*. Rileva che nulla si dice circa la imprescrittibilità del diritto di proprietà. La relazione osserva che trattandosi di un diritto statico, è implicito che sia imprescrittibile. Quanto alla imprescrittibilità della eccezione è da rilevare che il Codice vigente ha una disposizione in proposito, ma unicamente in materia di nullità dei contratti, perchè è l'ipotesi più frequente. La relazione osserva quindi che siccome ci sono molte altre ipotesi, in cui anche l'eccezione è soggetta o si ritiene soggetta a prescrizione, è meglio non risolvere la questione lasciandola alla dottrina ed alla giurisprudenza.

PRESIDENTE. Si tratta di una questione di principio che dovrebbe essere contenuta nella parte generale del Codice di procedura civile.

Piuttosto ha qualche dubbio sul secondo comma, perchè vi sono altri diritti che non sono prescrittibili, pur essendo relativi a cose che sono in commercio.

BERIO, *relatore*. Nota che non c'è un momento determinato in cui si deve far valere il diritto potestativo. Quindi non decorre mai la prescrizione.

PRESIDENTE. Osserva che il titolare del diritto potestativo può in ogni momento esercitare l'azione. Tuttavia essa non è soggetta a prescrizioni.

Biblioteca centrale giuridica

Crede che il secondo comma possa essere così formulato: « Non sono soggetti a prescrizione i diritti relativi a cose fuori commercio », avvertendo che con questa formula si lasciano impregiudicate tutte le altre categorie di diritti che non sono prescrittibili.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Rileva che l'ultimo comma dell'articolo 1, che riproduce, in sostanza, l'articolo 2109 del Codice vigente, è fuori posto e va collocato alla fine del l'articolo 4, con l'avvertenza che, qualora trovi posto nel processo civile, potrà essere soppresso.

Così rimane stabilito.

BERIO, *relatore*. Nota che circa l'opposizione della prescrizione in appello, prevista dall'articolo 2110 del Codice vigente, non si dice nulla.

BARCELLONA. Dubita sulla opportunità di non riprodurre l'articolo 2110 del Codice vigente, perchè siccome alla prescrizione si può rinunciare anche tacitamente, la disposizione del Codice la quale dice che la prescrizione si può opporre anche in appello, sta a significare che il semplice fatto di non averla proposta in prima istanza, non importa la rinunzia tacita.

PRESIDENTE. Si potrebbe riprodurre alla fine dell'articolo 4, l'articolo 2110 del Codice vigente.

Così rimane stabilito.

Art. 2.

BERIO, *relatore*. Nota che con la formula sintetica dell'articolo si è sostituita la casistica dell'articolo 2120 del Codice vigente.

PIOLA CASELLI. Bisognerebbe adottare una formula più corrispondente a ciò che si vuol dire. In generale ad ogni diritto spetta un'azione; i casi in cui l'azione non può essere esercitata sono numerosi. Nell'articolo si parla di spettanza dell'azione e non dell'esercizio dell'azione. Si dovrebbe dire: « il titolare possa esercitare l'azione per farlo valere ».

GIAQUINTO. Nell'articolo si prevede l'ipotesi che l'azione non sia ancora nata. Così per la garanzia per evizione, finchè non c'è l'evizione, non esiste l'azione.

PRESIDENTE. Potrebbero esservi casi in cui l'azione sia nata: per esempio, le obbligazioni a termine.

PIOLA CASELLI. Osserva che è necessario che l'azione sia nata perchè l'esercizio di essa sia possibile e perchè si prescriva.

GIAQUINTO. Avverte che l'impedimento all'esercizio dell'azione è previsto nell'articolo 9.

BERIO, *relatore*. Nota che bisogna precisare da quando decorre la prescrizione, cioè da quando è sorta l'azione per far valere il diritto.

ROTIGLIANO. Userebbe nell'articolo la forma positiva.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « La prescrizione del diritto comincia a decorrere dal momento che al titolare di esso spetta l'esercizio dell'azione per farlo valere ».

Così rimane stabilito.

Art. 3.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 4.

BERIO, *relatore*. Non ritiene accettabile l'espressione: « rinunziare tacitamente », il che potrebbe far supporre che basti il solo silenzio a far presumere la rinuncia.

Biblioteca centrale giuridica

Ma ciò non è; tanto vero che se la prescrizione non è eccepita in primo grado, si può dedurre in appello. La rinunzia tacita deve risultare da un fatto incompatibile: così come dice il Codice vigente, il quale all'articolo 2111 dice: « La rinunzia alla prescrizione è espressa o tacita: la rinunzia tacita risulta da un fatto, il quale sia incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione ».

PRESIDENTE. Propone di aggiungere il seguente comma: « La rinunzia tacita risulta da un fatto il quale sia incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione ». Ricorda poi che sono da aggiungere l'ultimo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2110 del Codice civile.

Così rimane stabilito.

Art. 5.

BERIO, *relatore*. Ricorda che quando si esaminò l'azione pauliana la Commissione decise di eliminare il *consilium fraudis* ritenendo che bastasse la conoscenza. Egli era, e rimane di opinione diversa; ma così decise la Commissione. Nel caso in esame non si tratta, in realtà, di azione revocatoria, ma di surrogatoria, e quindi ritiene superflua l'espressione: « anche senza frode ».

ASQUINI. Si tratta della rinunzia del creditore in frode dei propri debitori.

TUMEDEI. Avverte che l'articolo 2112 del Codice vigente dice: « nonostante che il debitore o proprietario vi rinunzi »; vale a dire se nel momento in cui vi è l'interesse a opporre la prescrizione, il titolare del rapporto non la opponga, il creditore ha diritto di eccepirla lui. Se invece vi è stato in precedenza un atto di rinunzia, esso è valido salvo il rimedio comune della revocatoria. Non bisogna dunque dire: « vi sia stata rinunzia »: ma « vi sia rinunzia ».

Si approva la formula: « o vi sia rinunzia » sopprimendo le parole: « anche senza frode ».

Art. 6.

Non dà luogo ad osservazioni.

Capo II. – Della sospensione della prescrizione.

Art. 7.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 8.

PIOLA CASELLI. Alla fine del numero 2, sostituirebbe alle parole: « della guerra » le altre: « dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra ».

Così rimane stabilito.

Art. 9.

BERIO, *relatore*. Ritiene troppo vaga la norma e la sopprimerebbe.

PRESIDENTE. È dello stesso avviso.

ROTIGLIANO. Osserva che si prevede l'ipotesi di provvedimenti vincolativi, come, ad esempio, il divieto di sfratto o la sospensione della esezione di crediti.

SCIALOJA. Si potrebbero in tali casi applicare i principii generali.

BERIO, *relatore*. Ritiene che la norma possa giustificarsi quando l'impedimento insorga per legge; ma giudica pericoloso che si sospenda la prescrizione per un prov-

Biblioteca centrale giuridica

vedimento della pubblica autorità, che in generale è quella di pubblica sicurezza. All'atto pratico, come ha osservato il camerata Scialoja, il giudice applica i principii generali.

ROMANO SANTI. Reputa difficile configurare l'ipotesi alla quale la disposizione vuole riferirsi.

ASQUINI. Nota che in materia cambiaria è ammessa la forza maggiore come causa di sospensione della prescrizione.

TUMEDEI. Non comprende perchè non si faccia menzione della forza maggiore. Si è molto discusso se l'articolo 2119 del Codice vigente, che elenca i casi in cui non corre la prescrizione, abbia carattere tassativo o esemplificativo. Vi possono essere altre condizioni, come il caso di guerra, di terremoto, per cui non si può fare un atto interruttivo. La gravità della norma sta nel fatto che la causa dell'impedimento potrebbe essere transitoria, anche di pochi giorni. Si verrebbe così a rendere incerto quando si compie la prescrizione, dando luogo a controversie per accertare la durata della sospensione.

L'articolo 248 del progetto della Commissione Reale dice: « La prescrizione è compiuta quando sia compiuto l'ultimo giorno del termine; ma se il creditore fu in quel giorno impedito d'agire per causa di forza maggiore, la prescrizione è sospesa fino allo spirare del giorno che segue la cessazione dell'impedimento ».

L'unica questione che potrebbe sorgere è se la considerazione della causa sospensiva è limitata soltanto all'ultimo giorno. Si potrebbe, – salvo, se mai, questo dettaglio – adottare la formula della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Non è chiara l'espressione: « provvedimento della pubblica autorità».

GIAQUINTO. È d'avviso che la norma abbia voluto eliminare il dubbio che l'impedimento di fatto non valga a sospendere la prescrizione, ma occorra un provvedimento legislativo, il quale nasce o dalla legge o dal provvedimento della pubblica autorità.

ROTIGLIANO. A parte la questione della forma, che potrebbe essere migliorata, crede che possano esserci provvedimenti della pubblica autorità i quali rendono impossibile l'esercizio di un diritto. Ora, la prescrizione ha come presupposto che il diritto possa essere esercitato. Occorre, quindi, prevedere l'ipotesi che se il diritto non può essere esercitato per un provvedimento della pubblica autorità, la prescrizione resta sospesa.

BERIO, *relatore*. Si potrebbero sostituire le parole: « o per provvedimento della pubblica autorità ».

GIAQUINTO. Osserva che nel caso non vi sia una legge, ma un provvedimento legittimo, pure si avrebbe effetto sospensivo della prescrizione. Molte volte le leggi non dispongono in modo diretto, ma affidano alle autorità di concretare il provvedimento.

La Commissione decide di mantenere l'articolo.

Capo III. – **Della interruzione della prescrizione.**

Art. 10.

BERIO, *relatore*. Questo articolo reca una modificazione rispetto al Codice vigente. Si è discusso se valga ad interrompere la prescrizione la costituzione in mora. È prevalsa la tesi affermativa, ma si è portata una innovazione nel senso che la costituzione in mora deve essere fatta da un ufficiale giudiziario per evitare così questioni e difficoltà. Ritiene giusta l'innovazione e legge in proposito l'articolo 2125 del Codice vigente.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. Invece della parola « mercè », di cui al capoverso dell'articolo, direbbe « mediante ».

Osserva poi che gli sembra esagerato che si richieda la notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario, specie per piccoli crediti, quando si pensi che oggi una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed anche una lettera semplice è sufficiente per interrompere la prescrizione. Eliminerebbe l'ultimo comma.

COSTAMAGNA. Concorda col Presidente. Sancire il principio generale che in tutti i casi occorre l'opera dell'ufficiale giudiziario gli sembra un po' grave. Si potrebbe dire che per le prescrizioni brevi non è necessaria la notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario.

GIAQUINTO. Generalizzare il principio che basta qualunque lettera per interrompere una prescrizione, la quale può portare gravissimi effetti, gli sembra esagerato.

BERIO, *relatore*. Si potrebbe dire: « . . . notificati da ufficiale giudiziario o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno »; poichè quest'ultimo mezzo si va oggi molto diffondendo.

ANDRIANI. Direbbe « . . . notificati da ufficiale giudiziario o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».

PRESIDENTE. È favorevole alla formula suggerita dal consigliere nazionale Andriani.

BERIO, *relatore*. Concorda.

La Commissione approva.

Art. 11.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 12.

BERIO, *relatore*. Prospetta le varie ipotesi considerate dall'articolo, il quale, a differenza del Codice vigente, stabilisce che se anche la domanda è perenta, rimane ferma l'interruzione iniziale della prescrizione. La ragione di ciò è data dalla relazione la quale dice che se basta un atto di costituzione in mora qualunque che opera stragiudizialmente come atto interruttivo, « *a fortiori* deve riconoscersi uguale effetto alla domanda giudiziale, qualunque sia la sorte del processo cui dà vita ».

È favorevole a questa riforma; però, considerato che la domanda può essere nulla per difetto di forma, bisognerebbe dire che, per lo meno, la domanda deve avere i requisiti della costituzione in mora.

PRESIDENTE. Ritiene che l'espressione « ed istantanea », nell'ultimo comma, si potrebbe sopprimere.

BERIO, *relatore*. Concorda.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Rileva poi che in questo articolo non si tiene conto, nel computo del prolungamento dell'interruzione, della durata del procedimento che si estingue; terminerebbe l'articolo nel modo seguente « . . . ma non si tien conto della durata del procedimento così estinto nel computo del prolungamento dell'interruzione ».

La Commissione approva.

Art. 13.

Non dà luogo ad osservazioni.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO IV. – **Del termine della prescrizione.**

Sezione I. — DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA.

Art. 14.

BERIO, *relatore*. Ricorda che il progetto originario, cioè il progetto Scialoja, aveva ridotto la prescrizione trentennale in decennale; e la prescrizione decennale del possessore di buona fede era ridotta a cinque anni.

La Commissione non accettò integralmente il progetto Scialoja perchè stimò che la prescrizione decennale fosse troppo breve e fu unanime nel portarla a venti anni. Il presente progetto ha accettato l'idea dei venti anni, però con una distinzione per i diritti di credito i quali si prescrivono in dieci anni.

Crede che la Commissione nulla abbia da opporre circa il limite di venti anni, perchè su ciò si era già deliberato. Egli però non si rende pieno conto del significato dell'espressione « diritti di credito ».

Sarebbe favorevole a che si seguisse un criterio lineare del genere di quello seguito dal Codice attuale il quale dice che le azioni si prescrivono normalmente in trenta anni, tanto più che per le necessità della vita moderna già provvedono le molte disposizioni che stabiliscono prescrizioni brevi.

PIOLA CASELLI. Crede che qui cada opportuna l'osservazione da lui già fatta che queste disposizioni dovrebbero essere applicate anche per le obbligazioni nascenti da diritto commerciale.

PRESIDENTE. Fa presente che questa è la ragione per cui qui si parla di « diritti di credito »; perchè se si applicasse questa norma in materia commerciale, invece di aversi un abbreviamento della prescrizione, si avrebbe un raddoppiamento. Per poter fare una norma unica tanto per le obbligazioni civili, quanto per quelle commerciali, si è stabilito questo concetto, che gli sembra non sia da respingere, di una prescrizione più breve, data la diversa natura che i crediti hanno di fronte ai diritti reali.

NUCCI. Desidera risulti dal verbale che l'espressione « diritti di credito » va intesa nella forma più larga, anche di fare o di dare.

PRESIDENTE. L'espressione va intesa nel più ampio significato della parola.

BERIO, *relatore*. Avrebbe preferito mantenere un termine unico per tutte le prescrizioni, come nel Codice attuale ed insiste nel suo concetto, anche per quanto riguarda l'espressione « diritti di credito », che è espressione nuova e priva di un preciso significato.

PRESIDENTE. Osserva che nel Codice vigente c'è un termine in materia commerciale e un altro in materia civile. Crede che l'articolo sia da accogliere.

BERIO, *relatore*. Mantiene il suo punto di vista.

PRESIDENTE. Constata che la maggioranza della Commissione è favorevole al mantenimento dell'articolo nel testo del progetto.

Sezione II. — DELLE PRESCRIZIONI SPECIALI.

Art. 15.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 16 e 17.

ROMANO SANTI. Osserva che dall'articolo 15 in poi si parla semplicemente di prescrizione di azioni, mentre tutto il sistema attuale è imperniato sul concetto di

Biblioteca centrale giuridica

prescrizione di diritti di credito. Quindi sarebbe meglio dire « si prescrivono i crediti per le azioni ecc. ».

PRESIDENTE. Concorda col senatore Romano.

Così rimane stabilito.

BERIO, *relatore*. Fa osservare che al n. 2 dell'articolo 16 le azioni dei lavoratori con retribuzione corrisposta a periodi non superiori al mese si prescrivono in un anno, mentre quelle corrisposte a periodi superiori al mese, secondo quanto dispone il n. 1 dell'articolo 17, si prescrivono in due anni.

COSTAMAGNA. Se si vuole stabilire il concetto attuale di un maggior favore verso gli impiegati, bisognerebbe dire nell'articolo 16, n. 2, « corrisposta a periodi inferiori al mese » perchè si tratta di persone pagate a settimane o a quindicine; e nell'articolo 17, n. 1, « corrisposta a periodi mensili o superiori al mese ».

PRESIDENTE. Osserva che il n. 1 dell'articolo 16 trovava la sua ragion d'essere nel Codice del 1865 che considerava gli insegnanti in una condizione di inferiorità, come dei precettori che andassero per le case a fare lezione.

TUMEDEI. Spiega il criterio seguìto dal Codice: se ci sono lezioni ad ore che sono prestazioni saltuarie, per esse ammette la prescrizione di un anno; se invece superano il mese, considera che si tratti di un corso regolare ed allora equipara gli insegnanti agli altri professionisti.

ANDRIANI. Propone di sopprimere il n. 1 dell'articolo 16 in modo che gli insegnanti siano regolati soltanto dal n. 5 dell'articolo 17, nel quale sopprimerebbe le ultime parole « a tempo più lungo di un mese ».

BERIO, *relatore*. Concorda.

La Commissione approva.

Art. 18.

ANDRIANI. Osserva che ci sono delle cause che pendono per lunghi anni. Ad un dato momento le parti si mettono d'accordo e se l'avvocato non lo sa, si trova di fronte ad una prescrizione maturata a sua insaputa; bisognerebbe per lo meno far decorrere i termini, nei casi di conciliazione, dal giorno in cui l'avvocato ha avuto notizia che le parti si sono conciliate.

PRESIDENTE. Concorda col camerata Andriani. Invece delle parole « dalla conciliazione delle parti » si può dire « dalla notizia che abbiano avuto della conciliazione delle parti. »

La Commissione approva.

Art. 19.

ANDRIANI. Nota che nel caso di lunghe prestazioni, ogni giorno si viene a estinguere il diritto per una porzione di dette prestazioni.

PRESIDENTE. Rileva che questa disposizione ha dato luogo a notevoli controversie perchè alle volte un affare segue un altro senza interruzione, e il professionista che presenta il conto si può sentire opporre che un determinato affare era autonomo e siccome sono passati i termini, il credito è prescritto. Specialmente gli architetti si sono molto lamentati di questa disposizione; può darsi il caso che, dopo aver fatto un palazzo, il proprietario faccia restaurare allo stesso architetto un'altra casa di sua proprietà e che quando questi presenta il conto per entrambi i lavori si senta dire che il credito per la prima sua opera è prescritto e quindi non ha diritto ad essere pagato.

Sarebbe favorevole alla soppressione dell'articolo perchè è contro la buone fede.

TUMEDEI. Osserva che si tratta di tutto un sistema combinato fra gli articoli 18, 19 e 20, come i corrispondenti articoli 2140, 2141 e 2142 del Codice vigente.

Biblioteca centrale giuridica

Comunque nell'articolo si dice che le prescrizioni non si possono opporre « se risulti già documentato od ammesso in giudizio anche tacitamente che il pagamento non è stato eseguito ».

Ritiene non molto precise le parole « ammesso in giudizio anche tacitamente » e molto vaga l'espressione « se risulti già documentato »; si suppone la prova scritta ?

PRESIDENTE. Sopprimerebbe l'articolo 19; quanto all'articolo 20 preciserebbe il contenuto del primo comma.

TUMEDEI. Osserva che la semplice soppressione potrebbe dar luogo ad infinite discussioni per sapere che cosa può aver significato la soppressione del vecchio articolo 2141. Crede che qualche cosa sia necessario dire.

PIOLA CASELLI. A suo parere la soppressione sta ad indicare che la questione deve essere decisa caso per caso.

Distingue le due specie di prescrizioni: quelle regolate da principii di interesse generale e queste categorie di piccole prescrizioni basate essenzialmente sulla presunzione del pagamento, per le quali facilmente sorgono queste questioni.

BARCELLONA. Osserva che, secondo il Codice vigente, l'unica prova ammessa contro la presunzione del pagamento è il giuramento; quindi il documento non significa nulla.

PRESIDENTE. La questione del documento è già stata sollevata dal consigliere nazionale Tumedei e si potrà esaminare in sede di articolo 20. Ora si tratta di vedere se è il caso di sopprimere l'articolo 19.

TUMEDEI. Ripete che la semplice proposta di soppressione può lasciare molti dubbi. L'idea di applicare la prescrizione decennale è respinta da tutti perchè eccessiva; l'altra di dire che se c'è una continuazione indefinita di atti resta sempre sospesa, fino al compimento dell'ultimo atto, è un'idea empirica perchè è difficile dire quando si tratta di continuazione di prestazione e quando si tratta di prestazioni distinte. Egli è favorevole al termine breve nonostante la continuazione.

PRESIDENTE. Ritiene che lo scopo sia di sgombrare il terreno da controversie e dare la sicurezza del possesso del diritto. Si vuole evitare il caso che per servizi resi in continuazione si possa ricevere soltanto una parte del compenso perchè l'altra parte si asserisce prescritta.

BERIO, *relatore*. Bisogna vedere se si tratta di una prestazione autonoma; in tal caso decorre la prescrizione. Se invece le prestazioni sono connesse, la prescrizione non comincia a decorrere.

TUMEDEI. Per gli avvocati si dice che la prescrizione decorre dalla decisione della lite; per gli ingegneri e gli architetti il Codice vigente fissa il termine di tre anni, i quali si computano dal compimento del lavoro; per i medici è difficile accertare il termine della prestazione ai fini della decorrenza della prescizione.

PRESIDENTE. Visto che la maggioranza è favorevole al mantenimento dell'articolo, non insiste nella sua proposta di soppressione.

Art. 20.

COSTAMAGNA. Si limiterebbe a dire che non si possono opporre le prescrizioni se risulti che il pagamento non è stato eseguito, e sopprimerebbe il resto del primo comma.

PIOLA CASELLI. Vorrebbe che almeno si dicesse: « attraverso prova scritta ».

TUMEDEI. Siccome la prescrizione ha lo scopo di troncare il giudizio, direbbe « se c'è una prova precostituita ».

PRESIDENTE. Formulerebbe il secondo comma nel modo seguente: « Colui al quale si è opposta la prescrizione prevista negli articoli 15, 16, 17 e 18 può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se l'estinzione del debito siasi verificata ». Con tale integrazione si potrebbe sopprimere il primo comma dell'articolo.

Biblioteca centrale giuridica

BARCELLONA. Osserva che nei casi in cui il convenuto ha sostenuto di non avere il debito, la giurisprudenza ha veduto in ciò una ammissione tacita del non avvenuto pagamento. Ma diversa è la questione della prova perchè, se si ammette la prova anche documentata, la prescrizione perde il suo carattere essenziale.

TUMEDEI. Concorda; e non sarebbe favorevole ad ammettere come principio generale la possibilità di prova contraria. Riconosce l'utilità di queste prescrizioni brevi; però, data appunto la loro brevità, può avvenire che ci sia stata una semplice tolleranza; e quindi è un po' contro la buona fede se poi il debitore si avvale della brevità del termine prescrizionale per invocare la prescrizione.

Se pertanto ci fosse la prova precostituita scritta che il debitore ha chiesto una dilazione, in questo caso, a costo di apportare una deroga all'istituto generale della prescrizione, sarebbe favorevole a negare ingresso alla prescrizione. Solo così le prescrizioni brevi possono essere introdotte senza provocare gravi inconvenienti.

BERIO, *relatore*. Concorda con il consigliere nazionale Tumedei.

PRESIDENTE. Si può ammettere una prova per iscritto. Si potrebbe dire nel primo comma « . . . non si possono opporre se risulti da prova per iscritto che il pagamento non è stato eseguito ».

BERIO, *relatore*. Formulerebbe così il primo comma: « Le prescrizioni contemplate negli articoli 15, 16, 17 e 18 non si possono opporre se esiste una prova scritta che il credito non sia estinto ».

La Commissione approva.

BARCELLONA. Quanto all'ultimo comma, gli sembra che fosse più precisa l'espressione del vigente Codice che dice: « . . . se abbiano notizia che il debito non sia estinto ».

TUMEDEI. Concorda.

PRESIDENTE. Propone che si sostituisca all'espressione « se abbiano notizia della estinzione del debito » l'altra « se abbiano notizia che il debito non sia estinto ».

La Commissione approva.

Art. 21 e 22.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Sezione III. — Del computo dei termini.

Art. 23.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 24.

TUMEDEI. Il progetto ha voluto sostituire la vecchia norma che tutti i mesi si contano di trenta giorni per facilitare il computo; è favorevole alla formulazione dell'articolo perchè rende più facile il conteggio.

Domanda se per le obbligazioni commerciali, la Commissione del Codice di commercio ha mantenuto il termine prescrizionale di 10 anni.

PRESIDENTE. Nel Codice di commercio non c'è alcuna prescrizione; questa che ora è in esame vale anche per il Codice di commercio.

TUMEDEI. Crede che vi saranno sempre termini prescrizionali brevissimi per alcuni contratti commerciali, come per i contratti di trasporto, di assicurazione, ecc. Si chiede però se, guardando il problema da un punto di vista più generale, sia utile

Biblioteca centrale giuridica

veramente questa unificazione del termine prescrizionale comune. Una volta mantenuto il principio della distinzione della obbligazione civile dalla obbligazione commerciale, il corollario che ne deriva dovrebbe essere questo: un termine prescrizionale più breve per le obbligazioni commerciali e uno più lungo per quelle civili.

PRESIDENTE. Si è fissata la prescrizione di credito in dieci anni e si è mantenuta questa prescrizione tanto per le obbligazioni civili quanto per quelle commerciali.

TUMEDEI. Trova ciò illogico. Il relatore aveva detto che passare da trenta a dieci anni può essere pericoloso. Ritiene che l'unificazione del termine prescrizionale sia cosa sconsigliabile, una volta riconosciuto che l'obbligazione commerciale deve avere un regolamento diverso da quella civile.

BERIO, *relatore*. Dal momento che la Commissione ha accettato il termine di dieci anni, questa diventa la prescrizione normale; ma nel nuovo Codice ci sono poi tante altre prescrizioni speciali.

PRESIDENTE. Delle osservazioni del consigliere nazionale Tumedei sarà dato atto in verbale.

Ringrazia il senatore Berio per la sua pregevole relazione.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunica che sull'ordine dei lavori i consiglieri nazionali Costamagna e Panunzio lo hanno invitato a mettere all'ordine del giorno, l'argomento della riforma del Codice di commercio sul quale essi medesimi desiderano fare alcune dichiarazioni di carattere generale.

Osserva che la legge di delega del 30 dicembre 1923-II, n. 2814, dice all'articolo 2 che « i progetti dei decreti concernenti il Codice civile emendato, il nuovo Codice di procedura civile ed i nuovi Codici di commercio e per la marina mercantile saranno sottoposti all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, distinte in tre sottocommissioni ». La Commissione plenaria non ha dunque avuto alcuna investitura esclusiva per esaminare il Codice di commercio. Aggiunge che il Ministro ha ritenuto di valersi della facoltà datagli dalla legge stessa, chiedendo che l'esame e il parere sui progetti del Codice di Commercio e del Codice della navigazione fossero deferiti a due Sottocommissioni. Ad ogni modo ciascun Commissario ha il diritto di far pervenire alla Sottocommismissione di cui faccia parte le sue osservazioni, che saranno trasmesse al Ministro.

Rileva poi che il Ministro ha annunciato che sarà costituita una Commissione generale di coordinamento per esaminare non solo i cinque libri del Codice civile, ma anche gli altri Codici in quanto vi sia connessione, e quindi anche il Codice di commercio e quello della navigazione.

TUMEDEI. Riconosce che se tutti i Codici devono essere pubblicati entro il 31 dicembre 1940 non c'è possibilità materiale di procedere ad un esame particolareggiato, ma ritiene sarebbe desiderabile esaminare almeno le parti più importanti del Codice di Commercio contenenti istituti che involgono gravi problemi della vita economica e politica del Paese: per esempio, le società e il fallimento.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione non ha ancora terminato i suoi lavori perchè ci sono ancora da esaminare le disposizioni transitorie della procedura civile e di tre libri del Codice civile, oltre a quelle dei Codici di commercio e della navigazione.

La riunione termina alle ore 18,40.

Il Presidente
D'Amelio.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 33

Riunione antimeridiana del 26 luglio 1940 - Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, DI MARZO, FACCHINETTI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI e SCIALOJA; consiglieri nazionali ANDRIANI, ASQUINI, BIAGI, CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, LEVA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO e ROMANELLI.

La riunione comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Discussione generale sul Capo: « Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili », Titolo: « Della trascrizione », Libro V: « Della tutela dei diritti » ed esame dei relativi articoli 1 a 10. - Seguito dell'esame del Capo III: « Della locazione di cose », Titolo III, « Dei contratti in ispecie », del Libro: « Delle obbligazioni » (articoli 427 a 430).

PRESIDENTE. Invita il consigliere nazionale Rotigliano a riferire sul Capo II del Titolo I del Libro V: Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili.

LIBRO V. - Della tutela dei diritti.

DELLA TRASCRIZIONE.

Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili.

ROTIGLIANO, *relatore*. Osserva che il progetto intende disciplinare la pubblicità mobiliare accanto alla pubblicità immobiliare. La materia ha parecchi punti di contatto con quella relativa ai privilegi. Ricorda che, discutendosi di questo argomento, la Commissione, oltre ad esprimere il parere che il progetto dovesse essere sottoposto a una completa revisione, approvò un ordine del giorno con il quale si facevano voti perchè l'iniziativa che il Ministro aveva annunziato di disciplinare la pubblicità mobiliare, fosse completata con norme regolanti, nei limiti del possibile, anche la pubblicità dei privilegi.

Dichiara che, a suo parere, il progetto non risponde alle necessità della materia in esame, per quanto la relazione affermi che le norme in esame, oltre a realizzare le aspirazioni sistematiche espresse dalla dottrina, permetteranno di risolvere numerosi problemi pratici.

Art. 1.

ROTIGLIANO, *relatore*. Si limita la trascrizione soltanto alle navi iscritte negli uffici marittimi del Regno, Colonie e Possedimenti italiani; agli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale ed infine agli autoveicoli iscritti nel pubblico registro

Biblioteca centrale giuridica

automobilistico. La relazione chiarisce che prima della iscrizione nei registri non si applicano le regole sulla pubblicità, ma le norme generali relative ai beni mobili. In altre parole, un costruttore di automobili può vendere le macchine senza sottostare ad alcun obbligo di pubblicità, se le macchine non sono ancora iscritte nel pubblico registro automobilistico.

La disposizione appare molto importante quando si riflette che la iscrizione nel pubblico registro automobilistico è obbligatoria solo quando si voglia avere la licenza di circolazione. Sarebbe stato preferibile, a suo avviso, studiare un sistema per il quale non fosse necessario richiedere la preventiva iscrizione nei registri.

Inoltre, bisognerebbe estendere la trascrizione anche ad altri beni mobili, come, ad esempio, a quei tipi di macchine che hanno notevole valore e che devono rispondere a particolari esigenze.

COSTAMAGNA. Osserva che le macchine, in genere, diventano immobili quando sono in atto.

PRESIDENTE. Avverte che le navi hanno una disciplina diversa dagli aeromobili e autoveicoli, perchè mentre entrambi questi ultimi sono iscritti solo al momento in cui si chiede la licenza di circolazione, le navi, quando si impostano nel cantiere, sono senz'altro iscritte negli uffici marittimi.

Non è forse, quindi, opportuno sottoporli tutti alla stessa disciplina.

Concorda con il relatore in ordine alla opportunità di estendere la trascrizione ad altri beni mobili, sopratutto per il riservato dominio, che agisce contro i terzi i quali sono esposti, in mancanza di una pubblicità, a continue sorprese. Si è però obiettato che il riservato dominio è applicato anche a macchine di valore modesto, e che quindi sarebbe estremamente gravoso istituire un registro.

ROTIGLIANO, *relatore*. Concorda con il rilievo del Presidente in ordine alle cose mobili che formano oggetto di riservato dominio; ma, come ha già accennato, si potrebbe prendere in considerazione non l'accidentalità del rapporto contrattuale, ma qualche altro elemento di carattere obiettivo, indipendente dalla volontà delle parti, per estendere ad altre categorie di beni mobili l'obbligo della trascrizione.

Quanto all'osservazione del camerata Costamagna è da rilevare che diventano, in generale, immobili soltanto le macchine di mole notevole, che è necessario fissare al suolo; ma vi è un numero infinito di macchine utensili, spesso di valore ingente, che restano sempre mobili.

MACARINI CARMIGNANI. Nota che la trascrizione delle automobili è giustificata dalla necessità di conoscerne il proprietario, che risponde, in solido, dei danni che il conducente può aver prodotto. Questa esigenza non esiste per le altre macchine.

ROTIGLIANO, *relatore*. Avverte che la pubblicità per gli aeroplani e le automobili non è richiesta soltanto o prevalentemente per garanzia dei terzi che possono essere danneggiati dalla circolazione, ma sopratutto per agevolare il commercio; altrimenti basterebbe rendere obbligatoria l'assicurazione.

PRESIDENTE. Osserva che se in base al progetto si deve disciplinare la pubblicità soltanto per le navi, gli aeromobili e e gli autoveicoli, che hanno registri propri regolati da leggi speciali, si potrebbero integrare queste leggi, con una precisazione degli atti che devono essere trascritti, senza creare nel Codice un titolo che presuppone quelle leggi stesse.

ROTIGLIANO, *relatore*. Rileva che il richiamo agli uffici marittimi, al registro aeronautico ed al registro automobilistico fa pensare che essi debbano rimanere in vita e che l'iscrizione non avvenga presso le conservatorie delle ipoteche; però sarebbe meglio dirlo espressamente e completare l'elenco degli atti che devono essere trascritti comprendendovi anche i privilegi.

BARCELLONA. Nota che è la causa del credito che dà il privilegio e non vi è bisogno di trascrizione.

Biblioteca centrale giuridica

ROTIGLIANO, *relatore*. Avverte che in materia automobilistica è ammesso il privilegio convenzionale anche se il credito si riconnette alla vendita.

PRESIDENTE. Osserva che il terzo ignora l'esistenza del credito. Ripete che sarebbe più logico che il Codice civile contenesse le norme generali sulla trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni immobili e che si rinviasse per il resto alle singole leggi speciali, che portano modalità particolari dipendenti dalla natura dei diritti.

PIOLA CASELLI. È d'accordo col Presidente e ricorda in proposito che nel decreto 20 giugno 1939 sui brevetti, agli articoli 66 e seguenti, è stato riprodotto il sistema della trascrizione come era regolata nel 1934.

ROTIGLIANO, *relatore*. È d'avviso che, oltre alla materia dei brevetti, il sistema della pubblicità dovrebbe essere esteso ad altri beni, rendendolo magari facoltativo per alcuni di essi.

PRESIDENTE. Si potrebbe raccomandare che nel Codice rimanessero soltanto gli articoli 1, 2 e 3 e che tutte le altre disposizioni passassero nel registro automobilistico, per quanto attiene agli autoveicoli, e nel Codice della navigazione per quanto attiene alle navi ed agli aeromobili. Ciò risponde, del resto, alle direttive date dal Guardasigilli, secondo le quali nel Codice devono essere disciplinati soltanto i principii fondamentali dei singoli istituti.

Propone pertanto il seguente voto:

« La Commissione raccomanda che nel Codice siano inseriti ~~solo~~ gli articoli 1, 2 e 3 rinviando alle singole leggi speciali le regole stabilite nel presente Capo circa gli atti che si devono trascrivere e le formalità relative.

Propone inoltre che all'articolo 1 si aggiunga un numero 4 concernente la trascrizione dei brevetti nei registri dell'ufficio centrale brevetti e un numero 5 regolante nei limiti del possibile la pubblicità per altri beni mobili, particolarmente le macchine ».

La Commissione approva.

PIOLA CASELLI. Ritiene che dovrebbero essere soggetti a trascrizione anche i diritti reali di garanzia, perchè in materia di automobili, ad esempio, i privilegi hanno assunto una natura analoga a quella delle ipoteche. Il sistema della pubblicità dovrebbe abbracciare la trascrizione vera e propria e la iscrizione, perchè lo scopo al quale si tende è di avere un ufficio unico. Bisognerebbe dunque, secondo il voto già fatto dalla Commissione, coordinare il sistema della iscrizione dei privilegi con il sistema della trascrizione dei trasferimenti.

PRESIDENTE. Ravvisa l'opportunità di esaminare le singole disposizioni del Capo, nell'ipotesi che la raccomandazione non fosse accettata.

Art. 2.

ROTIGLIANO, *relatore*. È a proposito di questa disposizione che si rileva opportuno il suggerimento del senatore Piola Caselli che la trascrizione sia coordinata con la iscrizione dei privilegi.

Art. 3.

ROTIGLIANO, *relatore*. Avverte che il progetto accoglie in ordine agli effetti della trascrizione il principio opposto a quello approvato a suo tempo dalla Commissione. Dichiara infatti, la relazione: « L'articolo 3 risolve il problema degli effetti della trascrizione. La soluzione accolta è conforme a quella tradizionale per la nave e gli autoveicoli, e diverge da quella che in atto vale per l'aeromobile. Non è il caso qui di esporre gli argomenti che giustificano tale soluzione di fronte al diverso sistema della trascrizione come condizione della efficacia dell'atto anche *inter partes*. La soluzione deve essere unitaria rispetto ai beni immobili e ai beni mobili registrati

Biblioteca centrale giuridica

e mi riservo di giustificare in altra sede la mia preferenza verso il sistema tradizionale della trascrizione immobiliare. »

Personalmente dichiara di essere favorevole a tale soluzione.

PIOLA CASELLI. Osserva che il sistema tradizionale della trascrizione come necessaria unicamente negli effetti verso i terzi contiene, a suo parere, l'assurdo logico e giuridico di una proprietà che passa e non passa, di un contratto che produce in parte effetti personali e in parte effetti reali, ed è una inconseguenza politica in uno Stato totalitario come quello Fascista, il quale pur riconoscendo che la trascrizione risponde ad un interesse pubblico, si astiene dal proclamare la sanzione per gli atti compiuti contrariamente a questo interesse.

Si riserva di fare qualche rilievo sull'articolo 7 che vorrebbe introdurre il surrogato della continuità della trascrizione.

Art. 4 a 6.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 7.

PIOLA CASELLI. Nota che la questione di sostanza è di grandissima importanza pratica. Nel progetto Scialoja si era resa obbligatoria la trascrizione; invece nella norma in esame si insiste sopra un surrogato che è stato dichiarato essenziale per il sistema della tradizione e della continuità. Uno dei mezzi per obbligare le parti a trascrivere l'atto è quello di stabilire che non si può trascrivere l'atto successivo se prima non si è trascritto quello precedente. Tale criterio fu introdotto in forma obbligatoria nel progetto dei diritti reali nell'articolo 366. Ora, secondo l'articolo 7 del progetto ministeriale, sembra che si ponga a carico di « colui che ha trascritto l'ultimo atto di acquisto » l'obbligo di trascrivere. È noto per pratica che il compratore compie tutte le formalità dell'atto, mentre il venditore non fa che intascare il prezzo. Bisognerebbe che la disposizione fosse formulata in modo che anche il compratore possa provvedere alla trascrizione del precedente atto per poter trascrivere il suo acquisto, tanto più che molte volte, come in caso di mancata denuncia di successione, si tratta di una catena in cui certi anelli mancano.

Propone pertanto che si adotti la formula dell'articolo 366 del progetto sui diritti reali.

SCIALOJA. Non ha difficoltà ad accettare la sostituzione della formula, per quanto riguarda le navi, perchè la trascrizione può anche esser fatta di ufficio nel registro degli uffici competenti. Esiste quindi un meccanismo per cui si assicura la compiutezza della trascrizione.

PIOLA CASELLI. Nota che il rilievo del camerata Scialoja conferma la tesi da lui sostenuta, aggiungendo che per le denuncie di successione provvede l'ufficio del registro.

SCIALOJA. È da considerare che, in ordine alle navi, è sempre reperibile la persona che ha trascurato la trascrizione, perchè è presente la cosa che forma oggetto della trascrizione. E siccome ogni proprietario di nave, che non ha domicilio nel luogo dove la nave è trascritta, deve avere quivi un suo rappresentante, c'è sempre modo di rintracciare chi non ha trascritto gli atti precedenti.

La Commissione approva la proposta di sostituire all'articolo 7 la formula dell'articolo 366 del progetto sui diritti reali.

Art. 8.

TUMEDEI. Osserva che si è molto discusso in giurisprudenza sulla diversa portata degli articoli 1932 e 1933 del Codice vigente, relativi alla trascrizione. In sostanza

Biblioteca centrale giuridica

dall'articolo 1932 si trae la conseguenza che gli atti non trascritti non hanno effetto rispetto ai terzi; in base all'articolo 1933, invece, le conseguenze della mancata trascrizione sono diverse a seconda della natura particolare degli atti in esso elencati.

Ora, nell'articolo 8 si fa un elenco lunghissimo di domande di trascrizione. Sorge il problema delle conseguenze che derivano dalla mancata trascrizione di ciascuna domanda. Si sono introdotte frasi di stile senza riflettere che c'è una congerie enorme di domande che daranno luogo a innumerevoli questioni.

ROTIGLIANO, *relatore*. Avverte che per ognuna delle ipotesi previste dall'articolo 8 si dà una disciplina diversa per quanto riguarda i terzi.

PIOLA CASELLI. Rileva che la materia è enormemente complessa e che è necessario un lavoro di coordinamento di tutte le disposizioni riguardanti la trascrizione in materia di diritti reali e di obbligazioni, per evitare sconcordanze e contraddizioni.

PRESIDENTE. Si associa al Camerata Piola Caselli osservando che mentre per le trascrizioni immobiliari le controversie sono relativamente rare, in materia automobilistica saranno numerose, perchè i trasferimenti sono assai frequenti.

Si potrebbe fare la raccomandazione che le disposizioni del progetto siano coordinate con quelle approvate in materia di pubblicità immobiliare e con le altre contenute nelle leggi speciali.

La Commissione concorda.

Art. 9 e 10.

Non dànno luogo ad osservazioni.

PRESIDENTE. Ringrazia il camerata Rotigliano per la sua efficace collaborazione.

Invita il consigliere nazionale Censi a riferire sulla locazione dei fondi rustici.

Libro: «Delle obbligazioni».

Titolo III. – Dei contratti in ispecie.

Capo III. – Della locazione di cose.

Sezione III. — Della locazione dei fondi rustici.

CENSI, *relatore*. Rileva che la questione pregiudiziale posta dalla stessa relazione riflette l'opportunità o meno di disciplinare separatamente la locazione dei fondi rustici rispetto ai grandi e ai piccoli affitti. Nella relazione si dice che non si è voluto fare distinzione perchè la locazione dei fondi rustici deve intendersi disciplinata in modo uniforme qualunque sia la natura del fondo locato e dei rapporti fra locatore e conduttore, tanto più che le norme corporative e quelle di origine sindacale devono essere coordinate al Codice civile.

È però da rilevare che il piccolo affitto è ormai una realtà giuridica, consacrata nella legge 3 aprile 1933. La necessità che il piccolo affitto sia considerato separatamente dal grande affitto è contenuta nella relazione del Capo del Governo, nella quale si legge che: « la corrente accentuatasi negli ultimi tempi nella dottrina vede nei contratti di mezzadria, colonia e piccola affittanza a coltivatore diretto, prevalere sulle apparenze formali di altre figure giuridiche, la sostanza economica del rapporto di lavoro ».

Si è da taluni osservato che la legge deve intendersi come una estensione dal punto di vista formale e non sostanziale. Vi è però una sentenza di Cassazione del

Biblioteca centrale giuridica

29 giugno 1939, nella quale si dice che « sono stati messi sullo stesso piano economico e giuridico i rapporti collettivi di lavoro e i rapporti economici nel ramo di compartecipazione agraria e di piccola affittanza ». Il camerata Putzolu, annotando la sentenza, ha aderito pienamente ai criteri della Suprema Corte.

In conclusione afferma che, a meno che non si voglia fare un passo indietro nello sviluppo della legislazione, è necessario dal punto di vista economico e sociale che il piccolo affitto abbia una disciplina nettamente autonoma, in quanto si tratta non di imprenditori, ma di lavoratori che attraverso la loro opera si procacciano i mezzi di sostentamento.

TUMEDEI. Nota che nulla esclude che, dopo aver esaminato i punti nei quali la disciplina dei fondi rustici non può applicarsi al piccolo affitto, si possa introdurre qualche norma speciale; ma non condivide i rilievi del camerata Censi in ordine alla natura del piccolo affitto. Se il proprietario concede, sia pure un ettaro di terreno, in uso contro il pagamento di un canone, disinteressandosi del modo di coltivazione, si ha la locazione, e non un rapporto di lavoro.

ROTIGLIANO. Ricorda che la Commissione, in seguito a sua proposta, ha escluso che il contratto di piccola affittanza, come quello di mezzadria, rientrassero nei rapporti di lavoro. Se fra le norme in esame ve ne sarà qualcuna che non si adatta alla piccola affittanza, si potrà fare il voto perchè si provveda con adeguate disposizioni.

COSTAMAGNA. Osserva che la decisione presa non concerne la questione se intrinsecamente l'istituto della piccola affittanza a lavoratore diretto debba essere considerato in modo distinto dalla locazione dei fondi ustici. Nei rilievi del camerata Tumedei è evidente il preconcetto che non si possa ravvisare una forma di lavoro diversa dal lavoro subordinato. È questo l'errore che inficia tutta l'impostazione del problema. La nozione di rapporto di lavoro, e quindi di contratto di lavoro, assurge nella dottrina fascista, in base alle dichiarazioni della Carta del Lavoro, ad un concetto superiore di associazione fra due parti, una delle quali dà il capitale e l'altra il lavoro personale. Ora, economicamente la piccola affittanza è un surrogato della mezzadria, nel senso che di regola quando il proprietario di un fondo non ha mezzi per sopperire alle scorte necessarie alla coltivazione, ricorre all'affitto per ottenere lo scopo precipuo di far coltivare il fondo. Si è, quindi, di fronte a un fenomeno associativo diretto ad uno scopo di produzione.

È da rilevare che la piccola affittanza è mezzo di sostentamento di numerose categorie della popolazione. Vi è quindi una ragione anche di carattere politico che consiglia di disciplinarla in modo distinto. Dal punto di vista giuridico, infine, la piccola affittanza è una prestazione d'opera diretta e personale, cioè una manifestazione tipica di lavoro, mentre nei grandi affitti prevale lo scopo di speculazione.

PANUNZIO. Si associa al relatore camerata Censi perchè il problema della piccola affittanza sia risolto indipendentemente dalla decisione adottata dalla Commissione in tema i contratto di lavoro. Si tratta di una questione grave e delicata che si ricollega ad una tendenza manifestatasi fra i lavoratori della terra, affiancati dagli organi del Regime.

LEVA. Osserva che la questione è superata perchè la Commissione ha deciso che nel Codice civile sia regolato soltanto il contratto di lavoro subordinato e non quello associativo.

PRESIDENTE. Rileva che qualora nell'esame delle disposizioni del progetto si constaterà che esse non possono applicarsi alla piccola affittanza, si potrà fare un capo a parte.

CENSI, *relatore*. A suo avviso non basta esaminare se alcune delle norme contenute nel progetto siano o meno applicabili alla piccola affittanza, ma bisognerebbe tener presente l'accordo economico stipulato fra le due associazioni sindacali per la locazione dei fondi rustici. Si trovano di fronte due categorie assolutamente diverse; i grandi affittuari, che sono degli imprenditori della locazione e i lavoratori che trag-

Biblioteca centrale giuridica

gono dalla piccola affittanza i mezzi per vivere. Questi ultimi hanno bisogno di una tutela di particolare favore. Di qui la necessità di una disciplina speciale che tenga conto delle diverse figure dei contraenti.

TUMEDEI. Si potrà provvedere per mezzo di contratti collettivi.

CENSI, *relatore*. Nota che non si capirebbe perchè, mentre i grandi affitti sono disciplinati dal Codice, la disciplina dei piccoli affitti deve essere affidata ai contratti collettivi di lavoro. Si farebbe, dal punto di vista giuridico, un passo indietro.

LEVA. Ricorda che in seno alla Sottocommissione incaricata di definire i contratti di lavoro sostenne la tesi che si dovesse dare una definizione generale di tale contratto distinguendosi il contratto associativo, il contratto subordinato e quello di lavoro domestico. Tale tesi non fu accolta nè dalla Sottocommissione, nè dalla Commissione plenaria e si stabilì che nel Codice civile fosse disciplinato soltanto il contratto di lavoro subordinato.

Ripete che, anche sotto questo profilo, non è possibile regolare come contratto di lavoro la piccola affittanza.

PANUNZIO. Avverte che nella definizione del contratto di lavoro adottato dalla Commissione è implicito il concetto di azienda. Rientra quindi in essa la piccola affittanza.

TUMEDEI. Osserva che se veramente la categoria dei piccoli affittuari non è in condizione di opporre resistenza ai proprietari, nessuna difficoltà a che si facciano contratti collettivi; ma non si può ammettere che la piccola affittanza sia considerata come un istituto autonomo.

COSTAMAGNA. Nota che il problema delle fonti è decisivo per tutto il sistema del diritto civile. Il fatto che un istituto non abbia come sua fonte di regolamento l'accordo economico, ma il contratto collettivo, è una ragione sufficiente perchè debba essere considerato un istituto a sè stante.

PRESIDENTE. Il contratto collettivo non trasforma l'istituto, ma dà ai lavoratori interessati un regolamento più equo.

COSTAMAGNA. Rileva che le norme contenute nel Codice per la locazione dei fondi rustici non possono valere per la piccola affittanza, perchè caratteristica di quest'ultima è di essere regolata dal contratto collettivo.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del relatore camerata Censi di dare alla piccola affittanza una disciplina autonoma.

Dichiara di astenersi dal voto, perchè ritiene che prima di deliberare sarebbe stato necessario esaminare gli articoli del progetto.

Votano *sì* i Commissari: consiglieri nazionali Andriani, Asquini, Censi, Costamagna e Panunzio.

Votano *no* i Commissari: senatori Barcellona, Di Marzo, Romano Michele, Romano Santi e Scialoja; consiglieri nazionali Chiarelli, Leva, Pierantoni, Rotigliano e Tumedei.

Si astengono i Commissari: senatore D'Amelio e consigliere nazionale Rossi.

La proposta non è approvata.

COSTAMAGNA. Propone che si inserisca nel progetto come primo articolo della Sezione III relativa alla locazione di fondi rustici la seguente norma: « La disciplina delle locazioni dei fondi rustici è regolata dalle norme contenute nella presente Sezione e dalle norme sui rapporti collettivi, le quali per quanto concerne il rapporto di affittanza a coltivatori diretti sono quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro provinciali ».

CENSI, *relatore*. Sopprimerebbe l'indicazione: « provinciali » perchè i contratti collettivi possono essere regionali.

LEVA. Osserva che la norma è superflua.

Biblioteca centrale giuridica

TUMEDEI. È contrario alla proposta, in quanto non è ammissibile che un istituto sia disciplinato dal Codice e dal contratto collettivo. Nel Codice è necessario fissare i lineamenti essenziali dell'istituto, mentre il contratto collettivo potrà contenere norme complementari.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del camerata Costamagna.

Votano *sì* i Commissari: consiglieri nazionali Andriani, Censi, Chiarelli, Costamagna e Panunzio.

Votano *no* i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Di Marzo, Romano Michele e Scialoja; consiglieri nazionali Leva, Pierantoni e Tumedei.

Si astiene il Commissario consigliere nazionale Rossi.

La proposta non è approvata.

Art. 427.

TUMEDEI. Propone la seguente formula: « Se si tratta di fondi destinati al rimboschimento il contratto di locazione può essere stipulato in deroga all'articolo 380 per un termine massimo di 99 anni ».

La Commissione approva.

Art. 428.

CENSI, *relatore*. Avverte che per le piccole affittanze bisognerebbe vietare che la locazione sia limitata a una o due sole colture. Nell'Italia meridionale si fanno piccoli affitti anche per una sola coltura, che spesso è poco redditizia, di modo che il piccolo affittuario non ha la possibilità di valersi delle colture più rimunerative degli anni successivi.

TUMEDEI. Pensa che tale divieto sia impossibile economicamente. Prospetta l'ipotesi che sia locato un piccolo appezzamento di terreno, coltivato solo a prato. In questo caso è impossibile, dal punto di vista economico, imporre per legge una rotazione di colture.

È inoltre da rilevare che l'articolo 1622 del Codice vigente stabilisce che la durata della locazione è in relazione con la rotazione esistente al momento dell'affitto. Se infatti è stato dato in affitto un terreno diviso in vari appezzamenti, senza indicarne la durata, esso dura il tempo necessario perchè la rotazione si compia. Questo criterio è preciso perchè, in mancanza del termine di durata del contratto, si interpreta la volontà dei contraenti nel senso che si compie il ciclo della rotazione. Nella norma in esame si parla invece di ciclo normale di rotazione delle colture. Parrebbe che si riferisca più ad un uso generale vigente. Ad evitare una infinità di discussioni che indubbiamente sorgeranno, crede che sia opportuno ripristinare la formula del Codice vigente.

ROTIGLIANO. Basterebbe aggiungere al secondo comma dopo le parole: « colture praticate » le altre: « all'inizio dell'affitto » e sopprimere la parola: « normale ».

TUMEDEI. Sopprimerebbe al secondo comma le parole:« per la natura del fondo ».

CENSI, *relatore*. Osserva che sono necessari i due riferimenti: la natura del fondo e il genere delle colture praticate, perchè non si può impedire all'affittuario di praticare una coltura più aderente alla natura del fondo.

ROTIGLIANO. Nota che, se il conduttore trova sul fondo una coltura con un particolare avvicendamento, la durata dell'affitto deve corrispondere a questo ciclo, anche se non sia il più aderente alla natura del fondo. Nella ipotesi che le parti abbiano tralasciato di indicare un elemento essenziale dell'affitto, la loro intenzione non può essere desunta da circostanze estranee al contratto.

La Commissione approva le proposte di sopprimere le parole: « per la natura del fondo e »; aggiungere, dopo le parole: « colture praticate » le altre: « all'inizio dell'affitto »; sopprimere la parola: « normale ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 429.

CENSI, *relatore*. Avverte che secondo l'accordo degli agricoltori l'aumento e la diminuzione del fitto non dovrebbe superare il 5 per cento.

TUMEDEI. Ricorda che l'articolo 1614 del Codice vigente stabilisce che « non si fa luogo alla diminuzione o all'aumento del fitto che nei casi, nel termine e secondo le regole spiegate nel titolo della vendita »; vale a dire se la vendita è fatta a misura o a corpo con la indicazione della misura, l'eccedenza o il difetto di essa non dànno luogo ad aumento o diminuzione di prezzo, salvo che l'eccedenza o la diminuzione della misura superino la vigesima parte in più o in meno.

Secondo la formulazione della norma in esame parrebbe che in ogni caso si dovesse far luogo ad un aumento o diminuzione di prezzo. Propone pertanto la seguente formula:

« Per le locazioni fatte a misura oppure a corpo con l'indicazione della misura non si fa luogo all'aumento o alla diminuzione proporzionale del fitto, nel caso di eccesso o difetto della medesima, se non nei casi e nei modi disciplinati nel contratto di vendita ».

SCIALOJA. Si associa.

La proposta è approvata.

Art. 430.

CENSI, *relatore*. Reputa non precisa la disposizione, perchè può avvenire che la norma corporativa o il provvedimento dell'autorità modifichino volutamente il rapporto contrattuale, per evitare che vi siano ripercussioni nel mercato dei canoni o nel prezzo dei generi. Bisognerebbe aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « sempre che la norma corporativa o il provvedimento dell'autorità consentano variazioni del canone ».

TUMEDEI. Avverte che la norma, ispirata a motivi di equità, darà luogo ad infinite controversie, soprattutto in un momento in cui si impone l'obbligo di determinate colture. L'ipotesi di un intervento dell'autorità non è prevista nel Codice vigente il quale parla dei casi di forza magiore e soprattutto della perdita del raccolto, adottando il criterio che, in caso di mancanza di clausole particolari che coprano il rischio, il canone resta, a meno che le fluttazioni superino una certa misura.

Sopprimerebbe pertanto l'articolo 430 perchè rientra nella disciplina generale, per cui i casi di forza maggiore, che possano essere tanto un fatto della natura quanto il *factum principis*, sono regolati secondo le norme comuni.

CHIARELLI. È d'avviso che la norma risponda ad un criterio di equità. Si potrebbero aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « sempre che ciò non sia vietato dalla norma corporativa o dal provvedimento della pubblica autorità ».

CENSI, *relatore*. Osserva che la sostanza della proposta Chiarelli non differisce dalla sua.

TUMEDEI. Rileva che la disposizione è contro la disciplina della perdita fortuita dei frutti contenuta nell'articolo 432. Ripete che il principio del rischio e delle fluttuazioni normali ammesso dal Codice vigente in caso di forza maggiore, dovrebbe essere conservato.

CHIARELLI. Osserva che non si possono mettere sullo stesso piano il rischio per ragioni naturali e la norma corporativa o il provvedimento dell'autorità. Si tratta di due casi diversi. La norma corporativa può trasformare le condizioni in considerazione delle quali il rapporto fu costituito; per esempio, obbligando a determinate coltivazioni che non potettero essere tenute presenti quando si stipulò l'affitto. In tali casi è opportuno un minimo di libertà contrattuale, che viene fatta salva

Biblioteca centrale giuridica

dalla disposizione in esame e che consentirebbe alle parti di adeguare il loro rapporto alla nuova situazione.

PRESIDENTE. Sopprimerebbe l'articolo perchè provvederanno i contratti collettivi a disciplinare l'ipotesi prospettata nell'articolo. In caso contrario i contratti collettivi si richiameranno alla disposizione del Codice, ciò che darà luogo a controversie infinite.

COSTAMAGNA. Come ha già rilevato, ha importanza organica il principio che spetti esclusivamente agli organi corporativi determinare le conseguenze dell'avvenuta modificazione delle condizioni giuridiche dei contratti. Il problema non è limitato all'ipotesi della locazione o della vendita, ma investe tutti i contratti commutativi. Ha già segnalato la necessità di regolare la materia in adeguamento al carattere dinamico dell'ordine giuridico fondato sul sistema corporativo e non sembra approvabile rimettere la cura al giudice nel caso singolo, come vorrebbe il progetto all'articolo 431. Il giudice non può essere investito se non della facoltà di liquidare le conseguenze nel caso concreto della regola fissata dagli organi corporativi. È facile immaginare quali e quante controversie insorgerebbero per decidere se quelle tali modificazioni giuridiche hanno o meno riflesso, e quale, sul contenuto economico del rapporto. Spetta alle associazioni sindacali tale compito in sede normativa, perchè esse sono gli organi tipici per assicurare l'equilibrio tra le classi economiche e sociali e per attuare la giustizia sociale della Nazione.

In questo senso approva la soppressione dell'articolo 430 e vorrebbe che nella sede delle disposizioni generali degli effetti dei contratti si riproducesse la seguente norma:

« Se un provvedimento di autorità viene a modificare il rapporto contrattuale nei contratti commutativi in modo che le parti ne risentano rispettivamente un danno o un vantaggio, le norme corporative determinano se e in quale misura può essere chiesta dalle parti una modificazione delle condizioni economiche del contratto ».

CENSI, *relatore*. Vorrebbe affermare il principio che gli organi sindacali e corporativi e le autorità possono intervenire con provvedimenti, senza che per questo le parti abbiano diritto a modificare le condizioni contrattuali, a meno che la modifica delle condizioni sia consentita dagli stessi provvedimenti.

TUMEDEI. Osserva che si suppone che la norma corporativa o il provvedimento dell'autorità modifichino il rapporto stabilito dalle parti. In questo senso si tratta di un caso fortuito che viene a turbare il contratto stesso ed è preferibile rientrare nella disciplina della forza maggiore.

ROTIGLIANO. Non crede che in caso di intervento delle organizzazioni sindacali o della pubblica autorità, si possa invocare il caso fortuito. Sopprimerebbe la parola: « notevole ».

PRESIDENTE. Osserva che la norma corporativa o il provvedimento dell'autorità che modificano il rapporto contrattuale stabiliscono normalmente anche un equo compenso. Non spetta quindi al Codice disciplinare questa ipotesi. Sopprimerebbe pertanto l'articolo con la dichiarazione che la materia deve essere lasciata alle norme corporative, le quali determineranno le conseguenze e la modificazione del rapporto contrattuale e le disciplineranno equamente.

La Commissione approva.

La riunione termina alle ore 12,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

Biblioteca centrale giuridica

VERBALE N. 34

Riunione pomeridiana del 26 luglio 1940 – Anno XVIII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori GIAQUINTO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE e SCIALOJA; consiglieri nazionali ANDRIANI, ASQUINI, BIAGI, BIGGINI, CENSI, CHIARELLI, COSTAMAGNA, LEVA, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e TUMEDEI.

Assistono per la segreteria: COSENTINO, ROMANELLI e SPADA.

La riunione comincia alle ore 16.

Sommario.

Seguito dell'esame del Capo III: « Della locazione di cose » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » (articoli 431 a 448). – Sull'ordine dei lavori. – Chiusura dei lavori.

CAPO III. – **Della locazione di cose.**

Art. 431.

CENSI, *relatore*. Osserva che la norma costituisce una innovazione profonda la cui opportunità era largamente sentita, ma ritiene del tutto inadeguata la formulazione dell'articolo, che nell'applicazione pratica darà luogo a gravi inconvenienti. Ricorda che in materia di migliorie nella locazione dei fondi rustici fu presentato il 2 aprile 1930 alla Camera dei Deputati un disegno di legge che poteva portare un contributo decisivo alla risoluzione dei problemi che andavano sorgendo.

PRESIDENTE. Avverte che il disegno di legge, che trovavasi avanti il Senato, decadde per la fine della legislatura parlamentare e non fu poi ripresentato.

CENSI, *relatore*. Nota che l'articolo in esame ha fuso una parte minima dei criteri che la ricordata legge riproduceva con un'altra parte assai ridotta dei criteri seguìti nell'accordo stipulato fra la Federazione Nazionale Fascista dei proprietari con beni affittati e la Federazione Nazionale Fascista dei proprietari ed affittuari conduttori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1939-XVII, n. 267, sotto il titolo: « Norme generali per la conduzione dei fondi rustici col sistema dell'affitto ad affittuari conduttori non diretti coltivatori ».

In ordine al primo comma non ritiene sufficiente che si senta il parere dell'Ispettorato agrario provinciale. Sarebbe necessario sentire le associazioni sindacali, le quali conoscono le esigenze della popolazione, le condizioni della zona, le necessità dell'agricoltura, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto l'aspetto sociale e politico.

Nel terzo comma si dice che « la parte che non esegue i miglioramenti ha diritto di vigilare che vengano effettuati in conformità del progetto autorizzato dal giudice » senza precisare con quali mezzi deve avvenire il controllo. Si dovrebbe, a suo avviso, prevedere quali sono gli effetti del controllo, se cioè la parte può impedire che

Biblioteca centrale giuridica

si facciano opere non conformi al progetto o addirittura può sostituirsi all'altra parte nella esecuzione delle opere stesse.

Un punto interessante è quello che si riferisce al rimborso dei miglioramenti. Si introduce al quarto comma un doppio criterio limitativo; il rimborso deve essere commisurato all'aumento di valore del fondo accertato nel momento della fine della locazione, diminuito del quarto; il rimborso non potrà in ogni caso tutelare « il decimo della somma dei fitti dovuti per la durata della locazione successiva al compimento dei miglioramenti ».

A prescindere dalle osservazioni di forma, non si comprende perchè si sia stabilita la limitazione del decimo e si sia riportata « al compimento dei miglioramenti ». Potrebbe darsi che il progetto importi un periodo di tempo piuttosto lungo per la sua attuazione rispetto alla durata complessiva della sua attuazione, oppure che certe opere siano compiute in coincidenza con la fine della locazione, per modo che l'affittuario potrebbe trovarsi nella condizione di aver diritto ad un rimborso minimo.

Nella relazione che il camerata Tassinari fece al citato disegno di legge, dopo aver accennato ad una forma di limitazione che consiste « nel fissare il diritto massimo ad indennizzo in un sottomultiplo dei fitti coacervati dell'intera locazione, sottomultiplo che potrebbe essere rappresentato da un quarto, un quinto, un sesto dell'ammontare dei canoni » così scriveva:

« Questa limitazione tende, come è ovvio, ad uniformare l'indennizzo alla potenzialità finanziaria del proprietario; potenzialità riferita ai redditi che il fondo affittato offre al proprietario medesimo e non commisurata ad altri eventuali cespiti di entrata.

« Senonchè, ad una formula limitatrice così concepita è stato opposto che proprio nei fondi in istato di meno avanzato progresso – e nei quali quindi maggiore è il bisogno di miglioramenti e più basso il canone di affitto – minore viene ad essere la possibilità finanziaria di compiervi migliorie. L'obbiezione è fondata e la ragione della minor possibilità di compiere migliorie dove più forse occorrono è evidente, se l'indennizzo ha un limite nella misura del canone.

« Ed allora, onde evitare una simile conseguenza, che contrasterebbe con le stesse finalità della legge – in quanto questa vuole stimolare i miglioramenti proprio laddove maggiori ne sono il bisogno e l'utilità – il presente disegno stabilisce di riconoscere, alla fine dell'affitto, come credito dell'affittuario e quindi come diritto ad indennizzo, non già il valore del miglioramento (sulla base del maggior reddito netto fondiario capitalizzato), ma una parte di quel valore, e precisamente i tre quarti ».

Si dovrebbe, pertanto, sopprimere la seconda parte del quarto comma: « Il rimborso non potrà superare il decimo della somma dei fitti dovuti per la durata della locazione successiva al compimento dei miglioramenti ».

PRESIDENTE. Ricorda cha la Commissione Reale, esaminando il problema delle migliorie per i fondi urbani, si prospettò un caso pratico e giunse alla conclusione che quando le migliorie sono fatte d'accordo fra le parti, esse sono fuori discussione; quando sono state fatte dal conduttore, con la piena conoscenza del proprietario, questi deve pagarle. Bisognerebbe seguire lo stesso sistema per i fondi rustici.

ROTIGLIANO. Chiede se il primo comma è legato all'ultima parte del quarto comma, cioè se il giudice può dare autorizzazione a compiere miglioramenti soltanto nel limite del decimo della somma dei fitti dovuti.

CENSI, *relatore*. Osserva che nel citato disegno di legge del 1930, perchè le migliorie dessero luogo a indennità, si stabilì, fra l'altro, che dovessero essere « preventivamente rese note al locatore con avviso scritto che contenga la descrizione precisa dei lavori progettati, l'indicazione del termine di esecuzione ed il preventivo della spesa ». Tale criterio era seguìto anche nell'accordo economico su ricordato. Nel progetto in esame si è abolita l'autorizzazione preventiva, per modo che il giudice può

Biblioteca centrale giuridica

autorizzare miglioramenti per qualunque cifra, ma il conduttore non può pretendere il rimborso superiore al decimo della somma dei fitti dovuti.

ROTIGLIANO. Ritiene inammissibile l'intervento del giudice per imporre al locatore, che abbia bisogno del reddito del fondo per mantenere la sua famiglia, di destinarlo invece al miglioramento del fondo.

ROMANO MICHELE. Osserva che la norma potrebbe valere per le locazioni di lunga durata; ma per quelle di pochi anni, che hanno un ciclo produttivo breve, far intervenire il giudice, nel contrasto delle parti, significa sconvolgere i rapporti ordinari che intercorrono fra locatore e conduttore e creare uno stato di cose che molte volte può divenire intollerabile, e che è contrario allo scopo che si prefigge il legislatore.

Sopprimerebbe pertanto l'articolo, ma qualora si voglia mantenerlo, proporrebbe che alla fine del primo comma si aggiungessero le parole: « e alla durata della locazione ».

LEVA. Fa rilevare che, nel caso di piccole affittanze, si tratta di proprietari che hanno un patrimonio molto limitato, i quali saranno obbligati a contrarre debiti per far fronte alle spese dei miglioramenti. E allora si finirebbe col peggiorare le condizioni della piccola proprietà. Pensa che sia opportuno sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. Avverte che il problema è stato discusso per decenni e che deve essere risolto nel nuovo Codice.

PIERANTONI. Ritiene superflua l'aggiunta proposta dal senatore Romano Michele in quanto il giudice terrà naturalmente conto delle possibilità di rendita del fondo locato nell'autorizzare i miglioramenti. È d'accordo col Presidente che la materia dei miglioramenti debba essere disciplinata nel Codice.

ROTIGLIANO. Si associa alla proposta di sopprimere l'articolo.

BIGGINI. Dichiara di essere favorevole al mantenimento dell'articolo.

PIOLA CASELLI. Avverte che non sono considerate le conseguenze giuridiche di un elemento importantissimo, quale è quello della sospensione del reddito in conseguenza dei lavori di miglioramento. Se si vuole, ad esempio, impiantare un vigneto il reddito del terreno è sospeso almeno per tre anni; se si vuole impiantare un oliveto il reddito è sospeso almeno per dieci anni.

GIAQUINTO. Rileva che si verrebbe a rimettere all'arbitrio del conduttore la sorte del fondo.

PRESIDENTE. In genere si tratta di migliorie che non importano una radicale trasformazione di coltura, come, ad esempio, l'arginatura del fiume, il restauro delle stalle ecc.

SCIALOJA. Osserva che in tali casi si rientra nella semplice manutenzione.

ROTIGLIANO. Rileva che quando vi sono necessità superiori le migliorie essenziali sono disciplinate da norme corporative.

CENSI, *relatore*. Fa notare che il principio di cui si discute è in piena attuazione in tutte le provincie a seguito del citato accordo fra le categorie interessate. Non vi è ragione perchè non sia riconosciuto nel nuovo Codice.

LEVA. Nota che l'accordo interviene fra le rappresentanze sindacali che tutelano l'interesse delle rispettive categorie. Tale garanzia mancherebbe in un articolo del Codice. Si aggiunga che l'accordo può essere cambiato, mentre nel Codice si verrebbe ad inserire una norma immutabile.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta di sopprimere l'articolo.

Votano *sì* i Commissari: senatori Giaquinto, Nucci, Piola Caselli, Romano Michele e Scialoja; consiglieri nazionali Leva e Rotigliano.

Votano *no* i Commissari: senatore d'Amelio; consiglieri nazionali Biggini, Censi, Chiarelli, Costamagna, Panunzio, Pierantoni e Rossi.

La proposta non è approvata.

Biblioteca centrale giuridica

PRESIDENTE. enuto conto dei rilievi fatti si potrebbe apportare qualche modificazione all'articolo.

LEVA. Al primo comma manterebbe il parere dell'Ispettorato agrario provinciale.

PRESIDENTE. Alla fine del primo comma aggiungerebbe le parole: « e alla durata della locazione ».

Al secondo comma sopprimerebbe le parole: «in ogni caso» e aggiungerebbe in fine l'espressione: « in mancanza di accordo tra le parti ».

Al quarto comma invece di: « controllare » direbbe: « vigilare ».

Quanto all'ultima parte del quarto comma ritiene pienamente fondati i rilievi del relatore. Se i miglioramenti avessero termine nell'ultimo anno o nell'ultimo mese della locazione, l'affittuario non riceverebbe nulla.

ROTIGLIANO. Crede poco verosimile che l'affittuario alla fine della locazione si faccia autorizzare a fare dei miglioramenti.

PRESIDENTE. Il conduttore potrebbe aver cominciato i lavori due anni prima e terminarli l'ultimo anno. Sostituirebbe all'espressione: « al compimento dei miglioramenti » l'altra: « all'inizio dei lavori ».

CENSI, *relatore*. In ordine al quinto comma osserva che per le piccole affittanze non è ammissibile la ratizzazione. In ogni caso mancherebbero le garanzie per chi ha eseguito i miglioramenti. Il disegno di legge del 1930 concedeva un privilegio che seguiva immediatamente quello dello Stato e consentiva, inoltre, il distacco di una parte del fondo.

TUMEDEI. Avverte che in un tipo di contratto, usatissimo in tutta la campagna romana, si fissa il canone e si obbliga il conduttore a compiere determinati miglioramenti; si domanda se anche in questo caso dovrebbe valere la disciplina dell'articolo 431 per gli ulteriori miglioramenti che una delle parti volesse eseguire.

In ordine al preventivo di spesa del quale, secondo il primo comma, il giudice deve tener conto, non si prevede alcuna garanzia. Se all'atto pratico esso è superato chi sopporta le sonseguenze? È poi da rilevare che il preventivo di spesa non è un elemento efficiente, perchè si ha riguardo, poi, per stabilire il diritto a rimborso di chi ha eseguito le migliorie, all'aumento del valore del fondo nel momento della riconsegna.

Si fa anche l'ipotesi che il locatore abbia eseguito i miglioramenti. Chi calcolerà l'aumento del reddito?

PRESIDENTE. Se le parti non sono d'accordo si potrà fare una perizia.

TUMEDEI. Si avrebbero così una perizia preventiva sulla utilità o meno, dal punto di vista tecnico, dei miglioramenti, ed una perizia posteriore per l'accertamento dell'aumento del reddito.

È d'avviso, in conclusione, che l'articolo, così come è congegnato, darà luogo ad una serie infinita di controversie.

CENSI, *relatore*. Ha già osservato che l'articolo, così formulato, potrà dar luogo nella sua applicazione a inconvenienti gravi. Il progetto ha voluto riunire in una sola norma una serie di disposizioni che nel disegno di legge del 1930 e nell'accordo del 1938 avevano uno sviluppo adeguato all'importanza della materia.

PIOLA CASELLI. In via pregiudiziale sarebbe da osservare che la parola « miglioramenti » è molto generica, e quindi bisognerebbe stabilire determinati limiti.

CENSI, *relatore*. Il disegno di legge del 1930 all'articolo 17 disponeva: « Gli elenchi delle migliorie attuabili dall'affittuario sono compilati per ciascuna provincia dal Consiglio Provinciale dell'Economia ». Aggiungeva poi: « Il Consiglio Provinciale dell'Economia dovrà comprendere soltanto quelle migliorie che siano di sicura utilità in relazione ai progressi di cui è suscettibile l'agricoltura locale ed escluderà ogni opera o particolare di opera di carattere voluttuario ».

Nell'accordo economico ricordato non si dava in proposito alcuna precisazione, perchè le associazioni sindacali interessate si sarebbero messe d'accordo zona per

Biblioteca centrale giuridica

zona. Ecco perchè occorrerebbe oltre la decisione del magistrato e il parere dell'Ispettorato Agrario Provinciale, anche l'intervento delle associazioni sindacali le quali, con spirito pratico, tenendo conto dell'interesse delle categorie, possono giudicare con maggiore aderenza alla realtà e ai bisogni delle parti.

GIAQUINTO. Osserva che il progetto si propone, con l'articolo 431, di risolvere un problema posto da lungo tempo per lo sviluppo dell'agricoltura. Si può consentire su questa finalità di interesse generale, ma non si può disconoscere che il problema è di una gravità enorme, perchè toglie alla stabilità e alla certezza del movimento contrattuale ogni base e crea una serie di rapporti controversi e prolungati, che daranno luogo a numerosi litigi, favoriti dalla incertezza della disciplina proposta. Quindi, se anche il problema deve essere risoluto, è necessario che vi sia una disciplina ponderata ed organica.

I rilievi fatti durante la discussione inducono a ritenere che l'articolo, così come è formulato, non può rimanere. Si dice: vi è l'autorizzazione del giudice; ma non si deve dimenticare che l'opera del giudice può fino ad un certo punto impedire che si commettono errori ed abusi. Il giudice emette dei provvedimenti, ma le conseguenze vanno oltre le intenzioni del giudice stesso.

Esprime, in conclusione, l'avviso che il problema sia vagliato in tutti i suoi aspetti.

LEVA. Propone che l'articolo affermi che i miglioramenti dei fondi rustici sono regolati dagli accordi economici. Si tratta di una materia che deve essere disciplinata secondo le mutevoli esigenze dell'economia, e non in base ad una norma rigida del Codice.

TUMEDEI. Ricorda che in tema di enfiteusi e di usufrutto il problema dei miglioramenti è stato regolato con criteri più restrittivi. Per un concetto di euritmia del Codice non si può ora, in materia di locazione, adottare un sistema diverso.

PRESIDENTE. Si potrebbe accettare la proposta del camerata Leva.

BIGGINI. È d'avviso che il Codice debba contenere una disciplina degli aspetti fondamentali dei miglioramenti agrari.

GIAQUINTO. Dovrebbe valere il principio che i miglioramenti agrari, da farsi in deroga al contratto di locazione, si debbano effettuare in sede di accordi economici, che sono più mutevoli ed aderenti alla realtà.

CENSI, *relatore*. Non aderisce alla proposta Leva perchè l'accordo economico alla sua scadenza non si rinnova automaticamente, come il contratto collettivo di lavoro. Si correrebbe quindi il rischio di non avere nessuna norma in una materia così importante.

LEVA. Osserva che nella realtà questo pericolo non esiste, perchè le associazioni interessate penseranno a rinnovare l'accordo.

TUMEDEI. Osserva che evidentemente parlando di miglioramenti si tengono presenti gli affitti di una certa durata e non quelli annuali. Ora poichè i miglioramenti possono essere chiesti non soltanto dal conduttore, ma anche dal locatore, possono configurarsi diverse ipotesi. Un proprietario un anno dopo aver locato il fondo per trenta anni potrebbe chiedere al giudice che venga fatta una trasformazione molto importante del fondo stesso pensando che ad ogni modo il suo debito verso il conduttore maturerà soltanto al momento in cui la locazione avrà fine, cioè 29 anni dopo e sul valore che allora sarà accertato. Evidentemente questo sarebbe il colmo della iniquità.

Oltre poi a questa ipotesi di una richiesta maliziosa di trasformazione o di miglioramento da parte del proprietario nell'inizio del rapporto locatizio, se ne può fare un'altra che ha anch'essa un contenuto pratico: che cioè in un affitto a lunga scadenza il conduttore, quando si avvicina la fine della scadenza (e sia pure senza giungere troppo da vicino alla medesima, dato il rimedio stabilito nell'articolo 431), per procurarsi dei diritti di credito verso il proprietario, di modo che alla liquidazione del rapporto questi resti in difficoltà, proponga dei miglioramenti.

Biblioteca centrale giuridica

Tutto questo dimostra che una regola generale non si può dettare se non si vogliono provocare abusi.

PRESIDENTE. Ritiene che in linea di massima la proposta del commissario Leva possa essere accettata. Ricorda tuttavia che in merito ad un altro argomento come questo molto controverso, quello cioè della necessità di impedire il frazionamento della piccola proprietà, il Ministro venne nella determinazione di mettere nel Codice una norma che affermasse tale necessità, rimandando alla legge speciale per le modalità.

Così anche in questo caso crede che un rinvio puro e semplice agli accordi economici potrebbe essere insignificante. A suo avviso si dovrebbe invece dire: « Le norme per il miglioramenti sui fondi concessi in locazione sono fissate con accordi economici diretti a consentirli, sia da parte del locatore che del conduttore, con equo sistema di compenso e di rimborso delle spese ».

TUMEDEI. Propone invece la seguente formula: « Le norme che regolano i rapporti tra conduttori e proprietari in ordine ai miglioramenti da eseguirsi nel corso della locazione saranno stabilite da accordi economici ».

PRESIDENTE. Obietta che così si direbbe troppo poco. È necessario nel Codice dire qualche cosa di positivo, affermare che gli accordi economici sono tenuti a consentire i miglioramenti, seguendo lo stesso criterio usato per il frazionamento della piccola proprietà.

LEVA. Insiste perchè si rimandi la regolamentazione agli accordi economici senza dire altro.

ROTIGLIANO. Si associa.

GIAQUINTO. Pensa che si possa, in sede di accordi economici, vedere quali miglioramenti potranno essere consentiti e quali no.

CENSI, *relatore*. Ritiene che gli accordi economici, come i contratti collettivi, non possono essere fonte di obbligazioni non previste e non volute dalle parti nel momento della stipulazione del contratto individuale. Quindi se le parti nel contratto di affitto non si sono concesse questa facoltà, l'accordo economico non si può sostituire alla loro volontà attribuendo ad uno dei contraenti l'obbligo di rimborsare certe determinate opere che sono state eseguite. L'accordo economico può disciplinare solo i rapporti in atto.

BIAGI. Ritiene che sarebbe opportuno aggiungere che i miglioramenti possono essere fatti anche in deroga alle private pattuizioni, cioè alle pattuizioni del contratto di locazione. Può poi sorgere la questione se le norme dell'accordo economico si sostituiscono alle norme dei contratti individuali.

Infine nota che, l'accordo economico non essendo obbligatorio, le categorie interessate potrebbero anche non farlo ed allora questa norma non avrebbe pratica applicazione.

LEVA. Obietta che se manca l'accordo economico vuol dire che non ce ne è bisogno.

BIAGI. Non lo trova esatto. Se le due Federazioni, quella dei proprietari di terre affittate e quella degli affittuari coltivatori non si mettessero d'accordo, nessuno può sostituirsi a loro nel fare l'accordo. E quindi si affermerebbe che la materia dovrà essere regolata dall'accordo economico, ma questo è rimesso alla volontà delle parti che potrebbero anche rendere vana tale affermazione.

Crede pertanto che sarebbe necessario che il Governo provvedesse con una legge speciale, là dove non si faccia l'accordo economico.

COSTAMAGNA. Si dichiara favorevole al mantenimento dell'articolo 431; soltanto ne sostituirebbe l'ultimo capoverso con un altro il quale affermi il principio che il contratto di locazione implica il diritto delle due parti di chiedere i miglioramenti. Questa infatti deve essere l'essenza dell'articolo. Spetterà poi alle norme corporative di disciplinare le modalità secondo le quali questi miglioramenti possono essere eseguiti.

Biblioteca centrale giuridica

Del resto oltre gli accordi economici ci sono anche i contratti collettivi e c'è il problema della piccola affittanza, per la quale dovrebbe essere escluso il diritto alle migliorie, tenuto conto dei limitati mezzi a disposizione del lavoratore-conduttore, e ciò per evitare che il diritto a chiedere le migliorie non si risolva in una vessazione a suo carico.

TUMEDEI. Propone che l'articolo venga così formulato: « Le norme destinate a regolare con equo contemperamento degli interessi delle parti i rapporti fra locatore e conduttore in ordine ai miglioramenti da farsi nel corso di contratti di locazione pluriennali, saranno stabilite da accordi economici o da contratti collettivi ».

BIAGI. Consiglia di sostituire alle parole: « accordi economici o contratti collettivi » le altre: « da norme corporative o equiparate ».

Infatti i contratti collettivi qui troverebbero soltanto applicazione nella ipotesi della piccola affittanza, che si vuole esclusa.

Gli accordi economici, invece si possono fare per regolare dei rapporti collettivi economici, ma prima di questi c'è la norma corporativa. Dunque l'espressione consigliata dal camerata Tumedei non sarebbe comprensiva anche della norma corporativa.

Nota poi che dal momento che non si opera una sostituzione, così come la si opera nei contratti collettivi di lavoro, sarebbe opportuno precisare: « anche in deroga alle private pattuizioni ».

TUMEDEI. È di parere contrario. A mano a mano, all'atto pratico, si vedrà se ci potrà essere un contratto individuale diverso. La questione per ora è meglio non affrontarla. È persuaso che le stesse associazioni sindacali quando faranno i loro contratti, provincia per provincia, dovranno riconoscere dei margini in cui la volontà individuale deve avere effetto.

BIAGI. Insiste. Ipotizza il caso che in un contratto pluriennale di locazione locatore e conduttore convengano che qualora norme successive di accordi economici dovessero disporre in relazione ai miglioramenti, non dovrebbero trovare applicazione. Sorgerebbe in tal caso il quesito se nonostante tale convenzione gli accordi economici che qui si richiamano esercitano la loro efficacia. La giurisprudenza è in senso contrario e quindi si avrebbe un inutile rinvio a degli accordi economici che potrebbero essere derogati dalla volontà dei singoli.

PRESIDENTE. Per concludere si potrebbe votare la seconda formula del camerata Tumedei, che si approssima alla sua, salvo vedere, qualora fosse approvata, se sarà il caso di aggiungervi: « anche in deroga alle private pattuizioni ».

CENSI, *relatore*. Obietta che le parole: « da farsi » dopo le altre: « in ordine ai miglioramenti » presuppongono che in partenza le parti si siano messe d'accordo. Ne propone la soppressione.

COSTAMAGNA. Desidera fare una dichiarazione di voto. Il principio se ogni contratto di locazione di fondi rustici importi il diritto a chiedere la miglioria o se invece la *locatio ad meliorandum* sia una figura distinta riconoscibile quando vi sia pattuizione fra le parti, è questione che dovrebbe essere decisa dal Codice, salvo alle norme corporative organizzarne gli effetti. Coll'emendamento proposto la questione è risolta solo implicitamente nel primo senso. Comunque la formula è in parte superflua e insieme incompleta. Che le norme corporative debbano valutare gli interessi delle opposte categorie questo lo dice la Carta del Lavoro ed è pleonastico ripeterlo per il solo caso della locazione: ma la Carta del Lavoro dice anche che si deve tener conto dello « interesse superiore della produzione » e di ciò non vi è accenno nella formula votata.

Inoltre crede che il principio del diritto alle migliorie dovrebbe essere escluso legislativamente per le piccole affittanze. Questi sono rapporti tra proprietari poveri e lavoratori poveri; il diritto alle migliorie potrebbe determinare soprusi e spoliazioni di una parte.

Biblioteca centrale giuridica

Raccomanda pertanto lo studio della questione insistendo sempre sulla necessità di identificare la « affittanza a coltivatore diretto » indicata comunemente col nome di « piccola affittanza », come un tipo distinto della locazione di cosa. Si tratta di un problema sociale che non può essere evaso con preoccupazioni di formula.

PRESIDENTE. Pone ai voti la seguente formula: « Le norme destinate a regolare con equo contemperamento degli interessi delle parti i rapporti fra conduttore e locatore, in ordine ai miglioramenti nel corso di contratti di locazione pluriennale, sono stabilite da norme corporative o equiparate ».

Rispondono *sì* i Commissari: senatori D'Amelio, Giaquinto, Nucci, Piola Caselli, Romano Michele e Scialoja; consiglieri nazionali Andriani, Asquini, Leva, Pierantoni, Rotigliano e Tumedei.

Rispondono *no* i Commissari: consiglieri nazionali Censi, Chiarelli, Costamagna e Panunzio.

Si astiene il Commissario consigliere nazionale Biagi.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Pone in votazione l'aggiunta alla formula già approvata delle parole: « anche in deroga alle private pattuizioni ».

TUMEDEI. Dichiara che data la formulazione della norma, di rinvio alle norme corporative o equiparate, a suo avviso è impossibile prevedere in quali ipotesi l'accordo collettivo potrà derogare o meno alla volontà privata. Non può dunque accettare questa aggiunta che snatura la norma testè approvata.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori D'Amelio, Piola Caselli, Scialoja; consiglieri nazionali Andriani, Biagi, Censi, Costamagna, Panunzio e Pierantoni.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Giaquinto, Nucci, Romano Michele; consiglieri nazionali Asquini, Chiarelli, Leva, Rotigliano e Tumedei.

L'aggiunta è approvata.

PRESIDENTE. Nota che resta da risolvere la questione se questa norma debba applicarsi alla piccola affittanza.

CENSI, *relatore*. Non vede per quali motivi non dovrebbe applicarsi anche alla piccola affittanza.

LEVA. Richiamandosi a quanto ha già detto nella riunione precedente ed a conforto delle osservazioni del camerata Costamagna, chiarisce che la piccola affittanza è quasi sempre un rapporto tra persone che non hanno molti mezzi e obbligarle a fare dei miglioramenti – che a volte possono importare delle somme piuttosto considerevoli – significherebbe buttarle o nella miseria o in mano agli usurai; sì che si danneggerebbe, invece di facilitarla, la produzione nazionale agricola.

PRESIDENTE. È del parere che la soluzione della questione si potrebbe lasciare alle norme collettive od equiparate. Comunque, se il camerata Leva intende insistere nella proposta, la può mettere ai voti.

CENSI, *relatore*. Obietta che con la proposta Leva si toglierebbe invece ai piccoli affittuari la possibilità di vedersi riconosciute le migliorie che eseguono sul fondo; ed è da tener presente che in genere sono frutto delle loro forze o dell'impiego di quei piccoli risparmi che possono avere. Gli sembra dunque che anzichè andare incontro ai piccoli coltivatori si farebbe loro pregiudizio.

ASQUINI. Aggiunge che non si tratta di materia opinabile. C'è già una legge la quale stabilisce che le piccole affittanze sono regolate dai contratti collettivi di lavoro.

LEVA. Insiste.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta di aggiungere all'articolo un capoverso il quale dica che la norma non si applica alla piccola affittanza.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Nucci e Romano Michele; consiglieri nazionali Costamagna, Leva, Pierantoni, Rotigliano e Tumedei.

Biblioteca centrale giuridica

Rispondono *no* i Commissari: senatori D'Amelio, Giaquinto, Piola Caselli e Scialoja; consiglieri nazionali Andriani, Asquini, Biagi, Censi, Chiarelli e Panunzio.

La proposta non è approvata.

Art. 432.

CENSI, *relatore*. Nota che il secondo comma fa ripresentare la questione della piccola affittanza. Infatti questa norma non si può applicare a tale rapporto per la ragione che il piccolo affittuario vive col reddito che ritrae anno per anno dal fondo, e se ha una perdita di frutti non può aspettare che il compenso arrivi alla fine della locazione, ma bisogna che immediatamente il locatario lo soccorra.

TUMEDEI. Osserva che in questo articolo c'è già un correttivo, costituito dal giudice che può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto.

PRESIDENTE. Trova piuttosto che sarebbe il caso di sopprimere le parola « frattanto » che ricorre nel secondo comma.

TUMEDEI. Rileva che il vigente Codice contiene una opportuna precisazione che nel progetto è stata soppressa e che propone di ripristinare, consistente nelle parole: « in proporzione del danno sofferto ».

PRESIDENTE. Ritiene che questo sia implicito.

COSTAMAGNA. Pone la questione se questa norma debba essere dichiarata inderogabile dagli accordi economici e norme equiparate, perchè è strano il fatto che il progettista dichiari inderogabili le disposizioni dell'articolo precedente e non faccia cenno in merito alla derogabilità nell'articolo in esame che pure è di un'importanza fondamentale.

Crede che sarebbe iniquo permettere che nella piccola affittanza possa essere lecito ad una delle parti di assumersi il rischio per intiero.

PRESIDENTE. Si tratterebbe insomma di stabilire che la norma in esame non è derogabile dalle norme corporative o equiparate, nel caso di piccola affittanza.

TUMEDEI. Obietta che la questione potrà essere presa in esame in sede di discussione dell'articolo 434 perchè in quello in esame non si fa che dettare un principio generale.

La Commissione approva la soppressione, al secondo comma, della parola: « frattanto ».

Art. 433.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 434.

COSTAMAGNA. Propone la modificazione di cui ha già fatto cenno poc'anzi nella discussione dell'articolo 432.

TUMEDEI. Osserva che quanto dispone quest'articolo rappresenta già una forte deviazione dalla norma corrispondente del Codice civile e una sensibile limitazione della libertà privata. Difatti il Codice civile stabiliva che l'assunzione dei rischi s'intende riferita, se non vi è specificazione nel contratto, solamente ai rischi ordinari come la grandine, il fulmine, la brina, e che l'assunzione dei rischi straordinari non è ritenuta se non quando sia stata espressamente prevista, con il che si autorizzava ad ammettere anche l'assunzione dei rischi straordinari che l'articolo in esame invece considera nulla.

Ora si può ammettere che la stipulazione per i fortuiti straordinari sia ritenuta nulla in vista di ragioni sociali, ma altro è distinguere tra rischi ordinari e straordi-

Biblioteca centrale giuridica

nari e altro è negare l'assunzione di rischi ordinari al piccolo affittuario. In fondo i rischi ordinari non sono che le vicende meteorologiche comuni rispetto alla coltura dei fondi rustici, ed è giusto che il proprietario possa dare il fondo all'affittuario ad un determinato prezzo a patto che egli si assuma tali rischi.

PANUNZIO. Ricorda che già gli scrittori di 40 anni fa (Cimbali, Coviello, Gianturco, Salvioli, ecc.) deploravano i difetti sociali delle leggi civili e non vede perchè oggi, in Regime fascista, il camerata Tumedei si debba meravigliare del fatto che si vuole vietare che un povero disgraziato di lavoratore, il quale ha dato il suo sudore e tutto sè stesso al fondo, per questi eventi, che non gli sembrano poi tanto ordinari, debba rinunciare a tutto, non restandogli altro che contemplare la propria disgrazia.

Ritiene perciò suo preciso dovere appoggiare in pieno la proposta del camerata Costamagna.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'approvazione del principio che per la piccola affittanza e per le locazioni a coltivatore diretto, in generale non è ammessa l'assunzione dei rischi ordinari, che andrebbe quindi limitata soltanto alle locazioni che non siano fatte a coltivatori diretti.

Rispondono *sì* i Commissari: consiglieri nazionali Biagi, Censi, Chiarelli, Costamagna, Leva, Panunzio e Pierantoni.

Rispondono *no* i Commissari: senatori D'Amelio, Giaquinto, Nucci, Piola Caselli, Romano Michele e Scialoja; consiglieri nazionali Andriani, Asquini, Rotigliano e Tumedei.

La proposta non è approvata.

Art. 435 a 437.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 438.

TUMEDEI. Fa presente che tale articolo è in fondo inutile perchè poi ci sono anche le ipotesi intermedie, cioè di canone che non sia pattuito in danaro ma con ragguaglio al denaro. Comunque può anche rimanere.

Art. 439.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 440.

CENSI, *relatore*. Richiama l'attenzione della Commissione sulla seguente innovazione. Mentre negli articoli corrispondenti del Codice civile, la soccida con l'affittuario è disciplinata separatamente dalla locazione di fondi rustici, nel progetto è stata introdotta proprio sotto il titolo della locazione dei fondi rustici. Si ha così l'impressione che questa Sezione finisca per contenere più una disciplina di locazione di azienda che non la disciplina di locazione di fondi rustici.

Prega pertanto la Commissione di pronunciarsi sull'opportunità o meno di mantenere l'istituto della soccida di ferro nella locazione di fondi rustici.

PRESIDENTE. Non gli sembra che in questo caso si tratti di soccida, ma piuttosto di bestiame dato in locazione ordinaria.

CENSI, *relatore*. Assicura del contrario. Infatti si parla non soltanto di bestiame da lavoro ma anche da allevamento e si riproducono alcuni articoli che nel Codice vigente andavano sotto il paragrafo della soccida coll'affittuario.

Biblioteca centrale giuridica

ROMANO MICHELE e PIOLA CASELLI. Trovano fondata l'osservazione del relatore.

CENSI, *relatore*. Aggiunge che nella pratica le due cose vanno sempre insieme, ma non è giusto parlare di locazione di fondi rustici quando si affitta del bestiame.

Per parte sua è convinto che quando si affitta del bestiame si dà luogo ad un autentico contratto di soccida.

SCIALOJA. Si tratta del bestiame di dotazione del fondo e perciò di una pertinenza di questo.

TUMEDEI. Teoricamente crede che l'osservazione del relatore sia giusta. Ma non può disapprovare il criterio di considerare questo istituto come un'appendice del contratto di locazione, dal momento che comunemente qualunque contratto di locazione di fondi rustici – eccetto la locazione di fondi incolti, fattispecie piuttosto eccezionale – importa la consegna di un dato quantitativo di bestiame.

CENSI, *relatore*. Obietta che non è sempre così.

PRESIDENTE. Ritiene che il rapporto vada considerato come un'appendice del contratto di locazione. Ricorda che dopo la guerra sono sorte delle gravi questioni per la restituzione del bestiame, dato l'aumento del valore, e nessuno ha mai parlato di soccida ma tutti di locazione.

Art. 441.

CENSI, *relatore*. Osserva che nell'ultima parte dell'articolo in esame si parla di « dotazione necessaria » ma non si capisce se questo concetto di necessità sia riferito alla stessa consistenza che l'affittuario ha avuto in consegna o se viceversa l'affittuario sia costretto a reintegrare la quantità di bestiame in caso che sia insufficiente fino alle necessità di coltivazione del fondo. Bisogna chiarire la norma, poichè l'affittuario potrebbe trovarsi di fronte ad obbligazioni che esorbitino le sue possibilità.

TUMEDEI. Si dichiara d'accordo. Si potrebbe dire che deve mantenere nel fondo la stessa quantità.

PRESIDENTE. Propone di sostituire alle parole: « dotazione necessaria » le altre: « dotazione ricevuta ».

La Commissione approva.

CENSI, *relatore*. Osserva inoltre che anche l'avverbio « costantemente » non risponde alle esigenze della coltivazione. Consiglia di sostituirlo con l'altro « normalmente » perchè è nella media del tempo che deve esserci nel fondo la stessa consistenza di bestiame e non che debba esserci in qualsiasi momento.

PRESIDENTE. Propone di sopprimere l'avverbio « costantemente ».

La Commissione approva.

Art. 442.

ROMANO MICHELE. Propone di aggiungere all'articolo in esame le ultime parole del corrispondente articolo 1691 del Codice civile: « se non si è altrimenti pattuito ».

PIOLA CASELLI. Rileva che la soccida qui prevista non è quella di ferro perchè non c'è stima ed a suo avviso è grave che, indipendentemente dal caso della soccida di ferro, si ammetta il rischio dell'affittuario anche quando non c'è la stima. Così anche la perdita per caso fortuito ricade sull'affittuario.

CENSI, *relatore*. Fa presente che il riferimento alla stima è stato abbandonato in seguito agli inconvenienti provocati dalle variazioni del mercato monetario ed invece si insiste sul concetto che il bestiame deve essere corrispondente per qualità, peso e quantità.

Biblioteca centrale giuridica

TUMEDEI. Ritiene che l'articolo sia giusto. Se non ci fossero delle scorte nel fondo l'affittuario dovrebbe provvedere a comprarsele e sopportare poi i danni eventuali. Se il locatore gli evita di comprarle è giusto che ne sopporti il danno.

CENSI, *relatore*. Tutt'al più si potrebbe introdurre un'eccezione per il caso di epidemia.

PRESIDENTE. Crede che si possa approvare la proposta del camerata Romano Michele di aggiungere cioè le parole « se non si è altrimenti pattuito », per quanto, non essendo la norma imperativa, non siano indispensabili.

Così rimane stabilito.

Art. 443.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 444.

CENSI, *relatore*. Non si rende ben conto di quale sia la portata dell'espressione: « o di uguale valore intrinseco ». Il valore intrinseco varia col variare del prezzo del mercato.

L'articolo in esame vuol prevedere gli inconvenienti provocati dalle variazioni del mercato monetario.

Art. 445 a 447.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 448.

CENSI, *relatore*. Nota che nel capoverso si richiamano i capitolati. Questo termine, che non è mai comparso nel Codice, viene fuori qui all'improvviso. A suo avviso però il richiamo andrebbe fatto, come al solito, alle norme corporative o equiparate.

La Commissione approva la sostituzione delle parole: « *nei capitolati* » *con le altre*: « *nelle norme corporative o equiparate* ».

PRESIDENTE. Ringrazia il consigliere nazionale Censi per la sua lucida esposizione su questa interessante materia.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

PANUNZIO. Fa appello alla pazienza del Presidente e della Commissione per ricordare che se c'è un diritto vivo e intimamente compenetrato col movimento della Rivoluzione fascista è proprio il diritto commerciale e per quanto la Commissione plenaria non possa entrare nell'esame del progetto di Codice di commercio, perchè il Ministro ha ritenuto di stabilire al riguardo la competenza di una Sottocommissione, pure anche per questa parte della codificazione tutti i Commissari crede che siano desiderosi di fare il loro dovere. Ciò posto torna a pregare il Presidente di stabilire affinchè una delle prossime riunioni della Commissione plenaria sia dedicata, alla ripresa dei lavori, non già all'esame del Codice di commercio in tutti i suoi elementi, bensì alla discussione di alcuni fra i fondamentali principî e problemi di esso.

PRESIDENTE. Risponde al camerata Panunzio che si renderà interprete di questo desiderio presso il Ministro, il quale in conformità della legge di delega ha

Biblioteca centrale giuridica

chiesto che due distinte Sottocommissioni esaminassero con competenza autonoma i due progetti del Commercio e della Navigazione.

ASQUINI. Osserva che nessuno più di lui avrebbe desiderato che il Codice di commercio fosse esaminato in Commissione plenaria, data l'importanza della materia. Tutti sanno che il sistema seguìto è stato consigliato da evidenti ragioni di necessità; ad ogni modo il Ministro stesso ha vivamente pregato tutti i componenti della Commissione di collaborare all'esame dei due progetti affidati alle singole Sottocommissioni facendo pervenire le loro osservazioni e proposte in modo che possano essere allegate ai verbali. Intanto è lieto di informare che la Sottocommissione incaricata dell'esame del progetto del Codice di commercio sta rapidamente procedendo nel suo lavoro con grande zelo e alto senso di responsabilità.

TUMEDEI. Si associa alla preghiera del camerata Panunzio. Crede che almeno uno degli istituti principali del Codice di commercio possa discutersi in seno alla Commissione plenaria, quello delle società commerciali.

LEVA. Propone che siano inviati a tutti i Commissari i verbali delle riunioni delle Sottocommissioni.

PRESIDENTE. Dà assicurazione che questo sarà fatto.

Chiusura dei lavori.

PRESIDENTE. Constata che la Commissione ha esaurito l'esame del progetto del Libro IV: « Obbligazioni e contratti » e del Libro V.

Ciò non significa però che abbia espletato il suo mandato, perchè il Ministro ha già comunicato che tornerà a convocarla nel prossimo autunno per l'esame di alcuni progetti complementari e delle disposizioni transitorie, la cui importanza a nessuno sfugge.

Frattanto ringrazia vivamente tutti i Camerati per la loro collaborazione competente e appassionata. Ringrazia vivamente la Segreteria e specialmente il prof. Cerciello e l'avv. Cosentino della preziosa collaborazione, data con tanto spirito di abnegazione e con tanta intelligenza, rendendo possibile l'espletamento dei lavori in così breve termine.

PIOLA CASELLI. Esprime la riconoscenza sua e dei camerati al Presidente per il modo sapiente e la grande pazienza con cui ha diretto i lavori della Commissione. (*Vivi applausi*).

BIAGI. Si associa, anche a nome degli assenti, a queste espressioni di gratitudine verso il Presidente, e gli rivolge la preghiera di far presente al Ministro Guardasigilli che i membri della Commissione hanno adempiuto la consegna ricevuta con tutta passione e buona volontà. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Assicura che comunicherà questi sentimenti della Commissione al Ministro.

Interpretando il sentimento di tutti i Commissari rivolge un reverente ed augurale pensiero alla Maestà del Re e Imperatore e al Duce, sicuro che quando la Commissione riprenderà i suoi lavori, la Vittoria avrà già arriso alle possenti armi dell'Italia fascista. (*Vivissimi applausi*).

La riunione termina alle ore 18,45.

Il Presidente
D'Amelio.

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE
SUL LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI
E SU ALCUNE PARTI DEL LIBRO V

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

VOTI DI CARATTERE GENERALE SUL LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI

I.

La Commissione fa voti che il contenuto del Libro delle obbligazioni sia ispirato a criteri prevalentemente pratici anzichè a criteri di sistemazione tecnico-scientifica e che, correlativamente, la trattazione venga dedicata alle obbligazioni contrattuali, salvo ad aggiungere le norme particolari relative alle altre fonti di obbligazioni.

II.

La Commissione constata con vivo compiacimento che il progetto sancisce l'unità sistematica dell'ordinamento corporativo e del diritto delle obbligazioni e fa voti che la relativa disciplina sia elaborata in modo più ampio, al fine di un maggiore coordinamento degli istituti rispettivi.

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

PROGETTO MINISTERIALE
DEL CODICE CIVILE

—

PROPOSTE
DELLA COMMISSIONE

—

LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I.

Delle obbligazioni in generale.

CAPO I.

DELL'OBBLIGAZIONE E DELLE SUE FONTI.

Art. 1.
(*Concetto di obbligazione*).
(Art. 1218 e 1948 cod. civ.).

L'obbligazione è un vincolo in virtù del quale il debitore è tenuto verso il creditore a una prestazione positiva o negativa.

Art. 2.
(*Responsabilità patrimoniale in generale*).
(Art. 1948 cod. civ.).

Il debitore risponde dell'inadempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni.

La limitazione di questa responsabilità è consentita nei soli casi previsti dalla legge.

Art. 3.
(*Carattere patrimoniale della prestazione*).

Non vi è obbligazione se la prestazione non è economicamente valutabile e non corrisponde ad un interesse del creditore.

Art. 4.
(*Obbligazioni naturali*).
(Art. 1237 cod. civ.).

I semplici doveri di coscienza e quelli derivanti da convenienze sociali non producono effetti giuridici, anche se hanno contenuto patrimoniale, salvo quanto è disposto, per questi ultimi, nell'art. 316.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 5.

(*Fonti delle obbligazioni*).

(Art. 1097 cod. civ.).

Le obbligazioni derivano da contratto o da atto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in virtù della legge.

CAPO II.

Del contenuto delle obbligazioni.

Sezione I. — *Delle specie delle prestazioni.*

Art. 6.

(*Prestazione istantanea o continuata*).

Sopprimere l'articolo.

La prestazione può essere istantanea o continuata.

La prestazione è istantanea quando è suscettibile di essere compiuta in un unico momento, anche se, per le modalità del titolo, è frazionata in diverse rate. Se però la rateazione è essenziale per la natura della prestazione o per il titolo da cui deriva, a ogni singola prestazione periodica, pur restando unico il titolo, corrisponde una distinta obbligazione.

La prestazione è continuata quando, per sua natura, deve necessariamente prolungarsi nel tempo, così che la durata concorra a determinarne l'entità. Se, in relazione al titolo, la durata deve essere computata a periodi determinati di tempo, vi sono tante distinte obbligazioni quanti sono i periodi.

Art. 7.

(*Prestazione di genere*).

(Art. 1248 cod. civ.: art. 209 libro delle successioni e delle donazioni).

Quando la prestazione ha per oggetto una quantità di cose determinate soltanto nel genere, il debitore è tenuto a prestare cose di qualità e di valore medi.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 8.

(Prestazione di una intera e determinata massa).

(Art. 1451 cod. civ.).

Non è prestazione di genere quella che ha per oggetto un'intera e determinata massa di cose anche se omogenee, quantunque, a determinati effetti, occorra numerarle, pesarle o misurarle.

Art. 9.

(Obbligazioni di custodire).

(Art. 1219 cod. civ.).

L'obbligazione di consegnare o di restituire una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

Aggiungere in fine: « o restituzione, salvo il caso di mora del creditore ».

SEZIONE II. — *Dei debiti pecuniari.*

Art. 10.

(Debito di somma di denaro).

(Art. 1281 cod. civ,).

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nel territorio dello Stato quando ha luogo il pagamento.

L'aumento o la diminuzione del valore della moneta fra il giorno in cui è sorta l'obbligazione e quello in cui è eseguito il pagamento non modifica la somma numerica dovuta.

Se la somma era determinata in una moneta che al tempo del pagamento non ha più corso legale, il pagamento deve farsi in moneta legale ragguagliata in valore nominale a quella.

Art. 11.

(Debito di somma di monete non aventi corso legale).

(Art. 39 cod. comm.; art. 47 r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 39 r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736).

Se per il pagamento è indicata una moneta non avente corso legale nel territorio dello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta italiana al corso del cambio nel giorno e nel luogo in cui è fatto il pagamento e, mancando

Biblioteca centrale giuridica

il corso del cambio in questo luogo, secondo quello della più vicina piazza di commercio .

Art. 12.

(*Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale*).

(Art. 39 com. comm.; art. 47 r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 39 r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736).

La disposizione dell'articolo precedente non si applica se la moneta non avente corso legale nel territorio dello Stato è indicata con la clausola «effettivo» od altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione il debitore si trovi nella impossibilità a lui non imputabile di procurarsi tale moneta.

Art. 13.

(*Debito di specie monetaria*).

(Art. 1822 e 1848 cod. civ.).

Il pagamento deve farsi con una determinata specie di moneta d'oro o di argento, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito.

In tal caso, se la moneta non è reperibile o non ha più corso o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con una somma di moneta corrente che equivalga al valore intrinseco della specie monetaria dovuta.

Art. 14.

(*Leggi speciali*).

Le norme che precedono si applicano in quanto non siano in contrasto con quelle di leggi speciali.

Sezione III. — *Della prestazione di interessi.*

Art. 15.

(*Tasso degli interessi*).

(Art. 1831 cod. civ.; legge 22 giugno 1905, n. 268).

Il tasso degli interessi legali è del cinque per cento in ragione di anno.

Biblioteca centrale giuridica

Lo stesso tasso vale per gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

In materia civile gli interessi convenzionali superiori alla misura legale debbono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Art. 16.

(*Irripetibilità di interessi non dovuti*).

(Art. 1830 cod. civ.).

Non sono ripetibili nè imputabili al capitale gli interessi spontaneamente pagati senza essere dovuti.

Art. 17.

(*Decorrenza degli interessi*).

(Art. 1231 e 1233 cod. civ.; art. 41 cod. comm.).

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto somme di denaro, gli interessi decorrono dal giorno in cui il credito è esigibile, salvo che la legge o le parti non stabiliscano diversamente.

Tuttavia, se il debito ha per oggetto rimborso di spese su cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia lucrato i frutti della cosa stessa senza essere tenuto a rappresentarli e senza corrispettivo.

Art. 18.

(*Anatocismo*).

(Art. 1232 cod. civ.).

Gli interessi scaduti dei capitali non possono produrre interessi se non per effetto di domanda giudiziale o per accordo posteriore alla scadenza di essi, purchè, in ogni caso, si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Sono salve le disposizioni particolari di altre leggi e gli usi del commercio.

SEZIONE IV. — *Del risarcimento del danno.*

Art. 19.

(*Contenuto della prestazione di risarcimento*).

La prestazione del risarcimento del danno, qualunque sia il titolo per cui è

Sostituire al comma il seguente: « La prestazione del risarcimento del danno,

Biblioteca centrale giuridica

dovuta, deve reintegrare il danneggiato nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto lesivo, tenendo conto così delle perdite di utilità già acquisite al patrimonio come del lucro cessante, in quanto siano conseguenze necessarie del fatto lesivo.

Il lucro cessante sarà, in ogni caso, valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso concreto, dentro il limite segnato nel precedente comma.

qualunque sia il titolo per cui è dovuta, deve reintegrare il danneggiato nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto lesivo, tenendo conto così delle perdite di utilità già acquistate al patrimonio come del lucro cessante, in quanto siano conseguenze immediate e dirette del fatto lesivo, e se si tratta di materia contrattuale, esse fossero inoltre prevedibili al momento del contratto ».

Art. 20.

(*Danno arrecato in istato di necessità*).

La risarcibilità e la misura del risarcimento del danno è demandata all'equo apprezzamento del giudice, quando colui che ha compiuto il fatto lesivo vi sia stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato nè altrimenti evitabile.

Sopprimere le parole: « *La risarcibilità e* ».

Art. 21.

(*Modo del risarcimento*).

La reintegrazione del danneggiato può avvenire in forma specifica o, se ciò non è in tutto od in parte possibile, per equivalente mediante il pagamento di una somma di denaro.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga soltanto per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa pel debitore.

Sostituire al comma il seguente: « *La reintegrazione del danneggiato, qualora non possa avvenire in tutto o in parte in forma specifica, è fatta per equivalente mediante il pagamento di una somma di denaro* ».

Art. 22.

(*Danno non provato nel suo ammontare*).

Il danno, quando non è provato nel suo preciso ammontare, sarà liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 23.

(*Concorso del fatto del danneggiato*).
(Art. 662 cod. comm.).

Se il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, l'obbligazione di risarcirlo è diminuita secondo la gravità della sua colpa.

Il risarcimento sarà pure limitato quando il danneggiato avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, impedire l'aggravamento del danno.

Aggiungere alla fine del comma le parole: « *o della colpa delle persone per le quali deve rispondere* ».

Art. 24.

(*Danni non patrimoniali*).
(Art. 185 e 186 cod. pen.).

I danni non patrimoniali sono risarcibili solamente nei casi determinati dalla legge e nelle forme da essa stabilite.

SEZIONE V. — *Delle obbligazioni alternative.*

Art. 25.

(*Obbligazione alternativa*).
(Art. 1177 cod. civ.).

Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.

Art. 26.

(*Scelta della cosa da prestare*).
(Art. 1178 cod. civ.).

La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.

La scelta diviene irrevocabile con la effettiva prestazione o con la dichiarazione di scelta comunicata all'altra parte.

Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine perchè si accordino e facciano la dichiarazione di scelta. Non essendo

Biblioteca centrale giuridica

fatta la dichiarazione nel termine stabilito, la scelta sarà fatta dal giudice.

Quando il debitore, condannato alternativamente ad una delle due prestazioni, non la soddisfa nel termine assegnato in sentenza, la scelta passa al creditore.

Se nel caso in cui la scelta spetta al creditore, questi, scaduta che sia l'obbligazione, non fa la dichiarazione di scelta, il giudice, sull'istanza del debitore, gli fisserà un termine, trascorso il quale il diritto di scelta passerà al debitore.

Se la scelta è stata attribuita ad un terzo, trascorso il termine fissatogli, la scelta viene effettuata dal giudice.

Art. 27.

(*Semplificazione dell'obbligazione alternativa*).
(Art. 1179 cod. civ.).

L'obbligazione alternativa si considera semplice se una delle prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione. Diventa semplice se sopravviene la impossibilità di una delle due prestazioni per fatto non imputabile a nessuna delle parti.

Art. 28.

(*Perimento di una o di ambedue le cose*).
(Art. 1180 cod. civ.).

Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice anche se una delle due prestazioni diventa impossibile per un fatto di cui egli debba rispondere.

Se entrambe le prestazioni sono divenute impossibili e il debitore deve rispondere riguardo ad una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che per ultima divenne impossibile.

Art. 29.

(*Adempimento della obbligazione quando la scelta spetta al creditore*).
(Art. 1181 cod. civ.).

Quando la scelta spetta al creditore:

1°) se una delle prestazioni diviene impossibile per colpa di lui, il debitore è liberato dall'obbligazione, salvo che il

Biblioteca centrale giuridica

creditore preferisca esigere l'altra prestazione risarcendo il danno derivato al debitore;

2°) se della impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

Art. 30.

(*Estinzione dell'obbligazione*).
(Art. 1182 cod. civ.).

Il debitore è liberato se entrambe le prestazioni, prima che egli sia in mora, divengono impossibili per un fatto di cui egli non debba rispondere.

Art. 31.

(*Obbligazione alternativa multipla*).
(Art. 1183 cod. civ.).

Gli stessi principi si applicano ai casi nei quali più di due prestazioni sono dedotte nell'obbligazione alternativa.

CAPO III.

Delle obbligazioni con pluralità di soggetti.

Sezione I. — *Delle obbligazioni in solido.*

§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 32.

(*Elementi della solidarietà*).
(Art. 1184 e 1186 cod. civ.).

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in maniera che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri, o quando fra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 33.

(*Modalità varie nei singoli rapporti*).
(Art. 1187 cod. civ.).

La solidarietà non è esclusa solo per ciò che i debitori, rispetto allo adempimento della medesima prestazione, siano tenuti ciascuno con modalità diversa o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

Art. 34.

(*Eccezioni personali*).
(Art. 1193 cod. civ.).

Il debitore in solido convenuto dal creditore non può opporre le eccezioni personali agli altri debitori.

Il debitore convenuto da uno dei creditori in solido non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Art. 35.

(*Divisibilità delle obbligazioni solidali*).
(Art. 1198 e 1201 cod. civ.).

Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide fra i diversi debitori o i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi.

Le parti si presumono eguali se diversamente non risulta dalla legge, dalla convenzione o da altre circostanze.

§ 2. — *Dell'obbligazione in solido fra i debitori.*

Art. 36.

(*Solidarietà fra più condebitori*).
(Art. 1188 cod. civ.; art. 40 cod. comm.).

I condebitori di una obbligazione sono tenuti in solido se non vi è patto contrario o se la legge non dispone diversamente.

Art. 37.

(*Divisibilità fra gli eredi del debitore*).

Salvo patto contrario, fra gli eredi di un condebitore in solido l'obbligazione si divide in proporzione delle rispettive quote.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 38.

(*Inadempimento della obbligazione solidale*).
(Art. 1191 cod. civ.).

Se l'adempimento della obbligazione è divenuto impossibile per il fatto di uno o più debitori, gli altri debitori non sono liberati dall'obbligo solidale di prestare il valore della cosa dovuta, ed il creditore può chiedere il risarcimento del danno al debitore o a ciascuno dei debitori inadempienti.

Art. 39.

(*Sospensione della prescrizione*).

Le cause di sospensione della prescrizione che operano contro uno dei debitori in solido non possono essere invocate contro gli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso anche contro i condebitori liberati verso il creditore per effetto della prescrizione.

Art. 40.

(*Interruzione della prescrizione e rinunzia alla medesima*).
(Art. 2130 cod. civ.).

Gli atti interruttivi della prescrizione che operano contro uno dei debitori in solido hanno effetto contro gli altri.

La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei condebitori non ha alcun effetto rispetto agli altri.

Art. 41.

(*Costituzione in mora e riconoscimento del debito*).
(Art. 1192 e 2130 cod. civ.).

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido e il riconoscimento del debito fatto da uno di essi, non hanno effetto riguardo agli altri, ma valgono ad interrompere la prescrizione riguardo a tutti i debitori.

Sostituire alla parola: « *debitori*» *l'altra:* « *condebitori* ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 42.

Novazione.

(Art. 1277 cod. civ.).

La novazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido libera tutti i debitori.

Se però il creditore ha inteso limitare la novazione ad uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati se non per la parte di questo.

Sostituire alla parola « inteso » le altre: « dichiarato di ».

Art. 43.

(*Compensazione*).

(Art. 1290 cod. civ.).

Il debitore in solido non può opporre la compensazione di quanto dal creditore è dovuto al suo condebitore se non fino a concorrenza della parte di quest'ultimo.

Art. 44.

(*Remissione*).

(Art. 1281 cod. civ.).

La remissione a favore di uno dei debitori in solido non libera gli altri debitori se il creditore non ha inteso estinguere l'intero rapporto.

Sostituire alla parola: « inteso » le altre: « dichiarato di volere ».

Il creditore che ha consentito la remissione non può esigere il credito dagli altri debitori se non detratta la parte di quello a favore del quale ha consentito la remissione.

Se il creditore si è riservato integralmente il diritto contro gli altri, il debitore non è liberato dal regresso dei condebitori.

Aggiungere dopo la parola: « liberato » le altre: « dall'azione di ».

Art. 45.

(*Confusione*).

(Art. 1194, 1197, ult. cpv. cod. civ.).

La confusione nella persona di uno dei debitori in solido giova agli altri solo per la quota di cui quegli era debitore.

Art. 46.

(*Rinuncia alla solidarietà*).

(Art. 1195 e 1196 cod. civ.).

Il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.

Biblioteca centrale giuridica

La rinuncia si presume:

1°) se il creditore rilascia al debitore quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;

2°) se il creditore ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la sua parte e questi ha aderito alla domanda o è stata pronunciata una sentenza di condanna contro di lui.

Art. 47.

(Pagamento separato dei frutti o degli interessi).

(Art. 1197 cod. civ.).

Il creditore che riceve separatamente e senza riserva da uno dei condebitori la sua parte dei frutti maturati o degli interessi del debito, perde l'azione in solido per i frutti o interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Art. 48.

(Transazione).

(Art. 1771 cod. civ.).

La transazione che il creditore ha fatto con uno dei debitori in solido non produce effetto dei confronti degli altri se questi non intendono profittarne.

Art. 49.

(Giuramento).

(Art. 1373 cod. civ.).

Il giuramento prestato da uno dei debitori in solido giova agli altri, quando è stato deferito sul debito e non sul vincolo solidale. Egualmente giova a tutti i condebitori il giuramento ricusato dal creditore al quale uno dei debitori lo abbia deferito.

Coordinare l'articolo con quanto stabilito in materia di giuramento decisorio in sede di procedura civile.

Art. 50.

(Sentenza contro o a favore di uno dei debitori).

(Art. 471, n. 3 ult. cpv. cod proc. civ.).

La sentenza emanata contro uno dei debitori in solido non ha autorità di cosa giudicata contro gli altri condebitori.

Biblioteca centrale giuridica

La sentenza emanata in favore di uno dei debitori giova agli altri, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al debitore.

Art. 51.

(*Regresso fra condebitori*).

(Art. 1199 e 1201 cod. civ.).

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi è insolvente, la perdita causata dalla non solvenza si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solventi, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica se sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata contratta.

Art. 52.

(*Insolvenza di un debitore in caso di rinuncia alla solidarietà*).

(Art. 1200 cod. civ.).

Nel caso di rinuncia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua porzione di debito è ripartita per contributo fra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.

§ 3. — *Delle obbligazioni in solido fra creditori.*

Art. 53.

(*Scelta del creditore per il pagamento*).

(Art. 1185 cod. civ.).

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

Art. 54.

(*Costituzione in mora*).

La costituzione in mora del debitore di fronte a uno dei creditori in solido giova agli altri.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 55.

(*Interruzione e sospensione della prescrizione*).

(Art. 2122 e 2131 cod. civ.).

Gli atti che interrompono la prescrizione a favore di uno dei creditori in solido giovano agli altri creditori.

La sospensione della prescrizione a favore di uno dei creditori in solido non giova ad altri.

Art. 56.

(*Novazione*).

La novazione fatta fra uno dei creditori e il debitore comune ha effetto nei riguardi degli altri creditori soltanto per la parte dovuta al creditore che ha consentito la novazione.

Art. 57.

(*Compensazione*).

Il debitore non può opporre a uno dei creditori in solido la compensazione di ciò che un altro dei creditori gli debba, se non per la parte di questo.

Art. 58.

(*Remissione*).

(Art. 1185 cod. civ.).

La remissione fatta da uno dei creditori in solido non libera il debitore che per la parte del creditore remittente.

Art. 59.

(*Confusione*).

La confusione nella persona di uno dei creditori in solido estingue il debito solo per la sua parte.

Art. 60.

(*Transazione*).

La transazione che uno dei creditori in solido ha fatto con il comune debitore non ha effetto nei confronti degli altri se questi non intendono profittarne.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 61.

(*Giuramento*).

(Art. 1373 cod. civ.).

Il rifiuto del debitore di prestare il giuramento deferito da uno dei creditori in solido giova a tutti; la prestazione del giuramento giova al debitore solo per la parte dovuta a quel creditore.

La prestazione del giuramento deferito ad uno dei creditori giova agli altri, il rifiuto nuoce solo al creditore al quale è stato deferito.

Coordinare l'articolo con quanto stabilito in materia di giuramento decisorio in sede di procedura civile.

Art. 62.

(*Sentenza ottenuta da uno dei creditori*).

La sentenza, emanata in favore di uno dei creditori in solido, ha autorità di cosa giudicata rispetto agli altri, salve le eccezioni personali che il comune debitore può opporre a ciascuno di essi.

La sentenza, emanata contro uno dei creditori in solido, non è opponibile agli altri se non per la parte del primo.

Sezione II.

Delle obbligazioni divisibili ed indivisibili.

Art. 63.

(*Obbligazioni divisibili*).

(Art. 1204 cod. civ.).

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile senza che l'obbligazione sia solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il credito, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Aggiungere dopo le parole: « domandare il » le altre: « pagamento del ».

Art. 64.

(*Limiti alla divisibilità fra gli eredi del debitore*).

(Art. 1205 cod. civ.).

Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello fra i più eredi del debitore, che sia stato incaricato della esecuzione della prestazione o che,

Aggiungere dopo la parola: « incaricato » le altre: « in base al titolo ».

Biblioteca centrale giuridica

se questa abbia per oggetto un corpo certo e determinato, ne sia in possesso.

Art. 65.

(*Obbligazioni indivisibili*).

(Art. 1202, 1° comma, e 1206 cod. civ.).

L'obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che, per sua natura o per volontà delle parti, non è suscettibile di divisione.

Sostituire la formula del Codice vigente.

Art. 66.

(*Disciplina delle obbligazioni indivisibili*).

Salvo il disposto degli articoli seguenti le obbligazioni indivisibili sono sottoposte alle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili.

Art. 67.

(*Indivisibilità nei rapporti con gli eredi*).

La indivisibilità opera anche nei confronti dei singoli eredi del debitore o del creditore o di uno di essi.

Sopprimere l'articolo.

Art. 68.

(*Chiamata in causa di coeredi*).

(Art. 1208 cod. civ.).

L'erede del debitore, convenuto per la totalità della obbligazione, può domandare al giudice che ordini la chiamata in causa dei suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura da non potere essere soddisfatto se non dall'erede convenuto, al quale in tal caso è salvo il regresso contro i coeredi.

Art. 69.

(*Diritto di uno dei creditori di esigere l'intero*).

(Art. 1545 cod. civ.).

Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile, ma deve dare cauzione a garanzia degli altri creditori.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 70.

(*Estinzione per parte dell'obbligazione indivisibile*).

(Art. 1207 cod. civ.).

Se uno solo dei creditori ha fatto remissione del debito o, in luogo della prestazione dovuta, ha consentito a riceverne un'altra, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi, però, non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi o, secondo i casi, rimborsando il valore della parte di quello che ha fatto la remissione o ricevuto la prestazione diversa.

La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione o confusione.

Sostituire alle parole: « *per parte* » *l'altra:* « *parziale* ».

CAPO IV.

Della prova delle obbligazioni.

Art. 71.

(*Onere della prova*).

(Art. 1312 cod. civ.).

Chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione deve provare il fatto da cui la medesima deriva e chi pretende di esserne liberato deve provare il fatto che ne ha prodotto l'estinzione.

È nullo qualsiasi patto diretto ad invertire o a modificare l'onere legale della prova.

Sopprimere le parole: « *o a modificare* ».

Art. 72.

(*Prova della causa nella promessa di pagamento o nella ricognizione di debito*).

(Art. 1120 e 1121 cod. civ.).

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare la causa della promessa o della ricognizione. L'esistenza della causa si presume sino a prova contraria.

Sopprimere l'articolo, in relazione alla proposta di aggiungere un articolo 214-bis.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO V.

DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI.

SEZIONE I. — *Dell'adempimento in generale.*

Art. 73.
(Adempimento del debitore).
(Art. 1124 cod. civ.).

Quando il debitore esegue la prestazione dovuta, l'obbligazione si estingue.

Il debitore, nell'eseguire la prestazione, deve comportarsi secondo le regole della buona fede.

Sopprimere il comma.

Art. 74.
(Diligenza nell'adempimento).
(Art. 1224 cod. civ.).

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve impiegare la diligenza di un buon padre di famiglia. Questa regola si deve applicare con maggiore o minore rigore secondo le norme contenute per certi casi in questo codice.

Aggiungere in fine: « e deve sempre applicarsi con maggiore rigore nelle obbligazioni regolate da norme dell'ordinamento corporativo ».

Art. 75.
(Adempimento del terzo).
(Art. 1238 e 1239 cod. civ.).

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Il creditore può, tuttavia, rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo se il debitore gli abbia fatto conoscere la sua opposizione.

Sostituire l'articolo con gli articoli 1238 e 1239 del Codice vigente.

Art. 76.
(Divieto di adempimento parziale).
(Art. 1246 cod. civ.).

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, ancorchè il debito sia divisibile.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 77.

(*Luogo dell'adempimento*).

(Art. 1249 cod. civ.).

Se non è determinato il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita e questo non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, l'adempimento deve essere fatto al domicilio del debitore.

Se non è diversamente stabilito, l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo dove si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta, in mancanza di diversa determinazione, al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva al momento in cui è sorta l'obbligazione, e ciò rende molto più gravoso l'adempimento, il debitore ha il diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio, previa comunicazione al creditore.

Ripristinare l'articolo 1249 del Codice vigente.

Art. 78.

(*Tempo dell'adempimento*).

(Art. 1173 cod. civ.).

Quando non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore ha diritto di esigerla immediatamente, salvo che la natura dell'obbligazione o il modo o il luogo della sua esecuzione importino la necessità di un termine da fissarsi dal giudice se le parti non siano d'accordo.

Spetta egualmente al giudice di fissare secondo le circostanze la data dell'adempimento, se questa è rimessa alla volontà del debitore o del creditore.

Art. 79.

(*Termine*).

(Art. 1175 cod. civ.).

Se per l'adempimento è stato fissato un termine, questo si presume stabilito a favore del debitore, se non risulta sta-

Biblioteca centrale giuridica

bilito a favore del creditore o di entrambi.

Art. 80.

(*Pendenza del termine*).

(Art. 1174 cod. civ.).

Se il termine non è stabilito esclusivamente a favore del creditore, questi non può esigere la prestazione prima della scadenza.

Tuttavia il debitore non può più ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, ancorchè ignorasse il termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti del danno sofferto, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Art. 81.

(*Decadenza del termine*).

(Art. 1176 cod. civ.).

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione quando il debitore sia divenuto insolvente o per fatto proprio abbia diminuite le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso.

Art. 82.

(*Termine essenziale*).

Sopprimere l'articolo.

Non può in nessun caso essere pretesa od eseguita la prestazione prima o dopo la scadenza del termine quando, in relazione al titolo da cui deriva l'obbligazione o alla natura della prestazione che ne è oggetto, il termine deve considerarsi essenziale.

Questa disposizione non si applica quando il termine deve considerarsi essenziale soltanto nell'interesse di una delle parti.

Art. 83.

(*Destinatario del pagamento*).

(Art. 1241 e 1273 cod. civ.).

Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante o alla persona che sia stata indicata dal cre-

Biblioteca centrale giuridica

ditore o autorizzata dal giudice o dalla legge a riceverlo.

Il pagamento fatto a chi non era autorizzato a riceverlo è valido se il creditore lo ratifica o ne ha approfittato.

Art. 84.

(*Pagamento al creditore apparente*).
(Art. 1242 cod. civ.).

Il debitore che esegue il pagamento a chi, in base a circostanze obiettive apparisca creditore, è liberato se prova che non versava in mala fede o in colpa.

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto, nei confronti del vero creditore, alla restituzione di quanto ha ricevuto, secondo le regole previste per la ripetizione dell'indebito.

Sostituire: « *Il debitore che esegua in buona fede e senza colpa il pagamento a chi, in base a circostanze obiettive, apparisca creditore, è liberato dal debito* ».

Sopprimere il capoverso.

Art. 85.

(*Pagamento fatto al creditore incapace*).
(Art. 1243 cod. civ.).

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.

Art. 86.

(*Pagamento effettuato nonostante pignoramento, sequestro od opposizione*).
(Art. 1244 cod. civ.).

Il pagamento che il debitore faccia nonostante pignoramento, sequestro od atto di opposizione proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge, non ha efficacia di fronte ai creditori che hanno fatto il pignoramento, il sequestro o l'opposizione. Essi possono costringere il debitore a eseguire un nuovo pagamento, salvo in questo caso il suo regresso contro il creditore.

Art. 87.

(*Pagamento eseguito da un incapace*).
(Art. 1240 cod. civ.).

Il pagamento fatto dal debitore incapace è valido se corrisponde alla prestazione dedotta in obbligazione.

Biblioteca centrale giuridica

Tuttavia nelle obbligazioni alternative e nelle generiche il debitore incapace può ripetere quanto ha pagato se dimostra che la prestazione eseguita è a lui svantaggiosa ed offre al creditore un'altra prestazione valida.

Art. 88.

(*Pagamento eseguito con cose altrui*).
(Art. 1240 cod. civ.).

Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non aveva il potere di disporre, a meno che non offra una valida prestazione.

Il pagamento può essere impugnato dal creditore, il quale, se era in buona fede, ha diritto al risarcimento dei danni.

Anche quando il creditore, non ostante la sua buona fede, non acquista la proprietà delle cose di cui avrebbe dovuto diventare proprietario all'atto del pagamento, egli non può essere tenuto a restituirle o a rimborsarne l'equivalente al proprietario se, pure in buona fede, le ha alienate o consumate.

Art. 89.

(*Imputazione del pagamento*).
(Art. 1255 e 1258 cod. civ.).

Chi ha più debiti della medesima specie, verso la stessa persona, ha diritto di dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di dichiarazione, il pagamento deve essere imputato prima al debito scaduto; fra più debiti scaduti, a quello meno garantito; fra più debiti egualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; fra più debiti egualmente onerosi, al più antico. In mancanza di tali criteri la imputazione sarà fatta proporzionalmente.

Art. 90.

(*Imputazione del pagamento agli interessi*).
(Art. 1256 cod. civ.).

Il debitore che è tenuto a pagare, oltre al capitale, spese o interessi, non può imputare il pagamento al capitale, piut-

Biblioteca centrale giuridica

tosto che alle spese e agli interessi, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e interessi, si imputa prima agli interessi.

Art. 91.

(*Quietanza contenente imputazione*).
(Art. 1257 cod. civ.).

Chi, avendo più debiti, ha accettato una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno dei debiti, non può pretendere una imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

Art. 92.

(*Spese del pagamento*).
(Art. 1250 cod. civ.).

Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

Art. 93.

(*Prestazione in luogo di adempimento*).
(Art. 1245 cod. civ.).

L'obbligazione si estingue se il creditore accetta al momento dell'adempimento una prestazione diversa da quella dovuta. Se tale prestazione è soltanto promessa, e consiste nella dazione di una cosa, l'obbligazione non si estingue se non con l'avvenuta consegna.

Al creditore è dovuta la garanzia per l'evizione e i difetti della cosa.

Se la prestazione consiste nella cessione di un credito, l'obbligazione non si estingue se non con la riscossione del credito ceduto.

È salva, in ogni caso, la diversa volontà delle parti.

Art. 94.

(*Inefficacia della dazione*).

Se la dazione in pagamento è inefficace l'obbligazione non si estingue, neppure quando il creditore può agire in garanzia per l'evizione e per i difetti della cosa.

Sopprimere l'articolo.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 95.

(Diritto del debitore alla quietanza).
(Art. 1250 cod. civ.).

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza in forma scritta.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere, salvo prova contraria, il pagamento degli interessi.

Art. 96.

(Mezzi di prova del pagamento).

Le limitazioni stabilite per la prova dei contratti valgono anche per la prova del pagamento.

Sostituire alla dizione dell'articolo la seguente: « Le limitazioni stabilite per la prova testimoniale relativamente ai contratti valgono anche per la prova del pagamento ».

SEZIONE II. — *Del pagamento con surrogazione.*

Art. 97.

(Surrogazione per volontà del creditore).
(Art. 1252, n. 1 cod. civ.).

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo può surrogarlo nei propri diritti, azioni, privilegi e garanzie contro il debitore, purchè lo faccia espressamente e contemporaneamente al pagamento.

Art. 98.

(Surrogazione per volontà del debitore).
(Art. 1252, n. 2 cod. civ.).

Il debitore, che prende a prestito una somma od altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il suo mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di questo.

La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che l'atto di prestito e la quietanza risultino da atto autentico o avente data certa;

2° che nell'atto di prestito sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;

3° che nella quietanza, su richiesta del debitore, il creditore dia atto della provenienza della somma impiegata nel pagamento.

Sostituire all'espressione « su richiesta del debitore » l'altra: « il debitore richieda che ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 99.

(*Surrogazione legale*).
(Art. 1253 cod. civ.).

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1° a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorchè chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi o ipoteche;

2° a vantaggio dell'acquirente di un immobile che fino alla concorrenza del prezzo del suo acquisto paga i creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

3° a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4° a vantaggio dell'erede con beneficio di inventario che ha pagato con proprio danaro i debiti ereditari;

5° negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 100.

(*Estensione ai fideiussori*).
(Art. 1254 cod. civ.).

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha luogo anche contro i fideiussori.

Art. 101.

(*Surrogazione parziale*).
(Art. 1254 cod. civ.).

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato ed il creditore concorrono contro il debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salva diversa convenzione.

Biblioteca centrale giuridica

SEZIONE III. — *Della mora del creditore.*

Art. 102.

(Condizioni per la mora del creditore).

Il creditore è in mora a ricevere quando, senza un motivo legittimo, rifiuta il pagamento offertogli nei modi indicati negli articoli seguenti, o trascura di compiere gli atti che sono necessari perchè il debitore possa adempiere l'obbligazione.

Specificare gli atti cui si accenna.

Art. 103.

(Effetti della mora del creditore).

(Art. 1259 cod. civ.).

Quando il creditore è in mora a ricevere, la cosa dovuta rimane a suo rischio e pericolo. Non sono più dovuti nè gli interessi, se questi decorrevano, nè i frutti della cosa, se non sono stati effettivamente percepiti dal debitore.

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni provocati dalla sua mora, e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o è accettata dal creditore.

Art. 104.

(Requisiti per la validità dell'offerta).

(Art. 1260 cod. civ.).

Affinchè l'offerta sia valida è necessario:

1°) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;

2°) che sia fatta da persona che può validamente pagare;

3°) che comprenda la totalità della somma o della cosa dovuta, dei frutti o interessi dovuti, delle spese liquide e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento ove sia necessario;

Biblioteca centrale giuridica

4°) che il termine sia scaduto ove sia stipulato in favore del creditore;

5°) che siasi verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;

6°) che l'offerta sia stata fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;

7°) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico autorizzato a tali specie di atti.

Il debitore può subordinare l'offerta al consenso che il creditore presti nelle forme di legge per la liberazione dei beni soggetti a garanzie reali per cautela del credito o ad altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità per atti compiuti dallo stesso creditore.

Aggiungere in fine: « *o nel luogo convenzionalmente designato per l'esecuzione dell'obbligazione* ».

Art. 105.

(*Offerta reale ed offerta per intimazione*).

(Art. 1266 cod. civ.).

Se la obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito e simili, la offerta deve essere reale. Lo stesso vale se oggetto della obbligazione sono cose mobili che devono essere consegnate al domicilio del creditore.

Se, invece, si tratta di cose mobili che devono essere consegnate in luogo diverso, la offerta consiste nella intimazione al creditore di riceverle, mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Art. 106.

(*Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori*).

(Art. 1259 cod. civ.).

Se il creditore rifiuta di accettare la offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli con la intimazione, il debitore può eseguire il deposito.

Eseguito il deposito, se questo è accettato dal creditore od è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore è liberato dalla sua obbligazione e non può ritirarlo.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 107.

(*Vendita di cosa dovuta deperibile o di dispendiosa custodia*).

Se le cose non possono essere conservate o sono facilmente deperibili o se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione a ritirarle, può farsi autorizzare dal giudice a venderle ai pubblici incanti e a depositare il prezzo ricavato, previo avviso al creditore della vendita.

Se la cosa ha un prezzo di borsa o di mercato il giudice può autorizzare la vendita al prezzo corrente a mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tali specie di atti.

Art. 108.

(*Requisiti per la validità del deposito*).
(Art. 1261 cod. civ.).

Per la validità del deposito è necessario:

1°) che sia stato preceduto da una intimazione notificata al creditore e contenente la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2°) che il debitore abbia consegnato la cosa offerta nel luogo indicato dalla legge per ricevere i depositi insieme con gli interessi dovuti sino al giorno del deposito ovvero trattandosi di cose mobili nel luogo designato dal giudice;

3°) che sia fatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e in fine il fatto del deposito;

4°) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.

Art. 109.

(*Ritiro del deposito*).
(Art. 1263, 1264 e 1265 cod. civ.).

Se, prima dell'accettazione del creditore, o prima che sia riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato, il de-

Aggiungere, in fine, dopo la parola: « *creditore* » *le altre:* « *del giorno e luogo* » *e, dopo la parola:* « *vendita* », *le altre:* « *da darsi tre giorni prima della vendita stessa* ».

Biblioteca centrale giuridica

bitore ritira il deposito, questo non produce alcun effetto.

Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, restano liberati i condebitori e i fideiussori, e restano estinti i privilegi e le ipoteche che garantivano il credito.

Art. 110.

(*Spese*).

(Art. 1262 cod. civ.).

Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse per essi sono a carico del creditore.

Art. 111.

(*Intimazione di ricevere cosa immobile*).

Se la cosa dovuta è una cosa immobile o una cosa destinata a restare nel luogo in cui deve essere consegnata, il debitore può, dopo fatta al creditore l'intimazione di prenderne possesso, ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario.

Coordinare l'articolo con la norma sulle pertinenze di cui all'art. 9 del Libro delle cose e dei diritti reali.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno della offeta se questa sia stata dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o sia stata accettata dal creditore.

Se è stato nominato un sequestratario il debitore è liberato dal momento in cui gli ha consegnato la cosa dovuta.

Art. 112.

(*Condizioni per la mora del creditore nelle obbligazioni che non hanno per oggetto una cosa*).

Se la prestazione non ha per oggetto la consegna di una cosa, il creditore è costituito in mora mercè la intimazione a ricevere la prestazione o a compiere gli atti che sono da parte sua necessari per rendere possibile la prestazione medesima.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO VI.

DELL'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI.

Art. 113.

(*Esecuzione in forma specifica nelle obbligazioni di dare*).

Se la prestazione non eseguita consiste nella consegna di una cosa determinata, mobile o immobile, il creditore può chiedere, nei modi di legge, il rilascio coattivo della cosa dovuta.

Sopprimere le parole « non eseguita ».

Aggiungere, dopo la parola: « creditore » le altre: « in caso di inadempimento ».

Art. 114.

(*Esecuzione per autorità del creditore*).
(Art. 68 cod. comm.).

Se la prestazione dovuta consiste nella consegna a titolo di proprietà di cose mobili fungibili aventi un prezzo di mercato, il creditore può, a mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, far comprare la cosa a spese del debitore dandone a questo immediata notizia.

Sopprimere la parola « dovuta ».

Aggiungere dopo la parola: « creditore » le altre: « in caso di inadempimento ».

Aggiungere in fine dopo la parola: « cosa » le altre: « per conto e ».

Art. 115.

(*Esecuzione nelle obbligazioni di fare*).
(Art. 1220 cod. civ.).

Se non è adempiuta una obbligazione di fare, il creditore può chiedere al giudice l'autorizzazione ad eseguirla egli stesso o a farla eseguire, sempre a spese del debitore.

Aggiungere in fine, dopo la parola: « cosa » le altre: « per conto e ».

Art. 116.

(*Esecuzione coattiva nelle obbligazioni negative*).
(Art. 1222 cod. civ.).

Se non è adempiuta un'obbligazione di non fare, il creditore ha diritto di domandare che sia distrutto ciò che sia stato fatto in violazione di essa e può farsi giudizialmente autorizzare a distruggerlo a spese del debitore.

Sostituire l'art. 1222 del Codice vigente.

Art. 117.

(*Responsabilità del debitore per l'inadempimento o per il ritardo*).
(Art. 1218, 1219, 1225 e 1226 cod. civ.).

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire i danni al creditore.

Sostituire alla dizione dell'articolo la seguente: « Chi ha contratto un'obbligazione è tenuto ad adempierla esattamente e senza

Biblioteca centrale giuridica

Il risarcimento è dovuto così per l'inadempimento come per il ritardo, se il debitore non prova che l'inadempimento o il ritardo siano dipesi da un fatto di cui egli non debba rispondere, in virtù delle norme contenute nella sezione V del capo X di questo titolo.

ritardo, e, in mancanza, è tenuto al risarcimento dei danni ».

Collocare l'articolo prima dell'art. 113.

Art. 118.

(*Costituzione in mora*).

(Art. 1223 e 1298 ult. cpv. cod. civ.).

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

1°) quando il debito derivi da un atto illecito;

2°) quando il debitore abbia dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

3°) quando sia scaduto il termine, e la prestazione debba essere fatta al domicilio del creditore. Se, però, la scadenza si verifica dopo la morte del debitore, gli eredi devono essere costituiti in mora mediante intimazione o scritto equivalente e dopo il decorso di otto giorni.

Aggiungere il seguente comma: « Trattandosi di obbligazione da eseguirsi al domicilio del debitore, la costituzione in mora è fatta mediante richiesta di esecuzione al domicilio stesso ».

Art. 119.

(*Offerta non solenne impeditiva della mora*).

Il debitore non può essere considerato in mora se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta in conformità degli usi, e il creditore l'ha rifiutata senza un motivo legittimo.

Sopprimere l'articolo.

Art. 120.

(*Effetti della mora sul rischio della prestazione*).

(Art. 1219 e 1298 cod. civ.).

Il debitore che è in mora deve rispondere della sopravvenuta impossibilità

Biblioteca centrale giuridica

della prestazione anche se dovuta a caso fortuito.

Se l'obbligazione ha per oggetto una cosa determinata, questa rimane a rischio e pericolo del debitore, ancorchè prima della mora fosse a rischio e pericolo del creditore.

Tuttavia, il debitore, che non abbia assunto a suo carico i casi fortuiti, è liberato se prova che la cosa dovuta sarebbe egualmente perita presso il creditore ove la prestazione fosse stata eseguita.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non libera colui che l'ha sottratta dall'obbligo di risarcire i danni.

Art. 121.

(*Inadempimento di una obbligazione negativa*).
(Art. 1221 cod. civ.).

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare, ed ogni fatto compiuto in violazione di esse ne costituisce di per sè inadempimento.

Art. 122.

(*Risarcimento di danni nelle obbligazioni pecuniarie*).
(Art. 1231 cod. civ.).

In mancanza di diversa disposizione di legge o di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro i danni derivanti dal ritardo consistono negli interessi in misura legale. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, anche gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Gli interessi sono dovuti dal giorno della mora anche se il creditore non dia la prova di alcun danno.

Il giudice può attribuire un risarcimento ulteriore al creditore che dimostri di avere subìto un maggior danno. Tuttavia, se vi è stata convenzione sulla misura degli interessi moratori, si presume che le parti abbiano voluto escludere qualsiasi ulteriore risarcimento per il ritardo.

Collocare l'articolo subito dopo l'articolo 117.

Eliminare la formula generica del terzo comma e fare richiamo ai casi specifici in cui può esser dovuto un risarcimento maggiore, compresi quelli derivanti da norme corporative.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 123.

(*Responsabilità per gli ausiliari*).

Salva una diversa volontà delle parti, il debitore che, nell'adempimento della obbligazione, si vale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro.

È salva ogni diversa disposizione di legge.

Sopprimere l'articolo.

Art. 124.

(*Clausole di irresponsabilità*).

È nullo qualsiasi patto con cui si esonera preventivamente il debitore dalle conseguenze del dolo o della colpa grave, tanto propri quanto dei suoi rappresentanti.

Sopprimere l'articolo.

CAPO VII.

Dell'azione surrogatoria e dell'azione revocatoria.

Sezione I. — *Dell'azione surrogatoria.*

Art. 125.

(*Azione surrogatoria*).
(Art. 1234 cod. civ.).

Il creditore, per assicurare il soddisfacimento o la conservazione delle proprie ragioni, può esercitare i diritti e le azioni del proprio debitore aventi contenuto patrimoniale, sempre che non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Il creditore, se agisce giudizialmente, deve citare anche il debitore surrogato.

In ogni caso non è necessario che il debitore sia preventivamente costituito in mora.

Sezione II. — *Dell'azione revocatoria.*

Art. 126.

(*Condizioni per la revocazione*).
(Art. 1235 cod. civ.).

Se il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio che rechino

Biblioteca centrale giuridica

pregiudizio alle ragioni dei suoi creditori, questi possono domandare che tali atti siano dichiarati inefficaci nei loro confronti, quando concorrono le seguenti condizioni:

1°) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori o, trattandosi di atti anteriori al sorgere del credito, questi fossero preordinati al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2°) che, inoltre, trattandosi di atto o titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.

Agli effetti del presente articolo, le prestazioni di garanzia per debiti altrui sono considerati atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti normali di debiti scaduti.

Sopprimere la seconda parte del n. 1, dalle parole: « o trattandosi » in poi.

Art. 127.

(*Effetti della inefficacia rispetto ai terzi mediati*).

(Art. 1235 cod. civ.).

L'inefficacia dell'atto non si estende ai terzi di buona fede i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda del creditore, purchè il loro acquisto sia avvenuto a titolo oneroso.

Art. 128.

(*Effetti della revocazione*).

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia può promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni che furono oggetto dell'atto impugnato, osservando le forme prescritte per le esecuzioni a danno di terzi possessori.

Il terzo contraente che abbia ragioni di credito verso il debitore dipendenti dall'esercizio della revocatoria, non può concorrere a danno del creditore sul ricavato dei beni che furono oggetto dell'atto dichiarato inefficace, salvo che si tratti di revocatoria fallimentare.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 129.

(*Prescrizione dell'azione*).

L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

Art. 130.

(*Rinvio a norme particolari*).

Sono salve le disposizioni speciali sulla revocatoria in materia fallimentare e penale.

CAPO VIII.

DELLA CESSIONE DEI CREDITI.

Art. 131.

(*Cedibilità dei crediti*).

Il creditore può trasferire ad altri, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, qualsiasi credito che non abbia carattere strettamente personale, anche senza il consenso del debitore, purchè il trasferimento non sia vietato per disposizione di legge.

Le parti possono convenire la incedibilità del credito; ma il patto che vieta la cessione non può essere opposto al cessionario se non risulta dal documento originale del credito, o se altrimenti non si prova che il cessionario ne conosceva l'esistenza al momento della cessione.

Il relatore ha segnalato l'opportunità di non definire con una formula legislativa quali sono i crediti cedibili e quali i non cedibili.

Art. 132.

(*Persone che non possono essere cessionari delle ragioni ed azioni litigiose*).
(Art. 1458 cod. civ.).

I giudici, gli ufficiali del pubblico ministero, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori o patrocinatori ed i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali sia sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si tratti di ces-

Biblioteca centrale giuridica

sione di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni fatte in soddisfazione di crediti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Inoltre gli avvocati, i procuratori o patrocinatori non possono nè da se stessi, nè per interposte persone convenire coi loro clienti patto alcuno relativo alle cose che costituiscono l'oggetto delle liti alle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

Art. 133.

(*Perfezione della cessione fra le parti*).
(Art. 1538 cod. civ.).

Nei rapporti fra cedente e cessionario il trasferimento avviene per effetto del semplice consenso, manifestato nelle forme di legge.

Sostituire:

« La cessione del credito si opera fra cedente e cessionario per effetto ecc. ».

Art. 134.

(*Documenti probatori del credito*).

Il cedente è tenuto a consegnare al cessionario i documenti in suo possesso, dai quali risulti la prova del credito ceduto.

Aggiungere il secondo comma dell'articolo 261 del progetto della Commissione Reale.

« Se fu ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti, salvo al cessionario il diritto all'esibizione degli originali ai termini dell'art. 86 ».

Art. 135.

(*Accessori del credito*).
(Art. 1541 cod. civ.).

Per effetto della cessione, il credito si trasferisce al cessionario con i privilegi che gli siano inerenti e, salvo patto contrario, con tutti gli altri accessori, e con le garanzie personali e reali. Il cedente non può trasferire al cessionario il possesso della cosa ricevuta in pegno senza il consenso del costituente.

Salvo patto contrario, rimangono esclusi dalla cessione gli interessi ed i frutti scaduti.

Aggiungere, in fine del primo comma:

« In caso di dissenso egli rimane custode del pegno a garanzia del cessionario ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 136.

(*Perfezione della cessione di fronte ai terzi*).
(Art. 1539 e 1540 cod. civ.; art. 2 r. d. 21 settembre 1933, n. 1345; art. 2 e 3 r. d. 19 dicembre 1936, n. 2170).

Di fronte ai terzi acquirenti dal medesimo autore, ed ai creditori del cedente che abbiano pignorato o sequestrato il credito, la cessione non ha effetto fino a che non sia stata notificata al debitore, per atto di ufficiale giudiziario, ovvero non sia stata accettata dal debitore medesimo con atto scritto avente data certa.

Nei rapporti fra i commercianti la notifica della cessione può essere fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il debitore che non ha accettato la cessione è liberato se paga al cedente prima della notificazione, salvo che sia in mala fede.

Sostituire all'articolo gli articoli 263 e 264 del progetto della Commissione Reale:

« Il cessionario non acquista il diritto di fronte al debitore ceduto e ai terzi, se non mediante la notificazione della cessione al debitore o l'accettazione espressa che questi abbia fatto con atto avente data certa.

« Il cessionario può tuttavia esercitare gli atti conservativi del diritto ceduto, anche prima della notificazione o della accettazione.

« Il debitore, che non abbia accettato la cessione, è liberato se paga il cedente prima della notificazione.

« Tuttavia la liberazione non ha luogo se il cessionario provi che il pagamento fu fatto in mala fede dal debitore che conosceva l'avvenuta cessione ».

Ripristinare, come art. 136-bis, l'articolo 265 del progetto della Commissione Reale:

« Il debitore è obbligato verso il cessionario nel modo stesso che verso il cedente.

« Egli può opporre al cessionario le eccezioni e difese che gli spettavano contro il cedente in forza di una causa anteriore alla notificazione o all'accettazione, salvo quanto è disposto nell'art. 220 ».

Art. 137.

(*Obbligo di garanzia del cedente*).
(Art. 1484 e 1542 cod. civ.).

Il cedente a titolo oneroso è tenuto a garantire la esistenza del credito al tempo della cessione. Tale garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta soltanto nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.

Sostituire col secondo comma dell'articolo 267 del progetto della Commissione Reale così completato:

« Se la cessione è a titolo gratuito, il cedente non è tenuto neppure a garantire l'esistenza del credito, salvo disposizioni speciali per i singoli istituti ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 138.

(*Garanzia della solvibilità del creditore*).
(Art. 1543 cod. civ.).

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la obbligazione specifica; ma anche in tal caso egli, nonostante patto contrario, non risponde se non di quanto ha ricevuto, oltre gli interessi, le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore.

Sostituire all'espressione: « la obbligazione specifica » l'altra: « l'obbligo ».

Se il cedente ha garantito la solvibilità del debitore, la garanzia cessa di avere effetto se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa dalla negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore.

Sopprimere l'ultima parte del comma, fermandosi alla parola: « cessionario ».

In ogni caso la garanzia cessa di avere effetto qualora l'insolvenza si verifichi trascorso un anno dal giorno della cessione, se il credito era scaduto, o da quello in cui il credito è divenuto esigibile, salvo che le parti non hanno stabilito un termine più lungo.

Formulare il comma in modo da render chiaro che se la controversia si prolunga oltre l'anno, la responsabilità cessa solo in caso di inerzia del cessionario.

Art. 139.

(*Effetti della cessione a titolo di pagamento*).

La cessione fatta in pagamento di un debito trasferisce al cessionario il credito, anche se la estinzione del debito sia subordinata alla effettiva riscossione del credito ceduto.

CAPO IX.

Dell'assunzione del debito.

Art. 140.

(*Assunzione cumulativa del debito*).

Colui che, contrattando col creditore o col debitore o con entrambi, assume il debito altrui, è, salvo patto contrario, obbligato in solido con il debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.

Si propone che le tre figure distinte della espromissione, dell'accollo e dell'accordo triangolare fra terzo creditore e debitore, che possono essere scientificamente ricondotte al principio dell'assunzione del debito, siano disciplinate legislativamente in modo separato.

Biblioteca centrale giuridica

In tali sensi rielaborare gli articoli di questo Capo, collocando, inoltre, la materia fra i contratti.

Art. 141.

(*Eccezioni opponibili al creditore in caso di assunzione di debito contratta con lui*).
(Art. 1278 cod. civ.).

Colui che contrattando con il creditore ha assunto un debito altrui, con o senza delegazione del debitore, non può, salvo patto contrario, opporre al creditore che fosse in buona fede, le eccezioni che potrebbe opporre al debitore in base al suo rapporto con questo.

Art. 142.

(*Assunzione del debito stipulata col debitore originario*).
(Art. 1278 cod. civ.).

Quando l'assunzione del debito è stata stipulata soltanto tra il debitore e il terzo, il creditore può aderirvi rendendola irrevocabile.

In tal caso il terzo, se non vi è patto contrario, può opporre al creditore anche le eccezioni che potrebbe opporre al debitore originario in virtù del suo rapporto con questo.

Il creditore non può acquistare alcun diritto verso il terzo se dal contratto fra questi e il debitore risulta che il terzo non si è accollato il debito, ma si è obbligato, solo verso il debitore, ad eseguirne il pagamento.

Art. 143.

(*Accollo privativo*).
(Art. 1271 e 1275 cod. civ.).

Quando per effetto dell'assunzione del debito il debitore originario è liberato, si applicano le norme relative alla novazione.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO X.

DEI MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI SENZA ADEMPIMENTO.

Sopprimere le parole «senza adempimento».

Inserire il seguente articolo sotto il titolo: «Disposizione generale».

«Art. 143-bis.

«Le obbligazioni si estinguono:
coll'adempimento;
colla novazione;
colla remissione del debito;
colla compensazione;
colla confusione;
colla impossibilità della prestazione;
colla prescrizione».

SEZIONE I. — *Della novazione.*

Art. 144.

(*Novazione obiettiva*).

(Art. 1267, n. 1 e 1269 cod. civ.; art. 66 r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 58 r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736).

L'obbligazione si estingue per novazione quando le parti sostituiscono alla obbligazione originaria una nuova obbligazione avente oggetto o titolo giuridico diverso.

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Art. 145.

(*Modalità accessorie che non importano novazione*).

La apposizione o la eliminazione di un termine, la riduzione o l'aumento dell'oggetto dell'obbligazione, il rilascio di un documento o la sua rinnovazione e ogni altra modificazione accessoria della obbligazione, non producono novazione.

Art. 146.

(*Novazione soggettiva*).

(Art. 1267, n. 2 e 3 cod. civ.).

L'obbligazione si estingue altresì per novazione:

1°) quando il creditore, espressamente dichiarando di liberare il suo de-

Biblioteca centrale giuridica

bitore, accetta l'assunzione di una obbligazione da parte di un'altra persona;

2°) quando, dietro autorizzazione espressa del creditore, il debitore si obbliga verso un'altra persona, per liberarsi dalla precedente obbligazione.

Art. 147.

(*Espromissione*).

(Art. 1270 cod. civ.).

La novazione che si fa con la sostituzione di un nuovo debitore può effettuarsi senza il consenso del primo.

Art. 148.

(*Insolvenza del debitore delegato*).

(Art. 1272 cod. civ.).

Quando il nuovo debitore è stato delegato dal debitore originario, il creditore che abbia liberato quest'ultimo non ha regresso contro di lui se il delegato diventa insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

Tuttavia, se il delegato era stato dichiarato fallito o era insolvente al momento della delegazione, il debitore delegante non è liberato.

La stessa norma si applica nel caso in cui il creditore abbia liberato il debitore originario per potere profittare della assunzione di debito stipulato fra quest'ultimo e il nuovo debitore.

Art. 149.

(*Privilegi e ipoteche*).

(Art. 1274 e 1275 cod. civ.).

I privilegi e le ipoteche del credito novato non passano a garantire quello che gli è sostituito, salva espressa pattuizione contraria.

Art. 150.

(*Privilegi e ipoteche nella novazione soggettiva*).

(Art. 1275 cod. civ.).

Se la novazione ha luogo per sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche del credito anteriore non

Biblioteca centrale giuridica

si trasferiscono sui beni del nuovo debitore.

Art. 151.

(*Riserva dei privilegi e delle ipoteche sui beni del nuovo debitore*).

(Art. 1276 cod. civ.).

Se la novazione si effettua fra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi e le ipoteche del credito anteriore non possono essere riservati che sui beni del debitore che fa la novazione.

Art. 152.

(*Inefficacia della novazione obiettiva*).

La novazione obiettiva è senza effetto se la obbligazione originaria era nulla.

Quando l'obbligazione originaria derivava da un titolo annullabile, la nova zione è valida se il debitore abbia assunto la nuova obbligazione conoscendo il vizio dell'obbligazione originaria.

Art. 153.

(*Opponibilità di eccezioni da parte del nuovo debitore*).

(Art. 1278 cod. civ.).

Colui che, spontaneamente o in virtù di delegazione, assume una obbligazione verso il creditore originario, può far valere la nullità della obbligazione del debitore originario verso il creditore.

Il debitore delegato può, inoltre, opporre le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario solo se il creditore ne aveva conoscenza.

Sezione II. — *Della remissione.*

Art. 154.

(*Remissione del debito*).

La dichiarazione di remissione del debito fatta dal creditore estingue l'obbligazione dal momento in cui perviene al debitore.

Le limitazioni stabilite per la prova dei contratti valgono anche per la prova della remissione.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 155.

(*Restituzione volontaria del titolo*).

(Art. 1279 cod. civ.).

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce piena prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

Se il titolo del credito è stato redatto in forma pubblica, la restituzione volontaria della sua copia esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

Art. 156.

(*Rinunzia alle garanzie*).

(Art. 1280 e 1282 cod. civ.).

La rinunzia alle garanzie reali e personali dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

Art. 157.

(*Fideiussori*).

(Art. 1282 e 1283 cod. civ.).

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

Quella accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia, se gli altri fideiussori hanno consentito a tale liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

Art. 158.

(*Imputazione di ciò che il creditore ha ricevuto da terzi garanti*).

(Art. 1284 cod. civ.).

Il creditore che ha ricevuto un corrispettivo per liberare un fideiussore o per rinunziare a una qualunque garanzia prestata da un terzo, deve imputare quanto ha ricevuto sul debito principale a beneficio del debitore o degli altri fideiussori o di coloro che hanno prestato garanzie per l'adempimento dell'obbligazione.

Biblioteca centrale giuridica

SEZIONE III. — *Della compensazione.*

Art. 159.

(*Compensazione*).

(Art. 1285 cod. civ.).

Quando due persone hanno un debito l'una verso l'altra, si verifica fra loro una compensazione, che estingue i due debiti, per le quantità corrispondenti, nel modo e nei casi seguenti.

Art. 160.

(*Efficacia della compensazione*).

(Art. 1286 cod. civ.).

La compensazione estingue i due debiti a datare dal giorno della loro coesistenza, sempre che sia opposta, anche stragiudizialmente, dall'interessato.

La prescrizione non osta alla compensazione se essa non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.

Art. 161.

(*Compensazione legale e giudiziale*).

(Art. 1287 cod. civ.).

La compensazione si verifica soltanto fra due debiti che abbiano per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili della stessa specie e che siano egualmente liquidi ed esigibili.

Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può pronunciare la compensazione per la parte del debito che riconosca esistente, oppure può sospendere la condanna per il credito liquido sino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Art. 162.

(*Dilazione*).

(Art. 1288 cod. civ.).

La dilazione accordata dal giudice o concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 163.

(Debiti non pagabili nello stesso luogo).

(Art. 1292 cod. civ.).

Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo si devono computare le spese di trasporto al luogo del pagamento.

Art. 164.

(Casi in cui la compensazione non si verifica).

(Art. 1289 cod. civ.).

La compensazione si verifica qualunque sia la causa dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:

1°) di domanda per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato o per il rimborso del loro valore;

2°) di domanda per la restituzione di cose depositate o comodate;

3°) di credito dichiarato impignorabile;

4°) di rinuncia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore.

Art. 165.

(Non compensabilità dei debiti per salari e stipendi).

Non è ammessa la compensazione per i debiti di salari e stipendi, nei limiti in cui siano necessari per il mantenimento del lavoratore e della sua famiglia.

La Commissione ritiene che l'articolo debba essere formulato in modo da rendere non compensabili: i debiti consistenti in retribuzioni di lavoro, nei limiti in cui siano necessari per il mantenimento del lavoratore e della sua famiglia, a meno che si tratti di compensazione per crediti derivanti da sovvenzioni in contanti o in natura connesse al rapporto di lavoro o che dipendano da fatto doloso o da colpa grave del lavoratore.

Art. 166.

(Compensazione opposta dal fideiussore).

(Art. 1290 cod. civ.).

Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

La stessa disposizione si applica per il terzo datore di ipoteca o di pegno.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 167.

(*Divieto di oppore la compensazione al cessionario*).

(Art. 1291 cod. civ.).

Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può più opporre al cessionario la compensazione che, prima dell'accettazione, avrebbe potuto opporre al cedente.

La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce soltanto la compensazione dei crediti posteriori alla notificazione.

Art. 168.

(*Compensazione di più debiti*).

(Art. 1293 cod. civ.).

Quando la medesima persona ha più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le regole stabilite per la imputazione dei pagamenti.

Art. 169.

(*Inefficacia della compensazione nei confronti di terzi*).

(Art. 1294 cod. civ.).

La compensazione non si verifica in pregiudizio ai diritti acquistati dai terzi.

Il debitore che è divenuto creditore dopo il sequestro o il pignoramento fatto presso di lui a favore di un terzo, o dopo l'opposizione preveduta nell'art. 86 non può opporre la compensazione in pregiudizio del terzo.

Art. 170.

(*Garanzie annesse al credito*).

(Art. 1295 cod. civ.).

Quegli che, potendo invocare la compensazione, ha pagato un debito, non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle ipoteche annessi al suo credito, e non ha azione contro i fideiussori, salvo che per giusto motivo ignorasse tale credito.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 171.

(*Compensazione volontaria*).

Per volontà delle parti può avere luogo compensazione anche quando fra i rispettivi debiti non ricorrano le condizioni previste negli articoli precedenti.

Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.

SEZIONE IV. — *Della confusione.*

Art. 172.

(*Confusione*).

(Art. 1296 cod. civ.).

Quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona l'obbligazione si estingue per confusione.

Art. 173.

(*Efficacia della confusione nei rapporti con i fideiussori*).

(Art. 1297 cod. civ.).

La confusione che si verifica nella persona del debitore principale giova ai suoi fideiussori e a coloro che hanno prestato per lui una garanzia reale.

Se nella persona del fideiussore si riunisce la qualità di debitore principale, la fideiussione resta in vita se ciò presenta un interesse per il creditore.

Art. 174.

(*Confusione rispetto ai terzi*).

La confusione non opera in pregiudizio di coloro che hanno acquistato un diritto di usufrutto o di pegno sul credito o che hanno fatto pignoramento, o sequestro, o l'opposizione preveduta dall'art. 86.

Biblioteca centrale giuridica

SEZIONE V. — *Della impossibilità della prestazione.*

Art. 175.

(Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea della prestazione).

(Art. 1298 cod. civ.).

L'obbligazione si estingue quando, per una causa estranea incidente sulla prestazione, e non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile in modo definitivo.

Quando l'impossibilità derivante da una tale causa è solamente temporanea il debitore, finchè essa perdura, è esente da responsabilità per il ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando il debitore non può più ritenersi tenuto ad eseguire la prestazione, o il creditore non può più avere interesse a conseguirla, a norma dell'art. 82.

Art. 176.

(Smarrimento di cosa determinata).

(Art. 1298 cod. civ.).

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa sia smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 177.

(Impossibilità parziale).

Se per una cosa di cui il debitore non deve rispondere la prestazione sia divenuta parzialmente impossibile, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subìto un deterioramento o quando residui alcunchè dal perimento totale della cosa.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 178.

(*Subingresso del creditore nei diritti del debitore*).

(Art. 1299 cod. civ.).

In tutti i casi in cui la prestazione è divenuta impossibile, temporaneamente o definitivamente, in tutto o in parte, per una causa di cui il debitore non debba rispondere, il creditore subentra nei diritti e nelle ragioni spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha determinato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

TITOLO II.

Dei contratti in generale.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 179.

(*Definizione del contratto*).

(Art. 1098 cod. civ.).

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art. 180.

(*Norme regolatrici dei contratti*).

(Art. 1103 cod. civ.).

Tutti i contratti anche se non hanno una disciplina speciale, sono sottoposti a norme generali che sono contenute in questo titolo.

Essi sono altresì sottoposti alle norme regolatrici dei rapporti collettivi, in quanto applicabili.

Sostituire al comma l'articolo 1103 del Codice vigente.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO II.

Requisiti dei contratti.

Art. 181.

(*Requisiti essenziali per l'esistenza dei contratti*).

(Art. 1104 cod. civ.).

I requisiti essenziali per l'esistenza del contratto sono:

1°) il consenso;

2°) un oggetto che possa essere materia di contratto;

3°) una causa lecita;

4°) la forma, nei casi in cui è prescritta dalla legge per l'esistenza del contratto.

Art. 182.

(*Requisiti essenziali per la validità dei contratti*).

(Art. 1104 cod. civ.).

I requisiti per la validità del contratto sono:

1°) la capacità delle parti;

2°) il consenso valido.

Coordinare l'articolo con l'articolo 295.

Sezione I. — *Della capacità delle parti.*

Art. 183.

(*Capacità delle parti*).

(Art. 1105 e 1106 cod. civ.).

Ogni persona è capace di contrattare se non è dichiarata incapace dalla legge.

Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge: i minori, gli interdetti, gli inabilitati.

Ai contratti conclusi da coloro che, quantunque non interdetti, non siano per qualsiasi causa, anche transitoria, sani di mente al momento in cui il contratto è stato concluso, si applicano le disposizioni dell'articolo 422 del libro primo di questo codice.

Biblioteca centrale giuridica

SEZIONE II. — *Del consenso.*

§ 1. — *Della formazione del contratto.*

Art. 184.

(*Conclusione del contratto*).

(Art. 36 e 37 cod. comm.).

Il contratto è concluso quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito, o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare.

Il proponente può ritenere efficace anche l'accettazione tardiva, purchè ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta.

Sostituire al comma: « *Il contratto è concluso quando la dichiarazione di accettazione dell'altra parte giunge al proponente* ».

Art. 185.

(*Esecuzione prima della risposta dell'accettante*).

(Art. 36 cod. comm.).

Se, a richiesta del proponente o per la natura dell'affare, la esecuzione deve farsi anche prima della risposta, il contratto si perfeziona nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione.

Aggiungere l'ultimo capoverso dell'articolo 36 Codice di commercio, perfezionandone la formula.

Art. 186.

(*Revoca della proposta e dell'accettazione*).

(Art. 36 cod. comm.).

La proposta può essere revocata finchè il proponente non ha avuto conoscenza dell'accettazione. Ma se l'accettante ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indenniz-

Sostituire alla prima parte: « *La proposta può essere revocata finchè il contratto non è perfetto* ».

Biblioteca centrale giuridica

zarlo delle spese e delle perdite subìte per l'iniziata esecuzione del contratto.

L'accettazione può essere revocata, purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

Se il proponente si è obbligato a mantenere l'offerta per un certo tempo, la revoca anteriore alla scadenza del termine non impedisce che il contratto possa concludersi.

Art. 187.

(Presunzione di conoscenza delle dichiarazioni delle parti).

La proposta, l'accettazione o la revoca dell'una o dell'altra parte si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.

Art. 188.

(Offerta al pubblico).

L'offerta al pubblico di cose o di opere, quando determini gli elementi essenziali del contratto, alla cui conclusione è diretta, vale come proposta ai sensi dell'articolo 184, salvo che non risulti una diversa volontà.

La revoca dell'offerta è valida, anche di fronte a chi non ne abbia notizia, se fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente.

Art. 189.

(Trattative e responsabilità precontrattuale).

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo le regole della buona fede.

Aggiungere al comma il seguente periodo: « La revoca della proposta o della accettazione fatta in buona fede prima della conclusione del contratto non dà luogo a responsabilità a carico del revocante ».

Migliorare la formula.

La parte che conoscendo la esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne ha dato notizia all'altra parte, è

Biblioteca centrale giuridica

tenuta a risarcire i danni che questa abbia risentito per avere, senza sua colpa, confidato nella validità del contratto.

La disposizione del precedente comma si applica anche in caso di invalidità parziale del contratto.

Art. 190.

(*Contratto preliminare*).

Le parti possono, con un contratto preliminare, obbligarsi a concludere un contratto futuro.

Sopprimere l'articolo.

Art. 191.

(*Esecuzione specifica del contratto preliminare*).

Se una delle parti rifiuta di adempiere il contratto preliminare, l'altra parte può ottenere dal giudice pronuncia costitutiva degli effetti che avrebbe prodotto la conclusione del contratto definitivo, ove non preferisca chiedere il risarcimento dei danni per l'inadempimento.

Quando la conclusione del contratto definitivo importa l'acquisto immediato della proprietà o di altro diritto reale, il giudice non può emettere la pronuncia di cui al comma precedente se la parte che richiede la esecuzione del contratto preliminare non ha eseguita la sua prestazione o non ne ha fatto offerta reale nei modi di legge, a meno che la sua prestazione non sia ancora esigibile.

Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione del contratto preliminare.

Iniziare l'articolo così: « Se una delle parti, dopo essersi obbligata a concludere un determinato contratto, rifiuta di adempiere un tale obbligo, l'altra parte può ottenere ecc. ». Inoltre, pure approvandosi il principio della pronuncia costitutiva, si raccomanda di migliorare la formulazione.

Art. 192.

(*Obbligo legale di contrattare*).

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche quando l'obbligo di contrattare deriva dalla legge, sempre che l'effetto giuridico che avrebbe prodotto il contratto sia suscettibile di

Sopprimere il comma.

Biblioteca centrale giuridica

essere costituito mediante pronuncia del giudice.

Sono salvi i casi in cui la legge commina una diversa sanzione per l'inadempimento dell'obbligo legale di contrattare.

Introdurre un principio di carattere generale per cui tutti coloro che godono di un monopolio di diritto hanno l'obbligo egale a contrarre, osservando il principio della parità di trattamento.

§ 2. — *Dei contratti per adesione.*

La Commissione ritiene che prima di disciplinare i contratti conclusi mediante moduli o formulari, predisposti dalla parte nei rapporti coi terzi, si debba disciplinare la materia dei contratti individuali, in osservanza delle condizioni predisposte dagli organi sindacali e corporativi, mediante una regolamentazione collettiva.

Art. 193.

(Contratti conclusi mediante moduli o formulari).

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti da una delle parti per disciplinare in modo uniforme i propri rapporti contrattuali con i terzi relativamente a determinati oggetti, le clausole aggiunte al modulo o formulario per disciplinare il particolare rapporto prevalgono su quelle del modulo o formulario quando siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non siano state cancellate.

In ogni caso non sono valide, se non sono espressamente e distintamente approvate per iscritto, le pattuizioni contenute in simili moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, le quali stabiliscano a favore di questo limitazioni di responsabilità o dispensa da condizioni stabilite da norme dispositive di legge per la conservazione di diritti, ovvero sanciscano a carico dell'altro contraente decandenze, condizioni limitative dell'esercizio dei diritti derivanti dal contratto, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, durata o tacita proroga o rinnovazione

Sopprimere il comma. Riservare la materia ai singoli contratti.

Biblioteca centrale giuridica

del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 194.

(*Condizioni generali di contratto*).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando nel contratto si faccia rinvio alle condizioni generali prestabilite da uno dei contraenti per disciplinare in modo uniforme i propri rapporti contrattuali con i terzi.

§ 3. — *Dei vizi della dichiarazione e dei vizi della volontà.*

Art. 195.

(*Impugnabilità del contratto per errore, violenza, dolo*).

(Art. 1108 cod. civ.).

Il contraente il cui consenso fu dato per errore, o fu estorto con violenza, o carpito con dolo può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.

Art. 196.

(*Condizioni per la rilevanza dell'errore*).

L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

Sostituire la seguente dizione: « L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile ».

Art. 197.

(*Errore essenziale*).

(Art. 1109 e 1110 cod. civ.).

L'errore è essenziale:

1°) quando cade sulla natura stessa del contratto;

2°) quando cade sulla identità della cosa ovvero sopra una qualità della stessa che, secondo il comune apprezzamento e secondo le esigenze della buona fede, deve ritenersi determinante del consenso;

3°) quando cade sulla identità e sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una e le altre deb-

Sostituire alle particelle « e » le particelle: « o ».

Biblioteca centrale giuridica

bano considerarsi come determinanti del consenso;

4°) quando cade su di una situazione giuridica che sia stata assunta a ragione unica o principale del contratto.

Art. 198.

(*Errore di calcolo*).

(Art. 1772 cod. civ.).

L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma deve essere rettificato.

Art. 199.

(*Errore riconoscibile*).

L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto e alle circostanze del contratto e alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe dovuto rilevarlo.

Sostituire alla parola: «dovuto» l'altra: «potuto» e alla particella «e» la particella «o».

Art. 200.

(*Mantenimento del contratto rettificato*).

La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto, se l'altra parte offra di eseguirlo in modo conforme al contratto che la prima intendeva concludere.

Art. 201.

(*Errore nella trasmissione della dichiarazione*).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano al caso in cui la volontà è stata inesattamente dichiarata o la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato.

Aggiungere dopo le parole: «si applicano» la parola: «anche».

Art. 202.

(*Violenza*).

(Art. 1111 cod. civ.).

La violenza esercitata da un contraente contro l'altro dà diritto a chi l'ha subita di chiedere l'annullamento del contratto.

Ripristinare l'art. 1111 Codice vigente.

Biblioteca centrale giuridica

Quando la violenza è stata esercitata da un terzo, colui che l'ha subìta può impugnare il contratto se l'altro contraente non era in buona fede.

Art. 203.

(*Carattere della violenza*).

(Art. 1112 cod. civ.).

La violenza deve essere tale da fare impressione sopra una persona sensata, e da farle temere di esporre sè o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

Art. 204.

(*Violenza diretta contro terzi*).

(Art. 1113 cod. civ.).

La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguardi la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Il relatore ha segnalato l'opportunità di estendere la norma ai congiunti di secondo grado.

Art. 205.

(*Timore riverenziale*).

(Art. 1114 cod. civ.).

Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.

Art. 206.

(*Minaccia di far valere un diritto*).

La minaccia di far valere un diritto non è causa di annullamento del contratto salvo che sia diretta a conseguire vantaggi che eccedono la realizzazione del diritto.

Sopprimere l'articolo.

Art. 207.

(*Dolo*).

(Art. 1115 cod. civ.).

Il dolo è causa di annulllamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati tali che, senza

Biblioteca centrale giuridica

di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se l'altro contraente non era in buona fede.

Art. 208.

(*Dolo incidente*).

(Art. 1407 cod. civ.; art. 188 e 189 libro 1° cod. civ.).

Se il dolo non è tale da produrre l'annullamento del contratto, il contraente in mala fede è responsabile dei danni.

§ 4. — *Dello stato di pericolo e della lesione.*

Art. 209.

(*Contratti conclusi in istato di pericolo*).

(Art. 127 cod. mar. merc.; art. 7 legge 14 giugno 1925. n. 938).

È annullabile il contratto se una delle parti abbia assunto obbligazioni a condizioni inique o sproporzionate, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Tuttavia il giudice può, secondo le circostanze, anzichè annullare il contratto, ridurre o altrimenti modificare le obbligazioni assunte.

Art. 210.

(*Azione generale di lesione*).

Si può annullare il contratto quando gli oneri che ne derivano per uno dei contraenti sono gravemente sproporzionati alla prestazione dell'altro, in guisa da superare di oltre il doppio il corrispettivo adeguato di questa.

Modificare il comma accennando al concetto che gli oneri devono essere suscettibili di una sicura valutazione oggettiva.

L'annullamento è subordinato alla prova che il contraente contro cui si propone la domanda conoscesse lo stato di bisogno o la grave inesperienza dell'altra parte.

Aggiungere dopo la parola: « annullamento » le altre: « dei contratti che non si riferiscono a vendita di immobili ».

La domanda non può essere accolta se la lesione non perdura nel momento in cui il giudice pronunzia su di essa.

Biblioteca centrale giuridica

L'azione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla conclusione del contratto.

Sostituire a « un anno »: « sei mesi » e aggiungere: « ed entro due anni se si tratta di contratti relativi a immobili ».

Colui contro il quale è stato chiesto l'annullamento può evitarlo offrendo una modificazione del contratto che il giudice ritenga sufficiente per ricondurlo ad equità.

In ogni caso il giudice, secondo le circostanze, può disporre una equa modificazione delle condizioni del contratto anche se ne sia stato chiesto l'annullamento.

Sopprimere il comma.

Sezione III. — *Dell'oggetto.*

Art. 211.

(*Oggetto del contratto*).

(Art. 1116, 1117, 1454, 1718 cod. civ.; art. 117 e 178 libro delle successioni; art. 60 cod. comm.).

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Quando la determinazione sia rimessa ad un terzo, ove non risulti che le parti vollero rimettersi al mero arbitrio di questo, egli deve procedervi con equo apprezzamento.

In tal caso, se manca la determinazione del terzo ovvero se egli non ha proceduto secondo equità, o è incorso in un errore manifesto, la determinazione sarà fatta dal giudice.

Se, invece, essa è rimessa al mero arbitrio del terzo, la determinazione di questo non si può impugnare se non si prova la sua mala fede; in mancanza della dichiarazione del terzo il contratto è nullo.

Art. 212.

(*Cose future*).

(Art. 1118 cod. civ.).

Le cose future possono formare oggetto di contratto.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 213.

(*Impossibilità originaria della prestazione nel contratto condizionale o a termine*).

(Art. 1461 cod. civ.).

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido qualora l'impossibilità originaria del suo oggetto venga meno prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.

SEZIONE IV. — *Della causa.*

Art. 214.

(*Causa inesistente falsa o illecita*).

(Art. 1119 e 1122 cod. civ.).

Il contratto senza causa o fondato su di una causa falsa od illecita è nullo.

La causa è illecita quando è contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Ripristinare come art. 214-bis, gli articoli 1120 e 1121 Codice vigente.

Art. 215.

(*Irripetibilità di prestazione contraria al buon costume*).

Chi ha soddisfatto un'obbligazione contraria al buon costume non può ripetere quanto ha pagato, se la violazione di questo sia anche a lui imputabile.

Art. 216.

(*Nullità del contratto per frode alla legge*).

Il contratto è nullo quando, pur avendo di per sè causa lecita, costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa o proibitiva.

SEZIONE V. — *Della forma dei contratti.*

Art. 217.

(*Atti che devono farsi per iscritto*).

(Art. 1314 cod. civ.; art. 3 n. 3 e art. 44 ult. cpv. cod. comm.; art. 17 r. d. 30 dicembre 1923 n. 3272).

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, anche in materia commerciale:

Biblioteca centrale giuridica

1°) le convenzioni dirette a trasferire o a costituire la proprietà di immobili o altri diritti capaci di ipoteca;

2°) le convenzioni relative alla costituzione o modificazione dei diritti di usufrutto o di uso sopra un immobile, del diritto di abitazione e delle servitù, nonchè quelle che trasferiscono l'usufrutto su un immobile;

3°) le rinunzie ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

4°) i contratti di anticresi;

5°) le locazioni d'immobili per un tempo eccedente i nove anni;

6°) i contratti di società nei quali si conferiscono diritti personali di godimento di beni immobili per un tempo eccedente i nove anni o indeterminato;

7°) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salvo le disposizioni relative alle rendite dello Stato;

8°) gli atti di divisione di immobili e di altri diritti capaci di ipoteca;

9°) le transazioni;

10°) tutti gli altri atti specialmente indicati nella legge.

Art. 218.

(Forma del contratto preliminare).

Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che è prescritta per il contratto definitivo.

Art. 219.

(Forme convenzionali dei contratti).

Se le parti hanno per iscritto convenuto di adottare per la conclusione di un contratto futuro una determinata forma, nel dubbio si presume che questa siasi voluta per la esistenza del contratto.

Sostituire alla parola: « esistenza » l'altra: « validità ».

Biblioteca centrale giuridica

CAPO III.

Dei contratti condizionali.

Art. 220.

(*Definizione della condizione*).
(Art. 1157 e 1158 cod. civ.).

La condizione è un avvenimento futuro ed incerto al quale le parti subordinano la efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto di esso.

La condizione da cui dipende le efficacia è sospensiva; quella da cui dipende la risoluzione è risolutiva.

Sostituire alla dizione dell'articolo quella dei corrispondenti articoli 1157 e 1158 del Codice vigente.

Art. 221.

(*Condizioni illecite o impossibili*).
(Art. 1160 cd. civ.).

È nullo il contratto cui è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

La condizione impossibile sospensiva rende parimenti nullo il contratto; quella risolutiva si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta ad un patto singolo del contratto, si applicano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni precedenti, fermo quanto è stabilito nei due ultimi comma dell'art. 294.

Art. 222.

(*Condizione rimessa alla mera volontà dell'alienante o del debitore*).
(Art. 1162 cod. civ.).

È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo, subordinata ad una condizione sospensiva o risolutiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

Art. 223.

(*Condizione meramente potestativa apposta a un contratto*).

Salvo il caso previsto dall'articolo precedente, se la efficacia dell'intero

Sopprimere l'articolo in quanto l'ipotesi dell'opzione non appartiene alla dot-

Biblioteca centrale giuridica

contratto si fa dipendere dalla mera volontà di una delle parti, il contratto si perfeziona soltanto con la dichiarazione definitiva di questa. La dichiarazione pura e semplice dell'altra parte produce gli effetti di una offerta irrevocabile ai sensi dell'art. 186, ultimo comma. Se per tale dichiarazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

trina della condizione, ma fa parte della disciplina dell'offerta e dell'accettazione contenuta in gran parte nell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del progetto.

Art. 224.

(*Pendenza della condizione*).

(Art. 1164 e 1171 cod. civ.).

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto che sia ad essa subordinato non può esercitarlo, ma può compiere tutti gli atti conservativi di esso. L'autorità giudiziaria, quando se ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'altra parte di dare cauzione.

L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva, può, in pendenza di questa, esercitare il diritto, ma l'altro contraente può compiere, nei confronti di lui, gli atti conservativi che risultino opportuni.

Art. 225.

(*Atti di disposizione compiuti in pendenza della condizione*).

(Art. 1976 cod. civ.).

Colui che ha acquistato un diritto sotto condizione sospensiva o risolutiva può disporre in dipendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione sospensiva o risolutiva.

Aggiungere in fine: « *salvo che la legge disponga altrimenti* ».

Art. 226.

(*Responsabilità nell'esercizio di un diritto sottoposto a condizione*).

(Art. 1163 cod. civ.).

Colui che si è obbligato od ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza

Riprodurre la casistica dell'articolo 1163 del Codice vigente, pur mantenendo il principio stabilito nell'articolo 226.

Biblioteca centrale giuridica

della condizione, comportarsi secondo la buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

Ripristinare come art. 226-bis l'articolo 1166 del Codice vigente.

Art. 227.

(*Avveramento della condizione*).
(Art. 1169 cod. civ.).

La condizione si considera avverata anche quando sia mancata per fatto imputabile alla parte che aveva interesse ad impedirne l'adempimento; si considera mancata anche quando lo adempimento sia provocato in mala fede dalla parte che ne avrebbe tratto vantaggio.

Ripristinare l'articolo 1169 del Codice vigente aggiungendo: « La stessa norma si applica anche alla condizione potestativa, quando l'obbligato sotto condizione ne impedisca in mala fede l'adempimento ».

Art. 228.

(*Effetto dell'avveramento della condizione*).
(Art. 1170 cod. civ.).

La condizione verificatasi retroagisce al momento in cui fu concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, l'efficacia del contratto o gli effetti della risoluzione debbano essere riportati ad un momento diverso.

Se però la condizione risolutiva è apposta ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica, si presume che il verificarsi di essa non produca effetto riguardo alle obbligazioni già interamente eseguite.

Sostituire al comma il seguente: « Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, essa, salvo patto contrario, non produce effetto riguardo alle obbligazioni già eseguite ».

Art. 229.

(*Atti di amministrazione anteriori all'avveramento della condizione*).

In ogni caso il verificarsi della condizione non pregiudica la validità degli atti di ordinaria amministrazione compiuti dalla parte cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto; ma obbligano quest'ultima a renderne conto all'altra parte.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO IV.

Dell'interpretazione dei contratti.

Art. 230.

(*Intenzione dei contraenti*).
(Art. 1131 cod. civ.).

Nell'interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, e non stare al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il complesso comportamento dei contraenti e dare alle dichiarazioni di ciascuno di essi il significato che l'altro poteva in buona fede attribuirvi.

Art. 231.

(*Interpretazione complessiva delle clausole*).
(Art. 1136 cod. civ.).

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Art. 232.

(*Contenuto del contratto*).
(Art. 1138 cod. civ.).

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto esse non si intendono estese se non a quegli oggetti su cui risulta che le parti abbiano voluto contrattare.

Art. 233.

(*Indicazione esemplificative*).
(Art. 1139 cod. civ.).

Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presume che si siano voluti escludere i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

Biblioteca centrale giuri

Art. 234.

(*Clausola che ammette due sensi*).

(Art. 1132 cod. civ.).

Nel dubbio il contratto o la singola clausola devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Art. 235.

(*Clausola ambigua*).

(Art. 1134 cod. civ.).

Le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo ove il contratto fu concluso.

Art. 236.

(*Espressioni con più sensi*).

(Art. 1133 cod. civ.).

Le espressioni che possono avere più sensi, debbono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto.

Art. 237.

(*Contemperamento degli interessi delle parti*).

(Art. 1137 cod. civ.).

Quando il contratto rimanga oscuro, malgrado l'applicazione delle norme contenute in questo capo, esso dovrà essere inteso nel senso che risulta dall'equo contemperamento degli interessi delle parti.

Ripristinare l'articolo 1137 del Codice vigente.

CAPO V.

Degli effetti dei contratti.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 238.

(*Conseguenze dei contratti*).

(Art. 1124 cod. civ.).

I contratti devono essere eseguiti di buona fede e obbligano le parti non solo a ciò che nei medesimi è espresso ma

Biblioteca centrale giuridica

anche a tutte le conseguenze che secondo la legge, l'uso o l'equita ne derivano.

Art. 239.

(Efficacia dei contratti).

(Art. 1123 cod. civ.).

Il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Art. 240.

(Recesso unilaterale autorizzato per contratto).

Se ad uno dei contraenti è attribuita la facoltà di recesso, questa, salvo patto contrario, non può essere esercitata quando il contratto ha avuto un principio di esecuzione.

Se però si tratta di contratto ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma, salvo patto contrario, non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stato stipulato un corrispettivo per il recesso, questo non ha effetto se il recedente non ha contemporaneamente eseguito la prestazione promessa.

La Commissione, ritenuto che il principio della libertà contrattuale domina la materia, suggerisce di stabilire chiaramente quando una disposizione ha carattere cogente, e solo in questo caso usare la espressione: « salvo patto contrario ». Raccomanda inoltre di riconoscere alla parte il diritto di intimare all'altra parte la fissazione di un termine per l'esercizio del diritto di recesso.

Art. 241.

(Contratti con effetti reali).

(Art. 1125 e 1126 cod. civ.).

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti, salve le diverse disposizioni relative a determinate categorie di beni.

Aggiungere, in fine: « e quelle in materia di trascrizione ».

Art. 242.

(Conflitto fra più diritti reali su cosa mobile).

(Art. 1126 cod. civ.).

Se una persona con successivi contratti aliena la medesima cosa mobile a due o più persone, quella a cui fu dato

Biblioteca centrale giuridica

il possesso è preferita alle altre ancorchè il suo titolo sia posteriore di data, a condizione però che lo abbia ricevuto in buona fede.

Art. 243.

(*Conflitto fra più diritti personali di godimento relativi alla stessa cosa*).

Sopprimere l'articolo.

Se una persona, con successivi contratti, concede a più contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito, salvo, per l'altro, il diritto al risarcimento dei danni verso l'obbligato.

Tuttavia il contraente posteriore non consegue validamente il godimento della cosa se il suo contratto non ha data certa anteriore alla domanda giudiziale che il primo contraente abbia proposto per l'adempimento, salvo che provi di aver contrattato in buona fede.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione se il contratto vi sia soggetto.

Art. 244.

(*Prestazione del fatto di un terzo*).
(Art. 1129 cod. civ.).

Colui che ha promesso la obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

SEZIONE II. — *Della clausola penale e della caparra.*

Art. 245.

(*Clausola penale*).
(Art. 1209 cod. civ.).

La clausola penale è quella con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di uno dei contraenti, questi sia tenuto ad una determinata prestazione.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 246.

(*Divieto di cumulo dell'adempimento e della clausola penale*).

(Art. 1212 e 1230 cod. civ.).

La prestazione dedotta nella clausola penale rappresenta il risarcimento dovuto al creditore per l'inadempimento o per il ritardo dell'altra parte, salvo che sia stata convenuta la risarcibilità del maggior danno.

Il creditore non può domandare insieme il credito principale e la penale, eccetto che questa sia stipulata per il semplice ritardo.

Ripristinare l'articolo 1212 Codice vigente.

Art. 247.

(*Riduzione della penale*).

(Art. 1214 cod. civ.).

La penale può essere diminuita convenientemente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero quando l'ammontare della pena sia manifestamente eccessivo.

Art. 248.

(*Caparra confirmatoria*).

(Art. 1217 cod. civ.).

La somma di denaro che una delle parti dà all'altra a titolo di caparra nel momento della conclusione del contratto, si intende data a garanzia del risarcimento dei danni per inadempimento.

In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra, se preferisce valersi del diritto alla risoluzione anzichè chiedere l'adempimento del contratto, può tenersi la caparra ricevuta o domandare il doppio di quella che ha dato. Qualora invece essa chiede l'adempimento del contratto, il risarcimento del danno per il ritardo o per il definitivo inadempimento deve essere determinato secondo le regole generali.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 249.

(*Caparra penitenziale*).

(Art. 1217 cod. civ.).

Se nel contratto concluso con la dazione di una caparra è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, colui che ha ricevuta la caparra la ritiene se recede l'altra parte, o deve restituire il doppio se il recesso è esercitato da lui medesimo.

Art. 250.

(*Caparra impropria*).

Non si applicano le disposizioni precedenti quando risulti, dalla volontà delle parti o dagli usi, che la somma di danaro, data da una di esse al momento della conclusione del contratto, costituisce l'adempimento anticipato, totale o parziale, della prestazione dovuta.

Sopprimere l'articolo.

Sezione III. — *Dell'inadempimento e dell'impossibilità nei contratti con prestazioni corrispettive.*

Art. 251.

(*Risolubilità del contratto per inadempimento*).

(Art. 1165 cod. civ.: art. 42 cod. comm.).

Quando uno dei contraenti non adempie alle obbligazioni assunte in corrispettivo della prestazione dell'altro contraente, questi, se non preferisce chiedere l'adempimento, può ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio sia stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando sia stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione del contratto l'inadempiente non può più liberarsi eseguendo la propria obbligazione.

Biblioteca centrale giuridica

Tuttavia in caso di ritardo nell'adempimento, il giudice può sospendere la risoluzione del contratto accordando al convenuto una dilazione, tranne che si tratti di contratti commerciali o dei casi previsti negli articoli 255 e 256, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Iniziare il comma così: « Tuttavia, se concorrono seri motivi, e salvo patto contrario, il giudice può sospendere ecc. ».

Aggiungere il seguente comma: « Parimenti il giudice non avrà facoltà di dilazione se la parte in danno della quale il contratto è inadempiuto abbia intimato all'inadempiente con atto di ufficiale giudiziario di provvedere all'adempimento entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso il termine stesso, il contratto si intenderà risoluto ».

Art. 252.

(Importanza dell'inadempimento).

(Art. 1165 cod. civ.).

Non può essere dichiarata la risoluzione del contratto se l'inadempienza di una delle parti non è relativa ad obbligazioni che abbiano una notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte quale risulta dall'interpretazione del contratto.

Sostituire: « Non può essere dichiarata la risoluzione del contratto se non per inadempienza sostanziale ».

Art. 253.

(Diffida ad adempiere con assegnazione di termine).

Alla parte inadempiente l'altra parte può anche intimare con atto di ufficiale giudiziario l'adempimento in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.

Il termine suddetto non può essere inferiore a trenta giorni, salva diversa determinazione risultante dalle pattuizioni delle parti o dalla natura del contratto.

Sopprimere l'articolo, in relazione all'aggiunta all'art. 251.

Art. 254.

(Effetti della scadenza del termine assegnato dal giudice o dalla parte interessata).

Scaduto il termine indicato negli articoli 251 ultimo comma e 253 senza che sia stato adempiuto il contratto, questo s'intende senz'altro risoluto.

Idem.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 255.

(Patto commissorio expresso).

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che non siano adempiute determinate obbligazioni nel termine e secondo le modalità stabilite.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiari all'altra che intende valersi della clausola risolutiva, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Sostituire: « *In questo caso la risoluzione opera di diritto, con gli effetti di cui all'art. 225* ».

Art. 256.

(Termine essenziale per una delle parti).

(Art. 69 cod. comm.).

Se il termine fissato per l'adempimento di una delle parti, deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra. questa se vuole esigerne l'adempimento nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte nel termine di dieci giorni.

In mancanza, anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione del contratto, questo s'intende senz'altro risolto.

Sono salve le disposizioni speciali.

Aggiungere dopo la parola: « *questa* » *le altre:* « *salvo patto contrario* » *e, dopo le parole:* « *dieci giorni* » *le altre:* « *dalla scadenza predetta* ».

Art. 257.

(Effetti della risoluzione del contratto per inadempimento).

(Art. 340, 2° cpv., libro delle successioni e delle donazioni; art. 1511, 1553 e 1787 cod. civ.).

La risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, nei rapporti fra queste ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle obbligazioni le quali siano state interamente adempiute.

Restano salvi i diritti acquistati dai terzi sugli immobili oggetto del contratto risoluto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 258.

(*Eccezione d'inadempimento*).

(Art. 1469 cod. civ.).

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altra non adempie o non offre di adempiere la propria, salvo che termini diversi per l'esecuzione delle due obbligazioni siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, per le circostanze del caso e per la scarsa importanza della prestazione non eseguita, il rifiuto sia contrario alla buona fede.

Art. 259.

(*Mutamento nelle condizioni patrimoniali di uno dei contraenti*).

(Art. 1469 cod. civ.).

Il contraente tenuto ad eseguire per primo la sua prestazione può ritenerla se le condizioni patrimoniali dell'altro siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, a meno che non sia prestata idonea garanzia.

Sostituire alla parola: « ritenerla » le altre: « sospenderne l'esecuzione ».

Art. 260.

(*Clausola limitativa della proponibilità dell'eccezione d'inadempimento*).

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la sua prestazione, ha effetto soltanto per le eccezioni fondate sull'inadempimento dell'altra parte.

Anche in questo caso la clausola non ha effetto se è fatta valere con dolo o in mala fede, ovvero se l'inadempimento della parte che la invoca è stato dimostrato.

Si raccomanda maggiore chiarezza nella formulazione.

Biblioteca centrale giuridica

SEZIONE IV. — *Dell'impossibilità e della eccessiva onerosità nei contratti con prestazioni corrispettive.*

Art. 261.

(Impossibilità sopravvenuta nei contratti bilaterali).

(Art. 1125, 1163 e 1450 cod. civ.; art. 62 e 63 cod. comm.).

Nei contratti con prestazioni corrispettive il debitore, liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione da lui dovuta, non può reclamare la controprestazione, ed è tenuto a restituire quella che abbia già ricevuto secondo le regole della ripetizione d'indebito.

Art. 262.

(Impossibilità sopravvenuta nei contratti traslativi).

Nei contratti diretti al trasferimento della proprietà di una cosa determinata o alla costituzione di diritti reali, il perimento della cosa per un fatto di cui l'alienante non debba rispondere non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazine, ancorchè la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il trasferimento della proprietà o la costituzione dei diritti reali dipenda dal sopraggiungere di un termine o dall'adempimento di una forma di pubblicità. *Sopprimere il comma.*

Se oggetto del trasferimento è una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione se l'alienante ha fatto la consegna o la spedizione o la separazione effettiva d'accordo con lo stesso acquirente. *Idem.*

L'acquirente però è, in ogni caso, liberato da ogni obbligo se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e la impossibilità sia sopravvenuta prima del verificarsi della condizione.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 263.

(*Impossibilità parziale nei contratti con prestazioni corrispettive*).

(Art. 1461 cod. civ.).

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il creditore ha diritto ad una corrispondente riduzione della sua obbligazione e può anche recedere dal contratto qualora non abbia alcun interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Art. 264.

(*Eccessiva onerosità della prestazione*).

Nei contratti ad esecuzione differita se, per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili al momento in cui il contratto fu concluso, la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa oltre i limiti dell'alea normale del contratto, la parte che deve la prestazione può chiedere la risoluzione del contratto se l'altra non preferisce mantenerlo in vita offrendo di modificarne equamente le condizioni al fine di eliminare la sopravvenuta onerosità.

Nei contratti in cui una sola parte è obbligata, questa, verificandosi l'ipotesi prevista nel comma precedente, può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione.

SEZIONE V. — *Dei contratti plurilaterali.*

Art. 265.

(*Risoluzione dei contratti plurilaterali*).

Nei contratti con più di due parti, quando le prestazioni di esse sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, l'inadempimento o la impossibilità riferita alla prestazione di una singola parte non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che, per la natura di questo o per la volontà dei contraenti, la prestazione mancata debba considerarsi essenziale.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO VI.

DEI CONTRATTI A FAVORE DI TERZI.

Collocare il Capo dopo l'art. 244.

Art. 266.

(Efficacia soggettiva dei contratti).
(Art. 1123, 1127 e 1130 cod. civ.).

I contratti non hanno effetto che tra le parti contraenti.

Possono produrre effetto rispetto ai terzi nei casi previsti dalla legge.

Ripristinare, come art. 266-bis, l'articolo 1127 Codice vigente.

Art. 267.

(Contratto a favore di terzi).
(Art. 1128 cod. civ.).

Chiunque può stipulare in nome proprio a favore di un terzo qualora vi abbia interesse.

Aggiungere, in fine del comma, le parole: « anche non patrimoniale ».

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante o dai suoi eredi finchè il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del debitore, di volerne profittare.

Sopprimere, nella seconda parte del comma, l'inciso: « o dai suoi eredi », in relazione al ripristino dell'articolo 1127 del Codice vigente.

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che il contrario non risulti dalla volontà dei contraenti o dalla natura del contratto.

Art. 268.

(Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante).

Sopprimere l'articolo, dovendo la materia essere coordinata con le norme del Codice di commercio relative all'assicurazione sulla vita.

Se la stipulazione ha per oggetto una prestazione che deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo, in quest'ultimo caso, che lo stipulante abbia rinunciato al potere di revoca.

Se il terzo premuore allo stipulante, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del primo, purchè lo stipulante non abbia revocato il beneficio.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 269.

(*Eccezioni opponibili dal promittente al terzo*).

Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su rapporti diversi tra promittente e stipulante.

CAPO VII.

Della rappresentanza nei contratti.

Art. 270.

(*Fonti della rappresentanza*).

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge o, mediante procura, dalla volontà dell'interessato.

Sostituire: « Il potere di rappresentanza deriva dalla legge o dalla volontà delle parti ».

Art. 271.

(*Effetti dei contratti conclusi dal rappresentante*).

I contratti conclusi dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato e nei limiti delle facoltà conferitegli producono direttamente effetti nei confronti del rappresentato.

Sostituire a: « i contratti conclusi »: « gli atti compiuti ».

Art. 272.

(*Capacità del rappresentante e del rappresentato*).

Quando la rappresentanza è conferita mediante procura, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere con riguardo al contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

Sopprimere l'articolo.

Art. 273.

(*Volontà del rappresentante e del rappresentato*).

Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante, purchè il vizio non cada su elementi predeterminati dal rappresentato, nel qual caso

Sostituire il comma con la prima parte dell'art. 31 del progetto della Commissione Reale:

« Non è necessario che il rappresen-

Biblioteca centrale giuridica

il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.

tante abbia la capacità di obbligarsi; basta che egli abbia la capacità di rappresentare altri in conformità della legge e che l'atto ch'egli compie non sia vietato al rappresentato.

« Se la volontà del rappresentante è viziata, l'atto è annullabile. nell'interesse del rappresentato.

« Se la volontà del rappresentato è viziata, l'atto è annullabile ».

Sopprimere il comma.

La stessa disposizione si applica quando sia rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze. Ma in ogni caso il rappresentato che sia in mala fede non può giovarsi dello stato di ignoranza o di buona fede del rappresentante.

Art. 274.

(Forme della procura).

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte dalla legge per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Art. 275.

(Giustificazione dei poteri del rappresentante).

(Art. 359 cod.-comm.).

Il terzo che contratta con un rappresentante può in ogni tempo esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

Sostituire alle parole: « in ogni tempo » la parola: « sempre ».

Art. 276.

(Conflitto d'interessi ed abuso di poteri).

(Art. 1742 cod. civ.).

Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato o con abuso dei poteri conferitigli può essere annullato su istanza del rappresentato se il terzo era in mala fede.

Ripristinare l'art. 1742 del Codice vigente nella seguente dizione: « Il rappresentante non può fare cosa alcuna oltre i limiti della rappresentanza ».

Far seguire l'articolo 276 nella seguente dizione: « Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato rispetto al contratto medesimo, il quale conflitto sia noto al terzo, può essere annullato su istanza del rappresentato ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 277.

(Contratto con sè stesso).

(Art. 1457 cod. civ.).

È pure annullabile il contratto che il rappresentante conclude con sè stesso in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato non lo abbia autorizzato specificamente o che non sia possibile conflitto d'interessi sulla determinazione del contenuto del contratto. Sono salve le diverse disposizioni di legge.

L'annullamento può essere chiesto soltanto dal rappresentato.

Sostituire l'articolo con l'art. 37 del progetto della Commissione Reale:

« Nessuno può, salvo le disposizioni contrarie della legge e le norme relative al commercio, contrattare con se stesso in nome del suo rappresentato, nè per proprio conto nè per conto d'altri, senza l'autorizzazione o la ratifica del rappresentato ».

Art. 278.

(Limitazione e revoca della rappresentanza conferita con procura).

Art. 359 cod. comm.).

Le limitazioni o la revoca della procura devono essere portate con mezzi idonei a conoscenza dei terzi. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi se non si dimostra che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito con procura non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Sostituire l'articolo con l'art. 34 del progetto della Commissione Reale:

« Il rappresentato che abbia limitato o revocato le facoltà da lui conferite al rappresentante non può opporre questa limitazione o revoca ai terzi, che non ne abbiano avuto conoscenza al tempo della conclusione dell'atto ».

Coordinare l'articolo con la corrispondente norma in materia di mandato.

Art. 279.

(Restituzione del titolo attributivo della rappresentanza).

Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi siano cessati.

Sopprimere l'articolo.

Art. 280.

(Rappresentanza senza poteri).

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne la qualità, se non era in buona fede è responsabile del danno verso il terzo contraente che abbia, senza colpa, ignorato la mancanza di poteri.

Sostituire l'articolo con l'art. 36 del progetto della Commissione Reale:

« Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne la qualità, è responsabile del danno che il terzo contraente di buona fede abbia sofferto per la mancata formazione del contratto ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 281.

(*Ratifica*).

Nell'ipotesi prevista nell'articolo precedente, il contratto concluso dal rappresentante può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per il contratto che s'intende ratificare.

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Il rappresentante e il terzo contraente possono di accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un congruo termine; scaduto il quale, nel silenzio del rappresentato, la ratifica s'intende negata.

Il diritto di ratifica si trasmette agli eredi.

Si propone di rinviare la norma alla materia del mandato, dovendosi la disposizione considerare ristretta alla sola rappresentanza volontaria.

Art. 282.

(*Disposizioni speciali*).

Le disposizioni che precedono si applicano anche agli institori, ai commessi viaggiatori, ai commessi di negozio, ai raccomandatari e simili, salve le norme speciali ad essi relative.

Sopprimere l'articolo.

CAPO VIII.

Dei contratti per persona da nominare.

Art. 283.

(*Riserva di nomina del contraente*).

Nel momento della conclusione del contratto, una delle parti può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto.

La Commissione ritiene questo Capo inutile e pericoloso per le interpretazioni cui può dar luogo. Propone perciò di sopprimerlo, negando in ogni caso che si possa ammettere il principio dell'autonomia di volontà di una delle parti nel senso che possa concludere senza il consenso dell'altra.

Art. 284.

(*Termine e modalità della dichiarazione di nomina*).

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel ter-

Biblioteca centrale giuridica

mine di dieci giorni dalla stipulazione del contratto se le parti non hanno stabilito un termine più breve.

La dichiarazione deve essere accompagnata dalla prova dell'esistenza di una procura anteriore al contratto o dall'accettazione della persona nominata.

Art. 285.

(*Forme e pubblicità*).

La dichiarazione di nomina, la procura o l'accettazione della persona nominata deve rivestire la stessa forma usata per il contratto.

Se per il contratto è richiesta, a determinati effetti, una forma di pubblicità, deve, agli stessi effetti, essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o di accettazione della persona nominata.

Art. 286.

(*Effetti della dichiarazione di nomina*).

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente compiuta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal giorno in cui questo fu stipulato.

Art. 287.

(*Effetti della mancata dichiarazione di nomina*).

Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce tutti i suoi effetti tra i contraenti originari.

Art. 288.

(*Rinvio a disposizioni speciali*).

Sono salve le disposizioni del codice di procedura civile sulle offerte agli incanti per persona da nominare e le disposizioni delle leggi speciali.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO IX.

Della simulazione dei contratti.

Art. 289.

(Effetti della simulazione tra le parti).

Nel caso di simulazione il contratto apparente non produce effetto tra le parti.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè di questo sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali recettizi, quando siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario della dichiarazione.

Sopprimere la parola: « recettizi ».

Art. 290.

(Effetti della simulazione verso i terzi).

La simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti sulla base del contratto apparente, salvo che, trattandosi di diritti su beni immobili, l'acquisto sia posteriore alla trascrizione della domanda di simulazione.

Sostituire alla seconda parte del comma: « salvo quanto disposto circa gli effetti degli atti soggetti a trascrizione ».

I terzi possono provare la simulazione quando questa pregiudica i loro diritti.

Sopprimere il comma.

Art. 291.

(Conflitti tra terzi acquirenti).

Se sorge conflitto fra chi ha in buona fede acquistato diritti su beni immobili dal titolare apparente, anteriormente alla trascrizione della domanda di simulazione, e chi li ha acquistati dal titolare effettivo, è preferito il primo, ancorchè il suo acquisto sia posteriore. Negli altri casi, salvi gli effetti del possesso di buona fede, è preferito l'acquirente in buona fede a titolo oneroso su quello a titolo gratuito, e, a parità di ti-

Sostituire l'articolo con i primi tre commi dell'art. 49 del progetto della Commissione Reale:

« Nel caso di simulazione, il contratto apparente non produce effetti tra le parti.

« Se sotto forma di un dato contratto le parti ne hanno occultato un altro, vale il contratto occultato purchè si siano avverate tutte le condizioni di sostanza richieste per la sua validità.

« I creditori dei contraenti e i terzi di

Biblioteca centrale giuridica

tolo, l'acquirente in buona fede dal titolare apparente.

buona fede possono invocare a loro favore il contratto apparente; essi possono pure provare la simulazione fatta a loro danno ».

Aggiungere il seguente comma:

« Restano impregiudicati gli effetti del possesso di buona fede e quelli della trascrizione ».

Art. 292.

(*Conflitto con i creditori*).

La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori che hanno in buona fede iniziato atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto apparente. Tuttavia i creditori del simulato alienante possono provare la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori del simulato acquirente, sono sempre preferiti a questi.

Sopprimere l'articolo.

Art. 293.

(*Prova della simulazione*).

La prova della simulazione, anche quando il contratto simulato sia formale, è regolata dalle norme generali sull'ammissibilità delle prove.

Sopprimere l'inciso: « anche quando il contratto simulato sia formale ».

La prova è libera quando la impugnazione provenga da creditori o da terzi e in ogni caso quando sia rivolta a far valere la illiceità del contratto dissimulato.

Sostituire: « La simulazione si può provare con ogni mezzo quando l'impugnativa provenga dai creditori o dai terzi, nonchè da una delle parti se l'atto sia impugnato per frode o per illiceità ».

CAPO X.

DELLA ANNULLABILITÀ E DELLA RESCISSIONE DEI CONTRATTI.

La Commissione dubita della opportunità di codificare i concetti dottrinari di nullità e annullabilità e perciò propone la soppressione degli articoli 294 e 295.

Art. 294.

(*Nullità dei contratti*).

(Art. 21 disp. prel. libro 1° del codice civile: art. 1104 cod. civ.).

Il contratto è nullo quando manca di un elemento essenziale per la sua esistenza ovvero è contrario a norme imperative o proibitive della legge.

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto se risulta

In via subordinata, aggiungere in fine del comma: « salvo che la legge disponga altrimenti e stabilisca la sostituzione di una norma imperativa alla clausola nulla ».

Biblioteca centrale giuridica

che i contraenti non avrebbero voluto il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità.

La nullità di singole clausole contrattuali non importa mai nullità del contratto nei casi in cui quelle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Sempre in via subordinata, sopprimere il comma.

Art. 295.

(*Annullabilità dei contratti*).

Il contratto è annullabile:

1°) per incapacità delle parti o di una di esse;

2°) per inosservanza delle formalità prescritte a tutela degli incapaci;

3°) per vizi del consenso;

4°) per violazione di norme dettate nell'interesse di uno dei contraenti;

5°) negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 296.

(*Nullità o annullabilità nei contratti plurilaterali*).

Nei contratti enunciati nell'art. 265, la nullità o la annullabilità incidente sulla posizione di una sola delle parti non importa nullità o annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba considerarsi essenziale per la natura del contratto o per la volontà delle parti .

Sopprimere l'articolo trasferendone il concetto nell'articolo 265.

Art. 297.

(*Legittimazione all'azione di annullamento*).
(Art. 1107 cod. civ.).

L'annullamento può essere domandato soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

L'incapacità del condannato in istato d'interdizione legale può essere opposta da chiunque vi abbia interesse.

Aggiungere dopo la parola: « interesse » l'altra: « esclusivo ».

Art. 298.

(*Prescrizione dell'azione di annullamento*).
(Art. 1300 cod. civ.).

Le azioni di annullamento di un contratto si prescrivono nel termine di cin-

Sostituire alla parola: « cinque » l'altra: « tre ».

Biblioteca centrale giuridica

que anni, salvo che la legge non stabilisca un termine più breve.

Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità, il termine decorre dal giorno in cui cessò la violenza, fu scoperto l'errore o il dolo, cessò l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero il minore raggiunse la maggiore età.

Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

Il compimento della prescrizione ordinaria assorbe quella stabilita nel presente articolo.

Sopprimere il comma.

L'annullabilità, anche se è prescritta l'azione per farla valere, può essere sempre opposta dalla parte che sia convenuta per la esecuzione del contratto.

Art. 299.

(*Esclusione dell'annullabilità del contratto per raggiri usati dal minore*).

(Art. 1305 cod. civ.).

Il contratto non può essere impugnato da chi con raggiri abbia occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'azione di annullamento.

Art. 300.

(*Ripetizione contro il contraente incapace*).

(Art. 1307 cod. civ.).

Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro contraente la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui essa è stata risolta a suo vantaggio.

Si segnala l'opportunità di stabilire a quale momento debba aversi riguardo ai fini della valutazione.

Art. 301.

(*Convalida del contratto annullabile*).

(Art. 1309 e 1311 cod. civ.).

Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento mediante un atto che contenga la sostanza del contratto che si convalida, la menzione del motivo di annullabi-

Biblioteca centrale giuridica

lità, e la dichiarazione che s'intende sanarlo.

Può essere pure convalidato mediante esecuzione volontaria che ad esso sia data in tutto o nella maggior parte conoscendone il motivo di annullabilità.

Il contraente che convalida deve trovarsi in condizioni di potere concludere validamente il contratto originario.

Sostituire all'espressione: « nella maggior parte » l'altra: « in parte ».

Ripristinare il secondo capoverso dell'articolo 1309 Codice vigente, soprattutto a fini della salvezza dei diritti dei terzi.

Art. 302.

(Insanabilità dei contratti nulli).

(Art. 1310 cod. civ.).

I contratti nulli non si possono convalidare, salva la disposizione dell'art. 346 del libro delle successioni e delle donazioni.

Art. 303.

(Effetti dell'annullamento nei confronti di terzi).

L'annullamento che non dipenda da incapacità legale non può essere opposto ai terzi che hanno acquistato, in buona fede e a titolo oneroso, diritti sulla base del contratto annullato, purchè la causa di nullità non sia riconoscibile dal terzo.

L'annullamento ha effetto nei confronti dei terzi che hanno acquistato diritti dopo la trascrizione della domanda di annullamento.

Art. 304.

(Inammissibilità di convalida in caso di lesione).

Il contratto rescindibile per causa di lesione non può essere convalidato.

La Commissione accoglie il principio che si può rinunciare all'azione di lesione. Perciò propone di sopprimere l'articolo.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 305.

(*Effetti della rescissione dei contratti*).

(Art. 1308 cod. civ.).

La rescissione per lesione non produce effetto a danno dei terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.

Sopprimere l'articolo.

TITOLO III.

Dei contratti in ispecie.

CAPO I.

DELLA VENDITA.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 306.

(*Definizione*).

(Art. 1447 cod. civ.).

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa da uno dei contraenti all'altro, che si obbliga di pagarne il prezzo.

Ripristinare l'art. 1447 Codice civile.

Art. 307.

(*Promessa bilaterale di vendita*).

Si ha promessa bilaterale di vendita quando le parti, pure essendosi accordate sulla cosa e sul prezzo, si sono limitate ad assumere reciprocamente la obbligazione di prestare un ulteriore consenso diretto al trasferimento della proprietà della cosa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 191 e 218 della prima parte di questo progetto.

Cominciare l'articolo così: « Si ha promessa bilaterale di vendita quando le parti, essendosi accordate sulla cosa e sul prezzo, assumono reciprocamente ecc. ».

Art. 308.

(*Perfezione del trasferimento della proprietà*).

(Art. 1448 cod. civ.).

Quando la vendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa del venditore che sia certa e deter-

Biblioteca centrale giuridica

minata, la proprietà passa al compratore nel momento in cui le parti si sono accordate sulla cosa e sul prezzo.

Quando la cosa è determinata soltanto nel genere, la proprietà passa con l'individuazione che ne sia fatta d'accordo tra le parti.

Sono salve in ogni caso le diverse disposizioni della legge o del contratto.

Sostituire: « Sono salve, per le vendite di immobili, le disposizioni relative alla trascrizione e le altre disposizioni della legge o del contratto ».

Art. 309.

(Vendita di cose future).

(Art. 1460 cod. civ.).

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica quando la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando sono tagliati o separati dal suolo.

Sostituire all'espressione: «viene ad esistenza », l'altra: « entra nella disponibilità del venditore ».

Ove non risulti che le parti abbiano inteso di concludere un contratto essenzialmente aleatorio, la vendita è nulla se la cosa sperata venga interamente a mancare.

Art. 310.

(Vendita con riserva del dominio).

Il venditore può riservarsi con patto scritto la proprietà della cosa venduta fino all'integrale pagamento del prezzo, pur trasferendo al compratore il possesso e i rischi della cosa stessa.

Egli non può riprendere la cosa venduta se non quando abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione del contratto.

Se il prezzo deve essere pagato a rate, e i contraenti hanno convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, qualora la vendita sia risoluta per inadempimento del compratore, il giudice può, secondo le circostanze, ridurre la indennità convenuta.

La stessa norma si applica anche nel caso che il contratto sia configurato come locazione, convenendosi che al termine del contratto stesso, per effetto del pagamento dei canoni convenuti, la proprietà resti acquisita al conduttore.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 311.

Divieti speciali di comprare).

(Art. 1457 cod. civ.).

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, nè direttamente, nè per interposta persona:

1°) gli amministratori, dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2°) gli ufficiali pubblici, dei beni che si vendono per loro ministero;

3°) coloro che hanno l'amministrazione di un patrimonio altrui, dei beni che ne fanno parte;

4°) i mandatari, dei beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 277 della prima parte di questo progetto.

Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

Sostituire alle parole: « l'acquisto » le altre: « il contratto ».

Art. 312.

(Determinazione del prezzo dalle parti o da un terzo).

(Art. 1454 cod. civ.; art. 60 cod. comm.).

Il prezzo della vendita deve essere determinato dalle parti. Le parti possono affidare la determinazione del prezzo ad un terzo eletto nel contratto o da eleggersi posteriormente.

Se il terzo non vuole o non può accettare, o se le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, il terzo è nominato su richiesta di una delle parti dal presidente del tribunale del luogo in cui fu concluso il contratto.

La determinazione del prezzo, fatta dal terzo eletto dalle parti o nominato dal giudice, può essere impugnata solo nel caso di manifesta iniquità.

Art. 313.

(Mancanza di determinazione espressa del prezzo).

(Art. 1454 cod. civ.).

Se le parti non hanno determinato il prezzo nè hanno fissato il modo di determinarlo e si tratta di cose che il venditore smercia abitualmente, si presume

Biblioteca centrale giuridica

che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Se invece si tratta di cose che hanno un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai relativi listini del luogo di adempimento o della piazza più vicina.

Fuori dei casi contemplati nel comma precedente, se le parti hanno inteso di riferirsi al giusto prezzo, questo, in mancanza di accordo, sarà determinato da un terzo secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 314.

(Spese della vendita).

(Art. 1455 cod. civ.).

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore se non si è pattuito diversamente.

SEZIONE II. — *Delle obbligazioni del venditore.*

Art. 315.

(Obbligazioni principali del venditore).

(Art. 1462 cod. civ.).

Le obbligazioni principali del venditore sono:

1°) quella di consegnare la cosa al compratore;

2°) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa quando l'acquisto non derivi immediatamente dal contratto;

3°) quella di garantire il compratore dalla evizione e dai vizi della cosa.

Art. 316.

(Consegna della cosa).

(Art. 1468, 1470 e 1471 cod. civ.).

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. La consegna della cosa, salva diversa pattuizione, deve comprendere gli accessori, i frutti dal giorno della vendita e tutto ciò che è destinato al perfetto uso della cosa venduta.

Biblioteca centrale giuridica

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta.

La consegna deve farsi nel luogo ove la cosa si trovava al momento in cui fu concluso il contratto, salve diverse disposizioni della legge o pattuizioni delle parti.

Art. 317.

(*Vendita di cosa altrui*).

(Art. 1459 cod. civ.: art. 59 cod. comm.).

Se la cosa venduta non era in tutto o in parte di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurare al compratore la proprietà mediante l'acquisto dal titolare di essa o mediante la ratifica da parte di costui.

Sostituire all'ultimo inciso: « o mediante la ratifica da parte di costui », il seguente: « e, in mancanza, è tenuto ai danni ».

Art. 318.

(*Vendita di cosa altrui che il compratore ritenga propria del venditore*).

(Art. 1459 e 1510 cod. civ.; art. 59 cod. comm.).

Il compratore, se ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, quando accerta che essa appartiene ad altri può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Sopprimere il comma.

Salvo sempre il disposto dell'art. 21 della prima parte di questo progetto, nella determinazione del danno devono essere computate le spese e i legittimi pagamenti fatti dal compratore per il contratto. Deve pure essere computato integralmente il prezzo pagato dal compratore, anche se al momento della risoluzione del contratto e della restituzione della cosa, questa si trova diminuita di valore o deteriorata, tanto per caso fortuito quanto in dipendenza di un fatto dello stesso compratore, salvo in quest'ultimo caso il conguaglio dell'utile che egli abbia ricavato in conseguenza delle modificazioni apportate alla cosa.

Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie o utili fatte per la cosa, e anche quelle voluttuarie se ha venduto in mala fede come propria una cosa altrui.

Fare di questo e del seguente due commi dell'articolo precedente.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 319.

(*Vendita di cosa parzialmente di altri*).

(Art. 1459 cod. civ.; art. 59 cod. comm.).

Se la cosa, che il compratore riteneva di proprietà del venditore, era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando debba ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte che non era di proprietà del venditore; altrimenti può soltanto, restituendo quest'ultima, ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno se del caso. La riduzione del prezzo, in quest'ultima ipotesi, deve determinarsi in base al valore che la parte della cosa di proprietà di altri ha al momento della restituzione, e non in proporzione al prezzo totale convenuto per la vendita.

Art. 320.

(*Cosa gravata da diritti reali di garanzia*).

(Art. 1516 cod. civ.).

Se la cosa venduta risulta gravata da diritti reali di garanzia non dichiarati dal venditore e ignorati dal compratore questi può sospendere il pagamento del prezzo.

Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non sia liberata, il contratto sarà risolto con obbligo del venditore di risarcire i danni ai sensi dell'art. 13.

Se l'esistenza dei diritti reali di garanzia è stata dichiarata dal venditore o era nota al compratore, questi non ha diritto alla risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui soltanto per il caso di evizione.

Art. 321.

(*Evizione totale della cosa*).

(Art. 1482, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490 e 1491 cod. civ.).

Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo faccia valere su questa,

Biblioteca centrale giuridica

il venditore è tenuto a risarcirlo del danno in conformità al disposto dell'art. 13. In questo caso si computano nel danno altresì il valore dei frutti che il compratore sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese fatte per la denunzia della lite, e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.

Art. 322.

(*Evizione parziale*).
(Art. 1492 e 1493 cod. civ.).

In caso di evizione soltanto parziale della cosa si applica la disposizione dell'art. 14, salvo quanto è stabilito nell'articolo 16 per la determinazione del danno che il venditore è tenuto a risarcire.

Art. 323.

(*Chiamata in causa del venditore*).
(Art. 1497 cod. civ.).

Il compratore convenuto da un terzo che pretende diritti sulla cosa venduta deve chiamare in causa il venditore. Se, non avendolo fatto, sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, ove il venditore provi che vi erano sufficienti motivi per respingere la domanda.

Il compratore perde altresì il diritto alla garanzia quando abbia spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo, se non prova che non vi erano ragioni sufficienti per evitare l'evizione.

Art. 324.

(*Responsabilità limitata del venditore*).
(Art. 1496 cod. civ.).

In ogni caso, quando il compratore ha evitato la evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di denaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia rimborsandolo della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 325.

(*Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia*).

(Art. 1483 cod. civ.).

I contraenti possono con patti particolari aumentare o diminuire gli effetti della garanzia, e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Art. 326.

(*Limiti di efficacia dei patti di non garanzia*).

(Art. 1484 cod. civ.).

Quantunque sia pattuita la esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per la evizione che derivi da un fatto suo proprio. È nulla ogni convenzione contraria.

Art. 327.

(*Effetti della esclusione della garanzia*).

(Art. 1485 cod. civ.).

Quando è esclusa la garanzia, verificandosi la evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e degli accessori.

Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

Art. 328.

(*Vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi*).

(Art. 1494 cod. civ.).

Se la cosa venduta era gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscano il libero godimento e che non siano stati dichiarati nel contratto, il compratore che non li abbia conosciuti può, quando ne scopre la esistenza, domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo le norme dell'art. 14.

Sopprimere le parole: « o personali », specie avuto riguardo alle così dette clausole di concorrenza.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 329.

(*Garanzia per i vizi della cosa venduta*).
(Art. 1498 e 1500 cod. civ.).

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inadatta o meno adatta all'uso cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia è nullo se il venditore ha fraudolentemente dissimulato al compratore i vizi della cosa.

Art. 330.

(*Esclusione della garanzia*).
(Art. 1499 cod. civ.).

Non è dovuta la garanzia se il compratore conosceva i vizi, oppure avrebbe potuto facilmente conoscerli senza bisogno di cognizioni speciali; a meno che, in questo secondo caso, il venditore abbia dichiarato che i vizi non esistevano.

Art. 331.

(*Effetti della garanzia*).
(Art. 1501 e 1504 cod. civ.).

Nei casi indicati nell'art. 24 il compratore può domandare la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo. Tuttavia, anche quando il compratore domanda la risoluzione del contratto, il giudice può limitarsi a ridurre il prezzo se la risoluzione sia giustificata dalle circostanze.

Se la cosa è perita in conseguenza dei suoi vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore o se questi l'ha alienata o trasformata egli non potrà domandare che la riduzione del prezzo.

Sopprimere il secondo periodo del comma.

Art. 332.

(*Effetti dello scioglimento del contratto*)
(Art. 1501 cod. civ.).

In caso di scioglimento del contratto, il compratore deve restituire al venditore la cosa con gli utili ricavati nel frattempo.

Biblioteca centrale giuridica

Il venditore deve restituire il prezzo con gl'interessi legali dal pagamento e rimborsare il compratore delle spese fatte per causa della vendita.

Art. 333.

(*Risarcimento del danno*).
(Art. 1502 cod. civ.).

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa se non prova di averli senza colpa ignorati.

Art. 334.

(*Termini e condizioni per l'azione*).
(Art. 1505 cod. civ.).

Il compratore decade dall'azione di garanzia se non denunzia i vizi al venditore, entro cinque giorni dalla scoperta, salvo che un termine diverso sia stabilito dalle parti o dalla legge.

Portare il termine a dieci giorni.

Non vi è obbligo di denunzia se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o lo ha fraudolentemente dissimulato.

L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore può far valere sempre la garanzia in via di eccezione se nell'anno ha scoperto e tempestivamente denunziato il vizio della cosa.

Sostituire all'ultima proposizione: « ha scoperto e denunziato il vizio della cosa nel termine indicato dalla prima parte del presente articolo ».

Art. 335.

(*Vendita di animali*).
(Art. 1506 cod. civ.).

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o dagli usi locali ed, in mancanza, dalle norme del presente codice.

La Commissione fa voti che sia sollecitamente emanata la legge speciale in materia.

Art. 336.

(*Vendita giudiziale*).
(Art. 1506 cod. civ.).

La garanzia per i vizi della cosa non ha luogo nelle vendite giudiziali per esecuzione forzata.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 337.

(*Mancanza di qualità promesse o comunque essenziali per l'uso specifico convenuto*).

Quando la cosa venduta non abbia le qualità dedotte nel contratto ovvero quelle essenziali per l'uso cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni secondo le regole generali.

Tuttavia la relativa azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite nell'art. 30.

Sopprimere il comma.

SEZIONE III. — *Delle obbligazioni del compratore.*

Art. 338.

(*Pagamento del prezzo*).
(Art. 1507 e 1508 cod. civ.).

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel giorno e nel luogo fissati dal contratto.

Se nulla è stipulato al riguardo, il pagamento deve avvenire nel momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Se il prezzo non deve essere pagato al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

SEZIONE IV. — *Del riscatto convenzionale.*

Art. 339.

(*Patto di riscatto*).
(Art. 1515 cod. civ.).

Il riscatto convenzionale è un patto per cui il venditore al momento della vendita si riserva il diritto di riprendere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo capitale e i rimborsi contemplati nelle disposizioni che seguono.

Sostituire all'espressione: « al momento della vendita » l'altra: « nell'atto di vendita ».

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 340.
(*Termini*).
(Art. 1516 cod. civ.).

I termini fissati dalla legge per il riscatto non possono essere superati per convenzione. Se le parti pattuiscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.

Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non può essere prorogato, e, comunque fissato, decorre contro qualunque persona, ancorchè incapace, salvo il regresso contro chi di ragione.

Sostituire alle parole: « *dalla legge* » *le altre:* « *negli articoli 350 e 354* ».

Art. 341.
(*Obblighi del riscattante*).
(Art. 1528 cod. civ.).

Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie e per quelle che hanno aumentato il valore della cosa nei limiti dell'aumento.

Fino al rimborso delle spese per riparazioni necessarie od utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa; tuttavia, per il rimborso di quelle utili, il giudice può accordare una dilazione.

Art. 342.
(*Esercizio del riscatto*).
(Art. 1528 cod. civ.).

Il venditore decade dal diritto di riscatto se non lo esercita effettuando entro il termine fissato il pagamento delle somme dovute per rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro legittimo pagamento fatto per la vendita.

Se il compratore rifiuta il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto ove non ne faccia offerta reale entro il quinto giorno dalla scadenza del termine.

Art. 343.
(*Effetti del riscatto nei confronti dei subacquirenti*).
(Art. 1520 cod. civ.).

Il venditore quando ha legittimamente esercitato, nei confronti del compratore,

Biblioteca centrale giuridica

il diritto di riscatto, può chiedere la restituzione della cosa ai successivi acquirenti sempre che il patto sia ad essi opponibile.

Art. 344.

(Effetto del patto durante il termine).
(Art. 1521 cod. civ.).

Il compratore col patto di riscatto esercita tutte le ragioni del suo venditore.

La prescrizione decorre a favore di lui tanto contro il vero proprietario, quanto contro coloro che pretendono di avere ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta.

Art. 345.

(Diritti costituiti dal compratore sulla cosa)
(Art. 1528 cod. civ.).

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche di cui il compratore l'abbia gravata; è però tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore, purchè abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non maggiore di tre anni.

SEZIONE V. — *Regole particolari alla vendita dei mobili.*

Art. 346.

(Vendita di cose generiche).
(Art. 1450 cod. civ.).

Nella vendita di cose mobili determinate soltanto nel genere, da trasportare da un luogo ad un altro, la individuazione si verifica anche con la consegna che il venditore ne faccia al vettore o spedizioniere.

Art. 347.

(Vendita ad assaggio).
(Art. 1452 cod. civ.).

Quando sono vendute merci con riserva del gradimento da parte del compratore la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non venga comunicato al venditore.

Sostituire all'ultima parte del comma: «fino a che il compratore non le abbia assaggiate e riconosciute della qualità pattuita o abbia espresso ugualmente il suo gradimento al venditore»;

Biblioteca centrale giuridica

Se l'esame della merce debba farsi presso il venditore, questi è liberato ove il compratore non vi proceda nel termine stabilito dalla convenzione o dall'uso. In mancanza di tale termine, il venditore può fissarne uno congruo, trascorso il quale egli è liberato.

Se la merce si trova presso il compratore e questi non si pronuncia nel termine sopra indicato il suo silenzio vale approvazione.

Art. 348.

(*Vendita a prova*).

(Art. 1453 cod. civ.).

La vendita a prova si presume fatta sotto condizione sospensiva.

Art. 349.

(*Vendita su campione*).

Se la vendita è fatta su campione s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto, a norma dell'art. 337.

Se però dalla convenzione o dagli usi risulta che il campione deve servire soltanto come indicazione approssimativa della qualità, la risoluzione può essere domandata quando la difformità dal campione sia notevole.

Art. 350.

(*Vendita con riscatto*).

(Art. 1516 cod. civ.).

Nella vendita delle cose mobili il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni.

Art. 351.

(*Luogo della consegna*).

(Art. 1249 e 1468 cod. civ.).

In mancanza di patto speciale, la consegna della cosa mobile deve avvenire nel luogo dove il venditore aveva il suo

Sostituire, in fine, alle parole: «egli è liberato» le altre: «il contratto si intende non perfezionato».

Biblioteca centrale giuridica

domicilio o la sua azienda al momento della vendita ovvero nel luogo dove la cosa si trovava al momento della vendita se le parti ne erano a conoscenza.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore adempie all'obbligo di consegnare rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere.

Le spese del trasporto sono a carico del compratore.

Art. 352.

(*Vendita di cose da trasportare*).
(Art. 70 cod. comm.).

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo all'altro, il compratore deve denunziare, a norma e per gli effetti dell'art. 334, i vizi o le difformità apparenti entro cinque giorni dall'arrivo.

Portare il termine a dieci giorni.

Art. 353.

(*Garanzia per il buon funzionamento*).

Se il venditore ha garantito il buon funzionamento della cosa venduta per un tempo determinato, il compratore che scopra un difetto di funzionamento deve, sotto pena di decadenza, denunziarlo al venditore entro cinque giorni dalla scoperta.

L'azione si prescrive entro l'anno dalla scoperta, ma il giudice, prima di risolvere il contratto può, secondo le circostanze, assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo di assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.

Portare il termine a dieci giorni.

Art. 354.

(*Accertamento dei difetti*).
(Art. 71 cod. comm.).

Quando insorga una divergenza sulla qualità e sulla condizione della cosa, il presidente del tribunale, o il pretore nei luoghi ove non ha sede il tribunale, può ordinarne la verificazione a mezzo di perizia, ed anche il deposito o il seque-

Biblioteca centrale giuridica

stro, nonchè la vendita per conto di chi spetta determinandone le condizioni.

Il provvedimento deve essere preventivamente notificato all'altra parte, se essa od un suo rappresentante si trovi sul posto; altrimenti deve essere notificato dopo la sua esecuzione nel termine per comparire stabilito dal codice di procedura civile.

La parte che non si è giovata di tale procedura deve, in caso di contestazione, provare rigorosamente la identità e lo stato della cosa.

Art. 355.

(*Risoluzione di diritto*).
(Art. 1512 cod. civ.; art. 65 cod. comm.).

Nella vendita di cosa mobile, la risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente, che prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme usuali, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie la propria obbligazione o se, trattandosi del compratore la cui obbligazione non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa offerta.

Art. 356.

(*Restituzione di cose non pagate*).
Art. 1513 cod. civ.).

Se la vendita fu fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può, in mancanza di pagamento, riprendere il possesso delle cose mobili vendute, finchè queste si trovano presso il compratore, purchè la domanda venga proposta entro quindici giorni dalla consegna, e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna.

Il diritto di riprendere il possesso delle cose non può esercitarsi in pregiudizio del privilegio del locatore, a meno che sia provato che questi conosceva, al tempo della loro introduzione nella casa o nel fondo locato, che il prezzo era ancora dovuto.

La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori

Sostituire alle parole: « *riprendere il possesso delle* » *l'altra:* « *rivendicarle* ».

Biblioteca centrale giuridica

che abbiano pignorato o sequestrato le cose; a meno che non si provi che essi conoscevano, al momento del sequestro o del pignoramento, che il prezzo dei mobili era ancora dovuto.

Sezione VI. — *Regole particolari alla vendita degli immobili.*

Art. 357.

(*Vendita di un immobile a misura*).
(Art. 1473 cod. civ.).

Quando un immobile è venduto coll'indicazione della sua misura e per un prezzo determinato in ragione di un tanto per ogni misura, se dal contratto non risulta che l'immobile sia stato venduto a corpo, il venditore è obbligato a consegnare al compratore la quantità indicata nel contratto.

Quando ciò non sia possibile o il compratore non lo esiga, il venditore deve subire una proporzionata diminuzione del prezzo.

Sostituire alla seconda proposizione: « il prezzo deve essere proporzionalmente ridotto ».

Art. 358.

(*Eccedenza di quantità*).
(Art. 1474 cod. civ.).

Se all'opposto, nel caso dell'articolo precedente, la misura si trova maggiore di quella espressa nel contratto, il compratore ha la scelta o di corrispondere il supplemento del prezzo con gli interessi o di recedere dal contratto se l'eccedenza oltrepassa la ventesima parte della misura dichiarata nel medesimo.

Art. 359.

(*Vendita a corpo*).
(Art. 1475 cod. civ.).

Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, anche se questa sia stata indicata, non si fa luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore per l'eccedenza della medesima, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore, se essa sia mi-

Biblioteca centrale giuridica

nore, salvo quando la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto sia superiore o inferiore di un ventesimo al valore totale delle cose vendute.

Art. 360.

(*Eccedenza di misura*).
(Art. 1476 cod. civ.).

Nel caso in cui secondo il precedente articolo vi è luogo a supplemento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di corrispondere il supplemento con l'aggiunta degli interessi, se ha ritenuto l'immobile.

Art. 361.

(*Recesso dal contratto*).
(Art. 1477 cod. civ.).

In tutti i casi in cui il compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto.

Art. 362.

(*Vendita cumulativa di più fondi*).
(Art. 1478 cod. civ.).

Se si sono venduti due fondi con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, coll'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; e l'azione, tanto per il supplemento, quanto per la diminuzione del prezzo, non ha luogo se non in conformità delle regole sopra stabilite.

Dire, nell'ultima parte: «la diminuzione del prezzo ha luogo in conformità ecc.»

Art. 363.

(*Termine per l'esercizio delle azioni*).
(Art. 1478 cod. civ.).

L'azione del venditore per il supplemento del prezzo e quella del compratore per la diminuzione del prezzo o per il recesso dal contratto devono proporsi,

Biblioteca centrale giuridica

a pena di decadenza, nel termine di un anno dal giorno della consegna dell'immobile.

Art. 364.

(*Patto di riscatto*).
(Art. 1516 cod. civ.).

Nella vendita di immobili il diritto di riscatto non può stipularsi per un termine maggiore di cinque anni.

Art. 365.

(*Riscatto di parte indivisa*).
(Art. 1522 cod. civ.).

In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di un immobile, il compratore, quando se ne domandi la divisione dagli altri comproprietari, deve darne avviso al venditore.

Se l'immobile non è comodamente divisibile e si fa luogo agli incanti, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale facoltà anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.

Tornare al principio del Codice vigente, per cui se l'immobile non è comodamente divisibile, colui che esercita il riscatto può farlo solo se redime tutto il fondo.

Art. 366.

(*Vendita congiuntiva di immobile indiviso*)
(Art. 1523, 1524 e 1525 cod. civ.).

Se più persone hanno venduto congiuntamente, e mediante un solo contratto, un immobile indiviso, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto soltanto sopra la parte che le spettava.

Se il venditore ha lasciato più eredi, ciascuno di questi può esercitare il diritto di riscatto soltanto per la parte di cui è erede.

Il compratore però, nei casi sopra espressi, può pretendere che tutti i venditori o tutti i coeredi, esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intero immobile, e, se essi non si accordino, il riscatto non può essere esercitato che da colui o da coloro che si sono dichiarati pronti a riscattare l'immobile per intero.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 367.

(*Vendita separata di immobile indiviso*).
(Art. 1526 cod. civ.).

Se i diversi proprietari di un immobile non l'abbiano venduto congiuntamente e per intero, ma ciascuno abbia venduto la sola sua parte, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la parte che loro spettava.

Art. 368.

(*Riscatto contro gli eredi del compratore*).
(Art. 1527 cod. civ.).

Se il compratore ha lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, tanto nel caso in cui la cosa venduta sia ancora indivisa, quanto in quello in cui la medesima sia stata tra essi divisa.

Se l'eredità fu divisa e la cosa venduta è compresa nella porzione di uno degli eredi, il diritto di riscatto può essere esercitato contro di lui soltanto per la totalità.

Sezione VII. — *Della vendita di eredità.*

Art. 369.

(*Garanzia dovuta*).
(Art. 1545 cod. civ.).

Chi vende un'eredità senza specificare gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

Art. 370.

(*Adempimenti del compratore*).

La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto sotto pena di nullità.

Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere possibile l'adempimento delle formalità richieste per la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nella eredità o per l'efficacia dell'acquisto di fronte ai terzi.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 371.

(*Obblighi del venditore*).

(Art. 1545, comma 2° cod. civ.).

Se il venditore aveva percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero aveva venduto qualche bene della eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, se non vi è patto espresso in contrario.

Art. 372.

(*Obblighi del compratore*).

(Art. 1545, comma 3° cod. civ.).

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi della eredità e corrispondergli quanto gli sarebbe spettato verso la medesima, salvo che non si sia diversamente convenuto.

Sostituire alle parole: « e corrispondergli quanto gli sarebbe spettato », le altre: « e tenergli conto delle sue ragioni creditorie ».

Art. 373.

(*Altre forme di alienazione di un'eredità*).

Le disposizioni sulla vendita di un'eredità si applicano a tutte le altre forme di alienazione a titolo oneroso.

Nelle alienazioni a titolo gratuito, la garanzia è regolata dall'art. 344 del libro delle successioni e donazioni.

CAPO II.

Della permuta.

Art. 374.

(*Definizione*).

(Art. 1549 cod. civ.).

La permuta è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di cosa di un contraente contro il corrispettivo trasferimento di cosa dell'altro.

Art. 375.

(*Evizione*).

(Art. 1552 cod. civ.).

Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende ripetere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, se-

Biblioteca centrale giuridica

condo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 376.

(*Spese della permuta*).

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Art. 377.

(*Applicabilità delle regole sulla vendita*).
(Art. 1555 cod. civ.).

Le altre regole stabilite per la vendita si applicano, per quanto è possibile, alla permuta.

Sopprimere l'inciso: « per quanto è possibile ».

CAPO III.

Della locazione di cose.

Sezione I. — *Della locazione di cose in generale.*

Art. 378.

(*Definizione del contratto*).
(Art. 1569 cod. civ.).

La locazione è un contratto col quale una delle parti si obbliga di far godere all'altra, per un dato tempo, una cosa mobile o immobile verso il corrispettivo di un determinato prezzo.

Art. 379.

(*Natura giuridica*).
(Art. 1572 cod. civ.).

Le locazioni attive e passive superiori a tre anni sono atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Portare il termine a cinque anni.

Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del prezzo della locazione per durata superiore a quella ammessa dagli usi locali.

Sostituire alla espressione: « quella ammessa dagli usi locali » le parole: « due anni ».

Art. 380.

(*Limite di durata delle locazioni*).
(Art. 1571 cod. civ.).

Salva diversa disposizione di legge la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se fatta

Aggiungere, dopo la parola « legge »: « e particolarmente degli articoli 419 e 427 ».

Biblioteca centrale giuridica

per più lunga durata o a titolo perpetuo, s'intende ridotta al termine suddetto, computabile dal giorno in cui il contratto ebbe principio.

Art. 381.

(*Durata della locazione senza determinazione di tempo*).

(Art. 1607, 1608 e 1622 cod. civ.).

Se le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s'intende convenuta:

1°) se trattasi di mobili per arredamento di un fondo urbano e forniti dal locatore, per la durata della locazione del fondo stesso;

2°) se trattasi di mobili isolati, o di mobilia per arredamento di un fondo urbano, non fornita dal locatore dell'immobile, per la durata corrispondente alla unità di tempo cui è commisurato il nolo;

3°) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente alla unità di tempo cui è commisurata la pigione;

4°) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per esercizio di una professione, di una industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali.

Se si tratta di fondi rustici si applicano le norme dettate nella sezione seconda di questo capo.

Art. 382.

(*Obbligazioni del locatore*).

(Art. 1575 cod. civ.).

Il locatore per la durata del contratto è tenuto:

Sopprimere le parole: « per la natura del contratto ».

1°) a consegnare al conduttore la cosa locata;

2°) a mantenerla in istato da servire all'uso per cui venne locata;

3°) a garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 383.

(*Consegna e mantenimento della cosa in buono stato locativo*).

(Art. 1576 cod. civ.).

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni di ogni specie, e deve farvi durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che per uso sono a carico del conduttore.

Se si tratta di cose mobili, le spese di manutenzione e di conservazione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Sostituire alle parole: «di riparazioni di ogni specie» le altre: «di conservazione».

Art. 384.

(*Riparazioni ed opere eseguite dal conduttore*).

Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.

Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purchè ne dia contemporaneo avviso al locatore.

Art. 385.

(*Vizi preesistenti della cosa locata*).

(Art. 1577 cod. civ.).

Se la cosa locata è, al momento della consegna, affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile la idoneità all'uso pattuito, il conduttore può ottenere lo scioglimento del contratto o una riduzione del prezzo.

Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni che siano derivati dai vizi ove non provi di averli senza colpa ignorati al momento della consegna.

Se il conduttore conosceva o avrebbe potuto facilmente conoscere i vizi della cosa, non può far valere i diritti di cui al primo comma.

Art. 386.

(*Limitazioni convenzionali della responsabilità del locatore per vizi*).

Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa è nullo se il locatore li ha

Sostituire all'espressione: «fraudolentemente dissimulati» l'altra«: maliziosamente occultati».

Biblioteca centrale giuridica

fraudolentemente dissimulati al conduttore ovvero se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

Art. 387.

(*Cose pericolose per la salute*).

Ove si tratti di vizi della cosa o di parte notevole di essa che espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, egli può ottenere in ogni caso lo scioglimento del contratto.

Art. 388.

(*Vizi sopravvenuti*).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.

Art. 389.

(*Pacifico godimento del conduttore ed opere di miglioramento praticate dal locatore*).
(Art. 1579 cod. civ.).

Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscono l'uso o il godimento di essa da parte del conduttore.

Art. 390.

(*Mancato godimento per riparazioni urgenti*).
(Art. 1580 cod. civ.).

Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni urgenti che non possono differirsi fino al termine del contratto, o se il locatore debba compiere senza dilazione altri lavori, il conduttore deve tollerarli anche se importino privazione del godimento di parte della cosa locata.

Sopprimere l'inciso: « o se il locatore debba compiere senza dilazione altri lavori ».

Art. 391.

(*Locazione avente per oggetto l'uso della cosa*).
(Art. 1580 cod. civ.).

Se la locazione ha per oggetto l'uso della cosa e le riparazioni e i lavori di cui nell'articolo precedente si protraggono per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto ad una riduzione del

Biblioteca centrale giuridica

prezzo proporzionata alla intera durata di esse ed alla entità del mancato godimento.

Indipendentemente dalla loro durata, e se le riparazioni suddette rendono inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Art. 392.

(Locazione avente per oggetto la gestione produttiva della cosa).

Se la locazione ha per oggetto la gestione produttiva della cosa e la perdita derivante dal mancato godimento per effetto delle riparazioni o dei lavori di cui nell'art. 390 sia superiore ad un quinto dell'importo del prezzo annuale o dell'intero prezzo, se la durata della locazione non sia superiore ad un anno, il conduttore ha diritto ad una proporzionata riduzione del prezzo, corrispondente alla entità della perdita rispetto al totale rendimento della cosa nel periodo considerato se la privazione del godimento non vi fosse stata; e può, inoltre, ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Sostituire all'espressione: « ha per oggetto la » l'altra: « concerne un bene destinato alla ».

Art. 393.

(Garanzia del fatto dei terzi).

(Art. 1581 e 1587 cod. civ.).

Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa arrecate da terzi che pretendono di avere diritti relativi alla cosa medesima.

Non è tenuto a garantirlo dalle molestie arrecate da terzi che non pretendono di avere diritti relativi alla cosa locata, salvo al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.

Art. 394.

(Pretese di diritto e turbative di fatto ad opera di terzi).

(Art. 1582 cod. civ.).

Se i terzi pretendono o fanno valere, relativamente alla cosa locata ed in con

Biblioteca centrale giuridica

fronto del conduttore, diritti che diminuiscono il godimento di questa o comunque offendono le ragioni del locatore, il conduttore è tenuto a darne avviso al locatore medesimo, sotto pena del risarcimento dei danni.

Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite ed il conduttore deve essere messo fuori di causa sulla semplice indicazione del locatore ove non abbia personale interesse per rimanervi.

Art. 395.

(*Perdita totale o parziale del godimento della cosa locata*).

(Art. 1581, 2° comma cod. civ.).

In caso di privazione totale o parziale del godimento della cosa locata per effetto di diritti fatti valere da terzi, si osservano le norme per l'inadempimento delle obbligazioni in genere.

Art. 396.

(*Obbligazioni principali del conduttore*).

(Art. 1583 e 1615 cod. civ.).

Il conduttore ha le seguenti obbligazioni principali:

1°) deve ricevere la cosa e osservare la diligenza di un buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso o per il godimento determinato nel contratto, o in mancanza, per quello che può presumersi secondo le circostanze;

2°) deve, nella locazione avente per oggetto la gestione produttiva della cosa, attuare questa in conformità dei patti e della natura della cosa;

Invece di: « *avente per oggetto la* » *dire:* « *che concerne un bene destinato alla* ».

3°) deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

Art. 397.

(*Deterioramenti e perdita della cosa locata*).

(Art. 1588 cod. civ.).

Il conduttore risponde della perdita e dei deterioramenti della cosa che avvengono durante la locazione, a meno che provi che siano avvenute per fatti di cui egli non debba rispondere.

Biblioteca centrale giuridica

È pure responsabile della perdita e dei deterioramenti cagionati da persone che egli ammetta anche temporaneamente all'uso o al godimento della cosa.

Art. 398.

(*Responsabilità per l'incendio della cosa locata*).

(Art. 1589 cod. civ.).

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche quando la perdita o il deterioramento della cosa sia avvenuto per incendio della stessa.

Art. 399.

(*Incendio di cosa assicurata dal locatore o per conto di costui*).

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto del locatore, la responsabilità del conduttore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore ed il danno effettivo.

Se trattasi di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore eguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in quanto il locatore sia indennizzato dall'assicuratore.

Art. 400.

(*Restituzione della cosa locata*).

(Art. 1585 e 1586 cod. civ.).

Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo deterioramento o consumo risultante dall'uso o dal godimento della cosa in conformità del contratto.

Dire: «salvo il deterioramento o il consumo».

In mancanza di descrizione si presume, salvo prova contraria, che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni ed in tale stato la deve restituire.

Le cose mobili devono essere restituite nel luogo dove sono state consegnate.

Il conduttore non risponde del perimento o dei deterioramenti dovuti a vetustà.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 401.

(*Danni per ritardata restituzione*).

Il conduttore se ritarda a restituire la cosa, è tenuto a corrispondere al locatore, fino alla consegna, a titolo di risarcimento, il prezzo convenuto della locazione.

È fatto salvo al locatore il risarcimento del maggior danno.

Art. 402.

(*Miglioramenti fatti dal conduttore*).

Salvo disposizioni particolari di legge, il conduttore non ha diritto ad indennità per i miglioramenti fatti nella cosa locata se non quando vi sia stato il consenso espresso o tacito del locatore. In questo caso il locatore è tenuto a rimborsare il valore dei miglioramenti al tempo della riconsegna della cosa.

Art. 403.

(*Addizioni fatte dal conduttore*).

Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa effettuarsi senza nocumento, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse rimborsando al conduttore il prezzo che potrebbe ricavarne in seguito alla separazione. Quando le addizioni sono state fatte col consenso del locatore, questo, se vuole ritenerle, deve rimborsarne il valore al tempo della riconsegna.

Art. 404.

(*Sublocazione*).

(Art. 1573 cod. civ.).

Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, o di cedere l'affitto.

Trattandosi di cosa mobile la sublocazione o la cessazione deve essere autorizzata dal locatore o dagli usi.

Se nel contratto è esclusa soltanto la facoltà di sublocarle o di cedere l'affitto si intendono escluse entrambe se non consti una diversa volontà.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 405.

(*Rapporti tra il locatore e il sublocatore*).
(Art. 1574 e 1588 cod. civ.).

Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta verso il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale e per costringerlo all'adempimento di tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.

Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo la consuetudine locale.

Il conduttore risponde verso il locatore del fatto del subconduttore relativamente all'uso della cosa locata.

Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore fa stato anche contro lui.

Aggiungere dopo le parole: «verso il subconduttore» le altre: «o il cessionario».

Art. 406.

(*Fine della locazione per lo spirare del termine*).
(Art. 1591 e 1609 cod. civ.).

La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessario dare licenza.

In ogni altro caso il contratto non cessa senza preventiva licenza intimata da una delle parti nel termine stabilito dal contratto o in mancanza dalla legge o dagli usi locali, salvo diversa disposizione della legge.

Art. 407.

(*Rinnovazione tacita del contratto*).
(Art. 1592, 1610 e 1624 cod. civ.).

La locazione si considera rinnovata se, spirato il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato in possesso della cosa locata.

Biblioteca centrale giuridica

La nuova locazione s'intende regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella delle locazioni senza determinazione di tempo.

Se fu intimata licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto.

Aggiungere dopo le parole: « volontà del locatore » le altre: « posteriore alla licenza ».

Art. 408.

(*Garanzie della locazione nella rinnovazione del contratto*).

(Art. 1594 cod. civ.).

Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da qualsiasi proroga della durata del contratto.

Art. 409.

(*Trasferimento a titolo particolare della cosa locata*).

(Art. 1597 cod. civ., art. 687 cod. proc. civ.).

Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente dal locatore se il contratto ha data certa anteriore all'alienazione della cosa o, trattandosi di esecuzione forzata, alla data del pignoramento.

La precedente disposizione non si applica alla locazione che ha per oggetto una cosa mobile se l'acquirente ne ha conseguito in buona fede il possesso.

L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.

Art. 410.

(*Inopponibilità all'aggiudicatario di locazione a prezzo vile*).

(Art. 687, comma 2° cod. proc. civ.).

In nessun caso se si tratta di vendita forzata, è opponibile all'aggiudicatario la locazione in cui il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo.

Art. 411.

(*Possesso del conduttore anteriore al trasferimento o al pignoramento della cosa locata*).

(Art. 1598 cod. civ.).

Se il contratto di locazione non ha data certa ma il possesso del conduttore è anteriore al trasferimento o al pignora-

Biblioteca centrale giuridica

mento della cosa locata l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per il mese o l'anno in corso al tempo del trasferimento o del pignoramento.

Il terzo acquirente, che voglia licenziare il conduttore deve però notificargli licenza con il rispetto del termine preventivo stabilito nell'art. 29 comma secondo.

Art. 412.

(*Effetti della opponibilità della locazione al terzo acquirente*).

(Art. 1597 cod. civ.).

Il terzo acquirente, tenuto a rispettare la locazione, subentra nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione dal giorno del suo acquisto.

Egli non è tuttavia obbligato alla restituzione della cauzione al conduttore se questa non gli sia stata consegnata dal locatore o se l'acquirente non siasi obbligato verso il locatore a restituirla al conduttore.

Art. 413.

(*Clausola di licenziamento del conduttore in caso di alienazione*).

(Art. 1600 cod. civ.).

Se nel contratto di locazione si è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente che vuole fare uso di tale facoltà deve intimare licenza al conduttore con rispetto del termine di preavviso stabilito nell'articolo 406, comma 2°.

Se si tratta di opificio o di altro stabilimento industriale, il termine di preavviso non può essere inferiore ad un anno.

Se si tratta di fondo rustico, la licenza ha effetto per la fine dell'anno agrario successivo a quello in corso al momento della sua notificazione.

Art. 414.

(*Indennizzo al conduttore licenziato*).

(Art. 1599 e 1601 cod. civ.).

Se nel contratto di locazione è stata convenuta la facoltà di scioglimento anticipato del contratto in caso di aliena-

Biblioteca centrale giuridica

zione della cosa locata, al conduttore licenziato non spetta alcuna indennità salvo patto contrario.

Se invece il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perchè il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento volontario egli ha diritto al risarcimento dei danni verso il locatore.

Art. 415.

(*Vendita della cosa locata con patto di riscatto*).

(Art. 1602 cod. civ.).

Il compratore con patto di riscatto non può licenziare il conduttore fino a che, con lo spirare del termine fissato per il riscatto, il suo acquisto non divenga irrevocabile.

Art. 416.

(*Opponibilità delle anticipazioni e delle cessioni del prezzo della locazione*).

(Art. 1932, n. 7 cod. civ.; art. 687, comma 3° cod. proc. civ.).

Il pagamento anticipato o la cessione del prezzo della locazione non ancora scaduto può opporsi al terzo acquirente della cosa locata solamente se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento.

Se l'anticipazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta, può essere opposta soltanto nei limiti del triennio in corso al giorno del trasferimento.

In caso di vendita forzata, l'anticipazione non trascritta anche se inferiore al triennio, è opponibile all'aggiudicatario soltanto se eseguita in conformità della consuetudine locale. La cessione, non trascritta, anche se inferiore al triennio, cessa di avere effetto dal pignoramento.

Art. 417.

(*Risoluzione o annullamento del diritto del locatore*).

(Art. 1528, comma 2° e 1976 cod. civ.; art. 107 libro successioni e donazioni).

Quando viene meno il diritto del locatore anche se con effetto retroattivo, le

Biblioteca centrale giuridica

locazioni da lui concluse che abbiano data certa sono mantenute purchè siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.

Art. 418.

(*Morte di una delle parti*).
(Art. 1596 cod. civ.).

La locazione non si scioglie per la morte del locatore nè per quella del conduttore, salvo quanto è disposto nell'art. 426.

SEZIONE II. — *Della locazione di fondi urbani.*

Art. 419.

(*Durata massima della locazione di case per abitazione*).
(Art. 1571, 2° comma cod. civ.).

La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

Art. 420.

(*Cautele obbligatorie per assicurare il pagamento della pigione*).
(Art. 1603 cod. civ.).

Nelle locazioni di case non mobilitate l'inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non dà altre cautele idonee ad assicurare il pagamento della pigione.

Art. 421.

(*Piccole riparazioni a carico dell'inquilino*).
(Art. 1604 e 1605 cod. civ.).

Le riparazioni di piccola manutenzione che a norma dell'art. 383 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese sono quelle riferibili a deteriorazioni prodotte dall'uso e non dipendenti da colpa del locatore, da vetustà o da caso fortuito.

Salvo patto contrario le suddette riparazioni sono determinate dalla consuetudine locale.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 422.

(*Spurgo di pozzi e di latrine*).
(Art. 1606 cod. civ.).

Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

Art. 423.

(*Incendio di casa abitata da più inquilini*).
(Art. 1590 cod. civ.).

Se trattasi di casa divisa in parti ed occupata da diversi inquilini, tutti sono obbligati per l'incendio, in proporzione del valore della parte occupata.

Se nella casa abita anche il locatore si detrae dall'indennizzo una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

Ripristinare i due capoversi dell'articolo 1590 Cod. civ. nella seguente formula: « La norma non si applica se uno degli inquilini prova che l'incendio è cominciato nell'abitazione d'uno di essi, nel qual caso questi solo deve esserne responsabile, ovvero alcuno di essi prova che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è responsabile ».

Art. 424.

(*Recesso convenzionale del locatore*).
(Art. 1613 cod. civ.).

Se il locatore si è riservata nel contratto di locazione la facoltà di recedere dal contratto per abitare nella casa locata, per esercitare tale diritto egli deve intimare licenza motivata nel termine preventivo fissato dagli usi locali.

Art. 425.

(*Facoltà di recesso dei funzionari ed impiegati pubblici*).

I funzionari e gli impiegati militari e civili dello Stato, del Partito Nazionale Fascista e di altri enti pubblici, i ministri del culto soggetti a trasferimento da un comune ad un altro possono, nel caso di trasferimento, recedere dal contratto.

Sopprimere le parole: « del Partito Nazionale Fascista » nonchè la parola: « altri ».

L'esercizio di tale facoltà si attua mercè notificazione di licenza motivata ed il recesso non ha effetto che dal secondo mese successivo a quello in corso al momento della notificazione della licenza.

Sostituire alla parola: « mercè » l'altra: « mediante ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 426.

(*Morte di una delle parti*).
(Art. 1596 cod. civ.).

Nel caso di morte del conduttore se la locazione deve ancora durare per oltre un anno e nel contratto è vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte del conduttore.

Il recesso deve essere esercitato mediante licenza con termine preventivo non inferiore a tre mesi.

Il locatore può evitare lo scioglimento autorizzando la sublocazione non oltre quindici giorni dopo la notificazione della licenza.

SEZIONE III. — *Della locazione dei fondi rustici.*

Art. 427.

(*Durata massima della locazione*).
(Art. 1571 cod. civ.).

La locazione di un fondo rustico non può stipularsi per un periodo di tempo eccedente i trenta anni, anche se si tratti di fondi incolti, salvo il caso di fondi destinati al rimboschimento, nel qual caso può essere stipulata per un termine massimo di novantanove anni.

Sostituire: « *Se si tratta di fondi destinati al rimboschimento il contratto di locazione può essere stipulato in deroga all'art. 380 per un termine massimo di novantanove anni* ».

Art. 428.

(*Locazione senza determinazione di tempo*).
(Art. 1622 cod. civ.).

La locazione di un fondo rustico senza determinazione di tempo si reputa fatta per il tempo che è necessario affinchè l'affittuario raccolga tutti i frutti del fondo.

Se per la natura del fondo e per il genere delle colture praticate, la produzione del fondo stesso è diversa nei singoli anni, così da doversi far luogo ad una rotazione di colture, la locazione si reputa stipulata per il tempo necessario affinchè l'affittuario possa svolgere e

Sopprimere le parole: « *per la natura del fondo e* »: *aggiungere, dopo le parole:* « *colture praticate* » *le altre:* « *all'inizio dell'affitto* »; *sopprimere la parola:* « *normale* ».

Biblioteca centrale giuridica

portare a compimento il normale ciclo di rotazione delle colture.

Sono salve le diverse disposizioni delle norme collettive e degli usi locali.

Art. 429.

(*Locazioni a misura o con indicazioni della misura*).

(Art. 1614 cod. civ.).

Per le locazioni fatte a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, si farà luogo, nel caso di eccesso o difetto della medesima, od un aumento o diminuzione proporzionale del fitto, secondo le regole stabilite nel capo della vendita.

Sostituire: « Per le locazioni fatte a misura oppure a corpo con indicazione della misura non si fa luogo all'aumento o alla diminuzione proporzionale del fitto, nel caso di eccesso o difetto della medesima, se non nei casi e nei modi disciplinati nel contratto di vendita ».

Art. 430.

(*Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale*).

Se in conseguenza di una norma corporativa o di un provvedimento dell'autorità attinente alle modalità della gestione agricola viene ad essere notevolmente modificato il rapporto contrattuale, in modo che le parti ne risentano rispettivamente un danno od un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto, secondo le circostanze.

Sopprimere l'articolo, in quanto la materia dere esesre lasciata alle norme corporative.

Art. 431.

(*Miglioramenti*).

Qualora uno dei contraenti intenda compiere dei miglioramenti sul fondo e l'altro vi si opponga, può farsi autorizzare ad eseguirli dal giudice, che, sentito il parere dell'ispettorato agrario provinciale, e le parti in contraddittorio, decide tenendo conto dell'utilità dei miglioramenti, anche in relazione al preventivo di spesa.

Quando i miglioramenti sono proposti dal conduttore, il locatore deve dichiarare se intende compierli a sue spese. In ogni caso il giudice deve fissare un congruo termine per la loro esecuzione.

La parte che non esegue i miglioramenti ha diritto di controllare che ven-

Sostituire: « Le norme destinate a regolare con equo contemperamento degli interessi delle parti i rapporti fra conduttore e locatore in ordine ai miglioramenti nel corso di contratti di locazione pluriennale sono stabilite da norme corporative o equiparate, anche in deroga alle private pattuizioni ».

Biblioteca centrale giuridica

gano effettuati in conformità del progetto autorizzato dal giudice.

Il locatore che abbia eseguito i miglioramenti ha diritto ad un aumento del fitto proporzionato all'aumento del reddito. Il conduttore che li abbia eseguiti ha diritto al rimborso nella misura dell'aumento di valore del fondo accertato nel momento della fine della locazione, diminuito del quarto. Il rimborso non potrà superare il decimo della somma dei fitti dovuti per la durata della locazione successiva al compimento dei miglioramenti.

Il pagamento della somma a titolo di rimborso potrà essere ratizzato dal giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore.

Le disposizioni che precedono non possono essere derogate da norme collettive o da private pattuizioni.

Art. 432.

(*Perdita fortuita dei frutti*).
(Art. 1617 cod. civ.).

Se la locazione è fatta per più anni, e durante la stessa la totalità o almeno la metà del raccolto di un anno perisce per caso fortuito, il conduttore può domandare una riduzione del fitto, eccetto che trovi compenso nei precedenti raccolti.

Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione sarà determinata alla fine della locazione, fatto il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Frattanto il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto.

Sopprimere la parola: «frattanto».

La riduzione non potrà eccedere la metà del fitto.

In ogni caso si dovrà tener conto degli indennizzi che il conduttore abbia conseguito in relazione alla perdita sofferta.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 433.

(*Perdita dei frutti nelle locazioni annuali*).
(Art. 1618 cod. civ.).

Se la locazione è per un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di più della metà dei frutti, il conduttore potrà essere esonerato da una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.

Art. 434.

(*Accollo di casi fortuiti*).
Art. 1620 e 1621 cod. civ.).

Il conduttore può con espressa stipulazione assoggettarsi ai casi fortuiti ordinari, quali la grandine, il fulmine, la gelata.

La stipulazione per i fortuiti straordinari, quali il terremoto o la guerra o l'inondazione alla quale i luoghi non siano d'ordinario soggetti, è nulla.

Art. 435.

(*Espropriazione per pubblica utilità*).

In caso di espropriazione per pubblica utilità del fondo locato, fermo il disposto degli articoli 261 e 263 della prima parte di questo progetto, il conduttore ha diritto di ottenere dal locatore quella parte di indennità che l'ente espropriante versa a titolo di risarcimento per i frutti non percetti o per il mancato raccolto.

Art. 436.

(*Inadempimenti dell'affittuario*).
(Art. 1615 cod. civ.).

Se l'affittuario di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degli strumenti necessari alla coltivazione, se non lo coltiva con la dovuta diligenza, se impiega il fondo locato ad uso diverso da quello cui era destinato o fu destinato per contratto o per provvedimento dell'autorità, o se non esegue i patti della locazione in guisa che ne derivi danno al locatore, questi può chiedere la risoluzione del contratto.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 437.

(*Diritto di ispezione del locatore*).

Il locatore può in qualunque tempo esaminare o far esaminare a mezzo di persona di sua fiducia, anche mediante accessi in luogo, se vengono osservati tutti gli obblighi che incombono a termini del contratto.

Art. 438.

(*Canone di affitto*).

Il canone di affitto può essere pattuito in danaro od in natura, o parte in danaro e parte in natura.

Art. 439.

(*Scorte morte*).

La scorte morte costituenti la dotazione del fondo locato, consegnate all'affittuario all'inizio della locazione con determinazione della qualità e quantità, devono essere, anche se stimate, restituite al locatore alla fine della locazione nella stessa qualità e quantità. La eccedenza o deficienza sarà conguagliata in danaro secondo il valore corrente al tempo della riconsegna.

La disposizione del precedente comma si applica anche se all'inizio della locazione l'affittuario ne abbia versato il valore al locatore, salvo in questi l'obbligo di farne restituzione al tempo della riconsegna delle scorte.

Se le scorte furono consegnate con la sola indicazione del valore, senza determinazione della qualità e quantità, l'affittuario ne acquista la proprietà e deve in fine della locazione restituire o il valore ricevuto o scorte in natura secondo il prezzo corrente al tempo della riconsegna o parte dell'uno e parte delle altre.

Sono salve le diverse pattuizioni delle parti e disposizioni delle norme collettive.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 440.

(*Scorte vive*).

(Art. 1665 e 1687 cod. civ.).

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo locato, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano, salvo parti diverse o diverse norme collettive, le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 441.

(*Proprietà del bestiame consegnato*).

(Art. 1688 cod. civ.).

Se il bestiame consegnato all'affittuario è stato determinato con indicazione della specie, della quantità della qualità e peso, ancorchè ne sia stata fatta la stima la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre di singoli capi ma deve mantenere costantemente nel fondo la dotazione necessaria.

Sopprimere la parola: « costantemente » e sostituire alla parola: « necessaria » l'altra: « ricevuta ».

Art. 442.

(*Rischio del bestiame consegnato*).

(Art. 1688 e 1691 cod. civ.).

Il bestiame è a rischio dell'affittuario dal momento in cui lo ha ricevuto e la perdita totale o parziale di esso, anche per caso fortuito, ricade interamente a suo danno.

Aggiungere, in fine: « se non si è altrimenti pattuito ».

Art. 443.

(*Accrescimenti e frutti del bestiame*).

(Art. 1689 e 1690 cod. civ.).

L'affittuario fa suoi tutti i frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne derivi.

Il letame, però, deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Art. 444.

(*Riconsegne del bestiame*).

(Art. 1692 cod. civ.).

Nel caso previsto dall'art. 441, al termine della locazione l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per

Biblioteca centrale giuridica

specie, qualità, quantità e peso a quello ricevuto, o di uguale valore intrinseco se vi siano differenze di qualità e di quantità nei limiti in cui simili differenze possano ammettersi con riguardo alle esigenze della coltivazione del fondo. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore intrinseco del bestiame, ne sarà fatto conguaglio in danaro tra le parti secondo il valore corrente al tempo della riconsegna.

Sono applicabili le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 439 ove ricorrano le ipotesi ivi previste.

Art. 445.

(*Cessazione dell'affitto senza determinazione di tempo*).

(Art. 1623 cod. civ.).

L'affitto dei fondi rustici, quantunque fatto senza determinazione di tempo, cessa di diritto con lo spirare del tempo per cui s'intende fatto a norma dell'art. 428.

Art. 446.

(*Rinnovazione tacita*).

(Art. 1624 cod. civ.).

Se allo spirare dell'affitto dei fondi rustici fatto per tempo indeterminato l'affittuario continua ed è lasciato in possesso, l'affitto si intende rinnovato a norma dell'art. 407.

Art. 447.

(*Obbligazioni preliminari alla riconsegna*).

Durante l'ultimo anno della locazione dovranno essere seguite particolari norme colturali che permettano la riconsegna del fondo locato nel medesimo ordinamento produttivo in cui fu consegnato.

Tali norme potranno essere determinate dai capitolati a seconda delle colture e delle esigenze locali.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 448.

(*Rapporti fra affittuario cessante e affittuario subentrante*).

(Art. 1625 cod. civ.).

L'affittuario che cessa deve dare a quello che gli succede nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti pei lavori dell'anno susseguente; reciprocamente il nuovo affittuario deve lasciare a quello che cessa i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti pel consumo dei foraggi e per le raccolte che restano a farsi.

Saranno stabilite nei capitolati le superficie di terreno che l'affittuario uscente dovrà mettere a disposizione dell'affittuario subentrante per le necessità della nuova conduzione, nonchè le rispettive epoche di consegna.

Sostituire alle parole: « nei capitolati » le altre: « nelle norme corporative o equiparate ».

In ogni caso si debbono osservare gli usi locali.

CAPO IV.

Della mezzadria.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Sopprimere la divisione in sezioni.

Art. 449.

(*Definizione*).

(Art. 1647, 1° comma cod. civ.; art. 2 carta della mezzadria).

La mezzadria è il contratto col quale il concedente e il mezzadro si associano per la coltivazione di un fondo, al fine di dividerne i frutti.

Sostituire alla parola: « associano » l'altra: « uniscono ».

Aggiungere il seguente comma:

« Per mezzadro si intende sia la persona fisica, che assume da sola l'esercizio della colonia, sia il capo (reggitore) di una intera convivenza familiare da lui dipendente. In questo caso il capo rappresenta la convivenza familiare come esclusivo diretto contraente e come unico, tacito ed irrevocabile mandatario generale, sia in giudizio che fuori, per tutto quanto riguarda l'azienda agricola ed i rapporti con il concedente o suo rappresentante ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 450.

(*Mezzadria senza determinazione di tempo*).
(Art. 1664 cod. civ.; art. 5 carta della mezzadria).

La mezzadria per tempo non determinato dalle parti si intende conclusa per la durata di un anno salve diverse disposizioni delle norme collettive, e si rinnova tacitamente di anno in anno se non sia stata notificata disdetta nel modo e nel termine fissati dalle norme collettive o, in mancanza, dalla convenzione o dall'uso locale, e in ogni caso non più tardi di sei mesi prima della scadenza.

Sostituire, in fine, alle parole: « in ogni caso » le altre: « ove questi non provvedano ».

Art. 451.

(*Mezzadria con determinazione di tempo*).
(art. 1651 cod. civ.).

La mezzadria fatta per un tempo determinato non cessa di diritto con lo spirare del termine stabilito.

Se non è notificata disdetta a norma dell'articolo precedente si ha per rinnovata per un termine corrispondente alla mezzadria fatta senza determinazione di tempo.

Sostituire: « La mezzadria fatta per un tempo determinato non cessa se non è stata notificata disdetta a norma dell'articolo precedente. In caso diverso si ha per rinnovata per un termine corrispondente alla mezzadria, fatta senza determinazione di tempo ».

Art. 452.

(*Diritti ed obblighi del concedente*).

Il concedente conferisce l'uso e il godimento del fondo con gli annessi occorrenti.

A lui spetta la direzione dell'azienda mezzadrile. Può esercitarla personalmente o a mezzo di suoi incaricati. In ogni caso devono osservarsi le norme della buona tecnica agraria.

Sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 453.

(*Conferimento delle scorte*).
(Artt. 1655 e 1656 cod. civ.; art. 8 n. 2 carta della mezzadria).

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro rispettivamente per la metà, salvo diverse disposizioni delle norme collettive o, in mancanza, della convenzione o dell'uso locale.

La stima non produce la perdita della proprietà.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 454.

(*Obblighi del mezzadro*).

(Art. 1657 cod. civ.; art. 7 carta della mezzadria).

Il mezzadro è tenuto a coltivare il fondo, secondo le direttive del concedente, col lavoro prevalentemente proprio ed è responsabile verso il concedente dell'organizzazione delle attività lavorative necessarie nell'interesse della buona produzione.

È a carico del mezzadro la spesa per la mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del fondo salvo diverse disposizioni delle norme collettive, o, in mancanza, della convenzione o dell'uso locale.

Aggiungere, dopo le parole: « *prevalentemente proprio* » *le altre:* « *e, ove esistono, delle persone della convivenza familiare* ».

Sostituire alla parola: « *organizzazione* » *l'altra:* « *impiego* ».

Art. 455.

(*Divieto di subconcessione*).

(Art. 1649 cod. civ.).

Il mezzadro non può dare il fondo in mezzadria, nè affidarne la coltivazione ad altri, senza il consenso del concedente.

Sostituire alle parole: « *dare il fondo in* » *le altre:* « *cedere l'esercizio della* ».

Art. 456.

(*Altri obblighi del mezzadro*).

(Art. 1650 cod. civ.).

Il mezzadro deve custodire e conservare il podere e quanto gli venne consegnato dal concedente per la conduzione del fondo, con la diligenza del buon padre di famiglia.

Egli non può, senza il consenso del concedente, compiere lavori, carreggi o altre prestazioni manuali o col bestiame a favore di terzi, salvo uso contrario.

Sostituire alle parole: « *Egli non può* » *le altre:* « *Il capo e le altre persone della convivenza familiare non possono* ».

Art. 457.

(*Spese per la coltivazione*).

(Artt. 1657 e 1661 cod. civ.).

Le spese occorrenti per la coltivazione del fondo e per l'esercizio delle industrie accessorie, esclusa la mano d'opera a' sensi dell'articolo 454, sono a carico del concedente e del mezzadro in ragione della metà.

Il concedente, quando il mezzadro è sfornito di mezzi propri, ha l'obbligo di

Biblioteca centrale giuridica

anticipare, senza interessi, le spese di cui al precedente comma, che si rendono necessarie durante l'annata.

Sono a carico del concedente le spese per le riparazioni locative della casa colonica e delle altre cose di cui egli si serve per l'uso proprio e della famiglia.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto dalle norme collettive e, in mancanza, dalla convenzione o dall'uso locale.

Art. 458.

(*Frutti del fondo*).

(Art. 1661 cod. civ.; art. 16 carta della mezzadria).

I frutti del fondo ed i prodotti delle industrie accessorie e degli allevamenti esercitati in comune nel fondo spettano a ciascuna delle parti in ragione della metà, salvo che sia diversamente disposto dalle norme collettive, dal contratto o dagli usi.

Il mezzadro è custode dei frutti raccolti, e ne ha la comproprietà.

Art. 459.

(*Raccolta dei frutti*).

(Art. 1660 cod. civ.; artt. 17 e 18 carta della mezzadria).

Il mezzadro deve dare preavviso al concedente prima d'iniziare la raccolta dei frutti da dividersi, salvo convenzione od uso contrario.

La divisione viene eseguita, salvo diverso accordo, in natura e sul fondo alla presenza delle parti.

Alla vendita dei prodotti che, secondo l'uso, non si dividono in natura provvede il concedente, previa consultazione del mezzadro, e la divisione si effettua sul ricavato, dedotte le spese.

Il concedente ha la preferenza nell'acquisto della parte mezzadrile dei prodotti suscettibili di conservazione o di ulteriore trasformazione. Il prezzo sarà concordato tra le parti con riferimento a quello del mercato.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 460.

(*Morte di una delle parti*).
(Art. 1653 cod. civ.).

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del mezzadro le parti possono chiedere lo scioglimento del contratto se nella famiglia di lui o tra gli eredi che con lui coabitano non vi sia persona adatta a sostituirlo e la mezzadria cessa col finire dell'anno agrario in corso.

Aggiungere, dopo la parola: « coabitano », le altre: « e che partecipano alla coltivazione del fondo ».

Se la morte è avvenuta negli ultimi sei mesi dell'anno, spetta tuttavia ai membri superstiti della famiglia o agli eredi che abitavano con il defunto la facoltà di continuare la mezzadria nell'anno seguente, purchè provvedano ad assicurare la buona coltivazione del fondo.

Aggiungere, dopo le parole :« dell'anno » le altre: « e prima della disdetta ».

Nel caso in cui le persone indicate nel comma precedente non coltivino il fondo con la diligenza del buon padre di famiglia il concedente può fare coltivare il fondo a proprie spese, prelevandone poi l'importo sulla porzione dei frutti a cui esse avrebbero diritto.

Art. 461.

(*Risoluzione del contratto*).
(Art. 1652 cod. civ.; art. 6 carta della mezzadria).

Il concedente può chiedere la risoluzione del contratto, oltre che per inadempimento, anche nel caso che, per grave malattia del mezzadro o per altri fatti, sia compromessa la regolare coltivazione del fondo.

Aggiungere dopo la parola: « inadempimento » le altre: « volontario o colposo ».

Sostituire al termine: « malattia » l'altro: « infermità ».

Ciascuna delle parti ha diritto alla risoluzione per fatti imputabili all'altra, che siano incompatibili con la continuazione dei loro rapporti. In tal caso la risoluzione si verifica dal momento in cui la parte che ne ha diritto notifica all'altro la volontà di valersene.

Art. 462.

(*Cessazione del godimento e trasferimento della proprietà del fondo*).
(Artt. 6 e 28 carta della mezzadria).

La mezzadria non si risolve se viene meno nel concedente la disponibilità del

Biblioteca centrale giuridica

godimento del fondo, ma continua sino alla scadenza dell'anno agrario nei confronti di colui che gli è subentrato, ed anche oltre tale termine, quando questi non abbia disdetto il contratto a norma dell'articolo 2.

In caso di trasferimento della proprietà del fondo, i crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro, derivanti dal contratto, trapassano di diritto nell'acquirente semprechè risultino dal libretto colonico. Tale disposizione non si applica in caso di vendita forzata.

Aggiungere il seguente comma:

« Se la mezzadria ha una durata di due o più anni e viene meno nel concedente la disponibilità del godimento del fondo, per cause dipendenti dalla sua volontà, colui che gli è subentrato ha l'obbligo di rispettare il contratto per la durata stabilita ».

Art. 463.

(*Libretto colonico*).
(Art. 1662 cod. civ.; art. 26 carta della mezzadria).

Le annotazioni delle partite di credito e di debito relative alla mezzadria, di mano in mano fatte dal concedente o dal suo rappresentante sul libretto colonico del concedente e su quello conservato dal mezzadro, con l'indicazione di tempo e di causa, quando sono tra loro corrispondenti, fanno piena prova così a favore come contro ciascuno dei contraenti nei rapporti fra essi, se il mezzadro non ha reclamato entro sessanta giorni dalla data della registrazione.

Non presentandosi dal concedente o dal mezzadro il proprio libretto, perchè andò smarrito o non se ne ebbe cura, si attribuisce piena prova a quello presentato.

Sostituire all'espressione: « o non se ne ebbe cura », l'altra: « o non fu tenuto regolarmente ».

Art. 464.

(*Saldo del conto colonico*).
(Art. 26 carta della mezzadria).

La firma per accettazione, apposta dalle parti al saldo del conto colonico, importa approvazione consensuale dello stesso.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 465.

(*Annotazioni sul libretto colonico*).

Il mezzadro è obbligato a presentare il libretto per le annotazioni e per i saldi annuali e il concedente è obbligato ad eseguirli.

Art. 466.

(*Riconsegna delle scorte*).
(Art. 32 carta della mezzadria).

Salve diverse disposizioni delle norme collettive o della convenzione delle parti e, in mancanza, degli usi locali, la consegna e riconsegna delle scorte vive e morte dovrà avvenire secondo le norme seguenti:

1°) se si tratta di scorte vive secondo il sistema della qualità, della specie, della quantità e del peso ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il sistema del valore.

2°) se si tratta di scorte morte circolanti, per qualità e quantità, valutandone le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato, correnti alla scadenza del contratto;

3°) se si tratta di scorte morte fisse per quantità, si osservano le norme collettive o, in mancanza, la convenzione delle parti o l'uso locale.

Art. 467.

(*Rinvio*).
(Art. 1654 cod. civ.).

Per quanto non è regolato dai precedenti articoli si osservano le norme collettive o, in mancanza, la convenzione delle parti o l'uso locale.

Trasferire questo articolo in fine a tutto il Capo.

SEZIONE II. — *Della mezzadria con comunione familiare colonica.*

Sopprimere la divisione in sezioni.

Art. 468.

(*Mezzadro quale capo di famiglia colonica*).

Se in base alle norme collettive o alle convenzioni o agli usi il concedente contrae il rapporto col mezzadro quale capo di famiglia colonica si applicano inoltre le disposizioni che seguono.

Sopprimere l'articolo.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 469.

(*Casa colonica nel fondo mezzadrile*).

Il concedente ha l'obbligo di dotare il fondo di una adeguata casa di abitazione ed annessi occorrenti.

Sopprimere l'articolo.

Art. 470.

(*Attività di lavoro della famiglia mezzadrile*).

Il mezzadro è tenuto a coltivare il fondo, oltre che col lavoro proprio, anche con quello della famiglia colonica ed ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la stessa.

Sostituire:

« *Quando il mezzadro contrae il rapporto come capo di una convivenza familiare, questa ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere in quanto esista una adeguata casa di abitazione* ».

Art. 471.

(*Garanzie patrimoniali delle obbligazioni del mezzadro*).

Le obbligazioni contratte dal capo della famiglia colonica sono garantite dal patrimonio del capo e da quello comune ai componenti della famiglia colonica.

I membri della suddetta famiglia non rispondono col loro patrimonio personale se non in quanto abbiano dato garanzia.

CAPO V.

Della soccida.

Art. 472.

(*Definizione*).
(Artt. 1665 e 1666 cod. civ.).

La soccida è un contratto per cui un concedente (soccio maggiore) ed un allevatore (soccio minore) si associano per l'allevamento e la riproduzione di una certa quantità di bestiame da uno di essi o da entrambi conferita, al fine di ripartirne l'accrescimento e gli altri prodotti che ne derivano.

Iniziare l'articolo così: « *La soccida è un contratto per cui due parti si uniscono per l'allevamento ecc.* ».

Il soccio minore, a cui è affidato il bestiame, assume l'obbligo di custodirlo, nutrirlo e curarlo.

Sostituire alle parole: « *Il soccio minore* » *le altre:* « *La parte* ».

Art. 473.

(*Oggetto del contratto*).
(Artt. 1667 e 1669 cod. civ.).

Qualunque specie di bestiame può essere dato a soccida, purchè sia capace

Biblioteca centrale giuridica

di accrescimento o di produrre utilità economiche. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame può avere alla fine del contratto, in confronto con quello che aveva all'inizio.

Art. 474.

(*Norme applicabili*).
(Art. 1668 cod. civ.).

La soccida è disciplinata dalle convenzioni delle parti o dalle consuetudini locali in quanto non siano in contrasto con le disposizioni di carattere imperativo che sono contenute nei capi seguenti.

Art. 475.

(*Tipi fondamentali*).
(Art. 1666 cod. civ.).

Vi sono due tipi fondamentali di soccida: la soccida semplice e la soccida per metà.

Sostituire alle parole: «per metà» la altra: «parziaria».

SEZIONE I. — *Della soccida sempl ice.*

Art. 476.

(*Apporto del bestiame e stima*).
(Artt. 1669 e 1670 cod. civ.).

Nella soccida semplice il bestiame viene apportato dal solo soccio maggiore.

La stima attribuita al bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccio minore cui il bestiame è affidato.

Il bestiame deve essere stimato con riguardo al numero, alla razza, all'età, alla qualità ed al valore delle bestie. La stima vale a determinare la perdita o il guadagno che risulterà al termine del contratto.

Sostituire: « Nella soccida semplice il bestiame viene apportato da una sola delle parti che si chiama soccio maggiore.

« La stima attribuita al bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà alla parte cui il bestiame è affidato, che si chiama soccio minore. Essa vale a determinare la perdita o il guadagno che risulterà al termine del contratto.

« Il bestiame deve essere stimato con riguardo al numero, alla razza, all'età, alla qualità e al prezzo corrente delle bestie ».

Art. 477.

(*Spese relative al bestiame*).

Le spese per il ricovero, la custodia il nutrimento e l'allevamento del bestiame sono a carico del soccio minore, salvo diversa convenzione od uso.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 478.

(*Perimento del bestiame e responsabilità*).
(Artt. 1678, 1674, 1675 e 1677 cod. civ.).

Il soccio minore, se il bestiame perisce tutto o in parte per caso fortuito, non è tenuto a rispondere della perdita.

È nullo qualsiasi patto contrario.

Se la perdita, sia totale che parziale del bestiame, avviene invece per colpa del soccio minore, questo è tenuto al risarcimento dei danni verso il soccio maggiore.

Art. 479.

(*Attribuzione dei prodotti e dell'accrescimento*).
(Artt. 1669 e 1676 cod. civ.).

Salvo patto od uso contrario, soltanto il soccio minore profitta del latte, del concime e del lavoro del bestiame. Gli altri prodotti sono divisi a metà.

L'accrescimento, consistente in quanto residua dei parti o nel maggior valore intrinseco del bestiame alla fine del contratto, dopo che il soccio maggiore ha reintegrato il suo capitale, è pur diviso a metà.

Sopprimere il comma.

Art. 480.

(*Disponibilità del bestiame*).
(Artt. 1678 e 1680 cod. civ.).

Le parti non possono disporre di alcuna bestia della mandria tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all'accrescimento, se non di comune accordo.

Se si tratta di animali ovini il soccio minore non può dare inizio alla tosatura degli animali stessi senza avere avvertito il soccio maggiore.

Art. 481.

(*Durata del contratto e necessità di disdetta*).
(Art. 1681 cod. civ.).

Salva diversa convenzione delle parti, il contratto ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovabile di tre in tre anni.

Il contratto non cessa mai di diritto.

La parte che non intende rinnovarlo deve notificare nei modi di legge la disdetta all'altra, entro il termine fissato

Biblioteca centrale giuridica

dalla convenzione delle parti o, in mancanza, dalle consuetudini.

Le parti possono anche chiedere, prima del termine fissato, lo scioglimento del contratto, oltre che per inadempimento, per fatti che siano incompatibili con la continuazione del rapporto fra di esse.

Art. 482.

(*Riconsegna del bestiame e divisione dell'accrescimento*).
(Art. 1683 cod. civ.).

Al termine del contratto si procede a nuova stima del bestiame.

Il soccio maggiore ha diritto di prelevare dalla mandria un complesso di animali che, avuto riguardo al numero, alla razza, all'età ed alla qualità, sia corrispondente, per valore intrinseco, a quello consegnato. Il di più si divide secondo le norme contenute nell'art. 479.

Sopprimere la parola: « intrinseco ».

Sostituire al secondo periodo del comma il seguente: « Il di più si divide a metà ».

Se non vi sono animali sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccio maggiore prende quelli che rimangono, senza che il soccio minore debba concorrere nella perdita.

Art. 483.

(*Scioglimento per morte del soccio minore*).

In mancanza di diversa pattuizione, il contratto si scioglie per la morte del soccio minore.

SEZIONE II. — *Della soccida per metà o parziale.*

Sostituire alla parola: « parziale » l'altra: « parziaria ».

Art. 484.

(*Conferimenti del bestiame ed effetti*).
(Art. 1684 cod. civ.).

Nella soccida per metà, il bestiame è conferito a metà, o secondo una diversa misura, da entrambi i contraenti, i quali divengono comproprietari del bestiame per le relative quote.

Sostituire alle parole: « per metà » l'altra: « parziaria ».

Art. 485.

(*Perdite del bestiame e responsabilità*).
(Art. 1684 cod. civ.).

Qualunque perdita del bestiame, sia totale che parziale, dovuta a caso fortuito, è sopportata in comune dalle parti

Biblioteca centrale giuridica

proporzionalmente alla loro quota di apporto del bestiame.

Se la perdita avviene invece per colpa del soccio minore, questi è tenuto al risarcimento dei danni verso il soccio maggiore.

Art. 486.

(*Fine del contratto e prelevamenti del capitale*).

Al termine del contratto ciascuna delle parti può prelevare dalla mandria animali di ciascuna specie in modo da ottenere un capitale corrispondente per valore intrinseco a quello conferito da ognuno di essi all'inizio del contratto, avuto riguardo al numero, alla razza, all'età, ed alla qualità. Il di più si divide in proporzione della quota di capitale conferita da ciascun soccio.

Se non vi sono animali sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, vengono divisi, seguendo lo stesso criterio, quelli che rimangono.

Sopprimere la parola: « *intrinseco* ».

Art. 487.

(*Rinvio*).

Art. 1686 cod. civ.).

In tutto il resto valgono per la soccida a metà le regole dettate per la soccida semplice.

Sostituire: « *In tutto quanto non è disposto nella presente Sezione si osservano le regole dettate per la soccida semplice* ».

CAPO VI.

Del contratto di lavoro.

La Commissione, a maggioranza, ha approvato il seguente voto:

« *La Commissione, prescindendo da ogni questione tecnica, premesso che la Carta del Lavoro è documento fondamentale e testo costituzionale del Regime; considerato che sono ormai superate le tendenze verso la formazione di un Codice del lavoro; movendo da ragioni di puro carattere politico, esprime il voto che si inserisca nel nuovo Codice civile un libro speciale dedicato alla disciplina del contratto di lavoro in generale, e in tutte le sue forme e tipi, compresi quei contratti che, pur avendo una natura mista, presentino il lavoro come loro elemento caratteristico e prevalente* ».

Biblioteca centrale giuridica

La Commissione ha inoltre, sempre a maggioranza, deciso che fra i contratti di lavoro non si devono comprendere nè la mezzadria, nè la piccola affittanza.

SEZIONE I. — *Del contratto di lavoro in generale.*

Art. 488.

(*Definizione*).

(Art. 1 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Il contratto di lavoro è quello per il quale uno dei contraenti si obbliga a prestare mediante retribuzione la propria attività lavorativa in favore ed alle dipendenze dell'altro contraente.

Il contratto di lavoro può sussistere anche quando la prestazione d'attività lavorativa sia accompagnata da piccole forniture di materiali.

Sostituire:

« Il contratto di lavoro è quello per il quale il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare in un'azienda, anche domestica, alla dipendenza del titolare della stessa ».

Art. 489.

(*Fonti normative*).

(Art. 17 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Quando le disposizione del presente capo non sono dichiarate derogabili, le norme diverse che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, gli usi o le private convenzioni si osservano solo se nel loro complesso siano più favorevoli al lavoratore.

Sopprimere le parole: « nel loro complesso ».

Art. 490.

(*Regolamenti aziendali*).

(Artt. 3 e 17 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

I regolamenti aziendali hanno efficacia entro i limiti stabiliti dall'articolo precedente anche se non siano accettati espressamente dal lavoratore, purchè siano affissi in modo ben visibile nel luogo del lavoro, e non si tratti di clausole per le quali sia necessaria una distinta approvazione per iscritto, a norma dell'art. 193.

Sostituire:

« I regolamenti aziendali hanno efficacia in quanto siano conformi alle leggi e alle norme corporative e siano affissi in modo visibile nel luogo del lavoro, nel quale pure dovranno essere esposti per copia gli estratti delle norme corporative che interessano quel determinato ramo di attività ».

Art. 491.

(*Rinuncie e transazioni*).

Le rinuncie e le transazioni che hanno per oggetto diritti derivanti dal rapporto di lavoro, anche se intervengono posteriormente alla cessazione del rap-

Sostituire alla seconda parte: « sono annullabili se sono state fatte dalle parti senza l'intervento delle rispettive associazioni professionali ».

Biblioteca centrale giuridica

porto, sono annullabili se sono state fatte dal lavoratore senza l'assistenza della propria associazione professionale.

Art. 492.

(Contratto di lavoro).

L'assunzione del lavoratore a titolo provvisorio deve corrispondere ad una reale esigenza del datore di lavoro; in mancanza l'assunzione si reputa definitiva.

Al lavoratore avventizio non si applicano le norme relative al licenziamento e alle indennità.

Se l'avventizio continua a prestare la sua attività dopo che siano cessate le circostanze che ne hanno giustificato la assunzione, questa diviene definitiva e a tempo indeterminato

Dire: «ad una reale, straordinaria esigenza di lavoro».

Art. 493.

(Patto di prova).

(Art. 3 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

L'assunzione con patto di prova o la proroga di questa deve risultare per iscritto; in mancanza il patto è nullo.

In nessun caso la durata del periodo di prova può essere superiore a sei mesi.

Sopprimere l'articolo.

Art. 494.

(Risoluzione del contratto durante la prova).

(Art. 4 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza preavviso, e il lavoratore ha, in tal caso, solo il diritto alla retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

Sopprimere la parola: «solo».

Art. 495.

(Attività del lavoratore diversa dalla convenzionale).

Nel caso in cui il lavoratore esplica un'attività diversa da quella determinata dal contratto o da quella indicata nei documenti di lavoro, al lavoratore sarà dovuto il trattamento corrispondente all'attività effettivamente svolta solo se ciò risulta a lui più vantaggioso.

Far precedere il seguente comma: «Il datore di lavoro ha l'obbligo di ammettere il lavoratore all'effettiva prestazione del lavoro per cui è stato assunto».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 496.

(*Durata del contratto di lavoro*).
(Art. 1628 cod. civ.; art. 1 cpv. e 4 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Il contratto di lavoro si reputa convenuto a tempo indeterminato se il termine non risulta da uno scritto e se la sua apposizione non è giustificata dalla specialità del rapporto ed appare fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di lavoro è stato convenuto per un termine superiore ai dieci anni, il lavoratore ha diritto di risolverlo dopo trascorsi dieci anni, mediante il preavviso di cui all'art. 509.

Sostituire alle parole: «ed appare» le altre: «o sia».

Art. 497.

(*Retribuzione*).
(Art. 5 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825; art. 38 cod. comm.).

Nel caso in cui il contratto non determina l'ammontare della retribuzione e questa non è stabilita dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, si presume che le parti si siano riferite alla retribuzione usuale o in mancanza a quella che sarà determinata dal giudice.

Nel determinare la retribuzione il giudice deve aver riguardo alle tariffe esistenti per attività di lavoro affini e in ogni caso all'equità.

Aggiungere, in fine del comma: «sentito, se occorre, l'Ispettorato corporativo».

Art. 498.

(*Forme particolari di retribuzione*).
(Art. 5 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

In mancanza di diversa disposizione o di diversa pattuizione scritta, al lavoratore retribuito in tutto o in parte con provvigioni, è dovuta la provvigione sugli affari da lui trattati e conclusi nella misura in uso per il corrispondente ramo di affari.

Qualora il lavoratore sia retribuito con partecipazione agli utili, la percentuale dovuta, salve diverse convenzioni o disposizioni, deve conteggiarsi sugli utili netti della gestione.

Sostituire:

«Il lavoratore può essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti o con provvigione sugli affari. Nel caso di retribuzione a provvigione, questa è dovuta sugli affari dal lavoratore trattati e conclusi nella misura stabilita dai contratti collettivi e norme equiparate e, in mancanza, dagli usi per il corrispondente ramo d'affari».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 499.

(Pagamento della retribuzione).
(Art. 5 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

La retribuzione, in mancanza di patto espresso, deve essere corrisposta nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

Sopprimere l'articolo.

Art. 500.

(Obblighi del datore di lavoro circa la salute e la incolumità del lavoratore).
(Art. 6 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Il datore di lavoro, oltre a quanto è prescritto dalle leggi speciali e dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, è tenuto ad adottare le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, si ravvisano necessarie a garanzia dell'incolumità e della salute del lavoratore. Nel caso di mestieri insalubri deve procedere all'accertamento iniziale e periodico delle condizioni di salute del lavoratore.

Quando il lavoratore ha diritto al vitto o all'alloggio, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie a garantirne la sanità e la salubrità.

Sostituire:

« Dal contratto di lavoro sorge un sistema di rapporti morali e sociali per cui il datore di lavoro è tenuto a concorrere all'assistenza e alla previdenza a favore del lavoratore nei modi e nella misura stabiliti dalle leggi speciali e dalle norme corporative.

« Il datore di lavoro è obbligato ad assicurare la moralità dell'ambiente di lavoro.

« Il datore di lavoro, oltre a quanto è prescritto dalle leggi speciali e dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, si ravvisano necessarie a garanzia dell'incolumità e della salute del lavoratore. Nel caso di mestieri insalubri deve procedere all'accertamento iniziale e periodico delle condizioni di salute del lavoratore. L'accertamento deve essere fatto in modo da salvaguardare il decoro e il pudore delle persone soggette ».

Art. 501.

(Periodo di riposo).
(Art. 7 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale secondo le norme previste dalle leggi speciali o secondo quelle relative alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro.

Dopo un anno di ininterrotto servizio, il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo retribuito, di regola continuativo,

Aggiungere dopo la parola: « settimanale » le altre: « o festivo ».

Biblioteca centrale giuridica

nell'epoca che sarà stabilita dal datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze dell'azienda e tenuto conto anche degli interessi del lavoratore, nei modi e per la durata stabiliti dalle norme collettive o, in mancanza, dagli usi.

Art. 502.

(Luogo del lavoro).

Se non esistono disposizioni o patti contrari, il datore di lavoro può trasferire il lavoratore in una sede diversa da quella in cui questi presta la sua attività. Se però il trasferimento non è giustificato da reale esigenza dell'azienda o da ragioni disciplinari, il lavoratore può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 511 penultimo comma.

In ogni caso le spese di trasferimento sono a carico del datore di lavoro.

Sopprimere l'articolo.

Art. 503.

(Diligenza del lavoratore).

Il lavoratore deve eseguire il lavoro promesso con la diligenza richiesta dalla natura del medesimo, avuto riguardo al grado dell'istruzione e delle cognizioni tecniche richieste dal lavoro.

In ogni caso deve tenersi in considerazione il dovere del lavoratore di collaborare con il datore di lavoro nell'interesse della sua azienda e nel superiore interesse della produzione nazionale.

Aggiungere in fine del comma:

« Il lavoratore è responsabile della conservazione delle materie prime e degli attrezzi di lavoro che gli sono affidati ».

Sopprimere il comma.

Art. 504.

(Disciplina del lavoratore e rispetto della sua personalità).

Il lavoratore deve mantenere verso il datore di lavoro e i suoi preposti, un comportamento consono ai doveri di subordinazione gerarchica.

Il datore di lavoro deve, a sua volta, rispettare la personalità del lavoratore.

Art. 505.

(Obbligo di fedeltà).

(Art. 8 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Salvo i maggiori obblighi previsti dalle norme che disciplinano i rapporti

Sostituire alla parola: « fedeltà » l'altra: « lealtà ».

Biblioteca centrale giuridica

collettivi di lavoro, il lavoratore deve astenersi dal trattare per conto proprio o di terzi affari in concorrenza con il datore di lavoro e non deve fare uso, in modo pregiudizievole agli interessi di questo, di notizie attinenti all'organizzazione o ai metodi o al sistema del lavoro di lui.

Art. 506.

(*Potere disciplinare del datore di lavoro*).

Per le infrazioni commesse dai lavoratori dell'azienda, il datore di lavoro, in conformità delle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, dei regolamenti aziendali o dei contratti individuali, può applicare sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni stesse.

Le sanzioni disciplinari sono: la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, il trasferimento di sede.

Sostituire:

« Per le infrazioni commesse dai lavoratori dell'azienda, il datore di lavoro può applicare sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni stesse, in conformità delle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro o dei contratti individuali ».

Sopprimere il comma.

Art. 507.

(*Sospensione del contratto di lavoro*).

(Art. 6 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Il contratto di lavoro, in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza, di puerperio o di richiamo alle armi è sospeso per la durata determinata dalle leggi speciali, dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, o, in mancanza, dall'uso.

Dire: « L'esecuzione del contratto di lavoro rimane sospesa in caso ecc.

Aggiungere il seguente comma: « La sospensione non pregiudica in alcun modo la conservazione del posto e i diritti del lavoratore ».

Durante la sospensione, il lavoratore ha diritto alla retribuzione nella misura e per il tempo determinato dalle leggi speciali o dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro, con deduzione di quanto abbia diritto di percepire per atti di previdenza volontariamente compiuti dal datore di lavoro.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 508.

(*Cessazione di diritto*).

(Art. 6 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Il contratto di lavoro cessa di diritto nel caso di chiamata alle armi del lavoratore per adempiere agli obblighi di leva; ed in tal caso questi ha diritto ad una indennità nella misura determinata dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro o in mancanza dagli usi.

Il contratto cessa parimenti nel caso in cui, trascorso il periodo massimo di sospensione del contratto a norma del primo comma dell'art. 507, perduri la causa che ha dato luogo alla sospensione. Nel caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio il lavoratore ha tuttavia diritto alle indennità di cui agli articoli 509 e 513.

Sopprimere il richiamo dell'art. 509.

Art. 509.

(*Recesso del contratto di lavoro a tempo indeterminato*).

(Artt. 10 e 17 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825; art. 11 legge 22 marzo 1934, n. 653).

Salvo disposizioni contrarie della legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il contraente che vuole recedere deve dare il preavviso nel termine stabilito dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro o in mancanza dagli usi.

In difetto di preavviso egli deve corrispondere all'altro contraente una indennità equivalente all'importo della retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Art. 510.

(*Cessazione del contratto di lavoro per giusti motivi*).

Se concorrono giusti motivi ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza preavviso e, se si tratti di contratto a termine, anche prima della sua scadenza.

Fondere l'articolo col successivo.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 511.

(*Giusti motivi di cessazione del contratto di lavoro*).

(Artt. 9 e 14 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Sono giusti motivi di risoluzione da parte del datore di lavoro:

1°) il caso fortuito che importi la definitiva cessazione o riduzione dell'attività del datore di lavoro e renda impossibile la ulteriore prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;

2°) la inosservanza dell'obbligo di fedeltà;

Sostituire alla parola: «fedeltà» l'altra: «lealtà».

3°) le infrazioni del lavoratore specificatamente previste come giusto motivo di risoluzione dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro;

4°) in genere ogni altra mancanza del lavoratore di tale gravità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Sostituire al n. 4 e al comma successivo il terzo comma dell'art. 9 della legge speciale: «Non è dovuta disdetta nè indennità nel caso che una delle parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto».

Il lavoratore può recedere dal contratto senza preavviso quando vi è costretto dall'ingiustificato comportamento del datore di lavoro, salvo il suo diritto alle indennità di cui agli articoli 509 e 513.

Non costituisce giusto motivo di risoluzione il fallimento o la liquidazione coattiva dell'azienda.

Art. 512.

(*Cessazione dell'azienda*).

(Art. 11 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

La cessione dell'azienda non costituisce giusto motivo di risoluzione del contratto di lavoro. Questo continua con il cessionario, se il cedente non abbia dato disdetta, e il lavoratore conserva verso il cessionario i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla cessione.

Salvo che le norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro non dispongano diversamente, il cessionario è tenuto verso il lavoratore per tutti i crediti che quest'ultimo aveva verso il cedente al tempo della cessione in dipendenza del lavoro prestato, compresi

Biblioteca centrale giuridica

quelli che hanno causa nella disdetta fatta dal cedente, semprechè il cessionario ne abbia avuto conoscenza all'atto della cessione o i crediti risultino dai libri dell'azienda cedente.

Aggiungere: «Per gli stessi debiti il cedente è obbligato per cinque anni dalla data della cessione».

Art. 513.

(*Indennità di anzianità*).

(Artt. 6 e 10 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato è dovuta al lavoratore una indennità proporzionale agli anni di servizio prestato, salvo che la cessazione del contratto non avvenga per uno dei motivi previsti nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 511 o per recesso ingiustificato da parte del lavoratore.

L'ammontare di detta indennità è stabilito dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro o in mancanza dagli usi.

Salva disposizione contraria, il datore di lavoro ha facoltà di dedurre dalla detta indennità quanto abbia erogato per atti di previdenza da lui volontariamente compiuti a favore del lavoratore.

Ove esistano conti di previdenza, questi devono liquidarsi al lavoratore, per la quota da lui versata, anche nel caso di dimissioni ingiustificate o di licenziamento per sua colpa.

Sostituire: «Salvo disposizione contraria il datore di lavoro ha facoltà di dedurre quanto il lavoratore abbia diritto di percepire in conseguenza della cessazione del contratto per atti di previdenza volontaria da lui compiuti a favore di quello».

Art. 514.

(*Computo delle indennità di preavviso e di anzianità*).

(Art. 10 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Ai fini delle indennità di cui artt. 509 e 513 l'anzianità del lavoratore deve computarsi tenendo conto del servizio prestato durante il periodo di prova e del periodo di sospensione di cui all'art. 507.

Le indennità stesse devono calcolarsi computando ogni compenso di carattere continuativo e di ammontare determinato, le provvigioni, i premi di produzione, nonchè le partecipazioni agli utili.

Se il lavoratore è rimunerato in tutto

Biblioteca centrale giuridica

o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette saranno commisurate sulla media dell'ultimo triennio, e, se il lavoratore sia in servizio da meno di tre anni, sulla media degli anni da lui passati in servizio. Uguale computo deve farsi nel caso di retribuzione a cottimo.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuti al lavoratore.

Art. 515.

(Certificato di lavoro).

All'atto della cessazione del contratto il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un certificato con la indicazione del tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato alle sue dipendenze e della natura del lavoro prestato.

Aggiungere: « Il datore di lavoro non è responsabile di fronte al lavoratore per le dichiarazioni che egli rende, salvo che cadano sotto le sanzioni della legge penale ».

Il certificato dovrà altresì attestare, a richiesta del lavoratore, la condotta tenuta e le attitudini dimostrate durante il periodo contrattuale.

Del rilascio del certificato sarà fatta menzione sul libretto di lavoro previsto dalla legge speciale.

Art. 516.

(Rinnovazione tacita).

Se allo scadere del termine del contratto o del preavviso, il lavoratore continua a prestare la sua attività, il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato se non consti una volontà contraria.

Art. 517.

(Indennità in caso di morte del lavoratore).

(Art. 13 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro deve corrispondere al coniuge del lavoratore che non sia separato legalmente per colpa propria, ai

Sostituire l'art. 13 della legge speciale: « In caso di morte dell'impiegato, spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado che vivono a suo carico l'in-

Biblioteca centrale giuridica

parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado già viventi a carico del lavoratore nonchè ai figli anche se non viventi a carico, l'indennità di cui all'art. 513, salva la deduzione ammessa nel penultimo capoverso dello stesso articolo.

La ripartizione di questa indennità, in mancanza di accordo fra gli aventi diritto, è fatta dal giudice secondo il bisogno di ciascuno di costoro, e tenendo conto delle eventuali indicazioni lasciate al riguardo per iscritto dal lavoratore. In mancanza del coniuge o di persone viventi a carico, l'indennità è attribuita secondo le regole della successione legittima agli eredi, esclusi i parenti collaterali dopo il secondo grado.

È nullo ogni patto convenuto con il lavoratore circa l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità suddetta.

dennità di licenziamento, di cui agli articoli 509 e 513, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto a percepire da Casse pensioni e da Società di assicurazioni per atti di previdenza compiuti dal principale».

Sopprimere il comma.

Art. 518.

(*Patti di non concorrenza*).

(Art. 8 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Fermi i divieti sanciti dalle disposizioni sulla repressione della concorrenza sleale, il datore di lavoro non può, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, restringere per ragioni di concorrenza la ulteriore attività del lavoratore se non contro corrispettivo, entro convenienti limiti di oggetto e di luogo e per un periodo non superiore a tre anni.

Tale disposizione si applica anche alla prestazione che il lavoratore deve esplicare alle dipendenze altrui o come socio di concorrenti.

Le clausole restrittive devono risultare da atto scritto.

Aggiungere, dopo le parole: «concorrenza sleale», le altre: «e salve le disposizioni contenute nelle norme corporative».

Aggiungere i seguenti articoli 23, 24, 25 e 26 del R. D. 29 giugno 1939-XVII, n. 1127 in materia di brevetti per invenzioni industriali.

Art. 518-*bis*.

(Art. 22 del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro

Biblioteca centrale giuridica

o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione.

Art. 518-*ter*.

(Art. 23, comma ultimo, secondo e terzo, del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Qualora non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonchè per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.

Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.

I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 518-*quater*.

(Art. 23, comma quarto, del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Nei casi previsti negli articoli precedenti, se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un Collegio di arbitri, amichevoli compositori, composta di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni.

Se l'inventore è un dipendente di Amministrazione statale, in luogo del Collegio di arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo, e le rispettive modalità, con deliberazione insindacabile, il Ministro preposto all'Amministrazione stessa.

Art. 518-*quinquies*.

(Art. 24 del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Agli effetti degli articoli precedenti, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego, l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione stessa rienta.

Art. 519.

(*Istituzioni di previdenza*).

(Art. 19 r. d. 13 novembre 1924, n. 1825).

Il patrimonio delle istituzioni di previdenza a favore di lavoratori sarà amministrato a parte e rimane assegnato ai fini cui è destinato, escluso qualsiasi diritto o pretesa dei creditori del datore di lavoro.

Art. 520.

(*Prestazioni di fatto con violazione di legge*).

Ancorchè il contratto sia nullo, il datore di lavoro è obbligato a tutte le conseguenze del rapporto di fatto, come se

Biblioteca centrale giuridica

il contratto fosse valido, salvo che la nullità derivi da causa illecita.

Il lavoratore ha diritto a retribuzione anche per il lavoro prestato in violazione di norme proibitive poste a sua tutela.

Sopprimere il comma.

Art. 521.

(*Contratti di lavoro degli enti pubblici*).

Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai dipendenti di amministrazioni e di enti pubblici il cui rapporto di lavoro non sia diversamente regolato da leggi o da regolamenti generali o speciali.

SEZIONE II. — *Del contratto di tirocinio.*

Art. 522.

(*Definizione*).

(Art. 1 r. d. 21 settembre 1938, n. 1906).

Il contratto di tirocinio è quello per il quale il datore di lavoro assume un apprendista con lo scopo di insegnargli un'arte o un mestiere o di fargli acquistare la capacità necessaria per divenire lavoratore qualificato.

Sostituire alla parola: «apprendista» l'altra: «lavoratore».

Si osservano per tale contratto le norme relative al contratto di lavoro in quanto compatibili con la specialità del rapporto, con le norme della presente sezione e con le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 523.

(*Durata del contratto*).

Il periodo di tirocinio è determinato dalle norme che disciplinano i rapporti collettivi di lavoro; ma in ogni caso non può superare i cinque anni, tenuto conto dei periodi di tirocinio compiuti presso altre aziende dello stesso tipo.

Art. 524.

(*Retribuzione dell'apprendista*).

La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 525.

(*Istruzione professionale*).

Il datore di lavoro deve concedere all'apprendista i permessi necessari perchè questi possa frequentare i corsi per la formazione professionale dei lavoratori e deve destinare l'apprendista solo ai lavori che siano attinenti all'arte o al mestiere cui si riferisce il tirocinio.

Art. 526.

(*Attestato di abilitazione*).

Alla fine del contratto l'apprendista ha diritto di ottenere, sul proprio libretto di lavoro, un attestato del grado di abilitazione raggiunto.

SEZIONE III. — *Del contratto di lavoro domestico.*

Sostituire: « *Del contratto di lavoro per servizi personali e domestici* ».

Art. 527.

(*Definizione*).

Il contratto di lavoro domestico è quello per il quale il datore di lavoro assume alle proprie dipendenze il lavoratore per determinati servizi inerenti alle esigenze della vita domestica.

Iniziare l'articolo così: « *Il contratto di lavori per servizi personali e domestici ecc.* ».

Tale contratto è regolato dalle norme della presente sezione, dagli usi del luogo ove il lavoro si svolge, e in mancanza dalle norme relative al contratto di lavoro in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

Sostituire: « *Tale contratto è regolato dalle norme della presente sezione e dagli usi del luogo ove il lavoro si svolge* ».

Art. 528

(*Patto di prova*).

Nel contratto di lavoro domestico il patto di prova deve ritenersi presunto per i primi otto giorni di lavoro, anche quando le parti non lo hanno espressamente convenuto.

Art. 529.

(*Obblighi del datore di lavoro*).

Il datore di lavoro, salvo patto contrario, è obbligato a fornire al lavoratore il vitto e l'alloggio.

Biblioteca centrale giuridica

Egli deve provvedere alla cura e all'assistenza medica del lavoratore per le infermità di breve durata che il lavoratore non si sia procurato per grave sua colpa e che, per la loro gravità o natura, non richiedono il ricovero in ospedale.

Sostituire, dopo le parole: « di breve durata »: « o provvedere al ricovero in ospedale ».

Art. 530.

(*Preavviso*).

Nel caso di licenziamento per volontà del datore di lavoro è dovuto al lavoratore il preavviso nei termini d'uso, ovvero una somma pari alla retribuzione salariale corrispondente al periodo di preavviso.

Lo stesso diritto compete al datore di lavoro in caso di cessazione dal servizio per volontà del lavoratore.

Non è dovuta indennità di anzianità.

Aggiungere un articolo 530-bis del seguente tenore: « Le norme del presente Capo e le norme corporative si estendono anche al lavoro a domicilio per quanto è possibile ».

CAPO VII.

Del contratto di appalto.

Art. 531.

(*Definizione*).

(Art. 1627 n. 3 cod. civ.).

Il contratto di appalto è quello per il quale uno dei contraenti assume, con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera contro un corrispettivo che l'altro si obbliga di pagare.

Aggiungere dopo le parole: « il compimento di un'opera » le altre: « o la prestazione di un servizio ».

Art. 532.

(*Esecuzione personale dell'opera*).

L'appaltatore non è tenuto ad eseguire personalmente l'opera se ciò non sia richiesto dalla volontà delle parti o dalla natura dell'opera.

Aggiungere, in fine del comma, le parole: « o del servizio ».

Egli però non può dare in subappalto la esecuzione di tutta o di parte dell'opera promessa se non è stato autorizzato dal committente.

Sopprimere le parole: « di tutta o di parte ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 533.

(*Determinazione del corrispettivo*).

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo nè hanno stabilito il modo di determinarlo, esso sarà calcolato con riferimento alle tariffe, se esistono, o agli usi e, in mancanza, sarà determinato dal giudice.

Sopprimere l'articolo

Art. 534.

(*Fornitura della materia*).
(Art. 1634 cod. civ.).

La materia che sia necessaria al compimento dell'opera deve essere fornita dall'appaltatore se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

Tuttavia il contratto avente per oggetto l'esecuzione di un'opera con materia fornita dall'artefice vale vendita se le parti hanno avuto prevalentemente in considerazione la prestazione della materia.

Sopprimere il comma.

Art. 535.

(*Variazioni concordate del progetto*).
(Art. 1640 cod. civ.).

L'appaltatore non può variare le modalità convenute dell'opera se il committente non lo ha autorizzato nella stessa forma usata nella conclusione del contratto.

Ancorchè le modificazioni siano state autorizzate, l'appaltatore, ove il prezzo dell'intera opera sia stato globalmente determinato, non ha diritto ad alcun compenso per le variazioni od aggiunte se il prezzo di queste non sia stato concordato.

Art. 536.

(*Variazioni necessarie del progetto*).

Se per l'esecuzione dell'opera sia necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordino, spetta al giudice di determinare le variazioni da apportarsi e le corrispondenti variazioni del prezzo.

Biblioteca centrale giuridica

Se le variazioni sono state richieste dall'appaltatore, il committente può recedere dal contratto mediante il pagamento di una equa indennità.

Se le variazioni sono state richieste dal committente, l'appaltatore può recedere dal contratto quando le variazioni superano di un sesto il prezzo complessivo e ha diritto, se del caso, a una equa indennità.

Sopprimere la prima parte del comma: «Se le variazioni sono state richieste dall'appaltatore» nonchè la prima parte del comma seguente: «se le variazioni sono state richieste dal committente» e fondere i due commi in un solo.

Art. 537.

(*Verifica nel corso di esecuzione dell'opera*).

Il committente ha diritto di verificare lo stato dei lavori anche mediante perizie a proprie spese.

Quando nel corso dei lavori si accerta che l'esecuzione dell'opera non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni, trascorso il quale inutilmente, il committente può chiedere la risoluzione del contratto con il risarcimento dei danni.

Art. 538.

(*Denuncia dei difetti della materia*).

L'appaltatore è tenuto a dare immediatamente avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, che sono scoperti durante l'esecuzione dell'opera, e che possono comprometterne la regolare esecuzione.

Art. 539.

(*Verifica e pagamento dell'opera*).
(Art. 1638 cod. civ.).

Salva convenzione od uso contrario l'appaltatore non ha diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo prima che l'opera sia verificata ed accettata dal committente o prima che sia consegnata se la verifica e l'accettazione sono già avvenute.

La verifica deve essere compiuta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

Biblioteca centrale giuridica

Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente omette di procedere alla verifica senza giusti motivi, o, avendola eseguita, omette di comunicarne il risultato entro un breve termine, l'opera deve considerarsi come accettata.

Se si tratta di opera da eseguirsi per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica sia fatta per le singole partite già compiute. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita. Tale pagamento fa presumere la accettazione della parte pagata, ma non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Art. 540.

(Responsabilità dell'appaltatore).

L'accettazione dell'opera, espressa o tacita, libera l'appaltatore dalla responsabilità per difformità o vizi dell'opera se all'atto dell'accettazione questi furono conosciuti dal committente o erano facilmente riconoscibili sempre che non siano stati fraudolentemente dissimulati dall'appaltatore.

Per le difformità ed i vizi, quando sono occulti, il committente è tenuto, a pena di decadenza, a denunziarli all'appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto la difformità o il vizio o se li ha fraudolentemente dissimulati.

L'azione di responsabilità contro l'appaltatore si prescrive in un anno dal giorno della consegna dell'opera, ma può essere sempre opposta in via di eccezione se entro l'anno il committente ha tempestivamente denunziato la difformità o il vizio.

Si suggerisce di trasferire la norma in materia di prescrizione, considerando anche se il termine di un anno non sia troppo breve.

Art. 541.

(Contenuto della garanzia per difetti dell'opera).

Quando però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta all'uso cui è destinata, il com-

Sopprimere la parola: « però ». Sostituire alla espressione: « all'uso cui è destinata » l'altra: « alla sua destinazione ».

Biblioteca centrale giuridica

mittente può rifiutare l'opera e chiedere, se l'appaltatore è in colpa, il risarcimento dei danni.

Il committente ha diritto di chiedere che la difformità o il vizio sia eliminato a spese dell'appaltatore oppure di chiedere una proporzionata diminuzione del prezzo, salvo il risarcimento dei danni nel caso di colpa dell'appaltatore.

Art. 542.

(*Rovina e difetti di opere immobili*).
(Art. 1639 cod. civ.).

Quando si tratta di edifici o di altre opere immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento l'opera, per vizio del suolo o per vizio della costruzione, rovina in tutto o in parte, o presenta grave pericolo di rovina o infine si manifestano gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente o dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno della scoperta.

L'azione si prescrive entro un anno dalla denunzia.

Sopprimere le parole: « o infine si manifestano gravi difetti », nonchè le altre: « o dei suoi aventi causa ».

Art. 543.

(*Responsabilità dei subappaltatori*).

L'appaltatore per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare la denunzia ricevuta entro sessanta giorni.

Art. 544.

(*Scioglimento anticipato del contratto*).
(Art. 1641 cod. civ.).

Il committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne l'appaltatore di tutte le spese, di tutti i lavori eseguiti e di ciò che questi avrebbe potuto guadagnare nella impresa.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 545.

(*Impossibilità di esecuzione dell'opera*).

Se il contratto si scioglie perchè la esecuzione dell'opera è divenuta impossibile per un fatto di cui nessuna delle parti deve rispondere, il committente, nei limiti in cui è per lui utile la parte dell'opera già compiuta, deve rimborsarne il valore in ragione del prezzo pattuito.

Art. 546.

(*Perimento o deteriorazione della cosa*).
(Artt. 1635, 1636 e 1637 cod. civ.).

Se l'opera perisce o è deteriorata prima che essa sia consegnata o prima che il committente sia in mora a riceverla, per un fatto di cui nessuna delle parti deve rispondere, la perdita o la deterioriazione è a carico dell'appaltatore se questi ha fornito la materia.

Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera sono a carico suo, per quanto riguarda la materia, e l'appaltatore perde in tutto o in parte il diritto al prezzo se la perdita o la deteriorazione avviene prima della consegna o prima che il committente sia costituito in mora a ricevere.

Art. 547.

(*Morte dell'appaltatore*).
(Art. 1642 cod. civ.).

Il contratto di appalto non si scioglie con la morte dell'appaltatore se la considerazione della sua persona non è stata motivo determinante del contratto. Tuttavia ciascuno dei contraenti può sempre recedere dal contratto quando concorrono gravi motivi.

Ripristinare l'art. 516 del progetto della Commissione Reale: « Il contratto di appalto si scioglie con la morte dell'appaltatore, se sia stato fatto con particolare considerazione della persona di lui. In caso contrario il contratto si scioglie soltanto se i successori dell'appaltatore non danno sufficienti garanzie per la buona esecuzione dell'opera ».

Art. 548.

(*Obblighi degli eredi dell'appaltatore*).
(Art. 1643 cod. civ.).

Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi, in

Biblioteca centrale giuridica

ragione del prezzo pattuito, il valore delle opere eseguite e le spese già fatte per l'esecuzione del rimanente, ma soltanto se quelle opere e quelle spese siano utili per il committente e nei limiti di tale utilità.

Il committente ha, a sua volta, il diritto di domandare la consegna, contro una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le disposizioni che proteggono la proprietà artistica e letteraria.

Sopprimere l'inciso: « a sua volta ». Sostituire all'espressione: « la proprietà artistica e letteraria » l'altra: « le opere dell'ingegno ».

Art. 549.

(*Diritti verso il committente degli ausiliari dell'appaltatore*).

(Art. 1645 cod. civ.).

Coloro che hanno prestato la loro attività per l'esecuzione dell'opera data in appalto hanno, per il conseguimento di quanto è loro dovuto, azione diretta contro il committente fino a concorrenza del debito che questi ha verso l'appaltatore nel momento in cui promuovono la loro azione.

Iniziare l'articolo così: « I muratori, i fabbri e in genere coloro, ecc. ».

Art. 550.

(Art. 1645 cod. civ.).

(*Rapporti innominati di locazione d'opera*).

I rapporti che hanno per oggetto la prestazione del risultato di una determinata attività esercitata a rischio del debitore e senza vincoli di subordinazione verso il creditore sono regolati dalle norme stabilite per quelli di natura analoga che hanno una particolare disciplina, in quanto applicabili, e dalle norme generali che formano oggetto del primo e secondo titolo di questo libro.

Dopo le parole: « sono regolati » sostituire la formula: « oltre che dalle norme generali che formano oggetto del primo e secondo titolo di questo libro, dalle norme stabilite per quelli di natura analoga che hanno una particolare disciplina, in quanto applicabili ».

Biblioteca centrale giuridica

CAPO VIII.

Del contratto di società.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 551.

(*Definizione*).

(Artt. 1697 e 1698 cod. civ.).

Il contratto di società è quel contratto con cui due o più persone si obbligano reciprocamente a perseguire un determinato scopo economico nell'interesse comune, contribuendo ciascuno ai mezzi necessari per realizzarlo.

Sostituire all'espressione: « si obbligano reciprocamente » l'altra: « convengono di »; sopprimere la parola: « determinato », aggiungere, in fine: « con la proprietà o l'uso di cose messe in comune o con l'industria personale ».

Art. 552.

(*Comunione convenzionale al solo scopo di godimento comune di qualche cosa*).

Il contratto con cui due persone si obbligano a mantenere in comunione qualche cosa, o di acquistare qualche cosa in comunione, al solo scopo di averne in comune il godimento, è regolato dalle norme nella comunione e da quelle del titolo IV del libro delle successioni e delle donazioni. Solamente dove queste norme non dispongono, si applicano le norme del presente capo in quanto siano compatibili con l'oggetto di tale contratto.

Art. 553.

(*Forma del contratto di società*).

Salvo quanto è prescritto nell'art. 217 n. 6, il contratto di società non è soggetto ad altre prescrizioni di forma che non siano quelle stabilite per i trasferimenti di proprietà o di diritti reali che costituiscono oggetto dei singoli conferimenti dei soci.

Riprodurre l'intero Capo II del progetto della Commissione Reale: « Delle diverse specie di società ».

Biblioteca centrale giuridica

SEZIONE I. — *Delle società universali.*

Art. 553 *a* (523).

(Art. 1700 cod. civ.).

(*Società dei beni e dei guadagni*).

Si distinguono due specie di società universali: la società universale dei beni e la società universale dei guadagni.

Art. 553 *b* (524).

(Art. 1701 cod. civ.).

(*Società dei beni*).

La società universale dei beni può avere per oggetto tutti i beni presenti, ed è quella con la quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che possiedono attualmente e gli utili che potranno ricavarne.

Può anche convenirsi che la società universale dei beni comprenda gli acquisti che farà ciascuno dei soci dopo la costituzione della società, eccetto quelli per donazione o per successione. Può tuttavia convenirsi che questi ultimi apparterranno alla società per il solo godimento.

Nella società universale dei beni presenti questi vengono conferiti con l'onere dei debiti di ciascuno dei soci al tempo del contratto.

Art. 553 *c* (525).

(Art. 1702 cod. civ.).

(*Società dei guadagni*).

La società universale dei guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante la società; i beni sì mobili come immobili, che ciascuno dei soci possiede al tempo del contratto, non sono compresi nella società, se non per il godimento.

Art. 553 *d* (526).

(Art. 1703 cod. civ.).

(*Contratti di società senz'altra dichiarazione*).

Il semplice contratto di società universale, senz'altra dichiarazione, non include che la società universale dei guadagni.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 553 *e* (527).

(Art. 1704 cod. civ.).

(*Fra quali persone può sussistere la società*).

Non può aver luogo società universale, se non tra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti di altri.

SEZIONE II. — *Della società particolare.*

Art. 553 *f* (528).

(Art. 1705 e 1706 cod. civ.).

(*Definizione*).

La società particolare è quella che ha per oggetto cose determinate, o il loro uso o i frutti che se ne possono ricavare, o la prestazione di lavoro o di cose da parte dei soci, per l'esercizio comune di un mestiere o di una professione o di un'impresa.

SEZIONE II. — *Dei rapporti fra i soci.*

Ripristinare l'articolo 1707 cod. civ. come articolo 553-bis.

Fare un articolo a sè (554) del secondo periodo del secondo comma dell'art. 554 (che diventerebbe art. 554-bis) sopprimendo le parole iniziali: «In questo caso».

Art. 554.

(*Obbligazioni reciproche dei Soci per i conferimenti*).

Premettere: «Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi».

I soci non sono tenuti ad aumentare i conferimenti dovuti in virtù del contratto sociale, nè a reintegrarli qualora l'oggetto dei medesimi perisca o si deteriori.

Tuttavia, se la società ha per oggetto il compimento di un determinato affare o l'esercizio di una determinata industria, e non sono determinati i conferimenti dei singoli soci, questi sono tenuti a conferire tutto ciò che è necessario per il compimento dell'affare o per l'esercizio della industria. In questo caso si

Sopprimere l'inciso: «o l'esercizio di una determinata industria» nonchè l'altro: «o per l'esercizio dell'industria».

Biblioteca centrale giuridica

presume che i conferimenti dei singoli soci debbano essere uguali, se il contratto non determina una diversa proporzione fra i medesimi.

Art. 555.

(*Effetti dei conferimenti e costituzione del patrimonio sociale*).

(Art. 1715 cod. civ.; art. 82 cod. comm.).

Le cose che i soci conferiscono, in mancanza di patto contrario, si presumono conferite in proprietà. Il trasferimento della proprietà e dei rischi, come pure la garanzia dovuta dal socio che conferisce la proprietà delle cose, sono regolati dalle norme della vendita.

Appartengono altresì al patrimonio sociale i frutti delle cose di cui sia stato conferito il godimento, e tutti gli utili e gli acquisti che siano conseguiti mediante l'attività dei soci a norma del contratto.

Il rischio delle cose conferite in semplice godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme della locazione.

Art. 556.

(*Conferimento di crediti*).

(Art. 80 cod. comm.).

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.

Art. 557.

(*Obblighi dei soci riguardo alle cose sociali*).

(Art. 1710 comma 2°, 1723 nn. 2 e 4 cod. civ.).

I singoli soci non possono, senza il consenso degli altri, servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per proprio uso particolare.

Se dispongono per proprio conto di danaro sociale, sono tenuti a pagarne gli interessi legali dal giorno in cui ne hanno fatto uso, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Aggiungere, in fine del comma, le parole: «in quanto applicabili» e fare del secondo periodo un comma a parte.

Fare del secondo e terzo comma un articolo a sè (555-bis): «Appartengono al patrimonio sociale i frutti delle cose di cui sia stato conferito il godimento. Vi appartengono inoltre gli utili e gli acquisti che siano conseguiti mediante l'attività dei soci a norma del contratto.

«Il rischio delle cose conferite in semplice godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme della locazione in quanto applicabili».

Ripristinare l'art. 1711 cod. civ. come art. 555-ter.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 558.

(*Obbligo dei soci di non recar danno alla società per procurare a sè un vantaggio*).
(Art. 112 cod. comm.).

I soci non possono compiere per proprio conto e per conto di altri alcun atto che possa recar danno alla società.

Sostituire all'espressione: «che possa recar danno alla società» l'altra: «che incida sull'attività sociale e possa recar danno».

Art. 559.

(*Non compensabilità fra danni e utili*).
(Art. 1714 cod. civ.).

Il socio non può compensare i danni di cui sia tenuto a rispondere verso la società con gli utili che con la propria attività abbia procurati a questa.

Art. 560.

(*Amministrazione spettante a tutti i soci disgiuntamente*).
(Art. 1723 n. 1 cod. civ.).

In mancanza di patto speciale, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Ogni socio ha diritto di opporsi alla operazione che altri voglia compiere, prima che questa sia conclusa: ma se l'opposizione, nel momento in cui è fatta è manifestamente ingiustificata, il socio opponente è tenuto a rispondere dei danni derivanti dal mancato compimento dell'operazione.

Sostituire l'art. 1723 cod. civ. aggiungendo al n. 1 la seconda parte del secondo comma del presente articolo, dalle parole: «Se l'opposizione» in poi.

Art. 561.

(*Amministrazione spettante a tutti i soci congiuntamente o col criterio della maggioranza*).
(Art. 1722 cod. civ.).

Se i soci hanno convenuto di amministrare congiuntamente, è sempre necessario il consenso di tutti per quanto debba compiersi nell'interesse sociale.

Se è stato convenuto che per l'amministrazione in generale o per determinati atti i soci debbano provvedere a maggioranza di voti, s'intende che sia stato fatto riferimento alla maggioranza di numero di soci.

Sostituire alle parole: «è sempre» le altre: «s'intende che sia».

Biblioteca centrale giuridica

Nei casi preveduti dai precedenti comma i singoli soci non possono compiere da soli nessun atto nell'interesse della società, salvo che vi sia una ragione di assoluta urgenza, per cui un determinato atto risulti necessario per evitare alla società gravi danni.

Art. 562.

(Amministrazione affidata a più soci o ad un socio solo).

(Art. 1720, 1721 e 1722 cod. civ.).

Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui alcuni dei soci siano incaricati di amministrare, congiuntamente o col criterio della maggioranza dei voti, per quanto riguarda il concorso dei soci amministratori nella gestione sociale, e la limitazione dei poteri di ciascuno di essi.

Se incaricato dall'amministrazione è solamente un socio, questi può compiere tutti gli atti relativi alla gestione sociale.

Nei casi preveduti dai comma che precedono, i soci non amministratori possono fare opposizione agli atti dei soci incaricati di amministrare solamente in caso di abuso dei poteri loro conferiti.

Art. 563.

(Revoca della facoltà di amministrare).

(Art. 1720 comma 2° cod. civ.).

La facoltà di amministrare attribuita ad un socio solo, o ad alcuni soltanto dei soci, può essere revocata esclusivamente per una causa legittima se è stata conferita col contratto di società; è revocabile come un semplice mandato se è stata conferita con un atto posteriore.

Art. 564.

(Responsabilità degli amministratori e facoltà spettanti ai soci non amministratori).

(Art. 1724 cod. civ.).

I diritti e le obbligazioni dei soci che amministrano la società sono regolati dalle norme del mandato.

Biblioteca centrale giuridica

I soci i quali non sono ammessi a partecipare all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori le opportune notizie circa lo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione, e di ottenere dagli amministratori il rendiconto quando gli affari per cui fu contratta la società siano compiuti. È nullo qualsiasi patto contrario.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori il rendiconto di questa al termine di ogni anno, se il contratto non stabilisce un termine minore.

Art. 565.

(Imputazione del pagamento ricevuto da un comune debitore della società e di un singolo socio amministratore).

(Art. 1712 cod. civ.).

Se uno dei soci, cui competa il potere di amministrare la società, è creditore di una somma esigibile verso una persona che sia pure debitrice verso la società di una somma parimenti esigibile, e riceve un pagamento dal comune debitore, quanto egli ha ricevuto deve essere imputato al credito della società e a quello proprio di lui in proporzione del rispettivo ammontare dei due crediti, ancorchè nella quietanza ne abbia fatta imputazione per l'intero al suo credito particolare.

Se nella quietanza egli ha imputato per intero al credito della società il pagamento ricevuto, non può più pretendere di farne imputazione parziale al credito suo proprio.

Art. 566.

(Partecipazione dei soci ai guadagni e alle perdite).

(Art. 1717 cod. civ.).

Le parti dei singoli soci nei guadagni e nelle perdite si presumono uguali, qualunque sia la specie e l'oggetto dei

Biblioteca centrale giuridica

loro conferimenti, se non risulta una diversa volontà.

Se però tutti i conferimenti dei soci hanno avuto per oggetto somme di danaro o altre cose di cui sia stato determinato il valore, si presume che la parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite sia proporzionale al valore del rispettivo conferimento.

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Art. 567.

(Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo).

(Art. 1718 cod. civ.).

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa al giudizio di un terzo.

Il giudizio del terzo non può essere impugnato se non quando sia manifestamente contrario alla equità, e in ogni caso non oltre il termine di tre mesi dal giorno in cui il socio che pretende di esserne leso ne ha avuto comunicazione. L'impugnativa è definitivamente esclusa quando il socio ha dato per parte sua esecuzione al giudizio del terzo.

Art. 568.

(Nullità del contratto in caso di esclusione di un socio dagli utili o dalle perdite).

(Art. 1719 cod. civ.).

Il contratto di società è nullo quando uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite.

È tuttavia valido il patto con cui sia esonerato dal contribuire alle perdite il socio che abbia conferito solamente la propria attività.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 569.

(*Cessionario e socio del socio*).

(Art. 1725 cod. civ.; art. 79 cod. comm.).

Il contratto con cui un socio cede ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota sociale, ovvero associa un terzo negli utili e nelle perdite di tale quota, ha effetto esclusivamente nei rapporti fra il socio e il terzo cessionario o associato.

SEZIONE III. — *Dei rapporti coi terzi.*

Art. 570.

(*Rappresentanza sociale*).

(Artt. 1726 e 1728 cod. civ.).

Salva diversa convenzione, i soci cui è attribuito il potere di amministrare la società hanno anche la rappresentanza di questa nei rapporti coi terzi.

Tale rappresentanza è regolata dalle norme del capo VII del titolo II di questo libro, che non siano incompatibili colla particolare natura del rapporto da cui essa deriva.

Sostituire alle parole: «di questa» le parole: «degli altri soci».

Art. 571.

(*Responsabilità dei soci verso i terzi*).

(Artt. 1726 e 1727 cod. civ.).

I soci sono obbligati in solido verso i terzi per i debiti sociali.

Tuttavia il socio richiesto del pagamento può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale secondo l'art. 719.

Sostituire gli articoli 1726 e 1727 del Codice civile.

Rinviare al coordinamento col Codice di commercio la questione se una società civile può divenire commerciale.

Art. 572.

(*Creditori particolari dei soci*).

(Art. 85 cod. comm.).

I creditori particolari dei soci, finchè dura la società, non possono far valere i loro diritti sul fondo comune, ma pos-

Sopprimere l'articolo.

Biblioteca centrale giuridica

sono ottenere il soddisfacimento o l'assicurazione dei loro crediti sugli utili spettanti al loro debitore, e sulla quota che gli perverrà nella liquidazione. Inoltre, quando gli altri beni del loro debitore siano insufficienti a soddisfare i loro crediti, essi possono chiedere la liquidazione della quota spettante al loro debitore sul fondo comune.

Art. 573.

(Inammissibilità della compensazione fra un credito verso un socio e un debito verso la società).

Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo abbia verso la società e il credito che egli abbia verso un socio, nemmeno per la parte spettante al socio sul patrimonio sociale.

Sezione IV. — *Delle cause di scioglimento delle società.*

Art. 574.

(Cause di scioglimento in generale).

(Artt. 1729 e 1733 cod. civ.: art. 189 e 151 cod. comm.).

La società si scioglie:

1°) per il decorso del tempo convenuto per la sua durata;

2°) per il compimento dell'affare per cui fu contratta, o per la sopravvenuta impossibilità di compierlo;

3°) per la morte, per l'interdizione, per la insolvenza o per il fallimento di alcuno dei soci;

4°) per la volontà concorde dei soci;

5°) per disdetta da parte di un socio, quando la società sia stata contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di alcuno dei soci, ovvero quando sussistano gravi motivi che giustifichino lo scioglimento della società prima del termine convenuto per la sua durata o prima del compimento dell'affare per cui fu contratta.

Sostituire all'espressione: «per disdetta da parte di un socio» l'altra: «per volontà di uno o più soci»; sopprimere l'espressione: «per tutta la vita di alcuni dei soci»; fare della seconda parte un numero 6°: «per gravi motivi che giustifichino», ecc.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 575.

(*Proroga tacita della società*).
(Art. 1730 cod. civ.).

La società è tacitamente prorogata quando, nonostante il decorso del tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni che ne costituiscono l'oggetto; è pure tacitamente prorogata quando, essendo stata contratta per un determinato affare, nonostante il compimento di esso i soci continuano a compiere operazioni dello stesso genere.

Dopo la proroga tacita la società si considera di durata indeterminata.

Art. 576.

(*Continuazione della società nonostante la morte o la sopravvenuta incapacità o insolvenza di un socio*).
(Art. 1732 cod. civ.).

Si può convenire che in caso di morte di uno dei soci la società continui coi suoi eredi ancorchè minori.

Si può anche convenire che in caso di morte, di interdizione, di insolvenza o di fallimento di uno dei soci, la società continui fra gli altri. In questo caso il socio o i suoi eredi hanno i diritti e le obbligazioni stabiliti negli articoli 586 e 587.

Art. 577.

(*Disdetta della società di durata indeterminata da parte di un socio*).
(Artt. 1733 e 1734 cod. civ.).

La disdetta di un socio, nel caso di società a tempo indeterminato o contratta per tutta la vita di alcuno dei soci, deve essere notificata agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi, e non ha effetto se non è data in buona fede o se è intempestiva.

Sostituire alla parola: «disdetta» la parola: «scioglimento».

Sostituire alle parole: «La disdetta di un socio» le altre: «La dichiarazione di volontà di sciogliere la società di uno o più soci».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 578.

(Giusti motivi di disdetta).

(Art. 1731 cod. civ.).

Costituiscono in ogni caso gravi motivi per la disdetta della società, anche prima che sia decorso il tempo convenuto per la durata di essa o che sia compiuto l'affare per cui fu contratta:

1°) il perimento di una cosa, di cui uno dei soci abbia conferito la proprietà, prima che la cosa sia stata consegnata;

2°) il perimento anche successivo di una cosa di cui uno dei soci abbia conferito in società il solo godimento;

3°) la perdita di almeno metà del patrimonio costituito dai conferimenti dei soci.

I soci amministratori sono tenuti a dare agli altri comunicazione degli eventi indicati nel comma precedente non appena abbiano la possibilità di averne notizia.

Sostituire alla parola: «disdetta» la parola: «scioglimento».

Cominciare l'articolo così: «Possono costituire gravi motivi di scioglimento della società,».

SEZIONE V. — *Degli effetti dello scioglimento della società.*

Art. 579.

(Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento della società).

(Artt. 192 e 197 comma 3° cod. comm.).

Quando si verifica lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che non siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Sono tuttavia validi anche nei rapporti tra i soci tutti gli atti compiuti dagli amministratori prima che essi abbiano notizia della causa di scioglimento della società.

Riguardo ai terzi valgono le norme relative alla rappresentanza.

Dire: «Rimangono validi» ecc.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 580.

(*Liquidazione della società*).
(Art. 197 cod. comm.).

Se il contratto sociale non prevede il modo della liquidazione della società, e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione sarà fatta da un liquidatore nominato da essi alla unanimità o, in caso di disaccordo, dal giudice su richiesta della parte più diligente.

Il liquidatore nominato dalle parti, in mancanza di particolari pattuizioni, o quello nominato dal giudice ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per lo scopo della liquidazione, e di rappresentare la società nei rapporti coi terzi. Esso può portare a termine le operazioni che siano in corso nel momento in cui è nominato, ma non può intraprendere operazioni nuove.

In ogni caso il liquidatore non può essere revocato che per giusti motivi.

Art. 581.

(*Restituzione dei beni conferiti in semplice uso alla società*).

I soci che hanno conferito beni in semplice uso alla società hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se però i beni sono periti o deteriorati per colpa degli amministratori, salva l'azione contro costoro, i soci che hanno conferito i beni stessi hanno diritto al risarcimento del danno, da porsi a carico del patrimonio sociale.

Art. 582.

(*Liquidazione del patrimonio sociale*).

Col patrimonio sociale deve anzitutto provvedersi ai pagamenti dovuti ai creditori sociali, come pure ai pagamenti dovuti a soci che abbiano sostenuto spese o fatto anticipazioni alla società od abbiano verso di questa ragioni di risarcimento. Per i debiti non ancora scaduti o litigiosi devono essere accantonate le somme necessarie.

Ai soci che hanno conferito danaro, ovvero la proprietà di altre cose o di

Biblioteca centrale giuridica

diritti patrimoniali che non siano di semplice godimento, dovrà essere restituito l'ammontare dei loro conferimenti, ovvero l'equivalente di questi secondo la stima che ne sia stata fatta inizialmente o, in mancanza di stima, secondo il valore da attribuirsi ai conferimenti nel momento in cui furono eseguiti, salva in ogni caso la detrazione della quota di perdita in conformità del comma seguente.

Qualora sia necessario per l'esecuzione di quanto è previsto nei precedenti comma, le attività sociali saranno alienate e convertite in denaro. Se esse risulteranno insufficienti, i singoli soci saranno tenuti a colmare la deficienza secondo la parte di ciascuno nelle perdite. Se per converso sapravanzerà un attivo netto, questo sarà ripartito ai soci in proporzione alla parte di ciascuno nei guadagni.

Trattandosi di ripartire beni in natura, si applicheranno, in quanto sia possibile, le regole concernenti la divisione dell'eredità.

SEZIONE VI. — *Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.*

Art. 583.

(Casi di scioglimento limitato ad un socio).

Oltre all'ipotesi prevista nell'art. 576, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio e la continuazione della società fra gli altri può avere luogo:

1°) per recesso di un socio, quando sia ammesso dal contratto sociale o sia consentito dagli altri soci;

2°) per esclusione di un socio.

Nei casi previsti dal presente articolo è salvo, a ciascuno degli altri soci, il diritto di preferire lo scioglimento della società.

Art. 584.

(*Recesso di un socio*).

Quando la facoltà di recedere dalla società è ammessa dal contratto sociale,

Sostituire alla parola: « disdetta » l'altra: « scioglimento ».

Biblioteca centrale giuridica

all'esercizio di essa si applicano le norme stabilite dall'art. 577 per la disdetta della società a tempo indeterminato.

Art. 585.

(*Esclusione*).

L'esclusione di un socio può avere luogo solamente per causa di inadempimento del socio alle obbligazioni che derivano dal contratto sociale e dalla legge.

Il socio che ha conferito nella società solamente la propria attività o il godimento di una cosa, può essere escluso anche per sopravvenuta sua inidoneità a svolgere l'attività o per il perimento anche fortuito della cosa di cui ha conferito l'uso.

L'esclusione può essere chiesta soltanto da tutti gli altri soci congiuntamente.

Art. 586.

(*Effetto dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio*).

(Artt. 187 e 188 cod. comm.).

In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi restano responsabili delle obbligazioni contratte nell'interesse sociale fino al giorno in cui si verifica la causa di scioglimento, ed hanno diritto solo alla liquidazione della interessenza del socio nel patrimonio sociale in base ad un bilancio da redigersi, con riferimento al giorno anzidetto, secondo i criteri indicati nell'art. 581.

Sopprimere le parole: «secondo i criteri indicati nell'art. 581».

Se vi sono operazioni in corso al momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, il socio nei confronti del quale questo si verifica partecipa agli utili e alle perdite cui tali operazioni daranno luogo.

Art. 587.

(*Pagamento dell'interessenza del socio*).

Salvo patto contrario, il pagamento dell'interessenza spettante al socio deve essere fatto entro tre mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO IX.

DEL MANDATO.

SEZIONE I. – *Disposizioni generali.*

Art. 588.

(*Definizione*).

(Art. 1737, 1738 cod. civ.; art. 349 1° comma cod. comm.).

Il mandato è un contratto per il quale una delle parti si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte dalla quale ha ricevuto l'incarico.

Sostituire all'espressione: « atti giuridici », l'altra: « affari ».

Art. 589.

(*Mandato con rappresentanza*).

(art. 1744 cod. civ.; art. 349 e 380 e segg. cod. comm.).

Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo IV del titolo II di questo libro.

Sostituire l'articolo 558 del progetto della Commissione Reale: « Quando il mandato ha per oggetto la gestione di un affare, si presume, se non risulti il contrario, che il mandatario debba agire in nome ed in rappresentanza del mandante.

« Si applicano in tal caso le disposizioni del titolo primo sulla rappresentanza ».

Art. 590.

(*Mandato con rappresentanza*).

(art. 1744 cod. civ.; art. 380 e segg. cod. comm.).

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista personalmente i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con terzi ancorchè questi abbiano conosciuto le sue qualità.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante, ma questi può esercitare direttamente le azioni spettanti al mandatario, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Sopprimere il comma, tenendo presente la norma in sede di Codice di commercio.

Art. 591.

(*Acquisti del mandatario*).

Il mandatario che, in esecuzione del mandato, acquista in nome proprio cose di proprietà di terzi, è obbligato a ritrasferirle al mandante.

Sopprimere l'articolo.

Biblioteca centrale giuridica

In caso di inadempimento si applica la norma dell'articolo 192 della prima parte di questo progetto.

Art. 592.

(*Creditori e terzi aventi causa del mandatario*).

I creditori chirografari del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni acquistati dal mandatario in nome proprio purchè il mandato risulti da scrittura avente data certa.

Sono salvi i diritti acquistati da terzi di buona fede nei confronti del mandatario, purchè, trattandosi di immobili, l'acquisto sia trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda del mandante diretta ad ottenere giudizialmente il ritrasferimento.

Aggiungere, dopo la parola: « *acquisti* » *le altre:* « *od ogni altro diritto suscettibile di trascrizione* ».

Inoltre, coordinare la norma col sistema generale della trascrizione.

Art. 593.

(*Contenuto del mandato*).
(Art. 1740 e 1741 cod. civ.; art. 350 cod. comm.).

Il mandato deve contenere la specifica designazione degli atti cui si riferisce l'incarico. Esso comprende anche gli atti necessari per il compimento di quelli designati.

Il mandato concepito in termini generali autorizza il mandatario a compiere soltanto gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

Sostituire il contenuto degli articoli 1740 e 1741 del Codice vigente migliorandone la dizione.

Art. 594.

(*Gratuità del mandato*).
(Art. 1739 cod. civ.; art. 349, 2° comma, 361 cod. comm.).

In materia civile il mandato si presume gratuito, in materia commerciale si presume oneroso.

La misura del compenso dovuto al mandatario, se non è stata fissata dalle parti, sarà determinata in base agli usi del luogo di esecuzione del mandato, e in mancanza, dal giudice secondo equità.

Biblioteca centrale giuridica

Sezione II. — *Delle obbligazioni del mandatario.*

Art. 595.

(*Diligenza dovuta dal mandatario*).

(Art. 1745 e 1746 cod. civ.).

Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza di un buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito la responsabilità per colpa è valutata meno rigorosamente.

Il mandatario è inoltre tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possano determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Art. 596.

(*Eccesso dai limiti del mandato*).

(Art. 1742 cod. civ.; art. 353 cod. comm.).

Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. Tuttavia, egli può discostarsi dalle istruzioni ricevute quando le circostanze, che siano ignote al mandante e che non possano tempestivamente essergli comunicate, facciano ragionevolmente presumere che lo stesso mandante avrebbe data la sua approvazione.

Fuori di questo caso, l'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario se il mandante non lo ratifica.

Art. 597.

(*Comunicazione dell'eseguito mandato*).

(Art. 357 cod. comm.).

Il mandatario deve comunicare senza ritardo al mandante l'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo maggiore di quello richiesto dalle circostanze, dalla natura dell'affare, o dagli usi, fa presumere la sua approvazione ancorchè il mandatario si sia discostato dalle istruzioni od abbia ecceduto dai limiti del mandato.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 598.

(*Obbligo di rendiconto*).
(Art. 1747 cod. civ.).

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

La dispensa dall'obbligo di rendiconto non ha effetto quando il mandatario sia responsabile per dolo o colpa grave.

Art. 599.

(*Interessi delle somme riscosse*).
(Art. 1750 cod. civ.; art. 355 e 358 cod. comm.).

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione, ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

Se il mandatario ha distratto dall'uso prescritto le somme medesime, è tenuto, oltre che agli interessi, al risarcimento dei maggiori danni.

Sostituire: « *Se il mandatario ha usato delle somme medesime in modo diverso da quello prescritto, è tenuto, oltre che agli interessi, al risarcimento dei maggiori danni* ».

Art. 600.

(*Responsabilità per le obbligazioni dei terzi*)
(Art. 387 cod. comm.).

In mancanza di patto contrario il mandatario, che agisce in proprio nome, non risponde, verso il mandante, dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contratto.

Rimangono salve le norme e gli usi in materia commerciale.

Art. 601.

(*Pluralità di mandatari*).
(Art. 1749 cod. civ.; art. 364 cod. comm.)

L'obbligazione di più mandatari che abbiano operato congiuntamente in proprio nome è solidale.

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto se non è accettato da tutti.

Se, invece, nel mandato non è dichia-

Biblioteca centrale giuridica

rato che i mandatari debbano agire congiuntamente, si reputa che ciascuno possa concludere l'affare. In tale ipotesi, però, il mandante, appena avvertito della conclusione, deve comunicarla agli altri mandatari, e in mancanza è tenuto ai danni derivanti dalla omissione o dal ritardo.

Art. 602.

(*Sostituto del mandatario*).
(Art. 1748 cod. civ.).

Il mandatario che, dovendo agire in proprio nome, sostituisce altri a sè nella esecuzione del mandato, senza esservi autorizzato, risponde personalmente dell'operato del sostituto.

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione, senza indicazione della persona, il mandatario risponde soltanto se sia in colpa nella scelta o nell'impartire le necessarie istruzioni.

In entrambi i casi il mandante può agire direttamente contro il sostituto.

SEZIONE III. – *Delle obbligazioni del mandante.*

Art. 603.

(*Mezzi per l'esecuzione del mandato*).
(Art. 1752, 1° comma, cod. civ.; 360 cod. comm.).

Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per la esecuzione del mandato o per l'adempimento delle obbligazioni a tal fine contratte dal mandatario in proprio nome.

Art. 604.

(*Spese e compenso del mandatario*).
(Art. 1753 cod. civ.).

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte e pagargli il compenso dovutogli.

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìto a causa dell'assunto incarico.

Sostituire alla parola: « *subìto* » *l'altra:* « *sofferto* ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 605.

(*Diritto di ritenzione e privilegio*).
(Art. 362 e 363 cod. comm.).

Il mandatario, a garanzia dei suoi crediti derivanti dal mandato, ha diritto di ritenzione e di privilegio sulle cose del mandante che egli detenga a causa del mandato.

Per la conservazione, la realizzazione ed il grado del privilegio si osservano le norme relative al pegno.

SEZIONE IV. — *Dell'estinzione del mandato*

Art. 606.

(*Cause di estinzione*).
(Art. 1757 cod. civ.).

Il mandato si estingue:

1°) per la scadenza del termine al quale era stato limitato;

2°) per revoca da parte del mandante;

3°) per rinuncia del mandatario;

4°) per la morte, l'interdizione, l'inabilitazione o il fallimento del mandante o del mandatario se il contrario non risulti dal contratto.

Art. 607.

(*Revoca tacita*).
(Art. 1760 cod. civ.).

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare produce la revocazione del mandato conferito al precedente dal giorno in cui fu a questo notificata.

Produce lo stesso effetto il compimento da parte del mandante dell'affare per cui era stato conferito il mandato appena il mandatario ne abbia notizia.

Art. 608.

(*Mandato conferito nell'interesse comune del mandante e del mandatario*).

Salvo patto contrario, il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario non si estingue nè per revoca da parte del mandante nè per morte, fallimento o sopravvenuta incapacità di questo.

Aggiungere, dopo la parola: « *mandatario* » *le altre:* « *o di un terzo* ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 609.

(*Revoca del mandato collettivo*).
(Art. 1758 cod. civ.).

Se il mandato fu conferito da più persone, con unico atto e per un affare di interesse comune, la revoca non ha effetto se non è fatta da tutti i mandanti.

Art. 610.

(*Giusta causa di revoca*).

Nei casi previsti dai due precedenti articoli se concorra una giusta causa di revoca, il giudice può dichiarare estinto il mandato.

Art. 611.

(*Revoca del mandato oneroso*).
(Art. 366 cod. comm).

La revoca del mandato oneroso obbliga il mandante al risarcimento dei danni se è fatta intempestivamente, a meno che non concorra una giusta causa.

Art. 612.

(*Limiti della facoltà di rinunzia*).
(Art. 1761 cod. civ.; art. 366 cod. comm.).

Il mandatario, che rinunzia senza giusta causa al mandato, deve risarcire i danni al mandante se la facoltà di rinunziare era esclusa per patto, o se il mandato è retribuito.

In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo od in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave per parte del mandatario.

Art. 613.

(*Morte od incapacità del mandate o del mandatario*).
(Art. 1745 e 1763 cod. civ.).

Se il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario, che ne ha iniziata la esecuzione, deve continuarla se vi sia pericolo nel ritardo.

Se il mandato si estingue per morte o per incapacità del mandatario, i suoi eredi, consapevoli del mandato, devono

Biblioteca centrale giuridica

avvertirne subito il mandante, e prendere, nel frattempo, i provvedimenti richiesti dalle circostanze nell'interesse di questo.

Art. 614.

(*Ignoranza della causa di estinzione*).
(Art. 1762 cod. civ.).

Se il mandatario ignora la causa di estinzione del mandato, gli atti, da lui compiuti prima che ne abbia avuto notizia sono validi nei confronti del mandante e dei suoi eredi.

Sostituire alle parole: « *la causa di* » *le altre:* « *l'avvenuta* ».

Aggiungere il seguente comma:
« *L'estinzione del mandato non può essere opposta ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza al tempo della conclusione dell'atto* ».

CAPO X.

DEL MUTUO.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 615.

(*Natura del mutuo*).
(Art. 1819 cod. civ.).

Il mutuo è un contratto col quale una delle parti si obbliga a dare all'altra una certa quantità di danaro o di altre cose fungibili, con l'obbligo, per il mutuatario, di restituire altrettanto della stessa specie e qualità delle cose ricevute.

Sostituire: « *Il mutuo è un contratto col quale una delle parti consegna all'altra una certa quantità di denaro o di altre cose fungibili, che quest'ultima si obbliga di restituire nella stessa specie, quantità e qualità* ».

Art. 616.

(*Trasferimento della proprietà delle cose mutuate*).
(Art. 1820 cod. civ.).

Le cose mutuate passano in proprietà del mutuatario nel momento in cui questi ne riceve la consegna.

Sostituire: « *Le cose mutuate passano in proprietà del mutuatario, e, venendo in qualunque modo a perire, periscono per conto di lui* ».

Art. 617.

(*Rifiuto di consegna della cosa promessa*).

Il mutuante può rifiutare la consegna delle cose promesse se, dopo la conclusione del contratto, le condizioni patrimoniali del mutuatario siano divenute

Sopprimere l'articolo.

Biblioteca centrale giuridica

tali da rendere notevolmente più difficile la restituzione delle cose mutuate, a meno che non siano fornite garanzie sufficienti.

Art. 618.

(Termine per la restituzione).
(Art. 1825, 1826 e 1827 cod. civ.).

Il giudice può concedere al mutuatario una dilazione secondo le circostanze, se non è stabilito termine per la restituzione delle cose mutuate.

Sostituire: «Il giudice, avuto riguardo alle circostanze, fissa, se non è stabilito termine per la restituzione delle cose mutuate, un termine adeguato».

Se è stato convenuto che il mutuatario pagherà solo quando potrà, il termine per il pagamento sarà fissato dal giudice.

Aggiungere, dopo la parola: «sarà» la parola: «ugualmente».

Art. 619.

(Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione).
(Art. 1828 cod. civ.).

Se sono state mutuate cose diverse dal danaro e la loro restituzione sia divenuta impossibile o notevolmente difficile per fatto di cui non debba rispondere il debitore, questi è tenuto a pagarne il valore avuto riguardo al tempo ed al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.

Sostituire alle parole: «di cui non debba rispondere il debitore» le altre: «non imputabile al mutuatario».

Art. 620.

(Restituzione immediata delle cose mutuate).

Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie all'obbligo di pagamento delle singole rate, il mutuante può ottenere la immediata restituzione dell'intero.

Art. 621.

(Danni al mutuatario per vizi delle cose).
(Art. 1824 cod .civ.).

Nel mutuo ad interesse il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose prestate.

Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile soltanto nel caso in cui conoscendo i vizi non ne abbia avvertito il mutuatario.

Biblioteca centrale giuridica

SEZIONE II. — *Del mutuo ad interesse.*

Art. 622.

(*Interessi*).

(Art. 1829 e 1830 cod. civ.).

Nel mutuo che non sia commerciale non sono dovuti interessi se non sono convenuti, fermo sempre il disposto dell'articolo 16 della parte prima.

Art. 623.

(*Termine per la restituzione*).

Nel mutuo ad interesse il termine per la restituzione si presume stipulato in favore di ambedue le parti, salvo prova contraria.

Aggiungere, come articolo 623-bis, l'articolo 1832 del Codice civile e, opportunamente coordinata nella forma, la prima parte dell'articolo 1833.

Art. 624.

(*Risoluzione del mutuo per mancato pagamento degli interessi*).

Il mutuo ad interesse può essere risoluto per l'inadempimento del mutuatario all'obbligo del pagamento degli interessi.

CAPO XI.

DEL COMODATO.

Art. 625.

(*Comodato*).

(Art. 1808 cod. civ.).

Il comodato è un contratto per cui una delle parti consegna all'altra una cosa mobile od immobile, affinchè se ne serva per un tempo od uso determinato con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 626.

(*Obbligazioni del comodatario*).

(Art. 1808 cod. civ.).

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza di un buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato

Biblioteca centrale giuridica

dalla natura della cosa o dalla convenzione.

Non può neppure dare la cosa in comodato ad un terzo, senza il consenso del comodante.

In caso di inosservanza delle disposizioni anzidette, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa oltre il risarcimento dei danni.

Art. 627.

(*Perdita della cosa impiegata per uso diverso o fuori tempo*).

(Art. 1809 cod. civ.).

Se il comodatario impiega la cosa per un uso diverso o per tempo più lungo di quello che dovrebbe, è responsabile della perdita avvenuta anche per caso fortuito, eccetto che provi che la cosa sarebbe ugualmente perita quando pure non l'avesse impiegata per uso diverso o l'avesse a tempo debito restituita.

Art. 628.

(*Perdita della cosa per fortuito*).

(Art. 1810 cod. civ.).

Se la cosa perisce per un caso fortuito a cui il comodatario avrebbe potuto sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se egli, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria, è responsabile del perimento.

Art. 629.

(*Deterioramento per effetto dell'uso*).

(Art. 1812 cod. civ.).

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui fu data e senza colpa del comodatario, questi non è obbligato per il deterioramento.

Art. 630.

(*Spese per uso della cosa e spese straordinarie*).

(Art. 1813 e 1817 cod. civ.).

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Biblioteca centrale giuridica

Se però, durante il contratto, il comodatario per la conservazione della cosa è stato costretto a fare spese straordinarie, necessarie ed urgenti in modo da non poterne avvisare il comodante, questi è tenuto al rimborso.

Art. 631.

(*Restituzione della cosa*).
(Art. 1815 e 1816 cod. civ.).

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità della convenzione.

Se però durante il termine convenuto, o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa secondo il contratto, sopravviene al comodante un urgente ed imprevednto bisogno della cosa, il comodante può chiederne la restituzione immediata.

Art. 632.

(*Comodato senza determinazione di durata*).

Se non è determinata la durata del comodato nè risulta dall'uso per cui fu data la cosa, il comodatario è obbligato a restituire questa appena il comodante la richiede.

Art. 633.

(*Morte del comodatario*).
(Art. 1807 cod. civ.).

Se il comodato è stato stipulato soltanto in considerazione della persona del comodatario e questi muore, il comodante, ancorchè sia stato convenuto un termine, può richiedere subito la cosa agli eredi.

Art. 634.

(*Danni al comodatario*).
(Art. 1818 cod. civ.).

Se la cosa comodata ha vizi tali da recare danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento, qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO XII.

DEL DEPOSITO.

Art. 635.
(Requisiti essenziali del contratto).
(Art. 1835 e 1837 cod. civ.).

Il deposito è un contratto per il quale il depositario riceve dal depositante una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla.

Il depositario non ha diritto a compenso per la custodia, salvo patto contrario o salvo che si tratti di deposito commerciale.

Art. 636.
(Diligenza della custodia).
(Art. 1843 e 1844 cod. civ.).

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza di un buon padre di famiglia.

Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa del depositario è valutata meno rigorosamente.

Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per atti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finchè questa si trova presso il depositario, o, altrimenti, può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.

Sopprimere il comma

Art. 637.
(Modalità della custodia).
(Art. 1846 cod. civ.).

Il depositario non può servirsi della cosa depositata, nè darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso, appena possibile, al depositante.

Art. 638.
(Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa).
(Art. 1860 cod. civ.).

Il depositario deve restituire la cosa a richiesta del depositante, salvo che ri-

Biblioteca centrale giuridica

sulti dal contratto che un termine è stato stipulato nell'interesse del depositario.

Il depositario può obbligare il depositante a ritirare la cosa in qualunque tempo, salvo che risulti dal contratto che un termine è stato convenuto nell'interesse del depositante.

In difetto, tuttavia, di convenzione, il giudice può concedere all'una o all'altra parte un termine conveniente.

Aggiungere: «Si osserva in ogni caso il disposto degli articoli 647 e 648».

Art. 639.

(*Più depositanti e più depositari*).

(Art. 1855 cod. civ.).

Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano per la restituzione, questa deve farsi in concorso di tutti.

La stessa norma si applica quando ad un unico depositante succedono più eredi, se la cosa è indivisibile.

Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a colui che detiene la cosa.

Aggiungere: «Ove le parti non si mettano d'accordo, disporrà l'autorità giudiziaria».

Art. 640.

(*Luogo di restituzione e spese relative*).

(Art. 1858 e 1859 cod. civ.).

Salva diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Art. 641.

(*Restituzione dei frutti*).

(Art. 1852 cod. civ.).

Il depositante è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepito. Non deve alcun interesse per il danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora per la restituzione.

Art. 642.

(*Obblighi dell'erede del depositario*).

(Art. 1851 cod. civ.).

L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che igno-

Biblioteca centrale giuridica

rava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante è surrogato di diritto nelle azioni che spettano all'alienante.

Art. 643.

(*Persona cui deve essere restituita la cosa*).
(Art. 1853 e 1854 cod. civ.).

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona da lui indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.

Se è convenuto in giudizio da chi rivendichi la proprietà della cosa o pretenda di avere su di essa dei diritti, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunciare la controversia al depositante, e, indicando la persona di quest'ultimo, può ottenere di essere estromesso dal giudizio. In questa ipotesi egli può anche liberarsi dall'obbligazione di restituire la cosa depositandola nei modi da stabilirsi dal giudice, a spese del depositante.

Art. 644.

(*Cosa rubata*).
(Art. 1854 cod. civ.).

Il depositario, se scopre che la cosa è stata rubata e a chi è stata sottratta, deve denunziare a questo il deposito fatto presso di sè, e, salve le disposizioni del codice penale, deve intimargli di promuovere entro un termine congruo e determinato l'azione per ricuperare la cosa. Trascorso il termine senza che l'azione sia promossa, il depositario è liberato con la consegna della cosa al depositante.

Aggiungere, dopo le parole: « *a questo* » *le altre:* « *e al depositante* »; *nonchè, dopo le parole:* « *presso di sè* » *le altre:* « *osservate le disposizioni dell'art. 709 del Codice penale* ». *Sopprimere il resto dell'articolo.*

Art. 645.

(*Cosa propria del depositario*).
(Art. 1861 cod. civ.).

Il depositario è liberato da ogni obbligazione se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 646.

(*Perdita non imputabile della detenzione della cosa*).
(Art. 1850 cod. civ.).

Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto di cui non debba rispondere, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunciare immediatamente il fatto per cui ha perduto la detenzione della cosa, al depositante. Questi ha diritto di essere rimborsato di ciò che in conseguenza del fatto stesso il depositario abbia conseguito, ed è surrogato di diritto nelle azioni che ad esso ne siano derivate.

Art. 647.

(*Rimborsi e risarcimento al depositario*).
(Art. 1862 cod. civ.).

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata e a tenerlo indenne di tutte le perdite, di cui il deposito può essergli stato cagione.

Art. 648.

(*Diritto di ritenzione*).
(Art. 1863 cod. civ.).

Il depositario può ritenere la cosa depositata sino all'intero pagamento di ciò che gli è stato dovuto per causa del deposito.

In luogo di: « *gli è stato dovuto* » *dire:* « *gli è dovuto* ».

Art. 649.

(*Deposito irregolare*).
(Art. 1848 cod. civ.).

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.

Sono salve le norme particolari relative ai depositi bancari.

Aggiungere, in fine: « *senza tener conto dell'aumento o della diminuzione del loro valore* ».

Biblioteca centrale giuridica

CAPO XIII.

Del sequestro convenzionale.

Art. 650.
(*Contratto di sequestro*).
(Art. 1870 e 1873 cod. civ.).

Il contratto di sequestro è quello pel quale due o più persone affidano a un terzo uno o più beni immobili o una azienda o altra universalità di beni, riguardo a cui sia nata fra di essi controversia, perchè li custodisca e li restituisca a chi spetteranno quando la controversia sarà definita ovvero in ogni caso a chi sarà indicato concordemente dalle parti.

Dopo le parole: « uno o più beni » aggiungere le altre: « mobili o ».

Art. 651.
(*Poteri, diritti ed obblighi del sequestratario*).

Le obbligazioni, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dalla convenzione delle parti: in mancanza valgono le regole seguenti.

Art. 652.
(*Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro*).
(Art. 1876 cod. civ.).

Il sequestratario per la custodia delle cose affidategli è soggetto alle norme del deposito.

Se vi è pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose affidategli, il sequestratario può alienarle, curando il maggior vantaggio degli interessati e dandone a questi prontamente notizia.

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano alla sua amministrazione le regole del mandato.

Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni senza determinazione di tempo.

Art. 653.
(*Liberazione del sequestratario*).
(Art. 1874 cod. civ.).

Prima che la lite sia terminata, se non vi è accordo tra le parti, il se-

Biblioteca centrale giuridica

questratario può essere liberato soltanto per giusti motivi.

Art. 654.
(Compenso e rimborso delle spese al sequestratario).

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non vi ha rinunziato. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione ed amministrazione della cosa sequestrata.

A garanzia del compenso e dei rimborsi egli ha sulle cose un diritto di ritenzione.

CAPO XIV.

Della rendita perpetua.

Art. 655.
(Elementi del contratto).
(Art. 1778 cod. civ.).

Il contratto di rendita perpetua conferisce al creditore il diritto di esigere a perpetuità dal debitore la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, come onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale oppure come corrispettivo dell'una o dell'altra.

Art. 656.
(Forme ed effetti del trasferimento).
(Art. 1781 cod. civ.).

La alienazione o la cessione di cui all'articolo precedente, se fatta a titolo oneroso è soggetta alle regole stabilite per il contratto di vendita; alle regole per le donazioni se è a titolo gratuito.

L'alienazione dell'immobile trasferisce nel debitore della rendita il pieno dominio, nonostante qualsiasi patto contrario.

Art. 657.
(Rendita fondiaria e rendita semplice).
(Art. 1780 e 1782 cod. civ.).

È fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. È

Biblioteca centrale giuridica

semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.

Art. 658.

(*Garanzia della rendita semplice*).
(Art. 1782 cod. civ.).

La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile, altrimenti il capitale è ripetibile.

Art. 659.

(*Diritto di riscatto della rendita perpetua*).
(Art. 1783 cod. civ.).

La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non si eseguirà durante la vita del cedente o prima di un certo termine che non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

Può anche stipularsi che il debitore non eseguirà il riscatto senza averne dato un preavviso al creditore. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno.

Se siano convenuti termini più lunghi essi devono essere ridotti nei limiti sopra stabiliti.

Art. 660.

(*Esercizio del riscatto*).
(Art. 1784 cod. civ.; art. 3, 4, 5, 6, 9, 18 e 19 legge 11 giugno 1925, n. 998).

Il riscatto della rendita semplice o della rendita fondiaria perpetua si effettua mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione dell'annua rendita.

Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

Art. 661.

(*Riscatto forzoso*).
(Art. 1785 cod. civ.).

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:

Biblioteca centrale giuridica

1°) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita;

2°) se ha tralasciato di dare al creditore le cautele promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;

3°) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è assicurata la rendita viene diviso fra più di tre persone.

Art. 662.

(*Riscatto per fallimento, concordato, non solvenza del debitore*).

(Art. 1786 cod. civ.).

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento, concordato preventivo, o non solvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era assicurata la rendita, l'acquirente se ne sia accollato il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.

Art. 663.

(*Altre prestazioni perpetue*).

(Art. 1788 cod. civ.).

Gli articoli 659, 660, 661, 662 sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.

Art. 664.

(*Rendite ultraventennali*).

(Art. 1563 e 2136 cod. civ.).

Il debitore della rendita o di qualsiasi altra prestazione annua che debba durare oltre i venti anni deve fornire a proprie spese, al titolare che glielo richieda, un nuovo documento dopo diciotto anni dalla data del precedente.

Art. 665.

(*Rendite dello Stato*).

Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.

Sostituire: « Le rendite emesse dallo Stato sono regolate dalle leggi speciali e dai decreti che le costituiscono ».

Biblioteca centrale giuridica

CAPO XV.

Della rendita vitalizia.

Art. 666.

(*Modi di costituzione*).

(Artt. 1778, 1789 e 1790 cod. civ.).

La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di una cosa mobile o immobile o mediante cessione di un capitale.

Può essere costituita a titolo gratuito, per donazione o per testamento, ed in tale caso devono osservarsi le norme stabilite dalla legge per tali atti.

Si segnala l'opportunità – per armonia di sistema – di far precedere la definizione dell'istituto.

Art. 667.

(*Costituzione della rendita*).

(Art. 1792 cod. civ.).

La rendita vitalizia può costituirsi tanto per la durata della vita di colui che ha il diritto di goderne, quanto per la durata di quella di altra persona.

Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.

Art. 668.

(*Costituzione a favore di più persone*).

(Art. 1793 cod. civ.).

Se la rendita è costituita a favore di più persone, si ritiene, nel dubbio, che la parte spettante al creditore premorto si accresca a favore degli altri.

Sostituire all'espressione: «nel dubbio» l'altra, «salvo disposizione contraria».

Art. 669.

(*Costituzione a favore di un terzo*).

(Art. 1794 cod. civ.).

La rendita vitalizia può costituirsi a favore di un terzo.

In questo caso la rendita vitalizia, quantunque abbia per il terzo il carattere di liberalità, non richiede le formalità stabilite per le donazioni.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 670.

(*Inefficacia della rendita costituita su persone già defunte*).

(Art. 1795 cod. civ.).

Non si ha contratto di rendita vitalizia quando questa è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, era già defunta.

Art. 671.

(*Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso*).

(Art. 1176 e 1796 cod. civ.).

Colui che ha costituito a suo favore una rendita vitalizia mediante corrispettivo, può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli somministri o diminuisca le cautele stipulate per l'esecuzione.

Art. 672.

(*Mancanza di pagamento delle rate scadute*).

(Art. 1797 cod. civ.).

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute il creditore della rendita, anche se ne è lo stesso costituente, non può domandare la risoluzione del contratto ma può invece fare sequestrare e vendere i beni del suo debitore, e può domandare che sia ordinato, quando il debitore non vi acconsente, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente per assicurare il pagamento della rendita.

Art. 673.

(*Divieto di riscatto*).

(Art. 1798 cod. civ.).

Il debitore della rendita non può, salvo patto contrario, liberarsi dal pagamento della rendita offrendo il rimborso del capitale anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.

Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale fu costituita, per quanto gravosa abbia potuto diventare la sua prestazione.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 674.

(*Modalità del pagamento della rendita*).
(Art. 1799 cod. civ.).

La rendita vitalizia, costituita con atto fra vivi, è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita la rendita.

Se però fu convenuto di pagarla per rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.

Art. 675.

(*Sequestro o pignoramento della rendita*).
(Art. 1800 cod. civ.).

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che la medesima non sia soggetta a pignoramento o sequestro.

CAPO XVI.

Del giuoco e della scommessa.

Art. 676.

(*Mancanza di azione e divieto di ripetizione della somma pagata*).
(Art. 1802 e 1804 cod. civ.).

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa.

Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode.

Aggiungere, in fine: « *e purchè il perdente non sia minore di età, interdetto o inabilitato* ».

Art. 677.

(*Eccezioni al divieto di azione*).
(Art. 1803 cod. civ.).

I giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie, e ogni altro giuoco sportivo, sono eccettuati dalla disposizione del primo comma dell'articolo precedente, anche relativamente alle persone che non vi prendono parte.

Nondimeno il giudice può rigettare o ridurre la domanda, quando ritenga la posta eccessiva.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 678.

(*Lotterie legalmente autorizzate*).

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, quando siano state legalmente autorizzate.

Si segnala l'opportunità di disciplinare – ove non lo siano nel Codice di commercio – i contratti differenziali.

CAPO XVII.

Del pegno.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 679.

(*Definizione*).
(Art. 1878 cod. civ.).

Il pegno è un contratto col quale una cosa mobile corporale od incorporale, è vincolata, dal debitore o da un terzo, a garanzia di un'obbligazione.

Sopprimere le parole: « corporale o incorporale ».

Art. 680.

(*Rinvio alle leggi speciali*).
(Art. 1890 cod. civ.; art. 460 cod. comm.).

Le disposizioni del presente capo non derogano alle norme particolari in materia di commercio, nè alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, nè a quelle concernenti gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegni.

Sezione II.

Del pegno delle cose corporali.

Art. 681.

(*Modo di costituzione*).
(Art. 456, 3° comma cod. comm.).

Il pegno di una cosa corporale si costituisce con la consegna al creditore di essa o di titoli che gliene assicurino la esclusiva disponibilità.

La cosa può essere anche consegnata ad un terzo designato dalle parti od essere posta nella custodia comune in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporre senza la cooperazione del creditore.

Si segnala l'opportunità di qualche disposizione per regolare la pluralità di pegni sulla stessa cosa.

Biblioteca centrale giuridica

Le disposizioni che regolano gli effetti del possesso delle cose mobili per natura o dei titoli al portatore, si applicano alla costituzione del pegno.

Art. 682.

(*Privilegio del creditore pignoratizio*).
(Art. 1879, 1880, 1882, 1888 cod. civ.; art. 454, 456, 1° e 2° comma cod. comm.).

Il creditore ha diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa ricevuta in pegno.

Il privilegio non può essere fatto valere se la cosa data in pegno non sia rimasta in potere del creditore o del terzo designato dalle parti.

Se il credito per cui è costituito il pegno eccede la somma di lire cinquemila, il privilegio non sussiste se la costituzione non risulta da atto scritto avente data certa che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.

Art. 683.

(*Rivendicazione della cosa ricevuta in pegno*).
(Art. 2146 cod. civ.).

Il creditore, che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, può rivendicarla esercitando direttamente le azioni relative se spettano al costituente.

Art. 684.

(*Conservazione della cosa e spese relative*).
(Art. 1885 cod. civ.; art. 457 cod. comm.).

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde secondo le regole generali della perdita e del deterioramento di essa.

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa stessa.

Aggiungere dopo le parole: « in pegno » le altre: « da buon padre di famiglia ».

Art. 685.

(*Pegno di cosa fruttifera*).

Se è data in pegno una cosa fruttifera si presume che il creditore abbia la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli, salvo convenzione contraria, prima alle spese e agli interessi, se dovuti, e poi al capitale.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 686.

(*Uso della cosa*).
(Art. 1886 cod. civ.).

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, disporre o servirsi della cosa.

Egli deve, comunque, imputare l'utile che abbia ricavato dall'uso della cosa, prima alle spese e agli interessi, se dovuti, e poi al capitale.

Sostituire alla parola: «*disporre*» *l'altra:* «*avvalersi*».

Art. 687.

(*Sequestro della cosa*).
(Art. 1887 cod. civ.).

Se il creditore abusa della cosa data in pegno il costituente può domandarne il sequestro.

Art. 688.

(*Restituzione della cosa data in pegno*).
(Art. 1888 cod. civ.).

Colui che ha costituito il pegno non può pretenderne la restituzione se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e rimborsate le spese relative al debito ed al pegno.

Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore a garanzia del secondo credito ha soltanto il diritto di ritenzione.

Art. 689.

(*Casi di vendita anticipata*).

Se la cosa data in pegno si deteriora o diminuisce di valore in modo che vi sia motivo di temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.

Col provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Sopprimere le parole: «*o diminuisce di valore*».

Biblioteca centrale giuridica

Il costituente può del pari, in caso di deterioramento, o diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Se si presenta un'occasione favorevole di vendere la cosa data in pegno, il costituente può chiedere al giudice la autorizzazione a venderla. Col provvedimento che l'autorizza il giudice dispone circa le condizioni della vendita ed il deposito del prezzo.

Sostituire alle parole: « *se si presenta un'occasione favorevole* » *le altre:* « *se si ravvisa vantaggioso* ».

Aggiungere, dopo la parola: « *deposito* » *la parola:* « *fruttifero* ».

Aggiungere, in fine: « *sino alla concorrenza del credito e degli accessori* ».

Art. 690.

(*Vendita del pegno*).

(Art. 1884 cod. civ.; art. 458 cod. comm.).

Il creditore, per il conseguimento di quanto gli è dovuto, deve far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite nell'articolo seguente.

Art. 691.

(*Forme della vendita del pegno*).

(Art. 1884 cod. civ.; art. 458 cod. comm.).

Prima di procedere alla vendita il creditore a mezzo di ufficiale giudiziario, può intimare al debitore il pagamento del debito e degli accessori, con avvertimento che in mancanza si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che ha costituito il pegno.

Sostituire alla parola: « *può* » *la parola:* « *deve* ».

Se entro quindici giorni dalla intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere le cose ai pubblici incanti, o anche a prezzo corrente se la cosa ha un prezzo di mercato, a mezzo di pubblico ufficiale autorizzato a tali specie di atti.

Aggiungere, in fine: « *da determinarsi al momento della vendita* ».

Il giudice sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quelle cose il cui valore sia sufficiente al pagamento del debito.

Per la vendita del pegno le parti possono stabilire formalità diverse e possono anche convenire che essa sia fatta a favore del creditore, purchè a giusto prezzo.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 692.

(*Assegnazione della cosa in pagamento*).
(Art. 1884 cod. civ.).

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga attribuita in pagamento sino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi con perizia.

Collocare questo articolo dopo quello successivo.

Art. 693.

(*Divieto del patto commissorio*).
(Art. 1884 cod. civ.).

È nullo il patto contestuale o posteriore per cui il creditore venga autorizzato ad appropriarsi della cosa in caso di mancato pagamento.

Art. 694.

(*Indivisibilità del pegno*).
(Art. 1889 cod. civ.).

Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finchè questo non sia integralmente soddisfatto, ancorchè il debito o la cosa data in pegno sia divisibile.

Iniziare l'articolo così: « Il diritto di pegno è indivisibile ecc. ».

Art. 695.

(*Preventiva esecuzione sul pegno*).
(Art. 280 cod. civ.).

Il creditore non può sottoporre ad esecuzione gli altri beni del debitore se il valore della cosa data in pegno è sufficiente per il soddisfacimento del credito.

SEZIONE III. — *Del pegno di crediti e di altri diritti.*

Art. 696.

(*Modo di costituzione del privilegio*).
(Art. 1881 cod. civ.).

Nel pegno dei crediti, il privilegio non ha luogo se non quando il pegno risulta da atto scritto e la sua costituzione è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

Il pegno di titoli di credito nominativi o all'ordine si costituisce con le forme di trasmissione prescritte dalla legge e

Biblioteca centrale giuridica

con la indicazione che la trasmissione è fatta a titolo di garanzia senza bisogno di notificazione.

Art. 697.

(*Documenti probatori*).
(Art. 1882 cod. civ.).

Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, questo deve essere dal costituente consegnato al creditore.

Art. 698.

(*Riscossione degli interessi e di prestazioni periodiche*).
(Art. 1886 cod. civ.).

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi e le altre prestazioni periodiche relative al credito che vengono a scadere durante il pegno, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese ed agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

Art. 699.

(*Riscossione del credito pignorato*).

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno, e, se questo ha per oggetto danaro od altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, depositarli nel luogo stabilito di accordo od altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Ma se il credito garantito è scaduto, il creditore può fare vendere le cose ricevute o chiederne l'attribuzione secondo le disposizioni degli articoli 691 e 692, o ritenere, se si tratti di somma di danaro, quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni, restituendo il residuo al costituente.

Art. 700.

(*Attribuzione o vendita del credito dato in pegno*).

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia attribuito in pagamento, sino a concorrenza, il credito ricevuto in pegno.

Biblioteca centrale giuridica

Se questo non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 691.

Aggiungere, in fine: « e ritenere quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni, restituendo il residuo al costituente ».

Art. 701.

(*Eccezioni opponibili dal debitore del credito*).

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio, tanto le eccezioni relative al credito garantito quanto quelle che gli spetterebbero contro il proprio creditore nei limiti in cui queste possono essere opposte da un debitore ceduto ad un cessionario.

Se il debitore medesimo abbia accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione anteriore.

Art. 702.

(*Pegno di diritti diversi dai crediti*).

Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma richiesta per il trasferimento di tali diritti, fermo il disposto dell'art. 4, terzo comma.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 703.

(*Norme applicabili al pegno di crediti*).

Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione sono applicabili le norme analoghe della sezione precedente.

CAPO XVIII.

Dell'anticresi.

La Commissione raccomanda, in via pregiudiziale, di esaminare se dal punto di vista economico e sociale convenga mantenere un contratto che ha avuto tante censure e tante obiezioni.

Art. 704.

(*Definizione*).
(Art. 1891 cod. civ.).

L'anticresi è un contratto di garanzia mediante il quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore affinchè ne percepisca i frutti con l'obbligo di imputarli a sconto degli interessi, se dovuti, e quindi del capitale.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 705.
(*Forma del contratto*).

Il contratto di anticresi deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, e deve essere trascritto perchè abbia efficacia di fronte ai terzi.

Art. 706.
(*Obblighi del creditore anticretico*).
(Art. 1892 cod. civ.).

Il creditore, se non fu convenuto diversamente, è tenuto a pagare i tributi ed i pesi annui dell'immobile che ha in anticresi.

Deve pure, sotto pena dei danni, provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni necessarie dell'immobile. Le spese relative saranno prelevate dai frutti.

Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore, sempre che non abbia rinunziato a tale facoltà.

Far precedere il seguente comma:

« Il creditore ha il dovere di amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese di manutenzione e riparazione necessarie all'immobile sono prelevate dai frutti ».

Sopprimere il comma.

Art. 707.
(*Durata dell'anticresi*).
(Art. 1893 cod. civ.).

L'anticresi dura finchè il creditore non sia stato interamente soddisfatto del suo credito.

In ogni caso non può avere una durata maggiore di dieci anni, se non è stato stipulato un termine più breve.

Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.

Art. 708.
(*Divieto del patto commissorio*).

È nulla di pieno diritto qualunque convenzione, anche se posteriore alla conclusione del contratto, che autorizza il creditore ad appropriarsi l'immobile nel caso di mancato pagamento del debito.

Art. 709.
(*Compensazione dei frutti con gli interessi*).
(Art. 1895 cod. civ.)

Salva la disposizione dell'art. 210 della prima parte di questo progetto, è valido

Biblioteca centrale giuridica

il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte, ma in tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.

Art. 710.

(*Garanzia per l'intero credito*).
(Art. 1896 cod. civ.).

La disposizione dell'art. 694 è applicabile all'anticresi.

CAPO XIX.

DELLA FIDEIUSSIONE.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 711.

(*Definizione*).
(Art. 1898 e 1902 cod. civ.).

È fideiussore colui che obbligandosi personalmente verso il creditore garantisce l'adempimento dell'obbligazione di un terzo.

La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

Art. 712.

(*Fideiussione per obbligazioni future o condizionali*).

La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione futura o condizionale.

Art. 713.

(*Validità della fideiussione*).
(Art. 1899 cod. civ.).

La fideiussione non può sussistere che per un'obbligazione valida.

Si può prestare tuttavia fideiussione per persona legalmente incapace.

Art. 714.

(*Fideiussione senza ordine e all'insaputa dell'obbligato principale*).
(Art. 1901 cod. civ.).

Ciascuno può costituirsi fideiussore senza ordine ed anche all'insaputa di colui pel quale si obbliga.

Sostituire alla parola: « *ordine* » *l'altra:* « *richiesta* ».

Biblioteca centrale giuridica

Ciascuno può anche costituirsi fideiussore non solo del debitore principale ma del fideiussore di questo.

Art. 715.
(*Limiti della fideiussione*).
(Art. 1900 cod. civ.).

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, o a condizioni meno gravi.

La fideiussione che eccede il debito, o che sia contratta sotto condizioni più gravi, è valida fino alla misura dell'obbligazione principale.

Art. 716.
(*Estensione della fideiussione*).
(Art. 1903 cod. civ.).

Salvo convenzione contraria, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonchè alle spese della denunzia fatta al fideiussore ed alle successive.

Dire, in fine: « *e a quelle successive* ».

Art. 717.
(*Obbligo di fideiussione*).
(Art. 1904, 1905 e 1906 cod. civ.).

Il debitore, obbligato a dare un fideiussore, deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione, e che abbia od elegga il suo domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.

La solvibilità del fideiussore si misura in ragione dei suoi beni capaci d'ipoteca, situati nel territorio del Regno, eccetto che si tratti di materia di commercio o che il debito sia tenue.

Sostituire alla parola: « *solvibilità* » *l'altra:* « *solvenza* ». *Aggiungere dopo la parole:* « *si misura* » *l'altra:* « *principalmente* ».

Quando il fideiussore sia divenuto non solvente, se ne deve dare un altro.

Questa regola soggiace ad eccezione soltanto se il creditore abbia voluto come fideiussore una persona determinata.

Art. 718.
(*Obbligo generico di garanzia*).
(Art. 1922 cod. civ.).

Chi è tenuto genericamente a dare una garanzia può a sua scelta dare un fi-

Biblioteca centrale giuridica

deiussore, un pegno o altra sufficiente cautela.

SEZIONE II. — *Dei rapporti tra creditore e fideiussore.*

Art. 719.

(*Obbligazione del fideiussore*).

(Art. 1907 cod. civ.; art. 40 cod. comm.).

Il fideiussore è obbligato solidalmente col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto al pagamento prima dell'escussione del debitore principale. In ogni caso l'eccezione di escussione preventiva deve essere sollevata nei primi atti della causa promossa contro il fideiussore, con l'indicazione dei beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Art. 720.

(*Eccezioni che possono opporsi dal fideiussore*).

(Art. 1927 cod. civ.).

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale salvo quella di incapacità.

Art. 721.

(*Fideiussione prestata da più persone*).

(Art. 1911 cod. civ.).

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore ed a garanzia di uno stesso debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Art. 722.

(*Beneficio della divisione*).

(Art. 1912 cod. civ.).

Se è stato stipulato il beneficio della divisione ciascuno dei fideiussori può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione e la riduca alla parte di ciascuno.

Biblioteca centrale giuridica

Se alcuni fideiussori erano insolventi nel tempo in cui uno di essi ha ottenuto la divisione, questi è obbligato in proporzione per tale non solvenza, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute dopo la divisione.

Art. 723.

(*Obbligazioni del fideiussore del fideiussore*).
(Art. 1914 cod. civ.).

Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati a causa dell'incapacità del debitore e dei fideiussori.

Sopprimere l'articolo, sembrando sufficiente la norma dell'art. 721.

Sezione III. — *Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale.*

Art. 724.

(*Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore*).
(Art. 1253 n. 3 e art. 1916 cod. civ.).

Il fideiussore che ha pagato il debito, è surrogato in tutti i diritti che aveva il creditore contro il debitore.

Art. 725.

(*Regresso contro il debitore principale*).
(Art. 1915 cod. civ.).

Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, ancorchè questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.

Il regresso ha luogo per il capitale, per gli interessi e per le spese che il fideiussore ha fatto dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze presentate contro di lui.

Il fideiussore ha inoltre diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al tasso legale, il fideiussore ha diritto ad essi fino al rimborso del capitale.

Nel caso previsto dall'art. 713, secondo comma, il regresso del fideiussore è am-

Biblioteca centrale giuridica

messo solo nei limiti dell'arricchimento del debitore.

Art. 726.

(*Regresso contro più debitori principali solidalmente obbligati*).

(Art. 1917 cod. civ.).

Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha il regresso contro ciascuno per ripetere integralmente tutto ciò che ha pagato.

Art. 727.

(*Divieto di agire contro il debitore principale*).

(Art. 1918 cod. civ.).

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale, se, per avere egli omesso di notificargli il pagamento da lui fatto, il debitore abbia pagato ugualmente il debito.

Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può oppore al fideiussore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale al momento del pagamento.

In ambedue i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.

Art. 728.

(*Azione del fideiussore per essere rilevato dal debitore*).

(Art. 1919 cod. civ.).

Il fideiussore, anche prima di aver pagato può agire contro il debitore perchè questi gli procuri la liberazione o in mancanza presti le cautele necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:

1° quando sia convenuto giudizialmente pel pagamento;

2° quando il debitore sia divenuto insolvente;

3° quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla fideiussione in un tempo determinato;

Biblioteca centrale giuridica

4° quando il debito sia divenuto esigibile per la scadenza del termine;

5° allo scadere di anni cinque, quando l'obbligazione principale non abbia un termine, purchè l'obbligazione principale non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

Sezione IV. — *Dei rapporti tra più fideiussori.*

Art. 729.

(Regresso del fideiussore contro gli altri fideiussori).

(Art. 1920 cod. civ.).

Se più persone hanno prestato fideiussione per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.

Sezione V. — *Della estinzione della fideiussione.*

Art. 730.

(Liberazione del fideiussore per fatto del creditore).

(Artt. 1925 e 1928 cod. civ.).

Oltre che per le cause comuni alle altre obbligazioni, la fideiussione si estingue allorchè per fatto del creditore non può avere effetto, a favore del fideiussore stesso, la surrogazione nei diritti, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Art. 731.

(Liberazione del fideiussore per obbligazione futura).

Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza successiva autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo o potendo conoscere che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 732.

(Evizione della cosa data in pagamento del debito principale).

(Art. 1929 cod. civ.).

Quando il creditore accetta in pagamento la prestazione di cosa diversa da quella dovuta, il fideiussore resta liberato, ancorchè il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

Ripristinare l'art. 1930 del Codice vigente come art. 732-bis.

Art. 733.

(Obbligo del fideiussore dopo la scadenza del termine dell'obbligazione principale).

(Art. 1930 e 1931 cod. civ.).

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza del termine dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

Tale disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

CAPO XX.

Del mandato di credito.

Art. 734.

(Effetti del mandato di credito).

Se una persona si obbliga verso una altra, che le ha conferito l'incarico, di fare in nome e per conto proprio, credito a un terzo, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.

Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo risarcendo i danni all'altra parte.

Sostituire alla parola «rinunziarvi» l'altra: «liberarsene». Aggiungere in fine: «se non è stato ancora eseguito o per la parte per cui non è stato ancora eseguito».

Art. 735.

(Sopravvenuta insolvenza del terzo).

Se dopo l'accettazione dell'incarico le condizioni patrimoniali del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo.

Si applica inoltre la disposizione dell'art. 731.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO XXI.

DELLA TRANSAZIONE.

Art. 736.

(Definizione).
(Art. 1764, 1765 cod. civ.).

La transazione è un contratto per il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Art. 737.

(Capacità a transigere).
(Art. 1765 cod. civ.).

La transazione non è valida se le parti non hanno la capacità di disporre dei diritti che ne formano l'oggetto o se questi sono, per disposizione di legge o per loro natura, sottratti alla loro libera disponibilità.

Art. 738.

(Transazione sulla falsità di documenti).
(Art. 316 cod. proc. civ.).

La transazione che ha per oggetto una controversia concernente la falsità di documenti, non ha alcun effetto se non è stata autorizzata dal tribunale sentito il pubblico ministero.

Sostituire il testo dell'art. 316 Codice procedura civile.

Art. 739.

(Transazione sull'azione civile nascente da reato).
(Art. 1766 cod. civ.).

È valida la transazione sopra un'azione civile che deriva da reato.

Aggiungere il capoverso dell'art. 1766 Codice vigente.

Ripristinare l'art. 1769 Codice civile come art. 739-bis.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 740.

(*Errore di diritto*).

(Art. 177 cod .civ.).

La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo a questioni giuridiche, che erano oggetto di controversia tra le parti.

Sopprimere la parola « giuridiche ».

Art. 741.

(*Lesione*).

(Art. 1772 cod. civ.).

La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.

Art. 742.

(*Transazione su lite temeraria*).

Se una delle parti sia consapevole della infondatezza della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione.

Sopprimere l'articolo.

Art. 743.

(*Transazione su un titolo nullo*).

(Art. 1774 cod. civ.).

È nulla la transazione fatta sulla base di un contratto illecito ancorchè le parti abbiano trattato della nullità di questo.

Negli altri casi solo colui che ha ignorato la causa di invalidità del contratto sulla base del quale la transazione è stata stipulata, ne può chiedere l'annullamento.

Sostituire: « Negli altri casi si può impugnare una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità ».

Art. 744.

(*Annullabilità per falsità di documenti*).

(Art. 1775 cod. civ.).

È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, in base a documenti che si sono in appresso riconosciuti falsi.

Art. 745.

(*Annullabilità per cosa giudicata*).

(Art. 1776 cod. civ.).

È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con senteuza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avessero notizia.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 746.

(Annullabilità per scoperta successiva di documenti).

(Art. 1777 cod .civ.).

Allorchè le parti hanno fatto transazione generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che erano loro ignoti in quel tempo e che posteriormente si sono scoperti, non costituiscono un titolo per impugnare la transazione, salvo che siano stati occultati per fatto di una delle parti contraenti.

Ma la transazione è annullabile, quando essa non riguarda che un solo affare determinato, ed è provato da documenti, posteriormente scoperti, che una delle parti non aveva alcun diritto.

Art. 747.

(Risoluzione della transazione per inadempimento).

La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere chiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, sempre che il diritto alla risoluzione non sia stato espressamente stipulato.

Sopprimere l'articolo.

Art. 748.

(Conversione della transazione nulla).

Se la transazione è nulla per mancanza di reciproche concessioni, il contratto può valere come accertamento del rapporto litigioso.

L'accertamento non può essere impugnato per la sola non corrispondenza tra il rapporto accertato e quello preesistente.

Idem.

TITOLO IV.

Delle altre fonti di obbligazioni.

CAPO I.

Della promessa al pubblico.

Art. 749.

(Obbligatorietà della promessa).

Colui che rivolgendosi al pubblico promette una prestazione a favore di

Sopprimere tanto questo articolo quanto il successivo art. 750, sostituendoli con

Biblioteca centrale giuridica

chi si trovi in una determinata situazione di fatto o compia una prestazione che non abbia carattere di corrispettività di fronte a quella del promittente, è vincolato dalla promessa non appena questa sia resa pubblica.

Se alla promessa non è apposto un termine o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa qualora dentro l'anno dalla pubblicazione della promessa non gli sia stata fatta comunicazione dell'avveramento della situazione di fatto o del compimento della prestazione previsto nella promessa.

l'art. 4 del progetto della Commissione Reale:

« Chi ha diretto al pubblico la promessa di remunerare una prestazione o un fatto, non può più revocarla quando la prestazione o il fatto siano stati eseguiti.

« La revoca può essere fatta prima, purchè sia fondata su una giusta causa e sia resa pubblica nella stessa forma della promessa, o in forma equivalente.

« In questo caso il revocante è tenuto a rimborsare le spese fatte da coloro che in buona fede, e prima della pubblicazione della revoca, avessero cominciato l'esecuzione della prestazione o del fatto; ma la somma totale di questi rimborsi non può mai superare l'ammontare della remunerazione promessa.

« L'azione pel rimborso delle spese si prescrive nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della revoca ».

Art. 750.

(*Revoca della promessa*).

La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine previsto nell'articolo precedente solamente se vi sia stata causa e purchè la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equipollente.

In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione di fatto prevista nella promessa risulta già verificata o se la prestazione è stata già compiuta.

Art. 751.

(*Cooperazione di più persone*).

Se la prestazione o il fatto è stato compiuto da più persone separatamente, la prestazione promessa, quando sia unica, spetta a colui che ne ha dato per primo comunicazione al promittente.

Sostituire alle parole: « prestazione promessa » le altre: « remunerazione promessa ». Si propone, inoltre, di contemplare il caso della contemporaneità, con equa ripartizione della remunerazione stessa.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO II.

DELLA GESTIONE D'AFFARI.

Art. 752.
(*Obbligo del gestore*).
(Art. 1141 cod. civ.).

Colui che, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affari altrui, è tenuto a continuare e a condurre a termine la gestione incominciata, finchè l'interessato non sia in grado di provvedervi da sè stesso. Egli è soggetto a tutte le obbligazioni che deriverebbero da un mandato conferitogli dall'interessato.

La gestione non può avere per oggetto affari che eccedano la ordinaria amministrazione, salvo che essi siano compiuti per l'urgenza di evitare perdite gravi all'interessato.

Il gestore degli affari altrui deve avere la capacità di obbligarsi.

Cominciare l'articolo così: « Colui che si assume volontariamente la gestione ecc. ».

Art. 753.
(*Morte dell'interessato*).
(Art. 1142 cod. civ.).

Il gestore è obbligato a continuare la gestione, ancorchè l'interessato muoia prima che l'affare sia terminato, sino a che l'erede possa assumerne la direzione.

Art. 754.
(*Diligenza del gestore*).
(Art. 1142 e 1143 cod. civ.).

Il gestore è tenuto ad usare nella gestione la diligenza di un buon padre di famiglia.

Il giudice tuttavia può, in considerazione delle circostanze che indussero il gestore ad assumere la gestione, moderare il risarcimento dei danni ai quali sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.

Sostituire alle parole: « il risarcimento » l'espressione: « la valutazione del risarcimento ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 755.

(*Obblighi dell'interessato*).

(Art. 1144 cod. civ.).

Se l'affare fu utilmente intrapreso, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore abbia assunto in nome di lui, tenerlo indenne di quelle assunte dal gestore in nome proprio e rimborsarlo di tutte le spese necessarie od utili, con gli interessi dal giorno in cui furono fatte.

Questa disposizione non si applica alla gestione assunta o agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia illecito.

Sostituire all'espressione: «utilmente intrapreso» l'altra: «bene amministrato».

Art. 756.

(*Ratifica dell'interessato*).

La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione sia stata compiuta da persona che credeva di gerire un affare proprio.

CAPO III.

Del pagamento dell'indebito.

Art. 757.

(*Indebito obiettivo*).

(Art. 1237 1° comma, 1145, 1146, 1147 cod. civ.).

Colui che ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre agli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede, dal giorno della domanda se era in buona fede.

Aggiungere in fine: «e dal giorno del pagamento se era in mala fede».

Art. 758.

(*Indebito subiettivo*).

(Art. 1146 cod. civ.).

Colui che ha pagato un debito altrui erroneamente credendosi debitore, può parimente ripetere ciò che ha pagato,

Sostituire l'articolo con l'art. 1146 del Codice vigente.

Biblioteca centrale giuridica

purchè l'errore era riconoscibile da parte del creditore.

Colui che ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento.

Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato è surrogato nei diritti del creditore.

Art. 759.

(*Esclusioni della ripetizione nelle obbligazioni naturali*).

(Art. 1237 cpv. cod. civ.).

La ripetizione non è ammessa quando è stata spontaneamente eseguita una prestazione patrimoniale nei casi previsti nell'articolo 4.

Inserire questo articolo dopo l'articolo 757.

Art. 760.

(*Restituzione di cosa determinata*).

(Art. 1148 cod. civ.).

Colui che ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla in natura, se esiste.

Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in mala fede, è tenuto a corrisponderne il valore secondo la stima al giorno della domanda. Se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere, invece del valore, la restituzione della cosa deteriorata, oltre una indennità per la diminuzione di valore.

Sostituire alla seconda parte del comma (legandola alla prima col punto e virgola anzichè col punto fermo): « se la cosa è soltanto deteriorata può essere obbligato alla restituzione della medesima oltre al pagamento di un'indennità per la diminuzione del valore ».

Art. 761.

(*Alienazione della cosa ricevuta indebitamente*).

(Art. 1149 cod. civ.).

Colui che, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo avuto. Se questo è ancora dovuto, l'azione per conseguirlo passa a colui che aveva indebitamente pagato. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato nei limiti del suo arricchimento verso colui che ha pagato l'indebito.

Sostituire:

« Colui che, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo avuto. Se questo è ancora dovuto, l'azione per conseguirlo passa a colui al quale apparteneva la cosa. Nel caso di trasferimento a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato nei limiti del suo arricchimento verso

Biblioteca centrale giuridica

Colui che ha alienato la cosa ricevuta in mala fede o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore secondo la stima al giorno della domanda. Colui che ha pagato l'indebito ha però facoltà di esigere il corrispettivo dell'alienazione o la cessione dell'azione per conseguirlo. Se l'alienazione fu a titolo gratuito, l'acquirente, quando l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato nei limiti dell'arricchimento verso colui che ha pagato l'indebito.

colui cui apparteneva la cosa quando l'alienante sia stato inutilmente escusso.

« Colui che ha alienato la cosa ricevuta in mala fede o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore secondo la stima al giorno della domanda. Colui al quale apparteneva la cosa ha però facoltà di esigere il corrispettivo dell'alienazione o la cessione dell'azione per conseguirlo. Se il trasferimento fu a titolo gratuito, l'acquirente, quando l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato nei limiti dell'arricchimento verso colui al quale apparteneva la cosa ».

Art. 762.

(*Indebito ricevuto da un incapace*).

L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche se era in mala fede, non è tenuto che nei limiti dell'arricchimento.

Art. 763.

(*Rimborso di spese e di miglioramenti*).

(Art. 1150 cod. civ.).

Colui al quale deve essere restituita la cosa, è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti a norma dell'articolo 545 progetto diritti reali.

CAPO IV.

Dell'arricchimento senza causa.

Art. 764.

(*Azione generale di arricchimento*).

Chi si è arricchito senza causa legittima a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzarla di quanto questa si è impoverita.

L'arricchito risponde nei limiti in cui l'arricchimento sussiste al tempo della domanda, salvo che esso sia venuto meno per effetto della sua mala fede.

Cominciare l'articolo così: « Chi senza causa si è arricchito a danno ecc. ».

Sostituire alla seconda parte del comma: « salvo che esso più non sussista o sia ridotto per effetto della sua mala fede ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 765.
(*Carattere sussidiario dell'azione di arricchimento*).

L'azione di arricchimento non è proponibile finchè il danneggiato possa esercitare altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.

CAPO V.

Degli atti illeciti.

Art. 766.
(*Risarcimento per fatto illecito*).
(Art. 1151 e 1152 cod. civ.).

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona danno ad altri obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno.

Art. 767.
(*Legittima difesa*).

Non è responsabile colui che cagiona danno per la legittima difesa di sè stesso o di un terzo.

Sopprimere l'articolo. Armonizzare con tale soppressione la norma dell'articolo 20.

Art. 768.
(*Imputabilità del fatto dannoso*).
(Art. 1306 cod. civ.).

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi, al momento in cui lo ha commesso, non aveva la capacità di intendere e di volere, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa.

Ripristinare l'articolo 1306 Codice vigente, aggiungendovi il concetto dell'ultimo inciso del presente articolo 768.

Art. 769.
(*Danno cagionato dall'incapace*).

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il danneggiato ha diritto di ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che quegli provi di non aver potuto impedire il fatto.

In ogni caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da

Biblioteca centrale giuridica

chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice può, in considerazione della condizione delle parti, condannare l'autore del danno ad una equa indennità.

Art. 770.

(*Responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte*).

(Art. 1153, comma 2°, 3°, 5° e 6° cod. civ.).

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori o degli amministrati, abitanti con essi.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti durante il tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate nei comma precedenti sono liberate da responsabilità se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Art. 771.

(*Responsabilità dei padroni e dei committenti*).

(Art. 1153, 4° comma cod. civ.).

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti.

Art. 772.

(*Danno cagionato da cosa in custodia e incendio*).

(Art. 1153, comma 1 cod. civ.).

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che egli detiene, salvo che provi che il danno è stato cagionato da caso fortuito.

La Commissione prende atto che la forza maggiore è compresa nel caso fortuito.

Art. 773.

(*Rovina di edificio*).

(Art. 1155 cod. civ.).

Il proprietario di un edificio è responsabile del danno cagionato dalla rovina di esso, salvo che provi che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 774.

(*Danno cagionato da animali*).

(Art. 1154 cod. civ.).

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fosse fuggito, salvo che provi che il danno fu determinato da fatto di un terzo o da caso fortuito.

Collocare l'articolo subito dopo il 772 e sopprimere l'inciso: « da fatto di un terzo ».

Art. 775.

(*Circolazione di veicoli*).

(Art. 120 r. d. 8 dicembre 1933, n. 1740).

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova che da parte sua si è avuta ogni cura per evitare che il danno si verificasse.

Il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, salvo sempre il disposto dell'art. 771.

In ogni caso il proprietario e il conducente sono responsabili dei danni derivati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo.

La Commissione ritiene che – pure restando ferma la presunzione di colpa – il principio della legge speciale vada chiarificato nel senso che debba essere esente da responsabilità chi provi di non avere avuto colpa.

Sostituire all'inciso: « salvo sempre il disposto dell'art. 771 » l'espressione: « Tuttavia questa prova non è ammessa nei casi dell'art. 771 ».

Art. 776.

(*Responsabilità solidale*).

(Art. 1156 cod. civ.).

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa.

Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.

Sopprimere il comma.

Art. 777.

(*Prescrizione dell'azione di risarcimento*).

L'azione per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Biblioteca centrale giuridica

Per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli l'azione si prescrive in tre anni.

In ogni caso, se l'azione deriva da un fatto considerato dalla legge come reato, per il quale l'azione penale è sottoposta ad una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Sostituire: a « tre », « due ».

Biblioteca centrale giuridica

LIBRO V

DELLA TUTELA DEI DIRITTI

DELLA TRASCRIZIONE

DELLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AD ALCUNI BENI MOBILI.

La Commissione raccomanda che nel Codice siano inseriti solo gli articoli 1, 2 e 3, rinviando alle singole leggi speciali le regole stabilite nel presente Capo circa gli atti che si devono trascrivere e le formalità relative.

Propone inoltre che all'art. 1 si aggiunga un n. 4° concernente la trascrizione dei brevetti nei registri dell'Ufficio Centrale brevetti e un n. 5° regolante nei limiti del possibile la pubblicità per altri beni mobili particolarmente le macchine.

Art. 1.

(Beni per i quali è disposta la pubblicità).

Devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione gli atti indicati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

1°) le navi iscritte negli uffici marittimi del Regno, Colonie e Possedimenti italiani;

2°) gli aeromobili iscritti nel Registro aeronautico nazionale;

3°) gli autoveicoli iscritti nel pubblico Registro automobilistico.

Art. 2.

(Atti soggetti a trascrizione).

Gli atti per i quali la trascrizione è richiesta sono:

1°) gli atti tra vivi che trasferiscono la proprietà;

2°) gli atti tra vivi che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o trasferiscono il diritto di usufrutto;

3°) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti indicati nei numeri precedenti;

4°) l'estratto del processo verbale di vendita forzata;

5°) la sentenza indicata all'art. 191 Prog. obblig.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 3.
(*Effetti della trascrizione*).

Gli atti enunciati nell'articolo precedente fino a che non siano trascritti non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sui beni indicati nell'art. 1.

Art. 4.
(*Divisioni e transazioni*).

Devono pure essere trascritti gli atti indicati negli articoli 3 e 4 (prog. trascrizione) per gli effetti ivi disposti.

La Commissione raccomanda, nell'ipotesi che le norme di questo e degli articoli successivi restino nel Codice, di sottoporle a una maggiore elaborazione.

Art. 5.
(*Accettazione di eredità e acquisto di legato*).

Devono essere trascritti l'accettazione della eredità che importi acquisto di diritti o liberazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 2 e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.

Si osservano le disposizioni degli articoli 6 secondo e terzo coma, 15, 16 e 17 (prog. trascrizione).

Art. 6.
(*Sentenze*).

Devono trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati nei nn. 1 e 2 dell'art. 2 in forza di un titolo non trascritto.

Devono pure trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato per usucapione uno dei diritti medesimi.

Art. 7.
(*Continuità della trascrizione*).

Non possono eseguirsi trascrizioni o iscrizioni se non contro colui che ha trascritto l'ultimo atto di acquisto.

Sostituire la formula dell'articolo 366 del progetto sui diritti reali.

Art. 8.
(*Domande da trascriversi*).

Devono trascriversi:

1°) le domande di risoluzione indicate negli articoli 257 (prog. obbligazioni), 194 secondo comma e 340 ultimo comma libro successioni, la domanda di esecuzione del contratto preliminare, la do-

Biblioteca centrale giuridica

manda di rescissione della divisione, la domanda di revocazione della donazione, nonchè le domande indicate nell'art. 69 libro successioni. Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati e legalmente conservati dai terzi anteriormente alla trascrizione della domanda;

2°) la domanda diretta a far dichiarare la simulazione di un atto soggetto a trascrizione. La sentenza non pregiudica i diritti acquistati da terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto in data anteriore alla trascrizione della domanda medesima;

3°) le domande dirette a far pronunciare l'annullamento degli atti tra vivi soggetti a trascrizione, quando la nullità dipenda da cause diverse dalla incapacità legale;

4°) le domande di revoca prevista nell'art. 126 progetto obbligazioni, quando abbia per oggetto atti soggetti a trascrizione.

Le sentenze che accolgono le domande indicate in questo numero e nel precedente non pregiudicano i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede e legalmente conservati anteriormente alla trascrizione delle domande;

5°) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto per cause di morte.

I diritti acquistati per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente da terzi di buona fede sono salvi, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione della domanda.

Se la trascrizione della domanda avviene dopo due anni dalla trascrizione dell'acquisto, la sentenza non pregiudica i diritti che i terzi di buona fede hanno a qualunque titolo acquistato sia dall'erede sia dal legatario apparenti e legalmente conservato anteriormente alla trascrizione della domanda;

6°) le domande dirette a far dichiarare la nullità degli atti tra vivi soggetti a trascrizione o a farne pronun-

Biblioteca centrale giuridica

ciare l'annullamento per causa d'incapacità legale;

7°) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.

Le sentenze pronunziate sulle domande indicate in questo numero e nel numero precedente non pregiudicano i diritti che i terzi hanno acquistato in buona fede anteriormente alla trascrizione della domanda, se questa sia stata eseguita dopo un anno dalla trascrizione dell'acquisto;

8°) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione avviene dopo due anni dall'apertura della successione, la domanda di riduzione non pregiudica i diritti che i terzi hanno acquistato a titolo oneroso e legalmente conservato anteriormente alla trascrizione;

9°) la domanda diretta a far dichiarare verificata l'usucapione. Sono salvi i diritti acquistati verso il proprietario anteriormente al compiersi dell'usucapione, purchè siano stati trascritti prima della trascrizione della domanda.

La trascrizione delle domande indicate nel presente articolo può compiersi anche se esse si riferiscono ad atti non trascritti. Ove si riferiscano ad atti trascritti o iscritti si osserva la disposizione dell'art. 9 ultimo comma prog. trascrizione.

Art. 9.

(Atti di pignoramento e sequestro).

Devono trascriversi gli atti di pignoramento e di sequestro per gli effetti speciali indicati nella legge.

Art. 10.

(Rinvio alle norme sulla trascrizione immobiliare).

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, in quanto compatibili, e salvo le disposizioni speciali della legge.

Biblioteca centrale giuridica

DEI MEZZI DI PROVA

CAPO I.

DELL'ATTO PUBBLICO.

Art. 1.
(*Atto pubblico*).
(Art. 1315 cod. civ.).

L'atto pubblico è l'atto ricevuto con le richieste formalità da un notaio o da altro ufficiale autorizzato, nel luogo dove l'atto è formato, ad attribuirvi pubblica fede.

Art. 2.
(*Efficacia dell'atto pubblico*).
(Art. 1317 cod. civ.).

L'atto pubblico fa piena fede, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che in esso si attestino avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.

Art. 3.
(*Conversione dell'atto pubblico in scrittura privata*).
(Art. 1316 cod. civ.).

Il documento che non ha l'efficacia dell'atto pubblico per vizio di forma o perchè ricevuto da un ufficiale pubblico incapace o incompetente per territorio, vale come scrittura privata, se è stato sottoscritto dalle parti.

CAPO II.

DELLA SCRITTURA PRIVATA.

Art. 4.
(*Scrittura privata riconosciuta*).
(Art. 1320 cod. civ.).

La scrittura privata sottoscritta e riconosciuta da colui contro il quale si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, fa fede come l'atto pubblico.

Sostituire all'espressione: «fa fede come l'atto pubblico» l'altra: «non può essere più impugnata dalla parte anche nei confronti dei terzi».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 5.

(*Sottoscrizione autenticata dal notaio*).

(Art. 1323 cod. civ.).

Si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autenticate a norma di legge dal notaio o ad altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 6.

(*Data certa delle scritture private*).

(Art. 1327 cod. civ.; art. 55 cod. comm.).

La data della scrittura privata non è certa rispetto ai terzi che dal giorno in cui questa è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di scrivere di colui, o di uno di coloro, che l'hanno sottoscritta, o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti ricevuti da pubblici ufficiali, quali processi verbali di apposizione di sigilli o di inventari, o finalmente dal giorno in cui si verifica un altro fatto che valga a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità del documento.

Per le quietanze il giudice può, tenuto conto delle circostanze, ammettere qualsiasi altro mezzo di prova per l'accertamento della data.

In materia di commercio la data delle scritture può essere accertata, rispetto ai terzi, con tutti i mezzi di prova, salve le eccezioni previste dalla legge.

Iniziare il comma così: «Nelle materie regolate dalle leggi commerciali la data ecc.

Art. 7.

(*Telegramma*).

(Art. 45 cod. comm.).

Il telegramma produce tutti gli effetti della scrittura privata, se l'originale presentato all'ufficio di partenza è stato sottoscritto dal mittente.

La sottoscrizione può essere autenticata da notaio. Se la identità della persona che ha sottoscritto è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti è ammessa la prova contraria.

Il mittente può fare indicare nel telegramma che l'originale è firmato con o senza autenticazione.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 8.

(Conformità fra originale e riproduzione del telegramma).

(Art. 46 cod. comm.).

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si ritiene, fino a prova contraria, conforme all'originale.

Se il mittente ha fatto collazionare il telegramma o lo ha fatto raccomandare secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi fra originale e riproduzione.

Sopprimere il comma.

Art. 9.

(Carte e registri domestici).

(Art. 1330 cod. cov.).

Le carte e i registri domestici non fanno prova in favore di chi li ha scritti. Fanno prova contro di lui:

1°) in tutti i casi in cui enunciano formalmente un pagamento ricevuto;

2°) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di colui che essi indicano come creditore.

Art. 10.

(Annotazione in calce, a margine o a tergo di un documento).

(Art. 1331 cod. civ.).

L'annotazione fatta dal creditore in calce, a margine o a tergo di un documento, che sia rimasto in suo possesso, fa prova quantunque non sottoscritta nè datata da lui, quando tende ad accertare la liberazione del debitore.

Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore a tergo, a margine o in calce di una quietanza o di un esemplare del documento del debito, che si trovi in possesso del debitore.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO III.

DELLE TAGLIE O TACCHE DI CONTRASSEGNO.

Art. 11.

(*Taglie o tacche di contrassegno*).
(Art. 1332 cod. civ.).

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro fanno prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

CAPO IV.

DELLE COPIE DEGLI ATTI.

Art. 12.

(*Copie di atti pubblici*).
(Artt. 1333, 1334 e 1335 cod. civ.).

Le copie di atti pubblici, spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici a ciò autorizzati, fanno fede come l'originale.

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse a ciò autorizzati.

Le parti interessate hanno sempre il diritto di collazionare le copie suddette con gli originali a norma del codice di procedura civile.

Art. 13.

(*Copie di scritture private originali depositate*).
(Art. 1333 cod. civ.).

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati fanno la stessa fede della scrittura originale da cui sono estratte.

Le parti interessate hanno diritto di esaminare l'originale scrittura per riconoscerne o negarne l'autenticità della grafia e, comunque, hanno diritto di collazionare la copia coll'originale a norma dell'articolo precedente, terzo comma.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 14.

(Valore probatorio di copie in mancanza dell'originale atto pubblico o di una copia di esso depositata).

(Art. 1336 cod. civ.).

In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 12 fanno tuttavia piena fede; ma se queste, od anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manchi l'originale, presentino cancellature, abrasioni, intercalazioni od altri difetti esteriori, la loro efficacia probatoria è apprezzata liberamente dal giudice.

In mancanza dell'originale scrittura privata le copie di essa spedite in conformità dell'art. 13 fanno egualmente fede; ma se presentino cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, la loro efficacia probatoria è apprezzata liberamente dal giudice. È salva in ogni caso ogni questione circa l'autenticità della scrittura dell'originale mancante.

Art. 15.

(Valore probatorio di altre copie).

(Artt. 1338 e 1339 cod. civ.).

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati negli articoli precedenti possono essere assunte come principio di prova per iscritto.

Art. 16.

(Valore probatorio di copie parziali).

Le copie parziali o riproduzione per estratto, rilasciate nelle forme prescritte da pubblici ufficiali depositari ed autorizzati, fanno fede soltanto per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

Art. 17.

(Copie fotografiche).

Le copie fotografiche hanno efficacia uguale a quelle autentiche, secondo le norme dei due precedenti articoli, qualora la loro rispondenza con l'originale

Biblioteca centrale giuridica

CAPO III.

DELLE TAGLIE O TACCHE DI CONTRASSEGNO.

Art. 11.

(*Taglie o tacche di contrassegno*).
(Art. 1332 cod. civ.).

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro fanno prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

CAPO IV.

DELLE COPIE DEGLI ATTI.

Art. 12.

(*Copie di atti pubblici*).
(Artt. 1333, 1334 e 1335 cod. civ.).

Le copie di atti pubblici, spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici a ciò autorizzati, fanno fede come l'originale.

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse a ciò autorizzati.

Le parti interessate hanno sempre il diritto di collazionare le copie suddette con gli originali a norma del codice di procedura civile.

Art. 13.

(*Copie di scritture private originali depositate*).
(Art. 1333 cod. civ.).

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati fanno la stessa fede della scrittura originale da cui sono estratte.

Le parti interessate hanno diritto di esaminare l'originale scrittura per riconoscerne o negarne l'autenticità della grafia e, comunque, hanno diritto di collazionare la copia coll'originale a norma dell'articolo precedente, terzo comma.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 14.

(Valore probatorio di copie in mancanza dell'originale atto pubblico o di una copia di esso depositata).

(Art. 1336 cod. civ.).

In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 12 fanno tuttavia piena fede; ma se queste, od anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manchi l'originale, presentino cancellature, abrasioni, intercalazioni od altri difetti esteriori, la loro efficacia probatoria è apprezzata liberamente dal giudice.

In mancanza dell'originale scrittura privata le copie di essa spedite in conformità dell'art. 13 fanno egualmente fede; ma se presentino cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, la loro efficacia probatoria è apprezzata liberamente dal giudice. È salva in ogni caso ogni questione circa l'autenticità della scrittura dell'originale mancante.

Art. 15.

(Valore probatorio di altre copie).

(Artt. 1338 e 1339 cod. civ.).

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati negli articoli precedenti possono essere assunte come principio di prova per iscritto.

Art. 16.

(Valore probatorio di copie parziali).

Le copie parziali o riproduzione per estratto, rilasciate nelle forme prescritte da pubblici ufficiali depositari ed autorizzati, fanno fede soltanto per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

Art. 17.

(Copie fotografiche).

Le copie fotografiche hanno efficacia uguale a quelle autentiche, secondo le norme dei due precedenti articoli, qualora la loro rispondenza con l'originale

Biblioteca centrale giuridica

o con la copia sia attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero non sia contestata.

CAPO V.

Atti di ricognizione o di rinnovazione.

Art. 18.

(*Atto di ricognizione o di rinnovazione*).
(Art. 1340 cod. civ.).

L'atto di ricognizione o di rinnovazione di un documento fa fede contro l'autore, i suoi eredi o aventi causa, se non si dimostra, con la produzione del documento originario, che vi fu errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

Ripristinare il capoverso dell'articolo 1340 cod. civ.

CAPO VI.

Della prova testimoniale.

Art. 19.

(*Limitazione della prova testimoniale*).
(Art. 1341 cod. civ.).

Non è ammessa la prova per testimoni dei contratti il cui oggetto eccede il valore di lire cinquemila.

Ancorchè l'oggetto del contratto non ecceda il valore di lire cinquemila, non è ammessa la prova per testimoni di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, che si alleghino essere stati stipulati anteriormente, contemporaneamente o posteriormente.

Le stesse limitazioni valgono nell'ipotesi che le parti o una di esse, intendano provare il contratto nei confronti di un terzo cui vogliano opporne gli effetti.

Il giudice, però, non può dichiarare di ufficio l'inammissibilità della prova.

Art. 20.

(*Residuo o parte di credito superiore alle lire cinquemila*).
(Artt. 1343 e 1344 cod. comm.).

La prova testimoniale non è ammessa quando la domanda proposta eccede la

Biblioteca centrale giuridica

somma di lire cinquemila, anche se la domanda sia poi ridotta. Non è neppure ammessa se la somma domandata costituisce parte o residuo di un credito maggiore di lire cinquemila.

Art. 21.

(*Cumulo degli interessi col capitale*).
(Art. 1342 cod. civ.).

La prova testimoniale è ammessa nel caso in cui la domanda supera le lire cinquemila solo per il cumulo degli interessi con il capitale.

Art. 22.

(*Principio di prova scritta*).
(Art. 1347 cod. civ.).

La prova testimoniale è ammessa senza alcuna limitazione quando vi è un principio di prova per iscritto. Si considera tale qualsiasi scritto proveniente da colui contro il quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato.

Art. 23.

(*Altri casi di ammissibilità della prova testimoniale*).
(Art. 1347 cod. civ.).

È del pari ammessa la prova testimoniale senza alcuna limitazione:

1°) quando il creditore è stato nell'impossibilità materiale o morale di procurarsi una prova scritta;

2°) quando per i contratti del genere di quello che si deve provare non si usa precostituire prova scritta;

3°) quando il creditore ha, senza sua colpa, perduto il documento che gli forniva la prova;

4°) quando oggetto della prova è l'illiceità del contratto che si impugna.

Sopprimere la parola: «precostituire».

Art. 24.

(*Prova testimoniale in materia commerciale*).
(Artt. 44 e 53 cod. comm.).

In materia commerciale, l'autorità giudiziaria può ammettere la prova per testimoni anche oltre i limiti in cui è ammessa in materia civile, tenuto conto

Sostituire: «In materia commerciale la prova per testimoni è ammessa anche oltre i limiti stabiliti per la materia civile».

Biblioteca centrale giuridica

della natura della convenzione, della qualità delle parti contraenti e di ogni altra circostanza.

Nei casi in cui la legge commerciale richiede l'atto scritto per la prova della convenzione, la prova per testimoni è ammessa solo nei limiti stabiliti per la materia civile.

Art. 25.

(Inammissibilità convenzionale della prova testimoniale).

La prova testimoniale non può essere ammessa, neppure in materia commerciale, se i contraenti hanno convenuto, per iscritto, di escluderla.

CAPO VII.

Delle presunzioni.

Art. 26.

(Definizione).

(Art. 1349 cod. civ.).

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato.

Art. 27.

(Presunzioni stabilite dalla legge).

(Art. 1350 cod. civ.).

La presunzione legale è quella che la legge attribuisce a certi atti o a certi fatti, come quando la legge dichiara nulli certi atti per la loro sola qualità, perchè li presume fatti in frode alle sue disposizioni, o dichiara che la esistenza di un diritto o la liberazione da un obbligo risulta da alcune circostanze determinate.

Art. 28.

(Inammissibilità della prova contro le presunzioni legali).

(Artt. 1352 e 1353 cod. civ.).

La presunzione legale dispensa da qualsiasi prova colui a favore del quale è stabilita.

Non è ammessa alcuna prova contro la presunzione legale, quando sul fonda-

La Commissione fa voto che il principio della cosa giudicata sia accolto in altra sede.

Sostituire l'art. 1353 cod. civ.

Biblioteca centrale giuridica

mento di essa la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio, a meno che sia stata riservata la prova contraria.

Art. 29.

(*Presunzioni semplici*).

(Art. 1354 cod. civ.).

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono rimesse al criterio e alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e, quando siano più, concordanti.

La prova per presunzione non può essere ammessa se non nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale.

CAPO VIII.

Della confessione.

Art. 30.

(*Specie della confessione*).

(Art. 1355 cod. civ.).

La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

Art. 31.

(*Confessione giudiziale*).

(Artt. 1356 e 1360 cod. civ.).

La confessione giudiziale è la dichiarazione fatta in giudizio dalla parte o dal suo rappresentante.

Essa fa piena prova contro colui che l'ha resa quando verte su fatti relativi a diritti disponibili.

La confessione è indivisibile se contiene, rispetto al fatto dedotto dalla controparte, aggiunte che si riferiscono al sorgere del rapporto; se ne possono, invece, scindere le aggiunte che si riferiscono a fatti successivi con effetto modificativo od estintivo del rapporto medesimo.

Ripristinare gli articoli 1356 e 1360 Cod. civ.

Art. 32.

(*Confessione stragiudiziale*).

(Artt. 1358 e 1359 cod. civ.).

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la

Biblioteca centrale giuridica

stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta ad un terzo può essere liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni qualora verta su di un oggetto per cui la legge non ammetta la prova testimoniale.

Art. 33.

(Capacità richiesta per la confessione).

La confessione non fa piena prova se non proviene da persona capace di disporre del diritto che è oggetto della lite; se è resa da un rappresentante, fa prova contro il rappresentato solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui quegli può obbligare quest'ultimo.

Art. 34.

(Revoca della confessione).
(Art. 1360 cod. civ.).

La confessione non può revocarsi se non provando che fu determinata da errore di fatto o da violenza.

CAPO IX.

Del giuramento.

Art. 35.

(Specie del giuramento).
(Art. 1363 e 1374 cod. civ.).

Il giuramento è di due specie:

1°) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;

2°) è suppletorio quello che è deferito di ufficio dal giudice all'una o all'altra parte al fine di decidere la causa o di determinare l'ammontare della condanna quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente fissate ma tuttavia non sono sfornite totalmente di prova.

Sopprimere la parola « tuttavia ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 36.

(*Capacità delle parti*).

Per deferire, riferire o accettare il giuramento decisorio le parti devono avere la capacità di disporre del diritto che è oggetto della lite.

Art. 37.

(*Contenuto vietato*).
(Art. 1364 cod. civ.).

Il giuramento non può essere deferito per la decisione di causa relativa a diritti non disponibili dalle parti, nè sopra un fatto, anche solo civilmente delittuoso o contrario all'ordine pubblico, sopra una convenzione per la validità della quale la legge esige l'atto scritto, nè per negare un fatto che da un atto pubblico risulta avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto stesso.

Art. 38.

(*Fatti sui quali può deferirsi*).
(Art. 1365 cod. civ.).

Il giuramento può essere deferito soltanto sopra un fatto proprio della parte alla quale si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui.

Art. 39.

(*Efficacia del giuramento*).
(Art. 1373 cod. civ.).

Il giuramento decisorio non fa prova che a vantaggio di colui che l'ha deferito o contro di lui, o a vantaggio o contro i suoi eredi od aventi causa, salve le disposizioni particolari.

Biblioteca centrale giuridica

DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

(Concetto della prescrizione estintiva).
(Art. 515, 529, 666, 2030, 2105, 2109, 2113 cod. civ.).

La estinzione dei diritti per prescrizione si verifica quando colui al quale il diritto compete omette di esercitarlo per tutto il tempo determinato dalla legge.

Oltre i casi stabiliti dalla legge, non sono soggetti a prescrizioni i diritti inalienabili.

Sopprimere le parole: «oltre i casi stabiliti dalla legge». Sostituire alla parola: «inalienabili» le altre: «relativi a cose fuori commercio».

Trasferire il comma in fine dell'articolo 4 e ripristinare la norma dell'art. 2110 del Codice civile.

Il giudice non può rilevare di ufficio la prescrizione.

Art. 2.

(Decorrenza della prescrizione).
(Art. 2120 commi 2° a 5° cod. civ.).

La prescrizione del diritto non comincia a decorrere se non quando al titolare di esso spetti l'azione per farlo valere.

Sostituire: «La prescrizione del diritto comincia a decorrere dal momento che al titolare di esso spetta l'esercizio dell'azione per farlo valere».

Art. 3.

(Inderogabilità delle norme sulla prescrizione).

È nullo ogni patto diretto a modificare preventivamente il regolamento legale della prescrizione.

Art. 4.

(Rinunzia alla prescrizione).
(Art. 2107 cod. civ.).

Colui che ha il potere di disporre validamente del diritto può rinunziare alla prescrizione anche tacitamente quando essa sia compiuta.

Aggiungere: «La rinunzia tacita risulta da un fatto il quale sia incompatibile colla volontà di valersi della prescrizione».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 5.

(*Opponibilità della prescrizione da parte dei creditori*).
(Art. 2112 cod. civ.).

I creditori e qualunque altro interessato a far valere la prescrizione possono opporla nonostante che essa non sia fatta valere o vi sia stata rinunzia anche senza frode.

Sostituire, dopo la parola: «*nonostante*», «*che essa non sia fatta valere o vi sia rinunzia*».

Art. 6.

(*Pagamento del debito prescritto*).

Il pagamento di un debito prescritto è regolato dall'art. 316 della prima parte del libro delle obbligazioni.

CAPO II.

Della sospensione della prescrizione.

Art. 7.

(*Sospensione per rapporti personali*).
(Art. 2119 cod. civ.).

La prescrizione rimane sospesa:

1°) fra i coniugi, finchè dura il matrimonio;

2°) fra chi esercita la patria potestà e chi vi è sottoposto;

3°) fra il tutore ed il minore e l'interdetto soggetti alla di lui tutela, fino a che non ne sia reso ed approvato il conto finale;

4°) fra il curatore e l'emancipato o l'inabilitato fino a che non cessa la curatela;

5°) fra l'erede e l'eredità accettata con il beneficio d'inventario;

6°) fra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finchè non si sia reso ed approvato il conto definitivamente;

7°) fra le persone giuridiche e i loro amministratori per le azioni di responsabilità spettanti all'ente, finchè sono in carica;

8°) fra il debitore che abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito e

Biblioteca centrale giuridica

il creditore, finchè non sia cessato il dolo.

Art. 8.

(*Sospensione per lo stato del titolare*).
(Art. 2120 cod. civ.; art. 916 cod. comm.).

La prescrizione rimane egualmente sospesa:

1°) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, durante il tempo in cui non vi sia rappresentante legale o per sei mesi successivi alla nomina del rappresentante od alla cessazione della incapacità;

2°) in tempo di guerra, contro i mobilitati e tutti coloro che sono a questi assimilati per legge, fino a tre mesi dopo la cessazione della loro condizione o della guerra.

Invece di: «della guerra» dire: «o dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra».

Art. 9.

(*Sospensione per impedimento*).

La prescrizione rimane, inoltre, sospesa, quando insorga per legge o per provvedimento della pubblica autorità, un impedimento all'esercizio del diritto.

CAPO III.

Della interruzione della prescrizione.

Art. 10.

(*Interruzione ad opera del titolare*).
(Art. 2123, 2124, 2125 cod. civ.).

La prescrizione è interrotta dalla notificazione di qualunque atto che il titolare del diritto compia, a norma della legge processuale, per iniziare il procedimento giudiziale dichiarativo, conservativo o esecutivo, ovvero dalla domanda proposta durante il procedimento. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito sia incompetente.

La prescrizione è altresì interrotta mercè atti di costituzione in mora notificati da ufficiale giudiziario.

Aggiungere in fine: «o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 11.

(*Interruzione ad opera dell'obbligato*).
(Art. 2129 cod. civ.).

La prescrizione è anche interrotta dal riconoscimento del diritto compiuto da colui contro il quale spetta.

Art. 12.

(*Effetti e durata della interruzione*).
(Art. 2125 e 2128 cod. civ.).

Per effetto della interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Quando l'interruzione è avvenuta mediante domanda giudiziale od altro atto che è seguito da un procedimento, l'effetto interruttivo perdura fino al momento in cui a norma del codice di procedura civile diventa irrevocabile la sentenza che chiude il procedimento.

Se invece il processo si estingue rimane ferma la interruzione iniziale ed istantanea prodotta dalla domanda ma si ha per non avvenuto il prolungamento della interruzione corrispondente alla durata del procedimento così estinto.

Sopprimere le parole: « *ed istantanea* ». *Sostituire, dopo le parole:* « *dalla domanda* »: « *ma non si tiene conto della durata del procedimento così estinto nel computo del prolungamento dell'interruzione* ».

Art. 13.

(*Estensione al fideiussore*).
(Art. 2132 cod. civ.).

La interruzione della prescrizione contro l'obbligato principale si estende anche al fideiussore.

CAPO IV.

Del termine della prescrizione.

Sezione I. — *Della prescrizione ordinaria.*

Art. 14.

(*Prescrizione ordinaria*).
(Art. 2135 cod. civ.).

Salvo che la legge disponga altrimenti, i diritti di credito si prescrivono con il decorso di dieci anni, tutti gli altri in venti anni.

Biblioteca centrale giuridica

L'azione derivante dalla cosa giudicata si prescrive in ogni caso con il decorso di venti anni.

SEZIONE II. — *Delle prescrizioni speciali.*

Art. 15.
(*Prescrizione di sei mesi*).
(Art. 2138 cod. civ.).

Si prescrivono in sei mesi le azioni degli albergatori e trattori per l'alloggio ed il vitto che somministrano.

Art. 16.
(*Prescrizione di un anno*).
(Art. 2139 cod. civ.).

Si prescrivono in un anno le azioni:

1°) degli insegnanti per le lezioni che dànno a mesi o a giorni o a ore;

2°) dei lavoratori con retribuzione corrisposta a periodi non superiori al mese;

3°) di coloro che dànno alloggio, con o senza pensione;

4°) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;

5°) dei commercianti per il pagamento del prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio.

Aggiungere, dopo le parole: « *un anno* » *le parole:* « *i crediti per* ».

Sopprimere il n. 1.

Sostituire alle parole: « *non superiori* » *la parola:* « *inferiori* ».

Art. 17.
(*Prescrizione di due anni*).
(Art. 2140 cod. civ.).

Si prescrivono in due anni le azioni:

1°) dei lavoratori con retribuzione corrisposta a periodi superiori al mese;

2°) dei professionisti, per la retribuzione dell'opera prestata, e per il rimborso delle spese correlative;

3°) dei notari, per le somme loro dovute relativamente agli atti del loro ministero;

4°) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali venduti;

Aggiungere dopo le parole: « *due anni* » *le parole:* « *i crediti per* ».

Aggiungere dopo la parola: « *periodi* » *le parole:* « *mensili o* ».

Biblioteca centrale giuridica

5°) degli insegnanti, per le lezioni che dànno a tempo più lungo di un mese.

Sopprimere le parole: « a tempo più lungo di un mese ».

Art. 18.

(*Decorrenza delle prescrizioni speciali*).
(Art. 2140 cod. civ.).

Nei casi indicati negli articoli precedenti, il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti, o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione si compie nel termine di tre anni dall'ultima prestazione.

Aggiungere, dopo le parole: « conciliazione delle parti » le altre: « dalla notizia che abbiano avuto della ».

Art. 19.

(*Atti che non impediscono il corso della prescrizione*).
(Art. 2141 cod. civ.).

Nei casi indicati dagli articoli precedenti la prescrizione decorre ancorchè si sia continuato a fare somministrazioni o a compiere atti o a prestare cose, opere, o servizi.

Art. 20.

(*Limiti all'opponibilità delle prescrizioni speciali*).
(Art. 2142 cod. civ.).

Le prescrizioni contemplate negli articoli 15, 16, 17 e 18 non si possono opporre se risulti già documentato, od ammesso in giudizio anche tacitamente, che il pagamento non è stato eseguito.

Sostituire, dopo le parole: « non si possono oppore », « se esiste una prova scritta che il credito non sia estinto ».

Colui al quale la prescrizione sia stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se l'estinzione del debito siasi verificata.

Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite ed agli eredi o ai tutori di questi per dichiarare se abbiano notizia della estinzione del debito.

Sostituire all'espressione: « dell'estinzione del debito » l'altra: « che il debito non sia estinto ».

Biblioteca centrale giuridica

Art. 21.

(*Prescrizione per conti speciali*).
(Art. 2143 cod. civ.).

I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori alle liti e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che le medesime furono decise o altrimenti terminate.

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti loro commessi.

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 22.

(*Prescrizione di cinque anni*).
(Art. 2144 cod. civ.).

Si prescrivono in cinque anni:

1° le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;

2° quelle delle pensioni alimentari;

3° le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici;

4° gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi, periodicamente, ad anno od in termini più brevi;

5° le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Sezione III. — *Del computo dei termini.*

Art. 23.

(*Compimento della prescrizione*).
(Art. 2133 e 2134 cod. civ.).

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando sia compiuto l'ultimo giorno del termine.

Art. 24.

(*Computo dei termini di prescrizione*).
(Art. 631, 2133, 2134 cod. civ.).

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice o dalle altre leggi, si computano secondo il calendario comune.

Biblioteca centrale giuridica

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

La prescrizione a mese si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente a quello del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tal giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno di questo mese.

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

INDICE DEI TITOLI E ARTICOLI DEL PROGETTO

CHE HANNO DATO LUOGO AD OSSERVAZIONI COL RIFERIMENTO AI VERBALI

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

INDICE DEI TITOLI ED ARTICOLI DEL PROGETTO CHE HANNO DATO LUOGO AD OSSERVAZIONI COL RIFERIMENTO AI VERBALI (1)

TITOLO I. – *Delle obbligazioni in generale.* — *Verb. n. 1*, pag. 17.

CAPO I. – *Dell'obbligazione e delle sue fonti.* — *Verb. n. 1*, pag. 17.

Art. 1. – Concetto di obbligazione. — *Verb. n. 1*, pag. 18.
Art. 2. – Responsabilità patrimoniale in generale. — *Verb. n. 1*, pag. 18.
Art. 3. – Carattere patrimoniale della prestazione. — *Verb. n. 1*, pag. 20.
Art. 4. – Obbligazioni naturali. — *Verb. n. 1*, pag. 20.
Art. 5. – Fonti delle obbligazioni — *Verb. n. 1*, pag. 22.

Sezione I. – *Delle specie delle prestazioni.* — *Verb. n. 1*, pag. 22.

Art. 6. – Prestazione istantanea o continuata. — *Verb. n. 1*, pag. 23.
Art. 7. – Prestazione di genere. — *Verb. n. 1*, pag. 23.
Art. 8. – Prestazione di una intera e determinata massa. — *Verb. n. 1*, pag. 24.
Art. 9. – Obbligazioni di custodire. — *Verb. n. 1*, pag. 24.

Sezione II. – *Dei debiti pecuniari.* — *Verb. n. 1*, pag. 24.

Art. 11. – Debito di somma di monete non aventi corso legale. — *Verb. n. 1*, pagina 25.
Art. 12. – Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale. — *Verb. n. 1*, pag. 25.
Art. 14. – Leggi speciali. — *Verb. n. 1*, pag. 25.
Art. 15. – Tasso degli interessi. — *Verb. n. 1*, pag. 28.
Art. 16. – Irripetibilità di interessi non dovuti. — *Verb. n. 1*, pag. 28.
Art. 17. – Decorrenza degli interessi. — *Verb. n. 1*, pag. 29.
Art. 18. – Anatocismo. — *Verb. n. 1*, pag. 29.

(1) Dichiarazioni del Ministro Guardasigilli in merito al Libro delle Obbligazioni, vedi Verb. n. 1, pag. 33. – Voti dei consiglieri nazionali Costamagna e Tumedei e loro esame, vedi Verb. n. 5, pag. 70. – Sull'ordine dei lavori, vedi Verb. n. 32, pag. 440 e Verb. n. 34, pag. 462.

Esame di alcune parti del Libro V: « Della tutela dei diritti »: « Dei mezzi di prova », vedi Verb. n. 31, pag. 416; « Della prescrizione estintiva », vedi Verb. n. 32, pag. 430; « Della trascrizione », vedi Verb. n. 33, pag. 441.

Biblioteca centrale giuridica

Sezione IV. – *Del risarcimento del danno.* — *Verb. n. 1*, pag. 29.

Art. 19. – Contenuto della prestazione di risarcimento. — *Verb. n. 1*, pag. 30. *Verb. n. 2*, pag. 49.
Art. 20. – Danno arrecato in istato di necessità. — *Verb. n. 1*, pag. 30; *Verb. n. 2*, pag. 49; *Verb. n. 12*, pag. 167.
Art. 21. – Modo del risarcimento. — *Verb. n. 1*, pag. 31.
Art. 22. – Danno non provato nel suo ammontare. — *Verb. n. 1*, pag. 32.
Art. 23. – Concorso del fatto del danneggiato. — *Verb. n. 1*, pag. 32; *Verb. n. 3*, pag. 59; *Verb. n. 12*, pag. 168.
Art. 24. – Danni non patrimoniali. — *Verb. n. 1*, pag. 32.
Art. 29. – Adempimento della obbligazione quando la scelta spetta al creditore. — *Verb. n. 17*, pag. 219.
Art. 30. – Estinzione dell'obbligazione. — *Verb. n. 17*, pag. 219.

Capo III. – *Delle obbligazioni con pluralità di soggetti.* — *Verb. n. 2*, pag. 38.

Art. 32. – Elementi della solidarietà. — *Verb. n. 2*, pag. 39.
Art. 33. – Modalità varie nei singoli rapporti. — *Verb. n. 2*, pag. 39.
Art. 34. – Eccezioni personali. — *Verb. n. 2*, pag. 39.
Art. 35. – Divisibilità delle obbligazioni solidali. — *Verb. n. 2*, pag. 39 e 43.

§ 2. – Dell'obbligazione in solido fra i debitori. — *Verb. n. 2*, pag. 40.

Art. 36. – Solidarietà fra più condebitori. — *Verb. n. 2*, pag. 40.
Art. 37. – Divisibilità fra gli eredi del creditore. — *Verb. n. 2*, pag. 40.
Art. 38. – Inadempimento della obbligazione solidale. — *Verb. n. 2*, pag. 40 e 41.
Art. 39. – Sospensione della prescrizione. — *Verb. n. 2*, pag. 41.
Art. 40. – Interruzione della prescrizione e rinunzia alla medesima. — *Verb. n. 2*, pag. 41.
Art. 41. – Costituzione in mora e riconoscimento del debito. — *Verb. n. 2*, pag. 40 e 41.
Art. 42. – Novazione. — *Verb. n. 2*, pag. 41.
Art. 44. – Remissione. — *Verb. n. 2*, pag. 42.
Art. 46. – Rinuncia alla solidarietà. — *Verb. n. 2*, pag. 42.
Art. 48. – Transazione. — *Verb. n. 2*, pag. 42.
Art. 49. – Giuramento. — *Verb. n. 2*, pag. 42.
Art. 51. – Regresso fra condebitori. — *Verb. n. 2*, pag. 43.

§ 3. – Delle obbligazioni in solido fra creditori. — *Verb. n. 2*, pag. 43.

Art. 61. – Giuramento. — *Verb. n. 2*, pag. 43.
Art. 63. – Obbligazioni divisibili. — *Verb. n. 2*, pag. 47.
Art. 64. – Limiti alla divisibilità fra gli eredi del debitore. — *Verb. n. 2*, pag. 47.
Art. 65. – Obbligazioni indivisibili. — *Verb. n. 2*, pag. 47.
Art. 67. – Indivisibilità nei rapporti con gli eredi. — *Verb. n. 2*, pag. 48.
Art. 68. – Chiamata in causa dei coeredi. — *Verb. n. 2*, pag. 49.
Art. 70. – Estinzione per parte dell'obbligazione indivisibile. — *Verb. n. 2*, pag. 49.

Capo IV. – *Della prova delle obbligazioni.* — *Verb. n. 5*, pag. 72.

Art. 71. – Onere della prova. — *Verb. n. 5*, pag. 73.
Art. 72. – Prova della causa nella promessa di pagamento o nella ricognizione di debito. — *Verb. n. 5*, pag. 73 e 77..

Biblioteca centrale giuridica

Art. 73. – Adempimento del debitore. — *Verb. n. 5*, pag. 77.
Art. 74. – Diligenza nell'adempimento. — *Verb. n. 5*, pag. 78.
Art. 75. – Adempimento del terzo. — *Verb. n. 5*, pag. 79.
Art. 77. – Luogo dell'adempimento. — *Verb. n. 5*, pag. 80; *Verb. n. 17*, pag. 220.
Art. 78. – Tempo dell'adempimento. — *Verb. n. 5*, pag. 81.
Art. 79. – Termine. — *Verb. n. 5*, pag. 81.
Art. 82. – Termine essenziale. — *Verb. n. 5*, pag. 82.
Art. 84. – Pagamento al creditore apparente. — *Verb. n. 5*, pag. 82.
Art. 86. – Pagamento effettuato nonostante pignoramento, sequestro od opposizione. — *Verb. n. 5*, pag. 83.
Art. 87. – Pagamento eseguito da un incapace. — *Verb. n. 5*, pag. 83.
Art. 93. – Prestazione in luogo di adempimento. — *Verb. n. 5*, pag. 84.
Art. 94. – Inefficacia della dazione. — *Verb. n. 5*, pag. 85.
Art. 95. – Diritto del debitore alla quietanza. — *Verb. n. 5*, pag. 86.
Art. 96. – Mezzi di prova del pagamento. — *Verb. n. 5*, pag. 86.
Art. 98. – Surrogazione per volontà del debitore. — *Verb. n. 5*, pag. 86.
Art. 102. – Condizioni per la mora del creditore. — *Verb. n. 3*, pag. 52.
Art. 103. – Effetti della mora del creditore. — *Verb. n. 1*, pag. 24; *Verb. n. 3*, pag. 53.
Art. 104. – Requisiti per la validità dell'offerta. — *Verb. n. 3*, pag. 53.
Art. 105. – Offerta reale ed offerta per intimazione. — *Verb. n. 3*, pag. 53 e 57.
Art. 107. – Vendita di cosa dovuta deperibile o di dispendiosa custodia. — *Verb. n. 3*, pag. 54.
Art. 109. – Ritiro del deposito. — *Verb. n. 3*, pag. 54.
Art. 111. – Intimazione di ricevere cosa immobile. — *Verb. n. 3*, pag. 54.
Art. 113. – Esecuzione in forma specifica nelle obbligazioni di dare. — *Verb. n. 3*, pag. 55.
Art. 114. – Esecuzione per autorità del creditore. — *Verb. n. 3*, pag. 55.
Art. 115. – Esecuzione nelle obbligazioni di fare. — *Verb. n. 3*, pag. 55.
Art. 116. – Esecuzione coattiva nelle obbligazioni negative. — *Verb. n. 3*, pag. 56.
Art. 117. – Responsabilità del debitore per l'inadempimento o per il ritardo. — *Verb. n. 3*, pag. 56.
Art. 118. – Costituzione in mora. — *Verb. n. 3*, pag. 56.
Art. 119. – Offerta non solenne impeditiva della mora. — *Verb. n. 3*, pag. 57.
Art. 122. – Risarcimento di danni nelle obbligazioni pecuniarie. — *Verb. n. 3*, pag. 58.
Art. 123. – Responsabilità per gli ausiliari. — *Verb. n. 3*, pag. 58 e 59.
Art. 124. – Clausole di irresponsabilità. — *Verb. n. 3*, pag. 59.
Art. 125. – Azione surrogatoria. — *Verb. n. 3*, pag. 59.
Art. 126. – Condizioni per la revocazione. — *Verb. n. 3*, pag. 61.
Art. 127. – Effetti della inefficacia rispetto ai terzi mediati. — *Verb. n. 3*, pag. 62.
Art. 128. – Effetti della revocazione. — *Verb. n. 3*, pag. 63.
Art. 129. – Prescrizione dell'azione. — *Verb. n. 3*, pag. 63.

Capo VIII. – *Della cessione dei crediti.* — *Verb. n. 4*, pag. 64.

Art. 131. – Cedibilità dei crediti. — *Verb. n. 4*, pag. 64.
Art. 132. – Persone che non possono essere cessionari delle ragioni ed azioni litigiose. — *Verb. n. 4*, pag. 65.
Art. 133. – Perfezione della cessione fra le parti. — *Verb. n. 4*, pag. 66.
Art. 134. – Documenti probatori del credito. — *Verb. n. 4*, pag. 66.
Art. 135. – Accessori del credito. — *Verb. n. 4*, pag. 66.
Art. 136. – Perfezione della cessione di fronte ai terzi. — *Verb. n. 4*, pag. 66.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 136-*bis*. – *Verb. n. 4*, pag. 67.
Art. 137. – Obbligo di garanzia del cedente. — *Verb. n. 4*, pag. 67.
Art. 138. – Garanzia della solvibilità del debitore. — *Verb. n. 4*, pag. 67.
Art. 140. – Assunzione cumulativa del debito. — *Verb. n. 4*, pag. 68.
Art. 141. – Eccezioni opponibili al creditore in caso di assunzione di debito contratta con lui. — *Verb. n. 4*, pag. 69.
Art. 142. – Assunzione del debito stipulato col debitore originario. — *Verb. n. 4*, pag. 69.
Art. 143. – Accollo privativo. — *Verb. n. 4*, pag. 69.

Capo X. – *Dei modi di estinzione delle obbligazioni senza adempimento*. — *Verb. n. 6*, pag. 88.

Art. 143-*bis*. – *Verb. n.* 6, pag. 89.
Art. 144. – Novazione obiettiva. — *Verb. n. 6*, pag. 89.
Art. 165. – Non compensabilità dei debiti per salari e stipendi. — *Verb. n. 6*, pag. 90.

Titolo II. – *Dei contratti in generale*. — *Verb. n. 6*, pag. 93.

Art. 179. – Definizione del contratto. — *Verb. n. 6*, pag. 93; *Verb. n.* 8, pag. 107.
Art. 180. – Norme regolatrici dei contratti. — *Verb. n. 8*, pag. 109; *Verb. n. 9*, pag. 120; *Verb. n. 12*, pag. 160.
Art. 181. – Requisiti essenziali per l'esistenza dei contratti. — *Verb. n. 8*, pag. 114; *Verb. n. 12*, pag. 159.
Art. 182. – Requisiti essenziali per la validità dei contratti. — *Verb. n. 8*, pag. 114.
Art. 183. – Capacità delle parti. — *Verb. n. 8*, pag. 114.
Art. 184. – Conclusione del contratto. — *Verb. n. 8*, pag. 115.
Art. 185. – Esecuzione prima della risposta dell'accettante. — *Verb. n. 8*, pag. 116.
Art. 186. – Revoca della proposta e dell'accettazione. — *Verb. n. 7*, pag. 98; *Verb. n. 8*, pag. 117.
Art. 188. – Offerta al pubblico. — *Verb. n. 15*, pag. 191.
Art. 189. – Trattative e responsabilità precontrattuali. — *Verb. n. 8*, pag. 118.
Art. 190. – Contratto preliminare. — *Verb. n. 8*, pag. 118; *Verb. n. 9*, pag. 122.
Art. 191. – Esecuzione specifica del contratto preliminare. — *Verb. n. 9*, pag. 122.
Art. 192. – Obbligo legale di contrattare. — *Verb. n. 9*, pag. 126.
Art. 193. – Contratti conclusi mediante moduli o formulari. — *Verb. n. 9*, pag. 126; *Verb. n. 25*, pag. 326.

§ 3. – Dei vizi della dichiarazione e dei vizi della volontà. — *Verb. n. 10*, pag. 132.

Art. 195. – Impugnabilità del contratto per errore, per violenza, per dolo. — *Verb. n. 10*, pag. 133.
Art. 196. – Condizioni per la rilevanza dell'errore. — *Verb. n. 10*, pag. 134 e 135.
Art. 197. – Errore essenziale. — *Verb. n. 10*, pag. 134.
Art. 198. – Errore di calcolo. — *Verb. n. 10*, pag. 135.
Art. 199. – Errore riconoscibile. — *Verb. n. 10*, pag. 134 e 135.
Art. 200. – Mantenimento del contratto rettificato. — *Verb. n. 10*, pag. 135.
Art. 201. – Errore nella trasmissione della dichiarazione. — *Verb. n. 10*, pag. 135.
Art. 202. – Violenza. — *Verb. n. 10*, pag. 135, 137 e 138.
Art. 203. – Caratteri della violenza. — *Verb. n. 10*, pag. 136.
Art. 204. – Violenza diretta contro terzi. — *Verb. n. 10*, pag. 136.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 205. – Timore riverenziale. — *Verb. n. 10*, pag. 137.
Art. 206. – Minaccia di far valere un diritto. — *Verb. n. 10*, pag. 137.
Art. 207. – Dolo. — *Verb. n. 10*, pag. 138.
Art. 208. – Dolo incidente. — *Verb. n. 10*, pag. 139.
Art. 209. – Contratti conclusi in istato di pericolo. — *Verb. n. 10*, pag. 137 e 139.
Art. 210. – Azione generale di lesione. — *Verb. n. 10*, pag. 139; *Verb. n. 12*, pag. 158 e 166.
Art. 211. – Oggetto del contratto. — *Verb. n. 10*, pag. 143 e 144..
Art. 212. – Cose future. — *Verb. n. 10*, pag. 144.
Art. 213. – Impossibilità originaria della prestazione nel contratto condizionale o a termine. — *Verb. n. 10*, pag. 144.
Art. 214. – Causa inesistente, falsa o illecita. — *Verb. 5*, pag. 77; *Verb. n. 10*, pag. 143 e 144.
Art. 214-*bis*. – *Verb. n. 10*, pag. 144.
Art. 215. – Irripetibilità di prestazione contraria al buon costume. — *Verb. n. 10*, pag. 144.
Art. 216. – Nullità del contratto per frode alla legge. — *Verb. n. 10*, pag. 144.
Art. 217. – Atti che devono farsi per iscritto. — *Verb. n. 10*, pag. 145; *Verb. n. 17*, pag. 230.
Art. 218. – Forma del contratto preliminare. — *Verb. n. 10*, pag. 145.
Art. 219. – Forme convenzionali dei contratti. — *Verb. n. 10*, pag. 145.

Capo III. – *Dei contratti condizionali*. — *Verb. n. 6*, pag. 92.

Art. 220. – Definizione della condizione. — *Verb. n. 6*, pag 93.
Art. 221. – Condizioni illecite o impossibili. — *Verb. n. 6*, pag. 93; *Verb. n. 12*, pag. 159.
Art. 222. – Condizione rimessa alla mera volontà dell'alienante o del debitore. — *Verb. n. 6*, pag. 96.
Art. 223. – Condizione meramente potestativa apposta a un contratto. — *Verb. n. 7*, pag. 97.
Art. 224. – Pendenza della condizione. — *Verb. n. 7*, pag. 99.
Art. 225. – Atti di disposizione compiuti in pendenza della condizione. — *Verb. n. 7*, pag. 99; *Verb. n. 11*, pag. 152.
Art. 226. – Responsabilità nell'esercizio di un diritto sottoposto a condizione. — *Verb. n. 7*, pag. 99.
Art. 226-*bis*. – *Verb. n. 7*, pag. 100.
Art. 227. – Avveramento della condizione. — *Verb. n. 7*, pag. 100.
Art. 228. – Effetto dell'avveramento della condizione. — *Verb. n. 7*, pag. 101.
Art. 229. – Atti di amministrazione anteriori all'avveramento della condizione. — *Verb. n. 7*, pag. 102.
Art. 230. – Intenzione dei contraenti. — *Verb. n. 7*, pag. 102.
Art. 234. – Clausola che ammette due sensi. — *Verb. n. 7*, pag. 104.
Art. 235. – Clausola ambigua. — *Verb. n. 7*, pag. 105.
Art. 236. – Espressioni con più sensi. — *Verb. n. 7*, pag. 105.
Art. 237. – Contemperamento degli interessi delle parti. — *Verb. n. 7*, pag. 105.
Art. 238. – Conseguenze dei contratti. — *Verb. n. 5*, pag. 78; *Verb. n. 7*, pag. 105; *Verb. n. 11*, pag. 146.
Art. 239. – Efficacia dei contratti. — *Verb. n. 11*, pag. 146.
Art. 240. – Recesso unilaterale autorizzato per contratto. — *Verb. n. 11*, pag. 146.
Art. 241. – Contratti con effetti reali. — *Verb. n. 11*, pag. 147.
Art. 243. – Conflitto fra più diritti personali di godimento relativi alla stessa cosa. — *Verb. n. 11*, pag. 147.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 245. – Clausola penale. — *Verb. n. 11*, pag. 148.
Art. 246. – Divieto di cumulo dell'adempimento e della clausola penale. — *Verb. n. 11*, pag. 148.
Art. 247. – Riduzione della penale. — *Verb. n. 11*, pag. 149.
Art. 248. – Caparra confirmatoria. — *Verb. n. 11*, pag. 149.
Art. 250. – Caparra impropria. — *Verb. n. 11*, pag. 149.

Sezione III. – *Dell'inadempimento e dell'impossibilità nei contratti con prestazioni corrispettive.* — *Verb. n. 11*, pag. 150.

Art. 251. – Risolubilità del contratto per inadempimento. — *Verb. n. 11*, pag. 150 e 151.
Art. 252. – Importanza dell'inadempimento. — *Verb. n. 11*, pag. 151.
Art. 253. – Diffida ad adempiere con assegnazione di termine. — *Verb. n. 11*, pag. 151.
Art. 254. – Effetti della scadenza del termine assegnato dal giudice o dalla parte interessata. — *Verb. n. 11*, pag. 151.
Art. 255. – Patto commissorio espresso. — *Verb. n. 11*, pag. 151; *Verb. n. 17*, pag. 221.
Art. 256. – Termine essenziale per una delle parti. — *Verb. n. 11*, pag. 152; *Verb. n. 12*, pag. 153.
Art. 257. – Effetti della risoluzione del contratto per inadempimento. — *Verb. n. 12*, pag. 154; *Verb. n. 17*, pag. 221.
Art. 259. – Mutamento nelle condizioni patrimoniali di uno dei contraenti. — *Verb. n. 12*, pag. 154.
Art. 260. – Clausola limitativa della proponibilità dell'eccezione d'inadempimento. — *Verb. n. 12*, pag. 154.
Art. 261. – Impossibilità sopravvenuta nei contratti bilaterali. — *Verb. n. 12*, pag. 155.
Art. 262. – Impossibilità sopravvenuta nei contratti traslativi. — *Verb. n. 12*, pag. 155.
Art. 263. – Impossibilità parziale nei contratti con prestazioni corrispettive. — *Verb. n. 12*, pag. 157.
Art. 264. – Eccessiva onerosità della prestazione. — *Verb. n. 12*, pag. 157.
Art. 265. – Risoluzione dei contratti plurilaterali. — *Verb. n. 12*, pag. 157.

Capo VI. – *Contratti a favore di terzi.* — *Verb. n. 13*, pag. 180.

Art. 266-*bis*. – *Verb. n. 13*, pag. 180.
Art. 267. – Contratto a favore di terzi. — *Verb. n. 13*, pag. 180.
Art. 268. – Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante. — *Verb. n. 13*, pag. 182.

Capo VII. – *Della rappresentanza nei contratti.* — *Verb. n. 14*, pag. 183.

Art. 270. – Fonti della rappresentanza. — *Verb. n. 14*, pag. 183.
Art. 271. – Effetti dei contratti conclusi dal rappresentante. — *Verb. n. 14*, pag. 184.
Art. 272. – Capacità del rappresentante e del rappresentato. — *Verb. n. 14*, pag. 184.
Art. 273. – Volontà del rappresentante e del rappresentato. — *Verb. n. 14*, pag. 185.
Art. 274. – Forme della procura. — *Verb. n. 14*, pag. 186.
Art. 275. – Giustificazione dei poteri del rappresentante. — *Verb. n. 14*, pag. 186.
Art. 276. – Conflitto d'interessi ed abuso di poteri. — *Verb. n. 14*, pag. 187.
Art. 277. – Contratto con sè stesso. — *Verb. n. 14*, pag. 188.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 278. – Limitazione e revoca della rappresentanza conferita con procura. — *Verb. n. 14*, pag. 188.
Art. 279. – Restituzione del titolo attributivo della rappresentanza. — *Verb. n. 14*, pag. 188.
Art. 280. – Rappresentanza senza poteri. — *Verb. n. 14*, pag. 189.
Art. 281. – Ratifica. — *Verb. n. 14*, pag. 189.
Art. 282. – Disposizioni speciali. — *Verb. n. 14*, pag. 189.

Capo VIII. – *Dei contratti per persona da nominare.* — *Verb. n. 13*, pag. 175.

Art. 283. – Riserva di nomina del contraente. — *Verb. n. 13*, pag. 175.
Art. 284. – Termine e modalità della dichiarazione di nomina. — *Verb. n. 13*, pag. 175.
Art. 285. – Forme e pubblicità. — *Verb. n. 13*, pag. 175.
Art. 286. – Effetti della dichiarazione di nomina. — *Verb. n. 13*, pag. 175.
Art. 287. – Effetti della mancata dichiarazione di nomina. — *Verb. n. 13*, pag. 175.
Art. 288. – Rinvio a disposizioni speciali. — *Verb. n. 13*, pag. 175.

Capo IX. – *Della simulazione dei contratti.* — *Verb. n. 13*, pag. 177.

Art. 289. – Effetti della simulazione tra le parti. — *Verb. n. 13*, pag. 177.
Art. 290. – Effetti della simulazione verso i terzi. — *Verb. n. 13*, pag. 177.
Art. 291. – Conflitti fra terzi acquirenti. — *Verb. n. 13*, pag. 178.
Art. 292. – Conflitto con i creditori. — *Verb. n. 13*, pag. 179.
Art. 293. – Prova della simulazione. — *Verb. n. 13*, pag. 179.

Capo X. – *Della annullabilità e della rescissione dei contratti.* — *Verb. n. 12*, pag. 157.

Art. 294. – Nullità dei contratti. — *Verb. n. 6*, pag. 95; *Verb. n. 9*, pag. 120; *Verb. n. 12*, pag. 158.
Art. 295. – Annullabilità dei contratti. — *Verb. n. 8*, pag. 114; *Verb. n. 12*, pag. 162.
Art. 296. – Nullità o annullabilità nei contratti plurilaterali. — *Verb. n. 12*, pag. 162.
Art. 297. – Legittimazione all'azione di annullamento. — *Verb. n. 12*, pag. 163.
Art. 298. – Prescrizione dell'azione di annullamento. — *Verb. n. 12*, pag. 163.
Art. 300. – Ripetizione contro il contraente incapace. — *Verb. n. 12*, pag. 164.
Art. 301. – Convalida del contratto annullabile. — *Verb. n. 12*, pag. 165.
Art. 302. – Insanabilità dei contratti nulli. — *Verb. n. 12*, pag. 165.
Art. 303. – Effetti dell'annullamento nei confronti di terzi. — *Verb. n. 12*, pag. 166.
Art. 304. – Inammissibilità di convalida in caso di lesione. — *Verb. n. 12*, pag. 166.
Art. 305. – Effetti della rescissione dei contratti. — *Verb. n. 12*, pag. 166.

Capo I. – *Della vendita.* — *Verb. n. 16*, pag. 204.

Art. 306. – Definizione. — *Verb. n. 16*, pag. 205.
Art. 307. – Promessa bilaterale di vendita. — *Verb. n. 16*, pag. 205.
Art. 308. – Perfezione del trasferimento della proprietà. — *Verb. n. 16*, pag. 206; *Verb. n. 17*, pag. 223.
Art. 309. – Vendita di cose future. — *Verb. n. 16*, pag. 207.
Art. 310. – Vendita con riserva del dominio. — *Verb. n. 16*, pag. 208.
Art. 311. – Divieti speciali di comprare. — *Verb. n. 16*, pag. 210.
Art. 313. – Mancanza di determinazione espressa del prezzo. — *Verb. n. 16*, pagina 211.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 315. – Obbligazioni principali del venditore. — *Verb. n. 16*, pag. 211.
Art. 316. – Consegna della cosa. — *Verb. n. 16*, pag. 211.
Art. 317. – Vendita di cosa altrui. — *Verb. n. 16*, pag. 212.
Art. 318. – Vendita di cosa altrui che il compratore ritenga propria del venditore. — *Verb. n. 16*, pag. 212.
Art. 319. – Vendita di cosa parzialmente di altri. — *Verb. n. 16*, pag. 214.
Art. 323. – Chiamata in causa del venditore. — *Verb. n. 16*, pag. 215.
Art. 325. – Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia. — *Verb. n. 16*, pag. 216.
Art. 326. – Limiti di efficacia dei patti di non garanzia. — *Verb. n. 16*, pag. 216.
Art. 327. – Effetti della esclusione della garanzia. — *Verb. n. 16*, pag. 216.
Art. 328. – Vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi. — *Verb. n. 16*, pag. 216.
Art. 331. – Effetti della garanzia. — *Verb. n. 16*, pag. 217.
Art. 334. – Termini e condizioni per l'azione. — *Verb. n. 16*, pag. 217.
Art. 335. – Vendita di animali. — *Verb. n. 17*, pag. 218.
Art. 337. – Mancanza di qualità promesse o comunque essenziali per l'uso specifico convenuto. — *Verb. n. 17*, pag. 219.
Art. 338. – Pagamento del prezzo. — *Verb. n. 17*, pag. 220.
Art. 339. – Patto di riscatto. — *Verb. n. 17*, pag. 222.
Art. 340. – Termini. — *Verb. n. 17*, pag. 222.
Art. 341. – Obblighi del riscattante. — *Verb. n. 17*, pag. 223.
Art. 342. – Esercizio del riscatto. — *Verb. n. 17*, pag. 223.
Art. 346. – Vendita di cose generiche. — *Verb. n. 17*, pag. 223.
Art. 347. – Vendita ad assaggio. — *Verb. n. 17*, pag. 224.
Art. 348. – Vendita a prova. — *Verb. n. 17*, pag. 224.
Art. 349. – Vendita su campione. — *Verb. n. 17*, pag. 225.
Art. 350. – Vendita con riscatto. — *Verb. n. 17*, pag. 223.
Art. 351. – Luogo della consegna. — *Verb. n. 17*, pag. 225.
Art. 353. – Garanzia per il buon funzionamento. — *Verb. n. 17*, pag. 226.
Art. 354. – Accertamento dei difetti. — *Verb. n. 17*, pag. 223 e 226.
Art. 355. – Risoluzione di diritto. — *Verb. n. 17*, pag. 226.
Art. 356. – Restituzione di cose non pagate. — *Verb. n. 17*, pag. 227.
Art. 357. – Vendita di un immobile a misura. — *Verb. n. 17*, pag. 227.
Art. 362. – Vendita comulativa di più fondi. — *Verb. n. 17*, pag. 227.
Art. 363. – Termine per l'esercizio delle azioni. — *Verb. n. 17*, pag. 227.
Art. 365. – Riscatto di parte indivisa. — *Verb. n. 17*, pag. 228.
Art. 366. – Vendita congiuntiva di immobile indiviso. — *Verb. n. 17*, pag. 229.
Art. 368. – Riscatto contro gli eredi del compratore. — *Verb. n. 17*, pag. 229.
Art. 370. – Adempimenti del compratore. — *Verb. n. 17*, pag. 229.
Art. 372. – Obblighi del compratore. — *Verb. n. 17*, pag. 230.
Art. 373. – Altre forme di alienazione di un'eredità. — *Verb. n. 17*, pag. 230.

Capo II. – *Della permuta.* — *Verb. n. 17*, pag. 230.

Art. 374. – Definizione. — *Verb. n. 17*, pag. 230.
Art. 377. – Applicabilità delle regole sulla vendita. — *Verb. n. 17*, pag. 231.

Capo III. – *Della locazione di cose.* — *Verb. n. 26*, pag. 348.

Art. 378. – Definizione del contratto. — *Verb. n. 26*, pag. 348.
Art. 379. – Natura giuridica. — *Verb. n. 26*, pag. 348.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 380. – Limite di durata delle locazioni. — *Verb. n. 26*, pag. 349.
Art. 381. – Durata della locazione senza determinazione di tempo. — *Verb. n. 26*, pag. 349.
Art. 382. – Obbligazioni del locatore. — *Verb. n. 26*, pag. 350.
Art. 383. – Consegna e mantenimento della cosa in buono stato locativo. — *Verb. n. 26*, pag. 350.
Art. 384. – Riparazioni ed opere eseguite dal conduttore. — *Verb. n. 26*, pag. 350.
Art. 386. – Limitazioni convenzionali della responsabilità del locatore per vizi. — *Verb. n. 26*, pag. 350.
Art. 387. – Cose pericolose per la salute. — *Verb. n. 26*, pag. 351.
Art. 390. – Mancato godimento per riparazioni urgenti. — *Verb. n. 26*, pag. 351.
Art. 392. – Locazione avente per oggetto la gestione produttiva della cosa. — *Verb. n. 26*, pag. 351.
Art. 393. – Garanzia del fatto dei terzi. — *Verb. n. 26*, pag. 352.
Art. 396. – Obbligazioni principali del conduttore. — *Verb. n. 26*, pag. 352.
Art. 399. – Incendio di cosa assicurata dal locatore o per conto di costui. — *Verb. n. 26*, pag. 352.
Art. 400. – Restituzione della cosa locata. — *Verb. n. 28*, pag. 386,
Art. 401. – Danni per ritardata restituzione. — *Verb. n. 28*, pag. 386.
Art. 402. – Miglioramenti fatti dal conduttore. — *Verb, n. 28*, pag. 387.
Art. 403. – Addizioni fatte dal conduttore. — *Verb. n. 28*, pag. 387.
Art. 404. – Sublocazione. — *Verb. n. 28*, pag. 387.
Art. 405. – Rapporti tra il locatore e il subconduttore. — *Verb. n. 28*, pag. 387.
Art. 407. – Rinnovazione tacita del contratto. — *Verb. n. 28*, pag. 388.
Art. 419. – Durata massima della locazione di case per abitazione. — *Verb. n. 26*, pag. 349.
Art. 423. – Incendio di casa abitata da più inquilini. — *Verb. n. 29*, pag. 391.
Art. 424. – Recesso convenzionale del locatore. — *Verb. n. 29*, pag. 392.
Art. 425. – Facoltà di recesso dei funzionari ed impiegati pubblici. — *Verb. n. 29*, pag. 392.
Art. 426. – Morte di una delle parti. — *Verb. n. 29*, pag. 393.

Sezione III. – *Della locazione dei fondi rustici.* — *Verb. n. 33*, pag. 445.

Art. 427. – Durata massima della locazione. — *Verb. n. 26*, pag. 349; *Verb. n. 33*, pag. 448.
Art. 428. – Locazione senza determinazione di tempo. — *Verb. n. 33*, pag. 448.
Art. 429. – Locazioni a misura o con indicazioni della misura. — *Verb. n. 33*, pag. 449.
Art. 430. – Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale. — *Verb. n. 33*, pag. 449.
Art. 431. – Miglioramenti. — *Verb. n. 34*, pag. 451.
Art. 432. – Perdita fortuita dei frutti. — *Verb. n. 34*, pag. 459.
Art. 434. – Accollo di casi fortuiti. — *Verb. n. 34*, pag. 459.
Art. 438. – Canone di affitto. — *Verb. n. 34*, pag. 460.
Art. 440. – Scorte vive. — *Verb. n. 34*, pag. 460.
Art. 441. – Proprietà del bestiame consegnato. — *Verb. n. 34*, pag. 461.
Art. 442. – Rischio del bestiame consegnato. — *Verb. n. 34*, pag. 461.
Art. 444. – Riconsegne del bestiame. — *Verb. n. 34*, pag. 462.
Art. 448. – Rapporti fra affittuario cessante e affittuario subentrante. — *Verb. n. 34*, pag. 462.

Biblioteca centrale giuridica

Capo IV. – *Della mezzadria.* — *Verb. n. 19*, pag. 240.

Sezione I. – *Disposizioni generali.* — *Verb. n. 19*, pag. 240; *Verb. n. 20*, pag. 267.

Art. 449. – Definizione. — *Verb. n. 19*, pag. 247; *Verb. n. 21*, pag. 273.
Art. 450. – Mezzadria senza determinazione di tempo. — *Verb. n. 19*, pag. 249.
Art. 451. – Mezzadria con determinazione di tempo. — *Verb. n. 19*, pag. 250.
Art. 452. – Diritti ed obblighi del concedente. — *Verb. n. 19*, pag. 250.
Art. 453. – Conferimento delle scorte. — *Verb. n. 19*, pag. 253.
Art. 454. – Obblighi del mezzadro. — *Verb. n. 19*, pag. 253.
Art. 455. – Divieto di subconcessione. — *Verb. n. 19*, pag. 253.
Art. 456. – Altri obblighi del mezzadro. — *Verb. n. 19*, pag. 253.
Art. 457. – Spese per la coltivazione. — *Verb. n. 19*, pag. 254.
Art. 458. – Frutti del fondo. — *Verb. n. 19*, pag. 254.
Art. 459. – Raccolta dei frutti. — *Verb. n. 19*, pag. 255.
Art. 460. – Morte di una delle parti. — *Verb. n. 19*, pag. 256.
Art. 461. – Risoluzione del contratto. — *Verb. n. 20*, pag. 268.
Art. 462. – Cessazione del godimento e trasferimento della proprietà del fondo. — *Verb. n. 20*, pag. 268.
Art. 463. – Libretto colonico. — *Verb. n. 20*, pag. 270.
Art. 464. – Saldo del conto colonico. — *Verb. n. 20*, pag. 270.
Art. 467. – Rinvio. — *Verb. n. 20*, pag. 270.
Art. 468. – Mezzadro quale capo di famiglia colonica. — *Verb. n. 20*, pag. 271.
Art. 469. – Casa colonica nel fondo mezzadrile. — *Verb. n. 20*, pag. 271.
Art. 470. – Attività di lavoro della famiglia mezzadrile. — *Verb. n. 20*, pag. 271.

Capo V. – *Della soccida.* — *Verb. n. 21*, pag. 272.

Art. 472. – Definizione. — *Verb. n. 21*, pag. 272.
Art. 475. – Tipi fondamentali. — *Verb. n. 21*, pag. 274 e 277.
Art. 476. – Apporto del bestiame e stima. — *Verb. n. 21*, pag. 274 e 275.
Art. 479. – Attribuzione dei prodotti dell'accrescimento. — *Verb. n. 21*, pag. 275 e 277.
Art. 482. – Riconsegna del bestiame e divisione dell'accrescimento. — *Verb. n. 21*, pag. 274 e 277.
Art. 483. – Scioglimento per la morte del soccio minore. — *Verb. n. 21*, pag. 277.
Art. 484. – Conferimenti del bestiame ed effetti. — *Verb. n. 21*, pag. 277.
Art. 486. – Fine del contratto e prelevamenti del capitale. – *Verb. n. 21*, pag. 277.
Art. 487. – Rinvio. — *Verb. n. 21*, pag. 278.

Capo VI. – *Del contratto di lavoro.* — *Verb. n. 23*, pag. 306; *Verb. n. 24*, pag. 312.

Sezione I. – *Del contratto di lavoro in generale.* — *Verb. n. 24*, pag. 317.

Art. 488. – Definizione. — *Verb. n. 24*, pag. 317; *Verb. n. 26*, pag. 353.
Art. 489. – Fonti normative. — *Verb. n. 24*, pag. 323; *Verb. n. 25*, pag. 326.
Art. 490. – Regolamenti aziendali. — *Verb. n. 25*, pag. 326.
Art. 491. – Rinuncie e transazioni. — *Verb. n. 24*, pag. 323; *Verb. n. 25*, pag. 329.
Art. 492. – Contratto di lavoro avventizio. — *Verb. n. 25*, pag. 332.
Art. 493. – Patto di prova. — *Verb. n. 25*, pag. 333.
Art. 494. – Risoluzione del contratto durante la prova. — *Verb. n. 25*, pag. 333.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 495. – Attività del lavoratore diversa dalla convenzionale. — *Verb. n. 25*, pag. 334; *Verb. n. 27*, pag. 356.
Art. 496. – Durata del contratto di lavoro. — *Verb. n. 25*, pag. 334.
Art. 497. – Retribuzione. — *Verb. n. 25*, pag. 334.
Art. 498. – Forme particolari di retribuzione. — *Verb. n. 25*, pag. 334.
Art. 499. – Pagamento della retribuzione. — *Verb. n. 25*, pag. 337.
Art. 500. – Obblighi del datore di lavoro circa la salute e la incolumità del lavoratore. — *Verb. n. 25*, pag. 337.
Art. 501. – Periodo di riposo. — *Verb. n. 27*, pag. 356.
Art. 502. – Luogo del lavoro. — *Verb. n. 27*, pag. 356.
Art. 503. – Diligenza del lavoratore. — *Verb. n. 27*, pag. 360.
Art. 504. – Disciplina del lavoratore e rispetto della sua personalità. — *Verb. n. 27*, pag. 360.
Art. 505. – Obbligo di fedeltà. — *Verb. n. 27*, pag. 360.
Art. 506. – Potere disciplinare del datore di lavoro. — *Verb. n. 27*, pag. 360.
Art. 507. – Sospensione del contratto di lavoro. — *Verb. n. 27*, pag. 363, 364 e 368.
Art. 508. – Cessazione di diritto. — *Verb. n. 27*, pag. 363.
Art. 509. – Recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. — *Verb. n. 27*, pag. 363.
Art. 510. – Cessazione del contratto di lavoro per giusti motivi. — *Verb. n. 27*, pag. 364.
Art. 511. – Giusti motivi di cessazione del contratto di lavoro. — *Verb. n. 27*, pag. 360, 362 e 364.
Art. 512. – Cessione dell'azienda. — *Verb. n. 27*, pag. 365.
Art. 513. – Indennità di anzianità. — *Verb. n. 27*, pag. 367.
Art. 515. – Certificato di lavoro. — *Verb. n. 27*, pag. 368.
Art. 516. – Rinnovazione tacita. — *Verb. n. 27*, pag. 369.
Art. 517. – Indennità in caso di morte del lavoratore. — *Verb. n. 27*, pag. 369.
Art. 518. – Patti di non concorrenza. — *Verb. n. 27*, pag. 370.
Art. 518-*bis*. – *Verb. n. 27*, pag. 370; *Verb. n. 28*, pag. 380.
Art. 518-*ter*. – *Verb. n. 27*, pag. 370; *Verb. n. 28*, pag. 380.
Art. 518-*quater*. – *Verb. n. 27*, pag. 370; *Verb. n. 28*, pag. 380.
Art. 518-*quinquies*. – *Verb. n. 27*, pag. 370; *Verb. n. 28*, pag. 380.
Art. 520. – Prestazioni di fatto con violazione di legge. — *Verb. n. 27*, pag. 371.

Sezione II. – *Del contratto di tirocinio.* — *Verb. n. 28*, pag. 373.

Art. 522. – Definizione. — *Verb. n. 28*, pag. 374.

Sezione III. – *Del contratto di lavoro domestico.* — *Verb. n. 28*, pag. 375.

Art. 527. – Definizione. — *Verb. n. 28*, pag. 375.
Art. 529. – Obblighi del datore di lavoro. — *Verb. n. 28*, pag. 379.
Art. 530-*bis*. – *Verb. n. 28*, pag. 380.

Capo VII. – *Del contratto di appalto.* — *Verb. n. 18*, pag. 232.

Art. 531. – Definizione. — *Verb. n. 18*, pag. 232.
Art. 532. – Esecuzione personale dell'opera. — *Verb. n. 18*, pag. 233.
Art. 533. – Determinazione del corrispettivo. — *Verb. n. 18*, pag. 234.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 534. – Fornitura della materia. — *Verb. n. 18*, pag. 234.
Art. 535. – Variazioni concordate del progetto. — *Verb. n. 18*, pag. 236.
Art. 536. – Variazioni necessarie del progetto. — *Verb. n. 18*, pag. 236.
Art. 540. – Responsabilità dell'appaltatore. — *Verb. n. 18*, pag. 236.
Art. 541. – Contenuto della garanzia per difetti dell'opera. — *Verb. n. 18*, pag. 236 e 237.
Art. 542. – Rovina e difetti di opere immobili. — *Verb. n. 18*, pag. 237.
Art. 543. – Responsabilità dei subappaltatori. — *Verb. n. 18*, pag. 234.
Art. 544. – Scioglimento anticipato del contratto. — *Verb. n. 18*, pag. 237.
Art. 545. – Impossibilità di esecuzione dell'opera. — *Verb. n. 18*, pag. 238.
Art. 547. – Morte dell'appaltatore. — *Verb. n. 18*, pag. 238.
Art. 548. – Obblighi degli eredi dell'appaltatore. — *Verb. n. 18*, pag. 238.
Art. 549. – Diritti verso il committente degli ausiliari dell'appaltatore. — *Verb. n. 18*, pag. 239; *Verb. n. 25*, pag. 337.
Art. 550. – Rapporti innominati di locazione d'opera. — *Verb. n. 18*, pag. 232, 233 e 239.

Capo VIII. – *Del contratto di società.* — *Verb. n. 26*, pag. 345; *Verb. n. 29*, pag. 394; *Verb. n. 30*, pag. 405.

Art. 551. – Definizione. — *Verb. n. 29*, pag. 394.
Art. 552. – Comunione convenzionale al solo scopo di godimento comune di qualche cosa. — *Verb. n. 29*, pag. 396.
Art. 553. – Forma del contratto di società. — *Verb. n. 29*, pag. 396.

(Capo II: « *Delle diverse specie di società* » del Titolo VI: « *Del contratto di società* » (articoli 523 a 528) del progetto della Commissione Reale. — *Verb. n. 29*, pag. 397).

Art. 553 *bis*. — *Verb. n. 29*, pag. 398.
Art. 554. – Obbligazioni reciproche dei soci per i conferimenti. — *Verb. n. 29*, pag. 398.
Art. 554 *bis*. — *Verb. n. 29*, pag. 398.
Art. 555. – Effetti dei conferimenti e costituzione del patrimonio sociale. — *Verb. n. 29*, pag. 400.
Art. 555 *bis*. — *Verb. n. 29*, pag. 400.
Art. 555 *ter*. — *Verb. n. 29*, pag. 401.
Art. 558. – Obbligo dei soci di non recar danno alla società per procurare a sè un vantaggio. — *Verb. n. 29*, pag. 401.
Art. 560. – Amministrazione spettante a tutti i soci disgiuntamente. — *Verb. n. 29*, pag. 403.
Art. 561. – Amministrazione spettante a tutti i soci congiuntamente o col criterio della maggioranza. — *Verb. n. 29*, pag. 403.
Art. 566. – Partecipazione dei soci ai guadagni e alle perdite. — *Verb. n. 29*, pag. 404.
Art. 570. – Rappresentanza sociale. — *Verb. n. 30*, pag. 409.
Art. 571. – Responsabilità dei soci verso i terzi. — *Verb. n. 30*, pag. 409.
Art. 572. – Creditori particolari dei soci. — *Verb. n. 30*, pag. 412.
Art. 574. – Cause di scioglimento in generale. — *Verb. n. 30*, pag. 412.
Art. 577. – Disdetta della società di durata indeterminata da parte di un socio. — *Verb. n. 30*, pag. 413.
Art. 578. – Giusti motivi di disdetta. — *Verb. n. 30*, pag. 413.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 579. – Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento della società. — *Verb. n. 30*, pag. 413.
Art. 581. – Restituzione dei beni conferiti in semplice uso alla società. — *Verb. n. 30*, pag. 414.
Art. 584. – Recesso di un socio. — *Verb. n. 30*, pag. 414.
Art. 585. – Esclusione. — *Verb. n. 30*, pag. 414.
Art. 586. – Effetto dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio. — *Verb. n. 30*, pag. 414.
Art. 587. – Pagamento dell'interessenza del socio. — *Verb. n. 30*, pag. 414.

Capo IX. – *Del mandato.* — *Verb. n. 22*, pag. 288.

Art. 588. – Definizione. — *Verb. n. 22*, pag. 288.
Art. 589. – Mandato con rappresentanza. — *Verb. n. 22*, pag. 289.
Art. 590. – Mandato senza rappresentanza. — *Verb. n. 22*, pag. 290.
Art. 591. – Acquisti del mandatario. — *Verb. n. 22*, pag. 290.
Art. 592. – Creditori e terzi aventi causa del mandatario. — *Verb. n. 22*, pag. 291.
Art. 593. – Contenuto del mandato. — *Verb. n. 22*, pag. 292.
Art. 594. – Gratuità del mandato. — *Verb. n. 22*, pag. 292.
Art. 596. – Eccesso dai limiti del mandato. — *Verb. n. 22*, pag. 292.
Art. 598. – Obbligo di rendiconto. — *Verb. n. 22*, pag. 290.
Art. 599. – Interessi delle somme riscosse. — *Verb. n. 22*, pag. 293.
Art. 601. – Pluralità di mandatari. — *Verb. n. 22*, pag. 293.
Art. 604. – Spese e compenso del mandatario. — *Verb. n. 22*, pag. 293.
Art. 605. – Diritto di ritenzione e privilegio. — *Verb. n. 22*, pag. 294.
Art. 606. – Cause di estinzione. — *Verb. n. 22*, pag. 294.
Art. 607. – Revoca tacita. — *Verb. n. 22*, pag. 294.
Art. 608. – Mandato conferito nell'interesse comune del mandante e del mandatario. — *Verb. n. 22*, pag. 294.
Art. 610. – Giusta causa di revoca. — *Verb. n. 22*, pag. 294.
Art. 611. – Revoca del mandato oneroso. — *Verb. n. 22*, pag. 295.
Art. 612. – Limiti della facoltà di rinunzia. — *Verb. n. 22*, pag. 295.
Art. 614. – Ignoranza della causa di estinzione. — *Verb. n. 22*, pag. 295.

Capo X. – *Del mutuo.* — *Verb. n. 26*, pag. 340.

Art. 615. – Natura del mutuo. — *Verb. n. 26*, pag. 340.
Art. 616. – Trasferimento della proprietà delle cose mutuate. — *Verb. n. 26*, pag. 341.
Art. 617. – Rifiuto di consegna della cosa promessa. — *Verb. n. 26*, pag. 342.
Art. 618. – Termine per la restituzione. — *Verb. n. 26*, pag. 342.
Art. 619. – Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione. — *Verb. n. 26*, pag. 343.
Art. 620. – Restituzione immediata delle cose mutuate. — *Verb. n. 26*, pag. 343 e 344.
Art. 622. – Interessi. — *Verb. n. 26*, pag. 344.
Art. 623. – Termine per la restituzione. — *Verb. n. 26*, pag. 344.
Art. 623 *bis*. — *Verb. n. 26*, pag. 344.
Art. 624. – Risoluzione del mutuo per mancato pagamento degli interessi. — *Verb. n. 26*, pag. 344.

Capo XI. – *Del comodato.* — *Verb. n. 26*, pag. 344.

Art. 625. – Comodato. — *Verb. n. 26*, pag. 344.
Art. 626. – Obbligazioni del comodatario. — *Verb. n. 26*, pag. 345.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO XII. – *Del deposito.* — *Verb. n. 28*, pag. 381.

Art. 635. – Requisiti essenziali del contratto. — *Verb. n. 28*, pag. 381.
Art. 636. – Diligenza nella custodia. — *Verb. n. 28*, pag. 382.
Art. 637. – Modalità della custodia. — *Verb. n. 28*, pag. 382.
Art. 638. – Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa. — *Verb. n. 28*, pag. 382.
Art. 639. – Più depositanti e più depositari. — *Verb. n. 28*, pag. 383.
Art. 642. – Obblighi dell'erede del depositario. — *Verb. n. 28*, pag. 383.
Art. 643. – Persona cui deve essere restituita la cosa. — *Verb. n. 28*, pag. 383.
Art. 644. – Cosa rubata. — *Verb. n. 28*, pag. 383.
Art. 645. – Cosa propria del depositario. — *Verb. n. 28*, pag. 385.
Art. 647. – Rimborsi e risarcimento al depositario. — *Verb. n. 28*, pag. 383.
Art. 648. – Diritto di ritenzione. — *Verb. n. 28*, pag. 383 e 385.
Art. 649. – Deposito irregolare. — *Verb. n. 28*, pag. 385.

CAPO XIII. – *Del sequestro convenzionale.* — *Verb. n. 28*, pag. 385.

Art. 650. – Contratto di sequestro. — *Verb. n. 28*, pag. 386.
Art. 652. – Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro. — *Verb. n. 28*, pag. 386.

CAPO XIV. – *Della rendita perpetua.* — *Verb. n. 30*, pag. 414.

Art. 655. – Elementi del contratto. — *Verb. n. 30*, pag. 414.
Art. 656. – Forme ed effetti del trasferimento. — *Verb. n. 30*, pag. 415.
Art. 659. – Diritto di riscatto della rendita perpetua. — *Verb. n. 30*, pag. 415.
Art. 660. – Esercizio del riscatto. — *Verb. n. 30*, pag. 415.
Art. 661. – Riscatto forzoso. — *Verb. n. 30*, pag. 415.
Art. 665. – Rendite dello Stato. — *Verb. n. 30*, pag. 415.

CAPO XV. – *Della rendita vitalizia.* — *Verb. n. 21*, pag. 285.

Art. 666. – Modi di costituzione. — *Verb. n. 21*, pag. 285.
Art. 667. – Costituzione delle rendite. — *Verb. n. 21*, pag. 285 e 286.
Art. 668. – Costituzione a favore di più persone. — *Verb. n. 21*, pag. 285.
Art. 669. – Costituzione a favore di un terzo. — *Verb. n. 21*, pag. 285.
Art. 672. – Mancanza di pagamento delle rate scadute. — *Verb. n. 21*, pag. 286.
Art. 675. – Sequestro o pignoramento della rendita. — *Verb. n. 21*, pag. 286.

CAPO XVI. – *Del giuoco e della scommessa.* — *Verb. n. 21*, pag. 286.

Art. 676. – Mancanza di azione e divieto di ripetizione della somma pagata. — *Verb. n. 21*, pag. 286.
Art. 678. – Lotterie legalmente autorizzate. — *Verb. n. 21*, pag. 287.

CAPO XVII. – *Del pegno.* — *Verb. n. 20*, pag. 259.

Art. 679. – Definizione. — *Verb. n. 20*, pag. 259.
Art. 680. – Rinvio alle leggi speciali. — *Verb. n. 20*, pag. 260.
Art. 681. – Modo di costituzione. — *Verb. n. 20*, pag. 260.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 682. – Privilegio del creditore pignoratizio. — *Verb. n. 20*, pag. 261.
Art. 683. – Rivendicazione della cosa ricevuta in pegno. — *Verb. n. 20*, pag. 261.
Art. 684. – Conservazione della cosa e spese relative. — *Verb. n. 20*, pag. 261.
Art. 685. – Pegno di cosa fruttifera. — *Verb. n. 20*, pag. 262.
Art. 686. – Uso della cosa. — *Verb. n. 20*, pag. 262.
Art. 687. – Sequestro della cosa. — *Verb. n. 20*, pag. 262.
Art. 688. – Restituzione della cosa data in pegno. — *Verb. n. 20*, pag. 263.
Art. 689. – Casi di vendita anticipata. — *Verb. n. 20*, pag. 263.
Art. 690. – Vendita del pegno. — *Verb. n. 20*, pag. 264.
Art. 691. – Forme della vendita del pegno. — *Verb. n. 20*, pag. 264.
Art. 692. – Assegnazione della cosa in pagamento. — *Verb. n. 20*, pag. 265.
Art. 693. – Divieto del patto commissorio. — *Verb. n. 20*, pag. 265.
Art. 694. – Indivisibilità del pegno. — *Verb. n. 20*, pag. 265.
Art. 696. – Modo di costituzione del privilegio. — *Verb. n. 20*, pag. 260.
Art. 699. – Riscossione del credito pignorato. — *Verb. n. 20*, pag. 265.
Art. 700. – Attribuzione o vendita del credito dato in pegno. — *Verb. n. 20*, pag. 266.
Art. 701. – Eccezioni opponibili dal debitore del credito. — *Verb. n. 20*, pag. 266.

Capo XVIII. – *Dell'anticresi.* — *Verb. n. 20*, pag. 266.

Art. 705. – Forma del contratto. — *Verb. n. 20*, pag. 266.
Art. 706. – Obblighi del creditore anticretico. — *Verb. n. 20*, pag. 266.

Capo XIX. – *Della fideiussione.* — *Verb. n. 21*, pag. 278.

Art. 711. – Definizione. — *Verb. n. 21*, pag. 278.
Art. 712. – Fideiussione per obbligazioni future o condizionali. — *Verb. n. 21*, pagina 278.
Art. 713. – Validità della fideiussione. — *Verb. n. 21*, pag. 279.
Art. 714. – Fideiussione senza ordine e all'insaputa dell'obbligato principale. — *Verb. n. 21*, pag. 280.
Art. 716. – Estensione della fideiussione. — *Verb. n. 21*, pag. 280.
Art. 717. – Obbligo di fideiussione. — *Verb. n. 21*, pag. 280.
Art. 719. – Obbligazioni del fideiussore. — *Verb. n. 21*, pag. 281.
Art. 720. – Eccezioni che possono opporsi dal fideiussore. — *Verb. n. 21*, pag. 282.
Art. 721. – Fideiussione prestata da più persone. — *Verb. n. 21*, pag. 282 e 283.
Art. 723. – Obbligazioni del fideiussore del fideiussore. — *Verb. n. 21*, pag. 282.
Art. 725. – Regresso contro il debitore principale. — *Verb. n. 21*, pag. 283.
Art. 728. – Azione del fideiussore per essere rilevato dal debitore. — *Verb. n. 21*, pag. 284.
Art. 729. – Regresso del fideiussore contro gli altri fideiussori. — *Verb. n. 21*, pag. 284.
Art. 730. – Liberazione del fideiussore per fatto del creditore. — *Verb. n. 21*, pag. 284.
Art. 731. – Liberazione del fideiussore per obbligazione futura. — *Verb. n. 21*, pag. 284.
Art. 732 *bis*. — *Verb. 21*, pag. 284.
Art. 733. – Obbligo del fideiussore dopo la scadenza del termine dell'obbligazione principale. — *Verb. n. 21*, pag. 284.

Capo XX. – *Del mandato di credito.* — *Verb. n. 23*, pag. 296.

Art. 734. – Effetti del mandato di credito. — *Verb. n. 23*, pag. 296.
Art. 735. – Sopravvenuta insolvenza del terzo. — *Verb. n. 23*, pag. 298.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO XXI. – *Della transazione.* — *Verb. n. 23*, pag. 298.

Art. 736. – Definizione. — *Verb. n. 23*, pag. 298.
Art. 737. – Capacità a transigere. — *Verb. n. 23*, pag. 298.
Art. 738. – Transazione sulla falsità di documenti. — *Verb. n. 23*, pag. 298.
Art. 739. – Transazione sull'azione civile nascente da reato. — *Verb. n. 23*, pagina 298.
Art. 739 *bis*. — *Verb. n. 23*, pag. 300.
Art. 740. – Errore di diritto. — *Verb. n. 23*, pag. 301.
Art. 741. – Lesione. — *Verb. n. 23*, pag. 301.
Art. 742. – Transazione su lite temeraria. — *Verb. n. 23*, pag. 301.
Art. 743. – Transazione su un titolo nullo. — *Verb. n. 23*, pag. 302.
Art. 744. – Annullabilità per falsità di documenti. — *Verb. n. 23*, pag. 303.
Art. 745. – Annullabilità per cosa giudicata. — *Verb. n. 23*, pag. 303.
Art. 747. – Risoluzione della transazione per inadempimento. — *Verb. n. 23*, pagina 303.
Art. 748. – Conversione della transazione nulla. — *Verb. n. 23*, pag. 305.
Art. 749. – Obbligatorietà della promessa. — *Verb. n. 15*, pag. 190.
Art. 750. – Revoca della promessa. — *Verb. n. 15*, pag. 190.
Art. 751. – Cooperazione di più persone. — *Verb. n. 15*, pag. 192 e 193.

CAPO II. – *Della gestione d'affari.* — *Verb. n. 15*, pag. 194.

Art. 752. – Obbligo del gestore. — *Verb. n. 15*, pag. 194 e 197 e seg.
Art. 753. – Morte dell'interessato. — *Verb. n. 15*, pag. 196.
Art. 754. – Diligenza del gestore. — *Verb. n. 15*, pag. 196 e seg.
Art. 755. – Obblighi dell'interessato. — *Verb. n. 15*, pag. 196.
Art. 756. – Ratifica dell'interessato. — *Verb. n. 15*, pag. 200.
Art. 757. – Indebito obiettivo. — *Verb. n. 15*, pag. 200.
Art. 758. – Indebito subiettivo. — *Verb. n. 15*, pag. 200.
Art. 759. – Esclusione della ripetizione nelle obbligazioni naturali. — *Verb. n. 1*, pag. 21; *Verb. n. 15*, pag. 201.
Art. 760. – Restituzione di cosa determinata. — *Verb. n. 15*, pag. 201.
Art. 761. – Alienazione della cosa ricevuta indebitamente. — *Verb. n. 15*, pag. 201.
Art. 763. – Rimborso di spese e di miglioramenti. — *Verb. n. 15*, pag. 202.

CAPO IV. – *Dell'arricchimento della causa.* — *Verb. n. 15*, pag. 202.

Art. 764. – Azione generale di arricchimento. — *Verb. n. 15*, pag. 202.
Art. 765. – Carattere sussidiario dell'azione di arricchimento. — *Verb. n. 15*, pag. 203.

CAPO V. – *Degli atti illeciti.* — *Verb. n. 12*, pag. 167.

Art. 766. – Risarcimento per fatto illecito. — *Verb. n. 12*, pag. 168.
Art. 767. – Legittima difesa. — *Verb. n. 1*, pag. 31; *Verb. n. 2*, pag. 50; *Verb. n. 12*, pag. 169.
Art. 768. – Imputabilità del fatto dannoso. — *Verb. n. 12*, pag. 169.
Art. 769. – Danno cagionato dall'incapace. — *Verb. n. 12*, pag. 170.
Art. 770. – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. — *Verb. n. 12*, pag. 170 e 171.

Biblioteca centrale giuridica

Art. 771. – Responsabilità dei padroni e dei committenti. — *Verb. n. 12*, pag. 171 e 173.
Art. 772. – Danno cagionato da cosa in custodia. — *Verb. n. 12*, pag. 171.
Art. 773. – Rovina di edificio. — *Verb. n. 12*, pag. 171.
Art. 774. – Danno cagionato da animali. — *Verb. n. 12*, pag. 171.
Art. 775. – Circolazione di veicoli. — *Verb. n. 12*, pag. 172.
Art. 776. – Responsabilità solidale. — *Verb. n. 12*, pag. 174.
Art. 777. – Prescrizione dell'azione di risarcimento. — *Verb. n. 12*, pag. 174.

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

INDICE SOMMARIO

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

INDICE SOMMARIO

Lettera con la quale la Eccellenza il Presidente della Commissione delle Assemblee legislative, chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Codice civile, Libro delle Obbligazioni, rassegna gli atti della Commissione alle Eccellenze i Presidenti del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni . . . . . *Pag.* 5

Lettera con la quale la Eccellenza il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette alla Eccellenza il Presidente del Senato il suddetto progetto per l'invio alla Commissione delle Assemblee legislative . . . . . *Pag.* 7

Costituzione della Commissione delle Assemblee legislative . . . . . *Pag.* 9

Avvertenza . . . . . *Pag.* 13

VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

Verbale n. 1. – 30 maggio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Esame degli articoli 1 a 24 Titolo I: « Delle obbligazioni in generale ») . . . . . *Pag.* 17

Verbale n. 2. – 31 maggio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Discussione generale del Capo III: « Delle obbligazioni con pluralità di soggetti » del Titolo I: « Delle obbligazioni in generale » ed esame dei relativi articoli 32 a 70. – Discussione generale sul Titolo I predetto ed esame degli articoli 25 a 31 (Capo II: « Del contenuto delle obbligazioni », Titolo predetto). – Riesame degli articoli 19 e 20 . . . . . *Pag.* 38

Verbale n. 3. – 31 maggio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 102 a 124 (Titolo I: « Delle obbligazioni in generale ») con un voto a proposito dell'articolo 122 e ripresa in esame dell'articolo 23 (Titolo predetto). – Esame degli articoli 125 a 130 (Titolo predetto) . . . . . *Pag.* 52

Verbale n. 4. – 1° giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Esame degli articoli 131 a 143 del Titolo I: « Delle obbligazioni in generale », con aggiunta di articoli. *Pag.* 64

Biblioteca centrale giuridica

Verbale n. 5. – 6 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Approvazione di un voto del consigliere nazionale Costamagna e rinvio dell'esame di un voto del consigliere nazionale Tumedei. – Discussione generale del Capo IV: « Della prova delle obbligazioni » (Titolo I: « Delle obbligazioni in generale ») ed esame dei relativi articoli 71 e 72. – Rinvio dell'esame dell'articolo 72 a quando sarà esaminato l'articolo 214. – Esame degli articoli 73 a 101 (Titolo predetto, Capo V: « Dell'adempimento delle obbligazioni »). – Comunicazioni del Presidente in merito alle proposte del consigliere nazionale Leva per la disciplina di singole forme di proprietà. *Pag.* 70

Verbale n. 6. – 7 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Discussione generale del Capo X: « Dei modi di estinzione delle obbligazioni senza adempimento » del Titolo I: « Delle obbligazioni in generale » ed esame dei relativi articoli 144 a 171. – Aggiunta di un articolo 143-*bis*. – Discussione generale del Capo III: « Dei contratti condizionali » del Titolo II: « Dei contratti in generale » con un voto del consigliere nazionale Tumedei ed esame dei relativi articoli 220 a 222 . . . . . *Pag.* 88

Verbale n. 7. – 7 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Seguito dell'esame del Capo III: « Dei contratti condizionali » del Titolo II: « Dei contratti in generale » (articoli 223 a 229). – Esame del Capo IV: « Dell'interpretazione dei contratti » dello stesso Titolo (articoli 230 a 237). . . . . *Pag.* 97

Verbale n. 8. – 8 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Esame degli articoli 179 a 190 del Titolo II: « Dei contratti in generale » . . . . . *Pag.* 107

Verbale n. 9. – 13 giugno 1940. – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Riesame degli articoli 180 e 190 e seguito dell'esame del Capo II: « Requisiti dei contratti » del Titolo II: « Dei contratti in generale » (articoli 191 a 194) . . . . . *Pag.* 120

Verbale n. 10. – 14 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Seguito dell'esame del Capo II: « Requisiti dei contratti » del Titolo II: « Dei contratti in generale » (articoli 195 a 219). – Aggiunta di un articolo 214 bis. . . . . *Pag.* 132

Verbale n. 11. – 14 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Esame del Capo V: « Degli effetti dei contratti » del Titolo II: « Dei contratti in generale » (articoli 238 a 256) . . . . . *Pag.* 146

Verbale n. 12. – 15 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Ripresa in esame dell'articolo 256 del Capo V: « Degli effetti dei contratti » del Titolo II: « Dei contratti in generale ». – Esame degli articoli 257 a 265 (Titolo e Capo predetti). – Esame del Capo X: « Della annullabilità e della rescissione dei contratti », Titolo predetto (articoli 294 a 305). – Discussione generale sul Capo V: « Degli atti illeciti » del Titolo IV: « Delle altre fonti di obbligazioni » ed esame dei relativi articoli 766 a 777 . . . . . *Pag.* 153

Biblioteca centrale giuridica

Verbale n. 13. – 20 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Esame del Capo VIII: « Dei contratti per persona da nominare » del Titolo II: « Dei contratti in generale » (articoli 283 a 288). – Discussione generale sul Capo IX: « Della simulazione dei contratti », Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 289 a 293. – Discussione generale sul Capo VI: « Dei contratti a favore di terzi », Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 266 a 269 . . . . . *Pag.* 175

Verbale n. 14. – 21 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Discussione generale sul Capo VIII: « Della rappresentanza nei contratti » del Titolo II: « Dei contratti in generale » ed esame dei relativi articoli 270 a 282. . . . . *Pag.* 183

Verbale n. 15. – 21 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Esame del Capo I: « Della promessa al pubblico » del Titolo IV: « Delle altre fonti di obbligazioni » (articoli 749 a 751). – Discussione generale sul Capo II: « Della gestione di affari », Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 752 a 756. – Esame del Capo III: « Del pagamento dell'indebito », Titolo predetto (articoli 757 a 763). – Esame del Capo IV: « Dell'arricchimento senza causa », Titolo predetto (articoli 764 e 765) . . . . . *Pag.* 190

Verbale n. 16. – 22 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Discussione generale sul Capo I: « Della vendita » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » ed esame dei relativi articoli 306 a 334 . . . . *Pag.* 204

Verbale n. 17. – 27 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Seguito dell'esame del Capo I: « Della vendita » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » (articoli 335 a 373). – Discussione generale sul Capo II: « Della permuta », Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 374 a 377 . . . . . *Pag.* 218

Verbale n. 18. – 28 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Discussione generale sul Capo VII: « Del contratto di appalto » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » ed esame dei relativi articoli 531 a 550 . . . . . *Pag.* 232

Verbale n. 19. – 29 giugno 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Discussione generale sul Capo IV: « Della mezzadria » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » ed esame dei relativi articoli 449 a 460 . . . . . *Pag.* 240

Verbale n. 20. – 4 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Discussione generale sul Capo XVII: « Del pegno » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » ed esame dei relativi articoli 679 a 703. – Discussione generale sul Capo XVIII: « Dell'anticresi », Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 704 a 710. – Seguito dell'esame del Capo IV: « Della mezzadria », Titolo predetto (articoli 461 a 471). . . . . *Pag.* 259

Biblioteca centrale giuridica

Verbale n. 21. – 5 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Discussione generale sul Capo V: « Della soccida » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » ed esame dei relativi articoli 472 a 487. – Riesame dell'articolo 449. – Discussione generale sul Capo XIX: « Della fideiussione », Titolo predetto; esame dei relativi articoli 711 a 733 ed aggiunta di un articolo 732-*bis*. – Discussione generale sul Capo XV: « Della rendita vitalizia », Titolo predetto ed esame dei relativi articoli 666 a 675. – Esame del Capo XVI: « Del gioco e della scommessa », Titolo predetto (articoli 676 a 678) . . . . . *Pag.* 272

Verbale n. 22. – 5 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Esame del Capo IX: « Del mandato » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » (articoli 588 a 614) . . . . . *Pag.* 288

Verbale n. 23. – 6 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Discussione generale sul Capo XX: « Del mandato di credito » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » ed esame dei relativi articoli 734 e 735. – Esame del Capo XXI: « Della transazione », Titolo predetto (articoli 736 a 748) ed aggiunta di un articolo 739 bis. – Discussione generale sul Capo VI: « Del contratto di lavoro », Titolo predetto. . . . . *Pag.* 296

Verbale n. 24. – 11 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Seguito della discussione generale sul Capo VI: « Del contratto di lavoro », Titolo III: « Dei contratti in ispecie », ed esame dei relativi articoli 488 e 489 . . . . . *Pag.* 312

Verbale n. 25. – 12 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Seguito dell'esame del Capo VI: « Del contratto di lavoro » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » (articoli 490 a 500). – Osservazione sull'articolo 549. . . . . *Pag.* 326

Verbale n. 26. – 12 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Esame del Capo X: « Del mutuo » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » (articoli 615 a 624). – Esame del Capo XI: « Del comodato », Titolo predetto (articoli 625 a 634). – Discussione generale sul Capo VIII: « Del contratto di società », Titolo predetto. – Discussione generale sul Capo III: « Della locazione di cose », Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 378 a 397. – Seguito dell'esame del Capo VI: « Del contratto di lavoro », Titolo predetto (articolo 488) . . . . . *Pag.* 340

Verbale n. 27. – 13 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Seguito dell'esame del Capo VI: « Del contratto di lavoro » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » (articoli 501 a 521). – Ripresa in esame dell'articolo 495 . . . . . *Pag.* 356

Verbale n. 28. – 18 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Seguito e fine dell'esame del Capo VI: « Del contratto di lavoro » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » (articoli 522 a 530). – Aggiunta degli articoli 518 bis, 518 ter, 518 quater e 518 quinquies. – Discussione generale sul Capo XII: « Del deposito », Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 635 a 649. – Discussione generale sul Capo XIII: « Del sequestro convenzionale », Titolo predetto, ed esame dei relativi articoli 650 a 654. – Seguito dell'esame del Capo III: « Della locazione di cose », Titolo predetto (articoli 400 a 418). . . . . *Pag.* 373

Biblioteca centrale giuridica

Verbale n. 29. – 19 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Seguito dell'esame del Capo III: « Della locazione di cose » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » (articoli 419 a 426). – Discussione generale sul Capo VIII: « Del contratto di società », Titolo predetto; esame dei relativi articoli 551 a 569 ed aggiunta di alcuni articoli . . . . . *Pag.* 391

Verbale n. 30. – 19 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Seguito dell'esame del Capo VIII: « Del contratto di società », Titolo III: « Dei contratti in ispecie » (articoli 570 a 587) ed esame, in quella sede, dei rapporti tra Codice civile e Codice di commercio in ordine alle società. – Esame del Capo XIV: « Della rendita perpetua », Titolo predetto (articoli 655 a 665) . . . . . *Pag.* 405

Verbale n. 31. – 20 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Discussione generale sul Titolo: « Dei mezzi di prova » del Libro V: « Della tutela dei diritti » ed esame dei relativi articoli 1 a 39. . . . *Pag.* 416

Verbale n. 32. – 25 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. – Discussione generale sul Titolo: « Della prescrizione estintiva » del Libro V: « Della tutela dei diritti » ed esame dei relativi articoli a 1 a 24. – Sull'ordine dei lavori . . . . . *Pag.* 430

Verbale n. 33. – 26 luglio 1940 - Anno XVIII.

SOMMARIO: Discussione generale sul Capo: « Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili », Titolo: « Della trascrizione », Libro V: « Della tutela dei diritti » ed esame dei relativi articoli 1 a 10. – Seguito dell'esame del Capo III: « Della locazione di cose », Titolo III: « Dei contratti in ispecie », del Libro: « Delle obbligazioni » (articoli 427 a 430) . . . . . *Pag.* 441

Verbale n. 34. – 26 luglio 1940 – Anno XVIII.

SOMMARIO: Seguito dell'esame del Capo III: « Della locazione di cose » del Titolo III: « Dei contratti in ispecie » (articoli 431 a 448). – Sull'ordine dei lavori. – Chiusura dei lavori . . . . . *Pag.* 451

Proposte della Commissione sul Libro delle Obbligazioni e su alcune parti del Libro V. . . . . *Pag.* 465

Indice dei Titoli e degli articoli del progetto che hanno dato luogo ad osservazioni col riferimento ai verbali . . . . . *Pag.* 721

Indice sommario . . . . . *Pag.* 741

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
ROMA
BIBLIOTECA CENTRALE

Biblioteca centrale giuridica